Sac. Cesare Badii

ISTITUZIONI

DI

DIRITTO CANONICO

COMPARATO CON I CODICI DEL REGNO D'ITALIA

Con le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico e con la Giurisprudenza nuovissima

PEL

PROF. SERAFINO DE SANTI

Canonico Teologo della Cattedrale di Vallo Lucano

DOTTORE IN DIRITTO

SALERNO

STABILIMENTO TIPOGRAFICO NAZIONALE

1900

Ai giovani Leviti

del ministero Ecclesiastico

IDEA SOMMARIA DELL'OPERA

Scopo ultimo degli studii teologici o sacri nei seminarii è fuori dubbio il ministero Ecclesiastico; anche la teologia speculativa è fondamento della pratica e a questa deve quasi servire qui in terra.

È facile quindi intendere l'importanza del diritto canonico nel ministero Ecclesiastico. Il Teologo ispira il Canonista, il Canonista, compie per così dire, l'opera pubblica della teologia, specialmente la morale. Difatti fra le discipline ecclesiastiche occupa un posto importantissimo la teologia morale la quale domina e modera tutto l'operato umano dal primo atto libero che l'uomo compie nell'intimo del suo cuore fino agli atti pubblici talvolta immensi per le loro conseguenze.

Ma la stessa teologia morale, in quanto riguarda la grande società dei credenti in G. C., spesse volte è determinata veramente ed unicamente dal diritto Canonico, che è quasi la tutela esteriore, la salvaguardia pubblica della fede e della vita cristiana, sociale ed individuale, la quale nel Diritto positivo ecclesiastico trova la regola del ben operare. Perciò Papa S. Celestino 1.° stabiliva che: « *Nulli Sacerdotum liceat ignorare canones* »; e Melchior Cano, dopo aver dimostrato che il Diritto Canonico è appunto costituito a tutela della fede, conchiude: « *Deus quoniam non deficit in necessariis, non in Theologos solum, sed etiam in Iuris Pontificii peritos spiritum veritatis effudit* ».

Ora siccome la presente opera quanto alla forma ed al contenuto dilungasi alquanto dal tenore delle ordinarie istituzioni, reputo opportuno giustificare con questa preliminare avvertenza l'ordine da me tenuto nel dettarla, ordine il quale dà ad ogni opera il carattere strettamente scientifico e per conseguenza giova mirabilmente alla intelligenza delle singole materie e a conservarne la memoria. Inoltre l'ordine è principio di ragionamento aggiustato; questa aggiustatezza se è richiesta in ogni trattazione scientifica, lo è in modo

speciale nelle scienze pratiche, nelle quali bene spesso si presenta alla mente una varietà infinita di circostanze e di accidenti, che potrebbero deviare le conclusioni dai principii.

Sforzati come diremo a suo luogo, da gravi autorità, di abbandonare la vecchia disposizione del Diritto in Persone, Cose, e Giudizii, tentammo introdurne un'altra, che alcuni, come il Cercià, lasciarono in embrione, la quale meglio risponda per chiarezza e comprensione all' intero corpo del Giuscanonico che dobbiamo svolgere.

A provvedere ad un vero e sentito bisogno si è pensato inoltre di colmare una lacuna di quasi tutte le istituzioni pubblicate fin qui, trattando le quistioni di attualità, circa l'economo spirituale, i coadiutori del Parroco, i mutui rapporti tra il Parroco e i coadiutori; dei predicatori, delle congregazioni religiose, non che le eterne dispute dei laici e dei collegi dei laici, e quelle sull'entità giuridica delle congregazioni religiose. Importanti ed opportunissimi poi gli articoli sulle associazioni cattoliche, sia politiche che economiche; perchè in questo libro le nuove istituzioni, create dalla Chiesa nella sua inesauribile fecondità, sono coordinate a sistema di diritto, sì da riuscire opportunissime e veramente importanti.

Sobrio ma più che sufficiente il richiamo alle leggi civili, alle quali in linea di fatto il regime ecclesiastico non può molte volte sottrarsi; per modo che fondando in giusta misura la Dottrina, la legislazione civile Italiana, la Giuresprudenza, le norme e le pratiche amministrative quest'opera, la Dio mercè, basta a fare intendere e a regolare i diritti e i Doveri dei Beneficii e del Beneficiato in tutte le loro varie e molteplici manifestazioni, comparato specialmente alle leggi aversive dell'asse Ecclesiastico. Oltre giovarmi ordinariamente del Vecchiotti e del Cercià, del Soglia, del Ferrari, del Bouix ed altri moderni che mi hanno somministrato il fondo e la base della presente istituzione, ho ricorso come saprete dalle citazioni ad altre fonti secondo la diversità delle materie.

Come appendice alla presente opera seguirà un completo e più diffuso trattato di Diritto pubblico Ecclesiastico, quantunque sobriamente si sia invocato nelle singole questioni che si rapportano a questo Diritto.

Non è chi non vegga l'importanza più diffusa di tale trattazione, che regoli i rapporti giuridici della Chiesa con gli Stati cattolici ed acattolici; giacchè lo spirito dell'Eresia del tempo nostro è la negazione appunto della sovranità della Chiesa. Questa regina delle nazioni si vorrebbe da sedicenti legislatori ridurre a condizione di ancella donde i cosidetti diritti di regalìa, del divorzio totale delle due potestà, l'assurdo principio « Libera Chiesa in libero stato ». È un orrore a leggere in tale materia i falsi principii, le illogiche illazioni, le bestiali teoriche che vengono tutto di sciorinate pei libri, nelle gazzette, nei circoli politici, nelle aule parlamentari. Si nega alla Chiesa la natura di

società ecclesiastica suprema nel suo genere spirituale indipendente; se le interdice l'esercizio di poteri pubblici; se ne esclude l'influenza da ogni ordine sociale esterno.

A Lei appena si consente un asilo nell'invisibile recinto della coscienza individuale, colla speranza di poterla poscia cacciare anche di là, mediante il libero pensiero.

Quanto alla lingua ho preferita l'Italiana, poichè se i giovani leviti devono essere pratici e familiari della lingua latina, la teologìa dommatica, la morale, la sacra scrittura, l'ermeneutica è campo bastevole per tale esercizio; quindi mi si userà venia se adottai pel diritto canonico il nostro idioma, per adusare nella scienza giuridica il linguaggio e la terminologìa sua propria a quelle espressioni che occorrono avere in pronto nei frequenti ragionamenti, massime nei rapporti del giuscanonico col giuscivile; non escluso per ultimo il vantaggio che potrebbero cavarne le persone ignare del latino, come sono d'ordinario le secolari, così riuscendo doppiamente utile pel foro e per la cattedra.

Se nel trattare l'universa dottrina Canonica mi sono attenuto alla massima brevità lo feci per due ragioni: 1.° per la brevità del tempo concesso a questa facoltà nei seminarii, agevolando coloro che vogliono addottorarsi negli studii delle Decretali, ossia del Testo Canonico; 2.° per lasciar campo alla viva e dotta parola del professore di svolgere il contenuto delle istituzioni e compierne le lacune.

Eccovi, o Giovani Leviti, esposti per sommi capi le ragioni del presente libro, e del metodo da me tenuto nel compilarlo. Sono quelle lezioni medesime, ordinate a metodo logico-didascalico che con intelletto d'amore venni dettando per voi nei seminarii sulla guida di insigni canonisti.

Abbiatelo dunque come pegno dell'affetto che vi porto, augurandomi che sia per tornare atto alla memoria, facile alla intelligenza, acconcio a farvi penetrare nello spirito rigeneratore della legge e ad informare il vostro costume e quello di tutti i fedeli cristiani nel che è posta precipuamente la scienza del Diritto.

Vallo Lucano 1.° gennaio 1900.

Prof. Serafino De Santi
Can. Teol. della Cattedrale e Dottore in Diritto

LIBRO PRIMO

PROLEGOMINI SUL DIRITTO CANONICO

TRATTATO 1.°

Del Diritto Canonico in genere

È impossibile concepire una societá perfetta, suprema, indipendente destituita di leggi che sono il nerbo della sua vitalità. La mente, l'anima, il consiglio, il criterio di una società, è riposto nelle leggi, disse Tullio: « *mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in legibus.* E come i nostri corpi non possono senza l'anima giovarsi dei nervi, del sangue e delle membra; così la civile comunanza non può far uso delle forze vitali senza le leggi, soggiunse lo stesso Cicerone. Ora se la Chiesa fu costituita dal Divin Legislatore in forma di societá suprema nel suo genere, spirituale, indipendente, deve avere necessariamente leggi proprie, per conseguire il fine che lo stesso Divin fondatore Gesù Cristo s'impromise. Ed il complesso di queste leggi costituisce appunto il Dritto Canonico, e forma l'obbietto del nostro studio.

Iacobson e Richter dottamente dissero che il Diritto ha in sè il proprio sistema e l'ordine logico, e perciò a procedere con ordine, prima di trattare delle varie parti che costituiscono il Diritto detto propriamente *Canonico*, premettiamo al presente studio alcune nozioni preliminari, le quali costituiscono il Trattato dei Prolegomeni. Esso abbraccia i seguenti capitoli « *definizione nominale e scientifica del Diritto Canonico, classifica dei canoni e la differenza della semplice scienza di essi còn la Giurisprudenza Canonica, quadruplice interpetrazione della legge ed il valore giuridico delle dichiarazioni della Congregazione per interpretare i Decreti del concilio di Trento, rassegna dei precetti naturali o morali, divini positivi, istituti apostolici, costituzioni ecclesiastiche — triplice affezione delle leggi positivo-ecclesiastiche in promulgazione, accettazione e cessazione per consuetudine o dispensa — valore che à una consuetudine contraria in rapporto ai decreti del Tritendino — fondamenti di tale diritto rilevando le fonti formali donde deriva e gli organi e i canali che lo trasmettono — infine le collezioni in che materialmente si contiene.* »

Dopo gittate le basi della scienza giuridica con questi prolegomeni, ci piacque adottare il seguente sistema che porta con se stessa la religiosa società fondata da Cristo.

La Chiesa, difatti, è un regno, ma regno di Dio sulla terra in rapporto al regno di Dio ch' è nei cieli. Questo è il punto di partenza, il centro, questa è la chiave di volta del nostro diritto. Cristo redime il genere umano e lo chiama alla fede ed alla sociale professione di tal fede. Ma nel fatto non tutto il genere umano professa ed abbraccia una tal fede. Taluni non la conoscono affatto come gl' infedeli, gl' idolatri, i musulmani, i Giudei. Altri professano una tal fede e sono i cattolici. Altri l' hanno ripudiata come gli Apostati; altri con l'ecclettismo ne lacerano l'unità del pensiero che è il nerbo della sua vitalità e sono gli eretici; altri scindono il vincolo della carità sottraendosi alla legittima autorità e sono gli scismatici i quali per la loro perfidia non ne sono esclusi dai doveri come diremo a suo luogo.

Di qui apparisce che solo i fedeli hanno diritti e doveri in questa immensa, divina, ed universale società.

Adunque la classifica dei diritti e doveri dei fedeli cristiani nella Chiesa sarà materia della *Prima Parte* con la trattazione importantissima dei sacramenti e di altri aiuti per compiere i doveri cristiani, analizzati come diritti, mostrandone l' uso a farsene sotto la sapientissima legislazione di questa divina società.

Ora questa massa di fedeli è divisa in due classi, Laicato e Clericato. Affermata nella 1.ª Parte la vita giuridico — canonica del fedele nei suoi diritti e doveri tratteremo in seguito dei speciali diritti che mena con sè il clericato per la speciale elezione, quindi la vita dei Chierici nel seno della Chiesa. Ora siccome l' ordine, linea di dimarcazione tra i semplici fedeli e i chierici include potestà, la quale non è uguale in tutti i chierici, da ciò faremo emergere la gerarchia ecclesiastica che costituisce l' obbietto della *Seconda Parte.*

Il principio potestativo, o l'autorità inchiusa nell'ordine, è duplice, legislativo ed esecutivo, or questo doppio potere esiste nel Chiericato inerente ai gradi diversi non in egual modo partecipato dal capo monarchico ai membri di ciascun ordine. Tutto ciò ci dà agio di esporre la meravigliosa costituzione della Chiesa, i diritti e doveri dei singoli membri di questa costituzione ed è argomento della *Terza Parte.*

Dall'ordine e dalla giurisdizione segue il potere giudiziario che è un' emanazione del potere legislativo e del potere esecutivo, che determina la conformità o difformità dell' azione individuale rispetto alla legge e proporzionala pena alla colpa, classifica i delitti e sentenzia sui diritti controversi. Tutto ciò costituisce l'obbietto della *Quarta Parte.*

Da ultimo l' ordine sacro segregando il chierico dal laico e conferendo potestà, lo addice esclusivamente al bene della religiosa società e lo mette

nell'impossibilità di provvedere ai suoi bisogni materiali. Quindi il diritto dei chierici di vivere dei beni dei fedeli, come il soldato coi beni dell'erario; da ciò la condizione della Chiesa di possedere i beni temporali, dei quali esporremo le loro vicende in rapporto specialmente al giuscivile Italiano, con le leggi eversive dell'asse ecclesiastico e ciò costituisce la materia della *Quinta Parte*.

Ecco dunque il vasto campo di questo studio importantissimo che ha esercitato tanta influenza storica sui rapporti pubblici e privati dei nuovi popoli Europei, da restare, come ha detto lo Sclopis nel vol. 2.° della legislazione Italiana Cap. IV, uno dei monumenti più rimarchevoli della istoria dell'Europa moderna.

Capitolo 1.°

Definizione etimologica e reale del Giuscanonico, e sua differenza dalla Teologia Dommatica, Morale, e dal Diritto Civile e divisione generale del Diritto Ecclesiastico.

§ 1.°

Prima della definizione reale del Giuscanonico, è pregio dell' opera fermarci alla definizione nominale ed etimologica. Diciamo quindi qualche cosa intorno alla parola *Jus* e alla parola *Canonicum*.

Le più comuni etimologie della parola *Jus* ci sembrano due, cioè o da *Jussum*, secondo Aristotile — ovvero da *Justo*, secondo Isidoro; e da *justitia*, secondo Ulpiano; le quali due ultime valgono lo stesso, giacchè l'una è concreta, astratta l'altra; anzi la stessa etimologia secondo Aristotile in certo modo può anche ridursi a quelle di S. Isidoro e di Ulpiano, che queste ultime esprimono il fine necessario di ogni legge — *ad hoc jussa dantur, ut jus suum unicuique tribuatur, idest justitia.*

Due sono anche le più generali significazioni della parola *jus:* in senso passivo, cioè in senso di legge, di obbligazione; ovvero in senso attivo, cioè in senso di potere, facoltà.

Il primo significato abbraccia molti capi: le singole leggi divine ed umane, la collezione delle leggi, la scienza delle leggi cioè la giurisprudenza; la materia delle leggi, cioè il giusto; il fine, cioè la giustizia; il luogo in cui si pronunziano le sentenze ecc,

L'altro significato, cioè, attivo abbraccia due capi principali, il potere cioè di fare qualche cosa, astenersi da ogni azione ed il potere di esigere che altri faccia qualche cosa, o si astenga da qualche azione, giacchè il dritto dell'uno è il fondamento del dritto dell'altro.

In quanto poi alla parola *Canonicum,* l'etimologia è da *Canon* parola Greca che significa quello strumento dell'architetto col quale si tirano le linee. Per

una certa analogia tanto presso i Greci che i Latini significò una *Norma*, *Regola* delle azioni morali e la Chiesa l'adoperò eziandio per le sue leggi prima più vagamente, poi ufficialmente nel Concilio Tridentino. È certo con ogni dritto la Chiesa di G. C. fece sua questa parola 1.° perchè nel nuovo testamento la Chiesa voleva rifugire da quel titolo più pomposo di leggi che porta sempre l'idea di coazione, 2.° per opposizione al titolo che era dato nel vecchio testamento alla legge Mosaica che G. C. veniva a perfezionare—*non accepistis spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus;* abba pater; 3.° principalmente poi per la dignità stessa delle leggi ecclesiastiche, giacchè la legislazione della Chiesa, meglio che ogni altra legislazione, è per antonomasia atta ad informare i costumi di tutti i popoli e di tutte le età.

Dalla definizione nominale, passando alla reale o scientifica del diritto canonico, ripetiamo quello che è più comune a tutti i canonisti, cioè: *Collexio canonum sive legum fidem, mores, disciplinam spectantium, quae ab ecclesiastica auctoritate Christianis propositae vel praescriptae.*

Nelle prime parole: *Collexio legum* s'indica il genere prossimo ch'è comune anche al Diritto Civile, il resto costituisce la differenza specifica. Si aggiunge poi *canonum sive legum* per stabilire il valore delle leggi della Chiesa, valore che i protestanti vorrebbero scemare, chiamando la Chiesa, società eguale « *societas equalium* ». Infatti se la Chiesa per le suddette ragioni di umiltà chiama canoni le sue leggi, non per questo alle sue leggi manca la forza obbligatoria, quasi fossero semplici consigli od insinuazioni.

Si aggiunge *fidem, mores et disciplinam* per assegnare il triplice obbietto delle leggi ecclesiastiche, la fede, cioè, la morale e la disciplina.

Le parole *quae ab ecclesiastica auctoritate* ecc., rivelano il potere da cui prossimamente emanano le leggi istesse. Venendo quindi queste leggi da potere ecclesiastico, la cui somma risiede nel Romano Pontefice, a ragione dette leggi sona chiamate leggi Pontificie.

Si aggiunge *Christianis* per istabilire il soggetto delle leggi ecclesiastiche. Infatti tutti i cristiani battezzati sono obbligati a queste leggi, ed anche i battezzati se fossero separati dalla Chiesa, come gli eretici, gli scismatici, gli apostati, gli scomunicati, poichè ritenendo il carattere battesimale, benchè ribelli le rimangono sudditi di diritto, altrimenti dall'iniquità loro riporterebbero giovamento: ed anche perchè la Chiesa è una societá necessaria al conseguimento dell'ultimo fine. Per una ragione somigliante alla precedente i canonisti parlano a questo punto di Etnici, Giudei, infedeli, idolatri ed altri non battezzati, i quali rigorosamente parlando, poichè non battezzati non sono obbligati alle leggi della Chiesa. Altri però affermano che in certo modo anche questi tengono una certa dipendenza dalla Chiesa, risultante dall'obbligo di conoscere ed abbracciare la verità, di cui la sola Chiesa è depositaria.

E poichè ad ogni dovere risponde il dritto, soggiungono questi canonisti

che la Chiesa anche sugli Eretici, Giudei ed altri, tiene ed esercita il suo dritto, per mezzo delle missioni presso gl'infedeli, avendo avuto dal divin fondatore piena potestà su tutte le genti secondo il passo di S. Matteo: *Euntes, docete omnes gentes.* Senonchè la comune dei canonisti sentenzia che costoro restando fuori della Chiesa, restano altresì fuori della sfera della sua potestà e solo a Dio dovranno rendere conto della loro infedeltà.

Finalmente si aggiunge *praescriptae* vel *propositae* per indicare come alcune leggi vengono solamente spiegate dalla Chiesa, altre create del tutto dalla medesima. Prescritte o proposte per distinguere le leggi fatte dalla Chiesa prendendo tutto dal suo fondo di autorità, che pure viene da Dio e possono quindi da lei essere modificate o abrogate; da quelle che derivano dal Dirittto naturale e positivo divino intorno alle quali la Chiesa non ha che l'autorità di proporle e di curarne l'osservanza, di spiegarle, aggiungendo talvolta delle sanzioni secondo i diversi tempi e i diversi luoghi.

§ 2.°

Il Giuscanonico differisce dalla Teologia Dommatica, dalla Morale, e dal Diritto Civile.

Giova premettere che la Teologia come la filosofia, non solo sono necessarie al Diritto Canonico, ma un tempo la Teologia non fu distinta neppure dal Diritto medesimo. Solo quando la carità dei primi tempi venne meno e crebbe il numero delle leggi e furono necessarie disposizioni disciplinari e nuove esposizioni della fede contro gli eretici solo allora bisognò dividere il compito della Teologia da quello del Diritto Canonico, assegnando a ciascuna scienza un campo proprio. Così dal secolo XII in poi la Teologia Dommatica fu intesa a stabilire i dommi e a difenderli dagli errori opposti; la morale versò sulla bontà o malizia degli atti umani considerati in se stessi, senza relazione ad alcuna società in cui si esercitano tali atti.

Mentre il Giuscanonico tratta dei dommi e delle regole dei costumi in ordine alla società cristiana, nella quale intende tutelarne l'integrità e l'osservanza, giovandosi a tal fine dei canoni disciplinari ossia delle pene sancite contro i delinquenti. Laonde, al dir di Boezio, il Giuscanonico si può chiamare Teologia pratica e regolatrice.

Il Diritto Canonico invece fu sempre distinto dal Diritto Civile, sebbene la legislazione ecclesiastica abbia formato sempre il sostrato ai codici civili del mondo, distinto per l'*origine* per l'*oggetto* e pel *fine.* Per origine giacchè il Diritto Civile viene da Dio, quale autore della naturale società, laddove il canonico da Dio stesso ma quale autore di grazia, in quanto è autore della Chiesa, cui ha conferito soprannaturalmente la sua potestà: va distinto per

l'*oggetto*, giacchè il Diritto Civile regola soltanto le cose temporali e politiche, mentre il Giuscanonico le cose sacri e spirituali: pel *fine*, giacchè fine del diritto canonico è guidare all'eterna beatitudine, mentre fine del diritto civile è soltanto la presente prosperità dei popoli, e la loro temporale felicità.

Dissi che la legislazione ecclesiastica abbia formato sempre il sostrato ai codici civili del mondo, difatti l'azione progressiva delle leggi della Chiesa lungi di avversare i principii filosofici del Diritto Romano, s'innestò ai medesimi; limitandosi a fecondarli col principio di evangelica carità, che veniva contrapponendo all'egoismo pagano.

Laonde lo Sclopis nella sua storia della legislazione italiana disse giustamente:

« I Principii su cui posa la morale filosofica del Diritto Romano non si « discostano punto dalla morale evangelica. Che anzi i Padri della Chiesa, « lungi di muover guerra a quel grande apparato di pratica filosofia, desunta « dalla ragione umana, non ricusarono di avvalersene a conferma delle loro « verità ». Concetto magnifico quanto vero che si riscontra nell'opera monumentale di S. Agostino « *De civitate Dei* » e nel Decreto di Graziano, ove è detto, « *Leges Romanorum divinitus per ora principum emanarunt* ».

La influenza adunque del diritto Canonico sulle legislazioni dei popoli civili essere stata di gran lunga superiore a quella che vi esercitò il Diritto Romano, è una verità storica che non può mettersi menomamente in dubbio. E quindi lo studio di esso per la intelligenza dei modernì codici è di assoluta necessità—Perciò il sommo Cuiacio ripete dalle Decretali il vero fondamento dell'ordine dei giudizii, quando disse: *Totus ordo judiciorum, qui ubicumque gentium in orbe Cristiano observatur hunc solum veluti fundamentum habet.*

E il famoso Ferdinando Water (nel diritto Ecclesiastico universale) dimostrò l'influenza del diritto Canonico non solo nelle leggi penali e civili, ma eziandio sulle leggi internazionali. Anche l'ingegno acutissimo del Gioberti affermò, la ragione Canonica essere il complemento della Civile.

È adunque evidentissimo che lo studio del diritto Canonico, sia oggidì necessario come mezzo per risalire alla vera genesi di molte disposizioni dei moderni Codici di ragion civile e penale delle più colte nazioni di Europa.

Da questi considerandi s'inferisce quanto il Giuscanonico sorvanzi il Giuscivile, e l'importanza che si deve annettere a questo studio specie dagli ecclesiastici e l'assoluta prevalenza del diritto canonico in collisione col diritto civile in quelle materie di esclusiva competenza della Chiesa. Noi sorvoliamo dallo sviluppare più diffusamente questa verità essendo compito del diritto pubblico ecclesiastico la cui trattazione avrà luogo al coronamento dell'opera.

§ 3.°

Divisione generale del Diritto Ecclesiastico

Il Giuscanonico come il diritto civile si divide in *pubblico* e *privato*. Giustiniano fin dai suoi tempi scriveva che « *jus pubblicum est quod ad statum rei romanae spectat. Privatum quod pertinet ad singulorum utilitatem.* Noi col medesimo criterio di Giustiniano potremmo definire il diritto pubblico ecclesiastico, *quello che determina i diritti e i doveri della Chiesa universale e dei suoi magistrati*, ovvero col Tarquini. » Un sistema di leggi per cui vien definita la costituzione della Chiesa, o in altri termini, vien determinata la potestà della Chiesa, e dei suoi reggitori. Il Diritto privato è quello che riguarda i diritti e i doveri dei singoli fedeli, intendasi bene, verso Dio e coloro che ne fanno le veci, verso se stessi e verso i rimanenti fedeli. Quanto poi il Dritto Canonico è diviso dal dritto pubblico ecclesiastico si distingue in universale e in particolare. Il primo è quello che risulta dai canoni della Chiesa universale ed obbliga tutti i cattolici; il secondo poi detto anche Dritto Canonico Diocesano è quello che regola ciascuna Diocesi, od una intera metropoli o Nazione. Trovasi invero presso certe nazioni cattoliche delle consuetudini che hanno per quel popolo forza di leggi, vi sono dei concordati che devono essere osservati; e non mancano decreti dei Concilii diocesani e provinciali che costituiscono il Dritto Canonico particolare delle diverse Chiese. Come pure è necessario tener presente nelle condizioni attuali della Chiesa in Italia quelle leggi che imposte dallo stato, bisogna subire per evitare mali maggiori; leggi riconosciute sotto il titolo di Polizia Ecclesiastica, che noi verremo rilevando secondo l'occasione. Quindi noi qui ci occupiamo del diritto ecclesiastico privato poichè tutte le leggi che costituiscono i nostri studii riguardano fede morale e disciplina. Ora importa studiare i caratteri di ciascuna specie di legge, prima di studiarle singolarmente.

CAPITOLO II.

Dei canoni di fede, morale, disciplina e caratteri distintivi degli uni e degli altri, ossia della divisione dei canoni.

I canoni si dividono in tre classi: in canoni dommatici, morali, e disciplinari, secondo che l' oggetto loro è, o la fede, o la morale, o la disciplina.

Canoni di fede o dommatici sono quelli con cui proponesi ai fedeli qualche cosa da credere, epperò l'obbietto di tali canoni sono quelle verità divinamente rivelate che i fedeli debbono fermamente credere e professare; poichè non ogni canone può chiamarsi canone di fede, ma solo quelli che hanno

l'obbietto contenuto nella rivelazione, cioè nella parola di Dio scritta o tradita, epperò viene imposto dalla Chiesa l'obbligo ai fedeli di credere e professare ciò che nel canone stesso si contiene.

Questi due requisiti sono talmente stretti insieme che l'uno include l'altro, anzi basterebbe soltanto il secondo perchè si sia eziandio sicuri del primo, giacchè la Chiesa, senza offendere la propria infallibilità, non potrebbe proporre ai fedeli come divinamente rivelato, ciò che veramente tale non fosse.

Quattro regole propone Melchior Cano, per discernere quanto la Chiesa propone qualche verità come domma, ossia come verità rivelata da Dio, regole abbracciate dalla comune dei Teologi. La 1.ª quando la Chiesa condanna come eretici quei che osano asserire il contrario, perchè non può essere eretico se non chi contraddice ad un domma, 2.ª regola quando la Chiesa in un concilio dice anatema a chi crede altrimenti sotto la formola, *si quis dixerit anathema sit.* 3.ª regola quando la Chiesa colpisce i contraddittori colla scomunica *latae sententiae.* Queste due regole posteriori vanno intese pei canoni dottrinali, non per quelli che riguardano i costumi e la disciplina, e la differenza fra l'una e l'altra è che la prima concerne gli eretici occulti o interni che cessano di appartenere all'anima della Chiesa; la seconda gli eretici esterni, che vengono separati anche dal corpo della Chiesa, ossia dalla esterna comunione; 4.ª regola, quando la Chiesa con fermo giudizio pronunzia che qualche dottrina deve fermamente accettarsi dal cristiano come domma, o con parole equivalenti afferma che tale dottrina è contraria al vangelo o all'insegnamento degli apostoli.

Dissi con *fermo giudizio* non già quasi opinando. Laonde la sentenza, che si legge: *hoc videtur absonum et inimicum fidei Christianae,* non danna di eresia.

Siccome i canoni testè esaminati danno le regole per le verità da credersi, così i canoni morali e disciplinari riguardano quello che negli atti umani debba farsi o ammettersi dai fedeli sia nella vita pubblica, sia nella privata.

E questo è il fondamento per la somiglianza che esiste tra i canoni morali e disciplinari. Però oltre questo fondo comune bisogna avvertire che gli uni hanno un campo proprio, diverso da quello degli altri.

Infatti i canoni morali propongono o dichiarono precetti della legge naturale che è il fondamento di ogni positiva legislazione.

I canoni disciplinari invece o tutelano i costumi, e la fede in faccia alla Chiesa universale: o stabiliscono il tempo e il modo della pubblica osservanza dei precetti naturali o positivo-divini; o finalmente riguardano il regime universale della Chiesa come società. Essi allora chiamansi perciò di disciplina politica; altri di disciplina liturgica e regolano gli atti esterni della religione; altri di disciplina dommatica o di disciplina annessa al domma, dei quali ultimi i primi riguardano la materia e forma dei sacramenti, la gerar-

chia ecclesiastica e l' organamento della Chiesa, ed altre cose simiglianti che s' appuntano a G. C. medesimo come a loro principio. Epperò questi canoni quantunque si chiamino disciplinari, appartengono proprio al Dritto Divino e conseguentemente sono immutabili.

I canoni poi disciplinari di disciplina annessa al domma, riguardano quelle cose che sono così strettamente unite al domma che non potrebbero abolirsi senza alterare l' integrità del Domma. Es. l' adorazione di G. in Sacramento, adorazione che non può abolirsi senza spostare il Domma della reale presenza. Perciò anche questa seconda disciplina è immutabile nella sostanza, non però quanto al modo, che questo è variabile secondo i tempi, i luoghi e le diverse costumanze della Chiesa universale.

I canoni disciplinari dunque servono a custodire la purezza della fede, l' onestà dei costumi, la santità del divin culto. Custodiscono la purezza della fede e l' onestà dei costumi: 1.° con le censure ed altre pene sancite contro i prevaricatori: 2.° colla determinazione del modo e del tempo di osservare i precetti naturali e divini. v. gr. Messa festiva, confessione annuale, Comunione alla Pasqua ecc. 3.° col regime del clero per ciò che concerne elezioni, investiture, condotta degli ecclesiastici, giudizii ecc.

Custodiscono la santità del divin culto i Canoni della Liturgia, sull' amministrazione dei sacramenti, suoi luoghi sacri, giorni festivi ecc.

CAPITOLO III

Differenza tra la semplice scienza e la Giurisprudenza Canonica Regola per la interpetrazione dei Canoni medesimi.

Scienza Canonica è l' accurata cognizione delle Leggi Ecclesiastiche e questa è quella che dicemmo da principio essere necessaria ad ogni fedele tanto laico che ecclesiastico. Però agli ecclesiastici diciamo essere necessaria dippiù la prudenza, cioè la capacità d' interpetrare, spiegare ed applicare saviamente le leggi medesime, ai casi particolari occorrenti. Onde la giurisprudenza ha due compiti: il primo più difficile, l' interpretazione; il secondo più facile, l' applicazione. Questa è appunto la giurisprudenza canonica, la quale richiede che ce ne occupassimo di proposito.

L' interpretazione è la spiegazione di qualche legge oscura ed ambigua col tener conto del significato ovvio delle parole, del tempo in cui fu fatta la legge, dello scopo per cui fu fatta e dell' intero contesto per non mettere il Legislatore in contraddizione con se medesimo. L' interpetrazione è quadruplice: autentica, usuale, giudiziaria e dottrinale; secondo che vien fatta dall' autore stesso, cioè il Legislatore, o dal suo successore o dall' uso; o dal Giudice nel dare qualche sentenza; o dai dotti e studiosi del dritto. Questa

interpetrazione ha un grado di obbligazione che varia secondo ciascuna delle dette specie. Certo l' interpetrazione autentica è obbligatoria quanto la legge stessa, e perciò anche nel codice Giustinianeo è detto che ogni interpetrazione di legge data dall' Imperatore deve aversi per ferma ed indubbia. L' interpetrazione usuale anche obbliga, perchè *Consuetudo est optima legum interpres.* Invece l' interpetrazione dottrinale non obbliga, ma è solo permessa e può essere eseguita quando sia fondata sopra ragioni ed autorità molto gravi a determinare il consentimento dell' uomo prudente.

Quanto alla giudiziale non possiamo così categoricamente stabilire il suo grado di obbligazione; ma dobbiamo assegnare prima le diverse forme sotto le quali può manifestarsi l'interpetrazione suddetta. Questa può essere 1.ª *dichiarativa*, che spiega le parole oscure di una legge; 2.ª *restrittiva* che limita la legge ai casi da essa designati; 3.ª *estensiva* che estende la legge ai casi consimili.

Ora, in quanto alla estensiva essa prende ancora diverse denominazioni, secondo il diverso modo in cui suole usarsi. Dicesi infatti *comprensiva* quando trasferisce la disposizione della legge ad un altro caso o ad un'altra persona non espressi nella parola della legge stessa ma compresi nella mente del Legislatore. Ciò per ragioni che militano pel nuovo caso o persona da comprendere nella legge, ragioni identiche a quelle che militano per quelli gia compresivi. Or chi non vede che questa specie di obbligazione obbliga veramente?

Invece quando una disposizione di legge si estende ad altri casi, o ad altre persone non solo non espressi nella parola della legge, ma neppure compresi nella mente del Legislatore, in forza soltanto dell'ampiezza dei principii informativi d'ogni legge, allora siffatta interpetrazione non solo non obbliga, ma neppure è permessa nelle cose odiose, giusta l'adagio giuridico. *Lex obligare non potest ad id quod non praecipit.*

Praticamente. Per fare qualunque interpetrazione di legge bisogna attendere ai seguenti criterii; 1.° che si riguardi bene alla mente del legislatore ed al fine della legge: 2.° che nel dubbio s' interpreti pel valore dell'atto, cioè si decida secondo i principii generali del Dritto; 3.° che la legge nelle cose odiose s'interpetri rigorosamente, largamente invece nelle cose favorevoli; 4.° che le parole della legge si prendano sempre in senso proprio, non gia traslato a meno che non ne seguisse qualche assurdo o apparente iniquità nel legislatore. Per senso proprio intendiamo il senso naturale della legge, e quello ch'è più ricevuto dall'uso. Del resto in ognuna delle suddette quattro regole, o criteri bisogna tenere innanzi alcuni principii più atti che sono comuni tanto alla legge civile che canonica. Esempio: *Nemo locupletari debet cum alterius injuria, Non debet alteri per alterum iniqua conditio inferri. Nemo plus juris in alterum tranferre potest quam ipse habet. Quod ab initio non subsistit tracto tempore non convalescit.* Anzi in caso d' espressioni indeterminate delle leggi, bi-

sogna tenere conto delle diverse ipotesi di una o di un'altra interpretazione e preferire quella il cui risultato è più rispondente ai bisogni dei sudditi.

Finalmente se il vero spirito delle Leggi si trova in opposizione alle parole della medesima, allora bisogna veder bene in fondo, perchè potrebbe esservi qualche errore per esempio di stampa, o qualche equivoco. Se questo contrasto è certo ed è dimostrato allora lo spirito prevale alla lettera, *litera occidit, sensus vivificat*. In caso contrario si applicherà l'altro assioma giuridico: *Verbis claris non est movenda voluntatis questio.*

Qui cade in acconcio dire come per la interpretazione dei decreti del Concilio di Trento fu istituita una congregazione a parte, detta del Concilio, composta di 8 Cardinali incaricati da Pio IV di fare osservare i decreti dello stesso Concilio. Sisto V ampliò il compito di questa congregazione facoltandola ad interpretare i Decreti riformatori di detto Concilio, *Nobis tamen consultis,* volendo cioè il Papa in qualsiasi interpretazione essere consultato. Ora si dimanda: qual forza hanno le dichiarazioni della Congregazione del Concilio? È d'uopo distinguere: O la dichiarazione riguarda una privata quistione, allora vale soltanto per la causa peculiare proposta, sia perchè i Cardinali fanno allora l'Ufficio di Giudici, sia perchè la loro decisione dipende dalla particolare circostanza del fatto, che varia secondo i casi. Solo in casi identici e colle stesse assolute circostanze sarebbe temerario il dipartirsi dalla sentenza della Congregazione. O la dichiarazione riguarda una legge generalmente considerata allora si deve riguardare come autentica perchè viene emanata *Consulto Pontifice* o almeno nel suo nome e colla sua autorità. Nè v'ha bisogno di solenne promulgazione perchè la dichiarazione abbia effetto anche retroattivo, trattandosi non di legge nuova, ma dell'interpetrazione di legge già esistente. Che se la dichiarazione non fosse semplicemente interpetrativa, ma importasse legge nuova o mutasse la legge esistente, in tal caso non avrà forza di legge, se, oltre aver la sanzione del Papa, non sia debitamente promulgata.

Quel che si è detto della congregazione del Concilio può applicarsi a tutte le altre congregazioni Romane. Giova avvertire per conchiudere che i Decreti, o Responsi della congregazione dei Riti hanno l'autorità e la forza medesima che se procedessero immediatamente dal Papa, benchè allo stesso Pontefice nessuna relazione siasi fatta, perchè tali decreti o Responsi sono sottoscritti dal Prefetto e dal Segretario della Congregazione, senza bisogno di altra promulgazione. Così nella duplice decisione del *23 Marzo 1846 e 8 Aprile 1852.*

Capitolo IV.

Parte positiva della Legislazione Ecclesiastica e varie leggi ond' essa costa cioè: 1.° Precetti naturali o morali; 2.° Precetti divini positivi; 3.° Istituti Apostolici; 4.° Costituzioni ecclesiastiche.

Ogni legislazione ha la sua base nella legge di natura, e se le leggi positive non sono ispirate a questa legge, non sono leggi, ma *corruptio legis*, giusta S. Tommaso; e perciò questi e tutti i giuristi definiscono la legge positiva. *Ordinatio rationis ad bonum commune promulgata ab eo qui curam habet comunitatis.* Nella quale definizione l' idea dominante è che la legge positiva sia in accordo con la legge naturale, che viene promulgata per mezzo della ragione, quindi *ratio rationis.* L' una e l'altra poi in accordo con la legge eterna ch' è *ratio ordinis in Deo existens.* Stabilite queste teoriche le leggi positive possono genericamente dividersi in divine ed umane. Le divine abbracciano il vecchio e nuovo testamento giacchè *utriusque Testamenti auctor est Deus.* Le umane poi fatta astrazione della legislazione civile, si dividono in apostoliche ed ecclesiastiche.

Certo la legislazione primitiva positivo-divina è il Decalogo. Però siccome nella pienezza dei tempi Dio mandò il suo figliuolo il quale sebbene fattosi uomo, non cessò di essere Dio, così oltre il Decalogo bisogna aggiungere come veri precetti divini anche quelli dati da G. C.

E difatti G. C. disse esser venuto ad adempire la legge del patto antico e colla sua vita praticamente confermò le leggi medesime. Donde l' accordo mirabile fra i due testamenti; ed il valore e la immutabilità dell'uno si rifonde in quello eziandio dell' altro.

In quando alla divisione delle leggi positivo-umane ricordiamo come G. C. mandò gli apostoli a predicare in tutto il mondo « *Docete omnes gentes, docete eos servare omnia ecc.* E gli apostoli non solamente insegnarono verità di fede ma dettero eziandio precetti morali e disciplinari. Questi precetti o furono dati semplicemente a voce o trasmessi per l'organo stesso della voce, ovvero con segnati allo scritto. Così delle leggi dette apostoliche alcune si chiamano:

Istituta Apostolorum — altre *Costituziones Apostolicae.* Anzi fra le prime ve ne sono alcune che i canonisti collocano addirittura fra le positivo-divine, e sono quelle che gli apostoli dicono aver date in nome di Dio: *Praecipio non ego, sed dominus* Le leggi poi dette costituzioni ecclesiastiche sono quelle date posteriormente da G. C. e dagli Apostoli e dai Concilii eucumenici. Anche queste vanno divise in due classi — siccome annunziammo nella definizione del dritto canonico — Alcune sono *propositae,* e sono ecclesiastiche solo per autorità non per l'origine essendo prese dal fondo del dritto naturale o positivo-divine. Altre

sono *praescriptae* cioè sono ecclesiastiche per origine e per autorità insieme e per conseguenza possono dall'autorità ecclesiastica venire mutate, abrogate ecc.

Di ciascuna delle suddette leggi ecclesiastiche cioè: Decreti, Decretali, encicliche, bolle, brevi ecc. parleremo di proposito nei fonti del Dritto Canonico. Adesso giova parlare partitamente delle parti del Dritto Canonico che qui consideriamo come regola dell' operare.

§ 1.

Dei precetti naturali e morali.

Essi sono i dettati della Legge di natura, impressa da Dio nella mente di ciascun uomo e promulgati in *abito* nella prima esistenza dell' uomo e in *atto* con lo schiudersi della ragione. Molti canoni versano sulla legge di natura. spiegandola ed inculcandone l'osservanza—esempli-gratia: i canoni dei contratti.

Tre sono lè proprietà della legge naturale: 1.° L'*universalità;* 2.° L'*immutabilità;* 3.° L'*evidenza*, come si esprime un moderno canonista. L'universalitá si fonda sulla natura umana ragionevole e sull'assoluta dipendenza della creatura da Dio. *Quicumque sine lege* (scripta) *peccaverunt sine lege peribunt*, dice l'apostolo, ma il castigo suppone violazione di legge, dunque l'immutabilità perchè obbliga sempre *atque semper*, non potendo avvenir caso in cui diventi inutile o nociva e quindi più non obblighi come avviene alle leggi umane, sia per l'imprevidenza del legislatore che non può contemplare tutti i casi possibili, sia perchè la legge umana non guarda ciò che è bene o male per sè come fa la legge naturale. Nè si dica che il Papa prosciogliendo dal voto, dal giuramento, sciogliendo il matrimonio *rato* dispensi della legge naturale, giacchè pei precetti naturali *primarii* come i *principii* generali, i precetti del Decalogo, mai. Solamente nei precetti naturali *secondarii* quando lo richiede il bene delle anime e per l'autorità ricevuta da Dio, avendo tal potestà il Romano Pontefice esercitata fin dai tempi apostolici, avendola Cristo conferita alla sua Chiesa.

Terza proprietà della legge naturale è l'*evidenza* per cui tutti la sentono e la intendono. Ciò però va inteso dei primi principii: *far il bene, fuggire il male, suum cuique tribuere, neminem ledere, quod tibi vis non fieri alteri ne feceris, adora Deum, honora parentes*; non già dei precenti conseguenze remote dei primi principii.

§ 2.°

Dei precetti divini positivi

I precetti divini positivi, detti anche arbitrarii, perchè dipendono dalla libera volontà di Dio, si riducono a due categorie; quelli che si riferiscono

alla fede fondati da S. Marco. *Qui non crediderit condemnabitur*, e quello di S. Giovanni: *Qui non credit jam judicatus est;* e quello di S. Matteo; *Qui me negaverit coram hominibus* ecc. E quelli che si riferiscono ai sacramenti, come in S. Giovanni pel Battesimo: *Nisi quis renatus fuerit ex aqua* ecc. e quello del medesimo S. Giovanni per la confessione: *Quorum remiseritis* ecc., e per la materia e forma dei Sacramenti, come quando si dice dell' Eucaristia *Hoc facite in meam com:* e così di altri.

Nei precetti del Decalogo che Cristo venne a confermare si appalesa come Iddio oltre precetti sulla fede e sacramenti diede ancora precetti sui costumi. Perchè poi la Chiesa maestra infallibile, fondamento di verità non può dispensare nei precetti divini positivi od abolirli? La ragione è questa. La riferisce Melchior Cano: G. C. Signor nostro, egli dice, non diede che precetti di prima necessità per salvarsi. Onde siccome non vi è circostanza in cui l'uomo possa essere dispensato dall' obbligo di salvarsi, così non vi è caso in cui la Chiesa possa dispensare dai precetti divini positivi.

§ 3.°

Degli Istituti Apostolici

Gli istituti Apostolici sono quelle regole o precetti di ecclesiastica disciplina che gli apostoli insegnarono a viva voce, o lasciarono in iscritto.

Si dividono in divino-apostolici e in semplicemente Apostolici, secondo che diedero precetti o come semplici banditori di Cristo e trasmettitori dei suoi ordini: *Praecipio jam non ego sed Dominus,* ecco il precetto divino apostolico; ovvero diedero precetti per propria autorità come: *Ego dico non Dominus* ecco il precetto semplicemente apostolico. I primi sono immutabili; e la Chiesa non può derogarvi, non che abrogarli come pei precetti divini. Al contrario gl' istituti semplicemente apostolici, come umani ed introdotti colla medesima autorità ond'è investita la Chiesa, soggiacciono a mutazione o deroga, secondo i tempi, i luoghi le circostanze, come la forma delle elezioni sacre, dall'astinenza del sangue e soffocato, dalle agapi, dal velo delle donne in Chiesa, andati in disuso. Avvertasi però che tale mutamento negl' istituti semplicemente apostolici non può essere fatto che dalla potestà universale cioè dalla Pontificia.

Per discernere gl' istituti divino-apostolici dai semplicemente apostolici si dà questa norma.

I precetti contenuti nelle epistole e negli altri libri degli Apostoli si devono ritenere per divini se dalle parole usate o dalla sottoposta materia non risulti diversamente come vedemmo in ciò che distingue S. Paolo. Che se diqueste nulla si rilevi di certo convien por mente alla materia di che si tratta e ritenere per precetto divino: 1.° quel che riguarda la fede dovendosi questa

appoggiare sulla rivelazione di Dio, 2.° quel che riguarda la materia e forma dei sacramenti, non potendo la sostanza dei sacramenti derivare che da Cristo: laonde S. Paolo parlando dell'Eucaristia dice: *Ego enim accepi a Domino quod et tradidi vobis 1.ª Cos XI. 23,* 3.ª quel che dai Padri e Teologi è ritenuto concordemente per precetto divino; a *fortiori* se vi si aggiunga l'autorità della Chiesa che non va soggetta ad errore.

Nè gl' istituti apostolici si possono desumere da quel volume che s' intitola. « *Costituziones SS. Apostolorum, auctore Clemente Episcopo* perchè quel volume che costa di 8 libri è apogrifo; i padri dei primi secoli, non ne parlano, perchè non esisteva, o esistendo lo ritennero apogrifo. Se vi fu qualche autorevole testimonianza addotte in favore dell'autenticità dei canoni apostolici fu perchè veramente quei canoni contengono molte regole insegnate a viva voce dagli Apostoli che furono più tardi messe in iscritto da altri, perchè nessuna società sussiste senza regole fisse.

Ma che insieme colle regole apostoliche altre successivamente ne furono aggiunte, parte inventate, parte desunte dalla consuetudine della Chiesa, parte tratte dai Decreti, dai Concilii celebratisi nei primi secoli in Oriente trovandovisi improntata la disciplina del 3.° e 4.° secolo. Alla quale spiegazione dà appoggio il vario riparto degli stessi canoni che nelle antiche raccolte variano dai 50 agli 85, il che indica che non furono compilati nell'istesso tempo, nè dall'istesso autore. La Chiesa latina ch'è la madre e maestra di tutte le Chiese degli 85 canoni accettò soltanto i primi 50 tranne il 46.° e il 47.° senza nulla stabilire quanto alla loro origine e provvenienza.

§ 4.°

Delle Costituzioni Ecclesiastiche

Si dicono Costituzioni Ecclesiastiche le leggi emanate dai Concilii Generali o dal R. Pont. per tutta la Chiesa. Sono poi ecclesiastiche o per sola autorità o per autorità insieme e per origine. Le prime come fu detto innanzi sono di origine naturale o divina e la Chiesa non fa che proporle e sanzionarle con la sua autorità e coll'aggiunta delle pene pei trasgressori. Tali sono le costituzioni che versano intorno alla fede, ai costumi, intorno alla simonia, alla condotta ed onestà dei Chierici ecc. Le seconde sono così integralmente della Chiesa che desse non esisterebbero se la Chiesa non le avesse sancite. Tali sono le leggi che concernono la disciplina, i riti, l'ordine giudiziario ecc.

Queste due classi di leggi ecclesiastiche convengono in ciò che tutte hanno forza di obbligare, perchè la Chiesa fu dotata di potestà legislativa: *Qui vos audit me audit; qui vos spernit me spernit* (Luc. X. 7.). Si differenziano poi in questo che quelle della 1.ª classe sono immutabili perchè di dritto naturale

e divino; e se riflettono definizioni in materia di fede o di costumi esigono anche l'assenso interno come se le dettasse G. C. di propria bocca. 2.° *durano in perpetuo* e nessuna consuetudine in contrario anche diuturna, anche universale vale punto a scemarne la forza, nonchè ad abrogarle, putacaso la legge che vieta di mettere a prezzo le cose spirituali, il dare spettacoli profani in Chiesa ecc.

Le seconde all'opposto possono essere mutate, abrogate modificate secondo il variare dei tempi e i bisogni della società cristiana.

Capitolo V.

Triplice affezione delle leggi positivo-ecclesiastiche e primieramente della promulgazione, dell'accettazione, della consuetudine e della prescrizione.

§ 1.

Della promulgazione.

Abbiamo detto che la legge naturale entra in tutte le leggi positive che siano vere leggi. Or se la legge naturale non ha bisogno di speciale promulgazione, giacchè per mezzo della ragione vien manifestata a ciascun di noi, come va che in questo luogo parliamo della promulgazione della legge, quasi di un fatto speciale e proprio di alcune leggi in preferenza di altre. La difficoltà svanisce quando si pensi che noi parliamo di quella promulgazione che la Chiesa, cattolica, apostolica, Romana, fa delle sue leggi positive ai sudditi nelle varie parti del mondo.

In ordine a questa speciale promulgazione il dritto naturale tanto per le leggi civili, che per le ecclesiastiche dice soltanto questo: cioè; basta che una legge si proponga pubblicamente in modo sufficiente che venga a conoscenza dei sudditi per obbligare i medesimi.

Però questo modo *sufficiente* è sempre qualche cosa di elastico, quante volte non venga determinato con una legge positiva; eppure in quanto alla determinazione di questo modo, i canonisti si dividono grandemente di opinione. Noi però riduciamo la questione ai termini più precisi che ci sia stato possibile dopo lo studio delle opinioni dei canonisti medesimi. Dobbiam vedere se i canoni della Chiesa universale nella odierna disciplina debbono essere pubblicati nelle singole provincie o diocesi, ovvero basta la pubblicazione che si fa in Roma nelle porte delle Basiliche maggiori, della Basilica Vaticana, e della Cancelleria (al campo dei fiori). È qui che maggiormente disputano i canonisti, ma l'opinione più probabile è quella che basti la pubblicazione che se ne fa in Roma.

1.° perchè le distanze col telegrafo e col vapore sono scomparse come per

incanto ed in Roma essendovi gran concorso di gente specie in alcune solennità dell'anno, vi affluiscono i rappresentanti di tutte le nazioni; eppoi tutte le nazioni tengono a Roma i Collegi ed altri istituti indigeni.

2.° ogni Prelato tiene a Roma i suoi procuratori od agenti o spedizionieri Apostolici che lo rappresentano e possono e debbono informalo d'ogni nuova Bolla, anche perchè Roma deve considerarsi come la patria comune di tutti i Cattolici, e ciascun cattolico deve reputarsi romano, come disse il Fènèlon.

3.° i Romani Pontefici chiaramente colle parole e coi fatti favoriscono questa opinione. Così Innocenzo III. e Leone X. nelle Bolle di scomunica contro Lutero e degli altri scomunicati, diceva che siccome sarebbe stato difficile far pervenire nelle mani di Lutero ed altri scomunicati quella Bolla « *Propter iis faventium potentiam* » basta l'affissione della Bolla fatta in Roma e a due cattedrali di Germania perchè s' intendesse valer per tutti e singoli. Pio VII nella scomunica contro Napoleone e Pio IX. nella Bolla della soppressione del Tribunale della Monarchia Sicula fecero il medesimo. Quanto poi al tempo in cui comincia l' obbligo di adempiere alla legge promulgata, secondo Benedetto XIV, le leggi *Diocesane obbligano subito promulgate,* potendosi facilmente aver notizia delle medesime nelle proprie Diocesi.

Per le altre leggi ecclesiastiche, eccetto il caso che non fosse esplicitamente determinato il tempo dell'obbligazione, esse avranno vigore dal giorno della legale cognizione, così il medesimo Benedetto XIV *De synodo Dioeces.* Ricordiamo però una circostanza che tocca più da vicino la regione di Napoli.

L'Arcivescovo di Napoli una ad altri vescovi della provincia in occasione della Bolla « *Ecclesiam* » del suddetto Pio VII contro le società segrete, avendo domandato alla sacra Penitenzieria da qual giorno cominciasse ad obbligare quella Bolla, ebbe risposta in nome del Papa 8 novembre 1821, che essendo stata affissa al Vaticano e al Laterano fin dal 13 settembre, quella Bolla, in quanto alla comunità, cominciava ad obbligare da quel giorno ed ora che ne avessero avuto una qualche cognizione.

Eppoi vi è un ultimo argomento che conferma la suddetta opinione, cioè che quando la Chiesa vuole che una legge obblighi solo dopo la promulgazione fattane in ciascuna provincia, lo avverte anticipatamente perchè dipende dalla sua volontà che la legge obblighi con o senza certe condizioni, non essenziali alla stessa legge.

Così Papa Zefirino fece pubblicare il suo decreto nelle varie provincie: così Papa Siricio ordinò che la sua Decretale (circa l' osservanza del celibato) fosse promulgata nelle provincie della Spagna e della Francia. E così, per tacer d' altri, il concilio di Trento nella sessione XXIV capo 1.° a proposito della clandestinità del matrimonio volle che in tutte le Chiese fosse pubblicato il suo decreto di nullità del matrimonio suddetto. In questi casi in cui la volontà del legislatore è manifesta, ammetto che la sua legge non obbli-

ghi dove non è promulgata. Ma ciò non inferisce che una legge promulgata solo a Roma non obblighi tutta la Cristianità, quando il Papa dichiara che tale promulgazione equivale ad ogni altra, o non dice nulla *nisi aliter declaretur*, come si esprime il Vecchiotti.

È però da notarsi chè ove trattasi di Bolle dommatiche relative alla fede ed ai costumi anche gli avversarii dei canonisti sinceri riconoscono che la promulgazione fatta in Roma obbliga tutti coloro che acquistano sufficiente e certa notizia della definizione. La diversità riguarda soltanto i Decreti spettanti la disciplina. Laonde si conchiude, dicendo col Bouix: O è vero che niente è stabilito dal dritto di natura a tale proposito, oppure oltre sei secoli i R. Pontefici hanno errato in materia disciplinare riguardante gli atti solenni della potestà pontificia — ma gli stessi paladini della dottrina gallicana negano questa seconda ipotesi. Dunque essendo vera la prima a buon diritto agirono i R. Pontefici allorchè dichiararono che la promulgazione delle leggi Pontificie fatta in Roma in forma solenne sia sufficiente per obbligare tutta la cristianità.

Il fin qui detto vale però per le leggi della Chiesa universale, che per le leggi di ciascuna diocesi, la promulgazione è molto più facile, quindi più pronta dev'essere l'osservanza.

§ 2.°

Dell'accettazione

Delle due rimanenti affezioni della legge, cioè accettazione e cessazione, diremo in distinti paragrafi; anzitutto dell'accettazione.

Promulgata la legge, nel modo testè stabilito, dev'essere accettata da coloro cui vien data; e poichè i sudditi della suprema potestà ed autorità della Chiesa sono i semplici fedeli, i vescovi, i principi e tutte le altre civili autorità, questi debbono tutti accettare le leggi ecclesiastiche.

I protestanti invece poggiati sempre sul falso principio che la Chiesa sia società tra eguali, dicono che i fedeli, i principi e vescovi possono a lor piacimento accettare o no le leggi della Chiesa universale. Noi lasciamo al Dritto-pubblico Ecclesiastico la confutazione di questa teoria dei protestanti, ma vogliamo solo far notare di volo certe contraddizioni che danno proprio all'occhio nella semplice ipotesi di questa teoria.

1.° Se le leggi civili per obbligare non debbono aspettare l'accettazione dei sudditi, perchè lo dovrebbero dai singoli fedeli le leggi Ecclesiastiche le quali sono tanto superiori alle leggi Civili?

2.° Lo stesso dicasi per i Vescovi. Se questi infatti sono chiamati da Dio a reggere le Diocesi *cum Petro et sub Petro*, come potrebbero impunemente levarsi al disopra di S. Pietro accettando o no una legge di un suo successore?

3.° Finalmente se si ammettesse l'ipotesi che i principi soltanto dopo un controllo o una revisione delle leggi ecclesiastiche le accettassero o no, noi domanderemmo questo controllo, questa revisione la tengono *quatenus* principi o semplici fedeli? Come semplici fedeli è certo non l'abbiano per le ragioni dette nel 1.° caso. Come principi poi ugualmente non la tengono, perchè se tenessero tale diritto esso verrebbe da Dio, *a quo omnis potestas in coelo et in terra* e se tale diritto venisse da Dio, dovrebbe essere rispettato sempre e quando l'avessero esercitato. Ebbene ammesso ciò ne risulterebbe nientedimeno che l'evangelo fu ingiustamente predicato, giacchè lo fu contro il volere ed il permesso dei principi.

Alcuni canonisti ricorrono ad un privilegio per cui i principi controllano le leggi della Chiesa. Ma se è privilegio non è certamente un diritto e quando il privilegiato esce dalle condizioni per le quali ebbe il privilegio, perde l'esercizio del privilegio medesimo. La conseguenza di questa argomentazione si è che il *regio Placet* sia piuttosto un servizio dello stato verso la Chiesa per facilitare l'esecuzione delle leggi ecclesiastiche e non già debba essere come pretendono i protestanti — una schiavitù della Chiesa verso lo stato. Però quanto alla confutazione del *Regio Placet* ci rimettiamo a ciò che sarà trattato nel Diritto Pubblico Ecclesiastico. Qui diamo per transendum qualche cenno.

§ 3.°

Assurdità del Regio Placet e del regio Exequatur. Diritto vigente Italiano.

Per *Placet* regio s' intende l' assoggettamento della promulgazione degli atti giurisdizionali della Chiesa al previo assenso dello stato; per *Exequatur* il permesso dello stato per dar corso ai medesimi, massime se provegnenti da Roma. Onde nella sostanza l' uno non differisce dall' altro e sembrano distinguersi nel solo nome. Una delle armi più possenti, à detto bellamente un autore moderno, inventata dai nemici del R. Pontificato per asservire la Chiesa allo stato fu la dottrina del Regio *Placet* o *Exequatur*, ch' è un diritto usurpato di sovranità per rivedere le Bolle, i Rescritti e gli atti tutti della Santa Sede, affinchè abbiano valore nel regno. Tale falsa dottrina, che in principio fu professata in Francia dai Gallicani, venne sviluppata ed elevata a sistema dal Van-Espen nel Trattato della promulgazione delle leggi, dove raccogliendo come in un sol corpo di Dottrine tutte le idee giansenistiche, aprì la via ai regalisti degli ultimi tempi, come il Giannone, il Tannucci, il Cavallari ecc. i quali sostennero tanto strenuamente tale principio da ritenerlo la gemma più fulgida del diadema regale di cui non possono spogliarsi senza che l' autorità regia non ne patisca jattura. Anzi fu a queste dottrine che fece ricorso il Mancini, l' uomo della politica internazionale nella circolare diretta agli Or-

dinarii Diocesani nell' anno 1861 contro le risposte date dalla S. Sede per l' organo della S. Penitenzieria Apostolica a taluni dubbii proposti dai Vescovi relativamente all' unità Italiana.

A procedere con ordine nello svolgimento di questa tesi diremo quale sia la vera dottrina dell' origine del Regio *Placet*, quale sia stato lo svolgimento storico di esso fin ai nostri giorni per inferirne essere erronea la dottrina di coloro che sostengono essere un diritto inerente al potere civile.

Circa l' origine dell' *Exequatur* o *Placet* regio, dice il Simeoni, vi sono tre opinioni. La prima è dei Gallicani e Giansenisti, i quali dicono che tale diritto nei primi tempi derivi dalla stessa natura del potere civile; il che è storicamente falsa. La seconda è dei Regalisti e Pubblicisti moderni i quali, facendo differenza tra i Decreti dommatici e disciplinari, lasciano libero il Papa nel comunicare col cristianesimo in materia dommatica, negando poi al Papa ed ai Vescovi tale libertà in materie disciplinari ed in ispecie per la provvista dei beneficii; opinione che è dottrinalmente falsa. La terza finalmente è quella dei cattolici, che ripete l' origine del Placet da semplici concessioni fatte dai R. Pontefici al tempo del malaugurato scisma di Avignone nel secolo XIV, concessioni fatte a taluni Vescovi semplicemente non a tutti, e molto meno ai principi laici e rivocata a tempo utile; ed è l' unica vera opinione considerata storicamente e giuridicamente. Difatti chi consulta la storia, troverà, che tracce dell' Exequatur o Placet appariscono nella luttuosa era dello scisma di occidente sotto il pontificato di Urbano IV. Prima di questo Pontefice non si conobbe, nè vi è esempio di *placet* regio; poichè Martino V nella bolla: *Quod antidota*, ci fa sapere che Urbano VI concesse ai vescovi che nelle loro diocesi e città non si eseguisse bolla pontificia se prima ad essi e ai loro officiali non fosse presentata. Era il tempo dello scisma, nè si poteva distinguere da quale Papa venissero le lettere senza tal mezzo. Or tale concessione volendosi far passare in consuetudine, il Papa la riprova. Cominciarono i politici a tale epoca di scisma ad arrogare per sè l' anzidetta concessione; e gli esempii sono prima oscuri e taciti; poi più chiari; finalmente fu elevata la teoria del diritto.

Lasciando gli atti del duca d' Angiò e di Martino re di Sicilia, che impediscono di ricevere lettere dagli Antipapi rispettivi; il che certo non è il regio *placet;* un secolo dopo Giovanni II di Portogallo ordina che le lettere apostoliche non si pubblichino senza prima essere vedute nella cancelleria. Ne è ripreso da Sisto IV e poi da Innocenzo VIII col Breve *Olim* 3 febr. 1486, ed egli ritratta tale disposizione. Un secolo dopo 1561 il duca d' Alcalà introduce il *placet* nel regno; ne è scomunicato da san Pio V; ed ugualmente si umilia. La più antica legge che l' Hericourt regalista accanito ha trovato per la Francia è del 1665. Quella del 1639, ordinando che si consegnasse ai vescovi le bolle Papali, era una confessione della niuna ingerenza del potere

laicale. La Savoia ha l' editto del 1719 condannato da Clemente XI col suo Breve: *Apostolatus*. La Germania, come attesta Iung (in op. *obiecta sacrae potestatis exercitatio)* sino al XVII secolo non conobbe *placet*. Cominciò quindi d'allora ad averne languido vestigio: i veri esempii sono da Giuseppe II in poi. Nella Spagna si ascende ad un editto di Filippo V. Per la Fiandra Van-Den-Zype attesta niuno degli editti citati da Van-Espen contenere legge di regio *placet*. Non è dunque desso antichissimo; per quattordici secoli è ignorato il nome e la cosa: nasce tra le tenebre dello scisma e in buon senso; è travolto in usurpazione, ma in modo passeggiero prima di stabilirsi. I Papi reclamano: si è veduto nelle citate bolle. Ma oltre a ciò, ecco una reclamazione ed una protesta sistematica nello specchio delle costituzioni Pontificie principali, che non si possono leggere senza concepire orrore per l' opposta sentenza, come dottamente dice il Cercià.

Martino V (1418) *Quod antidota.*
Innocenzo VIII (1486) *Olim.*
Idem (1491) *Officii.*
Leone X (1518) *In supremo.*
Clemente VII (1533) *Romanus Pontifex.*
Innocenzo XI (1689) *Decet.*
Clemente XI (29 nov. 1714) *Non semper.*
Idem (1719) *Apostolatus.*
Idem (27 ott. 1721) *Alias ad Apostolatus.*
Benedetto XIV (30 marzo 1742) *Pastoralis.*
Clemente XIII (25 giugno 1766) *Quam graviter.*
Idem (30 genn. 1768) *Alias ad Apostolatus.*
Pio IX (9 maggio 1853) *Probe nostis.*

Nè vale invocare la prescrizione come presume il Chioccarello poichè se anche i Papi non avessero reclamato, non davasi prescrizione contro il diritto divino, siccome non si dà contro il diritto naturale; e tale è il diritto di libertà assoluta della Chiesa nell' esercizio de' suoi poteri avuti immediatamente da Dio.

Nondimeno il Consigliere Spennati nelle sue istituzioni di Diritto Canonico universale pone divario tra il Placet e l' Exequatur; in quanto il primo si riferisca alle disposizioni dell' autorità ecclesiastica esistente nello stesso territorio del Principe; il secondo delle disposizioni dell' autorità ecclesiastica residente fuori del detto territorio. In ciò gli assentiamo volentieri.

Ma egli si studia inoltre di legittimarli: In ciò diciamo risolutamente che egli s' inganna a partito — Egli dice:

« Il *Regio Placet* e il *Regio Exequatur* differiscono per l' origine e per lo scopo. Il primo sorge quasi col Cristianesimo; il secondo vien fuori parecchi secoli dopo. Quello si prescrive per le carte che si formano nell' interno dello

Stato; questo si adotta per le Bolle o carte provenienti dalla Santa Sede. Il *Regio Placet*. per quanto riguarda il possesso dei beni, di cui deve essere investito il Beneficiato, si riduce in ultima analisi in un omaggio all'alto patrocinio che ha il Sommo Imperante sull' asse ecclesiastico (1). Il *Regio Exequatur* per l' opposito esprime, relativamente alla materia beneficiaria, il concetto del dovere, che ha ogni cittadino di concorrere a far rispettare la Sovranità Politica anche nelle sue relazioni esterne con gli altri Stati, e quinci a far munire di *Regio Exequatur* le carte provenienti dalla Curia romana (2). »

Le ragioni onde qui l' egregio giurista si sforza di giustificare quei due soprusi, sono non solamente false ma strane. Quanto al *Placet*, notiamo dover essere un *lapsus calami* dello scrittore l'estenderne l'origine fino ai primordii del Cristianesimo. Nei tre primi secoli di cruenta persecuzione non potè esserci nessun *Regio Placet*, se pure non vogliamo chiamar con tal nome l'assenso dato da Pilato ai Farisei chiedenti la crocefissione di Cristo *(adiudicavit fieri petitionem eorum)*, e le condanne di morte, che emanavano gl' Imperatori pagani contro i Ministri e i figliuoli della Chiesa. Sarebbe cotesto un *Placet* molto curioso, e fondato davvero sulla protezion della Chiesa! Se dopo la conversione di Costantino, la Chiesa permise ai Principi alcuna ingerenza negli affari ecclesiastici, ciò fu per mera indulgenza e sempre sotto la sua direzione e dipendenza, non già per alcun diritto che in loro riconoscesse. Se fosse altrimenti, bisognerebbe dire che, quanto al diritto di regolare i proprii affari e all' esercizio del suo potere, la Chiesa fosse più libera sotto gl' Imperatori pagani, che non sotto i Principi cristiani. La conversione de' Principi le avrebbe recato il massimo dei nocumenti: cosa assurdissima.

L'Autore deriva il *Placet* dalla protezione dello Stato verso la Chiesa. Vuol dire adunque che i Governi, i quali hanno disdetta questa protezione col separarsi dalla Chiesa, non hanno più ragione a ritenerlo. Come dunque il regno liberalesco d' Italia lo pretende tuttavia? Ma il vero è che dalla protezione, anche dove esiste, non discende in nessun modo quel diritto; anzi scende il contrario. Sarebbe ridicola una protezione, la cui *spontanea conseguenza* sia l'inceppare la libertà del protetto! Protezione ha sempre significato difesa; qui

(1) Più sopra, estendendolo anche più ampiamente, scrive: « Fin dai primi secoli della Chiesa la potestà civile cominciò a prendere diretta ingerenza sulla persona dei chierici e sui beni ecclesiastici. Era ciò una spontanea conseguenza della protezione, di cui nel suo nascimento abbisognava la Chiesa cattolica. L' assenso del Principe formava parte essenziale di ogni ecclesiastico negozio. Perciò la origine del *Regio Placito*, come posteriormente si è chiamato, risale ai primi periodi dell' era cristiana. »

(2) Quanto all' origine, la ricorda così: « Il primo concetto dell' altra giuridica ististituzione, che in seguito prese il nome di *Regio Exequatur*, spuntò in mezzo allo Scisma, che afflisse la Chiesa ai tempi di Urbano VI fino a Martino V. Onde evitare le fraudi che venivano attribuite agli Antipapi, si commise ai Vescovi dell' Orbe Cattolico, l' officio di vedere ed autenticare le disposizioni della Santa Sede, prima che si fossero pubblicate ed eseguite. »

per contrario significherebbe offesa. Lo Stato è certamente obbligato a proteggere la Chiesa. Ma acciocchè la sua protezione non sia una beffa, convien che consista nel voler salvi tutti i diritti di lei, lasciarla pienamente libera nel suo governo spirituale, e prestar braccio forte ad assicurarne l'effettivo esercizio.

Quanto all'*Exequatur* l'Autore confessa tre cose, cioè 1.° che fu introdotto in tempo di scisma; 2.° che l'ufficio ne fu commesso ai Vescovi; 3.° che si riduceva a verificare se veramente le carte provenissero dal legittimo Pontefice. Ora, se fu concesso in tempo di scisma; non essendoci adesso scisma, non ha più ragione di essere. Se l'ufficio ne fu commesso ai Vescovi, fa cosa ingiusta il Governo civile ad arrogarselo. Se consisteva in una semplice verificazione dell'atto, come si estende all'atto stesso, anche dopo verificato? Ciò facendo lo Stato commette una vera usurpazione dei poteri della Chiesa. La promulgazione è elemento essenziale della legge e d'ogni ordinazione obbligatoria. Se lo Stato si arroga il diritto di autorizzarla o vietarla, in ordine alle leggi e ordinazioni della Chiesa, lo Stato sommette a sè il potere legislativo e amministrativo della medesima, perchè sommette a sè un elemento essenziale degli atti di lei. Anzi, considerando praticamente la cosa, egli erige sè stesso in legislatore e amministratore della Chiesa. E vaglia il vero, la legge è praticamente tale, in quanto obbliga di fatto: e di fatto non obbliga, se non promulgata; la promulgazione, per l'*exequatur,* dipende dal Governo. Dunque dal Governo dipende che la legge ecclesiastica, in quel dato territorio, obblighi di fatto i fedeli; e però dal Governo dipende che la predetta legge praticamente sia legge. Dunque quanto alla pratica, egli è propriamente il legislatore e ordinatore de' fedeli. Può darsi pervertimento più enorme? Anche se si trattasse di semplice incaglio, messo all'esercizio del potere spirituale, sarebbe un sacrilego abuso. Ma qui si tratta di totale rovesciamento dell'ordine; giacchè si assoggetta al beneplacito dello Stato il governo stesso spirituale della Chiesa, quanto al suo *effettivo* esercizio.

La ragione poi, che reca l'Autore, sta male in bocca d'un cattolico. Il Papa non è Potenza straniera a nessuno Stato in cui si trovino cattolici. Egli, a rispetto di questi, è potenza più interna, che non sia lo stesso sovrano civile; giacchè le relazioni riguardanti la salute dell'anima stringono più intimamente l'uomo, che non le riguardanti i soli interessi temporali. Se il cittadino ha dovere di concorrere a far rispettare l'autorità politica del Principe; il fedele ha dovere di concorrere a far rispettare l'autorità spirituale del Papa. Quale dei due doveri deve prevalere nell'uomo, cittadino insieme e fedele? Basta il buon senso per rispondere a tale domanda.

Ma il Governo civile, ci obbietta, dee accertarsi che nelle leggi o ordinazioni, procedenti dalla Chiesa nulla si trovi di contrario agli interessi politici. Se questa obbiezione valesse converrebbe attribuire anche alla Chiesa il *Placet*

o l'*Exquatur* a rispetto delle leggi e ordinazioni, procedenti dallo Stato: perocchè in egual modo potrebbe dirsi che anche la Chiesa deve accertarsi che in queste nulla si trovi di contrario agl'interessi religiosi. E ciò sarebbe tanto più ragionevole, quanto ch'è più facile che lo Stato, il quale ha in mano la forza, trascorra oltre i suoi limiti che non possa fare la Chiesa; la quale essendo inerme non può appoggiarsi che nella giustizia dei proprii atti. Oltrecchè la Chiesa, attesa la sua carità e moderazione, non prende mai alcun partito, in cose toccanti in qualche modo le ragioni politiche di uno Stato, senza dargliene prima partecipazione e intendersela amichevolmente col medesimo. Vale anche per lei ciò che Ella canta di Cristo. *Non eripit mortalia qui regna dat coelestia.*

Onde la fatta obbiezione è al tutto fuor di proposito.

Concludiamo: il Principe laico non ha diritto veruno nelle cose ecclesiastiche. Il Papa per diritto divino è indipendente dalla laica potestà nell'esercizio del suo pastoral ministero. Se il Papa e i Vescovi pretendessero di apporre il *Placet* ai decreti regii in materia politica, prima che fossero promulgati, si direbbe questo un attentato e un'offesa alla piena potestà del Principe. Dunque a *pari*, anzi a *forziori* deve dirsi altrettanto della Regia pretesa riguardo alle leggi ecclesiastiche. Il *Regio Placet* rende futile e falso il *quodcumque ligaveris super terram* detto da Cristo al Capo della Chiesa, giacchè questi senza la regia potestà nulla potrebbe legare anzi sarebbe schiavo del Principe.

Che se Urbano VI, giova ripeterlo, concesse il regio *Placet:* Alessandro VI lo accordò a Ferdinando e ad Isabella di Spagna, ad altri Principi non per diritto inerente alla potestà regia fu loro concesso, come pretendono gli adulatori di corte.

E veramente sarebbe meraviglioso che per 14 secoli i Re e gl'Imperatori non si fossero mai accorti ne avvalsi di tal diritto intrinseco alla loro potestà, poichè prima di Urbano VI non si fece mai menzione di questo cervellottico diritto. Eppoi se Alessandro VI concesse a Ferdinando e ad Isabella di verificare le Bolle delle Indulgenze fu perchè nella Spagna si diffondevano da impostori Indulgenze false.

Queste ed altrettanti concessioni Pontificie sono ben altra cosa che un diritto proprio dei Principi Secolari. Del resto sono innumerevoli le Bolle e le Costituzioni Pontificie che condannano il *Placet* regio come abuso esecrabile, se ne enumerano, come abbiam visto ben 13 Bolle da Papa Martino V a Pio IX il quale il 9 maggio 1853 nella Bolla testè citata *Probe nostis* lo chiamò *putidum, impiumque commentum.*

§ 4.°

Diritto vigente Italiano sul Regio Placet e sull' Exequatur

Nella vigente legislazione Italiana, come osserva il Calisse nel suo Dritto Ecclesiastico (Parte 1.ª Cap. 4.° art. 1.° *Exequatur* e *Placet,*) essendo stato non riconosciuto il Concordato del **1818** col decreto del **17** febbraio **1861** rimase abolito l'*Exequatur* ed il *Placet* regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche. E solamente sono soggetti al *Placet* Regio quelli, che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizii maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle Sedi Suburbicarie in forza della Legge delle Guarentigie del **13** Luglio **1871**. Tit. II. art. **16**.

Quindi è che in pratica chi ha avuto dalla Santa Sede una Bolla di Benefizio Concistoriale, ad es. Vescovile, Abaziale ecc., deve fare domanda al Ministro di Grazia e Giustizia, allegandovi la Bolla Pontificia, per mezzo del Procuratore Generale della Corte di Appello alla cui giurisdizione è soggetto il luogo dove sono posti i beni ai quali la Bolla si rapporta. Il Ministro, sentito il parere del Consiglio di Stato, promuove il R. Decreto per la concessione dell'*Exequatur* per la quale si paga la tassa di lire **24** con tutto il doppio decimo. Per il *Placet* poi, che ha luogo per le provviste Episcopali, la domanda con l'atto di Curia si dirige al Procuratore generale, presso la locale corte di Appello, che ne riferisce al Ministro dei Culti, se il beneficio oltrepassa lire **500** e fa per delegazione regia la concessione. La tassa è la metà di quella per l'*Exequatur*. La concessione deve portare sempre la clausola « salve le leggi dello Stato e le ragioni dei terzi » e deve essere partecipata la concessione fatta agl'interessati, al Prefetto, all'Economo generale dei benefizii vacanti, al Pretore e Sindaco del Comune.

Per tale atto l'investito consegue la rappresentanza legale dell'ente beneficiario, in modo che ne tenga possesso, ne faccia suoi i frutti, ne difenda le ragioni, come dice il sopracitato Calisse. Ma checchè sia di questa manifesta usurpazione giuridica dei pretesi dritti di regalia deve bastare al Cattolico di sapere che la Chiesa ha solennemente condannato quel sopruso governativo, fulminando nel concilio vaticano la sentenza di coloro, i quali « ***Contendunt quae ab Apostolica Sede, vel ejus auctoritate ad regimen Ecclesiae constituuntur, vim et valorem non habere, nisi potestatis saecularis placito confirmentur*** ». Il che già antecedentemente aveva fatto Pio IX condannando nel sillabo la proposizione XX. » ***Ecclesiastica potestas suam auctoritatem exercere non debet, absque Civilis Gubernii venia et assensu*** »; e la proposizione XXVIII: ***Episcopis. sine Gubernii venia, fas non est vel ipsas apostolicas litteras promulgare*** ».

« E questo fia suggel, che ogni uomo sganni ».

§ 5.º

Della cessazione della legge

La 3.ª affezione della legge positiva diciamo essere la cessazione, cioè lo sciogliersi del vincolo morale della legge in faccia ai sudditi. Questa cessazione o è totale e chiamasi anche abrogazione, o è parziale e chiamasi piuttosto derogazione. I modi pei quali cessa la legge sono molti.

Il 1.º però è il più generale si contiene in quell' aforismo « *cessante fine legis, cessat ipsa lex.* Questo adagio vale quanto l' altro » *cessante causa, cessat effectus* » giacchè il fine tiene ragione di causa ed è la così detta causa finale della legge stessa. Tuttavia perchè col cessar del fine possa cessar anche la legge, sono necessarie alcune condizioni, cioè, *cessante fine legis adequato intrinseco et respectu totius comunitatis* » altrimenti non cessa la legge colla cessazione di alcuni fini secondarii. Infatti il fine della legge altro è intrinseco, altro è estrinseco. Il 1.º è l'onestà medesima dell' atto, ossia la materia della legge; il 2.º è quella ragione speciale per cui il legislatore prescrive qualche azione e ne proibisce qualche altra. Or bene perchè cessi obbiettivamente quasi una legge bisogna che cessino entrambi questi fini, l' intrinseco e l'estrinseco, non già solo il 2.º ch' è subbiettivo. Dippiù perchè una legge può avere non un fine solo, ma molti è necessario che tra questi fini cessi il fine *adequato* cioè quello per cui essa specialmente fu dato, altrimenti verrebbe necessariamente sacrificato per la mancanza di un fine secondario non solo altri fini eguali per importanza, ma addirittura quello ch' è principale.

Finalmente bisogna che il fine cessi, *respectu totius comunitatis.*

Infatti perchè la legge è ad *bonum commune*, fino a che questo bene comune non lascia di esser tale almeno per la maggior parte della società non può cessare la legge. Quando invece si avverassero tutte le altre suddette condizioni viene sciolto il vincolo di morale obbligazione anche senza l' intervento del legislatore.

Talvolta il legislatore o il suo successore con un atto positivo di autorità intervengono e sciolgono la morale obbligazione della legge o in parte, ed allora si ha la *derogazione*, o totalmente ed allora si ha l'*abrogazione.* Questa può essere fatta solo dal legislatore o successore purchè questi sia di grado uguale al legislatore. Così un vescovo non può abrogare una legge Pontificia o d'un Concilio eucumenico, e il vicario capitolare, sebbene succeda in qualche modo al vescovo, non può, come diremo a suo tempo, abrogare certe leggi generali del vescovo defunto: *Nihil innovetur.* Dippiù l'abrogazioue ancorchè fatta dalla competente autorità, deve farsi per le ragioni, dianzi enunciate altrimenti questa legge posteriore, la quale abroga la precedente, non sarebbe ad *bonum commune,* come dev' essere ogni legge.

La derogazione abbraccia due termini, o che la legge venga sospesa per alcuni casi particolari, o che venga sospesa in favore di alcuni individui e di alcuni luoghi particolari e allora sembra piuttosto un *privilegio;* però in qualunque ipotesi anche essa dev'essere fatta dalla competente autorità e con le ragioni esaminate.

§ 6.°

Della consuetudine e della dispensa

Finalmente dicemmo che un fatto s'impone al legislatore e alla legge e fa cessare la legge medesima per *consuetudine.*

Di questa bisogna parlare di proposito e diffusamente.

Consuetudine vale « *lex quaedam, quae moribus populi continetur;* cioè un dritto introdotto dall'uso o contro o fuori la legge. Di qui nasce la divisione della consuetudine *contra legem, praeter legem,* giacchè quella terza consuetudine che i canonisti chiamano *secundum legem,* piuttosto che abrogare conferma la legge e però non può essere collocata tra i modi di cessazione della legge stessa. Senonchè la consuetudine dovendo fare le veci di una legge, bisogna che abbia i caratteri medesimi della legge, cioè 1.° che sia ragionevole *secundum rationem,* 2.° che sia *ad bonum commune;* 3.° che in certo modo possa riferirsi alla volontà del legislatore; 4.° finalmente promulgata, cioè sufficientemente conosciuta dal popolo. 1.° Ragionevole. I canonisti non convengono in che propriamente consista la ragionevolezza della consuetudine; però il *Phillips* dà un criterio che pare più pratico. « Consuetudine ragionevole diciamo quella ch'è conforme alla natura delle cose, nè s'oppone direttamente, nè indirettamente al diritto naturale o divino. Irragionevole poi quella che offende l'unità della disciplina e della Chiesa; o distrugge e sconvolge l'ordine stabilito dai sacri canoni, 2.° ad *bonum commune.* Ciò è si chiaro che non ha bisogno di essere spiegato, perchè se la consuetudine fosse « *ad perniciem populi,* e non ad *bonum commune,* riuscirebbe impossibile non solo in forza delle leggi positive, ma in forza della legge naturale. 3.° Che si riferisca in qualche modo alla mente del legislatore. Infatti se non può concepirsi legge senza legislatore, anche nella consuetudine ch'è una tal quale legge, bisogna v'intervenga con una condotta positiva, col suo consenso sì espresso che tacito; o almeno negativa col non dissentire dalla consuetudine. Dimodo chè se il legislatore direttamente dissente non s'induce mai la consuetudine. Se il legislatore emana una legge nuova che distrugge la consuetudine, questa resta perfettamente abrogata, se la consuetudine è generale; se è particolare poi e si tratti di ragionevoli statuti, no, se pur la legge non dica: *Nulla obstante consuetudine;* e per le immemorabili consuetudini debba dire: *Nulla obstante consuetudine immemorabili.* Anzi se pure il legislatore consente, ma non liberamente, quasi per forza,

la consuetudine non va, chè il vero consenso dev'essere libero. 4.º Finalmente che la consuetudine sia promulgata, cioè dire che sia conosciuta come tale e come tale accettata dal popolo. E perchè sia conosciuta come consuetudine non basta un atto solo, o due, o tre; ma se ne richiedono *molti*, *ripetuti* e *per lungo tempo*. Il numero di questi atti e la durata del tempo non sono tassativamente stabiliti. Però è certo che ce ne vuole di più per una consuetudine *contra legem* che per quella *praeter legem*.

È inutile aggiungere che in ogni caso si lascia ad arbitrio prudente del giudice il determinare praticamente le suddette quistioni; come pure è chiaro, in seguito delle cose già dette, che una consuetudine indotta per errore non ha forza di legge, *anzi non è vera consuetudine*.

Affine alla consuetudine è la prescrizione, ma l'una non deve confondersi con l'altra, giacchè la consuetudine *continetur moribus populi*, mentre la prescrizione consiste in un possesso o quasi possesso anche di persone private. Epperò la prescrizione non costituisce una legge, ma solo conferisce un dritto o quasi dritto a persone anche particolari. Nullameno anche la prescrizione deve avere le sue condizioni: cioè, *buona fede, dritto così detto colorato, il tempo stabilito* ecc., di cui non ne facciamo parola, essendo comune al dritto Civile.

È da fare un'eccezione pei Decreti del Tridentino i quali se sono anteriori alla consuetudine non possono mai abrogarsi, giusta le Bolle irritanti di Pio IV e l'adagio: *Contra Tridentinum nulla admittitur consuetudo*. Se invece si tratti di consuetudine posteriore ai Decreti (disciplinari s'intende) questa quando sia munita delle debite condizioni, può abolirla, come ne abbiamo esempio nel *peculio dei regolari*. Il Tridentino lo dichiara illecito: la consuetudine invalsa in tutte le religioni, almeno non riformate, lo permette ai singoli regolari. Così S. Alfonso. E se la clausola portasse: esclusa *qualibet contraria consuetudine in futurum* il suo effetto non farebbe che rendere più difficoltosa la consuetudine contraria alla legge.

Oltre le quattro cause accennate per cui cessa la legge ve n'è una quinta, cioè la *dispensa* per la quale la legge cessa in ordine a persone particolari, mentre per le quattro cause suddette cessa per tutta la comunità. La dispensa altri non può accordarla che l'autore della legge, o il suo successore, non già il subalterno se non per potestà delegata. E se il Vescovo può assolvere da una censura che il Papa non riserva è perchè la dispensa è contraria alla legge, ma la censura è secondo la legge, e di sua natura medicinale e temporanea; dunque.

Capitolo V.

Dei fonti del Dritto Canonico — Sommario

Definizione, divisione e numero dei fonti del Dritto canonico. Quadro Sinottico. La scrittura, la tradizione, i concilii, i santi padri, le costituzioni e i rescritti dei Papi, encicliche, bolle, brevi, sussidii del dritto ecclesiastico, filosofia, autorità, storia, aforismi giuridici. Del Giuscivile Romano — Capitolo VI. Delle collezioni dei Canoni — Capitolo VII. Dei concordati — Capitolo VIII. Del diritto nuovissimo — Delle regole della Cancelleria — Dell' ultimo periodo storico del Diritto Ecclesiastico dal Concilio di Trento al Vaticano. Dei lavori scientifici pubblicati nel periodo del Diritto novissimo, della Curia Romana — Formole più usate dalle Sacre R. Congregazioni con gli analoghi schiarimenti. Dello stile della Curia — Capitolo IX. Dritto contemporaneo. Dritto ecclesiastico in Italia negli ultimi cinquant' anni.

§ 1.°

Fonte è il luogo donde scorrono le acque e nelle scienze questo nome fu usato a significare le origini delle cose. Con questo criterio chiamiamo fonti del Dritto Canonico, i fondamenti cui s'appoggiano le leggi della Chiesa, e donde scaturiscono tutti i precetti che nelle leggi stesse si contengono.

Ripetendo qui le cose già dette è chiaro che fonte e fondamento di ogni legge positiva sia la legge eterna di Dio e poi la legge naturale tanto nel dritto civile che ecclesiastico. Perciò volendo restringerci a parlare dei soli fonti del Dritto Canonico ci piace suddividerli in fonti primarii e secondarii secondo che prossimamente o remotamente da essi vengono le leggi della Chiesa. I canonisti comunemente enumerano sei fonti del dritto Canonico, ma noi non vogliamo enumerarli nel modo istesso, perchè porterebbe difficoltà in alcuni, un fonte medesimo sarebbe ripetuto parecchie volte; invece, distinguendo le varie specie di Dritto ch' esistono nel mondo; classifichiamo per ciascuna specie i fonti medesimi.

I dritti possono distinguersi in due grandi classi—1.° Dritto *divino* ed *umano*, l' uno e l' altro poi si suddivide in universale o comune e particolare, secondo l' estensione dei sudditi ai quali s' impone, 2.° in dritto *scritto* o *non scritto*, secondo il modo speciale nel quale vien dato. Or bene con questo criterio classifichiamo i fonti del dritto canonico.

Fonti di dritto divino sono: 1.° per dritto scritto il *nuovo testamento ed anche il vecchio* per i soli precetti morali, chè i precetti cerimoniali e giudiziali cessarono con la venuta di G. C., 2.° per dritto divino non scritto sono fonti: le *tradizioni divine*, cioè quegl' insegnamenti che la Chiesa ci fa sapere di aver lasciato G. C., ed essere stati tramandati religiosamente di bocca in bocca, sebbene da principio non siano stati consegnati allo scritto.

Fonti del diritto umano sono poi: pel dritto scritto generale, le costituzioni dei Romani Pontefici, i decreti dei Concilii Eucumenici, specie del Tridentino. Come appendice sono fonti: i Decreti dei delegati del Papa, e di altri prelati inferiori, i rescritti delle congregazioni ed anche le leggi di qualche principe laico, quando vi acceda l' autorità del Papa o d' un Concilio Eucumenico, inoltre i decreti dei concilii particolari estesi dall' autorità del Papa o da un Concilio Eucumenico alla Chiesa universale.

2.º Pel dritto scritto particolare sono fonti: i decreti del Concilio particolare, ciascuno nel suo territorio; i decreti dei vescovi e di altri prelati ordinarii nelle proprie diocesi, gli statuti particolari dei regolari o di altri collegi ecclesiastici che ne avessero facoltà per le loro famiglie religiose. Come appendice poi sono fonti: I decreti d' un Concilio Eucumenico dati per una Chiesa particolare, o anche per una persona sola; i decreti del Romano Pontefice e dei delegati del medesimo per quelle persone o per quei luoghi nei quali venne esercitata siffatta delegazione.

Per dritto umano non scritto sono fonti: 1.º le tradizioni Apostoliche ed Ecclesiastiche; 2.º le generali consuetudini per tutta la Chiesa, e quelle particolari pei singoli luoghi.

Però queste consuetudini non debbono chiamarsi fonti di dritto in quanto tali, ma in quanto vengono o approvate o tollerate dalla Chiesa. Come appendici poi e non già come veri fonti di dritto, mettiamo gli scritti dei padri della Chiesa, i quali colle loro dottrine o per essere vissuti in un secolo o in un altro della Chiesa medesima ci danno il criterio per giudicare dei fonti e i lumi per conoscere l' opportunità delle leggi della Chiesa. Come pure sono appendici i decreti dei Concilii nazionali o provinciali ove si parli della disciplina della Chiesa universale; la così detta glossa, ossia le antiche interpetrazioni date ai canoni ed inserite nel corpo del Dritto; le dottrine dei canonisti e dei Teologi posteriori alla glossa in quei punti nei quali convengono tra di loro; il giuscivile Romano, il diritto novissimo, le formole delle sacre congregazioni, lo stile della Curia ed infine i concordati, aggiungendo come appendice uno schizzo storico della collezione dei canoni e del Diritto Contemporaneo in Italia negli ultimi 50 anni.

Prima d' incominciare a trattare partitamente delle fonti del dritto canonico presentiamo per aiuto mnemonico dei giovani un quadro sinottico degli svariati fonti del dritto.

FONTI DEL DIRITTO CANO

DIVINO	**Scritto**	
	Non scritto	
UMANO	**Scritto**	*Universale*
		Particolare
	Non scritto	*Universale*
		Particolare

NICO — QUADRO SINOTTICO

Universale		Nuovo Testamento Vecchio Testamento pei soli precetti morali.
Particolare		. . . .
Universale		Tradizioni Divine
Particolare		. . . .
Costituzioni dei Papi. Decreti dei Concilii eucumenici, specie del Tridentino.	*Per accidens*	Decreti dei delegati del Papa e dei prelati inferiori — Rescritti delle congregazioni — Leggi di qualche principe laico. Giuscivile. Decreti dei concilii particolari elevati alla Chiesa universale dal Papa.
Decreti dei Concilii particolari dei Vescovi e dei prelati inferiori ordinarii. Gli Statuti dei regolari e dei collegi approvati.	*Per accidens*	Decreti d' un concilio eucumenico per una Chiesa particolare o per una persona. Decreti del Papa e suoi Delegati per quelle persone o luoghi in cui vengono esercitate le delegazioni.
Tradizioni Apostoliche ed ecclesiastiche. Consuetudini gener. della Chiesa.	*Per accidens*	I padri della Chiesa. I Decreti disciplinari dei concilii nazionali o provinciali. La Glossa. I canonisti e i Teologi posteriori alla Glossa. I concordati.
Consuetudine particolare della Chiesa.	*Per accidens* *Come appendice*	Schizzo storico nella collezione dei canoni. Collezioni greche e latine. Decreto di Graziano — Gregorio IX — Decretali — Clementine Estravaganti. Dritto nuovissimo. Le formole delle Congregazioni — Lo stile della Curia — Diritto contemporaneo.

§ 2.°

La scrittura

Uso e valore della medesima in Dritto Canonico.

Lasciamo ai Teologi la definizione della scrittura e ricordiamo solamente che tre sono i mezzi coi quali Iddio suole comunicare cogli uomini: l' *Ispirazione*, ossia quell' eccitamento negli agiografi a scrivere ciò che Dio vuôle; la *Rivelazione*, ossia la positiva manifestazione di verità ignote: finalmente l'*Assistenza*; cioè quell' aiuto speciale per cui gli agiografi nulla scrivono di falso.

Nella Teologia stessa si dimostra l' esistenza di questi doni negli scrittori dei libri del nuovo e vecchio testamento, ma noi supponendo l' esistenza dei medesimi, ricordiamo che il canone dei libri ufficialmente riconosciuto per divino, è quello del Concilio Tridentino, confermato poi dal Concilio Vaticano. Quello che interessa da vicino lo studio nostro è l' uso e l' autorità di questi libri nella legislazione ecclesiastica. Certo ogni dritto può, generalmente parlando, essere ricavato ed illustrato dai libri dei due testamenti chè in questi libri si tratta dei dritti e doveri dei genitori verso i figliuoli e viceversa, dei coniugi, dei padroni, dei servi, sino all' origini delle città e al dritto delle genti; anzi perciò che riguarda fondazione di Chiesa, gerarchia ecc. è tanto opportuno il nuovo Testamento che il Bossuet seppe ricavare e spiegare la politica costituzione della Chiesa, tratta dai soli libri del nuovo Testamento, e dopo, Bossuet, più largamente seppe farlo il dotto Monsignor Angelantonio Scotti. Particolarmente poi parlando, bisogna distinguere le varie specie di precetti che contengonsi nell' uno e nell' altro testamento e per ciascuna specie stabilire quale uso possa farsene nel dritto ecclesiastico.

Nel vecchio Testamento abbiamo precetti *cerimoniali* coi quali veniva regolata la condotta del popolo ebreo verso Dio, ossia venivano prescritti i modi di onorare Dio con culto conveniente. Precetti *giudiziali* coi quali veniva regolata la condotta degli ebrei in faccia al prossimo, ossia veniva costituito il regime politico di quel popolo, specie per l' amministrazione della giustizia civile e criminale. *Precetti morali* coi quali veniva regolata la condotta degli ebrei in faccia a sè stessi, cioè venivano resi buoni, morigerati, onesti e questi ultimi precetti non esclusi gli altri, vengono specialmente contenuti nel Decalogo dato da Dio a Mosè. Adunque qual' è il valore e l' uso dei libri del vecchio Testamento nella odierna legislazione ecclesiastica? — Venuto G. C. e compiute le figure al particolarismo del popolo ebreo fu sostituita la universalità delle genti, al sacrifizio delle bestie, quello dell'Agnello Immacolato, e perciò aboliti i precetti cerimoniali e giudiziali, rimasero solo i morali, siccome testè dicemmo. Ed anche questi ultimi non rimasero in forza della promulgazione fatta da Mosè, ma, o perchè la natura stessa li aveva sculti nel

cuore di tutti, o perchè G. C. li ebbe confermati nel nuovo Testamento. Laonde solo dai precetti morali possono cavarsi argomenti di dritto nella legislazione Ecclesiastica.

In quanto al nuovo Testamento anche contiene tre specie di precetti: *morali* o quelli che G. C. à dati conformemente al Decalogo nel capitolo V di S. Matteo, *Precetti cerimoniali* che trattano dell' unico sacrifizio, dei sacramenti ed altre cose simiglianti, *Precetti* finalmente *giudiziali* i quali sebbene G. C. non avesse apertamente insegnato da se stesso, certo commise che l' insegnassero gli apostoli e loro successori. Infatti dice S. Agostino contro Marcione, che G. C. non tutto insegnò a voce, molto meno collo scritto, ma mandò lo Spirito Santo agli Apostoli ed evangelisti, i quali da lui ispirati, scrissero tutto che era necessario alla società ecclesiastica.

Donde risulta come dai libri del nuovo Testamento possano cavarsi dritti nella legislazione ecclesiastica, molto più che da quelli del vecchio Testamento. Infatti la legislazione Ecclesiastica riguarda la Chiesa Cattolica, ch' è la medesima chiesa fondata da G. C. e dagli apostoli. Vogliamo avvertire soltanto che siccome nella scrittura c' è un doppio senso, il letterale, cioè, ed il mistico, così per autorizzare un dritto, come anche per sostenere direttamente un domma si deve usare il senso letterale non già mistico; « *Convenit* » diceva infatti Bellarmino, *nos et adversarios nostros ex solo litterali sensu peti debere argumenta efficacia, nam eum sensum qui ex verbis immediate colligitur certum est esse sensum spiritus sancti. At sensus mistici et spirituales varii sunt; et licet aedificent cum non sint contra fidem, vel bonos mores, tamen non semper constat an sint a Spiritu sancto intenti.* » Perciò appunto il Concilio Tridentino e il Vaticano vogliono che non soltanto in *rebus fidei*, ma anche in altre quistioni, nella interpetrazione dei testi biblici, sia adottato solo quel senso *quem tenuit ac tenet sancta mater ecclesia.*

Da ciò s' inferisce l' uso e la forza massima che ha il nuovo Testamento nel dritto canonico — perchè in ordine al *Dritto Pubblico* ecclesiastico il nuovo Testamento ci parla della Costituzione della Chiesa, della sua forma, della sua gerarchia, del primato e della potestà di Pietro e della Chiesa e del modo onde gli apostoli la ressero e la governarono. Quanto al *Dritto privato* appena vi è qualche legge che nella scrittura non abbia il suo fondamento o la sua conferma. La forza poi che hanno gli argomenti tratti dal nuovo Testamento, è invincibile e perentoria, se specialmente si stia nel senso *letterale* ch'è come dissi, certamente inteso dallo Spirito Santo, e inoltre se per l' interpetrazione della stessa scrittura non si vada dietro al sentimento privato, ma si segua il sentimento della Chiesa, e quello dei padri, come dichiarano i Concilii dianzi citati del Tridentino e del Vaticano.

§ 3.

Tradizioni.

Loro diverse specie — Uso ed autorità in Dritto Canonico.

Prima di procedere innanzi avvertiamo che qui col nome di tradizioni intendiamo tutt' altro che la serie dei padri della chiesa e i loro scritti. Di questi scritti parleremo a suo tempo, ma ora per tradizioni intendiamo col Bellarmino « una dottrina non scritta » *non quia numquam scripta sit, sed quia non fuit scripta a primo auctore* » Ora secondo che questo primo autore fu Dio o gli uomini, cioè G. C. o gli apostoli si dividono in divine ed umane. Nulladimeno ciascuna di queste due specie di tradizioni si suddividono in altre, secondo che presenta un grado più o meno prossimo al primo autore. Così le divine si suddividono in *simpliciter* divine ed apostoliche. Le umane poi si dividono in umano-apostoliche ed umano-ecclesiastiche.

Di guisachè le tradizioni apostoliche stanno in mezzo tra le divine ed ecclesiastiche, poichè sebbene le stesse riconoscono la loro origine dall' uomo, pure non si debbono dire umane come dice il Phillips — se non in quanto al canale per cui a noi si communicano, mentre l' acqua la quale per questo canale a noi si comunica è di sorgente divina. Infatti di tutti gli apostoli, sebbene con altre parole, può dirsi ciò che la Chiesa dice dell' apostolo prediletto — *Fluente Evangeli ex ipso sacro Dominici pectoris (vel oris) fonte potavit* ». Noi abbiamo voluto stabilire queste diverse divisioni e suddivisioni delle tradizioni, perchè il grado di loro autorità varia secondo le specie, e perciò aggiungiamo qui le regole pratiche che i canonisti danno in quanto all' uso delle tradizioni medesime.

1.° La tradizione è divina se la materia di cui tratta riguarda Dio.

2.° È divina se tratta cose che superano i poteri umani per es. materia e forma dei sacramenti.

3.° È divina se ciò ch' essa insegna o stabilisce i Padri affermano univocamente essere stato insegnato dagli apostoli, come cosa ricevuta da G. C. o rivelata dallo Spirito Santo.

4.° È divina se ciò ch' essa insegna la Chiesa assicura essere stato divinamente rivelato, ancorchè non lo vedessimo contenuto nei libri canonici della Bibbia.

Riconosciute divine le tradizioni per mezzo delle regole suddette avranno il valore medesimo della parola di Dio. Giacchè quando consta che l' insegnamento è divino, qualunque siasi il mezzo pel quale si comunica dev' essere religiosamente osservato. Invece se le tradizioni sono umane, apostoliche ed ecclesiastiche, saranno eziandio osservate e rispettate, non già in modo che quando vi sia giusta ragione non possano venire abrogate dalla Chiesa.

§ 4.

Dei Concilii Generali e particolari

Uso e valore dei medesimi in dritto canonico.

L' idea di Concilio è molto generica e la definizione specifica del medesimo non può essere una, giacchè molti sono i concilii nella Chiesa. Infatti abbiamo Concilii generali o Eucumenici e Concilii particolari, che si suddividono in Nazionali, Provinciali, e Diocesani.

Il Concilio Eucumenico si definisce: *Conventus catholicorum Antistitum ad negotia fidei, morum et disciplinae tractanda rite ac legitime celebratus.* Di guisachè il Concilio Eucumenico rappresenta l' unione di tutti i Vescovi, moralmente presi dell' orbe cattolico. Diciamo moralmente presi, giacchè non si può pretendere che numericamente intervengano tutti al Concilio i vescovi e i prelati di ciascuna Diocesi del mondo, molti potendo essere impediti per età, per malattia o altre giuste ragioni.

Perchè un Concilio abbia valore dev' essere convocato, celebrato, e confermato dalla competente autorità. E qui parlando del Concilio Eucumenico è inutile aggiungere che questa autorità viene rappresentata dal Papa. Infatti quanto alla convocazione il solo Papa, il quale per l' alto posto che tiene nella Chiesa può conoscere se e quando siavi bisogno di convocare il Concilio Eucumenico, ne ha il dritto, anzi siccome per dritto divino il Pontefice è Capo della Chiesa, così per dritto divino convoca il Concilio Eucumenico. Che se i primi Concilii Eucumenici d'alcuni si dice essere stati convocati dagl' imperatori, ciò va inteso nel senso che in quel periodo di filiale protezione degl' imperatori verso la Chiesa, questi abbiano aiutato la Chiesa stessa ed il Pontefice ad esercitare il dritto di convocare il concilio, somministrando tutto che fosse necessario pel vitto, mezzi di trasporti ecc., ai Vescovi che intervenivano al Concilio.

La presidenza nell' atto della celebrazione del Concilio Eucumenico egualmente spetta al Romano Pontefice il quale esercita un tale dritto o per sè o per mezzo dei suoi legati; e quì l' argomentazione è chiara che se il Papa è il capo dei Vescovi, una riunione di Vescovi senza la persona o il delegato del Papa, sarebbe una riunione acefala. È inutile aggiungere che questo dritto del Papa include il dovere dei Vescovi di sottostare ubbidienti al Papa, anche in tempo del Concilio Eucumenico. Infatti non mancano canonisti che vollero fare il Concilio Eucumenico Superiore al Papa, ma oltre le ragioni addotte contro di questi, basta il canone del Concilio Vaticano, dopo il quale la quistione è finita addirittura.

Ed ora è necessario stabilire quali sono i membri d'un Concilio Eucumenico ed il valore del voto che essi vi danno. Fan parte 1.° per dritto: Tutti moralmente i Vescovi dell' Orbe Cattolico.

Anticamente vi furono delle sentenze sfavorevoli all' intervento dei Vescovi titolari, ossia in *partibus*. Però nel Concilio Vaticano ultimo Pio IX ordinò che fossero chiamati ed avessero voto deliberativo anche questi vescovi titolari, come anche si era fatto per la definizione Dommatica dell' Immacolata. Entrano poi in Concilio per privilegio in primo luogo i Cardinali non vescovi; poi gli Abati *nullius* tanto secolari che regolari. Gli Abati generali delle Congregazioni religiose; i Prepositi generali degli ordini religiosi; i Vicari generali degli uni e degli altri suddetti, quando o per costituzione dell' ordine, o per un breve Pontificio essi subentrano in tutti i dritti e godono tutti i privilegi del defunto Abate o Preposito.

Invece sono esclusi dal Concilio Eucumenico non solo gli abati dei monasteri formanti congregazioni soggette all' Abate generale, ma ancora quelli che presiedono monasteri distaccati, nè facenti parte di Congregazioni generali, purchè non siano Prelati *nullius*.

In quanto al voto è certo, come testè dicemmo, che tutti i Vescovi han voto non consultivo, ma definitivo e ciò per dritto. Ciò non toglie che per legge positiva o per consuetudine anche altri abbiano il voto medesimo, siccome ve n' ha esempio fin dal VII Concilio Eucumenico, così è che han voto decisivo pure i Cardinali non Vescovi e gli Abati e Generali suddetti degli ordini religiosi. Pei procuratori dei Vescovi assenti vi fu quistione fino al Concilio Vaticano; ma Pio IX stabilì che questi procuratori non intervenissero alle sessioni private, ma solo alle pubbliche *absque* voto. 1.° Finalmente è certo che non tengono alcun voto i Principi, gl' Imperatori e i loro Legati quando intervenissero in Concilio, giacchè la loro presenza è solo materiale o politica, e non ecclesiastica o giudiziale. 2.° Se talvolta vennero ammessi al concilio Eucumenico Presbiteri o Diaconi non ebbero mai voto, chè la loro opera fu richiesta per disputare contro gli eretici, come leggiamo di S. Attanasio ancor Diacono intervenuto al Concilio Niceno contro Ario. In quanto all'ultima condizione per la leggittimità del Concilio Eucumenico cioè la conferma del Pontefice, questa è conseguenza spontanea della convocazione e presidenza che pure spettansi al Papa. Anzi questa sola basterebbe, perchè un Concilio malamente iniziato venga riabilitato dalla suprema approvazione del Pontefice. Tanto più che trattandosi nei Concilii Eucumenici questioni non solo di disciplina, ma di fede e di morale, il giudizio dei Vescovi presi separatamente da colui cui G. C. disse: *Confirma fratres tuos,* non sarebbe tale nelle questioni di fede e di morale da eliminare ogni sospetto di errore.

Ciò non toglie che i Principi laici, come resero servizio alla Chiesa nel facilitare la convocazione dei Concilii Eucumenici, e come resero sicura con la loro presenza la celebrazione del medesimo, e così anche in quanto alla conferma dei Concilii aiutassero l' opera del Papa. Non perchè i Principi laici

aggiungano valore alla conferma Pontificia, ma facilitano l' adempimento dei Decreti confermati dal Papa, specie contro i contumaci e i ribelli. Forniti i Concilii Eucumenici dei tre sopraddetti requisiti tengono immensa autorità. Epperò 1.° Il Concilio Eucumenico è infallibile in materia di fede e di morale e bisogna fermamente credere ciò ch' esso insegna, ritenendosi eretico chi crede diversamente. 2.° Il Concilio Eucumenico tiene il potere plenario di far leggi disciplinari su tutta la Chiesa, e a queste leggi bisogna che tutti fedelmente ubbidissero.

Concilii Provinciali

Per i Concilii particolari non possiamo suggerire un criterio egualmente preciso che di tutto insieme stabilisca il valore e l' autorità. Bisogna infatti distinguere l' antica e la recente disciplina della Chiesa. Anticamente quando i Concilii particolari trattavano eziandio materia Dommatica, il loro giudizio dava argomento solo di fede probabile, non già certa ed infallibile, potevano acquistare quest' ultima autorità quando fossero confermati dal Papa, siccome sappiamo essere avvenuto di molti Concilii Provinciali di Africa, specie del 1.° Concilio Toletano.

In quanto alle leggi disciplinari queste avevano ed hanno valore nel territorio della nazione, provincia o diocesi in cui venne celebrato il Concilio. — Nella odierna disciplina le attribuzioni dei Concilii particolari sono molto ristrette e in proporzione di queste attribuzioni è ristretta l' autorità dei Concilii, quali fonti di Dritto Canonico.

Dei Concilii particolari specie Provinciali e Diocesani, fu sapientemente stabilito che siccome l' Episcopato del mondo a quando a quando si raccoglie in Concilio Eucumenico sotto la presidenza del Papa, così i Vescovi delle singole provincie ecclesiastiche si raccogliessero in tempi determinati col loro metropolitano per trattare quei negozii, e stabilire quelle leggi che sono più utili al gregge loro affidato. Il Concilio Tridentino stabilì che ogni tre anni si celibrino i Concilii provinciali, però in pratica questo tempo mai viene osservato per ragioni che debbono essere riconosciute ed ammesse dal Pontefice — Dalla nozione del Concilio provinciale risulta che i giudici del medesimo siano il metropolitano ed i suoi suffraganei, come pure quei Vescovi che esenti per privilegio dal Metropolitano stesso, abbiano scelto l' uno o l' altro Metropolitano per intervenire al Concilio. Infatti, come diremo a suo tempo, i Vescovi esenti ossia *immediate subiecti Sanctae Sedi,* debbono senza scapito della propria esenzione scegliere un metropolitano qualunque al cui Concilio provinciale s'obbligano d'intervenire, osservando tutto quello che sarà stabilito— L' istesso Concilio Tridentino avverte che se in alcuni luoghi per consuetudine anche altri — oltre i suffraganei — intervengono al Concilio provinciale, quest' ultimi abbiano solo un voto consultivo.

Dalle cose dette risulta come il compito dei Concilii provinciali nella odierna disciplina sia ristretta a regolare i costumi, correggere gli abusi, comporre le quistioni ed altre cose permesse dai sacri Canoni. Le leggi del Concilio provinciale obbligano tutti della provincia il cui metropolitano ha celebrato il Concilio, però queste leggi è d'uopo che vengano prima approvate dalla Santa Sede, la quale, dando l' approvazione, non intende se non confermare la sua autorità nel territorio della sola provincia Ecclesiastica.

Del Sinodo Diocesano

Nell' antica disciplina ecclesiastica i Vescovi, ogni volta che il bisogno lo richiedeva, radunavano il Clero della propria Diocesi, e dopo seria discussione e maturo consiglio del presbiterio, deliberavano sopra quelle cose, che riguardavano il bene del clero e del popolo alle loro cure affidato. Tale riunione, detta Presbiterio o Concilio Diocesano nell' attuale disciplina ecclesiastica è riconosciuta sotto il titolo di Sinodo Diocesano, il quale da Benedetto XIV è così definito: La legittima riunione fatta dal proprio Vescovo dei presbiteri e chierici della Diocesi, e di altri che sono obbligati ad intervenirvi, per trattare di quelle cose che riguardano la cura pastorale delle anime. *Legitima Congregatio ab Episcopo coacta ex presbyteris et clericis suae Dioecesis, aliisque qui ad eam accedere tenentur, ut de iis omnibus agatur, quae ad curam pastoralem pertinent. Lib. 1. De Synodo Dioec.* Da tale definizione deducesi tutto quello, che riguarda la celebrazione del Sinodo Diocesano, e che riduciamo ai seguenti capi: 1.° Chi dev' essere chiamato al Sinodo. 2.° Da chi dev' essere convocato. 3.° Quali i principali Ufficiali del Sinodo. 4.° Quale il valore delle costituzioni Sinodali.

Primo. Per legge confermata dal Tridentino sono obbligati intervenire al Sinodo: 1.° Gli abati secolari esistenti nella Diocesi; 2.° Gli abati e i superiori secolari purchè non sieno esenti ovvero (se fossero esenti) nel caso che abbiano cure di anime, o che non vadano soggetti al capitolo generale dell' ordine loro; 3.° i prelati *Nullius* i quali non avessero per conto proprio il privilegio di convocare il Sinodo Diocesano; 4.° i religiosi che abbiano cure di anime; 5.° il Vicario Generale del Vescovo; 6.° i canonici della Cattedrale; 7.° i canonici delle collegiate; 8.° i Parroci ed i Curati; 9.° i beneficiati della Cattedrale e mansionari; 10.° i rimanenti preti e chierici quando il Vescovo li chiami, specie se nel Sinodo Diocesano dovessero promulgarsi i Decreti del Concilio Provinciale.

In quanto al secondo capo; cioè chi possa o debba convocare il Sinodo Diocesano è chiaro che non debba essere altri se non il capo della Diocesi cioè il Vescovo ordinario: e perciò dicemmo testè che i prelati inferiori, aventi giurisdizione quasi episcopale, possono convocare il Sinodo Diocesano per

privilegio Apostolico non già per dritto. I Vescovi titolari poi non avendo in atto l'esercizio della giurisdizione non convocano Sinodo Diocesano. Il Vicario Generale solo per ispeciale mandato del Vescovo può convocare il Sinodo ma non per propria autorità, anzi il Vescovo volendo dar siffatto mandato, non è obbligato darlo al Vicario Generale, siccome avvertono Benedetto XIV e *Bouix,* citando pure esempi in proposito. Il Vicario capitolare invece può convocare e presiedere il Sinodo Diocesano perchè egli subentra nella giurisdizione episcopale, però lo stesso Benedetto XIV avverte che ci lo possa solo un anno dopo la celebrazione dell'ultimo Sinodo. Di più i Vicarii Apostolici i quali sebbene fossero Vescovi titolari, pure hanno una giurisdizione vera nei territorii loro assegnati e possono senza dubbio convocare il Sinodo — Finalmente quei tali Vicarii Apostolici che sono mandati alle Diocesi dalla Santa Sede invece del Vicario Capitolare, morto il Vescovo; ovvero quelli che anche vivente il Vescovo sono mandati per qualche affare speciale, tutti questi generalmente parlando non possono convocare Sinodo Diocesano. Diciamo *generaliter loquendo* perchè se nelle lettere Apostoliche con cui qualcuno è mandato Vicario Apostolico dalla Santa Sede ci fosse espressa menzione di convocare il Sinodo, può a buon diritto convocarlo. In quanto al 3.° capo, ossia agli Ufficiali del Sinodo, diciamo, i principali sono: i promotori, il segretario, il notaio, i maestri di cerimonie, i giudici delle querele e delle scuse, il procuratore del clero, i prefetti di disciplina — Di tutti questi però necessarii sono il notaio, il segretario, il procuratore, ed il maestro di cerimonia. Oltre questi Ufficiali ve ne sono altri il cui compito è molto più interessante e di una durata che si estendo oltre il Sinodo, questi vengono scelti nel Sinodo, cioè i giudici Sinodali e gli esaminatori Sinodali. I giudici per lo più sono quattro, debbono essere costituiti in dignità, canonici della Cattedrale, possibilmente dottori o licenziati in Teologia o dritto Canonico; a questi vengono delegate le cause dalla Santa Sede da trattarsi nella Diocesi. Gli esaminatori Sinodali sono quelli che specialmente vengono destinati agli esami dei candidati nei concorsi delle parrocchie; essi debbono essere scelti coll'approvazione del Sinodo, dimodochè se qualcuno fosse proposto dal Vescovo come esaminatore e rigettato dalla maggior parte del Sinodo, dovrebbe essere sostituito da un altro approvato dal Sinodo stesso. Il numero di questi esaminatori non può essere minore di sei, nè maggiore di venti. Vi sono alcuni esaminatori che si chiamano pro-Sinodali, e questo nome lo prendono per due motivi, o quando in fra l'anno dell'ultimo Sinodo per la morte di qualcuno degli esaminatori dovesse completarsi il numero legale, oppure quando passato l'anno della celebrazione del Sinodo, non celebrandosi il Sinodo stesso, il Vescovo col capitolo per facoltà della S. Congregazione del Concilio, nomina novelli esaminatori. In quanto all'ultimo capo, ossia al valore delle leggi Sinodali diciamo che esse (purchè non trattino cose appartenenti ad un potere superiore)

obbligano tutti in tutta la Diocesi epperò tutti debbono fedelmente osservarle, anche gli esenti, in quelle materie però nelle quali essi stessi sono ordinariamente soggetti al Vescovo Diocesano, come gli abati aventi cura di anime. Il Vescovo poi è il solo giudice di queste leggi, di modo che egli può stabilirne anche altre, non solo senza il permesso del Sinodo, ma anche senza il consenso del capitolo Cattedrale, giacchè generalmente parlando in questo incontro il Vescovo deve chiedere il Consiglio e non il consenso del Capitolo.

Diciamo *generaliter loquendo*, perchè come diremo a suo tempo vi potrebbero essere leggi le quali per la loro eccezionale natura richiedono il consenso del Capitolo.

Le costituzioni Sinodali hanno vigore anche morto il Vescovo purchè non vengano abrogate dal successore del medesimo o nel Sinodo o fuori Sinodo.

Per il tempo donde incomincia l' obbligazione delle leggi sinodali ci rimettiamo alle cose già dette, di modo che non avendo bisogno di altra approvazione, appena promulgate, obbligano in coscienza. Prima del Papa Innocenzo III il Sinodo Diocesano celebravasi due volte all' anno, ma poi nel Concilio Lateranese IV fu dal sullodato Pontefice tale obbligo ridotto ad una sola volta, *singulis annis*, quale decreto fu confermato dal Tridentino, e le leggi in esso emanate saranno perpetue per la intera Diocesi, nè da esse vi è appello in sospensivo, ma soltanto in devolutivo, purchè non sieno state abrogate dallo stesso Vescovo, dal successore, o da una legittima consuetudine. Attualmente, checchè ne dica qualche autore, (1) tale obbligo dell' annua celebrazione del Sinodo diocesano è in pieno vigore, come risulta dalle risposte, che suole dare la S. Congregazione del Concilio alle relazioni, che i Vescovi spediscono ad S. Limina, con le quali li esorta a convocare il sinodo al più presto possibile (2). Che se talvolta la S. Sede tace sopra tale obbligo, non può mai intendersi ciò nel senso, dice Benedetto XIV, che a proprio capriccio dei Vescovi sia interpetrato o limitato il decreto del Tridentino; ma solamente, che la S. Sede dispensa tacitamente dall' urgenza di tale obbligo (3). Epperò

---

(1) Vedi De Camillis Iustitut. Juris canon. Vol. Tit, de Conciliis.

(2) Lucidi Vol. 2 Cap. II parag. 4 n. 165 S. Sedem confidere ut quamprimum eamdem convocare non praetermittant.

(3) Non approbamus effrenam licentiam quam privati Doctores usurpant, illud pro libito interpetrandi et limitandi, neque illos excusamus Episcopos, qui cum nihil sit, quod eos impediat, ex sola socordia et negligentia Synodum facere praetermittant, eosque magis redarguimus qui cum plures annos dioecesim gubernaverint, de cogenda Synodo nunquam cogitarunt: Meminisse deberent praeter reatum inobedientiae poenam incurrere suspensionis ab officio statutum in cap. Cum olim. de accusat. Bened. XIV De Synodo Dioces. Lib. 1, cap. VI num. 5.

§ 5.

Dei Santi Padri

I Santi Padri sono quegli scrittori ecclesiastici insigni, che per *antichità, splendore di dottrina* e *santità di vita* illustrarono la Chiesa e vissuti e morti nella sua communione meritarono da lei venerazione e culto. Due qualità li contrassegnarono di essere cioè difensori della fede e testimoni delle sante tradizioni.

Da questo numero glorioso sono esclusi quelli, che benchè dotti ed antichi, caddero nell' eresia come Tertulliano ed Origine, quantunque la loro testimonianza, in quanto riguarda l' antica disciplina, e non la loro opinione personale, possa valere.

Dicasi quasi lo stesso dei Dottori, che devono avere tre condizioni: *Dottrina eminente, insigne santità di vita* ed *espressa dichiarazione* del Papa o di leggitimo Concilio generale che tali li proclami.

I Santi Padri al nostro proposito hanno somma autorità. Noi qui rassegniamo varie regole: 1.° L' unamime consenso dei Padri in cose di fede e di costumi fa autorità infallibile come dichiarò il Concilio Lateranese IV sotto Innocenzo III dicendo « *Quae omnes consentientes Ecclesiae Patres respuunt, ea catholica et apostolica Ecclesia respuere dicit et quae credunt, credit.*

E il Concilio di Trento vieta l' interpetrazione della scrittura contro l' unanime consenso dei Padri, per la ragione che l' unanime consenso dei padri rivela il sentire della Chiesa Cattolica. L' autorità poi di alcuni Padri merita molta fede maggiore di molti: e ciò vale quando altri Padri non la sentono diversamente. 2.ª regola. L' autorità di qualche Padre contro l' unanime consenso degli altri non vale nulla, perchè indica allora una privata opinione che può benissimo essere erronea, come quella di S. Girolamo, ripudiata da Graziano, di non riputare atto ad indurre bigamia il matrimonio contratto prima del battesimo.

3.ª regola. In materia disciplinare non si deve stare agli scritti dei padri, ma agli statuti della Chiesa, perchè la Chiesa secondo i tempi e le circostanze può variare la sua disciplina. Onde a ragione fu condannata da Alessandro VIII l' ipocrita proposizione giansenistica — *Ubi quis invenerit doctrinam in Sancto Augustino fundatam illam obsolute potest tenere, docere, non respiciendo ad ullam Pontificiam bullam.*

4.ª regola — In materia disciplinare, quando non vi si siano decreti di Pontefici o di Concilii devesi seguire la dottrina dei Padri. Così scriveva Papa Leone IV ai Vescovi della Brettagna; epperò, quando i canoni tacciono, lo insegnamento dei Padri fa legge.

§ 6.°

Delle Costituzioni Pontificie e delle S. Romane Congregazioni.
Varie specie, valore ed autorità delle principali.

Fu detto dai protestanti che la Chiesa non avesse da G. C. il potere di fare vere costituzioni, ma solo i Pontefici posteriori avessero usurpato tale potere, mettendo fuori certe false decretali.

I protestanti si fondano sempre all' idea accennata fin dalla definizione del dritto Canonico, che la Chiesa, società di eguali, non ha che soltanto insinuazioni, o consigli, non già vere leggi e costituzioni.

Lasciando al dritto pubblico Ecclesiastico la confutazione di ciò, facendone ancora parola nel libro dei giudizii, parlando della triplice potestà della Chiesa come società perfetta indipendente, potestà legislativa, giudiziaria e coattiva; noi qui assegniamo le diverse specie delle costituzioni pontificie. In quanto alla materia sono o dommatiche o disciplinari, in quanto alla estensione o generali o particolari. Tutte poi si riducono principalmente alle costituzioni Pontificie, ai Decreti — Decretali — Encicliche o epistolare, Bolle Brevi e Rescritti.

Delle Costituzioni Pontificie

Le Costituzioni Pontificie, altro fonte copiosissimo del Dritto Canonico, si dividono in due classi: in Costituzioni *Generali*, che sono emanate per tutta la Chiesa, come lettere Decretali, le Bolle Dommatiche ecc. — e in costituzioni *speciali* che sogliono darsi, dietro suppliche per qualche persona particolare, o Corpo morale, o Provincia e che più propriamente si chiamano *Rescritti*. Per vedere qual forza hanno le costituzioni Pontificie generali bisogna vedere il loro obbietto se versano, cioè, su materia di fede, di costume o su materia di disciplina. Le prime vale a dire, quelle che versano su materia di fede speculativa o pratica, se sono date dal Papa come da maestro infallibile di tutta la Chiesa, o come si dice solennemente *ex cattedra*, coll' obbligo per tutti di credere e di accettare la dottrina proposta, hanno il valore di oracolo Divino, e tali definizioni sono irreformabili per se medesime, e non già, secondo che pretendono i Gallicani, in forza del consenso della Chiesa, come luminosamente si prova in Dommatica e fu definito dal Concilio Vaticano Sess. IV 18 Luglio 1870.

Le Costituzioni poi, che versano sulla disciplina generale della Chiesa, obbligano tutti anche i Vescovi, in virtù del primato e della pienissima potestà che il Papa gode ed esercita sulla Chiesa universale. E ciò anche se tali Costituzioni deroghino ai canoni già esistenti, non essendo esse soggette al *Dritto Ecclesiastico*, ed anche se a taluni Vescovi tali costituzioni non pares-

sero giovevoli od opportune per le loro Diocesi, salvo tuttavia ai medesimi il Dritto di presentare al Papa le loro osservazioni; dopo di che sono tenuti ad ubbidire alla suprema autoritá, come si disse innanzi. I *Decreti* sono quelle prime Costituzioni che il Papa dava nel così detto Sinodo della Chiesa Romana, ovvero nel Sinodo dei Vescovi d' Italia che costituiva l' antico Concistoro. E di più sotto il nome dei Decreti s' intendevano le risposte che in quei tempi la sede apostolica mandava alle domande e consultazioni di qualche Vescovo particolare.

Decretali sono poi quelle Costituzioni Pontificie emesse anche dietro richiesta dei Prelati ecc. con questa differenza che vengano estese eziandio ai casi simili ed ottengano forza di leggi universali, chiamandosi Decretali, quasi per questo che « *aliquid generaliter valiturum decernunt.*

Epistole o lettere, cui si aggiunge sempre il titolo di apostoliche, sono quelle che il Papa per differenti motivi spedisce ad una o ad altra persona.

Talvolta sono lettere encicliche che son dirette a tutti i Vescovi dell' Orbe Cattolico, o a quelli di qualche regione. Lettere familiari che per lo passato si spedivano dal Papa a personaggi più edotti o per consolarli o per chieder loro anche consiglio. Lettere finalmente *tractoriae* o *Synodales* le quali invitavano i Vescovi a qualche Concilio. Però S. Agostino in queste lettere *tractoriae* crede piuttosto essere designate, quelle spedite agli eretici o ai rei di qualche altro delitto i quali pertinacemente rifiutassero di rispondere alle competenti autorità e poichè questo rifiuto si esprime col *detactrant*, di qui si crede essere venuto il nome di *tractoriae.*

La forma più comunemente usata nella odierna disciplina, per comunicare gli ordini Pontificii è quella di Bolle, Brevi e Rescritti. — *Bolle* sono costituzioni scritte in pergamena o carta membranacea alquanto rozza e di grande formato in caratteri longobardici, i quali per disposizioni del Regnante Pontefice Leone XIII furono sostituite da caratteri ordinarii. Portano attaccato un medaglione o un marchio, ordinariamente di piombo, talvolta anche di oro secondo l' importanza della causa, o la dignità della persona cui si mandano. Il medaglione porta da una faccia la croce, dall' altra porta il nome del Papa che dà la Bolla, se il Papa è già incoronato, altrimenti nell' esargo del medaglione manca il nome del Papa e si chiama allora *dimidia.* Questi marchi sono attaccati con fili di seta rossa, quando la Bolla riguarda cosa di grazia, con fili poi di canapa quando riguarda cosa di giustizia. Le Bolle si danno per gli affari più rilevanti della Chiesa che si spediscono per l' organo della Cancelleria Apostolica.

I *Brevi* sono una specie di Bolle abbreviate che si danno per oggetti di minore rilievo — sono scritti in carta pergamena più forbita di color bianco, in caratteri latini eleganti, e portano impresso un timbro di cera rossa rappresentante Pietro nella navicella in atto di pescare, perciò si dicono *sub*

annulo pèscatoris e si spediscono per l' organo della segreteria dei Brevi. Finalmente i Rescritti quasi *responsum scriptum* sono una risposta del supremo imperante date per iscritto alle suppliche e consultazioni. Poichè i rescritti sono comunissimi nella procedura ecclesiastica, noi ne parleremo appositamente nel paragrafo che segue volendo chiudere il presente collo stabilire il valore e l' autorità di tutte le fin qui studiate costituzioni. Con un argomento generale ricordiamo che in ogni società vi deve essere chi mediante apposite leggi modera i diritti e doveri dei singoli ordini speciali, prescrivendo ciò che è da farsi; questo diritto non ispetta a tutti della società, ma a quelli che ne sono proposti al governo. E poichè nella Chiesa universale la somma dei poteri spetta al Romano Pontefice, che G. C. costituiva capo dei fedeli e dei Pastori, è chiaro che quelli e questi debbano accettare fedelmente ogni Decreto Pontificio ed esservi ubbidienti. Perciò nei primi tempi della Chiesa le Costituzioni Pontificie chiamavansi *auctoritates* per significare la grande autorità che tenevano in tutta la Chiesa.

§ 7.°

Dei Rescritti Pontificii

Che cosa sono — Diverse loro specie — Come si danno e per mezzo di quale organo— Valore — Se il rescritto di giustizia ha forza di legge generale— Quando incomincia a valere — Come si danno i rescritti di grazia — Quando cominciano a valere, e come s' interpretano — Formalità — Cessazione degli stessi.

Secondo la definizione già data, i rescritti differiscono dalle leggi positive, perchè ogni legge è data ad *bonum commune*, mentre i rescritti riguardano affari particolari. Però anche i rescritti, secondo la diversa natura degli affari, si dividono in rescritti di grazia e di giustizia. Gli uni e gli altri poi secondo i diversi effetti che producono suddividonsi in *secundum legem*, *praeter legem vel contra legem*. Se il Papa largisce qualche cosa il rescritto è di grazia; se poi prescrive qualche cosa per derimere una controversia il rescritto è di giustizia. Come pure se il Papa da delegazione per qualche causa il rescritto è *iuxta legem;* se si occupa della provvista di qualche beneficio in una diocesi è *praeter legem;* se dà finalmente per es. una dispensa matrimoniale, il rescritto è *contra legem.*

Però noi abbiamo accettato questa seconda suddivisione per sola erudizione, giacchè solo la prima divisione è comunemente ritenuta dai canonisti.

I rescritti si spediscono o per semplice scrittura o per Bolla o per Breve come vedremo in seguito. Il foglio della Bolla è suboscuro; datato a *die Incarnationis,* munito del sigillo di piombo pendente dalle cordicelle e portante

da una parte le immagini dei SS. Pietro e Paolo e dall'altra del Pontefice Regnante. Il foglio del Breve è bianco, datato a *Die Nativitatis* e spedito da chi presiede a tali negozii sotto l'anello del pescatore. Secondo la materia dei rescritti, sono in Roma varii Tribunali e segretarii destinati a cosifatte spedizioni. Tali sono: 1.° la segreteria dei Brevi ch'è doppia secondo che i brevi sono diretti a Principi o privati. 2.° La Dateria che è un ufficio cui spetta conferire benefizii alternativamente coi Vescovi: dispensa dagl' impedimenti pubblici di matrimonio, regola le *componende,* le pensioni annuali, le erezioni delle coadiutorie con futura successione ecc. ecc., e spedisce le facoltá con bolle della Cancelleria. È presieduta da un Cardinale detto Pro-Datario.

3.° La Penitenzieria è un altro Ufficio che regola le cause del foro penitenziale, assolve da censure, dispensa da irregolarità, da impedimenti occulti (ed anche dai pubblici se i contraenti siano poveri) e concede ai confessori facoltà di assolvere dai riservati. Presiede un Cardinale, chiamato Penitenziere maggiore.

4.° La Congregazione del Concistoro, creata da Sisto V e di cui è Prefetto il Papa stesso, prepara quanto devesi trattare nei Concistori pubblici e segreti. Si occupa dell' erezioni delle nuove Chiese Metropolitane o Cattedrali, delle erezione, divisione, unione o soppressione delle Diocesi, approva o esclude le persone proposte all'Episcopato, esamina le petizioni dei Vescovi dimissionarii, conferma le elezioni dei Capitoli, giudica sulle concessioni dei coadiutori, su quella del Pallio, sul diritto dei Pontificali ai suffraganei e in generale su quanto si attiene ai benefizii maggiori.

5.° La Congr. dell' Inquisizione, detta ancora del Sant' uffizio, che è presieduta dal Papa, fu istituita da Innocenzo III. per vegliare alla purezza della fede, e all'estirpazione dell'eresie: esamina la Dottrina dei libri sottoposti al suo giudizio.

6.° La Congregazione dei Riti, che fu istituita da Sisto V nel 1587, si occupa di quanto si attiene alla sacra Liturgia: cerimonie, libri rituali, paramenti, culto delle immagini, elezione dei Protettori santi, concessione di feste, ed ancora delle beatificazioni e canonizzazioni.

7.° La Congreg. dell' Indice che fu fondata da S. Pio V in aiuto di quella del S. Uffizio, esamina i libri in ordine alla fede ed ai costumi, proscrive i libri rei e ne concede la lettura solo in particolare a chi presenta le condizioni volute.

8.° La Congregazione delle indulgenze e sacre reliquie che fu creata da Clemente IX. nel 1669, constata l'autenticità delle reliquie da venerarsi, distingue le vere dalle false indulgenze, concede il privilegio dell'altare, le indulgenze plenarie e parziali.

9.° La Congreg. di propaganda che fu istituita da Gregorio XV nel 1622, allo scopo di promuovere la propagazione della fede, ha giurisdizione sui Ve-

scovi, Vicarii e Prefetti apostolici e membri tutti delle missioni, e da essa dipende il collegio di Propaganda fondato in Roma da Urbano VIII. allo scopo di formare missionarii di tutte le nazioni.

10.° La Congreg. del Concilio di Trento creata da S. Pio V. nel 1564, vigila sull'osservanza dei canoni, massime del Tridentino, risolve i punti controversi, esamina i Decreti dei Sinodi provinciali e Diocesani, riceve i rapporti dei Vescovi sullo stato delle loro Diocesi e le ralazioni che devono presentare dopo la loro visita ad *Limina*. Si occupa della residenza dei chierici, dell' assenza dei Parroci, della percezione o della perdita delle rendite e delle distribuzioni e può dispensare a *tempo* i chierici dalla residenza. Concede anche agli ordinarii la facoltà di riduzione di messe ordinate per disposizione testamentaria, se vi è giusta causa. Delibera inoltre sulla nullità dei voti, sull'unione dei benefizii ai seminarii, sulla permuta dei benefizii, sul concorso alle parrocchie, sulle quistioni di giurisdizione dei Prelati inferiori. Giudica in appello le cause di nullità dei matrimonii, e sorveglia la rigorosa esecuzione dei canoni che vietano l' alienazione dei beni ecclesiastici.

11.° La Congreg. dei Vescovi e regolari che fu eretta da Sisto V. esamina i nuovi istituti religiosi e le loro costituzioni; concede la facoltà per l'ammissione della dote, per l'uscita dai Chiostri, per l'alienazione dei beni ecc:. Derime le controversie fra Vescovi e regolari ed ha cause comuni con la Cong. del Concilio.

12.° La Congreg. della disciplina Regolare, che fu istituita da Innocenzo X. per curare la disciplina degli ordini religiosi e risolverne le quistioni, sottentra alla Congreg. dei Vescovi o Regolari a vedere, se una nuova fondazione di monastero possa alimentare 12 persone e permetta loro di venire nell' osservanza.

13.° La Congreg. della immunità ecclesiastica che fu fondata da Urbano VIII nel 1626 è unita provvisoriamente alla Congregazione del Concilio da Leone XIII., difende i privilegi e le immunità delle Chiese, sia per le persone, che per le cose e i luoghi deliberando in conformità delle costituzioni apostoliche.

14.° La Congreg. della Reverenda Fabbrica di S. Pietro che fu creata da Giulio II. amministra i redditi destinati alla conservazione della Basilica Vaticana e delibera sull'adempimento dei legati Pii e sulle riduzioni delle messe.

15.° La Congreg. degli affari Ecclesiastici straordinarii è dovuta a Pio VII. nel 1814, e forma il consiglio permanente del Cardinale Segretario di Stato. Si occupa dei concordati, dei rapporti colle potenze straniere e di tutti gli affari generali della Chiesa. Può esserle assegnato dal Papa anche ciò che spetta alle altre congregazioni.

16.° La Congreg. degli studii, iniziata da Sisto V. e formata da Leone XII. è il consiglio superiore dell'istruzione pubblica per Roma e Stato Pontificio e si occupa di accademie, Università, collegi Pontificii—Approva i regolamenti e

statuti delle facoltà Teologiche, università, istituzioni cattoliche, estere e nazionali; e autorizza a conferire, dietro esame, gradi e diplomi canonici.

17.° La Congreg. sopra lo Stato dei regolari presieduta provvisoriamente dal Papa, provvede ai mezzi di mantenere nei religiosi l'osservanza della regola e delibera anche sull'ammissione dei Novizii.

18.° Il Tribunale di segnatura di Giustizia e di Grazia è un Tribunale supremo composto di un cardinale e di sette prelati, che oltre rendere ragione come gli altri Tribunali, con facoltà sovrana fa anche grazia.

I Rescritti pontificii di giustizia hanno forza di legge generale per tutti qûando sono inseriti nel codice per autorità pontificia o interpetrano una legge dubbia. Se poi si limitano a decidere una controversia fra private persone, vi sono due sentenze. La prima più comune vuole che tali Rescritti abbiano forza soltanto per coloro cui sono diretti, sia perchè in essi il Pontefice fa la parte di Giudice, non quella di legislatore, sia perchè manca la promulgazione necessaria a costituire una legge.

L'altra sentenza li vuole di generale efficacia in casi *perfettamente* simili, e purchè il Papa nei medesimi non *intenda concedere dispensa;* chè questa vale soltanto pei particolari. Essi rescritti di giustizia cominciano a valere dal giorno che s' insinuano, ossia che si producono dinanzi ai giudici. Se tardasi, mancano ad insinuarli, possono essere annullati da rescritti posteriori e prodotti dalla parte contraria. Devonsi poi interpetrare strettamente perchè, come dice la Glossa: *Lites restringendae sunt potius quam laxandae.*

I Rescritti di grazia soglionsi dare in tre modi:—1.° in *forma graziosa* quando il Pontefice concede da sè la grazia domandata, senza commetterne ad altri la concessione, ma solo l'esecuzione, come sarebbe: *Sanctitas sua benigne annuit pro petita facultate, ovvero, Sanctitas sua committit pro petito Indulto arbitrario et conscentiae* (se trattisi di Vescovo) *arbitrario et prudentiae* (se trattisi di Cardinale). Nella prima formola non v' è commissione veruna, nella seconda vi è commissione da eseguire. La parola *arbitrio* è di puro riguardo, non già lascia libero di non eseguire il rescritto—2.° il secondo modo è in forma *commissaria* come sarebbe; *Sanctitas Sua remittit preces arbitrio ordinarii cum facultatibus etc., ut providere possit,* ovvero, *tradit facultatem Ordinario indultum concedendi, si expedire judicaverit.* Con simili formole il Pontefice non fa la grazia, ma dà ad altri facoltà di farla—3.° il terzo modo è in forma *mista* che partecipa della graziosa, e della commissaria, quando cioè il Papa concede da sè la grazia, ma sotto certe condizioni da riconoscersi e d'approvarsi dall'ordinario es. gr: *Sanctitas Sua annuit arbitrio Episcopi constito de evidenti utilitate et accedente consensu interesse habentium pro petita facultate, vel venditione etc.*

Questi rescritti di grazia poi cominciano a valere dal giorno della data e conferiscono in certo modo il *jus in re* se sono in forma graziosa. Onde se due ottengono rescritti per lo stesso benefizio, quegli, *caeteris paribus*, deve

preferirsi chi l'ha ottenuto anteriormente. I rescritti poi in forma commissaria e mista, come quelli che conferiscono solo il *jus ad rem* cominciano a valere dal tempo dell' esecuzione. Quanto all' interpetrazione dei rescritti di grazia, dev'essere larghissima, salvo se trattisi di ottener benefizii, che come materia di ambizione, esigono stretta interpetrazione.

Al valore dei rescritti deroganti al dritto comune fino al secolo XIII bastò la formola derogatoria generale v. g. *Contrariis non obstantibus quibuscumque— non obstantibus Constitutionibus apostolicis* ma da indi in poi, attesi i Decreti di Innocenzo III.° e di Onorio III.° si deve dire ch'è necessaria la clausola speciale per derogare ai Decreti di un Concilio Generale, salvo a quelli del Concilio di Trento, stante l'espressa dichiarazione del Concilio stesso che: ***salva semper auctoritas Sedis Apostolicae et sit et esse intelligatur***, in tutti i suoi decreti sulla riforma dei costumi e disciplina ecclesiastica. Basta poi la deroga generale per tutti gli altri canoni e Costituzioni papali, se si eccettuino le regole della Cancelleria alle quali come porta la regola 71.ª non s' intende derogato per qualunque formola universale, se di esse Regole non si fa espressa menzione.

L' esecuzione dei Rescritti si vuol commettere a personaggi costituiti in qualche cospicua dignità ecclesiastica, o a canonici di cattedrale. All' esecutore poi spetta investigare se ***preces veritate nitantur*** e non dare esecuzione al Rescritto se orrezione o surrezione o altro vizio vi si rinvenga.

Se abbiasi sospetto di orrezione o surrezione debbasi ricorrere alla sacra Congregazione dei Vescovi e dei Regolarii, affinchè revochi il rescritto.

Chi falsifica rescritti o lettere apostoliche incorre nella scomunica riservata ***speciali modo*** al Papa. (*Costit. Apost. Sedis. art. IX*)

Perchè poi un rescritto abbia valore sono necessarie parecchie condizioni le quali noi riduciamo a tre classi: 1.° Quelle riguardo alla persona; 2.° Quelle riguardo alla materia; 3.° Quelle riguardo la forma del rescritto medesimo.

1.° In quanto alla persona deve esservi competente autorità in chi concede il rescritto, o deve esservi competente abilità in colui che lo deve ricevere.

Perciò sono esclusi dall' ottener rescritti: gli eretici, gli scomunicati, siano manifesti che occulti; anzi appunto per questo, in ogni concessione di rescritto per cautela si permette l' assoluzione delle censure ***hujus tantum rei causa***, cioè solo per essere abilitati a conseguire l' effetto del Rescritto.

Se però si tratti di quei rescritti i quali riguardano appunto le cause della scomunica p. es. la risposta ad un appello contro la sentenza di scomunica, allora gli scomunicati possono ricevere il rescritto.

In quanto ai rescritti di grazia bisogna notare che essi possono ottenersi tanto per colui che il chiede, quanto anche per una terza persona anzi, se pure non vi sia stato speciale mandato, il rescritto di grazia ottenuto per

una terza persona ha tutto il suo valore. Invece per quelli di giustizia vi vuole speciale mandato, a meno che non si tratti di persone congiunte per vincolo di sangue o con legame di parentela.

In quanto alla seconda parte, cioè all' obbiettivo valore di un rescritto bisogna essere molto cauti, potendo facilmente i rescritti esser nulli e viziati per *obreptionem* o per *subreptionem*, quando cioè: o s' introducono falsi motivi nella domanda del rescritto, ovvero si tacciono i veri motivi per ottenerlo. In questi casi bisogna vedere se l' *obreptione* o la *subreptione* sieno avvenute fraudolentemente, nella quale ipotesi il rescritto è sempre nullo, giacchè *fraus et dolus nemini patrocinari possunt.* Se poi questo vizio fosse incorso nella domanda del rescritto per semplicità, ignoranza od altra causa innocente, bisogna vedere se il vizio ha inficiato i motivi che sono la causa determinante e principale per ottenere il rescritto, ovvero solo una causa secondaria od impulsiva. Nel 1.° caso il rescritto è nullo; nel 2.° può tenersi tutt' ora valido. In questo criterio facciamo due avvertenze 1.° che qualunque siavi dei vizii suddetti basta che apparisca per invalidare un rescritto di grazia, mentre che nei rescritti di giustizia il vizio dev' essere provato dalla parte contraria, sia perchè vi è l' assioma giuridico: *nemo malus nisi probetur*, sia perchè vi è la presunzione che la parte contraria col suo silenzio cede in quel caso al suo dritto. La 2.ª avvertenza è che se qualche rescritto fosse moltiplicato, cioè avesse molte parti, bisogna distinguere se la parte nella quale cade il vizio è la parte principale, allora tutto il rescritto è nullo, perchè *accessorium sequitur naturam principalis.* Nella ipotesi contraria poi il rescritto non è nullo, giacchè *utile per inutile non debet vitiari.* All' intelligenza di questa seconda avvertenza ricordiamo che tre sono le parti principali di ogni rescritto: cioè: 1.° la narrazione del fatto co' suoi motivi; 2,° la supplica cioè ciò che si chiede in base ai motivi medesimi; 3.° la conclusione ossia la risposta del Papa nella quale propriamente consiste il rescritto.

Finalmente in quanto alla terza condizione generale pel valore dei rescritti stabiliamo dapprima che la forma del rescritto è doppia, interna ed esterna. Della forma interna non ce ne occupiamo, riducendosi alle tre parti del rescritto, testè studiate. Invece la forma esterna consiste in quei caratteri meramente esteriori che, secondo lo stile della curia Romana, sogliono trovarsi tanto nei rescritti che nei brevi e nelle bolle. Lo studio positivo di questi caratteri appartiene più alla procedura curiale che alla Cattedra di diritto ecclesiastico.

Però a noi è necessario stabilire i motivi per cui un vizio nella forma dei rescritti può invalidarli o no. 1.° Adunque se il rescritto porta raschiature o simili difetti in luogo sospetto, cioè là dove si contiene la parte sostanziale del rescritto, questo sarà nullo. 2.° È nullo se porta un grave errore di latinanza e diciamo grave, perchè, se si tratta di errore lieve da at-

tribuirsi all' amanuense o a poca diligenza nello scrivere, allora il rescritto non è viziato. 3. È viziato se offende il diritto dei terzi, già richiesto dai terzi stessi, a meno che a questi diritti dei terzi non si deroghi con clausole speciali, il che però si avvera solo quando vi è ragione di pubblica utilità *iuxta apoftegma*: *Ius tertii juri pubblico posponitur.* 4.° Son viziati finalmente quando non muniti delle clausole derogatorie, oppure quando sono contrarii al Diritto Comune. Anzi in questo appunto differiscono le costituzioni generali dai semplici rescritti, che le costituzioni generali, contrarie al diritto Comune, col solo fatto che vengono pubblicate derogano il diritto stesso, mentre il rescritto non può derogarlo senza la suddetta clausola derogatoria.

Stabilito in questo modo il valore dei rescritti, ricordiamo le cause per le quali può cessare un rescritto: 1.° Cessa per la morte di colui che l' ha concesso. 2.° Per la revoca fattane dalla competente autorità. 3.° Per la rinunzia fattane da colui al quale fu concesso il rescritto. 4.° Ogni rescritto cessa scaduto il tempo prefinito nel rescritto medesimo e stabilito ad arbitrio del Delegato, salvo la proroga che se ne potrebbe fare di consenso delle parti. In quanto però alla prima causa della cessazione dei rescritti, o per alcuni rescritti soltanto, bisogna avvertire che se sono rescritti di giustizia *et res est adhuc integra*, cioè che ancora dura la causa, non cessa il rescritto per la morte di chi lo concesse. In quanto all' esecuzione dei rescritti essa vien fatta o per mezzo di esecutori semplicemente detti, o per esecutori misti; quando all' esecutore se si dà anche il diritto d' investigare sul merito della persona a cui è concesso il rescritto, allora si chiama esecutore misto; quando invece si commette puramente e semplicemente di eseguire il rescritto senza investigazione ed esame, allora si chiama semplicemente esecutore. Del resto in quanto a questi rescritti ed ai criterii per l' esecuzione dei medesimi bisogna consultare alcune regole di Cancelleria che lasciamo alla procedura.

§ 7.

Sussidii del dritto ecclesiastico. Ragione, autorità, storia, aforismi giuridici.

Dalla enunciazione di questo paragrafo si vede come non si parli di fonti, ma d' alcunchè di medio tra quelli e le leggi da esse ricavate. Difatti, il vincolo comune che rannoda tutte le umane conoscenze, il bisogno della unità sistematica nella scienza, ha detto il celebre Vito Fornari nella sua armonia universale, fu sentito fin da' tempi remoti e proclamato non solo per le scienze morali, ma sinanco per le fisiche. Onde il Vecchio di Coo ebbe a dire: *consensus unus, consentientia omnia.*

E Dante canta:

« Le cose tutte quante
« Hanno ordine fra loro; e questa è forma
« Che l'universo a Dio fa simigliante »

Il quale stupendo concetto trovò eco pienissima in Bacone da Verulamio; quando disse: *commune scientiarum vinculum.*

Se dunque è un principio inoppugnabile che la scienza del diritto vuole, al pari di ogni altra, considerarsi nei rapporti con le altre scienze e nelle intime relazioni, veniamo ad enumerarne i varii sussidii.

Primo è la ragione, ossia la filosofia la quale costituisce ad un tempo la base ed il sussidio di ogni legislazione. Infatti essa fa conoscere il nesso tra le diverse leggi, assoda la specie dei fatti di cui si tratta nelle questioni più difficili, scioglie le difficoltà, sia invocando i casi paralleli o consimili, sia interpetrando la mente del legislatore. Di più la ragione è quella per la quale desumiamo i principii fondamentali del giusto, dell'onesto e per la quale i canonisti possono non essere travolti in errore per eccesso o per difetto. La ragione filosofica è tanto più necssaria oggidì nello studio del dritto per le quistioni così dette internazionali, o diritto delle genti in nome del quale vedesi oggidì delle leggi ingiuste e molte violazioni dei più sacri principiî di dritto. Certo fra gli uomini di qualunque nazione vi sono alcuni principii e dritti immutabili, i quali debbono venire osservati e rispettati sempre con criterio per l'intelligenza dei doveri e diritti dei singoli uomini, e per le relazioni dei diversi stati Civili, sia di fronte l'uno all' altro, sia di fronte alla Chiesa.

L' *autorità* è pure sussidio alla legislazione ecclesiastica e sotto nome di autorità intendiamo non solo quella che viene dagl'imperatori, dai principi, dai magistrati, giudici, giureconsulti ecc.; ma eziandio quella che risulta dai fatti compiuti giusto il prescritto delle leggi, oppure da pubblici giudizii, per esempio l'autorità che risulta da un pubblico istrumento, da contratti stipulati legalmente ecc. Però ad usar bene di questa autorità bisogna che si osservino alcune regole: 1. Se il consenso fra gli autori è comune, allora la prova di autorità è di grave valore, ma se vi sono opinioni contrarie allora l' autorità di ciascuna parte vale tanto quanto valgono le ragioni da essa adotte, dandosi sempre la preferenza a chi è pubblicamente perito nell' arte sua. Così per esempio l' autorità dei Teologi nelle quistioni di dritto ecclesiastico, con quella dei canonici e viceversa. 2. Quando la legge non si spiega da se stessa, nè si può da se stessa applicare ai casi particolari, allora, mancandovi l' interpetrazione autentica può sostituirsi l' autorità del giudice chiamato a giudicare dei casi particolari ed allora si ha quella tale interpetrazione giudiziale di cui parlammo.

La *storia* finalmente è altro sussidio per la legislazione ecclesiastica la quale, come ogni altra legislazione, si spiega e prende valore eziandio dalla varia disciplina della stessa Chiesa. Or questa disciplina a noi l' insegna la

storia, e questa conserva i monumenti, i quali confermano le leggi più antiche della Chiesa, essendo la maestra della vita, la luce della verità, la messaggiera dell' antichità, la testimone dei tempi come la chiamava Cicerone. Essa ci dice quali siano le vere tradizioni, i concilii legittimi, le vere decretali, e fino ad un punto quali siano i libri canonici della Bibbia. Nullameno per la lontananza delle epoche a cui ci ricongiungiamo a mezzo della storia e per i progressi cresciuti delle scienze e delle lettere alla storia è necessaria la critica, quale compagna indivisibile e come aiuto potentissimo; ma una critica cristiana, anzi cattolica, non esagerata, nè prò, nè contro, in quello che riguarda la legislazione ecclesiastica giusta le regole ultimamonte suggerite dal Sommo Pontefice Papa Leone XIII nella lettera ai cardinali De Luca, Pitra, Hergheoter.

§ 8.°

Aforismi giuridici

Altro sussidio per la retta interpetrazione ed applicazione delle leggi ecclesiastiche, in che consiste la giurisprudenza, sono le regole o gli aforismi del dritto, che sono comprese nella sapienza delle Decretali. Noi qui ne facciamo la enumerazione.

1.° *Beneficium ecclesiasticum non potest licite sine institutione canonica obtineri.*

2.° *Possessor malae fidei ullo tempore non praescribit, sine possessione praescriptio non procedit.*

3.° *Peccatum non dimittitur nisi restituatur ablatum.*

4.° *Peccati venia non datur nisi correpto.*

5.° *Nemo potest ad impossibile obligari.*

6.° *Privilegium personale personam sequitur et extinguitur cum persona.*

7.° *Semel malus semper praesumitur esse malus.*

8.° *Ratum quis habere non potest, quod ipsius nomine non est gestum.*

9.° *Ratihabitationem retrotrahi et mandato non est dubium comparari.*

10.° *Cum sunt partium jura obscura, reo favendum est potius quam actari.*

11.° *In judiciis non est acceptatio personarum habenda.*

12.° *Ignorantia facti non juris excusat.*

13.° *Odia restringi et favores convenit ampliari.*

14.° *Decet concessum principe beneficium esse mansurum.*

15.° *Indultum a jure beneficium non est alicui auferendum.*

16.° *Non firmatur tractu temporis, quod de jure ab initio non subsistit.*

17.° *Non est sine culpa qui rei, quae ad eum non pertinent, se immiscet.*

18.° *Nullus pluribus uti defensionibus prohibetur.*

19.° *Quod semel placuit amplius displicere non potest.*

20.° Non debet aliquis alterius odio praegravari.

21.° Sine culpa nisi subsit causa non est aliquis puniendus.

22.° Quod quis mandato facit judicis, dolo facere non videtur cum habet parere necesse.

23.° Mora sua cuilibet est nociva.

24.° Ea quae fiunt a judice, si ad eius non spectant officium viribus non subsistunt.

25.° Scienti et consentienti non fit iniuria, neque dolus.

26.° Quae iure comuni exorbitant, nequaquam ad consequentiam sunt traenda.

27.° Quod omnes tangit debet ab omnibus approbari.

28.° In obscuris minimum est sequendum.

29.° Eum qui certus est certiorari ulterius non oportet.

30.° Non licet actori quod reo licitum non existit.

31.° Mutare consilium quis non potest, in alterius detrimentum.

32.° Generi per speciem derogatur, non secus.

33.° Plus semper in se continet quod est minus.

34.° Pro possessore habetur qui dolo desiit possidere,

35.° Ex eo non debet quis fructum consequi quod nisus extitit impugnare.

36.° Cum quid prohibetur, prohibentur omnia quae sequuntur ex illo.

37.° Pluralis locutio duorum numero est contenta.

38.° Imputari non debet ei, per quem non stat si non faciat quod per eum fuerat faciendum.

39.° Accessorium naturam sequi congruit principalis.

40.° Qui tacet consentire videtur.

41.° Is qui tacet non fatetur, sed nec utique negare videtur.

42.° Inspicimus in obscuris quod est veresimilius, vel quod plerumque fieri consuevit.

43.° Is qui in ius succedit alterius eo jure, quo ille uti debebit.

44.° Praesumitur ignorantia, ubi scientia non probatur.

45.° Locupletari non debet aliquis cum alterius iniuria vel jactura.

46.° In poenis benignior est interpetratio facienda.

47.° Actus legitimi conditionem non recipiunt neque diem.

48.° Semel Deo dicatum non est ad usus humanos ulterius trasferendum.

49.° Non praestat impedimentum, quod de iure non sortitur effectum.

50.° Cui licet quod est plus, licet utique quod est minus.

51.° Qui sentit onus, sentire debet commaudum et e contra.

52.° Qui prior tempore potior et iure.

53.° In re comuni potior est entis vel prohibendis.

54.° Contra eum qui legem dicere potuit apertius est interpetratio facienda.

55.° Non est obligatorium contra bonos mores praestitum iuramentum dolo facit qui petit, quod restituere oportet eumdem.

56.° Non est in mora qui potest exceptione legitima se tueri.

57.° Quod ob gratiam alicuius conceditur non est in eius dispendium retorquendum.

58.° Nullus ex consilio, dummodo fraudolentum non fuerit, obligatur.

59.° Ecceptionem obiiciens non videtur de intentione adversarii confiteri.

60.° Quae contra jus fiunt debent utique pro infectis haberi.

61.° In pari delicto vel causa, potior est conditio possidentis.

62.° Cum non stat per eum, ad quem pertinet, quo minus conditio impleatur, haberi debet perinde ac si impleta fuisset.

63.° Quod alicui suo non licet nomine, nec alieno licebit.

64.° Potest quis per alium, quod potest facere per seipsum.

65.° In malis promissis fidem non expedit observari.

66.° In alternativis debitoris est electio, et sufficit alterum adimpleri.

67.° Qui ad agendum admittitur, est ad excipiendum multo magis admittendus.

68.° Qui facit per alium est perinde ac si faciat per semetipsum.

69.° Factum legitimum retractari non debet, licet casus postea eveniat, a quo non potuit inchoari.

70.° Quod alicui gratiose conceditur, thahi non debet ab aliis in exemplum.

71.° Frustra sibi fidem quis postulat ab eo servari, cui fidem a se praestitam, servare recusat.

72.° Delictum personae non debet in detrimentum ecclesiae redundare.

73.° Rationi congruit ut succedat in onere qui substituitur in honore.

74.° In argumentum trahi nequeunt, quae propter necessitatem aliquando sunt concessa.

75.° Nemo potest plus iuris trasferre in alium quam sibi competere dignoscatur.

76. In toto partem est dubium contineri.

77.° In generali concessione non veniunt ea, quae quis non esset verisimiliter in specie concessurus.

78.° Qui contra iura mercatur bonam fidem praesumitur non habere.

79.° Bona fides non praesumitur. ut semel exactum, iterum exigatur.

80.° Cum quid una via prohibetur alicui ad id alia non debet admitti.

81.° Contractus ex conventione legem accipere dignoscuntur.

82.° Dammun quod quis sua culpa sentit sibi debet non aliis imputare.

83.° Infamibus portae non pateant dignitatum.

94.° Certum est quod is committit in legem, qui legis verba complectens contra legis nititur voluntatem.

85.° Fraus et dolus nemini patrocinari possunt.

86.° Nemo malus nisi probetur.

87.° Utile per inutile non debet vitiari.

88.° *Ius tertii juri pubblico posponitur.*

89.° *Dispensatio non est ex iis quae competunt si non prohibeantur, sed est ex iis quae non compentunt nisi concedantur.*

90.° *Beneficium propter ufficium.*

91.° *Est simplex cappellania deficiente Ordinarii consensu.*

92.° *Forma vestum est indicium morum.*

93.° *Res per quascumque causas nascitur per easdem dissolvitur.*

94.° *Quod a principio non subsistit tractu temporis non convalescit.*

95.° *Mendax praecator carere debet impetratis.*

96.° *Decretum necessitatem facit, exortatio (idest consilium) liberam voluntatem excitat.*

97.° *Eius est legem interpetrari, cujus est condere.*

98.° *Quod est illicitum lege necessitas facis licitum.*

99.° *Verbis claris non est movenda voluntatis quaestio.*

100.° *Lex superioris per inferiorem tolli non potest.*

§ 9.°

Del Giuscivile Romano

Se invochiamo anche il Giuscivile Romano come fonte del dritto canonico si è perchè molte leggi del diritto Canonico furono desunte dal Diritto Romano segnatamente dai Codici di Teodosio e di Giustiniano; e perchè ancora, quando il dritto canonico tace su certe cause ecclesiastiche, si deve ricorrere al diritto Romano per risolverle, come praticò ed insegnò S. Gregorio Magno nella sua lettera a Giovanni Difensore, e dietro lui altri Pontefici; giusta la Glossa, *causa ecclesiae debet decidi per ius Civile in defectu canonum.* L'uno e l'altro dritto si aiutano a vicenda quantunque il *Phillips* non l'ammetta come fonte.

Si deve riflettere però di non adattare alla rinfusa queste leggi del Diritto Romano nelle cause ecclesiastiche, giacchè talune leggi del Codice Civile Romano furono approvate ed inserite nei sacri canoni, ma altre furono riprovate ed emendate, ed altre pretermesse. Le prime hanno valore nel foro ecclesiastico, perchè la Chiesa le fece sue.

Tali sono le leggi negl' impedimenti della Cognazione legale e spirituale, sull'esperimento triennale in materia d'impotenza; il 2. libro delle Decretali, riflettente i giudizii, tolto in gran parte dal giuscivile; le divisioni dello stato degl' individui — in liberi e schiavi — legittimi ed illegittimi — puberi ed impuberi — minori e maggiorenni ecc.

Le seconde, ossia le riprovate, non hanno alcun valore, come quelle che sancivano il concubinato, il divorzio, l' infedeltà negli sponsali, le nozze dei cugini, le usure propriamente tali, le prescrizioni in mala fede, l'uccisione del-

l'adultero commesso dal marito o dal padre. Che se talune, poco religiose, furono emendate, valgono dopo l'emenda, come l'immunità da infamia della vedova, che passa ad altre nozze entro l'anno del lutto; la validità dei matrimonii contratti dai figli e dai servi senza il consenso dei rispettivi genitori e padroni; l'obbligo dei genitori di sostentare anche i figliuoli illegittimi, l'obbligo di osservare nei contratti il giuramento irrito per sola legge umana.

Quanto poi alle leggi Romane, come ancora quelle degli altri Stati, nè approvate, nè riprovate, ma pretermerse, ovvero passate in consuetudine e non avverse ai sacri canoni si devono ritenere per tacitamente approvate e spiegano forza anche nel foro ecclesiastico.

Capitolo VI.

Delle collezioni dei Canoni

Sommario — Origine dei canoni — Collezioni greche e latine — Collezione Dionisiana — Collezione di Peudo-Isidoro — Collezione Grazianea — Collezione di Gregorio IX. — Delle Decretali — Delle Clementine e delle Exstravaganti — Corpo del Dritto Canonico e sua autorità — Delle rubriche — Dei sommarii — Delle Glosse.

§ 1.°

Origine dei Canoni

La rivelazione è la base di tutto il diritto canonico: è da tale fonte che nasce la tradizione e la scrittura; è da tale fonte che derivano le prescrizioni degli apostoli e dei primi pastori. Da tal fonte deriva tutta la ecclesiastica legislazione. I primi fedeli docilì alla voce dei pastori esprimono nei loro costumi semplici e pii la perfezione del cristiano in pratica e la dichiarano possibile col fatto. Scemato il primitivo fervore, e cresciuto immensamente il numero dei fedeli si fa sentire la necessità della Chiesa di prescrizioni e di regole, e i Papi e i Vescovi si accingono in concilio all'opera salutare e cominciano a sanzionarsi canoni. Poco è giunto a noi di ciò che per altro la storia testifica esservi stato nei primi due secoli, ma che non propriamente materia di Dritto.

Al terzo secolo abbiamo tre lettere di Cornelio (251) due a S. Cipriano, una a Fabio d'Antiochia; qualche brano di lettera di Dionisio Papa; tutto il resto perduto.

La collezione del 4. e 5. secolo comincia col concilio Niceno (325) di cui abbiamo il simbolo contro Ario e 10 canoni disciplinari. Anteriori al Niceno, sono varii concilii particolari di Arles, dell'Ancirano, del Neocesarense. Dal Niceno al Costantinopolitano 1.' abbiamo l'Antiocheno (332), il Cartaginese

(338), il Laodiceno (381), il Sardicese (347), di Saragozza nel (381). A Roma il così detto *synodus Romanorum* del clero romano, nel quale Siricio risponde a varie domande del clero delle Gallie. Il Sinodo Irlandese composto di S. Patrizio e due Vescovi. Il concilio di Tours (460); due di Roma tra il (465) al (499) gli unici che hanno forse carattere di Concilio. Nell'oriente non si hanno nel 5. secolo che due concilii generali, cioè l'Efesino e il Calcedonese.

Ciò riguarda i Concilii, ma oltre a questi sono da annoverare le numerose costituzioni dei Papi. Oltre quelle di Giulio I. (352), di Papa Liberio (355); di Damaso (384; di Anastasio (401) conservate in gran numero; ne abbiamo 4 di Innocenzo I. an. (417); Bonifacio I. (422); Sisto (440); le 124 di Leone il grande nel (461), quelle d'Jlario, di Simplicio, di Felice II., di Gelasio (496) di Anastasio II., di Simmaco (414); e poi le 80 di Ormisda.

A tutto questo Corpo di leggi bisogna aggiungere le leggi riguardanti la disciplina fatta da Imperatori Cristiani, conservate nel *Codex Theodosianus*, accresciuto assai dalle collezioni giustinianee; e si conoscerà da ciò qual patrimonio di dritto scritto esistesse già nel secolo V e il bisogno di raccoglierle in collezioni.

Premesse queste cose, veniamo alle collezioni del dritto. In questa materia noi seguiremo in tutto il Phillips, anzi faremo un compendio di quanto, ne scrisse. Egli ha consultato le più insigni e recenti opere in tale materia, egli ha letto i più eruditi uomini e ne ha profondamente discusso l'argomento. Noi gli tributiamo quest'omaggio di lode e quì ci varremo delle fatiche di lui.

§ 2.

Prime Collezioni Greche e Latine.

La prima collezione propriamente detta di leggi ecclesiastiche da formare l'embrione del *gius* canonico quasi leggi statutarie, cioè, che non solo, come nei primi secoli, nel magistero orale dei Pastori, nell'osservanza e consuetudine dei fedeli fossero comprese, è la collezione Greca, d'incerto autore; collezione che comprende 136 canoni distribuiti così:

26 del Concilio di Nicea; 25 di quello di Ancira; 14 di quello di Neo-Cesarea; 20 del Gangrese; 25 dell'antiocheno; 29 di Laodiceno; e 3 del 1.° Eucomenico di Costantinopoli.

Detta collezione autorevolissima fu poi accresciuta fino a comprendere 207 canoni, e formò la 2.ª collezione.

Nell'anno 560 uscì una nuova collezione, più copiosa, illustrata magistralmente da Giovanni detto Scolastico. Costui essendosi intruso nella sede Costantinopolitana, mise fuori il suo Nomocanone. ossia codice in cui i canoni ecclesiastici sono congiunti alle leggi imperiali, e fu la 3.ª collezione.

Nel secolo 7.° usci la 4.ª collezione greca, comprendente oltre i canoni delle collezioni precedenti, anche i 102 dell' illegittimo Concilio Trullano e alcuni canoni Africani che favorivano gli errori dei ribattezzanti.

Finalmente nell'anno 879 venne in luce la collezione di Fozio, il quale, oltre i canoni del II. Concilio di Nicea, vi aggiunse quelli di due conciliaboli da lui presieduti ed elaborò il suo Nomocanone, che godette sempre grande credito presso i Greci.

Da ciò chi non inferisce che tali collezioni siano sospette tanto da parte degli autori, usurpatori entrambi della sede costantinopolitana, favoregiatori dello scisma, adulatori Cesarei; quanto per la materia che in gran parte consta di leggi imperiali, e di leggi riprovate dalla Chiesa ed altre sancite allo scopo di promuovere lo scisma.

La prima collezione autentica della Chiesa Latina è quella di Dionisio, detto il *piccolo* ma sommo per pietà e per dottrina. Egli fece la sua collezione sul cominciare del 6.° secolo e la divise in due parti. La 1.ª comprende 50 canoni degli Apostoli, i canoni del Codice adoperato dai Padri Calcedonesi, i canoni del medesimo Concilio, tranne l' ultimo che uguaglia al Papa il Vescovo di Costantinopoli, non ricevuto mai dai Latini, abbraccia i canoni del Concilio di Sardica e di varii Concilii Africani.

La 2.ª parte contiene le Decretali dei Santi Pontefici da Siricio ad Anastasio II. (385-498). Ora questa collezione quantunque compilata da un privato ebbe autorità pubblica, giacchè essa fu sempre ricevuta ed approvata dalla Chiesa Romana e donata da Papa Adriano al vincitore dei Longobardi Carlo Magno, quando fu incoronato a Roma. Dopo di questa venne fuori l'altra celeberrima, compilata da Sant'Isidoro di Siviglia e Dottor di S. Chiesa, od almeno per suo ordine. Fu pubblicata fra il 633 e 636 e come la Dionisiana, si divide in due parti, collo stesso metodo della prima.

Qui giova avvertire che sul finire del IX secolo usci un' altra collezione che passò sotto il pseudonimo di Isidoro il mercante, detto volgarmente il peccatore. Questa collezione che presenta i 50 primi canoni apostolici, i decreti dei Concilii greci e latini, le Decretali da S. Clemente 1.° fino a S. Gregorio Magno, non è nè autentica, nè sincera; fu eminentemente ipocrita, giacchè per 7 secoli seppe giuocare la buona fede e l' autorità dei Teologi e dei Canonisti e gli stessi Concilii da non lasciare l' ombra del sospetto circa la verità dei documenti. Alcuni l' attribuiscono ad un tale Olgaro, Vescovo di Magonza; chi ad Ebron Arcivescovo di Reims; chi l' attribuisce ad un certo Spaguolo ecc. Accanto alla materia del libro, è un amalgama di *genuino,* di *suppositizio*, di *apocrifo*, e di *interpolato*. Genuino sono le Decretali desunte dal Codice Dionisiano. Suppositizie e coniate dall' autore sono quasi tutte le lettere Pontificie da S. Clemente sino a Siricio (90-385) ed altre non poche di Siricio fino a S. Gregorio Magno (385-590). Gli atti del Concilio Romano

sotto Giulio 1.° e quelli del Concilio V e VI sotto Papa Simmaco. Apocrofi sono i documenti, che fatte da ignote persone, vengono falsamente attribuite a Papi. Interpolati sono i passi che si trovano presso il Mercante allungati con capricciose e cervellotiche aggiunte. Avventizii i due ultimi capi della lettera di Papa Virgilio a Profuturo. Il primo che scoperse la frode di questa apocrifa collezione, dopo i legittimi sospetti del Canonico Parigino Pietro Comeston, fu il Cardinale Cusano che fiorì nella metà del secolo XV. Dopo di costui, siccome, *facile est inventis addere,* altri ne mostrarono l'impostura coi seguenti argomenti.

1.° il prudente silenzio dei primi otto Concilii Encumenici, degli antichi Padri e scrittori, non che dello stesso Dionisio, il Piccolo, diligentissimo raccoglitore, intorno alle Decretali di molti Papi da Clemente all' ingiù, portato nella collezione di cui è parola.

2.° L'attribuirsi, che, ivi si fa con evidente isbaglio cronologico, a S. Isidoro Vescovo di Siviglia la raccolta di 8 Concilii di Toledo dal V al XIII, mentre, quando questi furono celebrati, egli era già morto.

3.° Gl'inventati vocaboli di Arciflamini e di Flamini, non usati mai dalla Chiesa; i nomi di primati e di arcivescovi che non erano in uso presso gli antichi pontefici.

4.° Il nominarvisi Consoli, che mai non furono consoli o nol furono in quel tempo in cui sarebbero state scritte le lettere.

5.° Lo stile barbaro e rozzo e sempre uguale e monotono delle supposte Decretali, che mirabilmente contrasta, sia coll'aureo stile dei primi secoli, sia colla varietà degli scrittori, diversi per indole, genio, età.

Se dunque per 6 secoli fu tenuta in credito tale collezione si spiega per diverse ragioni: 1.° Per non contenere essa alcun che contrario alla fede ed ai buoni costumi. 2.° Nulla contrario alla disciplina della Chiesa, perocchè l' autore sarebbe stato ben malaccorto se avesse sperato di far passare per veridica la sua collezione contenente una disciplina contraria alle consuetudini del suo tempo; 3.° Colla barbarie dei tempi che copriva di caligine le cristalline fonti del sapere. L' accettazione e l'uso di un secolo bastò da sè per allontanare anche l' ombra del sospetto di frode in quest' opera malaugurata. L'autore però ebbe nel compilarla due fini egoistici uno di provvedere all' indennità dei Vescovi, l' altra di stabilire i Primati che agguaglia ai Patriarchi.

§ 3.°

Collezione Grazianea

Per Decreto di Graziano viene una collezione di canoni la più celebre e ricca di tutte le precedenti, fatta da Graziano monaco benedettino e da lui

pubblicata nel 1151. Egli divise l'opera intera in tre parti: la prima consta di 101 Distinzione. Ogni distinzione abbraccia più canoni o Capi. Vi si tratta degli elementi del dritto Canonico, dei Chierici e dei loro ufficii. La 2.ª è divisa in 36 cause, le cause in quistione, le quistioni in canoni. Vi si espongono principalmente i giudizii ecclesiastici. La 3.ª si divide come la 1.ª in distinzione e canoni e in essa si parla delle cose sacre, per lo che venne da lui intitolata *De Consecratione*. Nel citare il canone, talora si suole porre il solo numero d'ordine come Can. 5; talora la parola iniziale del canone stesso come Can. *Miramur;* e talora l'uno e l'altro *Can. Miramur 5*. Senonchè giova avvertire che in opera di tanta mole, tuttochè fatta coscenziosamente non mancarono di molti errori: spesso errati nomi di città, di provincie, di Concilii, di Pontefici, di Padri, citazioni inesatte ed apocrife, testi corrotti e mutilati. Per questo fu che il sommo Pontefice Pio IV, Pio V e Gregorio VIII ne procurarono diligente emenda e a tal uopo nominarono una Commissione di eletti personaggi che furono chiamati correttori Romani. Questi dopo una cura solertissima arrivarono a purgarla in parte, giacchè posteriormente subì altre correzioni.

Quanto poi alla forza giuridica di tal Decreto di Graziano diciamo che se si riguardi l'autore non ha forza legale, perchè questi era una persona privata e come tale lo compose. In quanto alla Pontificia approvazione, che sola poteva rendere legale l'opera di un privato, diciamo con Benedetto XIV, che quantunque i Pontefici curassero la correzione del Decreto, non gli diedero giammai forza di legge. Epperò tutto ciò che in esso si contiene ha tanto di autorità, quanta ne avrebbe avuto per sè stesso, se mai non fosse stato inserito nella collezione Grazianea.

§ 4.°

Collezione di Gregorio IX, del sesto delle Decretali.

Delle Clementine, delle Extravaganti.

La collezione di Gregorio IX è di massima importanza. Dopo il Decreto di Graziano, si pubblicarono altre Decretali, si celebrarono altri Concilii come il Lateranese III e IV, cose tutte che Gregorio IX raccolse in nuovo corpo di dritto e fu diviso in cinque collezioni. La 1.ª di Bernardo Circa, Vescovo di Faenza; la 2.ª di Giovanni detto il Vallese; la 3.ª e la 4.ª del sommo giurista e teologo Innocenzo III e la 5.ª di Onorio III e così nel 1236 pubblicò la sua collezione che passa sotto il nome di Decretali di Gregorio IX giovandosi a tanta impresa dell'opera di S. Raimondo da Pegnafort, personaggio sommo per pietá e dottrina. In questa collezione furono adunate tutte quelle altre che lo stesso Pontefice volle conservassero forza di legge. Onde la collezione Gregoriana è autentica, perchè

munita dell'autorità del Papa, epperò ogni e singola sua parte, vogliasi tratta dai Decreti Pontificii, o da Concilii sia generali, sia particolari, o da padri o da qualsiasi altro scrittore, gode autorità di legge per tutta la Chiesa.

Dopo Gregorio IX fu pubblicata una raccolta di nuove Decretali, emanate dopo la collezione Gregoriana, contenendo ancora i canoni sanciti nei due Concilii di Lione; il 1.° celebrato nel 1245, sotto Innocenzo IV e il 2.° nel 1274, sotto Gregorio X. Le ordinò Bonifacio VIII nel 1298, le munì della sua autorità e l'aggiunse ai 5 libri della collezione Gregoriana, quasi appendice e complemento di questa. Questa collezione passa sotto il titolo di 6.° Libro delle Decretali (perchè 6.° dopo i 5 di Gregorio IX) e nel citarla si nota in 6.

Col nome di Clementine si chiama la collezione di Clemente V comprendente le sué decretali e i canoni del Concilio di Vienna da lui presieduta nel 1316. Le diede autorità il suo successore Giovanni XXII e se ne citano i capi col titolo *ex Clemet:*

Col nome di *extravaganti* si chiamano altre due collezioni: La 1.ª comprende solo le 20 decretali di Giovanni XXII e si cita *extrav. es. gr. Cum inter nonnullos Ioan XXII.* La 2.ª comprende le Decretali di 25 Pontefici, da Urbano IV fino a Sisto IV (1261-1471) e si cita *Extrav. es. g. Rem non novam inter Commun,* ossia delle *extravaganti commu:* Si denominano cosí perchè sono fuori della collezione Gregoriana, come le Decretali fuori del Decreto di Graziano si chiamano anch'esse *extravaganti.*

Le due prefate collezioni furono fatte da autore incerto ma sortirono forza giuridica dai Papi.

Da ciò s'inferisce che il Corpo del Diritto Canonico si compone delle ultime cinque collezioni, vale a dire delle Decretali di Gregorio IX, del 6.° delle Decretali, delle Clementine e delle due Extravaganti. Poichè quanto fu prima raccolto o non ebbe forza di legge, o se l'ebbe fu poi abrogata, dacchè non fu inserito nella collezione Gregoriana.

Questo è il Corpo del Diritto Comune le cui leggi possono essere derogate anche dagli statuti e dalle consuetudini particolari dei varii luoghi, purchè siano statuti e consuetudini ragionevoli, come assevera Bonifacio VIII nella sua celebre Costituzione (*cap. Licet. de Constit. in 6).*

§ 5.°

Delle rubriche, dei Sommari e delle Glosse.

Le *rubriche* sono le intitolazioni dei Capi e si chiamavano così perchè un tempo si scrivevano a caratteri rossi: esse sono di due specie, precettive, e non precettive. Le prime diconsi quando presentano un senso compito, es. gr. questa: *Ne sede vacante aliquid innovetur;* e queste hanno forza di legge,

perchè portano lo stesso testo della legge. Le seconde diconsi non precettive quando non hanno un senso compito v. g. *De Constitutionibus — De Testamentis etc.*

I *Sommarii* sono brevi e concise esposizioni di canoni compresi sotto i titoli: v. g. sotto il titolo *De praescriptione;* il sommario può dire: *praescriptio sit in bona fide, non interrupta, post tantum temporis etc.*

Le Glosse poi sono interpetrazioni o commenti dei canoni che si pongono in margine al testo e che servono per ispiegarli. Sì i sommarii che le glosse sono utilissimi, sia per l'intelligenza dell'ordine, sia per quelle delle cose ordinate. Tuttavia non hanno forza legale, perchè sono aggiunte da private persone.

Capitolo VII.

Dei Concordati — Questione Giuridica — Numero di essi.

A dare un' esatta idea dei Concordati che costituiscono un fonte sussidiario del Diritto Canonico, giova primo trattare della loro origine storica, di poi della loro intrinseca forza e natura nella questione giuridica e valore di essa.

La voce *concordato* può prendersi in senso largo e indica convenzione tra un prelato e un governo secolaresco, o tra due prelati, aventi per oggetto di regolare i diritti delle parti in ordine a cose spirituali. In senso stretto e tecnico è un trattato del Papa in quanto capo della Chiesa coi principi o governi civili, per cose spirituali.

Un decreto Conciliare fatto alla presenza dell'Imperatore, una risoluzione di dieta coll' ordine dei prelati, non è dunque un concordato, È però questo una conseguenza del primato, un diritto legato strettamente col medesimo, non una ferita alla gerarchia, siccome molti canonisti deplorano, nè un' arte subdola d' ingrandimento di Papale autorità; come malignano i Febroniani, i gallicani e protestanti.

Si è molto acramente disputato se tale trattato abbia o no ragione di vero contratto bilaterale, o di semplice concessione. La forma di siffatto trattato con la firma delle parti contraenti, la qualità delle persone che contraggono costituiti in suprema potestà ciascuno nel suo campo, l'oggetto che suole essere di cose miste ordinariamente (giacchè talora anche le cose puramente spirituali entrano siccome materia nel Concordato, per es. la nomina dei Vescovi), lo ha fatto ritenere da alcuni — non escluso il Vecchiotti — come vero patto bilaterale, non temporaneo e personale, ma reale e perpetuo, da osservarsi scrupolosamente da ambo le parti.

Altri però concedendo ciò nei concordati coi principi cattolici supremi, reputati come capi delle loro chiese, e patteggianti in forza di dritto inter-

nazionale ecclesiastico, negano risolutamente il Concordato essere patto coi principi cattolici.

La ragione fondamentale di tale sentenza è la natura della Chiesa, madre del principe fedele figlio; la totale indipendenza della stessa Chiesa anche nelle cose miste, per la prevalenza che ha il rispetto spirituale sul temporale, e la totale dipendenza filiale del principe.

Queste relazioni non si cangiano allorchè si viene a patti e si concorda; e però tolgono l' ineguaglianza di Diritto nelle cose che vengono a patto, e l' uguaglianza di autorità nelle parti contraenti. Il perchè conchiudono aver ragione di concessione, sia per evitare mali maggiori, sia in premio di fedeltà. Confermano ciò dall' abuso che ne fanno i politici quando consumano le più iniqui usurpazioni e poi ricorrono alle transazioni dei concordati. Nel che mentre mostrano malizia o mala fede, e danno ai popoli il reo esempio e la spinta al comunismo; dall' altra parte confessano contro lor voglia il furto commesso e l'autorità ecclesiastica. Forse è ben altro il domandare la sanzione della Chiesa nei beni usurpati, che il confessare la iniquità della usurpazione? Se a tutti questi inconvenienti si aggiunge che ordinariamente cogli articoli organici o leggi posteriori rompono il patto quali essi riconoscono, e tolgono vigore a quelli solennemente ratificati; non parrà strano ciò che altri disse, cioè: Che la storia dei Concordati dal primo, tra Gallisto II e Arrigo V nel (1122), sino alla nostra epoca non è stata altra che la storia della mala fede della diplomazia europea. Ma se è dunque così, dovrebbe conchiudersi ciò che ben diceva il Febronio: La Curia Romana pretende non essere ligata dai concordati; può ad arbitrio revocare le concessioni; e tutto sarà incerto e vacillante.

Al che noi rispondiamo che o si ritenga il Concordato come patto, o come concessione; il capo della Chiesa dovrá sempre fare ciò che è necessario, evidentemente al bene della medesima, nessuna autorità può paralizzarne l'opera; quindi mutate le circostanze, risorge il Diritto di operare diversamente. La ragione giuridica si è che in ogni concordato è sempre inclusa la condizione, *se pure altro non richiegga il bene della Chiesa* nel cui pro si fanno i concordati che sono mezzi ordinati a tale fine.

Così Bartolo celebre giurista *(Dissert. gen. de Concordatis Capo III.)*, e il Cocco ben dissero che i concordati riescono di comune vantaggio, tanto essendo le paci, quanti i concordati. Non è dunque l'arbitrio che può revocare, ma la necessità e la ragione naturale per le quali cessa ogni altra legge. Non è mai la potestà che si lega nei concordati, bensì l'uso e l'esercizio; e però il Papa sarà legato anche lui o dal patto, o dalla concessione; ma non mai la sua potestà, che nei casi predetti per dovere deve esercitarsi.

Qualunque poi sia il modo di pubblicare i concordati o per Bolla, o per Breve, o per legge civile sanzionata dal Papa, la forza deriva dall'autorità ecclesiastica ed avrà altresì vigore di legge civile, se la potestà laicale lo san-

zioni civilmente. Il suo effetto è distruggere, modificare o derogare il Diritto comune. I principali concordati più antichi sono tre: 1.° Quello conchiuso tra Callisto II e l'Imperatore Enrico V per finire le quistioni sulle investiture dei Vescovadi e delle Abbazie, e confermato nel Concilio Lateranese VI l'anno 1123. L'altro relativo alla Collezione delle dignità Ecclesiastiche, all'esenzione delle annate ed altre cose, conchiuso ad Ascafenburg sul Reno nel 1448 tra Nicolò V e Federico III. Il terzo conchiuso a Bologna l'anno 1516 tra Leone X e Francesco I, Re di Francia, col quale si abolì la prammatica sanzione di Carlo VII, e si tolsero gli abusi e le simonie circa le elezioni dei Prelati. La Bolla di Leone X venne pur essa confermata nella sessione 21 del V Concilio di Laterano.

Dei Concordati recenti, tre parimenti meritano speciale menzione. Il primo conchiuso tra Pio VII e Luigi XVIII nel 1816. Con questo, abrogata la Convenzione del 1801, si ritornò a quella del 1515. Il terzo infine stipulato nel 1854 tra Pio IX e Giuseppe Imperatore di Austria.

Capitolo VIII.

Sommario — 1. Del Diritto Nuovissimo — 2. Dei Canoni e decreti del Concilio di Trento — 3. Delle regole della Cancelleria — 4. Dell'ultimo periodo storico del Diritto Canonico dal Concilio di Trento al Vaticano — 5. Dei lavori scientifici pubblicati nel periodo del diritto nuovissimo — 6. Della Curia Romana — 7. Formole più usate dalle sacre Congregazioni con gli analoghi schiarimenti — 8. Dello stile della Curia.

§ 1.°

Del Diritto Nuovissimo.

Chiamiamo Diritto Nuovissimo quel complesso di leggi risultante 1.° Dai canoni dei Concilii, dal Viennese in poi; 2.° Dalle costituzioni dei Papi, emanate dopo Sisto IV fino all'età presente; 3.° Dalle regole della Cancelleria Apostolica.

Dei canoni conciliari e di Costituzioni Pontificie furono pubblicate voluminose collezioni, ma nessuna di esse gode pubblica autorità, tanto vero che la collezione di Gregorio XIII ultima, per ordine di Clemente VIII, per difficoltà sopravvenuta, fu soppressa. Tantissime collezioni furono pubblicate delle Bolle Pontificie, tra le quali merita menzione quella del Cellino, chiamata il gran *Bollario* in 14 volumi, edito in Roma; e l'altro Bollario anche più copioso del Sacerdote Mazzocco, edito in Torino nel 1857 in 24 grossi volumi e decorato della Benedizione di Pio IX.

Tuttavia in queste collezioni, non essendo comprese le decisioni delle sacre congregazioni e del Tribunale della Santa Ruota, dalle quali pure dipende la giurisprudenza ecclesiastica, si sente perciò il bisogno che un corpo di Dritto così smisurato sia ridotto in un sol Codice, tolte quelle cose che non hanno più vigore, o che per l'esigenza dei nuovi tempi meritano di essere abrogate.

§ 2.°

Dei canoni e decreti del Concilio Tridentino.

Non vi ebbe al certo generale Concilio celebrato nella Chiesa cattolica, che sviluppò e definì maggior numero di materie importantissime spettanti alla fede ed alla disciplina, quanto il sacro Concilio Tridentino. In grazia della sua opera salutare, e dei suoi sapientissimi decreti cessò quel turbine impetuoso, che suscitato dalla eresia di Lutero, minacciava di travolgere in rovina l'altare ed i troni, la Chiesa e la civil comunanza. Convocato questo Concilio dopo lunghe trattative da Paolo III a Trento nel 1545, diverse volte interrotto e disgiunto, si compiva finalmente nel 1563 per singolare benefizio di Dio, e nel 1564 da Pio IV venne solennemente approvato e promulgato. Nulla diciamo della parte dommatica, essendo compito de' Teologi l' esporla ed illustrarla; ma standoci solo al Decreto *de Reformatione*, che continuò per tutte le sessioni, noi senza fallo lo chiameremo il più alto ed insigne monumento della sapienza legislativa della Chiesa per la riforma del Clero e del popolo.

Esso invero distrusse ogni superstizione, ogni turpe guadagno, ed ogni irriverenza dalla divina celebrazione della Messa; vietò ai sacerdoti vagabondi e sconosciuti l' offerire questo santo sacrifizio; bandì dal Tempio del Signore i traffici, le conversazioni e le musiche profane; prescrisse leggi utili ad ogni grado ecclesiastico; parlò del santo ministero de' Vescovi e de' Parroci, ed impose loro l' obbligo della residenza; ristabilì i sinodi provinciali; richiamò in vigore il dovere della visita della Diocesi per mantenere in essa la sana ed ortodossa dottrina, e per estirpare gli abusi; proibì l' accumularsi dei benefizii in una sola persona; tolse le lettere espettative pei benefizii e i mandati *de providendo,* proscrisse ogni ombra di simonia; creò la istituzione dei Seminarii; stabilì una norma la più saggia e la più memorabile per il conferimento de' benefizii curati; cancellò dal santuario il possedimento ereditario; vietò i duelli; impose un freno alla lussuria, alla cupidigia ed alla licenza degli uomini, sopratutto di quelli di chiesa; ed annullò i matrimonii clandestini, che violavano la pace domestica, accendevano la discordia nelle famiglie, fomentavano la incontinenza, e cacciavano la società in mezzo a continue lotte, ad orrende scissure. L' aver distrutta interamente la cagione di una infinità di colpe e di delitti spaventevoli, basterebbe di' per sè sola ad eternare

la memoria di quell' augusta assemblea. Così il Concilio Tridentino, lasciando in vigore ciò che seguitava ad essere utile, modificò seggiamente quelle istituzioni e quelle leggi del Medio Evo, che più non convenivano alle mutate condizioni sociali; e mentre da una parte riteneva il meglio del *Diritto antico*, colle sue leggi disciplinari, sommamente acconcè ai bisogni de' nuovi tempi, iniziava l' epoca del *Diritto nuovissimo*, che costituisce il codice moderno disciplinare della Chiesa in tutta l'ampiezza della sua legislazione.

§ 3.°

Delle regole della Cancelleria.

Le regole della Cancelleria Apostolica si possono definire col Soglia. Alcune leggi ossia regole mercè le quali sono disbrigati gli atti della Cancelleria Apostolica. *Quaedam leges seu regulae, quibus cancelleriae apostolicae negotia expediuntur:* Abbiamo detto *leggi* ossia *regole*, perchè fin dal secolo XIII esse non furono, che semplici norme, che formavano una specie di procedura nella spedizione delle Bolle ed altri atti pontificii. Al principio del secolo XIV il Papa Giovanni XXII volle dare una forza di legge a siffatte regole, ed ordinò che non più si trasmettessero dai vecchi ai nuovi ufficiali della Cancelleria Apostolica a viva voce, o per stile di Curia, ma messe in iscritto, se ne facesse la solenne promulgazione nel giorno seguente alla elezione del nuovo Papa. Epperò come nei primi tempi della Repubblica Romana, il Pretore nel prendere possesso del suo ufficio dava fuori un Editto con cui accennava le norme del suo governo; così i R. Pontefici nel giorno dopo la elezione al Papato, nella Curia Romana per mezzo del Cardinale Decano del S. Collegio o del Vice Cancelliere del Collegio Apostolico, danno lettura e promulgazione delle dette regole, modificandole, restringendole o ampliandole a loro beneplacito. E queste regole così promulgate hanno valore di legge per tutta la vita del Papa regnante nei luoghi dove sono state ricevute, in maniera che qualunque atto emesso contro le medesime dovrá ritenersi di nessun valore giuridico. Queste regole, che ai nostri tempi sono in numero di 72, si dividono in tre categorie. Alcune concernono la forma della spedizione delle Lettere Apostoliche, altre regolano la procedura giudiziaria presso il tribunale della S. Sede, e molte infine comprendono le riserve dei beneficii vacanti. Sebbene più comunemente si dividono in riservatorie e giudiziali, riducendosi le regole che riguardano la forma alle regole che riguardano la materia. *(Vedi Riganti, in reg. Cancell, ed il Bouix.de Principiis Lect. III. P. II. C. I.*

Per maggior chiarezza della presente tesi enumeriamo alcune regole desunte dal libro del Simeoni. Riguardo alle riserve dei beneficii sono celebri la

regola 1.ª che conferma tutte le riserve contenute nell'Estravagante *Execrabilis* circa la vacanza dei benefici conferiti agli ufficiali della Curia R. e le vacanze dei beneficii conferiti contro le regole date dal Tridentino per la valida e lecita collazione dei medesimi. La 2.ª regola riserva al Papa la collazione di tutte le Chiese Patriarcali, Arcivescovili, Vescovili, ed i Monasteri che hanno la rendita annua di oltre 430 ducati, eccetto quelli di Dritto Patronato. La 3.ª regola riserva tutti i beneficii rinunziati, o lasciati in frode della riserva nel tempo delle vacanze o della concessione di altri beneficii incompatibili. La 4.ª regola riserva tutte le primarie dignità delle Cattedrali e Collegiate, che eccedono la somma di ducati 22. È da ricordarsi anche la regola 9.ª dei mesi riservati al Papa, cioè otto mesi o 4 mesi alternativamente riservati al Papa ed al Vescovo circa la vacanza dei beneficii della Diocesi. Riguardo alle regole giudiziarie sono celebri la regola 35.ª detta *De annali possessore* cioè il dritto che ha il chierico il quale si trova nel pacifico possesso dallo spazio di anno del beneficio, di non poter essere smosso, se prima non siasi decisa la lite contro la nullità della sua collazione. E la regola detta *De triennali possessione,* mercè la quale il chierico che ha posseduto per tre anni pacificamente senza macchia di simonia un beneficio per qualunque titolo anche colorato, non potrà essere più molestato o smosso dal medesimo. E finalmente riguardo alla spedizione degli atti pontificii ricordiamo la regola 66, che stabilisce non valere la grazia pontificia dell'assoluzione dalle censure data nel Breve, Bolla e Rescritto per chi per un anno intero continuerà a vivere nella scomunica senza curarne l'assoluzione.

§ 4.º

Dell'ultimo periodo storico del Diritto Ecclesiastico dal Concilio di Trento al Vaticano

Nel Concilio di Trento fu come ferito a morte il Protestantesimo; onde di poi non ebbe più vera vita, considerato come credenza, ma venne mutando forme e sembianze, anzi, lasciando l'una dopo l'altra tutte le naturali fattezze, fino a non ritenerne alcuna più, è divenuto un pretto naturalismo. Questo suo dissolvimento nel cammino travaglioso di tre secoli riempì il mondo di mostri, che nati da quella corruzione, come dalla putredine di un cadavere, palesarono nuova vita. Lasciando qui gli errori prodotti dal Protestantesimo nel campo della filosofia, e restringendoci al Diritto Ecclesiastico diciamo, che il Protestantesimo trovò non lieve appoggio nel *Gallicanismo,* poi si filtrò nel *Febronianismo,* finchè trovata la più larga applicazione de' suoi principii nella Incredulità francese, divenne *Razionalismo,* e scosse dalle fondamenta ogni principio di soggezione all'autorità papale, ed ogni rispetto ai sacri canoni. Diamone un breve cenno.

Del Gallicanismo. — Lo spirito del secolo decimosesto fu principalmente nudrito e propagato in Francia dai Parlamenti, e più di ogni altro da quello di Parigi, che, sia per ragion della città così ricca e fiorente, e sia pe' membri che lo componevano, salì a gran celebrità e rinomanza. « Protestante nel secolo XVI, dice il de Maistre, tromboliere e giansenista nel secolo XVII, filosofo finalmente e repubblicano negli ultimi anni della sua vita, troppo spesso il Parlamento (di Parigi) si mostrò in contraddizione colle vere massime fondamentali dello Stato ». Postosi esso in una costante e radicale opposizione ai decreti della Santa Sede, sotto pretesto di mantener ferme le *libertà della Chiesa Gallicana*, si oppose colla maggiore audacia possibile all' accettazione del Concilio di Trento in Francia: il che non altro significava in fondo, se non che spezzare una lancia contro il Tridentino che avea schiacciato il Protestantesimo.

La dichiarazione del Clero conteneva le seguenti quattro proposizioni: 1.ª Il Papa non ha alcun potere diretto o indiretto sul temporale de' Re. 2.ª I canoni della IV e V sessione di Costanza, che stabilivano la superiorità del Concilio ecumenico sul Papa, sono approvati senza restringerli al caso di scisma. 3.ª L'autorità Pontificia dev'essere moderata dai canoni. 4.ª Il giudizio del Papa nelle materie di fede, benchè appartenga a tutte le Chiese, non è infallibile nè irreformabile, se non vi acceda il consenso de' Vescovi.

Innocenzo XI, col breve degli 11 Aprile 1682, condannò tutti gli atti dell'Assemblea di Francia in materia di *regalia*. Di poi Alessandro VIII, colla costituzione *Inter multiplices*, segnò in punto di morte la condanna dei quattro articoli; finchè la piena vittoria fu ottenuta da Innocenzo XII. Lo stesso Luigi XIV, stanco della lunga e funesta lotta, finì coll'inchinarsi agli ordini del Papa, ed i pochi Vescovi che aveano redatti quei quattro famosi articoli, come ha mostrato egregiamente il Gérin, finirono col ritrattarsi e col sottomettersi interamente al Papa.

Del Febronianismo. — Il più strenuo ed astuto propagatore del Gallicanismo in Germania fu Giovanni Nicola Hontheim, Vescovo di Miriofite e Suffraganeo dell'Arcivescovo di Treviri. Imbevuto egli delle più ree massime attinte alla scuola del Van-Espen e de' Giansenisti di Utrecht nel 1763, sotto il finto nome di *Giustino Febronio*, pubblicò un'opera, in cui si studiò di provare con indagini storiche alla Germania maravigliata l'aggiustatezza delle libertà gallicane, e giunse a disconoscere perfino i diritti essenziali della santa Sede. Questo fu in fondo il fine intrinseco del suo lavoro, quantunque apparentemente avesse dato ad intendere, come portava in fronte il titolo del suo libro, che egli mirava a riunire i dissidenti nella vera Religione. Ma i mezzi che propose per recare in atto questa famosa riconciliazione lo tradirono, perchè voleva riunire i Protestanti colla Chiesa, scuotendo il primato di giurisdizione divinamente conferito a San Pietro, ed a' suoi successori, e rovesciando tutta la Gerarchia e la forma del governo ecclesiastico. Per sè medesima quest'opera indigesta,

tutta piena di contraddizioni, e scritta in pessimo stile, non avrebbe dovuto incontrar favore nel pubblico: nondimeno essa piacque a' canonisti di corte, perchè, come scrisse lo stesso protestante Lessing, « le opinioni di Febronio e de' suoi seguaci non sono che una vergognosa adulazione a riguardo de' principi »; e siccome allora i governi di Francia, di Spagna, di Napoli, di Portogallo tribolavano non poco la Santa Sede, fino ad occupar la città di Avignone e il contado Venosino, così accolsero essi di buon grado le dottrine del Febronio tanto favorevoli alle loro pretensioni. Ma non si accorsero che il danno veniva a ricader tutto sulle loro corone, perchè quelle idee febroniane largamente diffuse servirono ai democratici come un'arma possente per rovesciare i troni, e per gittare nella più spaventevole anarchia la Chiesa e lo Stato. Non tardò per altro la Santa Sede a levar alto la sua voce contro un'opera così pericolosa e nefanda. Il Pontefice Clemente XIII, il 14 Marzo 1764, in un breve al principe di Sassonia, allora Vescovo di Ratisbona, condannò solennemente il libro del Febronio; e col Papa i migliori ingegni italiani e stranieri trionfalmente lo confutarono. Basterà nominare le opere immortali del Zaccaria, del Mamachi, del Zech, di Vittorio di Coccaglia detto l'*Italus*, di Pietro Ballerini, e di altri moltissimi, che a parte a parte trassero in minuto esame tutte le dottrine del Febronio, e ne diedero la più completa e la più lampante confutazione. Uscita la condanna del libro *de Statu Ecclesiae*, lo stesso Hontheim finì col cedere alle paterne sollecitudini del suo Arcivescovo, e ritrattò tutte le opinioni erronee contenute nella sua opera; ma questa ritrattazione, che tanto rallegrò il cuore di Pio VI, disgraziatamente non fu stabile, perchè Hontheim cadde nuovamente ne' suoi errori, e tanto fu più funesta la sua ricaduta, in quanto che i principii da lui difesi ebbero la più grande e deplorabile influenza ne' rivolgimenti politici e sociali che di mano in mano vennero a conturbare il Papato e l'Impero. Il perchè assai sapientemente il Concilio Vaticano fin dalla prima costituzione dommatica *de Ecclesia Christi* prese direttamente a condannare il Febronianismo, come quello che conteneva le ultime fasi degli errori de' Protestanti e de' Giansenisti intorno alla natura della Chiesa ed alle prerogative della Sede di Pietro.

Della Rivoluzione francese. — Non mai tanto si conobbe la malignità del veleno che contenevano i principii della riforma luterana, che quando se ne videro le ultime conseguenze, applicate non più esclusivamente alla sfera religiosa, bensì nel campo della politica. Giacchè i capiscuola della riforma, Lutero, Sichingen e Munzer, aveano cominciato la rivoluzione religiosa, attaccando ogni ordine politico che allora esisteva, e aveano proseguito la loro opera colla soppressione de' conventi e colla usurpazione, fatta a nome de' principi, di tutt'i beni della Chiesa. Il che per logica conseguenza derivava da' principii da essi stabiliti. Scosse una volta il perno dell'autorità e della dottrina dommatica della Chiesa, dovea venirne più tardi la distruzione dell'autorità politica, l'o-

scillamento delle idee religiose, e la corruzione generale de' costumi. Tutto ciò si ebbe a deplorare nel 1789, quando scoppiò in Francia quella funesta rivoluzione, che scosse ogni fibbra della società Europea, e tanto danno produsse alla Cattolica Religione. Spogliato il Clero di tutt'i suoi possedimenti, soppressi i conventi e tutt' i beneficii semplici, si volle imporre agli ecclesiastici una *Costituzione Civile* opposta ai primi principii della Gerarchia cattolica; più di cinquanta mila ecclesiastici rifiutaronsi di prestare il giuramento a quest'opera d'iniquità, e di qui nacque principalmente l'odio furibondo degl'increduli contro il Clero; odio che poco dopo scoppiò in quell'orrendo massacro dei sacerdoti, che non ha l'uguale in tutta la storia della Chiesa francese. Pio VI pieno di santo zelo fulminò l'anatema contro la Costituzione civile del Clero, dichiarò irrite le elezioni de' nuovi Vescovi costituzionali, e sospese tutti coloro che erano stati già consacrati secondo questa nuova forma. É incredibile a dirsi a quanto furore giunsero tutti gl'increduli; il nome del Papa fu convolto nel fango, migliaia di sacerdoti furono perseguitati, proscritti, ed anche uccisi; lo stesso Luigi XVI lasciò il capo nelle mani del carnefice, finchè con decreto del 7 Novembre 1793 si giunse alla completa abolizione del culto cristiano; allora la gloria del popolo francese tramontò in una nube di sangue!

Cessata l'anarchia, il bisogno della Religione fu sì universalmente sentito, che il primo Console si affrettò a stringere col Papa un Concordato il 15 Settembre 1801, che venne salutato colla più viva gioia da tutti gli onesti, come principio di un'èra novella per la Francia gittata in tanta rovina dalla Rivozione. Calmatasi appena quella orribil procella, si potè conoscere dagli stessi politici che l'odio alla Religione ed il disprezzo ai sacri canoni tornano d'immenso danno agli individui, non meno che alle nazioni, e che la ragione atea ribelle a Dio, e nemica della fede, non è più luce, ma tenebre; non più scuola di veritá, ma cattedra pestilenziale di errori; non è più educatrice de' popoli, ma stimolo inesorabile alla barbarie e scandalo delle genti. Quando in un popolo sta fermo l'alto concetto della maestà di Dio, anche il Diritto e la Giureprudenza fioriscono; ma quando quella idea si cancella dalla mente e dal cuore de' popoli, ogni diritto vacilla e la Giuriprudenza si spegne. *Verus Deus*, lo disse il celebre Giambattista Vico, *ut verae Religionis est auctor, ita veri juris, verae jurisprudentiae principium est.*

Laonde ci sia lecito il trarre una conseguenza, che discende spontanea dalle cose finora narrate. Quando sorse il Protestantesimo, la Chiesa per porgere aiuto efficace alle genti cristiane, che restavano involte in quel turbine rovinoso, e per affermare solennemente in faccia ai superbi che voleano distrutta, la propria esistenza, adunò il Concilio di Trento. Fu quello quasi il nuovo parto del Diritto Canonico, accomodato a' nuovi bisogni delle nazioni cattoliche, opposto alla sacrilega morte che avea preteso dargli Lutero. Felice l'Europa se avesse accolto senza contrasti, e con umile riconoscenza questo

dono del cielo! Ma gli Stati di Europa, dove più dove meno, s' affaticarono durante tre secoli per privare i popoli di questo bene inestimabile. Essi però non avvertirono che lavoravano alla propria rovina; perocchè quanto più si limitava l'effetto e l'influenza di quei canoni, tanto più facilmente si sviluppavano i germi del Protestantesimo, che essenzialmente anarchico preparava ora in segreto ed ora in palese la guerra agli Stati. Ed oggi che questi troni si veggono vacillare pe' principii medesimi di Socialismo e di Comunismo, che regnano nelle moltitudini; oggi che si è bandito dalle scuole pubbliche l'insegnamento canonico; oggi che un' altra tempesta non men grave si addensa sull'Europa, non vi è altro scampo che volgersi alla Chiesa, ed aprirle libero il campo all'azione salutare e santificatrice de' popoli, che Ella sola possiede; azione che Ella già soavemente e fortemente spiegava coll'iniziare il Concilio Vaticano: *Utinam reges saperent et intelligerent!* Piacesse al Cielo che i Monarchi di Europa facessero senno e comprendessero che solo nella Chiesa si può sperare salvezza! Piacesse al cielo che le dessero agio a continuare l'opera del Concilio Vaticano; perchè questo Concilio, come il Tridentino, segnerà una nuova epoca nalla Legislazione canonica, e ridonerà al mondo la pace, alle leggi la giustizia, a' costumi la purezza, alle menti la fede, ed al cuore dei popoli l'amore e la fedeltà cristiana, la pace della coscienza!...

§ 5.º

Dei lavori scientifici pubblicati nel periodo del Diritto nuovissimo.

Non ostante l'acerba lotta suscitata contro la sacra legislazione dal Protestantesimo e dal Razionalismo, le nazioni cristiane gareggiarono nel produrre illustri scrittori, sicchè l'epoca moderna si mostra assai più feconda dell'antica in opere giuridiche molto profonde ed erudite. Anzi vuolsi notare, che mentre gli interpreti del Diritto Canonico dal XIII al XVI secolo si occuparono soltanto in esporre il testo del Diritto, gli scrittori susseguenti tennero diverso metodo secondo le esigenze de' tempi. Alcuni si volsero ad esaminare il Diritto Canonico ne' suoi rapporti colla Storia Ecclesiastica, ed avemmo le opere del Zypeo, del Florens, del Riegger, del Thomasius, del Liruti, del Mulzer, dell'Hase, del Glüch e del Doujat. Altri innumerevoli scrittori posero ogni cura nell'illustrare il testo canonico delle Decretali, corredandolo di note storiche e di confronti stupendi col Diritto nuovissimo introdotto dal Tridentino; e fra questi si segnalarono il Fagnani, il Gonsalez, il Gibert, il Wiestner, l'Engel, il Reiffenstuel, il Van-Espen, il Cabassuzio, il Zallinger, lo Schmalzgrueber, il Maschat, il Berardi, il Pirhing, ed il Giraldi. Altri si restrinsero al solo campo delle istituzioni, e più o meno largamente le svolsero secondo la opportunità dei tempi. Tali furono il Lancellotti, l'Agostino, il Canisio fra gli antichi, e fra i

moderni gran celebrità acquistarono in Germania il Walter ed il Richter, in Baviera Mauro de Schenkl, in Francia il de Roye ed il Fleury, in Austria il Riegger e l'Helfert, ed in Italia il Devoti, il Soglia, il Lupoli, il Gagliardo, il Fimiani, il Pecorelli, il Salzano, il Ferrari, il de Camillis e il Nardi. Altri diedero a luce amplissimi trattati con profonde osservazioni e note, da non lasciar nulla a desiderare su quei punti speciali. Di tal fatta sono i dotti discorsi giuridici del Cardinal de Luca, le opere del Thomassin e del Barbosa, e i maravigliosi e non mai abbastanza celebrati lavori di Benedetto XIV, il quale alla profonda erudizione ed acuta critica, aggiunse una giustissima temperanza di opinioni; tali sono le *Institutiones ecclesiasticae*, e le *Quaestiones Canonicae*, e sopratutto l'insigne opera *de Synodo Diocesana;* collo stesso metodo ha pubblicato recentemente i suoi trattati il Bouix, raccogliendo quanto di meglio seppe trovare negli antichi canonisti, e quanto decisero le Sacre Congregazioni Romane, specialmente quella del Concilio nelle risoluzioni delle più gravi controversie canoniche. Nè mancarono celebri autori che trattarono diffusamente le dottrine che si riferiscono alle relazioni tra la Chiesa e lo Stato, come il Bianchi, il Mamachi, il Zaccaria, il Marchetti, il Gerdil, il Muzzarelli, il Zalwein, e più recentemente il Phillips ed il Tarquini. Indarno adunque la rivoluzione cercò strappare dal cuore de' popoli il concetto del Sacro Diritto; essa finirà coll'uccidere sè medesima, ma il Diritto canonico, lungi dallo spegnersi, avrà nuove epoche di maggiore rifiorimento, infino a tanto che la Chiesa non andrà ad incoronarsi d'immortali allori ne' cieli.

§ 6.

Della Curia Romana.

Il solo nome di *Curia romana* mette i brividi addosso ai nemici del Pontificato. Avvezzi costoro a giudicarne dopo le narrazioni fatte colle più fosche tinte dagli eretici o da razionalisti, ne acquistarono un sì tristo concetto da risguardarla come fonte di mali gravissimi nella Chiesa, come origine delle acerbe lotte col potere civile, e come cagion segreta e potente della corruzione del Papato. Queste calunnie accumulate dal Febronio e dalla sua scuola contro la Curia romana, le abbiam trovate ripetute ed in nuova forma tratte fuori da' moderni eretici di Germania, detti *vecchi cattolici*, i quali sono giunti per fino nel libro *Janus* (1), a paragonare la Curia alla tirannica mano di Faraone sugl' infelici Israeliti, null' altro vedendo in essa che una strana istituzione sòrta più per cupidigia, che per bene de' fedeli, alla quale ogni senso ecclesiastico era estraneo, essendo sola occupazion di lei la politica, le contese ed i processi.

(1) *Janus*, op. cit., p. 193 e segg.

A confutarli basta solo volgersi a meditare la organizzazione intima della Curia, ed il bene che da essa al popolo cattolico deriva. La Curia romana si definisce: Il complesso degli ufficii o tribunali esistenti a Roma per decidere le cause della cristianità. Essa si distingue in *Curia gratiae* e *Curia justitiae:* la prima comprende gli ufficii. la seconda i tribunali. Appartengono alla Curia di grazia. 1.° La *Cancelleria apostolica* che pubblica e spedisce gli affari determinati in Concistoro, e riguardanti il governo della Chiesa; essa è il supremo Dicastero ecclesiastico, e da lei escono le Bolle. Parecchi sono gli ufficiali della medesima, e secondo la riduzione fattane da Pio VII, vi è il Cardinale Vice-Cancelliere, il Dirigente, il Notaio Segretario, il Collegio detto degli Abbreviatori del parco maggiore ed altri. 2.° *La Datarìa*, da cui vengono decisi *affari privati*, concesse le grazie pontificie, come *beneficii*, dispense *pel foro esterno*, e privilegi. Anticamente avea alla sua testa un *Protonotario* o *Primicerio*, ora è diretta dal Cardinal Prodatario e composta di molti *ufficiali*. 3.° La *Sacra Penitenzieria*, che spedisce le assoluzioni dei casi riservati al Papa, e le dispense d' impedimenti di matrimonio occulti, ma solo pel foro interno; essa da impedimenti notorii non dispensa, fuorchè nel caso che i supplicanti siano poveri. Assolve pure da collazioni simoniache di beneficii, e da irregolarità per omicidio. Alla sua testa è un Cardinale detto il *Penitenziere maggiore;* di poi secondo la costituzione di Benedetto XIV *in Apostolicae*, § 2, vi è il reggente, il teologo, il datario, il canonista, il correttore, il sigillaria, tre segretarii e tre scrittori ordinarii. 4.° La *Reverenda camera apostolica*, la quale dirige le finanze pontificie e della Chiesa. Ciò spettava anticamente all' Arcidiacono, poi al Cardinal Camerlengo, che ne ha tuttora il titolo, benchè in fatto le finanze sieno amministrate dal Tesoriere, e da un Uditore con estesa giurisdizione, la quale però al presente non ha quasi più veruna importanza. Spettano al Camerlengo molti gravi diritti, tra cui pur quello d' assumere il governo dello Stato pontificio alla morte del Papa. 5.° La *Segreteria de' Brevi detta Apostolica*, la quale spedisce Brevi in oggetti di grazia, come dispense di età, di natali illegittimi e simili, spesso in concorrenza colla Datarìa; corrisponde co' Principi, e forma il gabinetto proprio del Papa; è diretta dal Cardinal Segretario di Stato, cui talora se ne aggiunge un altro col titolo di Segretario dei brevi; spesso i due officii sono insieme riuniti.

La Curia di *giustizia* o vogliam dire i Collegi Pontificii, destinati all' amministrazione della giustizia, sono i seguenti: 1.° La *Rota Romana*, cioè la suprema Corte di appello dello Stato Pontificio, così detta o dal turno degli affari, o dal circolo in cui sedeano gli uditori, o secondo altri dal pavimento della stanza in cui il tribunale si radunava, sul quale era designata in mosaico una ruota (1). Componevasi di giudici chiamati *Uditori*, ricavato questo

(1) Anche in Francia il Tribunale supremo di Normandia si chiamò dall' intavolato *chambre de l' èchiquier*, ed un altro a Parigi fu dalla tavola denominato *table de marbre*.

nome dal loro ufficio di ascoltar le cause e riferirne al Papa. Sisto IV ne fissò a dodici il numero; volle che fossero presi da diverse nazioni, ma stipendiati esclusivamente dal Papa. Essi eran divisi in tre Senati, ciascuno de' quali conteneva un Relatore *(ponens)* e tre votanti.

I limiti giurisdizionali tra la Rota e gli altri romani tribunali furono accuratamente determinati da Benedetto XIV colla bolla *Justitiae et pacis* del 1746, finchè a miglior forma ridusse la Rota Gregorio XVI col regolamento legislativo, che egli pubblicava con motu-proprio, del 10 Novembre 1834. Le decisioni di questa Corte di giustizia sono state più volte messe a stampa con gran diligenza e raccolte insieme a cagion della loro importanza, come una serie di cose giudicate con molta scienza e maturità di senno da potersi allegare in simili casi (1). 2.° La *Segnatura justitiae* aveva il carico di conoscere e decidere sopra diversi punti di Diritto, e particolarmente sull' ammissibilità degli appelli, delle delegazioni e delle ricuse. Attualmente si compone di un Cardinal Prefetto, di sette Prelati votanti, diversi Refendarii o Coadiutori. Essa è denominata *Segnatura*, perchè il Papa ne firma i diversi Rescritti. 3.° Infine la *Segnatura di grazia* è un tribunale a cui appartenevano quelle controversie giuridiche per la cui decisione s' invocava la grazia personale del Pontefice.

Or qual cosa si può mai trovare di strano o di biasimevole nella Curia Romana così sapientemente organizzata? Forse vorrà biasimarsi per la moltiplicità de' Tribunali? Ma qual pubblicista ha mai negato allo Stato il poter istituire per la retta amministrazione della giustizia tribunali o collegi permanenti, secondo la vastità delle provincie e de' sudditi da governare? Che se la Chiesa, oltre il governo universale di tutt' i fedeli sparsi per l' Orbe, ebbe ancora coi più legittimi titoli di acquisto uno stato, detto il Patrimonio di S. Pietro, non doveva Ella istituire appositi Collegi di giustizia e di grazia per la saggia e provvida amministrazione di questo suo temporale dominio? Potevano, è vero, i Papi far uso de' Concilii particolari, com' era costume ne' primi secoli; ma gl' indugi che hanno luogo in siffatte convocazioni, la mancanza de' Pastori dalle loro sedi, il tempo che s' impiega nelle discussioni preparatorie, e mille altri ostacoli, avrebbero ritardato il pronto disbrigo delle cause, con danno non lieve de' sudditi pontificii; mentre coi Tribunali permanenti tutte queste difficoltà si vincono e i sudditi sono meglio e più saggiamente governati. Solo dunque possono dichiararsi o superflui o nocivi i tribunali Pontificii da chi non ha mai avuto sentore della procedura serbata in tutte le nazioni.

Forse avranno a vile la Curia Romana per la moltitudine degl'impiegati? Ma non sono stati sempre questi in maggior numero presso lo Stato civile?

(1) Una nuova raccolta di queste decisioni è quella di Venezia: *Decisiones Rotae Romanae recentiores in compendium redactae.* Venet. 1754, 6 vol. fol. — *Decisiones Rotae Romanae, coram Card. Rezzonico, nuperrime ex originalibus depromptae.* Romae 1760, 3 vol. fol.

Forse la dispregeranno per gli abusi in essa invalsi per molti seco li? Ma ogni accurato critico distingue l'abuso del magistrato che calpesta la giustizia, che tradisce il suo dovere, ed opprime il suddito dalla istituzione in sè medesima. Chi vorrà biasimare la istituzione delle diverse sezioni di accusa nel foro civile, sol perchè s' incontrano sovente de' pubblici funzionarii che abusano del loro potere? Messo quindi che ci fossero stati degli abusi in taluni officiali della Curia romana, ciò non potrebbe dar motivo ad offenderne la istituzione. Nondimeno chi ben s'intende di storia ecclesiastica conosce a fondo che questi arbitrii e soprusi della Curia furono o del tutto immaginarii o molto ingranditi con foschi colori da chi avea a cuore o di favorire gli eretici. o coonestarne con qualche pretesto la rebellione dalla Chiesa romana. In altri l'odio alla Curia romana nacque per entrar meglio nelle grazie de' principi laici che agognavano a spogliar la Chiesa del suo pingue patrimonio. In altri fu cagionato o da un momentaneo cattivo umore, o da una esacerbazione lungamente covata, o da un certo ascetico zelo, a cui dispiacevano le formole profane e le istituzioni giuridiche per la necessità delle cose e del buon governo, introdotte eziandio nella Chiesa. Del resto, se vi ebbero talvolta degli abusi ne' diversi Collegi Pontificii per l'amministrazione della giustizia, i Papi furono sempre solleciti ad estirparli. Quante salutari riforme essenzialmente richieste dalle mutate condizioni dei luoghi, de' tempi e delle persone, non v'introdussero i Papi? Con quanta energia non le intraprese Pio IV; e con quanto di ardore e di senno non furono esse proseguite da Pio V, da Sisto V, da Paolo V, da Alessandro VII e da' due Innocenzi XI e XII? Non penetrò forse fino alla radice l'immortale Benedett XIV, sì per diminuire il personale, e sì per gittar le basi della più equa e sana amministrazione del potere giudiziario negli stati Pontificii? E dopo di lui non lavorarono con eguale fermezza e sapienza Leone XII, Gregorio XVI, Pio IX e Leone XIII? Noi dunque rigettando tutte le false imputazioni addossate alla Curia romana da' nemici del Papato, diciamo, che questi collegi eretti a Roma per l'amministrazione della giustizia o per la concessione delle grazie, sempre riformati e corretti da' Pontefici, presentano un monumento storico della somma vigilanza dei Papi nel governo de' fedeli. ed un modello di sapienza legislativa; che se fosse bene studiato ne' nostri tempi, non lieve vantaggio arrecherebbe al buon governo delle nazioni.

§ 7.

Formole più usate dalle S. R. Congregazioni con i correlativi schiarimenti.

Dilata — Si differisce o si sospende la risposta, affinchè la cosa sia sottoposta a più maturo esame.

Dentur decreta — Si veggono i Decreti anteriori, in cui si troverà la risposta conveniente al quesito.

Detur decretum generale — Si usa una tal formola quando trattasi di cosa grave che da molti si trascura.

Relatum — La supplica fu riferita al Sommo Pontefice ma non fu esaudita.

Iuxta mentem — Nel senso non largo della domanda, ma stretto e determinato nella medesima risposta.

In decisis et *amplius* — *Negative* et *amplius* — *Affermative* et *amplius* — Si proibisce di domandare più quello ch' è già stato altre volte chiaramente deciso.

Lectum — La supplica fu letta in Sacra Congregazione, ma non fu esaudita.

Reponatur — Non si risponde, ma la petizione vien riposta negli archivii della S. C.

Spectare ad Episcopum — *Orator adeat Episcopum* — Si ricorra al vescovo che dovrà provvedere secondo le canoniche disposizioni.

Non congruere — *Non expedire* — Non si crede espediente concedere ciò che si dimanda.

Ponatur in folio — Si risponde così quando trattasi di grave dubbio, cui non si può rispondere senza una discussione accurata e matura; la quale suole aver luogo, non già nelle ordinarie tornate, ma dinanzi al S. Tribunale della stessa Congregazione, il quale straodinariamente si convoca dietro istanza del postulatore o di un suo mandatario, ed a tutte spese di lui.

Provisum in 1 in 3 ect — La soluzione si troverà nelle risposte ai citati quesiti.

Serventur Rubricae — Si consultino e si osservino le rubriche senza chiedere altro.

Nihil — Si respinge come inopportuna la petizione.

§ 8.°

Dello Stile della Curia — (De Stylo Curiae).

Per Stile della Curia tanto Romana che Episcopale s' intende anzitutto una prassi od osservanza che si pratica *pro auctoritate rerum similiter judicaturum;* e dinota bene spesso il modo onde si sogliono disbrigare dalle Curie gli affari ecclesiastici, modo introdotto non tanto per leggi, ma sopratutto per consuetudine. Per la qual cosa se questa prassi non venga dalla competente autorità rimossa induce formale obbligazione ed in pratica devesi scrupolosamente osservare; e ciò non debba rapportarsi alla Curia Romana eslusivamente, ma a tutte le Curie, come dottamente opina il Cardinal D' Annibale.

Capitolo IX.

Diritto Contemporaneo.
Diritto Ecclesiastico in Italia negli ultimi cinquant' anni.

Sommario — 1. La chiesa e lo stato in conflitto — 2. Base delle moderne legislazioni in materia Ecclesiastica — 3. Le ragioni degli avversarii — 4. Conseguenze — 5. Lo stato disperde gli ordini religiosi — 6. Lo stato rivindica a sè la proprietà ecclesiastica — 7. La quota di concorso, la conversione e la soppressione — 8. Le destinazione dei beni degli ordini religiosi e degli enti soppressi — 9. Tributi, opere pie e confraternite—10. Placet ed Exequatur — 11. La legge del matrimonio civile — 12. Le immunità — 13. L' istruzione e la beneficenza — 14. La condizione giuridica del Pontefice — 15. Rimane ancora una legislazione ecclesiastica! — 16. Instauratio ab imis fundamentis — 17. Conclusione.

§ 1.°

La Chiesa e lo Stato in conflitto

La questione ecclesiastica, è oggi, come fu sempre, una delle più interessanti e, dirò anche, delle più vitali.

Di essa discutono i parlamenti; scrivono, Dio sa come, i giornalisti; chiacchierano gli uomini politici e privati. Nè può essere altrimenti. Si tratta d'un supremo interesse: si tratta della coscienza, si tratta dello spirito, si tratta della libertà. Negare per altro l'esistenza di una società religiosa che cammina vicino alla civile, anzi così intimamente congiunte che i membri dell'una sono anche membri dell' altra; negare, dico, questo fatto sarebbe stoltezza: e pari stoltezza sarebbe il voler negare che esiste in Italia tra queste due società un conflitto, un grave conflitto e doloroso, che liberali e cattolici riconoscono troppo funesto alla nostra povera patria.

Liberali e cattolici fanno voti che il conflitto abbia a cessare: i cattolici vogliono la pace nella giustizia: i liberali vogliono la distruzione della Chiesa di Gesù Cristo. Questo voto venne chiaramente proclamato da quei liberali assoluti, che rigettando ogni soprannaturale, vogliono abolita ogni religione, o al più s'acconciano a tollerare una vana idealità religiosa che possa giovare al morale dei popoli. I più moderati poi, prestandosi, non sappiamo se sempre con buona fede, a spogliare la Chiesa dei suoi diritti in nome di una falsa uguaglianza e libertà, fecero buon giuoco ai primi, che non tardarono ad accorgersi come convertendo le armi nel seno della Chiesa, spogliandola di quei sacrosanti diritti che sono la sua forza, avvilendo il suo Capo Augusto, la Religione non avrebbe potuto vivere d' avvantaggio, mancandole la fonte della vita, lo spirito, e avrebbe dovuto cadere.

Dev'essere dunque utilissimo ed importante lo studio del grave conflitto, onde è teatro da cinquant' anni la nostra Italia, e l' esame della legislazione, che in materia ecclesiastica lo Stato italiano ci ha dato, e ci rivela lo spirito che lo muove alla lotta funesta.

§ 2.°

Base delle moderne legislazioni in materia ecclesiastica è un falso concetto della natura della Chiesa

La legislazione italiana in materia ecclesiastica, come quella di altre nazioni moderne, è tutta inspirata ad un falso concetto della natura della Società che Gesù Cristo, Dio incarnato, ha fondato su questa terra, la Chiesa Cattolica, quale ci è fatta conoscere dal Vangelo, dalla tradizione e dalla ragione stessa guidata della rivelazione.

Gesù Cristo dà gli elementi della costituzione della Sua Società, e questa soavemente come tutte le opere di Dio, va esplicandosi mano mano, finchè giunge ad essere nello stesso diritto pubblico, avuta in conto di una vera società, divina, perfetta, indipendente, suprema quale Cristo avealá fondata.

Ecco quindi le leggi degli imperatori tener conto della nuova Società religiosa, informarsi al suo spirito, riconoscere l' obbligo di una subordinazione, di una protezione: ecco lo sviluppo della proprietà ecclesiastica, e riconosciuti i privilegi richiesti dal sacro carattere dei ministri e dalla consacrazione o destinazione sacra delle cose e dei luoghi del culto: ecco quindi i *concordati* per regolare le materie miste, riconosciuti inviolabili e causa di vera obbligazione giuridica da parte dello Stato. È vero: la storia dei Concordati è una storia di dolori per la Chiesa Cattolica. La protezione fu troppo facile pretesto da parte dello Stato, per commettere intrusioni, usurpazioni, violenze. Ma la guerra non era diretta, formale contro l'opera di Gesù Cristo: era una guerra d' ambizione, di prepotenze, d' ingiustizie; non la guerra dichiarata contro l'esistenza stessa della Chiesa.

Troppo tristi effetti produsse la riforma di Lutero, che gettò i semi della grande apostasia, la quale doveva trovare il suo primo riconoscimento, dopo la guerra dei trent' anni, nella famosa pace di Westfalia; là, dove si stabilì quel funesto sistema che può chiamarsi, della diplomazia europea. Dall' idea protestante germogliò il gallicanismo, il giansenismo, il febronianismo, il gioseffismo, il tannuccismo: tutti i sistemi volti a svilire l'autorità della Chiesa, a derogarne i sacrosanti diritti, a vulnerarla.

E l'idea cammina, cammina; si modifica; spesso nell' attuarsi si modifica negli stessi suoi elementi; perchè la ragione che oggi ha abbracciato un principio, scorgendone la falsità, ce lo fa domani abbandonare per cercarne altri.

Non si assale più un dogma o l'altro qualunque: ma i dogmi stessi fondamentali, e col trionfo dell'anticristianesimo, il diritto pubblico ecclesiastico, come cosa vieta che ripugna alla coscienza dei popoli, deve essere abrogato, cancellato.

Il filosofismo nega Dio, nega il soprannaturale, nega la Divinità di Gesù Cristo, nega la divinità della Chiesa, e la Chiesa non è più la Società divina, perfetta, indipendente. Il materialismo, il positivismo negano la spiritualità dell'anima, la sua immortalità; e supposto l'uomo sorto dalla pura materia e che nella materia è destinato a interamente risolversi, non vi ha più fine spirituale, divino, cui deve camminare una Società spirituale, e la felicità temporale diventa il supremo dei beni.

La Chiesa perciò non ha più ragione di esistere o, se esiste, non sarà che *una associazione senza supremazia.* Lo Stato non sarà più *subordinato, dipendente;* ma subordinata e dipendente diventerà la Chiesa, *che cessa d'essere un potere pubblico,* come gridò lo Scialoia al Parlamento, per mutarsi in un collegio *nello Stato* e che *dallo Stato* riceve la misura dei suoi diritti, i quali rimangono sotto il sindacato dello Stato istesso.

L'origine divina di questa Chiesa è negata e la sua esistenza la si ripete da un fatto puramente umano, dalla *volontaria* adesione degli uomini a uno spirituale regime; confondendo così il fatto della fondazione della Società spirituale colla libertà non morale, ma solamente fisica di parteciparvi o no.

La Chiesa non è più il regno universale di Cristo, universale quanto al tempo, universale quanto all'estensione; ma è nè più nè meno che un'*associazione privata.*

§ 3.°

Le ragioni degli avversarii

« Non si può ammettere nello Stato, dicono i nostri liberali anche più moderati, una autorità, la quale agisca indipendentemente per una sola classe di cittadini. » — « Lo Stato non deve lasciar sfuggire la parte migliore e vitale (cioè il *morale*) dei cittadini, elemento primo per la forza e la grandezza d'un popolo » e questo « avverrebbe quando la Chiesa fosse indipendente dallo Stato. » — « Fra i membri di questa Chiesa possono sorgere conflitti. » Dunque? Dunque « è necessaria una terza forza che questi medesimi conflitti abbia a temperare. » — Base dell'ordinamento della Società civile è la consociazione politica; la società moderna infatti è composta di compagini speciali, quanti sono gli Stati. Non può dunque concepirsi una fondazione o una corporazione, sia pure di carattere generalissimo e comune a quasi tutta l'umanità, la quale possa incorporarsi, se non nell'organismo

politico, nello Stato. » — Ma perchè « gli enti collettivi non sono persone e quindi *capaci di diritti se non in quanto sono riconosciuti dallo Stato* » (l'uomo reale al contrario, per sua natura è capace di diritti) ne viene che la « entità giuridica della Chiesa è *una finzione; che in tanto ha vita, in quanto la legge civile territoriale la crea e la riconosce.* » L'affermazione di una personalità giuridica della Chiesa è inammessibile, perchè tale personalità *vivrebbe al di fuori e al di sopra delle leggi dei singoli Stati* » (1).

La falsitá di queste affermazioni appare a ciascuno che appena voglia mettervi un poco di riflessione. Infatti non si può ammettere una autorità, la quale agisca indipendentemente su una classe di cittadini, quando si tratti di Società che abbia il medesimo fine dello Stato: ma nessuna ripugnanza vi può essere, quando il fine dello Stato è per natura sua subordinato a quello dell'altra Società.

Non si vuole che ammettendo l'indipendenza della Chiesa sfugga allo Stato la parte più vitale, il *morale* degli uomini. No, il morale non sfuggirà. Il morale rimarrà ancora tutela e splendore dello Stato, anzi, meglio; e allo Stato rimarrà il diritto e il dovere di promuoverlo: solo però lo Stato non potrà esserne maestro e vindice.

È vero, si pretende che lo Stato « ecceda la sfera delle cose umane e temporali, avendo oltre la tutela del diritto sociale e patrimoniale *una missione educativa, basata su di una morale che prescinda da qualsiasi dogma rivelato* ». Ma quale può essere questa morale? Dio ha costituito la Chiesa Cattolica maestra e vindice della morale. E come separar la morale dalla rivelazione?

Si vuole poi una terza autorità che temperi i conflitti tra la Chiesa e i suoi membri. Ma è perchè, io domando, non sarà necessaria anche una autorità che temperi i conflitti dello Stato coi suoi cittadini? Lo ammettereste voi, o statolatri?

Perchè finalmente la società moderna risulta di compagini speciali quanti sono gli Stati, la Chiesa non potrà *impersonarsi* se non nello Stato, e per lo Stato. Ma non ha voluto Cristo stesso che la sua Società fosse universale ed una sotto un unico Capo?

E a ragione. Il fine stesso della Società civile domanda che essa sia divisa e suddivisa in tante parti, quanti sono popoli e nazioni. A questa divisione la natura medesima concorre co' suoi mari, colle sue catene di monti, co' suoi fiumi, coi suoi diversi climi, ecc.; onde differenti pure sono i costumi e i bisogni dei popoli, e per conseguenza diversi i mezzi da applicarsi, per determinazione delle leggi, al conseguimento della felicità temporale.

---

(1) Cito qui testualmente l'Olmo, *Diritto Eccles.* (p. 25 seg., Hoepli, Manuali, 1891). Sono però questi gli argomenti ripetuti anche dagli altri scrittori liberali.

Il fine della società religiosa e spirituale è il bene verace, supremo, soprannaturale della mente e del cuore; non legato perciò alle diverse condizioni materiali dei popoli. Un tal fine domanda appunto essenzialmente un' unità assoluta di fede, di morale; la quale unità è impossibile senza una suprema autorità che unisca tutti i popoli, illuminandoli, reggendoli, e prestando loro gli stessi mezzi spirituali, voluti dal fondatore della Chiesa pel conseguimento del fine.

Ecco perchè la Chiesa ammettendo pure una *organizzazione territoriale*, esclude assolutamente una divisione in parti tra loro separate come le nazioni; ma è una, è *cattolica* e ritiene quindi una personalità giuridica, che non è una *finzione;* ma è reale, e distinta e indipendente dagli Stati.

Cristo stesso l'ha fatta capace di diritti, e le ha dato Egli stesso, almeno virtualmente, tutti mezzi per conseguire il proprio fine. Chi, poi, può ammettere che la Chiesa riceva la giuridica personalità dallo Stato, quando questo le è per natura subordinato?

E perciò è niente affatto « inamissibile » che la Chiesa « viva al difuori e al disopra della legge dei singoli Stati. »

§ 4.°

Conseguenze

Il liberalismo moderato guidato da sì falso concetto della natura e dei diritti della Chiesa, volle *la separazione della Chiesa dallo Stato;* il liberalismo assoluto rivendicò allo Stato una indipendenza non soltanto *relativa*, per la quale, come è giusto, di motu proprio potesse disporre delle cose riguardanti il benessere temporale, quali: finanza, commercio, esercito, pace tra i cittadini, relazioni tra i popoli; ma scambiando le parti, rivendicò una indipendenza *assoluta*, rendendo in quella vece dipendente e serva la Chiesa stessa. Il liberalismo moderato gridò: *Libera Chiesa in libero Stato;* o, come altri, *la Chiesa nello Stato* — l' assoluto: *Stato e non Chiesa!*

La legislazione della nostra Italia in materia ecclesiastica poggia appunto sui principii or ora esposti. L'idea liberale, o, a meglio dire, dì ribellione, fu raccolta dalla cosidetta pubblica opinione, formata da una schiera di scrittori e parlamentari di tutte le gradazioni e da una seconda schiera, anche più numerosa, di disoccupati che vivono nel lucroso mestiere di interpreti della coscienza popolare!

Questa cosidetta pubblica opinione preparò gli avvenimenti, regolò l'agire stesso della pubblica autorità e rovine s'accumularono a rovine, La legislazione piemontese così uno scrittore liberale, l'Olmo, « dal 1849 al 1859 è una continua modificazione del diritto preesistente, nel senso *di togliere alla Chiesa*

ogni resto di pubblico potere » — La legislazione che seguì il 1859, non fu che il compimento di quella del primo decennio (1).

Privata la Chiesa di ogni carattere pubblico e di supremazia. si doveva naturalmente spogliare la Chiesa di quanto basava sulla sua natura e personalità giuridica, essendone conseguenza.

Diamo uno sguardo alle leggi piemontesi e italiane di questi ultimi cinquant'anni, almeno alle fondamentali e caratteristiche, e vedremo come siano un lavoro di spogliazione, di demolizione. Tutto fu manomesso: ordini religiosi, proprietà ecclesiastiche, immunità, Sacramenti, diritto all'educazione, alla beneficenza, alla libertà nelle elezioni.

Non fu, tolti alcuni periodi, quando preti e vescovi, arcivescovi e cardinali furono mandati a domicilio coatto o imprigionati o esiliati, non fu il torrente che in un batter di ciglio tutto rompe, devasta, quale era avvenuto nella Francia, nella Germania, e in altri paesi in epoche antiche e prossime; ma il fiume che volge lento lento le sue torbide acque, rode le sponde, esce sulle campagne e tutto allaga: pare un placido lago; ma ohimè quale desolazione, quale rovina non lascia mai!

§ 5.°

Lo Stato disperde gli ordini religiosi

Nel 1848 al 25 agosto si sopprimeva la Compagnia di Gesù e delle dame del S. Cuore, devolvendone i beni allo Stato.

Diciamo subito. Non è appena nel Piemonte che si ordinavano queste soppressioni e si approvavano le altre leggi ostili alla Chiesa Cattolica. No; in altri piccoli Stati, nei quali era divisa e suddivisa l'Italia si amò sperare di assicurare il trono vacillante, col togliere la libertà alla Chiesa, conculcandone i diritti.

Sono pure molti i decreti dittatoriali e provvisorii che nell'Emilia, nel-

(1) « Fra le potenze cosidette cattoliche, ossia il cui maggior numero di sudditi siano cattolici, quella che si è messa prima e più risolutamente su questa via (omesso il confessionismo dello Stato... legiferare sul Culto in modo affatto indipendente e laico....) nella seconda metà del presente secolo è l'Italia » Scaduto, *Diritto Eccl.*, Vol. I. p. 4 e p. 17. « Mentre gli altri Stati accentuavano il loro indirizzo retrivo un altro invece lo smetteva raccogliendo intorno a sè le forze della rivoluzione. Le leggi liberali piemontesi cominciano dal 1848; sono state poi pubblicate, dove tutte dove in parte, negli Stati annessi durante il 1859, 61, e sono servite di base alle altre emanate in materia ecclesiastica del Regno d'Italia. Esse sono informate ai principii di *Separazione fra Stato e Chiesa* e d'incompetenza del primo in materia spirituale e disciplinare... Questo nuovo indirizzo sebbene si nomini *separatista* e *incompetentista* tuttavia in fondo è *giurisdizionalista.* » « Il nuovo giurisdizionalismo coincide coll'antico in quanto assoggetta la Chiesa allo Stato e le toglie i diritti usurpati (!) a questo: ne differisce però sopratutto da un doppio punto di vista cioè: in quanto non è più *confessionista*, almeno di fatto; e perciò la separazione e l'incompetenza e la rinunzia a tutte quelle armi difensive ed offensive poliziesche, le quali non si confanno coll'odierna forma costituzionale di Governo.

l'Umbria, nelle Marche, nel Napolitano, in Sicilia si promulgarono in questi stessi anni, sempre informati a uno spirito avverso a quanto eravi di religioso e cattolico e in parte sono ancora vigenti. Io però restringo il mio esame a quel Piemonte che meritò di poi di reggere le sorti della nostra penisola e le cui leggi ci governano.

Il decreto del 1848 fu uno dei primi segnali di guerra. Disperdere uomini innocui, che hanno il solo delitto di riputarsi liberi di professare oltre i precetti, anche i consigli di Gesù Cristo, legandosi a Cristo con vincolo più stretto che se fossero rimasti nel secolo, e facendo di sè più perfetto olocausto, era ferire la Chiesa Cattolica nel cuore; era strapparle una delle più fulgidi gemme, la santità sempre feconda!

Alla solenne ingiuria del diritto, protestarono gli Arcivescovi di Torino e il Vescovo d'Asti, i quali furono perseguitati fino al pericolo d'essere deposti.

Ora quel decreto dapprima limitato ai Gesuiti e alle dame del Sacro Cuore doveva presto colpire anche gli altri religiosi; e ciò fu nel 1855. Gravi violenze avevano preparata questa legge: chè nel 1862 si cacciarono a forza i Certosini dalla Casa di Collegho e si spogliò, nel settembre la Congregazione della Misericordia di Casale; nel 1853 in giugno si sciolse l'unione delle Suore di Carità, detta di *Contamine sur arve;* il 18 agosto dello stesso 1853 si cacciarono le canonichesse lateranensi di S. Croce a Torino, e nella notte 21 agosto si strapparono al loro monastero le Cappuccine, e così in appresso gli oblati di Maria, i Domenicani di Torino, i Serviti di Alessandria.

La legge contro i religiosi fu presentata ai 28 novembre 1854 e la s'invocava per togliere tanti uomini dall'ozio della contemplazione e dell'ascetismo. La legge, per ragioni che dirò fra poco, non passò allora al Senato. Ma venne approvata nel 1855 al 21 maggio.

Eppure questa legge che violava sì gravemente i diritti della Chiesa, e feriva sì profondamente la libertà dei cittadini, parve ancora troppo mite ai liberali. Essa infatti sebbene togliesse ai Conventi la personalità giuridica e vietasse l'ammissione di novizi nelle Corporazioni religiose, non negava il riconoscimento legale dello Stato alle comunità esistenti, onde i monaci potevano continuare la loro vita di comune ed abitare nelle loro case, passate colla soppressione nella proprietà del Demanio. Questa legge parve troppo mite; e si preparò quella famosa del 7 luglio 1866, colla quale lo Stato non riconobbe più come legali le comunità religiose; si rifiutò di tollerare la vita claustrale; pretese di togliere ai voti religiosi ogni efficacia di obbligazione giuridica, e nel voto solenne di castità non volle ammettere un impedimento che rendesse nullo il matrimonio attentato. E così mentre lo Stato vantavasi di tutelare con queste leggi e di ridonare alla libertà i cittadini, di fatto li spogliava proprio lui, di quei diritti che dovrebbero essere intangibili per lo Stato, avendo il loro fondamento nella stessa natura.

Non è qui dove io debba descrivere lo stato veramente compassionevole, nel quale si trovarono gettati tanti poveri religiosi e tante povere monache che vollero mantenersi fedeli ai loro giuri.

Duemila e trecento ottantadue furono i conventi soppressi; 1506 maschili e 876 femminili! Vecchi monaci che avevano passata la loro vita in una contemplazione, apparentemente inutile alla società, di fatto alla società quanto la vita di ogni altro cittadino utile e feconda, dovettero abbandonare la loro cella, il loro orticello, il loro coro. Verginelle che rinunziando a dovizie, a splendori di nozze terrene, avevano seppellito per Gesù la loro giovine bellezza in un chiostro per diventare gli angeli di questa povera e infelice società, dovettero uscire, senza tetto e senza pane! Le mura solinghe e caste che non avevano udito che i gemiti dei penitenti e i sospiri delle vergini di Gesù, sposo dei gigli, divennero ricettacolo di soldati corrotti o di malviventi, rifiuti della povera società, che andava demoralizzandosi!

§ 6.°

Lo Stato rivendica a sè la proprietà ecclesiastica

Chi fonda una società deve fornirla dei mezzi necessari a conseguire il fine proprio di essa società: e però è mestieri ammettere che anche Cristo fondando la sua Società, la Chiesa, deve averla fornita di mezzi necessari a conseguire il suo fine. Ma quali sono questi mezzi? Certamente conformi alla natura della società cui servono. Ora la Chiesa, benchè società essenzialmente ordinata al fine spirituale, è composta d'uomini ed operante tra gli uomini; onde non potrebbe nè adempire il suo ufficio, nè conseguire il suo fine, se non avesse mezzi che rispondano alla natura de' suoi membri, che sono composti d'anima e di corpo, di spirito e di materia; mezzi cioè, vuoi spirituali, vuoi materiali.

Ne scende quindi quest'altra conseguenza: che come la Chiesa ha un diritto proprio e innato al suo fine, ha pure un diritto proprio e innato, ad avere in modo permanente e durativo il possesso e la proprietà di tutti quei mezzi che sono materiali per natura, e spirituali solo per destinazione. Tali sono gli edifizi del culto, i beni necessarii all'apparato del culto stesso e al mantenimento di chi deve esercitarlo, cioè del clero; i beni necessarii all'educazione del clero nei seminarii: un'educazione proporzionata ai bisogni della società nella quale il clero è destinato a vivere e ad ammaestrare; non ristretta nè ai latinetti, nè al Catechismo, ma copiosa, ma ricca, ma estesa ad ogni ramo dello scibile, affinchè la santità del sacerdozio riceva splendore dalla vastità e profondità della dottrina.

Inoltre, parte principale della religione di Cristo, e del culto sono le

opere di misericordia: quel Gesù che beneficava i popoli colla sua mano divina, ci benefica oggi per mano della sua Chiesa. Come si potrebbe dunque negare alla Chiesa il diritto di possedere i mezzi di soccorrere ai poveri, alle vedove. ai pupilli, alle vergini sacre, all'onestà pericolante, ai prigionieri, ad ogni genere d'indigenti?

Orbene lo Stato incominciò a reclamare diritti sui beni della Chiesa, questa escludendo dal dominio e dalla disponibilità degli enti ecclesiastici, col pretesto che « lo Stato è il tutore di tutti gli enti di ragione fittizia ». La Chiesa si disse, deve fermarsi nel campo d'azione a lei connaturale, cioè « nell'orbita dall'esercizio del culto; » come se quello che è ordinato al culto esteriore, non siagli necessariamente connesso, e quindi possa essere sottoposto a giurisdizione diversa da quella che deve ordinare il culto istesso.

Già nel 1850 la legge Siccardi, di quel Siccardi che proponendo quella legge infausta la quale, rompendo i Concordati, colpiva la Chiesa in tutte le sue parti più vitali, protestava « di voler trasmetter a' suoi figli pura ed intatta la religione, » — subordinava allo Stato *la capacità degli istituti ecclesiastici di ricevere per testamento o per donazione,* in modo che *senza licenza del governo* non potesse accettare donazioni tra vivi o disposizioni testamentarie favorevoli.

Con quale pretesto si tentò legittimare questa solenne ingiustizia?

Si considerò il diritto di proprietà nella Chiesa come « un diritto motivato dalla ossequiosa deferenza dei sovrani alla Chiesa, coerentemente ai bisogni dei tempi, » come scriveva a Pio IX nel 1848 il ministro Pareto, e però revocabile dai medesimi sovrani, quando i tempi domandassero il contrario. Ora i tempi volevano che essendo il patrimonio degli istituti ecclesiastici già esuberante, si impedisse che una gran parte delle ricchezze venisse sottratta alla libera circolazione; volevano si evitasse l'enorme proprietà territoriale per il maggior sviluppo agricolo. I tempi domandavano come si esprime l'Olmo, ed è forse la vera ragione, si impedisse « un *morboso fanatismo religioso* pel quale le famiglie di coloro che dispongono a favore della Chiesa potrebbero averne pregiudizio ». Onde un decreto posteriore del 1864 (che però dal 1876 rimane lettera morta) faceva obbligo di sentire gli eredi nel caso di detta liberalità.

Il *Codice civile*, approvato nel 1865, sancisce questa decisione dallo Stato, del diritto di proprietà nella Chiesa e dallo Stato lo fa dipendere e quanto al suo inizio e quanto al suo cessare.

Dice infatti all'art. 433; « I beni degli istitututi ecclesiastici..... *appartengono* ai medesimi in quanto le leggi del Regno *riconoscano in essi la capacità di acquistare e di possedere* ». Che la Chiesa possa acquistare e possedere è dunque, come scriveva il Pareto a Pio IX, « un favore accordato dallo Stato » non un diritto concesso dallo stesso Divino fondatore; e ciò posto era

giusto il definire all' art. 434 che « i beni degli istituti ecclesiastici *sono soggetti alle leggi civili e non si possono alienare senza l' autorizzazione del governo* ».

In conformità poi alla legge del 1850, all' art. 833 dichiara che « sono *nulle* le disposizioni ordinate al fine di costituire e dotare benefici semplici, cappellanie laicali o altre simili fondazioni; » e all' art. 932 che « l' *eredità devolute ai corpi morali non possono essere accettate che coll' autorizzazione del governo;* » e finalmente all' art. 1060 « *le donazioni fatte ai corpi morali non possono essere accettate, se non coll' autorizzazione del governo.* »

Mi si dica ora se questa non sia una vera spogliazione del diritto di proprietà della Chiesa: mi si dica, almeno da coloro che propugnano una separazione della Chiesa dallo Stato, se queste leggi non siano una vera contraddizione. Perchè si vieta che la Chiesa si provvegga di quei mezzi che le sono pur necessarii o almeno si pretende di regolare questo diritto secondo il capriccio dello Stato?

Perchè mai si vuol togliere alla Chiesa quel diritto che si riconosce pure in qualunque individuo? — Perchè la Chiesa è un corpo morale? Ma forse che la sussistenza morale distrugge il diritto naturale degli individui; in modo che non possano uniti in società, quello che potevano da soli? E non forse dalla sussistenza morale i diritti degli individui riescono più forti e inviolabili, anzi dalla sussistenza morale non sorgono nuovi diritti, relativi al nuovo essere che si è costituito e rispondenti al fine ed all' azione per cui s' è formato?

Così lo Stato, fatto il primo passo e messe in sua balìa le fonti di questa proprietà; tolta alla Chiesa la capacità di disporne con libertà, poteva fare il secondo passo e il terzo e il quarto, come prima i cattolici avessero cessato di lagnarsi e si fossero rassegnati alle prime usurpazioni.

§ 7.°

La quota di concorso, la conversione, la soppressione.

Lo scopo dello Stato nel far quelle leggi non poteva essere che quello di mettere le mani sui beni stessi della Chiesa.

Potevano le prime leggi sembrare un benigno patrocinio che lo Stato voleva esercitare sulla proprietà della Chiesa. Ma il benigno patrocinio non tardò a manifestarsi per vera padronanza. Lo Stato ha fatto come certi avvocati che paiono teneri degli interessi di qualche povera vedova. La poverina si commuove vedendo la premura del signor avvocato, e ne leva a cielo con quanti parla, il disinteresse e la generosità: ma ahimè; a causa finita si persuade troppo bene di quanto valgono certe non desiderate gratuite protezioni.

Quando nel 1854 si proponeva la legge per gli ordini religiosi, si do-

mandò anche di imporre ai beni ecclesiastici una cosidetta *quota di concorso*. Uno Stato che si era preso tanto a cuore la proprietà della Chiesa, non doveva commuoversi peí gravi bisogni di gran parte del povero clero?

Fu Cavour il genio benefico che stese la mano al clero indigente. Egli osservò che « l'alto clero aveva ricchezze superiori al bisogno »; si facesse perciò un prelievo da quelle lautissime rendite, da distribuirsi ai più bisognosi.

I Vescovi che avevano intravvisto il vero scopo della legge, protestarono. Protestò Pio IX nel Concistoro. Ma invano: la legge fu accettata dalla Camera. Già stava per passare al Senato, quando il cosidetto *alto clero*, a smascherare l'ipocrita premura per i sacerdoti poveri, propose di pagare **novecentomila lire** al governo, purchè la legge si ritirasse. Fu questo pei ministri un fulmine a ciel sereno: si trovarono impacciati: si dimisero.

Ma la voce di Massimo d'Azeglio ebbe più forza sul cuore di Vittorio Emanuele della voce dei Vescovi, della voce del Pontefice, della voce della madre e della moglie, che, morendo, supplicavanlo per la Chiesa perseguitata.

Al 13 maggio Cavour torna al Ministero; al 29 maggio la legge è approvato dal Senato, con soli cinque voti di maggioranza, e il Re la sanziona.

Ma per qual titolo lo Stato poteva fare questa *perequazione?*

Per ciò, si disse, che il godimento del beneficio è concesso agli ecclesiastici in rimunerazione dei servigi prestati, come *salario* o *stipendio* (1). Ora il legislatore è in diritto, proprio in diritto, di mutare la misura di questo compenso.

Per questa legge il reddito dei beni ecclesiastici venne sottoposto a una tassa progressiva e variante secondo i diversi Enti che ne sono colpiti, da riscuotersi dal fondo per il culto. Per i Seminari e le Fabbricerie il contributo fino alle lire 10000 di reddito è il 5 0/0, e in ragione del 10 0/0 dalle 15000 lire alle 25000, e in ragione del 15 0/0 per ogni reddito maggiore. Per i benefizi parrocchiali dal 5 0/0 (reddito di 2000 lire) sale al 12 0/0, (dalle 5000 lire alle 10000) e poi al 20 0/0. Per le Mense Vescovili il contributo comincía col 33 0/0, sale al 50 0/0, poi al 66 0/0 del reddito, e oltre lire 60000 assorbe totalmente la rendita dell'ente.

Ora dove è la perequazione? Oh i preti poveri saranno spariti, almeno dopo tanti anni!

I fogli liberali hanno esaltato fino alle stelle un recente miserabile aumento di congrua. Ma alla fine, mettiamo un po' a confronto quello che si è tolto con quello che si è restituito; e diteci, per favore, diteci che ne avete fatto del resto, voi o disinteressati protettori dei beni della Chiesa!

---

(1) « Considerando la rendita dei beneficii come un compenso pei servizi resi dai ministri del clero, io credo che, secondo la mutata condizione dei tempi, secondo le esigenze del servizio stesso della Chiesa, si debba e si possa variare in certi limiti questa distribuzione (Discorso del Conte Cavour.) »

Erano passati undici anni.

Era tempo di fare il terzo passo. Ed ecco la legge del 7 luglio 1866, che impone la *conversione* in rendita pubblica dello Stato, dei beni ecclesiastici, ad eccezione di quelli appartenenti alle parrocchie: legge estesa dipoi coll' altra del 17 agosto 1870 ai beni delle fabbricerie, dei santuarii, degli oratorii. Non era tutto il disegno proposto come *urgentissimo* dall' on. Ricciardi il 31 gennaio 1866, il quale avrebbe voluto sopprimere addirittura arcivescovadi, vescovadi, capitoli di cattedrali e collegiate, prelature, legati pii, ecc.; disegno che trovò opposizione nello stesso Minghetti e che Mons. Ghilardi di Mondovì disse « satanico in ogni sua parte e di estrema ruina a tutta la nazione ».

Era però un passo molto ardito a primo aspetto si sarebbe detto che la legge era vantaggiosa al clero, liberato dalle noie della gestione dei beni immobili; o almeno si sarebbe ritenuta punto nociva, per ciò che ai beni tolti, veniva sostituito un corrispettivo in rendita dello Stato. La conversione si diceva poi, doveva essere quanto mai vantaggiosa al pubblico bene, come quella che ridonava al commercio un' ingente massa di beni, essendo stato l' accumularsi della manomorta immobiliare, a giudizio del Saredo, non ultima causa della nostra inferiorità agricola.

Ma sarà necessario ch' io mi fermi a discutere i vantaggi scaturiti da questa conversione? — Mi sia dunque permesso invece di cercarne il vero scopo.

Lo scopo era duplice: il primo era di intromettere il laicato nell' amministrazione dei beni ecclesiastici; l' altro certamente peggiore, era di far del beneficato un *salariato* alla mercè dello Stato. Fu infatti questo, come abbiam veduto, il concetto che si ebbe del beneficato, quando si voleva sostenere la legalità della *perequazione beneficiaria.* E questo concetto è egregiamente illustrato da un vigente giurista liberale, che scrive: « Dallo avere legate le sorti del clero a quelle dello Stato, siffattamente che il primo possa per disgraziatissima avventura trovarsi privo *degli interessi della rendita,* quando lo Stato medesimo non possa soddisfarlo, può avvenire *un effetto politico favorevole al Regno d' Italia,* in quanto colla unificazione degli interessi materiali fra la gerarchia religiosa e lo Stato, *possa aver termine la guerra che la prima muove alla politica unità.* »

Ed è perciò che questa conversione vuolsi ora estendere agli stessi beneficii parrocchiali.

Un giorno il governo ateo diminuirà o anche toglierà del tutto la rendita inscritta e il Clero si troverà in asso; checchè ne abbia pensato lo scaltro Depretis, che nel 1887 disse questo nostro timore un « sospetto ingiurioso ed insano ».

Il progetto Ricciardi, rifiutato nel 1866, non doveva essere del tutto messo da banda; *quod differtur,* dice un noto adagio, *non aufertur.*

Al 22 marzo 1867, il Re aprendo il Parlamento invocava che s'attendesse con senno all'opera riparatrice; perchè i popoli amano e pregiano le istituzioni in ragione dei benefizi che ne traggono.

E difatti al 10 aprile, Rattazzi, presidente del nuovo ministero proponeva la *soppressione* di molti istituti ecclesiastici.

La voce che si era levata a difesa del diritto venne soffocata: e mentre, come ci riferisce Cesare Cantù nella sua *Cronistoria dell'Indipendenza italiana* (V. III. p. 741), si dava licenza a Mancini di tenere un discorso di sei ore « tutto nelle idee di Febronio e del Giannone », si prescrivevano a chi parlava contro la legge, non più di dieci brevissimi minuti.

Intanto che si discuteva, i banchieri tentavano grossi affari sui beni ecclesiastici, come già li avevano tentati nel 1866 Dumonceau e l'ebreo Rotschild (V. Cantù, op. cit.).

La nuova legge sopprimeva le abbazie e priorati senza cura d' anime, i Capitoli delle Chiese Collegiate, le Chiese ricettarie, le commende, le cappellanie laicali; sopprimeva i benefizi semplici, ossia senza cure d'anime annessa per fondazione; e all'art. 2.° i canonicati, i benefizi e le cappellanie de' capitoli delle Cattedrali che non siano di libera collazione o di patronato ecclesiastico; che se di tal natura, non voleva fossero più di dodici i canonicati e più di sei gli altri benefizi.

La legge veniva approvata dai deputati con 204 voti contro 58 e dal Senato con 113 contro 84.

§ 8.°

La destinazione dei beni degli ordini religiosi e degli altri enti soppressi

Qui naturalmente nasce in tutti il desiderio di sapere qual sorte toccasse ai beni delle corporazioni religiose e degli altri enti ecclesiastici soppressi.

Una *Cassa Ecclesiastica* istituita nel 1855 — alla quale successe poi una *Amministrazione centrale del Fondo pel culto* (Legge 7 luglio 1866), dipendente dal Ministero dei culti (Dic. 30 sett. 1869) — raccolse i beni mobili dei Conventi soppressi, e l' equivalente degli immobili passati al Demanio; mentre i Comuni (L. 7 luglio 1866, art. 19) succedevano nei beni che erano dalle Corporazioni erogati per la beneficenza e l' istruzione, e nel possesso (art. 20) degli edifizi monastici da adibirsi o come erano o nel prezzo equivalente, pei medesimi scopi dalla legge riconosciuti e conservati.

Anche le sostanze degli altri enti ecclesiastici soppressi passarono al Fondo pel culto; lo Stato però incominciò ad imporre come quota ereditaria

una tassa straordinaria del 30 0|0; e non solo sul patrimonio, ma sugli stessi assegni creati dalla legge di soppressione in favore degli investiti. « Il *deficit* allora, scrive lo Scaduto (1), massime per la nuova guerra del 1866, sempre persistente, obbligò il governo a decampare un po' dagli scopi puramente economici e morali della soppressione e conversione. » Fu tutta bontà dello Stato se non assorbì la rimanente sostanza, limitandosi a una « riforma degli istituti ecclesiastici » anzichè passare, come scrive l'Olmo (op. c. p. 366) a una *confisca* demaniale *la quale del resto avrebbe avuto giustificazione nelle gravi strettezze del bilancio nazionale »;* quasi tocchi alla Chiesa riparare coi suoi beni gli immensi sperperi del pubblico denaro che ha fatto e fa uno Stato! In realtà è appunto la confisca o qualche cosa d' equivalente cui mirava lo Stato.

I beni dei conventi non risultavano alla fine che delle spontanee donazioni fatte dai fedeli e dei patrimonii e delle doti di coloro che, entrando nel Convento, rinunciavano alle loro sostanze per attendere al loro perfezionamento morale. Ora lo Stato assegnò in favore dei membri delle corporazioni una pensione, dapprima proporzionata alle rendite della casa soppressa, poi, — perchè non doveva essere un « corrispettivo dei beni appresi » e doveva darsi solo » per misura di convenienza — fissa secondo l'età del religioso al momento della soppressione.

Così mentre sembrava riparare all'ingiustizia delle sue appropriazioni, lo Stato rendeva più facile l'assorbimento della intera proprietà; perchè le pensioni ai religiosi, come gli assegni agli investiti di enti soppressi, andavano man mano estinguendosi colla morte dei pensionati, o coll'accettazione d'uffici pubblici retribuiti a carico dello Stato, o coll' entrare al possesso di benefici, anche non incompatibili. Ma quel che è peggio, lo Stato, mentre sembrava riparare alla ingiustizia, feriva un' altra volta la Chiesa. Questa infatti non riconosceva nei religiosi, che avevano emesso liberamente il voto di povertà la capacità di possedere; onde l'atto dello Stato non poteva essere per la Chiesa che il tentativo di rendere praticamente impossibile l' esercizio dei consigli evangelici, di distruggere affatto la vita monastica, violandone gli stessi essenziali elementi, di rendere più facile e proteggere la apostasia di coloro cui i sacri giuri erano divenuti, per loro colpa, troppo pesanti.

Gli enti soppressi avevano degli oneri religiosi. Questi passarono al Fondo pel culto; ma essendo stata l'eredità falcidiata dalla tassa del 30 0|0 in favore del demanio, vennero non sappiamo con quale autorità ridotti; anzi si stabilì, come massima, che il Fondo del culto *non era tenuto* all' adempimento degli oneri religiosi *nel modo specifico voluto dai fondatori:* ma poteva impiegare le

---

(1) *Diritto Ecc. vig. in Italia,* Torino 1893. II. ed., V. I. p. 19.

rendite degli enti soppressi « in modo più conforme *alle mutate condizioni dei tempi,* » e si negò agli oneri religiosi ogni assistenza di garanzie reali di ipoteca e di privilegio (Leg. 1867, art. IV, ultimo alienaz:).

Al fondo pel culto si accollarono le spese di culto che dovevano sostenersi a spese dello Stato, delle Provincie e dei Comuni (eccettuate quelle provenienti da diritto di patronato, o da contratti bilaterali). E come ciò non bastasse, il Fondo del culto dovè pagare allo Stato un contributo annuale « in acconto dei diritti spettanti allo Stato sul patrimonio delle corporazioni soppresse; » contributo che per legge 30 luglio 1892, num. 117, era di tre milioni, e che per decreto reale da convertirsi in legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1892, venne elevato a datare del 1.° luglio 1893, alla somma di L. 3,500,000.

Non voglio qui spingere indiscreto lo sguardo, ad esaminare come in realtà avvantaggiassero i beni ecclesiastici in mano all' amministrazione *laica* dello Stato. Mi sono prefisso semplicemente di discutere la legislazione, di rilevarne lo spirito anticattolico; non di narrare quello che alcuno vorrà attribuire ad esclusivo difetto degli uomini: i quali se sono così tentati a prevaricare davanti all'oro profano, immaginate come lo saranno quanto toccano l'oro della Chiesa. Sono troppo note del resto certe statistiche e però non è mestieri spendere parole.

§ 9.°

Tributi, Opere Pie e Confraternite

La brevità impostami non permette ch'io mi fermi ad esaminare quanto alla proprietà ecclesiastica, i *gravi tributi* che lo Stato ha imposto sui beni degli enti ecclesiastici conservati; la tassa del 30 0|0 pei Seminari, canonicati e benefici non parrocchiali, colla quale un terzo del patrimonio è devoluto allo Stato « come rimedio, si disse, al favore ingiusto per cui il patrimonio ecclesiastico erasi sottratto per lungo volger di tempo al pagamento dei pubblici tributi: » la quota di concorso, la fondiaria terreni e fabbricati (Leg. 15 aprile 1851), le tasse di ricchezza mobile, di mano morta, di passaggio, di bollo. Nemmeno prendo a esaminare le leggi e i regolamenti coi quali lo Stato a sè rivendicava *l'amministrazione di tutti i beni ecclesiastici vacanti,* per mezzo de' suoi *Economati* e *sottometteva al suo giudizio ogni atto importante di amministrazione da parte degli investiti.* Queste leggi non sono che conseguenza dell'aver lo Stato attribuito a sè la tutela (Decr. 26 sett. 1860), anzi la stessa pertinenza della proprietà ecclesiastica.

Ricorderò solamente, come note a tutti, le più recenti leggi: del 14 luglio 1887, che aboliva le *decime sacramentali* e del 17 luglio 1890, detta delle *Opere Pie.*

Nel Piemonte le decime erano state abolite fino dal 1850.

Quanto alle Opere Pie, con una legge del 1862, s'incominciò a sottrarre alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica, sottoponendo invece a quello dello Stato, le Confraternite che avevano scopo di beneficenza.

Poi nel 1867 la legge di liquidazione dell'asse ecclesiastico sottopose alla vigilanza governativa anche quelle che avessero scopo esclusivo di culto. Al Vescovo, si disse di lasciare la vigilanza quanto allo spirituale; ma così limitata che si giunse a non riconoscere come legittimo lo scioglimento del Consiglio d'una Confraternita, per gravi ragioni decretate da un Vescovo (1).

La vigilanza governativa su questi enti religiosi non era però sufficiente per lo Stato.

Si voleva la soppressione delle Confraternite per pretesi motivi « sociologici »; l'essere cioè causa di scandali, fomentatrici di superstizioni, di risse, di gelosie per precedenze, ecc.

Che certi disordini di fatto avvenissero non si può negare; ma che si dovesse venire a una abolizione, e a una abolizione contro la volontà espressa della Chiesa, era irragionevolezza e prepotenza. Irragionevolezza, perchè quanto il fine dell'associazione era santo, quale infatti era la pratica della religione e delle opere buone, si dovevano togliere gli abusi, provvedendo a una riforma; ma non si doveva distruggere l'associazione stessa; prepotenza, perchè lo Stato veniva a disporre di cose d'ordine spirituale nelle quali la competenza spettava alla Chiesa. Ma questi non erano che pretesti.

In realtà come si era strappata alla Chiesa la beneficenza, essendo appunto questo lo scopo costante della legislazione in questa materia, così si volevano occupare anche gli altri beni delle Confraternite destinati al culto e considerati come superflui (Scaduto op, c. p. 598). Onde fino dal 1864 il progetto di legge Vacca-Sella, con soppressione delle corporazioni monastiche, proponeva anche quella delle « Confraternite e in generale di tutte le fondazioni alle quali sia annesso un peso o servizio ecclesiastico » (art. 6). Il che avvenne pure nel 1567 e nel 1870 (progetto di legge per la conversione dei beni immobili delle fabbricerie).

Nel 1888, la legge 23 dicembre sulla pubblica sicurezza, imponeva degli oneri di beneficenza alle Confraternite; comprese quelle che avessero scopo esclusivo di culto, purchè con figura giuridica di ente morale (art. 8). « Al mantenimento degli individui inabili al lavoro concorreranno..... le altre Opere Pie e *Confraternite* per quanto le rendite degli enti medesimi non siano destinate a scopo di speciale beneficenza. » Il decreto reale 19 nov. 1889, n. 6535, ne determinava le norme. Nel 1890, 12 gennaio, un r. decreto dava ai prefetti facoltà di compilarne al medesimo scopo un elenco.

(1) *Cassazione di Roma*, 26 maggio 1879, Meloni, ecc.; Scaduto, p. 575.

Venne finalmente la legge 17 luglio 1890, che « *trasformava* » le confraternite « pure, o se miste *per la parte destinata al culto* » in « istituti di beneficenza » (art. 91), quando « sia venuto a mancare il fine » o « se il fine loro o di altri instituti simili più non corrispondesse ad un interesse della pubblica beneficenza, p. es. le doti per monacazione » o siano diventate *superflue.* » Nello stesso tempo escludeva dalle Congregazioni di carità gli ecclesiastici in cura d'anime e i membri dei capitoli e delle collegiate.

La legge poi 20 luglio del 1890, *indemaniava* le Confraternite romane per sgravare il bilancio del Comune di Roma incapace, per lo sperpero fatto delle sue sostanze, a sostenere le spese della beneficenza.

§ 10.°

« Placet » ed « Exequatur in Italia »

Non posso tralasciare di parlare di un altra famosa legge, dico quella del 25 giugno 1871, colla quale ogni provvisione beneficiaria della ecclesiastica autorità era sottoposta al *R. Placet* o al *R. Exequatur*. Altrove parlammo del *Placet* ed *Exequatur* nel campo giuridico-storico del Diritto pubblico Ecclesiastico, quì ne parliamo in rapporto alle vigenti leggi civili d'Italia.

Si noti che fino dal 25 aprile 1848 il Piemonte aveva decretato il Regio *Exequatur* sulle provvisioni di Roma, richiamando in vigore editti riprovati da Clemente XI e da Benedetto XIV e dimenticati.

I liberali si vantano d'aver rinunciato all'*exequatur* sulle bolle e sui documenti dottrinali pontificii e di aver abolito il giuramento dei Vescovi colla legge 13 maggio 1871; si vantano per ostentare il loro grande rispetto alla libertà e indipendenza della Chiesa. — Ma basta la loro legge? No; proprio no. Lo Stato co' suoi *Placet* viene ad inceppare uno degli atti più delicati e più importanti della Chiesa, qual'è la scelta dei suoi sacri pastori.

Si son vedute perciò, in questi ultimi tempi, fino a venticinque diocesi, anni e anni orbe dei loro Pastori; i quali allora solo potevano finalmente por piede nelle loro sedi, quando la Chiesa si rassegnò a straordinarie concessioni.

Ma lo scopo antiliberale di questa legge non si era nascosto. E di assicurarsi, dicono, che negli investiti sia non solo la moralità comune, ma ben anche la *moralità politica;* che, cioè, abbiano il senso del rispetto dovuto alla autorità legittimamente costituita. « È un' arma, così l'Olmo (op. cit.), di *natura politica* nelle mani del governo, per la difesa dell'ordine pubblico e dell' osservanza delle leggi. »

Ma perchè la Chiesa non investirebbe mai dei suoi beneficii, uomini che cospirassero contro ciò che è legittimamente costituito, secondo la legge di Dio, così è chiaro che lo Stato tende con questo regio *Placet* ed *Exequatur* a

far insediare nei beneficii, ecclesiastici che direttamente, positivamente o negativamente favoriscono anche quelle imprese che la legge di Dio e della Chiesa condanna.

Per sostenere questo diritto si volle distinguere l' ufficio dal benefizio, e si disse che sul primo che è spirituale, l' autorità doveva senza dubbio competere alla Chiesa; ma sul beneficio che è temporale, l' autorità spettava allo stato; orbene si conchiuse l' *exequatur* riguarda appunto la rappresentanza dell' ente morale e la temporalità; non l' ufficio, dunque... Ed è appunto lo Scaduto che lo assevera dalla sua Cattedra in tono dittatorio, ch' è il terrore della studentesca. Ma, egregio professore, la distinzione è semplicemente inutile.

Chi non vede che pretendere un diritto sul beneficio è necessariamente pretendere un diritto sullo stesso ufficio? Chi non vede che l' uno è ordinato all' altro e tra loro sono almeno praticamente connessi?

Del resto la Circolare gov. ott. 1876, ordina ai procuratori generali di non placitare le provvisioni dei Vescovi non civilmente riconosciuti. Ebbene le provvisioni dei vescovi appartengono all' officio o alla temporalità? All' officio. Dunque in sostanza l'*Exequatur* abbraccia non il solo beneficio, ma anche l' officio. È pur vero che secondo lo Scaduto sarebbe valida la nomina di un beneficiato minore (Consiglio di Stato 28 febb. 1872, contro la nota del Ministero dei culti 24 febb. 1872); perchè « per motivi politici si è concepita come atto della *potestas ordinis* e non *potestas iurisdictionis* la provvista dei benefici » (V. I, p. 287, II. ed.).

Veramente non si comprende come « i motivi politici » possono bastare a mutare la natura delle cose. Il professore ord. di diritto ecclesiastico alla Università di Napoli, che intende per *potestas ordinis* e per *potestas iurisdictionis?* — Fino ad oggi la provvista dei beneficî fu sempre considerato come *atto di giurisdizione;* nè può essere che tale. Per essa infatti il parroco non riceve nessun carattere sacramentale o speciale consacrazione; ma semplicemente una *giurisdizione ordinaria in foro interno* sui fedeli della parrocchia cui è preposto.

E così lo Stato che proclama la sua separazione dalla Chiesa: di fatto viene ad esercitare il suo potere nell' orbita stessa della giurisdizione spirituale !!!

Avendo perciò l' *exequatur* questo carattere speciale di violazione della giurisdizione che spetta alla Chiesa, si dubitò giustamente se fosse lecito il farne richiesta; potendo sembrare una pratica ricognizione del preteso diritto dello Stato.

Onde in Italia l' *exequatur* non si volle domandare fino al 1876, quando la S. Congregazione dell' Inquisizione dichiarò (2 nov. 1876) potersi *tollerare* (« *tolerari posse* ») che i Vescovi e gli altri prelati lo domandassero; solo

ad evitare i danni maggiori che alla Chiesa provenivano e per lunghe vacanze delle diocesi e per l' intralcio dell' amministrazione, causato dal rifiuto o dal ritardo di riconoscimento da parte dello Stato.

Giova infine notare, che, quantunque l' antica ragione della distinzione di *Exequatur* e *Placet* non esista più, pure il regio assenso si è conservato nella doppia forma; all'*Exequatur* rimanendo soggetti gli atti della Santa Sede; ed al *Placet* quelli degli Ordinarii Diocesani, così il Calisse, P. 66.

§ 11.°

La legge del matrimonio civile.

Per tenere un certo ordine nella mia esposizione, ho dovuto omettere di parlare di un' altra legge, contro della quale invano la Chiesa ebbe a protestare.

Gesù Cristo istituendo i Sacramenti, fonti di grazia, li ha affidati all' autorità spirituale, cioè alla Chiesa. Gesù Cristo elevò lo stesso contratto matrimoniale alla dignità di vero e proprio Sacramento. I ministri di esso sono gli stessi contraenti; sebbene in forza del celebre capo *Tametsi*, sancito per gravissime ragioni dal Concilio di Trento (sess. 24, c. 1 de Ref. Matr.), perchè sia valido, debba essere stretto innanzi al parroco e a due testimoni.

Fino dal 1850 Napomuceno Nuitz, chiamato dal Governo all' Università di Torino, insegnava a separare nel matrimonio il contratto civile dal contratto religioso, ossia dal Sacramento. Non valsero le proteste dei Vescovi e del Pontefice a impedire che quel professore divulgasse quegli errori e a ottenere che fosse rimosso dalla cattedra. Come toglierlo se il governo stesso stava appunto preparando un disegno di legge sul così detto *matrimonio civile?*

Nel 1852 il disegno di legge venne presentato al Parlamento, e venne approvato dai deputati.

Pio IX nella celebre lettera al Re di Sardegna del 19 settembre 1852, esponeva la dottrina cattolica sul matrimonio. « Il potere civile, diceva disponga pure degli *effetti civili* che derivano dalle nozze, ma lasci alla Chiesa di regolare la *validità* tra i cristiani; la *legge civile prenda le mosse dalla validità ed invalità del matrimonio, come sarà dalla Chiesa determinata*, e partendo da questo fatto *che è fuori della sua sfera il costituirlo, disponga allora degli effetti civili.* »

Ai venti dicembre, per un sol voto di maggioranza, quel disegno fu rifiutato dal Senato, e il ministro dovette ritirarlo, proponendosi di aspettare tempi più maturi.

È nel codice Civile del 1865 che noi troviamo posto in non cale il diritto della Chiesa sul Sacramento del matrimonio.

L'art. 93 dice che « il matrimonio *deve* essere celebrato nella *casa comunale* dinanzi all' *Ufficiale dello stato civile* del comune, ove uno degli sposi abbia domicilio o residenza » al 94 dice che « l'uffiziale riceverà dalle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che essi si vogliono rispettivamente prendere per marito e moglie e di seguito pronunzierà in nome della legge che *sono uniti in matrimonio.* »

La Chiesa pone negli *sponsali* una vera obbligazione interna ed esterna di contrarre il matrimonio.

E il codice? All' art. 53 dichiara che la promessa scambievole di futuro matrimonio, *non produce obbligazione legale di contrarlo »;* l'unica obbligazione che ne fa derivare è quella del *risarcimento delle spese* fatte per causa del promesso matrimonio » quando vi sia stato atto pubblico o legale scrittura (art. 54).

Finalmente alla Sezione II del Tit. V, non tien conto degli *impedimenti* che la Chiesa ha stabilito, specialmente dell' ordine sacro e della professione religiosa (art. 55-66).

Evidentemente la Chiesa non poteva accettare questa legislazione, che tocca il tesoro prezioso da Cristo affidato e manomette la stessa dottrina cattolica.

La Chiesa tollerò, anzi essa stessa inculcò ai fedeli nella maggior parte restii, a recarsi *dopo* la celebrazione del matrimonio nel tempio, davanti al Sindaco per l'atto civile (1). Ma nello stesso tempo di fronte alle pretese dello Stato dava prova della più grande tolleranza, dovendo custodire la purezza della fede, dichiarava come qualsiasi unione tra Cristiani, non santificata dal Sacramento, ancorchè approvata dalla legge civile, non era che turpe ed esiziale concubinato; come i cattolici non devono riconoscere nell' atto civile che una *mera cerimonia* di registrazione, non un contratto dal quale potesse sorgere un vincolo coniugale e neppure tale da equivalere almeno a una *promessa sponsalizia* (Leone XIII, Decr. 7 aprile 1879).

Questa triste condizione di cose, in materia così pratica, così importante,

---

(1) Nello stesso anno 1865 i Vescovi del Piemonte tenute alcune opportune adunanze nel Seminario di Torino, pubblicarono a questo scopo una Lettera pastorale collettiva al clero e ai fedeli. La stessa S. Penitenziera pubblicava nel 1866 (15 gennaio) un' istruzione nella quale si legge «..... ad vexationes poenasque vitandae et ob prolis bonum, quae alioquin a laica potestate ut legitima nequaquam haberetur tum etiam ad polygamiae periculum avertendum, opportunum et expediens videtur ut iidem fideles *potsquam matrimonium legitime contraxerint coram Ecclesia se sistant, actum lege decretum executuri,* ea tamen intentione Ben. XIII, Brevi 17 sett. 1746 *redditae sunt nobis*), ut sistendo se gubernii officiali nil aliud faciant, quam *ut civilem caeremoniam* exequantur ». I sinodi diocesani diedero disposizioni conformi alle istruzioni della S. Sede. Il primo sinodo Pavese celebrato nel 1878 da S. E. Mons. Ribolbi, dice: « Hortetur parochus sponsos, ut *postquam* celebratum fuerit eorum matrimonium, perficiant apud magistratum civilem eam *ceremoniam,* ex qua civiles matrimonii ipsius effectus pendent: *si aut nulla aut levi aliqua causa abnuant, eorum matrimonio non assistant* » (pag. 117).

così delicata doveva presentar occasioni parecchie di attriti, di conflitti, di noie pei parrochi, pei contraenti, per gli ufficiali civili, nonostante le conciliative disposizioni della Chiesa. Un cittadino si vedeva spesso nella necessità o di sacrificare la sua coscienza, la libertà del suo spirito, davanti la legge civile; o di rinunziare a gravi interessi materiali dei quali veniva spogliato, perchè operava secondo imponeva la sua coscienza e la morale della religione che professava.

Ma tali attriti, e tali disordini a chi si dovevano imputare? Alla Chiesa? Era dunque la Chiesa che trasgrediva i limiti della sua competenza? Questa ibrida legge del matrimonio civile rende ogni giorno più fosco l' orizzonte del religioso e sociale consorzio con i tentativi di assoluta precedenza del matrimonio civile e con le minacce delle leggi dissolventi del divorzio che finirebbero di scuotere dalle sue granitiche basi quella second' anima della società, qual' è la famiglia.

§ 12.°

Le immunità

Quantunque se ne parli altrove diffusamente qui occorre farne un cenno in rapporto alle leggi civili d'Italia, giusta l'assunto capitolo.

Presso il popolo ebraico e presso gli stessi pagani le cose destinate al culto e i ministri di questo erano rispettati per sacri, ed ebbero le prime per la loro destinazione, i secondi pel loro ufficio, privilegi ed esenzioni.

Anche nella Chiesa Cattolica le così dette *immunità* tanto reali che personali, avendo fondamento non su d' un semplice diritto positivo, ma sullo stesso diritto naturale, ebbero vigore e furono riconosciute dal potere civile come prima si riconobbe la Chiesa stessa.

La legislazione italiana per essere coerente doveva abrogare anche queste immunità, che sentivano troppo di vecchiume. Infatti spogliata la Chiesa, nel diritto moderno, del suo carattere di Società perfetta e indipendente e suprema, non si aveva più ragione di riconoscere quella giurisdizione speciale ch' essa esercitava nella sua orbita, e dovevano pure cessare quei privilegi che i poteri civili avevano sempre riconosciuto e sanzionato.

La Chiesa come sola ed unica competente giudicava in tutte le cause spirituali: fede, culto, riti, sacramenti, costumi, disciplina; nè solo in queste *puramente* spirituali, ma anche nelle altre che materialmente temporali, per essere connesse intimamente colle prime, consideravansi esse pure *formalmente spirituali;* per es. i benefici, le decime, le questioni funerarie, i cimiteri, ecc.

Giudicava la Chiesa, come sola competente, della validità del matrimonio, della legittimità della prole, intimamente dipendente dalla validità del matri-

monio stesso; giudicava dei testamenti, nei quali una causa pia fosse stata costituita erede (1); giudicava dei negozi profani cui fosse stata aggiunta la solennità del sacro giuramento; aveva competenza nelle cause dei pupilli, delle vedove, degli orfani. Solo la Chiesa giudicava dei chierici, in tutte le cause; essi infatti per la loro vocazione e consacrazione, come separati dalla civile società, venivano ad essere sottomessi all'autorità spirituale.

Il magno Costantino nel Concilio Niceno ad alcuni Vescovi che porgevano querele contro altri Vescovi, rispose: « Voi non potete essere giudicati da nessuno, perchè siete riserbati al giudizio di Dio », e alludendo alle parole del Levitico: *Dii estis;* « voi siete chiamati Dei e non potete essere giudicati dall' uomo. »

Per lunga pezza il potere civile rispettò la giurisdizione che la Chiesa aveva sulle cause spirituali e sui chierici, e prestò il suo braccio per l' esecuzione delle sentenze.

Il Piemonte nel 1850, incitato dall'esempio di altre epoche vicine e di altre vicine nazioni, colla legge Siccardi, aboliva *il foro ecclesiastico* come per le cose spirituali, così per le persone ecclesiastiche.

Nel 1871 la legge 13 maggio, toglieva agli atti dell'autorità ecclesiastica « ogni portata civile ed ogni forza di esecuzione coatta, » lasciando alla Chiesa di poter pronunciare le sue sentenze in materia disciplinare, ma come *arbitro volontariamente eletto*, e di giudicare nel solo *foro interno* della coscienza nel Sacramento della Penitenza. Come se Cristo costituendo la Chiesa vera e perfetta società d'ordine interno e esterno non le avesse puranco conferita una *esterna* giurisdizione con forza coattiva.

Disconosciuta l' immunità della casa di Dio e della casa dei morti, cioè del tempio e dei cimiteri, sconsacrati, profanati, scoronati della Croce del Redentore (2), — non dovevasi violare anche ogni immunità delle sacre persone?

La legge 20 marzo 1854 sul *reclutamento militare* (art. 98, 99 e art. 507 Reg., 31 marzo 1854), ammetteva l'esenzione dei chierici dalla leva; ma anche questa esenzione veniva tolta coll'altra legge 27 maggio 1869, la quale strappava il giovine levita dal Seminario dove era gelosamente cresciuto e custodito dalla Chiesa, per gettarlo in mezzo alla corruzione di una caserma (3).

Nessuna protezione veniva concessa in conformità al privilegio del *ca-*

---

(1) Aless. III Cap. Relatum 11 de Testam.

(2) Il Codice civile non riconosce cose sacre (Cassaz. 5 feb. 1887). Il nuovo Codice penale non ha ammesso l'art. 621 del vecchio Codice che dichiarava luoghi sacri per gli effetti penali le chiese o cappelle pubbliche, le sagrestie, ecc. Non godono che quelle esenzioni che gli articoli 432, 433, 434 del Codice civile concedono a qualunque proprietà demaniale.

(3) Vedi legge 19 luglio 1871 sul Recl. per gli alunni del Seminario di 2.° categoria, Scaduto, p. 174.

none (1). Questo tutelava la persona fisica del chierico come il privilegio del *foro* tutelava la morale. La legge civile vietava di far ingiuria o violenza ai chierici sotto minaccia di pene più gravi di quelle comminate per le offese ad altri cittadini.

Il nuovo Cod. pen. (art. 207) enumerando le persone che per gli effetti della legge penale sono considerate come pubblici ufficiali, non fa cenno degli ecclesiastici. Un' ombra soltanto di questo privilegio si può forse scorgere all' art. 142, dove a tutelare la libertà di culto, aumenta d' un sesto la pena per delitto commesso in dispregio del culto contro un ministro, nell' esercizio o causa delle sue funzioni.

Vi abbiamo invece gli arti. 182, 184 contro gli « abusi dei ministri dei culti, » che sono quanto si può concepire di antiliberale.

Anche il privilegio di competenza (2), che per la dignitá dell' ordine sacerdotale, vietava si spogliasse del tutto e si incarcerasse, tranne determinati casi, il chierico incapace senza sua colpa, a soddisfare i suoi debiti — è considerato come abolito, se non riguardo al titolo di *patrimonio*, almeno rispetto al beneficio, avente, come dicono, natura di *stipendio.*

La Chiesa volle che i suoi ministri si astenessero dall' esercizio di certi uffici secolareschi.

Lo Stato se alcune di queste prerogative, tollera, esonerando così gli ecclesiastici dall' ufficio di *giurato* (L. 8 giugno 1874), di *notaio* (L. sul Not. R. D. 23 maggio 1879) e stabilisce delle incapacità, e specialmente, ma con diversi fini della Chiesa: l' incapacità elettorale passiva per gli ecclesiastici aventi cura d' anime o giurisdizione (L. 21 settembre 1572 e 10 febb. 1889)— non riconosce altre esenzioni sancite dalla Chiesa, p. es. dall' ufficio di tutela e protutela (V. Cod. civ. 272, 273).

§ 13.°

L' istruzione e la beneficenza.

Fino dal 1848 ai Vescovi e Sacerdoti toglievasi ogni diritto sulle Università e sulle scuole pubbliche e private; proibivasi di sottoporre alle approvazioni dei Vescovi le tesi da difendersi nei pubblici esami, per lasciar così libero ogni errore; e decreti del 28 ottobre 1860 e 17 febb. 1861, derogavano alla legislazione borbonica che riconosceva i Sacerdoti di diritto, capi delle scuole. Lo Stato voleva impedire ogni influenza diretta o indiretta che la Chiesa potesse esercitare sull' educazione.

(1) Così detto dal canone del Concilio Later. « Si quis suadente diabolo violenta manu etc. »

(2) Cap. Odoardus (3, X de Sol.).

Ma quel monopolio che gelosamente temeva avesse a prendere la Chiesa, lo Stato conculcando ogni legittima libertà d' insegnamento afferrò, con quel vantaggio dell' istruzione pubblica, che ognuno può ben attestare. E come dall' istruzione, così dalla *beneficenza* gli ecclesiastici dovevano essere esclusi; abbiamo già vedute le leggi sulle Opere Pie, e specialmente l' ultima del 17 luglio 1890.

Si sperava in questa maniera di togliere alla Chiesa i mezzi per esercitare quell' azione benefica sui popoli che ne conciliò mai sempre la gratitudine e l' amore, e rese più facile la sua missione altissima. Ma i popoli non tardano a vedere dove veramente la verità trova il suo palladio, dove la carità apre le sue braccia materne. Cristo nella sua Chiesa sarà sempre la luce e la vita dei popoli!

§ 14.°

La condizione giuridica del Pontefice

E il Capo della Chiesa, il Romano Pontefice in quale giuridica condizione lo si è costituito?

L' immunità personale del Romano Pontefice ebbe la sua attuazione, la sua garanzia in quel potere temporale che le soavi disposizioni della Provvidenza fecero sorgere, e sostenere di fronte alle ambiziose brame dei potenti. Nessun trono vide volgere tanti secoli, cadere tanti troni, frangersi a' suoi piedi tante armi.

Ma gli eloquenti insegnamenti del passato e ogni principio di legittimità, di diritto dovette tacere di fronte alle pretese del *diritto moderno*.

Questo non poteva tollerare che in mezzo alla civiltà del secolo decimonono, esistesse un *Governo teocratico!* E i popoli, che sotto lo scettro pacifico di un Pontefice trovarono ricchezze e prosperità, rinnegando il passato, dovettero dire sotto pena di passare per nemici della loro patria, che quella sola forma di reggimento, quella sola maniera di *unità* nazionale avrebbe condotto a non mai veduta felicità, la quale o l' ambizione o la setta avevano concepita e imposta.

Se si voleva distruggere la Chiesa, dovevasi forse rispettare il Papato, che è il cuore della Chiesa?

Spetta allo storico narrare il lungo lavoro di raggiri, di inganni, di tradimenti, di violenze per giungere a spogliare il Pontefice della sua *Sovranità*. Ventitrè anni bastano a dimostrare sufficientemente che il Papa trovasi « *sub hostili dominatione* » e a farci conoscere i veri ideali che hanno guidato la politica degli ultimi cinquant' anni.

Dopo il 1870 la posizione giuridica del Pontefice è determinata da una legge detta delle *guarentigie* (13 maggio 1871). L' indipendenza del Pontefice

nell'esercizio del suo alto ministero spirituale che si estende a tutte le nazioni, era prima guarentita della stessa Sovranità temporale; spogliato di questa, si doveva dare ai popoli una equivalente certezza che il loro Pastore avrebbe goduto di quella pienissima libertà che è indispensabile in chi è Padre di tutti i popoli.

Il Regno d'Italia ha creduto di soddisfare a questa esigenza, appunto colla legge delle guarentigie. Ma, in realtà, questa legge può dirsi vera garanzia pel Pontefice e pei popoli? Si consideri *quello* che concede la legge al Pontefice; si consideri a quanti casi, e gravi, che possono avverarsi, la legge, a confessione anche di molti liberali, non provvede e in essi tornerebbe anzi di impaccio. Si consideri *da chi* la legge procede e *chi* ne deve tutelare l'esecuzione: si interroghi poi la dolorosa esperienza di 25 anni e si risponda! Del resto non sono gli stessi scrittori liberali, anche moderati, che affermano «nessuna ragione poter giustificare *la posizione eccezionale* data al Capo della Cattolicità, il quale non è che il rappresentante e il dirigente di una associazione *privata?* » E la sua abrogazione chiesta con non piccola insistenza, non sarebbe e logica e valida? Benchè dichiarata legge fondamentale dello Stato (Consiglio di Stato, 27 febbraio 1878) con effetti internazionali, non ritiene la natura di legge *interna?*

Perciò il Pontefice non la volle riconoscere, rifiutando e la dotazione e i vantaggi che offriva; e neppure, almeno esplicitamente, la riconobbero gli altri Stati.

Si dice che senza il *poter temporale* il Papato ha continui trionfi, e che il suo splendore non fu mai sì grande. Davvero, è molto acuta l'obbiezione! Certo, la potenza morale del Papa è così grande — essendo divina — che anche senza armi e senza territorio, sa esercitare sugli Stati una meravigliosa influenza: e in sua mano sono i destini dei popoli e delle nazioni. Ma non è punto logico il volerne trarre per conseguenza che si debba appunto all'essersi al Pontefice strappata la corona di Re. Ma di questa importante questione ne parleremo più diffusamente quando, enumerando i diritti derivanti dal Primato del R. Pontefice, tratteremo del suo Principato Civile.

§ 15.°

Rimane ancora una legislazione ecclesiastica!

Ma rimane l'art. 1.° dello Statuto, il quale dice: « La cattolica, apostolica, romana è la sola religione dello Stato. Tutti gli altri culti ora esistenti sono *tollerati* conformemente alle leggi. » Ebbene questo articolo può dirsi lettera morta: esso ponendo la prevalenza di un culto sopra gli altri s'oppone, dicono, a quella uguaglianza giuridica posta a base dello Stato liberale: onde

anche in forza di successive leggi ha perduto il significato che a tutta prima sembra avere. Così la legge 21 aprile 1861 non parla di culti *tollerati*, ma di culti *ammessi*. Perciò l' interpretazione del detto articolo si limita a ciò che in una cerimonia pubblica, se lo Stato crede di adibire i ministri del culto, si servirá di quelli della religione cattolica!

Lo Stato ammette ancora alcune, almeno, delle feste della Chiesa (L. 23 giugno 1874 e i diversi Codici); il giuramento religioso, sebbene la formola sia stata modificata così da prescindere dall' osservanza di qualsiasi confessione (L. 30 giugno 1876); alcune prerogative ed esenzioni degli ecclesiastici, una preminenza d'onore per la S. Sede e i suoi rappresentanti, pei Cardinali e i Vescovi, l' indissolubilità del matrimonio; una proprietà ecclesiastica: insomma ha ancora una legislazione ecclesiastica.

É vero; ma tutto ciò non basta proprio a consolarci.

Perchè se si dichiara che la Chiesa non è ancora costretta a vivere nei limiti del *diritto comune* come qualunque altra privata associazione, ciò spiegasi unicamente dal fatto che « lo Stato italiano si trova, come dicono, in uno stato di transizione; onde non si è ancora interamente emancipato dalla osservanza dei culti in genere e fra i diversi mantiene in onore quello che appartiene alla maggioranza dei cittadini » (1). Esclamava infatti Minghetti: Come storicamente si è fatta l' unione della Chiesa collo Stato, così, se non storicamente, può disfarsi!

§ 16.°

Instauratio ab imis fundamentis

Ma quest' epoca di transizione ormai è quasi del tutto passata, e alle leggi ostili già date, altre leggi si vogliono aggiungere spogliatrici della Chiesa. Nelle ultime lotte elettorali abbiamo udito le dichiarazioni di guerra fatte dagli uomini stessi che seggono al potere, o vi hanno gran parte.

Zanardelli ad Iseo invocava « una vigile e risoluta tutela delle prerogative dello Stato, dei diritti supremi della potestà civile per difendersi da ogni usurpazione, e impedire che il potere spirituale rivolgasi in offesa della nazione » e così secondo Zanardelli l' oppresso e la vittima è lo Stato, non la Chiesa spogliata, perseguitata! Onde vuole che lo Stato si difenda « coll' eventuale diritto di revoca dei *placet* ed *exequatur.* »

Alle parole di Zanardelli fecero eco l' ex ministro dei culti Bonacci, il quale dichiarava che contro « il sacerdozio *degenere e malvagio* che dimentico dei suoi doveri e della sua missione di caritá e di concordia offende le leggi,

(1) Olmo, op. cit. p. 81.

vilipende le istituzioni, si fa seminatore di scandali, lo Stato ha tre armi: 1.° L'azione penale, in base agli art. 182 seg. del Cod. Pen.; 2.° Il sequestro delle temporalità, regolato dalle leggi; 3.° La revoca degli *exequatur* e dei *placet* » E pĕr temperare l'asprezza delle dichiarazioni promette, come Zanardelli, affinchè « il clero minore si identifichi a tutti i sentimenti, a tutti gli interessi della patria italiana, » colla modificazione della legge 7 luglio 1886, un aumento di congrua.

Laggiù nella Trinacria, Francesco Crispi dichiarava che « le leggi del 1866 e 1867 furono politicamente inefficaci e quella del 1871, è un pericolo permanente. » Abbisognare perciò « che il Parlamento sciolga il problema da 25 anni indeciso della proprietà ecclesiastica. La Chiesa deve avere una proprietà sua e lo stato del quale la *Chiesa fa parte* e *nel quale essa vive* deve esserne il *gestore* — o lo Stato deve esserne l'*assoluto padrone*, dando al clero quei *sussidi*, che potrebbero esser necessari all'esercizio del culto? Gli economati e il Fondo pel culto devono esistere o giova sopprimerli? » Invoca quindi la revoca degli *exequatur* e dei *placet*, e grida: « è omai tempo si provveda *instaurando ab imis fundamentis!* » Cioè a dire, domolendo anche quel poco che ancora rimane.

Una vaga invocazione della Trinità, fatta là sul golfo della bella Partenope, non basta ad assicurarci che i propositi del primo ministro siano mutati.

§ 17.°

Conclusione

Davanti a questo quadro del funesto conflitto che divide la nostra diletta patria e le è causa di mali immensi, io credo che debbasi da tutti sentire nel cuore quello stesso senso che il povero contadino, quando esce al suo campicello dopo una terribile grandinata, che veda in brevi minuti distrutto crudelmente tutto il frutto di lungo e pesante lavoro: o dopo che un esercito nemico è passato sulle messi biondeggianti, per i vigneti carichi di grappoli dorati e non vi ha lasciato che la desolazione.

No: non è ad una o all'altra legge che dobbiamo fermarci nello studiare questo conflitto, ma dobbiamo abbracciarne tutto il quadro: l'ingiustizia, la violenza di un atto o di una legge si farà allora subito manifesta e apparirà maggiore, trovandosi la sua preparazione in un'altra ingiustizia e violenza.

È un procedere calcolato, passo passo, lentamente; ma con una lentezza che deve assicurare meglio la riuscita dei tristi disegni. È una vita che s'avanza grado grado, ma schiaccia e non si può resistere.

Davanti a questo quadro si tocca con mano che questo Stato che grida: separazione, separazione, di fatti entra anche violentemente nella Chiesa, e dei di-

ritti sacrosanti ed intangibili di questa dispone con cieco arbitrio; — che questo Stato il quale grida: libertà, libertà, si assoggetta la Chiesa, e minacciata, le impedisce il libero sviluppo e quel meraviglioso espandersi che è proprio della benefica ed inesauribile sua fecondità.

È perciò necessario un lavoro fermo, costante, illuminato di rivendicazione. Il conflitto cesserà; non perchè i nemici nostri si ricrederanno e deporranno volontariamente le armi; ma perchè dovranno ben cedere, vinti nella lotta che noi sosterremo intrepidi per la Chiesa di Cristo e per il suo Vicario.

Dopo questo schizzo, le quistioni accennate saranno trattate diffusamente nel corpo del diritto.

FINE DEI PROLEGOMINI

TRATTATO II.

Del Diritto Canonico in ispecie

Ordinamento scientifico del Dritto Canonico — Del Laicato e del Clericato — Differenza dei fedeli dai Gentili, Apostati, Eretici, Scismatici e Scomunicati vitandi, posizione della Chiesa a loro riguardo.

Capitolo 1.°

Le Decretali di Gregorio IX divisero la materia del Dritto in cinque libri. *Iudex, Iudicium, Clerus, Connubia, Crimen.*

Questa pare la prima forma sistematica seguita poscia per lungo tempo dalle accademie. La introdusse il Preposto di Pavia nel suo *Breviarium* o *Compilatio prima*, derivandola dalla legislazione Giustinianea. Più antica fu la divisione in *Persone*, *cose* e *giudizii* ricavata dalle istituzioni di Giustiniano. Arbitraria è la disposizione delle Decretali e sminuzza troppo il Diritto. Radicalmente difettosa è l'altra, perchè suppone diritto privato il diritto Canonico, quale era quello che ordinava Giustiniano. A giudizio di *Phillips* la medesimo divisione oggidì è abbandonata da tutti. Schenhl classifica il diritto in pubblico e privato, come pure il Cardinal Soglia ed altri. Il *Phillips* divide così il diritto: 1.° G. C. è Re, e la Chiesa è il suo regno, ecco il potere di giurisdizione. 2.° G. C. è Dottore, e la Chiesa ne è la scuola; ecco il potere d'insegnamento. 3.° G. C. è pontefice, e la Chiesa è il suo altare, il suo tempio; ecco il potere di Ministero.

Ma chi non vede ch'è troppo mistica questa distinzione e non abbraccia tutta la materia del Diritto?

Noi sforzati da sì gravi autorità, ad abbandonare la vecchia disposizione, sentiremo d'introdurne un'altra che sia chiara, distinta, e corrispondente al-

l'intero Corpo del Dritto che dobbiamo svolgere. Iacobson e Richter acutamente dissero che il diritto ha in sè il suo sistema ed ordinamento e noi però esaminati i fondamenti di tale diritto, scoperte le formali sorgenti d'onde deriva e gli organi e i canali che lo trasmettono, noverate le collezioni in che materialmente si contiene; verremo qui esponendolo con quel sistema che la religiosa società, quale Cristo la fondò, porta in se stessa—E ragioniamo così col Richter e col Cercià: » La Chiesa è un regno, ma regno di Dio sulla terra in rispetto al Regno di Dio ch'è nei cieli. Questo è il concetto donde partiremo, questo il centro cui mireranno tutte le nostre azioni. Cristo redime il genere umano, lo chiama alla fede ed alla sociale professione di tal fede, al fine di attuare il Regno di Dio sulla terra. Ma nel fatto non tutto il genere umano abbraccia e professa tal fede. Taluni non entrano come gl'*infedeli,* gl'*idolatri, i mussulmani, i giudei;* altri attualmente professano la fede e formano parte del regno di Dio sulla terra, e sono fedeli, altri professatala una volta, o la rigettano e ripudiano totalmente e sono *apostati;* o la rigettano parzialmente, introducendo l'eccletismo nella fede, lacerandone l'unità del pensiero e sono gli *Eretici;* o finalmente scindono l'unità della carità, sottraendosi alla legittima autorità e sono *scismatici.* Di qui è che solo coloro che professano debitamente tal fede formano nel fatto il Regno di Dio sulla terra e sono *fedeli,* illuminati dallo Spirito Santo, rigenerati e però soli sottoposti ai doveri ed in possesso dei diritti di questa immensa, universale e divina società; nè ciò per estrinseca denominazione, ma per intrinseco principio potestativo, grazia santificante e carattere indelebile. I doveri comprendono la santificazione di se medesimi, il culto soprannaturale reso a Dio ed in riguardo di Dio ai santi suoi, la dovuta obbedienza alla spirituale potestà; la contribuzione pel mantenimento del Culto e dei Ministri.

I diritti in generale sono alla grazia, e all'eterna salvezza, ai sacramenti, ai sacramentali, all'istruzione religiosa, ai tesori di questa società, all'orazione pubblica, alle indulgenze, alla comunione dei Santi, ai suffragi, alla sacra sepoltura, ai funerali, agli ospizi di carità cristiana, alla tutela dei poveri e degli oppressi, alla benefica influenza della Canonica legislazione sulle leggi civili, penali, e internazionali — E tutto ciò diremo vita del fedele nel senso della Chiesa, e sarà materia del primo libro.

Questa massa di fedeli per divina istituzione è divisa in due grandi classi Laicato e Chiericato. Ritenuta per diritto divino, l'incapacità della donna a presiedere — *Mulieres in ecclesia taceant* — il Chiericato è fondato sul principio della vocazione ed elezioni dei Chierici, dalla massa comune dei fedeli, siccome dal seno del genere umano è stata chiaramente eletta la massa dei fedeli. Il *Battesimo* è linea di separazione tra gl'infedeli e i fedeli; *l'ordine* è linea di confine tra i chierici e i laici—Il Battesimo principio potestativo sull'infedele; l'ordine principio potestativo sugli stessi fedeli.

Da ciò s'inferiscono speciali doveri e speciali diritti che mena con sè il chiericato per la speciale elezione; quindi leggi speciali per l' ammissione, incorporazione, educazione, istruzione, ordinazione. Ciò diremo vita dei Chierici nel seno della Chiesa. Ora l' ordine in linea di separazione tra i semplici fedeli e i chierici, include potestà. Ma questa non è in egual modo partecipata da tutti i chierici, forma bensì una triplice divisione di Vescovi, preti, e diaconi, con un capo comune posto a mantenere l'unità della fede e della carità. Il Diaconato poi per isvolgimento storico dà altri gradi inferiori. Ciò forma l'obbietto del secondo libro cioè: La Gerarchia della Chiesa.

Il principio potestativo o l' autorità inclusa nell' *ordine* abbraccia in sè stesso un doppio ufficio e facoltà, l' uno d' illuminare e l'altro di effettuare, ossia il potere legislativo che risponde alla ragione ordinatrice, e il potere esecutivo che rappresenta la volontà motrice delle azioni umane.

Or questo doppio potere esistente nel Chiericato, derivato dai poteri gerarchici, inerente ai gradi diversi, ma in egual modo partecipato dai membri di ciascuno degli Ordini gerarchici per disposizione del Capo monarchico, ci dà agio, di esporre la meravigliosa macchina governativa; cioè le singole persone giuridico-Canoniche coi loro diritti e doveri che costituisce la materia del 3.° libro, che strettamente parlando chiamiamo Costituzione della Chiesa. Dall'impero e dalla giurisdizione segue il potere giudiziario, il quale in quanto determina la conformità e la difformità dell' azione individuale rispetto alla legge e proporziona la pena alla colpa, è una derivazione del potere legislativo, siccome lo è altresì quando autorevolmente interpetra i casi in ispecie o sentenzia sui diritti controversi; in quanto poi procede all' esecuzione della sentenza è parte del potere esecutivo. Foro dunque competente, giudizii e tribunali ecclesiastici, forma di procedura derivati dall' intima natura della Chiesa e secondo tale idea modellati, questa è la materia del 4.° libro, che chiameremo: Potere Giudiziario della Chiesa.

Da ultimo l'ordine sacro segregando il chiericato dal laicato e conferendo potestà, lo addice interamente al bene della religiosa società da una parte, e e dall'altra lo pone nell'impossibilità di provvedere ai suoi bisogni materiali. Quindi diritto dei Chierici di vivere dei beni dei fedeli. Però necessità della Chiesa di possedere beni materiali come condizione indispensabile alla materiale esistenza dei sacri ministri e quindi anche della Chiesa. Finalmunte modi di acquistare i detti beni e di conferirli ai sacri ministri, privilegi annessi, amministrazione di essi; e Diritto vigente. Questa vasta materia forma l' obbietto del 5.° libro del nostro diritto che chiamiamo: De Rebus.

Come appendice poi alla costituzione della Chiesa parleremo dello Stato religioso, sua professione, voti solenni; dei prelati regolari, loro potestà; delle monache e dell'amministrazione dei beni monastici temporali, e diritto vigente.

Tratteremo inoltre delle rimanenti cose, sante e religiose, cioè: delle

Chiese, altari loro consacrazione e benedizione, sconsacrazione e profanazione, — della sepoltura ecclesiastica, — Pene canoniche sull'empio sistema di cremazione — Dei monasteri, erezione e clausura — Degl'istituti e case religiose — Dei Seminarii dei Chierici — Degli Ospedali e Monti di pietá, delle Confraternite, delle Fabbricerie, delle società operaie, agricole, economiche elevate a sistema di dritto.

Capitolo II.

Definizione e divisione generale delle persone — Della schiavitù — Del Clericato e del laicato ed altre persone giuridiche.

La prima significazione di persona vale maschera, ossia l' immagine appropriatasi di qualcuno, le cui parti si rappresentano in teatro. Perciò questo nome passò a significare le qualità che dagli uomini si rappresentano nel gran teatro della vita. Nel linguaggio giuridico poi persona significa o l'uomo con la sua libertà, con i suoi doveri e diritti, considerato nella famiglia o nella città a cui appartiene, e di qui la divisione di liberi e servi; ovvero l'uomo nel semplice stato naturale senza diritti e senza poteri, senza famiglia e senza cittadinanza e sotto questo riguardo anche ai servi fu dato il nome di persona. Nella Chiesa di G. C. e nella sua legislazione non può essere ammessa la prima divisione di servi e di liberi: *non enim est distinctio Iudaei et barbari*, come dice l'apostolo. Epperò solo le minori divisioni, per es. tra legittimi ed illegittimi, tra maggiori e minori, puberi ed impuberi etc. ammessi dal diritto civile, furono ritenute dalla Chiesa. Ma con tutto ciò non potè la Chiesa in un tratto abolire la schiavitù, sì perchè non poteva atterrare di un colpo il colosso della legislazione Romana; sì perchè non poteva, proclamando la libertà dello schiavo sconvolgere profondamente e forse distruggere l'umana società. Il germe consolatore della carità ammorbidì pian piano i cuori degli uomini verso i loro fratelli e la Chiesa coll'insegnamento coll'esempio, colle leggi parziali e finalmente col complesso della legislazione trionfò e restituì agli uomini, l'antica loro dignità. Ebbe anche la Chiesa gli schiavi, secondo il costume, ma ne migliorò la sorte, riputandoli non servi dell'individuo, ma secondo i suoi principii sulla proprietà, servi della Chiesa.

Ritenne la Chiesa l' impedimento al matrimonio della schiava col libero; ma riconoscendo validi i matrimonii degli schiavi tra loro, li rialzò al livello degli uomini liberi, ne riconobbe la famiglia cioè la culla e il germe della società. S. Paolo dopo avere battezzato lo schiavo Onesio rimettendolo al suo padrone Filemone gli dice di averlo come un altro sè stesso, amarlo come fratello perchè tutti e due figli del medesimo padre innanzi al quale non s'ha accettazione di persona.

Tuttavia la divisione delle persone che interessa il nostro studio e che è la principalissima nel giuscanonico è quella di Chierici e laici. Chierici da κλῆρος *(sors)* ossia vocati in *sortem Domini*, sono quelli che tengono nella Chiesa un potere, un ordine sacro, o minore; epperò nella chiesa stessa comandano ed amministrano. Laici sono quelli che non hanno alcun potere ecclesiastico od alcun ordine epperò ubbidiscono solamente. A queste due generali categorie bisogna fare alcune osservazioni; e primieramente si chiede se i catacumeni appartengano o no alla Chiesa nella classe dei Chierici. Noi rispondiamo con S. Agostino che essi *spe ac merito* si *non in actu* vi appartengono. Alla domanda poi se i Monaci ed i regolari appartengano alla classe dei laici o dei Chieici bisogna rispondere più dettagliatamente.

Se essi si riguardano nella prima istituzione sono più laici che Chierici, non avendo nè potere nè ordine, quando poi s' incominciò a promuoverli agli ordini vennero annovarati tra i Chierici e chiamati per distinzione Chierici regolari. Però anche dopo quest' epoca i laici professi di ordini religiosi, che esercitano i bassi ufficii nei monasteri, sono piuttosto laici che Chierici.

Con questi principii dobbiamo stabilire i diversi gradi riconosciuti dalla Chiesa tanto per i laici che per i Chierici. Veramente i laici son tutti uguali in faccia alla Chiesa essendo tutti egualmente figliuoli di Dio, epperò anche i Principi temporali debbono stare a lei soggetti senza pretendere di comandare come che sia. Epperò questi ultimi quasi figliuoli primogeniti e costituiti in posizione migliore che i rimanenti fratelli, possono chiamarsi, e debbono coi fatti mostrarsi sostenitori e difensori della Chiesa e della sua legislazione. Invece i Chierici non sono tutti di ugual grado, che altri sono inferiori, tanto per l'ordine quanto per la giurisdizione, donde nasce la divisione del potere ecclesiastico in ordine e giurisdizione, ciascuno di varii gradi di cui uno serve di scala all'altro, senza punto offendere l'unità della Gerarchia della Chiesa.

Intorno a ciò vedremo: 1.° Il fondamento per cui questa Gerarchia è duplice — 2.° Le diverse persone e le diverse classi che compongono l'una e l'altra gerarchia — 3.° I punti di somiglianza e di divergenza.

1.° Il fondamento di questa duplice Gerarchia lo troviamo nel programma della vita cristiana tracciato da S. Paolo in quelle parole: *Fides cum operibus*, ossia nella fede manifesta per le opere. Infatti la fede è la grazia, si suscita, si accresce, si perfeziona, perduta si riacquista *et amissa reparatur* per mezzo dei sacramenti. Le opere esteriori espressive di questa grazia si regolano per mezzo dei poteri e dell'autorità Governativa della Chiesa. Dunque nella Chiesa vi dev' essere un potere che regola l' amministrazione dei sacramenti, sacramentali ecc.; ed un altro potere che regola la cooperazione dei fedeli alla grazia di G. C., cioè poter di ordine e di giurisdizione. Perciò S. Tommaso parlando di questo potere dice; *Duplex est spiritualis potestas, una sacramentalis, alia jurisdictionalis*, chiamando col nome di Sacramentale il potere di

ordine, e poicchè lo stesso S. Tommaso trattando i capi di somiglianza e dissomiglianza fra questi due poteri, ci dà pronta la risposta al 3.° quesito, noi ne parliamo in questo luogo.

Entrambi questi poteri si rassomigliano in ciò che sono istituiti ad *Dei cultum et ad aeternam salutem animarum.* Si differenziano poi in ciò che il potere di ordine *Secundum suam essentiam permanet in homine;* il potere di giurisdizione non *immutabiliter adheret,* e però l'uno può essere sospeso nel suo esercizio soltanto, l'altro può addirittura esser tolto, limitato, diminuito.

Ma quello che più interessa è la risposta al 3.° quesito, cioè quali siano i gradi di ciascuna gerarchia. Per l' ordine abbiamo chiaro il canone Tridentino: *Si quis dixerit non esse in ecclesiam catholicam jerarchiam divinitus institutam quae constat ex episcopis, presbyteris et ministris anathema sit.* Ecco dunque l'episcopato, il sacerdozio, ed il ministero. Per la giurisdizione poi abbiamo tre atti governativi assegnati dal medesimo Concilio, cioè: *jubere, judicare et punire*, i corrispondenti ai tre poteri di cui deve andare fornita ogni vera società, cioè potere legislativo, giudiziale e coercitivo.

Però nella gerarchia di ordine per quella parola ministero bisogna fare qualche osservazione secondo le varie fasi della disciplina ecclesiastica. Certo questo è un punto che Benedetto XIV chiama *difficilissima questio* tanto che il Tridentino non volle pronunziarvisi quali cioè sieno gli ufficii compresi nella parola ministero. Nella Chiesa oltre il diacono si noverano il suddiaconato, i 4 ordini minori e la tonsura, ch' è piuttosto un rito ed una disposizione agli ordini. Però bisogna avvertire che il Suddiaconato nella Chiesa latina fino al XII secolo fu ordine minore e solo posteriormente fu elevato alla dignità di ordine maggiore coll' obbligo di perpetuo servizio alla Chiesa ed al celibato ecc., tanto vero che presso i greci tuttora è ordine minore. Posta dunque tanta varietà di disciplina come poteva il Tridentino pronunziarsi nella qüistione di diritto? I Teologi asseriscono che tutti e ciascuni questi ordini di cui parla il Tridentino costituiscono l'unico e solo sacramento dell'ordine.

Ora tornando al nostro intendimendo di qual diritto è la distinzione unica ammessa nella società di Chierici e Laici? È di diritto divino, sicchè l'ordine clericale segregato dal resto dei fedeli è istituzione divina, e ciò tanto evidentemente che deve recare meraviglia essersi potuto rinvenire chi lo recasse in dubbio. Dissi ordine perchè sotto tal voce conviene al Clericato e la parola *casta* usata da taluni moderni è sciocca, è inpropria, è insultante, e Guizot, tuttochè Protestante, la rigetta nella lezione 5.ª della storia della Civilizzazione d'Europa e dice così: « avvi una voce di che sovente si è fatto uso parlando del clero cristiano e che di necessità io debbo rigettare, è la voce di casta. Spesso per dinotare il corpo degli ecclesiastici docenti si è usata la parola casta. Ma questa espressione non è giusta. La idea della eredità è inerente all' idea di casta. Scorrete il mondo... (esempi tratti dalle nazioni dov'è in vi-

gore la Casta...) essa non è che la trasmissione dell' identica situazione, dell' identico potere da padre in figlio... Il celibato dei preti ha impedito che il clero cristiano divenisse una casta. Al che noi aggiungiamo che la Casta è chiusa, la Chiesa è libera ed aperta nell' ammissione nell' ordine clericali di tutti coloro che non abbiano canonico impedimento. Segregatemi Saulo e Barnaba all'opera del Ministero, è scritto negli atti apostolici e tal voce segregazione è usata costantemente nella Chiesa a dinotare la separazione del ceto comune dei fedeli. Or questa separazione si fa per divina elezione: niuno si arroghi l'onore del Sacerdozio, ma vi ascenda chi, come Aronne, è chiamato da Dio: dunque la distinzione di Chierico e Laico è di diritto Divino.

Infatti negli atti XX, 28 è scritto: *Attendite vobis et universo gregi in quo vos spiritus sanctus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei:* ma la parte regitrice è il chiericato, dunque è da Dio la loro distinzione dal laico.

L' achille degli avversarii è il testo di S. Pietro (1. Ep. 11. 9.) che chiama la Cristianità *regale sacerdotium.* Ma la Chiesa latina e greca l'intendono come è dovere, ponendo questo testo in accordo con altri luoghi della scrittura per sacerdozio analogico e preso in senso allegorico e largo.

Anche la Chiesa fu chiamata gran sacramento.

Insomma rispetto al genere umano, profano, corrotto, idolatra, e gentile, la cristianità è un sacerdozio, sacro pel battesimo, pei sacramenti, pel regno di Dio sulla terra. Ma al disopra di questo comune improprio, vi è il sacerdozio proprio, speciale; e questo è quello che appartiene al Chiericato.

Ma canonicamente parlando qual' è il punto di partenza onde un fedele è chiamato Chierico?— La tonsura che quantunque non sia propriamente ordine, ma inizio dell' ordine, pure è emblema dell' ingresso nello Stato ecclesiastico, nel nome, nelle prerogative, nei privilegi, e nei doveri di Chierico. Dond' è che l' iniziato colla tonsura purchè vesta l' abito Clericale e sia incardinato al servizio di una Chiesa, è Chierico. E quantunque questa denominazione si applichi ai diversi gradi del Chiericato; è dalla tonsura in poi che tutti genericamente sono Chierici e tutti godono dell'augusta e regale dignità, che apparisce nella Corona della tonsura. Ora sul fondamento del diritto divino che segrega i Chierici, dai laici, sul fondamento del diritto naturale che alle persone eccellenti si dia onore, rispetta, esenzione; sul fondamento unanime delle genti che onori ed esenzioni hanno mai sempre dato al proprio sacerdozio, le leggi canoniche hanno dotato il Clero di privilegi che lo distinguono dai laici, e le leggi dei re cristiani hanno assicurato il rispetto ai ministri del re dei re, che toglie e dona le corone e gli scettri; hanno loro consentito una posizione sociale confacentesi all'altezza della loro dignità e allo svolgimento della loro benefica azione sulla naturale società. Questo ci apre il campo agli speciali diritti e doveri dei Chierici, che noi abbracciamo sotto il punto sintetico di vita dei Chierici nel seno della Chiesa di cui parleremo nel 2.° libro.

Capitolo III.

Differenza dei fedeli dai Gentili, Apostati, eretici, scismatici, e scomunicati vitandi; posizione della Chiesa a loro riguardo.

Iddio vuole che tutti gli uomini fossero salvi: posta tale volontà di Dio di salvare tutti; tutti e ciascuno individuo del genere umano hanno il diritto di entrare nella Chiesa, unico mezzo di salvezza, diritto che prescinde dalle razze, dalle nazionalità, dalle condizioni sociali, ma riguada esclusivamente il genere umano. Tutto è uguale in faccia alla fede; è l'unico livello possibile, perchè non deprime per uguagliare i sublimi, ma sublima tutti all' altezza e li sublima come nomini. La fede s' indirizza all'uomo dove lo trova, nelle masse, nell' individuo, nelle repubbliche, nelle monarchie, nelle lande selvaggie come nelle popolose città. S' indirizza esclusivamente all'uomo, l'uomo cerca dove lo trova, prescindendo dagli aggiunti in che lo trovi, gli propone la fede, attua il regno di Dio sulla terra, sottomettendo individui e famiglie, popoli e societá alla croce.

Il figlio ebbe dal padre la missione del genere umano; il figlio manda gli apostoli, come il padre ha mandato lui; la Chiesa prosegue autorevolmente tale missione; essa però non è, nè può essere stato nello Stato, mentre è società del genere umano, e in quanto è tale, diventa una novella creazione.

Or quale autorità ha la Chiesa su i popoli di fuori, cioè non formanti parte dell'attuale sua società, qual forza ha rispetto costoro il diritto canonico. S. Paolo nella 1.ª ai Corinti V. — 12 — 13 — diceva: *Quid enim mihi de iis qui foris sunt, judicare? nam eos qui foris sunt Deus iudicabit: Auferte malum ex vobis ipsis.* Di qui inferiscono alcuni che la Chiesa non abbia autorità alcuna su tali popoli. Ma a vero dire è ben altro lo scopo dell'apostolo in quel luego. Altri si fondano sulla non promulgata legge, per negare ogni autorità alla Chiesa. Questa però ha in molti casi e ne fa uso in una specie di scomunica con che ha colpito i giudei, vietando qualsiasi comunicazione dei cristiani con quelli cap. *etsi Iudaeis*, 13.

A vedere qual sia tale autorità e su che fondasi diciamo. La Chiesa non può mai nè unirsi, nè contrarre alleanza col Giudaismo, col Paganesimo, coll' Islanismo, sarebbe unire il regno di Dio con quello del Diavolo. Nè solo ciò, ma può e deve incessantemente minare a distruggerlo, distruggendo non gli uomini ma gli errori, radice dei loro vizii, *diligite homines, interficite errores.* Se tale potestà non esistesse e se la medesima non fosse di dritto divino assolutamente indipendente dall'autorità secolaresca, non avrebbero gli apostoli potuto cominciar mai la loro missione. Ora ciò che era per quelli l' autorità dei Cesari, è ora l'autorità Civile e la naturale libertà dei popoli. Ma esiste mai un principio base di tale autorità? Gli uomini sono della Chiesa siccome

sono di Cristo; sono di Cristo per donazione del Padre: *Dabo tibi gentes haereditatem tuam* (sol. 11. 8.); per redenzione *epti estis praetio magno* (1. cor. IV. 20) per vittoria della potenza della Croce. *Ego vicimundum* (Ioan. XVI. 32). Dunque sono per tali titoli della Chiesa come sposa di Cristo. E questa come sposa e madre maternamente usa tale autorità sulle masse e sugl' individui colle preghiere, siccome si può vedere nei rituali massime pei Giudei; colla difesa in caso di oppressione per parte dei cristiani; col rispetto alle loro proprietà, col divieto di qualsivoglia vessazione, a titolo di differenza religiosa. Ma al tempo stesso procura di distruggere i loro libri Teologi, i loro templi per rifarli e consacrarli al vero Culto di Dio; mandar loro missionarii per le istruzioni; ed ove questi siano insultati, uccisi, martoriati invocare le armi cristiane a respingere quello che diverrebbe una vera *aggressione-infedele*, un manifesto dispreggio della propria e della divina autorità. Quei popoli inoltre sono tenuti all' adempimento della legge naturale di cui la Chiesa è custode ed interpetre. Dunque se cosiffatte genti radicalmente hanno diritto di entrare nella Chiesa, radicalmente hanno il dovere di sottomettersi alla rivelazione e all' ubbidienza della medesima. Su tale diritto sono fondate le Crociate. Ciò rispetto alle masse, che quanto agl' individui entrano altri principii a temperare l' azione della Chiesa. La fede se per un verso è dono di Dio, dall' altro è atto di libertà tanto rispettata da Dio medesimo. Egli solo può col castigo ed afflizione del corpo e dello spirito ridurre l' anima alla verità. L' uomo deve usare non la forza, ma la persuasione; non la violenza ma la carità, non l' uccisione dell' infedele, ma il martirio dell' apostolo. Cieco e furioso fu lo zelo del monaco Rodulfo riprovato e condannato altamente da S. Bernardo e Pietro Clumis, che scatenò la Germania e la Francia contro gli Ebrei, e il loro sangue versato a fiumi ricadde sul fanatico.

La Chiesa non usa violenza anzi la rimuove assolutamente e sancisce: 1.° Divieto assoluto di usare la forza per la conversione dei Pagani e dei Giudei. Che se per timore o violenza fossero entrati nella Chiesa si giudicò doversi, colla forza ritenere per evitare lo scandolo dell' apostasia esterna, a scansare il sospetto che l' abbandono procedesse da menzogna o falsità scoperta nell' abbracciare la religione, per ottenere il bene dei figli che battezzati come cristiani potranno diventare buoni. 2.° Divieto assoluto sotto severe pene di conferire il battesimo ai figli degl' infedeli, Turchi ed Ebrei prima dell' uso della ragione contro la volontà dei parenti. Della quale dottrina, quasi corollario, discende esser lecito battezzare gli esposti e gli abbandonati sui quali i parenti hanno perduto ogni diritto. Non così per gli erranti e dispersi tra le selve. Dippiù esser lecito, dissenziente la madre gentile, battezzare il fanciullo offerto da padre cristiano e viceversa. La moglie infedele passata al battesimo è francata perciò dall' autorità maritale e libera a passare ad altre nozze. Ciò che si è detto dei genitori cristiani valga pel tutore, caso che siano

fanciulli orfani. Valga eziandio per l' avolo, l' avola paterna cristiani contro la volontà dei genitori pagani come dichiarò Benedetto XIV cost. ***Probe te meminisse.*** Ciò quando i ragazzi non hanno l' età di 7 anni e siano fuori pericolo di morte, altrimenti tutti possono essere battezzati. Che se un fanciullo contro la volontà dei propri genitori e fuori i casi proposti sia stato battezzato illecitamente ma validamente è chiaro che porta già impresso il carattere di cristiano, è suddito della Chiesa, è cristiano. Così tra due mali quello di un cristiano apostata, e un cristiano che senza dubbio si dannerà, bisogna scegliere il meno male, come fa la Chiesa, concorda i diritti e vuole che il giovane riceva educazione cristiana; poi giunto all' età della discrezione deliberi se voglia preferire le attrattive paterne colla perdita dell' anima', o volontariamente restare lontano, così Benedetto VIX. Cost. ***Probe te.***

A compimento dovremo altresí parlare della posizione civile dei Giudei in faccia alla legislazione cristiana. Ma basta osservare, che i Saraceni li hanno in esecrazione, i gentili li scacciano, la Chiesa li tollera e loro permetteva di abitare in Roma, Ancona, Avignone quando vi era Pontefice, — solo in siffatta tollerenza non si perde di vista l' onore e la dignità dei cristiani. Paolo III, Paolo IV e V; Gregorio XIII ne trattano e più diffusamente nelle costituzioni o lettere del 28 febbraio 1747; 14 giugno 1751. Riportata nel Bollario tom. III. N. 49, 54.

Non possiamo omettere il divieto d' Innocenzo III Con. Cumsit., 16, e quello di Gregorio IX in cap. *Exspeciali 18 de Judaeis* di promuovere i Giudei a qualsivoglia uffizio.

Qual' è poi la posizione della Chiesa rispetto agli Apostati, eretici e scismatici?

La quistione è puramente nel diritto qual sia la posizione di costoro rispetto alla Chiesa e per converso. Non intendiamo qui esporre le pene di cui si parla altrove; nè la tolleranza della Chiesa colle confessioni dissenzienti. Diciamo primieramente che la Chiesa che può politicamente tollerare l' eresia e lo scisma, non può tollerare l' apostasia in in niun modo, posta la natura di tale delitto. Perocchè *Apostasia* che presso i latini è *desertio*, significa un perfetto ripudio della fede cristiana abbracciando il giudaismo, il paganesimo, o, come riflette il Devoti, l'ateismo, l'indifferentismo. Questo ove facciasi spontaneamente dicesi *perfidia*, a differenza di quei che rinnegano la fede per forza, e diconsi *lapsi caduti*. L'apostasia dunque è il disertare di uno che era cristiano e suddito; è delitto di lesa maestà divina, e se ciò è, ben può la Chiesa, nel caso che si tratti non di caduti, ma di veri apostati, ricondurre colla forza al suo seno codesti perfidi, nè può usare con loro mansuetudine e clemenza, quale usa verso gl' infedeli. I figli però di costoro privi di battesimo vanno nel novero degl' idolatri. Ma fino a qual punto la Chiesa spinge la sua forza e la sua durezza verso quest' infelici disertori della religione? Lungi la de-

solante sentenza dei novazioni, qualsivoglia aspostasia essere inaccessibile; lungi la prattica di talune Chiese neganti l' assoluzione sacramentale anche nel punto di morte e remittenti i delinquenti alla misericordia di Dio. Il canone del Concilio Illiberitano negante la comunione agli apostati, s' interpetra non per l' assoluzione, ma per l' eucaristia.

La Chiesa Cattolica ha aperto sempre ed apre sempre le braccia a costoro li riconcilia e li riammette al suo seno se pentiti, dopo un più o meno lungo stadio di penitenza, a proporzione del delitto. La Chiesa ha voluto sempre e vuole la libera e coraggiosa professione della propria fede. Benedetto XIV *Const. Inter onnigenas* dà analoghe disposizioni per coloro che stanno fra i Turchi ed infedeli e pretendono serbare nel cuore la religione, dissimularla sotto riti esterni vietati.

L'eresia e l'ecclettismo fra i dommi della Chiesa; sostituendo così la ragione individuale alla fede. Eretico però diciamo chi ammette una parte dei dommi ammessi dalla Chiesa; e uno o più ne rigetta. Se ciò è per semplicitá ignoranza od errore sarà eresia materiale. Se per ostinatezza congiunta ad errore sarà eresia formale. L'ostinazione dunque, atto della volontà, è la caratteristica dell'eretico; sia che diventi eresiarca, sia che si allontani da uno o più dommi cattolici, sia che contro il senso della Chiesa interpetri le scritture; sia che rigetti le proposizioni definite; sia che vacilli solo volontariamente o ostinatamente dubiti della sua fede. *Firmiter crederc et simpliciter confiteri — quia dubius in fide infidelis est.* Tale dev'essere la fede del cristiano; tale è il cominciamento della famosa Collezione Gregoriana. La Chiesa ha tutto il diritto di usare la forza contro costoro.

Ma sovente atteso i tempi e gli aggiunti, si restringe alla preghiera, all'insegnamento, alla totale intolleranza. Si grida e si griderà sempre contro tale intolleranza della Chiesa, ma a torto, perchè, nel momento in che questa cessasse, cesserebbe la Chiesa, crollando il fondamento della medesima, la rivelazione, la fede. Può adunque la Chiesa tollerare i Giudei, i quali le giovano conservando la sacra scrittura, testimoniando la verità nella pena del loro deicidio, può tollerare gl' infedeli, che per ignoranza sono tali; ma non può tollerare gli eretici. La legislazione in tal punto è rigorosissima e riducesi ai segnenti capi.

1.° Detestazione di tale delitto con termini e formole severissime, massime in Bulla Coenae.

2.° Proibizione dei libri ereticali: e tra questi quelli di autori che per ignoranza insegnino eresia. Condanna alle fiamme dei loro libri.

3.° Rigorose pene contro gli eretici, che la Chiesa commette al braccio secolare, eccitando i principi a reprimere colla forza delle leggi e delle armi la loro audacia. I principi per tal motivo possono far guerra e soggiogare i popoli ribelli alla Chiesa.

4.° Ad assicurare la immunitá della dottrina la Chiesa proibisce a chicchessia predicare senza missione del Vescovo, ai laici di disputare in materia di religione; richiede in varie circostanze l'espressa professione di fede.

5.° La scomunica di che colpisce gli eretici non è che la sentenza legale di un fatto consumato dai medesimi. Essi si sono divisi dall' unità della fede per l'eresia e la Chiesa li denunzia come tali, e proibisce qualsivoglia commercio con quelli, perchè essi sono tuttavia cristiani. Dietro la Bolla però di Martino V. *ad evitanda* questo punto s' intende solo per i personalmente e nominatamente scomunicati atteso la loro ostinazione.

6.° Sono tali eretici, colpiti *ipso jure* di scomunica maggiore, privati *ipso jure* egualmente della sepoltura ecclesiastica, diventano irregolari, inabili a dignità e benefizii ecclesiastici: sono privati delle dignità e benefizii ottenuti prima dell' eresia. Multati ancora di pene temporali. Le leggi civili seguirono l'impulso ecclesiastico in tal punto, e il Codice Teodosiano *(tit de haeretic)* e altrove e le leggi di Federico II. sono famose. Capivano allora quei principi che dopo scossa l'autorità di Dio, si scuote l'autorità della legge, del Re. La Chiesa non pertanto fu ed è sempre madre; accoglie anche questi ostinati, ma ne vuole la pubblica abiura degli errori e la professione della retta fede.

Lo *scisma* è affine all'eresia; non vi è nè errore nè ostinatezza contro la fede. È un sottrarsi alla legittima autorità. E sebbene un ribello al proprio Vescovo, unito al Papa, possa dirsi scismatico, strettamente non lo è se non colui che si sottrae all'ubbidienza del capo supremo della religiosa società e come tale conosciuto. Lo scisma conduce all' eresia dovendo invocare errori per puntellare le sue ribellioni — un corpo acefalo muore. La Chiesa tratta lo scisma col rigore dell' eresia e reputa lo scismatico fuori la Chiesa e lo punisce colle pene dell'eresia. 1.° Infamia che escludeva gli scismatici dagli onori ed ufficii cittadineschi da non poter neppure testimoniare. 2.° Incapacità di testare, donare, o ricevere doni, legati, eredità. 3.° Multe pecuniarie. 4.° Battiture, carcere, esilio, ed anche la morte.

LIBRO I.

Diritti e doveri dei fedeli nel seno della Chiesa.

Non può concepirsi vera idea di società tra uomini senza concepire segni per i quali si colleghino i socii tra loro, si riconoscano e si distinguano da quelli che ad essa non appartengono. E la Chiesa costituita dal suo Divin Fondatore in forma di società perfetta e visibile, ordinata alla santificazione

dei membri che la compongono, ebbe anche essa taluni segni sensibili, pei quali i cristiani si distinguono dai non cristiani, e la grazia invisibile produce i suoi salutari effetti nell'animo di chi è fatto degno di appartenere alla medesima. Perciò ogni fedele nel seno della Chiesa ha diritto agli aiuti ed alle grazie soprannaturali per compiere i doveri cristiani e giungere al fine dell'eterna vita. E poichè canali della grazia santificatrice e degli aiuti sono i sacramenti, e tutti gli altri mezzi che la Chiesa qual depositaria di Cristo conserva nel suo seno, perciò ogni fedele ha a quelli ed a questi diritto. Ond'è che i sacramenti assai acconciamente si definiscono col Vecchiotti « *Signum sensibile gratiae invisibilis ad nostram justificationem a Christo Jesu institutum.* » Il Teologo svolge tali cose teoricamente e come oggetti di fede; il canonista le analizza come diritti e ne mostra l'uso da farsene sotto la sapientissima legislazione di questa divina società.

Capitolo I.

Origine dei sacramenti, mezzi comunicativi di grazia, nota distintiva del fedele.

La santificazione dell'uomo, per Cristo, ecco il fine prossimo della religiosa società fondata da Cristo, destinata alla soprannaturale felicità, fine ultimo della Chiesa e dei singoli fedeli. Sotto tal punto di vista la Chiesa stessa può riguardarsi come un gran sacramento, dal quale sotto varie forme procedono le grazie tutte che concorrono a conservare e santificare il fedele come membro di tale società, che a cagione dicesi *gens sancta et regale sacerdotium.* Così dunque la Chiesa è quel gran mistero o sacramento: « *magnum sacramentum ego dico in Christo et in ecclesia* » ed in essa e per essa si santifica il fedele e da essa si dispensano i sacramenti istituiti da Cristo. Non può difatti concepirsi società tra uomini, ha detto il Cercia, senza concepire segni nei quali si colleghino i socii, si riconoscano e si distinguano da quelli che nol sono. Lo stato primitivo dell'uomo ne ebbe, e l'uomo caduto ebbe i suoi segni di culto e di sociale religione. La ebraica società fu dotata di segni, or a dinotare la santificazione del popolo, come la circoncisione; or ad esprimere la consacrazione sacerdotale; or la remissione delle colpe e simili. Anzi ad Abramo eletto da Dio fu dato espressamente un segno e con lui fu stabilito un patto. Cristo però il quale venne a perfezionare e compiere le imperfette società religiose colla sua perpetua, universale, santa associazione, non pose segni vuoti, figurativi e sterili, ma organi visibili della grazia invisibile che realmente per essi si trasfonde nell'uomo. Si proporzionò alla natura di tale società spirituale visibile facendoli visibili spirituali. Si ottemperò all'uomo come individuo, e poichè i bisogni dell'individuo riduconsi a sette, al nascere, nutrirsi, consolidarsi, curarsi infermo, confortarsi morente, propagarsi spiri-

tualmente e naturalmente; e così a ciascuno di tali bisogni adattò il sacramento. Si ottemperò pure all'uomo in quanto è membro della società religiosa, volendo che fossero mezzi di santificazione e vincoli di perfezione e tessera per riconoscersi scambievolmente. Poichè tre sono i punti culminanti della spirituale società, il battesimo con che si inizia, la cresima con che si dichiara soldato, e l'ordine che fa ministro e padre; e a questi tre oltre la grazia congiunse un indelebile carattere scolpito nell'anima da ritenersi nel tempo e nell'eternità. Finalmente sotto il punto di obbligazione due ne stabilì per necessità di mezzo, battesimo ristaurazione dell'uomo caduto, ingresso e porta della; Chiesa e la penitenza, riabilitazione pel regno dei cieli al cristiano caduto: due di necessità al corpo morale, alla società, non ai singoli, cioè la doppia generazione carnale e sacerdotale, nell'ordine e nel matrimonio; tre di necessità di precetto, Confermazione, Eucaristia, estrema unzione, sul principio di stretto dovere che corre al cristiano di perfezionarsi nel soprannaturale come fa nello spirituale. Cristo adunque stabilì questi sacramenti, nè altri poteva fondarli. Opera di Dio solo è darne la grazia o legarne la distribuzione a segni sensibili, opera di Dio solo è determinare il culto; e i sacramenti sono parti essenziali del culto voluto da Dio in tale società. Opera del solo Dio è stabilire ciò che è sopra la natura ed è fonte di grazia. I segni che determinò sono cosa e parole, cose che riguardate in sè sono naturali e come tali diconsi solo *materia remota* e cose in uso e applicazione sotto l'influenza della parola che diventano *materia prossima*. Così nel versare l'acqua ad uso di lavanda determinando colla parola: Io ti lavo nel nome del Padre ecc., avrassi il battesimo.

Dal che apparisce esser richiesto il ministero da un lato ed il suscipiente dall'altro, tranne che per la speciale natura del matrimonio, *sacramento-contratto*, in uso i ministri sono i suscipienti. Radice è questa fecondissima di autorità, base di ogni società. Vescovi, preti e ministri, Amministratori dei sacramenti; parte autoritativa della Chiesa, gerarchia propriamente detta — Amministrati parte passiva della medesima Chiesa. Chiericato e Laicato distinti per diritto divino in questa società. La necessità da un lato e la natura del contratto elevato a dignità di sacramento dall'altro, creano due eccezioni a tal riguardo. Del battesimo sono tutti ministri in necessità, del matrimonio lo sono i contraenti. Ora il ministro deve operare a modo umano nell'amministrazione dei sacramenti epperò deve avere l'intenzione o attuale o virtuale di fare *ciò che fà* e ciò *che si fà col sacramento* tanto più che in nome ed in persona di Cristo egli opera, e però da un lato la iniquità del ministro non nuoce, e richiesta dall'altra la sua intenzione, siccome è richiesta parimenti nel suscipiente. Questa nel ricevente non è necessaria in genere, nè attuale, nè virtuale, basta si faccia, che egli non sia ripugnante o contrario. Quindi al valore la interpetrativa, la presunta è sufficiente.

Dissi in *genere*, perchè la penitenza, l' ordine il matrimonio per ispeciali ragioni vogliono o l' attuale o la virtuale. Nella prima è richiesta perchè gli atti del penitente formano la materia prossima del Sacramento.

Nell' ordine atteso i gravissimi obblighi che si assumono è richiesta almeno la virtuale. Nel matrimonio è richiesta perchè contratto.

Capitolo II.

Legislazione ecclesiastica intorno al diritto, all' amministrazione ed all' uso dei sette sacramenti per quanto concerne la materia giuridica.

Del Battesimo

Il battesimo è il sacramento della rigenerazione per l' acqua con la parola, come parla il catechismo romano. È il primo perchè la porta per gli altri e per la Chiesa. Posta la redenzione tutti vi hanno diritto. È di necessità di mezzo alla salute, per questo Cristo ne pose gli elementi in cose agevoli e comuni. L'acqua naturale n'è la materia, poco monta se salata, marina o dolce, se di pozzo o di fonte, se di lago o di fiume, se sciolta dal ghiaccio, se raccolta dalle foglie d' alberi; indifferente se fredda o calda, se sporca o limpida, se schietta o mista, anche a veleno purchè possa dirsi acqua. La salina in nessun caso.

La Chiesa sebbene benedica, santifichi e consacri tale acqua nel sabato santo e nella Pentecoste, o nei singoli battesimi secondo i Greci; sebbene vi mescoli del crisma; ciò non è pel valore; ciò è sacra ed antica consuetudine per meglio esprimere col sacro rito la virtù santificatrice dell'acqua medesima.

La parola è del pari agevole: *Io ti battezzo in nome* ect; o secondo i Greci; *è battezzato il servo di Dio nel nome del Padre del figliuolo* e *dello Spirito Santo.* E poicchè la materia prossima consiste nell'uso e nell'applicazione della remota sotto l' influenza o la espressione della parola, e la voce *baptizzare* suona indifferentemente secondo la forza greca o *immergere* o *lavare,* ne segue un triplice modo di battezzare per immersione, per aspersione e per infusione, sufficiente da sè al valore. La immersione fu in uso nella Chiesa latina anticamente; e lo è tuttavia nella greca: *ter mergi, ter educi ex aqua* era il modo usato ed è presso i Greci.

A torto però costoro levano la voce contro la Chiesa Romana che dal 12.° secolo in poi adottò il modo di *effusione.* Gli apostoli non potevano per effusione certamente battezzare circa tre mila persone in un giorno, come leggesi negli atti (II. 41) S. Agostino tiene per certissimo il nostro rito (libro VI. *de bapt. cont. Donat.* cap. VII.) I Concilii Neocesarense al cap. XII. ecc. sicchè la salvezza dei fanciulli, la pudicizia delle donne potè fare cambiare un rito indifferente al valore.

Ammessa la effusione dell'acqua in tanta copia quanto bastasse a verificare il lavare, si adottò di versarla tre volte sul capo, e in necessità su qualsivoglia parte del corpo sporgente dall' utero materno, dovendo avverarsi il *renasci* secondo il vangelo: *Nisi quis renatus est*. Se poi il fanciullo non muore la massima più sicura che deve sempre seguirsi nei sacramenti, secondo Benedetto XIV. *(de synod. Dioce* libr. VII. cap. V.) vuole l'iterazione del battesimo sotto condizione al capo. Atteso anche la necessità, ora si permette e si vuole il battesimo condizionato del fanciullo anche nell' utero della madre al parere del Silvestro, del Vasquez, del Leyman.

Di qui l'obbligo in caso di morte della madre gravida e in caso di vita del feto di tenere a quella aperta la bocca, per non soffocare la prole, d' inciderle il ventre per estrarne il feto e battezzarlo.

L'istesso principio di facilitazione regge ed informa le leggi nel ministro. Tre ne conosce il Giuscanonico. 1.° Il solenne ed ordinario di dritto divino, che è il Vescovo, il Prete; di dritto ecclesiastico il Parroco e il delegato del Parroco o dell' ordinario per delegazione fissa. Il Vescovo però e il Parroco non possono battezzare nè fuori diocesi, nè fuori parrocchia o diocesi un non figliano. 2.° Solenne ma straordinario in forza dell' ordinazione e questi è il Diacono, 3.° Di necessità, chiunque, uomo, donna, fedele, ebreo; *caeteris paribus* però con gradazione di preferenza fra loro, posti in ultimo luogo il padre e la madre. A niuno poi è lecito di battezzare sè stesso, perchè ci vuole il ministro, e niuno può generare sè medesimo. Quanto al tempo di amministrare tal sacramento bisogna attenersi agli statuti Diocesani.

Il carattere che imprime il battesimo vieta la reiterazione del sacramento sotto pena d'irregolarità dell'uno e dell'altro. (Cap. II. *de viter*. Bat. Alessandro III.) e ciò anche se si ribbattezzasse *sub condizione* senza causa giusta. Si può reiterare *sub condizione* stando un grave e prudente dubbio di dritto e di fatto sul valore. Basta a testificaro il dato battesimo anche un testimone fededegno. Si presume pei figli dei cattolici ed educati fra cattolici. Si ribattezzi condizionatamente il rapito dai barbari, di cui non costi quando fu battezzato: sempre devesi consultare il Vescovo. Gli esposti senza scheda o con la scheda non scritta, o sottoscritta da conosciuto parroco, o che altrimenti generino certezza, si ribattezzino sotto condizione. Coi battezzati dagli eretici ora ritengono i teologi doversi ribattezzare *sub conditione* atteso l' indifferentismo a cui si son ridotti e Benedetto XIV (de synod. Diocoes. Cap. VI. n. 7) non discorda, insegnando doversi battezzare in forma assoluta, se è certa la maniera viziosa del battesimo dato; condizionata poi se si dubita, schivando così l' errore del battesimo dato dagli eretici.

Capitolo III.

Della Cresima o Confermazione.

L' Antica Chiesa dopo il battesimo amministrava la confermazione, detto Sacramento del *Crisma*, dell'unzione, della salute, suggello e perfezione. La Chiesa Greca ritiene questa usanza. Nella latina ove non siavi pericolo di vita, o di assenza del Vescovo, suole differirsi al settimo anno. In antico il padrino del Battesimo lo era pure della Cresima; ora appresso i latini è diverso. Le obbligazioni, la cognazione spirituale, gli effetti erano analogamente i medesimi. La debita istruzione, lo stato di grazia, il digiuno che è per costume lodevole nel confirmante, e nel confirmando è di *Consiglio* se si dà di mattina e l' orazione sono le disposizioni di chi riceve il sacramento della cresima, o debba amministralo. Ora comunemente si ritiene che sotto pena di colpa grave debba il cristiano confermarsi perchè non può trascurare il dovuto suo perfezionamento e pare che Benedetto XIV. così dicesse nella (Costit. *Etsi Pastoralio)* dove dichiarò doversi confermare chi avesse ricevuto la cresima da Prete greco, soggiunse: *monendi sunt ab ordinariis locoram eos graves peccati reatu teneri si cum possint ad confirmationem acedere renuant et negligant.*

Ma S. Tommaso tiene per sè leggiera la colpa, ed altri interpreta le parole di Benedetto XIV per i soli confermati dai preti greci.

Si amministra nella Chiesa Latina ungendo col Crisma (cioè olio di olivo misto a balsamo benedetto dal Vescovo nella feria V. *in Coena Domini* annuale) la fronte del confirmando colla simultanea imposizione delle mani e col profferimento della formula. *Signo te, signo crucis: confirmo te crismate salutis in nomine Patris et etc.* I Greci ungono la fronte, il petto, le orecchie, gli occhi, le narici ed i piedi, profferendo: *Signaculum Spiritus Sancti*, cioè secondo la forza del Greco: *Ecce, o datur tibi ect.*

La Chiesa latina tiene i soli Vescovi ministri ordinarii di tal sacramento. Questi se si riguarda il valore potrebbero cresimare tutti i fedeli, se si riguarda la lecitità dell'atto nol possono che in propria diocesi, sieno sudditi, sieno estranei, pel tacito consentimento dei Vescovi. Fuori Diocesi non possono cresimare nemmeno i proprii sudditi, perchè è esercizio di esterna giurisdizione. La delegazione ai semplici preti, per lo più insigniti, si ammette con autorizzazione del Sommo Pontefice. La Chiesa greca mette tra le attribuzioni dei preti il cresimare e tal consuetudine approvata dal tacito consenso del Papa equivale alla delegazione autorizzata dei latini. Se il Papa possa concedere al prete semplice benedire il Crisma, si controverte. I preti latini dimoranti a Costantinopoli non possono cresimare. Loro il vietò Innocenzo III. in cap. 4. de consacr. Gli Italo greci nol possono pel divieto di Clemente VII. *Sanctis simus* e per Benedetto XIV. nulla

constitut.: *Etsi Pastoralis*. È questa da leggersi per le gravi controversie che vi si svolgono nel nostro diritto. Il cresimato dall' Italo Greco deve assolutamente e non *sub conditione* essere cresimato dal Vescovo latino, se in niun modo è suddito dei greci.

Capitolo IV.

Della Santissima Eucaristia.

Centro ed essenza del culto cristiano è l'eucaristia, divinissimo tra i divini diritti dal Cielo largiti al fedele. Per essa il fedele prende sotto le specie del pane e del vino per spirituale alimento il corpo e il sangue del suo Redentore. Sacramento di unità ha per materia il pane azimo o fermentato, secondo le diverse liturgie, e il vino mescolato coll' acqua, ha per parola santificatrice quella pronunziata da Cristo medesimo. Questo è il mio corpo — questo è il calice del sangue mio etc. elementi tutti di unità. Sacramento di continua onnipotenza, mentre al pronunziarsi debitamente le parole sugli elementi segue e seguirà fino a che non mancherà l'ostia ed il sacrifizio, quella meravigliosa conversione del pane in corpo vivo, ed il vino in sangue vivo del Signore, che i latini, creando nuova voce ad esprimere nuove cose, dissero *Transustanziazione*, i greci *metusiosin*.

Sacramento di continua divinissima carità, mentre per esso si perpetua in mezzo ai fedeli la reale presenza del capo e Fondatore della religiosa società e si perenna il sacrifizio da lui fatto per noi sulla croce. Ciò mentre è obbietto di fede teoretica è anche obbietto di fede obbligatoria al fedele. Ora in che modo il Giuscanonico regola, l'uso, il diritto l'amministrazione di così eccelso mistero, noi parliamo qui partitamente e trattando i principii e la pratica della vigente disciplina a tale riguardo.

1. Ciascun fedele ha diritto alla sacra Comunione, uomo o donna che sia, adulto o fanciullo, purchè abbia le dovute disposizioni. Anzi l' una e l' altra Chiesa, dopo il battesimo e la cresima devono al fanciullo altresì la Eucaristia. La Chiesa Greca ritiene tale consuetudine, nella Latina s' illanguidì al XII secolo, cessò al XIII secolo, dando luogo alla novella disciplina, esposta da Benedetto XIV (libro VII cap. II de squad. Di.) E riducesi 1. al non dare la comunione ai fanciulli, se prima non giungano all' età della discrezione calcolata ai 7 anni. 2. A doverla ricevere per comando della Chiesa dai 7 ai 14 secondo che la legge del III Innocenzo s' interpetri o della discrezione, o della maturità. 3. A non potersi negare al fanciullo capace di dolo il viatico dal Parroco stando il pericolo di morte. Lodevole la 1.ª consuetudine per l' utilità e divozione, ma non per la necessità. La nuova è fondata nel principio che l' Eucaristia non è di necessità di mezzo alla salute, ma sì la rigenerazione per l' acqua come attesta il Tridentino.

2. In conformità di tal massima la legge dichiara esservi un precetto divino positivo di comunicarsi, espresso chiaramente nel vangelo non solo in articolò di morte, ma spesso in vita. *Nisi manducaveritis carnem filii hominis et biberitis ejus sanguinem non habebitis vitam in vobis.* » Sta scritto in S. Giovanni (VI 54). Nel primitivo fervono ogni dì si accostano i fedeli alla sacra mensa, o secondo le diverse consuetudini di varie Chiese, due, tre o quattro volte la settimana, certo ogni Domenica.

3. Difatti nel 506 il Concilio Agatese ordina doversi i fedeli comunicare al Natale, alla Pasqua ed alla Pentecoste. Nel 1215 il Lateranese IV sotto Innocenzo II obbliga i fedeli tutti, pena l' interdetto personale ai vivi, la negata sepoltura ai morti, a prendere la santa comunione almeno alla Pasqua di risurrezione dal proprio sacerdote dopo gli anni della discrezione. Canone che conferma il Tridentino (ses. XIII can. IX). *Si quis negaverit omnes et singulos Cristifideles utriusque sexsus, cum ad annum discretionis pervenerit, teneri singulis annis, saltem in Paschate, ad comunicandum inxta praeceptum sanctae matris Ecclesiae; anathema sit.* Prima la davano i soli Parroci, ora tutti i sacerdoti nella messa, tranne il darla per precetto, nol potendo neppure i regolari senza licenza del Parroco.

4. Per aver S. Paolo pronunziato (1 Cor. XI 27) *Quicumque manducaverit panem hunc, vel biberit calicem* ecc. e Cristo in S. Giovanni (VI 50, 51) *Qui manducat hunc panem vivet in aeternum* la Chiesa stabilì che nessuna necessità vi è di precetto divino, nè di mezzo, di comunicarsi sotto ambedue le specie pei fedeli e pei chierici non sacrificanti, insegnando la fede che Cristo è intero sotto ciascuna specie. La Chiesa latina fino al XIII secolo usò ambo le specie la Greca l' usa tuttavia; ma tal mutamento oltre a non essere essenziale, non è neppure contrario alla consuetudine apostolica che nelle adunanze private e pubbliche si dava la comunione sotto una specie come anche il viatico. Perciò il Tridentino anatematizza chi sostiene l' opposto.

5. Gl' infedeli catechumeni, gli eretici, i legati da censura ecclesiastica e tutti i peccatori notorii, come usurai, omicidi, bestemmiatori, concubinari; ecc. vengono allontanati dalla comunione. Nè basta al pubblico peccatore la comunione sacramentale, si richiede che tolga lo scandalo. Che se poi la dimandi in occulto e consti che sia convertito non può negarsi. Ai condannati a morte si dà la comunione o più giorni innanzi o la mattina del supplizio secondo la consuetudine. Nella Spagna e in Francia si nega.

6. Per antichissima consuetudine Apostolica è imposto il digiuno naturale a chi riceve l' Eucaristia. Cosiffatta consuetudine fu levata a legge universale. Il solo Papa può dispensare — sono eccettuati coloro che in pericolo di morte ricevono il Viatico, il quale Viatico tutti devono praticare per grave obbligazione di carità verso sè medesimi: e per evitare lo scandalo. I medici sono

tenuti per sè e per altri avvertire il pericolo. Il Parroco ora è unico ministro del Sacramento eucaristico come Viatico.

7. Deve Gesù nel Sacramento dello altare adorarsi con un culto di Latria, si può con solennità trasportarsi processionalmente; si può esporre all' adorazione non solo nella messa come un dì, ma anche fuori. I regolari non possono fuori del chiostro portare il SS.mo senza licenza del Vescovo che unicamente ne è il moderatore.

8. Il rito per ricevere la SS.ma Eucarestia è in ginocchio, sulla lingua, senza altra distinzione che di chierici al presbiterio e laici fuori.

9. L' Eucaristia ha altresì ragione di sagrifizio e quindi nei fedeli nuovo dritto di assistervi e parteciparvi. Tutti possono assistervi, purchè in pena non ne fossero allontanati. Tutti lo debbono la domenica e le feste comandate di precetto. Secondo la moderna disciplina si applica il suo frutto speciale per chi offre l' elemosina. I vescovi, i parroci, i curati offrono pel popolo in determinati giorni. Gli altri tutti diano o no l' elemosina, partecipano al sagrifizio comune, e ai fini del culto latreutico, di ringraziamento, di impetrazione e di espiazione.

2. Considerata poi l'Eucaristia come Sacrificio, essa racchiude in sè tutte le diverse forme dei sacrificii antichi. Epperò è *Latreutico*, cioè ordinato a dare culto a Dio, *Eucaristico*, cioè ordinato al rendimento di grazie, *Propiziatorio*, cioè ordinato a placare Dio ed espiare le colpe; *Impetratorio*, cioè ordinato a far discendere sull'umana famiglia le celesti benedizioni. E sebbene il valore di tale sacrificio fosse infinito in sè stesso, pure dovendosi applicare in modo finito, il frutto di esso, oltre a colui che l'offre, si può applicare ad altri in maniera diversa, cioè generalissimamente per la salute di tutto il mondo, generalmente per i proprii parenti, amici ed altri, e specialmente per una determinata persona o per intenzione particolare.

Ciò posto, quell'azione, con la quale nella Chiesa cattolica si esegue questo Sacrificio dicesi presso i greci *Liturgia*, e presso i latini *Missa*, facendosi derivare tale voce dall' ebraico *Missach*, che vuol dire oblazione, o dal latino *Mitto*, che vuol dire mandare, quasichè le preghiere e le obblazioni si mandano con tale atto a Dio per mezzo degli angeli e dei beati che veneriamo sugli altari. La Messa nei primi tempi del cristianesimo si distingueva in quella dei fedeli e dei catecumeni secondo che assistevano questi fino all'Offertorio, mentre i fedeli rimanevano in Chiesa assistendo a tutto il resto del sacrificio. Ora perchè abolito l' antico cantacumenato, tutti sono ammessi ad assistere ai divini misteri, ed invece vige nella Chiesa l' altra divisione adottata comunemente in Messa *pubblica e privata*. La prima detta anche capitolare, conventuale e maggiore è quella, che celebrasi per tutti i fedeli in generale, ed in cui dovrebbe il popolo fedele intervenire per ascoltare l'omelia, e partecipare al sacrifizio; la seconda poi dicesi privata, non perchè fosse

privata quella funzione che si esercita da un ministro pubblico in nome e bene pubblico, ma chiamata così per consuetudine. In questa invero non si annunzia la divina parola, non si procede alla solenne e pubblica distribuzione dell'Eucaristia, ma solamente si comunica il sacerdote e quei fedeli che chiedono comunicarsi del SS. Sacramento.

Sull'origine del Cristianesimo molte cose dai fedeli apprestavansi agli altari, da servire all' uso de' sacrifizi, ed al decente sostentamento dei sacri ministri; ma raffreddatosi a poco a poco il primiero fervore, circa il secolo undecimo, fu introdotto l'uso di ricevere qualche cosa in danaro pel sacrificio stesso; non perchè si fosse inteso in questo modo ricever prezzo pel sacrificio, ciò che sentirebbe di simonia, ma per il decente sostentamento del Sacerdote, purchè la messa non fosse altronde obbligatoria, come in ragion di un beneficio, di un legato, e di altra elemosina prima ricevuta. In tal caso non si può riscuotere novello emolumento, non solo per lo stesso sacrificio, come dichiarò Innocenzo XII, (1) ma ancora sotto pretesto di applicare pel secondo offerente quel frutto del sacrificio che il Sacerdote celebrante applica a se stesso. Tanto dispose Urbano VIII. e l'opposta sentenza fu condannata da Alessandro VII. Questo stipendio poi, o elemosina, dee tassarsi dall' ordinario, o dalla consuetudine; non pertanto il celebrante per carità, o amicizia può riscuoter meno, e la liberalità di un fedele può ancora dargli di più.

Si è domandato, se colui abbia ricevuto una pingue elemosina potesse far celebrare da un altro la messa secondo la tassa ordinaria col ritenersi il dippiù. Urbano VIII (2) decise di no, ed Alessandro VII condannò l' opposta dottrina; anzi l'immortal Pontefice Benedetto XIV, con decreto del 30 giugno 1741 lo proibì espressamente, a' laici sotto pena di scomunica, se a' chierici sotto pena di sospensione riservata al Papa, da incorrersi *ipso facto*, nè questo fuor di ragione, perchè se la elemosina è stata data per colui che abbia celebrata la messa, niun titolo esiste di ritenersi il di più oltre la tassa consueta. Sebbene però da questo decreto si eccettuano comunemente tre casi; in primo luogo, quando l'elemosina fu data esclusivamente a beneficio di colui che la riceve, essendo un amico, un fratello, un congiunto; secondariamente se l'elemosina della messa provenga da un beneficio, perchè questa suolsi dare non solo per la celebrazione della messa, ma benanche per altri doveri, ed affinchè il Beneficiato viva decentemente, come dichiarò la Sacra Congregazione sotto Urbano VIII; finalmente se colui che dovea celebrare spontaneamente e volontariamente abbia consentito a rilasciare il di più della elemosina consueta; sebbene in pratica non è molto sicuro ritenersi questo di più; difficilmente verificandosi questo atto veramente spontaneo della volontà.

---

(1) Bulla Nuper an. 1697.

(2) Bulla, Cum saepe contingat.

Si è domandato ancora se ricevuto lo stipendio per molte messe, se ne potesse differire la celebrazione? La risposta dee commensurarsi dalla intenzione di colui, che avrà domandato la celebrazione della messa; imperocchè se avrà domandato di subito celebrarsi, come la messa dell'agonizzante, della parturiente ecc., dovrà tosto celebrarsi. Che se la celebrazione si sarà domandata senza restrizion di tempo, determinò la Sacra Congregazione sotto Urbano VIII non doversi ricevere più messe oltre quelle, che si avrebbero potuto soddisfare *intra modicum tempus;* il quale piccol tempo sebbene da alcuni siansi voluto estendere a più di due mesi, ciò pare esser sempre lunghissimo per le anime che aspettano nel Purgatorio l' altrui suffragio. Leone XIII poi con decreto del **25** maggio **1893** *Vigilanti* ha stabilito che le messe non celebrate nella fine di ogni anno si consegnino nelle mani dell'ordinario proprio, o dello S. Sede, o ad altro Vescovo, o Sacerdote di altra Diocesi per la sollecita celebrazione, ritirandone analogo attestato (1).

È poi certissimo non potersi per una messa ricevere più elemosine, essendo contrario alla carità, ed alla giustizia, come dichiarò il Sommo Pontefice Alessandro III.

Nè solamente i Canoni si limitarono a stabilire e precisar tra' fedeli tutto ciò che risguarda la elemosina consueta per celebrare la messa, ma altre cose disposero concernenti al tempo, al luogo ed al modo di celebrarla: noi queste disposizioni qui restringeremo a compimento della presente lezione. Ed in riguardo al tempo, è permesso a ciascun Sacerdote dir messa giornalmente, anzi, purchè vi siano le dovute disposizioni, è ancor lodevole; è proibito soltanto nel giorno del venerdì Santo, perchè allora rammentando la Chiesa il sacrificio reale di Cristo sulla Croce, non è conveniente che lo si celebrasse misticamente, ed in modo incruento: in quanto poi al giovedì e sabato Santo, sebbene vi sieno alcuni che sostengono esser proibito, ed in conferma di loro asserzione apportino due decreti l'uno della Sacra Congregazione dei Riti sotto Alessandro VII, degli **11** febraio **1690**, e l'altro di Clemente XI del **16** aprile **1710**, i quali permettono in tali giorni soltanto la messa conventuale: pure è da ritenersi che solamente nelle Case Religiose nel giovedì S. può celebrarsi una sola Messa qualora non avrà luogo la Messa solenne.

Nel mentre però diciamo che sia lecito a ciascun Sacerdote dir messa giornalmente, non intendiamo soggiugnere che sia obbligato a dirla, a meno che non fosse tenuto in ragion del beneficio, cui tale obbligazione è annessa che anzi anche in questo caso, secondo la più comune sentenza, può *alcune volte* astenersi dal celebrare, o per meglio dire disporsi, o per reverenza ad un tanto mistero; questa opinione, oltre all'essere poggiata sopra di una de-

(1) Vedi Decreto *Vigilanti* nel Monitore Eccl. Vol. VIII. pag. 102, part. 1.

cretale di Alessandro III, è anche più consona alla equità naturale, potendosi fondatamente presumere essere stata questa l'intenzione del pio fondatore del beneficio: lo stesso dicasi ancora delle Cappellanie.

Non è poi lecito al Sacerdote celebrare più volte in un giorno, potendosi al dir di Alessandro II, (1) reputar felice colui che degnamente ne possa celebrare una sola: *cum valde felix sit, qui unam digne celebrare possit,* tanto fu definito non solo dal citato Pontefice, ma ancora da Onorio III, (2) e da Innocenzo III, (3) il quale n' esclude soltanto due casi, quello cioè della solennità del santo Natale, ed il caso di necessità: *respondemur,* disse il Pontefice, *quod exceptio diei Nativitatis Dominicae, nisi causa necessitatis suadeat, sufficit sacerdotì semel in die unam missa solummodo celebrare.* Può dunque, sebbene non vi sia tenuto, il Sacerdote dire tre messe nel dì di Natale, e questo la Chiesa permette in rimembranza della rigenerazione eterna di Cristo, della natività temporale ma spirituale per mezzo della quale venne a riempirci di grazie, e della natività temporale ma corporale, per la quale a noi apparve visibile. Il caso poi di necessità difficilmente tra noi si verifica, attesa la moltitudine dei Sacerdoti, ma può verificarsi altrove quando un Parroco avesse due Parrocchie, e fosse egli solo Sacerdote, o quando non dicendosi un' altra messa, tutta una popolazione o una parte notabile resterebbe nei dì festivi priva di messa, nel qual caso dal R. Pontefice si accorda l' indulto di binare con le clausole stabilite dal diritto liturgico. La messa non può terminare prima dell'aurora, o cominciarla dopo il mezzodì tanto dal Rituale Romano; sebbene molti casi siano eccettuati; la necessità di un moribondo, causa *solemnitatis,* esequie solenni; e finalmente il Vescovo per privilegio e consuetudine, e nel giorno di natale tutti i Sacerdoti.

Capitolo V.

Della Penitenza.

Siccome a togliere il peccato originale fu da Cristo istituito il sacramento del battesimo, così a riconciliare il cristiano con Dio, qualora dopo il battesimo cadesse nella miseria del peccato attuale fu dal medesimo divin rigeneratore apprestato efficace rimedio nella instituzione del Sacramento della Penitenza, chiamato perciò da S. Girolamo « *seconda tavola dopo il naufragio.* »

Il Battesimo unisce con Dio l' uomo peccatore per l'originale peccato: la penitenza riconcilia il cristiano nemico di Dio col peccato attuale. Divina istitu-

(1) Cap. SuTcit de Consec. dict. 1.
(2) Cap. Referente Ibidem.
(3) Cap. Consuluisti de Cel. Mis. L. 3 tit. 41.

zione, riabilitazione del cristiano caduto, conforto dell' anima straziata dai rimorsi della colpa, rimedio al cuore annientato dalla disperazione del perdono.

Il pentimento sincero, *di necessità assoluta e di precetto* a tutte le età e a tutte le generazioni, non può concepirsi senza l' abborrimento di ciò che si amò — *aversio;* e senza l' amore di ciò che si odiò — *conversio;* avversione e conversione che induce dolore del passato, proponimento per l' avvenire.

È questa la penitenza come speciale virtù. Come bellamente disse il Poeta: « *Ch' assolvere non si può chi non si pente; — nè pentere e volere insieme puossi — per la contraddizion che nol consente.* » A questa, sia perfetta, sia imperfetta, accoppiando l' intera manifestazione delle proprie colpe al sacerdote, la determinata espiazione o proposito di soddisfare per le medesime avrai la materia prossima della penitenza come sacramento — e sopravvenuta alla medesima l' assoluzione del sacerdote sarà compiuto il Sacramento istituito da Cristo nella nuova legge per rimettere i peccati dopo il Battesimo.

È dessa via unica o nel *fatto*, o almeno, in *voto* per tale remissione; e però di necessità di mezzo nel presente ordine di provvidenza e dagli antichi fu detto *confessio, manuum impositio, viaticum, secunda tabula post naufragium, laboriosum baptismum.*

Tutto ciò non può essere invenzione umana: deve poggiare sulla rivelazione e difatti: In S. Giov. (XX 21) leggesi Cristo aver detto ai suoi discepoli ed apostoli: *Accipite Spiritum Sanctum; Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum retinueritis retenta sunt* » con le quali parole dà ai sacerdoti potestà di assolvere e di ritenere (cioè non assolvere) i peccati. Adunque dà loro una potestá giudiziaria che non può esercitarsi capricciosamente, ma con cognizione di causa, necessità quindi della schietta, libera, intera ed umile confessione delle colpe. Abbraccia in terzo luogo la imposizione della soddisfazione o espiazione delle colpe. E per quanto è competenza giuridica diciamo qui solamente della canonica penitenza, della competenza del giudice, dell' obbligo dei fedeli. La Chiesa cattolica contro gli eretici ritiene che rimessa la colpa e la pena eterna, non sempre si rimette tutta la pena temporale, che tal pena temporale pei meriti di Cristo, di Maria SS.ma e dei Santi si può redimere mediante opere di penitenza laboriosa.

Così il Tridentino (Sen. XIV cap. VIII — sen. VI cap. XXX). Da tal principio nasce la tale obbligazione al sacerdote d' imporre congrua penitenza e nel penitente lo avere la disposizione di compierla. La disciplina della Chiesa variò in mille modi circa la penitenza come si sa dalla storia ecclesiastica, a pubblici delitti furono ingiunte pubbliche penitenze. I penitenti furono divisi in tre stati: *Ascoltanti; Prostrati, Consistenti* — si svolse da ultimo l' opinione dei Teologi e divenne comune doversi nel foro interno ed a giudice che conosceva la causa determinare la conveniente penitenza e mancò del tutto la

solenne e canonica nei riti esterni, nelle regole e forme, non nella essenza del principio con un ritorno alla primitiva disciplina. Aboliti i canoni penitenziari non si abolì la penitenza pubblica, anzi è posta nel *Decretum dist XI c. 3. Canonica istituta de poenit:* — è ritenuta dalle decretali cap. 1. *de poenit et remis.* E il Tridentino (sen. *XXIV de reform cap. VIII) condignam pro modo culpae poenitentiam pubblice injungi* comanda ai pubblici delitti, dando però facoltà ai vescovi di commutarla in segreta. Nel pontificale di S. Pio V se ne tratta; si mettono i riti, si indicano i delitti, si assegna il giorno delle ceneri per imporla, e la feria V *in Coena Domini* per l'assoluzione. Adunque resta la penitenza pubblica pei pubblici delitti, la privata ad arbitrio dei confessori per gli occulti; la facoltà al Vescovo di commutare la pubblica; la solennità e rito di imporla e di assolvere e riconciliare. Che cosa dunque s'è abolito?..... I soli libri penitenziari e gli statuti di pene determinate ai determinati delitti.Rimane a parlare del ministro o giudice competente cui possa e debba assoggettarsi il fedele per essere assoluto se reo — e della obbligazione legale della penitenza Sacramentale.

Vescovo e sacerdote è il ministro di tal sacramento. Al Diacono fu talvolta commessa la cerimoniale assoluzione dei penitenti.

Il prete però e il vescovo senza sudditi attuali, nè lecitamente nè validamente assolvono fuori i casi di articolo o pericolo di morte, perchè per difetto di giurisdizione non si può attuare la esigenza di ordine, o sia la destinazione ricevuta da Cristo. Il solo Papa è ministro in atto per tutta la Chiesa. Il Vescovo lo è nella sua diocesi; gli altri preti lo sono per delegazione papale o pure del vescovo, o fissatamente *iure proprio* come il parroco nella sua parrocchia, o *ad modum e ad arbitrium,* siccome gli altri sacerdoti approvati.

La giurisdizione è del Vescovo; da lui *iure proprio* la partecipano i parroci; *jure delegato* gli altri; se anche il regolare, è quistione. Pare doversi tenere di no, ma che l'abbiano dal Papa, non potendone però dopo il Tridentino fare uso senza il giudizio di idoneità dei rispettivi Vescovi.

Ma quale deve essere il Vescovo del confessore, del penitente, o del luogo? La consuetudine ha introdotto che chiunque si presenti ad un confessore approvato, diventi suddito, ancorchè di estranea diocesi e possa essere assoluto. Se però in frode è uscito di diocesi per farsi assolvere da peccato riservato nella sua non può ricevere l'assoluzione.

Della riserva dei casi e diritto alla medesima

Che cosa debba dirsi della riserva dei casi e del dritto alla medesima? Ecco quello che è stabilito nei S. Canoni.

Sebbene ogni caso fosse riservabile per colui che comunica la giurisdi-

zione, quello però ch'è solito a riservarsi vien definito: un peccato mortale, esterno, grave, certo, e completo nella sua specie, e che non possa assolversi da qualunque Confessore. Dicesi peccato mortale, perchè sebbene potesse riservarsi il peccato veniale, pure sarebbe inutile tale riserva non essendo questo materia necessaria del Sacramento della Penitenza, e potendosi rimettere indipendentemente dalla Confessione, e dall' assoluzione. Si soggiunge dippiù che il peccato mortale debba essere esterno, perchè riservandosi l'interno, non potendo esser l'uomo sicuro se abbia o no consentito agl' interni pensieri, si esporrebbe la sua coscienza a continue perplessità. Richiedesi dippiù che il peccato sia grave, perchè sebbene riservar si potesse ogni peccato mortale, ciò non ostante i delitti più atroci debbonsi riservare, acciocchè altrimenti, fattasi più difficile l' assoluzione, non si rendesse odioso il Sacramento, e si mettessero ostacoli alla salute delle anime, come inculcano il Tridentino, (1) e Clemente VIII: *ut atrociorum tantum, et graviorum criminum absolutionem sibi reservet (Praelatus), quorum reservatio ad Christianam disciplinam retinendam conferat, et in aedificationem, non in destructionem cedat.* Altra condizione a rendere il caso riservato si è che debba esser certo: quindi il peccato dubbio di fatto, o di diritto, non si dee considerar come riservato; è poi il peccato dubbio di fatto quando non si conosce certamente se siasi oppur no commesso; dicesi dippiù di diritto se si dubita se sia riservato il peccato certamente commesso. Questa teoria è più conforme alla benignità della Chiesa nostra Madre, la quale non è da presumersi voler punire alcuno nel suo tribunale sul dubbio di fatto, o di diritto. Finalmente l' ultima condizione per rendere un caso riservato è che questo sia completo nella sua specie; così se l'omicidio sarà stato riservato, chi ferisce ma non mortalmente, o mal propina il veleno, sicchè la morte non siegua, non sarà incorso nella riserva. Ciò posto, e dalla sua definizione osservata la natura del caso riservato, è necessario vedere se la Chiesa, nel comunicar la giurisdizione abbia il diritto di riservar de' casi, e quali, e di quanta specie essi sieno.

Che la Chiesa abbia il diritto di riservarsi de' casi, e che convenientemente ne abbia alcuni a se riservati, chiaramente deducesi dalla stessa ragion naturale. Imperocchè, se la giurisdizione necessaria per impartir l'assoluzione da' superiori si communica agl'inferiori, colui che tutta intiera dee tale giurisdizione comunicare, siccome può darla o non darla, così può darla tutta, o limitata. Quindi è che da' superiori, pe' quali si comunica agli altri il potere ordinario, o delegato, si può riservare per alcuni di questi casi porzione di un tal potere; il che si esegue dal Pontefice per tutta la Chiesa, dal Vescovo per la sua Diocesi, e da' Superiori maggiori regolari nel proprio istituto. Nè

(1) Sess. 14. cap. 17.

vale il dire, che appena costituito il Vescovo, o il Parroco, diventano costoro ordinari pastori del loro gregge, perchè il potere loro commesso non è affatto indipendente, nè può esserlo nella società Ecclesiastica, ma quello del Vescovo è sempre subordinato a quello del Papa, ed a quello del Vescovo il potere del Parroco. Fu poi conveniente che i più atroci delitti, e i gravi peccati fossero stati da superiori riservati, e perchè a periti più esperti, come si presumono i superiori, debbono esser riservate le malattie dell' anime più gravi, ed affinchè questi delitti per la difficoltà di averne assoluzione, si rendessero più rari ed infrequenti. Tutte queste cause ed il poter di riservare ci sono stati ammirabilmente descritti, e profondamente dal Tridentino dimostrati (1): *Magnopere*, esso dice, *ad Christiani populi disciplinam pertinere Sanctissimis Patribus nostris visum est, ut atrociora quaedam et graviora crimina, non a quibusvis, sed a summis dumtaxat Sacerdotibus absolverentur. Unde merito Pontifices maximi, pro suprema potestate sibi in Ecclesia universali tradita, causas aliquas criminum graviores suo potuerunt peculiari judicio riservare. Neque dubitandum est, quando omnia quae a Deo sunt, ordinata sunt, quia hoc idem Episcopis omnibus in sua cuique Dioecesis, in aedificationem tamen non in destructionem liceat, pro illis in subditos tradita supra reliquos inferiores Sacerdotes auctoritate praesertim quoad illa, quibus excommnnicationis censura adnexa est. Hanc autem delictorum reservationem consonam est divinae auctoritati, non tantum in externa politia, sed etiam coram Deo vim habere.*

Ora i casi che possonsi riservare sono molteplici secondo il potere di chi li riserva; e siccome questo si può fare dal Papa, dal Vescovo, e dal Superiore Regolare, così fa mestieri osservarli partitamente. Ed in primo luogo, il Sommo Pontefice, per la pienezza del suo potere in tutta la Chiesa, riserva a se alcuni casi per la conveniente assoluzione. Tali sono quei molti che erano riservati in *Bulla Coenae*, così chiamata questa bolla perchè soleasi promulgare in ciascun anno *in Coena Domini*, cioè nel giovedì Santo. Pubblicata da S. Pio V in Roma nel 1576 tal bolla, non poca opposizione incontrò nei Principi, e specialmente per parte del duca di Alcalà, il quale allora governava il napolitano Regno in nome della Spagna. Attualmente sta in pieno vigore la Bolla *Apostolicae Sedis* pubblicata da Pio IX.

Ai quali casi riservati al Papa è ammessa ancora la scomunica: e siccome la riserva suole apporsi in ragion di questa, tolta la scomunica, si toglie anche la riserva, e l' assoluzione rimane, in quanto al peccato, soggetta al Confessore ordinario. In quanto poi all'assoluzione da questi casi riservati, deve essa darsi dallo stesso Pontefice, a meno che il peccato non fosse occulto, perchè in tale caso l'assoluzione è commessa al Vescovo, giusta la legge del Tridentino: dicesi poi peccato occulto quello che non è pubblico, ancorchè si sappia da pochi: (2) Per singolare privilegio possono assolvere da tali casi

(1) Const. Illius vices 17 Aug, 1592, — (2) Sess. 14, cap. 7.

i Religiosi privilegiati, fuori però dell'Italia, e siccome l'assoluzione papale importa che il penitente debba portarsi in Roma, così può assolvere il Vescovo stante la impotenza fisica e morale di quello, come avviene agl'infermi abitualmente, a' vecchi, a' poveri, alle donne, agl' impuberi, ed a tutti coloro i quali sono sotto l'altrui soggezione, cioè alle mogli, ai figli di famiglia, ed ai servi.

Oltre ai casi riservati al Sommo Pontefice, vi sono anche quelli riservati dal Vescovo. I casi riservati poi diconsi casi *a nobis*, cioè *reservati a nobis*. Questi sono indifferenti secondo le diverse Diocesi, in cui, per gli stessi motivi di sopra enunciati, ciascun Vescovo si riserva alcuni casi pe' peccati gravi e più notevoli, e soliti ad avvenire nella sua Diocesi. Ma oltre questi, altri ve ne sono, dai quali può assolvere il Vescovo, e sono quelli che diconsi *reservati nobis*, cioè riservati a noi: in questa categoria sono compresi tutt' i casi riservati al Papa, ne' quali, o perchè occulti, o per la impotenza del penitente, si concede a' Vescovi l'assolvere. E questa, anzichè una riserva, è piuttosto una concessione fatta ai Vescovi dal Sommo Pontefice.

Finalmente vi sono altri casi, quali si riservano da' Superiori degl'Istituti Regolari; sopra dei quali è da notarsi che il Sommo Pontefice Clemente XIII, acciocchè i Superiori poco prudenti col riservar molti casi non mettessero ostacolo alla salvezza dei loro subordinati, col decreto del 26 maggio 1593 stabilì undici casi riservabili dai superiori Regolari, oltre dei quali non fosse permesso altri riservarne, se non col consenso del Capitolo generale per tutto l'Ordine, e del Capitolo provinciale per tutta la Provincia. I casi sono i seguenti: 1. Gli avvelenamenti, gl' incantesimi, i sortilegi. 2. L' Apostasia dalla Religione coll' abito monastico, o senza, purchè siasi uscito dalla Religione coll'animo di non più ritornarvi. 3. La notturna, e furtiva uscita dal Chiostro, coll'animo però di ritornarvi. 4. La proprietà contro il voto di povertà, purchè sia tanta la materia che giunga al peccato mortale. 5. Il falso giuramento in un giudizio legittimo e regolare. 6. Il procurare, l'aiutare, il consigliare l'aborto dopo l'animazione del feto, ancorchè l'effetto non ne sia seguito. 7. La falsificazione della mano del Superiore, o dei sigilli del Monastero. 8. Il furto dei beni del Monastero, o Convento, purchè fosse in tale quantità da costituire un peccato. 9. Il peccato di carne, purchè sia consumato. 10. L'uccisione, ferita, o grave percossa verso qualunque persona. 11. Il malizioso ritardo, o impedimento delle lettere dei superiori verso gl'inferiori; ed a vicenda, ed anche l'apertura di dette lettere. Sono questi i casi stabiliti da Clemente VIII non perchè tutti si dovessero considerar riservati nel fatto, ma perchè sono tali da potersi riservare da' Superiori Regolari.

È poi chiaro che può assolvere dai casi riservati 1. chi li riservò; 2. il suo successore; 3. il Superiore, come il Papa in tutta la Chiesa, e l'Arcivescovo rispetto ai suoi suffraganei nel solo caso dell'atto della visita; 4. colui

che ha ottenuta la facoltà delegata da chi l'avea ordinaria; 5. e generalmente quanto trattasi dell'articolo di morte può assolvere da qualunque riserva ogni sacerdote approvato, ed in mancanza qualsiasi sacerdote, anche non approvato, anche scomunicato e sospeso, come dice il Tridentino, sessione 14 cap. 7. Si domanda se la facoltà di assolvere dai casi riservati spiri colla morte o rimozione del concedente, se la facoltà è stata data in generale senza riguardo a tempo o caso particolare, non cessa, *dummodo res sit integra;* altrimenti cessa.

Capitolo VI.

Dell'estrema unzione

Tutta la vita dell' uomo dovrebbe essere penitenza; è il degno compimento dell' una e dell'altra è l'estrema unzione.

Infirmatur quis in vobis? Inducat presbyteros ecclesiaee, et orent super eum ungentes eum oleo in nomine Domini, et oratio fidei salvabit infirnum et si in peccatis sit remittentur ei. Così S. Giacomo (Epist. cap. V. 14). Da questo canone il Concilio Tridentino deduce la materia, la forma, il ministro, gli effetti del Sacramento della estrema unzione.

La materia rimota olio di ulivo benedetto dal Vescovo e ciò pel valore come dice il Tridentino, *intellexit Ecclesia materiam huius sacramenti esse oleum benedictum ab episcopo.* Per delegazione pontificia può benedirlo anche un prete; e i preti greci per consuetudine millenaria lo benedicono quando occorre; i latini però nella feria V in *coena domini,* donde si prende da quelli che hanno diritto di conservarlo, bruciando il vecchio. L'unzione è al petto, o dalla parte inferma come si costumava una volta, alla fronte, mento, guancie, mani, piedi dall'una parte e dall' altra come i greci fanno — ed è agli occhi, orecchi, bocca, mani, piedi, reni come usano i latini. È dessa la materia prossima — nelle donne si omette l' unzione ai reni. Ai preti per riverenza della consacrazione si unge il dorso delle mani. La forma dell' una e dell'altra Chiesa è deprecativa e quasi identica, per *istam sanctam unctionem et suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Deus quid quid deliquisti per visum ecc. per lomborum delectationem ecc.* Il ministro è ora un solo prete, anticamente più; e i greci anche oggidì o tre o sette. La Chiesa però ritiene non contenersi precetto nel numero plurale usato da S. Giacomo. Ciò in quanto al valore; che per la licitità tranne il caso di necessità, il solo parroco o suo delegato può amministrarla; e il religioso se il fa incorre scomunica papale riservata (Clementina I *de privilegiis).* Cancellare le reliquie dei peccati è indirettamente il peccato, confortare l' anima alla estrema pugna, restituire la sanità, oltre il conferimento ed aumento della grazia santificante, sono i salutari effetti di questo Sacramento.

Riguardo alla obbligazione che corre al Cristiano di prendere questo Sacramento vi sono opinioni pro e contro. S. Tommaso ed altri negano esservi per sè grave obbligo. S. Bonaventura ed altri affermano; nella pratica però, atteso lo scandalo che ne verrebbe dalla negligenza, e il sospetto di disprezzo che si genererebbe, si deve prendere.

Circa l'amministrazione la legislazione si riduce a darla ai battezzati infermi di grave morbo: e non doversi negare ai fanciulli settenni ed anche non settenni se la malizia supplisce l'età (Vedi Benedetto XIV *de synod diocoesi* cap. VII). Si dà alle donne partorienti, ma sotto straordinarii dolori, si dà ai non perpetui pazzi, ai frenetici, deliranti, ai privi dei sensi, se si può argomentare che l'abbiano voluto. Si dà ai sordi, muti, ciechi. Si nega agl'impenitenti notori, agli scomunicati, ai feriti nelle risse se non si presume la contrizione; si nega ai condannati a morte perchè non infermi, ai naviganti, a chi va a combattere. Non si suole ripetere nella stessa grave infermità.

Capitolo VII.

Del Matrimonio

Sommario — 1. Idea generale — 2. Matrimonio, in rapporto all' autorità civile — 3. Legislazione ecclesiastica sulla preparazione al matrimonio — 4. Impedimenti matrimoniali — 5. Dispensa per convalidare il matrimonio in radice — 6. Potere di mettere e dispensare dagli impedimenti matrimoniali — 7. Legislazione ecclesiastica nella prossima celebrazione del matrimonio —

§ 1.°

Idea generale

Ultimo tra i sacramenti, ma il più importante pel rapporto che ha con la conservazione del genere umano è il matrimonio. Esso secondo i diversi aspetti ha avuto varii nomi. Riguardato nella sua essenza, perchè significa l'unione dell'uomo colla donna fu detto *Coniugium,* quasi aggiogati insieme e i contraenti furono detti conjugi. Considerato nella sua causa, significando la solennità del contratto, fu detto *Connubium a nubendo,* ossia velando perchè a segno di modestia velavasi il capo della sposa nel giorno delle nozze ed il matrimonio stesso fu detto, *nozze, nuptiae.* Finalmente ravvisato nei suoi effetti si dice *Matrimonium,* perchè la donna non per altro si marita che per divenir madre. E piuttosto, dalla madre piglia nome che dal padre, sia perchè la madre è sempre certa ed il figlio segue sempre la condizione della madre, *partus sequitur ventrem,* sia perchè alla madre appartiene la prima conserva-

zione ed educazione della prole, costituendo il primo pedagogo dell' umanità, il più naturale magistero e tutto un sistema di educazione, come la chiamava Monsignor Doupanloup.

Il matrimonio nella sua generalità ha un triplice rispetto, alla natura, alla religione, alla società civile; e però l'Angelico (3 p. q. 50 art. 4) insegna: « *Matrimonium in quantum est in officium naturae, statuitur lege naturae; in quantum est sacramentum, statuitur jure divino; in quantum est officium communitatis, statuitur jure civili* ».

Triplice perciò ne è la definizione. In rispetto al diritto naturale, può definirsi: « *Societas maris et foeminae ad sobolem procreandam ed educandam inita* ». Rispetto al diritto civile, Modestino, giureconsulto del 3.° secolo lo definì: *Maris et foemina conjunctio individuam* (cioè assidua e domestica) *vitae consuetudinem continens* ». Graziano ed Alessandro III ritennero tal definizione. Come sacramento il Catechismo Romano (p. II cap. VIII n. 2) lo definisce: « *Viri et mulieris maritalis conjunctio inter legitimas personas iudividuam vitae consuetudinem retinens* ». Alla quale definizione corrisponde quest'altra « *Contractus ad sacramenti dignitatem evectus, quo Christiano ritu vir et mulier perpetuo nexu capulantur* ».

In rispetto al diritto naturale, se domandi la causa generativa, o *in fieri* del matrimonio, è il reciproco consenso: se cerchi quale ne sia la causa in *facto esse*, troverai il vincolo prodotto dal consenso, e il diritto scambievole sui corpi in ordine alla generazione. L'uso e l'esercizio di tal diritto suppone, non forma il matrimonio; ed Ulpiano ben disse: *Nuptias facit non concubitus, sed consensus:* Da questi principii s'inferisce: 1.° È impossibile che esista matrimonio senza volere vicendevolmente e può darsi diritto sui sispettivi corpi e sottostare al vincolo che indissolubilmente deriva da tal contratto; e ciò è detto ragionevolmente *fine doppio intrinseco essenziale* del matrimonio.

2.° Questo vincolo e questo scambio di diritto sui corpi è diretto al fine di generare ed educare la prole, fine inteso dalla natura, e che deve intendersi dai contratti, e ciò è detto *fine intrinseco* accidentale.

3.° Poichè nella corrotta natura dell' uomo una potenza naturale è diventata fomite di peccato; il cercare nel matrimonio un rimedio alla concupiscenza è altresì *fine intrinseco accidentale.*

4.° A questo si possono aggiungere altri fini estrinseci ed accidentali, come lo scambievole aiuto, la pace domestica, le ricchezze, la potenza coi congiungimenti del sangue e parentado.

Da siffatte idee generali prescindendo dal Diritto divino ed ecclesiastico segue: 1.° La poliandria essere assolutamente contraria al diritto comune: *cum foemina a pluribus viris, haec est principiorum vis, foetari non possit,* dice S. Agostino, *de bonis conjug. Cap. XVII.*

2.° La poligamia simultanea assolutamente non ripugna al diritto naturale,

nè per parte della generazione, potendo un uomo solo fecondare più donne; nè per parte dell' educazione, potendosi educare più figli da un sol padre e così la discorre S. Tommaso. Ripugna però quella poligamia alla concordia, alla pace domestica, alla natura di una perfetta società. Se si accende la fiamma distruggitrice della gelosia nelle mogli, quante vittime! La poligamia successiva è lecita. Se poi il divorzio sia o no contro il diritto naturale vi sono opinioni disparate. Quelli che stanno pel no ragionano così. Un contratto stipulato col mutuo consenso si può rescindere col mutuo consenso, se non vi è pregiudizio del terzo. Questo terzo può essere o il genere umano che non deve perire, o figli che debbono educarsi. Al primo si rimedia generando prima dei figli. Ai secondi con tanti mezzi per la loro educazione. Quei che stanno per l'affermativa, cioè che l'indissolubilità del matrimonio si fonda sul diritto di natura, come il Bonacina, il Bellamino, S. Tommaso, ragionano presso a poco come il sig. Portalis.

« Tutte le virtù sociali hanno la loro più solida base nelle virtù domestiche, ed i costumi della famiglia, formano quelle dello Stato. Quai disordini dal divorzio! Quante famiglie andrebbero per esso desolate! Qual confusione nella società di fratelli nati da diversi matrimonii sciolti tostochè formati. Le mogli con rapida successione passate nelle braccia di più mariti non apparterranno propriamente ad alcuno. Una sorte di comunanza e di promiscuità civile degraderebbe la specie umana. I figli estranei agli autori dei loro giorni, ed ignari della famiglia cui appartengono. I nomi di padri e di sposi, non ricorderebbero più i teneri affetti. Scomparso tutto ciò che vi è di umano nel cuore umano, svanita qualunque moralità, i delitti sbocciati direttamente dai vizi — noi non riconosceremmo più le nostre relazioni che dalle sventure e dai mali che ci opprimerebbero; e in mezzo alle nazioni incivilite la nostra esistenza sarebbe, per dir così, un pubblico scandalo ».

Egli è perciò che Bonaccina, Bellarmino, S. Tommaso e quasi la Comune insegna la indissolubilità del matrimonio fondarsi sul diritto naturale. Non pare però essere contrario il divorzio ai primi ed invariabili principii della legge naturale.

Ora del matrimonio sotto il rispetto religioso; Montesquieu (spirito delle leggi libro XXVI cap. XIII) pronunzia « in tutti i paesi e in tutti i tempi la religione si è interposta nei matrimonii

Ciò che appartiene al carattere del matrimonio, ciò che riguarda la sua forma, la maniera di contrarlo, la fecondita che procura e di pertinenza della religione. È storia, vediamolo nel fatto e nel dritto.

Nel principio si crea l'uomo e dalla costola dell'uomo è formata la donna e da Dio stesso si costituisce, si compie il matrimonio.

Si legge nel Genesi 1-27-28 *Creavit Deus hominem ad immaginem suam; masculum et foeminam creavit eos. Benedixitque illis Deus et ait: crescite et*

multiplicamini » Adamo sentì la divina volontà, la divina istituzione, salutò Eva ossa delle sue ossa, carne della sua carne e soggiunge la parola rivelata « *Propter hoc relinquet homo patrem suum et matrem suam et adhaerebit uxori suae et erunt duo in carne una* ». Il matrimonio dunque è d' istituzione divina, nè altra autorità può regolarne le basi. Se le cose in natura si reggono sui medesimi principii onde furono costituiti, laddove si toglie la potestà religiosa come base del matrimonio, la società domestica non può sussistere. Viene la rigenerazione dell'umanità. Cristo santifica di sua presenza e col primo miracolo le nozze di Cana, anzi fu questo il primo atto della sua vita pubblica; Cristo perfeziona la legge naturale ed Ebraica; Cristo eleva a sacramento quel naturale contratto che ebbe sempre ragione di contratto religioso e sacro.

Cristo dice dover ritornare alla pristina purezza il coniugio di *uno* con *una* indissolubilmente, abroga le permissioni, le dispense, gli abusi. *Ab initio autem non fuit sic* (Mat. XIX 8). Non poliandria, non poligamia simultanea, non divorzio in quanto al vincolo.

Dio così volle; così vuole; di qui i fondamenti della dottrina e delle leggi canoniche che si riducono ai punti seguenti.

1.° Il matrimonio è uno dei sette sacramenti della nuova legge, conferisce grazie ed aiuti, per l' educazione dei figli, per sopportarne i pesi.

2.° La materia rimota sono i corpi dei contraenti; la prossima come parla Benedetto XIV *est mutua corporum traditio verbis et nutibus assensum exprimentibus; et mutua corporum acceptatio etc.*

3.° Il Ministro per conseguenza sono gli stessi contraenti. Nel che seguiamo antichissima sentenza, e la più comune sentenza che insegna anche il Concilio Fiorentino *(Dec. pro Armenis): Causa efficiens est mutuus consensus per verba de praesenti expressus.*

Il Tridentino insegna il medesimo, ritenendo validi i matrimonii clandestini prima del suo decreto di annullamento e comandando al parroco che nel benedire il matrimonio dica: *Ego vos coniugo in matrimonium,* ma che possa servirsi anche di altre parole, *vel aliis utatur verbis, iuxta receptum iniuscuisque provinciae ritum.*

4.° Il fine è ora nella mente di Dio piuttosto l'avere sudditi della Chiesa e cristiani in cielo che dare uomini alla natura.

5.° Di uno con una e quindi indissolubile quanto al vincolo è il matrimonio consumato dei cristiani per legge divina.

Dissi il matrimonio *consumato* dei cristiani, perchè il legittimo, cioè fatto dai gentili secondo natura, o secondo le leggi civili gentilesche, si scioglie per divina dispensa a favore della fede, quanto convertitosi uno dei coniugi l' altro non vuole convivere senza ingiuria del creatore; o per potestà Pontificia.

Il *rato* cioè celebrato avanti alla Chiesa, senza però consumare può per

gravissime ragioni sciogliersi dal Sommo Pontefice, e per la professione religiosa di uno dei coniugi per privilegio di Cristo sul principio che il matrimonio non è necessario all'individuo, ma solo alla specie e che deve preferirsi la castità alla fecondità.

Il matrimonio consumato ammette divorzio di letto e di abitazione, mai di vincolo.

Questo è il nucleo della canonica legislazione che tratteremo in seguito ma prima ci conviene dire il terzo rapporto del matrimonio riferito all'autorità e legislazione civile.

§ 2.°

Matrimonio in rapporto all'Autorità Civile

La società civile, quanto alla sua ingerenza nel matrimonio tra cristiani in cristiana società non può regolare altro che i soli effetti civili del medesimo.

Quanto a quello al vincolo, all'assenza, alla validità od invalidità dev'essere regolato dal solo potere ecclesiastico.

È questo corollario del già detto. Poichè se il matrimonio fu sempre atto religioso; se fu elevato da Cristo a dignità di sacramento, cioè di cosa santa, sacra, spirituale; è troppo evidente la conseguenza che ne scende, chè cioè Dio solo deve regolarlo, e la sacra potestà stabilita da Dio sulle cose sacre.

Questa potestà è la potestà ecclesiastica. Dunque essa sola può regolarlo.

Sicchè si ritenne che siccome il pane consacrandosi è sottratto dal commercio civile e dalla civile potestà; così il contratto naturale elevato a dignità di sacramento fu sottratto alla potestà civile.

I coniugi sono i ministri; e se sono cristiani e intendono fare davvero il contratto naturale, non possono non fare il sacramento; ma è impossibile che si compia un sacramento innanzi e coll'autorizzazione della civile potestá. Dunque nella sua essenza e nel vincolo il matrimonio non può dipendere dalla civile potestà. Ma poichè il matrimonio, oltre essere sacramento, è in ufficio della natura e della società; chiara è la formola che ne deriva per le rispettive potestà. La natura apparecchia la materia; la Chiesa regola il vincolo; lo stato gli effetti civili. La natura dunque dispone i sessi e le facoltà fisiche adatte a tale società. Questo sarebbe stato un atto naturale in sè, e un contratto del tutto naturale; ma la benedizione di Dio ne fece un atto religioso, e l'elevazione a sacramento l'ha reso e religioso e sacro e spirituale. E quindi ciò che appartiene a tale contratto, al vincolo che ne deriva, alla fecondità che procura, alla indissolubilità che mena seco, ai riti di celebrarli, all'abilità

dei contraenti, agli effetti spirituali che partorisce, agli obblighi religiosi cui sottopone di procurare il battesimo e l'educazione cristiana della prole, è tutto pertinenza della società religiosa.

Ma poichè da tale contratto e sacramento rampollano effetti civili, esteriori e materiali, di patria potestà, di ragioni dotali, di legittimità di prole, di sussistenza dovuta ai figli, di educazione civile e simili pei quali importa alla civile potestà la validità o invalidità del matrimonio; tutto ciò è pertinenza di tale potestà, la quale deve perciò conoscere autenticamente il già seguito valido matrimonio. Cosicchè all' accordo richiesto dalle due potestà, all'armonia dei diritti, la legislazione cristiana dovrebbe, o come è in uso in Inghilterra, negli Stati Uniti dell'America del Nord, civilissime nazioni, elevare in tal punto al grado di magistrato civile il ministro sacro del sacramento, e tenere per autentiche le dichiarazioni che rilascia; o senza tale elevazione a magistrato civile, ritenere per autentiche le fedi del Parroco; o dichiarando il matrimonio non potersi celebrare che in faccia alla Chiesa, determinare insomma un modo con che autenticamente venga a notizia della civile potestà il seguito matrimonio, come faceva in Napoli la passata legislazione, che intrecciava le attribuzioni degli ufficiali dello stato civile e quelle del parroco in guisa da nascere assolutamente l'autenticità del matrimonio.

§ 3.°

Legislazione ecclesiastica sugli sponsali ed altri atti per la preparazione al matrimonio. Diritto vigente d'Italia

Passiamo nella presente trattazione del diritto privato Ecclesiastico a stabilire solo la positiva legislazione della Chiesa intorno agli sponsali che precedono il matrimonio, intorno al matrimonio propriamente detto ed ai suoi impedimenti, ed infine al modo di dispensare gl'impedimenti medesimi. Tratteremo più diffusamente di questo sacramento, giacchè esso entra più che ogni altro nella vita sociale della Chiesa.

Gli sponsali si definiscono: *Sponsio et repromissio futurarum nuptiarum inter personas jure stabiles.* Ora perchè già in dritto naturale e civile fu trattato di questi sponsali, noi solo diciamo quanto concerne il giuscanico che le persone che promettono debbono esser *libere* e la promessa dev'essere *espressa* e l'altra persona cui si promette dev'essere precisamente designata.

Allo scopo di riflettere seriamente quale sia il passo che si dá dagli sposi nello stringere un nodo indissolubile quale è il matrimonio, per disporsi degnamente con le volute disposizioni a ricevere un Sacramento, e per iscoprire pienamente l' idoneità delle persone contraenti, trovasi introdotto sia nel dritto civile che nel dritto canonico che alla celebrazione del matrimonio precedes-

sero alcuni preliminari, che d' ordinario si riducono a tre, cioè gli sponsali primariamente, l' esame degli sposi e la proclamazione del matrimonio mercè le pubbliche denuncie.

1. Gli sponsali così detti a *spondendo* sebbene in senso ampio significar potessero e i donativi, che soglionsi fare tra i futuri sposi, ed alle volte ancora il matrimonio rato e non ancora consumato (nel quale caso diconsi sponsali in senso improprio *per verba de praesenti)* pure nel loro proprio significato non sono altro che « Una promessa vera; libera, reciproca, e deliberata di futuro matrimonio per segno sensibile espressa fra persone idonee e determinate. (1) Dicesi in primo luogo *promessa* per significare che non basti il semplice proposito e desiderio per aversi gli sponsali, anzi vuolsi anche che sia *reciproca*, perchè dovendo gli sponsali disporre al matrimonio debbono sentire la natura di questo, e se questo consiste nella mutua promessa, lo stesso deve dirsi di quelli. Onde è che se una parte promette, e l' altra accettasse senza ripromettere, non sarebbero veri sponsali, ed il promettente sarebbe obbligato non per ragione degli sponsali, ma per la sola promessa. Questa promessa e ripromessa dev' essere non finta ma *vera*, non estorta per forza, o con inganno, non con errore intorno alla sostanza o sostanziale condizione, nè per timore grave ingiustamente incusso *ab extrinseco*, ma deve essere *deliberata*. Finalmente con segno sensibile e tra persone idonee e determinate, perchè esso è un atto umano, che per manifestarsi deve esprimersi con segni e formole determinate, e questo segno deve essere messo tra persone certe non vaghe o incerte, e capaci di poter contrarre tra loro il matrimonio, sia per ragione di età, sia anche per immunità da impedimento.

Ciò posto diciamo, che le leggi canoniche fin dai primi tempi della Chiesa disposero che gli sponsali precedessero il matrimonio trattandosi di un atto così solenne, che unisce gli sposi con vincolo indissolubile per la intera vita.

Questi sponsali, secondo la diversità delle diocesi, si eseguono o alla presenza del Parroco con o senza benedizione, e questi o con testimoni, o anche senza; o finalmente tra soli sposi privatamente, come ora si ravvisa nella maggior parte delle diocesi; nè la Chiesa in generale è stata in questo indulgente, talchè ha richiesto sempre con rigore l' adempimento della promessa anche più del dritto civile; e sebbene non abbia domandato l' esistenza degli sponsali necessariamente per la validità ed esistenza del matrimonio, pure fattisi gli sponsali, o privatamente, o alla presenza del Parroco, o in altra qualunque siasi guisa, ne ha domandato l' adempimento, e quindi ha stabilite le condizioni che richieggonsi ad aversi gli sponsali, quali sieno le persone atte a contrarli, ed il motivo sufficiente per poterli annullare.

La condizion necessaria ad aversi gli sponsali è il mutuo consenso, e

(1) Promissio vera, libera, mutua et signo aliquo sensibili expressa futuri matrimonii inter personas de iu.e habiles. Santi Franc. *Praelect: Iuris: Can:* Lib. IV Tit. 1. De sponsalib.

questo può essere assoluto, o condizionato. Si ha il consenso assoluto in varie guise, o colla nuda promessa, o coll' aggiungervi le arre o i doni sposalizii, cioè le vesti, gli anelli, i braccialetti, o anche confermarli con scrittura e giuramenti. Soleansi gli sponsali confermare ancora col bacio, e ciò non solo presso i gentili, ma benanche appo i Cristiani; ma l' antica semplicità dei costumi essendosi degenerata in malizia, questa consuetudine, eccetto gli orientali, presso di noi è quasi generalmente andato in disuso. Ora il consenso così espresso rende leciti, e validi gli sponsali, o che vada oppur no, congiunto a tali formalità perchè la legge richiede il solo consenso: *sufficit nudus consensus ad constituenda sponsalia.* (1) Questo consenso può aver luogo così tra' presenti, così tra gli assenti, o che ambedue gli sposi fossero assenti, o alcun di loro: *denique constat*, disse il Gotofredo, *et absentem desponderi posse, et hoc quotidie fieri* (2). Possono ancora gli sponsali farsi per mandatario, o per via di lettere: *in sponsalibus constituendis,* dice la legge (3), *parvi referri per se, et in coram, an per internuncium, aut per epistolam, aut per alium hoc factum est;* come ancora possono farsi da altri, purchè dopo fatti, gli sposi li abbiano per rati: *haec ita*, soggiugnesi (4), *si scientibus iis qui absint, sponsalia fiant, aut si postea ratum habuerint.* Nè è sempre necessario, che questo consenso per parte degli sposi fosse espresso, ma può benanche esser tacito, purchè però fossero presenti gli sposi e non contraddicessero: *qui enim tacet consentire videtur;* e le decretali (5): *porro ex sponsalibus, quo parentes pro filiis puberibus, vel impuberibus plerumque contrahunt, ipsi filii si expresse non consenserint, sed tacite ut si praesentes fuerint et non contradixerint, obligatur, et ex iis oritur justitia publicae honestatis. Et est idem si filii tempore sponsaliorum absentes, ac etiam ignorantes eadem sponsalia, post scientiam ratificaverint tacite, vel expresse.*

In quanto poi agli sponsali condizionati, è da osservarsi che la condizione può essere onesta, o disonesta. Gli sponsali fatti colla condizione onesta, come per esempio: io ti prenderò per isposa purchè così piaccia a' miei genitori, valgono, purchè si verifichi la condizione. Quelli poi a cui è aggiunta una condizione disonesta, se questa è opposta ai beni del matrimonio, come per esempio: io ti prenderò per isposa, purchè col veleno ti renda sterile, non reggono: e lo stesso si dica della condizione impossibile. Che se la condizione sarà turpe, ma non opposta ai beni del matrimonio, come per esempio: io ti prenderò per isposa purchè mi ajuterai nei furti che anderò a fare, tali sponsali, sebbene illeciti nel foro di coscienza, reggono nel foro esterno, ma la

(1) L. 4. ff. de sponsalib.
(2) Dionys. Gothoph. in Leg. 4. ff. de Sponsal.
(3) Leg. 18. ff. cod tit.
(4) Leg. 5. ff. cod. tit.
(5) Cap. si infantes unic. tit. porro de sponsal. impuberum in VI.

condizione è come non apposta. Adunque gli sponsali condizionati valgono verificatasi la condizione, e ciò senza un nuovo consenso, allorchè persevera il primo o attualmente, o virtualmente: lo stesso si dica degli sponsali che hanno rapporto ad un matrimonio con un impedimento dirimente, colla condizione se sarà per ottenersi la dispensa; in tal caso, questa ottenuta, valgono gli sponsali.

Questo consenso assoluto, o condizionato, deve provarsi innanzi al giudice Ecclesiastico, allorchè una comparte vuol richiamare l'altra all'osservanza degli sponsali. In questo caso, se sono stati fatti innanzi al Parroco, basta la di lui fede od attestato a provarne l'esistenza; che se lo fossero stati privatamente, debbonsi provare coll'ajuto dei testimoni, i quali sebbene, giusta il sistema ricevuto in alcune Curie, dovessero essere almeno al numero di tre, pure si può dire che bastino due, ed anche uno col giuramento suppletorio, potendosi supplire col giuramento di un solo alla mancanza dell'altro testimone.

Ma le leggi canoniche, oltre il consenso che richieggono negli sponsali, hanno pure determinate le persone, tra le quali si possono celebrare. Sulle quali persone possiamo stabilire due regole generali, la prima cioè che chiunque abbia un impedimento, o dirimente, o impediente il matrimonio, nè lecitamente, nè validamente possa contrarre sponsali; e la ragione si è che la promessa illecita è ancor nulla, a meno che non sieno sponsali condizionati, cioè fatti colla speranza di potere ottenere la dispensa in quel modo nel quale di sopra abbiamo enunciato. La seconda regola è che gli sponsali contratti prima dell'uso della ragione sono invalidi, perchè ogni promessa vuole l'atto umano, quello cioè che procede dalla volontà, previa una deliberazione ragionata per parte dell'intelletto; or siccome prima dell'uso della ragione non può darsi atto umano, quindi ne viene che, essendo in generale invalida ogni promessa, molto più debb'esser quella degli sponsali. I sacri canoni osservando che nell'uomo l'uso della ragione suole per lo più svilupparsi allorchè costui è giunto al settennio, perciò questa età stabilirono (1) a render validi gli sponsali, in guisa che contratti essi in un tempo notevole prima del settennio sono invalidi, nè possono apportare l'impedimento di pubblica onestà. Ho detto per un tempo notevole per inferirne che sarebbero validi gli sponsali se poco fosse mancato al settennio, e se d'altronde i contraenti avessero con indizi non dubbii manifestato l'uso precoce di loro ragione. Tanto si può inferire da due decreti di Alessandro III (2), e d'Innocenzo III (3), le quali così disposero per l'età richiesta al matrimonio, disposizioni che si possono esten-

(1) Cap. Literas — Cap. Accessit — Cap. ad dissolvendum de desponsat. Impuberum — Cap. infantes cod. titul. in 6.

(2) Cap. 9. de desponsatione Impuberum.

(3) Cap. ultimo eod. titul.

dere anche agli sponsali, perchè essendo questi una preparazione al matrimonio debbono andar soggetti alle medesime leggi. Così ragiona ancor S. Tommaso allorchè, dopo fatto il quesito, se convenientemente dal diritto positivo fosse stata assegnata l' età del settennio e validamente contrarre gli sponsali, risponde che questa età anche mancante di qualche poco di tempo non per ciò li rende nulli. *In sponsalibus,* dice il Santo Dottore (1), *si appropinquant contrahentes ad tempus septennii. contractus sponsalium habet robur, quia secundum Philosophum (in 2. Phyisic. lib. 2. text 56) quod parum deest, quasi nihil deesse videtur. Haec autem propinquitas a quibusdam determinatur tempus sex mensium, sed melius est quod determinatur secundum conditionem contrahentium; quia in quibusdam magis acceleratur usus rationis quam in aliis.*

Contratti questi sponsali tra gl' impuberi, si chiamano *rati*, perchè impediscono a questi di poter resilire fino al tempo in cui siano giunti alla pubertà, la quale negli uomini è il decimoquarto anno, e nelle donne il decimosecondo; giunti poi alla pubertà hanno l' *azione*, giusta l'espressione canonica, o di resilire, o di ratificarli) espressamente, o tacitamente; perchè gli impuberi, dice Giustiniano, (2) non possono nè consentire, nè contrarre, se non quando fanno migliorare la loro condizione. Che se poi tutti e due gli sposi non erano impuberi quando contrassero gli sponsali, ma uno di loro era pubero, questi non ha la libertà come l' altro di resilire dagli sponsali, se l' impubere, fatto pubere, non consentisca prima allo scioglimento dei medesimi, essendo *de jure* permesso ai soli impuberi di resilire dagli sponsali, anche giurati, giusta la più comune sentenza. E ciò perchè sempre il giuramento dee seguir la natura del contratto, a meno che la malizia abbia così anticipata l'età, che tra gl' impuberi vi sia stato carnale commercio; nel quale caso reggono gli sponsali. Si avverta che volendo i puberi reclamare, debbono eseguirlo alla presenza del Giudice e dei testimoni tosto che abbiano avuto cognizione di un tal privilegio, perchè il tempo utile a poter reclamare non corre se non dopo la cognizione che si ha del privilegio, e debbono farlo subito, cioè tra lo spazio di tre giorni, perchè quando il tempo nella legge non è prefisso, lo *statim* significa *triduo*, giusta l'opinione comune degl'interpetri: questo vale anche nel caso in cui i figli non volessero consentire agli sponsali contratti per loro da' genitori prima che giungessero alla pubertà, purchè però abbiano esternata tale loro intenzione.

Si è domandato, se avendo un uomo deflorata una donna colla promessa del futuro matrimonio, da questa accettata, siano o pur no validi tali sponsali. I Canonisti considerando in questo caso un vero contratto innominato, *do, ut des,* in cui la donna dà il suo corpo, e l'altro promette il matrimonio,

---

(1) Part. 3. quaest. 43. art. 2. ad 7.

(2) Instit. Lib. 1. tit. 21.

pronunziano di comune accordo che sieno validi, purchè la promessa sia stata fatta seriamente; e purchè costi dell' onestà della donna; la quale, sebbene dovesse presumersi vergine, può però questa presunzione cessare colla pruova in contrario, che si prende dalla comune opinione degli uomini, dalla qualitá della vita e de' costumi della deflorata, e simili, ancorchè la deflorata con giuramento asserisca che era vergine. Si eccettua però il solo caso in cui, dichiarandosi validi gli sponsali, le nozze sarebbero tra persone indegne; per distinguere le quali il Cardinal de Luca dà la seguente regola (1), *illum dici indignum, cui attentis progenie, divitiis, more regionis, aliisque circumstantiis, mulier absque parentum ac parentelae dedecore, et aliqua injuria copulari non potest;* e lo stesso si dirà dell'uomo verso della donna; nel quale caso il giudice Ecclesiastico, non potendo obbligare al matrimonio, obbligherà lo stupratore a dotar la giovane ingannata, specialmente nel caso in cui costei fosse stata onesta.

Si è domandato dippiù, se debba considerarsi come vero sponsale la semplice promessa di matrimonio fatta innanzi all'Uffiziale dello Stato Civile. Considerando che tale atto racchiude per sua natura la mutua promessa di matrimonio, nel caso che uno dei contraenti voglia resilire, sebbene la Legge Civile ad altro non obblighi che a' danni ed interessi, non può essa però distruggere l'obbligazione della Legge di natura, la quale comanda che si adempia alla promessa fatta ed accettata, qualunque siasi la sua forma estrinseca; sicchè poggiando su questa legge la ragione degli sponsali, la Chiesa dee riconoscerli pure nell' atto che si eseguono innanzi allo Stato Civile, e quindi può e deve il Parroco astenersi dal celebrare un matrimonio quante volte si faccia l'opposizione di aver una delle parti prima con altra persona contratto gli sponsali innanzi all' Ufficiale Civile. Nè vale il dire, che le parti con ciò non intesero far altro che adempiere ad una semplice formalità voluta dalla Legge, e quindi non esser tenuto ad altro, giacchè, siccome in tale formalità v'è stato il consenso estrinsecamente manifestato della volontà di un futuro matrimonio, dee sempre esso riguardarsi come avente ragione di sponsali; onde può il Parroco, *tuta conscientia*, astenersi e ricurarsi per altro matrimonio, finchè i primi sponsali non sieno stati sciolti dal Giudice Ecclesiastico.

2. Osservate le condizioni che necessariamente si richieggono a far contrarre gli sponsali, è necessario ponderare quali possono essere i motivi per cui già contratti, si sciolgano, oltre quelli che comunemente si annoverano, come la violenza, il timore ecc., che son valevoli ad infirmare ogni promessa in generale. Noi li accenneremo per ordine.

a) Siccome gli sponsali si fanno col mutuo consenso, così si possono

(1) De dote, Tom. 14 disc. 1 n. 24.

sciogliere col mutuo dissenso, ciò che han di comune con ogni contratto: ancorchè siano confermati col giuramento, perchè quando una promessa fatta ad un uomo si conferma col giuramento, dipende questo da quella come lo accessorio dal suo principale. Quì però si rifletta, e questo avviso valga generalmente trattandosi di sponsali, che fatti questi in pubblico, sebbene validamente si possono sciogliere in privato, sarà però sempre illecito cosiffatto scioglimento, qualora non v'intervenga l'autorità della Chiesa.

b) Più si sciolgono gli sponsali per la professione religiosa, perchè, siccome la morte materiale scioglie il vincolo carnale, cioè il matrimonio consumato, così la morte spirituale, che si verifica nella professione religiosa, sciogliere dee il vincolo soltanto spirituale che si contrae in vigor degli sponsali, e lo stesso si dica benanche del matrimonio rato. Che se non ancora si fosse emessa la professione, ma si trattasse soltanto dell'ingresso in religione, in tal caso l'altra parte resterà sciolta dal vincolo, avendo la prima ceduto al suo diritto, e colui che è soltanto entrato nella religione, uscendone, resta ancor legato, perchè non l' ingresso, ma la professione religiosa è appunto quel vincolo spirituale che scioglie ogni vincolo preesistente.

c) Lo stesso dicasi ancora dell'Ordine Sacro.

d) Si sciolgono ancora gli sponsali per *subsequens matrimonium* con altra persona, essendo questo vincolo indissolubile; in tal caso la parte abbandonata resta sciolta dalla sua obbligazione, ma chi contrasse il matrimonio, secondo alcuni autori, resta tuttora obbligato nel caso che morisse l'altra parte, perchè il matrimonio è un vincolo durevole quanto la vita e non perpetuo, come l'ordine sacro, e la professione religiosa.

e) Parimenti, se sopravvenga un impedimento dirimente o impediente del matrimonio, come l'affinità che nasce dalla copula avuta con la consanguinea dell'altra parte in primo o in secondo grado, perchè la promessa, il cui adempimento si è renduto impossibile, cessa d'obbligare.

f) Altra condizione per lo scioglimento degli sponsali è, se sopravvenga tale mutazione o intrinseca o estrinseca, che se fosse esistita in tempo del contratto, o fosse stata preveduta, prudentemente non si sarebbe fatto; perchè la promessa degli sponsali, come ogn'altra promessa, suppone che le cose rimangano in quello stato in cui erano senza alcun notabile cangiamento. Dal quale principio emanano due importantissime conseguenze; la prima si è, che possono rescindersi gli sponsali, allorchè sopravviene una grave infermità che molto debiliti l'altra parte, come l'epilessia, o la paralisi, o che la rende deforme, come la cecità di un occhio, il troncamento del naso, e l'amputazione di una gamba. E meritamente la Chiesa per questa intrinseca mutazione ha riconosciuto un motivo di annullamento, perchè tali matrimonii sarebbero da una parte troppo onerosi, ed obbligherebbero l'altra a soffrir disprezzo dalla parte illesa. Lo stesso dicasi della notevole estrinseca mutazione, allorchè per

delitto o proprio, o di stretti parenti la parte soffrisse un cangiamente parimente notevole nella fama, negli onori, o nei beni di fortuna. La seconda conseguenza si è che restano sciolti gli sponsali anche giurati allorchè dopo di essi sia seguita la fornicazione per colpa dell'una o dell'altra parte, perchè *frangendi fidem fides servanda non est;* e sebbene i canoni parlino (1) soltanto della fornicazione della donna, pure comunemente tale pena si estende ancora all' uomo, potendosi il canone estendere anche a lui secondo la lettera, perchè è anch'egli violator della data fede. In quanto poi al caso della fornicazione di tutti e due gli sposi, sebbene alcuni vogliano che restino ambedue sciolti dagli sponsali, perchè *paria delicta mutua compensatione tolluntur*, a noi però pare che non debba esser così. I delitti allora sono uguali, e posson togliersi a vicenda tra delinquenti, allorchè il danno è stato in ambi eguale; ora maggior danno riceve la donna fornicaria che l'uomo, perchè la donna si rende per questo più vile; laonde sembra più ragionevole il dire che lo sposo fornicante possa abbandonare la sposa fornicaria, e non a vicenda.

g) Si sciolgono ancora gli sponsali se si fossero conosciute in seguito alcune condizioni precedenti agli sponsali che avrebbero trattenuto l'uom prudente dal contrarli, purchè queste condizioni non fossero state conosciute prima del contratto, e la ragione si è che le condizioni conosciute in seguito importano lo stesso caso come se fossero sopraggiunte agli sponsali notabili mutazioni. Talchè se nel primo caso restano sciolti, parimente in questo, essendo lo stesso un difetto realmente sopraggiunto, e che prima non conoscevasi, e che se si fosse conosciuto avrebbe dato motivo che non si fosse fatto il contratto. Così se lo sposo conosce essere la sposa corrotta, che credeva vergine, povera, che credeva ricca, ignobile, che credeva nobile, può resilire dagli sponsali; similmente la sposa in rapporto allo sposo; eccetto il caso di fornicazione, secondo quello che abbiam detto di sopra. Si è domandato a tal proposito, se colui, il quale ha difetti occulti, sia tenuto a manifestarli prima degli sponsali. Noi rispondiamo con distinzione, e diciamo, che se il difetto apporta ingiuria o nocumento all'altra parte, si è tenuto a manifestarlo, perchè positivamente rende pesante il matrimonio, e l' esperienza ha mostrato quali danni e disturbi apportino tali matrimonii alla società, come nel caso di lebbra, di morbo gallico, d' infamia nata da delitto ecc.; che se il difetto non sia tale che alteri positivamente le condizioni degli sposi, ma soltanto renda meno comodo il matrimonio, come la mancanza della creduta nobiltà, o ricchezza, o altro, in questo caso non sarà tenuto a manifestare un tal difetto, purchè l'altra nol dimandi, giacchè avendo il diritto di farlo, l' altra parte è nel dovere di rispondere e dire il vero.

h) Finalmente l' ultimo motivo per cui si possono legittimamente scio-

(1) Cap. Quemadmodum de jurejurando. Extra l. 2 t. 24.

gliere gli sponsali è, se una parte così operi, che moralmente si possa inferire che non voglia più contrarre matrimonio, allora l'altra parte resta libera e sciolta da' contratti sponsali; or questo può avvenire in doppia guisa. In primo luogo se, essendosi fissato il tempo del matrimonio, una parte legittimamente non impedita ricusi d' effuttuirlo, l' altra parte resta sciolta dagli sponsali, e cessa l' obbligazione per parte sua, avendo l' altra parte dato un sufficiente motivo da far credere che abbia voluto cedere al suo dritto, ciò che non dee intendersi se fosse legittimo l'impedimento a poter contrarre il matrimonio. Che se non fosse stato stabilito alcun tempo a contrarre il matrimonio, allora solamente s'intenderà che una parte avrà ceduto al suo dritto quando più volte domandata siasi negata al matrimonio, In secondo luogo si può inferire moralmente la soluzione di questo contratto quando una delle parti senza il consenso dell' altra siasi portata in lontani paesi, donde non sarebbe per tornare in breve tempo, giacchè in questo caso la parte che è lontana ha fatto conoscere tacitamente la sua volontà di non volere più contrarre matrimonio. In quanto poi al tempo in cui deesi aspettare, checchè abbiano detto a tal proposito i Trattatisti di diritto civile, i Canonisti quasi comunemente dicono non doversi attendere i due o tre anni, ma bastare che costi della partenza dello sposo, o della sposa in lontani paesi, sempre però a giudizio prudente di chi giudica.

Sono queste le cause per le quali si possono dirimere gli sponsali, alle quali noi aggiungiamo ancora gli altri motivi di timore dell'indignazione dei genitori, di diseredazione, di grave scandalo. disturbo, odio, inimicizia insorta tra gli sposi, per cui il prudente giudice, prevedendo un cattivo esito nel matrimonio, può e deve dirimere gli sponsali, e lasciar le parti in loro piena libertà.

Si è domandato infine se, fatti gli sponsali con una persona, si ripetessero con un' altra, col dippiù del giuramento, o della copula, che maggiormente confermino questi secondi sponsali, quali dei due sieno validi? Noi rispondiamo che nel caso di giuramento, dovendo questi seguir sempre la natura del contratto, siccome isolatamente sono nulli i secondi sponsali, perchè cadono su di una cosa obbligata ad altri, ancora lo sono quando col giuramento son confermati. Nell' altro caso diciamo, che i secondi sponsali son parimenti nulli ancorchè corroborati colla copula, perchè la tradizione del corpo che si verifica nella copula non dà un dritto maggiore a convalidare i secondi sponsali, i quali non potranno d' altronde costituire un vero matrimonio richiedendosi ancora a render valido la presenza del Parroco e dei testimoni, giusta la legge del Tridentino; anzi aggiunge saggiamente il Gentile (1) non doversi usare tanta indulgenza alla libertà ed alla sfrontatezza delle donne

(1) Teoric. pratic. Eccl. libr. 1 cap. IV.

che per lo più non sono ingannate, ma ingannano, allettando i giovani per desiderio di matrimonio, non senza connivenza delle sfacciate ed inique madri, e talora a bella posta per eludere i primi sponsali fatti con altra, credendo che questi restino sciolti per i secondi colla copula. Adunque i secondi sponsali colla copula sono nulli, ancorchè la donna deflorata avesse ignorati i primi sponsali, e ciò secondo la sentenza più ricevuta dai Dottori. Il che però essendo vero a rigor di giustizia, pure è più conforme all'equità naturale che la prima sposa non deflorata ceda il suo diritto alla seconda deflorata, se a costei per la deflorazione sia imminente qualche grave danno; perchè, conchiude il citato autore, la carità obbliga a subire un danno leggiero per liberare il prossimo da un danno gravissimo.

Se esistono sufficienti motivi a sciogliere gli sponsali, il Giudice Ecclesiastico emetterà la sua sentenza col dichiararli sciolti, e quindi debbonsi le parti restituire i donativi fatti a vicenda in contemplazione del futuro matrimonio: questa sentenza dee emettersi in giudizio non sommario ma ordinario, e per sentenza, non per decreto.

3. Gli effetti che producono gli sponsali sono: 1. Per diritto naturale grave obbligazione di giustizia, di contrarre il futuro matrimonio, o nel tempo determinato, o subito che si può comodamente, secondo la regola di dritto « *omnibus obligationibus in quibus dies non ponitur praesenti die debetur* » 3. Grave obbligazione di non legarsi con altri, o promettere ad altri matrimonio. 3. Dritto incoato alla cosa, cioè dell'uso sul corpo dell'altra e viceversa. 4. Impedimento di pubblica onestà, ciò nel solo dritto canonico, il quale impedimento dura anche sciolti gli sponsali validi ed assoluti, nel primo grado di consanguineità, cioè sorella, madre, figlia della fidanzata, giusta la sanzione del Concilio di Trento (1).

Valore degli Sponsali in rapporto alle leggi civili d'Italia

Gli *sponsali a spondere*, promettere, importano promessa di futuro matrimonio, come vedemmo.

Questa definizione si trae dalla L. 1.ª Digestis, de sponsalibus. *Spantio est repromissio futurarum nuptiarum.*

Ed è questa identica alla definizione che sta nel corpo del diritto Canonico (Can. 3 cap. 30 quaest. 5.) *Futurarum nuptiarum promissio.*

Dopo Graziano si distinsero dagli Scolastici e dai Canonisti gli sponsali *de futuro e de praesenti.* (Cap. *Si verum de sponsalibus*).

I quali ultimi poi costituiscono propriamente quel che dicesi *matrimonio rato.*

(1) Trid. Sess. XXIV Cap. 3 De Reform. Matrim.

Ed è antica la consuetudine di far procedere gli sponsali al matrimonio *tamquam praembula et quasi initialia matrimonii*, come si esprime il Vanespen su questo articolo.

Servono essi a ben preparare la società coniugale, a disporre i fidanzati alla grazia del Sacramento, a discoprire se vi siano impedimenti per la loro unione, ed a conoscersi a vicenda, meno per la esteriorità delle forme, che pei vicendevoli sentimenti. Sta detto nelle sacre carte « *omnis caro ad similem sibi conjugetur, et omnis homo simili sunt sociabitur* (Ecclesiaste 13, 20). Abbiamo studiato i vari requisiti che assegnano i Canonisti agli sponsali, che ben ponderati, si riducono ai caratteri che deve avere una promessa relativa ad una futura unione di tanta importanza. Perlochè, il Pecorelli guardando gli sponsali da questo più ampio lato, li definisce « una promessa di matrimonio, vera, volontaria. mutua, espressa con segno sensibile, e fatta tra persone idonee secondo il diritto (Jur. Eccles. lib. 3. cap. 15 Conclus. 1 pag. 233).

Abbiamo visto che quando gli sponsali hanno i testè enunciati caratteri, sono obbligatori fino al segno che gli sposi possono esservi astretti con pene canoniche (Alexandro III in capite praeterea 2. De sponsalibus et matrimonio cap. ex liber. De sponsalibus. Lucio III in cap. requisivit 17 De sponsalibus.)

Ed oltraciò, gli sponsali si possono elevare ad impedimento, qualora uno dei promessi volesse passare a matrimonio con altra persona come vedremo in seguito.

Le leggi dell'ex Reame delle Due Sicilie riconoscevano la sopra indicata distinzione di *sponsali de futuro e sponsali de praesenti*.

La promessa di futuro matrimonio *(sponsalia de futuro)* non produceva nessuna obbligazione civile.

Gli sponsali *de presenti*, che s'identificano con la promessa di matrimonio attuale, sotto la condizione di compierlo innanzi alla Chiesa, produceva obbligazione civile, unicamente quando erasi data la promessa innanzi all'Ufficiale dello Stato civile.

In tale ipotesi, colui che recedeva, senza giusto motivo, era tenuto ai danni ed interessi a pro dell'altro promittente (art. 148 abolite LL. CC.)

Il vigente Codice civile italiano, nell'art. 53, sanziona quanto segue: « la promessa scambievole di futuro matrimonio non produce obbligazione di « contrarlo, nè di eseguire ciò che si fosse convennto pel caso di non adem« pimento della medesima. »

Dispone poi nell'art. 54 che: « la promessa fatta per mezzo di scrittura « espone ai danni ed interessi il promettente che ricusi di eseguirla senza « giusto motivo. »

Le due legislazioni convengono sulla niuna efficacia degli sponsali verbalmente espressi.

Il Codice civile italiano dà forza giuridica agli sponsali redatti in iscrit-

tura. Il che non avveniva per le suddette LL. CC. ove nel citato art. 148 sta detto che: *la promessa di matrimonio in qualunque modo data o ricevuta non produce civilmente alcuna obbligazione civile.*

La quale teorica non rispondeva ai rigorosi principii del diritto. Eliminato il sistema di riconoscere le semplici promesse verbali in materia così grave e soggetta a tante disputazioni, non era giusto di far misconoscere anche una promessa indubitata, e con tutta precisione redatta in iscritto.

Introdotto poi il matrimonio civile dal Codice attuale, come si è detto innanzi, doveva, come conseguenza, tacere la seconda parte dell'art. 148 delle preesistenti LL. CC., in che si parla di semplice promessa innanzi all'Ufficiale dello Stato civile, mentre ora non può più essere considerata come tale, perchè essa sola, senza altro adempimento, basta per contrarre indissolubilmente il matrimonio innanzi alla legge civile.

Ciò che segue gli sponsali

Agli sponsali segue l' esame degli sposi il quale è doppio generale cioè e speciale. Il primo si versa sopra quelle cose che riguardano la validità e liceità del matrimonio. Epperò è dovere del Parroco inquirere se tra gli sposi vi sia qualche impedimento, ed a ciò è tenuto egli *sub gravi*, facendo parte del dovere parrocchiale, che esige dover attendere a che i Sacramenti si ricevano rettamente e validamente (1). E questa non deve confondersi con la deposizione che fanno i testimoni innanzi al Vicario o Giudice dei matrimonii della libertà degli sposi, nei luoghi dove esiste il *Contrahatur* di Curia, come in Napoli (2). Il secondo poi, cioè l'esame speciale si compie dal Parroco interrogando gli sposi sopra la dottrina cattolica, vedendo se sono sufficientemente istruiti in essa, come insegna il Rituale Romano, (3) e raccogliendo gli atti necessarii all'uopo.

Finalmente viene la pubblicazione del Matrimonio da farsi mercè le canoniche denuncie. Essa ebbe principio nel secolo XIII in alcune provincie della Francia, e specialmente nella città di Parigi allo scopo che si sappia da tutti la celebrazione del matrimonio che andranno a compiere gli sposi, ed anche per scovrire qualche impedimento, che non giungesse a notizia della Chiesa. Questa disciplina però, che nella sua sostanza è antichissima nella

---

(1) Vedi Bened. XIV Const. Nimiam licentiam 1743, ed il Cap. 3 Tit. III del Lib. IV Decretali.

(2) Vedi Gasparri I c n. 126 e seg. Tract. Canonic. de Matrim.

(3) Uterque sciat rudimenta fidei, cum ea deinde filios suos docere debeant, Rituale Rom. Tit. De Matrim.

Chiesa, la quale ha sempre vietato che i matrimonii fossero occulti, nella forma suddetta delle pubbliche denuncie, o *hanno*, in appresso si estese per tutto l'orbe cattolico mercè il canone del Concilio Lateranese IV celebrato sotto Innocenzo III (1). E finalmente il Tridentino della Sessione XXIV della Riforma dal Matrimoio (2) specificatamente confermò e modificò il Decreto del Concilio Lateranense, stabilendo che in avvenire prima della celebrazione matrimonio: 1. Si facciano le pubblicazioni dal proprio parroco degli sposi, ove avendo parlato in numero plurale, inferir si dee che essendo i contraenti di diverse Parrocchie, le pubblicazioni si debbano fare nell'una e nell'altra. 2. Ma si soggiunge dippiù che tali pubblicazioni debbano essere al numero di tre, da eseguirsi in giorni festivi così continui, da non frapporsi per mezzo altro giorno parimente festivo, e sotto nome di giorno festivo va compresa puranche la Domenica. 3. Queste pubblicazioni si debbono far nella Chiesa *inter missarum solemnia,* perchè allora essendo più frequente il popolo, più facilmente si ha l'agio di conoscere gl' impedimenti nel caso che esistessero; sebbene potendosi ottenere il fine della legge anche in altra guisa non sarebbe il Parroco gravemente colpevole, se facesse tali pubblicazioni in tempo, in cui, o per ascoltare la predica, o per altro motivo, fosse in Chiesa gran concorso di popolo. 4. Conchiude finalmente il Tridentino che l' Ordinario possa ancor dispensarvi, sotto il quale nome per consuetudine, s' intende ancora il Vicario Generale, a meno che il Vescovo, non avesse a se riservata una tale facoltà. E sebbene il Concilio assegni un sol motivo di una tale dispensa; quello cioè del timore di potersi impedire maliziosamente il matrimonio, pure essendovene altro, purchè fosse giusto e ragionevole, ancorchè non esplicitamente accennato dal Concilio, anche può il Vescovo dispensarvi, essendo stato questo affare commesso al suo giudizio e prudenza, onde meritamente lo stesso Concilio potè assegnare per regola generale, da tenersi per qualsiasi dispensa, che il motivo debb' essere giusto e ragionevole, e non piccolo il vantaggio spirituale che dalla dispensa medesima si ottenga: (3) *Scient universi sacratissimos canones exacte ab omnibus, et quoad ejus fieri poterit, indistincte obser-*

(1) Statuimus ut cum matrimonia fuerint contrahenda, in Ecclesiis per presbyteros publice proponantur, competenti termino praefinitos ut intra illum qui valuerit, legitimum impedimentum opponat. Cap. ultim. *De Clandestina desponsatione.*

(2) Praecipit, ut in posterum, antequam matrimonium contrahatur, ter a proprio contrahentium Parocho, tribus continuis diebus festivis in Ecclesia inter missarum solemnia publice denuntiatur, inter quos matrimonium sit contrahendum, quibus denunciationibus factis, si nullum legitimum impedimentum apponatur ad celebrationem matrimonii in facie Ecclesiae procedatur. Quod si aliquando probabitis fuerit suspicio matrimonium malitiose impediri posse, tunc vel una tantum denunciatio fiat, vel Parocho et duobus vel tribus testibus praesentibus, matrimonium celebretur. Reliquit vero iudicio et prudentiae ordinarii, ut remittantur denunciationes. Trid. Sess. XXIV Cap. 2 De Reform. Matrim.

(3) Trid. sess. 25 cap. 18.

vandos. Quod si urgens, justaque ratio, et major quandoque utilitas postulaverint cum aliquibus dispensandum esse; id, causa cognita, et summa maturitate, atque gratis a quibuscumque, ad quos dispensatio pertinebit, erit praestandum, aliter facta dispensatio subreptitia censeatur. Che se fossero scorsi due mesi dalle fatte pubblicazioni, soggiunge il Rituale Romano, debbonsi queste ripetere, a meno che al Vescovo altrimenti non sembrasse: *si infra duos menses post factas denuntiationes matrimonium non contrahatur, denunciationes repetantur, nisi aliter Episcopo videretur.*

I Canoni fulminarono pene contro coloro che senza le pubblicazioni illecitamente si congiungessero in matrimonio; essi comandarono che il Parroco, o altro Sacerdote assistente al matrimonio così contratto rimanesse per tre anni sospeso dal suo uffizio; (1) e coloro, che così abbiano contratto il matrimonio in grado proibito, fossero inabilitati a poterne ottenere dispensa: *spe dispensationis consequentae careant..... non enim dignus est, qui Ecclesiae benignitatem facile experiatur, cujus salutaria praecepta temere contempsit.* (2) Fatte le pubblicazioni, e conoscendo alcun fedele esservi qualche impedimento al matrimonio, è tenuto a manifestarlo, ciò che a lungo s' insegna dai Teologi Moralisti. Noi essendoci proposti trattar del matrimonio nella ragion canonica lasciando loro il ponderare quale sia l'obbligazione di manifestare tali impedimenti, e la qualità del peccato per la trasgressione di un tal dovere, ci fermeremo nella seguente Lezione ad osservare quali siano gl' impedimenti che possano o impedire un matrimonio da contrarsi, o già contratto dirimerlo: ciò che particolarmente importa al Canonista.

Importanza di questo Sacramento.

Il matrimonio come accennammo al principio di questa trattazione ha molte definizioni, come contratto e come sacramento: come contratto la definizione è comune all' uno ed all' altro diritto: « *Conjunctio maris et foeminae inter legittimas personas, individuam retinens vitae consuetudinem* ».

Come sacramento poi la definizione è come quella di ogni altro sacramento.

Però come contratto il matrimonio è qualche cosa *sui generis;* e come sacramento il matrimonio dev' essere specialmente studiato; giacchè la questione della materia e della forma di questo sacramento si attacca a quella intorno al nistro del sacramento medesimo.

Infatti il matrimonio anche come contratto prende origine da Dio e dal Diritto naturale, e in quanto al consenso ch' è la base d' ogni contratto, il

(1) Cap. Cum inhibitio extra l. 4 tit, 3.
(2) Trid. sess. 24 cap. 5 de Reform. matrim.

matrimonio tiene questo di particolare, che il consenso per cui esso una volta si stringe, non può più essere revocato ed il matrimonio diventa indissolubile. Anzi perciò appunto il matrimonio si rivela come sacro sin dalla sua prima istituzione del mondo, cioè fin dalla creazione di Adamo ed Eva. Infatti Iddio medesimo il quale creava questa coppia primitiva ed istituiva così il primo matrimonio interveniva eziandio come sacerdote e legislatore del matrimonio medesimo: come sacerdote perchè *benedixit eis et dixit: crescite et multiplicamini.* Come legislatore, perchè soggiunse; *relinquet homo patrem suum et matrem suam et adhaerebit uxori suae.* Con la benedizione imprimeva il carattere sacro del matrimonio; con le altre parole *relinquet ecc.* veniva certamente promulgata per l' umanità una gran legge nei matrimoni sucessivi.

Infatti se Adamo ed Eva non avevano conosciuti genitori, sarebbero state inopportune queste parole: *relinquet ecc.* se non rappresentassero una legge generale per tutte le future generazioni.

Nella pienezza dei tempi come dicemmo G. C. elevò il matrimonio alla dignità di sacramento, epperò come tutti gli altri sacramenti, bisogna che esso risulti di materia, forma e ministro.

Si fece quistione se i ministri del matrimonio fossero gli stessi contraenti od il sacerdote ed allora nella ipotesi che i ministri fossero i contraenti, materia erano i corpi dei contraenti medesimi, forma il consenso espresso per parola o per segno.

Nell' altra ipotesi poi, materia sarebbe il consenso, forma la parola del Parroco. *Ego coniugo vos esc.* Oggi questa seconda ipotesi va assolutamente eliminata essendo certo che ministro del matrimonio sono gli stessi contraenti, ed il Parroco *testis auctori habilis* — Stabilite siffatte teoriche bisogna esaminare la base del matrimonio nella sua prima istituzione, ossia il consenso, giacchè, come dicemmo, il consenso, nel matrimonio contratto, dev' essere di carattere differente da quello degli altri contratti. Dev' essere dunque vero, pienamente deriberato, libero da interna necessità e da esterna violenza, *esternato, mutuo, depraesenti* e più di ogni altra cosa assolutamente irrevocabile.

Epperò se anche di accordo i contraenti opposero qualche condizione nel consenso matrimoniale, bisogna avvertire che non si oppongano mai condizioni che riguardino il fine del matrimonio, altrimenti con tutto il consenso dei due contraenti, queste condizioni sono nulle.

Intanto se pure qui trattassimo il matrimonio sotto un riguardo assolutamente positivo, non sarà inopportuno avvertire come la ragione di contratto di matrimonio è inseparabile dalla ragione di Sacramento. Infatti G. C. nello elevare il matrimonio alla dignità di sacramento non indusse nuovi fattori od elementi ma gli stessi fattori del contratto matrimoniale sublimò alla dignità di vero sacramento della nuova legge ed in questo senso abbiamo la proposizione del sillabo.

§ 4.°

Impedimenti matrimoniali

Dicemmo che il consenso nel matrimonio dev' essere libero ecc. Epperò tante volte con tutta la buona volontà ed il consenso dei contraenti vi sono delle difficoltà più o meno gravi che impediscono ed annullano il matrimonio. Queste difficoltá diconsi in Dritto Canonico Impedimenti matrimoniali e sono di due specie impedienti o dirimenti: i primi proibiscono sì il matrimonio ma non lo annullano se vien celebrato. I Derimenti lo annullano assolutamente Anticamente gl'impedimenti impedienti erano molti, ma alcuni essendo caduti in disuso, oggi riduconsi a quattro compresi nei seguenti versi:

Sacratum tempus, vetitum sponsalia, votum.
Impediunt jure, permittunt facta teneri.

1. *Sacratum tempus,* significa il tempo proibito secondo l' ordinario ed a questo proposito notiamo che in questo tempo proibito s' intendono proibite *solemnitate nuptiarum,* ma non la semplice e pura celebrazione del matrimonio cristiano

2. *Vetitum:* S'intende qualche proibizione od interdetto a celebrare il matrimonio messa *ad actum* dal Vescovo, dal Papa, od anche dal Parroco però *extra judicialiter donec Episcopus decernat.*

3. *Sponsalia:* Cioè gli sponsali contratti con una terza persona impediscono con una seconda il matrimonio, meno che non fossero stati sciolti per mutuo consenso o *post judicis sententiam.*

4. *Votum:* Sotto questo nome s'intende ogni voto semplice.

Gl' impedimenti derimenti sono moltissimi e si contengono pure in parecchi versi: *Error, conditio, votum, cognatio, crimen — Cultus, disparitas, vis, ordo, ligamen — honestas, amens, affinis, si clandestinus et impos — si mulier sit rapta, loco nec reddita tuto — Haec facienda vetant, connubia facta retractant.*

Or questi impedimenti alcuni sono dedotti dal Diritto di natura espressi anche nel verso: *Errans, invitus, conjunctus, junctus et impos* gli altri sono di dritto positivo, con l'avvertenza che gl'impedimenti di clandestinitá e di ratto furono stabiliti dal Concilio Tridentino. Veramente Innocenzo III anche aveva stabilito l'impedimento risultante dal ratto, ma la ragione formale dell' impedimento allora era la forza, la violenza; invece il Concilio di Trento indusse la ragione formale del ratto. Esplichiamoli singillatim: 1. *Error.* Può essere circa la persona, per es. che si sposi Tizio invece di Caio, o circa la qualità o circa la condizione, o circa la fortuna della persona stessa per es. un ricco invece di un povero, uno che è buono invece d' uno ch' è cattivo, e (quando

esisteva la schiavitù) uno libero invece di uno servo. Però non tutti questi motivi di errore hanno l' istessa forza. Il 1.° annulla il matrimonio, tanto se si tratta di errore antecedente o conseguente, vincibile o invincibile, ma i motivi non invalidano il matrimonio a meno che non siano posti come condizioni *sine qua non* del matrimonio stesso, o non ridonti la qualità nella persona, per esempio, trattandosi d' un primogenito, erede di titoli, di patrimonio ecc.

2. *Conditio.* Questo 2.° impedimento non ha ragione tra i cristiani, perchè riguarda la condizione sociale di servo o di libero che tra i cristiani non è permesso.

3. *Votum.* Qui s' intende un voto solenne, giacchè il semplice è impedimento impediente.

4. *Cognatio.* Anzitutto a ben comprenderlo bisogna dichiarare alcune idee che hanno relazione all'impedimento stesso. La cognazione è triplice: 1° carnale per quelli che scendono da un medesimo stipite per propagazione carnale.

2. Spirituale per la ricezione del sacramento del Battesimo e della Cresima.

3. Legale per adozione perfetta e compiuta. In quanto poi alla prima specie di cognazione bisogna avvertire che stipite s'intende quella prima persona comune, dalla quale scendono le altre per canale di propagazione; e poichè intorno a questo stipite o centro possono riguardarsi in diversa direzione le persone che ne provengono, così abbiamo la linea che significa ciascuna serie di persone discendente dallo stipite ed abbiamo i gradi di cognazione, cioè le proporzioni di distanza fra una persona e l'altra di ciascuna serie e di tutte dal centro comune. Or bene per computare i gradi fra i quali vi è impedimento pel matrimonio bisogna assegnare regole diverse secondo le diverse specie di cognazione, o secondo le diverse linee della cognazione medesima; come pure trattandosi di matrimonio, nel quale hanno interesse il diritto canonico ed il civile, bisogna stabilire non solo i canoni della Chiesa, ma anche gli articoli del Codice Italiano vigente.

I. *Nella cognazione carnale — Dritto Canonico*

In linea retta o ascendentale o discendentale mai è permesso il matrimonio. In linea traversale il matrimonio è proibito fino al 4.° grado incluso.

Dritto Civile Italico

In linea retta eguale è proibito il matrimonio fra tutti sez. 2, art. 58. In linea collaterale poi il matrimonio è proibito fra il 1.° grado di cognazione carnale e di affinità e fra lo zio e la nipote, e la zia ed il nipote art. 59.

II. *Nella cognazione spirituale — Dritto Canonico*

Pel battesimo altrettanto che per la cresima vi è impedimento fra il il battezzato o cresimato col patrino o matrina e fra questi col padre e la madre dell'altro.

Dritto Civile Italico: Nihil

III. *Nella cognazione legale — Dritto canonico*

In linea retta tra l'adottante e l' adottato ed i suoi discendenti legittimi fino al 4.° grado. In linea per *modum affinitatis* fra l' adottante e la moglie dell'adottato, e fra questo e la moglie dell'adottante:

Finalmente in linea traversale fra l' adottante e i figli *utriusque sexus* dell'adottante fino al 1.° grado e durante la patria potestà.

Dritto civile Italico

In diritto civile è lo stesso che in dritto Canonico senza precisione di grado e vi si aggiunge l'impedimento fra i figli adottivi dell'istessa persona. Tit. 5. Cap. I Sez. 2, art. 606.

Ciò posto, i Canonisti assegnano tre regole a potersi esattamente computare i gradi di consaguinità, l' una per la linea retta, e le altre due per la collaterale. La prima regola per la linea retta è questa: *Tra gli ascendenti e discendenti tanti sono i gradi quante sono le generazioni, detratto, ossia nòn computato, lo stipite, da cui immediatamente o mediatamente procedono,* e la ragione si è che nella linea retta il grado di consaguinità si contrae dacchè una persona è propagata dall' altra: si dee però togliere lo stipite, perchè il grado importa sempre relazione con altra persona, nè uno può considerarsi consaguineo con se stesso. In questo la legge canonica è pienamente d' accordo colla civile. Eccone la figura:

Figura della linea retta

4.°	Tizio.	Trisavolo
3.°	Caio.	Bisavolo
2.°	Antonio.	Avolo
1.°	Francesco	Padre
	Pietro	Stipite
1.°	Felice	Figliuolo
2.°	Anselmo . . . . ,	Nipote
3.°	Ilario.	Pronipote
4.°	Pio.	Abnipote

Adunque, come appare dall'addotta figura se vuolsi conoscere in quale distanza, ossia in qual grado Pietro si trovi con Tizio suo trisavolo, si computeranno le generazioni, e quindi le persone, e si vedranno esser cinque le persone; dalle quali si tolga una persona cioè Pietro, e si troverà esser questo congiunto col suo trisavolo Tizio in quarto grado.

La seconda regola riguarda la linea collaterale eguale ed è questa: *Le persone consaguinee in linea collaterale, se egualmente distano dallo stipite comune, per quanti gradi distano dallo stipite, per tanti gradi distano tra di loro;* perchè la consaguinità di quelli che sono in linea transversale non si contrae dacchè uno è propagato da un altro, ma in quanto che ambedue discendono da un solo, e quindi debbonsi computare relativamente allo stesso principio da cui derivano, così i fratelli sono nel primo grado, i loro figli nel secondo ecc. Eccone la figura, che vale anche per la seguente regola.

Figura della linea collaterale o transversale

Antonio stipite

Discendenti di Antonio maschi		Discendenti di Antonio femmine
Francesco	*Fratello* e *Sorella*	1.° grado Maria
Petruccio	*Cugini primi*	2.° grado Lucia
Caio	*Cugini secondi*	3.° grado Petronilla
Tizio	*Cugini terzi*	4.° grado Agnese
Luca	*Cugini quarti*	in nessun grado Chiara

Adunque Francesco è congiunto in primo grado con Maria nella linea trasversale, perchè ambedue di un sol grado distano da Antonio stipite comune; Petruccio figlio di Francesco è congiunto di secondo grado con Lucia figliuola di Maria, perchè dallo stipite distano due gradi, e così ordinatamente degli altri.

Finalmente la terza regola riguarda la linea trasversale ineguale, ed è la seguente: *Le persone consaguinee nella linea collaterale, se disugualmente distano dallo stipite, per quanti gradi il più remoto dista dallo stipite medesimo per tanti ancora distano tra di loro.* Così nell' addotta figura se si cerca sapere in quale grado Francesco e congiunto a Lucia, si osserva la posizione dell' uno e dell' altra relativamente allo stipite comune, ed osservandosi distare Lucia da Antonio per due gradi, la consaguinità di questa con Francesco sarà ancora di due gradi.

Affinchè poi si possa acquistare una più precisa idea dei diversi gradi

nella linea retta e collaterale, così uguale, come disuguale, senza la moltepli-cità di tante linee, le quali per le loro divisioni e suddivisioni generano con-fusione, sarà chiaro dal seguente albero, che darà tutt' insieme le suddette linee.

ALBERO DELLA CONSANGUINITÀ

Ecco le regole dettate dal Diritto Canonico, le quali sono d' accordo col Diritto civile nella linea retta, nol sono però nella collaterale. Imperocchè il Diritto civile dovendo regolare la successione all' eredità, deve non altrimenti nella retta che nella linea collaterale tener conto di colui, che più, o di quelli, che ugualmente si avvicinano al comune stipite. Quindi è sempre obbligato a numerare le generazione per giustamente ripartire tra le medesime l' ere-dità quando egualmente fossero distanti dal comune stipite: o pure conferirla a colui solo che tra tutti è il più vicino al medesimo. Non si potrebbe infatti escondo i dettami della giustizia, dividere l' eredità, se si volesse in ciò se-

guire le orme del Diritto Canonico. Così, per esempio, trattasi dell' eredità di Sempronio, col quale Tizio dista tre gradi, e Caio quattro, secondo i Canonisti amendue sarebbero distanti da Sempronio per quattro gradi, e quindi l' eredità dovrebbesi egualmente dividere, ciò che menerebbe manifestamente ad una ingiustizia,

Non così il Diritto Canonico, il quale attende alla consanguineità per regolare i matrimoni, ove trattasi non già di dividere qualcuna cosa fra i contraenti. ma di dover unire due persone fra loro. Quindi, a ben regolare tutto ciò non è già necessario tener conto del numero delle generazioni, bensì dei diversi gradi nei quali ambi i contraenti distano dal comune stipite, per indi conoscere in quanti gradi sieno congiunti fra loro, ed in ciò fa d' uopo tener presente la massima cha due persone non possono essere fra loro maggiormente unite di quello, che lo fossero con lo stipite comune. Quindi due cugini, secondo il Diritto canonico sono congiunti nel secondo grado, e secondo il Civile nel quarto.

Dunque il Canonista attende solamente alle diverse distanze, nelle quali trovansi le parti dal comune stipite, per conoscere la precisa consanguineità tra loro, e quando egualmente distano dal comune stipite, in un medesimo grado sono fra loro congiunte; quando poi inegualmente distano, allora il grado si computa dal più distante. In conseguenza si può benissimo conchiudere che essendo diverso l' oggetto che si propongono i Canonisti da quello su cui versono i Civilisti, diverse parimente debbono essere le vie per le quali possono giugnere al desiderato scopo.

Prima di passare oltre è da avvertirsi, che, sebbene al grado più rimoto attender si dee per conoscere l' impedimento al matrimonio, pure trattandosi della linea collaterale ineguale, si debbono ambedue le distanze dello stipite comune manifestare per ottenere la dispensa; in opposto questa sarà nulla; tanto abbiamo dalla Costituzione *Sanctissimus*, di S. Pio V. Anzi per conformarsi onninamente allo stile della Romana Curia, è necessario che trattandosi di dispensa di grado misto in linea diseguale, nel significare il doppio grado di distanza, devesi sempre cominciar da quello del maschio.

Si è domandato in quali gradi la cognazione carnale ossia la consanguinità sia un impedimento dirimente il matrimonio. I matrimoni dei consanguinei in linea retta nel primo grado sono affatto proibiti per legge di natura. In niun tempo è stato permesso tra figli e gli autori della loro esistenza quella unione maritale, che, spesso inconciliabile con le leggi fisiche, lo è sempre col pudore, rovescia i rapporti essenziali costituiti tra il padre, la madre, e la loro prole, ripugna alla loro rispettiva situazione, sconvolge i loro diritti, ed annienta i loro doveri. In quanto poi agli altri gradi in linea retta, sebbene v' ha chi sostenga essere anche proibito il matrimonio per legge di natura, in modo che se Adamo tornasse al mondo non potrebbe ammogliarsi con donna alcuna, pure

essendovi chi opina il contrario, noi senza metterci in questa discussione diciamo esser tale matrimonio del tutto proibito per diritto Ecclesiastico; tanto abbiamo infatti da Nicolò I; *inter personas*, dice il Pontefice, (1) *quae parentum liberorumque locum inter se obtinent, nuptiae contrahi non possunt, veluti inter patrem et filiam, vel avum et nepotem et usque in infinitum.*

5. *Crimen.* Con questa parola non s' intende un delitto qualunque, ma solo una data specie di delitti, risultanti da uno dei quattro capi seguenti.

I, Da omicidio *causa contraendi matrimonium.*

II, Da adulterio con omicidio *causa contraendi postea cum adultera matrimonium.*

III. Da adulterio *cum promissione matrimonii.*

IV. Da adulterio *cum matrimonio attentato.*

6.° *Cultus disparitas* — Sotto questo nome l' impedimento che nasce da che un battezzato voglia contrarre matrimonio con una non battezzata o viceversa *ob periclum subversionis.*

Noi dicemmo già che questo impedimento non è di diritto naturale, epperò non faccia meraviglia che la Chiesa abbia tenuto diversa disciplina intorno a questo impedimento ed abbia più facilmente dispensato dal medesimo. In fondo la Chiesa non vorrebbe mai questo matrimonio pel suddetto pericolo di sovversione ed i Padri della Chiesa ed i Concilii sono unanimi nel condannarlo. Però cresciuto il numero dei Cattolici in alcune regioni, in cui dominava il protestantesimo od altra setta, fu necessario un temperamento all'antico rigore, appunto perchè era questa quistione disciplinare; epperò i Romani Pontefici o pei Vescovi, o da sè specie nella Germania, Russia ed Olanda permisero i matrimonii cosi detti *misti;* anzi sotto questo nome è sorta addirittura una serie di decisioni e questioni nella legislazione ecclesiastica. Intanto la Chiesa dando questi permessi di matrimonii misti non lasciò di tutelare per quanto fosse possibile gl' intesessi di coloro fra i cattolici i quali li contrassero. È celebre la enciclica di Gregorio XVI su questo punto nella quale il Papa abolisce le condizioni sotto cui solo sono permessi questi matrimonii. Primamente *urgente* e *grave* causa deve esservi. 2.° Che il coniuge cattolico prometta far tutto il possibile che l'altro diventi cattolico. 3.° Che la prole sia educata nella cattolica religione. 4.° Che non si faccia alcuna funzione religiosa, nè si dia la benedizione, nè si vada in Chiesa, ma il sacerdote *extra Ecclesiam coram testibus* prenda solo il consenso senza dir neanche *ego vos coniugo in mat.* ed inferisca l'atto nel libro matrimoniale. Tutto ciò già purchè non vi siano altri impedimenti che concorrano a rendere nullo il matrimonio. Praticamente poi, poichè vi sono tante sette scisse dalla Chiesa di cui alcune non hanno ripudiato il

(1) Ad Consulta Bulgarorum.

Battesimo, bisogna avvertire, che trattandosi di protestanti, che sono i più comuni, se essi appartengono ad una setta nella quale è ripudiato anche il Battesimo, o non se ne riceva uno che sia vero e valido, vi ha impedimento pel matrimonio; ma se fossero solo eretici o scismatici; avendo ricevuto il vero battesimo non vi ha impedimento.

8.° *Vis.* Questo impedimento che dicemmo di dritto naturale significa una violenza in senso assoluto; se poi si trattasse di un timore allora se il timore è grave, ingiustamente incusso da una causa libera ed allo scopo di estorquere il consenso costituisce pure un impedimento der imente, ma piuttosto per diritto positivo.

8.° *Ordo.* Significa l'ordine sacro pel voto solenne di castità secondo le leggi della Chiesa. Noi già di questa legge e dell'obb ligo che ne segue parlammo nel trattare dei rimanenti doveri e privilegi dei Chierici. Il diritto pubblico ecclesiastico si occupa dell'Apologia del celibato. Noi solo ricordiamo la vigente disciplina per la Chiesa Greca e Latina. Per la Chiesa Latina è inutile il ripeterlo, tutti gli ordinati in *maioribus,* sono obbligati al celibato e che negli Ordini maggiori va incluso ancora il suddiaconato, come pure è proibito per quelli che fossero ammogliati avanti la ordinazione suddia conale, ritenere la propria moglie. Per la Chiesa Greca ai Vescovi e sacerdoti non fu permerso prender moglie dopo l'ordinazione e per consuetudine fu anche praticato astenendosi da quella che si fosse avuta innanzi l'ordinazione, anzi questa consuetudine andò anche scemando col tempo, e restò pei soli Vescovi. Pei Diaconì finalmente che dimostrassero non poter vivere senza consorte da un canone del conc. Angirano fu permesso prender moglie prima e dopo l' ordinazione.

9.° *Ligamen.* Quando vivente l' altro coniuge si pretende contrarre un novello matrimonio v' è l' impedimento *legaminis.* Epperò i canoni della Chiesa proibiscono assolutamente le seconde nozze prima che consti la morte dell'altro coniuge, non già per lunga assenza solamente, oppure per paura che ne sia corsa, ma per certezza morale. Anzi vi è una decisione della Cong. del S. Uffizio 13 marzo 1868 in cui è detto che gli ordinarii Diocesani per esaminare le pruove della suddetta certezza morale debbono consultare i Canonisti più cospicui.

10.° *Honestas.* A questa parola molto generica bisogna aggiungere l' aggettivo pubblico, di fatti questo impedimento viene annunziato: *Impedimentum pubblicae honestatis seu justitiae.* Tale impedimento è antichissimo nella Chiesa e nasce da due seguenti capi: 1.° Da sponsali validi certi ed assoluti sino al solo primo grado. 2.° Da matrimonio solo rato, valido o nullo che sia (purchè non sia nullo *ex defectu consensus,* o perchè fatto in pregiudizio di precedenti sponsali), fino al 4.° grado.

11.° *Aetas.* Anche per questo impedimento bisogna stabilire le disposizioni del giuscanonico di fronte al Dritto Civile. Pel dritto canonico l'età della pubertà è quella richiesta dal matrimonio, quantunque anche prima si potrebbe

a giudizio dell'ordinario. Pel Dritto Civile poi Tit. 5 Cap. 1° Sez. 2ª N. 55 e 56 ci vogliono anni 18 per i maschi e 15 per le donne.

12.° ***Affinitas.*** È la parentela che nasce dall'unione — *copula* — di altri per l'uomo con i consanguinei della donna e viceversa non già con altri, giusto l'adagio: *Affinitas non parit affinitatem.*

I gradi di questa affinità si computano così che *eo gradu affinitatis* si è legati *quo consanguinitatis*, ciascun dei due è legato ai proprii consanguinei e l' impedimento vien costituito fino al 4.° grado per la copula lecita, fino al 2.° per l' illecita.

Anche l' affinità ha la sua linea, ed i suoi gradi, e quella e questi, come abbiam detto si commensurano sempre dai gradi di consanguinità. Ad acquistarne una più precisa idea si osservi la qui annessa figura.

ALBERO DELL' AFFINITÀ

Si avverta però che l' affinità non produce un' altra affinità, cioè i consanguinei del marito diventano affini della moglie e viceversa, ma tra i consanguinei di una parte ed i consanguinei dell' altra non risulta alcuna affinità, così due fratelli possono contrarre matrimonio con due sorelle; più, uno di

essi può contrarre colla madre e l' altro colla figliuola, il padre ed il figliuolo possono contrarre matrimonio l' uno colla madre e l' altro con la figliuola, e finalmente è valido il matrimonio del figliastro colla moglie del padrigno già morto, e della madrigna col marito della figliastra dopo la morte di questa, e così degli altri. Quindi è che la massima stabilita dal Concilio Lateranese IV sotto Innocenzo III: (1) *affinitas non parit affinitatem*, è stata generalmente adottata come assioma da tutti i Canonisti.

Ciò posto, si è disputato se l' affinità nel primo grado in linea retta, come tra il figliastro e la matrigna, e viceversa fosse un impedimento dirimente il matrimonio per diritto di natura. e checchè sia stato detto da diversi autori, a noi sembra più ragionata l' opinione di coloro i quali sostengono non esserlo, dal che si conchiude che, sebbene gravemente illeciti, non sono però tali matrimonii nulli ed invalidi per legge di natura. Ed invero se la consanguinità è un vincolo più forte dell' affinità, se non è invalido per diritto di natura il matrimonio tra consanguinei nel primo grado di linea collaterale, pare che no 'l dovesse essere quello degli affini nel primo grado di linea retta, e sebbene questo impedimento sia da più del primo, attesa la superiorità ed inferiorità, è però quello più di questo, atteso lo più stretto legame, qual'è quello della consanguineità. Ora il matrimonio tra consanguinei in primo grado di linea collaterale non è nullo per legge di natura, e lo abbiamo di sopra dimostrato, dunque lo stesso dobbiam dire di questo. Sebbene però diciamo che non sia nullo per legge di natura questo matrimonio, e quindi si dipensa; pure perchè gravemente illecito, i Sommi Pontefici non vi hanno giammai dispensato. In quanto poi all' affinità di primo grado in linea collaterale, come il matrimonio tra cognati, è comune sentenza dei canonisti, non esser un impedimento dirimente per legge di natura, ma siccome non va esente da indecenza, così i Sommi Pontefici, sebbene vi abbiano alcune volte dispensato, lo hanno fatto sempre per un grave ed urgente motivo.

13. *Impos.* Significa l'impotenza che deve essere antecedente e perpetua anche in un solo dei coniugi, altrimenti non è impedimento derimente.

14. *Clandestinus.* La clandestinità che dicemmo impedimento indotto dal Concilio di Trento viene enunciato col seguente canone: *Si quis aliter quam praesenti Paroco et duobus testibus matrimonium contrahere praesumpserit eos ad id contrahendum sacrosancta Synodus omnino inhabiles reddit.* Questo impedimento è molto chiaro, epperò chiunque pretendesse celebrare il matrimonio nei luoghi in cui il Concilio Tridentino è ricevuto, fuorchè innanzi al Parroco della sposa ed i due testimoni attenderebbe ad un matrimonio nullo. Però oltre questa clandestinità che risulta dalle parole del Concilio, ve ne ha un' altra impropria che risulta dalle solennità delle denunzie, o pubblicazioni.

---

(1) Cap. Non habet de consang. et affin.

In quanto al 1.° capo nessuno ignora come l'uno e l'altro diritto in tutti i tempi abbiano sempre riprovato i matrimonii contratti senza il consenso dei genitori, o di un solo se l'altro fosse discorde, prima di 25 anni pei maschi, e 21 per le donne. Il Codice Tridentino detestò siffatti matrimonii, ma non seppe dichiararli nulli, mentre per la mancanza del Parroco e dei due testimoni aveva dichiarato apertamente nulli questi matrimonii.

Quanto poi all'ultimo capo, cioè alla mancanza delle canoniche denunzie, si pecca contravenendo alle leggi della Chiesa, ma non è nullo il matrimonio.

15. *Raptus.* Questo impedimento si definisce: *Violenta eductio foeminae de loco in locum caussa contraendi matrimonium.* Da questa definizione risulta che il ratto riguarda solo la donna e l'impedimento sussiste finchè questa *non sit loco reddita tuto,* Con queste condizioni l' impedimento porta insieme anche l' infamia e la scomunica, che si estende anche a coloro che vi danno aiuto e consiglio.

§ 5.

Dispensa per convalidare il matrimonio in radice

A intendere bene questo punto convien notare attentamente il matrimonio poter essere nullo per difetto di mutuo consenso. Tolvolta per difetto di consenso da una sola parte, la quale o con finzione, o per errore consenti, e allora questa, anche non avvertendo la parte inconsapevole, siccome con San Tommaso insegnano i più cordati Teologi, deve rinnovare o porre il suo consenso; e questo, attuandosi il consenso sospeso dell'altra parte, compie il matrimonio. Talvolta può il matrimonio esser nullo perchè clandestino e in tal caso niuna dispensa libera dall' obbligo di rinnovare il consenso davanti al Parroco ed ai testimoni. Talvolta celebrato innanzi alla Chiesa può essere nullo per altri capi, e allora s' è pubblica la nullità, deve celebrarsi di nuovo d' avanti al Parroco e testimoni, perchè costi del matrimonio valido, siccome costava dell'invalido. Se poi è nullo ed occulta la nullità, deve rinnovarsi solo privatamente il consenso. Ciò nella supposizione che i coniugi conoscono ambedue la nullità del loro matrimonio. Ma se è nullo occultamente, ed una sola parte il sappia deve avvertirsi la comparte inconsapevole della nullità della dispensa avutane e farle rinnovare il consenso? Benedetto XIV dichiarò (notif. 87) essere positiva prescrizione il *certiorata parte* della sacra Penitenziera e questo è il fondamento di quelli che affermano. Per diritto naturale il consenso è valido quando osta un impedimento positivo, e solo resta sospeso per l'obice, tolto il quale, si attua; ecco il fondamento di quelli che negano. Trattandosi di sacramento al valore richiedesi la sentenza più sicura: supplichisi quindi la Penitenziera che dispensi la clausola *certiorata parte.* E questo è il riconvalidare il matrimonio in radice.

Ora in gravissima necessità di pericolo della manifestazione, di scandalo proveniente dalla separazione, di urgenza di non negare il debito, può il vescovo sotto limite, dispensare la clausola; e può crescendo la necessità urgente dichiarare anche il confessore non volere la Chiesa obbligare con tale clausola nel caso moralmente impossibile, secondo Benedetto XIV. (Notif. sopradetta.)

§ 6.°

Potere di mettere e dispensare dagli impedimenti matrimoniali

San Tommaso nella questione 57 dice: *Ecclesiae in his quae ad matrimonium pertinent se habet tripliciter potestatem; uno modo per modum incantis, alio modo per modum cohibentis, tertio autem modo per modum statuentis.* E questo triplice potere si esercita specialmente nel porre o sciogliere dagl'impedimenti matrimoniali. Noi di questa podestà della Chiesa parliamo brevemente, non già facendone l'apologia, ma affermandola ed assegnandone i confini. Il Concilio stabilì nella sent. 24 *de Matrimonio: Si quis dixerit Ecclesiam non potuisse costituere impedimenta matrimonium dirimenta, anathema sit,* e nel senso medesimo fu condannata la prop. 68 nel sillabo di Pio IX.

Anche il potere Civile per gli effetti civili soltanto può mettere alcune condizioni che debbono adempiersi per la legittimità del matrimonio nel foro civile. Le quali condizioni debbono ispirarsi solo alla giustizia ed al bene dello stato e solo così potranno non creare conflitto tra lo stato e la Chiesa. Infatti se la giustizia è il vero bene sono quelli che ispirano la Chiesa, altrettanto dev'essere per lo stato nella sua legislazione, e così fra le leggi dell' una e quelle dell' altro non si troverà mai conflitto. Invece se lo stato s' ispira al capriccio o ad un falso bene allora l'accordo sarà alterato e verranno ripetute le persecuzioni e gli abusi in cui anche oggi son caduti tanti stati civili contro la Chiesa di G. C.

Quanto al potere di dispensare dagl'impedimenti matrimoniali vi sarebbe un criterio molto generale, cioè: *omnis res per quascumque causas nascitur per easdem dissolvitur,* di modo che generalmente parlando alla Chiesa spetta di dispensare in tutti gl'impedimenti. Però come dicemmo che degl'impedimenti derimenti alcuni sono di dritto naturale dal quale il Papa solo dispensa, come dicemmo a suo tempo, così dagl' impedimenti matrimoniali di dritto naturale non si dispensa.

Anticamente, quando le leggi della Chiesa si osservavano con tutto rigore non si dispensava mai. A' tempi di S. Gregorio Magno e più recentemente ancora si cominciò a dispensare sempre però dal solo Romano Pontefice. Posteriormente tra i canonisti è cominciata la quistione se questo poter dispensare debba attribuirsi esclusivamente al Romano Pontefice, oppure in alcune circostanze spetti eziandio ai Vescovi.

Noi intendiamo conciliare le diverse opinioni, dicendo che quand'anche i Vescovi dispensino lo fanno per autorità del Pontefice, così nelle missioni lontane dispensano in alcuni casi anche i semplici sacerdoti. Stabiliti questi preliminari vediamo praticamente quali sono le facoltà dei Vescovi in fatto d'impedimento. Per gl'impedimenti derimenti i Vescovi 1.° possono dispensare negl'impedimenti precedenti il matrimonio per generale consuetudine, con facoltà di delegare, meno quando vi sia positivo divieto o riserva del Papa, come per es. negli sponsali fatti con un terzo, o nel voto perpetuo di religione o di castità. 2.° Può dispensare negl' impedimenti sopravvenuti al matrimonio anche per generale consuetudine con facoltà di delegare. 3.° Può dispensare per dritto straordinario e per tacita concessione del Papa in caso di urgente necessità da impedimento occulto pel matrimonio da contrarsi; per esempio: in pericolo di morte, in vista d' infamia, quando *omnia sunt parata* e si scopre in confessione un impedimento e l' impedito ricorre al Vescovo, se poi l' impedimento è pubblico, allora non può. 4.° Può dispensare egualmente pel matrimonio già contratto riconosciuto nullo per impedimento occulto, allora nel foro interno il Vescovo dispensa ma con queste sei condizioni: I. Che il matrimonio sia celebrato *rite ac recte coram ecclesia.* II. Che almeno uno dei due contraendi sia in buona fede. III. Che il matrimonio sia già consumato. IV. Che l'impedimento sia occulto. V. Che non sia facile il ricorso a Roma. VI. Che non sia possibile la separazione senza scandalo. 5.° Finalmente il Vescovo può dispensare dagl' impedimenti dubbi. Per gl'impedimenti poi impedienti, avendo già parlato dell'impedimento che nasce dagli sponsali, dal voto, resta solo a dire qualche cosa del *tempus sacratum* e del *vetitum.*

Quanto poi al 1.° vi è un decreto della sacra Congregazione dei Riti 23 giugno 1853 con cui si conferma che il Vescovo non possa dispensare in questo tempo ch' è proibito dalla S. Sede per tutta la Chiesa. Quanto poi al *vetitum*, bisogna vedere quale sia la causa di questo *vetitum*, e giudicarne secondo l'importanza della causa istessa, tanto per la forma dell'impedimento, quanto per l'autorità che può dispensare. L'organo pel quale si danno le dispense da Roma è doppio: La Dateria e la Penitenziera.

Nel foro esterno ossia negl' impedimenti pubblici interviene la Dateria. Nel foro interno o impedimenti occulti la Penitenziera. Laonde per le dispense della 1.ª categoria vi sono le tasse, a meno che la dispensa non venga data in *forma pauperum;* quelle della 2.ª specie sono gratuite.

Le cause principali per la dispensa, le quali devono esprimersi nel chiedere la dispensa stessa sono o *l'utilità o la nullità;* v' è pure la così detta causa *sine causa* cioè una larga elemosina per opere pie, quando mancasse una causa effettiva. Queste cause principali sono: 1. La cessazione di una grave lite od odio fra le famiglie, oppure lo stabilire la pace del parentado.

2. lo scandalo da togliersi per sospetto sulle relazioni tra parenti; 3. i fatti scandalosi fra le persone stesse; 4. la mancanza di dote; 5. la conservazione e l'incentramento dei beni di famiglia; 6. i meriti del supplicante in faccia alla Chiesa; 7. la domanda che pel supplicante ne facciano principi augusti; 8. La necessità di aiuto per la donna che senza quel tale matrimonio non potrebbe forse accudire bene all'educazione dei figli, all' amministrazione dei beni; 9. l'età della donna oltre i 24 anni non vedova; 10. il pericolo di pervertimento nella fede dove vi fossero pochi cattolici e molti eretici; 11. La minaccia dei parenti nella vita di chi non sposasse un parente con cui ha peccato; 12. finalmente l' angustia del luogo, ossia un piccolo paese e la difficoltà di trovare ivi stesso un partito di eguale condizione.

§ 7.°

Legislazione ecclesiastica sulla prossima celebrazione del matrimonio

Nel diritto ecclesiastico novissimo è l'impedimento della clandestinità posto dal Tridentino.

La Chiesa aveva detestate le nozze clandestine come funeste al costume, alla prole, all' indissolubilità del matrimonio, ma le ritenne valide. Ma moltiplicandosi gli abusi, il Tridentino pose mano alla radice del male rendendo i matrimonii clandestini irriti e nulli; noi qui ne parliamo più diffusamente.

Clandestino perciò dicesi il matrimonio quando non si osservano le solennità volute dal Concilio nella sessione XXIV cap. 1.° *de reform. matrim.* ed è tale la sua nullità che nemmeno può valere come semplici sponsali: Le parole del Tridentino sono: « *Qui aliter quam praesenti Parocho vel alio sacerdote de ipsius Parochi, sen Ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere attentabunt, eos sancta synodus ad id contrahendum ommino inhabiles reddit et hujmmodi conctractus irritos et nullos esse decernit, prout eos praesenti decreto irritos facit et annullat* ».

Sono dunque le solennità la presenza del proprio parroco o di altro sacerdote delegato dal parroco o dall'ordinario; la presenza di due o tre testimoni, le debite pubblicazioni ecc. ecc. Sotto nome di parroco s' intendono quelli che presiedono alle Chiese parrocchiali sia immediatamente come i proprii parroci, sia mediatamente come i Vescovi ed ordinarii e loro vicarii generali nelle rispettive diocesi, il Romano Pontefice in tutto l'Orbe, i legati a *latere* nelle loro provincie, i Cardinali nelle loro Chiese titolari, Capitolo o Vicario Capitolare sede vacante e finalmente quelli che tengono le veci del Parroco, come vicarii perpetui o temporanei. Dappoichè tutti questi e validamente assistono al matrimonio e possono autorizzare ed assistervi altri sacerdoti, siano secolari, siano regolari. Niente poi importa al valore del sacramento che il par-

roco sia scomunicato, irregolare, sospeso o interdetto, trattandosi non di atto giurisdizionale, ma di mera presenza, meno che non fosse, manifestamente eretico, essendo in tale ipotesi *ipso facto* privato del beneficio e quindi non è più parroco. Ora stante che il Tridentino semplicemente esige la presenza del parroco, nè esprime se debba essere quello dell'uomo o della donna, è ricevuto che basti la presenza del parroco dell'uno dei contraenti. Perciocchè sebbene la sacra Cong. del Concilio an. 1571 lib. 1 dect. p. 125 interrogata di qual parroco si richiede la presenza rispondesse al valore del matrimonio bastasse il solo parroco della sposa, quando il matrimonio si contrae nella parrocchia dello sposo; pure la stessa congregazione dopo dichiarò valere il matrimonio se il parroco dello sposo nella parrocchia della sposa senza licenza del parroco di lei, assista al matrimonio o viceversa; e questo decreto fu approvato dal Sommo Pontefice come attesta Fagnano in cap. *Quod nobis de clandest desponsat:* Il parroco poi che assista nell' altrui parrocchia lo fa illecitamente se assiste ed impartisce solennemente agli sposi la benedizione nuziale, perchè adopera strepito giudiziario e solennità il che non è lecito nell' altrui territorio. Quegli poi si stima essere il proprio parroco dello sposo e della sposa, nella cui parrocchia lo sposo e la sposa hanno domicilio (dimorà almeno di un mese) o quasi domicilio (fatto ed animo cioè colla venuta in un luogo ed animo di dimorarvi e vi dimori almeno un mese). Laonde se uno in frode della legge o del parroco o per isfuggire delle difficoltà passi dal luogo della propria abitazione, a motivo di celebrarvi il matrimonio, in un altro, e celebrato, subito fa ritorno, al suo primiero domicilio, contrae illecitamente e invalidamente e così sentenziò la sacra congregazione del Concilio. Ma il detto matrimonio, ancorchè vi sia intervenuta frode, è valido se prima di contrarsi, il contraente abbia acquistato domicilio o quasi domicilia nel luogo in cui contrasse: giacchè il contraente può avere domicilio in qualche luogo, ed acquistare il quasi domicilio in un altro.

I presidi, i giudici, i medici, i professori di facoltà, gli studenti quantunque esteri regolarmente contraggono avanti al parroco del luogo nel quale dimorano come spesso dichiarò la sacra congregazione presso Benedetto XIV Iust. Eccel. 33. Intorno ai testimoni, non si ricerca che abbiano tutti i requisiti necessarii nei testimoni allorchè in diritto debbono deporre. Si tratta soltanto che siano tali da comprendere che cosa facciano i contraenti. Ond'è che non sono rigettati i consanguinei, le donne, gl' impuberi, gl' infedeli, gli amici, i cattivi ecc. Ora il Parroco richiesto dall' attuale disciplina al valore del matrimonio non può procedere alla celebrazione delle nozze, senza l' adempimento di certe solennità e formalità volute dal giuscanonico. Deve esigere la fede di battesimo, il consenso dei parenti voluto dal Tridentino per la liceità non per la validità dell'atto; deve far rispettare i tempi proibiti, il divieta del vescovo; deve coi vagabondi aspettare il *Contrahatur* della Curia,

e dove avvi tal consuetudine come in Napoli, aspettarlo per tutti i matrimonii; deve far precedere l'esame degl'impedimenti e a fine di scoprirli, infine praticare le debite pubblicazioni, delle quali diciamo ancor più diffusamente.

Odo di Saliac vescovo di Parigi al cominciare del XIII secolo stabilì le promulgazioni del matrimonio prima di celebrarlo e si dissero *Bannum* o bandi. Cotal costume fu adottato da tutta la Francia e Innocenzo III lo elevò a legge universale per tutta la Chiesa nel Lateranese IV. Il Tridentino poi lo confermò e modificò nella sess. XXIV. cap. 1. *de reform. matrim*, come dicemmo dianzi.

La pubblicazione omessa non rende invalido, bensì illecito il matrimonio. Il diritto attuale sancito dal Tridentino, non è contento dei preti in generale come voleva il Lateranese ma vuole il parroco proprio dei contraenti. Non ammette una come il Lateranese, ma vuole tre pubblicazioni, dichiarando essere già fatta la 1.ª la 2.ª ecc. ecc. Non lascia il tempo competente all'arbitrio, ma determina tre giorni festivi continuati in Chiesa e nella messa parrochiale.

Ora per parroco proprio s'intende, quello del domicilio non dell'origine, quindi se i contraendi sono di due parrocchie, diverse devono essere le pubblicazioni che saranno fatte nelle rispettive parrocchie.

E se uno è anche di diversa Diocesi prima di fare le denunzie deve aspettarsi lo stato libero riconosciuto ed approvato dalla Curia rispettiva. Valgano queste pubblicazioni per due mesi, secondo altri per quattro, dopo il qual tempo se pure altrimenti non giudichi il Vescovo, devono ripetersi. Tutti di qualunque età, sesso, condizione, che sanno l' impedimento debbono rivelarlo per naturale obbligazione di coscienza ad impedire il danno del terzo e la irriverenza al sacramento. Basta anche un solo testimone, se non a provare sempre l'impedimento, certo ad eccitare lo zelo del parroco ad indagare. Tranne il caso di necessità e di non facile ricorso al Vescovo (nel qual caso procede il parroco sicuro che la legge non obbliga quanto diviene nocevole) il solo Vescovo può e talvolta deve dispensare dalle pubblicazioni. Deve dispensare da una o da tutte o prima far celebrare il matrimonio e dopo denunziarlo a scoprirne gl'impedimenti quante volte temesi che con malizia vogliasi impedire il matrimonio; se due concubinarii sono reputati coniugi se la donna è gravida già da qualche tempo; se si tratta di moribondo che deve legittimare la sua prole; se i contraenti debbono subito partire per lontani paesi; se i parenti o i tutori vogliono impedire il matrimonio, o dare la giovane a un indegno; se sia imminente un qualche pericolo di anima e di corpo. Può dunque il Vescovo dispensare (secondo Benedetto XIV *Const. Nimiam decentiam* anno 1743) purchè siavi *urgens, legitima, gravissima, et ineluctabilis causa.* Tale si reputa pure l' essere principi i contraenti o molto vecchi, e assai disuguali di età, di beni di fortuna, di condizione, l'essere imminente il tempo proibito; sempre però costando che non v'abbia a temere impedimento.

Dalla mancanza delle pubblicazioni nascono principalmente alcune specie di matrimonio come 1.° il matrimonio di *sorpresa* quando due nubili accompagnati dai testimoni sorprendono il parroco, esternano il mutuo consenso e celebrano validamente il loro matrimonio: attentato punibile da ambo i fori. 2.° il matrimonio alla *morgana* o *morganatica,* cioè quando morta la moglie nobile, altri voglia sposare una di bassa condizione, esclusi i figli del secondo letto dalla nobiltà, dal feudo, dall' eredità, ottenuta dal Vescovo la dispensa delle pubblicazioni, nella certezza morale che non vi è impedimento. La graziosa donazione della 4.ª parte che si faceva alla donna in vista del tale matrimonio, secondo le leggi di Liutprando si chiamava Morkecap o dono matutino-anticipato. Donde nozze alla morganatica.

Se alla dispensa delle pubblicazioni che dà il matrimonio impropriamente clandestino, aggiungi l'obbligazione strettissima del segreto nel parroco e nei testimoni, avrai il matrimonio *detto di coscienza.*

Dalle cose fin qui ragionate deduconsi tutte le specie e divisioni del matrimonio: cioè *Legittimo* fatto solennemente secondo il diritto naturale o mosaico, dai gentili od ebrei. *Rato* se celebrato avanti la Chiesa ossia approvato dalla ratificazione della medesima. *Consumato,* cioè se perfezionato o compiuto con congiungimento carnale. *Vero,* cioè se oggettivamente valido e dimostrato coi modi co' quali si dimostrano i negozii umani.

Putativo se cioè riputato vero, ma per occulto vizio è invalido. *Presunto,* cioè che il diritto presume, come prima del Tridentino, si presumeva fra i fidanzati, laddove si congiungevano carnalmente, e tra gl' impuberi i quali fatti puberi ratificavano gli sponsali *De praesenti* non solo colla copula, ma coi baci, abbracciamenti, coabitazione, donativi. *Canonico,* fatto secondo le leggi della Chiesa. *Civile* o *pratico,* fatto dai cristiani secondo l'obbligo delle leggi civili.

Dove è in uso cotale matrimonio, se i contraendi intendono di contrarre dopo in faccia la Chiesa sarà uno sponsalizio e produrrà l' impedimento di onestà nel primo grado: se intendono di contrarre nell' atto stesso, e sarà, dove fu pubblicata la legge del Tridentino, un matrimonio clandestino, quindi invalido producendo l'impedimento fino al 4.° grado inclusivamente. *Clandestino* senza le pubblicazioni o senza parroco e duo o tre testimoni. Per *sorpresa* come sopra. *In extremis* fatto da un moribondo. *Morganatico* con donna d'inferiore condizione e coi patti spiegati di sopra. *Di coscienza,* senza pubblicazioni, innanzi al parroco e ai testimoni vincolati da naturale segreto.

Capitolo VIII.

Del Divorzio.

La voce *divortium a divertendo* o a *diversitate mentium* suona separazione; poichè nel matrimonio si contrappongono come tre nodi, cioè il vincolo propriamente detto, la coabitazione, ossia *vitae individuae consuetudo*, e il talamo, cioè l'uso dei rispettivi diritti del matrimonio: la parola divorzio si applica indistintamente alla triplice separazione, *quoad vinculum, quoad habitationem, quoad torum.*

Quando alla separazione del vincolo, non si può assolutamente pronunziare il vincolo del matrimonio essere indissolubile tra i cristiani, ma soltanto il matrimonio consumato tra i medesimi essere del tutto indissolubile. Difatti la Chiesa ha sempre professato che colla morte si sciolga il vincolo ed ha condannato la sentenza dei *montanisti* che proibivano le seconde, nozze morto uno dei coniugi. Oltre a ciò la Chiesa ha tenuto sempre e lo ha definito nel Tridentino sess. XXIV can. VI potersi sciogliere il vincolo del matrimonio non consumato per la solenne professione religiosa in un ordine approvato dal Papa. A tale si concede dal Gius un bimestre in cui lecitamente può negarsi alla comparte il debito coniugale. Da ciò inferisce la Comune dei Canonisti, se ne eccettui pochi, potersi sciogliere il vincolo del matrimonio non consumato tra fedeli per dispensa pontificia. Certo è che da Martino V fino al VII Pio vi si è dispensato dai Papi e dubitare della loro potestà, data la dispensa, *instar sacrilegii est,* dice Veracroce citato da Benedetto XIV; perchè sarebbe dubitare dell'assistenza di Cristo al suo vicario.

Se trattasi di matrimonio eziandio consumato non tra cristiani, ma tra infedeli; può esso sciogliersi in favore della fede per privilegio conceduto da Cristo, promulgato da S. Paolo 1. Cor. VII 15 nel caso che uno dei coniugi abbracci il cristianesimo e l'altro resti duro nell' infedeltà e voglia abitare col fedele o con la fedele non senza ingiuria al creatore e col pericolo di pervertimento.

Si discedit discedat è stato dalla Chiesa inteso della soluzione del vincolo del matrimonio come dichiarano i Padri, il Teofilatto, Ugo Vittorino, Pietro Lombardo. I figli minori di sette anni seguono la parte fedele, e i maggiori scelgono a loro talento.

Queste sono le ragioni perchè non può dirsi in generale fra i cristiani il vincolo del matrimonio è indissolubile. Deve però ritenersi essere severamente indissolubile il matrimonio consumato dei cristiani. Perocchè se vi potesse essere causa al divorzio sarebbe l'adulterio di uno dei coniugi, il quale pare che quasi per matrimoniale diritto lo sciolga, dividendo la carne. Ma il Tridentino sess. XXIV can. VI definì contro i novatori sotto pena di anatema

non potersi asserire che erra la Chiesa quando secondo l'Evangelica ed Apostolica dottrina insegna per l' adulterio non potersi sciogliere il matrimonio. Vero è che i Greci anche oggidì lo sciolgono per tale cagione, vero è che alcuni padri antichi così sostennero; ma è verissimo che la Chiesa ha tenuto ed ha definito come si disse. Le parole dell' apostolo S. Matteo cap. XIX 9. *Quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob forninationem, et aliam duxerit, moechatur etc.* riguardano la risposta che fece Mosè ai farisei, il quale permise: *ob duritiam,* ma conchiude *ab initio autem non fuit sic. Quod Deus coniunxit homo non separet.* Eppoi in S. Marco è detto assolutamente: *Qui dimiserit uxorem suam et aliam duxerit adulterium committit super eam,* e in S. Luca: *Omnis qui dimittit uxorem suam, et aliam duxerit, moechatur.* È dunque assolutamente vietato il divorzio quando al vincolo nel matrimonio consumato dei cristiani; ma è permesso il divorzio di abitazione e di talamo, o a determinato o a indeterminato tempo, per molte ragioni come definì il Tridentino sess. XXIV can. VIII. Il Diritto Canonico riconosce per causa di tal separazione 1.° *l' adulterio* di uno dei coniugi, adulterio, vero, certo, formale. 2.° L' eresia, la formicazione della mente che lasciata la verità sposa l'errore. Sia occulta che pubblica per sentenza. 3.° *Peccato* di gran danno per l' anima come *sodomia corruzione indebita,* gran danno per il corpo come *sevizie, crudeltà, pazzie, furie, malattia contagiosa con infezione, risse frequenti* per indole prava. 4.° *mutuo consenso,* ma che uno entri in religione e l'altro faccia voto di castità.

Capitolo IX.

Dei Sacramentali

§ 1.

Delle liturgie della Chiesa Cattolica

Oltre i sacramenti che producono la grazia per divina virtù operante, vi sono nella Chiesa molte altre azioni, che non per sua natura, o per divina istituzione, ma solamente per legge e volontà della Chiesa contengono ciò che parimenti santificano direttamente o indirettamente gli uomini ex opere *operantis Ecclesiae,* cioè infallibilmente se si compiono nelle forme e requisiti prescritti. La Chiesa con queste azioni si studia per quanto è da sè di santificare tutti i momenti della vita cristiana e con tutte le risorse umane avviare al fastigio della Santità. Con queste azioni si esplica eziandio quella potestà di ordine ch'è di umana istituzione, come dicemmo. Azioni siffatti, specialmente quando si compiono in nome della Chiesa fin dal medio evo, come nella somma 4 p. 23 di Alessandro Halense, furono chiamate *Sacramentali*, a cui il fedele che vive nel seno della Chiesa ha diritto di partecipare.

Ora nella celebrazione dei Sacramentali bisogna considerare la forma generale, o estrinseca, quella cioè che li distingue nelle tante *liturgìe* o *riti* della Chiesa Cattolica; e la forma dei sacramentali propria intrinseca per la quale nelle singole liturgìe specificamente e accidentalmente si distinguono tra loro. Ora a procedere con ordine logico diciamo qualche cosa delle liturgìe della Chiesa Cattolica, di poi della forma propria ed intrinseca dei Sacramentali.

Delle liturgìe della Chiesa Cattolica

Affinchè colla fede e con la caritá cresca il culto di Dio, è mestieri che uno sia il modo legittimo di adorare Dio. Il quale modo nullameno può variare e moltiplicarsi negli accidenti onde si esplica; così per ragione di lingua, come per varietà ed ordine di azioni del divin culto. Perciò molti sono i riti, o meglio, le *liturgìe* della Chiesa Cattolica. Quelle che oggidì sono in vigore, altre sono *Occidentali*, che si compendiano nella liturgìa *latina;* altre *Orientali*. Eccone il prospetto.

Liturgia		
Liturgia Occidentale	Romana	
	Gallicana	
	Mozambica	
	Ambrosiana	
Liturgia Orientale	Greca	Pura
		Melchita
		Rumena
		Slavica
		Bulgara
	Armena	
	Siriaca	Pura o Sessoriana
		Siro - Maronita
		Siro - Caldaica
	Copta	Pura
		Amarica

Circa l'obbligo che hanno i fedeli di ottemperarsi al rito liturgico domandiamo due cose: 1.° se i fedeli sono tenuti a rimanere nel proprio rito; 2.° se possono, pur rimanendo nel proprio rito, usarne altri indifferentemente. Quanto alla prima questione bisogna tenere per principio che i fedeli devono perseverare e praticare ed appartenere a quel rito che vige nel luogo dove si dimora. Questo principio d'altronde non può applicarsi alle liturgie orientali per sè, dove non si è liberi di lasciare il proprio rito per abbracciarne un altro; neppure se si tratti di scambiare la liturgìa occidentale per l'orientale o viceversa. Così Benedetto XIV nella costituzione « *Demandatam* » 24 Dic. 1743 e nell'altra. *Essi pastoralis*, 26 Mag. 1742.

Quanto alla seconda questione diciamo che ai sacerdoti latini è vietato assolutamente usare i riti orientali; ed egualmente i riti orientali non possono scambiarsi indifferentemente.

Quanto poi alle liturgìe occidentali diciamo inoltre che essendo la liturgìa Romana a buon diritto la principale, i sacerdoti Ambrosiani, Gallicani, Mozambici, fuori la propria Chiesa ed eccettuate quelle funzioni che cadono sotto legge speciale, possono usare del rito Romano, così S. Pio V, nella costituzione: « *Providentia Romani* » 1. Sett. 1566. I fedeli poi, per quanto è pos-

sibile, devono curare che ricevano i Sacramenti e i Sacramentali nelle Chiese proprie, e dai Vescovi e dai proprii Sacerdoti, come risulta da' molti decreti della Congreg. di Propaganda, 18 agosto 1893, negli atti della S. S. XXVII, 441 e più recentemente nella costituzione « *Orientalium dignitas* » di Leone XIII, del 1. Dic. 4794—Diffusamente si consulti il libro » *De relatione juridica inter ritus* — del tedesco Arndt edito a Roma nel 1896.

§ 2.

Dei Sacramentali nella loro forma propria

I sacramentali vuoi considerati come ornamenti dei sacramenti, vuoi come mezzi santificativi anch'essi, riguardano alla lor volta una parte importante del nostro *Jus liturgicum*, sia in quanto al ministro, sia in quanto al fedele parteciparte o assistente, noi qui ne trattiamo solamente in quanto essi sono origine ed obbietto di diritto e di obbligazioni speciali, giacchè nessuno esercizio di potestà di ordine può darsi nella Chiesa Cattolica che per certa ragione non dipenda dalla potestà di giurisdizione.

Il Sacramentale, o come altri lo chiamarono minor Sacramento « *Sacramentum minus* » è tutto ciò che per istituzione della Chiesa direttamente o indirettamente si rapporta alla santificazione dei fedeli — nel senso poi più stretto il Sacramentale può definirsi: « *Actio sacra ab ecclesia instituta ad fidelium santificationem* » L'azione Sacramentale altra si esercita come complemento e ornamento della celebrazione di qualche sacramento e di ciò dicemmo diffusamente, altra ha la sua speciale entità e fine. Alcuni Sacramentali esercitano un'azione *transeunte* in quanto la sua efficacia si esercita in tempo determinato, altri un'azione *permanente* che in abito dura nelle persone o cose santificate. Altri intendono direttamente il bene *spirituale* dei fedeli, altri direttamente promuovano il bene *corporale* ad analogia della SS.ª Eucaristia ed Estrema Unzione che furono istituiti per la salute dell' anima e del corpo. Quindi collo Schimd e col Kirche nelle opere rispettive dei Sacramentali editi a Roma 1896, diciamo che quella distinzione universalmente invalsa: *Orans, tinctus, edens, confessus, dans, benedicens* non è vera nè intera; anzi comprende alcune cose che non possono chiamarsi Sacramentali nello stretto senso. Il ministro è quegli medesimo dei Sacramenti, qualunque nella loro celebrazione si richieda più la potestà dell'ordine che quella di giurisdizione; tuttavia in genere i ministri dei Sacramentali sono il vescovo ed il prete; di guisa che il prete debba essere per necessità di dritto il parroco coi suoi figliani ed il vescovo debba essere l'ordinario nella sua diocesi. Duplice è l'efficacia effettiva dei Sacramentali: di *santificazione esterna o legale* ex opere operato, che consiste nella ecclesiastica disposizione, dedicazione e applicazione al divin culto

sia privato che pubblico; di *Santità* interna propriamente detta ex opere *Operantis ecclesiae,* che infallibilmente impetra da Dio la grazia santificante, il suo aumento, gli spirituali aiuti opportuni pei meriti di Cristo, della B. V., dei Santi, presupposta la disposizione del fedele. Inoltre coi Sacramentali la Chiesa dimanda a Dio i beni temporali, sia per allontanare gl'infortunii, le calamità, sia pel prospero evento delle imprese, sia per implorare la guarigione, sia per procurare la pace sociale, infine per espellere gli spiriti maligni. E questi beni temporali la Santa Madre Chiesa implora a Dio purchè siano espedienti per la salute delle anime ed alla pace della Chiesa e dei popoli. Essendo i Sacramentali azioni sacre ne segue che non devono compiersi che con vesti liturgiche, in luogo sacro e conforme alle rituali leggi. Sarebbe troppo lunga trattazione voler dire di tutti i Sacramentali in ispecie, di cui si fa menzione nel Rituale Romano. Noi per quanto riguarda la questione giuridica li assommiamo alle *benedizioni* ed alle *orazioni* private e pubbliche — alle *processioni* in genere ed in ispecie — *Alla sacra Dottrina,* che abbraccia la Bibbia, la collezione dei simboli, la collezione delle leggi, la collezione dei Concilii, i libri liturgici, la collezione dei responsi delle sacre gongregazioni e Tribunali romani, l'opera dei Padri e dottori della Chiesa, il Catechismo, le regole dell'indice dei libri proibiti, della sacra predicazione, delle sacre missioni e spirituali esercizii — Alle *sacre indulgenze* — Alle *sacre reliquie e sacre imagini* — Ai funerali — Al culto dei Santi.

§ 3.

Delle benedizioni

Essa si definisce in quanto è sacramentale: una certa sacra cerimonia, istituita dall'autorità ecclesiastica, per la quale si deputano le persone e le cose si dedicano o si applicano al culto divino, specie il pubblico, cioè quello celebrato a nome della Chiesa.

Le benedizioni si distinguono per ragione del *ministro;* imperocchè, quantunque la celebrazione delle benedizioni in genere compete al sacerdote; ond'è che nel pontificale Romano, tit. De *Ordinatione presbyteri*, il vescovo consacrante le mani dei Leviti; dice « *Ut quaecumque benedixerint, benedicantur; et quaecumque consecraverint, consecrentur et sanctificentur* ». pure ve n'ha alcune esclusive del Romano Pontefice, ed altre proprie del vescovo; quindi sono Papali, Episcopali e presbiterali. Le *benedizioni papali* altre sono del tutto personali (come la benedizione del *pallio*, della *rosa di Oro* ect.); altre poi possono comunicarsi pei vescovi o pei sacerdoti come intermediarii. Le *benedizioni episcopali*, alcune per ragione di giurisdizione competono al solo ordinario dei luoghi, come la benedizione solenne sul popolo; altre, come le orazioni di

ordine, che competono a tutti e soli i vescovi consecranti, altre, quelle che si compiono con sacre unzioni, che preparano la materia dei sacramenti, o che immediatamente si ordinano alla celebrazione del sacrifizio eucaristico; le benedizioni dei luoghi sacri, la benedizione degli Olii santi e degli infermi, del sacro crisma, di altari, di Chiese di vesti e vasi sacri tutto compete al vescovo come principe dell'ordine sacro, come dice S. Tommaso « *tamquam principi totius ecclesiastici ordinis* » *sum Theol.* III. p. 82 a. 1. ad 4.ª—Queste propriamente vanno nella categoria delle *Consacrazioni*. Le altre benedizioni, esclusi i sacri Olii, che servono per l'amministrazione dei sacramenti, possono con licenza del R. Pontefice dall'ordinario commettersi anche ad un semplice sacerdote—e queste benedizioni nei rituali dei sacramenti si numerano tra le *riservatae*. Tra le quali ve n'à alcune che richiedono speciale considerazione come gli esorcismi per l'opportunità del tempo e per la pubblica solennità. Giova aggiungere che la benedizione dei luoghi sacri, che si fa senza sacra unzione si può delegare dal vescovo ad un semplice sacerdote, anche senza licenza della S. Sede.

Le benedizioni *presbiterali* o semplicemente *sacerdotali*, possono compiersi da tutti i sacerdoti, nullameno con qualche limite; alcune sono riservate ai sacerdoti regolari pei singoli ordini religiosi; alcune al parroco, ovvero, senza eccezione, a coloro cui è commessa la cura parrocchiale. La benedizione inoltre è *personale* e *reale* secondo che deputa una persona, ovvero dedica una cosa al divin culto. Altri autori dividono le orazioni in *costitutive* ed *invocative* le quali più propriamente riguardano le orazioni. L'azione sacramentale si compie generalmente parlando alla foggia dei sacramenti, colla *forma* (cioè la preghiera orale) e la *materia* che può essere o le persone o le cose che si benedicono fisicamente presenti. La materia muta a norma della sacra liturgia, secondo la varietà delle cose o delle persone e questa ordinariamente consiste o nell'olio sacro o nell'acqua benedetta. Quelle benedizioni che si impartiscono con le reliquie o imagini dei Santi, e con lo stesso augustissimo Sacramento Eucaristico, devono annoverarsi meglio nel numero delle *orazioni*. Generalmente le benedizioni s'impartiscono dal sacerdote in cotta e stola, all'impiedi, a capo scoperto, e per quanto è possibile in luogo sacro. Il rito va poi minutamente descritto nel Pontificale e rituale Romano.

Vi sono delle benedizioni riservate al Parroco esclusivamente di guisa che non possono per sè lecitamente da altri sacerdoti celebrarsi in altro luogo. Ve ne sono altre che non sono parrocchiali e possono celebrarsi in tutte le chiese ed oratorii dei regolati, dei pii istituti e confraternite dai rispettivi rettori e sacerdoti. Tra le benedizioni parrocchiali oltre la benedizione nuziale ch'è di competenza esclusiva del Parroco, se ne enumerano di altre.

1. La benedizione delle case al Sabato Santo, ovvero come si usa in al-

cuni luoghi alla vigilia del S. Natale; e questa deve darsi in un luogo solo della casa, a meno che in essa non abitino molte famiglie — non deve darsi alle case degli acattolici o pubblici peccatori. Nell' occasione di questa benedizione il buon parroco introdurrà in ciascuna camera, ove sia letto, l' uso del vasetto coll' acqua santa.

2. La benedizione della donna dopo il parto, e che se anche sia puerpera legittima (così la S. Cong. del Conc. 18 Giugno 1859) deve il parroco impartirla dalla balaustrata dell' altare, non già in casa. Che poi debba esclusivamente il solo parroco impartire tale benedizione non si sostiene nell'odierno dritto comune, se non che per congrua ragione si opina dai più che spetti al Parroco affinchè possa da sè conoscere la puerpera legittima dalla illegittima. La sacra Cong. del Concilio nel Febb. 1896 e nel Maggio del medesimo anno dichiarò non negarsi la benedizione alla puerpera « *cujus proles sine baptismo decessit* ».

Infine diciamo che vi sono delle orazioni le quali, quantunque parrocchiali come la benedizione delle candele nel dì della Purificazione di Maria Vergine, la benedizione delle ceneri, e la loro aspersione, la benedizione delle palme e degli ulivi, pure possono celebrarsi in tutte le chiese ed oratorii, giacchè si ossimilano a certe altre funzioni parrocchiali che legittimamente possono celebrarsi fuori parrocchie, salvo gli statuti disciplinari delle singole diocesi, potendo avvenire che fossero riservate al solo parroco, come nell' archidiocesi di Milano con la sospensione a *divinis* per chi osasse fare altrimenti. Conchiudiamo. In pratica la consacrazione dedica solennemente, mediante l' unzione una cosa o una persona a Dio. La benedizione è preghiera sopra una cosa perchè Dio l' accetti all' uso santo cui è destinata. Chiesa, altari, calici, patene, si consacrano col crisma; fonti battesimali con olio dei catacumeni e col crisma: campane col crisma e con l' olio degli infermi. Vescovi e sacerdoti si consacrano e colla consacrazione va sempre congiunta la benedizione di cui or ora fu detto. La Chiesa quando non si consacra, il convento, il cimitero, i paramenti sacri si benedicono solamente. Benedizione è pure la consacrazione dei re, di taluni abbati e talune abbadesse, degli sposi e delle puerpere o partorite. Si benedicono pure in taluni tempi il pane, il vino, il sale, i frutti, le case, i nuovi navigli, le bandiere, le strade ferrate, la luce elettrica, il talamo nuziale e simili. Dio in tutto, Dio da pertutto.

§ 4.

Delle preghiere pubbliche e private, delle processioni.

La preghiera ha un significato vastissimo, imperocchè ordinariamente significa quella supplica, quelle orazioni o invocazioni di Dio, degli Angioli,

dei Santi che con formole approvate dalla Chiesa si emettono dai cristiani in pubblico ed in privato. A due categorie si possono ridurre le preghiere ecclesiastiche. Alcune si celebrano insieme alle processioni, altre poi semplicemente in luoghi sacri o anche profani. Le prime più propriamente prendono il nome di *processioni* e sono sempre *pubbliche*, le altre di *preghiere private*.

Diciamo anzi tutto delle Processioni.

Essa può definirsi, in quanto è sacramentale, quella pubblica e solenne preghièra fatta dal Clero insieme al popolo che ordinatamente passa da un luogo sacro ad un altro, o ritornando al medesimo luogo. E il luogo certamente sacro dove si porta la processione un tempo si chiamava « *Stazione* »; le preghiere che poi si recitano in quella processione si chiamano « *litanie* » affine alle processioni sono i sacri *pellegrinaggi* ai luoghi santi, ai santuarii, i quali se sono pubblici sono infinitamente utili, come attestava nel suo Breve, Leone XIII, del 23 marzo 1896.

Col nome di *litanie*, nella prassi odierna, vengono quelle invocazioni brevi e ripetute adatte alle processioni, quantunque si recitino solamente in luogo Santo. Ora per decreto della S. C. dei Riti, 28 novembre 1895 in luogo sacro, anche fuori le funzioni strettamente liturgiche, solamente le litanie che si contengono nel breviario e Rituale Romano possono cantarsi o recitarsi. *Ephem liturgic:* 1895 pag. 708.

Distinzione di esse. — La processione è *ordinaria* se si compie per legge della Chiesa in certi determinati tempi dell' anno; è *straordinaria*, che si ingiunge dai Prelati ecclesiastici per urgente speciale necessità spirituale o temporale — Alcune processioni sono *trionfali*, altre *penitenziali*, altre *delative*, cioè di alcuna cosa sacra, altre semplicemente *impetrative*. Nelle processioni anzi tutto bisogna curare l' ordine, cioè le classi del popolo distribuite per ordine ecclesiastico, cioè per confraternite, o pii sodalizii ed altre società cattoliche, di guisa che la precedenza compete alla societá di uomini prima delle donne, e quella società che più immediatamenta riguarda il fine per cui la processione si fa; e così nelle processioni nelle quali si porta il SS.mo Sacramento la precedenza si dà all' omonimo sodalizio. Bisogna incedere con quella modestia e riverenza che conviene alle pie e religiose azioni cantando preci e canti sacri. Le preci e i canti spesso sono determinati dai libri liturgici. Niente di profano, o di volgare deve cantarsi. I confratelli devono indossare il loro speciale abiti. Tra gli uomini e le donne incedono i chierici vestiti di cotta e di cotta e stola solamente colui ch' è il Rettore della Chiesa o del popolo. Preceda il clero e le confraternite la loro rispettiva croce gestatoria e i vessilli o gonfaloni specialmente benedetti. Quanto ai vessilli non benedetti vale il principio, oltrove ricordato, che quei vessilli non possono aggregarsi alle processioni, i quali non possono, ammettersi in chiesa; ora perchè un vessillo possa benedirsi e per conseguenza possa ammettersi in chiesa

occorre che appartenga a quelle società i cui statuti furono approvati dal Prelato Ecclesiastico, o che in qualche modo da lui dipendano, e che presentino qualche segno religioso, senza riprovarne gli altri emblemi, così la S. Univ. Inquisizione, il 3 settembre 1887.

Le processioni straordinarie può comandare e permettere solo il Vescovo, il Parroco giammai. Generalmente parlando le processioni devono percorrere le strade maestre e se sia da procedere da un luogo ad un altro, *per breviores* si deve compiere; e che non esca dal territorio della Chiesa o della Parrocchia, a meno che la necessità o consuetudine non esigga il contrario. Ne si può oltrepassare l'ora dell'Ave Maria senza licenza del Vescovo, o con licenza, ma senza intervento di donne, così la Sacra Cong. del Concilio e negli atti della S. Sede XXII, 341. Tutto però si rimette al prudente consiglio del Vescovo.

Delle processioni in ispecie

Tra le processioni ecclesiastiche tengono il primo luogo: 1. Le processioni della *Candelara* e delle *Palme;* 2. Le processioni delle *Litanie* vuoi *maggiori,* cioè di S. Marco, vuoi *minori* che con nome proprio si chiamano *rogazioni;* 3. le processioni solenni del Corpus Domini, nella domenica e nell'ottava, dovendosi ornare le vie per dove incede il Venerabile il più fastosamente che si possa. 4. Le processioni ai Santi Patroni e tutte le altre che nelle parrocchie sogliono farsi per voti dei maggiori o per legittima consuetudine. Quanto alle leggi civili d'Italia circa le processioni nella legge di pubblica sicurezza art. 7, 8 e nel Regolamento art. 6 sta detto che i Sacerdoti comunichino coi pubblici officiali per mezzo dei laici onde l'ordine fosse garentito. Si consulti al riguardo la Sacra Penitenzieria, 30 sett. 1876.

§ 5.°

Delle orazioni propriamente dette

Le orazioni, in quanto si distinguono dalle processioni sono pubbliche e private invocazioni o suppliche con formole e solennità prescritte dalla Chiesa da farsi a Dio o ai Santi suoi.

In mille modi la madre Chiesa con pubbliche preghiere implora la divina misericordia nelle necessità del popolo. Le più degne di essere commemorate sono:

1.° Le ore Canoniche, o il Breviario, detto ancora Ufficio divino da recitarsi ogni giorno da tutti i chierici *in sacris* e da coloro che godono un benefizio ecclesiastico, serbando in tutto la forma prescritta dalla Chiesa.

Questa recita dev' essere fatta solennemente dal Capitolo; dai Parrocì poi, secondo gli statuti particolari o le legittime consuetudini, nella sua chiesa parrocchiale nei soli giorni festivi e nell' ora stabilita una col popolo deve cantare i Vespri.

2.° La orazione delle quarantore che una volta all'anno devono celebrarsi in tutte le chiese sia secolari che regolari, dove si conserva il SS.mo Sacramento, sempre con beneplacito del Vescovo.

3.° L' esposizione e la benedizione del SS.mo Sacramento dell' Eucaristia, nella cui esposizione devono abolirsi gli apparati meccanici od automatici, così negli atti della S. S. XI. 575. L'esposizione solenne e benedizione del Santissimo Sacramento, comunemente parlando, non si può fare senza licenza del Vescovo, *citra contrariam consuetudinem.*

Le principali orazioni private sono:

1. L'ufficio *parvum* della Beata Vergine, ovvero il *cursus marianus;* 2. La pia prattica della *via Crucis;* il Rosario di Maria SS.ma; 4. la visita al Santissimo Sacramento specialmente quando è esposto solennemente; 5. il mese di giugno sacro al Cuore di Gesù e il mese di maggio alla madre di Dio, come risulta dalla Cong. delle Indulgenze, 8 maggio 1873, e da Pio VII, nel 1822, 13 giugno; 6. infine molte preci novenarie o settenarie.

Leone XIII, 24 dec. 1883, negli atti S. S. XVI, 209 ed in molte altre fino alla recentissima Enciclica: *Augustissimae Virginis,* 12 sett. 1897 del medesimo regnante Pontefice, molti decreti della Sacra Cong. dei Riti, 20 agosto 1885; 26 agosto 1886; gli atti SS. XX, 201, 62; e la S. C. delle Indulgenze circa il modo di recitare il S. Rosario, 13 nov. 1893 e negli atti della S. Sede XXIV, 310 si caldeggia in questi nuovi e procellosi tempi la prattica del Rosario di Maria, perchè rinnovi in questo scorcio di secolo XIX i trionfi del secolo XIII.

§ 6.°

Della Sacra Dottrina

Tra le cose ecclesiastiche le quali sono sante di loro natura e che coll'uso delle quali i fedeli si santificano è da annoverarsi anche la Sacra Dottrina, o, come si chiamò da S. Paolo agli Ebrei, IV, 12: parola di Dio e deposito della fede, *Verbum Dei, depositum fidei.* Imperciocchè la Chiesa è una società che trae la radice ed il principio della sua vita dalla fede delle cose rivelate da Dio. Perciò tra le potestà della Chiesa si pone l'autorità infallibile di magistero. E nel novero delle dottrine sacre devonsi avere non solo le verità da Dio rivelate, ma anche quelle che ad esse si connettono, e che si propongono a credere dalla Chiesa. Anzi tutto della parola di Dio. Essa può

conseavarsi o nell' intelletto o col senso dei fedeli *subjective* e ciò col mezzo della predicazione; o *objective* in quanto la sacra dottrina è conservata nei libri e nei monumenti. E nel primo e nel secondo modo questa custodia della Chiesa dev'essere duplice, cioè: o semplicemente conservativa, esplicativa, dichiarativa, predicabile; o atta a rimuovere la corruzione e gli errori dalla medesima. Questa duplice ecclesiastica sollecitudine circa la custodia della dottrina, della fede e dei costumi, a cagion di metodo, la chiamiamo *positiva* e *negativa*. 1.° Circa la positiva custodia della sacra dottrina della fede e dei costumi diciamo che molti sono i mezzi co' quali si conserva. Anzitutto mezzo precipuo sono i *libri santi* o le *collezioni dei sacri libri*, o *canone;* nei quali primieramente è compresa la Bibbia sacra, o Sacra scrittura, per la cui integra conservazione, versione, edizione, uso e lezione specialmente pubblica molte leggi ecclesiastiche furono sancite, come si è studiato nei luoghi teologici. Seguono la *collezione dei Simboli* e dei documenti magistrali, sia dei Romani Pontefici, sia dei Vescovi e quella più spesso lodate dai R. Pontefici; inoltre le *collezioni dei Concilii* specialmente gli Encumenici, ai quali si aggiungono i *libri liturgici* autentici sia quanto al testo che quanto al canto; le *collezioni dei rescritti* e *dichiarazioni delle Sacre Romane Congregazioni e Tribunali*. Nè bisogna omettere le opere dei *S. Padri e scrittori ecclesiastici*, dei teologi e canonisti; anzi gli stessi *Catechismi* fanno parte della sacra dottrina, i quali sono i compendii della dottrina cattolica ad uso dei fedeli. Di grande autorità ed utilità è il Catechismo Romano ai Parroci, per decreto del Tridentino edito a. 1566, Sen. XXV etc. 7 sen. XXIV d. r., come ancora il catechismo pei fanciulli del Cardinal Bellarmino.

Dei quali come la S. Sede Apostolica ha cura speciale, così egualmente è legge per gli ordinari nelle singole diocesi. E perchè questi libri avessero un ordine a vantaggio di lettura o studii, furono istituite le Biblioteche. Lo stesso è da dirsi dei giornali, effemeridi o periodici che devono cadere sotto la sorveglianza ecclesiastica per tema non vi sia alcun nocumento della cristiana pietà. Così in molte lettere Leone XIII, come ad esempio nell' Enciclica *Cum multa*, 8 dicembre 1882.

2.° Circa la negativa custodia della Sacra dottrina si appartiene la vigilanza perchè nei libri sacri e nei monumenti non vi si frammischino errori, e che quei libri scritti contro la fede, i costumi, non si tengano, nè si leggano dai fedeli e dai chierici. A questo scopo molte leggi furono promulgate circa la stampa, la vendita, la diffusione, la detenzione e la lettura in genere di siffatti libri. Ai vescovi ancora compete la potestà di apporre censure, così nella lettera circolare di Pio IX, 24 agosto 1864, e la S. Cong. dell' Indice, 2 aprile 1873. Queste leggi poi quantunque siano ordinariamente solo *proibitive*, pure inducono obbligazione *sub culpa* solamente, ma tal fiata anche *sub poena*, come di *scomunica*. A questa custodia negativa della Sacra dottrina

si riferiscono le *Regole* dell'*Indice* e tante costituzioni dei Pontefici Romani, come decretò Pio VII const. *Dominici gregis*, 24 mart. 1504; Benedetto XIV const. *Sollicita et provida*, 9 luglio 1753, la quale riformò Leone XIII nella costit. *Officiorum ac munerum*, 25 gennaio 1897; vi si riferisce l'*indice dei libri proibiti*, che i Romani pontefici rinnovarono, nonchè le sanzioni di molti concilii particolari e decreti dei vescovi. Ora diciamo qualche cosa della comunicazione della Sacra Dottrina—Per duplice magistero si comunica la Sacra dottrina uno *privato* e l'altro *pubblico*. Il magistero pubblico alcuna volta è *autentico e solenne*; altra volta è *ordinario e pastorale*. Il privato poi, altro è *semplice* altro è *scientifico*. Molte leggi ecclesiastiche, specie ai giorni nostri, furono indicate e proposte, come diciamo a suo luogo, circa le persone che legittimamente possono comunicare la sacra dottrina; circa l'obbligo dei sacri pastori e curatori di anime di amministrarla ed il modo conveniente; circa il diritto dei fedeli di istruirsi in essa e di apprenderla.

§ 7.°

Delle sacre missioni o spirituali esercizi

Col nome di sacre missioni vengono specialmente quelle straordinarie maniere di predicare la parola di Dio, per le quali la divina parola o si diffonde tra gl'infedeli ed acattolici, ovvero la fede e la vita veramente cristiana si riformi, si aumenti e si corrobori nel popolo fedele. Quanto alla prima maniera le missioni si dicono *esterne* di cui la S. Sede si riservò nell'odierna disciplina speciale regime colla ferma obbligazione ai Vescovi di provvedere alla conversione degl'infedeli e degli eretici che dimorano in diocesi. Coloro che vogliono assumere una tale missione debbono ottemperarsi a delle speciali canoniche leggi, promulgate al riguardo da tante costituzioni di pontefici, specialmente di Benedetto XIV nella cost. *Equo*, 11 luglio 1742, ed in quell'altra *Omnium sollicitudinum*, 12 sett. 1744.

Le missioni *interne* cioè quelle fatte al popolo fedele, la legge ecclesiastica commenta come cosa utilissima al bene delle anime, e, per quanto è possibile, vuole si compiono nelle singole parrocchie a tempo determinato. Così Benedetto XIV *Gravissimum* 8 sett. 1745 e Pio IX lett, notif. ai Vescovi d'Italia, 8 dicembre 1849. E nel concilio Provinciale di Ravenna fu detto: *Parochus qui missionem non curat, suspicionem ingerit suorum morum.*

Alle missioni esterne si riducono gli *esercizii spirituali*, tra le cui forme fin dal secolo XVI fu approvata e commendata quella di S. Ignazio di Loiola. Quando giovino sopratutto ai chierici e regolari queste missioni lo dimostrano le esortazioni ed ammonimenti dei Prelati ecclesiastici, e si può consultare al riguardo il Martini nella sua Canonica p. 138.

§ 8.°

Delle Sacre Indulgenze

Le sacre indulgenze in quanto appartengono all'esercizio della potestà di giurisdiziona e di disciplina ecclesiastica hanno anch'esse fondamento nel nostro diritto; il Tridentino ne trattò diffusamente nella sessione XXV, decreto *De Indulgentiis.*

L'Indulgenza in quanto appartiene al Diritto si può definire *actus praelati ecclesiastici, quo sive generatim, sive in casu particulari, congrua ponitentia ordinarie indicta et suscepta condonantur poenae temporales jure divino culpae debitae.* L'indulgenza quindi differisce dalla *remissione* la quale nel diritto antico era condonazione delle pene, nel foro esterno, dovute a certi delitti per dritto ecclesiastico.

La congrua penitenza suol essere alcuna opera buona o pia ingiunta, e principalmente la ricezione di qualche sacramento, la preghiera, l'elemosina, il digiuno. Le quali opere diconsi comunemente «*indulgenziata*» Secondo che si rimetta tutta la pena o parte di essa l'indulgenza è *plenaria* e *parziale*. La parziale si misura coi giorni e cogli anni e la ragione giuridica di questa stregua consiste in ciò che per siffatta indulgenza si acquista tanta remissione di pena per quanti meriti alcuno avrebbe accumulati innanzi a Dio, se il medesimo spazio di tempo l'avesse passato in Canonica penitenza, così il celebre giurista Beringer, nell'opera « *De indulgentiis* libro 1. pag. 56 — Secondo che poi l'opera indulgentiata è una certa azione meramente personale, o che debba compiersi coll'uso di alcuna cosa sacra, o in determinato luogo l'indulgenza può essere *personale*, *reale* e *locale*; secondo che rimette le pene ai vivi o ai defunti si chiama, pro *vivis* o *pro defunctis.*

Chi può concedere le indulgenze ed in chè modo? — La potestà piena ed illimitata di concedere indulgenze compete unicamente al Papa. Compete ancora a tutti coloro che hanno potestà di perfetta giurisdizione nel foro esterno in quella proporzione che loro fu concessa dal vicario di Cristo, ma solo coi suoi sudditi a meno che non si tratti d'indulgenza locale. Non di raro avviene che le indulgenze che generalmente concede il Romano Pontefice si annettono all'uso di cose benedette, ed allora anche i sacerdoti, che hanno facoltà delegata di benedire siffatte cose, si dice partecipare in senso improprio alla potestà di largire indulgenze. In particolare poi, i Cardinali, anche Diaconi, possono concedere l'indulgenza di 100 giorni nei giorni festivi delle Chiese del loro titolo, nelle funzioni cui prendono parte. 80 giorni possono concedere i Patriarchi, i primati, gli arcivescovi. Affinchè poi non *indiscrete et superflue* — si concedano indulgenze, in forza della legge del Lateranese IV, i Vescovi possono emanare indulgenza di un anno solo nella consecrazione di alcuna Chiesa e di 40 giorni

nelle altre circostanze; non già pei defunti, vietando qualsiasi accumulazione sia colle pontificie indulgenze, che con le sue già concesse. Gli Arcivescovi possono emanare indulgenze in tutta la loro provincia anche fuor tempo di Santa visita, così il predetto Beringer c. 15, ancora la S. Congregazione delle indulgenze nel decreto del 12 Gen. 1878.

L' opera indulgenziata si deve compiere diligentemente con tutte quelle circostanze, ed aggiunti, che sono precisati e prescritti nella concessione; giacchè qualunque cambiamento arbitrario impedisce l' acquisto della indulgenza. È da badarsi sopratutto alla circostanza del tempo. Imperocchè certe indulgenze annesse a certe festività, allora possono trasferirsi in altro giorno, quando non solo l'ufficio e messa, ma la solennità ancora e l' esterna celebrazione della festa si trasferisce, così pel Decr. delle S. Indulg. pag. 1852. La indulgenza plenaria richiede la ricezione del sacramento della penitenza e della SS.ma Eucaristia. E basta la confessione settimanale, o come in alcuni luoghi per speciale concessione, la quindicinale così la S. C. dell' Indulg. 23 Novem. 1878. L' Eucarestia può riceversi anche la vigilia della festa colla quale è congiunta la indulgenza, così la stessa sacra Cong. 6 ottobre 1870. Il confessore può commutare la comunione in altra pia opera, agl' infermi, ai vecchi, sia anche vivessero in comunità, a chi fosse ragionevolmente impedito, così dal decreto della S. Cong. dell' Indulg., 18 settembre 1862; 16 gennaio 1886. Nelle parziali poi più spesso occorre la visita di alcuna chiesa, la recita di certe preghiere, che, se non è prescitto altrimenti *vocaliter* debono recitarsi. Come decretò Benedetto XIV *Inter Praeteritos*, 3 dec. 1749 e dai decreti della S. Cong. dell' Indulg., 13 settembre 1888; 15 marzo 1852 circa i sordomuti.

Gli oggetti indulgentiati, cioè quelli che bisogna usare per lucrare certe indulgenze occorre fossero di materia solida e durevole, come dal Decreto auth. S. Cong. Indulg. N. 333.Non si possono donare ad altri, anzi neppure prestare, nè commutare, tranne da colui che ha facoltà di indulgenziarli per benedizione, altrimenti perdono le indulgenze annesse al destinatario finale, cioè a colui il quale le ricevette coll' animo deliberato di usarne come cosa sua, così tra tanti responsi, quello della S. C. dell' Indulg. il giorno 6 giugno 1887 e 10 luglio 1896, Beringer nell' opera citata pag. 333. Nullameno gl' immediati distributori, tranne i primi benedicenti, possono dare ad altri gli oggetti indulgenziati senza alcun pericolo. La Sac. Cong. dell' Indulg. 10 gennaio 1839.

Le principali indulgenze sono: Il *Giubileo*, o l' *anno Giubilare*, o l' *anno Santo*, il quale da principio si concedeva ogni 100 anni, dipoi ogni 50, finalmente ogni 25 anni; una volta a Roma solamente, dipoi anche in altre città e regioni, finalmente in ogni parte della cattolicità. Il Cardinale Tommasi scrive, la prima indulgenza plenaria fu largita da Urbano II ai crocesignati per l' acquisto di Terra Santa. Da Bonifacio VIII ai visitanti la Basilica dei Santi

Apostoli Pietro e Paolo per ogni 100 anni e fu detto Giubileo propriamente detto o anno Santo a simiglianza del Giubileo Ebraico di che trattasi nel Levitico al cap. XXV che era detto *annus remissionis, sanctificationis, quietis.* Clemente VI ne ridusse il tempo ad ogni 50 anni, Urbano VI a 33; Paolo II a 25, siccome ora è in costume. Una speciale congregazione presiede ora a tal riguardo per evitare le apocrife indulgenze e la frode.

Ma oltre il giubileo *ordinario*, si concede anche il giubileo *strordinario* e ciò per istraordinaria necessità della Chiesa. Generalmente parlando nel giubileo ordinario le opere ingiunte sono la Confessione, Comunione e visita della Chiesa; nello straordinario si aggiungono anche il digiuno e l' elemosina, così nella Costit. cit. di Benedetto XIV, *Inter praeteritos et Convocatis*, 6 dicembre 1749.

2. L' indulgenza dell' *Altare privilegiato*, dove se si celebri la messa da qualunque sacerdote (purchè non sia privilegio *personale*) per suffragare l' anima di qualche defunto, quest' anima avrà tanto suffragio quanto è sufficiente, se a Dio piacerà, di liberarla dalle pene del purgatorio, anche senza l' applicazione della messa, così la S. Cong. delle Indulg. 31 genn. 1848. E questa indulgenza dell' altare privilegiato che un tempo difficilmente veniva concesso, dappoi, specie dopo Benedetto XIII e Clemente XIII di leggieri si concede; di guisa che oggi quasi in tutte le singole Chiese Cattedrali, collegiate, parrocchiali vi á un altare, ordinariamente il maggiore, che sia privilegiato *quotidiano*, per potestà delegata a questo scopo dal Romano Pontefice ai Vescovi.

3. L' Indulgenza della *Via Crucis*, la quale un tempo solo a Gerusalemme poteva acquistarsi; dipoi negli altri luoghi pubblici celebri; finalmente in tutte le chiese ed oratorii. Le stazioni della *Via crucis* si eriggono dai Regolari dell'ordine minore di S. Francesco, ovvero i delegati da costoro, cioè, per dir meglio, ne benedicono allo scopo le croci di legno e le decorano d' indulgenze per privilegio pontificio e per consenso dell' Ordinario. Le istruzioni per la stazione della *Via Crucis* da erigersi dettata da Clemente XII, 3 aprile 1731 furono confermate da Benedetto XIV, il 10 maggio 1742; si consulti al riguardo la Cong. dell' Indice, 6 agosto 1890 e gli atti della S. S. XXIII, 349.

4. La Indulgenza detta della *Porziuncula* o l' apparizione di S. Maria degli angioli a S. Francesco d' Assisi, dalla vigilia del 2 agosto a tutto il dì seguente in tutte le chiese Francescane; si consulti la lettera di Gregorio XV, « *splendor paternae* », 4 luglio 1622.

5. L' Indulgenza plenaria *in articulo mortis*, la quale può impartirsi ai moribondi ancorchè non vi sia il pericolo di morte imminente, così la S. Cong. delle Indulgenze, 18 dicembre 1885; si deve impartire una volta sola nella medesima infermità, giusta la formola determinata da Benedetto XIV, tutte le altre di simil genere interdette, come risulta dal rituale Romano e dal Breve

di Leone XIII, 7 luglio 1882. Deve impartirsi dal sacerdote munito di questa facoltà, tranne se per ispeciale privilegio il moribondo non abbia avuto dal Romano Pontefice facoltà di riceverla da qualunque Sacerdote, così Benedetto XIV nella Costituzione, *Pia mater,* 9 aprile 1747

Metodo di distinguere le vere dalle false indulgenze. — Tutte le indulgenze concesse dal Romano Pontefice, se non si promulgano a forma di decreto, devono essere autenticate e pubblicate dai Vescovi, così la S. Cong. dell' Indulgenze 31 agosto 1844. Quelle poi che per oracolo del vivo della voce il Romano Pontefice largisce, non hanno valore nel foro esterno, se non siano riconosciute dalla Sacra Congregazione delle Indulgenze, così dai decreti di Benedetto XIV, 28 gennaio 1756, e di Pio IX, 14 aprile 1856. Generalmente poi nessuna indulgenza concessa prima di qnel tempo debba ritenersi genuina che non sia compresa nella *Raccolta di orazioni e pie opere per le quali sono state concesse dai Sommi Pontefici le SS. Indulgenze* (anni 1877-1886) raccolte e pubblicate dalla stessa Sacra Congregazione delle Indulgenze, la quale collezione non è lecito tradurre in altra lingua, senza l' approvazione della medesima Congregazione. Le indulgenze concesse posteriormente si inseriscono nel foglio periodico dal titolo: *Decreta Authentica Sacrae congregationis Indulgentiae;* si consultino i *Decreti generali*, 25 gennaio 1896 n. 16-17. Pubblicare altre collezioni senza il permesso della S. Congregazione è parimenti vietato.

Il Parroco è tenuto nelle festività e Domeniche annuziare al popolo quelle indulgenze che per comando del Vescovo sono promulgate; similmente nello Archivio e nella Sacristia conviene conservare la tabella dove siano notate tutte le indulgenze che particolarmente vengono concesse alla chiesa Parrocchiale o ad altre chiese comprese nei confini della Parrocchia. Conchiudiamo rassegnando la ragione teologico-giuridica delle Sacre Indulgenze.

La vera penitenza è seguita dal perdono dei peccati, ma non sempre rimette la pena temporale dovuta in cambio della pena eterna. La *penitenza sacramentale* rimette la colpa e la pena eterna, l' *indulgenza* poi la pena temporale; e la Chiesa che ebbe facoltà della prima; l' ebbe anche della seconda, non le fu limitato lo sciogliere; e il fedele può partecipare a sì gran bene. Due modi di soddisfare possiamo distinguere uno frutto delle opere buone, colle quali sodisfiamo ai nostri peccati, l' altro sussidio e largizione del pubblico tesoro della Chiesa. Chi potrebbe negare che siavi nella Chiesa un tesoro inesauribile spirituale formato dai meriti infiniti di G. Cristo, di Maria SS.ma e dalle soddisfazioni dei Santi se ciò è di fede ed è altresì confermato dalla ragione? Il perchè esiste un patrimonio di pubblico tesoro di cui sussidii si à diritto di partecipare pur chè si adempia alle richieste condizioni e vi sia la distribuzione del legittimo Superiore — Se pubblico è il tesoro il solo Pontefice e i Vescovi, cui compete per diritto divino il presiedere, possono

disporne. Il Papa le concede a tutta la Chiesa, il Vescovo alla sua Diocesi. Il Papa solo concede la Plenaria indulgenza, i Vescovi, i Cardinali, i Patriarchi, i Primati, gli Arcivescovi, nelle misure dianzi precisate. Lo stato di grazia e l' esatto adempimento, come dicemmo, delle opere ingiunte sono le condizioni necessarie nel fedele per guadagnare le indulgenze.

§ 9.°

Dei funerali

La comunione delle orazioni non finisce tra i fedeli colla vita: comunione di spirito li segue dappertutto. La Chiesa Latina e Greca credono potersi offrire preci, pie opere e sacrifizi pei defunti che sono nel purgatorio. I cattolici sostengono ancora potersi applicare le indulgenze ai medesimi di suffragio, cioè di semplice pagamento, in quanto si prega Dio che si degni accettarle a loro pro; non a mo' di assoluzione o remissione; ciò che suppone giurisdizione che la Chiesa non ha sui defunti. Consolante dottrina che disacerba la perdita dei nostri cari e che allunga la sfera della religiosa società stendendone la carità fino al mondo invisibile! Da tali principi segue la pratica dei funerali pei morti. L'antichissimo costume di poco variato ai dì nostri portava il cadavere del fedele defunto verso sera alla Chiesa. La notte si passava a recitare salmi ed inni, che ci hanno dato l'ufficio dei morti; e venuto il dì celebravasi il santo sacrifizio. I funerali si ripetevano il terzo, il settimo, il trentesimo (ed anche il 40.° giorno) e nell' anniversario, generalmente rimasto in vigore anche oggidì. Il nome del defunto passava nei dittici dei morti, che diede origine al libro parrocchiale dei trapassati.

La credenza della resurrezione della carne, la santificazione anche del corpo del fedele, stato compagno dell' anima, tempio dello Sp. S., non poteva non far riputare sacre anche le sepolture dei cristiani, mentre le genti tutte si accordano nella venerazione dei sepolcri; che la Chiesa a ragione chiama cimiteri o dormitori ove si dorme nel bacio del Signore fino alla squilla dell'angelica tromba. Anticamente si seppellivano nella propria parrocchia, ovvero se Canonici nella Chiesa Cattedrale, se vescovi, re, imperatori e principi distinti nell' atrio della Chiesa o in Chiesa in luogo distinto. Se si fosse seppellito fuori parrocchia allora la quarta parte dell' elemosina era del parroco del defunto detta *quarta funeraria.* Presso di noi il Parroco benedice il cadavere nella sua casa e da quei che non sono poveri riceve il diritto di stola nera, la quarta funeraria secondo gli statuti disciplinari.

Da ultimo la legislazione Canonica in taluni non ammette diritto di sacra sepoltura o sono giudei, gentili, infedeli negativi, fanciulli morti senza battesimo; ad altri lo toglie in pena e sono apostati, scismatici, eretici, nominata-

mente interdetti e scomunicati, vitandi, omicidi, duellanti morti nel conflitto, morti in giuochi pericolosi, coloro che non hanno adempito il precetto pasquale e sono stati pubblicati nel cedolone, manifesti usurai, monaci morti col peculio, ladri ed assassini uccisi nel delitto, rubatori di chiese, morti senza restituire, pubblici peccatori ed impenitenti finali.

§ 10.

Del culto dei Santi

I Santi si differenziano dai Beati, dai Servi di Dio e dai Venerabili: i *Santi* sono quelli che onorati con pubblico culto, universalmente comandato, previa dichiarazione della Chiesa, che li ha canonizzati regnano con Cristo nel regno celeste di Dio: i *beati* poi si dicono coloro il cui culto è concesso solamente in qualche luogo per semplice *beatificazione; — Servi di Dio* diconsi coloro che morirono con pubblica fama di santità; *Venerabili* coloro la cui fama di Santità è comprovata da sentenza di giudiziale processo, cioè con ordinario processo accettato dalla S. Sede Apostolica. Quali sono gli atti precipui della beatificazione o canonizzazione dei Servi di Dio? Sono primieramente il processo *ordinario informativo* sulla loro fama di Santità sia nel caso *non cultus* sia in *casu excepto*, semprechè consti già di un publico culto; di poi l'ammissione ed il decreto della causa da discutersi presso la S. Congregazione dei Riti, ed i processi *apostolici* delle virtù in grado eroico, dei miracoli (almeno due). Con ciò vien preparata la sentenza di beatificazione, la quale sarà promulgata dal Romano Pontefice. Corroborandosi la causa di nuovi argomenti, le prove di nuovo si ribadiscono in seguito alle quali il Papa procede alla solenne sentenza di Canonizzazione nel massimo tempio del mondo. Si può consultare al riguardo l'opera meravigliosa e classica di Benedetto XIV, *De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione* l. IV e le lettere della S. Cong. dei Riti, 14 agosto 1894, *de moderando cultu servorum Dei.*

La potestà di canonizzare esercitò mai sempre il Romano Pontefice, come è naturale al diritto del primato, per disciplina indotta da Alessandro III anche la sentenza di beatificazione è riservata alla S. Sede. I Vescovi nullameno possono a norma delle costituzioni Apostoliche e dello stile della Curia Romana istruire il processo informativo, e compiere altri atti ai quali vengono specialmente delegati.

Quale il culto che loro si tributa? — Ai santi ed ai beati la chiesa attribuì un pubblico culto di *Dulia*, riservando l' *iperdulia* alla B. Vergine Maria. Il culto poi di dulia e d'iperdulia consiste in quegli atti coi quali la *Chiesa stessa e il popolo fedele*, secondo le leggi e le consuetudini, rendono pubblico omaggio alla beatitudine dei santi. Circa il culto di S. Giuseppe sposo di Maria Ver-

gine si consulti l'enciclica di Leone XIII, *Quamquam pluries,* 15 agosto 1889 e negli atti S. S. XXIII, 65. Ora questo culto, specialmente il pubblico, spesso richiede un obbietto sensibile, almeno commemorativo, alla guisa medesima del culto divino, perciò noi parliamo in due distinti paragrafi delle reliquie dei Santi e delle loro Immagini.

§ 11.

Delle sacre reliquie

Le reliquie dei Santi sono sacre e degne per la stessa ragione del rispetto e della venerazione di tutti. È un domma della nostra fede, così antico come la fede stessa; l'evangelo, la storia della Chiesa, lo confermano e il Concilio di Trento lo ha dichiarato in termini formali e ne ha dato le ragioni (sess. XXV, decr. *De invoc. vener. et reliquiis sanctorum).* Egli è perchè, esso dice, i corpi dei santi sono stati membri viventi di G. C. e il tempio dello Spirito Santo: egli è che lo stesso Dio deve un giorno risuscitarli ad una eterna vita e dotarli di una eterna gloria; egli è perchè per essi piace alla divina bontà d'accordare agli uomini numerosi favori; ed è per questi tre motivi, dettati dalla ragione stessa, che vediamo nel percorso dei secoli il popolo cristiano prosternato davanti le tombe dei santi. Oh! Sì la polvere dei nostri santi è sacra, ha diritto a tutti i nostri omaggi; è il culto di una fede divina. Ma noi qui ne trattiamo solamente in rapporto alla legislazione canonica, in quanto ritorna a vantaggio dei fedeli.

Esse reliquie si definiscono: I corpi o frammenti o resti del corpo dei Santi e dei Beati, e tutte quelle cose con le quali cooperarono alla beatitudine, o che ebbero in qualsiasi modo contatto con coloro che la Chiesa dichiarò comprensori del Regno di Dio. A motivo del culto diverso, le sacre reliquie altre appartengono all'umanità di Cristo (come le reliquie degli strumenti della Passione, lancia, chiodi, corona di spine, sacra sindone, scala santa ecc.; altre alla Beata Vergine Maria; altre ai santi ed ai beati in genere. In ragione poi della loro entità alcune si dicono *insigni,* come il corpo di un martire, o una gran parte, od un membro in cui soffrì il martirio, o una linfa di sangue; altre diconsi *comuni.* Questo culto è reclamato anche dalla ragione e dal cuore: giacchè le spoglie, gli avvanzi mortali dei grandi furono presso tutti i popoli scuola immegliatrice, palestra di virtù, a egregie cose, i forti animi accendono, le urne dei forti, ed il cuore reclama questo culto, *Qui habet affectum ad aliquem,* disse l'angelico, *etiam ea quae de ipso post mortem relinquuntur, veneratur* così nella Sum. Theol. III q. 25 a 6.°

In molti modi la Chiesa venera le sacre reliquie; principalmente offrendo loro l'incenso, collocandole ed esponendole sugli altari. Così nel cerimoniale dei Vescovi L. 1 c. XII n. 12.

Possono le reliquie dei Santi (non dei Beati) trasportarsi nelle sacre processioni, senza baldacchino, così la S. Cong. dei Riti, 27 giugno 1826; e le medesime possono usarsi alle orazioni ed alle benedizioni impropriamente dette sopra il popolo.

È legge del Tridentino che nessuna reliquia riceva pubblica venerazione se prima non sia autenticata, cioè approvata e riconosciuta dal Vescovo. Nella qual cosa il Vescovo usi di quei criterii ed argomenti che gli possano fornire una certezza morale, ad esempio, l' autenticità del culto anche senza alcun documento scritto, così la Sacra Cong. delle Indulgenze, 20 gennaio 1896. È dovere del Vescovo invigilare che dalla venerazione delle reliquie sia eliminata ogni superstizione, o mercimonio, così il Later. IV in c. 2, X III, 45; il Tridentino nel luogo citato e Leone XIII nel decreto 21 dic. 1878. Le reliquie insigni sono sotto la speciale custodia della S. Sede, perciò non si possono traslocare da una in altra chiesa senza speciale licenza del R. Pontefice. Nè si possono donare ad altre diocesi o ad altre chiese senza la facoltà dell'ordinario diocesano. Le sacre reliquie devono custodirsi in teche speciali o reliquiarii di materia ed opere preziose così Clemente X const: *Ex commissae nobis,* 13 Genn. 1672. Inoltre cose sacre cui si tributa un culto pubblico non devono conservarsi nelle case private, nè le medesime devono essere maneggiate dai laici; ma in chiesa e negli oratori in luoghi adatti vogliono andar custodite. Si permette nullameno che dai privati a causa di venerazione si conservino, purchè ciò avvenga decorosamente e devotamente. Il luogo della chiesa dove devonsi conservare le reliquie dev' essere il più cospicuo, ben chiuso ed ornato d'ognintorno, ed ivi nelle ricorrenti solennità si esporranno alla venerazione del popolo. Ciascuna chiesa deve avere nel suo sacrario un catalogo, o tabella descrittiva di quelle reliquie, specialmente le insigni, che in essa si conservano.

§ 12.

Delle sacre Imagini

La sacra imagine per quanto riguarda il Giuscanonico, può definirsi: Descrizione di persona santa dipinta o scolpita, ovvero di alcuna azione che riveli la santità di vita della medesima, ovvero ne ricordi alcuna cosa sacra, così il Concilio Tridentino nel luogo citato. Alcune sono *materialiter* sacre solamente, in quanto rappresentano alcun che di sacro; altre sono *formaliter* sacre, le quali ancora furono santificate con benedizione. Alcune possono dirsi sacre in senso proprio perchè rivelano le sembianze di uomini veramente santi o beati; altre si dicono in senso improprio.

Quantuque per niuna legge è proibito dipingere o scolpire imagini di qualunque uomo, e le loro azioni, purchè, come dice il Tridentino: *omnis lascivia vitetur, ita ut procaci venustate imagines non pingantur nec ornentur;* nullameno, affinchè una imagine almeno materialmente possa dirsi sacra, oltre all'avere rappresentato alcunchè di sacro, è mestieri che siano approvate dall'autorità ecclesiastica. Per la qual cosa, com'è chiaro, la legge canonica procede più rigorosamente circa le imagini da esporsi al pubblico culto, le quali perciò possono formalmente divenire sacre per benedizione, di quelle che sono nel dominio o uso dei privati. Speciale culto si tributa alle imagini delle divine persone, di Cristo, anche infante, e della Croce, così la S. Cong. dei Riti, 15 febb. 1873. Primieramente poi sia da notarsi in generale che solamente le imagini dei Santi o Beati possono ornarsi di aureole o raggi intorno al capo ed esse solamente possono esporsi in luogo sacro e dipingersi, così la S. Cong. dei Riti, 24 marzo 1860.

In ispecie poi per le imagini da esporsi al pubblico culto è da notarsi:

1. Che esse devono essere costruite di materia duratura.

2. Non possono esporsi quelle che furono scolpite o dipinte da inesperti artisti, che presentino figure barocche da muovere al riso ed alla irriverenza.

3. È poco congruente, specialmente nell' odierna prassi, che nei luoghi sacri abbiansi imagini della B. V. e dei Santi con abiti di stoffa e consutili.

4. È proibito esporre pubblicamente nella medesima chiesa, *a fortiori*, in un solo medesimo altare, due pitture o statue che rappresentino il medesimo prototipo celeste, o la Beata Vergine invocata col medesimo titolo, così la S. Cong. dei Riti, lett. 20 mag. 1890; si consultino ancora le dichiarazioni della S. Univ. Inquis., 4 mag. 1892 ed 8 marzo 1893 circa il culto del Sacro Volto di N. S. G. C.

5. L'effigie dei bruti non possono dipingersi nelle Chiese, tranne se la ragione storica o simbolica per consuetudine della Chiesa nol permetta.

6. Non si può, senza licenza della S. Sede Apostolica, proporsi al culto l'imagine del Redentore che palesa il suo cuore divino alla Beata Maria Margherita Alacoque; come ancora non possono in generale rappresentarsi le azioni straordinarie o le apparizioni di Cristo, della B. V. e dei santi senza l'approvazione della Chiesa, così la S. Cong. del S. Officio, 3 aprile 1895, e negli atti S. S. XXVIII, 61.

In quanto all'uso privato delle sacre imagini sono proibite:

1. Le imagini di Santi che portino abiti e forma nuova od altro non usata dalla Chiesa.

2. L'imagine della SS.ma Trinità sotto tre volti, o dello Spirito Santo in forma umana.

3. Quelle imagini che rappresentino la Sacra famiglia ove apparisca secondaria la figura di Cristo.

7, Gli emblemi del SS.mo Cuore di Gesù nella Eucaristia, così dal Santo Officio, 3 giugno **1891** e negli atti della S. S. XXIV, 573.

5. In generale tutte quelle pitture e sculture che ripugnano alla verità delle sacre scritture ed alla storia Ecclesiastica, affinchè non si propongono a venerare quelle effigie, le cui leggende siano proibite.

E queste proibizioni a fortiori hanno vigore quando queste imagini si espongono in luogo sacro.

Spetta al Vescovo rimuovere tutto ciò che possa esservi di superstizioso o disordinato nel culto delle sacre imagini; perciò statuì il Concilio Tridentino *nullam esse imaginem fingendam citra Episcopi adprobationem.*

È dovere del Parroco invigilare che, lui inconsulto, alcuna sacra imagine nella Chiesa o in qualunque luogo sacro, si esponga a venerare.

Alcune imagini miracolose o taumaturghe, devono onorarsi di speciale venerazione, giacchè per esse Iddio ha voluto apparire mirabile nei santi suoi. Ma circa queste imagini miracolose si vuol procedere molto cautamente, *Plerumque fit, ut vulgi concursu,* così la S. C. dei Riti **29** marzo **1897**: *populique clamore, aliquid pro miraculo evulgetur, quod revera non est; studeant ideo Episcopi, ubi ejusmodi occasio se obtulerit, ut primis illis vulgi clamoribus pie obsistant, donec rei veritas legitime comprobata constet.* Circa le imagini di Maria Santissima *Coronate* bisogna serbare le cerimonie *in Coronazione* di cui la medesima sacra Congregazione dei Riti ha sancito e ricordato nel decreto del 29 marzo 1897. — La Chiesa finalmente qualche volta comanda l'uso delle imagini sacre anche nei sacri indumenti, nei confessionali, nel battistero, nella sacristia, nelle ostie per la S. Eucaristia, nell'arco maggiore della chiesa, sui sacri vessilli ecc.

Capitolo X.

Delle rimanenti cose sacre, sante e religiose a cui i fedeli hanno direttamente o indirettamente diritto

Queste rimanenti cose sacre, sante e religiose cui i fedeli hanno diritto vanno compendiate così: — Delle Chiese, degli Altari. — Dell' Oratorio pubblico e privato. — Delle immunità delle Chiese. — Della Consacrazione e Benedizione della Chiesa, dell' Altare e delle altre cose sacre, dissacrazione e polluzione. — Della sepoltura. — Degli indegni di ecclesiastica sepoltura. — Dell' empio sistema della cremazione, ecc.

Idea generica. — Per parecchi secoli sotto il nome di Chiesa venivano distinte le sole Chiese Cattedrali e Parrocchiali, ma successivamente questo nome venne più largamente esteso, epperò Chiesa oggi significa ogni luogo che serve al culto di Dio e alla pubblica riunione dei fedeli. Al nome di Chiesa è affine

quello di Basilica, però mentre anticamente Basiliche erano le celebri *memoriae martyrum* o quelle stabilite in onor degli Apostoli o dei Profeti, oggidì si dà questo nome solo alle Chiese più cospicue, qualunque siasi il titolo sotto cui sono stabilite. Però le antiche Basiliche romane diconsi *Maggiori* per autonomasia, le altre quasi pareggiate, *Minori*.

Altari sono quelli che nelle Chiese o Basiliche si erigono dall' Autorità del Vescovo per la celebrazione dei divini misteri. Questi altari debbono essere di pietra od anche di legno purchè vi sia la pietra sacra: Ed a differenze delle Chiese, mentre queste se non consacrate, basta che siano benedette per aprirsi al pubblico culto; gli altari debbono essere sempre consacrati, almeno in quella parte che testè dicemmo, chiamarsi pietra sacra.

Oltre gli altari devono essere o benedette o consacrate le altre suppellettili atte al sacrifizio o al culto.

I vasi che servono al sacrificio devono essere consacrati, anzi è certo che se vengono usati pel sacrificio vasi non consacrati — per *innavvertenza* o altra *impreveduta circostanza* essi *eo ipso* restano consacrati. La consacrazione si perde o per dissacrazione o per contaminazione, ossia polluzione.

La dissacrazione è lo stesso che la perdita della consacrazione, e ciò avviene per esempio quando cade una parte maggiore delle pareti della Chiesa, oppure della mensa degli altari, succedendo tali spezzature che ne va via la orma delle reliquie, nè resta tanta parte della mensa da potervi collocare il calice e la patena. Invece poi la contaminazione e polluzione avviene o per omicidio volontario e gravemente ingiurioso che avvenga nella Chiesa, o per copiosa, volontaria e criminosa ed ingiuriosa diffusione di sangue. Dippiù per la sepoltura degli infedeli, eretici, pagani, scismatici, o chiunque sia indegno della sepoltura ecclesiastica. I cimiteri qualunque sia il luogo, nel quale secondo i diversi secoli della Chiesa furono stabiliti, sono sempre qualche cosa di sacro e vanno sempre soggetti a special Benedizione della Chiesa.

Ciò posto se essi sono distrutti o mutano la loro primitiva forma, o vengono contaminati per la suddetta sepoltura d' indegne persone han bisogno di un novello rito di riconciliazione.

I monasteri sono domicilii in cui uomini e donne vivono la vita religiosa e professano questo stato religioso mercè la pratica dei consigli evangelici come diremo a suo luogo. I monasteri legalmente eretti, cioè colla licenza dell' ordinario del territorio in cui vuole erigersi giusto il Conc. Trid. sess. 25 cap. 5.° de le for. vanno soggetti alla così detta *legge di clausura*, per cui è *proibito a chicchessia estraneo* entrare nel monastero, salvo sempre le cause e necessità con permesso dell' autorità ecclesiastica. I seminarii finalmente, dei quali la generazione ecclesiastica viene su dopo d' essere santamente educati. Fino dai primi tempi la Chiesa niente ebbe più a cuore che l' educazione del clero. Vi fu potentemente aiutata dalle scuole esterne dei mona-

steri dette pure scuole canoniche alle quali intervenivano i chierici non viventi nel Chiostro.Ma con l' andare del tempo queste scuole non erano più frequentate specie pel moltiplicarsi delle scuole e accademie laicali. Epperò la Chiesa nel Conc. Trid. sess. 23 cap. 38 *De Refor:* dovette provvedere radicalmente a questo affare « *ut singulae cattedrales Metropolitanae atque Maiores ecclesiae non modo facultate, dioecesis amplitudine, certum puerorum ipsius civitatis et dioecesis vel eius provinciae, si ibi non reperiantur numerum, in collegio ad hoc prope ipsas ecclesias vel alio in loco convenienti ab Episcopo eligendo, alere et religiose educare et ecclesiasticis disciplinis instituere teneantur.*

Il Concilio stesso stabilisce pure l' età e le condizioni di ammissione in Seminario. Noi solo ricordiamo che la giurisdizione, il regime, l' amministrazione e la visita dei seminarii spetta al Vescovo.

Però il Vescovo deve scegliersi due canonici cattedrali *seniores et graviores* come sonsiglieri per la morale e disciplina del seminario istesso, e due altri deputati sacerdoti per l'amministrazione materiale. Non è prescritto assolutamente che i canonici si occupino della sola disciplina, e i semplici preti dell'amministrazione, per lo più si alternano un canonico e un prete per l'uno, un canonico e un prete per l'altro. Però bisogna rispettare le consuetudini locali, che se in qualche luogo siavi la consuetudine che il Vescovo solo si occupi del Seminario bisogna, si rispetti.

Appendice ai seminarii sono le altre case d' istruzione, università, collegi ecc., anche quelle erette o mantenute a spese dei municipii, o di altre persone private, e in questo senso parlando dei doveri dei Vescovi dicemmo ch' essi devono esercitare giurisdizione per la parte che loro spetta anche in questi istituti.

Ma di queste cose parleremo in seguito più diffusamente.

§ 2.°

Delle Chiese — Idea generica.

Se il fedele deve professare socialmente la religione, se ha diritto alla istruzione religiosa ed ai sacramenti, debbono esservi nella religiosa cristiana società luoghi di pubblico convegno, e poichè dagli Ateniesi « *coetus convocatus ad audiendum de pubblicis negotiis* » fu detto Εκκλήσια da εκκαλεω convocare, Ecclesia fu detto parimenti per metonimia il luogo dove gli Apostoli e i discepoli di Cristo si adunavano a trattare gli affari dell' eterna salute, per la celebrazione dei misteri e gli atti del culto. È dunque la Chiesa la scuola dei fedeli, il luogo destinato al culto, ai sacramenti, alla predicazione, al sacrifizio; e poichè Dio è padrone di tutto, lo è in preferenza di quella parte di terra destinata alla sua gloria, qual' è appunto la casa del Signore.

Se è così non è da meravigliare se abbondino le ricchezze, la pompa, il sacro lusso delle Chiese cristiane, divenute oramai l' unica scuola degli artisti, l' unico asilo dove il popolo sollevi l'ammiserito spirito e si conosca fratello del ricco, del nobile, del letterato, nell' uguaglianza della preghiera, nell' adorazione di Dio, nella partecipazione dei medesimi beni, nella responsabilità di una medesima colpa originale.

Idea specifica

La parola Chiesa nel primo millennio si adoperava unicamente a significare i templi cattedrali o parrocchiali, in cui usavano i fedeli tenere le pubbliche e solenni adunanze.

In seguito questo vocabolo si estese, anche alle Chiese collegiate, ossia capitolo diverso dal cattedrale e alle Chiese conventuali, vale a dire di religiosi viventi sotto regola approvata.

La Chiesa presa in istretto senso si differenzia dagli altri edifizii sacri in ragione del fine od uso cui è destinata. Poichè Chiesa propriamente dinota il sacro edifizio dedicato per sua natura ai pubblici uffici ed alle pubbliche adunanze dei fedeli, ove per diritto proprio, e non sussidiario si tiene predicazione, amministrazione di sacramenti ed altre ecclesiastiche funzioni, benchè ai Parroci siano riservate certe prerogative.

Quindi si distingue dall' oratorio, che propriamente si erige ad uso di qualche società, confraternita od Istituto Pio.

Si distingue dalla cappella, che si deputa ad uso privato di una comunità nei monasteri, nei seminarii ecc.

Si distingue dalla succursale annessa, costrutta cioè nel territorio di qualche parrocchia, dipendente da questa come sua parte.

La forma delle Chiese era varia, ovale, rotonda, poligona, fatta a croce greca o latina, nè invalse da per tutto lo stesso stile.

In generale si osserva che le Chiese per lo più costavano di tre parti: Dell'atrio che era la parte anteriore alla facciata della Chiesa, in senso traversale, scoverto nel mezzo e sormontato da portici nei due lati. Ivi nell'ora delle sacre concioni, stavano i pagani, gli eretici, i catecumeni, e i penitenti detti *audientes.*

La 2.ª parte era la navata per lo più quadrata divisa dall'atrio con cancellata di legno. Nella sua parte più bassa stavano i fedeli separati secondo la loro condizione, gli uomini dalle donne, le nubili dalle maritate, i religiosi dai secolari.

In mezzo la navata è l'Ambone, luogo più elevato a cui s' accedeva per gradini. In esso stavano i cantori e i lettori che leggevano l'epistole e gli evangeli ed ivi pure si recitavano i dittici vale a dire gli elenchi dei personaggi illustri per meriti e santità nella Chiesa.

La 3.ª parte era il Santuario o Presbiterio che i Greci chiamano Bema, munito di balaustrata e riservato al Clero ufficiante con sedili alla parte superiore per il Vescovo e i Sacerdoti, sulla foggia del nostro coro.

L' altare nelle Chiese dei Greci era un solo come anche presentemente; ma in quelle dei Latini se ne avevano più, ornati come di presente, salvo le immagini che nei primi secoli non si usavano per più motivi, quali erano: la povertà, il pericolo d' irriverenza e di derisione da parte dei pagani, e la rimozione dello scandalo pei convertiti di fresco dal gentilesimo. Ma sparsa poi largamente la religione cristiana, le immagini presero a venerarsi in ogni luogo.

Nei primi tempi si chiamavano Basiliche le Cappelle e gli Oratorii che si dedicavano alla memeria dei martiri, epperò differivano dalle Chiese che propriamente erano destinate alla celebrazione dei divini misteri. Cresciuto poi il numero delle Chiese, queste indifferentemente si chiamarono Basiliche, per ciò che insieme vi si veneravano i santi, e vi si compivano i sacri misteri. Più tardi invalse il costume di non chiamar Basiliche se non le Chiese più celebri o per antichità o per grandezza o per lustro. Pertanto da principio il nome di Basilica si applicava a templi minori, ora si applica ai maggiori.

Le Basiliche si distinguono in maggiori e minori. Le prime sono quelle che per antichità, celebrità ed altre prerogative cospicue riscuotono più alta venerazione. Minori son quelle, alle quali per qualche motivo particolare venne dai Sommi Pontefici concesso questo titolo. Quattro sono in Roma le Basiliche maggiori o arcibasiliche, dette anche Chiese Patriarcali, la Basilica Lateranese, la Vaticana, quella di S. Paolo nella via Ostiense e la Liberiana o S. Maria maggiore.

Per edificare lecitamente una nuova Chiesa si ricerca primieramente il consenso del Vescovo, anche per una Chiesa regolare in luogo non esente. Se manca questo consenso non si acquista il gius patronato, nè la Chiesa si può officiare. Dippiù ad evitare litigi, si ricerca il consenso degl' interessati, affinchè, non si rechi pregiudizio ai diritti delle altre Chiese. Se taluno per la nuova costruzione si crede pregiudicato, deve farlo noto al Vescovo e al costruttore, e frattanto si sospenda l'opera incominciata, finchè il giudizio decida se l'opposizione (a cui si concedono tre mesi dopo il reclamo per far valere le ragioni proprie) abbia fondamento. Inoltre è necessario che il Vescovo o il suo Delegato visiti il luogo e lo approvi, vi pianti la croce, designi il pubblico ingresso, esigga la dote o la promessa valida della dote, secondo la norma del diritto per la manutenzione ed ornato della Chiesa, ed infine, che, secondo il rito, ponga nei fondamenti la prima pietra benedetta.

Gli altari non si possono erigere che nelle Chiese o nei pubblici oratori fabbricati colla facoltà del Vescovo. Devono essere di marmo o almeno in muratura; o, se di legno, così obbligati al muro che non sembrino mobili portatili. Poichè l'uso dell'altare portatile non può concedersi che dal Vescovo

o dal Superiore Regolare e solo temporaneamente per qualche giusto motivo, come avviene in Roma nel mese mariano.

Si dice altare fisso quando la mensa è congiunta colla base e inamovibile l'una e l'altra, quantunque la pietra cansacrata che si pone in mezzo alla mensa, sia amovibile (S. C. dell'ind. **1840**, **1867**). Si dice portatile, o quando consiste nella sola pietra consacrata, che possa almeno contenere il piede del calice colla patena, o quando si possa trasportare da un luogo ad un altro.

Se le Chiese abbisognino di riparazione la spesa deve erogarsi co' redditi della Frabriceria, se ve ne sieno. Se non vi siano redditi, o non sufficienti, subentra in secondo luogo chi per avventura in forza di patto o consuetudine va soggetto a quest'obbligo.

In difesa di questi mezzi si stabiliscono le seguenti regole: **1.** Per Chiesa Cattedrale il Vescovo concorre per la quarta parte dei redditi della sua mensa. Anche i canonici contribuiscono una quota, se il prelato lo determini colla maggioranza del capitolo; e non bastando siffatti contributi, gli altri beneficiati nella stessa Chiesa, ed anche tutto il clero, consenziente la maggioranza dello stesso capitolo possono dal Vescovo obbligarsi a concorrere.

Se la Chiesa sia parrocchiale, il Parroco eroga i frutti che sorvanzano al suo congruo sostentamento. Col Parroco sono tenuti *pro rata* tutti coloro che godono nella stessa Chiesa pensioni o benefizii semplici, se pure le pensioni non sono esenti da quest'onere come d'ordinario è.

Similmente secondo il Tridentino, i padroni e chiunque altro goda provventi dalla Chiesa; e finalmente tutti i parrocchiani, i possidenti col danaro, i poveri colla mano d'opera.

Benedetto XIV, per il ristoro e la consacrazione delle Cattedrali e Collegiate in Italia ha sancito l'erogazione di *mezza annata del primo anno* per tutti i beneficiati, tranne i Parrochi, il cui reddito non superi i **100** scudi.

Mezzi straordinarii sono: Sospensioni di Cappellanie, imposizioni di censi sui beni della Chiesa e riduzione di messe.

2. Regola: I beneficiati, il cui superfluo basti, devono da sè sostenere l'onere del ristoro.

3. Regola: Per le Chiese patronate, che non bastino a sè stesse, sono obbligati i patroni, ai quali si dà la scelta di ristorare e ricostrurre la Chiesa o di rinunziare al Patronato.

4. Regola: Se i patroni, i decimanti e i Parrocchiani, versano in *troppa miseria* e sieno impotenti al ristoro, in tal caso le Chiese Parrocchiali od altre si trasportino insieme cogli oneri e beni alle Chiese matrici o più vicine, e gli edifizii diroccati si possono volgere ad uso profano, purchè non sordido. (Trid. sess. XXI, C. 7, Refor). Ciò che si è detto della riparazione, va inteso anche della ricostruzione della Chiesa o della Canonica e della provvista delle sacre suppellettili (S. C. C. **1827-1858**).

§ 3.°

Dell'oratorio pubblico e privato

L'oratorio detto anche Cappella, dalla cappa di S. Martino che conservasi nell'oratorio dei Re Merovingi, si dice pubblico: 1. se abbia annessa un benefizio e sia stato eretto in titolo, ovvero 2.° Se sia consacrato. In amendue i casi deve essere accessibile a tutti, almeno nel tempo dell'ufficiatura. Mancando le due condizioni suddette, sarà nondimeno oratorio pubblico: 3.° se la sua porta si apra nella pubblica strada, o quand' anche circondata da ogni parte da privata proprietà, pure, o per consuetudine immemorabile, o per iscrittura fatta spontaneamente ne sia libero a tutti l'accesso.

Si dice invece oratorio privato, o domestico, quello che si concede fabbricare in casa privata ad una famiglia o comunità, ed è *episcopale* se nell' episcopio; *religioso e pio* se in un monastero, seminario, ospedale, conservtorio; od infine *strettamente privato,* se costrutto dentro una casa privata.

Il pubblico è sempre fornito di perpetua dote, dedicato in perpetuo al divin culto, e quindi inconvertibile ad uso profano. Il privato al contrario, non è nè dotato, nè sacro.

Il Concilio di Trento stabiliva intorno agli oratorii privati le cose seguenti:

Prima di tal Concilio, in oriente qualunque sacerdote celebrava in qualsiasi casa privata, per licenza anche sola tacita del Vescovo, purchè usasse l'antimessa, ossia la pietra quadrata consacrata dal Vescovo.

In occidente i Vescovi, che avevano facoltà di erigersi private cappelle sia dentro sia fuori Diocesi, di leggieri accordavano ai laici l'uso dell'oratorio domestico. I Regolari poi, segnatamente i Predicatori e i Minori, godevano del privilegio, senza bisogno di alcuna licenza vescovile, di usare l'altare partatile, e di celebrare messe in case private, a talento per qualsivoglia ragione. Da una libertà così ampia si originavano abusi non pochi: che, cioè i Vescovi, vinti dalle insistenze dei laici, facilmente concedevano il privilegio dell' oratorio privato.

I religiosi celebravano anche in stanze profane e talora due volte nello stesso giorno. Donde profanazione del sacrifizio, abbandono delle Chiese, scandalo e pregiudizio alle anime. Il Concilio Tridentino sulla proposta dei Vescovi specialmente Italiani riparò al male stabilendosi: *Nè ordinarii patiantur privatis in domibus, atque omnino extra Ecclesiam, et ad divinum cultum tantum dedicata Oratoria, ab iisdem ordinariis designanda et visitanda, sanctum hoc sacrificium a saecularibus aut Regularibus quibuscumque peragi... non obstantibus* (conchiude) *privilegiis exemptionibus ac consuetudibus quibuscumque,* (sess. 22 *Decretum de ob secr.)* In virtù di tal decreto ai regolari fu tolta la facoltà senza alcun limite, come pensano moltissimi e gravi autori, poichè le costituzioni dicono apertamente

che tal privilegio fu revocato anche in *locis* in *quibus Regulares degunt.* Altri vorrebbero con meno probabilità rimettere la cosa all'arbitrio del Vescovo.

Il Vescovo dovunque si trovi ha assolutamente facoltà dell'altare portatile per comodo proprio; perchè non fu mente del Tridentino privare i Vescovi di tal privilegio. Così risolve Benedetto XIV nella Costit. *Magno;* così altri Pontefici, così più volte la sacra cong. del Concilio. Che se questa congregazione con sua decisione del 17 giugno 1586 dichiarò i Vescovi *uti posse ex legittima causa* della facoltá in discorso, li volle soltanto avvertiti che non ne abusassero, essendo maggior decoro e riverenza celebrare in Oratorio, che in privata stanza. Il medesimo concilio di Trento tolse ai Vescovi la facoltà di accordare ai laici l'oratorio domestico, e coloro che lo negano si appoggiano a ragioni fiacche. Alcuni dicono che tal potere fu tollerato nei Vescovi poggiandosi sulle parole « *Nè patiatur* circa gli abusi » altri dicono che fu tolto ai Vescovi *indistincte*, *permanenter et permodum habitus* e non solamente ristretto a qualche tempo o caso in cui intervenga una causa legittima. Quest' ultima sentenza che sulla scorta del Fagnano, riserva al solo Papa, la facoltà di cui si parla, fatta solo eccezione di cause gravi ed urgenti, sembra sicura e si appoggia sia alla Cost. pontificie, sia alla decisione della S. C. del Concilio, sia alla costante e ricevuta consuetudine.

Basti portare Benedetto XIV che nella Cost. *Inter omnigenas* del 2 febbraio dice: *Extra summam necessitatis causam, apud infirmos in aedibus non sacris, missas celebrare non licet.* E nell'altra Cost. *Magno* del 2 giugno 1751 chiaramente pronunzia, che i Vescovi non hanno più la facoltà in parola e che dal Tridentino fu devoluta alla S. Sede.

Nell' oratorio privato che gode dell' indulto pontificio può celebrarsi in assenza del padrone e presente solo la famiglia? Negativamente se non sia presente alcuno di quelli a cui fu principalmente concesso l' indulto; perchè agli altri anche ricordati nel breve, non si concede altro che di soddisfare al precetto. (S. C. del Conc. 1740) Si danno ancora oratorii privati non compresi nel decreto del Tridentino, ai quali perciò non si estende la pontificia riserva e sono:

1. Gli oratori nelle case private dei Cardinali e dei Vescovi, dedicati al divin culto, che godono dei diritti di oratorii pubblici; di modo che vi si tengono lecitamente le sacre funzioni, l'amministrazione dei sacramenti, l'ordinazione privata per giusto motivo, la celebrazione di più messe anche nei giorni più solenni, anche in assenza del Cardinale o del Vescovo, con soddisfazione al precetto per chiunque vi assista.

2. Gli oratori interni dedicati al divin culto, che s'istituiscono nei chiostri dei religiosi per celebrare e pregare, benchè non designati, nè visitati dai Vescovi, con adempimento del precetto, come sopra; tranne però nelle case e nei luoghi di campagna che propriamente non sono sacri e religiosi.

3. Gli oratorii tutti eretti nelle case e luoghi pii, destinati per autorità del Vescovo ad opera di pietà e di carità, come sono i seminarii, gli orfanotrofi, gli ospedali, le carceri, i conservatorii di educande e di terziarie, che col consenso del Vescovo furono istituiti a pubblico bene e che per nulla si chiamano case private.

4. Infine gli oratorii che si trovano negli Istituti destinati alle stesse opere di pietà e di carità, benchè fondati senza intervento del Vescovo, come gli ospedali, i sodalizii, i monti di pietà.

Che tutti i suddetti oratorii possono calcolarsi come pubblici, è sentimento di Goury, di Scavini e di altri, benchè taluni lo neghino.

§ 4.°

Delle immunità delle Chiese

Immunità delle Chiese s'intende quella libertá che loro compete in tutto ciò che ha relazione alla santità del luogo. Queste sono gli edifizii sacri a Dio, le case dell'orazione ove tutto deve cooperare alla religione ed alla santità. Ond'è che per immunità di Chiese s'intende non solo l'onore e la riverenza loro dovuta, ma sopratutto il diritto di asilo.

Quanto all'onore e riverenza dovuta alla Chiesa si procura col salvaguardarle da ogni profanazione, o atto illecito od anche semplicemente profano, come fiere, giudizii, assemblee civili, colloqui profani, giuochi teatrali. balli, canti lascivi, ed in genere tutto ciò che offende il decoro del luogo e la divina maestà.

Similmente adibire vasi ed utensili sacri in cose profane.

Da ciò stesso s'inferisce il diritto di asilo dal Greco ασῆλον dalla privativa *a* e dal verbo σηλον *strappare* o *rapire* ond'è che i debitori, i delinquenti, i rei, che in esse si rifugiano stiano al sicuro, immuni pel diritto di asilo che si rinviene nella casa del Signore; nè senza delitto, si possono strappare dalle Chiese in conto alcuno. Anche presso i Greci, i Romani, i pagani, i templi costituivano luogo di asilo ed era somma temerità strapparne il reo colà rifugiato.

La Chiesa sin dai suoi primordi fruì di questo diritto. Risulta dalla sanzione di Teodosio L. 1. (Cod. Teodosiano) e dal Concilio Arausicano 1.° *Eos qui ad ecclesiam confugerint tradi non oportere, sed loci reverentia et intercessione defendi.*

I padri tutti lo riconobbero questo diritto.

Godono di questo diritto i rei di qualunque delitto sia laici che chierici. Sono esclusi dal diritto di asilo: 1. i pubblici ladroni, i grassatori pubblici, i briganti che lo facciano per mestiere, non già, come disse Benedetto XIII, quelli che una volta sola caddero in questi delitti.

2. I pubblici predatori o devastatori incendiari di campi sia notturni che diurni.

3. Coloro che commettono omicidio o mutilazione in Chiesa o cimitero annesso per la somma irriverenza commessa in Chiesa.

4. I sicarii o mandanti che prezzolati uccidono altrui.

5. Colui che anche minore di 20 anni proditoriamente o per insidia con animo deliberato uccide altrui.

6. Colui che attenta alla vita del Re o del Principe.

7. Colui che falsifica le lettere Apostoliche.

8. Colui che conia monete false.

9. Colui che ruba amministrando i beni delle opere pie, o monti di pietà.

10. Gli eretici, i sospetti di eresie, gli ebrei che ricevuta la religione l'abiurino per ritornare all' ebraismo od all' infedeltà.

11. I disertori dell'esercito, i turbatori dell'ordine pubblico.

La consegna del reo al giudice ordinario, quando l' asilo non giovi ad una salutare ammenda o riparazione pacifica debba farsi sempre dall'autorità episcopale per delegazione; nel caso voglia emendarsi debba tradursi nelle carceri dell' episcopio, ove convinto di reità o pertinacia si consegni al giudice secolare.

Il Vescovo istruirà un processo formale coll'avvocato fiscale per ascoltare il reo. Nè può essere giudicato da prelati inferiori, nè è nel suo arbitrio la scelta del Tribunale o foro competente.

Il diritto di asilo lo godono non solo le Chiese erette per autorità del Vescovo, le consacrate, ma ancora le semplicemente benedette, anzi quantunque in esse non peranco si fosse celebrato il sacrifizio, o fossero anche pollute, interdette. E non solo l'asilo compete alle Chiese, ma si estende ancora ai porticati della Chiesa, agli atrii, alle grondaie, ai campanili, purchè siano tutti attaccati alla Chiesa e non distino più di 30 passi dalla Chiesa.

Così ancora i cimiteri dei fedeli quantunque separati dalla Chiesa, i monasteri, i seminarii, il palazzo episcopale, gli ospizii, gli ospedali cose tutte erette per autorità ecclesiastica. Le case parrocchiali inerenti alla parrocchia, non già quelle che sono lontane dalla Chiesa e dal Parroco tolte in fitto.

Contro i violatori dell'ecclesiastica immunità gravissime pene sono state sancite dal diritto comune. La scomunica maggiore *ipso facto* è fulminata a colui di qualunque grado o condizione osasse violare l'asilo e qualunque atto si faccia contro il reo è sempre nullo. Nè si può assolvere se prima non rimetta il reo in luogo sicuro, nel suo asilo.

Gli ecclesiastici sono privati anche dal beneficio e dal diritto dell' asilo. Dunque sono rei:

1. Coloro che cacciano dalla Chiesa i rifugiati.

2. Coloro che impediscono o proibiscono che altri portino loro il giornaliero alimento.

3. Coloro che ricevono, estraggono ed incarcerano il reo, che, scappato dalle mani dei soldati, trovi asilo in qualche Chiesa.

4. Colui che con dolose, fraudolenti lusinghe tiri altri fuori la Chiesa per consegnarlo proditoriamente alla potestà laica.

5. I giudici, i magistrati, i custodi delle carceri, i ministri secolari della curia che non vogliano restituire il reo all'asilo dopo che ne fu strappato.

6. Coloro che istruiscono giudizio laicale e criminale nelle Chiese e luoghi sacri e si arroghino giurisdizione.

Ora la pena inflitta dalla Cost. *Apostolicae sedis* è la sola scomunica semplicemente riservata al Romano Pontefice.

§ 5.°

Della Consacrazione e Benedizione della Chiesa, dell'altare e delle altre cose sacre. Della dissacrazione e Polluzione.

In due modi si dedica la Chiesa: per consacrazione e per Benedizione. Alla consacrazione si premette il digiuno, il canto della Vigilia e si osservano molti riti portati dal Ponteficale Romano. È degno di nota che l'altar maggiore, come parte principale, deve assolutamente consacrarsi; e quantunque siano consacrazioni distinte quelle dell'altare maggiore e quella della Chiesa, pure questa non può consacrarsi, senza che si consacri ancor quello; mentre viceversa l'altare può consacrarsi da solo in Chiesa semplicemente benedetta. Il ministro della consacrazione è il proprio Vescovo, ed anche il prete per privilegio del Papa. In qualunque giorno si può fare la consacrazione, benchè più convenientemente il giorno di festa e se ne celebra ogni anno l'anniversario nell'ufficio della Dedicazione.

Quanto alla Benedizione, non si esige tanti riti, nè il crisma, e può compiersi da semplice Sacerdote con delegazione del Vescovo. Ciò che si è detto della Chiesa, si applica proporzionatamente al Cimitero.

Oltre la Chiesa e l'altare maggiore si consacrano tutti gli altari, sui quali si celebra; così i calici e le patene per diritto ordinario dal solo Vescovo, per diritto particolare dai Prelati che godano il diritto dei Pontificali.

Le pissidi e le campane basta si benedicano. Si devono poi benedire dal Vescovo o da Sacerdote facoltato gl'indumenti sacerdotali pel sacrifizio, la borsa, il velo del calice, il corporale e le tovaglie dell'altare, tranne il purificatoio. I Prelati regolari hanno questo privilegio di benedire, ma soltanto per le proprie Chiese.

La Chiesa, l'altare, il cimitero e le altre cose, consacrate che siano possono perdere la consacrazione per due vie: per *dissacrazione* e per *polluzione.*

Si *dissacra la Chiesa* per la distruzione totale o della maggior parte. Non così se la Chiesa si ristori di guisa che in sè stessa, o nella comune stima sia l'identica di prima.

Si *dissacra l'altare:* 1. per l'infrazione della pietra sacra, dimodochè nessuna sua parte possa contenere il calice colla patena comodamente.

2. Se la parte infranta contenga una delle croci laterali benedette in modo speciale dal Vescovo.

3. Se sia mossa la pietra del sepolcro, sotto cui si custodiscono le reliquie.

4. Per estrazione od immissione di reliquie o per distruzione del sigillo episcopale.

Si dissacra il Cimitero: 1. Per distruzione o radicale cambiamento del terreno, sia che avvenga per causa libera, sia per causa necessaria ad es. terremoti, alluvione ecc.

2. Per distruzione delle croci, per incendio od altro, perchè la consacrazione sta nelle croci.

Si dissacrano i calici e la patena per la frequente perforazione o cambiamento. Così pure se i calici vengono indorati di nuovo nell'interno della coppa.

Si contamina la Chiesa e il Cimitero:

1. Per omicidio volontario e gravemente peccaminoso commesso dentro la Chiesa, di guisa che la ferita mortale sia inflitta a chi si trova in Chiesa. Se il ferito muoia fuori di Chiesa, v'è doppia sentenza probabile.

2. Per effusione copiosa di sangue e gravemente peccaminosa, che accada in Chiesa.

3. Per effusione di seme gravemente peccaminosa; sì questa, che l'antecedente devono essere notorie o divenir tali, perchè la Chiesa perda la fama e resti contaminata.

4. Per la sepoltura di un infedele, sia pagano, giudeo o maomettano.

5. Per la sepoltura di uno scomunicato vitando, e non basta che fosse scomunicato notorio, o eretico tollerato; benchè pur questi siano indegni di ecclesiastica sepoltura; e incorrono la scomunica *ipso facto*, non riservata, *cogentes seu mandantes tradi ecclesiasticae sepulturae haereticos notorios (Apostos: Sedis* Clas. 4.ª art. 1).

Dissacrata la Chiesa il cimitero contiguo più *probabilmente* non resta dissacrato, perchè secondo la regola: *vitiato principali non intelligitur vitiatum accessorium, quotiescumque non est cum principali individuum.* Che se la Chiesa sia contaminata resta contaminato anche il Cimitero contiguo, come insegna il Pontificale e il Rituale Romano (*tit. de Eccl: et coemet).*

E la ragione della differenza può essere, che la contaminazione è molto più che la semplice dissacrazione. Viceverso poi: Contaminato il Cimitero

non resta contaminata la Chiesa, perchè il Cimitero è accessorio. A *fortiori* non si dissacra la Chiesa per la dissacrazione del Cimitero.

Da chi può riconciliarsi la Chiesa contaminata?

Se era consacrata, può riconciliarsi dal Vescovo proprio, per suo mandato, da un altro Vescovo, non già dal semplice sacerdote, se non per privilegio della Santa Sede. I Regolari esenti hanno questo privilegio (Bolla Leone X 1514).

Se la Chiesa era semplicemente benedetta, secondo la sentenza più vera basta il Sacerdote delegato dal Vescovo. Poichè il Rituale Romano sotto il titolo: *Benedictionae ab episcopo vel aliis facultatem habentibus faciendae,* contiene il rito di riconciliare la Chiesa. Quindi non paiono da ammettersi le due opposte sentenze: quella che vuole idoneo il semplice sacerdote senza veruna delegazione, e l'altra che pretende la delegazione debba darsi ad un sacerdote costituito in qualche dignità ecclesiastica.

§ 6.°

Ospizi di carità pei fedeli

Una religione di carità, che fa considerare gli uomini fratelli, figli tutti del medesimo Padre, non poteva non essere benefica, compassionevole, sollecita a provvedere alle altrui miserie anche corporali, e non con vane teorie, ma rendendosi effettivamente protettrice del povero, dell' oppresso, dell' infermo, dell'orfano, del misero; e i fedeli si trovano nel diritto di partecipare a tale carità. Delle Collette e dei beni delle Chiese è tosto assegnato la parte ai poveri, alle vedove: i Diaconi furono preposti a tal ministero. Qualunque mutazione subì la distribuzione e l' assegno dei beni ecclesiastici, il principio fu salvo, la quarta parte dei poveri non mancò mai e si elevò talmente in massima la carità che i beni ecclesiastici furono chiamati beni dei poveri, e la Chiesa non padrone assoluta, ma depositaria e provvida dispensatrice dei medesimi. Così l'intesero e Papi, e Vescovi e Claustrali, fonte triplice perenne di pubblica beneficenza. Di tale spirito era ed è informata tutta la canonica legislazione. Si legavano beni ad opere pie in genere e la legge canonica tosto separava la parte pei poveri. Qual meraviglia se sotto tale legislazione di carità fosse ignota a quei dì la piaga del pauperismo! Eravi da per tutto *Mensa pauperum, mensa Spiritus Sancti.*

Da tali principii nacquero coi risparmi ed offerte le tante istituzioni che coprirono l'Europa e il mondo, ospedali, ospizii, orfanotrofii, case per gli esposti, pei vecchi, pei ciechi, pei sordomuti, per le fanciulle pericolanti, amministrate dai chierici deputati dal Vescovo. I privati emularono la carità della Chiesa col diritto di nominare gli amministratori per le loro private fondazioni, con sempre però la suprema vigilanza del Vescovo. Il Concilio Calce-

donese al Can. VIII così determina e Giustiniano comanda il medesimo e vuole che il Vescovo abbia potestá di correggere, mutare gli amministratori posti dai fondatori, che possa costringere all' adempimento dei legati, e che se il testatore non indichi l'ospedale o il luogo pio cui lega i suoi beni, il Vescovo liberamente li applichi dove meglio crede.

Il Tridentino comanda di nuovo la vigilanza dei Vescovi, la visita, comunque si reputino esenti, tranne i religiosi, l'impiego delle rendite secondo il destino, l'intervento dei Vescovi nei conti. Ma dal secolo XVI mano mano fu usurpato tale incarico ai Vescovi e passò in balia delle civili autorità. Che se la Chiesa prese a cuore la miseria corporale non trasandò la spirituale del fedele. Che non fece per la difesa dell'Europa dagli assalti dei pagani, per la retta educazione, per le scienze, le arti? Chi può noverare gli svariati ordini religiosi di ambo i sessi a prò dell' umanità; le numerose confraternite dei laici associati a diversi fini spirituali; il numero degli ordini cavallereschi or a difesa or ad esercizio delle opere pie; le scuole elementari, le scuole di lettere, di scienze, le università? E che diremo della benefica influenza del Giuscanonico, interpetre del Giusnaturale e del Giusdivino, sul diritto secolaresco?... E tale influenza si sentì chiaramente e ancora si sente nel diritto delle genti, nel diritto pubblico, nel diritto penale specialmente, nella procedura giudiziaria, nel diritto civile; come a dire le leggi sul matrimonio degli schiavi, sui testamenti, sul possesso, sulla prescrizione, sui contratti, sui prestiti, sui voti, sul giuramento e tante altre cui lungo sarebbe anche solo numerare.

§ 7.°

Della sepoltura

L'uso di tutti i luoghi e di tutti i tempi anche presso le barbare nazioni è una prova convincente, razionale e storica ad un tempo, che l' onore della sepoltura reso ai corpi umani si fonda sulla legge di natura, stante, cioè, la superiorità della salma dell' uomo sul cadavere del bruto; non potendo non derivar dalla natura ciò che si pratica da tutte le genti. Ma la religione cristiana fornisce un nuovo fondamento di riverenza e di pietà nel doppio suo domma, della *resurrezione* in cui i dormienti cadaveri di nuovo si sveglieranno, e della *gloria delle anime sante*, a cui si riuniranno i dimessi corpi, per aver consorzio nella stessa gloria. Di qui tante meravigliose cerimonie e diligente premura per i cadaveri.

Quanto al fondamento storico, per limitarmi al tempo del cristianesimo, è cosa notoria la sollecitudine e il pietoso riguardo, onde nei tre primi secoli si seppellivano dai cristiani i corpi dei martiri, non già in luoghi a ciò de-

signati, ma o nei monumenti lungo la pubblica via, o nelle catacombe, o nel podere di qualche persona privata, come permetteva la ragione dei tempi.

Così S. Pietro fu seppellito lungo la via trionfale, S. Paolo nella via Ostiense. Trascorsa l'epoca delle persecuzioni, presero ad edificarsi Chiese in ogni parte ed ivi trasportarsi i sacri avanzi dei martiri. E pel vivo desiderio di riposare presso quelle sante reliquie, avvenne che gli stessi fedeli si seppellivano nelle chiese, dapprima i Principi, i Vescovi, i personaggi religiosi ed altri cospicui per santità; più tardi vale a dire nel IX secolo, tutti indistintamente i cristiani per benigna tolleranza della Chiesa.

Questa tuttavia manifestò più volte il desiderio che si ritornasse all'uso primiero dei cimiteri, come accenna pure il Ritual Romano.

Qual'è, secondo l'antico e nuovo diritto il luogo della sepoltura?

Per diritto antico la sola Chiesa Parrocchiale avocava a sè, o al proprio cimitero il cavadere del defunto, affinchè morto aderisse a colei, a cui aveva aderito e partecipato da vivo. Ma dappoichè i Regolari esenti ottennero il privilegio della tumulazione nelle proprie chiese o cimiteri, sia pei proprii sudditi, sia per qualunque fedele avesse scelto la sepoltura presso di loro; e dopo che agli stessi fedeli furono concesse le tombe familiari e gentilizie, il diritto della Chiesa Parrocchiale per necessaria conseguenza fu menomato.

Pertanto secondo il nuovo diritto, ognuno in qualsivoglia religioso luogo può costruirsi o sciegliere la sepoltura; ma se trattasi di seppellimento in qualche Chiesa regolare, è necessaria la licenza dell'ordinario, oltre quella del Parroco o del patrono della Chiesa.

Il Provinciale poi neppure potrebbe concedere tale facoltà se nell'atto di fondazione fu apposta la clausola che non si ricevano Parrocchiani di alcuna Chiesa, a meno che non vi fosse alcun beneplacito apostolico (Cap. 1.° De Pactis in 6).

Se un laico scegliesse la sepoltura in Chiesa di monache si richiederebbe il permesso della Cong. dei Vescovi e Regolari e il consenso delle monache, anche per una educanda. Un patrono neppur potrebbe nella Chiesa patronata, se nella fondazione non si riservò espressamente questo diritto, ovvero si fosse fabbricato la tomba nella Chiesa senza opposizione del Vescovo o del Parroco.

La Chiesa quindi sotto minaccia di eterna maledizione proibisce a qualunque ecclesiastico o regolare d'indurre chicchessia con violenza, inganno o timore a scegliere la Chiesa della sepoltura ed a restituire ogni emolumento percepito in occasione (Decretal. di Bonifacio VIII *cap. animarum De sepult.* in 6).

Due sole classi di persone sono escluse da questa libera scelta: gl'*impuberi* per difetto di senno e i Religiosi per la rinunzia alla propria volontà.

A quest'ultimi nondimeno si concede la scelta se dimorino così lungi dal proprio monastero che in caso di decesso non vi possano comodamente essere trasportati, (ivi cap. 5).

Alcuni esigono la distanza di un giorno di cammino, altri rimettono la cosa al giudizio dei prudenti, ed alle circostanze di persona, tempi e luoghi. Neppure il Superiore religioso può fare detta scelta perchè egli sottostà anche al Papa, nè può il superiore concederla al suddito perchè *nemo dat quod non habet* e sarebbe consenso in cosa dai canoni proibita. Se il religioso lasciò l'ordine non acquista nessun diritto, fermo restando il vincolo dei voti solenni. Se è espulso dal potere laico si deve dire altrettanto, che quanto ai funerali rimangono soggetti al Parroco del luogo (S. C. dei VV. e RR. 26 febb. 1864) Il dubbio è per gli espulsi dai superiori, finchè emendati non sieno richiamati, ed anche per quei religiosi, che per indulto Pontificio vivono nel secolo. Il Cardinale Petra li vuole forniti di libera scelta, per la ripresa del *velle* e del *nolle* in certe cose, ma pare più probabile la sentenza negativa, perchè l'espulsione o l'indulto Pontificio non ridonano al Religioso l'esercizio della propria volontà, se non *quoad vitae necessaria.*

Il padre perchè rappresenta il figlio ancora immaturo di senno, può scegliere al figlio impubero la sepoltura, i canoni glie lo consentono, purchè faccia la scelta, mentre il figlio vive, che oltretomba non si estende la paterna potestà, e vi sia tal consuetudine. Per padre poi s' intende anche la madre, e gli ascendenti, anche femine poichè nulla stabilendo il giuscanonico sul significato e sull'estensione della parola *padre*, convien definirlo secondo il diritto naturale.

Se alcuno non iscelse la sepoltura deve andar sepolto nel sepolcro dei maggiori se l' abbia. Il sepolcro familiare si antepone all' ereditario, e il paterno a quello degli altri ascendenti, purchè il padre sia stato posto nel proprio sepolcro.

I figliuoli adottivi nel sepolcro del padre naturale, tranne il caso di arrogazione ossia di adozione perfetta e che viva ancor l'adottante. Poichè colla morte di questo cessa anche l'arrogazione.

Se il deceduto non abbia sepoltura di antenati si seppellisce nella sua parrocchia ov' era solito ricevere i sacramenti. È questo diritto parrocchiale radicalmente certo.

Dalla generale regola sopraesposta si eccettuano:

1. Il Papa che se non si è scelta la sepoltura, vien seppellito nella Basilica Vaticana.

2. I Cardinali che si seppelliscono nella Chiesa del proprio titolo.

3. I Vescovi che si pongono nella propria Cattedrale funzionante il Capitolo (e non il Parroco) S. Cong. del Concilio, 24 marzo 1873. Nondimeno sì gli uni che gli altri, se muoiono lungi dalla loro residenza e non possono

esservi trasportati, si seppelliscano nella Chiesa maggiore del luogo ove avvenne la morte.

I Vescovi poi titolari nella Parrocchia del luogo di decesso e non nella Cattedrale, benchè ivi sia. (S. Congreg. del Concilio 23 luglio 1832).

4. I Canonici che si seppelliscono nella Cattedrale o nella Collegiata, se ivi abbiano il proprio sepolcro, se non ve l' abbiano si pongono nella Chiesa nel cui territorio tenevano domicilio, se pur qualche convenzione od anche la prescrizione di 40 anni non favorisca il Capitolo.

5. I sacerdoti e i chierici tutti che si collocano nel sepolcro destinato per loro, se tuttavia non godano del sepolcro dei maggiori. E in ciò differiscono dai Canonici, pei quali il sepolcro canonicale è preferito al gentilizio.

6. I religiosi professi e novizii, i domestici e tutti gli addetti al monastero che vivono sotto ubbidienza, e anche gli alunni e i convittori che formano coi religiosi una sola famiglia e godono l'esenzione del Parroco.

7. I terziarii e le terziarie viventi in comunità, che hanno diritto alla sepoltura nelle chiese dell'ordine.

8. Infine la moglie che ha diritto di partecipare alla tomba del suo ultimo marito.

Se oggidí non sono più osservate, che importa? Se il potere secolare ha vietato la sepoltura nelle Chiese ed ha steso la mano sui cimiteri, chiamandone a sè la libera disposizione non potrà giammai scrollare le leggi statuarie del diritto ecclesiastico che per i temporanei ostacoli frapposti resta impedito ma non distrutto.

§ 7.°

Degl'indegni di ecclesiastica sepoltura

Il decoro della Chiesa, il suo compito di conservare l' unità fra i suoi membri, la giusta punizione dei delitti, l'emenda dei delinquenti, e l'esempio salutare per gli altri, le impongono come di negare i funerali nel tempio, così di privare dell'ecclesiastica sepoltura coloro che siano indegni di riposare dopo morti in luogo benedetto e sacro.

Tali sono:

1. I pagani, gli ebrei, i bambini morti senza battesimo, ed i catecumeni.

2. Gli apostati, gli eretici, gli scismatici, non pure in ragione della scomunica ma del delitto. (Parlasi di eretici notori, che cioè appartengono a setta separata, benchè non siano vitandi) così pure i loro aderenti, ricettatori, difensori, fautori.

3. Gli scomunicati vitandi e i tollerati manifesti se muoiono senza assoluzione, benchè con segni di pentimento.

4. I nominati interdetti, benchè non denunziati, quei che dimorano in luoghi interdetti tranne i privilegiati e non quei che godono di speciale indulto.

Così pure gli ecclesiastici compresi i Regolari purchè:

1. Non sieno interdetti personalmente, nè abbiano dato causa all'interdetto.

2. Abbiano osservato l'interdetto.

3. La loro sepoltura si compia senza suono di campana e senza funebre officiatura.

5. Gli usurai pubblici e notorii, benchè pentiti, se non abbiano restituito o data cauzione di restituzione.

6. I ladri sacrileghi e i profanatori delle Chiese.

7. I morti nelle giostre se non abbiano dato segno di pentimento e desiderio di confessarsi.

8. I morti per duello, o nel luogo, o altrove e questi ancorchè pentiti abbiano ottenuto l'assoluzione dei peccati e delle censure.

9. Quei che non facevano la Pasqua se in morte non appariscono penitenti. Il Cardinale Gousset dice se respingono gli ultimi sacramenti.

10. I regolari d'ambo i sessi scoperti dopo morti detentori di peculio senza licenza.

11. I suicidi se non abbiano agito per mancanza di libertà, il che nel dubbio si presume sempre.

12. I ladri, i grassatori, gli adulteri uccisi nell'atto del delitto, e tutti i manifesti è pubblici peccatori, come quei che tengono o abitano postriboli, gli scrittori di giornali osceni, i legati con giuramento alle società segrete, se muoiono senza dar segni di ravvedimento.

Che fare se la sepoltura sacra si pretenda con minaccia, o che la legge del divieto nel caso particolare sia dubbia?

Nel 1.° caso il Parroco e l'altro Clero si astengano sì dall'esequie che dall' accompagnamento (S. Penit. 10 dicembre 1860). Che se il Parroco o altro sacerdote ammetta alla sepoltura ecclesiastica gli scomunicati nominatamente incorre *ipso jure* l'interdetto dell'ingresso in Chiesa (Cost, Apost. Sedis n. 6) Nell'altro caso si stia per la parte benigna, e se è possibile si consulti il Vescovo.

§ 8.°

Appendice sulla cremazione

La cremazione, ha detto bellamente il Gotelli nelle istituzioni Canoniche la cui dottrina noi sviluppiamo, è una barbarie e un' empietà, meritamente condannato dalla S. Chiesa. È una barbarie perchè fu certamente il sentimento

di umanità, l'affetto verso i congiunti, che indusse gli uomini e segnatamente i primi cristiani a rendere solenni onori alle salme dei loro estinti e a condurle onoratamente alla sepoltura, come pratica ognora la Chiesa. È soprattutto un'empietà escogitata per abbattere la liturgia ecclesiastica e cancellare dalle menti il domma cattolico della futura nostra risurrezione.

La liturgia della Chiesa benedice i cimiteri, vi accompagna con riverenza e con preci i mortali avanzi dei cristiani e li mette a riposare all'ombra della croce. E ciò, perchè quei corpi furono già santificati dal Battesimo, furono incorporati a Cristo, e di essi, *tanquam organis et vasis ad omnia opera bona Sanctus est usus spiritus*, come S. Agostino (De Civ. Dei L. 1 C. 13.

Il domma della futura risurrezione c'insegna che quei corpi dormono, secondo la forte espressione dell' Apostolo (1.ª a Tessal. IV, 12), per risvegliarsi dappoi al suono dell' angelica tromba. C' insegna pure con S. Paolo 1.ª ai Cor. XV, 42) che quei corpi vengono seminati perchè un giorno sorgano rigogliosi di nuova ed eterna vita, Qualora sieno ridotti in cenere, dove è l'immagine di sonno che attende il risveglio? Dove l'idea di seme seminato che attende la rifioritura? Si oda come eloquentemente parli il Crisostomo: « *Vide*, dice egli *(in Coemeter: appellationem et Crucem Domini* n. 1) *guomodo ubique mors nominetur sommis, qua de causa et locus coemeterii, quasi dicas, dormitorii, nomen accepit. Utile enim hoc nomen est et philosophiae plenum. Quando igitur huc mortuum ducis, ne ipse te concidas. Non enim ipsum ad mortem, sed ad sommum ducis: sufficit tibi nomen hoc ad calamitatis solatium, et levamen.* »

I cremazionisti obiettano: I cimiteri sono dannosi alla pubblica igiene. Dunque devono abolirsi. Infatti dai cadaveri esalano miasmi che corrompono l'aria; e le acque piovane, diluendo i cadaveri e asportandone sostanze infettive, inquinano i pozzi e le fonti.

Rispondo negativamente all'antecedente, ch' è l' unico specioso pretesto, che gli avversarii sanno mettere in campo. Tutte le nazioni antiche e moderne furono nella costante persuasione che dalla sepoltura e dai cimiteri non provenisse alcun danno alla salute dei vivi. Si è scoperto soltanto oggi il supposto danno, o non si ebbe per l'addietro alcuna cura della pubblica igiene? L'esperienza del danno, se mai vi fosse stato, doveva scuotere e costringere a scongiurarlo anche i più indifferenti.

Quando al primo argomento, Dist. col celebre Durand Claye. Dai cadaveri insepolti o malamente sepolti esalano miasmi ecc. Conc.: Dai cadaveri debitamente sepolti, ex gr. 2 metri o anche un metro e mezzo sotterra, Nego: Innanzi tutto la decomposizione del cadavere è prodotta dal contatto dell'ossigeno che è nell'aria: per tale contatto avviene l' ossidazione e quindi il disfacimento. Ora sotterra la quantità di ossigeno è estremamente poca; quindi la decomposizione è lentissima e non può mandare che assai rare e sottili esalazioni.

In secondo luogo queste medesime esalazioni trovano un intoppo nella compressione del terreno, in forza della quale le azioni chimiche restano impedite e si produce invece un umor liquido che s'incorpora col terreno e dà luogo a combinazioni inorganiche al tutto innocue. « La piccolissima copia di ossigeno, che è in contatto coi cadaveri umani, dice il Mantegazza (Chimica applicata all'igiene) li fa decomporre in un modo al tutto speciale, spesso li trasforma profondamente, senza che emani alcun fetore, come avviene quando ha luogo la saponifazione. Dato inoltre che queì gas rari e sottili s'incammino dal fondo della fossa alla superficie, essi restano nel loro passaggio assorbiti dalla terra, di guisa che la terra ci si fa conoscere per uno dei più potenti disinfettanti. « Uno strato di pochi centimetri di terra, dice ivi il citato Mantegazza, è uno dei più potenti disinfettanti ed isolatori di corpo in putrefazione, e un po' di argilla basta a rendere innocuo all'intorno tutto un letamaio, che mantiene più materie organiche in decomposizione di un campo seminato nel suo profondo di mille cadaveri ». Infine pongasi che qualche esalazione abbia libero il varco all'aria aperta. Dessa rimane subito assorbita dalle erbe e dalle foglie circostanti, o, quanto meno, si perde nel gran mare dell'atmosfera, come la pioggia nell'immensità dell'oceano. Dunque i cimiteri non corrompono l'aria.

Rispondo al 2.° argomento. 1. La minima parte dell'acqua, che piove nei cimiteri, va a toccare i cadaveri. 2. Questa minima parte, filtrando pel sottosuolo permeabile, vi lascia le sostanze cadaveriche, e reste pienamente *chiarificata*. Giacchè è principio noto ed accettato, che « lo stato di un suolo permeabile fa opera di un potente filtro coll'acqua pregna di materie tenutevi in sospensione, che vi si versa sopra ». E non solo *chiarificata,* ma *purificata.* Quel filtro nel passare dell' acqua infetta fino all' 80 per cento di carbonato di ammoniaca, il 74 per 100 di carbonato di potassa, e l'azione ossidante, opera sì potentemente sulle acque che filtrano da tramutarne le sostanze azotate e putrescenti in sostanze inorganiche e minerali, e quindi innocue perchè incapaci di fermentazione. Tanto dimostrò nel 1873 la commissione municipale della Senna, composta dei dottori Charnoch, Delacroix e Dalton nelle sue lunghe esperienze compiute sui piani di Gennevilliers che furono prima irrigati per lungo tempo colle acque impure e pestilenziali della Senna, là dove raccoglie i grandi collettori. Indi scavati pozzi nel perimetro d' inaffiamento, si estrassero acque limpidissime, e che eguagliavano in purezza chimica le più pure sorgenti. Il signor Durand Claye, che soprastava alle irrigazioni di Gennevilliers, scrisse nel 1874 una *memoria* in cui si esprime così: « Il suolo e la vegetazione contengono una preziosa forza purificante. Giacchè mentre la totalità delle materie sospese rimane alla superficie del terreno, l'acqua chiarificatasi per questo primo fenomeno meccanico della filtrazione, ingorga e passa entro i cento canaletti del suolo: e nel suo passaggio si ossida, le

sostanze organiche, specialmente le azotate e albuminose, si mutano in minerali e azotati e sotto questa nuova forma innocua diventano un prezioso alimento di fertilità, cui il suolo ritiene come in serbo, per darlo poscia in cibo alle radicine delle piante. Indi la salubrità è pienamente soddisfatta, in quella che si dà una vita di ricchezza all'agricoltura. È chiaro adunque che neppur le acque, le quali possono trapelar dal sottosuolo del cimitero, minacciano la salute pubblica.

Capitolo III.

Sommario — 1. Dei Seminari dei Chierici. 2. Degli ospedali e monti di pietà. 3. Degli Oratorii festivi. 4. Dei Conservatorii e delle Scuole. 5. Diritto civile Italiano circa l'istruzione religiosa nelle scuole.

§ 1.°

Dei Seminarii dei Chierici

Molte cose prescrive il Concilio di Trento intorno al Seminario dei Chierici. 1. Che le singole cattedrali, le metropolitane e le chiese maggiori di queste « *certum puerorum... numerum in collegio ad hoc prope ipsas Ecclesias, vel alio in loco convenienti ab Episcopo eligendo, alere et religiose educare et ecclesiasticis disciplinis instituere teneantur* » (Sez. 23 can. 18 de reform.). È in facoltà del Vescovo in grandi Diocesi lo avere più Seminarii, sì veramente che i Seminari minori dipendono dal maggiore. 2. Che in detti Seminarii si ricevano giovanetti non minori di 12 anni, da legittimo matrimonio nati, che sappiano leggere e scrivere e presentino segni di ecclesiastica vocazione. 3. Che si scelgano a preferenza i figli dei poveri, senza tuttavia escludere i figli dei doviziosi, purchè si mantengano a loro spese e mostrino desiderio di servire a Dio ed alla Chiesa. 4. Che gli alunni vadano sempre in tonsura ed abito clericale e almeno ogni mese si confessino e secondo il consiglio del confessore partecipino all'Eucaristia e servano alla Cattedrale e alle altre Chiese del luogo, tuttavia nei soli giorni di festa. I discoli siano puniti, e, se sia d'uopo, espulsi. 5. Tutta la giurisdizione, reggime, visita e amministrazione dei Seminarii sia in mano del Vescovo, il quale nondimeno in cosa di tanto rilievo sceglierà a suoi consiglieri due Canonici della Cattedrale dei più assennati per la disciplina dei Seminarii e quattro Consiglieri assumerà per l'economia o amministrazione temporale, due dei quali Canonici di Cattedrale, saranno eletti, uno dal Vescovo, l'altro dal Capitolo; e gli altri due da eleggersi, uno parimenti dal Vescovo e l'altro dal clero della città.

Una terza Commissione di 4 ecclesiastici, da deputarsi due dal Capitolo

e due dal Clero della città, in presenza della quale si debbono ogni anno rendere al Vescovo i conti dell'amministrazione del Seminario, sembra prescritta dal Tridentino, come pensa il Monacelli (Form. tom. 2, tit. 16, form. 10, n. 22). Il Ferraris (v. Seminarium n. 9) e ultimamente il Bouix (de cap. p. 489). Ma sia che le parole del concilio: « *praesentibus duobus a Capitolo et totidem a Clero civitatis deputatis* » si debbono piuttosto intendere della *provenienza* di questi quattro, che della loro *elezione passiva*, sia che la consuetudine, appoggiata anche a decisione della S. Congr. del Conc. (31 marzo 1855 ed altre) abbia indotto diversamente, certa cosa è che i Dottori comunemente confondono questo terza commissione colla seconda, e così ne ammettono solo due, una disciplinare, e l'altra amministrativa.

Queste prescrizioni del Concilio non sono integralmente in vigore in ogni luogo. In Francia e in Belgio tutto è nelle mani del Vescovo. Altrettanto dicasi dell'età dei giovanetti da riceversi, intorno ai quali Pio IX nel 1849 scriveva ai Vescovi d'Italia: « *Sacrae militiae tirones a teneris annis, quoad ejus fieri poterit, in ecclesiastica seminaria recipiantur* ». Colle quali parole sembra raccomandare l'età più tenera. Del resto convengono abbastanza i Canonisti nel dire che, dove pur le prescrizioni suddette sono in vigore, gli atti compiuti dal Vescovo senza consultare la commissione disciplinare ed amministrativa sono validi, benchè rescindibili dal Superiore, tranne tuttavia l'unione di qualche benefizio al Seminario, per l'espressa decisione della S. Cong. del Conc.: *Uniones factae absque consilio deputatorum non valent* (13 gennaio 1594). Non possouo i Vescovi affidare il regime del Seminario a qualche ordine religioso senza il beneplacito della Santa Sede, la quale permette sotto la clausola che i Seminarii restino sempre sotto il regime del Vescovo cui annualmente devesi fare il rendiconto. Laonde il diritto dei Vescovi sopra i Seminarii, nella vigente disciplina, è inalienabile.

La giurisdizione dei Vescovi si stende indubbiamente ancora sugli altri Istituti di educazione. Ogni ginnasio, liceo, università, istituto aperto alla gioventù studiosa, vuoi a spese del Governo, vuoi a spese della Provincia, del municipio, o di persona privata, se parlisi di nazione cattolica, è soggetto alla sorveglianza del Vescovo; perchè il Vescovo è il legittimo giudice e il naturale custode della sana dottrina e della moralità nella sua Diocesi, e i Padri Tridentini annoverarono codesti Istituti tra i Luoghi Pii. Qualunque sia pertanto l'intrusione del potere laico, il diritto dei Vescovi in materia d'istruzione rimane imprescrittibile.

§ 2.°

Degli Ospedali e Monti di Pietà

Gli ospedali, secondo la derivazione del nome, significano luoghi destinati ad alloggiare gli ospiti; secondo la comune intelligenza, sono luoghi deputati a curare infermi. Ma nello stile dei Canonisti hanno un significato più ampio e dinotano tutti i Luoghi pii che servono, sia ad albergare gli ospiti e i pellegrini, sia a curare gl'infermi, sia ad alimentare i poveri, sia infine ad accogliere ed educare quanti abbisognano dell'altrui soccorso. Si distinguono in Ecclesiastici e laicali, secondochè furono eretti per autorità del Vescovo, o con esclusione di lui.

Gli uni e gli altri, secondo l'antico diritto, riconosciuto anche dalle leggi civili, come tutti i Luoghi pii erano soggetti al potere del Vescovo. E tutto era conforme all'equitá naturale, che il Vescovo cattolico fosse prescelto ad essere il custode delle opere di carità verso i bisognosi. E quando specialmente nel secolo XIV gli amministratori cercarono di sottrarsi al sindacato del Vescovo per impunemente impinguarsi, i Concilii e specialmente quello di Vienna, incaricarono i Vescovi d'ispezionare e di procedere contro i malversatori, sia per autorità propria, sia come delegati dal R. Pontefice. Più tardi il Concilio di Trento rinnovò gli stessi provvedimenti con qualche modificazione: sottrasse, cioè, alla visita vescovile i Luoghi pii posti sotto l' immediata protezione dei Principi e quelli che nelle tavole di fondazione portassero espressamente la esclusione del Vescovo, salvo tuttavia al Vescovo stesso il diritto di esigere per quest'ultimi il resoconto, sempre che avesse fondato sospetto di trascurato adempimento, secondo che si è detto nel trattato dei Testamenti.

Che se al dì d'oggi i Luoghi pii passarono ad altre mani, non è il caso di supporre che il diritto originario e statuario della Chiesa sia affatto estinto.

Che cosa è il monte di pietà?

È un'utilissima istituzione approvata dalla Chiesa fin dal secolo XV, consistente in una raccolta di danaro o di derrate, a cui fanno capo i poveri e i bisognosi, per torre in prestito una data somma o quantità di alimenti, lasciandovi un pegno per garanzia del debito contratto. Allorchè il mutuatario si presenta a pagare il suo debito, coll'aggiunta di un tenue interesse, ripiglia il suo pegno. Non mancarono dapprima autori, che osarono tacciare di usuraia tale istituzione, ma Leone X colla Bolla « *Inter multiplices* » del 4 maggio 1515, la definì istituzione provvida e scevra di usura. Poichè l'interesse dell'imprestito, oltre essere poca cosa, non è per i fattovi mutui, ma per altro giusto titolo, e serve inoltre per indennizzare il monte di pietà e dare una competente mercede a quelli che vi prestano l'opera loro.

In ordine all'ingerenza che possa avervi la Chiesa, i Monti di Pietà si parificano ai Luoghi pii.

§ 3.°

Degli Oratorii festivi

Loro origine — Loro ordine graduale — Il loro fine — Della giuridica condizione degli oratorii.

Quantunque il nome di Oratorio propriamente significhi Cappella privata o pubblica di cui tenemmo parola nel nostro diritto, nullameno ad altro si applica oggidì il nome di Oratorio; sopratutto ad indicare quelle congregazioni di fedeli specialmente di fanciulli di ambo i sessi, i quali si adunino in un determinato luogo principalmente nei dì festivi per attendere al culto di Dio ed oll' onesta ricreazione. Il fondatore di questi Oratorii fu il grande Apostolo di Roma, San Filippo Neri, il quale fondò un pio sodalizio di sacerdoti secolari, affinchè dessero l'opera loro alle dette congregazioni dell'Oratorio, donde poi trasse il nome la congregazione dell'Oratorio. Dipoi i Vescovi, non potendosi sempre avvalere dell'Oratoriano istituto di S. Filippo, a provvedere all'immenso vantaggio del popolo, con analoghe istituzioni, deputarono a rettori dei medesimi oratori dei sacerdoti diocesani e sorse così l'Oratorio festivo.

Quei giovani poi e quelle fanciulle che si aggregano a siffatti Oratorii sotto la direzione del sacerdote a ciò deputato o dal Vescovo o dal Parroco, affinchè meglio provvedessero alla santità della loro vita si dividono in tre ordini; cioè: gl' *incipienti* (quelli ammessi recententemente), i *provati* (quelli che diedero prova sufficiente di animo fedele e vita timorata), e i *perfetti* (i quali tutti si diedero alla propria ed all'altrui santificazione. A ciascuno di questo triplice ordine presiede un *maestro* il quale è detto pure *cooperatore*, che vigili su tutti e singoli e tenga avvertito di ogni cosa un sacerdote deputato ch' è chiamato *Assistente Ecclesiastico.* Ai maestri sovrasta il *Prefetto*, un laico, di specchiati costumi e probità al quale compete, sotto la dipendenza dell'assistente il regime di tutto l'Oratorio.

Quanto al fine che s'imprometlono gli Oratorii festivi, diciamo che quanto all' essenza non mutò guari negli essenziali dalla primitiva istituzione. Imperocchè un tempo come oggidì gli Oratori si erigevano per l'esercizio di pietà, affinchè meglio si santificasse la festa, e i giovani di ambo i sessi si francassero al pericolo del pervertimento, e della strada. Un tempo però si adibivano anche ad opere di carità, negli ospedali sopratutto; ma oggi non più. E quelle ricreazioni che un tempo si praticavano in luoghi campestri e solitarii oggi si fanno presso la stessa Chiesa o cappella ove si esercita la pietà.

Della condizione giuridica degli Oratorii, diciamo, che dopo la erezione del Vescovo, ovvero la sua approvazione essi godono di ogni entità giuridica, dipendendo dal proprio Parroco sia in quanto le cose che riguardano la vita cristiana, sia in quanto all' interno regime. Ciò però non toglie che per episcopale privilegio non possano esimersi dalla giurisdizione e vigilanza parrocchiale circa quelle cose che conformemente agli approvati statuti si possono e debbono fare nell' oratorio. Del resto bisogna consultare sempre i titoli di fondazione.

§ 4.°

Dei Conservatori e delle scuole ovvero Convitti e Collegi di educazione

La Chiesa ha diritto irrefragabile di insegnare non solo le discipline divine, ma ancora le umane per la inconcussa ragione che ella possiede di tutti i mezzi a conseguire il proprio fine. Perciò la Chiesa fonda e tiene scuole non solo pei chierici da elevarsi al ministero ecclesiastico, ma ancora pei laici; affinchè mentre si danno alla coltura delle scienze. non pervertiscano nella fede e conseguano quella retta istituzione di vita che armonizzi coi cristiani costumi. La scuola quindi può genericamente definirsi: quell'unione ordinata del maestro e dei discepoli dove essi si trovino armonizzati nell'unità intellettuale dell' insegnamento, dove i discepoli ricevano dal maestro la istituzione della vita e delle scienze. Quelle scuole che sono fondate dalla Chiesa si dicono *ecclesiastiche, pontificie, episcopali, parrocchiali* e *monastiche.* Tal fiata gli scolari vivono in comunità in un apposito edifizio scolastico ed allora quelle scuole diconsi *Conservatorii* ed ancora Convitti o Collegi educativi.

Diciamone qualche cosa partitamente e prima delle scuole Episcopali, che anticamente si chiamavano *Cattedrali.* É risaputo che i Vescovi possono nella loro diocesi erigere scuole e conservatorii e fornirli di speciali privilegi, ex g. dall'esenzione dalla giurisdizione del Parroco, anzi anche dai cosidetti diritti parrocchiali come decretò la S. Cong. del Concilio, 22 febbraio 1865. I maestri di queste scuole devono essere approvati dal Vescovo e devono adottare testi e metodo dal Vescovo prescritti.

Circa le scuole parrocchiali diciamo che anche i Parroci con licenza del Vescovo, possono avere scuole in Parrocchia; e non solo a nome proprio, cioè provvedendole del proprio patrimonio, ma ancora formalmente come parroci ed allora le scuole sono propriamente *Parrocchiali.* Gl' insegnanti, l' orario, i testi sono cose da approvarsi dal Vescovo.

Si dicono poi scuole Monastiche o scuole di Congregazioni religiose, quelle fondate nelle case dei regolari, o nelle case delle congregazioni, che, godendo come le case medesime del privilegio dell'esenzione, sono per ciò stesso esclusi

dalla giurisdizione episcopale. In qualunque ipotesi è certo che vanno sempre esenti dalla giurisdizione del Parroco. Quegli alunni o scolari che non hanno scuola fissa, senza un privilegio del R. Pontefice, sottostanno alla giurisdizione del Vescovo, come egualmente ai diritti parrocchiali, così il Concilio Tridentino, sen. XIV c. 11 d. r. Circa le educande nei monasteri delle monache e le condizioni richieste si può consultare il Lucidi *(de Visitatione SS. Liminum ecc.* III 335 e seg.)

APPENDICE

Delle scuole laiche

Fondare e regolare le scuole laiche per insegnarvi ed apprendervi le profane discipline, appartiene non solo alla potestà ecclesiastica ma ancora ai governi civili, anzi agli stessi privati. Se non che questa facoltà del governo civile, giusta le genuine teorie del dritto naturale ed ecclesiastico, non debba intendersi nel senso esclusivo *aut Cohibitivo,* come dottamente dice il Taparelli nel suo saggio teoret. II n. 140.

Inoltre è da osservarsi che nessuna scuola può fondarsi senza la vigilanza, la visita e l'ispezione della ecclesiastica autorità, come risulta dalle prop. condannate nel Sillabo, 45, 47, 48; e nell'enciclica di Pio IX: *Nostis et Nobiscum,* 8 dic. 1849.

Quanto poi alle scuole laicali bisogna badare generalmente a queste cose che riguardano la pratica:

1. È necessario che in qualunque scuola diretta non solo ad istruire la mente, ma ad educare il cuore, qual'è il compito della pedagogia, insieme alle cognizioni scientifico-letterarie, s'insegni ancora da un maestro approvata il Catechismo secondo le norme stabilite dal Vescovo; e ciò risulta dalle istruzioni del S. Ufficio « *de scholis publicis* » *in act. S. S. XI, 44 et alibi;* nonchè dall'enciclica *Inscrutabili,* 21 aprile 1870, del sapiente Pontefice Leone XIII.

2. Non è conveniente che nelle stesse scuole primarie o elementari fanciulli e fanciulle stiano insieme; la quale indecenza si aumenta certamente nelle scuole secondarie o superiori, specie nelle Normali; perciò, per quanto è possibile, è da badarsi sianvi scuole diverse per ambo i sessi. Ben si avvisò il Vescovo di Tortona in un decreto episcopale di riservare a sè il peccato che commettono quelle fanciulle e i loro genitori che permettono, si frequentino queste scuole secondarie, ove, atteso la miscela, è facilissimo il pervertimento.

3. Non sono da frequentarsi quelle scuole ove alla rinfusa si ammettono cattolici ed acattolici, ond'è che la Sacra Cong. del Concilio nel 1.° giugno 1866 comandava di essere cauti e circospetti nel ricevere nelle scuole cattoliche, specie se conservatorii o convitti, alunni di aliena religione.

4. Sebbene la Chiesa per la necessità dei tempi e dei luoghi abbia promosso le scuole *Domenicali* e *Serotine*, pei figli degli operai e degli agricoltori, tuttavia si è mai sempre proibito le altre scuole nei giorni festivi.

Avvertiamo infine che essendo gravissimi e molteplici i mali che provengono alla Chiesa ed alla società civile dalle così dette scuole *libere* ed *indipendenti*, non ci è modo che i parroci ed altri curatori di anime vadano esenti dalla stretta obbligazione sia di scegliere timorati ed onesti maestri; sia di vigilare sui libri di testo che s'insegnano; sia di visitare la stessa scuola per quanto loro è permesso; sia di esortare i fedeli di frequentare le buone scuole; sia di ricordare spesso ai genitori i loro doveri in questa delicata faccenda. Mi è bello riferire qui un decreto del Concilio 1.° Neo-Granatense an. 1868 « *Parochos omnes commonemus, proque nostra auctoritate injungimus, ut omni cura, ope et industria fideles suis studiis commissos de malis, quae a pravis scholis vel a pravis moderatoribus obveniunt, admoneant, ne ipsi alienae negligentiae affines esse videantur.* In Coll. Lac. VI, 530. *Ex monitis* per la esecuzione del Sinodo Diocesano dice: I Vicarii foranei e i Parroci sono tenuti riferire ogni anno al Vescovo, ovvero rispettivamente ogni tre anni, lo stato delle scuole nel proprio vicariato o parrocchia.

Del resto, poichè contro la fatale necessità dei fatti a nulla vale il rimedio, meritano gran lode quei parroci che scrupolosi del loro dovere, con licenza del proprio ordinario aprono scuole parrocchiali, affidandone il magistero ed il governo alle Congregazioni religiose, siccome è avvenuto in molte regioni dell'alta Italia dove non ancora sono state aperte le scuole pubbliche dette *Confessionali*. Queste scuole di cui abbiam parlato si pareggiano a tutti quegli istituti ove si apprendono arti liberali ed opere servili, ed ai così detti Asili d'infanzia. Dei quali ultimi i Vescovi Lombardi adunati in Congresso nel 1849 stabilirono « che più che favorire direttamente, fiduciosamente i detti asili, quali per lo più si presentano in giornata, sarebbe da vegliarli e dirigerli secondo lo Spirito Cristiano ».

§ 6.°

Dritto civile Italiano circa l'istruzione religiosa nelle scuole

Nell'art. 315 della legge Casati 13 novembre 1859 e nell'articolo 2.° dell'annesso *Regolamento*, l'*Istituzione religiosa* è obbligatoria nelle singole scuole elementari. Senonchè la legge posteriore del 15 luglio 1877 intorno alla istruzione religiosa nelle scuole, tace del tutto. Le lettere circolari del ministero dell'istruzione pubblica del 29 settembre 1870 comandavano che l'istruzione religiosa s'impartisse solamente a quegli alunni i di cui parenti

l'avessero richiesta. Inoltre nelle lettere circolari del 12 luglio 1871 questa facoltà venne rilasciata all'arbitrio dell'autorità municipale, che poteva confidarne l'insegnamento o all'ordinario maestro, ovvero meglio a maestri più idonei. Dell'istesso tenore è il Regolamento dell'anno 1895 art. 3.° E ciò in quanto alle leggi scritte; quanto poi l'insegnamento si rapporti al fatto, la corrente del giorno in Italia (per le leggi Italiane beninteso, non pel sentimento nazionale) è l'indifferentismo al principio religioso; ed in tali condizioni di cose ha detto l'Amante nel libro delle leggi e discipline sulla P. I. p. 350, affidare l'insegnamento religioso a maestri, che generalmente partecipano di questo universale sentimento, è un far violenza ai loro animi, un eseguire malamente la volontà dei padri di famiglia, e sopra tutto rendere illusorio un insegnamento.

Capitolo IV.

§ 1.°

Delle fabbricerie

Potendo la Chiesa per diritto possedere beni temporali, ne viene come legittimo corollario l'autorità di liberamente disporre e la facoltà di amministrarli. Quantunque anticamente la gestione dei beni della chiesa era portata dal Vescovo, nullameno avveniva che talvolta fosse confidata a persone ecclesiastiche. Divisi poi i beni in favore delle singole chiese e dei beneficii passò l'amministrazione nelle mani degli enti investiti. Però fin dal secolo XIII in alcuni luoghi i beni della Chiesa vennero confidati ai laici cui o i Parroci rendevano conto della propria gestione, o questa medesima veniva loro commessa per approvazione e revisione del Vescovo, e se talvolta, osavano scuotere la episcopale e parrocchiale dipendenza, erano richiamati dalle leggi della Chiesa. Ma non essendo nè nel modo, nè in ogni luogo la medesima gestione laicale, Napoleone I Imperatore emanò un decreto il dì 30 dicembre 1809 ove determinò le norme per queste gestioni laicali che si chiamarono *Fabbricerie*. La *fabbriceria* dunque, o *consiglio di fabbrica* è l'unione di alcuni laici, ai quali, primieramente per costume della Chiesa, dipoi quasi dovunque per tolleranza dell'autorità ecclesiastica, dipendentemente dal Vescovo o dal Parroco ovvero da altro rettore di Chiesa, compete facoltà di amministrare i beni della Chiesa, beni che la Chiesa possiede o per fondazione od acquisto per gli atti del sacro culto. I componenti la fabbriceria presero diversi nomi secondo i tempi e i luoghi, cioè: *fabbricieri, procuratori, sindaci, vitrici, fornisori, giurati, maestri di fabbrica, matricularii* ed *operarii etc.* La prattica ecclesiastica non fu uniforme in tutte le fabbricerie, oggidì prevale in prattica la consuetudine

dei luoghi, e le leggi civili praticamente tollerate, e qui s'intende una tolleranza meramente passiva, osserva il Bouix, (De Parocho p. 619), cioè quella che s'induce con la necessità del fatto.

§ 2.°

Della Costituzione della fabbriceria

Se osserviamo le leggi e le consuetudini generalmente vigenti, il consiglio della fabbriceria consta ordinariamente di tre persone, o di cinque nelle parrocchie maggiori, elette tra i parrocchiani di morigerati costumi e di sani principii. Tra questi se ne sceglie uno che presiede, o anche un estraneo che vien costituito Tesoriere della fabbrica. Si consulti al riguardo l'*ordinanza ministeriale*, la quale porta il nome di Legge Italica 15 settembre 1807 articolo 1.° e 2.°, ovvero il Dispaccio del ministero di grazia e giustizia, 4 gennaio 1870 riportato dallo Scaduto nella sua opera libro 1.° pag, 546, ove diffusamente si riferisce delle fabbricerie delle Chiese Cattedrali e di quelle che si chiamano « Santuarii » secondo il citato decreto del ministro di grazia e giustizia del 4 gennaio 1870 art. 33 e 34.

§ 3.°

Cui compete la nomina dei Fabbricieri

De jure al Vescovo o al Parroco. Questa facoltà poi per dolorose condizioni di fatti si usurpò la potestà civile, la quale affidò detta facoltà ai Prefetti della provincia, come risulta dal precitato decreto e dall'opera dello Scaduto nel capitolo precitato.

L'ufficio dei fabbricieri, che per legge civile è quinquennale consiste nell'amministrare tutti i beni della Chiesa, comunque acquisiti, e che furono aggregati alla detta chiesa, per la manutenzione della fabbrica e per compiervi il divin culto. Amministrano gli affari non solo delle Chiese Parrocchiali, ma anche delle cosidette succursali o sussidiarie, quando non hanno una distinta fabbriceria e non sono di gius patronato laicale. Compete loro ancora il diritto sui sagristani e sugli altri inservienti della Chiesa. Soggetti dunque i beni immobili della Chiesa alla legge di Conversione dell'11 agosto 1870, i fabbricieri in virtù della legge civile possono alienare, permutare senza alcuna approvazione dei superiori civili, senza che del resto siano neppure personalmente responsabile del patrimonio della Fabbriceria.

§ 4.°

Della relazione dei Parrochi al consiglio dei fabbricieri

Quantunque per genuino principio di diritto ecclesiastico i Vescovi ed i Parrochi sono i gestori nati dei beni della Chiesa e perciò anche rettori del Consiglio di fabbriceria, nullameno per la spogliazione delle leggi demaniali la cosa va altrimenti. I Vescovi difatti, in virtù della vigente legge civile, non hanno più nessuna ingerenza nella fabbriceria. Pei soli Parrochi l'azione si restringe ai seguenti casi: come risulta dalla legge 11 agosto 1870, dallo art. 6.° al 25.°

1. Quantunque non debbano immischiarsi nel modo onde si amministrano i beni della Chiesa, devono essere però interrogati, e prendere da loro parere sempre che bisogna provvedere ai bisogni della Chiesa.

2. Quantunque i fabbricieri non sono tenuti a fornire i mezzi necessarii per compiere le funzioni liturgiche straordinarie, e non necessarie a celebrarsi, nulladimeno se i Parroci le volessero compiere a proprie spese o a quelle dei fedeli, lo può di dritto.

3. I fabbricieri senza il consenso del Parroco nessuna funzione possono permettere o comandare.

4. Quantunque gl' inservienti della Chiesa e i sagristani si nominino dai fabbricieri, nullameno non possono eligersi coloro che il Parroco ragionevolmente stimò incapaci.

5. È dritto del Parroco dirigere e vigilare l' amministrazione della così detta « Cassa dei morti ».

6. Spetta altresì al Parroco liberamente determinare l'opera dei suffragi.

7. Se oneri di messe o di culto gravino sui redditi della fabbriceria spetta al Parroco di scegliere e preferire qualunque altro sacerdote crede per l'adempimento di quegli oneri.

8. Quando le oblazioni dei fedeli andassero chiuse in una apposita cassetta, dev'essere chiusa con due chiavi, una delle quali debba tenere il Parroco.

9. I Parrochi devono intervenire a quelle sedute dei fabbricieri nelle quali si fa il resoconto dell'introito ed esito sostenuto precedentemente.

10. Senza l' assenso dei Parrochi non si possono erigere monumenti in Chiesa, nè incidervi iscrizioni.

Capitolo V.

§ 1.°

Dell' amministrazione dei luoghi pii e dei beneficii vacanti Economi e Subeconomi

I beni ecclesiastici, generalmente parlando, devono amministrarsi dai Chierici, deputati dal Vescovo. Senonchè, come dicemmo, una parte di questi beni che servono per la manutenzione della Chiesa e pel divin culto essendo stata concessa, specie per usurpazione di diritto civile, ai laici, altrettanto per analogia deve dirsi dei beni ecclesiastici che furono assegnati per sovvenire i bisogni dei poveri, e dei frutti dei benefizii vacanti la cui amministrazione per molte cause, massime per pretesa del diritto civile, fu devoluta ai laici, anzi alla stessa civile autorità. Premesse queste nozioni generali diciamo, che per diritto i beni dei luoghi pii, cioè, quelli destinati alle opere di misericordia, come gli orfanotrofii, i brefotrofii (ospizio dei trovatelli), gli ospedali gli ospizii di qualunque natura, le case degli alienati, i monti di pietà, i monti frumentarii, le casse di beneficenza, sono beni ecclesiastici, imperocchè tutte le pie fondazioni, sia per natura e fine della Chiesa, sia per l'origine medesima dei beni, sia per volontà dei fondatori o benefattori, sia ancora per antichissima disposizione delle leggi civili venivano confidate ai pastori della Chiesa. E tutti coloro che erano prescelti amministratori di tali beni, ne ricevevano il mandato dai Vescovi, ai quali sottostavano pel diritto episcopale di vigilarli, visitarli e riceverne i resoconti amministrativi.

§ 2.°

Degli Economi dei beneficii vacanti

Un tempo, quasi per comune usanza, i frutti così detti *intercalares* dei beneficii vacanti andavano a vantaggio della Fabbriceria, talvolta si conservavano pel successore al beneficio, e i fondi dei beneficii si custodivano dal Vescovo. Ma col succedersi dei tempi i Capitoli, i monasteri, i patroni, gli stessi re (pei dritti così detti di regalia) e civili governatori si attribuirono rispettivamente i beni beneficiali loro provegnenti pel tempo della vacanza. Nè poi è da mettersi in dubbio che la cura di questi beneficii sorti in gran numero nelle singole diocesi fu dai Vescovi confidata a determinate persone a simiglianza dei così detti *Collettori* della S. Sede. Ma nel secolo XIV e XV anche le autorità civile, contro ogni ordinamento giuridico, particolarmente in quanto alla provvista dei beneficii, incominciarono a mettere il zampino

in questa amministrazione, ma questa usurpazione dei dritti ecclesiastici non ebbe in dritto nessuno effetto finchè il principato civile non se ne affrettò *de facto* il possesso dei beneficii. Allora fu inibito agli *Economi* costituiti dalla S. Sede e dai Vescovi nelle diocesi di poter esercitare il loro ufficio senza licenza (ossia *placet od exequatur*) della civile autorità. Anzi più appresso furono costituiti specialmente *Economi civili*, i quali talvolta tennero l' ufficio medesimo degli Economi ecclesiastici. E questa comune istituzione, la quale fu detta con ibrido vocabolo Economato Regio-Apostolico, durò fino al secolo XVIII, L'Economo fu quasi sempre un Chierico, e poteva da un altro o più economi e sub-economi essere rappresentato.

§ 3.°

Degli odierni Economi dei beneficii vacanti, diritto Italico vigente

Nella vigente legislazione civile d'Italia questi Economi dei beneficii vacanti compiono solamente l' ufficio di fiscali per mandato dell' autorità civile, quantunque il Ruffini nella sua opera giuridico-Canonica p. 212 opini: « Nulla vi ha che contrasti con i caratteri fondamentali dell'Ufficio Economale, le cui ragioni d'essere non vanno ricercate in grette mire fiscali, ma negli intenti più alti del *jus advocatiae* dei sovrani sulla Chiesa » (!) Gli *economi* sono costituiti per le provincie ecclesiastiche, i *subeconomi* per le singole diocesi, ed hanno il seguente mandato: 1. prendere possesso dei beneficii vacanti; 2. prenderne cura diligente, provvedere alla riparazione dei predii laddove ne abbisognino, talvolta anche col sequestro dei beni del beneficiato defunto; 3. dare il possesso del beneficio per gli effetti civili a colui che fu dal Vescovo provveduto dopo che abbia ottenuto il *Placet* regio o l'*Exequatur*; 4. vigilare sopra i beni dei beneficii anche non vacanti, anzi anche delle Chiese, affinchè non patiscano per causa alcuna deterioramento. Al riguardo si possono consultare i regii decreti del 26 sett. 1860, 16 genn. 1861, 22 marzo 1866, 7 novembre 1877 ed altre moltissime civili disposizioni citate dal Giovanelli, dal Calvauna dal Calisse e dallo Scaduto.

Ora questa istituzione quale vige presentemente è assolutamente riprovata dalla Chiesa, nè può revocari in dubbio che gli Economi o Subeconomi deputati dal governo a tale mandato, se vogliono assicurare bene la loro coscienza, devono pigliar licenza dall'ecclesiastica autorità per compiere il loro ufficio.

Capitolo VI.

§ 1.°

Delle Confraternite e Società o Sodalizii cattolici

Col nome di Confraternite, dette ancora sodalizii, fraterie, fraternità, scuole, congregazioni, conferenze, vengono quelle associazioni di laici o di chierici che provveggono e si esercitano all'esercizio delle opere di misericordia o alla celebrazione del culto divino, senza vita comune, senza alcuna professione di voti, o di vita più perfetta. Si opina che questi sodalizii abbiano avuto origine fin dal principio del secolo XIII con la istituzione della grande confraternita fondata fin dal 1211 da S. Domenico, la quale fu appunto la confraternita del S. Rosario, benchè altri le ritenessero di epoca più remota. In questi tempi sono cresciuti in numero indefinito. La ragione di tale avvenimento a noi pare essere stato il promuovere sempre più tra i cristiani con mutuo zelo ed emulazione il culto divino e le opere di misericordia in tanti tristi e procellosi tempi di egoismo e di miscredenza. Col nome di confraternite, che suppone sempre una certa famiglia giuridica, se si prende in senso lato, giusta la dichiarazione della S. Congreg. dell' Indulgenze, 26 nov. 1880, significa qualunque ecclesiastica unione di laici o anche di chierici istituita al fine di promuovere sia pubblicamente che privatamente il culto divino, e le opere di pietà cristiana. Quello poi che si riferisce a coltura di vita più perfetta appartiene a quelle congregazioni costituite alla foggia di ordine religioso, come ordinariamente sono i Terziarii, Francescani o Domenicani, quantunque si assomilino a tutte le altre confraternite quanto alla forma giuridica.

§ 3.°

Come si erigono e loro fine

In due modi si possono erigere le confraternite o dagli stessi prelati della Chiesa, cioè dal Romano Pontefice, dai Superiori regolari, dai Vescovi per promuovere tra i fedeli il fervore della vita cristiana; ovvero dagli stessi fedeli chierici o laici, i quali si possono adunare, previa l' aggiudicazione ecclesiastica. Senonchè comunque avvenga nel fatto l'assembramento della confraternita, richiede mai sempre la giuridica erezione per decreto dei Prelati ecclesiastici. Ed ordinariamente parlando, le confraternite dipendono sempre da un'altra maggiore, alla quale sono aggregate, e che si chiama Arciconfraternita o Confraternita primaria. E questo diritto di aggregare *(jus aggregationis)* appartiene per la Chiesa universale ordinariamente alle Romane Arci-

confraternite, le cui condizioni alla valida erezione ed aggregazione constituì Clemente VIII in Const. *Quaecumque* 7 dec, 1604; ma molte cose essendo andate in disuso, Pio IX con decreto degli 8 gennaio 1861 ne riformò la procedura giuridica.

Qualunque sia la natura delle Confraternite sempre hanno un fine determinato da conseguire per certi atti da compiere in determinato tempo e luogo sotto la dipendenza dell'ecclesiastico regime. Secondo poi la natura e l'indole della società hanno uno o più ufficiali ai quali si dà un nome speciale. Sempre però la confraternita è retta e diretta da un sacerdote deputato *de jure* dal Vescovo, o altro prelato ex. g. Superiore regolare, il quale prende il nome di Direttore, o Padre Spirituale, o Assistente spirituale, nella cui assenza, *de jure*, è sempre il solo Parroco, come dichiarò Pio IX nel citato decreto del 1861 e la S. Congregazione delle Indulgenze il 16 luglio 1887 in Ac. S. S. XX 108. Quelle Confraternite inoltre che si sono impromesse anche la pubblica celebrazione del divin culto, devono avere la loro Chiesa o Oratorio, o almeno una Cappella dove a norma degli statuti e delle consuetudini vi adempiano gli obblighi.

Se non chè deve notarsi di non potersi erigere nell' istesso luogo due o più confraternite dell' istesso nome ed istituto, neppure fra lo spazio di tre miglia tranne se per ispeciali cause generali o speciali non vi si facesse eccezione, come fu permesso dalla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, il 20 maggio 1896 per le confraternite del SS.mo Sacramento, della Dottrina Cristiana, del SS. Rosario, delle figlie di Maria, delle madri cristiane ecc. le quali possono erigersi nelle singole parrocchie. Le confraternite non possono, senza speciale indulto apostolico istallarri nelle chiese dei regolari; anzi giusta la risposta della S. Cong. delle Indulgenze, 29 feb. 1864, *non expedit nisi dispensatio Apostolica habeatur.*

§ 3.°

Chi vi può essere aggregato

Coloro si aggregano che vogliono osservare in società le divine od ecclesiastiche leggi, fossero anche di aliena parrocchia o diocesi. L' atto della ricezione viene compiuto dal Direttore o Padre Spirituale, la quale facoltà non può delegare a meno che non abbia ottenuto questa facoltà di delegare.

Questa ricezione si fa in diversi modi, o a voce, o in iscritto, o per atti simbolici, o per segni esterni, o per l'inscrizione del nome nella tabella speciale o per altro liturgico rito; secondo il tenore degli statuti approvato dal Vescovo, che si devono diligentemente osservare. Per quelle associazioni poi che imitano in certo modo gli ordini religiosi, come i terziari, la ricezione avviene con duplice atto per *vestitionem* e per *professionem*. Quantunque i con-

fratelli assumano spontaneamente l'obbligo del culto divino, delle opere di pietà, dell' aiuto reciproco ecc. secondo il tenore degli statuti, tuttavia non inducono nessun obbligo di coscienza, tranne la privazione dei privilegi e delle grazie e beneficii concessi alla Confraternita. Se ne eccettua l'articolo della tassa pecuniaria da erogare per sostenere gli oneri dell'associazione che il Vescovo approvò. Giacchè quando si ricevono i confratelli questi assumono tacitamente l'obbligo di giustizia di contribuire alla materiale conservazione della confraternita in quantità stabilita dagli statuti. Così risulta dalla lettera circolare della S. Cong. dei Vescovi e Regolari 18 settembre 1891 e dal Monitore Ecclesiastico VII, 1.ª 197.

§ 4.°

Diritti degli aggregati

I confratelli godono diversi diritti, specie di indulgenze a lucrar le quali non basta l'atto della semplice ascrizione, ma ancora la esecuzione delle opere ingiunte. Pei confratelli infermi si consulti il decreto di Pio IX, 25 feb. 1877 e quello della Sacra Cong. delle Indulg. 16 luglio 1887.

Nessuna confraternita può erigersi senza il decreto o almeno la licenza del Vescovo che precedentemente ne abbia approvati gli statuti, giusta il decreto della Cong. dei Vescovi e Regolari 15 marzo 1889, e in act. S. S. XXII, 104. Il Vescovo ha il diritto di vigilare e non solo può assegnare alle singole Confraternite uno speciale Padre Spirituale, ma eziandio può stabilire per tutte le Confraternite della Diocesi un generale Direttore. Può e deve visitarle e da questa visita del Vescovo non vanno esente neppure quelle che sono erette nelle Chiese dei Regolari e sono dirette dai medesimi. Così il Tridentino, sess. XXII, c. 2, d. r.,

Le Confraternite poi, che non hanno a Direttore il proprio Parroco, ma un altro Sacerdote, ovvero il proprio Cappellano, e sono erette nella stessa Chiesa parrocchiale, in questo caso, quanto all'esercizio delle funzioni liturgiche dipendono in tutto dal Parroco; ovvero sono erette fuori la Chiesa parrocchiale, cioè nei loro Oratorii ed allora sono esente dalla giurisdizione del Parroco, quanto a quelle funzioni che non sono strettamente parrocchiali, ovvero che non rechino alcun pregiudizio ai diritti parrocchiali. Così Benedetto XIV Inst. 105. La Sacra Congregazione del Concilio 16 marzo 1885, e negli atti S. S. XVIII, 193.

§ 5.°

Principali Confraternite

Le più cospicue ed antiche confraternite sono quelle della scuola della Dottrina cristiana istituita nel secolo XVI dal milanese Marco de Sadis-Cusani approvata e caldeggiata da Pio IV e poscia da S. Pio V. E San Carlo Borromeo questa stessa costituì nella sua diocesi. Gli ufficiali ne sono il priore, il sottopriore, il prefetto dei maestri, l'ammonitore, il cancelliere, il silenziario, l'infermiere; e Gregorio XIII l'arricchì di molte indulgenze. L'altra anche antica e cospicua è quella del SS.mo Sacramento. Questa istituirono in Roma alcuni fedeli devotissimi della SS.ma Eucaristia in S. Maria sopra Minerva che Paolo III approvò nell'anno stesso 1539 e ne promosse la diffusione. Questa confraternita non abbisogna di aggregazione come riferisce il Beringer nell'opera più volte citata II p. 25. Sono pure degne di menzione le confraternite dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria, del SS. Rosario, del Carmine, di S. Giuseppe, di S. Vincenza di Paola, della Buona morte, di S. Maria del Suffragio, dei Disciplinati, di S. Orsola, di S. Anna, della fraterna correzione, per la concordia e pace, dell' ospizio dei vaganti, ecc. Pochi anni sono il R. Pontefice Leone XIII rinnovò e promosse il *Terz' ordine di S. Francesco* nella costit. *Misericors*, 30 mag. 1883; e nella costit. *Auspicato*, 17 sett. 1882, promosse la nuova confraternita della *Sacra famiglia* ad imitazione di quella che già esisteva istituita da Padre Francoz, gesuita l'anno 1861, nella diocesi di Lione. All' uopo si possono consultare il breve s. d. 14 giugno 1892 in act. S. S. XXV p. 8 e seg. Per decreto di Napoleone I 26 maggio 1807 tutte le confraternite furono soppresse, tranne quella del Sacramento, i cui beni però aggregò al consiglio delle fabbricerie. Nullameno in seguito molte confraternite furono istituite.

§ 6.°

Diritto Civile vigente

Il Codice Civile Italiano nella vigente legislazione, generalmente parlando, non dà alle Confraternite alcuna giuridica personalità; sono sottoposte alla vigilanza dello Stato; sono tenute quelle che esistono civilmente concorrere alle opere di beneficenza (leg. 23 dic. 1888 art. 81); possono trasformarsi (leg. 17 luglio 1890 art. 70 e 91); i beni delle Confraternite Romane, le quali erano gravate di civile amministrazione, furono destinati ad opere di beneficenza (leg. 20 luglio 1890; f.).

Infine le Confraternite e pie unioni aggregate alle Chiese e che non sono riconosciute in enti morali sfuggono all'ingerenza dell'autorità tutoria. Così il Giovanelli, il Calisse e lo Scaduto nelle rispettive opere.

CAPITOLO VII.

§ 1.

Delle società Cattoliche politiche ed economiche in genere.

Alcuni potranno far delle meraviglie se noi nel diritto ecclesiastico trattiamo di queste associazioni, ma ci useranno venia in pensando che queste associazioni di fedeli non solo sono state dalla Chiesa commendate, ma ancora create, promosse e caldeggiate; di guisa che ben possono appellarsi *ecclesiastiche* nel vero senso della parola. D'altra parte dal Pontefice e dai Vescovi desiderandosi non solo, ma ingiungendo altresì a coloro che sono costituiti alla cura delle anime, di cooperare energicamente per tali associazioni, dalle quali in gran parte dipende la religiosa e civile ristorazione della società e l'incremento della religione; non sará pertanto fuor di proposito indicare lo scopo di queste istituzioni, affinchè i Parroci ed i Pastori sappiano in che modo si debba procedere per istituirle e promuoverle canonicamente. Che sia questo lo spirito dei tempi e le aspirazioni del Pontefice noi riferiamo le parole che Leone XIII nell'Enciclica: *Etsi nos* agli Arcivescovi e Vescovi d'Italia il dì 15 Feb. 1882, pronunziava: « *Ad alendam Actionem vitae Christianae augendamque experrectam virtutem, curare ac providere opus est, ut numero, consensu. efficiendis rebus, floreant lateque amplificentur societates, quibus maxime propositum sit fidei christianae, virtutumque ceterarum retinere et incitare studia. Tales sunt consociationes juvenum, opificum, quaeque constitutae sunt aut coetibus catholicorum hominum in tempora certa agendis, aut inopiae miserorum levandae et tuendae dierum festorum religioni et pueris ex infima plebe erudiendis; aliaeque ex eodem genere complures » e nell'enciclica » Rerum novarum, 15 Mag. 1891* caldeggia « *instituti patronatus puris, puellis, adolescentutis natuque maioribus tutandis. Sed principem locum obtinent sodalitia artificum, quorum complexu fere cetera continentur* ».

Il fine — Queste legittime associazioni di cattolici che sono costituite o per autorità o per licenza dell'autorità ecclesiastica, da cui dipendono, altro fine non s'impromettono che di provvedere ai bisogni politici, sociali ed economici del popolo, sia per la conservazione e divulgazione della retta dottrina, sia per gareggiare nella pratica della sincera vita cristiana, sia per iscopo di riprestinare e conservare le giuste economie delle pubbliche e private aziende. Queste associazioni dovrebbero essere promosse, confermate di dritto e garentite dallo Stato medesimo, come quelle che cooperano a conseguire il retto fine del civil consorzio, qual'è la tranquillità dell'ordine nella virtù. S. Tommaso definisce queste società private o collegie nello Stato Civile: *Privata societas est, quae ad aliquod negotium privatum excedendum conjungitur, sicut*

quod duo nel tres societatem ineunt, ut simul negotientur » — Queste società dunque quantunque arbitrarie, hanno fondamento nello stesso diritto di natura. Siccome i civili governatori sembrano poco interessarsene, ovvero la loro tutela è tutt'altro che il decoro del nome cristiano e la prosperità delle città; così compete alla Chiesa questo diritto di promuovere siffatte associazioni, non essendo credibile che, come dice Leone XIII, nella citata Enciclica. « *Rerum novarum* » *in colendis animis totas esse Ecclesiae curas ita defixas*, *ut ea negligat quae ad vitam pertinent mortalem et terrenam* ».

Della loro dipendenza. Queste associazioni quanto alla loro dipendenza all'ecclesiastica autorità dei Vescovi, possono paragonarsi alle Confraternite. E siccome vi sono delle Arciconfraternite che sono soggette immediatamente alla S. Sede, quantunque per l'aggregazione e pel modo di aggregarsi dipendano dai vescovi; così vi sono delle confraternite e pii sodalizii che hanno per ordinario direttore il Parroco, ed altre un Direttore, deputato dal Vescovo. Quelle cose poi che anche indirettamente riguardano la religione, competono all'autorità Ecclesiastica, sia la S. Sede, siano gli ordinarii diocesani, i quali devono approvarne gli statuti.

Loro origine. Esse rimontano al medio evo, ed allora queste corporazioni avevano lo scopo di promuovere le arti belle e meccaniche per conseguire un triplice bene, *civile*, *professionale* e *religioso* e si assimilavano alle confraternite. Gli incorporati si distinguevano in tre ordini di *maestri*, di *socii*, e di *apprendisti*.

Le moderne leggi civili quasi dovunque abrogarono queste associazioni, come avvenne specialmente in Francia all' epoca della rivoluzione nel 1793, con non lieve detrimento, spogliando quelle morali persone delle loro fortune e di un loro legittimo diritto, come sapientemente si esprime nell' enciclica citata Leone XIII.

Sarebbe ben lungo ed arduo compito enumerarle tutte, specie quelle che trattano affari politici e sociali insieme e che spesso dipendono dall' ingegno di ciascun popolo, dai pericoli, bisogni. usanze, ed aspirazioni comuni. Occorre però, per iscopo della nostra scienza, far menzione di quelle sopratutto che furono costituite in Italia.

§ 2.

Delle politiche e sociali associazioni in ispecie

Qui intendiamo parlare di due particolari associazioni, che sono di grandissima importanza, specie in Italia, cioè:

1.° L'opera dei Congressi Cattolici.

2.° La società della Gioventù Cattolica Italiana.

L'opera dei congressi Cattolici fu inaugurata da quella che si chiama: Società della gioventù Cattolica Italiana fin dall'anno 1871. Pio IX ne benedisse l'esordire col breve—*Satis nuper* 9 marzo 1872; nella medesima Leone XIII con grande premura vi addusse la sua autorità e l'incremento fin dal primo Congresso tenuto a Venezia nel 1874 ed in altri moltissimi. A questa associazione, la quale è suprema nel suo genere, tutte le altre vanno subordinate, siccome più volte ebbe a dichiarare Leone XIII e qui ci piace riferirne le parole: « *Sunt tamen quibus animos potissimum diligentiasque vestras ut advertatis, desideramus. Illud in primis ut qui in Italiá universa florent catholicorum coetus, ii, incolumi uniuscuiusque natura et legibus, Operi Congressum ex animo actuoseque jungantur, ut omnes scilicet in unum veluti agmen ad religionis defentionem coalescant* » nel breve del 3 agosto 1896 al Congresso XIV tenuto in Fiesole.

Il fine di questa Opera è di procurare che in certi determinati tempi abbia luogo il Congresso generale di tutte le associazioni Cattoliche per mezzo dei loro rappresentanti, per discutere, vagliare, provvedere i bisogni delle rispettive regioni e unire i conati comuni per fulminare i vizii, i mali della presente età, additare i rimedii, ripristinare i costumi, tutelare la religione ed i suoi diritti diciannove volte secolari, aiutare e sovvenire alle comuni calamità, come dice Pio IX nel breve del 28 maggio 1874 e come nello *Statuto* di questa Associazione si legge—Articolo 2.° Pag. 13,

In tutti i *Congressi generali* che quasi ogni anno si celebrano in Italia, si distinguono sessioni *generali* e *speciali* le quali sono divise in cinque distinte sezioni, cioè: Opere religiose ed associazioni—Operè di Carità—Istruzione ed Educazione — Stampa — Arte cristiana.

Per meglio conseguire il fine impromesso esiste un *Comitato permanente*, la cui Presidenza è data ad uomini eminenti, dottissimi ed appassionati dell'azione Cattolica. Questo Comitato regola i singoli *Comitati regionali diocesani* e *Parrocchiali*, con la dipendenza gerarchica, i regionali dal Permanente; i diocesani ai regionali sotto la vigilanza del proprio Ordinario; i parrocchiali al Diocesano sotto l'assistenza del Parroco o del sacerdote delegato da lui. Lo scopo di questi Comitati Parrocchiali, come risulta dallo Statuto di questa Associazione e dai Documenti pag. 126 art, 1.° si è: « opporsi incessantemente al progresso dell'irreligione e dell'immoralità, difend endo con energia tutto ciò che riguarda la fede e la morale cattolica, sempre subordinatamente all'autorità Ecclesiastica. A tal fine esso si presenta quasi un centro, intorno al quale possono raccogliersi tutti gli individui francamente ed operosamente cattolici, di una parrocchia » — I socii poi si dividono in *Onorarii* che proteggono e favoriscano l'opera senza che vi fossero aggregati; in *Aderenti* che vi si ascrivono solo per elargizione e per consigli; in *Attivi* cui si appartiene direttamente il fine del Comitato, le cui opere sono enumerate dal ricordato Rego-

lamento e sono: 1.° promuovere la buona stampa ed impedire la cattiva; 2.° promuovere la santificazione delle feste e usare della propria influenza perchè venga osservato questo precetto; 3.° promuovere la frequenza della Dottrina Cristiana ed offrirsi ad insegnarla; 4.° promuovere il culto cattolico intervenendo alle processioni solenni della parrocchia e principalmente accompagnando il SS.° Viatico in ogni occasione; 5.° assistere alle funzioni parrocchiali, almeno nelle principali solennità dell'anno; 6.° promuovere il buon costume nelle persone che in qualche modo dipendano dai socii; 7.° eseguire tutte le opere, per le quali siano richiesti dai Comitati Superiori dei Congressi Cattolici; 8.° Concorrere a tutte quelle opere che il parroco creda conveniente di promuovere per i bisogni speciali della Parrocchia.

§ 3.

Società della Gioventù Cattolica Italiana

Questa fu istituita in Roma nel 1867 da alcuni cattolici laici ed approvata da Pio IX nel breve *Dum filii*, 2 mag. 1868. Il fine che s'impromette è 1.° di formare tutti gl' individui che vi appartengono ad uno spirito franco e coraggioso in professare e praticare pubblicamente la loro Cattolica religione; 2.° di adoperarsi energicamente ed in modo particolare con l' esempio, per ravvivare nella gioventù e nel popolo il sentimento religioso ed il rispetto e la sommissione all'Autorità del R. Pontefice sostenendone ad ogni opportunità e senza umano rispetto i proprii diritti, come risulta dallo statuto del 1.° Congresso Cattol. Ital. pag. 97, a. 2.° — Questa associazione ha tre ordini di socii, *attivi* (ai quali non possono aggregarsi coloro che contano meno di 16 anni ed abbiano varcato il trentesimo) *Onorarii* e *partecipanti*. Questa associazione è governata da un *Consiglio superiore*, e si divide in tanti *circoli* senza limite di territorio e senza dipendenza dall'autorità parrocchiale. A ciascun circolo presiede un *Sacerdote assistente* ad approvazione dell'ordinario dopo la proposta dei socii. Ogni circolo ha il suo *Ufficio direttivo*, che consta del Sacerdote assistente, del presidente, del vice presidente, del segretario e tesoriere. Essendo stati mossi dei dubbii se per promuovere più fruttuosamente l'azione cattolica fosse stato espediente partecipare alle elezioni politiche, Pio IX rimosse quei dubbi con quelle parole che ci piace riferire: « *Obsequium sacrae auctoritati debitum omnino postulat, ut laicae consociationes non illam in suam sententiam habere nitantur, sed ut ipsius monita sequi studeant, ne a tuta recti semita deflectant*, *così nel breve* « *Non sine moerore* » 29 Gennaio 1877.

§ 4.

Delle Associazioni Economiche in genere

É nella natura degli uomini che si provvegga alle private necessità per associazioni o di pari, affinchè l'unione renda gli uomini più forti; o di impari, affinchè l'unione delle distinte attività sociali compiano e conservino la tranquillità della vita. E qui parliamo principalmente delle società operaie la cui condizione di vita morale e materiale dipende così dalla mutua relazione coi padroni, come tra di loro per meglio e più efficacemente provvedere alle ordinarie e straordinarie loro necessità. Queste associazioni si possono dividere in tre classi: 1.° o di padroni ed operai insieme, e di padroni ed operai tra loro; 2.° ovvero società che abbiano per fine di provvedere alle ordinarie e straordinarie necessità; 3.° ovvero riguardino quelle che strettamente si chiamano società *operaie* od *agricole* le quali ultime a preferenza sono in vigore in Italia, potendo essere anche *miste* come quelle che sono rurali ed operaie insieme.

Quantunque queste associazioni siano di natura libere ed indipendenti, a meglio provvedere al loro fine, ed attendere scrupolosamente ai loro impegni è mestieri che anch'esse progrediscano sotto la vigilanza delle autorità ecclesiastiche, poichè la Chiesa fu mai sempre la precipua costude della giustizia sociale ed economica. Quindi non debba far meraviglia se moltissime associazioni di questo genere, giusta la esortazione del R. Pontefice e dei Vescovi, stiano sotto la dipendenza dell'autorità ecclesiastica che ne approva gli statuti e vi destina uno speciale direttore o in persona del Parroco o di altro sacerdote a ciò dal Vescovo deputato.

Delle associazioni operaie in ispecie

Si distinguono per tre diversi scopi: 1.° secondo che garentiscono le persone stesse degli operai; 2.° secondo che riguardano la mercede degli operai; 3.° secondo che intendono a ristorare, a migliorare l'economica condizione di vita degli Operai. Quanto al 1.° scopo, queste associazioni badano che l'operaio sia libero di appartenere a diverse società secondo le diverse arti in cui si esercita, badano alla cura della salute, la previsione degl' infortunii; la congrua determinazione del lavoro quotidiano ed il tempo; l'astinenza da ogni opera servile nei dì festivi; la tutela delle mogli e figli degli operai; ed infine la cura di vita sia morale sia materiale in famiglia o fuori, cose tutte che possono ottenere maggiore efficacia dalle giuste leggi civili — come hanno praticato le così dette *camere di lavoro, arbitrati, circoli operai, leghe*del lavoro ecc.

Quanto al 2.° scopo, cioè la mercede o salario dell'operaio queste società

devono dare cauzioni necessarie per provvedere quando l'operaio cade infermo, o cade negl'infortunii sia personali che reali, o che venga a morte, o quando per morbo sopravvenuto o per vecchiaia si renda inabile al lavoro; o quando in fine cessi di funzionare lo stesso opificio. A provvedere a questi casi, il lucro che sorvanza il necessario sostentamento ed altri bisogni della vita, si suol depositare o alle Casse *di risparmio*, o alle *Banche cooperative* e *popolari*. Gl'istituti cattolici e cooperativi, elevati a sistema, sia come dicono di *credito* o di *produzione* o di *consumazione* possono grandemente giovare agli operai. » All'uopo si può consultare circa le istituzioni cooperative il Goodts nel sapiente trattato « degli scogli da evitare nella questione della condizione degli operai, an. 1895 pag. 165. Le necessità straordinarie degli operai si possono supperire; o per *Assicurazione* contro gl' infortunii, contro gli incendii, e contro la morte; ovvero per le società così dette di *mutuo soccorso*.

Quanto al terzo scopo diciamo che vi son degli anni, e dei tempi della vita quando bisogna sostenere maggiori spese, o per pigione di casa, o per aumento di contributi, o per intemperie di stagioni, o per aver abbracciato lo stato di vita coniugale, o pel servizio militare ed a questo devono provvedere queste associazioni e perciò furono istituite « le *casse di prestito*, le *casse pensioni* » e quelle, che sono a preferenza utili, le associazioni contro l' ubbriachezza, l' intemperanza, per la costruzione di case operaie, di scuole popolari, di biblioteche circolanti ed anche le società musicali, ecc.

§ 5.

Delle società Agricole in ispecie

La coltura dei campi è opera grandemente necessaria alla conservazione dell'umanità; è San Tommaso che lo dice in VII Polit. L. C.

« *Civitati enim cuicumque, si debeat esse civitas, oportet praeexistere praeparationem alimenti, siquidem debeant cives vivere et nutriri.* Gli agricoltori o che coltivino i proprii campi o quelli degli altri possono trovarsi nelle analoghe necessità degli operai di cui dinanzi dicemmo. Difatti da una parte essi devono provvedere a sè ed alla famiglia, affinchè fossero liberi e possano esercitare liberamente i diritti cittadini, che non fossero oppressi da esorbitante lavoro, che abbiano sufficiente nutrimento a secondo del lavoro, ed abbiano altresì mezzi sufficienti per la retta coltura dei costumi; dall'altra gli agricoltori spesso hanno bisogno di mutui per far meglio prosperare i loro campi, i loro negozii, per sodisfarne gli oneri; per sovvenire alle eventuali calamità che li rendono inabili al lavoro, per malattia, o per altre calamità come mortalità nel bestiame, incendio di case e d' istrumenti, intemperie, grandine, inondazioni, terremoti; finalmente avendo essi a preferenza degli altri cittadini più

bisogni per conservare ed ordinare le proprie masserizie e provvedere al sostentamento ed alla educazione morale e religiosa dei figli perciò furono istituite delle associazioni agricole che rispondono a questi bisogni. Tra le altre primeggia l'associazione di mutuo soccorso degli stessi agricoltori il cui fondo è provveduto col denaro o versato annualmente o mensilmente o per mutuo fatto a nome della società. E da ciò tante associazioni che pel diverso fine che si propongono prendono diversi nomi, ma che spesso si confondono: *banche agricole, associazioni per gl'interessi agricoli, di credito agricolo, circoli agricoli, casse rurali, associazioni contro l'incendio, la grandine, casse di mutuo, prestito agricolo,* le quali tutte perchè ritornino proficue devono avere per fondamento la mutua solidarietà tra i socii, come fu stabilito negli atti e documenti dei congressi Cattolici di Vicenza e di Venezia an. 1891-1892. Quanto alle altre condizioni richieste, perchè rispondano alla loro missione queste società agricole bisogna consultare l'enciclica « *Rerum novarum* e la lettera pastorale » « L'Azione Cattolica dell'Eminentissimo Cardinal Ferrari, Arcivescovo di Milano. » Vigilando sopratutto che non perdano coll'influsso malefico della miscredenza il carattere della mutua cristiana carità e beneficenza, perciò stupendemente il Goodts nell'opera citata p. 122 ha scritto: « È di suprema necessità che tutte queste opere enunciate, rivestano il carattere religioso, non escluse le corporazioni laicali che abbiano il loro santo patrono, che celebrino annualmente la loro festa religiosa, che prendano parte alle manifestazioni del culto cattolico specie alle processioni e i di loro vessilli portino segni religiosi.

§ 6.

Delle società civili rispetto alla Chiesa

Le società civili nello stretto senso della parola non possono dirsi parte della Chiesa di Cristo, giacchè nessun luogo per divina istituzione hanno esse nell' organismo della Chiesa. Da ciò però non s'inferisce che perciò queste unioni non sono subordinate alla Chiesa, quasichè lo stesso civile regime non dovesse santificarsi e dirigersi dalla Chiesa e i governanti e i sudditi del civil consorzio andassero esenti dalle leggi ecclesiastiche. E questo diritto compete alla Chiesa non solo in senso negativo, quando per abuso di potestá civile si fomentino idee che impediscono il fine della Chiesa medesima; ma ancora in senso positivo, rapporto a quelle cose che riguardano la cultura e l'incremento della virtù, affinchè si tuteli nella società l'ordine etico, giuridico, politico, economico senza di che molte volte lo stesso regime ecclesiastico può sentirne nocumento.

Inoltre molte azioni sociali dei cittadini involgendo necessariamente conformità o difformità alla legge naturale, divina ed ecclesiastica queste sono sot-

toposte al sindacato della Chiesa la quale vi può portare giudizio. E con questi principii il sapiente Leone XIII nelle sue Encicliche « *Immortale Dei* » 1.° Nov. 1885, e « *Libertas* » 20 Giug. 1888 confutava radicalmente il cosidetto per istrazio « *razionalismo politico, liberalismo politico ed assolutismo politico* ».

Ma nelle odierne condizioni civili il governo s'è del tutto emancipato dalla Chiesa coll' ibrida formola Cavurriana « Libera Chiesa in libero Stato », anche nelle cose, che avendo contatto con lo spirituale sono di assoluta competenza della Chiesa. Ond'è che Leone XIII nell'Enciclica « *Sapientiae christianae*, 10 Genn. 1890, revocava alla Chiesa questo principio del diritto con quelle parole: « *Non potest Ecclesiae non interesse quales in civitatibus valeant leges, non quatenus ad rempubblicam pertinent, sed quia fines debitos aliquando praetergressae in jus Ecclesiae invadunt* ». Stando tali vicissitudini in Italia bisogna ogni buon cattolico attenersi scrupolosamente ai prudenti consigli dei proprii Ordinarii, ricordando in ispecie che quanto allo intervento all' *elezioni politiche* il S. Officio il giorno 30 Luglio 1886 dichiarò che il *non expedit* importa divieto formale, come negli atti della S. S. XIX, 94.

Riportiamo qui alcune dichiarazioni della Sacra Penitenzieria circa il modo di comportarsi nel presente conflitto tra lo Stato e la Chiesa.

1. Interrogata se sia lecito cantare il *Te Deum* in occasione della proclamazione dell' intruso Governo od in simili circostanze del 20 settembre ecc. la Sacra Cong. rispose: Negative S. Poent. 10 Dic. 1860.

Egualmente « Negative » rispose circa la partecipazione alle funzioni religiose prescritte dalle leggi civili nell'anniversario dello Statuto.

§ 7.

Della benedizione ed uso delle bandiere

Non si devono benedire bandiere se non di quelle società, i cui statuti furono approvati dall'autorità Ecclesiastica, e da essa in qualche modo dipendano e che presentino qualche segno religioso. Nè altre bandiere devono entrare in Chiesa all' infuori dei vessilli delle Confraternite e quelle che furono benedette come dianzi dicemmo. Così il S. Officio il dì 3 Ottob. 1887.

Se poi si possano permettere le bandiere o la bandiera così detta nazionale in Chiesa per funzioni religiose, o in occasione di associazioni di cadaveri al cimitero con accompagnamento religioso, la C. del S. Officio rispose il dì 3 Ottob. 1887 che trattandosi di bandiere che presentino emblemi o segni manifestamente empii e perversi se si portino nelle associazioni funebri allora il Clero deve ritirarsi dal corteo, se si portino in Chiesa per violenza e la messa non ancora è incominciata, può l'autorità ecclesiastica, terminata la funzione presentare la sua solenne protesta della violata santità del tempio e delle

sacre funzioni. Se si trattasse poi di bandiere così dette nazionali, non mostrando alcun segno vietato, possono tollerarsi nelle associazioni funebri, purchè seguano il feretro, quantunque in Chiesa non siano da tollerarsi. Così la Cong. del S. Ufficio il dì 3 Ottob. 1887.

La corte di Cassazione di Firenze ritenne nel 1882 che « costituisce reati « di perturbazione della quiete religiosa il fatto di colui, che, non ostante il « divieto del Parroco, entri con altri in Chiesa con bandiera e cagioni l'in« terruzione delle cerimonie religiose ».

§ 8.

Del giuramento civile

É lecito il giuramento ingiunto dall'intruso governo civile con quelle o simili parole che implicano una illimitata obbedienza: Giuro fedeltà ed obbedienza al re d'Italia N. N. ed ai suoi successori, anzi giuro voler osservare lo Statuto e tutte le altre leggi dello Stato per l'inseparabile bene del re e della patria italiana? La S. Penitenzieria rispose: il giuramento così formolato non è lecito: si può tollerare un giuramento di obbedienza meramente passiva in tutte quelle cose che non offendono le leggi divine ed ecclesiastiche, giusta la formola approvata da Pio VII così concepita: « Prometto e giuro di non aver parte in qualsivoglia congiura, complotto o sedizione contro il governo attuale, come pure di essergli sottomesso ed obbedire in tutto ciò che non sia contrario alle leggi di Dio e della Chiesa.

Come devonsi comportare gli Ordinarii Diocesani circa il Regio *Placet* ed *Exequatur*, che il governo si arroga sulle Bolle, Brevi e Rescritti pontificii o ecclesiastici?

La sacra Penitenzieria rispose: « *Non esse inquietandas privatas personas, quae, ut servent indemnes, ad gubernium pro Regio placet seu Exequatur recurrunt; verum Ordinarii hac in re, quantum poterunt, passive se habeant, et si a gubernio super hujusmodi petitionibus interrogati fuerint, iuxta leges justitiae, et ad formam sacrorum Canonum sententiam suam patefaciant* ».

LIBRO II.

Capitolo I.

Della Gerarchia divinamente istituita

Idea Sommaria. Chierici, ossia *vocati in sortem Domini*, sono quelli che tengono nella Chiesa un potere, un ordine sacro o minore, epperò nella Chiesa stessa comandano ed amministrano. I chierici non sono tutti di egual grado, che altri sono inferiori, altri superiori, tanto per ordine che per giurisdizione, donde nasce la divisione del potere ecclesiastico in ordine e giurisdizione, ciascuno di varii gradi, di cui uno serve di scala all'altro senza punto offendere l' unità della gerarchia della Chiesa; quindi ci facciamo tre quesiti, che cosa è la potestà dell' ordine, che cosa è quella di giurisdizione, e quali sono i punti di divergenza e di somiglianza delle due potestà.

1. Il fondamento giuridico a questa duplice gerarchia lo troviamo nel programma della vita cristiana che S. Paolo compendia nelle parole: *fides cum operibus*, ossia nella fede manifestata per mezzo delle opere. Infatti la fede e la grazia si suscita, si accresce, si perfeziona, e perduta si riacquista *et amissa reparatur* per mezzo dei sacramenti; le opere esteriori espressive di questa fede e di questa grazia si regolano per mezzo dei poteri e dell' autorità governativa della Chiesa, dunque nella Chiesa ci dev' essere un potere che regoli l'amministrazione dei Sacramenti, dei sacramentali, e un altro potere che regoli la cooperazione dei fedeli alla grazia di G. C. cioè potere di ordine e di giurisdizione. Perciò S. Tommaso parlando di questo potere dice: *duplex est spiritualis potestas una sacramentalis alia iurisdictionalis* chiamando col nome di *sacramentalis* quel potere che noi abbiamo chiamato di ordine. E poichè lo stesso S. Tommaso trattando i capi di somiglianza e di dissomiglianza fra questi due poteri ci dà pronte le risposte al 3.° quesito, noi ne parleremo in questo luogo.

Entrambi questi poteri si rassomigliano in ciò che sono istituiti; *ad Dei cultum et ad aeternam salutem animarum.*

Si differenziano poi in ciò che il potere di ordine *secundum suam essentiam permanet in homine,* il potere di giurisdizione *non immutabiliter aderet*, e però l'uno può essere sospeso nel suo esercizio soltanto, l' altro può addirittura essere tolto, limitato, diminuito. Ma quello che più interessa è la risposta al 2.° quesito, cioè quali siano i gradi di ciascuna gerarchia.

Per l'ordine abbiamo chiaro il canone Tridentino: *Si quis dixerit non esse in ecclesiam jerarchiam divinitus constitutam quae constat ex episcopis, pre-*

sbiteris et ministris anathema sit: cioè abbiamo l' episcopato, il sacerdozio e il ministero.

Per la giurisdizione poi abbiamo i tre atti governativi assegnati dal medesimo Concilio, cioè *jubere, iudicare, et punire* i corrispondenti ai tre poteri di cui deve andare fornita ogni vera società cioè: potere legislativo, giudiziale e coercitivo.

Però nella gerarchia di ordine dal Diaconato in giù, ossia per quella parola ministero bisogna fare qualche osservazione secondo le varie fasi della disciplina ecclesiastica. Certo questo è un punto difficile, che Bennedetto XIV chiama difficilissimo, tanto che il Tridentino non volle pronunziarvisi quali cioè siano gli uffici compresi nella parola ministero. Nella Chiesa oltre il Diaconato, si noverano il Suddiaconato, i quattro Ordini minori e la tonsura che è piuttosto un rito e una disposizione agli ordini; però bisogna avvertire che il suddiaconato nella Chiesa latina sino al secolo XII fu annoverato fra gli ordini minori e solo posteriormente fu elevato alla dignità di Ordine maggiore coll'obbligo di perpetuo servizio alla Chiesa, di celibato ecc.; tanto vero che nella Chiesa Greca anche oggi vien considerato come ordine minore. Posta dunque tanta disparità di disciplina, come poteva il Tridentino pronunziarsi sulla quistione di diritto? anche perchè i Teologi han dovuto studiare molto per vedere come tutti o ciascuno di questi ordini di cui parla il canone Tridentino, ricevuti separatamente, costituiscono l'unico e solo sacramento dell'ordine.

CAPITOLO II.

Diritti e doveri del Chierico nel seno della Chiesa

1. Divisione dei doveri dei Chierici. — Privilegii del Chiericato. — Immunità del Chierico.

§ 1.°

Divisione dei Doveri dei Chierici

Sul fondamento del diritto divino che segrega i chierici dai laici; sul fondamento del diritto naturale che alle persono eccellenti si debba onore, rispetto, esenzione, sul fondamento unanime delle genti che onore ed esenzione hanno dato al rispettivo sacerdozio; le leggi canoniche hanno dotato il clero di privilegi che lo distinguono dai laici; e le leggi dei re cristiani hanno assicurato il rispetto ai ministri del re dei re che toglie e dona le corone e gli scettri. Questo ci apre il campo agli speciali doveri e diritti dei chierici,

che noi abbracciamo sul punto sintetico di vita dei Chierici nel seno della Chiesa.

I doveri dei chierici li compendiamo in due classi:

I.ª Classe — Doveri riguardanti la vita e l'onestà in generale.

II.ª Classe — Doveri riguardanti le obbligazioni prese nella sacra ordinazione.

I doveri della I.ª classe li suddividiamo in altre due specie; cioè: la vita e l'onestà esteriore dei chierici — e la vita è l'onestà interiore dei medesimi. Per l'interiore bisogna evitare i vizii in generale e quelli specialmente che più si oppongono alla professione ecclesiastica: ex. g. l'impudicizia, la crapula etc. Per l'esteriore poi il 1.° obbligo è quello della tonsura e dell'abito talare, giacchè, dice il Tridentino: *Forma vestum est indicium morum,*

Dippiù evitare i giuochi, specie di azzardo, le caccie clamorose, e portare armi sotto pena di scomunica.

È vietato esercitare la chirurgia o medicina operatoria e in generale le arti sordide, vili, o meno oneste e tutti gli ufficii secolareschi, nei quali si perde quel tempo che dovrebbe essere consacrato al servizio di Dio, specie il commercio e le negoziature, anche se si tratti di fittare un fondo o coltivarlo per conto proprio. A questo proposito si fanno alcune questioni, le quali hanno bisogno di essere conosciute; ex. g. se un sacerdote ordinato come dicesi a titolo di missione, che non tiene patrimonio, nè beneficio, e si trova in grande miseria, o perchè gli manchino le messe, o perchè quelle che ha sono di elemosina assai tenue, possa esercitare la negoziatura? La S. Sede ha risposto favorevolmente per le missioni estere, specie in Cina, e perchè si tratti di un bisogno urgente e presente, non già futuro e possibile.

Dippiù si fa questione se un sacerdote che tiene patrimonio, ma deve alimentare la famiglia povera, possa esercitare la negoziatura. Qui la S. Sede è negativa salvo qualche caso eccezionale e quando però il sacerdote medesimo, prima d'intraprendere questa negoziatura consulti o la S. Sede, se egli sta in Italia, o il proprio ordinario, se fuori, e ne ottenga la debita dispensa. Con tutto ciò avvertiamo che non è vietato di amministrare e conservare i proprii beni o lucrare onestamente sui medesimi ed anche su quelli che la Chiesa ha affidato alla loro Amministrazione.

La seconda classe dei doveri abbraccia quelli che risultano dalla sacra ordinazione e sono la perpetua continenza e la recita delle ore canoniche. Noi non facciamo l'apologia del celibato ecclesiastico, ne parliamo altrove; oltre la legge positiva o categorica della Chiesa nell'odierna disciplina è troppograve argomento per questa obbligazione il voto solenne che se ne fa innanzi a Dio ed alla Chiesa nel giorno della sacra ordinazione.

Per le ore canoniche poi avvertiamo che anticamente erano obbligati tutti i chierici, perchè tutti ordinati a titolo di benefizio ecclesiastico donde

s' inferisce non può far suoi i frutti del benefizio colui che negligenta la recita delle ore canoniche.

Ai detti doveri corrispondono varii privilegii dei quali alcuni sono communi a tutti i chierici, altri sono proprii di quelli costituiti in qualche dignità ecclesiastica. Di questi ultimi parleremo trattando delle singole dignità ecclesiastiche. Ricordiamo quindi i soli privilegi che sono comuni a tutti i chierici e questi privilegi suddividiamo in due classi. In privilegi reali e personali.

§ 2.°

Privilegii del Chiericato in ispecie

L' antichità tutta onorò il chiericato con titoli onorifici e posti distinti in faccia al laicato. I loro nomi erano *Patres, Doctores, domini, angeli Dei, ordo sanctuarii ecc.* Il presbiterio era luogo loro destinato nelle Chiese; divieto assoluto ai secolari di penetrarvi; precedenza nelle processioni: Ciò fu dimostrato con fatti; e con parole esterne, l' interno rispetto e la venerazione loro dovuta, poichè essi solo erano capaci di potestà divina di ordine; essi soli in via ordinaria capaci di esterna giurisdizione ecclesiastica; essi soli nel diritto di vivere dei beni della Chiesa, delle obblazioni dei fedeli, dei benefizii e delle decime offerte a Dio. E ciò meglio che un privilegio è essenziale diritto del Chiericato e radice degli altri privilegii che gode. Di fatti da questa triplice capacità nasce un triplice privilegio del *canone, dell' immunità personale* e della *immunità reale* che sono comuni a tutti i chierici.

Altri sono proprii di quelli costituiti in qualche dignità ecclesiastica e di questi ultimi parleremo nel libro 3.° trattando delle singole dignità ecclesiastiche; ricordiamo quindi i soli privilegii che sono comuni a tutti i chierici:

1.° Privilegio del canone.

2.° Privilegio del foro.

Primo tra i privilegi è quello del canone per cui è fulminato di scomunica chi percuote un chierico — E si noti che sotto il nome di chierici — in ordine a questo privilegio del canone sono indicati non solo gli alunni del clero iniziati alla sacra tonsura, ma i regolari dell' uno e dell'altro sesso, i conversi e converse, i novizii e le novizie, i terziarii e le terziarie, degli ordini mendicanti, purchè col debito permesso abbiano fatto i voti e mantengono vita celibe o in comunità o in casa propria. Finalmente gli eremiti i quali portano l' abito eremitico col debito permesso e sotto l' ubbidienza del Vescovo servono a qualche Vescovo od eremitaggio. Per tutti questi però la scomunica s' incorre quando vengono percossi *suadente diabolo*, cioè quando vi sia animo di fare ingiuria; laddove non s' incorre la scomunica, quando vi è ignoranza invincibile di diritto o di fatto, quando si percuotesse per rigettare

l' ingiusta aggressione *servato moderamini inculpatae tutelae;* avvenga per i-scherzo; o in atto primo — primi; o per un caso fortuito; o per correzione o infine per riparare l' onore offeso: Ecco le parole del canone:

« *Si quis suadente diabolo, hujus sacrilegii reatum incurrerit; quod in clericum vel monachum violentas manus injecerit; anathematis vincolo subiaceat et nullus Episcoporum illum praesumat absolvere (nisi mortis urgente periculo), donec apostolico conspectui praesentetur et ejus mandatum suscipiat.* »

L' altro privilegio è quello del foro, per cui non può essere chiamato al Tribunale laico nessun chierico, neppure qual testimone. Il diritto pubblico ecclesiastico fa l' apologia di questo privilegio detto l' *immunità* e la storia completa, facendo vedere le moltissime varianti di questo punto di disciplina, specialmente per le immunità reali o locali. Noi intorno al privilegio del foro noteremo poche cose. E anzi tutto mentre il privilegio del Canone si perde quando il chierico non usi la tonsura, l' abito talare, il privilegio del foro con tutto questo non si perde, quando però il chierico abbia un benefizio ecclesiastico.

Inoltre se i chierici avessero debiti e venissero chiamati in giudizio dai creditori possono dal Tribunale ecclesiastico essere obbligati a restituire solo quello ch' è dippiù del necessario alla loro vita, perchè se restituissero tutto quello che tengono dovrebbero mendicare per vivere e non potrebbero servire alla Chiesa; però bisogna dare giuramento e cauzione che migliorando la loro condizione finanziaria restituiranno tutto.

Questa disposizione vale solo pei chierici in *sacris* o per i beneficiati, giacchè solo in questo caso può dirsi che servono alla Chiesa, o sieno consacrati a lei. L' altro privilegio è l' esenzione dagl' impieghi civili, dagli onori ed ufficii governativi, dal servizio militare e altre cose simili. Però questi ultimi privilegi non esentano dall' ubidire alle leggi dello stato civile sempre che non siano in collisione con quelle della Chiesa, anzi nella condotta di cittadino anche il Chierico dev' essere esempio ai laici.

Capitolo III.

Del Celibato dei Chierici

1.° Sviluppo Storico del Celibato ecclesiastico. — 2.° Convenienze divine e sociali di tale stato nel Clero. — 3.° Diritto vigente.

§ 1.°

La Chiesa fin dal suo nascimento comprese l' idea del suo divin Fondatore; intuì la parola che compresero gli Apostoli: *non expedit nubere;* profondamente

vagliò la natura del Sacerdozio cristiano e i suoi rapporti con Dio, col sacramento dell'altare, col popolo; conobbe che a riguardo di esso il consiglio di Cristo aveva segnatamente in sè l'idea del precetto. Desiderò avere vergini con voto di continenza per suoi ministri.

Da ciò il celibato dice il Cercià, il più sublime ed augusto dovere imposto dalla Chiesa al Clero. S. Epifanio (*exposit. fid. cath.* n. 21) descrive l'antica disciplina così: « Il sacerdozio è composto principalmente di Vergini, di monaci e di preti, o scelti tra coloro che si astengono dalle loro mogli, o che sciolti da un primo matrimonio si mantengono vedovi. Che se l'ammogliato vuole usare della moglie e desidera figli, la Chiesa non l'ammette nè all'ordine del diaconato, nè al presbiterato, nè al vescovato e nemmeno al suddiaconato. Non riceve che chi si astiene dalla moglie, o è divenuto vedovo per la morte di quella, o che sia vergine, le eccezioni sono abusi ».

Sicchè nel fervore primitivo quando i laici medesimi gareggiavano nel professare la castità, non può mettersi in dubbio che chiunque si consacrava a Dio gli votava la castità, osservandola in tali gradi dell'ecclesiastica gerarchia. Scade il primo fervore, e coll'epoca di tal decadenza coincide lo svolgimento storico dei gradi inferiori del chiericato, e la Chiesa che si vede costretta a rivestire di forme legali il celibato, dà le prime disposizioni per i tre gradi di divina istituzione vescovado, presbiterato, diaconato, senza abbandonare il principio della castità per gli altri ordini, pei quali però non si esprime la legge, e mano mano che il suddiaconato entrò in relazione più immediata col sacramento dell'altare, fu compreso espressamente nella legge prìma per consuetudine di diverse chiese, poi per editto di san Leone Magno che nell'epist. XII cap. IV scrisse: *Nec suddiaconis connubium carnale conceditur, ut et qui habent sint tamquam non habentes, et qui non habent, permaneant singulares. Quod si in hoc ordine qui quartus a capite est, custodiri debet; quanto magis in primo aut secundo aut tertio servandum est?* Non però questo decreto ebbe effetto in tutta la Chiesa, per la contraria consuetudine.

Solo dunque dal secolo XI la legge della continenza imposta al suddiaconato si vide nel suo vigore in tutta la Chiesa. Di fatto si legge presso Leone IX il quale morì nell'anno 1054: *Confitemur omnino non licere episcopo. presbytero, diacono, subdiacono propriam uxorem causa religionis abiicere a cura sua, scilicet ut ei victum et vestitum largiatur, non ut cum illa ex more carnaliter iacet, nec sit deinceps inter eos carnale commercium.* E finalmente nel concilio di Melfi del 1089 sotto Urbano II si decretarono pene contro quei suddiaconi i quali non avessero voluto astenersi dalle loro mogli. « *Eos qui in subdiaconatu uxoribus vacare voluerint, ab omni sacro ordine removemus, officio atque beneficio Ecclesiae carere decernimus.* E ciò per la Chiesa Orientale. Solo per disciplina consuetudinaria la cosa fu ben diversa nella Chiesa Orientale. Questa permise l'uso della moglie fino al presbiterato inclusivo, fu escluso però mai

sempre il vescovato e di poi, in un concilio celebrato nel 692 dispose, ad esempio del Levitico, l'astinenza dalla moglie nei giorni in che dovevano servire all'altare. Cotal costume per amor di pace il Sommo potere della Chiesa permise; e il medesimo nei due concilii Lionese e Fiorentino, col non farne menzione, fu lasciato intatto.

Ma l'occidente fu rigidissimo esecutore di tale stato, e non solo non permise l'uso della moglie, ma volle il voto di continenza nei maritati; e S. Gregorio considerando che il lasciar loro la moglie in casa come sorella, era una tentazione permanente; spiegò grande energia ad ottenere l'allontanamento, specialmente dopo il fatto del prete morente che non volle s'accostasse la moglie, gridando: *recede a me, mulier, adhuc igniculus vivit, paleam tolle.* In vista di tali pericoli, e del cattivo esito dei maritati, la Chiesa passò, mutate le circostanze primitive, a raccogliere dal ceto dei non maritati il suo clero. Benedetto VIII e Gregorio VII diedero disposizioni preparatorie alla riforma fino a Gregorio VII cui si deve averla completata: ferrea volontà, energia e zelo, vastitá d'idee, furono i caratteri di questo grande Pontefice. I mezzi che egli adoprò furono le scomuniche inesorabilmente applicate; lo scacciamento delle mogli o concubine inflessibilmente imposto ed il titolo umiliante dato a costoro di *focariae.* Però Papa Ildebrando non abusa della sua autorità, non fa innovazioni nella Chiesa, non previene lo sviluppo storico del celibato. Non pare che ad imitazione di Giustiniano colpisse d'invalidità i matrimonii dei chierici; ma ritenne tutta l'antica disciplina di permetterlo ai chierici in *minoribus:* e riconoscendo la validità dei matrimonii in *sacris,* escluse tali soggetti dai benefizi, dignità ed ufficii ecclesiastici. Nel sinodo Amalfitano le donne dei chierici erano assomigliate alle schiave, come prima avevano disposto il Concilio di Toledo IX can, 10 e Leone IX. Solamente nel Lateranese I can.: *Presbyteris* (anno 1123) e più formalmente nel Lateranese II (anno 1130) fu sancita la nullità del matrimonio dei Chierici dal Suddiaconato in su. Da tale epoca la proibizione del matrimonio s'intese obbligatoria pei Chierici in *minoribus,* non con pena di nullità, ma con la perdita dell'ufficio e dei privilegii. Bonifacio VII temperò tale legislazione ed il concilio di Trento lo seguì, stabilendo chierici in *minoribus* lecitamente e validamente contraggono, ma passano nella classe dei laici, conservando il privilegio del *canone*, che portino abito e tonsura e servano a Chiesa determinata, giusta la sessione XXIII, de reform. cap. 6 del prefato Concilio Tridentino.

§ 2.°

Convenienze divine e sociali di tale stato.

L'importanza dell'argomento ci fanno trattare più diffusamente le ragioni donde emergono le convenienze divine e sociali di tale stato. Ragioni che il dottissimo Gesuita Cercià veniva affermando nella sua opera incompleta delle Lezioni di Dritto Canonico. La sublimità dell'elezione sacerdotale egli dice, rende illecito ai preti ciò che agli altri è lecito. L'unione carnale, la generazione ai laici permessa, è vietatata agli ecclesiastici: in questi deve risplendere la luce della purità. È interdetto ai suddiaconi, ai diaconi, ai preti il contrarre, e se han contratto antecedentemente matrimonio, debbono comportarsi in modo come se non fossero mariti. Coloro che sono celibi, soli e liberi rimangano da qualsivoglia impegno. Se convenevole, se decente cosa è che tal legge sia osservata in quell'ordine che scendendo dalla sommità del sacerdozio è il quarto; quanto più ragionevolmente àssi ad osservare nel primo, nel secondo, nel terzo? E così niuno è degno dell'ufficio di levita, nè della dignità sacerdotale, nè del sublime carattere, che non abbia repressa ogni attrattiva pel matrimonio. Così san Leone ep. XII, cap. IV, annunziava il principio della castità clericale che proclamato solennemente dal quinto secolo, ha conservato fino ai nostri giorni la sua autorità.

A stabilire bene la quistione, vediamo quale opposizione ha il matrimonio col chiericato; da ciò dipende l'evidenza del nostro assunto. Il matrimonio da tutti i popoli fu considerato come cosa sacra, e benedetto con sanzione speciale della religione. Da Cristo promosso alla dignità di sacramento, fu dall'Apostolo energicamente difeso, e la Chiesa con tutti i suoi sforzi rivendicò e protesse il sacro carattere di tal congiunzione. Da per tutto profondo rispetto a tal divina istituzione, anatema a chi lo condanna assolutamente o a chi inorgogliendo della sua verginità, lo disprezzi in altri. In una parola gli attacchi contro il matrimonio la Chiesa li reputa attacchi contro la civile e religiosa società. Ciò essendo, la legge dunque del celibato non si fonda sulla condanna del matrimonio nè sul concetto assoluto dell'uno e dell'altro, ma bensì sul concetto relativo , e sulla incompatibilità del matrimonio con di tal fatta sacerdozio, quale cioè Cristo l'ha voluto nella sua origine, nello scopo, nella missione, nella fecondità, e quale apparisce dover essere nel complesso dei principii del vangelo.

E vaglia il vero, Cristo disse santo il matrimonio, ma più santa insinuò essere la verginità ; e la Chiesa insegna il medesimo Cristo elevò a via di santificazione il matrimonio, ma non via necessaria, anzi più libera e spedita dichiarò essere l'altra della continenza. Un sentimento naturale dettò ai gen-

tili il pensiero della castità nei loro preti; un sentimento soprannaturale l'ha fatto imporre per legge al sacerdozio cristiano.

San Paolo diceva parlando degli ammogliati che essi sono occupati dalla cura delle cose del mondo, che sono però divisi fra Dio e il mondo, tra Dio e la moglie: ma al prete ripugna cotal cura e divisione, perchè egli è tutto di Dio, dedicato a Dio, e Dio solo è la sua parte e la sua eredità.

Un sacerdozio, quale è il cristiano, tutto in se stesso amore di Dio e del prossimo, non può ammettere una cotale divisione.

Il prete cristiano è un soldato, e come tale vive di stipendio ecclesiastico. Ma grida Paolo (loc. cit.): *nemo militans Deo implicat se negotiis saecularibus;* e non c'è maggiore invischiamento nelle brighe secolaresche, che quello di figli e d'una moglie.

Il prete cristiano è una vittima in pro de' suoi simili, ministro del primo prete Cristo tutto vittima a salvezza comune. Ma a quali sacrifizii potrà sottoporsi il prete ammogliato? Potrà correre mari, penetrare foreste, incontrare pericoli? In tempo di contagio potrà esporre la propria vita, o non anzi cercherà diligentemente guardarsela, come necessaria alla propria famiglia?

Il prete cristiano è la luce del mondo e il sole della terra. Ma i migliori educatori ed i più istruiti sono i celibi, perchè meno distratti da altre cure e più colti per comunicare più estese e profonde cognizioni; e la scienza è incompatibile colle cure di famiglia. Essa vuole un profondo ritiramento ed una grande indipendenza, ed è per questo che ha sempre avuto una tendenza occulta verso il celibato.

Il prete cristiano è l'angelo dell'umanità, ed è quindi un essere sopramondano e celeste, ed avente una sacra superiorità su tutto il laicato. Ma tutto questo prestigio cessa laddove si veggano moglie e figli accanto al prete, siccome ad ogni altro. I popoli istintivamente richiedono tale purezza in chi maneggia le cose divine, anzi Dio stesso; e provano orrore e ribrezzo se mai si abbattono in qualche prete ammogliato e incontinente. Nulla più ammirano e rispettano nel prete quanto la verginità, ed in ciò principalmente si riconoscono inferiori al sacerdote. Il prete dunque ammogliato è il prete degradato in faccia ai popoli, e però incapace d'esercitare presso loro la sua missione. E quindi il dare moglie ai preti, non è, come suol dirsi, un popolarizzare, ma è un avvilire il cristianesimo.

Il prete cristiano è l'amico del cuore, il confidente di tutto il genere umano. Ma quale fiducia può ispirare un prete che ha moglie e figli, o che è in istato di ammogliarsi? *Un prete cattolico*, scriveva saggiamente Portalis ministro del culto in Francia al prefetto della Senna inferiore, *avrebbe troppe maniere di sedurre se potesse sperare di giugnere al termine della sua seduzione per mezzo d'un matrimonio legittimo. Sotto il pretesto di dirigere la coscienza procurerebbe di guadagnare e corrompere i cuori, e di mettere a suo particolare*

profitto l' influenza che il suo ministero non gli dà che per il bene della religione ».

Così è: datemi ad esempio un confessore giovane con una giovane penitente; quanto sarebbe ovvio che il sacramento della penitenza uscisse ben presto all'altro del matrimonio? Dunque o abolire questo precipuo ministero del prete cattolico, o mantenere lui celibe.

Il prete cristiano è l' uomo del disinteresse e della beneficenza. Or se anche non posto il matrimonio, è così fiera la pugna pel così detto nepotismo, che sarebbe per moglie e figli? Oltrechè i beni della Chiesa punto non appartengono al prete, e sono il patrimonio de' poveri: la Chiesa non ha mai cessato d'inculcare ai suoi ministri tale verità, e fu compresa. Ma data la moglie al prete, potrebbe più considerare i suoi averi come patrimonio dei poveri? Date una famiglia a un Carlo Borromeo, ad un Vincenzo de Paoli, e fermerete tosto il loro slancio, vani rendendo tutti gli eroici loro sforzi.

Finalmente un'occhiata alla storia. Togliete il celibato del prete e si sarebbe avuta quella sì celere e prodigiosa propagazione del cristianesimo? Si sarebbe veduto un Agostino in Inghilterra, un Bonifacio in Germania, un Dionisio e Vincenzo di Paoli in Francia, un Filippo in Roma se avessero avuto famiglia. Non è poi al celibato dei preti a cui dobbiamo tutte le più grandi e belle imprese letterarie, la conservazione delle opere immortali dell' antichità, quei bei monumenti di architettura, quelle superbe basiliche, quelle fiorenti università? E non è dovuta a questa legge la conversione del mondo, l' incivilimento dei popoli, l' asilo dei poveri, l' ospizio degli infermi ed una innumerevole moltitudine di altre istituzioni sacri e civili? Paragonate con tuttociò la sterilità spirituale e morale della Chiesa greca, delle diverse Chiese eterodosse, delle Chiese della riforma protestante, dell' Anglicana sopratutto in fatto di apostolato, di scienze e lettere. Circondati di mogli e figli la loro missione non è che da commessi viaggiatori, perchè non animati dallo spirito dell'abnegazione e sacrifizio; e la verità che annuziano non è che un cadavere galvanizzato.

Certo scriveva un ministro protestante: « Non fu piccola sciagura per la causa del cristianesimo in Inghilterra il permesso del matrimonio dato al nostro clero, quando la riforma ci distaccò dal papismo. Imperocchè n'è venuto quel che ne doveva avvenire e che si doveva prevedere. Dopo quell' epoca i nostri ecclesiastici, non si sono di altro occupati che della moglie e dei loro figli ». E questo sperimento, com'è noto, si è perpetuato con sempre maggiore aumento fino ai nostri giorni.

Lo aveva intuito il genio e la mente di Gregorio VII quando acutamente disse nella 3.ª lettera: *Non liberari potest Ecclesia a servitute laicorum, nisi liberentur clerici ab uxoribus.*

§ 3.°

Dritto vigente

Da tali basi esce il diritto in vigore. Primo: i maritati non si ammettono agli ordini sacri nè ai beneficii, se all' epoca dell' ordinazione non tronchino qualunque commercio colla moglie, se costei non faccia voto di castità, e se è giovane, non entri in monistero. Col solo fatto dell' ordinazione si assume tale obbligo del celibato attaccato dalla legge al fatto. Secondo: il matrimonio dei chierici *in sacris* è *ipso iure* nullo ed invalido: i chierici contraenti *ipso iure* scomunicati e sospètti di eresia, senza decadere però dai privilegi ecclesiastici. Ma nella vigente legislazione niuno più si ammette alla tonsura se non ha la formale intenzione di passare agli ordini sacri.

Capitolo IV.

Incapacità ed irregolarità per l' ammissione al Chiericato

Sommario — Irregolarità per difetto, di beni di animo, di corpo e di fortuna — Difetto di libertà — Difetto di ricchezza — Difetto di stima.

L' irregolarità non è censura, non essendo indirizzata primieramente a punizione del delinquente; è un impedimento posto dalle leggi canoniche in onore del sacro ministero. Impedisce principalmente la ricezione, conseguentemente l' uso dell' ordine ricevuto.

Non può derivare che da difetto. Il difetto è la privazione di qualche bene che deve avere chi si vuòle ascrivere alla sacra milizia.

La privazione può essere di beni di animo, di corpo e di fortuna, ed eccovi una triplice sorgente d' impedimento. Gl' impedimenti di animo sono. la mancanza di fede come nel neofito, l' irregolarità di bigamia, cioè chi ha contratto matrimonio consumato, o chi vuol contrarre il matrimonio o dopo aver ricevuto gli ordini sacri, o dopo fatta solenne professione religiosa di castità, cioè dopo il matrimonio spirituale con Cristo, attentare il carnale, ciò è bigamia reale, o successiva, o similitudinaria. Il Chierico è destinato a rappresentare Cristo sull'altare, quindi deve avere la mitezza di Cristo. *Discite a me quia mitis sum et humilis corde.*

Dalla privazione di questo nasce l' altro capo d' impedimento.

Così chiunque versi sangue umano, ancorchè giustamente, è irregolare come i giudici criminali, l' assessore, il procuratore generale, il cancelliere, gli sbirri, i carnefici, e tutti quelli che come causa prossima concorrono all' uccisione o alla mutilazione di determinata persona, seguito l'effetto. Secondo

tutti i canonisti, ancorchè non uccidano di propria mano nella guerra ingiusta offensiva. Basta che un soldato uccida un sol nemico per essere tutti responsabili. Non così nella guerra difensiva.

Rende ancora per difetto di beni naturali di animo irregolari gli sciocchi, i furiosi, i lunatici, gl' ignoranti, finchè dura l' ignoranza.

Gl' impedimenti del corpo sono non godere interezza di membra, struttura non viziata, buona sanità, età legale.

Ecco l' altro capo d' irregolarità e si reputano quindi irregolari, i privi di braccia, piedi, mani, dita necessarie a spezzare l' ostia, occhi od anche il solo sinistro che è quello del canone, in una parola tutti i deformi.

L'eunuco ch'è tale per natura, o per subita operazione, o per violenza usatagli non è irregolare; lo sarà colui che si mutilasse da sè per isdegno o zelo indiscreto. Per dispensa ogni irregolarità scomparisce.

Gl'impedimenti di beni di fortuna sono: 1. l' illegittimità, *difetto di natali*, i figli naturali; i nati da meretrici *Mamzeres;* i nati da un maritato e da una libera; gli spurii; nati da incesto o da altre obbrobriose congiunzioni; in *sacerdotio geniti,* anche con moglie legittima da sacerdote prima ammogliato. I nati da nozze clandestina contratte con disprezzo dell'impedimento.

Difetto di libertà è: Schiavitù, condizione di soldato. Difetto di ricchezza, se non avendo benefizio o pensione ecclesiastica, e non possa nemmeno costituirsi il sacro patrimonio.

Difetto di stima. Il Canon. 2, cap. 6 9 1 dice: *Omnes vero infames esse dicimus. quos leges saeculi infames appellant.* Onde quando Bonifacio VIII adottò il principio; *infamibus portae non pateant dignitatum,* lo intese nel senso in che lo dichiarò Innocenzo III al cap. *inter dilectos personis:* « *vilibus et indignis.* »

Come ad esempio gli usurai, i mantenitori di prostriboli, i condannati per pubblici delitti, furto, frode, violento rapimento di beni, aggressione, — ed il diritto Canonico nuovissimo ammette infamia segnatamente, all'omicidio, allo spergiuro in giudizio, alla simonia, alla sodomia, all' adulterio, all' usura, all' invasione dei cardinali e dei Vescovi e dopo il Tridentino ai rapitori di donne, ai duellanti, ai padrini ed apparecchianti armi ai duellanti.

Sono pure irregolari tutti quelli contro i quali pesa un'accusa infamante, finchè non se ne purghino. Riconosciamo da ultimo un'infamia di fatto perchè notoria. La pubblicità dunque e la notorietà e in tutti i casi il fondamento dell'impedimento, perchè se la fama è cosa pubblica, il difetto lo dev' essere ancora. L'ultimo capo dell'irregolarità è quello detto *ex delicto* e noi ne parleremo di proposito sulla profonda investigazione del Dottor Phillips.

CAPITOLO V.

Natura dell' irregolarità ex delicto

L'idea dell' irregolarità, come fu detto, e la idea di un difetto alla regola, di una qualità mancante, di una situazione proibitiva del Chiericato. Il Vescovo non è che colui che arruola alla sacra milizia, nè ha in suo potere l'arrolare chi non si trovi in regola.

Or l'apostolo aveva detto che il chierico dev' essere *sine crimine*, e però la mancanza della purezza dell'animo è una irregolarità, sia che nasca da occulti, sia che derivi da notorii delitti. L' irregolarità non è pena del delitto, non è soddisfazione, non riparazione, non correzione del medesimo, è laccio, è impedimento, è qualità, è situazione nella quale chi si trova, tuttochè santo, non può entrare nel Chiericato. Ora i delitti cui è legata la irregolarità sono l'omicidio. la diserzione della fede, l'abuso dell'ordinazione, dell' ordine e del Battesimo, la violazione della censura. Or se da tali delitti, ancorchè occulti, lavati colla penitenza, segue, o il difetto di mitezza, o di fama, o di fede, o altro, questa sarà quella traccia che resta profondamente e questa genera la irregolarità.

1. Così infatti l'omicidio pubblico dà il difetto di fama; ma sia pure occulto, sia pianto; la mano sarà sempre sozza di umano sangue; la reità dell'atto rimprovererà sempre all' autore un difetto di mìtezza. Lo stesso sarà per la mutilazione; e se questa si eserciti sopra sè stesso, lascierà la traccia di un difetto del corpo. Ed è tanto vero che il Tridentino nella Sess. XIV de reform. cap. VII anche per l' omicidio carnale, o a difesa propria o del proprio padre, vuole la dispensa, e la rimette all'ordinario, o al metropolitano, o al Vescovo più vicino secondo le regole.

2. L'apostasia, la eresia, lo scisma, si piangano pure e siano occulti, rimprovererà sempre la diserzione e il disertare è sempre qualche cosa di degradato, in fatto di fede, sarà sempre meno che neofita.

3. L'abuso dell'ordinazione, indipendentemente dalla simonia, la quale dà l' irregolarità per un difetto di fede, può avverarsi sia ricevendo furtivamente gli ordini, cioè senza esame e senza ammissione del Vescovo, sia ricevendoli per *saltum*, sia sotto censura, o da Vescovo scomunicato, o incompetente; sia ricevendone due maggiori in un sol giorno.

4. L'abuso dell'ordine esercitandolo sacro e solenne senza averlo ricevuto: chi lo commette è innodato da sospensione, scomunica, interdetto rispetto alla propria Chiesa.

5. L'abuso infine del battesimo, il che avviene col riceverlo scientemente od amministrarlo più volte al medesimo, riceverlo fuori necessità da un eretico

dichiarato; col differirlo fino alla morte; e ribattezzare colpevolmente sotto condizione.

E queste sono le irregolarità dette *ex delicto*, cioè per la taccia profonda che lasciano alcuni delitti non riparabili, siccome la colpa per la penitenza.

Si toglie la irregolarità:

1. Cessata la causa che la produce, in quelle che sono per difetto rimovibile, come l'età, l'ignoranza, la paralisi, e simili.

2. Col ricevere il battesimo si tolgono quelle che sono di diritto ecclesiastico, legate a un delitto.

3. Colla buona condotta e costante emendazione, se provengono da cattiva fama; o con dichiarazione d'innocenza se da condanna e da azione intentata.

4. Colla restituzione della fama per rescritto Pontificio o riabilitazione nell'infamia.

5. Seguito un matrimonio legittimo tra persone che prima quando generarono il figlio naturale erano, *jure habiles;* o colla professione religiosa, o ingresso in capitolo regolare, si toglie l'irregolarità.

6. Nella illegittimità o in altra irregolarità di diritto positivo dispensa il solo Papa, perchè essendo regole generali, è del solo Papa sanzionarle, e però di lui solo rilasciarle: *eius est permittere cuius est vetare.* Se sono occulte dispensasi per l'organo della penitenzieria; se pubbliche per la Dateria.

7. Il Tridentino diede facoltà al Vescooo di dispensare da quelle irregolarità che nascono dal delitto occulto, cioè togliere le traccie che lasciano questi delilti anche dopo la penitenza, tranne quella che nasce da omicidio occulto.

8. Nell'occulto omicidio se fu causale o a difesa può il Vescovo parimenti dispensare, o meglio dichiarare, ciò secondo il Tridentino sess. XIV de reform. cap. VII.

9. Il confessore può se non vi è riserva assolvere dal peccato, lasciando la irregolarità, la quale non è incompatibile collo stato di grazia; segno evidente che non sorge pel delitto, ma pel difetto, come vedemmo. Con ciò si è sufficientemente mostrato la vita del Chierico nella Chiesa cioè la sua essenziale distinzione dal laico, gli speciali privilegi di che è dotato, personali o reali; gli speciali doveri, la cura che la Chiesa piglia della sua educazione, ed istruzione nei seminarii, le qualità che il laico deve avere per essere ammesso al Chiericato e quindi l'elenco delle irregolarità.

Capitolo VI.

Idea della gerarchia.

Intorno all' idea della gerarchia tratteremo le seguenti questioni:

1. Potestà di Ordine, detta ancora santificativa, consacrativa o di ministero 2. Del modo come si acquista e da chi si comunica la potestà dell' ordine. 3. Come si esercita. 4. In che modo si perde la potestà dell' ordine. 5. La potestà in rapporto al Diritto Civile d'Italia. 6. Suoi gradi.

Il chiericato è distinto dal laicato in forza dell' ordine sacro e però per diritto divino; i chierici non sono uguali fra loro, non si giunge che per gradi fino alla consacrazione e dignità episcopale.

L'atto augusto della ordinazione esercitato per parola e per segni e tra questi il caratteristico cioè l'imposizione delle mani conferisce grazia e potestà, ed è sacramento ed ordine, e da un lato è linea di separazione dei laici dai chierici, dall'altro, partecipato per gradi, dà la gerarchia della Chiesa.

Della potestà di ordine detta ancora santificativa, consecrativa o di ministero.

1. Della sua natura — La parola ordine nella società dinota o una serie di persone costituite in potestà come gli ordini equestri, ovvero una serie di persone che menano una vita speciale e comune, come gli ordini religiosi; ond' è che per analogia si applica alla serie dei chierici ed alla sacra azione per la quale i laici sono costituiti nel grado clericali con la stessa potestà santificativa annessa al grado. Perciò si può dire: Potestà di ordine dicesi quella che prossimamente e per sè s'indirizza alla santificazione o giustificazione dei fedeli per infusione della grazia santificante. Ma in che consiste propriamente la potestà di ordine? Poichè per Cristo piacque a Dio derivarci la sua divina grazia, così fu mestieri di un' azione esteriore che rivelasse questo influsso di Cristo. Poichè se compete al solo Dio *active et principaliter* santificare l'uomo per Cristo agènte nell' umana natura, come per *instrumentum* congiunto a Dio, conveniva pel medesimo si concedesse la grazia all' uomo. In ciò propriamente consiste il sacerdozio di Cristo. Quindi più propriamente la potestà di ordine può dirsi: « Configuratio quaedam Cristo sanctificatori per signum in anima impressum, qui *character sacramentalis* dicitur. » Ed il carattere sacramentale altro non importa, secondo San Tommaso che « *quandam potentiam spiritualem ordinatam ad ea, quae sunt divini cultus* » od in altri termini una certa partecipazione della potestà sacerdotale del sommo sacerdote Cristo. Il carattere sacramentale il quale s' imprime per virtù del sacramento deputa solamente per natura a mettere quelle azioni le quali sono consacrative per virtù della istituzione di Cristo *ex opere operato.* Senonchè, onde queste operazioni istituite da Cristo si compiano convenientemente, e degnamente ed or-

dinatamente si esplichi il divin culto, altre sacre operazioni istituì la Chiesa, le quali santificano non *ex opere operato*, sibbene *ex opere operantis Ecclesiae*. Ond'è che una duplice potestà di ordine si deve a buon diritto e congruamente distinguere. Una di divina istituzione, che giammai si perde, l'altra poi, quasi estensiva della prima, di ecclesiastica istituzione, la quale mentre può conferirsi per atto di sacra cerimonia dalla chiesa stessa istituita, può per altro anche conferirsi per semplice atto di giurisdizione, come avviene negli Abbati benedetti o nei Prelati *nullius* non insigniti di Ordine Episcopale, i quali possono conferire gli ordini minori, ovvero come avviene ai sacerdoti che tal fiata per indulto Apostolico possono conferire il Sacramento della confermazione; e l'Angelico ne assegna le ragioni, quando dice: « *Ordines non sunt gradus, qui occurrent in actione una, vel in uno motu, sed sunt sicut gradus in diversis rebus constitutis* ». Summa Theol. sup. q. 35. Commentato dal Gasparri. De Sacra Ordinatione 1. p. 4.

Del modo come si acquista la potestà dell'ordine e da chi si comunica.

2. Questa potestà si comunica pel Sacramento dell'ordine. Che se, difatti, la potestà di giurisdizione non può conseguirsi nella Chiesa per naturale necessità — *quia omnis potestas a Deo* — a fortiori per la potestà dell'ordine, la quale è tutta fuori la periferia dell'ordine naturale. Dunque la potestà dell'ordine si conferisce agli uomini con quell'atto da Cristo istituito pel quale gli uomini si creano, o divengono *activi sacerdotes*, cioè per configurazione allo stesso Cristo. E ciò avviene, primo pel carattere che s'imprime nel sacramento dell'ordine per *actionem sacramentalem* la quale dispone solamente, non deputa a tutte le cose sacre che si compiono nella Chiesa. 2. Si partecipa ancora per *injuctionem*, con quelle cerimonie che sono d'istituzione ecclesiastica. « *Papa*, ha detto S. Tommaso, *qui habet plenitudinem potestatem pontificalis, potest committere non episcopo ea quae ad aepiscopalem dignitatem pertinent, dummodo illa non habeant immediatam relationem ad corpus Christi*. Questa potestà di ordine di divina istituzione si partecipa solamente da coloro i quali nel medesimo genere hanno potestà massima: tali sono per diritto divino i Vescovi. Altrettanto è da dirsi della potestà di ordine di ecclesiastica istituzione; la quale non può conferirsi per sè, bensì dai Vescovi, ovvero da coloro che per ispeciale benedizione ai Vescovi si assimilano, od almeno da coloro che ebbero speciale ingiunzione di far ciò.

Come si esercita la potestà dell'ordine.

3. Generalmente parlando la potestà dell'ordine si manifesta in diversi atti di confezionare e conferire i sacramenti ed i sacramentali, non chè nel

compiere gli ufficii sacri destinati al culto pubblico di Dio. Quanto ai primi specialmente diciamo gli atti speciali nei quali si contiene il grado di ogni potestà consacrativa sono indicati nelle singole cerimonie dell' ordinazione, come riferisce il *Pontificale Romano* ed esplica mirabilmente il Maestro delle Sentenze. Tutto poi remotamente e prossimamente è ordinato all' atto principale del divin culto ch'è la consecrazione del Sacramento Eucaristico. La legge ecclesiastica inoltre in quanto determina gli atti della potestà dell' ordine e dirige la medesima al suo fine si chiama *jus liturgicum* o sacra liturgia.

Quanto al modo come debba celebrarsi la liturgia è determinato dai libri liturgici dei quali i principali sono: il Missale, il Breviario, il Pontificale Romano, il Cerimoniale dei Vescovi, il Rituale dei sacramenti e sacramentali, non chè i graduali e gli antifonarii col canto ecclesiastico « *bene psallentes Deo cum vociferatione* ».

Le leggi e i precetti liturgici poi sono compresi nei R. decreti, responsi e rescritti della Sacra Congregazione dei Riti.

In che modo si perde la potestà dell'ordine.

4. Schiarimenti della questione — Non intendiamo qui discutere se la potestà dell' ordine perdura anche dopo la morte essendo cosa discussa dai Teologi, noi qui trattiamo della perdita della potestà di ordine nella presente vita. Il fondamento della questione è che la potestà consecrativa nel fatto giammai dall' uomo, che n' è rivestito, si perde; quando spesse volte si parla della perdita di tale potestà debba intendersi dell' uso sia totale che parziale, o per natura della cosa o per prescritto dei superiori.

D'onde s' inferisce che la potestà di ordine di divina istituzione intrinsecamente mai si perde, giacchè essa si conferisce pel carattere indelebilmente impresso nell'anima. Nullameno quanto all' uso in molte maniere si può perdere; o per difetto di necessaria giurisdizione senza di che non può esercitare lecitamente e fruttuosamente; o per pena come diremo a suo luogo; o finalmente per modo di gratuita concessione in coloro i quali avendo ricevuto gli ordini sacri si riducono allo stato laicale. Quanto poi alla perdita della potestà di ordine di umana istituzione distinguo. Se essa fu comunicata per modo di consecrazione alcuna, sia speciale, sia con sacra ordinazione validamente di sua natura, è tutta revocabile dal competente Prelato od autorità; nullameno giammai, nè per opera del superiore, nè per quella dell' inferiore si toglie intrinsecamente e radicalmente; imperocchè la Chiesa segue in ciò la potestà di divina istituzione. S' impedisce solamente l'uso a quel modo che avviene nella potestà di ordine.

Se poi questa potestà ecclesiastica vien conferita per semplice ingiunzione o commissione, siccome quella collazione è circoscritta a tempo ed a luogo

dalla volontà del superiore così in qualunque tempo e per qualunque causa non solo può restringersi, ma ancora revocarsi dal competente superiore, come avviene dei sacerdoti missionarii, cui il Romano Pontefice conferisce con Apostolico indulto la facoltà di amministrare la Cresima.

La potestà dell'ordine in rapporto al dritto civile d'Italia.

5. Questa potestà considerata nel codice Italiano vigente per sè *et ordinarie loquendo*, si riduce ad un bel nulla; nulladimeno vien considerato come un semplice requisito a compiere il ministero ecclesiastico, a conseguire i beneficii riconosciuti ed è il fondamento di molti impedimenti, come si esprime lo Scaduto nella sua opera vol. 1. pag. 144. « L'ordinazione produce pure degli effetti civili, modifica lo stato personale di chi la riceve, creando pel medesimo, anche civilmente, delle incapacità e delle prerogative.

Gradi della potestà dell' ordine.

6. Considerata sotto il rapporto di potestà la sacra ordinazione presenta tre ordini detti anche *Ordines hierarchici* di divina istituzione, vescovado, presbiterato, diaconato. Questi chiamansi altresì ordini maggiori a differenza dei minori una volta cinque di numero, suddiaconato, accolicato, esorcistato, lettorato, ostiariato; di poi come si è detto ridotti nella Chiesa latina a quattro avendo incluso il suddiaconato nei maggiori sotto Innocenzo III. Tutte le sacre funzioni esercita il Vescovo, alcune il prete, altre in numero sempre più ristrette il diacono, e così nel loro storico svolgimento gli altri ordini. Il Vescovo però conferma, il Vescovo ordina, il Vescovo celebra, il Vescovo consacra gli altari per celebrarvi i preti, il Vescovo proscioglie da sè senza misura, insegna di proprio diritto, e genera i preti. I preti però celebrano, ma sugli altari consacrati dai Vescovi, prosciolgono ma per approvazione e giurisdizione del Vescovo; sono essi stessi assoluti, ma per autorità delegata dal Vescovo; predicano ma con licenza del Vescovo; e se in linea straordinaria confermano non fanno che col crisma benedetto e consacrato dal Vescovo. Hanno dunque una cerchia più ristretta di sacre funzioni da esercitare, e non senza esplicita o implicita dipendenza dal Vescovo esercitano i loro poteri. La Chiesa greca da molti secoli non conosce che suddiaconi e lettori come ordini minori, mentre anticamente ebbero, oltre questi gradi, gli esorcisti, gli ostiariati, i cantori, gli scavatori addetti al seppellimento dei morti, i parabolani, cioè assistenti degli infermi, gli accoliti mai.

Capitolo VII.

Dell' ordinazione come trasmissione dei poteri gerarchici, sua validità, sua legittimità.

Vescovi, preti, diaconi, ordini gerarchici sono di divina istituzione; suddiaconi, accoliti, esorcisti, lettori, ed ostiarii sono svolgimento storico del Diaconato. Ma come si ottengono questi gradi?

Per la sacra ordinazione; questa è l'azione per la quale il fedele laico è elevato allo stato clericale ed addetto al sacro ministero; è la via per la quale si perpetua la potestà spirituale e la sacra gerarchia. Ora questa sacra azione è in genere imposizione di mani ed orazione: poichè è segno sensibile ed è stato istituito dall' autore medesimo della gerarchia e apporta grazia santificante, e dà diritto agli aiuti corrispondenti ai primi fini degli ordini. Il Tridentino, secondo la sacra scrittura e la tradizione, definì essere veramente e propriamente sacramento. Se la sacra ordinazione perpetua la potestà, importa assai alla società essere certa della validità di tale trasmissione di potere. Se questi poteri debbono esercitarsi nella religiosa società, oltre la validità di tale trasmissione, importa altresì conoscere la legittimità. Il solo Vescovo ha nelle sue esclusive attribuzioni la prerogativa di tal potere di trasmettere la sacra potestà in tutti gli ordini; la consuetudine, il privilegio hanno dato al semplice prete il potere dell'ordinazione nei gradi minori.

Il Tridentino non rammenta il privilegio del Cardinale prete di ordinare in *minoribus* i suoi familiari, i quali per altro non possono esercitare gli ordini, che nella Chiesa del titolo. Benedetto XIV.° cost. ad *audientiam* conferma chiaramente questo privilegio.

Che il Papa possa concedere al semplice prete il privilegio di ordinare in *minoribus* è di per sè manifesto. Ma potrebbe egli, dopo Innocenzo III.°, o confermare o dare privilegio ad un prete di ordinare il suddiacono? sì certamente il potrebbe, ma nol farà per non contraddire alla disciplina attuale del Tridentino.

Il Vescovo dunque e tutti i Vescovi, in forza della loro ordinazione avendo il carattere episcopale hanno la capacità di ordinare, cioè di trasmettere i poteri; non tutti però hanno la legittimità, ma la loro illegittimità non toglie la validità. Questo è il secondo capo delle nostre investigazioni ed è ancora più necessario del primo e di maggior rilievo nella pratica. Legittimo è il Vescovo finchè nell'unità della fede è sottomesso al capo visibile della Chiesa.

Nel momento in che rompe l'unità della fede, o della carità, o della comunione si trova colpito d'illegalità e le sue dichiarazioni sono dichiarate *irrite-nulle* nelle Decretali.

Ma sono però da credersi invalide? Eccovi una quistione che una volta torturò l'ingegno dei dotti; ora è concordemente risoluta per la validità.

La quale dottrina vale eziandio nel caso di separazione per eresia o scisma di un intiero paese o regno della Chiesa, che può conservare la validità della ordinazione attraverso i secoli, se non s'interrompe la successione episcopale; purchè la prima ordinazione sia stata valida, cioè fatta secondo le norme definite dalla Chiesa, nè si muti in appresso la materia e la forma. Così le ordinazioni della Chiesa Greca sono riputate valide; sono rigettate tutte come invalide quelle delle Chiese Danesi e Svedesi, essendo interrotta completamente la successione episcopale e non serbandosi la forma dovuta. Rigettate pure come invalide sono le ordinazioni della Chiesa Anglicana, sì perchè si dubita delle ordinazioni in quanto alla validità di Parker e Barlowe primi vescovi, sì perchè il rituale di Eduardo VI.° introdusse essenziali mutazioni.

Questo rituale posto in uso da Eduardo, soppresso da Maria, ripristinato da Elisabetta, ha dato un clero convenzionale e nominale, un vero laicato deputato a talune funzioni ecclesiastiche. Non vi è dunque potestà nella Chiesa Anglicana, e i convertiti si ordinano assolutamente; e se vi si aggiunge che oramai non vi è vero battesimo e che questo dalla regina fû dichiarato indifferente, si dedurrà a quale compassionevole posizione è ridotta una delle Chiese più fiorenti di virtù e santità quale era l' inglese. Senonchè oggidì, grazie alla sapienza di Leone XIII, si ammira un stragrande movimento verso il cattolicismo, massime dopo l'enciclica sull' Episcopato Anglicano.

Il ragionamento tenuto fin qui dell'ordinazione dell'eretico e dello scismatico, vale pure per l'apostata, pel deposto, pel degradato; quindi saranno sempre valide le ordinazioni, finchè resta l' incancellabile carattere episcopale, ed è cosa certa che nemmeno la Chiesa, può farle invalide, come non può invalidare un battesimo, cui non manchi la materia e la forma, tutto che manchi di solennità e sia illegittimamente ed abusivamente amministrato.

Capitolo VIII.

Diritto della sacra ordinazione.

Sebbene tutti i Vescovi abbiano il potere, molti la legittimità di tal potere; nessuno ha il diritto di esercitarlo in materia di ordinazione, cioè di generazione spirituale che colla sua sposa e per la sua sposa. Il Papa la cui sposa è quella di Cristo stesso, cioè la Chiesa, ha per Diocesi la Chiesa, cioè il mondo.

Il Vescovo ha per isposa una determinata Chiesa, una particolare Diocesi e con questa ed in questa può ordinare, perchè così è Vescovo proprio e non altrimenti. Donde segue che non è adultero il solo Vescovo eretico, o scismatico, o sospeso, se esercita il suo potere; ma altresì quel Vescovo che ordini sudditi altrui o che ordini poscia che abbia rinunziato volontariamente alla

sua sede o cui sia del tutto ribelle la sua sposa, come verificasi per quei che sono Vescovi in *partibus infidelium.* La competenza dunque del Vescovo per l'ordinazione nasce attualmente da quattro capi: *ratione originis*, *ratione domicilii*, *ratione beneficii*, *ratione familiaritatis;* e questi quattro sono reputati di egual peso, sicchè taluno potrebbe essere ordinato a sua scelta da quattro, cinque, o anche sei Vescovi se ha due benefizii non residenziali in diverse Diocesi, o due domicilii oltre gli altri titoli, ovvero potrebbe ricevere un ordine da un Vescovo, e uno da un altro. A schivare tal conseguenza che potrebbe divenire fonte di abusi in Francia si sforzano ridurre la competenza al solo titolo di origine. Questo titolo è inalterabile e non si toglie che pel solo domicilio che altri muti ed acquisti altrove ed è modellato sul diritto Romano con l'essenziale condizione che si abbia l'anima di dimorare altrove. Ed allora il Vescovo del domicilio ordinerà, previe le attestazioni de *vita et moribus* dell' ordinando, trasmesse dal Vescovo d' origine. Esigerà le testimoniali del Vescovo di Origine altresì quel Vescovo che ha competenza di ordine in virtù del terzo titolo *ex possessione beneficii*, non senza prima aver bene verificato il titolo del benefizio.

È evidente che deve essere prima tonsurato dal Vescovo di origine o di domicilio chi deve acquistare il titolo del benefizio, secondo il Tridentino sess. XXIII.° de *reform.* cap. VII."

Il quarto titolo infine lo dà *familiaritas*, il che si verifica quando per un intero triennio il Vescovo abbia tenuto qualcuno a suo familiare e l'abbia alimentato a sue spese, come definì il Tridentino sess. XXIII.° cap. 9 de *roform.* Il quale decreto spiegando Innocenzo II nella Costituzione *speculatores* dichiara: 1. Che il decreto del Tridentino ha luogo sì nel conferimento dei maggiori e minori ordini, sì nella tonsura. 2. Che il triennio sia completo. 3. Che nè la tonsura, nè gli altri ordini possono conferirsi senza le lettere testimoniali del Vescovo proprio, sia d'origine, sia di domicilio. 4. Che dentro un mese consegua il benefizio per lo onesto sostentamento. 5. Che nell'attestato dell' ordinazione si faccia menzione delle testimoniali e della familiarità.

Rimane a dire del Vescovo proprio dei regolari ordinarii. Questo è il Vescovo nella cui Diocesi è situato il monastero o la casa religiosa.

Ma vogliono aversi sottocchio le cose stabilite da Clemente VIII e Benedetto XIV, nella costit. *Impositi* 27 febbraio 1746, che sono le seguenti:

1. I Prelati regolari debbono dare pei loro sudditi ordinarii lettere dimissorie al Vescovo Diocesano, non ad altro. 2. Se il Vescovo Diocesano sia assente, e nel tempo legale non tiene ordinazione, daranno le dimissioni per qualunque Vescovo cattolico. 3. Nelle medesime dimissorie dovrà inserire autentico attestato del Vicario generale o del Vescovo che è assente o che non tiene ordinazione. Quando alla dottrina dovrà essere diligentemente esaminato dal Vescovo che dovea ordinarlo. 5. I contravventori incorrono *ipso facto* le

molte pene canoniche. 6. I privilegii dei regolari di ricevere gli ordini da qualunque vescovo non hanno alcun valore se non siano stati concessi dopo il Tridentino direttamente e nominatamente. Se il monastero è sito in luogo esente i regolari andranno per l'ordinazione al Vescovo più vicino.

Le dimissioni più volte menzionate sono lettere deleganti la facoltà di conferire gli ordini, di modo però che colui che si ordina resti suddito del delegante. Ove poi resti suddito di chi ordina, perchè non ebbe luogo alcun patto, allora le lettere si diranno non *dimissorie* ma *remissorie*. Il Tridentino vuole che i Vescovi propri i quali per giusta cagione non tengono ordinazione, *subditos suos non aliter quam jam probatos et examinatos ad alium episcopum ordinandos dimittat.* Ciò però non vieta che chi deve ordinare non possa esigere dall'ordinando un altro esame secondo la congregazione del Concilio in causa Nullius 16 gennaio 1595, massime quando dubiti che il rimesso sia ignorante o indegno.

I Vescovi suffraganei non possono assoggettare ad esami quelli di cui dal metropolitano gli fu commessa l'ordinazione. Le dimissorie se non furono date a tempo, ritengono il loro vigore, come che o per morte o per altro cessi la potestà del concedente. Ma o questi o il successore può revocare le lettere date; ed è meglio accordare a tempo determinato, potendo l'ordinando cambiare i suoi costumi.

Conchiudiamo: il Vescovo il solo Vescovo ordina in *sacris* validamente: il Vescovo legittimo e proprio ordina validamente e legittimamente, pur che abbia ciò ch'è comune a tutti i sacramenti, l'attuale o virtuale intenzione di ordinare. Ma poicchè il Vescovo suole protestare che non intende ordinare nè gl'irregolari, nè gli scomunicati e simili; sorge il dubbio del valore nel caso che l'ordinando lo fosse. Taluni considerando che il Vescovo dopo tale protesta e prima di conferire gli ordini, assolve dalla irregolarità, scomunica ecc. tengono per valida l' ordinazione e le parole protestative le dicono profferite a terrore. Altri e tra questi Benedetto XIV nel libro dei *missae sacrificio* dicono doversi interrogare dell' intenzione del Vescovo nel pronunziarle e se rimane dubbio doversi quel tale riordinare sotto condizione.

Capitolo IX.

Requisiti al valore e vera legittimità dell' ordinazione da parte dell' ordinando.

Per la lecita ordinazione più cose sono necessarie, e queste o riguardano intimamente l'anima dell'ordinando, o riguardano la posizione del medesimo, o finalmente appartengono al modo della sacra ordinazione.

Al primo capo appartengano la vocazione divina, la retta intenzione, la probità della vita, l'animo di rimanere nello stato clericale e adempiere fe-

delmente gli obblighi di esso secondo i rispettivi gradi di ordine. Se non siasi costretto da un beneficio curato può altri per motivo virtuoso rimanersi sempre in un medesimo. Alla seconda categoria appartengono:

1. L'età prescritta, per la quale giusta il Tridentino non avvi alcuna determinazione rispetto alla tonsura e quattro ordini minori, pur che vi sia la scienza di cui or ora diremo.

Il medesimo Concilio poi, sess. XXIII.° *de reform.* cap. 12, stabilì bastare pel suddiaconato l'anno 22: pel diaconato il 23 ed il 25 pel sacerdozio.

Pel vescovado si richiedono anni 30 compiuti, mentre in tutti gli altri ordini basta il cominciato computandosi dal dì della nascita ed incluso il giorno dippiù nei bisestili. Nell'età dispensa il Papa per giusta causa. Da definirsi a giudizio del Vescovo.

2. La cresima, secondo il Tridentino.

3. Esercizio dell'ordine ricevuto nella propria Chiesa Trident. sess. XXIII. Capitolo II.

4. La scienza rispettiva se non eminente pel sacerdozio almeno sufficiente; cioè per la tonsura che sappia leggere e scrivere ed il catechismo, per i quattro ordini che sappia la lingua latina; pel Suddiaconato e Diaconato le scienze sacre e ciò ch'è necessario per bene esercitare l'ordine. Pel sacerdozio, scienze sacre, sacramenti, rubrica, cose del suo ordine. Maggiore scienza si richiede in colui che deve essere promosso a cura di anime; moltissima poi ne vuole il Tridentino sess. XXII.° Cap. II. nel Vescovo, di cui dice « *Scientia ejusmodi polleat, ut muneris sibi iniungendi necessitati possit satisfacere ideoque antea in universitate studiorum magister sive doctor aut licentiatus in sacra Theologia, vel iure canonico, merito sit promotus, aut pubblico alicuius accademiae testimonio idoneus ad alios docendos ostendatur* ». I Vescovi d'Italia ed Isole adiacenti danno l'esame e si ordinano in Roma.

5. Titolo legittimo, ciò è assicurazione dell'onesto sostentamento del Chierico.

6. Gli esercizii spirituali per 10 giorni, giusta il prescritto d'Innocenzo XI. dato per l'organo della Congreg. dei Vescovi e Regolari il 9 Ottobre 1682, confermato poi da Clemente XI. Ciò s'intende per gli ordini maggiori.

Il Tradizionale digiuno.

7. Immunità da ogni censura, od irregolarità.

Per la terza categoria:

1. È valida, se si accettui il conferimento del Vescovado a chi non è sacerdote, e la collazione degli ordini per *saltum*.

Dicesi ordinazione per *saltum* allorchè altri è promosso agli ordini maggiori, senza aver prima ricevuto l'inferiore. Però se si fa in mala fede oltre il peccato s'incorre la sospensione dall'esercizio dell'ordine finchè il Vescovo non dispensi per *saltum*. Se senza la buona fede, s'incorre la sospensione finchè siasi ricevuto l'ordine omesso.

2. Vogliono ancora per legittima collazione e recezione dell' ordine osservarsi gl'interstizi che devono passare da un ordine e l'altro.

La pruova dei Chierici e l'esercizio dell'ordine sono la cagione di tal legge. Il Tridentino sess. XXIII. Cap. II *de reform.* comandò che negli ordini minori si serbassero gl'interstizii ed un anno secondo i quattro tempi d'intervallo tra l'uno e gli altri degli ordini sacri. Il tutto però rimise a discrezione del Vescovo, da regolarsi secondo l'utilità e necessità della Chiesa; *nisi necessitas aut ecclesiae utilitas, iudicio episcopi, aliud exposcat.*

3. Devesi anche osservare il tempo conveniente per l'ordinazione. Presso i Greci non vi ha epoca fissa. Nella Chiesa latina si riconoscono 6 epoche legali; i sabbati delle quattro tempora, il sabato *sitientes* e il Sabbato Santo. Non possono i Vescovi dispensare nel tempo prescritto, nè vale consuetudine in contrario; è richiesto un privilegio del Papa, un *extra tempus.* Questo breve suole concedere altresì il potersi ordinare in tre giorni festivi consecutivi.

Una congregazione di Cardinali al tempo d'Innocenzo XII.° fissò a quattro le cagioni per ottenere un breve *extra tempus* cioè:

1. l'essere artato pel benefizio; 2. l'esserci scarsità di preti in una Diocesi o Monistero; 3. la consolazione dei parenti quinquagenarii; 4. la qualità di familiare del Papa, di canonici di cattedrale, di dottore in diritto e simili.

Gli ordini maggiori devono conferirsi di mattina e nella messa. Se il Vescovo ordina *extra tempus* senza licenza papale, resta sospeso dalla facoltà di ordinare, e l'ordinato è sospeso *ipso facto* dall' ordine ricevuto, ed esercitandolo incorre anche nell' irregolarità, giusta la costituzione di Pio II *cum sacrorum* 16 nov. 1461.

I Vescovi per antichissimo costume si consacrano nelle Domeniche o feste degli Apostoli o con assenso papale in altri giorni festivi di Domenica per concessione di Alessandro III non tassativamente, ma in modo che non *videatur generalis ordinatio,* come dice la glossa.

Quando al luogo dell' ordinazione, nel Tridentino sess. XXIII cap. 8, è determinata la cattedrale o la Chiesa più degna del luogo dove si trova il Vescovo nella sua Diocesi. Fuori di questa non può ordinare, pena la doppia sospensione; può solo dare la prima tonsura. Se non è ordinazione generale può farla nella cappella privata, e anche la generale se è questa la consuetudine. Prima che il Vescovo venga all' atto dell' ordinazione, deve conoscere se ordina il degno e a tale effetto deve procedere ad un triplice scrutinio. Il Tridentino ne parla nella sess. XXIII *de reform. capp.* 4, 5, 7, 12. Il primo scrutinio importa che per gli ordini minori presentino la fede del parroco e del maestro. Pei maggiori che si presenti la supplica a tempo, cioè un mese prima dell'ordinazione; il Vescovo dopo gli esami d'idoneità commette al parroco e ad altri lo scrutinio; il parroco fa le pubblicazioni in Chiesa, e inquire

sui natali, sui costumi, sulla vita e fede dell' ordinando e ne manda l' esatta relazione al Vescovo.

Il secondo scrutinio nella feria, quando si hanno l' ordinazioni, il Vescovo chiamati a sua scelta altri sacerdoti santi e dotti inquire nuovamente sulle medesime cose.

Nell'atto dell'ordinazione quando l'arcidiacono risponde l'ordinando essere degno; ciò che al presente è mera formalità. Se l' arcidiacono sa d' altronde qualche occulto impedimento deve privatamente ammonirlo che si ritiri, se ne spera frutto, altrimenti senza pregiudizio dell'ordinando, deve esentarsi dall'ordinazione; se non può, v' intervenga e risponda coll' usata formula. Tanto si ha da Innocenzo I cap. 10 de scrutinio.

La potestà che ha il Vescovo di non intendere ordinare fuorchè quei che non hanno impedimento, mira a garantire la coscienza di lui, e non invalida l' ordinazione; se poi le parole del Vescovo sono accompagnate da una minaccia di scomunica, la pena che colpisce l'indegno è riservata al Papa.

Per maggior libertà del Vescovo non è obbligato a rassegnare i motivi perchè rigetti taluno dall'ordinazione: Tridentino sess. XIV e Benedetto XIV de synodo Diocesano. In ciò non vi è appello, ma ricorso al Papa. Questi commette al metropolitano, o al Vescovo più vicino il farsi rivelare i motivi. Dopo aver fatta ripetere tre volte la dimanda al proprio Vescovo, e se i motivi sono sufficienti, ordina il rigettato.

Il Tridentino comandò l' istruzione del clero fosse impartita nel seminario. Il Cardinal Polo propose come supremo rimedio per la cultura e pietà dei Chierici nella Chiesa inglese, l'erezione dei seminarii, e il Tridentino ne fece legge generale per tutta la Chiesa. I Vescovi debbono stabilire un collegio o seminario vicino alla loro cattedrale o in altro luogo idoneo per la retta istruzione del clero negli studii e nella pietà. Possono nelle vaste Diocesi averne più d'uno, ma con dipendenza da quello della città, sess. XXIII de reform. cap. XVIII.

Il Concilio abbozzò altresì il piano di tali seminarii, possono esservi ammessi giovanetti non maggiori di anni 12 e nati da legittime nozze, ed aventi mente e cuore inclinati alla pietà e ai sacri ministeri, i poveri a preferenza dei ricchi. Se tutti vengono obbligati a studiare taluni anni in seminario si fa secondo la mente del Tridentino. Il Vescovo governa, invigila il seminario negli studii, nella morale e nella disciplina. Il Vescovo col consiglio però di due canonici scelti uno da lui e l'altro dal capitolo e di due ecclesiastici eletti uno da lui e l'altro dal clero procede nelle erezioni dei seminarii e nelle basi riguardanti i maestri, le mercedi ecc. I predetti consiglieri intervengono nei conti annuali degli amministratori, come diffusamente fu trattato altrove.

Requisiti d'ammissione: 1. Non devonsi ascrivere al clero quei che hanno superato gli anni 20, senza diligente esame sul fine che li muove, e sulla vita passata, sulle obbligazioni contratte e sui requisiti.

2. A non promuovere agli ordini sacri chi non ha il beneficio, la cappellania perpetua, sufficiente la pensione ecclesiastica, il competente patrimonio.

3. Se non sia stato tre anni in seminario o per tre anni si sia portato l'abito e servito qualche Chiesa, secondo il prescritto del proprio Vescovo.

4. Che quei che vanno a studiare fuori Diocesi facciano lo stesso con dipendenza del Vescovo nella cui Diocesi studiano e senza la testimoniale *de vita et moribus* del predetto Vescovo non possono promuoversi.

5. Sono però eccettuati gli *artati*.

6. Al principio di ciascun anno facciano costare avanti gli ordinarii rispettivi di avere osservati i canoni Tridentini, sull'abito e tonsura, sulla frequenza dei santi sacramenti, sul servizio di Chiesa, mediante fede del rettore del Seminario o della Chiesa cui sono addetti. I vicarii capitolari nemmeno dopo l'anno di lutto possono dare dimissoria senza la congregazione del Concilio; gli Abati senza il pieno consenso del Capitolo capitolarmente dato e notato negli atti, nè cadente in persona già rigettata dal Vescovo. Sospensione perpetua dall'ordine conferito contro tali prescrizioni in colui che lo riceve, sospensione annuale dalla collazione degli ordini e dell'uso dei Pontificali al Vescovo ordinante. Sospensione perpetua dai pontificali al prelato inferiore.

Capitolo X.

Della potestà di giurisdizione.

Sommario — 1. Idea generale di essa — 2. Come si distingue Potestà legislativa, giudiziale, coattiva — 3. Come si acquista la giurisdizione — 4. Del foro interno—5. Della giurisdizione in ordine al sacramento della penitenza— 6. Caratteri della giurisdizione ecclesiastica i quali la distinguono dalla giurisdizione civile ossia secolare — 7. Diverse specie di giurisdizione — 8. Diritto Canonico universale circa la giurisdizione.

§ 1.

Idea generale.

Anzitutto la parola giurisdizione trae la sua etimologia *a jure dicendo* e nel diritto Romano significava propriamente la potestà di conoscere e di dare il giudice, *jurisdictio est judicis dandi licentia* che supponeva le rimanenti potestà *majestatis*, *imperii et notionis;* e si differenzia dalla potestà dell' ordine, in quanto questa dà, come dice il Sanguineti, *Praecellentiam* e non *veram superioritatem*. Nella Chiesa poi il nome di giurisdizione è esclusivamente ri-

servato alla potestà giudiziale, quantunque nell' uso comune esprimesse qualunque ecclesiastica potestà di regime, in quanto non sia formalmente consacrativa o santificativa. Può definirsi perciò: *Potestas regiminis in regno Christi.* Ora, dice il Taparelli, che la potestà in qualunque società privata o pubblica è quella facoltà morale, irrefragabile in colui che n' è investito, di muovere la volontà dei sudditi al fine comune della società. Ora la società chiesa oltre ad avere questa potestà, senza di che nessuna società può sussistere, ha altresì la potestà di deputare persone e cose da consecrare al culto divino e nel contempo la potestà di piegare l' intelletto con vera potestà magistrale, come dimostrano i Teologi. L'atto proprio, irrefragabile di questa facoltà morale è l'imperare come dice S. Tommaso: « *Imperare est actus rationis, praesupposito actu voluntatis, in cujus virtute ratio movet per imperium ad exercitium actus* ». Dunque la potestà imperativa o giurisdizionale della Chiesa è quella facoltà morale, irrefragabile di muovere la volontà ed inclinare l' intelletto dei fedeli a quelle cose che costituiscono i mezzi per conseguire il proprio fine della Chiesa. Fissando come punto di partenza, l' esplicamento del vocabolo *giurisdizione* si presenta su di essa una prima idea chiarodistinta.

E per fermo giurisdizione dinota *potestà* e *dominio eminente;* donde rampolla l'imperio, e il diritto di far le leggi, ossia la legislativa potestà.

Ed in questo primo senso trovasi adoperata la parola giurisdizione da Vico (De uno et universo juris principio et fine uno, lib. 1, cap. 149), da Seneca (de clementia, 41), da Gravina (de Rom. imperio). Ma oltre a ciò, la parola giurisdizione addita la facoltà o la competenza di pronunziare sull'altrui diritto (*dicere jus*), ossia *potestà giudiziaria*, la quale è conseguenza della giurisdizione presa nel primo degli anzi additati sensi.

Entrambi i poteri sono proprii della Chiesa cattolica, come d' ogni altra ben ordinata società, in coerenza della propria indole e del proprio scopo, come ben rilevano il Boix (Jus can.) ed il Tomassino (discip. eccl., part. 2, lib. 3.)

Nella progressione ideologica poi di ogni giurisdizione si ravvisano, come ultimi necessari risultamenti, la cognizione, la pronunzia e la esecuzione. Le quali cose vanno livellate sopra un calcalo combinatore della giustizia colla forza indispensabile per farne eseguire gli ordini, donde la potestà coattiva. Queste nozioni, che accennano al sistema scientifico che informa la presente difficile materia, sono comuni alla civile ed alla ecclesiastica giurisdizione, che nei primi tempi della Chiesa veniva detta *potestà, autorità*, giusta il linguaggio che si riscontra in parecchi vetusti scrittori, e più spiccatamente nella Epistola 32, ib. 9, di Gregorio Magno.

§ 2.

Distinzione della potestà di giurisdizione

Essa anzitutto si distingue in potestà di magistero e di puro regime o disciplinare secondo che muove la stessa volontà e questa mediante potenze esterne; ovvero per la volontà efficacemente inclina l' intelletto al consentimento in alcuna cosa. Entrambe poi si suddistinguono in *innovativa* ed *amministrativa* od *economica* secondo che per essa l'ordine sociale o si rinnovi, si ripristini, ovvero si conservi e si applichi. Alla potestà innovativa compete la potestà *legislativa* sia universale che particolare; all' amministrativa poi compete la potestà *precettiva*, sia *contenziosa*, *giudiziaria* ed infine *coattiva*, così nel foro *esterno* come nel foro *interno*, sia *volontaria*, la quale propriamente si addimanda giurisdizione *amministrativa* od *economica*. La potestà di giurisdizione si suddivide ancora in *consultiva*, *deliberativa* ed *esecutiva* secondo che o consigli ciò che sia da farsi, o che efficacemente propone il da farsi, ovvero che conduca all' effetto. Perciò da questa molteplice divisione possiamo inferire che la potestà *legislativa*, *giudiziaria* e *coattiva*, quantunque siano le principali nell'ecclesiastica giurisdizione, non rispondono però esse solo completamente alle esigenze dei Teologi e dei Canonisti insieme.

La potestà legislativa indica la potestà di comandare o proibire qualche cosa o a tutta la comunità ovvero ad una parte organica di essa e si esplica all' interpetrazione, istruzione, dichiarazioni, e col proporre qualche cosa a fare od omettere; quanto è la potestà legislativa tant' è altresì la potestà giudiziale e coattiva.

La potestà giudiziaria non comprende la potestà legislativa delle leggi, ma solamente la potestà di dedurre o d'applicare la legge al caso particolare, difficile ed insolito e ciò non solo per consultazione, ma per propria deliberazione ed esecuzione.

La potestà coattiva si esercita sulla volontà dei sudditi ribelli alla legge, infligendo loro le pene, affinchè per timore ripiglia la via della giustizia, e sia altrui di esempio. Ond'è che la potestà coattiva è *medicinale* e *vendicativa* ad un tempo.

§ 3.

Del modo come si acquista la giurisdizione ecclesiastica.

Essa si acquista per comunicazione. E' noto, anzi tutto, che nessun uomo per sè ha potestà di comandare la volontà altrui. Il solo Dio ch'è causa della volontà, può efficacemente muoverla come principio estrinseco. E da

Dio la ripetono, questa virtù, o per naturale risultanza o per positiva istituzione, coloro che in pubblico o in privato legittimamente comandano, per ciò l'apostolo disse: *Omnis potestas a Deo.* La potestà ecclesiastica dunque si ha da Dio per uno speciale fatto positivamente stabilito. Tutti i Teologi di fatti insegnano che questa potestà somma ed universale da Cristo si comunica al Romano Pontefice e da questi a tutti i magistrati inferiori.

La comunicazione della giurisdizione si chiama ancora *Missio canonica* giusta le parole di Cristo in S. Giovanni: *sicut misit me Pater, ita Ego mitto vos.* Questa missione poi può essere *ordinaria* o *straordinaria* secondo che altri è mandato a compiere atti giurisdizionali o in nome proprio, od in nome di un altro agente principale, quindi la giurisdizione *ordinaria* o la *straordinaria.* Questa poi si suddivide in *vicaria, mandata, delegata.* La vicaria è quella che propriamente ad alcuno stabile ufficio si annette da tener le veci in tutto per sua natura all'ordinaria potestà, ond'è chiamata pure *quasi ordinaria.* La *mandata* che, quantunque congiunta ad ufficio stabile, pure non fa in tutto le veci dell'ordinaria potestà. La *delegata* sia a *tutte* le *cause,* sia a *molte* sia ad *una* per nessun modo si connette ad officio stabile.

La somma della giurisdizione è nel Romano Pontefice; parziale e dipendente nei Vescovi, secondo i gradi e le dignità diverse.

§ 4.

Della potestà del foro interno.

Questa potestà del foro interno è proprio ed esclusiva della Chiesa, come potestà di giurisdizione, la quale fu istituita alla santificazione degli uomini; e si esplica non solo circa quelle cose che si rapportano alle sociali azioni, ma ancora circa quegli atti che si rapportano internamente a Dio, cioè circa lo stesso atto ma lo interno della volontà. Donde s'inferisce ch'è doppio il foro della Chiesa: uno contro i nolenti e si chiama *forum fori;* l'altro contro i volenti e si chiama *formum poli* e si esercitano per l' assoluzione sia dei peccati nel foro interno della penitenza; sia dalle pene medicinali o di altri vincoli del diritto nel foro interno extrapenitenziale.

§ 5.

Della giurisdizione in ordine al sacramento della Penitenza.

La Penitenza, a differenza degli altri Sacramenti, ha questo di proprio, che essendo stato istituita da Gesù Cristo in forma di giudizio, per dritto divino richiedesi nel ministro non solamente l' ordine sacerdotale, ma anche

la giurisdizione. Epperò il Tridentino meritamente dice « Perchè la natura e « la ragione del giudizio esige non potersi dare sentenza che solamente sopra « i sudditi, fu sempre persuasa la Chiesa di Dio, e questo Concilio conferma « essere verissimo, non essere d' alcun valore quella assoluzione che dà il « Sacerdote a colui, rapporto al quale non ha giurisdizione ordinaria o de- « legata » (1). Di qui la doppia conseguenza. 1. Che laddove negli altri Sacramenti il Sacerdote sospeso, scomunicato, degradato, validamente, sebbene illecitamente, li compie e li amministra; in questo, eccetto il caso di articolo di morte, in cui la Chiesa per lo bene delle anime supplisce la giurisdizione, l'assoluzione data da un sacerdote sospeso, scomunicato, degradato sarà sempre illecita ed invalida. 2. Che colui il quale viene costituito ministro di questo Sacramento, deve essere tale, che possa esercitare giurisdizione vera sopra coloro che deve ligare e sciogliere, sia questa giurisdizione ordinaria, sia delegata.

La giurisdizione ordinaria è quella che ad alcuno compete in ragion dell'impiego, ufficio, e beneficio cui è annessa la cura delle anime. La delegata è quella che si ottiene per commissione di colui che ha l'ordinaria. Colui che ha la giurisdizione ordinaria si dice *proprio* Sacerdote, ma non si può dire assolutamente ordinario, perchè sotto questo nome s' intende colui che tiene giurisdizione anche nel foro esterno, e perciò il parroco, sebbene abbia giurisdizione ordinaria su' suoi Parrocchiani, e si dica proprio Sacerdote, non può però dirsi ordinàrio, non avendo nel foro esterno giurisdizione, ma soltanto in quello della coscienza.

La giurisdizione ordinaria appartiene a quelli i quali in ragion dell'officio hanno cura di anime; così il Papa l' ha in tutta la Chiesa, ed alla sua giurisdizione si rapporta ancor quella del Legato a latere, del Penitenziere Maggiore e dei Nunzi Apostolici, ciascuno ne' limiti del proprio incarico. Più i Vescovi l' hanno per tutta la loro diocesi, e comunicano alla loro giurisdizione i Vicarii Generali, il Penitenziere, ed il Capitolo in sede vacante, ed alla stessa giuridizione si riduce quella del Generale per rapporto al suo Ordine, e del Provinciale per la sua Provincia. L'Arcivescovo può assolvere in tempo di visita i sudditi del suo suffraganeo. Finalmente i Parrochi ottengono giurisdizione a somiglianza de' Superiori locali degli Ordini Regolari, sebbene questi pertecipino ancora della Vescovile, avendo tali Superiori anche giurisdizione nel foro esterno, come si verifica nelle sospensioni, ed altre pene che da essi possono infliggersi.

---

(1) Natura et ratio judicii illud exposcit, ut sententia in subditos dumtaxat feratur, et ideo in Ecclesia Dei persuasum semper fuit, et verissimum esse Synodus haec confirmat, nullius momenti absolutionem esse debere, quam Sacerdos in eum profert, in quem ordinariam aut delegatam non habet iurisdictionem Trid. Sess. XIV. Cap. 7.

Possono poi essere soggetti taluni all'Ordinaria giurisdizione, e rendersi sudditi di un altro in tre modi, cioè in ragion del domicilio, o quasi domicilio, in ragion dello stato, e finalmente per interpretazione di dritto o consuetudine. In ragion del domicilio si fa un tale suddito di un altro quando nella sua diocesi o parrocchia tiene permanente abitazione; che se vi sarà stato per una gran parte di un anno dicesi quasi domicilio. Si verifica poi la ragion di stato, quando un tale è ascritto ad una determinata famiglia, o regolare istituto, e ciò o per ragion d'impiego, o anche per divozione. Finalmente la consuetudine ha fatto sì che si possa ancor divenire suddito di un altro, e ciò per consenso almeno tacito del proprio ordinario, come si verifica dei pellegrini e vaganti.

In quanto poi alla potestà delegata, è da osservarsi che due condizioni si richieggono acciocchè questa si possa ottenere. È necessario in primo luogo che si abbia da colui che ha giuridizione ordinaria, essendo massima riconosciuta in diritto, che *delegatus non potest subdelegare* (1), a meno che espressamente al delegato non si dia questa facoltà, e ad eccezione dei legati del Sommo Pontefice. Si richiede in secondo luogo che la delegazione sia legittima così per parte del delegante che del delegato; od in quanto al primo, che la delegazione non ecceda i limiti di sua giurisdizione, e che non sia il delegante degradato o scomunicato vitando, restando allora privo della sua giuridizione: non così del Vescovo eletto nel caso che non fosse Sacerdote; egli non potrebbe assolvere nel foro della coscienza, ma avendo ormai giurisdizione nel foro esterno; potrebbe delegare altri ad assolvere. Quanto poi al secondo si ricerca, acciocchè la delegazione sia legittima, il non essere degradato, o scomunicato vitando, non potendo in tali casi aver giurisdizione, e si ricerca di più pe' decreti del Tridentino che, specialmente per le confessioni de' secolari, sia approvato dal Vescovo, a meno però che il delegato non fosse Vescovo. Così, sebbene i Parrochi prima del Tridentino potessero delegare qualunque Sacerdote ad ascoltar le confessioni ne' limiti di lor parrocchia, dopo quel Concilio non è ciò loro permesso, dovendo il delegato essere benanche approvato dall'Ordinario; in opposto illecitamente ed invalidamente assolverebbe per difetto di giurisdizione.

Or questa giuridizione delegata si può avere in tre modi, cioè dall'uomo, dal diritto, e dalla consuetudine; e prima di tutto dall'uomo, quando cioè si ottiene per legittima commissione da colui che abbia la giuridizione ordinaria. In secondo luogo dal dritto, cioè dalla legge canonica, come una bolla, un decreto Conciliare può a taluni permettere che assolvano, o si scelgano il Confessore; così è permesso a tutti i Sacerdoti degli ordini mendicanti di assolvere i secolari, purchè siano presentati da' loro superiori ed approvati dall'or-

(1) Cap. cum causam de appel. tit. 28.

dinario; così parimenti fu concesso a' Vescovi, ai Generali degli Ordini, a' Provinciali ed anche a' Prelati minori, ma esenti, potersi eleggere il Confessore; *ne pro dilatione,* dice la decretale (1) *periculum immineat animarum. permittimus Episcopis et aliis Superioribus, nec non minoribus Praelatis exemptis, ut etiam praeter Superioris sui licentiam, providum et discretum sibi eligere possint Confessarium.* Se poi questo Confessore debba essere approvato dall'Ordinario. pare, che i Prelati secolari, inferiori a Vescovi, non possono eleggere se non quello da questi approvato, perchè quando il Tridentino comandò (2) che niuno potesse ascoltare le confessioni de' secolari, a meno che non avesse un beneficio parrocchiale, e che prima non fosse stato approvato dall'Ordinario, ne escluse ancora ogni privilegio o consuetudine, *non obstantibus quibuscumque privilegiis, et consuetudine etiam immemorabili.* Quanto poi a' Prelati regolari, anche inferiori, come i Priori. i Guardiani ecc. possono essi scegliersi ogni sacerdote anche non approvato, purchè sia dello stesso Ordine, perchè il Tridentino niente innovò circa le confessioni de' Regolari. Finalmente la consuetudine fa sì che un sacerdote abbia giurisdizione nel tribunale della penitenza, non perchè la consuetudine potesse dare la giurisdizione, ma perchè è un segno del tacito consenso del superiore; e quindi si può sempre rivocare pel comando espresso del Superiore istesso.

A compimento di questo paragrafo diciamo che la presunzione del consenso futuro del delegante non basta per validamente assolvere, essendo necessaria in quello che assolve la giurisdizione attuale, e non presunta. Si è domandato, se valga l'assoluzione data dal Sacerdote col titolo colorato, e coll'errore comune. Noi rispondiamo che valga anche senza il titolo colorato, purchè esista l'errore comune e chi assolve fosse Sacerdote, perchè sebben la Chiesa supplir non potrebbe alla mancanza della materia e forma che sia di diritto divino, può però supplire al difetto di giurisdizione, e ciò pel bene universale, acciocchè tante anime non perissero in buona fede, o fossero agitate da continue ansietà e timori, e questo si avvera ancorchè il Confessore fosse in mala fede. Parimenti può questi validamente e lecitamente fare uso della sua giurisdizione, che più probabilmente crede avere, ed in caso di necessità anche della sua giuridizione probabile, perchè, sebbene in fatto di sacramenti dobbiam semper attenerci alla parte più sicura, ciò dee intendersi della materia e della forma, che non dipendono dall'uomo, ma da Dio. Quando però si tratta di giuridizione, purchè non sia per leggiera probabilità, ma o su gravi ragioni sia poggiata, o sopra di motivo urgente, può la Chiesa supplire alla mancanza di giurisdizione, come realmente vi supplisce, a meno che non si voglia condannare il Confessore ed il penitente a continue per-

(1) Lib. 5. Decret. tit. 38. de Poenit., et Remiss.
(2) De Reformat. Sess. 23 cap. 15.

plessità. Così la nostra proposizione, sebben sostenesse la giuridizione più probabile, però in vigore del giudizio riflesso è moralmente certa. Esposta così la natura e la distinzione tra la giurisdizione ordinaria e delegata, passiamo a vedere quello che analogamente è stabilito dai S. Canoni.

Il primo, che presentasi alla nostra considerazione è il noto Canone del Concilio Lateranese IV che comincia: *Omnis utriusque sexus fidelis;* poi così continua, *postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua solus peccata confiteatur fideliter, saltem semel in anno, proprio Sacerdoti... si quis autem alieno sacerdoti voluerit, justa de causa, sua confiteri peccata, licentiam prius postulet et oblineat a proprio Sacerdote, cum aliter ille ipse non posset absolvere.* Occasione a questo canone diede un abuso, che osservavasi in alcune Chiese, in cui per la legge che allor vigeva di doversi pagar le decime a quello presso di cui ricevevansi i Sacramenti, alcuni Parrochi per riscuotere maggiori decime procuravano nel tempo Pasquale avere quanto più potevano presso di loro persone alle quali amministrassero i Sacramenti. Allora fu che il Concilio per ovviare a questo disordine, e per serbare una giusta distribuzione, comandò che una volta l'anno almeno, nel tempo Pasquale, ciascuno si dovesse confessare al proprio Sacerdote, cioè al Parroco, o pure ad altro con licenza di questo. Da qui presero alcuni motivo di mettere in campo una opinione, quanto assurda, altrettanto sovversiva della Ecclesiastica gerarchia, cioè che non potesse altri se non il Parroco concedere tale licenza ad esclusione del Vescovo, e dello stesso Sommo Pontefice; anzi, che volendo questi amministrare un tale Sacramento, avessero bisogno del permesso del Parroco. Ma quanto vadano costoro errati, evidentemente desumesi e dalla consuetudine della Chiesa, la quale ha sempre tenuto aver soddisfatto al precetto dell'annuale Confessione chiunque siasi confessato presso un Sacerdote delegato, ed approvato dal Sommo Pontefice, e dal Vescovo, e ricavasi ancora da altre infinite ragioni che potrebbonsi addurre al proposito. Ed infatti ciò che può fare l'inferiore, molto più si può eseguire dal suo superiore: ma il Vescovo è al Parroco superiore, da cui questi riceve la sua giurisdizione; dunque il Vescovo, il quale è proprio e principal Pastore di tutta la Diocesi, può a tutt'i suoi diocesani amministrare un tal Sacramento: molto più si dica del Sommo Pontefine. Ora se colui che ha un dritto, può ad altri commetterlo, quando specialmente nell'altro esiste un fondamento di poterlo esercitare, poggiando la giurisdizione sulla potestà dell'ordine, e questa esistendo nel Sacerdote, può il Vescovo e molto più il Sommo Pontefice concedergli la giurisdizione, e farlo proprio Sacerdote rispetto a determinati penitenti. Tutto ciò viene confermato da infinite constituzioni di Sommi Pontefici emanate prima e dopo quel Concilio, specialmente a favore de' Regolari, le quali costituzioni confermano tali asserzioni; ond'è che possiamo conchiudere colle parole dell'illustre Clero

Gallicano, il quale dichiarando la mente del Concilio, così si esprime: (1) *fideles, qui Paschalis Communionis gratia confitentur non solum suis Episcopis, eorum Vicariis Generalibus, Poenitentiariis, verum etiam quibuslibet Saecularibus, vel Regularibus ab Episcopis ad hanc functionem approbatis, ejusdem Concilii Lateranensis praeceptum de annua confessione adimplere.*

L'altro Canone, degno anche di maggior ponderazione, è appunto quello emanato dal Tridentino, che risguarda l'approvazione del Vescovo richiesta pei Confessori così secolari come regolari. Questo canone abolì tutte le disposizioni del diritto antico, con cui i Parrochi potevano dare la delegazione della propria giurisdizione, e far confessare a qualunque Sacerdote, anche dal Vescovo non approvato, e modificò quei privilegi con cui i Regolari Mendicanti, o altri privilegiati, anche senza tale approvazione, per giurisdizione lor concessa dalla Santa Sede assolvevano chiunque al tribunale della penitenza si fosse presentato. Il Canone Tridentino comandò che per tutti fosse stata necessaria l'approvazione del Vescovo, noi lo citeremo per intiero, indi, a ponderarne l'estensione e lo spirito, lo esamineremo a parte a parte. *Decerni- Sancta Synodus*, ecco le parole del Concilio, (2) *nullum etiam Regularem posse confessiones saecularium etiam sacerdotum audire nec ad id idoneum reputari nisi aut parochiale beneficium aut ab Episcopis per examen, si illis videbitur necessarium, aut alias idoneus iudicetur, et approbationem, quae gratis detur, obtineat, privilegiis et consuetudine quacumque etiam immemorabili non obstantibus.* Vuole il canone prima di ogni altro, che niuno possa confessare senza l'approvazione del Vescovo, la quale approvazione non sol comprende il giudizio pubblico ed autentico sull'abilità del Sacerdote, ma importa ancora il consenso, permesso, o licenza del Vescovo a poter confessare, o che questa si desse in seguito di un esame *aut per examen*; o in altra maniera qualunque, per cui sia il soggetto dal Vescovo reputato idoneo, *aut alias idoneus iudicetur*, o pure se abbia un beneficio parrocchiale, *aut parochiale beneficium obtineat:* dal che s'inferisce ancora che l'aver beneficio parrocchiale include l'approvazione a poter ricevere le confessioni in modo che non abbia bisogno il Parroco di altra approvazione, ben inteso però che cessando di esser Parroco non può ulteriormente confessare, a meno che non abbia una novella licenza, o non sia preventivamente approvato a confessare, prescindendo dalla sua qualità di Parroco.

Se poi un Parroco, potendo per la sua Parrocchia confessare, il possa ancora per le altre della sua e delle altrui diocesi, sebbene vi sia chi lo affermi, pare più ragionevole l'opinione di Barbosa che il niega, potendo essere un Parroco idoneo per un sito e non per un altro, ove i costumi sieno diversi, e differenti ancora le consuetudini. Specifica dippiù il Canone che in-

(1) Epistola Enciclyca an. 1655.
(2) Sess. 23 cap. 15.

tende parlare delle confessioni e delle persone secolari, *confessiones secolarium* dal che si inferisce che il Concilio niente abbia voluto innovare per le confessioni de' Regolari; ma siccome fu prima del Concilio, così dopo ancora i Regolari, *intra ordinem*, non han bisogno dell' approvazione dell' Ordinario, ma possonsi confessare a vicenda, purchè sieno stati approvati dai loro Superiori secondo le leggi di ciascun Istituto. Soltanto per le Monache stabilì Gregorio XV che anche per quelle soggette all' Ordine, ed esenti dalla giurisdizione dell' Ordinario, nessun Regolare potesse confessarle senza l' approvazione del Vescovo Diocesano; anzi Clemente X ordinò che il Regolare approvato ad ascoltar le confessioni de' secolari avesse bisogno di una speciale approvazione per le Monache, sebbene a questa seconda legge siasi in parecchie Diocesi derogato dalla contraria consuetudine, e dal consenso tacito dei superiori.

Il Canone poi suddetto, per rapporto alle confessioni dei secolari, richiede l' approvazione del Vescovo per tutt' i Sacerdoti, non esclusi i Regolari, *nullum etiam Regularem posse* ec., ma siccome parlandosi di Regolari, quelli che diconsi Mendicanti furono di vari privilegi decorati dalla Santa Sede, fa mestieri osservare come si debbano metter di accordo coi Canoni Tridentini. In generale il Tridentino, allorchè ha comandato che anche i Regolari dovessero essere dall' Ordinario approvati, non escluse i Mendicanti che sono pur essi Regolari, ed anche vanno inclusi sotto la regola generale di quel Concilio. È perciò da avvertirsi che il Concilio con questo Canone non ha inteso abrogare tutti gli altri privilegi che quelli vantano, essendo regola nel diritto ricevuta che una legge generale non deroga a privilegi particolari, a meno che di questi non faccia special menzione, come nel solo caso della richiesta approvazione dell' Ordinario ha parlato il Tridentino col soggiungere, *privilegiis et consuetudine etiam immemorabili non obstantibus.*

I Mendicanti hanno prima d' ogni altro il privilegio di avere la loro giurisdizione immediatamente dalla Santa Sede; tanto abbiamo da diverse decretali dei Sommi Pontefici, le quali, sebbene in seguito sieno state modificate e ristrette dagli stessi Pontefici, e specialmente dal Tridentino, non sono state però del tutto rivocate nella loro sostanza: sicchè quando il Tridentino ha detto che anche i Regolari debbano avere l' approvazione dell' Ordinario, non ha escluso che la giurisdizione continuassero ad averla dal Sommo Pontefice. Dal che s' inferisce che i Regolari, dei quali è parola, ricevano dal Vescovo non la giurisdizione, ma la semplice approvazione, condizione necessaria, senza la quale non possono esercitare la giurisdizione, che hanno dal Pontefice direttamente ricevuta. Occorre dunque l' approvazione del Vescovo, e la presentazione del proprio superiore, se ne eccettuano i soli casi i quali fossero stati peculiarmente riservati dall'ordinario del luogo in cui si trovano.

§ 6.

Caratteri della giurisdizione ecclesiastica, che la distinguono dalla giurisdizione civile ossia secolare.

Ogni qualvolta la giurisdizione ecclesiastica si è guardata nei rapporti con la civile giurisdizione, ha dato luogo a disputazioni gravissime tra il Sacerdozio e lo impero.

Eminenti cultori delle giuridiche discipline hanno scritto voluminose opere su questa importante materia. Sicchè per quanto è facile riunir sull' obbietto una stragrande moltitudine di concetti, altrettanto è malagevole presentare una compiuta sintassi poggiata sopra elementi scientifico-legali. Prescelgo quest' ultimo sistema come più rispondente all' indirizzo dato alla presente opera.

Le linee di differenza fra le due giurisdizioni si ravvisano più facilmente, allorchè si considerano lo *scopo*, e *l' ampiezza* della giurisdizione della Chiesa,

Il suo *fondamento* è puramente divino; il *suo scopo* tiene come ultimo risultamento la eterna beatitudine; la sua *periferia* abbraccia non solo il *foro esterno*, ma eziandio il *foro interno*.

Queste enunciative però hanno bisogno del seguente sviluppo.

La potestà del sacerdozio e dell' impero promana da Dio: *non est potestas nisi a Deo* (S. Paolo, C, 12 ad romanos): colla differenza che alla Chiesa è stata comunicata *a Spiritu Sancto per Christum*, al dir di S. Agostino (Tract. 45, in Joannem), cioè immediatamente dal suo celeste fondatore, la di cui divina parola ne segnò le prime invariabili basi, tanto nel foro interno, quanto esterno (S. Luca, Capo. 10 — S. Giov. Cap. 20—S. Matt. Cap. 28—S. Marco, Cap. 3 e 13—S. Paolo ad Corinthos IV, 21) — Ed in modo soprannaturale, come fra gli altri insegnano il Devoti e il Pecorelli (Ist. Can. Tom. 1. pag. 6 — Jus eccl. Tom. 1. pagina 8).

Per lo che va segnata come erronea l' opinione dei Giansenisti, che rinvengono nel secolo undecimo il cominciamento della giurisdizione esterna (Gagliardi — Ist. can. tom 3, pag. 25 — Sinodus Agathensis, can. 41.).

Però il diritto pubblico odierno ha voluto riconoscere anche come fondamento della giurisdizione secolare la *volontà del popolo*, espressa per mezzo dei plebisciti.

Il qual sistema, ferace di politiche perturbazioni, ha reso più manifesto la prevalenza, che la potestà per *diritto divino* esercita sulla pace delle nazioni (1).

(1) « Il potere che l' uomo esercita in nome di Dio, anche quando punisce, è diretto al bene del mondo — Bossuet nell' Oraz. funebre di Enrichetta Regina d' Inghilterra.

In quanto allo *scopo* ambe le potestà tendono alla comune salvezza e e benessere dell' impero e della Chiesa; ma il potere ecclesiastico, custode della divina legge, si propone per ultimo scopo la eterna beatitudine, mentre tutti i provvedimenti del potere civile sono coordinati unicamente alla felicità temporale degli uomini (Gagliardi, Ist. can., tom. 3, pag. 19.) Da ciò le dottrine degli economisti sul ben vivere sociale,

Al contrario, quando la cristiana religione fa udire la celeste sua voce per mezzo dei suoi ministri, *la stessa giustizia e l' equità si sublimano a carità*, secondo la bella frase di un dottissimo scrittore napoletano (Nicolini, Proc. pen., part. § 126). Per lo che il Pecorelli (Vol. 2, pag. 13) così definisce la ecclesiastica giurisdizione: « potestas gubernandi subditos in ordine rerum ad salutem aeternam pertinentium ».

La giurisdizione ecclesiastica, in quanto alla sua *ampiezza,* differisce dalla civile, perchè si estende anche al foro interno. E quindi l' anzicitato canonista, distinguendo l' esercizio di giurisdizione nel foro INTERNO ed ESTERNO, definisce la prima: « *potestas regendi conscientiam fidelium de internis* ». Ed in quanto alla seconda dice: *jurisdictio fori esterni est quae ad regionem refertur fidelium, prout sunt visibilis societatis membra, et per actos pubblicos et manifestos exercetur.* »

Le quali nozioni includono nella giurisdizione ecclesiastica del foro esterno la coercizione e il misto impero, senza di cui nessuna giurisdizione può dispiegarsi. (Clem. 1, de foro comp. e L. 2 ff. de jurisdictione) Se non che la mitezza della Chiesa esclude il *mero imperio*, ossia la *potestas gladii.* Evvi però nella scomunica una spada spirituale che toglie la vita spirituale a coloro che ne sono colpiti. E sotto questo solo aspetto compete anche alla Chiesa il *mero imperio.* (S. Hieronimus in can. 21, c. 11, quaest. 3.)

Ma per maggior sostegno di sua giurisdizione, la Chiesa invita eziandio il braccio secolare — Perciò il Concilio Tridentino appella i principi cattolici *Protettori della fede e della Chiesa* (Sess. 25, c. 20).

Le discorse cose fissano i caratteri di differenza tra la Ecclesiastica e la Civile Gerarchia — In effetti, non può giammai confondersi il divino con l' umano, lo spirituale col temporale. Ed anche quando la temporale giurisdizione serve di mezzo al più facile e certo esplicamento dello spirituale potere, rimane sempre la indistruttibile distinzione che rampolla dalla intima natura di due cose essenzialmente diverse.

Evvi così nella pratica vita dei popoli, la coesistenza di due poteri d' indole differente — Da ciò la difficoltà nel designare i confini che li separa e li distingue, e nel circoscrivere la rispettiva sfera di attività, in che ciascun potere deve esplicare la propria azione, che alla fine si unifica nello scopo d' immaginare e conservare la condizione delle persone. Da ciò ancora

la difficoltà della soluzione dell' arduo problema, nel campo della dottrina, e molto più nel campo della pratica.

Quindi la quadruplice diversa formola escogitata dai nomoteti: 1. La Chiera è nello Stato; ossia è dipendente dallo Stato — 2. Lo stato è nella Chiesa; in quanto che la Chiesa Cattolica riunisce nel suo grembo tutt' i popoli sotto il rapporto religioso, la cui direzione è perciò ad essa sola devoluta. Essa così si appalesa come maestra di tutt' i credenti della terra, e non è soggetta ad alcun governo — 3. Libera Chiesa in libero Stato; con che si manifesta l' indipendenza rispettiva dei due poteri — 4. Separazione della Chiesa dallo Stato, che addita la necessità di segnare linee di demarcazione tra il Sacerdozio e lo Imperio, e tra lo esplicamento della Civile potestà e della Ecclesiastica.

Ma come ho detto altrove, le son queste ricerche più proprie del diritto pubblico, che basta aver qui accennato per meglio valutare le seguenti ulteriori dottrine.

§ 7.

Diverse specie di giurisdizione.

Sta detto nel precedente paragrafo che la giurisdizione ecclesiastica, mentre da un lato tiene i suoi caratteri proprii, tiene dall' altro lato taluni punti di somiglianza colla civile giurisdizione. Perciò nei fonti del Diritto Canonico s'incontrano le stesse distinzioni giurisdizionali, che stanno nel Corpo del Diritto Civile ed il Pothier fra gli altri, ne prospetta le accurate definizioni sulle tracce del Cuiacio (Pothier, pandaecte just., L. 2. tit. 1.)

E primamente la giurisdizione va divisa in *ordinaria* e *delegata*. Compete la prima *jure proprio*, ossia originalmente per ragione del proprio ufficio, *jure suo non alieno beneficio*. Si ottiene la seconda per incarico speciale ad alcune persone su determinate materie.

Voet nelle sue Pandette (de jurisdict.) ha con molta accuratezza distinta questa prima branca della giurisdizione. Il dotto autore parla della giurisdizione *ordinaria* e *straordinaria*, secondo l'organamento Romano: e la straordinaria è quella che viene specialmente delegata, e che ad altri non può delegarsi, secondo il noto canone: *delegatus non potest delegare* (1).

Questa distinzione per altro sotto i codici moderni, in che ogni giurisdizione emana dal supremo potere Civile, ha perduta la sua importanza.

---

(1) In materia di delegazione, per quanto concerne il diritto Canonico, si posson consultare i seguenti fonti: Cap. Sane quia 11. de offic. et potest. judicis — Cap. quoniam 43 — eod. tit. Cap. Statum 11 de rescriptis in VI — Clementina Et si de rescriptis in VI.

E ciò in quanto alla genesi della giurisdizione, che riconosce come unica sorgente la suprema potestà civile che distribuisce i pubblici poteri — rimane però anche nella imperante legislazione la distinzione anzidetta — Nell'art. 68 Procedura Civile Italiana sta sancito così — « Nessun'Autorità giudiziaria può « delegare ad altri la propria giurisdizione, salvo i casi stabiliti dalla legge ».

Il quale articolo è tratto dalla L. 5 ff. de officio eius cui mandata est jurisdictio — Ed è uniforme eziandio alle LL. 5 ff. de jurisdict. 12 e 13 ff. de offic. proconsul. e L. 5 Cod. de judicii.

Immediata dicesi la giurisdizione che si esercita direttamente e continuamente: *mediata* quando si pone in atto in vista di determinate cagioni: così il Metropolitano non ha giurisdizione immediata nelle diocesi dei Suffraganei, sibbene mediata, in quanto che può esercitarla nelle diocesi suddette nei casi di negligenza, assenza o irregolare procedimento del Pastore immediato.

La giurisdizione *volontaria* si esercita verso coloro che la richieggono, e dicesi ancora *graziosa*, perchè per lo più ha per iscopo di concedere una grazia, come la collazione dei benefizii, la distribuzione degli ufficii e simili.

La *contenziosa* ha per obbietto di definire le cause sieno civili, sieno penali. Dal fin qui detto risulta, che le specie della giurisdizione si riducono alle seguenti, le quali son comuni, al Diritto Civile e Canonico, cioè: *Ordinaria, Delegata, Contenziosa, Volontaria, Immediata e Mediata.*

§ 8.

Diritto Canonico universale — Civilmente riconosciuto relativamente alla giurisdizione esercitata dai giudici ecclesiastici nelle nazioni cattoliche.

Secondo la dottrina dei Sacri Canoni, conviene risalire alla *giurisdizione ordinaria e delegata*, che ho già più innanzi accennato, e che qui ripeto, presentandone l'applicazione.

I giudici ordinari esercitano la loro giurisdizione in forza del proprio uffizio nel foro esterno sulle cause che hanno luogo nel proprio territorio.

Perlochè i Parrochi non avendo foro esterno, non sono Giudici ordinari. (Arg. ex Trid. Sess. 24 de ref. matrim, cap. 1. — Pecorelli. Jus. Eccl. tom. 2 pag. 75). Il Sommo Pontefice, come capo della Chiesa, è il Giudice Superiore di tutte le cause ecclesiastiche nell'Orbe Cattolico, e giudica eziandio le cause maggiori ecclesiastiche, che il Vescovo deve rimettergli (Cap. Majores 3.° de baptismo — Art. 20 § ult. e 22 Concord. 1818). È di regola il Supremo Gerarca della Chiesa esercita cotal giurisdizione per mezzo delle Sacre congregazioni. Nella propria diocesi il Vescovo è Giudice ordinario, per cui vien detto Giudice Diocesano e la esenzione dalla sua Giurisdizione debb' essere pienamente dimostrata. Zypaeus. in jur. nov. tit. de off. Ordin.)

I metropolitani poi sono Giudici Ordinarii nella propria Diocesi, e Giudici di appello dalle sentenze rese dagli Ordinarii nelle cause civili, tranne se questi ultimi non sieno immediatamente soggetti alla Santa Sede, alla quale in ogni caso spetta la cognizione delle cause criminali in grado di appello. (Trid. Sess. 13.° cap. 8, e Sess. 24 cap. 5 de reform.) Oltre a ciò i Metropolitani suppliscono alla denegata giustizia dei Suffraganei. (Can. Cum, simus IX 9 3 cap. licet. et cap. dilecto, de supplenda neglig. praelat. — Trid. Sess. 24 cap. 20 de reform.) I Prelati inferiori, che han territorio separato dalla Diocesi, vi esercitano giurisdizione ordinaria, eccettuato ciò che appartiene all' ordine Episcopale, o che vien commesso per Apostoliche Costituzioni al Vescovo viciniore (Card. de Luca disc. 1 de jurisdictione). I Prelati inferiori poi, i quali esistono nell' altrui Diocesi, han giurisdizione su le persone ecclesiastiche della propria Chiesa, o Monistero. (Idem disc. 18 de jurisdictione).

Il Cappellano Maggiore si considerava come Ordinario del Real Palazzo, Darsena, Castella. ed Ospedali Militari. Quelle che in origine furono delegazioni, vennero in seguito reputate ordinarie giurisdizioni, a causa della permanenza dell' ufficio, e della ampiezza delle distribuzioni. Sotto questo rapporti i Vicarii generali si reputano Giudici Ordinarii. (Pecorelli Jus. Can. vol. 2 pag. 76). E con siffatta qualità giudicano di tutte le cause che appartengono al foro Episcopale (Cap. Licet. de off. Vicarii in 6.°). Essi però han bisogno di speciale mandato nelle cause criminali. e matrimoniali, nè possono prender contezza di ciò che è delegato al solo Vescovo. (Trid. sess. 24 cap. 20, de reformat.). Essi non possono conferire i beneficii di libera collazione, nè prestar consenso per la erezione, mutazione ed unione dei medesimi. (Cap. cum in generali 5 de off. Vicarii in 6.°). Ma istituiscono i presentati dai patroni; e giudicano del possesso e pertinenza del patronato su' beneficii ecclesiastici. (Citato Capo de off. Vicarii in fine). In assenza del Vescovo possono spedire le discessoriali per gli ordinandi ed esercitare altri atti di volontaria giurisdizione, da enumerarsi chiaramente a suo luogo. In quanto ai Giudici *delegati* sta distinta nel Dritto Canonico la delegazione *a jure*, da quella *ab homine*. La prima è una giurisdizione eccezionale accordata dalla legge per determinare cause a determinati ufflci; di tal che dicesi *reale*. Se ne hanno gli esempii nei seguenti fonti (Cap. § 1 de off. Jud. Ord. — Clem. 1 de Suppl. — Trid. Sess. 15 c. 1 e Sess. 6 c. 2 de reform. — Pecorelli Jus. Ecc. vol. 2 pag. 76).

La seconda è concessa dall' Autorità Superiore a determinate persone. Essa è circoscritta all' individuo, che dee documentare il suo mandato. (Fagnan. in capo 31 X de off. Jud. deleg.).

La giurisdizione poi, può essere delegata o in tutto, o in parte, e fino a certo tempo.

Seguono da ciò le conseguenze giuridiche, prospettate specialmente dai

seguenti scrittori. (Barb. in c. 62 X num. 5. — Figh. Jus. Eccl. tom. 3 pag. 263. — Pecorelli tom. 2 pag. 152).

È amplissima la giurisdizione dei Giudici delegati dal Sommo Pontefice. Essi possono suddelegare ed ordinare l'esecuzione delle proprie sentenze: l'ufficio non cessa nè anche con la morte del Pontefice. (Cap. 11 e 26 X de off. Judic. delegati. — Cap. 2 de off. legati in 6). Fra i legati ordinarii della Santa Sede, doveva considerarsi il Tribunale della monarchia di Sicilia, abolito da Pio IX.

Il Concilio Tridentino stabilì, che in ogni diocesi vi fossero i Giudici sinodali al numero di quattro o più, per giudicare le cause delegate dalla Sede Apostolica. (Giraldi expositio juris pontificii, pag. 1062).

LIBRO III.

De Personis Ecclesiasticis — Dei diritti e doveri in ispecie dei singoli membri

Sommario — Intorno alla sapiente costituzione dell'ecclesiastico regime a cui l'opera dei Concilii ha dato in molte cose ammirabile sviluppo tratteremo diffusamente del Sommo Pontefice—dei Cardinali—delle congregazioni Romane—dei legati della Santa Sede—dei Patriarchi—dei primati ed esarchi—dei metropolitani ed Arcivescovi—dei Vescovi—dei Vescovi titolari—suffraganei coadiutori—Amministratori—Vicarii Apostolici—Corevescovi—Prelati inferiori—degli Arcipreti—dei decani—degli Arcidiaconi—del Vicario generale—del Vicario Capitolare—del Vicario Foraneo—dei Canonici—del Capitolo Cattedrale—Sede piena sede vacante—dignità—Ufficii—dei doveri dei Canonici—della sostituzione—delle distribuzioni e delle puntature—delle assenze dal coro che non privano delle distribuzioni—delle insegne Canonicali—dei Canonici Onorarii—dei parroci—dei monaci e regolari—delle monache—di altre cose riguardanti i regolari dopo l'ultima soppressione—delle Congregazioni religiose—degl'istituti religiosi.

Capitolo I.

Del Romano Pontefice e dei suoi diritti in genere ed in ispecie — Diritti in genere del Romano Pontefice.

Molte fra le prerogative del Romano Pontefice vengono studiate in Teologia, epperò noi che facciamo scuola di diritto, le supponiamo soltanto. Così alla Teologia Dommatica appartiene lo studio dell'istituzione divina del Primato, la perpetuità, i diritti del medesimo (Ballerini) non solo per S. Pietro ma eziandio pei suoi successori. Di più appartiene alla Teologia esaminare le definizioni dei Concilii, specie del Fiorentino e del Vaticano intorno alla estensione ed all'esercizio illimitato dei suddetti diritti del Primato Pontificio. Come pure appartiene alla Teologia o al diritto Canonico insieme stabilire quali sieno gli obbietti a cui singolarmente si estendono così fatti poteri e ciò, per la parte nostra, noi già l'abbiamo fatto parlando dei canoni di fede, morale e disciplina. Qui parlando dei poteri del Sommo Pontefice in diritto privato ecclesiastico senza apologia e confutazione di avversarii, noi suggeriamo anzitutto alcune formule, le quali comprendono tutti i diritti medesimi e nel tempo stesso danno molta brevità: 1.° eccettuato il diritto divino, nel

quale il Papa tiene soltanto un potere d'intrepetrazione, ogni altro diritto sottostà al primato Pontificio: per conseguenza il Papa è al disopra dei Canoni, e di ogni altra legge ecclesiastica e tutto può nella Chiesa. Anzi nel dubbio se qualche cosa appartenga o no al potere del Papa bisogna essere favorevoli anzi che contrarii alla sentenza — 2.° il magistero infallibile del Pontefice in materia di fede e di morale e di ciò che all'una ed all'altre necessariamente si congiunge, non solo è un fatto indiscutibile, ma è un bisogno per l'unità della Chiesa al quale G. C. non poteva mancare — 3.° Per le stesse ragioni al Papa spetta come capo della Chiesa medesima, sia intorno all'attuazione e allo svolgimento della gerarchia Ecclesiastica, sia intorno al culto, sia intorno all'approvazione degli Ordini regolari, sia intorno a qualunque dispensa delle leggi già sancite. — 4.° L'erezione di nuove sedi vescovili, metropolitane e Patriarcali, lo stabilimento della gerarchia ecclesiastica nelle regioni che ne fossero prive, la creazione la traslazione dei Vescovi e la deposizione dei medesimi; la riserba dei benefizii, l'esenzione della giurisdizione inferiore, le relazioni sullo stato delle Diocesi, tutto questo è conseguenza spontanea giusta il citato Concilio Vaticano del pieno Potere del Romano Pontefice « *In omnes et singolos fideles et in omnes et singulos pastores.* — 5.° Dell'istesso primato è conseguenza ricevere appello da qualunque giudizio di prelati inferiori, e la riserba abituale delle cause cosidette maggiori dando in quello e in queste sentenza definitiva. — 6.° Appartiene al Papa convocare, celebrare, e confermare i Concilii eucumenici, sino al punto che nei Concilii medesimi niente possa legittimamente stabilirsi senza l'intervento dell'autorità Pontificia. — 7.° Ha piena ed indipendente facoltà di far leggi per tutta la Chiesa circa la disciplina. Queste leggi obbligano tutti i fedeli. — 8.° Ha podestà di giudicare tutte le controversie che o sulla fede o circa l'esecuzioni delle leggi possono nascere. — 9.° In questo diritto è compreso quello di proibire i libri contrarii alla fede ed ai costumi, alle prerogative della Chiesa; come pure il dispensare le leggi ed anche abrogarle, trattandosi di leggi disciplinari e di sorgente ecclesiastica. — 10.° Ha la potestá di punire i delinguenti con le censure ecclesiastiche e specialmente colla scomunica e coll'anatema i rei di più gravi ed enormi delitti. Questa potestà e fondata sul potere delle chiavi: *Ciò che legherai, sarà ecc.*, Paolo ne fece uso coll'incestuoso di Corinto. — 11.° Niuna volontà della Chiesa può stabilire cose opposte alla volon tà del Papa, nè alle sue leggi. Al contrario, egli, almeno col tacito consentimento, dà forza agli statuti ecclesiastici inferiori. — 12.° Sebbene per divina istituzione, debba generalmente parlando, governare le singole parti della Chiesa per mezzo dei Vescovi, come pastori ordinarii; può però, come Vescovo universale, avente eminente ordinaria pastorale autorità, per ogni dove esercitarla o per sè o per legati speciali in qualche Diocesi, se ciò sia per essere utile e necessario. — 13.° É proprio del Papa dare la missione ai pastori subalterni, confe-

rendo loro la Canonica istituzione, ed è però che può restingere, ampliare sospendere, togliere la giurisdizione, trasferirli da una sede ad un' altra, accettare e convalidare le renunzie dei Vescovadi e simili. — 14.° Ha piena libera, indipendente disposizione di tutto ciò che appartiene alla Chiesa, ai beni, beneficii e cose simili. Può però distribuirli, unirli, dividerli o riservare a sè una porzione di tali beni per disporne e darli a chi crede, secondo il fine e le regole del diritto. — 15.° Può spedire legati o Vicarii da per tutto. Può restingere la giurisdizione anche nel foro interno, riservando a sè solo l'assoluzione di alcuni delitti. Può concedere esenzioni ed immunità. — 16.° Da ultimo le Decretali posteriori in conformità degli esposti diritti, e per meglio mantenere l'uniformità ed unità della Chiesa, hanno disposto che talune cose che prima facevano i Vescovi fossero riservate al Papa, come a ragione d'esempio il concedere indulgenza plenaria.

Il Primato Pontificio con i suddetti suoi diritti non esclude che il Papa possa tenere e tenga il governo ordinario della Diocesi di Roma, dal momento che per divino consiglio, S. Pietro, di cui il Papa è successore, scelse Roma quale sua sede. Infatti il Papa primieramente tratta e dirige tutti gli affari della Diocesi Romana, e come ogni altro Vescovo ordinario, cominciando dal Sinodo Diocesano, dalla visita pastorale, fino agli editti di affari più minuti che possano riguardare un Vescovo. Nullameno, poichè gli affari molteplici della Chiesa universale e il supremo fastigio del Pontificato non permettono al Papa di adempiere personalmente tutti i singoli diritti e i doveri episcopali, fu necessario che il Papa amministri la Diocesi Romana per mezzo di un Cardinale Vicario, il quale per conseguenza è molto più di ogni altro Vicario generale degli altri Vescovi.

Al Cardinale Vicario si aggiunge un vice gerente che quasi quasi potrebbe parere il Vicario generale del Vescovo e finalmente all'uno ed all'altro presta molto aiuto la congregazione speciale della detta visita apostolica.

Però vi è sempre gran differenza tra il potere episcopale del Papa e quello degli altri Vescovi Ordinarii, e la differenza speciale consiste in ciò che il Papa, come Vescovo, non è soggetto ai decreti delle congregazioni Romane, ai quali ogni Vescovo è soggetto nella propria Diocesi.

2.° Di più, poichè chi possiede il massimo, possiede eminentemente tutto ciò che nel medesimo si contiene, ne segue che il Papa, godendo in proporzioni così elevate il potere episcopale, deve goderne senza quella dipendenza gerarchica, da cui son legati tra loro i singoli Vescovi. Perciò il Papa deve avere non solo il potere episcopale, ma anche l'Arcivescovile e il Metropolitano, il Primaziale e il Patriarcale. Difatti il Papa è Patriarca d'Occidente, titolo ch'ebbe dal principio della Chiesa, mentre che quello del Patriarca d'Oriente gli fu devoluto, quando i Greci si scissero dalla Chiesa latina, e come Patriarca il Papa tiene soggetti i Patriarchi minori, i Primati ecc.

3.° Dippiù il Papa è Primato d'Italia — Sono belle le parole di S. Gregorio Magno che sin dai tempi suoi ricorda questo diritto Pontificio sul proposito della elezione di Costanzo a metropolita di Milano in luogo di Lorenzo. Infatti giacchè il Papa per questo Ufficio di Primate teneva cura speciale delle sedi metropolitane a lui soggette, la storia ci dice che egli abbia con molto zelo esercitato il diritto [illegible] metropolita di Milano, cui fa allusione S. Gregorio, ma anche la consacrazione, finchè Pelagio Papa per la distanza dei luoghi e d'altre difficoltà non credette dispensare da questa seconda parte il suddetto metropolita di Milano e quello di Aquila.

4.° Finalmente il Papa è Metropolitano ed Arcivescovo della Provincia Romana, al cui bene provvede col Concilio Provinciale e con gli altri atti gerarchici a cui sottostanno i Vescovi suffraganei. Gli scrittori non convengono sui limiti e le varie estensioni di questa Provincia Romana ecclesiastica, specialmente nei tempi antichi. Noi la tralasciamo come questione storica.

Da questi illimitati poteri sulla Chiesa universale e sulle Chiese particolari, nascono i titoli singolari ond'è decorato il Papa, cioè: Pontefice massimo o Sommo; Beatissimo e Santissimo Padre; Vicario di G. C. e anche di Dio, ai quali titoli corrispondono insegne straordinarie. La Tiara o il triregno, il bastone non ricurvo, il pallio sempre e dovunque gli piaccia di portarlo, finalmente da parte dei fedeli il bacio del piede, che mentre indica il più grande atto di soggezione, suppone in chi lo riceve la più grande potenza.

Capitolo II.

Dei diritti in ispecie del Romano Pontefice.

Sommario — 1. Si combatte una strana idea del Febronio sulla partizione dei diritti papali — 2. Diritto del Papa di suprema legislazione, quindi di fare, custodire o derogare alle leggi esistenti — 3. Diritto del Papa di ordinare la liturgia e di stabilire i giorni festivi di precetto — 4. Del diritto del Papa di approvare gli ordini Regolari e di canonizzare i Santi — 5. Del diritto del Papa di proibire i libri cattivi — 6. Del diritto del Papa di erigere i Vescovati, di sopprimerli, di unirli, dividerli e di creare Vescovi — 7. Del diritto di trasferire e deporre i Vescovi — 8. Del diritto di accettare le rinunzie dei Vescovati — 9. Del diritto di dare i coadiutori con la futura successione — 10. Del diritto di dispensare — 11. Del diritto di riservarsi le cause maggiori — 12. Del diritto di riservarsi i casi di coscienza, i benefizi e di concedere esenzioni — 13. Del diritto del Papa di accogliere gli appelli, e gli appelli detti dell'*abuso* — 14. Del Diritto del Papa sul così detto temporale dei Principi — 15. Del Dominio temporale del Papa — 16. Dei giudici delegati dal Romano Pontefice—17. Dei Prelati onorarii della famiglia e Curia Pontificia —

18. Della elezione del Papa e delle condizioni attuali del Romano Pontefice in Italia.

§ 1.°

Si combatte una strana idea del Febronio sulla partizione dei diritti papali.

Giova dapprima combattere una strana idea del Febronio, abbracciata poi come un pronunziato giuridico da' pubblicisti della scuola critica moderna. Il Febronio a restringere la potestà pontificia ne' più brevi confini possibili, insegnò che i diritti papali sono di diversa natura, alcuni *proprii* e *sostanziali*, ossia derivanti dalla natura stessa del Primato, altri *avventizii* ed *accidentali*, cioè aggiudicati alla Sede Romana per concessione della Chiesa, o per usurpazione fattane dagli stessi Pontefici, con grave ingiuria dei Metropolitani, e dei Concilii Provinciali, che ne erano dapprima i legittimi possessori.

Ma questa distinzione foggiata dal Febronio è assurda. Da qual sorgente invero promanarono i diritti dei Metropoliti e de' Concilii Provinciali, di cui si mostra così tenero ed appassionato il Febronio? Certamente provennero dal Diritto Ecclesiastico, perchè nulla vi è stabilito nella Bibbia, che accenni o alla designazione delle Provincie o alla maggior dignità e giurisdizione dei Metropolitani sugli stessi Vescovi. Ma le leggi generali del Diritto Ecclesiastico derivano dalla Sede Romana, che ha la pienezza della giurisdizione su tutta la Chiesa; quindi non è maraviglia che l'esercizio di questi diritti fosse stato tolto ai Metropolitani da quella stessa fonte, che un tempo glieli concesse, valendo anche qui il noto adagio giuridico: *unaquaeque res per easdem causas, per quas nascitur, per easdem dissolvitur*. Quello poi che afferma il Febronio che cioè i diritti avventizii si aggiudicano ai Romani Pontefici per delegazione della Chiesa è un assurdo, perchè, se ciò fosse vero, seguirebbe che il Pontefice non da Cristo, ma dalla Chiesa, avrebbe ricevuto il Primato co' diritti annessi, il che è contrario alla fede, come definì il Concilio Vaticano, quando condannò gli errori di Richer e de' moderni regalisti. Senza dire già che la sentenza di Febronio è una finzione senza realtà, perciocchè gli stessi Metropoliti e Concilii Provinciali non mai reclamarono allorchè i Pontefici si attribuirono, come vorrebbero gli avversarii, l'uso di questi diritti detti avventizii, perchè era loro ben noto, che se godevano di quelle facoltà straordinarie non era per dritto proprio e nativo, ma per concessione fattane dal Sommo Pontefice, che poteva certamente rivocarla secondo le circostanze dei luoghi e dei tempi.

Nè i Metropolitani esercitavano questi diritti con piena indipendenza del Papa. Certo è che Siricio, Innocenzo, Zosimo ed altri Romani Pontefici, stabilirono i confini dell'autorità e giurisdizione dei Metropolitani, vuoi confer-

mando le elezioni de' Vescovi da essi fatte, vuoi annullandole quando non si fossero osservati i sacri canoni, vuoi ricevendo gli appelli da' giudizii delle curie de' medesimi Metropoliti, e vuoi finalmente minacciando gravi pene contro i colpevoli. Questa superiorità adunque esercitata dai Pontefici sulla giurisdizione dei Metropolitani era chiaro e lampante argomento, che da Roma aveano essi ricevuto quell'amplissimo potere che esercitavano. La distinzione perciò ideata dal Febronio sui diritti papali è falsa, temeraria ed assurda.

Escluso il falso sistema di Febronio, non ci resta che classificare, secondo l'idea cattolica, i diritti del Papato. La eminente potestà, conferita a Pietro divinamente, ed ordinata a bene comune e al durevole reggimento di tutta la Società cristiana, abbracciava tre grandi prerogative, cioè l' autorità di *Maestro*, di *Sovrano* e di *Supremo Sacerdote*. Egli come *Dottore universale* ebbe la missione di diffondere la vera fede nel mondo, sostenere la integrità del domma e della morale, regolare la disciplina, correggere gli abusi e ridurre a salute gli erranti. Come *Sovrano* ebbe il mandato di pascere e governare con episcopale giurisdizione tutto il gregge cattolico, e come *Supremo Sacerdote* ebbe il carico di rigenerare le genti e condurle a salvezza mercè l'amministrazione de' sacramenti e la dispensazione de' divini misteri. Questa potestà è trasferita nel Pontefice romano, e di qui scaturiscono come da tre copiose sorgenti quei diritti che formano i più preziosi gioielli della corona pontificale, e che noi prenderemo a svolgere colla maggiore brevità e chiarezza possibile. Come *Maestro de' credenti*, il Papa ha il diritto di proibire i cattivi libri, di canonizzare i santi, e di approvare gli ordini regolari. Come *Sovrano* ha il diritto di dispensare nelle leggi generali della Chiesa, di riservarsi le cause maggiori, e di ricevere gli appelli da tutto l' orbe cattolico; infine, come *Supremo Sacerdote*, ha il diritto di creare e trasferire i Vescovi, di erigere, dividere o sopprimere le cattedre episcopali, di riservarsi l' assoluzione di alcuni delitti più atroci, e di ordinare la liturgia ecclesiastica. Tutto ciò noi vedremo partitamente ne' paragrafi seguenti.

§ 2.°

Del diritto nel Papa di suprema legislazione, quindi di fare, custodire o derogare alle leggi.

Egli è sovrano di tutta la Chiesa e perciò a lui compete il diritto di suprema legislazione, senza cui la vera e propria sovranità non esiste. Nel Papa si accentra tutta la potestà, che è nella Chiesa, come ha definito il Conc. di Firenze, *plena potestas tradita fuit*. Ma la Chiesa ha podestà di far leggi, secondochè diffusamente provasi in altro luogo. (Questioni prelim. al L. 4° dei Giudizii). Dunque l'ha pure il Papa. Le Decretali sono un complesso

sterminato di leggi fatte dai Papi e ricevute da tutta la cristianità, per chiudere la bocca a coloro che vorrebbero il Papa semplice esecutore delle leggi ecclesiastiche. Il Papa essendo stato costituito vero principe e sovrano su tutti i credenti non può non avere il diritto di suprema legislazione. A che mai si ridurrebbe quella *plena potestas pascendi, regendi et gubernandi universam Ecclesiam* nel beato Pietro al Papa concessa, come si esprimeva il Concilio Eucumenico di Firenze, se il Papa non avesse il potere di far leggi obbligatorie per tutta la Chiesa? Quindi il Papa perciò ha pure il diritto di fare osservare i sacri canoni o derogarvi.

E quanto all'osservanza dei canoni, ha diritto di esigerla anche con pene. Perchè il Primato di giurisdizione riesce infruttuoso, se gli manca il diritto di frenare i violatori. Papa Stefano tenne fermo contro i Ribattezzanti col suo *nihil innovetur;* Papa Agapito, tuttochè in esiglio, costrinse Antimo, invasore della Sede di Costantinopoli, a ritornare alla propria Sede di Trebisonda; Papa S. Leone ingiunse ai Vescovi di Sicilia la pronta osservanza dei canoni, annullò il latrocinio di Efeso, fiaccò l'audacia di Dioscoro spalleggiato dall'Imperatore e strinse quest'ultimo a rimetterne la causa in campo. Altrettanto dicasi di altri Pontefici che spiegarono la più grande energia, massime in Oriente, contro i Cesari bizantini, contro i ribelli al Sinodo Calcedonese, contro gl'intrusi, i nestoriani, gli acaciani, eretici ed ambiziosi d'ogni fatta.

Rispetto alla deroga o dispensa da' sacri canoni, i Papi hanno diritto di accordarla, perchè *cuius est legem condere, ejus etiam est illius obbligationem remittere,* come porta il noto assioma. D'altronde il savio reggime spesso richiede che, per causa di necessità o di utilità, si dispensi dalla legge, fosse pur questa sancita da un Concilio Ecumenico. Del che, per tacer d'altro, abbiamo una testimonianza magnifica, come dice Natale Alessandro, nel Concilio Eucumenico VIII, i cui Padri scrissero ad Adriano II, pregandolo: 1° a giudicare dei Lettori ordinati da Fozio, se li volesse per sempre rimossi dagli altri Ordini, secondo i canoni, o se volesse ammetterli per la necessità della Chiesa; 2° a voler dispensare con Teodoro Metropolitano di Caria, che aveva defezionato alla parte di Fozio, astrettovi dalle sevizie, perchè potesse ritornare alla sua Sede; 3° a promuovere all'Episcopato Paolo Cartofilace, perdonandogli la defezione. Gli stessi Teologi gallicani *fatentur Summos Pontifices in omnibus etiam Conciliorum Oecumenicorum legibus jure dispensare* (Magnin op. *Iur. Can. Instit.* T. 16. N. 4).

§ 3.

Del diritto nel Papa di ordinare la Liturgia e di stabilire i giorni festivi di precetto.

Il Papa ha questo diritto per due ragioni: 1ª Il culto esterno è l'espressione del domma. Ma il domma è di spettanza del Papa. Dunque. — 2ª Al Papa spetta mantenere l'unità della Chiesa. Ma questa unità esige uniformità anche nei riti, per non dare ansa all' errore, alla superstizione, allo screzio nei fedeli, ed ai nemici occasione di deridere la Chiesa. Dunque.

Queste ragioni provano non solo il diritto, ma il diritto *esclusivo* nel Papa. Epperò, se nei primi secoli i Vescovi e i Concilii Provinciali variavano e ordinavano la Liturgia, ciò facevano, più che per diritto loro inerente, per condiscendenza del Papa; condiscendenza, che fu rivocata, quando la moltitudine e varietà dei riti e delle formole generò confusione e disordine. Perciò i R. Pontefici circa la Chiesa Orientale, ne emendarono i Libri liturgici e ne prescrissero l' intera osservanza, proibendone sotto minaccia di pene gravissime ogni cambiamento, senza consultare la Sede Apostolica. — Quanto alla Chiesa di Occidente, in tutti i luoghi anche esenti dove si osserva il rito della Chiesa Romana, prescrissero il Breviario, il Messale, il Cerimoniale, il Martirologio e il Rituale Romano. da custodirsi così fedelmente che nulla vi si possa aggiungere, nulla detrarre. Neppure i Vescovi, senza licenza del Papa, possono aggiungere ai proprj Calendarii alcun ufficio di Santi (Decis. S. Congreg. dei Riti 5 Apr. 1638); e molto meno sì i Vescovi che i Superiori Regolari possono mutare il Breviario o il Messale nelle loro Chiese ed Ordini, dove è la costumanza di servirsi del Messale e Breviario Romano, come rilevasi dalla Bolla di S. Pio V *Quod a Nobis* (9 luglio 1568) e da molte decisioni emanate in questo secolo.

Giova però notare che i Libri liturgici debbono essere muniti di approvazione per potersi usare secondo le Bolle Pontificie, epperò quelli, che ne mancassero, devono dai Vescovi sottoporsi a revisione e non permettersi se non dopo che, dietro fede del revisore, li riconoscano in tutto conformi agli approvati. Così la S. Cong. dei Riti con decreto generale del 1834, confermato nel 1843.

È diritto esclusivo del Papa, l' istituire i giorni festivi di precetto. Un tempo gl' istituivano anche i Vescovi e dovevano osservarsi. Ma Urbano VIII emanò nel 1642 la Bolla *Universa*, in cui, enumerate le feste di precetto, proscioglie tutti i fedeli dall'osservarne qualsiasi altra, e *monet in Domino* i Vescovi che si astengano dallo indire nuove feste di precetto, per non moltiplicarle di soverchio e per conservare l'eguaglianza. Pare tuttavia probabile,

come sentono Benedetto XIV e S. Alfonso, che anche dopo le parole di Urbano VIII, piuttosto monitorie che precettive, i Vescovi possano istituire qualche festa di precetto per le loro Diocesi, purchè nondimeno ciò facciano col consenso, almeno tacito, del Clero e del popolo. Se possano i Vescovi diminuire il numero delle feste di precetto; diciamo: Non vi è legge positiva su questo punto; ma la pratica costantemente osservata nella Chiesa è che si ricorra al Sommo Pontefice. Qui mette bene osservare che, soppressa una festa, la quale abbia vigilia, resta soppresso anche l'obbligo del digiuno; ma non già se la festa sia trasferita nella prossima seguente Domenica. Per lo che in Francia devesi digiunare la Vigilia dei SS. Pietro e Paolo, benchè la festa sia traslata. Traslata la festa, lo è pure l' Ottava.

§ 4.°

Del diritto nel Papa di approvare gli Ordini Regolari e di canonizzare i Santi.

Esiste nella Chiesa Cattolica un ceto speciale di persone, le quali oltre alla osservanza de' divini comandamenti, si propongono di mettere in pratica i consigli evangelici per maggiormente piacere a Dio, e progredire nelle opere di carità, nel che consiste la natura della perfezione. Questi sono appunto i Regolari, la cui vita a due principali elementi si appoggia, alla professione dei consigli evangelici ed alla stabilità di questa osservanza; il primo elemento è di ragion divina, l'altro d'istituzione ecclesiastica. Da Cristo impararono gli uomini ad amar la continenza, a praticare la perfetta obbedienza, ed a spogliarsi di ogni proprietà e ricchezza per aspirare unicamente all'acquisto della perfezione. Ecco la ragion divina de' consigli evangelici, che non verranno mai meno nella Chiesa, ma sempre più rigogliosi germoglieranno, non ostante la malvagità di alcuni, che vorrebbero schiantarli dalla terra. Per provvedere poi alla stabilità della osservanza di questi consigli fa mestieri affidarne la direzione al Capo supremo della Chiesa, il quale, posto divinamente come maestro de' credenti, sa discernere quali cose più sicuramente e più speditamente conducono gli uomini alla perfezione. Ecco l'elemento umano, cioè l'approvazione che dà il Sommo Pontefice alla regola monastica, e di essa dobbiamo qui trattare come di cosa appartenente al Supremo magistero che esercita il Papa su tutta la Chiesa. Spetta dunque al Papa perchè è una causa maggiore, in cui è interessata la fede e i costumi. Infatti il modo di vivere indotto dal nuovo Ordine dev' essere immune da errore, da superstizione e acconcio a far conseguire la perfezione cristiana. Ma le cose di fede e di costume sono di spettanza del Papa, a cui fu commesso di confermare i fratelli. Dunque. — Di qui si rileva che tal diritto è proprio ed inerente al Primato pontificio, e non già positivo, quasi aggiudicatogli dai Concilii Lateranese IV

e Lionese II. Questi Concilii non fecero che raffermare il diritto *nativo* del Papa e togliere gli abusi invalsi per l'addietro.

Del Diritto di canonizzare i Santi.

La Chiesa cattolica per la dote intrinseca di santità che possiede in ogni tempo ha dato de' Santi, i quali colle loro virtù eroiche e con una serie non interrotta di prodigi fecero maravigliare il mondo. Nè può essere altrimenti, atteso il divino influsso dello Spirito Santo e Santificatore, che le fu promesso infino alla consumazione de' secoli. A pruova di una tal verità dommatica sorge la Storia, la quale ci abbaglia collo splendore di quei milioni di martiri, di anacoreti, di confessori, di vergini, che fiorirono in ogni secolo nel Cattolicismo dall' età apostolica infino a' tempi nostri, e che formano la gloria più bella e la dimostrazione più luminosa della Divinità di Cristo. Ma a chi spetta dare il supremo giudizio sulle virtù eroiche e sui miracoli di un servo di Dio? Questo è un diritto che spetta esclusivamente al Sommo Pontefice, in forza del primato e del magistero autorevole ed infallibile che possiede su tutta la Chiesa.

Distinguo dapprima tra Canonizzazione e Beatificazione. La prima importa *precetto* per *tutta* la Chiesa di venerare taluno come Santo; la seconda dice soltanto *permesso* di venerare chi è morto in concetto di santità. Da questa spiegazione emerge come il canonizzare sia 1.° diritto del Papa, 2.° esclusivo del Papa.

È diritto del Papa, perchè e la gloria di Dio e l'onore del Santo e il vantaggio dei fedeli reclamano questo pubblico culto verso chi è da Dio, per via di miracoli, manifestato come assunto alla gloria celeste.—È diritto esclusivo del Papa, sia perchè sulla Chiesa universale ha giurisdizione il solo Papa, sia perchè la canonizzazione è una delle cause maggiori che toccano da vicino la fede; onde è sentenza comune dei Dottori e dei Teologi, che il Papa nel giudizio di canonizzazione sia infallibile.

Quanto alla Beatificazione, nei primi secoli fu fatta anche dai Vescovi *per le loro Diocesi*, ma Urbano VIII riservò pur essa alla Santa Sede.

§ 5.

Del diritto del Papa di proibire i libri cattivi.

L'incredulità moderna vedendosi ferita nel cuore dalla sacra congregazione dell' Indice si è levata con grande impeto ad oppugnarla, dichiarandola una istituzione dispotica, che condanna il reo senza averlo ascoltato ed offensiva del progresso e libertà di stampa; ma queste declamazioni dei democratici

e dei razionalisti a nulla giovano, perchè il diritto del Papa nella proibizione dei libri cattivi è appoggiato ai più certi ed irrefragabili principii della ragione e della storia, nonchè sull' incarico di pascere il gregge cristiano, il che importa che si allontani dai pascoli velenosi. Perchè chi ha il governo di una società ha eziandio il diritto e il dovere di rimuovere tutto ciò, che può nuocere alla società medesima. Ora i libri cattivi corrompono la fede e i buoni costumi, e assai più efficacemente che il cattivo linguaggio, inquantochè la parola scritta più profondamente s' infigge nell'animo che la parola parlata. Per lo che gli Ebrei, i Greci e gli stessi Rom. Imperatori si adoperarono assiduamente a rimuovere tal peste dalla società. E la Chiesa, che ha il deposito della rivelazione da custodire intatto, in ogni tempo e fino dai primordi condannò i cattivi libri e ne interdisse la lettura. Negli Atti Apost. XIX, 19, si legge che, Paolo venuto in Efeso ad annunziare la divina parola, *multi ex eis qui fuerunt curiosa sectati, contulerunt libros et combusserunt coram omnibus.*—Molti Concilii generali condannarono i libri malvagi, come i 3 Capitoli, la lettera di Nestosio a Papa Celestino ecc.—I Vescovi stessi, o da per sè stessi come Pastori, o ne' Concilii Provinciali, non omisero di fare altrettanto. Per ciò che riguarda il Romano Pontefice, da ogni parte si mandavano a lui i libri sospetti, affinchè gli esaminasse e giudicasse. Nel 3.° secolo Dionisio Alessandrino mandò a Pàpa Dionisio il suo Libro sulla Trinità, perchè lo esaminasse. Nel 5.° secolo S. Agostino mandò i suoi 4 Libri contro le due lettere de' Pelagiani a Papa Bonifacio, *non tam discenda, quam examinanda et, ubi forsitan aliquid displicuerit, emendanda.* I Libri di Origine furono spediti a Papa Ponziano, quelli de' Priscillianisti a S. Leone Magno, il Libro di Pelagio ad Innocenzo I, e tutti furono condannati da detti Papi.

Da questo incontrastabile diritto nella Chiesa e nel Papa nacquero le Congregazioni dell' Indice e della S. U. Inquisizione, dalle quali i libri perversi sono presi ad esame e condannati o semplicemente o colla clausola *donec corrigatur.* Le decisioni di tali Congregazioni sono decisioni del Papa: le condanne fatte dai Vescovi hanno pur esse valore, ma non sono irreformabili come le prime.

La stessa ragione lo persuade. In ogni Società bene ordinata appartiene al Capo dello Stato, non solo di provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico ed alla sicurezza materiale de' cittadini, ma ancora di aver cura dell'ordine morale, senza del quale il consorzio cade in rovina. La difesa dell'ordine morale importa il medesimo che rimuovere tutti quegli ostacoli che impediscono la virtù, la pace e la religione fra i cittadini. Ma non sono forse i cattivi libri che corrompono i costumi, aizzano gli odii, fomentano le sedizioni, e spargono il dispregio contro ogni autorità legittimamente costituita? Il proibirli pertanto è un diritto inerente alla sovranità che da nessun uomo di sana mente potrà mai negarsi.

Fu questo un convincimento universale di tutte le nazioni. Presso gli Ateniesi, Protagora fu esiliato e i suoi scritti gittati alle fiamme perchè essi spargevan dubbio sulla esistenza degli Dei, come attestano Tullio (1) e Lattanzio (2). I Greci bruciarono i libri di Epicuro e di Erasmo; i Romani cercarono purgar la repubblica dai libri superstiziosi, e gli ordini furono più volte rinnovati ed eseguiti (3). Ciò fu ancora pratica in altre età per opere che offendevano la Religione dello Stato (4). Cotali disposizioni de' tempi della Repubblica, furono poi ripetute da Augusto (5), anzi da Tiberio (6), Nerone (7) e Domiziano. Nè vi ebbe mai ne' tempi moderni chi avesse negato questo diritto del Capo dello Stato. Che se tutte le nazioni civili riconobbero questo diritto come appartenente allo Stato pel bene pubblico chi vorrà negarlo alla Chiesa, quasi che Ella nel suo ordinamento fosse meno savia della società civile? Ciò si conferma dal costume di soggettare al giudizio de' Papi i proprii scritti avanti la divulgazione, usato da' Padri e da' Vescovi insigni per virtù e per sapere. Così fecero Dionigi Alessandrino con Papa Dionigi, S. Agostino con Papa Bonifacio, Con Papa Felice, Gennadio col Pontefice Gelasio: pruova irrefragabile che tutto l'orbe cattolico fu sempre persuaso di questo diritto che al sommo Pontefice appartiene.

Nè si dica che ammettendo questo diritto nel Papa si viene a promuovere il più fiero dispotismo, che condanna il reo senza averlo prima ascoltato, come osò dire il Rouland il dì 11 Marzo 1865 nel Senato di Parigi, gittando il vitupero e lo scherno sulla sacra Congregazione dell' Indice. Imperciocchè altro è condannare l'uomo reo senza ascoltarlo, ed altro è condannare la rea operazione senza ascoltar l'operante; quando la rea operazione è di tal fatta, che se non si condanni subitamente, si mette in pericolo la prosperità e la salute pubblica, allora può e deve il legislatore denunziare al pubblico questa opera malvagia, e non aspettare di sentir l'operante. Sarebbe assurdo non portar rimedio alcuno alla peste, senza prima ascoltare e giudicare gli avventori che l'hanno portata; oppure non estinguere l'incendio, senza prima sentire le ragioni dell' incendiario. Or più grave della peste e dell' incendio sono i libri perversi, perchè quelli nuocono alle sostanze ed ai corpi, mentre questi uccidono le anime e strappano la fede dal cuore. Il proibire adunque i cattivi libri non è un dispotismo, ma piuttosto un saggio provvedimento di chi deve avere a cuore la pubblica salute. Nè vale il riferire inconsultamente quel motto di Agostino: « *hoc ipsum, quod concupiscitur, fit jucundius cum vetatur* »; imperocchè varrebbe la distruzione di ogni precetto divino ed umano.

---

(1) De natura deorum — (2) De ira Dei — (3 Livio storia — (4) Plinio-Storia naturale lib. 13 — (5) Svetanio-Vita di Augusto — (6) Tacito-Annali libro IV — (7) Tacito-Vita di Agricola.

§ 6.

Del Diritto del Papa di erigere i Vescovadi, di sopprimerli, di unirli, dividerli e di crear Vescovi.

Le cose finora esposte ci conducono a trattare da ultimo dei diritti che al Papa convengono come *sommo Gerarca,* quanto all'esercizio del divin culto, la cui parte essenziale sta nel sacrifizio e nei sacramenti; e poichè la pienezza dello stato sacerdotale è ne' Vescovi, secondo l'ordinamento gerarchico divinamente costituito, ne segue che pel divin culto è sommamente importante la loro elezione; della quale dobbiamo qui occuparci innanzi tutto, acciocchè si vegga con quanta ragionevolezza al Papa spetti il diritto di creare i Vescovi per tutto l'orbe cattolico, donde il divin culto trae movimento e vita.

Senza parlare di Wicleff, il quale disse che niuno deve metter mano alla elezione de' sacri ministri, come cosa che spetta unicamente allo Spirito Santo, essendo la Chiesa composta de' soli predestinati dal Signore conosciuti, errore condannato nel Concilio di Costanza, notiamo che su questo diritto papale errarono grandemente i Protestanti ed i seguaci di Eybel: quelli, perchè avendo posto ogni principio di autorità nel popolo, condannarono di nullità qualunque elezione che non esca dal suffragio popolare, e questi perchè volendo difendere gli errori sparsi da Eybel a danno del Papato, e desiderando tirare una pietra contro il Breve dommatico di Pio VI. *Super soliditate* dissero che non al Papa, ma ai Vescovi comprovinciali ed al Clero col suffragio del popolo appartiene la elezione de' Vescovi. Contro costoro affermiamo che il Romano Pontefice ha vero diritto originario di creare i Vescovi per tutto l'orbe cattolico con vera e propria giurisdizione.

Conviene innanzi tutto notare che a chiunque sostiene il contrario il Concilio Tridentino fulminò l'anatema con queste parole: *Si quis dixerit Episcopos, qui auctoritate Romani Pontificis assumuntur, non esse legitimos et veros Episcopos, sed figmentum humanum: anathema sit.* Il che fu stabilito con somma saviezza.

Ora conviene dicessimo partitamente come avviene l'erezione dei Vescovati, la loro soppressione, unione e divisione.

L'*erezione* dei Vescovati esige due cose: l'istituzione della Sede Vescovile in qualche città, da cui il Vescovato prende il nome, e la circoscrizione o delimitazione dei confini. Onde ne viene che il Vescovo eletto non può stendere la sua giurisdizione oltre i confini stabiliti; e se esercita la potestà d'Ordine fuori di essi, l'atto è valido, ma illecito e soggetto a pene canoniche: se quella di giurisdizione, l'atto o nullo, se pure non è delegato ad esercitare l'una e l'altra podestà fuori del proprio territorio. I vescovi e i Vicarii Apostolici soggetti alla Congreg. di Propaganda hanno bisogno della delegazione di que-

sta, e non basta per loro il consenso degli Ordinarii, come stabilirono più Pontefici — Inn. X, Aless. VII, Clem. IX.

La *soppressione* avviene, quando il Vescovato, che si sopprime, viene unito e confuso col territorio di altro Vescovato: la qual soppressione è detta *unio per confusionem*, e non si fa che per ragioni gravissime; talora si fece in vendetta e pena di qualche atroce delitto (Caus. 25, q. 2).

Quando poi due Chiese Cattedrali si uniscono sotto un solo Pastore in modo che restino salvi i diritti e i privilegi di ciascheduna, in tal caso si ha la vera *unione*, detta *per aequalitatem;* e questo può accadere per varie ragioni: o per la vicinanza delle Chiese e il picciol numero delle persone, o pel disertamento avvenuto, o per onorare una città che manchi tuttavia di una rendita conveniente. L'unione *per subiectionem*, colla quale una Chiesa si soggetta all'altra, come inferiore alla superiore, non avviene quasi mai nei benefizi minori, giammai assolutamente pei Vescovadi.

Finalmente la *divisione* di Vescovadi interviene quando di uno se ne facciano due o più, colla erezione di nuova o nuove Cattedrali. Per addivenire a siffatta divisione, non basta il motivo di accrescere il divin culto, come dice il Lotter, perchè a questa stregua vi sarebbe luogo a divider sempre. Una buona ragione sarebbe la grande difficoltà pel Pastore di visitare e riconoscere le sue pecorelle, e per queste di accedere al Pastore, attesa l'ampiezza della Diocesi e la lunghezza e scabrosità delle strade, come dice il Card. Deluca (*Miscel.* d. I, N. 115). E tal ragione, benchè buona, non sarebbe sufficiente, massime se la Chiesa antica dovesse rinvilire, e la nuova non potesse sortire conveniente decoro.

Premesse queste cose diciamo a chi competa l'erezione dei Vescovati.

Dico in 1.° luogo: L'erezione dei Vescovati (lo stesso dicasi della loro soppressione, unione e divisione, perchè *omnis res per quascumque causas nascitur, per easdem et dissolvitur*, Reg. 1. Iur. in V. Decret.) non compete in verun modo alla podestà civile, ma soltanto all'ecclesiastica.

Si prova: 1.° della natura della cosa. Imperocchè si tratta del regime delle anime, dell'assegnamento del gregge ai singoli Pastori, dello stabilimento dei confini alla loro podestà, perchè sia mantenuto l'ordine e l'unità fra i medesimi. Ma queste sono materie, che escono dalla sfera del potere laicale. Dunque.

2.° Dal sentimento e dalla pratica della Chiesa. Innocenzo I nella sua lettera ad Alessandro Vescovo di Antiochia e il Conc. di Calcedonia, can. II, energicamente resistettero agl'Imperatori, che cominciavano a voler erigere Vescovati. Leone Vescovo di Sens si oppose fortemente a Childeberto Re dei Franchi, che dietro istanza del popolo aveva fondato il Vescovado di Melun. E il Concilio di Parigi, celebrato nel 573, rescisse gli Atti del Re Sigisberto, che aveva preteso istituire un Vescovado a Castrodun. Onde dice Pietro De-

Marca (*De concor. Sacerd. et Imper.* L. II. C. 9.): *Gallicana Ecclesia in eamdem sententiam cum Synodo Chalcedonensi et Innocentii decreto conspiravit, putavitque nefas esse Regum imperio Episcopatus novos institui.*

Dico in 2.° luogo; Se si guardi il *fatto*, nei primi 5 secoli si erigevano Vescovati Metropolitani e dai Concilii Provinciali, dietro domanda o consenso del Vescovo, nel cui territorio costituivasi la nuova Sede, e senza consultare il R. Pontefice. Ciò risulta dal Can. 15 de Conc. africano e dal fatto di S. Agostino, che si adoperò perchè dal Primate di Numidia, e senza chiedere al Papa, fosse eretto un Vescovado nella cittadella di Fossàla distante da Ippona 40 miglia. (*Aug. Epist. 261*). — Nei seguenti 3 secoli — 6.°, 7.° e 8.° — le stesse Autorità erigevano Vescovadi, ma coll' intervento dell' autorità pontificia, sia per dare maggior forza all' istituzione, sia per acchetare i reclami dei Vescovi, nel cui territorio erigevasi la nuova Sede, sia per aver la dispensa de' canoni, che talor era necessaria. — Dopo l' ottavo secolo, a poco a poco, tale uso di podestà tornò al Pontefice solo, o per la negligenza dei Vescovi o per rispetto che avevano alla prima Sede o perchè a questa convergevano con maggior fiducia Principi e popoli.

Se poi si guardi al *diritto*, il solo Papa in virtù del Primato ha podestà di erigere Vescovadi. Infatti il Papa ha la podestà, che fu data da Cristo a Pietro e agli Apostoli, giacchè ne ha la pienezza. Ma Pietro e gli Apostoli poterono erigere Vescovati. Dunque. — Gli altri Apostoli, tranne Pietro, ebbero questa podestà *straordinariamente*, attesa la necessità, che vi era sui primordi, di fondare le varie Chiese, *Euntes in mundum universum* ecc. Ma tal podestà strordinaria non passò nei Vescovi, che furono dagli Apostoli preposti ad una porzione del gregge: così Tito alla Chiesa di Creta, Timoteo a quella di Efeso ecc., e non già a tutta l' università dei fedeli. Dunque il solo Papa, come erede di tutta la podestà, ha inerente il diritto di erigere Vescovati.

Obb. Da quest' ultima prova risulterebbe che i Metropolitani e i Concilii Provinciali usurparono un potere che non avevano,

R. neg. la Conseg. — Non era usurpazione pel consenso tacito della Santa Sede, la quale poteva esercitare un diritto a sè inerente anche per mezzo d' altri. Solo quel che risulta si è, che il Papa, evocando a sè un diritto suo proprio, non fece ingiuria a nessuno.

E la creazione dei Vescovi a chi compete?

Si deve dire di questa come dell' erezione dei Vescovati. *Il Papa ha diritto di crear Vescovi.* È proposizione di fede definita dal Conc. di Trento (Sess. XXIII, C. 8): *Si quis dixerit Episcopos, qui auctoritate R. Pontificis assumuntur, non esse legitimos et veros Episcopos.... anathema sit.* Ed invero, se ha la pienezza della podestà, che fu conferita a Pietro e agli Apostoli, deve poter far quello, che fecero Pietro e gli Apostoli.

Dico in 2.° luogo: *Il solo Papa ha diritto di crear Vescovi*. Si prova: 1.° In ogni bene ordinata società, la nomina dei magistrati spetta solo a chi presiede a tutta la società. Ma il solo Papa presiede a tutta la Chiesa. Dunque.— 2.° Al Vescovo è necessaria, non la sola Ordinazione, ma altresì la Missione; altrimenti anche gli scismatici sarebbero legittimi Vescovi. Ma tal Missione non può provenire, se non dal R. Pontefice. Dunque. Provo la Min. Un Vescovo, che ha giurisdizione limitatata al suo territorio e al suo gregge, non può dare ad un altro Vescovo la giurisdizione sopra di un altro territorio e sopra di un altro gregge. E gli stessi Patriarchi, Primati e Metropolitani, se hanno una giurisdizione più ampia dei semplici Vescovi, non l' hanno che per emanazione della Sede Apostolica; poichè nè Cristo nè gli Apostoli istituirono tali dignità che sono di diritto ecclesiastico, epperò derivanti dalla Sede di Pietro, come da centro e sorgente.

Di qui sgorgano due limpidissime conseguenze, la 1.ª che, se un tempo i Patriarchi, i Primati, i Metropoliti crearono Vescovi, nol fecero che per la podestà comunicata loro dal Papa; in quanto era decente e conforme a moderazione, che talora i Vescovi fossero creati da chi poteva conoscere più da vicino i soggetti degni e provvedere più opportunamente e prestamente. — L' altra conseguenza: che, cambiatesi le circostanze, e sorte le ambizioni, lo spirito di parte, le fazioni popolari, era convenientissimo e doveroso che un tal uso di podestà ritornasse alla sua fonte, come avvenne da più secoli. Da Giovanni XXII sino a noi, per le Regole della Cancelleria Apostolica, il conferimento delle Chiese Cattedrali è riservato al Papa. Nè si tratta qui di un diritto acquisito al Papa, ma di un diritto inerente al suo Primato, benchè l' *uso* di un tal diritto sia stato, per alcun tempo, consentito ad altri.

§ 7.

Del Diritto di trasferire e di deporre i Vescovi.

Al Papa conviene non solo creare i Vescovi, come vedemmo, ma ancora il trasferirli da una diocesi all' altra, quando gravi ragioni il consigliano. Le traslazioni de' Vescovi nell' antichissima disciplina ecclesiastica furono severamente proibite (1); e solo vennero permesse, quando la utilità pubblica o la evidente necessità lo avesse richiesto, ma ciò dovea farsi col consiglio di più Vescovi radunati a sinodo. Siccome poi nell' Oriente parecchi Vescovi col pretesto della utilità si facevano lecito di passare dall' una all' altra Diocesi, con danno non lieve della pace pubblica e de' fedeli, così fu severamente

---

(1) Can. 13, *Apost.*

proibito questo abuso nel Concilio Niceno I, e il canone XXI appositamente fatto per questo scopo fu confermato dal Concilio Calcedonese.

Da questa legge generale solo il Papa poteva dispensare, perchè egli solo può sciogliere il vincolo spirituale che si contrae tra il Vescovo e la sua Chiesa. Questo principio fondamentale fu ben conosciuto nell' orbe cattolico, a modo che abbiamo documenti storici irrepugnabili che lo attestano. Quando occorreva far qualche traslazione di un Vescovo, il Metropolitano ne informava la Santa Sede, ed avutone il permesso da Roma, il Vescovo poteva ad altra diocesi trasferirsi. Il Tomassini lo dimostra diffusamente là dove stabilisce *essere stata nel secolo XI consuetudine ricevutissima, e regola del diritto*, la quale da nessuno si poneva in controversia che ai Romani Pontefici sono riserbate le traslazioni dei Vescovi (1). Il Zaccaria poi dimostra con molta copia di documenti, che, prima ancora di Innocenzo III era stabilito che le traslazioni dei Vescovi non potevano compiersi senza il consenso del Romano Pontefice. Basterebbe il solo fatto di Pasquale II, il quale molto tempo prima di Innocenzo III rimproverò gl' Inglesi, perchè presumevano talvolta fare ciò che i sacri canoni proibiscono, di trasferire cioè i Vescovi senza il permesso della Sede Apostolica. Indarno adunque i seguaci di Febronio cercano di oscurare questo diritto del Papa, quasi che fosse stato introdotto da Innocenzo III per assoluto dominio su' Vescovi, mentre queste traslazioni, secondo i sacri canoni e la pratica antichissima ecclesiastica, sono riservate al Papa in ragion del suo Primato, ed avuto riguardo al bene universale di tutta la Chiesa (2).

In virtù ancora della dipendenza che debbono avere i Vescovi dal Papa, egli solo, per la pienezza della sua potestà, può deporli dalle loro sedi, quando per gravissimi delitti se ne fossero resi indegni. In ogni tempo i Papi usarono di questo loro diritto, quando il bene della Chiesa e la salvezza delle anime lo richiede. Nella celebre quistione della Pasqua, il Pontefice S. Vittore come dicemmo altrove, minacciò di scomunica i Vescovi Asiani se fossero stati ostinati nei loro sentimenti (3); a tale scopo per implorare perdono e metter pace fu in-

---

(1 « Osius Episcopus dixit: Non minus mala consuetudo. quam perniciosa cerruptela funditus eradicanda est, ne cui liceat Episcopo de civitate sua ad aliam civitatem transire: manifesta enim est cau a qua hoc facere tentat: cum nullus in hac re inventus sit Episcopus, qui de majori civitate ad minorem transierit. Unde apparet eos avaritiae ardore inflammari, et ambitioni servire, ut dominationem agat. Si ergo omnibus placet. hujusmodi pernicies saevius et austerius vindicetur, ut nec laicam comunionem habeat, qui talis est: Responderunt universi: placet. » Tom. III, S. Leon., col. 63, can. 1.

(2) *Vetus et uova Eccl. disciplin.... De benef.*, p. II, lib. II, c. 64, n. 4.

(3) Innocenzo III insegnò, che essendo alla Romana Sede riservate le cause maggiori, spetta ancora ad essa la traslazione de' Vescovi, che è una appunto di queste cause di gravissima importanza. — Cf. il Cap. I, tit. VII, *Cum ex illo*, Lib. I, *Decretalium*.

dirizzata la legazione di S. Ireneo a Roma (1). Il Papa Giulio I nel quarto secolo fortemente biasimò e condannò gli Eusibiani per aver deposto S. Attanasio dal patriarcato alessandrino, non potendosi mai ciò praticare senza l'autorità della Santa Sede (2). Così per sentenza di S. Celestino fu condannato Nestorio Vescovo di Costantinopoli, e la sentenza di condanna e di deposizione fu letta nel Concilio Efesino (3). E per tacere di ogni altro fatto basterà ricordare che Antimo patriarca di Costantinopoli, perchè negava le due nature in Gesù Cristo, fu dal Papa, S. Agapito solennemente scomunicato e deposto; ed in sua vece il Papa, annuendo alle istanze dell'Imperatore Giustiniano, del clero e del popolo, pose alla Chiesa di Costantinopoli Menna, superiore del grande ospedale di quella città, noto per la scienza e per la illibatezza dei costumi. « Il Romano Pontefice, dice qui a proposito Natale Alessandro, non poteva esercitare più gloriosamente il suo Primato di quel che fece col deporre un patriarca eretico, e coll'ordinarne un altro in luogo suo senza convocare verun Concilio (4) ». Di qui chiaramente appare che da tempi antichissimi esercitarono i Papi questo diritto, nè le false decretali d'Isidoro Mercatore lo introdussero, come malamente pensano i regalisti, essendo questo un diritto insito alla natura del Primato. Certo è che per divina istituzione i Metropolitani sono eguali agli altri Vescovi, la differenza del grado è venuta solo da origine ecclesiastica. Come dunque un Metropolitano potrebbe di per sè deporre un Vescovo? Ciò soltanto può farsi da colui che è a tutt'i Vescovi superiore, cioè dal Romano Pontefice. Meritamente perciò il Concilio di Trento non pure riconobbe nel Papa questo diritto, ma volle che le cause criminali de' Vescovi fossero dalla Santa Sede trattate e definite, per provvedere appunto al decoro della dignità episcopale. *Causae episcoporum*, disse, *cum pro criminis obiecti qualitate comparere debeant, coram Pontifice Max. referantur, ac per ipsum terminentur* (5).

Dal che s'intende ancora di leggieri quale e quanto oltraggio rechino alla Chiesa quegli scrittori, che adusati a porre il governo laicale in cima ad ogni altra cosa, per vergognosa adulazione verso i principi giungono perfino ad

---

(1) Vedi Eusebio, *Hist. Eccl.*, lib. VI, cap. 24.

(2) *An ignoratis*, disse il Pontefice Giulio agli Eusebiani, *hanc esse consuetudinem, ut primum Nobis scribatur, et hinc, quod justum est, decernatur?*

(3) Il Legato pontificio Arcadio nel Concilio Efesino alla sessione III disse: Per la tradizione degli Apostoli e della Chiesa Cattolica, e pel decreto eziandio del SS. Papa Celestino, che degnò inviarci perchè fossimo esecutori in questa causa, e finalmente pe' decreti del S. Concilio noi denunziamo a Nestorio esser lui spogliato della dignità episcopale e separato da tutta la Chiesa e dalla comunione di tutt'i Vescovi ». — Vedi Rohrbacher, vol. IV, pag. 521.

(4) Vedi di Natale Alessandro, *Hist. Eccl.*, Saec. VI, c. II, a. 3.

(5) Sess. XIII, cap. VIII. — E nella sess. XXIV *de Reform.*, cap. V, disse: *causae criminales graviores contra episcopos, etiam haereses quod absit, quae depositione aut privatione dignae sunt, ab ipso tantum summo Romano Pontifice cognoscantur et terminentur.*

attribuir loro il potere di deporre i Vescovi dall'esercizio del pastorale ministero, quasi che fossero altrettanti funzionarii civili, che ad arbitrio del sovrano, o di chi ne faccia le veci, possano essere destituiti. Gravissima ingiuria che riduce la Chiesa alla svilente condizione di umile ancella dello Stato, e rinnega la sacra nobiltà ed eccellenza de' Vescovi *che sono posti dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio*. Contro questo sacrilego ardiménto alzaron la voce i Romani Pontefici, che sono i custodi della libertà ecclesiastica e dell'onore dell' Episcopato. Ne' tempi nostri Gregorio XVI gravemente si dolse col Governo della Repubblica di nuova Granata per un simile attentato. Egli protestò altamente contro la legge fatta nell'Aprile del 1845 (1) da quel Governo, perchè avea stabilita la pena della deposizione contro que' Vescovi e sacerdoti che fossero stati accusati presso il tribunale civile. Cosa che apriva adito a tutt' i demagoghi di sfogar la loro bile contro il clero ed i Vescovi, che ad ogni lieve denuncia venivano o gittati in prigione, o in altre maniere tribolati, finchè non si fossero astenuti da qualsiasi atto del sacro ministero, affidando altrui il proprio uffizio. Similmente Pio IX in varie circostanze condannò questo enorme abuso, che mira ad aggredire, a conculcare ed a schiantar dal mondo, se possibil fosse, la divina istituzione dell' Episcopato. Di che sono persuasi gli stessi giureconsulti laici più eminenti; e fra questi il signor Gaudry, antico presidente dell' Ordine degli avvocati di Parigi, ha scritto: « Quando un vescovo è stato nominato e consacrato nelle forme legali, il potere temporale anche sovrano, sarebbe impotente a destituirlo; perchè togliergli il carattere vescovile, sarebbe attentare a ciò che è sacro ed indelebile, privarlo del suo seggio sarebbe rapire alla instituzione del sovrano Pontefice l'effetto prodotto dalle leggi canoniche accettate dallo Stato (2) ». Laonde sapientemente Pio IX condannò nel Sillabo questa proposizione n. 41: *Immo laicum gubernium habet jus deponendi ab exercitio pastoralis ministerii Episcopos, neque tenetur obedire Romano Pontifici in iis, quae episcopatuum et episcoporum respiciunt institutionem* (3).

§ 8.

Del Diritto di accettare le rinunzie de' vescovadi.

Il De Marca (4), il Quesnel (2), ed il Febronio (6), aguzzarano il loro ingegno e le loro lingue contro Innocenzo III, che affermò per istituzione di-

---

(1) Cf. l'allocuzione di Pio IX del 27 Settembre 1852, *Acerbissimum vobiscum*.

(2) Gaudry, *Trattato della legislazione dei culti e specialmente del culto cattolico*. Vol. II, pag. 184, Ediz. Napoli 1873.

(3) Cf. Litt. Apost. *multiplices inter*, 10 Iunii 1851.

(4) Petrus de Marca, *De Concordia Sacerdotii et Imperii*, lib. VII, cap. XXVI.

(5) Quesnel *in Notis ad epist. 2.am S. Leoni Magni*, cap. IV, tom. II, Oper. S. Leonis, ed. 1700.

(6) Febronius, op. cit., cap. IV, *De causis major.*, § VIII, n. 2.

vina essere alla Romana Sede riserbate le traslazioni e le rinunzie de' vescovadi. Ma la passione soltanto poteva far velo al loro giudizio ed indurli a denigrare un Pontefice così illustre senza una ragione al mondo. Chi per verità toglie ad esame il ragionamento di Innocenzo III, si avvede che nulla può esservi di più giusto e di più conforme alla sacra dottrina. Innocenzo III moveva dal principio, che il vincolo spirituale che contrae il Vescovo con la sua Chiesa è più forte del medesimo vincolo che fra gli sposi esiste, nel senso che le obbligazioni ed i legami spirituali che stringono l'uomo a Dio hanno maggior dignità di quelle obbligazioni corporali che stringono l'uomo verso il suo simile; le prime non possono così facilmente disciogliersi come le seconde. Ciò posto è certo che non vi ha vincolo più intimo e più forte di quello che lega gli sposi fra loro per la potestà che il conjuge acquista sul corpo dell'altro; nondimeno è fuori dubbio, che non ostante questa intimità del vincolo, se il matrimonio è soltanto rato e consumato può essere disciolto per autorità del solo Romano Pontefice, che tiene le veci di Cristo sulla terra (1). Ora il Vescovo nell'atto della sua preconizzazione inizia il conjugio spirituale colla sua Chiesa, e poi lo ratifica mercè la sua consacrazione episcopale, cotalchè gravemente pecca se lascia la sua Chiesa di proprio arbitrio e senza le ragioni canoniche, come pecca lo sposo che senza legittima causa abbandona la sua consorte; quindi come nel primo caso alla sola autorità pontificale spetta il dichiarare sciolto il connubio carnale, così nel secondo a maggior diritto è riserbato al Papa sciorre il legame spirituale, che contrasse il Vescovo colla sua Chiesa, o trasferendolo altrove, o accettando la rinunzia del suo episcopato. *Cum ergo*, conchiudeva il Papa, *fortius sit spirituale vinculum, quam carnale dubitari non debet quin omnipotens Deus spirituale conjugium, quod est inter episcopum et ecclesiam, suo tantum judicio reservaverit dissolvendum, qui dissolutionem etiam carnalis conjugii, quod est inter virum et foeminam, suo tantum judicio reservavit; praecipiens, ut quod Deus conjunxit, homo non separet* (2). Poteva il Papa ragionare con più forza e chiarezza? O chi mai potrà dire che il Vescovo per ragion divina non venga obbligato a custodire con legame indissolubile il gregge a lui affidato?

S. Tommaso afferma, che la indissolubilità di questo vincolo spirituale nasce da un voto spirituale con cui il Vescovo solennemente si obbliga a non abbandonar mai quella Chiesa che egli ha accettata; appunto perchè l'Episcopato, essendo uno stato di maggior perfezionamento, ricerca in chi l'assume la obbligazione perpetua fatta con certa solennità di non abbandonar

(1) Cf. Claudio la Croix, *Theolog. Moral.*, tom. II, lib. IV, par. III, tract. VI, cap. II, dub. III, art. LXI, § XII, num. 414.

(2) Cap. II, *Inter corporalia*, tit. VII, lib. I. Decret.

mai la perfezione intrapresa, non dissimile dalla professione religiosa. Che se al solo Romano Pontefice appartiene il dispensare sopra i voti perpetui, è chiaro che a lui tocca di accettare le rinuncie dell'episcopato (1).

Tanto più che nessuno il quale s' intenda di canoni, ha mai posto in dubbio che i Vescovi sono obbligati per legge universale della Chiesa a risiedere nella propria diocesi. Basterà ricordare che il Concilo Tridentino rinnovò le antiche costituzioni canoniche sulla residenza dei Vescovi, e maggiormente ne predicò il dovere, aggiungendovi severe pene contro i trasgressori; ma solo il Papa per giuste ragioni può dispensare sopra i canoni generali fatti dalla Chiesa nei Concilii ecumenici col divino aiuto; quindi egli veramente può trasferire i Vescovi, o accettare le loro rinunzie dal peso dell' Episcopato.

L' uso costante de' Vescovi di mandare a Roma le loro rinuncie mirabilmente lo conferma. I Papi molte volte solevano respingere queste domande, perchè non vi vedevano una giusta ragione. Così S. Leone Magno in una lettera scritta nel 442 a Rustico Vescovo di Narbona, che voleva cedere l' episcopale ministero, disse: « Io resto maravigliato che la carità tua talmente si conturbi per le avversità degli scandali nascenti da varie occasioni, che perciò tu dica di desiderar vivamente di esser sgravato dei travagli del vescovado e di voler piuttosto menare in silenzio ed in riposo la vita, che rimanerti in quelle cose che ti sono state commesse. Ma avendo detto il Signore: *Beato colui che persevererà sino alla fine*, donde sarà beata la perseveranza se non della virtù della pazienza?..... Chi tra i flutti del mare guiderà la nave se si ritira il pilota? Chi custodirà il gregge dalle insidie dei lupi, se non veglia la cura del pastore? Chi finalmente resisterà ai masnadieri ed ai ladri, se l' amor della quiete richiama dalla sollecitudine e dall' attenzione colui che è posto alla vedetta per ispiare i loro andamenti? Dee dunque perseverarsi nell' uffizio commesso e nella fatica intrapresa (2) ».

Altre volte poi, quando l' utilità della Chiesa lo richiedeva i Pontefici accettarono le rinuncie de' Vescovi; così si comportò S. Gregorio Magno, massime quando i Vescovi o per la decrepitezza, o per altra infermità corporale

---

(1) 2. *2.ae* q. CLXXXIV, art. 4, 5 ed 8; et quaest. CLXXXV, art. 4; et quest. CLXXXIX, articolo 7.

(2) « Miror autem dilectionem tuam in tanta scandalorum quacumque occasione nascentium adversitate turbari, ut vacationem ab episcopatus laboribus praeoptare te dicas, et malle in silentio atque otio vitam degere, quam in his, quae tibi commissa sunt, permanere. Dicente vero Domino « beatus qui perseveraverit usque in finem » unde beata erit perseverantia, nisi de virtute patientiae?..... Quis inter fluctus maris navim diriget, si gubernator abscedat? Quis ab insidiis luporum oves custodiet, si pastoris cura non vigilet? Quis denique latronibus obsistet et furibus, si speculatorem in prospectu explorationis locatum, ab intentione sollicitudini amor quietis abducat?.... Permanendum ergo est in opere credito, et in labore suscepto. *S. Leo*, Epist. II, ad Rusticum Narbon.

erano divenuti impotenti a sostenere il carico dell' episcopale ministero (1). Altre fiate annuirono alle dimande de' Vescovi o per liberarli dalle ingiuste vessazioni de' principi laici, o perchè poco frutto traeva la plebe da' loro sudori e dalle loro fatiche. Così S. Anselmo ricorse ad Urbano II, caldamente pregandolo che avesse accettata la rinuncia di uno dei suoi monaci eletto a Vescovo Cenomanense, perchè quel santo e dotto prelato non era capace di guardarsi dalle astuzie degli uomini del secolo e dalle insidie dei tristi (2).

Similmente Sant' Adalberto ottenne da Benedetto VII di essere assolto dal vescovado di Praga per l' indomita ferocia di quella gente, cui nulla giovavano le sue fatiche ed i suoi esempii specchiatissimi. Ci sembra dunque abbastanza chiaro che in ogni tempo i Vescovi si volsero all' Apostolica Sede nell' atto di rinunziare alle cure dell' episcopato, ed allora soltanto ne furono liberi, quando il Romano Pontefice li sciolse dal vincolo che avevano contratto colla loro Chiesa. Che se una tale consuetudine si stende da' primi secoli fino alla età nostra, ciò vuol dire che essa trae origine dal generale convincimento che per divina istituzione il Papa ha il diritto di ammettere le rinuncie dall' episcopale ministero. Dopo tutto ciò possiamo stabilire senza tema di errare, che Innocenzo III non si usurpò alcun diritto nuovo colla decretale di sopra esposta, come pretendono il De Marca, il Giannone, il Dupin ed altri; ma solo mise in chiaro ciò che è conseguenza legittima del Primato, indicando ancora le cause, che, secondo i canoni, possono dar luogo a dimettersi dal proprio beneficio.

§ 9.

Del diritto di dare i coadiutori con futura successione.

Non di rado suole accadere, che alcuni Vescovi o per ragion di vecchiezza, o per causa d'infermità non possono compiere esattamente i loro doveri, quindi hanno bisogno di un coadiutore. Anticamente sopperivano a tal bisogno i Metropolitani per riguardo ai loro suffraganei, ed i concilii provinciali rapporto ai Metropolitani, dando loro de' coadiutori o a tempo, cioè durante la infermità, ovvero perpetuamente se l' impedimento del titolare era tale che non poteva col tempo rimuoversi. Ma non concedevano mai coadiutori con la futura successione, perchè ciò era contrario ai sacri canoni. È stabilito per fermo

(1) Lo afferma Giovanni Diacono nella vita di S. Gregorio, dove dice: « Pontificibus voluntarie suis renunciantibus sedibus successores Gregorius nullo modo denegabat, eosque post modum de redditibus Ecclesiae sufficienter nutriendos esse censebat. Vita S. Gregorii M., libro IV, capitolo XXXIX ».

(2) *Non est talis, qui tantum malitiam irruentem, tantas insidias circumstantes cavere possit.* S. Anselmus, lib. II, epist. XXXIV.

nel Diritto Canonico, che non possono esservi due Vescovi in una medesima diocesi, altrimenti non si avrebbe più la idea del connubbio spirituale che si stringe tra il Vescovo e la sua Chiesa; nè questa conserverebbe più quella unità che trae dal pastore che la governa. Il perchè fu stabilito che nessun Vescovo, fosse stato pure in fin di vita, potesse costituirsi il suo successore. *Nec liceat episcopo,* diceva il Concilio Antiocheno, *alium pro se successorem constituere, etiamsi sit in fine vitae* (1). Or essendo certissimo che intorno ai canoni e leggi generali della Chiesa solo il Romano Pontefice può dispensare, ne segue che dal Papa soltanto possano nominarsi i coadiutori con futura successione, quando gravi circostanze lo richieggano.

E qui si noti, che non solo nell' antico diritto era proibito ai Metropolitani ed ai concilii provinciali il concedere i coadiutori con futura successione, ma anche nel diritto nuovissimo; cotalchè oggi, come nei primi secoli, questa proibizione sta in pieno vigore. Il Concilio di Trento proibì in tutt' i beneficii il potersi dare i coadiutori colla futura successione, perchè ciò sarebbe il medesimo che concedere il beneficio, quando non è ancora vacante; solo riconobbe nel Papa esservi questa potestà, a modo che, quando l' urgente necessità o la evidente utilità di una chiesa cattedrale o di un monastero domandino che al prelato si dia il coadiutore, non si conceda se non dopo essersi la causa diligentemente discussa ed approvata dal Papa (2).

In molti casi per fermo giova moltissimo l' assegnare cotali coadiutori, perchè dalla esperienza si vede chiaro, come notò Benedetto XIV, che essi meglio de' vicarii sogliono amministrare e reggere le diocesi per la speranza che hanno di restare a tal governo, anche dopo la morte del Vescovo titolare (3). A tutte queste cose, chi meglio del Romano Pontefice può provvedere, a lui spettando la cura di tutto il gregge cattolico? Ecco perchè sapientemente fu considerata da Bonifacio VIII la concessione de' coadiutori con futura successione, come una delle cause maggiori, che per la loro altissima importanza sono all'Apostolica Sede riservate, non ostante le consuetudini contrarie (4); la qual cosa solo può negarsi da chi non conosce la forza del Primato, o non sa apprezzare i vantaggi grandissimi che in molte diocesi ne vennero per siffatte disposizioni.

---

(1) *Conc. Antioch.*, can. XXIII, apud Labbé, tom. II. *Concil.*, edit. venet., col. 594.

(2) In coadiutoriis quoque cum futura successione idem posthac observetur, ut nemini in quibuscumque beneficiis ecclesiasticis permittantur. Quod si quando ecclesiae cathedralis aut monasterii urgens necessitas aut evidens utilitas postulet praelato dari coadiutorem, is non alias futura successione detur, quam haec causa prius diligenter a sanctissimo Romano Pontifice sit cognita, et qualitates omnes in illo concurrere certum sit, quae a jure et decretis hujus sanctae Synodi in episcopis et praelatis requiruntur. Alias concessiones super his factae subreptitiae esse censeantur. Sess. XXV, *de Reform.*, cap. VII.

(3) *De Syn. Dioec.*, lib. XIII. cap. X. n. 26.

(4) Cf. il cap. unic., *Pastoralis tit. de Clerico aegrot. vel debilit., in VI.*

§ 10.

Del Diritto di dispensare.

I nemici della Sede Apostolica non lasciarono d' insorgere anche contro questo diritto per restringere nella più breve cerchia possibile la potestà Pontificale. Febronio osò dire che la troppa facilità della Curia romana nel concedere le dispense derivò sempre da fini umani, e da una insaziabile cupidigia d' ingrandimento. Il Fleury aggiunse che per questa via si accrebbe immensamente la potenza papale, mentre nei primi secoli assai raramente solevano i Papi concedere le dispense. Gli autori poi del famoso *Ianus* hanno detto oggidì, che nella prima età del Cristianesimo, nessuno pensava di rivolgersi ai Vescovi di Roma per ottener dispensa dalle leggi della Chiesa.

Ma questi scrittori s' ingannarono a partito, nè dobbiamo durar molta fatica a confutarli. Certamente la dispensa è un atto di giurisdizione, per cui un individuo è fatto esente dalla obbligazione della legge o in tutto o in parte; essa pertanto si definisce, *relaxatio legis in aliquo casu particulari;* or la pienezza della giurisdizione immediata ed ordinaria su tutta la Chiesa risiede nel Papa, come è domma di nostra fede cattolica, quindi a lui spetta il supremo diritto di dispensare. Tanto più che è principio costantemente ritenuto presso tutti i pubblicisti che: *cujus est legem condere, ejus est etiam illius obligationem remittere*, appunto perchè la legge dipende dalla volontà e potenza del legislatore; ma al Papa spetta un amplissimo potere legislativo su tutta la Chiesa; quindi egli può concedere veramente le dispense da ogni obbligazione delle leggi ecclesiastiche. Che se si risguardi ancora il fine pel quale si danno le dispense maggiormente apparirà chiaro questo diritto papale. La dispensa invero suolsi dare sempre in vista di una qualche necessità od utilità. Per tal ragione S. Gelasio Papa chiamava la dispensa una *moderazione* o *temperamento dei canoni paterni*, che ha luogo dopo diligente e matura considerazione (1). Or a chi spetta provvedere agli urgenti bisogni della Cristianità, correggendo gli abusi e ottemperando le leggi alle circostanze de' luoghi e dei tempi se non al Papa? Se egli è il custode ed il difensore de' sacri canoni a lui conviene recare a queste leggi universali que' mutamenti, che sono essenzialmente richiesti dal bene de' fedeli. Ovvero chi sarà così stolto da obbligare i fedeli a rivolgersi a tutto l' Episcopato, quando hanno stretto bisogno di una dispensa? Ciò sarebbe un enorme peso, che lungi dal provvedere al vantaggio de' credenti, creerebbe loro maggiori ostacoli, e li getterebbe nelle più gravi angustie con danno non lieve della pubblica pace, e

(1) Cf. Gelas in cap. *Necessaria rerum dispensatio.*

della tranquillità delle coscienze. Al Papa adunque conviene il diritto di dispensare nelle leggi generali della Chiesa.

La qual cosa mirabilmente si conferma se si pon mente alla costante tradizione ecclesiastica. Ne recheremo qui alcuni fatti più principali. Nel conciliabolo Efesino, deposto Domno legittimo Vescovo di Antiochia, in sua vece venne eletto un certo Massimo, che fu consacrato Vescovo, contro ogni ragion canonica, da Anatolio Patriarca Costantinopolitano; or Massimo rimase sempre come un intruso, finchè dalla Sede Apostolica ne ottenne indulgenza e dispensa, essendosi ciò riconosciuto convenevole al bene pubblico e per impedire lo scisma (1). Così Papa Siricio comandò al Vescovo di Tarragona che a certi ecclesiastici ordinati irregolarmente nelle Spagne fosse concesso di poter rimanere negli ordini ricevuti, malgrado la irregolarità di bigamia, in cui si trovavano. Immense lodi prodigò S. Agostino (2) a Papa Melchiade, il quale nel Sinodo Romano, avendo trattata la causa di Ceciliano e dei Donatisti, offrì la dispensa a quei che erano stati tratti in inganno dagli scismatici, e condannò solo Donato, l'autore dello scisma. Laonde esclamava il santo Dottore africano: *Qualis ipsius beati Melchiadis ultima est prolata sententia, quam innocens, quam integra, quam provida atque pacifica! O virum optimum! O filium christianae pacis, et patrem christianae plebis!* In egual maniera si condussero Innocenzo I riguardo agli ordinati da Bonoso, Sisto III riguardo ai partigiani di Nestorio, e Gelasio qnanto ai sacerdoti ordinati da Acacio.

Gli stessi Concilii ecumenici lo raffermarono splendidamente. Basterà citare l'ottavo Concilio generale nella lettera ad Adriano II Pontefice. I Padri di questo Concilio domandarono al Papa prima la dispensa per certi lettori ordinati da Fozio, e lo supplicavano che avesse concessa quella grazia *ob Ecclesiae necessitatem;* gli domandavano inoltre che avesse usata indulgenza con Teodoro Metropolita di Caria, restituendolo negli onori dell'Episcopato, *quia non defecerat ad Photium, nisi tormentis compulsus,* e da ultimo gli chiedevano che avesse dispensato dall'impedimento canonico dell'età un certo Paolo Carfilace, riconosciuto nel Sinodo come idoneo ad esser elevato alla dignità episcopale; or se un Concilio generale chiede al Papa queste dispense ciò costituisce la più chiara e lampante pruova del Primato del Papa e del diritto che ha egli di dispensare nelle leggi generali della Chiesa. Però è che Natale Alessandro, dopo aver narrato questi fatti, conchiude: *Magnificum sane pro Romani Pontificis Primatu testimonium, quod Synodus oecumenica dispensationes a Summo Pontifice rogat.* Anzi non vogliamo tacere, che, cacciato Fozio la seconda volta dalla Sede Costantinopolitana per sovrano editto dell'Imperatore Leone, detto il *sapiente,* desiderando il medesimo Imperatore che fosse stato

(1) Cf. Gerdil, *Animadvers. in Comment. ad Febronium in suam retractationem editae.*
(2) *Contr. Donatist. pertinaciam.* Epist. CLXII.

a quel posto innalzato il proprio fratello Stefano, poichè vi si opponeva una ragion canonica per la irregolarità, di cui era Stefano ligato, essendo stato promosso al Diaconato da Fozio, l' imperatore si volse al Pontefice Stefano V e con lettere di postulazione canonica domandò la dispensa pel suo fratello.

Tant' era comune il convincimento che solo il Papa può dispensare nelle leggi generali della disciplina ecclesiastica. In fine si noti che nel Concilio Lateranese IV dopo essere stati pubblicati i decreti contro la pluralità dei benefici incompatibili in una medesima persona i Padri notarono, che solo il Papa avea facoltà di dispensare da questa legge *cum ratio postulaverit.* Per la qual cosa conchiuderemo colle parole del Bossuet: *Sedis apostolicae dispensationes nemo catholicus, nemo veri regiminis sciens, aut rerum ecclesiasticarum gnarus abstulerit.*

§ 11.

Del diritto di riservarsi le cause maggiori.

Quantunque ne' primi secoli della Chiesa i Romani Pontefici avessero ai Patriarchi, ai Primati ed ai Metropolitani concesso l' esercizio di parecchi diritti, che risguardavano gl' interessi delle città e delle provincie cattoliche, affinchè più spedita fosse stata l'amministrazione delle Diocesi, e più ordinato il divin culto, nondimeno sempre ed in tutte le circostanze furono alla Santa Sede riservate le *cause maggiori*, sulle quali Ella sola poteva dare il solenne ed autorevole giudizio. Il che fu disposto con somma saviezza, perciocchè in ogni società ben costituita gli affari della più grande importanza, che possono compromettere i destini della nazione, sempre si riservano a colui, che nella società comanda come supremo principe. Ciò dee valere maggiormente per la Chiesa, che essendo una società di ordine spirituale, ed estesa per tutto l'orbe, ha più gravi interessi a risolvere e maggior numero di sudditi a governare. Ecco perchè S. Innocenzo I disse: *se cause maggiori saranno poste in mezzo, alla sede Apostolica, secondo che stabilisce la Sinodo e l'antica consuetudine domanda, dopo il vescovile giudizio, si riferiscano* (1). Qual'era questa sinodo, di cui parlava S. Innocenzo I? Stando al parere de' più dotti ed accurati canonisti dobbiamo dire che il Pontefice Innocenzo faceva allusione al Concilio di Sardica, che fu sempre ritenuto come appendice al Concilio Niceno I. Difatto nella lettera scritta al Pontefice Giulio i Padri di Sardica dissero: che *ottima cosa e grandemente doverosa sembrava, se i sacerdoti del Signore da tutte e singole le Province al Capo, cioè alla Sede dell'Apostolo Pietro, avessero mandato*

---

(1) Si majores causae in medium fuerint devolutae, ad Sedem Apostolicam, sicut Synodus statuit post episcopalem judicium referantur.

le relazioni de' loro affari. È strano poi che Febronio, parlando di questa Sinodo citata da S. Innocenzo, la chiama *sinodo foggiata dal Papa,* quasi che il Papa avesse avuto bisogno di ricorrere ad una impostura, per stabilire un diritto che discende immediatamente dal Primato; ed i Vescovi delle Gallie fossero stati così sciocchi, da non capire che quella sinodo era inventata. Vedi malizia ed arroganza a cui sanno giungere gli eretici! Similmente il Pontefice Zosimo, scrivendo ai Vescovi delle Gallie, ordinava che gli affari di quelle Provincie si fossero recati a notizia del Metropolitano di Arles, purchè, aggiungeva, *la grandezza della causa non fosse stata tale da aver bisogno dell'esame della Sede Apostolica.* E per tacere di ogni altra testimonianza basterà recare le parole di S. Leone Magno, il quale scrivendo ai Vescovi dell' Illirico significava loro che avea eletto a suo Vicario Apostolico Anastasio Vescovo di Tessalonica, e dopo aver spiegato alcune commissioni speciali date ad Anastasio diceva: che se *nasceranno cause ancora più gravi, o appelli, abbiamo ordinato, che colla relazione di lui a noi si mandino, acciocchè secondo il costume ecclesiastico sieno per Nostra sentenza finiti.* Era dunque una generale persuasione invalsa in tutto l'orbe cattolico che le cause maggiori debbono al Papa rapportarsi.

Nè dee recar maraviglia che molte di queste cause, le quali solevano trattarsi da' Metropolitani ne' Concilii Provinciali, furono in seguito riservate alla Santa Sede, la quale oggi le esamina e le compie per mezzo delle diverse congregazioni cardinalizie. Ciò accadde per varie ragioni. « Imperocchè caduto l'Impero romano, scrive il dotto Mons. Salzano, scissa l' Europa in tanti piccoli Regni, spesso la giurisdizione de' Metropolitani e de' Primati non poteva liberamente svolgersi, e ciò pel favore, per la forza, e violenza, che loro da qualche potentato era solito usarsi; la qual cosa non si poteva verificare, trattandosi del Pontefice sommo. A questo si aggiunga ancora l'ambizione, la simonia, l'avarizia, che poteva aver luogo nelle elezioni, e nella collazione dei beneficii, allorchè la provvista facevasi dalla Santa Sede. E finalmente il favore e la parzialità, che poteva darsi presso l'autorità immediata, non poteva influire su di un potere, il quale perchè lontano, e meno soggetto a passioni, meglio librar poteva i meriti di ciascuno ». Per giusti motivi adunque la Santa Sede chiamò a sè l'esame e la revisione di molti affari più rilevanti, per sempre meglio provvedere al buon governo dei fedeli, ed alla maggiore stabilità e propagazione del Cattolicismo.

§ 12.

Del diritto nel Papa di riservarsi i casi di coscienza e i Benefizii e di concedere esenzioni.

Il Papa ha potestà di riservare a sè l' assoluzione da certi delitti più gravi; lo provo così: Perchè il Sacerdote ed anche il Vescono assolvano validamente, non basta loro la podestà d' Ordine, ma è loro altresì necessaria la podestà di giurisdizione. Ma questa potestà di giurisdizione può ritenersi dal Papa e non concedersi nè a Sacerdoti nè a Vescovi in ordine a certi delitti più atroci, cui voglia riservare al suo particolare giudizio. Dunque. — La Magg. è del Conc. di Trento, il quale dichiara *nullius momenti absolutionem eam esse debere, quam Sacerdos in quem ordinariam aut subdelegatam non habet jurisdictionem* (Sess. XIV, C. 7), e ne dà la ragione, definendo che l' assoluzione sacramentale fu istituita da Cristo in forma di *atto giudiziario* (ibid. Cap. 9). Ora l' atto giudiziario è senza forza e senza valore, se si esercita sopra chi non è suddito. — *Provo* la Min.: Il Papa ha la pienezza della giurisdizione sui fedeli non solo, ma eziandio sopra i sacerdoti e sopra i Vescovi.

Dunque può restringerla loro a piacimento; il che significa riservarsi certi casi. Si obbietta.

Chi ha podestà delegata, è chiaro che può averla più o meno ristretta ad arbitrio del delegante. Ma non così chi l' ha ordinaria, cioè unita alla carica che cuopre. Ma i Vescovi ed anche i Parrochi hanno podestà ordinaria sui loro diocesani e parrocchiani. Dunque non può venir loro limitata dal Papa.

R. dist. la Min. — I Vescovi ed anche i Parrochi hanno podestà ordinaria ecc. e insieme subordinata a quella del Papa, *C.* — e non subordinata, *N.* — Se non fosse subordinata, non vi sarebbe unità nella Chiesa, e sarebbe falso che il Papa potesse tutto sciogliere e tutto legare. Per tale subordinazione, come il Papa può limitare a' Vescovi la giurisdizione, così i Vescovi possono limitarla a' Sacerdoti e agli stessi Parrochi.

Il Papa può riservarsi i casi in forza del diritto divino e non già, come vorrebbe il Febronio, per consenso de' Vescovi e consuetudine della Chiesa. Il *quodcumque ligaveris* è parola di Cristo, e il Conc. di Trento dice che il Papa fa la riserva *pro suprema potestate sibi in universa Ecclesia tradita* (Sess. IV, Cap. 7).

Collo stesso diritto, onde può riservarsi l' assoluzione da certi delitti più gravi, vale a dire, col diritto che gli proviene dal suo Primato sopra tutta la Chiesa, ed anche dalla suprema amministrazione, che egli ha, di tutti i beni ecclesiastici egli può riservarsi i benefizii ecclesiastici di modo che, come il Vescovo ha giurisdizione sui beni ecclesiastici della propria Diocesi, il Pontefice l' ha sui beni di tutta la Chiesa. S. Gregorio Magno, S. Leone, Innoc. I

ed altri Pontefici si valsero di tal diritto, e non può certamente dirsi di loro che usurpassero il diritto dei Vescovi. D' altro lato è debito alla maestà del Papa che a lui si riservi la collazione di certi benefizii, sia perchè trovisi in grado di rimunerare personaggi benemeriti della Chiesa, sia per cattivarsi la benevolenza de' Principi che talora supplicano per un soggetto degno, sia per ovviare talora agli abusi, sia per viemmeglio assodare l' unità della Chiesa.

Quindi il Papa può anche concedere esenzioni a Chiese, a Monasteri, a persone sì che non dipendano dai loro immediati superiori, ma da lui solo.

Giova però osservare che alcune esenzioni formano parte del *diritto comune*, come sono quelle sancite da' Canoni per gli Ordini Regolari. Ciò premesso dico che il Papa può concedere l' esenzione della giurisdizione vescovile, in quel modo che può sottrarre, ad esempio, una città o una parte di territorio dalla giurisdizione di un Vescovo e soggettarla ad un altro. Perchè, quantunque l' Ordine episcopale sia di diritto divino, giusta quel passo dell' Ap. *posuit vos Sp. S. episcopos regere Ecclesiam Dei*, pure la porzione del gregge da governarsi non fu determinata da Cristo, ma ne lasciò la determinazione alla Chiesa, ossia al Papa. Onde, come questi assegna la porzione del gregge, così anche può sottrarne parte colla esenzione. — Persino i Patriarchi e i Sinodi Provinciali, ne' primi secoli, ebbero in costume di dare esenzioni. Nel Patriarcato di Costantinopoli, fino dal secolo 7.°, v' erano molti Monasteri sottratti alla giurisdizione dei Vescovi e soggetti al solo Patriarca. Nel Concilio di Cartagine tenutosi nel 525 sotto il Vescovo Bonifacio, al Monastero dell' abate Pietro fu concessa l' esenzione dalla podestà del Vescovo Liberato, benchè costui ripugnasse. Al presente il Papa solo può concedere esenzioni, come rilevasi dai Concilii generali di Vienna, di Costanza, di Laterano IV e V, e finalmente dal Concilio di Trento.

§ 13.

Del Diritto del Papa di accogliere gli appelli e degli appelli detti dall'Abuso.

S. Bernardo (Libro 3.° de Consid. ad Eug. C. 2) dice al riguardo: « *Appellatur de toto orbe ad Te. Id quidem in testimonium singularis Primatus;* e le commenta bellamente Benedetto XIV (De Synod. Dioc. lib. 4. C. 5) dicendo: Il Papa in forza del Primato è giudice Supremo nella Chiesa, ma al giudice più alto si può appellare dalla sentenza del giudice inferiore, come detta la stessa naturale equità: dunque da tutti i fedeli si può appellare al Papa, epperò questi è in diritto di accogliere gli appelli.

Stando così la bisogna, essendo il Papa, giudice supremo, non si può dal Papa appellare ad altri, ci è la scomunica *speciali modo* per quelli che osano farlo; e di più l' interdetto parimenti riservato al Papa *speciali modo* per

le università, collegi e Capitoli: scomunica ed interdetto da incorrere *ipso facto* (V costitu. apost. sedis).

La ragione del divieto è chiara: Niuno può appellare dal giudizio del superiore a quello dell'inferiore. Ma il Papa è superiore a tutti, e allo stesso Concilio generale. Dunque. Il Dottor S. Antonino disse (P. 3 summae C. 3). *Sentire quod ad concilium e Papa appellari posset, est haereticum. Nam si licitum esset appellari a Papa non esset caput, vel essent duo capita, quod esset monstruosum.* Anzi non è neppur lecito dalla sentenza di un giudice ecclesiastico appellare all'autorità laica, perchè sarebbe aprire la strada alla potestà laicale di giudicare sulle cose e persone ecclesiastiche. — Pio IX ha dichiarato più volte essere cosa illecita e cassa di diritto l'appello dell'abuso. Veggasi il sillabo prop. 41. Il clero Gallicano scriveva a Luigi XIV.° nel 1663, che l'appello dell'abuso, è una novità sorta coll'eresia di Calvino — e il Cardinale Richelieu lo chiamò « una pretesa insopportabile ». (Test. politico).

§ 14.

Del diritto del Papa sul così detto Temporale dei Principi

Questo diritto, ha detto il Gotelli, della cui dottrina mi sono particolarmente giovato in alcuni luoghi di questo lavoro, riguarda il potere che ha il Papa di deporre i principi cristiani dal trono, privandoli della regal Signoria, e di prosciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà agli stessi principi, in pena di qualche enorme delitto, come sarebbe di eresia, di scisma, o di altro grave scandolo.

Questo potere fu esercitato nell'età di mezzo da più Pontifici. S. Gregorio II.° nel 739 contro Leone Isaurico, cui privò del dominio d'Italia. Da S. Gregorio VII.° contro Enrico IV.°. Da Innocenzo III.° contro Giovanni senza terra che poi si ravvide e fu reintegrato. Da Paolo III.° contro Re Arrigo. Da S. Pio V.° contro Elisabetta, Regina d'Inghilterra ecc.

Questa deposizione o privazione di signoria era conseguenza della scomunica, in quanto alla pena spirituale susseguiva la temporale a cui senza dubbio può ricorrere la Chiesa, quando la prima non giova ad emendare il delinquente. Nè i Pontifici hanno commesso un'ingiustizia, giacchè più Concilii generali l'hanno ammesso e sancito tal potere.

Il Concilio III.° di Laterano celebrato sotto Alessandro III.° dichiarò prosciolti dal giuramento di fedeltà i sudditi di quei signori che favorissero una setta di eretici che allora imfestava la Chiesa.

Il IV Lateranese sotto Innocenzo III.° emanò lo stesso decreto. Il 1.° di Lione depose l'empio Federico II.° E S. Gregorio VII.° intorno a cui si mena tanto scalpore, depose Enrico IV.° *ex totius Romanae Synodi consensu et judi-*

cio. Lo stesso Concilio di Costanza e Basilea non la cedono agli altri per severità contro i soprusi dei principi. Dunque o tutta la Chiesa fu iniqua e per molto tempo, o sono iniqui coloro che la condannano.

Bisogna però avvertire con tutti i dottori scolastici, che il Diritto punitivo del Papa, estendendosi anche a punire i Principi cristiani, ribelli o apostati, fino ad esautorarli, è insito nel primato, in virtù del quale il Papa ha una potestà non *diretta*, ma *indiretta* sul temporale dei Principi Cristiani — giacchè il fine diretto della Chiesa è la felicità eterna dei popoli, mentre ad ottener questo deve ordinare e dirigere ogni altro fine al suo fine proprio, perciò indirettamente ha potestà sul temporale dei Principi Cristiani lasciando a questo il fine temporale. Ma poichè il fine temporale, così nella società come nell'individuo è subordinato al fine eterno, così la potestà della Chiesa deve provvedere a che il fine minore e più basso non impedisca il fine più alto, ma ordinare quello a questo. E in tal senso dicesi potestà *indiretta* in quanto, cioè, non entra negli atti competenti all'autorità inferiore, se non in quanto quegli atti possano impedire il fine proprio. La prova è ovvia per sè dopo quello si è detto. Il Papa ha diritto di promuovere la felicità eterna dei popoli cristiani e di rimuovere quegli ostacoli che si opponessero a tal fine supremo. Ma per ottenere questo intento può essere talora necessario ed espediente esautorare un principe, che collo scandalo e coll' iniquo condegno e regime allontana dal detto fine gli stessi popoli. Dunque così pure gli atti pubblici dei principi e dei governandi non altrimenti che gli atti privati degl' individui sono morali od immorali. Ma tutto ciò che entra nell'ordine della moralità, e sotto questo rispetto giudicabile dal capo della Chiesa, è punibile se reo. Dunque — Giova conchiudere però che la suprema potestà data alla Chiesa, fu data in *aedificationem* non *in dis'ructionem*, quindi non devesi usare quando se ne prevede piuttosto danno che vantaggio. Le stesse censure, che sono pene puramente spirituali, non si adoperano, quando se ne prevede un esito pernicioso.

§ 15.

Del Dominio temporale del Papa ossia la quistione Cosmopolita del suo Principato Civile.

Quistioni — 1. La questione Romana nella sua genesi e nei suoi rapporti coll' Italia e con le altre nazioni Europee. — 2. Ragioni giuridiche del Diritto del Papa al Dominio temporale. — 3. Possibilità di una conciliazione mezzi per ottenerla e chi deve per primo conciliarsi l' Italia liberale o il Papa? — 4. Necessità di una conciliazione. — 5. Se la sovranità papale sia effettiva o onorifica.

Questione 1.ª

La questione Romana nella sua genesi e nei suoi rapporti coll' Italia e con le altre nazioni Europee.

Quantunque queste questioni fossero state diffusamente trattate dall' autore delle presenti istituzioni Canoniche nel suo libro « La questione Cosmopolita del Papa ossia l' apologia del suo Civil Principato » giova qui riepilogarle per sommi capi onde delineare con più precisione tra i diritti del Primato questo inconcusso del R. Pontefice. Il Dominio temporale del Papa è la così detta questione Romana che si discute in questo momento con tanto ardore in Italia ed all' Estero; è dessa una questione sorta sin dal 1870 con la breccia di Porta Pia.

La demagogia, anche senza provocazioni, gridò a squarciagola, che era questione puramente interna, che lo straniero non doveva immischiarsene, che il solo metterla in discussione sarebbe stato uno schiaffo alla Nazione. E come spesso in questo mondo chi più grida, più ha ragione; i nostri demagoghi s' imposero, schiamazzando, a nove decimi degl' Italiani e lo *statu quo* creato dal cannone di Cadorna, rimase intangibile per diciassette anni. Che specie di garenzia pel Vaticano fosse lo *statu quo*, l' Europa ha potuto constatarlo a proposito dei funerali di Pio IX, nella serie de' *meetings* anticlericali, nelle concioni di preti apostati, da Mons. Savarese ora ravveduto, al Conte Campello, impenitente. La prigionia del Pontefice fu costituita dalla Roma moderna, asilo di una turba irrequieta di spostati che è il fondo di quella vita artificiale, borghese o piazzaiuola, la quale ha sostituito l' austera e solenne quiete di altri tempi. Ora mentre in Italia si chiudevano gli occhi per non vedere il sole, all' estero la Questione Romana si faceva innanzi nelle discussioni degli uomini di Stato ortodossi ed eterodossi. In pochi anni faceva passi giganteschi. La demagogia Italiana aveva molto spesso e molto recisamente affermato che il Papa era morto. Questa sua asserzione pareva rafforzata dal vedere che buona parte di Europa era in relazioni tese col Vaticano. Parevano tornati i tempi del giuseppismo e del giannonismo, redivivi i Carvalho, i Pombal e i dottrinarii eterodossi del secolo XVIII. La Francia repubblicana aveva nell' accademia Littrè e Renan accanto a Mons. Freppel ed a Mons. Dupanloup; v' era il materialismo politico di Gambetta, il materialismo nazionalista di Paul Bert; in piazza gli strepiti della Michel, nei corpi legislativi gli attacchi al Concordato; nelle sfere del governo il segnale delle profanazioni di Chiese e conventi. L' Austria Ungheria liberaleggiava col Conte di Beust. L' Inghilterra attribuiva in gran parte al Vaticano l' irrequieta resistenza della « Verde Erin ». In Ispagna v' era il dottrinismo magnilo-

quente di Castelar. L' autocrazia Russa combatteva il Cattolicismo in Polonia e altrove: nessuna relazione diplomatica tra la Russia e la S. Sede.

In Germania la lotta tra lo Stato protestante e il Cattolicismo era nel periodo acuto. Il Kulturkampf s' imponeva. Invano l' Episcopato, riunito a Fuld, presso la tomba di S. Bonifacio, protestava contro le cosidette leggi confessionali.

Il Tribunale dell' impero cacciava, esiliava, imprigionava i Vescovi; le sedi episcopali vacavano per lunghi anni; sospese le temporalità, negato l' *exequatur*, anzi proibito severamente ai pastori di avvicinarsi al gregge. Lontano dall' andare a Canossa, il gran Cancelliere pareva assai vicino ad un novello concordato di Worms. Da per tutto la demagogia, infiltravasi nella politica ecclesiastica dei diversi Stati, fomentava lo scisma. Si ebbero così i vani conati del « vecchio Cattolicismo » e i tentativi abortiti delle Chiese nazionali. In un istante tutto fu mutato.

In Francia, ad onta delle affermazioni anticlericali di alcuni uomini politici e dell' esorbitanze piazzaiule anarchiche ed atee, si comprese, quanto rimaneva di prestigio alla nazione le veniva dal cattolicismo. Il Presidente della Repubblica si attenne al concordato nel ricevimento de' Nunzi: il Cardinale Lavigerie potette esplicare i suoi diritti di primate nelle colonie africane e, specialmente a proposito delle colonie, si riconobbe l' utilità dei missionari cattolici. Si riconobbe tanto all' Eliseo quanto al palazzo Borbone. L' Austria-Ungheria comprese che l' anticlericalismo significava, a scadenza più o meno lunga, il dissolvimento della monarchia e si arrestò sulla china pericolosa. In Inghilterra l' *homerule* non fu considerato più un' emanazione del Vaticano e ora si parla d' una legazione tra il Vaticano e la Gran Brettagna. La Russia modificò le angolosità greco-scismatiche. In Germania poi la lotta confessionale ebbe una fine insperata e totale. La Germania fu la prima a mettere innanzi alla diplomazia, alle corone ed ai popoli la questione Romana. Quando il Cancelliere comprese che il Cattolicismo era una forza imponente nella Germania, quando constatò di qual peso fosse ne' corpi legislativi della Prussia e dell' impero l' opinione de' cattolici, quando si vide alle prese con gli anarchici e i demagoghi, pensò di rafforzare l' edificio imperiale, creazione sua, e sia pure andando a Canossa.

Si ebbe in conseguenza di nuovo una legazione prussiana ed imperiale a Roma, si ebbe l' amnistia pei Vescovi colpiti dalle Leggi di Maggio e le sedi vacanti quasi tutte riebbero i loro pastori: si ebbe finalmente una spinta dalla Germania a discutere seriamente la questione assai grave della conciliazione tra lo Stato e la Chiesa in Italia. Bisogna convenire a questo proposito che la cancelleria di Berlino tenne un contegno molto corretto; fu la stampa tedesca che iniziò la discussione e non il *Waterland* o *Germania* tacciati di « clericalismo » ma il *Tagblatt;* la *Kölnische Zeitung*, la stessa *Algeriamene Norddeutsche Zeitung*, organi liberali e protestanti.

Parve che in Italia la demagogia fosse colpita da un fulmine a ciel sereno. Il radicalismo scese in campo con tutti i ferri vecchi della sua rettorica contro il « nemico ». Niente conciliazione: mantenimento dello *statu quo*, anzi abolizione della legge per le guarentigie e magari del primo articolo dello Statuto Albertino. I circoli « anticlericali » in fiamma piegarono le bandiere rosse. La questione romana fu discussa nelle conventicole radicali e finalmente un deputato dell' estrema sinistra ha formolata una interrogazione a' ministri per rassicurare i suoi correligionari politici e irreligiosi. I ministri hanno risposto che non potevano rispondere; il ministro dell' interno ha saputo evitare la discussione, il guardasigilli, ministro dei culti ha detto qualche frase sullo stampo quarantottesco e l' oratore radicale si è dichiarato soddisfatto a denti stretti — Ma la grandissima maggioranza degli italiani non ha diviso le angosce anti-cattoliche de' radicali.

Questione 2.ª

Ragioni giuridico-storiche del Diritto del Papa al dominio temporale.

Il Papa prima della spogliazione, aveva diritto incontrastabile al suo civil principato. Il Papa spogliato di fatto dal suo civil principato, non ne ha rinunziato il diritto, nè potuto rinunziarvi. Il fatto della spogliazione del Papa del Dominio temporale non diminuisce per nulla il diritto del Papa al suo civil principato, se prima della spogliazione vi aveva questo diritto; e se egli non vi ha in seguito rinunziato, *nè potuto rinunziarvi.* La ragione della prima asserzione è che la sovranità temporale del Papa, era per ogni lato legittima. Infatti l'acquisto legittimo di una sovranità può nascere 1.° dall' elezione di un popolo; 2.° dalla *cessione* o *donazione* libera di legittimo possessore; 3.° da conquista in guerra giusta; 4.° da *necessità pubblica*, quando, cioè, il popolo abbandonato dal legittimo sovrano, andrebbe in rovina, se altri nol soccorresse. Ma tutti e quattro questi titoli concorrono mirabilmente ad assodare la sovranità del Papa.

1.° L'Italia invasa dai Longobardi e in Sicilia dai Saraceni fu lasciata in tale abbandono dai Cesari bizantini che il De Maistre l'ebbe a dire un *sistematico tradimento.* Gl'Italiani e massime i Romani, sempre difesi e tante volte liberati da R. Pontefici, si diedero spontaneamente a questi acclamandoli Salvatori. Dunque.

2.° Pipino nella gran Dieta di Quersy (754) e poi col contratto di Pavia diede al Papa tutto il territorio invaso dai Longobardi. Dunque.

3.° Pipino in guerra giustissima sconfisse il Re Longobardo e quindi ebbe per legittima conquista le terre cedute al Papa.

4.° Roma e L' Italia invasa dai barbari, oppressori violenti, sarebbe stata

schiava, e socialmente morta, se i Papi non l'avessero salvatà. Dunque. Aggiungasi la riverenza di 11 secoli concorre a viemmeglio sanzionare un diritto che fu dalla provvidenza fatto poggiare sui titoli più legittimi. Odasi come ne parlano uomini protestanti e per nulla teneri dei diritti della Chiesa. Il dominio temporale dei Papi è oggidì confermato da 10 secoli di riverenza, e il loro titolo più bello è la libera elezione di un popolo da essi liberato (così il Gibbon caduta dell' impero Romano). Il potere dei Pontefici nella città di Roma è stato fondato sui titoli più rispettabili di virtù e di benefizii (così il Sismondi. *Des repubbliques italianes)*. La sovranità temporale del Papa riposa sopra un diritto più incontestabile di ogni altra sovranità di Europa. « Così il protestante Leo. » (Revue cattolique de L'Alsace).

Il Papa spogliato di fatto del suo civil principato non ne ha rinunziato al Diritto, nè potuto rinunziarvi.

Vedi l'opera dell' istesso autore, *La questione cosmopolita dei Papi.* Quanto al non avervi rinunziato è cosa più che notoria la resistenza continuata ed incrollabile sia di Pio IX.° che dall'attuale Pontefice Leone XIII. Riguardo al non avervi potuto rinunziare è per sè evidente, poichè il Papa non ha potuto, nè può rinunziare a ciò ch'è necessario all' indipendente e libero esercizio del suo ministero apostolico, ordinato al reggimento della Chiesa ed al bene delle anime. Ma tale è il suo principato civile nell' *attuale condizione delle cose umane.* Dunque. La maggiore è chiara per sè, chè altrimenti si renderebbe impotente a disimpegnare la sua altissima missione e pregiudicherebbe a tutta la Chiesa ed a tutti i cattolici del mondo. La minore poi è dell' intero episcopato cattolico, con a capo il Romano Pontefice, affermato nel 1862, quando più di 400 Vescovi si trovavano a Roma, nella circostanza della Canonizzazione dei martiri Giapponesi. La Dichiarazione solenne a cui man mano aderivano per lettera tutti gli altri Vescovi del mondo, dice così: « Riconosciamo il civil principato della Santa Sede come una appartenenza necessaria e manifestamente istituita dal provvido Iddio, nè dubitiamo dichiarare che questo stesso civil principato della S. Sede *nella presente condizione delle cose umane* e del tutto richiesto dal diritto e libero reggimento della Chiesa e delle anime ». Il Papa confermò ed approvò altamente quella dichiarazione, che egli aveva già fatto moltissime volte, fra le altre nella sua enciclica del 26 Marzo 1860 nella quale insegnava « avere Iddio sapientemente provveduto col principato temporale a quella indipendenza politica, che al Sommo Pontefice è necessaria per esercitare senza alcun impedimento la sua spirituale potestà e giurisdizione. Qui dunque è fondato il solenne giudizio di tutta la Chiesa docente, e questo, da solo, per ogni vero cattolico deve bastare. Non è una definizione di fede, perchè la materia non è da ciò; ma è un insegnamento cattolico di Ordine pratico dato dall' intero Episcopato con a capo il Sommo Pontefice.

Tuttavia oltre l'autorità, giova qui recare le ragioni addotte dagli stessi Vescovi per provare la loro dichiarazione. 1.° Il Papa per essere libero non deve esser suddito di alcun re. Ma ciò non è possibile se non è sovrano, non dandosi via di mezzo tra sovrano e suddito. Dunque. 2.° Il Papa per essere ascoltato con riverenza e fiducia dai cattolici delle varie nazioni, bisogna che comparisca libero da qualsiasi influenza, che possa o adescarlo con lusinghe, o circonvenirlo con frodi, o atterrirlo con minaccie. Ma ciò esclude non solo che sia suddito altrui, ma perfino che sia *Ospite* in casa altrui; e richiede perciò che sia sovrano indipendente nel proprio regno. Dunque.

Nè valgano le derisorie leggi delle guarentigie, poichè mentre sono una confessione da parte degli avversarii che il Papa dev'essere sovrano, dall'altro lato non guarentisce nulla. Perchè una sovranità decretata è revocabile da quegli stessi che l'hanno decretata, è una sovranità dipendente, cioè una contraddizione in terminis. — Pio IX nell'anno 1870 con la sua Enciclica ***Respicientes***, dichiarava di non essere nè libero, nè indipendente; e per mostrare al mondo che egli si lamentava a torto, si sequestrò l'Enciclica.

Questione 3.ª

Possibilità di una conciliazione, mezzi per ottenerla e chi deve per primo conciliarsi, l'Italia liberale o il Papa?

La conciliazione è possibile per millanta ragioni che noi verremo enumerando.

Il verbo della conciliazione sarebbe accolto come l'aurora di un bel giorno nella penisola. Le coscienze cattoliche ne esulterebbero. Si potrebb'essere finalmente buon cattolico e buon cittadino. I soldati italiani difendendo la patria potrebbero essere benedetti in nome di quella religione ch'è religione di civiltà. Di fatto il clero cattolico benedisse i vivi, implorò pace pei morti, invocò il Dio dei forti per la vittoria delle armi italiane. Nè qui si sono arrestate le manifestazioni pacifiche. Quando S. A. il principe di Napoli è andato in Palestina, il Patriarca Cattolico col clero regolare e secolare — ***croix et banniere en tête*** — lo ha accompagnato a visitare il S. Sepolcro.

Che poi la grandissima maggioranza degl'italiani desideri la conciliazione si è visto quando il Re insigniva del Collare della SS. Annunziata l'Arcivescovo di Milano augusto predecessore del Cardinal Ferrara. Autorità civili, autorità militari, aristocrazia, borghesia, clero alto e basso, hanno fatto plauso al Re, si sono congratulati col venerando Vescovo. Constatata la corrente favorevole, escluso ogni dubbio che la questione più grave, italiana ed internazionale, sia la conciliazione tra lo Stato ed il Vaticano, passiamo ad esplicare una triplice possibilità di conciliazione del Governo italiano col Vaticano, da parte del Papa,

da parte dei Sovrani d' Italia, da parte del Governo e della Nazione, facendomi questa duplice dimanda, quali sono i mezzi per ottenerla e chi per primo deve conciliarsi.

È possibile siffatta conciliazione da parte del Papa. Leone XIII, questo Papa provvidenziale, ha cuore e menta elevatissimi. È animato dallo spirito di pace più caldo e sincero. Più volte il pastorale nelle sue mani venerande ha scongiurato l' urto delle spade, Nunzio nel Belgio, Vescovo di Perugia, Cardinale di S. R. C. Papa Leone XIII ha manifestato sempre grandissimo affetto per la sua patria.

La demagogia pei suoi fini occulti e perfidi lo nega, ma è vinta dalle prove. Messaggero di pace nel mondo, Leone XIII non è contrario alla conciliazione con l' Italia, ma questa conciliazione dev' essere decorosa tanto per lo scettro quanto per le Chiavi. Il Pontefice attuale è tenuto in altissimo conto anche dagli eterodossi. Un Inglese dei tempi di Clemente XIV diceva: Ebbene, se il Papa potesse ammogliarsi, gli darei la mia unica figliuola; tanto sono incantato de' suoi modi. Un Inglese moderno ha detto: Se Leone XIII fosse vissuto ai tempi di Errico VIII non avremmo avuto la Riforma protestante in Inghilterra. Ecco a nostra vergogna che cosa pensano del Papa gli stranieri, anche eterodossi. Il Giubileo d' oro pel sacerdozio di Leone XIII diede una giusta misura della venerazione in cui è tenuto da tutti i popoli civili e anche non civilizzati. Già molti sovrani inviarono a Roma preziosissimi doni.

È possibile da parte dei sovrani d' Italia.

I Sabaudi sono eminentemente cattolici. L' augusta casa ha la croce nel suo stemma e l' ha ottenuta per le imprese in Terra Santa. I conti di Moriana, i conti di Savoia, i principi di Acaia, al grido: Dio lo vuole! acquistarono gloria immortale nella Santa Palestina. Hanno avuto santi autentici come Amedeo IX e Maria Cristina di Napoli. Il ramo di Carignano è stato ferventissimo cattolico. Carlo Alberto il magnanimo, secondo il Guerzoni « aveva del Lojola »: recitava le ore canoniche come Luigi IX di Francia; si macerava coi digiuni; e morì nell'esilio di Oporto italiano e cattolico nell'anima e nel cuore. I suoi augusti figliuoli sono cattolici come lui e tali si sarebbero mostrati negli atti politici se talvolta la ragion di Stato non li abbia traditi. Le donne della casa ferventissime. La nostra graziosa Regina, la prima gentildonna d' Italia, prima nell' affetto profondo d'ogni cuore italiano, nutre grandissima venerazione pel Pontefice e desidera la pace. La Santa di Casa Savoia, la pia Principessa Clotilde, per iscrupoli religiosi non va mai a Roma. Il nostro sovrano valoroso e cavalleresco non può che desiderare la fine del dissidio. Nè il soldato di Custoza ha paura dello schiamazzo demagogo. Saprà tener fermo come seppe tener fermo all'urto degli Ulani nel quadrato memorabile. Savoia non cede al timore; il timore è sentimento sconosciuto nella casa gloriosa. Sempre avanti Savoia!!!

È possibile da parte del Governo e della nazione.

La maggioranza del governo e della nazione brama la soluzione pacifica della questione romana. All'interrogazione d'un deputato dell'estrema sinistra il Crispi ministro dell'interno, per nulla sospetto di clericalismo, ha risposto evasivamente lasciando trasparire nelle frasi melate la probabilità della conciliazione. Noi abbiamo un'Italia regale e un'Italia legale. La prima è formata dalla burocrazia necessariamente ligia a poteri dello Stato, dalle « ombre », da' « clienti » da coloro che stanno in cima all'albero e da coloro che aspirano a salirvi. Interessi, ambizioni, legami politici e amministrativi, legami elettorali formano il manipolo dell'opposizione alla pace. A questa turba bisogna aggiungere i sedotti, i mitingai, gli oratori di piazza, i tribuni di mestiere, tutti coloro che fanno monopolio della libertà; che sono partigiani di un liberalismo per uso e consumo proprio.

Detratti questi elementi rimane forte, compatto, numeroso l'elemento propenso alla pace: i nove decimi del popolo italiano.

Ma in qual modo potremmo ottenere questa conciliazione tanto desiderata? — Affidiamoci all'alto senno del Pontefice, ed alla lealtà del Re: essi ci daranno l'incognita del gravissimo problema.

Potrebbe, secondo noi, agevolarsi la via alla conciliazione nel mo' seguente:

1.° Inviando a' Consigli comunali e provinciali ed al parlamento uomini che abbiano nel loro programma la pace col Vaticano.

2.° Iniziando in tutte le città d'Italia sottoscrizioni che dimostrino col gran numero delle firme come la nazione sia propensa alla pace.

3.° Iniziando una serie di Conferenze, pubblicando opuscoli, mantenendo il paese in una legale agitazione per raggiungere lo scopo.

4.° Formando Comitati locali, dipendenti da un Comitato centrale stabilito a Roma, a Napoli, o in altra delle principali Città d'Italia per dirigere il movimento; per riunire le forze sparse in un solo intento. La creazione di un Comitato centrale ci sembra di una importanza enorme. Ma è facil cosa parlare di conciliazione e di assegnarne i mezzi per ottenerla, il difficile sta nell'attuarla, e dopo conseguita renderne possibile la durata.

Anzitutto: chi deve per primo conciliarsi? Qui veramente sta l'abbaglio dei più, nel presumere cioè che la Chiesa debba conciliarsi coll'Italia, mentre se v'ha conciliazione desiderabile, attuabile e doverosa altro non è che quella dell'Italia colla Chiesa. Questa non può, nè deve conciliarsi perchè essa non ha nulla che fare coll'Italia particolarmente, e neppure la Chiesa è rea verso l'Italia di torti, di colpe e di atti illegittimi consumati a suo danno; l'Italia non fu nè lesa nè danneggiata dalla Chiesa: come adunque si dirà che questa deve conciliarsi coll'Italia? — potranno tutto al più essere livellati ai rapporti che la Chiesa ha con tutte le altre nazioni cattoliche, cattolica essendo la Chiesa, e non nazionale od Italiana. E bisognerà anche ben distinguere quale sia l'Italia

verso la quale la Chiesa deve scendere a conciliazione perchè coll'Italia veracemente cattolica la Chiesa non ha nulla da conciliare. L'Italia veracemente cattolica e vi si può calcolare sopra nove decimi, sta salda al suo posto di fronte alle presenti condizioni del Papa e della Chiesa. Essa non invoca, non propone, non vagheggia per sè alcuna conciliazione, perchè fra essa e la Chiesa non v'ha alcun dissidio, non vi è guerra: Essa è pel Papa e sta col Papa. La vagheggiata conciliazione adunque si limita fra la Chiesa e l'Italia del dissidio, cioè l'Italia che s'è posta in lotta con la Chiesa, l'Italia che mosse guerra alla Chiesa; l'Italia rivoluzionaria, liberale, massonica, l'Italia insomma che ha promossa, consumata, riconosciuta, approvata ed applaudita la spogliazione del Principato Civile, privando la Chiesa dell'unico mezzo necessario alla sua libertà.

Quest'Italia ha già dichiarato ed è fermamente decisa di non volersi conciliare con la Chiesa nel senso unico che può conciliarla con la Chiesa, cioè: ripudiando tutti i principii antireligiosi, anticattolici, anticristiani, antisociali; reintegrando la Chiesa dei danni recatile, ed assicurandole la massima libertà ed indipendenza. In questo solo senso la Chiesa potrebbe accettare la conciliazione propostale, perchè non vi sarebbe che questa solenne ed ampla riparazione che potesse giustificare e rendere apprezzata dalle altre nazioni cattoliche la conciliazione tra il Capo della Chiesa Universale e la frazione di una società nazionale, non potendo la Chiesa compromettere ed incagliare i suoi interessi che sono universali per favorire e proteggere le pretese di una società particolare.

Questione 4.ª

Necessità di una conciliazione.

La Questione Romana, che si discute in questo momento con tanto ardore in Italia ed all'Estero è questione sorta sin dal 1870 con la breccia di Porta Pia. Lo Stato cercò di scongiurarla con l'ibrida legge delle guarentigie, ma pretese cavar sangue dalle rape, perchè la questione ferve e non è puramente interna, come la si vorrebbe dare a credere, bensì internazionale, cosmopolita, e fino a quando non si diverrà ad una conciliazione l'Italia manometterà il suo glorioso passato, compromette il presente, e tradirà le sue venture speranze e i suoi destini. L'importanza di una conciliazione con la S. Sede è di una evidenza incontestabile. Nove decimi dei liberali Italiani dal Fazzari al Bonghi ne convengono con lettere e pubblicazioni importanti. Il Fazzari è andato molto innanzi. Dopo aver presentate alla Camera le dimissioni da deputato, ha scritto ai suoi elettori che si ripresenterebbero quando a Montecitorio si avrà un partito cattolico, quando, cioè, sarà modificato il non *expedit* a

proposito delle elezioni politiche, il Fazzari era uno dei superstiti garibaldini e la sua conversione politico-religiosa fu un vero segno dei tempi. Ora ci facciamo ad enumerare le ragioni che impongono la sollecita soluzione del gravissimo problema.

1.° La questione Romana non risoluta sarebbe il germe mortifero in seno alla Nazione. Prova della nostra asserzione il passato, dalla Catastrofe longobarda, alla napoleonica.

2.° Il prolungamento dello *statu quo* è la spada di Damocle sospesa sull'Italia. Il suo avvenire dipende dalla soluzione della questione Romana.

3.° La riconciliazione del Papato è necessaria a scongiurare le prossime catastrofi, le bufere che ingrossano dal Nord, le minacce di quelle orde ancora sconosciute in occidente che minacciano la civiltà europea. Altra volta il Pontificato Romano salvò l'occidente dalla mezzaluna, lo salvi in un futuro più o meno remoto dai Cosacchi.

4.° La conciliazione spontanea e pronta ci francherà dall'onta di una conciliazione, e sia pure vantaggiosa, che potrebb'esserci imposta. Lo *statu quo* non può essere duraturo.

5.° La conciliazione dell' Italia col Vaticano importerebbe la conciliazione non solo co' clericali Italiani, ma con quelli sparsi su tutta la terra che sono un esercito formidabile. Milioni e milioni in tutte le classi sociali, anche in quelle che sono dette dirigenti.

L'inimicizia dell' Italia col Papa significa inimicizia coi cattolici ed anche con quegli stati eterodossi che pure debbono tutelare gl' interessi e le aspirazioni dei loro sudditi cattolici.

Il Principe di Bismark « l'uomo di ferro » il più abile uomo di stato dei nostri tempi, il creatore dell' impero germanico, zelantissimo protestante, nimicissimo finora del Papa dei clericali, pieno il cuore e la mente d' odii politici e di odii confessionali, il Gran Cancelliere degli Hohenzollern, ghibellino e protestante, andò a Canossa per assicurarsi la vittoria nelle ultime elezioni governative, e con l'appoggio de' Clericali, la vittoria fu sua.

Come si vede il Principe di Bismark ha reputati i clericali una falange compatta e potente ed il suo indirizzo politico si è modificato.

L'Italia riconciliata col Vaticano sarebbe considerata da tutti i popoli cattolici la custode naturale del loro Capo Supremo, il quale esercita la sua giurisdizione sopra più di mille Vescovi, di riti e nazionalità svariatissime dal Vescovo di Chicago al Patriarca di Babilonia. La conciliazione col Vaticano ci farebbe perdere semplicemente l'amicizia della demagogia. Desiderabile perdita

6.° L' influenza del Papa si è spiegata beneficamente in molte questioni internazionali dei nostri giorni. Chi non sa che la mediazione del Papa tra la Germania e la Spagna, a proposito delle Caroline, ha potuto evitare i danni d'una guerra disastrosa pe' due paesi? Chi non sa che una seconda guerra tra

la Francia e la Germania si è potuto evitare per l'indiretta cooperazione del Papa al trionfo della politica di Bismark? Il Papa, amico dell'Italia, potrebbe essere in grado di procurare altrettanti benefici al paese ch'è la patria sua.

7.° Il Vaticano è fonte di ricchezza per l'Italia. Si faccia una inchiesta accurata e coscienziosa in tutti gli alberghi e negozi delle principali Città Italiane; si dimandi alle amministrazioni ferroviarie e marittime e si vedrà che i tre quarti degli stranieri vengono in Italia pel Vaticano, e con questi stranieri l'oro e la prosperità industriale e commerciale. Tutto ciò è attestato indirettamente dalle statistiche ufficiale. È inutile parlare delle largizioni dei Papi, largizioni fatte coi donativi, e con l'obolo versato dai cattolici stranieri. La Liguria, il Napolitano ne fanno testimonianza, a Roma poi si tratta di largizioni quotidiane. Il Papato è fonte di benessere per l'Italia.

8.° La libertà del Vaticano sarebbe anche libertà del Quirinale ed i nostri sovrani uscirebbero di una condizione di cose molto intricata. La conciliazione col Vaticano libererebbe il Governo Italiano dalle pastoie settarie e metterebbe un freno alla demagogia che lavora per abbattere ogni potere costituito. La demagogia universale odia il Papato, ch'è la fonte vera di ogni potestà, il cardine dell'edificio sociale; la caduta del Papato significherebbe il trionfo dell'anarchia. Come si vede la conciliazione metterebbe in istato d'assedio questi pericolosi nemici della società in Italia, e ne risenterebbero il contracolpo i loro consocii all'estero. Finirebbero in questo caso le crisi industriali, commerciali ed agrarie, non si sentirebbero più rumori di guerra fomentati dalla demagogia cosmopolita.

9.° La Francia deve grandissima parte delle sue colonie ai missionarii Cattolici. Il governo francese in guerra col Papa e col Clero all'interno, manda nelle colonie Missionarii e Suore, li sussidia, li protegge, e spende con questa milizia religiosa ed inerne molto meno di quanto spenderebbe se in luogo di Missionarii e di Suore dovesse mantenere soldati ed autorità civile.

La Germania protestante lo ha compreso e si rivolge al Vaticano per adottare lo stesso sistema nelle sue colonie. L'Inghilterra che ha saputo colonizzare il mondo cerca anche l'appoggio dei missionari. Ora che l'Italia a tanto caro prezzo ha iniziato una politica coloniale ha bisogno anch'essa del loro concorso. Bisogna convenirne; a fare le colonie non bastano navi e soldati. Parliamo per esperienza. Si chieda ai Francesi, riguardo ai loro possedimenti Algerini e più ancora per la disastrosa impresa del Tonchino; si dimandi ai nostri compaesani in Africa e si saprà quanto siano indispensabili i Missionarii nelle colonie. Ora che l'Italia cerca la sua espansione in altri continenti ha bisogno di questa milizia operosa e compatta; e questa milizia non può esserle fornita che dal Papa, perchè solo i missionarii cattolici sono da tanto. I missionarii protestanti costano, per esempio, all'Inghilterra, quasi come un esercito in piedi di guerra e i frutti del loro ministero sono scarsissimi, come rilevasi dagli stessi annali protestanti.

10.° Non solo i cattolici, ma anche gran parte degli eterodossi credono male il dissidio tra la Chiesa e l'Italia. Come? dicono essi; uno Stato eminentemente cattolico, un paese che nel primo articolo del suo Statuto riconosce il Cattolicismo come religione dominante è in guerra aperta col Capo di questa Religione!

Anche nel campo degli avversarii si trovano degli onesti sedotti, ma questi onesti militano tra le fila di gente priva di sani principii e priva di carità patria. Un deputato francese dell'opposizione monarchica disse: Non tutti i repubblicani sono disonesti, ma tutti i disonesti sono repubblicani. È il caso di applicare questa sentenza ai nemici del Vaticano in Italia.

11.° La conciliazione se pure richiedesse una cessione di territorio, non verrebbe a ledere l'unità italiana. Questa unità è fatto compiuto, nè viene menomata poichè nella regione italica vi sono lembi di territorio, che non appartengono al regno d'Italia. Esempio: Trento, Trieste, Nizza, la Corsica, Malta, Savoia, la culla della Sabauda Dinastia. Si avrebbe l'unità anche se l'Italia consentisse a cedere, senza mettere in pericolo la sua sicurezza, un lembo di territorio poco importante, non allo straniero, ma al Vescovo di Roma, italiano anche lui e Capo supremo di tutti i Cattolici. I beneficii che l'Italia trae dal Papato valgono bene una piccola zona di territorio. Se il Papa solo accennasse a voler abbandonare l'Italia, il che è impossibile, non gli mancherebbero offerte ben più considerevoli di territorii indipendenti. È bene che si sappia: la questione romana non è semplice questione di territorio. La demagogia mira anzitutto a distruggere il principio di autorità personificato nel Papa. Combatte il Papato come combatte l'ordine in nome dell'anarchia e del caos.

Offrite una zona di territorio al Grande Oriente della massoneria e vedrete se verranno in campo scrupoli unitarii.

Quei signori del Grand'Oriente vi diranno che questo lembo di terra serve alla Massoneria per funzionare liberamente a beneficio della misera umanità e che l'unità d'Italia non viene che a vantaggiarne. Del resto la demagogia ha più teste di Cerbero e più braccia di Briareo. Anticlericale in Italia si atteggia a clericale in Irlanda nella lotta che si combatte da cinquecento anni tra oppressi ed oppressori.

Considerato che la pace col Vaticano non farebbe che rafforzare l'unità d'Italia, considerato che questa pace si desidera da nove decimi della nazione, passiamo a considerare più da vicino la questione Romana dimandandoci se la sovranità del Papa sia effettiva od onorifica.

Questione 5.ª

Se la sovranità papale sia effettiva o onorifica.

In occasione della celebre Conferenza della pace tenuta all' Aja, della quale subito si son veduti i frutti nella guerra anglo-boera, ritornò in campo la questione sull' effettiva sovranità del Romano Pontefice. Ora ai molti scritti già pubblicati sui giornali cattolici, con i quali si rivendicava il dritto regale del Pontefice, fa seguito un articolo pubblicato in un fascicolo della *Civiltà Cottolica*, intitolato: « *se la Sovranità del Papa sia effettiva o onorifica* ». Spigolando troviamo che l' egregio scrittore del sullodato articolo, stabilisce e dimostra chiaramente alcune verità di fatto storico, per le quali è evidente ed innegabile che la Sovranità civile, che ora ha ed esercita attualmente il Papa, è completamente *effettiva* e per nulla affatto *onoraria*, siccome pretendono gl' interpetri liberali ed ufficiosi della famosa legge delle guarantigie.

Un primo fatto è questo. Le truppe italiane hanno occupato Roma in seguito ad una capitolazione militare, intervenuta fra il comandante delle truppe italiane e il comandante delle truppe pontificie. Dopo tale convenzione militare non è intervenuto nessun atto politico e nessun trattato diplomatico di pace e di amicizia, come sussegue ad ogni guerra e ad ogni capitolazione, fra il Governo italiano e il Governo pontificio. Più che adunque la fine di una guerra, sussiste una specie di armistizio, il quale dura da omai trent' anni.

Dunque lo stato di ostilità perdura di diritto e di fatto fra gli occupanti la città di Roma e il Sovrano che legittimamente vi regnava da secoli.

In secondo luogo nell' anzidetta capitolazione era esclusa l' occupazione della città leonina per fatto delle truppe guidate dal generale Cadorna. La città leonina è stata però accupata; ma non è stato occupato il Vaticano. È questo territorio tutt' ora posseduto anche di fatto dal Papa, è il Vaticano ed è perciò, per così dire, lo Stato effettivo sopra cui effettivamente si esercita la Sovranità del Papa, in quanto che nel Vaticano il Papa ha tutti i requisiti della vera ed effettiva Sovranità di diritto e di fatto, poichè quivi ha territorio, sudditi éd autorità.

Per fatto adunque del Papa, il Vaticano non è stato ceduto, e per fatto del Governo italiano il Vaticano non è stato occupato. La sua conquista, dalla quale è venuto il suo possesso materiale di Roma, si è fermata alla storica porta di bronzo del Vaticano. Adunque nè per conseguenza di cessione, nè per diritto di conquista, il piccolo territorio del Vaticano è stato tolto di fatto al Papa ed è posseduto dall' Italia, o da chi per essa.

Quella savranità quindi che il Papa esercita in Roma si è semplicemente circoscritta, si è ritirata nel Vaticano, parte integrante di Roma e degli an-

tichi Stati della Chiesa. L' antico Sovrano adunque non è uscito nè dalla sua Capitale, nè dal suo Stato.

La Sovranità civile e politica del Papa sussiste adunque di diritto e di fatto come quella di qualsiasi altro Sovrano, dominante sopra molti popoli e sopra estese provincie. Per quanto questo Stato pontificio misuri appena cinque chilometri, esso è sussistente e rispettabile come lo sconfinato impero dello Czar e come l' immenso impero della Gran Brettagna.

Ci pare che un simile ragionamento non ammetta replica ed obbiezioni. Da esso risulta chiaro ed evidente, che anche *hic et nunc*, la sovranità civile del Papa è reale ed effettiva.

§ 16.

Dei giudici delegati del Romano Pontefice.

La potestà giudiziale talvolta vien comunicata dal Romano Pontefice, che ne tiene la pienezza, non solo ai Patriarchi, ai Primati, ai Metropolitani, ai Vescovi quali delegati della S. Sede, ai Legati, ai Nunzii, ai Cardinali *a latere missi* ed a tutti quegli altri Prelati onde risultano i Tribunali Romani, ma in molti e svariati casi anche ad altri giudici minori in cause particolari delle Diocesi sia per semplice informazione, sia per pronunziarvi sentenza in prima ed anche in suprema istanza.

Quantunque nell' odierna disciplina ordinariamente sono deputati i Vescovi a questo ufficio, nulladimeno non può dirsi che il Romano Pontefice non possa presceglierе anche degli altri. E perciò è sancito nel diritto che a niuno si confidi le cause della sede apostolica se non sia costituito in dignità sia anche Canonico di Cattedrale o Collegiata insigne ovvero ufficiale del Vescovo. Perciò si richiede che nel concilio Provinciale, ovvero nel Sinodo Diocesano si eleggessero almeno quattro giudici sinodali o prosinodali, detti ancora *in partibus* i quali possano ricevere ed esercitare la delegata potestà giudiziaria dalla Sede Apostolica nei casi particolari, come stabilì il concilio di Trento sess. XXV de ref. cap. 10 e Benedetto XIV nella costituzione « *Quamvis paternae* ».

§ 17.

Dei Prelati onorarii della Famiglia e Curia Pontificia.

Compete alla suprema dignità del Principe che sia circondato di uomini insigni che anche nel fatto degli abbigliamenti gli facciano onorevole corteo; tali sono appunto i Prelati, o Monsignori onorarii della famiglia e Curia Pontificia. Costoro se hanno residenza in Roma attendono ad ufficii, amministra-

zioni e servizii speciali; se poi risiedono fuori Roma altro non ne hanno di Prelati che il nome e le vestimenta.

Molto lungo sarebbe e di poca pratica utilità il passare a rassegna i nomi dei singoli Prelati, la foggia del vestire, i colori e le insigne. La prima classifica di Prelati è duplice: Prelati di *giustizia* e prelati di *grazia*. I primi sono forniti di tutte le qualità necessarie per pervenire alla Prelatura secondo l'apostolica Costituzione di Papa Alessandro VII, *Inter ceteras* 13 giugno 1859. I secondi, cioè i Prelati di grazia quelli che non hanno tutti i requisiti per tal dignità. Ai primi appartiene la Pontificia Accademia dei nobili Ecclesiastici eretta da Benedetto XIV.

I Prelati d' onore, appartenenti alla famiglia ed alla Cappella del Romano Pontefice sono, oltre i Cardinali Palatini ed i Vescovi assistenti al Trono Pontificio, i *Prelati domestici*; i *Camerieri segreti*, sia *partecipanti*, cioè di numero, sia *suprenumerarii* ed *onorarii*, tra i quali si prescelgono gli *Ablegati*, che si spediscono ai Cardinali creati fuori la Curia Romana; *Cerimonieri Pontificii;* i *Cappellani segreti* ect. ect.

I Prelati della Curia, cioè effettivi sono: i *Prelati di fiocchetti* (*super equos*) i quali sono il *Vice-Cameriere*, l'*Uditore di Camera*, il *Tesoriere di S. Romana Chiesa*, il *Maestro del sacro Palazzo*, il *Vicegerente del Cardinale Vicario*. Sono inoltre i *Protonotarii Apostolici*, sia *partecipanti*, sia ad *instar partecipantium*, sia onorarii solamente; i *Segretarii* delle *Congregazioni* e dei *Tribunali;* gli *Uditori* dei Tribunali, del Pontefice, dei Cardinali ed altri molti ufficiali citati nella Costituzione di Pio IX, *Apostolicae Sedis Officium*, 29 agosto 1872 ed in Act. S. S. VII, 83 e nel libro « *La gerarchia Cattolica* ».

Medii poi tra i prelati di onore ed effettivi sono i Prelati *di mantellone*, cioè i quattro ufficiali della Camera Apostolica: l'*avvocato dei poveri*, l'*avvocato generale*, il *Procuratore generale del Fisco* e della *Camera Apostolica* ed il *Commissario generale* della Camera Apostolica.

Generalmente parlando questi prelati indossano veste violacea e godono tutti del titolo di Reverendissimi, e son chiamati volgarmente, Monsignori. Quanto poi alla loro precedenza si possono riscontrare il Lunadoro nel suo libro « Relazione della corte di Roma; ed il Moroni nel suo Dizionario Ecclesiastico sotto il rispettivo vocabolo di Monsignore o Prelato.

§ 18.

Elezione del Papa.

La disciplina del primo millesimo, ove intervenivano e il clero, il Popolo e i Principi Secolari alla elezione dei Papi, portava discordie, scismi e gravi mali alla Chiesa, come era inevitabile per l' intromissione di tanti. Niccolò II,

nell'adunanza tenuta in Laterano l'anno 1059, devolse *principalmente* ai Cardinali Vescovi l'elezione del Pontefice, ma erasi riservato un riguardo all'Imperatore e si ricercava il Consenso del Clero e del popolo. Fu Alessandro III (1179) che troncò il nodo con un decreto emanato nel Concilio di Laterano, mercè di cui stabiliva, « *ut ille R. Pontifex haberetur, qui a duobus partibus (Cardinalium concordantibus) electus fuerit et receptus.* Cap. Licet 6 de Elect.) Questa disciplina vige tuttavia, poichè d'allora in poi non altri che i Cardinali eleggono il Papa.

Quale soggetto può elegersi a Papa?

Se trattasi di validità di elezione, può eleggersi anche un secolare, un coniugato, un giovane, di poca età, purchè fornito di giudizio. Morto Bonifazio VIII.° fu eletto suo fratello ch'era secolare, e Benedetto IX.° fu assunto al Pontificato in età di 20 anni. Iddio permise simili fatti ed anche più gravi, come di soggetti poco morigerati, per far conoscere che non per la virtù dei Pontefici, ma per sua divina virtù stette ognor salda la S. Sede Romana. La cristianità poi si arrese a simili elezioni per evitare mali peggiori; ma ognun vede quanto dovettero essere funeste e deplorevoli.

Quanto poi ad una elezione lecita e doverosa devesi eleggere un personaggio che sia pari a dignità così eccelsa; *solus enim*, dice Gregorio XV.° (Cost. Aetermi) *non unius membri, sed totius corporis agitur, cum de capite consulitur*).

Epperò i Cardinali prima del voto giurano di eleggere colui, che innanzi a Dio stimano più atto e più degno. Non è necessario che eleggasi un Cardinale; Eugenio III.° Gregorio X.° Celestino V.° e più altri non erano Cardinali. Tuttavia « *Cum in coetu S. R. Ecclesiae Cardinalium,* dice Benedetto XIV°, *non desint qui S. Pontificis dignitatum et officium recte administrare possint, congruum idcirco est, ut ex iis Pontifex desumatur* » ed è così diventata pratica comune per consuetudine immemorabile.

Nè il Papa eletto ha bisogno di conferma alcuna, poichè riceve immediatamente da Cristo la giurisdizione.

Viene, si, consacrato, se non era ancor Vescovo e incoronato dopo alquanti giorni. Ma la consacrazione che si compie dal Cardinale Decano, ch'è il Vescovo d'Ostia, e che è fregiato del Pallio da usarsi in tale funzione, dà la potestà d'ordine, non quella di giurisdizione; l'incoronazione poi è una pura cerimonia, usata a scopo di solennità.

Il Papa eletto può non accettare o anche abdicare al Pontificato come fece Celestino V e come inserì Bonifacio VIII nel 6.° delle Decretali Capitolo *Quoniam de Renunt.* Nè v'è d'uopo dell'altrui accettazione o consenso, perchè chi non ebbe da veruno la conferma, può rinunziare senza l'accettazione di veruno a differenza dei Vescovi per l'opposta ragione (cap. cit.).

Un tempo i Principi catttolici vantarono il dritto di *Esclusiva* sull'elezione del Papa, dichiarando che tal membro del Sacro Collegio non sarebbe

loro accetto qual Papa. I Cardinali per evitare scissure o scandali tennero conto del voto dei principi. Ma non sempre anzi il più delle volte elessero l' escluso, dunque questo Dritto non l' hanno.

Se il Papa possa eleggersi il successore divergono i dottori, ma ordinariamente si stà per la negativa.

Suarez risolve così: « *Si Papa tentaret substitutionem, tanquam eligendi modum ordinarium; non valeret istud decretum. Attamen si in casu raro, ingente aperta Ecclesiae necessitate, id faceret, legitima uteretur potestate, ut arbitror.* (*De fide, Disp.*, 10).

Metodo di elezione.

Il metodo è il seguente: Dapprima, cioè dal 1181 al 1276, i Cardinali elettori del Papa non si adunavano in Conclave, ma convenivano ogni giorno di buon mattino nella basilica di Laterano, o di S. Pietro, o in qualche altra, e se erano fuori di Roma nella Cattedrale della città ove si trovavano ed ivi attendevano alla elezione del Pontefice. Ma Gregorio X nel Concilio II di Lione, 1274, decretò che in qualunque città il Papa venisse a morire ivi si erigesse il Conclave, e trascorsi dieci giorni dopo il decesso, vi entrassero i Cardinali e dessero opera all' elezione del nuovo Papa, senza aspettar altri, nè richiedere il voto degli assenti, ammettendo solo i Cardinali che sopravvenissero in tempo a prendere parte all' elezione. Era vietato sotto pena di scomunica di comunicare con persona di fuori, di ricevere nunzii o lettere o di ammettere chicchessia (*cap. Ubi periculum, in 6*). Tali regole vennero in seguito meglio determinate. 1.° Se il Conclave non è ben chiuso, l' elezione è nulla, è consuetudine di murarlo. 2.° Tutti i Cardinali anche gli scomunicati, i sospesi, gli interdetti vi sono ammessi. 3.° Non si chiamano gli assenti i quali neppur possono costituire un procuratore; ma, se sono infermi, si mandano loro gli scrutatori che ne raccolgono la scheda suggellata. 4.° È severamente vietato ogni convenzione o promessa sul voto. 5.° L' elezione simoniaca, nulla dapprincipio, non si convalida più; e gli elettori simoniaci perdono il dritto al voto, oltre la dignità e i benefizii, e i privilegi di cui godono. La forma poi di elezione è triplice: per *acclamazione* quando gli elettori subitamente e senza alcuna precedente intesa si sentono mossi a scegliere uno e concordemente lo proclamano Papa. Per *scrutinio*, quando taluno aduna sopra di sè le due terze parte dei voti dagli elettori con scheda segreta e raccolti da tre scrutatori presi dal suo collegio. Mancando qualche voto ai due terzi, si rinnova la votazione. Per *compromesso*, quando tutti i Cardinali affidano ad alcuni il compito di elegere il Papa.

Ma nel secolo XII della Chiesa incomincia il dritto nuovo circa la elezione del Papa per opera del Pontefice Alessandro III. Essendo la Chiesa a

quei tempi oppressa dagli scismi e da tre che si contendevano il soglio pontificale di S. Pietro, fu convocato il Concilio Lateranese III nell' anno 1179, e dopo le dimissioni date dagli antipapi, anche il legittimo Pontefice, per ridonare la pace alla Chiesa, rinunziò al Papato, ed all' uopo furono dal R. Pontefice Alessandro III stabilite le seguenti cose, desunte dal Prof. Simeone.

1. Che la elezione del Papa sia esclusiva dei Cardinali di S. R. Chiesa — 2. Che nella medesima debbono concorrere in favore dello eletto non meno di due terzi dei voti degli elettori — Questa è la disciplina stabilita dal Papa Alessandro III e conservata nel Dritto delle Decretali tuttora in vigore, anzi confermata da Pio IX all' occasione del Concilio Vaticano (1). Il quale stabilì anche, che se venisse a morire il Papa in tempo di Concilio Ecumenico, questo rimarrà sospeso, e la elezione del nuovo Papa si farà nel luogo stesso dove il Papa è morto, dai suoi Cardinali, non già dal Concilio.

Relativamente poi alla disciplina da osservarsi dal Collegio dei Cardinali all' occasione della elezione del Papa, varie Costituzioni Pontificie sono state emanate, come quella di Gregorio X nel Concilio di Leone confermata dai suoi successori, quella di Pio IV *In eligendis* nell' anno 1562, quella di Gregorio XV *Aeterni Patris* dell' anno 1621, quella di Alessandro VII *Inter ceteras* dell' anno 1666, quella di Innocenzo XII *Romanum decet* dell' anno 1692, dalle quali risultano le seguenti norme. 1. Il Papato non può essere ereditario, nè il Papa può in qualsivoglia tempo o per qualsiasi causa nominare il suo successore. L' elezione deve aver luogo dopo passati nove giorni dalla morte del Papa, nei quali nove giorni avran luogo i funerali, e si dà tempo ai Cardinali di recarsi al Conclave dalle parti più remote dell' Orbe cattolico, anche se fossero sospesi, interdetti e scomunicati (2). 3. Che se taluni giungessero tardi, dovranno stare a quanto già si è fatto dal resto dei cardinali precedentemente. 4. Nel decimo giorno dalla morte del Papa, constatata giuridicamente la morte dello stesso, e datagli sepoltura, i Cardinali, dopo celebrata la Messa dello Spirito Santo, ed ascoltato un discorso analogo, a due a due in cappa pavonazza preceduti dalla croce, e cantando il *Veni Creator Spiritus* entrano in Conclave, luogo destinato a tale scopo e chiuso da tutte le parti, le di cui chiavi sono conservate, per la parte interna dal Cardinale Decano, e per la parte esterna dal Maresciallo di S. Romana Chiesa, detto anche Custode del Conclave, carica ereditaria della famiglia principesca Chigi di Roma. Nel Conclave non è permesso l' ingresso e l' uscita a chicchessia, e solamente possono entrare i Cardinali, che giungono tardi, ed uscire quei Cardinali, che sono colpiti da grave infermità. Non è permesso ai Cardinali confabulare tra di loro, e solo è permesso tenere ciascun Cardinale due servi. Faranno parte

(1) Constit. *Cum Romanus Pontifex* 1869.

(2) Clementina 2 *de electione et electi potestate.*

del Conclave un religioso regolare per ascoltare le confessioni, il segretario del S. Collegio, due medici, due Maestri di cerimonie, il Sacrista con i chierici, tutti eletti con voti segreti dei Cardinali, ed il cibo è somministrato per mezzo di una ruota a finestra. Nel Conclave vi sarà la Cappella con l' altare, ed intorno vi saranno degli stalli coverti con drappi di seta, e sormontato ciascuno stallo da un baldacchino, fatto in modo che mediante un cordone possa subito abbassarsi appena eletto il Papa. Dopo tre giorni non conchiusa la elezione, dovrebbero per i cinque giorni seguenti avere una sola pietanza, e dopo i giorni suddetti riceverebbero solamente pane, vino ed acqua; però tale rigore fu moderato da Clemente VI con la Costituzione *Licet* ec.

La forma più sicura dunque e più usuale della elezione del Papa è quella dello *Scrutinio*, di cui tre sono le operazioni: antescrutinio, scrutinio, postscrutinio.

Dell'antescrutinio cinque sono gli atti, cioè 1.° preparazione delle schede fatta dai cerimonieri: estrazione a sorte di tre Cardinali scrutatori e tre per raccogliere i voti degli infermi: 3.° formola della scheda « *Ego Cardinalis . . . . . eligo in Summum Ponteficem E.mum N. meum Dominum Cardinalem:* 4.° piegatura delle schede tacendo ciascuno il proprio nome, e mettendo un motto che possa farlo distinguere: suggellamento delle medesime.

Dello scrutinio si notano i seguenti atti — I Cardinali si radunano nella Cappella due volte al giorno, al mattino dopo la Messa, ed al giorno dopo vespro ed in esso le operazioni sono le seguenti. Ciascun Cardinale scritta e sugellata la scheda, tenendola elevata, la porta all' altare, ivi genuflesso prega alcun poco, poi giura a voce chiara ed intelligibile di fare quello che Dio gli ispira, e la coscienza gli detta, poi pone la scheda sulla patena, e con questa la fa cadere in un gran calice, indi ritorna al suo posto. Quando tutti i Cardinali hanno deposte le schede nel calice, si numerano dai tre scrutatori, e raccolte quelle degl' infermi, si procede al dissuggellamento ed alla pubblicazione delle medesime, segnandosi il tutto minutamente, e conservandosi cautamente le schede. Fatta la numerazione, se i voti non giungono in favore di uno, perchè meno di due terzi, si procede al nuovo scrutinio, se vi è ballottaggio, allora avrà luogo l' accesso nelle ore pomeridiane e così di seguito.

Postscrutinio. Allorchè la elezione è completa, in quanto che due terzi dei voti sono risultati in favore del medesimo Cardinale, allora, fatta la ricognizione delle schede, si bruciano in caminetto, che manda il fumo fuori del Conclave, in maniera che possa aversi notizia essere compiuta la elezione. Indi il Cardinale Decano accompagnato dal primo Cardinale Prete, e dal primo Diacono, dal Camerlengo, Segretario, Sacrista e Cerimoniere, si presenta al banco dell' eletto e gli domanda « *Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Ponteficem?* Ed accettandosi dall' eletto, gli si domanda il nome che vuole assumere. Indi si abbassano tutti gli altri baldacchini, e rimane

solo quello dell' eletto alzato, ed i Cardinali vanno a prestargli la prima adorazione, mentre il Cerimoniere redige l' atto dell' elezione in un verbale. Alla prima adorazione segue la seconda, cioè l' eletto, si reca all' Altare, e vestito degli abiti pontificali, siede innanzi all' altare, e riceve la seconda adorazione dagli E.mi Porporati nel mentre che l' ultimo Cardinale si presenta alla loggia, ed a voce alta dice « *Annuntio gaudium, habemus Pontificem in personam E.mi Cardinalis N. qui erit Papa N.* Che se il nuovo eletto Papa non fosse Vescovo, dopo la prima adorazione, riceverà dal Cardinale di Ostia la Consecrazione Episcopale, e poi riceverà all' altare la seconda adorazione.

§ 19.

Condizione attuale del R. Pontefice in Italia.

Fin dal 1870 i R. Pontefici hanno goduto, sebbene non sempre pacificamente, il dominio temporale, che si estendeva un tempo sopra tutte le provincie soggette alla S. Sede, che formavano lo Stato Pontificio, e negli ultimi tempi sopra la sola Provincia Romana, ultimo baluardo della sua sovranità. Molte proposte partirono dal Governo Italiano per indurre Pio IX ad accondiscendere a ciò che si pretendeva da esso governo, cedere cioè la città di Roma, finchè nel 20 Settembre 1870 il Generale Cadorna, manomettendo ogni dritto divino ed umano, entrò in Roma da Porta Pia. Tolto così l'ultimo lembo del dominio temporale al R. Pontefice, il governo italiano si vide nella necessità di dover ordinare in modo le cose, che sembrar potessero una sicurezza ed una garanzia innanzi alle Potenze, della persona del Papa in Roma. Al certo da tutte le Potenze cattoliche si alzò la voce contro la invasione di Roma e dello Stato Pontificio, lo stesso Pontefice Pio IX nell' Encicliche e nel Concistoro tenuto in quell' anno, avea detto che il Pontefice non era più libero nell'esercizio del suo ministero. E fu allora, che Vittorio Emmanuele II scrisse al Papa significandogli, che mercè la legge delle guarentigie la persona del Papa avrebbe conservata la dignità, la inviolabilità e tutte le prerogative personali di Sovrano, e nel 13 maggio 1871 fu data fuori la così detta legge delle Guarentigie. Essa risulta di due parti o titoli, cioè nel primo si parla delle prerogative del Papa e della S. Sede, nel secondo si determinano e si dichiarano nel senso voluto dallo Stato le relazioni tra Stato e Chiesa. Dopo quello accennato altrove, rimettiamo al Dritto Pubblico dimostrare, quale valore possa avere nella Cattolica Chiesa tale legge, e perchè la S. Sede non l'abbia giustamente accettata. E solamente affinchè si abbia dagli studiosi del Dritto Canonico una semplice notizia di tale legge, riportiamo sommariamente il contenuto di alcuni articoli della medesima concernenti il Papa. Con questa legge si dichiara il R. Pontefice sacro ed inviolabile nella sua persona, e si parificano gli attentati e le ingiurie contro di lui a quelle commesse contro

la persona del Re. Viene stabilito, che il Governo renderà al Papa gli onor Sovrani. Si riconosce nel Papa la facoltà di continuare a tenere le guardie per la sua persona e suoi palazzi, e si stabilisce a favore della S. Sede un'annua dotazione di Lire 3,226,000 esente da qualunque tassa, che sarà iscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico Italiano. Si lascia al Papa il godimento del Vaticano, Laterano e Villa Castello Gandolfo, esenti da qualunque imposta Immunità per i luoghi di dimora del Papa e dove si raduna il Conclave o Concilio Ecumenico. Immunità personale per i Cardinali in tempo di Sede vacante e per gli altri organi del Ministero spirituale del Pontefice. Si lascia libero il Papa nell' esercizio del suo ministero spirituale da qualunque ingerenza di estranea autorità; ed a tale scopo gli si dà il dritto di affiggere alle porte delle Chiese di Roma i suoi atti senza sindacato o molestia. Vien garentita al Pontefice la piena libertà di corrispondere con tutto il mondo cattolico, ed a tale scopo gli sono conservate in Roma le Case religiose generalizie. Si accordano franchigie postali, e si riconosce il dritto del Papa alla legazione attiva e passiva, e si accordano immunità agli ambasciatori del Pontefice ed a quelli inviati a lui dalle potenze estere. Finalmente nella città di Roma e Diocesi suburbicarie i Seminarii, le Accademie, i Collegii e gli altri Istituti cattolici, fondati per la educazione e coltura degli ecclesiastici, continueranno a dipendere unicamente dalla S. Sede senza ingerenza alcuna delle Autorità Scolastiche del Regno d' Italia (1). Dalle quali cose brevemente accennate rilevasi di leggieri, a quale tristissima condizione sia stata ridotta la S. Sede ed il R. Pontefice nei malaugurati tempi nei quali ci è dato di vivere.

CAPITOLO III.

Del Senato del Sommo Pontefice ossia dei Cardinali di S.ª Romana Chiesa. Origine — nome — numero dei medesimi. Loro ufficio, dignità, privilegii, e segni esteriori. Leggi delle guarentigie pei Principi di S. Chiesa.

Essendo il R. Pontefice il Vicario di Cristo sulla terra ed il Capo della Chiesa universale, per accorrere a tutti i bisogni del Cristianesimo, di un doppio ordine di ministri ha bisogno. Di quelli cioè, che con missione temporanea e transeunte sono da lui inviati fuori Roma e per lo più in luoghi molto remoti, detti Vicarii Apostolici, Legati Pontificii e Delegati della S. Sede; e di quelli, che con missione fissa e permanente sono ai suoi fianchi nella città di Roma per coadiuvarlo nel governo della Chiesa universale, detti Cardinali di S. R. Chiesa, dei quali qui parliamo.

(1) Vedi il testo della Legge sulle Guarentigie presso Spennati, Istituzioni di Dritto Canonico universale. Appendice.

Antichissimo è nella Chiesa il nome di Cardinale, giacchè anticamente qualunque Vescovo, Prete o Diacono, il quale fosse ministro ordinario e proprio di una Chiesa si chiamava Cardinale, quasi cioè incardinato alla Chiesa medesima. Così negli scrittori ecclesiastici troviamo la parola Cardinati o incardinandi che significava appunto assegnare un ministro a qualche Chiesa.

Questa parola aveva anche un altro significato cioè distingueva i ministri ordinarii da quelli che quasi sussidiarii o avventizi per un dato tempo e per una determinata cosa venivano aggregati alla Chiesa. In modo che anticamente in tutta la Chiesa, oltre il Cardinale Vescovo, vi erano i Cardinali Preti e i Diaconi preposti ai titoli Presbiterali e Diaconali di ciascuna Chiesa.

Anche in Roma vi erano titoli Presbiterali, ossieno Chiese ove i fedeli si riunivano e si amministravano sacramenti, e vi erano le Diaconie nelle diverse regioni della città, ossia case di ospizio con i relativi oratori. I primi titoli erano affidati ai Presbiteri, quindi i preti Cardinali e gli altri erano affidati ai Diaconi, quindi i Diaconi Cardinali.

Ma non vi era a Roma il Vescovo Cardinale, quindi il solo Papa, come dicemmo, amministrava egli stesso, quale Vescovo, la Diocesi Romana. Epperò ai suddetti Cardinali Preti o Diaconi vennero aggiunti i sette Vescovi delle città vicine ed allora la Dignità dei Cardinali Romani incominciò ad accrescersi il che avvenne verso il secolo XI, sebbene altri canonisti dicono avvenisse in epoca anteriore.

I Vescovi aggregati furono quelli di Ostia, Porto, Albano, Palestrina, di Sabina, di Tusculo e di Santa Rufina, la quale ultima fu unita a quella di Porto in modo che oggi questi Vescovi Cardinali, chiamati suburbani sono sei. Naturalmente sebbene i Cardinali Romani avessero origine comune con quelli delle altre Chiese dovevano essere e furono sempre i primi in onore e dignità sia perchè coadiuvarono il Pontefice negli affari più gravi, sia perchè formarono la parte potiore del Clero di Roma, sia perchè vacando la sede Pontificale amministravano nell' *interim* la Chiesa universale. Dal che risulta che gradatamente le attribuzioni e i privilegi, i quali prima erano comuni ai Cardinali e ai membri del Clero Romano, restarono proprio esclusivamente dei primi e le dignità di questi giunse al suo apogeo.

Quale il numero dei Cardinali nella Chiesa Romana?

Dapprima questo numero fu vago ed incerto, poi nel principio del secolo XII, dopo cioè che fu completato l'ordine gerarchico dei Cardinali, trovammo i sette Cardinali Vescovi di fresco aggiunti, ventotto preti e diciotto Diaconi.

D' allora in poi questo numero andò scemando di mano in mano tanto che all' elezione del Papa Nicolò III ne intervennero solo otto. All' occasione dello scisma di Avignone di nuovo il numero dei Cardinali aumentò, e ciò era naturale dacchè i due o tre Papi che si contendevano il trono Pontificio scomunicavano ciascuno i proprii Cardinali « onde la massima » *Nihil agat*

Episcopus inconsulto presbiterio. Sisto V finalmente nella costituzione *Postquam verus,* l' anno 1586, decretò che il numero dei Cardinali non eccedesse i 70; e coll' altra « *Religiosa Sanctorum* », li classificò come appresso: 6 vescovi, 50 preti, 14 diaconi; sia in memoria dei 70 discepoli di G. C., sia dei 70 seniori assunti da Mosè nel vecchio testamento. Questo numero è conservato anche oggi, però il Papa potrebbe accrescerli ove gli piacesse. È stato inoltre defininitivamente stabilito che ai signori Cardinali di S. R. Chiesa non debbasi assegnare altro titolo delle qui enumerate Chiese: tra le più vetuste le seguenti:

Di S. Croce in Gerusalemme, dei Santi Marcellino e Pietro, dei S. Quattro Coronati, di S. Giovanni e Paolo, di S. Anastasia, di S. Sabina, di S. Stefano sul monte Celio, di S. Clemente, di S. Nereo ed Achille, di S. Susanna, di Santa Prudentiana, di S. Sisto, di S. Pietro ad vincula, di S. Martino ai monti, di S. Eusebio, di S. Prisco, di S. Vitale, di S. Marco, di S. Marcello, di S. Lorenzo in Damaso, la quale è stata perpetuamente concessa ed assegnata al Vice Cancelliere, *pro tempore* esistente, di S. Romana Chiesa, di S. Sabina, di S. Cecilia, di S. Crisogono, di S. Praxede, di S. Maria in Trastevere.

Tra le più recenti poi, di S. Quirico e Giulitta, di S. Agnese in Argone di S. Lorenzo in Palisperna, di S. Tommaso in Pirriane, di S. Silvestro in campo marzio, di S. Pancrazio, di S. Bartolomeo all' isola, di S. Matteo in merulana, di S. Maria di aracoeli, di S. Maria in via, di S. Maria ad minervam, di S. Maria degli angioli in terme, di S. Gerolamo d' Illiria, di S. Onofrio sul Gianicolo, di S. Agostino, di S. Maria del popolo, di S. Alessio in Aventino, di S. Biagio de annulo, di S. Maria della pace, di S. Salvatore di Lauro, di S. Pietro in monte aureo, della SS. Trinità al Pincio, di S. Maria traspontina, i titoli poi delle chiese assegnate ai Cardinali diaconi, sono i seguenti: S. Maria in aquiro, di S. Cosmo e Damiano, di S. Maria nova, di S. Adriano, di S. Maria inviolata, di S. Maria in portico, di S. Nicola in carcere tulliano, di S. Maria in dominica, di S. Eustachio, di S. Vito in Marcello, di S. Agata, di S. Giorgio ad velabrum. E sebbene abbiano diritto all' azione canonica, cioè passato un decennio il Cardinale diacono più antico lascia il titolo diaconale e passa al Presbiterale, come il più antico Cardinale Prete presente in Curia, vacando una sede Suburbicaria, passa dal titolo di Prete a quel di Vescovo, pur nondimeno nel proprio ordine sono tutti uguali e solamemente il Cardinale Vescovo di Ostia riceve il Pallio per farne uso nella occasione della Consecrazione del nuovo Papa eletto, nel caso che non fosse ancora Vescovo, come dichiarò Sisto V con la Const. *Religiosa Sanctorum.*

In quanto alla *creatione* dei Cardinali è inutile ricordare che questo spetta al solo romano Pontefice per le già accennate ragioni, del suo primato su tutta la Chiesa, solo ricordiamo che agli Imperatori e agli altri Principi laici, fu per concessione del Papa medesimo permesso nominare alcuni Cardinali, purchè abbiano i requisiti voluti dalla Chiesa; permesso che anche oggi è ri-

tenuto in molti Stati specie in Portogallo. I requisiti pel Cardinale furono stabiliti chiaramente dal Tridentino nella Sess. XXV cap. 1. *De reformatione*, alla quale rimandiamo gli studiosi. perchè li riconoscano singolarmente giacchè quanto al principio cui si appoggiano i requisiti medesimi risulta spontaneo dai loro ufficii cui, come diremo appresso, vennero chiamati i Cardinali.

In quanto alla pratica della creazione dei cardinali, avvertiamo che se il candidato sta in Roma, si presenta di persona al Papa e riceve il berretto Cardinalizio, poi si stabilisce il pubblico concistoro ove riceverà il cappello: finalmente in altri due concistori adempie la formalità di aprire e chiudere la bocca al candidato, per significare il diritto che gli si conferisce di parlare in concistoro, ed altre sessioni somiglianti ed allora gli si pone in dito l'anello e gli si assegna il titolo; se poi il candidato trovasi fuori Roma, gli si manda un ablegato Pontificio, latore del berretto Cardinalizio, salvo a doversi di persona recare a Roma fra l'anno per le rimanti suddette cerimonie.

In pari tempo sono spediti gli ablegati apostolici, che portano il berretto cardinalizio; e la loro partenza dev'essere regolata in maniera da coincidere col tempo, che i Sovrani ed i Capi delle Nazioni, alle quali sono diretti, abbiano fissato per la solenne cerimonia della imposizione del berretto, che si dà per le mani del Capo dello Stato, dove l'eletto trovasi. E questi nuovi Cardinali poi sono obbligati a recarsi a Roma fra un anno come stabilì S. Pio V con la Constitùzione *Postquam* per emettere i giuramenti e compiere il rito della loro promozione. Se poi gli eletti sono in Roma, dopo della promulgazione del Decreto di loro creazione al Cardinalato, partono dal Vaticano il Maestro delle Cerimonie Pontificie, unitamente al Maestro di Camera del Cardinale Segretario di Stato, gli consegnano il Decreto pontificio ed a voce gli annunziano la promozione. Dopo la lettura del Decreto ed un discorso di ringraziamento, il Maestro di Cerimonie lo invita a recarsi al Vaticano nell'ora e giorno assegnato, dove uno dei più antichi Cardinali presenta i nuovi Cardinali al Papa, che impone loro il Berretto Cardinalizio, e si assegna il giorno del Concistoro Pubblico, dove il Papa consegna ai nuovi Cardinali le insegne Cardinalizie. In questo pubblico Concistoro il Papa vestito dei paramenti sacri con la tiara sul capo entra nella Sala Regia in *Sedia Gestatoria* in mezzo ai flabelli preceduto dai Cardinali, Vescovi ed altri prelati. Quivi tiene una allocuzione, nomina i Vescovi, ascolta la postulazione della causa di qualche Beato, e poi nell'imporre il Cappello Cardinalizio all'eletto Cardinale dice. « A gloria « di Dio Onnipotente, ad onore della Sede Apostolica, ricevi il cappello rosso, « insegna particolare della dignità cardinalizia, la quale ti significa, che fin « alla effusione del sangue ed alla morte ti devi mostrare valente per la esal- « tazione della S. Fede, per la pace ed aumento del popolo cristiano e per la « prosperità di S. R. Chiesa. In nome † del Padre, del † Figlio, dello † Spi- « rito Santo ».

Vi sono alcuni Cardinali che si dicono riservati e sono quelli creati in un concistoro segreto non però pubblico, da pubblicarsi poi in pubblico Concistoro, quando il Papa crederà.

La dignità dei Cardinali risulta dagli ufficii ai quali vengono assunti e poichè questi ufficii sono eminenti, la dignità Cardinalizia acquista un' importanza superiore ad ogni altro. Gli Ufficii principali dei Cardinali di S.ª R.ª Chiesa possono considerarsi nel tempo di sede piena, ed in quello di sede vacante. In sede piena i Cardinali costituiscono il Senato del Romano Pontefice e lo coadiuvano assiduamente coll'opera, e col consiglio nell' amministrazione della Chiesa universale. Cosicchè essi entrano a parte delle sollecitudini del Papa, verso tutte le Chiese, tutti i pastori, o fedeli i quali tutti sono soggetti al Romano Pontefice, siccome dicemmo, in *omnes et singulos fideles, in omnes et singulos pastores.* Epperò i Cardinali solo in quanto Cardinali, può dirsi che sieno più nobili ed eccellenti di qualunque Vescovo.

In sede vacante il precipuo ufficio dei Cardinali è l'elezione del nuovo Pontefice, ufficio ch' esso solo darebbe ai Cardinali la maggior importanza. É vero che Nicolò II permise che anche il clero e il popolo convenisse insieme ai Cardinali all' elezione del Papa, ma Alessandro III nel Concilio Lateranese, riserbò tale ufficio ai soli Cardinali, *clero et populo omnino seclusis ad vitanda scandala.* Nè con questo decreto fu fatto ingiuria al clero ed al popolo come pretendono alcuni pubblicisti. Al popolo non fu fatta ingiuria, perchè ingiuria non vi è, ove non c' è lesione di diritto. Ora nè dalla scrittura, nè dalla tradizione risulta alcun'ombra di dritto nel popolo all'elezione del Papa, e se l'intervento del popolo fu una semplice concessione dalla Chiesa, è chiaro potersi revocare dalla Chiesa medesima questa concessione per evitare scandali ed abusi.

Al clero poi neppure si fece ingiuria, perchè il clero è bene sostituito e rappresentato dal Collegio dei Cardinali. Nell'elezione del Papa tutti i Cardinali tengono voto, e se pure non avessero ricevuto ancora il cappello, ma adempiute però le altre formalità, da noi studiate, tengono voto in questo caso eccezionale, siccome risulta da un decreto di Sisto Pio V che abolisce una costit. contraria ad Eugenio IV. I Cardinali poi riserbati *in pectore,* se sono stati riservati in maniera, che il Papa in concistoro segreto in cui li crea, dichiara che i loro nomi (ov'ei morisse) si trovano aggiunti al suo testamento, e che ad essi spetti il voto in conclave, potranno benissimo darlo il voto nel conclave, ed aggiungiamo che quest' ultimo modo suole sempre tenersi dal Papa nella riserva *in pectore* dei Cardinali.

L' altro ufficio sede vacante è la giurisdizione e l' amministrazione degli affari della Chiesa universale, epperò i Cardinali debbono specialmente nel suddetto periodo di tempo difendere e sostenere i diritti della S. Sede, al quale scopo appunto essi possono stabilire tutto ciò che credono necessario alla di-

esa dei diritti medesimi, possono rimuovere gli abusi, togliere difficoltà siccome risulta chiaramente da parecchie decretali che si studiano nella scuola di testo Canonico.

Da tutti i suddetti ufficii nascono per i Cardinali grandi *privilegi*, fra cui sono principali:

1.° Che debba credersi a qualunque semplice asserzione di ognuno di essi.

2.° I Cardinali non vanno inclusi o soggetti alle regole della Cancelleria Apostolica, se non quando, o si tratta *de favorabilibus*, o quando si faccia special menzione; o quando per consiglio dei Cardinali furono date tali regole. Alcuni canonisti pretesero che siffatta esenzione dei Cardinali dovesse estendersi a tutte le costituzioni, ma noi diciamo che i Cardinali sono tenuti almeno alle costituzioni comprese nel corpo del diritto, o quelle emanate in un concilio generale.

Giurisdizione — I Cardinali esercitano giurisdizione quasi episcopale nei loro titoli o Chiese quando però sieno residenti in Roma. Epperò essi conferiscono benefizii ecclesiastici, visitano le persone loro soggette, giudicano le cause criminali fra le persone medesime, puniscono e conferiscono gli ordini minori ai loro sudditi e familiari anche fossero solo Cardinali Preti. Se poi fossero Cardinali Diaconi allora non hanno quest'ultimo potere, ma tutti gli altri. Finalmente i Cardinali godono il privilegio dell'altare portatile, ed altri privilegi minori che tralasciamo. Tra i titoli ed insigne esteriori dei Cardinali sono: 1.° il titolo di eminentissimo concesso da Urbano VIII nel 1630 e confermato da Innocenzo X nel 1645, titolo che fu proibito ad altri di assumere tranne agli elettori del sacro romano imperio, purchè fossero ecclesiastici, ed al gran Maestro di Malta. 2.° Innocenzo IV nel 1244 concesse il cappello rosso e la porpora a quei Cardinali ch'erano mandati a governare i varii possedimenti della Chiesa, privilegio che Benedetto VIII ed il concilio di Lione estesero a tutti i Cardinali in memoria del sangue che tutti debbono essere pronti a versare per la Chiesa. 3.° Paolo II nel 1464 concesse il berretto color di porpora solo ai Cardinali scelti fra i preti secolari, che poi Gregorio XIV estese anche a quelli scelti fra i preti regolari, in *estensione spiritus et virtutis*. 4.° Innocenzo X nel 1645 concesse negli stemmi Cardinalizii l'uso del cappello coi fiocchi il cui numero con decreto concistoriale nel 1832 fu ridotto a trenta, cioè 15 da una parte e 15 dall'altra.

Leggi delle guarentigie pei Principi di S. Chiesa.

Per le vicessitudini dei tempi però e non essendo oggi in Italia riconosciuta dalle leggi civili tale eminente dignità cardinalizia, che in parte solamente, aggiungiamo poche altre idee, che potranno essere utili ai cultori di tale materia. Per la legge delle Guarentigie i Cardinali nel tempo del Con-

clave solamente godono dell' immunità, in modo che nessuna autorità giudiziaria o politica potrà per qualsiasi causa porre impedimento o limitazione alla libertà personale dei Cardinali. Ed il governo è obbligato a provvedere che le adunanze del Conclave non siano turbate da esterna violenza. Fuori del tempo della Sede vacante, non è concessa alcuna immunità ai Cardinali, non essendo stata accolta la proposta nella discussione parlamentare, che su tale punto si fece, e solamente hanno essi, per disposizione di legge, anche se stranieri le guarentigie personali nell' Ufficio, che disimpegnano presso la S. Sede, e le Chiese dei loro titoli non possono essere soggette a chiusura per autorità del Governo italiano. La dignità cardinalizia è annoverata fra i titoli che possono dare adito al Senato; nelle cerimonie pigliano il primo posto innanzi anche ai Cavalieri dell'Annunziata; sono resi ad essi gli onori militari nelle pubbliche cerimonie e sono loro usati nella Procedura giudiziaria quei riguardi, che sogliono adoperarsi verso i grandi ufficiali dello Stato, ad es. sentirli a domicilio allorchè sono citati in qualità di testimoni (1).

Capitolo IV.

Dei legati della Sede Apostolica.

Tratteremo al riguardo:

Del diritto di domandar legati nel territorio dei principi — Legati ordinarii e straordinarii, detti Apocrisarii dai Greci e Nunzii dai Latini — Dei Vicarii Apostolici — legati nati — Primati — *Cardinales* a latere missi — Diritti e doveri dei Nunzii Apostolici e dei legati *a latere* — Potestà, dignità ed autorità degli uni e degli altri — Loro somiglianza loro differenza — Legazione di Sicilia.

Oltre i Cardinali che coadiuvano il Pontefice nel disbrigo degli affari della Chiesa, ha il Pontefice altri coadiutori che suol mandare in lontane regioni a far le sue veci.

Il Papa difatti ha diritto e dovere di amministrare tutta la cristianità sparsa pel mondo. Ma questa Amministrazione spesso esige la presenza personale, e il Papa non può recarsi personalmente in ogni luogo. Dunque il diritto d' inviare i suoi rappresentanti. Ne conviene lo stesso Febronio, *per nuntios Papa has suas partes longingnas expleat.* A questo diritto del Papa evidentemente corrisponde il dovere dei principi di non proibire l' ingresso ai legati Pontificii.

I legati sono ordinarii e straordinarii. *Straordinarii* sono quelli che vengono mandati per qualche particolare affare, finito il quale la loro missione

---

(1) Carlo Calisse, *Dritto Ecclesiastico*, Parte speciale. Tit. 1.° Cap. 1.° parag. 2.°

cessa. Così S. Agostino fu mandato da Papa Zosimo nella città di Cesarea; così dai Papi furono spesso mandati legati ad adurare e presiedere generali Concilii. *Ordinarii* sono quelli che vengono mandati per tutte le cause ecclesiastiche e risiedono stabilmente presso i principi.

Furono detti dai Greci apocrisarii, da noi chiamati Nunzî. Ebbero origine fin dall'età di Costantino, finite appena le persecuzioni; e celebre è l'invio che S. Leone fece a Costantinopoli di Giovanni, Vescovo di Coeu, perchè vi risiedesse, curasse l'estinzione dell'eresia, desse suggerimenti all'imperatore, e sul da farsi e sul fatto, riferisse al Papa. *Vicarii Apostolici* si chiamarono poscia certi Vescovi di lontane città che non dimoravano presso il principe (come gli apocrisarii ed oggi i Nunzî); ma nella loro sede ed ai quali i Romani Pontefici affidavano l'ufficio di stabile legazione in quel regno ove risiedevano. Tali furono i Vescovi di Tessalonica nell'Illiria; di Arles, di Vienna, di Reims, di Lione in Francia; quelli di Siviglia, di Terragona, di Toledo in Ispagna; il Vescovo di Cantorbery in Inghilterra; di Magonza in Germania. Datano anch'essi dai primi secoli. Ma nel IX secolo si fecero più rari e da essi trassero origine i *legati nati*, cioè quei Vescovi che dal semplice fatto di occupare le sedi dei Vicariati Apostolici, acquistavano per consuetudine il diritto di essere legati del Papa; di guisa che la dignità di legato che prima nei *Vescovi apostolici* era *personale*, passò in dignità *reale* vale a dire annessa a quella sede. Di tal privilegio godette la Chiesa di Gnesen in Prussia, di Salisburgo in Austria, di Reimes, di Bourges, e di Lione in Francia, di Pisa in Italia e di Toledo in Ispagna.

Ora tali legati nati sono soppressi fin dal secolo XV sia perchè la loro scelta non dipendeva più dall'arbitrio della Santa Sede; sia perchè i metropolitani soffrivano a malincuore che uno di loro avesse stabile precedenza. Si chiamarono anche Primati, ed oggidì non resta che il Primate d'Ungheria, con sede a Strigonia, che sembra esercitare l'ufficio di legato nato, in quanto accoglie anche al presente gli appelli dalle sentenze degli Arcivescovi Ungari.

I Cardinali *a latere*, perchè il Papa quasi li stacca dal suo fianco, per inviarli a compiere qualche missione di maggior momento sorpassano in dignità e potere i semplici Nunzii.

In generale il potere tanto dei legati *a latere* quando dei Nunzii variano secondo il tenore delle facoltà concesse a ciascuno.

Nulladimeno la parte culminante dei poteri dei Nunzii Apostolici si trova nelle relazioni in cui essi debbono stare cogli ordinarii Diocesani, le quali relazioni ultimamente sono state ben definite in una lettera del Cardinale Segretario di Stato di S. S. 15 Aprile 1885.

In fatti essendo sorte quistioni fra il Nunzio Apostolico a Madrid e quel l'ordinario, il Cardinale Jacobini, trasmise nella data suddetta un lungo dispaccio al Nunzio Apost. presso la Corte Spagnuola nel quale chiaramente ed esplici-

tamente si contengono le dottrine della S. Sede sul carattere ed attribuzioni dei Nunzii Apost. Rimettendo gli studiosi al testo del dispaccio medesimo, noi citiamo soltanto il brano che segue: Se il Romano Pontefice a causa del primato tiene sulla Chiesa Universale autorità piena e suprema e se egli può esercitarla, questa autorità immediatamente e direttamente, tiene eziandio il diritto di mandare ovunque gli piaccia i suoi legati o rappresentanti, e ad essi commetterne l'esercizio su quelle misure che crede.

Ma i Nunzi Apostolici sono veri rappresentanti del Pontefice dal quale deriva la loro autorità, da esercitarsi nel modo e nella forma dal medesimo prescritta, dunque se l'autorità dei Vescovi deve rimaner sempre soggetta a quella del Papa, e mai può essere esercitata contro il volere o contro le regole dal Papa tracciate, è evidente che l'autorità Vescovile non può esercitarsi contro le prescrizioni del Nunzio Apost. tanto più che questi come organo autorevole di cui si serve il Papa per comunicare coi fedeli e Vescovi, conosce perfettamente le vere intenzioni del S. Pontefice.

Finalmente i legati nati sono quegli antichi Vicarii Apostolici ossieno Vescovi residenziali ai quali il Papa commetteva ordinariamente comporre le dissidenze fra Chiese e Chiese, fra città e città. Ora poichè alcuni di questi Vescovi coll'andare del tempo si vollero attribuire perpetuamente simiglianti Ufficii quasi fossero annessi alla sede loro, verso il secolo IX, i Papi con una concessione generale sancirono quasi cotesto sistema e i Vescovi insigniti di questo quasi ordinario potere furono chiamati legati nati o anche Primati, il quale titolo però nel secolo XV in poi restò *titulus sine re* perchè oggi non sono riconosciuti che i *legati missi.*

Nulladimeno per questi legati nati dall'antica disciplina, dal perchè trovansi chiamati pure Vicarii Apostolici nella disciplina odierna, oggi per Vicarii Apostolici, intendiamo, generalmente parlando, alcuni Vescovi titolari deputati dal Papa fra i popoli e le regioni nelle quali non ancora è costituita la gerarchia cattolica a fare le veci di Vescovi ordinarii.

Stabilite tutte queste teoriche intorno alle varie specie di legati vediamo come cessi l'autorità dei medesimi. Se la legazione fu data *ad tempus,* oppure per un fatto determinato, spirato il tempo stabilito, e sbrigato l'affare, cessa il potere del legato. Di più cessa il potere per la volontà del legante, il quale avendo di sua esclusiva autorità mandato il legato, può richiamarlo quando creda. Invece per la morte del legante, bisogna suddistinguere: se i poteri furono dati ad *beneplacitum Pontificis*, spirano colla morte del medesimo, altrimenti essi durano perchè colla morte del Papa non muore la S. Sede della quale nella persona del Papa sono rappresentanti i legati. I poteri cessano pure colla rinunzia fattane dal *medesimo espressa* ed accolta dal R. Pontefice—questa espressione può anche esser fatta non a voce, ma coll'abbandonare il territorio di propria legazione senza volervi più ritornare. In contrario i poteri

restano sospesi, ma non cessano. Finalmente i poteri del legato cessano colla sua morte.

Dei legati « a latere missi o « *Cardinales a latere missi* »
e dei Nunzii Apostolici.

Fin dal secolo XV ai Legati nati furono surrogati i *Cardinales a latere Pontificis missi* ed i Nunzii Apostolici i quali compiono le loro legazioni presso le corti dei Re e le nazioni estere e la causa di queste costituzioni così espone De Marca « *Romani Pontifices, cum intelligerent Metropolitanos ferre nolle uni ex suo corpore conferri jus perpetuae praecedentiae, existimarunt mittendos esse legatos in Galliam, et in alia regna.* » Inoltre i Legati *a latere* e i Nunzii Apostolici in molte cose pareggiano per potestà, ma in molte altre del tutto si differenziano.

Sono uguali in potestà: 1.° perchè la potestà di entrambi è Ordinaria a guisa di quei Proconsoli od altri Presidi cui i romani confidavano il governo di qualche provincia. Ond' è che per potestà ordinaria possono fondare Statuti che hanno forza perpetua, giusta il testo in cap. *Nemini* de off. Leg. in cui si legge: « *Nemini dubium esse volumus, quin Legatorum Apostolicae Sedis Statuta edita in provincia sibi commissa darent, tanquam perpetua, licet eamdem postmodum sint egressi* ».

2. Perchè possono e devono risolvere tutte le cause che loro si rapportano per appello o per querela.

3. Chè il loro ufficio non cessa con la morte del Pontefice dal quale sono stati spediti.

Senonchè i Legati a latere in molte cose eccellono per dignità e per autorità sui Nunzii Apostolici. È giusto e conveniente che come i Cardinali mandati a *latere Pontificis* si elevino su gli altri Legati e Nunzii per dignità, così per diritto abbiano una tale preferenza. Di fatti si elevano per dignità sugli altri giacchè in qualunque provincia essi si trovano fanno tacere l'autorità dei Legati minori. Inoltre usano le insegni dell' Apostolica dignità, di guisa che, lui presente, gli Arcivescovi e i Patriarchi non possono usare la croce.

Dippiù i Legati *a latere* si estollono ancora per autorità su gli altri, potendo assolvere nella regione della sua legazione qualunque percussore di Chierico; conferendo così i beneficii di libera collazione col concorso dell'Ordinario *et inter ipsos datur praeventioni locus*, così ancora i beneficii di patronato ecclesiastico, non però i laicali. Ammette ancora le libere e semplici resignazione dei beneficii, riserva a sè i beneficii vacanti, non però le dignità dei Capitoli, *neque pendente una reservatione*.

Esercita giurisdizione su gli esenti e conferma di dritto la loro elezione; concede, in forza di consuetudine, l' indulgenza di 100 giorni, e per diritto

comune quello di 40 sempre che vuole. Gode ancora di altri diritti che più diffusamente esplicano gl' interpetri del tit. de offic. Leg. in 6.

Tutti i su enumerati privilegi non sono concessi ai Nunzii Apostolici, loro è lecito solamente nelle rispettive provincie assolvere i sudditi dalla scomunica *ob violentam manuum iniectionem in clericum.* Gli altri diritti si possono desumere dalle lettere Pontificii della loro legazione. Il che vale ancora pei Cardinali *a latere missi*, come assevera il Cardinale De Luca « *id totum pendere a tenore facultatum* ». Nell'odierna disciplina della Chiesa le legazioni dei Cardinali riguardano mandati, quantunque il più delle volte temporanei, pure di grande rilievo, come le legazioni ai Re ed ai Principi per comporre dissidii, compiere arbitrati, prendere accordi con principi infedeli o eretici, assistere ai loro solenni funerali, o incoronazioni, od esaltazione al trono di re e di regine ed altre cose di alto rilievo.

Daltronde i Nunzii Apostolici, nella Odierna disciplina, sono messi a nome del pontefice presso le corti dei Principi Supremi, per disbrigarvi affari particolari, nei rapporti dei sudditi cattolici con lo stato, e lo stato con la Chiesa, presiedono a tutti gli affari ove sempre devono tutelarvi precipuamente, la unità della fede, l' integrità dei costumi, la gerarchica costituzione, la immunità dagli errori ed il nerbo della disciplina.

Capitolo V.

Legazione di Sicilia o Monarchia Sicula.

A compimento di questa materia diamo qui un cenno sulla tanto famosa legazione o Monarchia di Sicilia, già abolita da Pio IX.

Allorquando il marziale valore dei Normanni e dei Siciliani cacciò dalla Sicilia i Greci e i Saraceni sotto il comando del gran conte Ruggiero, il Papa ricuperate quelle Chiese le quali eransi fino a quel punto per usurpazione tenute dal Patriarca di Costantinopoli, nominò suo legato il Vescovo di Troina (sede soppressa ed aggiunta a quella di Messina) acciocchè costui avesse colà esercitato i diritti che al Pontefice competevano come Patriarca d' occidente. Ma i lamenti degli Arcivescovi e Metropolitani di Sicilia, nonchè le querele del conte Ruggiero, determinarono il Pontefice a ritirare quella legazione. Or qui si vuole che Urbano II con raro esempio di magnanimità e gratitudine, costituisse invece l'anno 1098 lo stesso conte Ruggiero ed i suoi successori legati nati per le Chiese di Sicilia. L'autografo della Bolla che costituisce tal potestà non fu mai prodotto. Luca Barberio il primo, l' anno 1513 ne pubblicò un rescritto senza indicare l'autografo nel suo volume dei diplomi del regno di Sicilia che fu detto *Caputlevium* e che presentò a Ferdinando II

Similmente ne fa menzione il Fazelio (hist. de reb. sicul. lib. VII cap. 1.°)

e l'accenna Goffredo Malaterra, monaco Benedettino coetaneo di Ruggiero (lib. IV hist. Normannorum cap. 29) dicendo: Cessato *quod de episcopo Troinense fecerat, legationem Beati Petri super comite (Rugerio) per totam Siciliam, et sui juris Calabriam habitam, vel habendam haereditaliter, posuit.* I Romani Pontifici generalmente si sforzarono mai sempre togliere di mezzo questa legazione, o come anche fu detta, Monarchia di Sicilia, così appellata perchè per essa il medesimo Re amministrava il civile ed il sacro. Il Cardinale Baronio sotto Filippo III (in tract. de Monarch. ton. IX) l'impugnò sostenendo essere essa derivata non da Urbano II ma dall'antipapa Anacleto, essere stato mutilato il rescritto di Urbano; al più la concessione riguardava Ruggiero e la sua stirpe, e tante volte essere caduto il privilegio, quante volte il regnò passò a nuove famiglie.

Il volume del Baronio fu bruciato e severamente proibito nel regno. Proseguirono le contese finchè Clemente XI l'anno 1714 abolì con sua Bolla la sicula Monarchia.

Ma essendo da ciò nati infiniti guai e disturbi Benedetto XIII per amore di pace ad evitare danni maggiori con altra costituzione nel 1728 la ristabilì e la Bolla ebbe forza di concordato e Carlo VI imperatore l'approvò con sua prammatica il 1729.

Da tutto il detto tre opinioni si agitarono in questa bisogna. Altri rigettarono come apocrifa una tale Bolla, altri sostennero non poter riguardare tutti che i soli discendenti di Ruggiero; altri la riconobbero per vera e per i successori del Reame di Sicilia.

Senza più intrattenerci sull'argomento per decidere la quistione il voto unanime che fosse abolita una fonte inesauribile d'innumerevoli mali ed abusi fu compiuto nell'anno 1869 quando il Pontefice Pio IX soppresse in tutto la così detta Monarchia di Sicilia, valendosi di quella stessa pienezza di Apostolico pôtere, colla quale, per ipotesi, Urbano II l'aveva istituita.

Capitolo VI.

Delle romane congregazioni e dei rimanenti ufficii della Curia Romana.

Sommario — Congregazione Concistoriale — Congregazione del Concistoro — Dell'inquisizione o S. Ufficio — Congregazione del Concilio — Congregazione dei Vescovi e Regolari — Congregazione della residenza dei Vescovi — Congregazione dei riti — Congregazione delle indulgenze e Sante Reliquie — Congregazione di propaganda fide — Congregazione della Reverenda fabbrica di S. Pietro — Congregazione delle immunità — Congregazione della Sacra Penitenzieria — La Dateria — La Sacra Ruota — Congregazione della disciplina dei Regolari — Pratica delle Congregazioni.

Giacchè tutto l'orbe Cattolico si rivolge al Papa, supremo giudice e le-

gislatore per avere da lui le opportune disposizioni, il Papa non potendo soddisfare da sè a tante suppliche e consultazioni deve circondarsi di chi lo aiuti nel disimpegno pronto delle medesime. Così vennero istituite le Romane Congregazioni a misura che crebbero gli affari da trattarsi, delle quali avendo accennato nelle fonti del diritto Canonico, qui ne parliamo diffusamente. Esse si definiscono: *Coetus Cardinalium quibus summus Pontifex certa tradit Ecclesiae Universae negotia, tum definienda, tum administranda.* Secondo la moltiplicità degli affari, molteplici sono le Congregazioni Romane che noi passeremo brevemente a rassegna.

1. Prima fra tutte è la Congregazione Concistoriale la quale prende il nome dal Concistoro: questo poi è un' adunanza che tiene il Papa col Collegio dei Cardinali in forma di Senato nel suo Palazzo Apostolico per gli affari più importanti della Chiesa. Tale adunanza è antichissima anche prima che i Cardinali giungessero alla presente altezza di dignità, giacchè il Concistoro sostituì l' antico Sinodo della Chiesa Romana di cui a suo tempo abbiamo parlato.

Il Concistoro è o ordinario e segreto, o straordinario e pubblico. Nel Concistoro Pubblico il Papa impone il cappello Cardinalizio ai nuovi eletti, riceve solennemente i Sovrani e ambasciatori, pronunzia le sentenze definitive nella Canonizzazione dei Santi ed a questo Concistoro pubblico sono ammessi anche altri prelati oltre i Cardinali, gli ambasciatori dei principi, i magistrati e il Patriziato Romano ecc.

Il concistoro ordinario o segreto poi è quello che tiene il Papa coi Cardinali, dove crea i Cardinali nuovi, nomina Vescovi e Prelati, tratta la traslocazione dei Vescovi, dà ai medesimi Ausiliari o Coadiutori ed anche sbriga affari relativi agli stati civili che sono in comunicazione colla S. Sede. In questi concistori il Papa pronunzia pure delle allocuzioni sulle condizioni in cui versa la Chiesa, le lotte che sostiene, gli errori che vi si sono introdotti, allocuzioni poi, le quali per mezzo della stampa vengono spedite a tutto l' Episcopato. Dovendosi dunque nei Concistori trattare tutti i sudetti affari, bisogna preparare le materie da discutere; ora questo si fa appnnto dalla *Congregazione Concistoriale.*

2. Essa fu istituita da *Sisto V* colla costituzione *Immensa* il 22 gennaio 1588, epperò questa congregazione discute ed esamina le cause canoniche per la creazione di nuove chiese Cattedrali, Metropolitane ecc„ dei loro Capitolo, del loro clero, delle unioni di Chiese già erette, della deputazione di Coudiutori o Ausililiari ai Vescovi ordinari. Per quello poi che riguarda specialmente la nomina dei *Vescovi Benedetto XIV nel 1740* stabilì:

3. Una *Congregazione apposita* che era quasi un' *appendice della Concistoriale.* E poichè le attribuzioni di quest' ultima Congregazione erano andate quasi in disuso, Leone XIII nel 1878 appena asceso al trono pontificale le

volle repristinare, nominando una commissione di cinque Cardinali che sono specialmente incaricati per la proposta dei nuovi Vescovi.

4. Un'altra Congregazione è quella dell' Inquisizione, detta pure del Santo Ufficio, la quale è il propugnacolo della fede contro la pervicacia degli eretici. Ebbe principio al secolo XIII dacchè Innocenzo III nominò alcuni monaci inquisitori della fede contro gli *Albigesi* che infestavano Tolosa — A questi monaci fu unito S. Domenico ed altri compagni i quali adempiendo insieme l' ufficio di predicatori e d' inquisitori percorsero molte città con grande vantaggio dei fedeli e dei Vescovi; giacchè il Papa ai Vescovi stessi aveva dato l' ufficio di inquisitori nelle proprie Diocesi, comandando che due volte l' anno o almeno una visitassero a questo scopo i luoghi più sospetti. Però il concilio di Trento modificò le presenti usanze, sia in quanto al compito dei Vescovi di visitare la Diocesi, sia quanto allo scopo di questa visita. Sotto Gregorio IX fu concretizzato meglio il modo di procedere in siffatta inquisizione e si affidò l' incarico ai *frati predicatori* a cui furono aggiunti poscia i *frati minori*. Finalmente nel secolo XVI a questo tribunale furono assegnati *otto Cardinali*, il Papa ritenne la presidenza e furono aggiunti a' Cardinali alcuni ufficiali superiori che anche oggi godono di immensa autorità. Così il *Commissario del S. Ufficio* che è un Domenicano e fa *le parti di giudice ordinario*, lo *Assessore del S. Ufficio* che è un Prelato e potrebbe anche essere chierico secolare, i *Teologi consultori* che sono scelti da varie famiglie di religiosi, sempre però rispettato un posto fra i consultori pel *generale dei Domenicani*, un altro *Maestro del Sacro Palazzo* che è anche esso Domenicano, ed un terzo pel *ministro generale dei minori conventuali* che è chiamato per antonomasia *Consultore del S. Ufficio*. Da ciò apparisce quanto sia l' autorità delle sentenze di queste Congregazioni, avuto riguardo specialmente che esse vengono date sotto la presidenza del Sommo Pontefice.

Tiene il segretario, un consultore e il Maestro del Sacro Palazzo, tutti Domenicani, altri consultori scelti da diverse famiglie religiose o dal Clero secolare. Al suddetto *Maestro del Sacro Palazzo* spetta anche la *cura* di tutti i libri che si stampano e si vendono in Roma.

5. La Congregazione del Concilio risale al Papa *Pio IV*, il quale confermando i decreti del Concilio Tridentino, pensò esser poca cosa confermare una legge se non vi sia chi le faccia quotidianamente eseguire. Epperò per l' osservanza ed esecuzione de Decreti tridentini istituì una Congregazione di Cardinali, la quale fu per antonomasia chiamata Congregazione del Concilio.

Compito di questa congregazione è 1.° procurare in generale che tutti i decreti Tridentini sieno eseguiti sotto date pene; 2.° vegliare che in ogni *tre anni* si riuniscano i concilii Provinciali, ed in ogni anno i *diocesani* in ciascuna provincia o diocesi; 3.° ricevere le relazioni o suppliche dai Patriarchi, Primati, Arcivescovi, Vescovi, ecc. che sono tenuti in tali tempi visitare *limina*

apostolorum come diremo a suo tempo: e spedire tutti gli affari riguardanti le suddette suppliche o relazioni, riservando in ciò che la Congregazione non può provvedere, di riferirne al Sommo Pontefice. 4.° domandare ai Vescovi se la disciplina e la fede sieno tutelate nelle loro diocesi, quali consuetudini si sieno introdotte, se sieno giuste; e promuovere la riforma del Clero, la propagazione del Culto, e l'edificazione dei costumi. 5.° *rilasciare poi ai Vescovi* le lettere in *attestato della visita* ad *Limina* già compiuta.

Le decisioni di questa Congregazione sono di grande valore, e inducono grandi necessità ad essere osservate, essendo date *consulto Pontifice.*

6. La Congregazione dei Vescovi e Regolari, come dice il suo nome, ha due specie di affari quelli cioè dei Vescovi e quelli dei Regolari epperciò vien detta per antomasia *occupatissima,* anzi tiene un numero maggiore di Cardinali come suoi membri, nè fuori dei Cardinali tiene altri di inferiore condizione, tra i giudici, eccettuato *il Segretario.*

Il suo compito per i Vescovi è di rispondere alle petizioni degli ordinarii ed aggiustare *tanto ex officio,* quanto dietro dimanda delle parti contendenti i dubbi e le quistioni, intorno ai diritti, privilegi e consuetudini, delle chiese Vescovili, Metropolitane, Arcivescovili, ecc. Trattare le cause tra Prelati e Prelati per quistioni di giurisdizione; le cause fra i Capitoli Cattedrali e le altre dignità; presentare eziandio al Papa i nomi di quelli che in caso di bisogno potessero esser mandati come visitatori di qualche Chiesa, o anche essere destinati come Vicarii Apostolici delle medesime Chiese. Finalmente qualche volta questa Congregazione come anche quella del Concilio trattano le cause per l'alienazione dei beni ecclesiastici.

Per i regolari poi il compito di questa Congregazione è esaminare e determinare le cause pubbliche intorno al regime delle congregazioni religiose o anche le cause private tra religiosi e religiosi intorno ad ufficii, elezioni, prelature ecc. Concede ai regolari la licenza di passare ad uno stato più perfetto, non già ad altro eguale o più largo.

Finalmente per i Vescovi e Regolari insieme il compito di questa Congregazione si è di risolvere tutte le moltissime quistioni che sorgono fra gli uni e gli altri.

7. Residenza dei Vescovi. Quasi appendice e certamente come aiuto alla Congregazione dei Vescovi e Regolari, vi è la Congregazione della residenza dei Vescovi. Questa Congregazione fu istituita apposta da Urbano VIII e confermata da Benedetto XIV per tenere in vigore le disposizioni tridentine intorno alla residenza dei Vescovi. Membri di questa Congregazione sono il Cardinal Vicario di Roma che fa da Prefetto, il Cardinale Datario e il Segretario di Stato, insieme coi tre Segretarii delle Congregazioni dei Vescovi e Regolari, del Concilio o Brevi. Benedetto XIV vi aggiunse anche un Promotore fiscale.

8. Due altre Congregazioni importanti sono quella dei Riti e quella delle

Indulgenze. Quella dei Riti ha per compito invigilare che gli antichi riti sieno osservati dovunque e da tutti in ogni funzione, che le cerimonie della Chiesa, se dimendicate. vengano restituite, se depravate, vengano riformate. Epperò a questa Congregazione spetta riformare o emendare i libri liturgici specie il cerimoniale e il Pontificale, ove ci sia bisogno. Esaminare gli ufficii dei Santi, e concederne dei nuovi coll' approvazione del Papa; aver cura della Canonizzazione dei Santi medesimi, della celebrazione delle feste ecc.

Un Cadinale è il Prefetto, altri son giudici, molti gli ufficiali di questa Congregazione, i principali sono: Promotore e sotto-Promotore i quali di ufficio inquirono e propongono difficoltà; i consultori dei quali alcuni sono nati come il Sagrista del Papa e il Maestro del Sacro Palazzo; altri sono scelti fra i Religiosi. Vi è pure il Segretario, e molti medici, interpretri per l' esame dei miracoli

9. Il Compito della Congregazione delle *Indulgenze* e *S. Reliquie* lo ricaviamo dalle parole di Clemente IX che la istituì. « Instituiamo una Congregazione di Cardinali e Prelati ed altri da destinarsi da noi colle facoltà di sciogliere ogni difficoltà e dubbio sulle reliquie dei Santi e le Indulgenze purchè non appartengano alla fede, e consultato sempre nelle cose gravi il Romano Pontefice; correggere ed emendare gli abusi, lasciando ogni forma di giudizio, giacchè se si tratta di cause che richieggono una forma giudiziale, bisogna rimettersene ai rispettivi giudici: impedire che escano per le stampe e quando sieno uscite rivocarle, le false indulgenze o apocrife o indiscrete, rigettarle, però dopo avere inteso il Sommo Pontefice. Finalmente riconoscere le reliquie nuovamente trovate, specialmente quelle che vengano in Roma e quinci sono mandate altrove; come pure le reliquie ritrovate nelle catacombe; che specialmente si chiamano dei *Santi Battezzati*, purchè veramente si ignori il loro nome ».

10. Un' altra congregazione importante e quella di Propaganda istituita da Gregorio XV nel 1622 onde provvedere meglio alla Propagazione della fede nel mondo, specialmente dopo scoperte le Americhe. Essa s'incarica adunque delle Missioni, e di tutti gli affari anche ordinarii delle regioni in cui non è costituita gerarchia cattolica. Tiene annesso perciò un Collegio per l'educazione degli alunni da destinare alle Missioni suddette, e una tipografia *poliglotta* che forma l'ammirazione del mondo. Finalmente a questa Congregazione cresciuti gli affari di Oriente fu da Pio IX aggiunta nel 1862 una Congregazione a parte detta de *Propaganda fide pro negotiis ritus orientalis.*

11. Finalmente perchè si parla sempre della Sacra Congregazione della *reverenda fabbrica di S. Pietro,* diciamo che essa ha per compito esaminare i legati pii, gli oneri di messe, e le pie fondazioni, tanto per vegliare all' osservanza delle medesime, quanto per concedere aggiusti o riduzioni che si chiedessero.

12. Congregazione delle *Immunità:* tratta di chi merita e può godere il diritto dell' asilo; cura che le immunità ecclesiastiche siano da per tutto osservate.

13. La Congregazione della Sacra *Penitenzieria* assolve dai casi riservati al Papa e dalle censure riservate; dispensa nelle irregolarità, negl' impedimenti occulti del matrimonio e lo riconvalida se irrito per tal capo; dispensa nella collazione simoniaca dei benefizii; permette ai regolari il passaggio ad altri ordini religiosi; risponde alle consultazioni. Il Prefetto ha il titolo di Penitenziere Maggiore e sotto il nome di lui si spediscono gli affari.

Queste congregazioni, come s'è potuto osservare, corrispondono allo svolgimento dei diversi diritti, che altrove abbiamo esposto, del Papa. Ma questi ha inoltre la Cancelleria, con un Cardinale per Vice-Cancelliere; Cancelliere della Santa Chiesa è lo stesso Papa. Essa spedisce tutti i negozii pubblici; ha l'incarico delle spedizioni delle bolle e lettere apostoliche, epperò ha un collegio di ministri *de majori et minori Banca* addetti a sciogliere i dubbi, che sorgono.

14. La *Daterìa* quasi parte dall'antecedente, così detta dalla data che appone alle lettere Apostoliche, che di sua mano deve segnare il Cardinale Prodatorio, oltre a ciò conferisce benefizii e pensioni riservate, dispense di matrimonii in impedimenti pubblici; dispensa di età, d'irregolarità, di natali; rilascia i giuramenti e i voti nel foro esterno; cura delle unioni, divisioni, soppressioni di Chiese e di alienazione di beni ecclesiastici.

15. La *sacra Ruota* è un tribunale romano composto da 12 prelati, o uditori, presentati da diverse nazioni, confermati dal Papa. Giudica degli appelli sui benefizii, giudica le cause di momento dello stato Pontificio.

16. Come appendice della Cong. dei Vescovi e Regolari ve n'ha un'altra istituita da Innocenzo XII detta, della disciplina dei Regolari—Risulta di Cardinali e specialmente s'intrattiene intorno la disciplina dei Regolari.

Pratica — Affinchè gli affari da trattarsi in tutte queste congregazioni avessero pronto disbrigo i Cardinali di ciascuna non sono meno di tre. Ad evitare poi confusione di giudizii ciascuna congregazione, allorquando riceve alcuna causa, questione o consultazione, diligentemente vaglia se è o no di sua competenza, poichè se non le competa rimette ai giudici ordinarii ovvero alla propria congregazione.

Inoltre ogni singolo Cardinale ha un proprio Segretario, per segnare le cose che giornalmente si trattano, e, s'è necessario, rediggono in pubblica forma.

Teologi, giuristi civili e Canonici, legisperiti di ogni levatura sono mai sempre consultati in tutte le cause, questioni ed affari di ogni genere affinchè il giudizio sia a gloria di Dio, a salvezza delle anime, consentaneo alla giu-

stizia ed all'equità, non omettendosi in cose di altissimo e difficile rilievo consultare il Papa.

Una causa pria che fosse intrapresa, debbasi rimettere al giudice competente quando la parte convenuta presso una congregazione non voglia ottemperarsi al suo verdetto.

Che se poi il giudizio fosse stato intrapreso presso qualche giudice e concordemente le parti adirono la congregazione, spetta alla Congregazione decidere e farsi trasportare gli atti.

Che se poi una causa sia stata incominciata presso una congregazione e sopravvenisse qualche incidente, allora neppure quella causa incominciata, quantunque si faccia la verità, possa dalla Congregazione espletarsi.

Perchè poi la causa sia decisa nella stessa Congregazione si richiede che emani un Breve circa la medesima nel quale si faccia menzione che la causa fu espletata con legale processo della Congregazione.

Capitolo V.

Dei Patriarchi

Che s' intende per Patriarca e quanti furono nell' antica Chiesa — Come si aumentò il numero — Diritti degli antichi Patriarchi — I Patriarchi della Chiesa Occidentale.

Sebbene questo nome fosse ignoto nei primi secoli, avendo incominciato nel Concilio Calcedonese, pure la dignità significata dal nome fuvvi sempre nella Chiesa. E di fatti furono tenute in gran conto tre sedi primarie, perchè fondate da S. Pietro, la Romana, la Gerosolimitana, l'Antiochena i cui vescovi godettero più larga giurisdizione ed altre preminenze nelle vicine diocesi. A queste tre sedi furono aggiunte due altre che chiamiamo anche Patriarcali, la Costantinopolitana e l'Alessandrina, tanto che Innocenzo III nel Concilio IV Lateranese classificò con apposito decreto questi cinque patriarcati. Oggi resta solo il Romano, gli altri quattro Orientali sono estinti *in re*. Invece sulle ruine dei suddetti Patriarcati e secondo la moltiplicità dei riti ed anche delle sette vennero su altri sette Patriarchi, cioè il Patriarca Antiocheno dei Greci Melchiti, quello Antiocheno dei Greci Amarroniti, quello antiocheno dei Siri, il Patriarca Babilonese dei Caldei in Mesopotamia, quello della Cilicia e quello degli Armeni, i quali tutti sono cattolici ed hanno grazia e comunione colla Sede Apostolica.

Per concessione della stessa S. Sede questi Patriarchi tengono i medesimi privilegi e diritti degli antichi Patriarchi, meno l'elezione del Papa, e salvo sempre a trovare su chi poter esercitare questi diritti e privilegii. Perciò essi

debbono emettere la professione di fede, e giuramento di ubbidienza al Papa dal quale solo ricevono la conferma di loro elezione, e il *pallio.*

Intanto affinchè la memoria degli antichi quattro patriarcati, non venisse meno tra i Cattolici anche di rito latino, la S. Sede (com'è per le Sedi Vescovile antiche di maggiore importanza), suol creare Patriarchi di solo titolo, nel rito latino, tre degli antichi quattro antichi Patriarcati Orientali: l'Alessandrino, l'Antiocheno e il Costantinopolitano; mentre il quarto il Gerosolimitano è residenziale.

In occidente poi vi sono alcuni Patriarcati detti minori, sia perchè sono molto posteriori agli Orientali, sia perchè sono Patriarchi di solo nome, e in quanto a giurisdizione non eccede quella di un Metropolitano, p. e. quello di Venezia, o quello delle Indie di Lisbona.

I dritti degli antichi patriarchi — non già di questi *ad instar*, oppure degli occidentali — erano tre specialmente. 1.° Consacrare i Metropolitani e consegnare loro il pallio, dopo averlo ottenuto dal Romano Pontefice. Il Patriarca di Alessandria poi per privilegio consacrava anche lui stesso tutti i Vescovi suffraganei, mentre questa consacrazione spettava ordinariamente ai suddetti metropolitani. 2.° Convocare i sinodi di tutte le provincie loro soggette e presiedervi. 3.° Ricevere appelli dal giudizio dei Metropolitani. Vi erano alcuni diritti minori p. e. comunicare ai medesimi metropolitani e Vescovi i Canoni riguardanti la Chiesa Universale, riserbarsi l'assoluzione di alcuni delitti più gravi ecc.

Capitolo VI.

Esarchi o Primati.

Anticamente vi furono questi esarchi che erano qualche cosa di medio fra i Patriarchi e i Metropolitani. Erano tre nella Chiesa Orientale, quello di Efeso, quello di Eraclea e quello di Cesarea ed esercitavano quasi tutti i dritti patriarcali. Però vennero aboliti giacchè dalle loro provincie fu costituito il Patriarcato di Costantinopoli. Nella Chiesa di Occidente non vi furono Esarchi, epperò non debbono confondersi con questi quei Capitani, i quali resistettero in Italia alle invasioni longobardiche. Invece Primati erano quei Vescovi che tenevano fra gli altri *principem locum*, epperò con questo nome talvolta fu chiamato anche il Sommo Pontefice. Propriamente però si chiamano Primati i Vescovi di quelle sedi alle quali fosse stato unito un Vicariato Apostolico dell' antica disciplina, od altra simigliante preeminenza, come dicemmo parlando dei Vicari Apostolici. Nulladimeno oggi quelli che tuttora esistono hanno un titolo senz'altro, un titolo di semplice onore, meno il primato di Ungheria che continua a ricevere appelli da tutto l'Episcopato Ungherese.

Capitolo VII.

Dei Metropolitani e degli Arcivescovi.

Diritto dei Metropolitani secondo il Tridentino — Quale giurisdizione vantino nella diocesi del suffraganeo — I distintivi per cui i metropolitani, come anche i Primati e i Patriarchi si differenziano dai semplici Vescovi — Della croce e del Pallio—Della potestà che conferisce il Pallio, quando si può portare e come si ottiene.

L'Arcivescovo, dice S. Isidoro, *quod sit summis Episcoporum praesidet tam Metropolitanis, quam Episcopis.* Da queste parole sembrerebbe che l'Arcivescovo è più del Metropolitano. Nullameno nella odierna disciplina questi due titoli valgono lo stesso, anzi il 2.° suona più del 1.° in quantochè un Arcivescovo che non abbia sufraganei, non può chiamarsi Metropolitano, ma semplicemente Arcivescovo.

Il potere nei Metropolitani anticamente fu grande, ma il Concilio Tridentino lo ridusse a' seguenti capi: 1.° che il Metropolitano supplisca alla negligenza dei suffraganei obbligandoli specialmente alla residenza, e alla erezione del Seminario, 2.° chiamarli *ogni tre anni* al Concilio Metropolitano, costringendoli pure in caso di rifiuto, 3.° trattare le cause non criminali dei Vescovi medesimi e ciò per sentenza comune dei Canonisti, 4.° ricevere appello dalle sentenze dei suffraganei e se l'appello sia contro il Vescovo, ricusante di stringere un matrimonio, può stringerlo il Metropolitano, 5.° visitare alcuna volta le diocesi dei suffraganei. E qui bisogna avvertire che anticamente il Metropolitano poteva visitare la diocesi suffraganei sempre che volesse; ma dopo il concilio Tridentino non lo può se non causa *cognita et probata* nel concilio provinciale, 6.° se il capitolo Cattedrale fra otto giorni dalla morte del Vescovo, non elegge il Vicario Capitolare, la facoltà di eleggerlo spetta al Metropolitano e si chiama in *devolutionem.* Così ancora quando il suffraganeo non isbriga le cause giudiziali entro due anni, da computarsi dal dì della mossa lite allora per *devolutionem* subentra il metropolitano.

Le insegne esteriori dei diversi gradi dell' Episcopato anche sono varie. I patriarchi, i Primati i Metropolitani ed anche gli Arcivescovi hanno la croce a stile, la quale primieramente fu concessa solo ai legati della S. Sede, poscia ai Patriarchi e ai Primati, posteriormente ad alcuni Arcivescovi solo; e al tempo di Clemente V fu data a tutti gli Arcivescovi.

Di più i Patriarchi, i Primati, i Metropolitani, gli Arcivescovi ed anche alcuni Vescovi usano il Pallio sulle vesti pontificali. Il Pallio è antichissimo nella Chiesa, ma ne è incerta l'origine, però è così proprio il Pallio dei suddetti prelati che questi come dice Benedetto XIV « *ne per consecrationem quidem assequantur plenitudinem officii sui nisi receperint pallium a Romano Pontifice.* »

Perciò fra tre mesi dalla Consacrazione bisogna fare la *postulazione* del Pallio nella consueta forma: *instanter*, *instantius*, *instantissime*, o direttamente se il candidato trovasi in Roma, o per il procuratore se è assente. E questa postulazione si fa anche quando l'Arcivescovo fosse traslocato da una ad un'altra sede Arcivescovile e quando muore bisogna seppellire con lui tutti i pallii ricevuti.

Il Romano Pontefice usa sempre il Pallio, gli altri solo *intra fines Dioecesis*, e nei giorni che cita il Pontificale Romano. Avvertiamo che oltre i suddetti prelati alcuni Vescovi per privilegio di antica consuetudine godono il Pallio, però questo privilegio non aggiunge loro altro che onore, nè gli esenta, ove fossero suffraganei, dal riconoscere i dritti del loro metropolitano, anzi non possono usare il pallio presente il metropolitano *nisi de illius consensu* e senza pretendere alcuna precedenza sugli altri suffraganei. I distintivi dunque per cui i metropolitani, come anche i primati e i patriarci si differenziano dai semplici Vescovi sono la croce e il Pallio. La croce di cui hanno diritto di farsi precedere per privilegio loro accordato da Clemente V, per significare, che dovunque vadano i loro passi sono indirizzati a raffermare o a propagare il regno di Cristo. Il Pallio poi è un sacro indumento, quasi velo omerale, tessuto di lana bianca di agnello che scende su gli omeri e sul petto e porta affisse quattro croci di seta nera. La lana d'agnello lo mostra imitatore di Cristo che andò in cerca della pecorella smarrita e se la recò sulle spalle; le croci significano le quattro virtù cardinali e il dovere di patire pel gregge e di essere crocifissi al mondo. L'uso del Pallio è antichissimo per quanto, come dissi, incerta l'origine. Da prima solo i Papi lo portavano (di S. Lino ne parla Eusebio di Cesarea) indi ne decorarono i Patriarchi, i metropolitani in Oriente fino dai tempi di Costantino il Grande e in occidente almeno dal VI secolo. Il Pallio conferisce la potestà di giurisdizione e l'esercizio della potestà dell'ordine. Di guisa che il Metropolitano prima d'aver ricevuto il Pallio non può spiegare giuridizione nella sua provincia; e neppure fare il Crisma, dedicar Basiliche, ordinar Chierici, consacrar Vescovi (cap. 28 supra eo de elect.) e se ne dà la ragione, che ormai non agisce come semplice Vescovo, ma come metropolita. Il Pallio dal Papa solamente in *missarum solemniis* si può portare sempre e dovunque gli piaccia. Gli altri, come fu detto, soltanto nel loro territorio, e in certi giorni determinati dal Pontificale Romano. Donde conseguita che i Titolari in *partibus* non ricevono il Pallio, per essi inutili, perchè non risiedono nelle proprie provincie.

Il pallio, come si disse, si ottiene dietro istanza, *instanter*, *instantius*, *instantissime*, sporta nel concistoro solenne entro tre mesi dalla ricevuta consacrazione (o conferma se il nuovo metropolitano era già Vescovo) e dopo emessa la professione di fede, il giuramento di fedeltà ed ubbidienza al Romano Pontefice.

Capitolo VIII.

Dei Vescovi.

§ 1.°

Sommario — 1. Loro nome ed ufficio tanto di ordine che di giurisdizione. Potere di giurisdizione. *Docere. Jubere. Judicare. Corrigere. Dispensare, et Administrare* — 2. Dei doveri dei Vescovi, specialmente del consiglio e del consenso da chiedere al Capitolo — 3. Della residenza — 4. Della Visita pastorale — 5. Qual forza hanno i provvedimenti che il Vescovo prende nella visita pastorale — 6. Dei giudici sinodali ed esaminatori sinodali e prosinodali — 7. Della visita ad *Limina apostolorum* — 8. Giurisdizione episcopale sugli esenti — 9. Elezione, Confermazione, Conservazione dei Vescovi — 10. Privilegi dei Vescovi — 11. Traslazione — 12. Rinunzia dell' Episcopato.

§ 1.°

Nome, ufficii e poteri.

Ultimo grado nell' ordine gerarchico vengono i Vescovi, sebbene in pratica con questo nome generico s' intendono tante volte anche quelli che tengono i gradi superiori, anche perchè tutta la classe testè nominata coi suoi gradi costituisce quel grado massimo del sacerdozio di cui parla il Tridentino.

Il Vescovo dunque è voce greca, vale ispettore, speculatore, e pare che il nome convenga all' ufficio; che se talvolta questo nome fu dato ai semplici prisbiteri, questo non distrugge le nostre asserzioni; giacchè una comunanza di nomi non può distruggere la gran differenza di ufficii che faremo vedere fra i Vescovi e i Preti. I Vescovi sono successori degli Apostoli, come il Papa lo è di S. Pietro, e l' uno come gli altri lo sono per dritto divino. Nullameno per i Vescovi bisogna fare un' avvertenza, cioè bisogna distinguere negli apostoli il potere di apostolato, da quello di sacerdozio e di episcopato.

All' apostolato appartengono i poteri eccezionali di fondare Chiese, stabilire nuovi pastori, senza confini stabili, rispettando solo il Primato del Romano Pontefice. Ora i Vescovi di oggi non ereditano questi poteri eccezionali, i quali furono necessari solo per la fondazione della Chiesa, come lo furono i miracoli, il dono delle lingue, le profezie, il martirio.

Al Sacerdozio spettano il sacrificio e l' ordinaria assoluzione dei peccati, poteri che son dati non solo ai Vescovi come successori degli Apostoli, ma a chiunque succeda nel sacerdozio degli Apostoli stessi, cioè ai semplici presbiteri.

All' Episcopato finalmente spetta la pienezza del Sacerdozio: cioè imporre le mani consacrate, e reggere le singole Chiese. Quest' ultimi poteri sono propri esclusivamente dei Vescovi e in questi poteri i Vescovi succedono ai primi apostoli.

Questi ultimi poteri comprendono l' ordine e la giurisdizione; per l' ordine i Vescovi amministrano tutti i Sacramenti, sacramentali che ammistrano i semplici preti non solo, ma nella propria diocesi, amministrano gli altri sacramenti che non possono amministrare i semplici preti; e compiono *consegrazioni di Chiese* e di altari, riconciliazione di Chiese già consecrate e in generale qualunque funzione in cui vi sia bisogno di sacra unzione. Così p. e. solo il Vescovo ordinariamente, amministra l'ordine e la confermazione, però dicea ordinariamente perchè sebbene ciò sia proprio del Vescovo per istituzione divina, pure per delegazione pontificia può anche in certo modo essere compiuto da un semplice sacerdote come ministro staordinario. Così p. e. la cresima presso gli infedeli, e gli ordini minori da Cardinali anche non Vescovi nelle proprie Chiese.

Per la giurisdizione il Vescovo, dice S. Cipriano, *Constituitur judex et pastor ecclesiae suae* ed i Canonisti commentando queste parole di S. Cipriano affermano che l' ufficio di pastore e di giudice si esercita per mezzo degli atti seguenti: *docere et jubere, judicare et corrigere, dispensare e administrare.* Spieghiamo ciascuno di questi atti. 1.° diritto e dovere del Vescovo si è insegnare al popolo ciò che conduce all' eterna salute, epperò il Tridentino comanda che tutti Vescovi, Patriarchi e Primati che sieno *teneri per se ipsos si legetime impediti non fuerint ad praedicandum.*

In forza di ciò spetta al Vescovo designare e mandare i predicatori in sua propria diocesi e senza questa missione nemmeno i regolari possono predicare al pubblico.

Tranne il Parroco al quale questo diritto spetta dal momento che è approvato per la propria parrocchia. Di più il Vescovo quale dottore e maestro della Diocesi deve vigilare che nelle scuole private o pubbliche della Diocesi istessa niente s' insegni contro la fede e i buoni costumi, epperò, ancorchè fossero laicali o governative le scuole, non isfuggono per questa parte alla giurisdizione del Vescovo. Molto più al Vescovo spetta designare i maestri nei Seminari e nei Collegi clericali, approvando i programmi che dai medesimi debbono essere seguiti nello insegnamente. Per la stessa ragione il Vescovo tiene diritto alla revisione dei libri pubblicati nella propria diocesi, epperò a nessuno è permesso pubblicare scritti o altri libri simiglianti senza la revisione vescovile. Solo nelle quistioni generali di morale e di fede il Vescovo non può pronunziarsi definitivamente, giacchè questo spetta alla Chiesa universale ed al suo capo visibile.

2.° L' altro atto di giurisdizione è *jubere*, cioè il potere di far leggi a cui

sieno tenuti i diocesani. Questo potere già è proprio d'ogni Società perfetta, epperò non può mancare ai Vescovi: solo avvertiamo che le leggi Diocesane o vengono date nel Sinodo o fuori sinodo. Per quelle date nel sinodo è certo che sieno perpetue perchè sono leggi stabili, proposte all' intera comunità, con tutto il sussieguo legislativo, ed hanno per conseguenza vigore anche morto il Vescovo, sebbene potrebbero essere modificate da ciascuno dei Vescovi succedentisi al governo della diocesi.

Per leggi *extra* sinodali si fa quistione se valgono dopo la morte del Vescovo che le ha date, ovvero per la rinunzia o per la traslocazione del medesimo. Noi non esitiamo sottoscrivere alla sentenza affermativa, sia perchè è naturale ad equa legge l'esser perpetua, ed in ciò le leggi si distinguono dai precetti, sia perchè ogni legge sinodale o *extra* sinodale in fondo prende forza dall' autorità vescovile, la quale forza una volta comunicata non si perde, se non quando o un' autorità superiore, o un' altra eguale positivamente non gliele tolga.

Il Vescovo esercita così fatto potere legislativo con leggi che promuovono la virtù, correggono i vizi, riformino i costumi depravati, consolidino la disciplina diocesana, tanto suggerendo nuovi provvedimenti, quanto modificando od abrogando quelli dei suoi predecessori.

Di più con leggi relative a preghiere pubbliche o private, sia per proibire ciò che offende il culto, la venerazione alle immagini e alle sacre reliquie; sia specialmente per ciò che riguarda la pubblica amministrazione dei Sacramenti e la celebrazione del S. Sacrificio. Solo non può il Vescovo stabilire leggi contrarie al diritto Comune o entrare nelle attribuzioni di autorità superiori, negando ubbidienza al Papa, o ai Concilii Generali.

3.° *Judicare et corrigere.* Tutti sanno che son due poteri relativi l'uno all'altro, epperò ne parliamo in un luogo medesimo. Il Vescovo *per le cause spirituali nel foro interno* non solo *scioglie* dai peccati, ma *approva* quelli che debbono sciogllierli, anzi si riserba dalla giurisdizione medesima dei sacerdoti alcuni casi particolari. Noi parleremo più a lungo delle facoltà competenti al Vescovo per questo riguardo nel trattato *de poenis.*

Nel foro esterno poi il Vescovo giudica non solo le cause spirituali ma tutte quelle che riguardano affari ecclesiastici, anzi giudica anche le cause dette di foro misto, le quali appartengono insieme al foro ecclesiastico e laicale per es. l' *adulterio*, la *bestemmia* ecc.; finalmente anche di cause perfettamente laicali sieno civili che criminali il Vescovo può giudicare quando vi fossero interessati Chierici, e ciò in forza del dritto d' immunità, di cui si tratta nel Dritto pubblico ecclesiastico. Molto più il Vescovo giudica tutti i delitti contro la fede e la religione e ogni altra causa simigliante.

Nè giudica solo, ma siccome al potere giudiziale è correlativo al potere coercitivo, così il Vescovo infligge eziandio pene canoniche fino al punto che

può escludere qualcheduno dalla comunione della Chiesa, secondo le norme stabilite dal Tridentino sess. 13.ª c. 1.º de *reformatione.*

Solo per le multe pecuniarie, le quali o a suo arbitrio o per qualche legge o consuetudine diocesana venissero pagate in pena di qualche delitto, è conveniente che il Vescovo non se ne approprii giacchè queste multe debbono erogarsi in vantaggio di luoghi pii; anzi se pure nè i canoni nè altre costituzioni sinodali avessero stabilito l' uso da farsi di queste multe, e se pure il Vescovo ne avesse bisogno, è conveniente prima di appropriarsene che consulti la congregazione del concilio, onde allontanare ogni sospetto che in causa propria non abbia giudicato rettamente.

4.º Finalmente dispensare in ordine ai poteri del Vescovo per le dispense noi parleremo più praticamente a proposito delle pene canoniche e delle loro conseguenze. In questo luogo assorgendo ai principii generali, diciamo come alcuni canonisti vorrebbero che i Vescovi possono dispensare anche nelle leggi Pontificie o d' un Concilio generale, quante volte il legislatore superiore non abbia riserbato a sè questo potere di dispensa. Siffatta opinione è falsa, giusta l' adagio. *Dispensatio non est ex eis quae competunt nisi prohibeantur sed est ex iis quae non conpetunt nisi concedantur.*

Vi sono però alcuni casi nei quali il Vescovo può dispensare quante volte il Papa non abbia a sè riservato cosiffatto dovere. Primieramente per i rei di qualche delitto pare che i Vescovi possono assolvere sempre che l' assoluziono sia riservata, giacchè trattasi dell' esercizio d' un potere di ordine del quale è certo che i Vescovi tengono la pienezza.

Ma di più il Vescovo secondo tutti i canonisti può dispensare: 1.º quando in Diocesi vi esista tale consuetudine, 2.º quando ve ne sia bisogno preciso e urgente; 3.º quando vi è dubbio se vi sia o no bisogno di dispensa; 4.º quando è difficile l' accesso al Papa e vi è pericolo nell' attendere, come avviene spesso per le *dispense matrimoniali.*

A questi casi è inutile aggiungere quell' altro che il Vescovo sia specialmente *delegato della S. Sede,* giacchè in questo caso ogni quistione è finita, e il Vescovo tanto può, per quanto la S. Sede lo delega.

Il fin qui detto vale per le leggi generali, ma per quelle Diocesane è chiaro che il Vescovo dispensa in tutte quelle che egli stesso, o i suoi predecessori, o il Sinodo diocesano abbiano fatto, giacchè *omnis res per quascumque causas nascitur per easdem dissolvitur* — e siccome noi dicemmo parlando del potere legislativo dei Vescovi, il fondamento di ogni legge sinodale o *extra* sinodale è sempre l' autorità del Vescovo.

5.º *Administrare,* questo vale prendere cura del gregge affidato, disponendo e procurando le cose che appartengono al Culto di Dio e alla pietà Cristiana. E si esercita specialmente con l' erigere o sopprimere i beneficii ecclesiastici, col confermare i benefici medesimi, e specialmente le parrocchie; tutto però

serbatis regulis sacrorum canonum, le quali studieremo nel trattato dei benefizi; scegliere ed approvare gli alunni del Clero; assegnare loro gli uffici ecclesiastici, ed invigilare anche alla retta amministrazione dei beni ecclesiastici, dei beni anche temporali delle Chiese e luoghi pii, curando l' esecuzione delle pie disposizioni testamentarie.

Anzi il Concilio di Trento chiama i Vescovi esecutori nati di tutte le pie disposizioni tanto *inter vivos* che *causa mortis*, semprechè gli esecutori designati dal testatore fossero negligenti nello adempimento dei propri doveri. Ed in questi casi i Vescovi agiscono quali delegati della S. Sede. Cosiffatto diritto di amministrazione porta specie nel Vescovo il dovere di aiutare i poveri, i pupilli, le vedove, ed ogni altra cosa provvedere che riesca al maggiore culto di Dio.

§ 2.°

Dei doveri del Vescovo specialmente del consiglio da chiedere al Capitolo.

1. Fra i molteplici affari della Diocesi alcuni ve ne ne sono nei quali il Vescovo deve chiedere il consenso, ed alcuni altri nei quali deve chiedere il Consiglio del Capitolo Cattedrale ch' è il Senato del Vescovo stesso. I Canonisti non si accordano nell' assegnare tassativamente quali sono gli affari nei quali è richiesto il primo, quali il secondo dei suddetti interventi del Capitolo Cattedrale. Ma nelle suddette divergenze di opinioni si può ritenere che il consenso è necessario. 1. Quando si tratta di affari riguardanti in qualunque modo il Capitolo stesso. 2. Quando si tratta di alienazione di beni ecclesiastici o soppressione, oppure incorporazione di benefici ecclesiastici. Invece il semplice consiglio è richiesto nei casi seguenti: 1. nelle costituzioni da pubblicare nel Sinodo Diocesano; 2. nello scegliere i giudici e gli esaminatori; 3. nel punire i Chierici, dare censure ed altre cose simili. Non possiamo con egual precisione teorica dire in quali delle due classi debba mettersi il voto del Capitolo per convocare la *Sinodo Diocesana*, giacchè i Canonisti sono maggiormente discordi intorno a questo punto.

§ 3.°

Della residenza.

Intanto per esercitare i suoi dritti e per adempiere i propri doveri come anche per godere dei suddetti lumi del Capitolo Cattedrale è necessario che il Vescovo stia nella città principale di sua diocesi, cioè nella Chiesa Cattedrale od almeno in qualche altra città della medesima diocesi purchè non sia l' epoca delle festi solenni.

Si fa quistione se la residenza del Vescovo sia di dritto divino o ecclesiastico, quistione che sin dal Concilio di Trento venne agitata, ma non risoluta giacchè come scrive Benedetto XIV quel Concilio lasciò com' era la quistione di dritto, badando solo a confermare nel fatto l' obbligo suddetto dei Vescovi. E per verità la residenza fu sempre per i Vescovi un peso tanto grave che la Chiesa diverse volte dovette intervenire colla sua autorità per ricordarne il principale dovere. Ciò non toglie però che giuste cause approvate dalla S. Sede o dal Metropolitano — o in mancanza di esso dal Suffraganeo più antico — dispensino il Vescovo dall' obbligo suddetto. Queste cause compendia il Tridentino nella citata Sess. XXIII *de Reformatione* e sono : « *christiana charitas, urgens necessitas, debita obedientia, evidens Ecclesiae vel reipubblicae utilitas* ».

Intanto ad intendere chiaramente l' obbligo suddetto bisogna stabilire il luogo sul quale secondo i diversi tempi dell' anno il Vescovo deve fermare la sua residenza, giacchè vi sono alcuni tempi nei quali non nella Diocesi generalmente, ma è necessario il Vescovo dimori nella Città Cattedrale, cioè nell' Avvento, nella Quaresima, nel Natale, nella Pasqua, nella Pentecoste e nella festa del *Corpus Domini*. Nulladimeno ad ogni Vescovo si danno tre mesi all' anno nei quali per suo arbitrio può assentarsi dalla Diocesi. Che se oltre questo tempo e senza le suddette giuste cause il Vescovo restasse fuori Diocesi, il Concilio di Trento stabilisce le seguenti pene: 1. il Vescovo non solo pecca mortalmente, ma non può fare suoi i frutti della Mensa Vescovile, *prorata temporis absentiae*, impiegandoli invece nella fabbrica della Chiesa e nel sollievo dei poveri. 2. Se è assente per 6 mesi continui perde la quarta parte dei frutti e se per altri 6 mesi perde un' altra quarta parte da impiègare come sopra. 3. Se fosse assente anche più lungo tempo bisogna denunziarlo alla S. Sede per pene maggiori le quali sono per lo più le seguenti: o vien privato del governo della Diocesi, oppure è reso inabile a conseguire maggiori dignità, anzi se è Vescovo assistente al Soglio perde i privilegi annessi al Collegio sudetto. E finalmente anche in quanto alla generale amminisirazione dei frutti della mensa, perde ogni facoltà di disporre.

Avvertiamo finalmente che se il Vescovo è assente anche nei tempi proibiti dalla città Cattedrale, ma dimori nel territorio della Diocesi, non cade nelle pene testè stabilite, ma tutto al più pecca mortalmente, quantunque vi sieno canonisti che lo scusino anche dal peccato.

§ 4.°

Della Visita Pastorale.

La residenza del Vescovo non deve essere però oziosa, ma laboriosa, e poichè le cure del Pastore debbonsi estendere a tutte le pecorelle del suo ovile, qualunque siasi il luogo ove esse si trovino, così è necessario che il Vescovo frequentemente visiti la propria Diocesi.

Il Concilio Tridentino Sess. 24, cap. 3.° ordinò: *ut Episcopus singulis annis visitationem dioecesis instituat, quam quidem si propter ejusdem dioecesis amplitudinem intra annum explere recte ac utiliter nequeat biennio saltem expleat.*

Infatti la visita della Diocesi perchè risponda alle intenzioni del concilio Tridentino non è del più facile adempimento, ma richiede tempo e fatica. Doppia è la visita: personale e reale. La 1.ª significa una inquisizione della vita e l' onestà delle persone soggette al Vescovo, dei loro uffici, e dell' adempimento dei medesimi. Nessuno può sfuggire a questa visita, sieno laici che chierici, specialmente questi secondi e fra essi anche i regolari che abbiano cura di anime, per quello che riguarda la cura medesima.

La visita reale significa poi una *inquisitione* sullo stato, custodia, amministrazione delle chiese o delle cose ecclesiastiche, sulla soddisfazione dei legati pii ed altre disposizioni simiglianti.

A questa visita vanno soggetti i benefici, le chiese, gli ospedali, i collegi di opere pie, le confraternite laicali. Salvo quelle che fossero sotto l' immediata dipendenza dell' Imperatore, o Sovrano senza la loro licenza. Egualmente i monti di pietà e tutti i luoghi pii, anche quelli amministrati da laici, oppure esenti per generale esenzione, sono soggetti alla visita, a meno che non venga diversamente stabilito nella loro fondazione. Anche i Capitoli esenti sono visitati dal Vescovo qual delegato della S. Sede. Così pure i monasteri dati in Commenda, dove però non esista una giurisdizione Regolare (monastica). Per le chiese poi e pei monasteri dei regolari, come pure per le Congregazioni dei preti secolari ripetiamo ciò che si è detto per la visita personale, cioè che quante volte vi sia annessa cura di anime, allora solo il Vescovo come ordinario può visitare le loro chiese per quello che riguarda la cura medesima, ma per tutt' altro, o godono la esenzione o il Vescovo vi entra qual delegato della S. Sede.

Dall' importanza e dallo scopo della S. visita risulta la diligenza e il rigore che deve essere impiegato nell' esescitarla. Il Vescovo deve riformare senza strepito e senza la forma ordinaria di giudizio, procedendo sommariamente senza infliggere pene ordinarie ma straordinarie, le quali sieno atte piuttosto a riformare e correggere i costumi, ed anche a vendicare il delitto. Perciò non si ammette esenzione, nè appello, nè querela che possano ritar-

dare l' esecuzione dei decreti di S. Visita. E questo è ciò che dice il Tridentino nella Sess. XXIV Cap. *de reform.* che l' appello *non ha effetto sospensivo.* Se poi il Vescovo in S. Visita eccedendo i proprii dritti e sconoscendo lo scopo della Visita, volesse assumere il carattere di giudice nelle forme ordinarie, allora l' appello potrà avere i suoi effetti ordinari, meno quando il Vescovo visitasse quale delegato della S. Sede. Solo il Metropolitano per eccezione può in S. Visita punire con forma e pene ordinarie i delitti notorii nel caso che il Vescovo trascuri di farlo. Così per esempio. Privare del beneficio dietro un processo ordinario è una pena ordinaria, sospendere, allontanare dall' amministrazione del medesimo è una pena straordinaria. Fatta la Visita pastorale bisogna rendere conto al Papa e per lui alla S. Congregazione del Concilio, il che si adempie per mezzo della visita così detta *ad Limina* ogni tre anni.

La Visita Pastorale tiene poi dei speciali sussidi da pagarsi da coloro in vantaggio dei quali si compie la S. Visita. Questi sussidii sono detti *procurationes* e il Concilio Tridentino che stabilì queste *procurationes* ne assegnò pure le proporzioni onde evitare gli abusi. In primo luogo è stabilito che in tempo di S. Visita il Vescovo non riceva niente oltre le *procurationes* legali e le stesse sieno pagate in genere o contanti secondo le consuetudini dei luoghi, anzi se in qualche luogo vi fosse la consuetudine di non pagar niente al Vescovo Visitatore, allora bisogna rispettare la consuetudine; però nelle *Procurationes* non deve andare inclusa la spesa del viaggio, poichè quelle servono pel vitto quotidiano del Vescovo Visitatore,

Se il Vescovo prende qualche cosa oltre il giusto bisogna che fra un mese restituisca quella parte ingiustamente presa e in caso di inadempimento, restituire il doppio, oppure avrà altra pena da stabilirsi nel Concilio Provinciale.

Finalmente se il Vescovo volesse visitar la Diocesi più frequentemente che una volta l' anno, non può prendere se *non una volta sola* le *procurationes.* Tutte le Chiese e le persone soggette alla visita debbono pagare queste *procurationes*, per conseguenza le persone e le chiese esenti dalla visita nulla pagano. I laici poi qualunque essi sieno, sebbene rigorosamente parlando, non sarebbero esenti dalla visita, pure in quanto a pagare le *procurationes* sono certamente esenti.

È inutile aggiungere che le *procurationes* non si pagano nella città ove sta la Cattedrale, che in questo caso il Vescovo non sostiene alcuna spesa straordinaria per la visita. Se la visita fosse fatta dal Vicario Capitolare, allora i Canoni dicono che le *procurationes* si paghino per metà.

Anticamente nella Visita si pagava anche il così detto Cattedratico, ossia una certa pensione, un annuo stipendio chiamato Cattedratico, perchè le chiese minori con esso riconoscevano come madre, la chiesa cattedrale. Fu detto

anche *sinodatico* questo sussidio, od anche pensione *pasquale,* perchè talvolta si pagava nel Sinodo Diocesano, che per lo più cadeva dopo le feste di Pasqua.

L' uso di questo sussidio è antichissimo nella Chiesa, e sebbene il Concilio Tridentino avesse proibito di pagarlo più nel tempo della S. Visita, pure non si può dire che l' abbia riprovato o abolito come han preteso alcuni canonisti.

Vi sono eziandio pel Vescovo certe altre prestazioni sui legati pii, sui funerali, sulle decime, ma di queste parleremo nel trattato dei benefici e per ora avvertiamo solo che non può portarsi un giudizio generale per tutte le diocesi, ma devono consultarsi le consuetudini di ciascuna.

§ 5.°

Qual forza hanno i provvedimenti che prende il Vescovo nella visita Pastorale.

Quanto alla forza che hanno i provvedimenti che il Vescovo prende nella S. Visita diciamo che se si comporta da Padre e procede per cognizione sommaria (com' è più opportuno) le sue disposizioni non si *sospendono* per verun appello o pretesto, sì che non debbano eseguirsi, come dicemmo dianzi. Ma se fa da giudice e usa le formalità di diritto c' è luogo all' appello non solo *in devolutivo,* come dicesi, ma anche in *suspensivo,* vale a dire l' appello non solo devolve la causa a giudice superiore, ma sospende altresì l' esecuzione della sentenza. Di quanto poi venne fatto e trovato nella visita se ne deve dare relazione alla sacra Congregazione del Concilio, sia perchè il Papa deve conoscere lo stato di tutte le Chiese, sia perchè risalti la comunione dei Vescovi colla S. Sede. Da ciò s' inferisce l' obbligo che i Vescovi hanno alla visita dei Limini apostolici, che bisogna fare o personalmente, o, se ne sono giustamente impediti, per mezzo di idoneo procuratore. I Vescovi d' Italia ed isole adiacenti ogni triennio; quei della Francia, Spagna, Inghilterra, Germania ogni quadriennio; quelli delle altre parti di Europa e d' Africa ogni quinquennio. E finalmente quelli dell' Asia e dell' America ogni decennio. Lo scopo è triplice: 1. venerare la tomba dei SS. Apostoli; 2. ossequiare il R. Pontefice; 3. riferire sullo stato delle proprie chiese, esporre dubbiezze od istanze e ricevere istruzioni.

APPENDICE

Sul diritto di dispensare e di amministrare ne' Vescovi.

I Vescovi dispensano anche dalle leggi generali della Chiesa: 1. con particolari persone e non già con tutta la Diocesi o con un' intera Comunità; 2. e quando vi sia una giusta ragione, perchè la legge fatta ad *bonum* e non ad *damnum* non ispiega il suo vigore in quei casi particolari in cui diventerebbe nociva. E ciò si può fare pei seguenti capi: 1. alla permissione data dalla stessa legge; 2. alla legittima consuetudine; 3. alla delegazione presunta; 4. alla delegazione espressa. Quanto al *1.° caso i Canoni* danno facoltà al Vescovo di dispensare.

1. Dalla illegittimità dei natali a poter ricevere gli ordini minori, od un benefizio *semplice* (non già benefizio che porti cura di anime e perciò richiegga l' ordine sacro, com' è il Canonicato nelle Cattedrali che esigge l' ordine *infra annum*; 2. dalla bigamia similitudinaria (Questa si ha quando chi è legato da Ordine sacro, o da voto solenne attenta matrimonio, benchè invalido, purchè sia consumato (Cap. 1. 2. Clerici vel voventes); 3. dalla irregolarità e sospensione proveniente da *delitto occulto* tranne da omicidio volontario o dedotto al foro contenzioso (Trident. Sess. XXII Cap. 6 Rerefor); 4. dagli interstizii per ricevere gli ordini minori e maggiori (Ivi C. 11.); 5. Dalla sospensione incorsa per la *promozione a salto* purchè non si abbia esercitato l' ordine ricevuto (che in questo caso si è irregolare (ivi C. 14); 6. Dalle pubblicazioni di matrimonio (ivi Sess. XXIV de refor. mat.) 7. Dai voti semplici eccetto i cinque riservati al Papa: di castità perpetua, d' ingresso in religione approvata e dei tre pellegrinaggi; 8. da qualsiasi giuramento.

Per l' altro Capo *della legittima consuetudine* i Vescovi dispensano: nei digiuni, nell' osservanza dei giorni di festa, nell' impedimento a chiedere il debito coniugale. In generale la consuetudine legittimamente prescritta *conferisce giurisdizione*, ma tal consuetudine dev' essere *ab immemorabili*, almeno di 100 anni non interrotti; 2. *Innocua* alla disciplina ecclesiastica; 3. Per Pontificia delegazione *presunta*, i Vescovi dispensano da occulto impedimento dirimente all' uopo di convalidare il matrimonio già contratto. Anzi ammettono molti e gravi autori, che i Vescovi possano dare tal dispensa in ordine al matrimonio *ancora da contrarsi*, quando gravi circostanze lo impongono e non possa frattanto consultarsi il Papa, nè differirsi il matrimonio senza scandalo ed infamia; 4. Infine i Vescovi dispensa in forza di *speciali facoltà* ricevute dal Pontefice.

Quanto al diritto di Amministrare nei Vescovi soggiungiamo al già detto:

1. Compete al Vescovo l' erezione e la soppressione dei benefizii secondo

le regole dei Canoni; 2. la collazione dei benefizii della propria diocesi, tranne i riservati e gli affetti; 3. la scelta dei soggetti da ordinarsi a ministri del Santuario; 4. la conferta degli ufficii ecclesiastici a chi è idoneo, salvo i diritti della Santa Sede o di altro legittimo collatore; 5. la vigilanza sulla retta amministrazione dei beni della Chiesa e Luoghi pii; 6. la cura che le pie volontà dei fedeli sieno eseguite. Anzi, quando gli esecutori testamentarii designati dal pio fondatore fossero negligenti nello adempiere il loro incarico i Vescovi, come delegati della Santa Sede (Conc. Trid. Sess. XXII, 8) divengono esecutori sia delle ultime volontà, sia delle disposizioni *inter vivos;* 7. la potestà di provvedere quanto riguarda il buon andamento della diocesi. Essendo i Canonici consiglieri *nati* del Vescovo questi deve chiedere il *consenso* del Capitolo quando si tratta di alienazione di beni ecclesiastici, come dianzi riferimmo, nell' unione o soppressione di Chiese o benefizi, deve chiedere il *consiglio* quando vuol compilare statuti Sinodali, nel crear giudici, nel punire ecclesiastici, portar censure e, secondo alcuni, nel convocare il Sinodo. Nondimeno tali atti, richiedenti il solo *consiglio*, non restano nulli, in mancanza di questo, se pure il Consiglio non sia da richiedersi sotto condizioni irritanti.

§ 6.°

Dei Giudici Sinodali — Degli esaminatori sinodali e prosinodali, e loro doveri.

A proposito di giudici, mette bene far qui alcune osservazioni sui Giudici e gli Esaminatori Sinodali. Il Concilio di Trento, (Sess. 25 c. 10 *De Reform*) stabilisce che si eleggano in ogni Diocesi almeno 4 Giudici sinodali, ai quali la Santa Sede possa commettere il disbrigo di cause di minor conto a lei devolute, e si trasmette immediatamente il nome degli eletti alla S. Congregazione del Concilio. Si eleggono nel Sinodo Diocesano (o Provinciale) del Vescovo, col consiglio del Sinodo stesso, ma non è tenuto il Vescovo a seguir detto Consiglio. Come parimenti il Vescovo volendo sostituire altro giudice in luogo di chi venga a mancare, è tenuto a richiedere il consiglio del Capitolo ma non a seguirlo. Se nell' ultimo Sinodo non furono eletti i giudici o siano scaduti, non può il Vescovo eleggerli, benchè abbia facoltà di supplire ai mancanti; ma a ciò gli è necessaria una facoltà speciale della sacra Congregazione.

I Giudici sinodali devono essere scelti fra persone qualificate per dignità ecclesiastica, come Personati o almeno Canonici di Cattedrale. Quanto alla loro giurisdizione, prima della delegazione, *è nulla.* Avuta la delegazione, devono nel disimpegno servirsi dei Notari della Curia Vescovile. (Benedetto XIV de syn. Dioc. lib. 4. C.)

Analoghe ossservazioni devono farsi per gli Esaminatori Sinodali. Questi si eleggono propriamente per esaminare i concorsi ai benefizii Parrocchiali. (Che, quanto agli esami per le Ordinazioni o per le Confessioni il Vescovo può servirsi di chi vuole). Devono essere almeno sei e possono estendersi sino a venti; e vengono *proposti* dal Vescovo ed *approvati* dal Sinodo. Durano in carica fino al nuovo Sinodo, purchè nondimeno nell' intervallo non discendano al disotto di sei, nel quale caso scadono tutti. Nè ad accrescere il numero varrebbero le surrogazioni fatte dal Vescovo; poichè i surrogati entro l'anno della celebrazione del Sinodo, scadono collo spirare dello stesso anno; dopo l' anno, il Vescovo non può surrogare alcuno. Se quindi il Sinodo non fosse celebrato a tempo, e gli eletti del Sinodo anteriore non arrivassero a sei, non resterebbe al Vescovo per avere gli esaminatori necessarii alla validità dei concorsi, che di ottenere dalla Sacra Congregazione del Concilio la facoltà di proporre all' approvazione del Capitolo i soggetti eleggibili, che durerebbero in carica un anno ed indi di anno in anno avrebbero bisogno di conferma. E se il Capitolo non approvasse a maggioranza di voti i soggetti proposti dal Vescovo? Taluni canonisti vogliono si abbiano per approvati, fondandosi sulla ragione che un consenso ingiustamente rifiutato si ha per dato. Ma Benedetto XIV giustamente osserva, che l'ingiustizia del rifiuto potrebbe essere cosa molto discutibile e frattanto non sarebbero fermi i concorsi tenuti in presenza di tali Esaminatori. Suggerisce quindi che la via più sicura pel Vescovo, sarebbe di chiedere alla Sacra Congregazione un supplemento di consenso, mostrando l' irragionevolezza del rifiuto (lib. c. c. 7).

I doveri degli esaminatori sinodali sono: giurare sui vangeli di eseguire fedelmente il loro ufficio, messa da parte qualsiasi umana predilezione o parzialità e nulla ricevere per occasione degli esami nè prima, nè poi, sotto colpa di simonia e severissime pene — 2.° nell' esame tener conto non della sola scienza, ma e della prudenza, e dei costumi, e dell'età, dei servigii resi dai concorrenti, sotto pena di nullità del concorso. (Decis. della S. Cong. 4 agosto 1607 presso il citato Ben. XIV). 3.° Dare il voto nel luogo degli esami e prima di separarsi dal Vescovo o dal suo Vicario. Inoltre perchè il concorso sia legittimo e valida la collazione del Benefizio Parrocchiale, gli Esaminatori non devono esser meno di 3; nè parteciparvi altri esaminatori non Sinodali.

§ 7.

Giurisdizione Episcopale sugli esenti

Conviene anzitutto distinguere accuratamente; 1.° i luoghi esenti in diocesi e i luoghi esenti *nullius dioecesis*. I primi hanno semplicemente il privilegio della esenzione, ma si reputano parte del territorio diocesano. I secondi

quantunque compresi materialmente nei confini di una diocesi, si stimano come rimoti e distanti dai confini e si formano. per ismembramento di territorio; 2.° Le Chiese esenti sono o secolari o regolari. 3.° O curate o senza cura. Ciò posto se le Chiese sono esenti in diocesi e sono secolari: ancorchè commendate, abbiano o no cura di anime, le visita il Vescovo come delegato. Se regolari e con cura di anime, in quanto a ciò sono del tutto sottoposte al Vescovo, sicchè nemmeno un Prete amovibile *ad nutum* vi si possa deputare senza consenso ed esame del Vescovo. Se sono regolari e senza cura, ma soggette ai superiori generali, non può visitarle il Vescovo, secondo il Tridentino; (sess. XXV, cap. 2) se regolari e senza cura di anime il Vescovo le visita quante volte non è in vigore la regolare osservanza o sieno date in commenda.

Che se trattisi di Chiese esenti *nullius Dioecesis*, allora se sono secolari le visita il Vescovo nel cui territorio sono poste o il più vicino e questi solo ordina e dà le dimissione. Le regolari ancorchè abbiano congiunta cura di anime non può visitarle nessun Vescovo: solo il metropolitano visita e provvede se i prelati regolari sieno negligenti in ciò che riguarda la parrocchia.

Delle esenzioni dei Regolari e corporazioni religiose tratteremo diffusamente a suo tempo nel Capitolo dei Monaci e Regolari.

§ 8.

Privilegii Canonici dei Vescovi.

Senza speciale menzione non sono soggetti alle censure, e a porte chiuse celebrano nei luoghi interdetti, Hanno con varie rescrizioni l'altare portatile; hanno coretti che dal palazzo guardano in Chiesa; scelgono nella loro diocesi qualunque Prete suddito a confessore; ovvero qualunque altro purchè approvato dal rispettivo ordinario. Danno la benedizione coll' indulgenza plenaria in *articulo mortis* nella loro diocesi. Usano per città e nei pontificali abiti sacri proprii. Non possono essere deposti che dal Papa. I legati apostolici e i giudici superiori debbono prima interdire loro l' ingresso alla Chiesa, il ministero sacerdotale; poi sospenderli dall' ufficio, infine colpirli di grave censura. Se diventano prelati domestici o assistenti al soglio, godono di varii altri privilegii

§ 10.

Elezione, Confermazione e consacrazione dei Vescovi.

Queste questioni noi qui le trattiamo giusta il diritto novissimo. Di fatti le riserve man mano sottrassero le elezioni dei Vescovi dai Capitoli; e Paolo II colla Cost. « *Ad Romani Pontificis providentiam,* extrav. int. com. al 1467;

e gli altri Pontefici colla seconda regola della cancelleria riservano tutte le Chiese Patriarcali, metropolitane, vescovili al Papa. Così si mutò totalmente l'antica disciplina, e quella delle decretali; e i dissidii tra gli elettori e gli eletti, tra i re e i Pontefici, massime nello scisma di Avignone, le lungherie per le elezioni, furono, oltre le anzidette, le cagioni che indussero i Papi a tal cangiamento. Reclamarono i Capitoli, i metropolitani e i Re; il Sinodo di Basilea abrogò le riserve, tranne per le chiese vacanti in Curia; ma la fermezza dei Papi trionfò sul reclamo dei Capitoli; la loro prudenza disarmò l'ira dei Principi.

Ora generalmente la nomina è accordata dal Papa ai Principi fedeli e benemeriti. Così il concordato del 1818 art. 28 concedeva in perpetuo al Re delle due Sicilie l'indulto di nominare persone degne ed idonee secondo i canoni a tutte le Chiese vescovili o arcivescovili delle due Sicilie.

I Capitoli generalmente per le riserve perdettero la elezione, e i metropolitani la confermazione e la consecrazione loro riconosciuta nelle Decretali. I nominati dai re ora hanno la conferma e la consacrazione dal Papa. Gli eletti dal Papa hanno bisogno della sola consacrazione; la loro promozione fatta dal Papa tiene luogo di conferma.

Mutata per questi motivi la disciplina dell'elezione, non si mutò l'idea essenziale che aveva ispirata l'antica, cioè la sicurezza della scelta; e alla testimonianza del popolo e del clero, si sostituì l'inquisizione e l'esame del candidato, giusta il Tridentino sen. XXII de reform. cap. II; e sen. XXIV de refor. cap. I. E Gregorio XIII e Urbano VIII vollero il processo della scienza, dei costumi, dell'età, ed altre qualità che vedremo nel trattato dei beneficii, da farsi in Curia pei Vescovi d'Italia, nelle provincie per gli altri. Questo processo si dà al Cardinale relatore e questi riferisce al Papa nel concistoro, ciò che dicesi *praeconizatio;* in altro concistoro si dà giudizio del promovendo, *propositio;* e sentiti i Cardinali segue il Decreto Pontificio di confermazione, di cui il Tridentino sess. XXIV de refor. cap. 1. Allora colui è Vescovo eletto, fra lui e la sua Chiesa il matrimonio è rato; e se non fosse il divieto di Bonifacio VIII, in cap. *Iniunctae 1. de extrav,* potrebbe esercitare gli atti giurisdizionali, siccome appena ordinato, o consacrato può esercitare quelli dell'ordine. Ma il predetto Pontefice: proibì, se prima non avesse ottenuto le bolle pontificie, e di qui nasceva l'articolo 28 del concordato.

Subito dopo la conferma deve dimandarsi la consacrazione. Se ciò trascurasi per tre mesi, il consacrando non fa suoi i frutti del benefizio; se per sei mesi scade dal Benefizio in virtù del Tridentino sen. XXIII de reform. cap. II. La consacrazione dei presenti in Roma è commessa dal Papa a viva voce ad un Cardinale. Per gli assenti è deputato per lettera un Arcivescovo, il quale in compagnia di due vescovi assistenti, in dì di Domenica, o sacro ad un Apostolo, nella propria diocesi o nella cattedrale del consacrando, pre-

messo dal consacratore e dal consacrando il digiuno, lo consacra. Per tal modo il matrimonio del consacrato colla sua Chiesa è consumato, egli è vescovo, ma solo dopo ottenute le accennate lettere può esercitare i suoi poteri. Della traslazione e resignazione dei Vescovi parleremo più diffusamente nei beneficii; della deposizione nei giudizii; qui diremo brevemente della translatione e della rinunzia dell' Episcopato.

§ 10.

Della Traslazione.

Essendo di competenza Apostolica le cause maggiori della Chiesa all'Antistite della Somma apostolica sede spetta il diritto di traslatare un Vescovo da una in altra Diocesi. La differenza che corre tra le cose spirituali e le corporali è la seguente, che le cose corporali più facilmente si risolvono che si rinsaldano mentre le spirituali si consolidano meglio che dissolversi. Onde è che giusta le canoniche sanzioni un Vescovo solo può dare onore, privarnelo non può. I Vescovi ricevono dai loro metropolitani la consecrazione, nulladimeno non possono condannarli senza il Romano Pontefice. Ora essendo più saldo il vincolo spirituale del carnale, non può dubitarsi che Dio onnipotente abbia riservato a sè questo conjugio ch' è tra la chiesa e il Vescovo. Quindi non l' umana ma la divina potestà può sciogliere questo spirituale vincolo e perciò solo il Romano Pontefice, vicario di G. C. può traslatare deporre o far cessare un Vescovo dalla propria Diocesi, giusta le Decretati Lib. 1. Tit. III De Tradit. Episc.; e siccome un Vescovo consecratosi senza licenza del Romano Pontefice non può lasciare la sua diocesi, così ancora un eletto e confermato solamente, nol può. Imperocchè non può revocarsi in dubbio che dopo la elezione e la confermazione egli è stretto da spirituale conjugio tra l' eletto e la sua chiesa e quindi come dal solo Romano Pontefice può essere traslatato, deposto un vescovo già consacrato, così dal solo Romano Pontefice anche il solo eletto dopo la consacrazione.

Un vescovo che osasse trasferirsi in altra Diocesi perchè il popolo univocamente ve l' abbia nominato, oltre la privazione della chiesa che disertò cade nella scomunica, nell' interdetto, nell' esclusione anche dalla laica communione in fin di vita *nisi poenituerit*. La forma da serbarsi per vagliare le ragioni e le testimonianze circa la traslatione dei Vescovi è quella stessa che debbasi serbare nella loro promozione. Testimoni di provata probità, non consanguinei del Vescovo, se ben lo conoscono, gli atti della sua consacrazione, per quanti anni fu Vescovo, se fu sempre in residenza, se compì la santa visita, se tenne i pontificali sovente, se brillò per esempio e dottrina se fu uomo prudente e di governo, se mostrò possedere la dottrina necessaria all' Episcopato, se merita la traslazione.

§ 11.

Della rinunzia dell' Episcopato.

A niuno Vescovo è lecito senza licenza del Sommo Pontefice: rinunziar l' Episcopato, anche a scopo di vita perfetta, senza grave colpa.

Le cause per le quali il Vescovo può postulare questa rinunzia sono le seguenti: *Conscientia criminis — debilitas corporis — defectus scientia — malitia plebis, grave scandalum — irregolaritas personae; sed in his omnibus est observanda cautela* — Così nelle Decretali Tit. IX De Renunciat Lib. 1.

Per malferma salute s' intende quella che rende del tutto impotente il Vescovo ad attendere agli oneri pastorali.

Per mancanza di scienza quella ch' è necessaria tanto per lo spirituale come per la savia amministrazione temporale della Diocesi, l' una e l' altra sempre congiunte altrimenti: « *Tu enim, inquid Dominus, scientiam repulisti, et ego repellam te, ne sacerdotio fungaris mihi,* » quantunque sia da desiderarsi una scienza eminente nei Presuli, pure può talfiata essere supplita dall' eminente carità, secondo l' apostolo: *scientia inflat, et charitas autem aedificat.*

Capitolo IX.

Degli Ufficiali della Curia Episcopale. — 1. *Idea generale e specifica* — 2. *Dei visitatori* — 3. *Dei testimoni sinodali.* — 4. *Degli Esaminatori sinodali.* — 5. *Dei Censori Ecclesiastici.*

§ 1.

Idea generale.

Coadiuvano il Vescovo nell' amministrazione della Diocesi per ecclesiastica istituzione molti ufficiali. Imperocchè è da sapersi che la potestà economica di chi presiede, anche in circoscritta giurisdizione deve essere circondata di tutti questi atti singolari dei socii dai quali emerge in ogni modo la vita sociale, vuoi per la diversa applicazione delle leggi, vuoi per la preparazione ed esecuzione delle sentenze nei giudizii, vuoi per l' assidua vigilanza, affinchè tutti siano coordinati senza difficoltà i mezzi per raggiungere il fine della vita cristiana, quali sono i sacramenti, i sacramentali, l'annunzio della divina parola ecc.; vuoi in fine nella conservazione, incremento e distribuzione a norma del diritto dei beni temporali, prestandosi finalmente a tutte quelle cose in che effettivamente consiste la vita della ecclesiastica società. Per la qual cosa sin dall' antichità i Vescovi furono usi assegnare diversi ufficii ai

suoi Chierici per conseguire più pronto il frutto della santificazione delle anime.

Questa disciplina la cui ragione giuridica si contiene nei fonti del diritto, e che anche oggidì vigge, dimostra la sapienza legislativa della Chiesa nella savia distribuzione della potestà; il cui esempio hanno imitato gli stati civili nella loro così detta *amministrazione.*

A quella guisa dunque che il Romano Pontefice è circondato da un certo numero di ufficiali e di congregazioni delle quali risulta la *Curia Romana,* così il Vescovo si giova, specie in quelle cose che si rapportano allo espletamento degli atti del regime episcopale, di alcumi ufficiali, anzi tuttavolta delle così dette *commissioni episcopali.* Il complesso di questi ufficiali costituiscono la *Curia Episcopale* cui presiede il Vicario Generale. Le commissioni episcopali, se non sono giudiziali, come avviene di frequente, non agiscono collegialmente. A costoro compete la potestà talvolta meramente esecutiva, ovvero applicativa delle leggi ecclesiastiche, nei casi particolari, senza però alcuna forma di giudizio e tal fiata la sola potestà consultiva.

Degli ufficiali della Curia Episcopale — Idea specifica.

Sono addetti alla Curia Episcopale per gli affari giudiziali e sopratutto per la inquisizione disciplinare: il *Promotore,* ovvero il *Procuratore Fiscale,* questi poi nella causa circa la nullità del matrimonio, o di professione religiosa si appella *Difensore del vincolo* o della *professione;* il *Postulatore ossia* l' *avvocato generale,* detti ancora *causidici* o semplicemente *avvocati,* i quali debbono giurare presso l' ordinario di non accettare causa alcuna che deroghi la giustizia e l' equità; il *Procuratore dei poveri;* l' *Assessore* cioè i *Consiglieri giudiziali,* ai quali si aggiungono gli ufficiali *delle comparse,* i *cursori* e i *servitori.* Sono addetti per gli affari giudiziali e comuni insieme, il *Cancelliere;* il *Notaio;* il *Procuratore* ovvero il *protettore dei legati pii; l' Archivista* o *Segretario; l' esattore delle tasse;* l' *Economo;* i quali alla lor volta sono coadiuvati da più o meno ufficiali.

§ 2.

Dei visitatori

Il venerabile Concilio Tridentino sancì che quando i Vescovi non possono per sè, ovvero fossero legittimamente impediti, devono compiere *intra biennium,* la visita pastorale della loro diocesi per mezzo del Vicario Generale, o di un visitatore a ciò deputato, talvolta anche due visitatori generali, come si prattica nella diocesi di Milano, secondo gli statuti di S. Carlo Boromeo,

cioè, uno per la città, l' altro per la Diocesi, le cui facoltà sono delineate nel tenore delle lettere patenti che ricevono dal Vescovo.

Dipendono da costoro dodici prefetti o visitatori inferiori costituiti anche *ad biennium*, ai quali viene assegnato l' ambito della loro giurisdizione, e si prescelgono tra i sacerdoti più prudenti, ed allo spirare dei singoli biennii devono rassegnare e notificare al vescovo gli atti della visita.

Nell' odierna disciplina il Vescovo presceglie solamente i *Convisitatori*, il cui compito è di coadiuvare il Vescovo nell' atto della visita pastorale

§ 3.

Dei testimoni Sinodali.

Anticamente fu sancito dai canoni disciplinari che in Sinodo fossero prescelti dei probiviri ai quali si commetteva o per tutta la regione o per una parte l' ufficio di vigilare sul costume del Clero e del popolo e dell' osservanza dei decreti del Concilio provinciale, o del Sinodo Dioeesano e riferirne al metropolitano o al Vescovo. Questi furono i così detti testimoni sinodali, il cui ufficio dovevano compiere con prudente circospezione, senza giurisdizione alcuna. Nell' Archidiocesi di Milano, pretermessi per un periodo di tempo, furono rimessi in pieno vigore. Nell' odierna disciplina però l' ufficio dei testimoni sinodali è stato abolito, incorporandolo nell' ufficio di Vicario foraneo, quantunque come dissi, non mancano esempii in contrario, come in molte Archidiocesi, specie la Milanese, ove vige sempre lo Spirito di S. Carlo. che volle ben distinti i due uffici di testimoni sinodali e Vicarii foranei.

§ 4.

Degli esaminatori Sinodali.

Quantunque ne avessimo fatta menzione, quando parlammo del Sinodo qui occorre dirne davvantaggio come ufficiali della Curia Episcopale.

Dovendosi promuovere gli Ecclesiastici ad alti ufficii, ovvero ai semplici benefizii o agli ordini, il Vescovo deve essere assicurato della loro entità, sia in quanto alla scienza, sia in quanto alla giuridica loro abilità. Per conseguire il tale scopo i Vescovi nel Sinodo prescelgono degli Ecclesiastici che sono tra tutti i più idonei, periti nelle leggi divine, nel diritto ecclesiastico, nelle sacre discipline; i Regolari però sono esclusi, tranne quelli che appartengono all' ordine dei mendicanti.

A costoro che si chiamano Esaminatori Sinodali compete il diritto di giudicare, previo invito del Vescovo, della scienza, della prudenza, della forza

dell'ingegno, e dello zelo dei candidati o concorrenti. Se poi il Sinodo non si celebrasse, per facoltà della Santa Sede, vengono nominati dal Vescovo col consenso del Capitolo ed allora si chiamano *prosinodali.* Essi, come dicemmo, dovranno essere non più di 20, nè meno di sei. Il loro ufficio si esercita, come sancì il Tridentino Sess. XXIV. c. 18 nei concorsi parrocchiali; nei concorsi della Teologale od ufficio di Penitenziere; come stabilì il Tridentino sopracitato nella provvista, se piacerà al Vescovo, di qualunque benefizio, giusta il Tridentino Sess. VII. c. 13.; nell' approvazione dei Confessori e dei predicatori, secondo il Tridentino medesimo al Capo 15 Sess. XXIII. de r.

Infine nella promozione alla tonsura ed agli ordini, come stabilì lo stesso Tridentino Sess. XXIII c. 7. d. r. Senonchè negli esami per la sacra tonsura, e gli ordini minori non è prescritto che gli esaminatori fossero tre di numero, come negli altri esami, e quattro per gli esami dell' ufficio di Teologo e del Penitenziere.

Gli esaminatori non hanno alcun potere, tranne nel caso particolare. Essi compiono quest' ufficio sotto la presidenza del Vescovo o del suo Vicario, vietata con severissime pene anche l' ombra della simonia o di accettazione di persona.

§ 5.

Dei Censori Ecclesiastici.

Col nome di censori Ecclesiastici nella disciplina odierna s' intendono, quei Chierici, per lo più, i quali esimii per prudenza e per scienza vengono prescelti dal Vescovo affinchè inquirino su tutto ciò che si pubblichi per arte tipografica se ripugni alla dottrina della Chiesa ed ai morigerati costumi. Imperocchè non è sempre possibile, specie in alcune diocesi, che il Vescovo o il suo Vicario bastino a rivedere i libri e i libelli, gli opuscoli, od altro che si dia alla luce. Essi dunque devono giudicare dei libri od altro che venga loro rimesso dal loro ordinario con animo scevro da pregiudizii, da passione e spirito di partigianeria. Compiuto l' esame, se niente trova da osservare, l' Ordinario stesso concede licenza all' autore di pubblicare l' opera, segnando il *nihil obstat* o in principio o alla fine dell' opera medesima da pubblicarsi.

Capitolo X.

Vescovi titolari — Vescovi Coadiutori o Ausiliarii — Ausiliarii perpetui — Ausiliari con futura successione — Vescovi amministratori — Vescovi apostolici — Corepiscopi — Arcipreti — Decani — Prelati Inferiori.

Vescovi Titolari.

I vescovi titolari detti anche *in partibus infidelium*, sono vescovi ordinati a titolo di una chiesa ora occupata da popoli infedeli. Sono veri Vescovi per consacrazione e potestà, senza uso ed esercizio di giurisdizione, non avendo attuale amministrazione della loro diocesi, ma *retinentes habitualem cattedralitatem*, come parla Benedetto XIV, sono quindi esenti dalla residenza, dalla visita della Diocesi, dalla relazione al Papa. Spetta però al loro zelo la conversione del proprio gregge. Il Tridentino sessione XIV de reform. cap. II prese di mira in cotali Vescovi anche la potestà dell' ordine e dispose che sotto pena di annuale sospensione dei pontificali, non potessero esercitarla nei luoghi *nullius Diocesis;* nei luoghi poi degli ordinarii lo possono a richiesta dei medesimi.

Tali vescovi si creano per giuste e ragionevoli motivi, specialmente in aiuto del Papa, per legazioni, nunziature ecc., o in aiuto di vescovi quando o per l' ampiezza della diocesi, o per altri capi, per infermità, ecc. non potessero esercitare l' uffizio pastorale.

Di quì nascono i Vescovi amministratori, coadiutori od ausiliarii perpetui e *ad tempus* ausiliari con futura successione.

Quando un Vescovo per età avvanzata, per malattia o per altra giustificata ragione non potesse risiedere in Diocesi, oppure non potesse adempiere tutti gli uffici dell' Ordine suo, i quali, meglio che gli uffici di giurisdizione, richiedono la presenza del Vescovo stesso; allora si dà al Vescovo un suffraganeo, ossia un amministratore che sia Vescovo anch' egli, perchè possa esercitare gli atti dell' Ordine episcopale.

Oggi si chiamano più propriamente suffraganei, i Vescovi Ordinari dipendenti dal Metropolitano, mentre questi Vescovi amministratori si chiamano piuttosto ausiliari o coadiutori. Ma è questa quistione di nomi e noi non ce ne occupiamo, contenti di stabilire piuttosto i confini dell' autorità di questi Vescovi ausiliari dell' Ordinario. Essi adunque vengono dati in aiuto al Vescovo non già direttamente alla Chiesa; epperò il loro ufficio cessa colla morte del Vescovo ordinario, oppure se per qualunque altra causa il Vescovo stesso lasci l' amministrazione della Diocesi.

Se poi l' Ordinario volesse dare al suo ausiliario anche l' ufficio di Vicario Generale è inutile aggiungere ch' egli avrebbe tutti i poteri di giuri-

sdizione che ha un Vicario Generale del Vescovo. L' ausiliare bisogna chiederlo al Pontefice il quale non lo concede se non abbia i requisiti necessari; e se vi sieno giuste cause, anzi gravi bisogni, la Santa Sede manda talvolta questi ausiliari, anche senza esserne richiesta.

Invece i *Coadiutori* perpetui o con futura successione sono messi a parte della giurisdizione ordinaria del Vescovo diocesano. In modo che se le condizioni fisiche e morali dell' Ordinario lo rendessero inabile a continuare nell' amministrazione della Chiesa, il coadiutore ha pieni poteri anche per la collazione dei benefici, escluso solo l' alienazione dei beni ecclesiastici.

Intanto l' ordinario se e quando si senta in grado di esercitare il suo ufficio può far ciò che crede senza consenso del suo coadiutore; giacchè per l' assegno del Coadiutore stesso egli non viene privato dal suo titolo. Solo volendo delegare l' ordinario non può delegare altri se non il Coadiutore, essendochè proprio a questo scopo gli è dato dalla S. Sede.

Talvolta la S. Sede dà anche coadiutori *ad tempus* cioè a qualche Chiesa priva del suo proprio Ordinario per morte od altra ragione, manda un Vescovo che quasi *Amministratore Apostolico* regge la Chiesa medesima sino alla nomina definitiva dell' Ordinario; oppure ad alcune regioni, dove non è costituita la gerarchia cattolica, la S. Sede manda quasi come coadiutori alcuni Vescovi da noi chiamati *Vicarî Apostolici*, quando parlammo dei legati Pontificii.

Ancora i Vescovi amminastratori si danno al Vescovo creato prima dell' età richiesta, o quando sia costretto ad emigrare, o quando fosse esiliato e simili. Hanno tutto nello spirituale e temporale tranne le alienazioni degli immobili. Possono costituirsi Vicarii, anche contravoglia del vescovo. Hanno insomma più ampia e libera giurisdizione che i coadiutori, ma non hanno il diritto di successione.

Vicarii apostolici.

Qui intendiamo trattare non di coloro che altrove vedemmo, che poi furono i Primati e Legati nati, ma 1.° Quando nè dal capitolo, nè dal metropolitano si provvede a chiesa vacante, o si prevedono lunga vacanza o scissure nell' eleggere il Vicario capitolare; per commissione del Sommo Pontefice la Congregazione dei Vescovi e regolari deputa un vicario Vescovo o Prete con più o meno larghe facoltà che dicesi: Vicario Apostolico. Regolarmente può fare tutto ciò che fa il Vescovo, tranne per diritto comune la collazione dei benefizii, la concessione delle dimissorie, sebbene abbia straordinaria facoltà. 2.° Vicarii apostolici si danno vivente il Vescovo, se è eretico, sospeso, interdetto; e allora sono quasi amministratori — nelle cause criminali del Vescovo non s' ingeriscono e il vescovo nulla può contro tali Vicarii — Se muore il Vescovo non cessa la potestà, perchè è data in bene della sede; se muore

il Papa neppure cessa, perchè è data dalla Santa Sede. 3.° Con carattere episcopale a titolo di Chiesa *in partibus infidelium* ed anche senza tale carattere si deputano a reggere paesi che o non hanno pastore, o l' hanno tale che senza sua colpa non può reggerli.

Così la Germania, così l' Inghilterra dopo l' eresia o lo scisma ebbero Vicarii Apostolici che in luogo dei Vescovi le governavano, ma sono specialmente tali quelli che stanno nelle regioni delle Indie, nell'Oceania, nella Patagonia, nelle isole lontane finchè non si possono erigere Vescovadi. Questi hanno tutta la potestà quasi vescovi costituiti ed amministrano il loro territorio. Se la lontananza è molta hanno il Coadiutore col diritto di successione, e se non l' ànno per costituzione di Benedetto XIV devono scegliersi un sacerdote del clero o secolare o regolare per vicario generale, idoneo a reggere in caso di morte del Vicario apostolico qual delegato della S. Sede il territorio, fino al possesso del nuovo Vicario. Questi allora avrà la potestà di Vicario capitolare o di apostolico, eccetto l' ordine, sebbene in caso di urgente necessità, consacri calici, patene, altari coll' olio però benedetto del Vescovo. Infine i Vicarii apostolici convocano il Sinodo nel proprio vicariato per affari della propagazione della fede, così Benedetto XIV de syn: libro II Cap. X e lib. XIII cap. XVI.

Nella disciplina antica il numero dei coadjutori dei Vescovi era molto maggiore. I più antichi fra tutti sono i così detti Corepiscopi — La loro origine pare, rimonti al secolo 3.° e la loro abolizione all' 8.° od al 9.° secolo.

Questi erano d'aiuto al Vescovo nelle piccole città, ma pian piano si elevarono di tanto sui Vescovi stessi che crearono impaccio all' amministrazione ordinaria della diocesi, e giunsero fino a dissubbidire ai Concilii generali ed alle decretali dei Romani Pontefici. Finiti i Corepiscopi in loro luogo vennero gli *Arcipreti* e i *decani*. Il nome di arciprete è antichissimo anch' esso, giacchè vale il primo dei Presbiteri, che fra i latini era sempre il più vecchio di ordinazione, fra i greci il più cospicuo per meriti, criterio questo che venne poscia adottato anche fra i latini. Prima per ogni diocesi uno era t'Arciprete; quello della Cattedrale il quale faceva da Vicario del Vescovo, ma poscia vi furono arcipreti anche nelle Chiese minori detti Arcipreti rurali o anche Decani dal che alcune Diocesi venivano divise in decanie. Il loro ufficio era non solo aver cura del popolo, ma anche del Clero che priesedeva alle Chiese minori, e riferire tutto esattamente all' Ordinario Diocesano.

Accanto all' Arciprete della Cattedrale che era quasi un Vicario del Vescovo stava l' Arcidiacono quasi Vicario del Vescovo medesimo per quello che riguardasse l' amministrazione materiale della Diocesi. Questo Arcidiacono scelto fra gli altri per perizia più che per età rappresentava quasi il primo degli antichi diaconi di cui parlano gli atti Apostolici. Epperò la dignità dell'Arcidiacono anticamente fu grande tanto presso la Chiesa Greca che presso

la Latina e passò quasi in potestà ordinario. Ma pian piano venne meno anche il potere degli Arcidiaconi ed oggi si restringe al posto di onore nel Coro e assistere il Vescovo nell'Ordinazione generale chiamando i nomi dei Chierici che debbono ordinarsi.

Oltre i suddetti coadiutori dei Vescovi nell'antica e nella presente disciplina vi sono i così detti prelati inferiori, cioè prelati di secondo ordine fra i Vescovi ed il Clero. Questi prelati si dividono in tre classi: 1.ª Quelli che fra i limiti di una Chiesa, monastero o convento presiedono alle persone viventi nel monastero istesso p. es. i superiori generali degli Ordini religiosi, i provinciali, gli abbati regolari o secolari soggetti immediatamente alle S. Sede ed esercenti giurisdizione. 2.ª Quelli che esercitano giurisdizione nel popolo e nel clero d'un dato territorio contenuto fra i confini della giurisdizione stessa d'un Vescovo ordinario, e che non avendo un territorio separato debbono dirsi godere d'una giurisdizione piuttosto personale che locale, questi si chiamano Prelati in Diocesi. 3.ª quelli che chiamansi Prelati *Nullius Dioccesis*, cioè che hanno giurisdizione nel Clero e popolo, ma in un territorio separato da quello del Vescovo, e perciò possono dirsi quasi ordinarii del territorio medesimo. Perciò noi dicemmo altra volta che questi hanno giurisdizione quasi episcopale, cioè che eccetto le funzioni dell'ordine episcopale fanno tutto ciò che fa un Vescovo. Solo senza un privilegio della S. Sede non potrebbero convocare un sinodo diocesano, e poichè il convocare un sinodo diocesano si ricongiunge strettamente ad intimare i concorsi per le Parrocchie, giacchè questi concorsi si fanno avanti gli esaminatori nominati nel sinodo istesso; così si ritiene fra i Canonisti in pratica che i Prelati *nullius* quando possono convocare il sinodo, possono eziandio provvedere alle parrocchie.

É inutile aggiungere che anche i Prelati *nullius* sono obbligati alla residenza come i Vescovi.

Capitolo XI.

Dei Vicarii generali e particolari dei Vescovi—Loro elezione, requisiti, poteri—loro durata—Vicarii Foranei e loro poteri.

Il nome indica chiaramente la natura del Vicario dei Vescovi. Due Classi di Vicari noi studieremo cioè Vicarii Generali e Particolari. Dei Vicarii generali, sebbene si parli nel Concilio Lateranese IV sotto Innocenzo III, non può dirsi che la loro origine generale rimonti all'epoca suddetta, giacchè è certo che anche a' tempi di Gregorio IX non erano adottati in tutte le Chiese, ma lo furono solo ai tempi di Bonifacio VIII cioè sul finire del secolo XIII.

Stabilire il Vicario Generale spetta al Vescovo, e questo è chiaro, giacchè il Vescovo è il pastore Ordinario della Diocesi, anzi per la stessa ragione

se i bisogni della Diocesi lo richiedano, un Vescovo solo può nominarsi più Vicarii, o dividendo la giurisdizione per ciascuno secondo l' indole degli affari p. es. affidando ad uno la giurisdizione contenziosa, ad altro la volontaria; o dividendola per territorio; o finalmente concedendola *in solidum* a tutti; questo avviene in Francia specialmente, e in molte altre regioni d'Europa. Nulladimeno il Vescovo deve scegliere a suo Vicario una persona idonea, cioè un prete, non un laico, integro di costumi che non abbia meno di 25 anni, dottore in *utroque jure* o in Dritto Canonico, o almeno fregiato di altro titolo accademico Il Canonico Penitenziere, un Parroco, od altro che abbia cura di anime non può essere Vicario Generale, perchè potrebbe usare nel foro esterno della scienza avuta in confessione. Neppure i regolari mendicanti possono avere il suddetto ufficio; gli altri potrebbero averlo però con ispeciale licenza del proprio superiore, la quale non si concede senza grave causa, anzi se per questo ufficio i suddetti regolari dovessero abitare fuori il monastero, ci vuole l' indulto apostolico. Generalmente parlando la potestà del Vicario Generale è grande, giacchè la giurisdizione stessa del Vescovo viene comunicata per dritto ordinario al Vicario costituito dal Vescovo stesso. In modo che il Vicario costituisce col Vescovo un solo tribunale, nè si può appellare al Vescovo per una sentenza del suo Vicario Generale.

Però dicemmo che ciò è generalmente parlando, giacchè di Vicario non lascia di essere sempre nominato dal Vescovo non *già posto dallo Spirito Santo*. Epperò il Vescovo può riservarsi qualche cosa dalla stessa giurisdizione, cui il Vicario non può certamente esercitare.

Egualmente il Vicario non può esercitare atti Episcopali di Ordine, neppure se egli sia Vescovo titolare, senza il permesso dell' Ordinario; nè può commettere ad altri l' esercizio degli atti medesimi, salvo il caso che essendo lontano l'ordinario, nè potendosi adirlo facilmente, si trattasse delle lettere dimissorie per l'ordinazione stabilita dei cherici diocesani. E poichè il Vicario fa le veci del Vescovo solo nella giurisdizione Ordinaria, è chiaro ch' egli non deve immischiarsi negli affari spettanti al Vescovo qual delegato della Sede Apostolica, oppure in quelli che sono particolarmente commessi dalla S. Sede al Vescovo stesso. Egualmente non può senza speciale concessione fondare, sopprimere, conferire beneficii, accettare le resignazioni dei beneficii istessi, anzi in generale in materia beneficiaria, non può niente in ciò che è di grazia o liberalità, ma solo di necessità o giustizia, p. es. confermare gli eletti, dare il possesso, ed altre cose simiglianti. Egualmente non può di propria autorità od anche in nome del Vescovo eriggere novelle confraternite laicali, giacchè queste confraternite sono erette per facoltà della S. Sede, nè può approvare per conseguenza gli statuti delle medesime. Senza speciale mandato non tratta le cause criminali, non assolve dalle irregolarità e sospensioni per delitti occulti, oppure dai casi riservati al Vescovo, nè autorizza agli altri ad

assolvere. Finalmente non convoca il capitolo, nè v' interviene e neppure vi dà voto come Vicario, ma solo se fosse Canonico v' interviene e dà il voto come Canonico. Non visita la Diocesi, non raccoglie Sinodo Diocesano, ed in generale non procede mai *inconsulto episcopo* in qualunque siasi affare straordinario.

I poteri del Vicario Generale spirano 1.° per volontà del Vescovo, il quale può per giuste ragioni scegliersi un altro Vicario; però la dimissione dev'essere prima pubblicata e denunziata al Vicario stesso e poi avrà il suo effetto, in modo che se il Vicario prima di sapere tal dimissione avesse dato qualche ordine, questo avrà il suo effetto, ancorchè il Vescovo già avesse pensato sostituire all' antico un nuovo Vicario. 2.° Per morte del Vicario o sua rinunzia, questa però può essere espressa o tacita, chè se il Vicario si allontani dalla Diocesi col proposito di non tornarvi, questo vale rinunziare all' ufficio. 3.° Per la morte del Vescovo od altra cessazione dei suoi poteri, p. es., per traslocazione e per questo riguardo, la giurisdizione del Vicario cessa *ipso facto*, anche per gli affari che già fossero in corso.

Vicarii particolari possono dirsi i decani rurali, e più i Vicari foranei, di cui abbiamo esempio anche presso di noi, questi sbrigano per conto del Vescovo affari di minor rilievo in una o più parti della Diocesi. Però differiscono molto dai Vicari generali, e sebbene abbiano un tribunale separato, può bene appellarsi dalle loro sentenze a quella del Vescovo, anzi di poteri ne hanno tanto, quanto loro ne concede il Vescovo. L'ufficio principale però di questi è riferire al Vescovo sui costumi del proprio territorio, invigilare per l'osservanza dei giorni festivi, e danno il permesso per la dispensa di tale osservanza per cause gravi e ad atto non abitualmente, inquirere sui delitti dei Chierici, vegliare all' osservanza degli Statuti sinodali, e di qualunque siasi decreto del Vescovo, presiedere alle riunioni per lo studio della Teologia Morale e della Sacra Liturgia, ed istruire processuali matrimoniali. Far l' inventario dei libri ed oggetti sacri alla morte del Parroco, informarne il Vescovo; riferire se i Parroci osservano la legge della residenza, se predicano nei giorni stabiliti; in generale devono avvertire il Vescovo di qualunque cosa si commetta contro la fede i costumi, il rispetto alle Chiese, circa la disciplina ecclesiastica ecc.

Capitolo XII.

Dei Canonici.

Sommario—1. Origine dei Canonici—2. Canonici cattedrali e collegiali—3. Requisiti al Canonicato—4. Di chi la potestà di erigere Capitoli cattedrali—5. Doveri dei Canonici—Della sostituzione al coro—Delle distribuzioni e delle puntature—6. Dell'assenza del coro che non privano dalla distribuzione—7. Del Capitolo cattedrale—Suoi poteri—Sede piena—Sede vacante—8. Vicario Capitolare—9. Dei varii gradi del Capitolo—Personati, ufficii, dignità—Prevosto, Arcidiacono, Arciprete, Decano, Primicerio, Tesoriere, Teologo, Penitenziere, Sacrista, Mansionario—10. Leggi civili d' Italia in rapporto ai Capitoli Cattedrali Collegiali—11. Di altre cose riguardanti i canonici; loro insegne—Dovere di associare il Vescovo, di assisterlo ai Pontificali—Dei Canonici onorarii.

§ 1.

Origine dei Canonici.

Nei primi secoli della Chiesa, il nome canonico era dato a quasi tutti i chierici, sia perchè per l' ordinazione i chierici venivano iscritti al canone o catalogo della Chiesa; sia perchè incominciavano a percepire sui beni ecclesiastici una porzione, ossia un canone pel proprio sostentamento; sia perchè dovevano vivere una vita canonica e specialmente la vita comune secondo i canoni della Chiesa. Or poichè coll' ordine del tempo queste regole di vita e specialmente la vita comune venivano trascurate, i Vescovi verso il secolo VIII cercarono di richiamarne in vigore l' osservanza prima nelle chiese cattedrali, poi nelle parrocchie. Allora furono detti Cononici solo quelli che meglio rispondessero alle suddette premure dei Vescovi, con questa distinzione che quelli i quali osservavano la vita comune nelle cattedrali si chiamavano Canonici cattedrali, quelli che l' osservavano nelle Parrocchie si chiamavano Canonici collegiali, così ebbero origine i *capitoli cattedrali* e le semplici *collegiate.* Finalmente dal secolo X venuto meno quasi da per tutto la vita comune del clero, la ritennero solo alcuni, i quali vennero detti *canonici regolari*, mentre gli altri chierici, i quali servissero alla Chiesa, e vivessero dei loro beni, ma ciascuno in proprio casa, si dissero canonici secolari, suddivisi in canonici cattedrali e collegiali secondo il criterio sopra cennato. Però solo i canonici cattedrali ritennero il diritto di sostituire l' antico Presbiterio per formare il senato del Vescovo.

§ 2.

Canonici Cattedrali e Collegiali

Degli ufficii canonicali altri sono comuni a tutti i canonici, altri sono proprii di ciascuno, secondo gl' incarichi speciali annessi a ciascun canonicato. Di tutti i canonici è obbligo emettere la professione di fede nel prendere possesso, o presente il Vescovo, o il suo Vicario Generale, o alla presenza degli altri canonici capitolarmente congregati. Dippiù sono obbligati all' assistenza del coro pel l' ufficio e la messa conventuale, per conseguenza sono obbligati alla residenza senza la quale non potrebbero adempiere i suddetti loro ufficii. La residenza deve essere continua meno tre mesi ogni anno e salvo le consuetudini di ciascuna Chiesa.

Se i canonici fossero assenti oltre tre mesi senza giusta causa perdono pel primo anno metà sui frutti dell' anno intero e la distribuzioni quotidiane; pel secondo anno l'annata dei frutti, e le distribuzioni, dopo tre anni di contumacia possono eziandio venir privati dal loro ufficio.

Per quello poi che riguarda le distribuzioni quotidiane, bisogna seguire le consuetudini approvate in ciascuna Diocesi.

E poichè in alcune chiese e specialmente in Roma sogliono essere nominati anche i canonici coadiutori, e i canonici onorarii diremo breve degli uni e degli altri in ordine specialmente a queste distribuzioni. Per i coadiutori ai canonici, questi potendo, anzi dovendo in certe Diocesi sostituire i canonici titolari, possono, anzi debbono secondo le consuetudini, percepire sulla prebenda del canonico cui danno aiuto, qualche porzione rispondente al servizio che prestano; che se in qualche Chiesa per la speranza di succedere al canonico titolare vi fosse consuetudine di non dar niente, durando il tempo della coadiuttoria, si servi la consuetudine istessa. Invece i *canonici onorarii* perchè destituiti di ogni dritto alla prebenda pel presente e per l' avvenire, non possono neppure sostituire i canonici titolari, qualunque consuetudine piaccia invocare in contrario, come diremo in seguito più diffusamente.

§ 3.

Requisiti al Canonicato.

I requisiti pel canonicato sono molti: 1.° l' ordine sacro corrispendente al canonicato; se quest' ordine non si avesse, bisogna prenderlo *infra annum,* (a condizione però che chi almeno non è suddiacono non può avere voce in capitolo tanto Cattedrale che collegiata; nè esercitare gli atti proprii del corpo capitolare); anzi se fra l' anno il canonico non prende l' ordine corrispondente al canonicato, perde la voce in capitolo e la metà sulle distribu-

zioni capitolari. L' età di 14 anni, almeno per le collegiate, purchè non vi sia la suddetta quistione di ordine sacro, od altra clausola nella fondazione. Per le cattedrali l' età almeno di 21 anni, appunto perchè *infra annum* il neo canonico possa ordinarsi almeno suddiacono, e se si tratta d' ordine maggiore al suddiaconato, bisognerà l' età corrispondente all' ordine medesimo. Inoltre per le dignità canonicali che abbiano cura di anime, è necessario l'età almeno di 25 anni. Finalmente è necessaria la scienza della *Teologia* e dei sacri canoni, ed una esimia integrità di vita, *ut merito Ecclesiae senatus dici possint*, affinchè i canonici come parte pozione del Clero, possono al Vescovo dare lumi ed aiuto, al popolo edificazione ed esempio. In alcuni capitoli vi è anche consuetudine di titoli di nobiltà, dritto di cittadinanza, le quali consuetudini bisogna rispettare a meno che il Papa non vi deroghi.

§ 4.

Della potestà di erigere il Capitolo canonicale.

Se si tratta di Capitolo Cattedrale, il solo R. Pontefice. Più probabilmente anche se si tratta di Capitolo di Chiesa Collegiata: sia perchè i Collegi, massime ecclesiastici, non devono erigersi che dal potere supremo: sia perchè appare cosa d' importanza e da annoverarsi tra le cause maggiori: sia perchè il Vescovo non ha potere di cambiare lo stato della Chiesa, riducendo v. gr. una Collegiata a semplice Parrocchia: sia finalmente perchè la pratica costante della Curia Romana e le decisioni della S. C. del Concilio confermano questa sentenza. — Può nondimeno il Vescovo, sì nella Chiesa Cattedrale che nella Collegiata, aggiungere altre dignità ed aumentare il numero dei canonici, col consenso del Capitolo, se nell' erezione tal numero non fu espressamente tassato. (S. C. C. *Thesaur. Resolut.*) T. 35, N. 12).

§ 5.

Doveri dei Canonici.

Tra gli altri doveri dei Canonici è la celebrazione quotidiana, pei benefattori, della messa conventuale con canto, desunta la limosina dalla massa: la recita solenne delle ore canoniche in coro, le altre funzioni che secondo le istituzioni e la consuetudine, devono farsi o giornalmente o per turno di settimana; con avvertenza di non mancare al servizio nel tempo dell' avvento, e della quaresima, nei giorni festivi e più solenni di Natale, Pasqua, Pentecoste, Corpus Domini e ottave privilegiate e sempre che piaccia al Vescovo (S. C. C. 23 Marzo 1665, 18 Giugno 1818). Un canonico ha

dritto di sostituire un altro in sua vece, ma con certe restrizioni: 1.° il sostituito non sia nello stesso dì addetto al servizio del Coro; 2.° Non sia soltanto Canonico *onorario;* può essere però Canonico *giubilato* (cioè dopo 40 anni di servizio): 3.° il sostituente non sia fuor della città o suoi suburbii, perchè altrimenti mancherebbe alla residenza e non lucrerebbe le distribuzioni; 4.° Le sostituzioni non siano troppo frequenti, nè *per modum habitus.* (S. C. C. 21 Giugno 1803).

É da sapere al riguardo che se non vi siano distribuzioni quotidiane, o sieno troppo tenui, i canonici sono tenuti ad erogare a questo fine la terza parte dei frutti del loro benefizio; anzi il Vescovo è obbligato, malgrado ogni consuetudine in contrario, ad assegnare parte delle rendite canonicali a distribuzioni quotidiane (S. C. C. 23 novembre 1850).

Le distribuzioni furono introdotte da Ivone di Chartres allo scopo di attirare al coro coll' allettamento del pane quotidiano quelli che non vi fossero attratti dal nutrimento spirituale. Più Pontefici le hanno approvate, quali Onorio III e Bonifacio VIII.° e segnatamente il Concilio di Trento sancì leggi severissime a questo riguardo.

§ 6.

Delle distribuzioni e delle puntature.

Le distribuzioni sono certi stipendii personali che oltre la prebenda ed il reddito fisso, si danno ai canonici e agli altri beneficiati di cattedrale o di collegiata che intervengono al coro e gli altri divini servigi. Si dicono *quotidiane*, non perchè si eroghino ogni giorno, ma perchè si applicano al servizio di ogni giorno. Donde già si deduce che, chi non è presente e non presta il dovuto servizio, non deve profittarne, ma la sua tangente va partita *inter praesentes.*

Ora a notare le assenze è in vigore il sistema della *puntatura*, mercè il quale chi non è presente al Coro, viene segnato per ogni singola ora Canonica od altro sacro servizio. Ed il vocabolo di puntatura, dall' atto di segnare viene derivato a significare la quota perduta dall' assente: come distribuzione si chiamano le quote divise tra i presenti. Donde si vede che distribuzione e puntatura quanto alla cosa, non differiscono se non in quanto le distribuzioni sono più estese, potendosi distribuire emolumenti che non siano effetti di puntatura, come sono le limosine avventizie per i funerali ecc.: Ed è perciò che si dice comunemente, che le puntature tengono luogo delle distribuzioni. Infatti le puntature somministrano quel fondo che serve per rimuratore i diligenti con perdita dei negligenti. Da ciò s' inferisce che le puntature degli assenti, o come diconsi *fallenze* spettano ai presenti al coro, come

più volte dichiarò la S. Cong. del Conc. (in Aesina 22 dicembre 1860 — in Romana 22 febbraio 1863).

E allo scopo di accertare le assenze ogni anno il capitolo sceglie uno o due *puntatori*, che promettono eziandio con giuramento di compiere l' ufficio loro con giustizia e diligenza senza spirito di partito od altra umana considerazione. È da notare si dice presente al coro, perchè non basta essere presente in Chiesa, come sarebbe se un canonico in tempo delle ore Canoniche, celebrasse messa per privato suo comodo, salvo la consuetudine che ivi fosse invalsa, di percepire egualmente le distribuzioni.

Ordinariamente parlando l' ascoltare le confessioni, chiamato in coro, non escludono dalle distribuzioni.

§ 7.

Delle assenze dal Coro che non privano delle distribuzioni.

A tre si riducono le cause per cui il canonico assente in ordine alle distribuzioni, è considerato, come presente: cioè: 1. L' infermità che a giudizio del medico sia tale da rendersi grave coll' intervento dell' infermo al Coro. Così secondo il Garcia, ha dichiarato la sacra Cong. del Concilio. — 2. Le ragionevoli necessità corporali che impediscono l'assistenza al coro, come l' *ingiusta prigionia*, l' *ingiusto esiglio*, l' *ingiusta scomunica*, la fuga per sottrarsi ad inique persecuzioni, minaccie o vessazioni. — 3. La terza causa che giustifica le assenze senza privare delle distribuzioni, è l' *evidente utilità* della Chiesa, vale a dire di quella Chiesa a cui appartengono le distribuzioni, e non della Chiesa universale o diocesana o altra qualsiasi. Inoltre che i servigii sieno resi in ragione della prebenda o per mandato del prefetto del coro senza altra ricompensa.

Ciò premesso, a raccogliere brevemente ed esattamente i casi di assenza giustificata dall' utilità della Chiesa, nulla vi è di meglio che esporre la minuta esposizione fatta alla Sacra Congregazione del Concilio dal dotto suo segretario nella causa *Auximana* del dì 29 agosto 1848, e avvalorata dalle allegazioni dei responsi già prima dati dalla stessa congregazione.

Per tanto le distribuzioni quotidiane e le puntature si devono:

a) Al canonico che tratta gli affari del capitolo e ne difende i dritti;

b) Al canonico Penitenziere ed al curato nell' atto che adempiono i loro ufficii;

c) Al canonico Teologo in quel giorno che tiene lezione in Cattedrale o per ragione del suo ufficio interviene all' esame dei Chierici;

d) Ai canonici ragionieri per incarico ricevuto dal Capitolo;

e) Al canonico che o per ufficio o per mandato del Capitolo visita le Chiese soggette all' istesso Capitolo;

f) Al canonico assente per difesa dei dritti del suo beneficio, se però la lite tocchi principalmente l' intenteresse della Chiesa; non della persona;

g) Al canonico o Beneficiato Cerimoniere del Vescovo, mentre egli assiste nella propria Cattedrale o collegiata;

h) Ai canonici che assistono il Vescovo mentre compie i Pontificali, sia nella Cattedrale, sia nelle Chiese della città o dei suburbii;

i) Ai canonici che accompagnano il Vescovo nella visita *ad Limina*, o che per suo mandato vanno a fare detta visita;

j) Al canonico che suona l' organo o fa di musica entro la propria Chiesa, purchè non ne riceva stipendio;

k) Al prebendato che per comando del Vescovo è tenuto a coadiuvare il Parroco nella propria Chiesa;

l) Al canonico giubilato;

m) Al canonico assente, perchè iniquamente carcerato, deportato, espulso, perseguitato;

n) Al canonico che nella propria chiesa ascolti le confessioni in caso di bisogno e per mandato del Vescovo o che celebri messa privata in tempo dei divini Uffizii, purchè in commodo del popolo e colla facoltà del prefetto del coro;

o) Al canonico che si ritira a fare dieci giorni di esercizii spirituali in qualche casa religiosa, sotto due condizioni: 1.ª Che ciò avvenga spontaneamente e non per castigo; 2.ª Che ciò non facciasi nell' avvento, nella quaresima, e nelle feste più solenni.

Questi che abbiamo enumerati, percepiscono le sole distribuzioni ordinarie e straordinarie che sono date in ragione del servizio prestato, e quelle che derivano dalle altrui puntature o fallenze, nonchè dalle porzioni di Canonicati vacanti. Si fà solo eccezione per le distribuzioni *avventizie* o *manuali* che accadono *casualmente*, come sono funerali, associazioni di cadaveri, anniversarii incerti, tridui, novene, e simili funzioni eccezionalmente ordinate. Tuttavolta la regola del diritto può essere modificata da statuti particolari, o da legittima consuetudine, la quale anzi prevale agli stessi particolari statuti (S. C. C. 28 Aprile 1860 e 28 Febbraio 1865).

§ 8.

Del Capitolo Cattedrale — Suoi poteri — Sede plena — Sede vacante. Del Vicario Capitolare.

Se il capitolo sostituisce l' antico Presbiterio, e forma il Senato del Vescovo, il suo primo dovere è prestare aiuto al Vescovo stesso, ed essere dal Vescovo in tante cose consultato secondo il criterio già da noi assegnato.

Dippiù poichè il Capitolo costituisce un corpo particolare distinto dal Vescovo, ne segue che anche senza del Vescovo, il capitolo ha il diritto di riunirsi, trattare i proprii interessi, stabilire nuovi istituti, o riformare gli antichi in ordine agl' interessi medesimi, salvo però sempre le consuetudini, il diritto comune, e diritti dei terzi, ed il chiedere posteriormente l' approvazione dall' ordinario. Finalmente il capitolo ha il potere di usare di sigillo proprio.

Anticamente nel Capitolo fra i canonici, ve ne erano alcuni insigniti di Personato o Dignità i quali avevano maggiori poteri, però oggi sono rimasti titoli senz' altro.

Solo il canonico Teologo, e il Penitenziere già stabiliti nel Concilio Lateranese IV furono ritenuti e confermati dal Tridentino (Sess. V. Cap. 1.° de Refor.) e godono anch' oggi d' una superiorità effettiva sugli altri. Ufficio del Teologo è spiegare la S. Scrittura, o almeno insegnare la Teologia nei giorni stabiliti dal Vescovo; però dopo un' enciclica di Gregorio XVI, non è più permesso commutare la S.ª Scrittura per la Teologia, ma bisogna spiegare quella almeno 40 volte l' anno per l' Italia, come dichiarò la S. Congregazione del Concilio.

Il canonico *Penitenziere*, quasi parroco di tutta la Diocesi, ha il dovere e il diritto d' ascoltare le confessioni dei Diocesani non per commissione del Vescovo, ma per diritto, ed assolvere da tutti i casi, meno da quelli riservati al Vescovo, senza delegazione del Vescovo stesso. L' uno e l' altro nell' esercizio degli ufficii loro proprii sono esenti dal coro e percepiscono tutte le distribuzioni ed emolumenti degli altri canonici. Del pari l' uno e l' altro sono promossi dietro concorso da tenersi avanti il Vescovo e 4 esaminatori che siano dottori in sacra Teologia, e uomini periti e probi.

Anche i Candidati debbono avere la laurea in Sacra Teologia per essere ammessi al concorso, o prenderla *infra annum* del conseguito Canonicato. Anzi pel Canonico Teologo non basterebbe neppure la laurea *ustriusque juris* come ha stabilito Benedetto XIX.°, ma di questi due ufficii più diffusamente in seguito.

Sede vacante

Sede vacante non per privilegio, ma per dritto comune l' amministrazione diocesana passa nel Capitolo Cattedrale, epperò questo fa statuti, infligge pene, tratta e derime le cause ecclesiastiche, e tutto quello che si contiene nel potere ordinario. Però parecchie cose non può fare il Capitolo cattedrale così p. e. quello ch' è proprio del potere d' ordine episcopale non può compirlo il Capitolo, ma solo chiamare un vescovo estraneo ad esercitarlo.

Nel 1,° anno di vacanza non può dare lettere dimissorie per l' ordinazione dei Chierici, almeno che non siano Chierici arctati cioè che per ragioni d'un

ricevuto beneficio o da ricevere fossero obbligati prendere l' ordine corrispondente al beneficio stesso; non può alienare i beni della Chiesa, donarli invertirli in proprio uso, rimuover liti sui dritti della Chiesa, od anche proseguirle, ed in genere tutto quello che tornasse in pregiudizio del Vescovo successore; non può conferire benefici, salvo che non sieno quelli che ordinariamente conferisce il Vescovo col Capitolo, giacchè mancato l' uno resta l' altro, però può mettere in possesso i beneficiati già eletti.

Per le parrocchie non provvede il capitolo, ma perchè i fedeli non restino lungamente senza pastore, il Capitolo intima il concorso, ne manda il resoconto alla S. Sede e questa provvede.

Finalmente non può quello che sia concesso al Vescovo per delegazione o dai canoni stessi, oppure per qualche rescritto.

Intanto sebbene il regime della Chiesa dall' intero capitolo, come abbiamo detto in prattica, fin dai tempi antichi soleva esercitarsene una parte, ossia l' amministrazione temporale da alcuni canonici soltanto, l' altra parte ossia la spirituale esercitavasi dal Capitolo intero o collegialmente unito, oppure rappresentato da qualche suo vicario; ciò però fu fino al concilio di Trento, il quale nella Sess. XXIV.° — Cap. XVI.° de Refor. — riformò anche questo punto della disciplina, e stabilì che il Capitolo sede vacante « *officialem seu vicarium infra acto dies post mortem Episcopi constituere, vel existentem confirmare omnino sectaturi; si secus factum fuerit ad metropolitanum deputatio hujus modi devolvatur. Et si ecclesia ipsa Metropolitana fuerit, aut exempta, tunc antiquior Episcopus ex suffraganeis in metropolitana et propinquior Episcopus in exempta oeconomum et vicarium idoneos possit constituere.*» Questa definizione del Tridentino venne spiegata e concretizzata in modo migliore da Pio IX, nella generale cons. *Romanus Pontifex* dell'agosto 1873, colla quale è stabilito che «*tota ordinaria Episcopi jurisdictio, quae vacua sede Episcopali ad Capitulum venerat ad Vicarium ab ipso rite constitutum omnino transit; nec ulla hujus jurisdictionis pars potest sibi reservari, nec potest ad certum ac definitum tempus Vicarium constituere multo mines ipsum removere; sed ipse in officium permanet quousque novus episcopus litteras apostolicas 'exibet capitulo de collatu sibi episcopatu.* » dalle quali parole risulta che la giurisdizione del capitolo passa tutta nel suo vicario e che vi resta fino alla nomina comunicata ufficialmente del Vescovo successore; però questo non toglie che rendendosi il Vicario Capitolare indegno del suo ufficio non possa causa *cognita et probata* a *SS. Congregationibus Episcoporum et regularium et concilii,* essere deposto dal suo ufficio e sostituito da un altro.

Il Vicario Capitolare dovrà essere almeno tonsurato, di anni non meno di 25, di legittimi natali, dottore o licenziato in Dritto canonico, e può essere estraneo al Capitolo, qualora però non vi fosse un idoneo in esso. Abbiamo detto che dev' essere laureato, ma tale prescrizione del Tridentino deve intendersi nel senso, che la laurea dovrà ritenersi come requisito estrinseco, che faccia

presumere la scienza canonica necessaria nell' individuo non già che mancando tale titolo in chi è stato eletto a Vicario Capitolare, debba ritenersi nulla la elezione, quasichè l' eletto debba dirsi escluso dall' ufficio non avendo la laurea, come più volte ha dichiarato la S. Congregazione del Concilio. Che se poi sarà eletto a Vicario Capitare colui, che è stato Vicario generale della Diocesi, non si fa più quistione, se debba essere oppur no laureato, come risulta chiaro dalle parole del Tridentino innanzi riportate. La elezione del Vicario Capitolare dovrà farsi per voti segreti dal Capitolo cattedrale solamente, capitolarmente congregato nel luogo solito a radunarsi i Canonici, e sarà Vicario Capitore colui che avrà riportato la maggioranza dei voti dei canonici presenti. Per gli assenti poi non è tenuto il Capitolo a convocarli, qualora ciò portasse disagio, e questi dimorando in provincia e legittimamente impediti, potranno costituire un procuratore per dare il loro voto, se la consuetudine del luogo lo permette. Egualmente potranno per dritto consuetudinario essere ammessi al voto i non capitolari e la forma dell' elezione non è prescritta, ma si rimette dai S. Canoni alla consuetudine dei luoghi.

§ 9.

Dei vari gradi del Capitolo.

Personati — Ufficii — dignità — Preposto — Arcidiacono Arciprete — Decano — Primicerio, Tesoriere, Penitenziere, Teologo — Sacrista — Custode — Dei Mansionarii.

Una preeminenza con giurisdizione ed onore in foro esterno dicesi *dignità*.

Una prerogativa od onore senza giurisdizione o amministrazione dicesi *Personato.*

Una amministrazione senza prerogativa di onore chiamasi: *Officio.*

Il Decano è una dignità, il vecchio e il giubilato è un personato.

Questa distinzione non sempre si osserva con esattezza; vale in ciò assai la consuetudine, siccome nella distribuzione degli Ufficii dei Canonici. Alcune Chiese hanno una sola dignità, altre più; la consuetudine determina tal punto. Le dignità sono il Preposto, l'arcidiacono, l'arciprete, il Decano, il Primicerio.

Del Preposto.

Nei monasteri e capitoli regolari vi era il Preposto, che era il primo dopo l'Abate ed esercitava qualche cura.

Cessata poi la vita comune dei così detti Canonici regolari, si ritenne dai canoni il nome e l'ufficio del Preposto, specialmente nelle cattedrali. Fu an-

noverata la Prepositura fra le dignità, e talvolta è la prima, massime in Germania ove usano la mitra, il bacolo ed altri diritti abaziali. Tutto ora è consuetudine; ma almeno sui chierici appartenenti ai capitoli esercitano qualche giurisdizione.

Dell'Arcidiacono.

L'Arcidiacono o principe dei diaconi per diritto comune è la prima dignità ed ha il primo posto dopo il Vescovo; la sua dignità è maggiore dell'Abaziale. Fino al XII.° ebbe qual giudice ordinario giurisdizione propria distinta sui preti e quasi indipendente dal Vescovo; ma col tempo osarono per fino usurpare i diritti dei Vescovi onde fu che i Concilii, massime il Tridentino, ne restrinsero la giurisdizione la quale vigeva ai tempi di Gregorio IX.° ed è descritta nelle Decretali al titolo: *De Ufficio Arcidiaconi.* Oggidì in quasi tutte le diocesi, tranne una preminenza tra i Canonici, non ha nè ufficio, nè giurisdizione, salvo l'assistere il Vescovo nelle generali ordinazioni e il chiamare gli ordinandi. Sonovi Diocesi nelle quali esercita giurisdizione sui chierici, o per delegazione del Vescovo o per consuetudine, ma non mai in tutta la Diocesi bensì in certi confini dell'arcidiaconato. Altre Chiese hanno più arcidiaconi a guisa di Vicarii foranei.

Dell'Arciprete.

Capo dei Diaconi, l'Arcidiacono, e capo dei preti suona Arciprete. L'uno e l'altro erano Vicarii nati del Vescovo, quegli per le cose del foro esterno, questi per l'interno. La sua autorità fu delegata; a poco a poco divenne propria ed ordinaria. San Girolamo il primo fa menzione dell'Arciprete. Niun prete anticamente aveva fissa giurisdizione sul popolo, come l'ebbero i parroci. Cresciuti coi fedeli i preti, si cominciò a dar loro una guida immediata nell'arciprete. E questi presso i latini era il più antico per ordinazione, presso i Greci il più dotto ed il più virtuoso. Uno fu al principio l'Arciprete, ma quando nei villaggi furono spediti preti detti *rurales* si ebbero gli Arcipreti rurali. I soli preti di città rimasero sotto la cura dell'Arciprete urbano. Così si ebbero due specie di Arcipreti, l'urbano presidente a tutti i preti della Chiesa Cattedrale e colleggiata in Città, il *forense* che fuori città esercitava la cura delle anime riguardo alla plebe, detto però *pievano* o *plebano* ed aveva sotto di sè i preti dispersi nelle Chiese minori. Fu detto anche Decano, sezione di dieci titoli o Chiese cui soleva darsi l'Arciprete.

L'Urbano era il Vicario generale del Vescovo in *spiritualibus*, il suo ufficio è descritto al cap. 1, 3, 8 *de ufficio archiprebyt* C. 1, dii 25, e da Benedetto

XIV.ª cost. 48 del bollario tomo 1.º Ora tutto si regola cogli usi e consuetudini delle diverse Chiese.

L'*Arciprete di Campagna* detto anche Vicario foraneo oltre la cura delle anime, ha cura dei preti del suo distretto ed invigila sul culto divino, sull'amministrazione dei Sacramenti, sulle discordie e sugli scandali che possono nascere; fa eseguire i precetti del Vescovo; compone liti senza forma di giudizio; rimette al Vescovo od al Vicario le cose di maggiore importanza, visita le Chiese sottoposte, inquire sui parroci, riferisce al Vescovo i delitti e gli scandali. Egli ha dunque quello che i canonisti chiamano *bassa giurisdizione*, non ordinaria, ma per commissione revocabile; però tali Arcipreti non sono nè dignità nè personato, sicchè possano essere delegati dalla Santa Sede.

Del Decano.

Secondo la regola di S. Benedetto il Decano era sottoposto al Preposto. Trasportato nei capitoli secolari e in varie Chiese, specialmente collegiate, ebbe il primo posto. Tutto ora dipende dalla consuetudine, e se è dignità deve esercitare qualche giurisdizione in foro esterno ed anche in foro interno se avesse cura di anime come in alcune Diocesi. Non è a confondersi col Decano in senso di anziano o vecchio.

Del Primicerio.

Nulla si dice del Decano nelle Decretali; Del Primicerio avvi il titolo, *de officio Primicerii.* Capo dei diaconi, l'arcidiacono, capo dei preti, l'Arciprete, capo del clero inferiore il Primicerio, o primo scritto nella cera, cioè nella tabella in cerata contenente i nomi dei Chierici. Il Primicerio è un prelato che ha il primo posto nel coro, e nella scuola tra i diaconi ed il clero inferiore, dicesi anche Cantore *Cantor* o *procantor.*

Il suo ufficio è insegnare o fare insegnare ai diaconi e al clero specialmente ciò che spetta al canto e al divino ufficio, aver cura tra coloro della disciplina corale, impedire le ciarle, il riso, la fretta ecc., correggere i delinquenti non in forma giudiziale, ma ammonitoria, assegnare le lezioni dei notturni e designare i Chierici che leggano o cantino. Di dritto adunque è dignità avendo preeminenza e giurisdizione; e però in talune Chiese gli danno anche nelle feste solenni il bacolo d'argento o cantarole. Del resto si deve stare alle consuetudini. Il capitolo Napolitano non ha dignità. Il Primicerio per indulto dei Canonici è quasi il primo e precede gli altri. Il *Cimeliarca* o *tesoriere* è uno del primo ordine dei Canonici prebendati — è prefetto del collegio degli ebdomadarii, usa il bacolo argenteo nelle processioni, e funzioni che fanno i soli ebdomadarii, in segno di preeminenza e giurisdizione, ha il voto nel Collegio dei medesimi.

Ufficii — Penitenziere — Teologo — Sacrista — Custode.

Il Lateranese IV.° anno 1215 ordinò che nelle Cattedrale e Collegiate vi fossero i Penitenzieri. Il Tridentino elesse tale ufficio a beneficio permanente e vi assegnò la prebenda. Volle che fosse maestro o Dottore in Teologia, o sacri canoni, di anni 40, se l'utilità, o necessità relativa non esigesse altrimenti; che si riputasse presente al coro quando confessa. Benedetto XIII.° cost. *Pastoralis* volle pure si desse per concorso avanti a quattro esaminatori, sieno o no sinodali, purchè abbiano qualche grado accademico. Più diffusamente si può vedere la notificazione 57 di Benedetto XIV.°.

Giova infine notare che il Vescovo potrà scegliere tra gli approvati dagli esaminatori chi crederà più idoneo, (e questo vale anche pel canonico Teologo), e non quello presentato dagli esaminatori quale più idoneo. Dunque le parole della Bolla *Pastoralis officii* di Benedetto XIV: *Talis prebenda conferenda magis idoneo in formali concursu, ab examinatoribus renuntiato, eo plane modo quo parochiales ecclesiae conferuntur* e inoltre soggiunse nella Bolla *Anno Illud*, 14 Dicembre 1742. *Fit potestas examinatoribus renuntiandi, quotquot regendae Ecclesiae idoneos iudicaverint, reservato Episcopo electione dignioris.* Ciò vien confermato dalla risoluzione della S. Congregazione del Concilio del 21 novembre 1829 in Aversana, la quale risoluzione pei termini generali con i quali è formulato deve dirsi risoluzione dottrinale da valere per tutti gli altri casi simili, eccone il quesito: *An Episcopus polleat jure eum elegendi ad prebendam theologalem et poenitentiariam quem ipse inter adprobatos in formali concursu digniorem judicaverit, seu potius illum eligere teneatur quem magis idoneum in eodem concursu examinatores renuntiaverunt in Casu? Resp.; affirmative ad 1.° partem, negative ad secundam.*

Sicchè in pratica il Vescovo ha in questo concorso il medesimo diritto che ha nei concorsi delle Parrocchie.

Del Teologo.

Ha seguito quest' ufficio le vicende e la sorte del Penitenziere, vuoi quanto all'origine come quanto alla natura di beneficio, e quanto al modo di conferirlo. Tale ufficio di fatti in quanto è distinto dal maestro, pare che traesse origine dalla Francia. Il Lateranese IV comanda che vi fosse un maestro nelle cattedrali, un teologo nelle Metropolitane con prebenda senza però chè diventasse con ciò canonico. Il Tridentino rinnovò e dette tal decreto alle Cattedrali e Metropolitane più insigni e popolate e stabilì che le collegiate insigni *etiam nullius diocoesis*, se hanno clero numeroso, devono avere il Teologo cui è assegnata speciale prebenda. Ora è beneficio permanente come il Penitenzierato e si reputa presente al coro quando legge e fa suoi le distri-

buzioni per l' intero giorno di Lezione scritturale. Insegna sacra scrittura e Teologia nei giorni e nelle ore destinate dal Vescovo. Per diritto Tridentino, l' ufficio del Teologo è da compiersi da sè e non per sostituto e lo deve compiere, odinariamente, innanzi al Clero della Cattedrale, al popolo nella stessa Cattedrale. Per istile della Sacra Congregazione del Concilio; il canonico Teologo compie il suo ufficio anche insegnando nel Seminario la Sacra Teologia, omessa la spiega della sacra scrittura in Cattedrale. Si consulti al riguardo il *Bouix, De Capitulis P, 119, ed Aichner Pag. 409 nota 5.ª*. Per la costituzione predetta si dà per concorso e nel modo detto di sopra: È mero ufficio, come il Penitenziere, e siedono al posto che loro spettano come canonici.

Del Sacrista — Custode — Mansionario.

Quest' ufficio ha cura del Sacrario, talvolta del tesoro onde tesoriere, similmente dei codicilli e dell' archivio *cartopylax*. È il custode di tutta la Chiesa, da cui non potendo allontanarsi, fu detto *Mansionarius.* Ora le consuetudini hanno mutato molto in questi ufficii e Mansionarii diconsi comunemente quei beneficiati della Cattedrale che assistono i canonici nelle sacre funzioni, coadiuvano il parroco della Cattedrale per turno nell' amministrazione dei Sacramenti, assistono quotidianamente al coro, non hanno voce nè attiva nè passiva in capitolo, nè *de jure* vengono promossi. Quanto alle altre formalità circa la presa di possesso, l' età, la professione di fede valga per essi quello che si è detto pei Canonici. In tutto bisogna stare alle tavole di fondazione ed alla prassi delle Chiese Cattedrali.

§ 9.

Leggi civili d' Italia in rapporto ai Capitoli Cattedrali e Collegiali.

I Capitoli, siano Cattedrali, che Collegiali, nelle condizioni attuali dell' Italia non possono considerarsi quali erano nei tempi passati, giacchè con le leggi eversive del regno d' Italia, o sono stati ridotti ad un numero di beneficii, che non si può superare, o sono stati del tutto civilmente soppressi. Per le Cattedrali, la legge del 15 agosto 1867 ridusse al numero di 12 i Canonicati tutti, e di 6 le Cappellanie corali. E disse, che i beneficii i quali eccedevano questo numero non dovranno essere ulteriormente provveduti (1), fatta eccezione per la città di Roma e le sei sedi suburbicarie (2). Per le col-

(1) Vedi legge del 15 agosto 1867 presso Calisse *Diritto Ecclesiastico italiano.*
(2) Vedi la legge del 15 agosto 1867 e quella del 16 giugno 1883.

legiate poi la soppressione fu piena, non avendo tali Capitoli in avvenire alcuna ricognizione giuridica come enti morali, fatta eccezione di un solo beneficio curato, se al Capitolo è annessa la cura di anime, ed anche fatta eccezione per le Collegiate di Roma e sedi suburbicarie. E poichè si fece quistione sul testo della legge, se cioè il legislatore intendeva far rimaner semplicemente vacanti i beneficii eccedenti il numero stabilito dalla legge del 15 agosto 1867, ovvero doversi ritenere tali beneficii per soppressi, così con la legge del dì 11 agosto 1870 fu dichiarato, che, per la precedente disposizione legislativa doveano ritenersi soppressi e non vacanti tali beneficii (1). Mentre però la legge civile ha soppresso i canonicati oltre il numero di 12 per le Cattedrali, e tutti quelli delle Collegiate, eccetto un solo cui è annessa la cura delle anime; la Chiesa non ostante tali nequissime disposizioni, ha ritenuto essere sempre esistenti tali posti canonicali e beneficiali, e non ha trascurato d' imporre ai Vescovi di procedere alla nomina di tali canonici, i quali soltanto pigliano il nome di canonici statutarii a differenza dei riconosciuti dalla legge civile, che si chiamano canonici prebendarii. Tali canonici statutarii godono di tutti i diritti e privilegii del Capitolo come decise la S. Congregazione del Concilio nel 29 marzo 1890. E sebbene strettamente parlando sieno tenuti alla legge della residenza, del servizio corale ed all' applicazione della Messa per i benefattori; nondimeno la Santa Sede, tenute presenti le circostanze dei tempi, suole ridurre tali oneri a semplici giorni solenniori. E semplicemente per il decreto del 9 settembre 1891 è stabilito, che un Canonico statutario assente per oltre 6 mesi dal servizio del Coro, sia continui che interpellatamente in ciascun anno, *ipso facto* s' intende decaduto dal proprio beneficio (2). Oltre questi canonici vi sono altri canonici ancora distinti col titolo di soprannumerarii ed onorarii. I soprannumerarii sono quelli che attualmente non hanno prebenda, ma hanno la speranza di averla all' occasione di una vacanza. Questi canonici, sebbene secondo lo stretto dritto non potrebbero ammettersi, pure fatta dai S. Canoni la distinzione tra canonicato e prebenda, niente vieta che vengano nominati tali canonici, e siano ricevuti nel Capitolo con tutti i dritti e gli onori, eccetto solo la prebenda, per ottenere la quale è proibito fare alcun patto di riceverne una determinata, o non ricerne alcuna, essendo l' una cosa e l' altra odiosa e contraria al dritto comune.

---

(1) Vedi Calisse opera citata Tit. *Capitoli.*

(2) Si quis per sex menses sive continuos sive interpellatos in singulis annis sine legitima causa a chori servitio abfuerit, ipso facto a proprio beneficio decidisse intelligatur. S. C. Concil. 9 Set. 1891.

§ 10.

Di altre cose riguardanti i Canonici — Loro insigne — Dovere di associare il Vescovo e di assisterlo ai Pontificali — Dei Canonici Onorarii.

Le insigne canonicali che quantunque non portino giurisdizione, servono tuttavia al decoro e all' incremento del culto di Dio, aggiungendo gravità ed ornamento ai ministri che ne sono rivestiti (cap. *ad audiendam 2 de Ecc. aedific.*) Può concederle solo la Santa Sede la quale regolarmente lo fa dietro il voto della S. Congregazione dei Riti. Donde eziandio consegue che senza l' autorità della stessa S. Sede non è lecito di mutarle in tutto o in parte (V. Ferraris verbo *Insignia*).

I Canonici sono tenuti associare il Vescovo nelle maggiori solennità, allorchè egli scende con coppa a tenere Pontificali o ad assistere ai Divini Ufficii. Anzi sono tenuti a recarsi ad accoglierlo all' Episcopio e ricondurlo almeno fino all' atrio dello stesso Episcopio, finita la funzione. A tale accompagnamento sono tenute anche le dignità.

Nè vale addurre a pretesto la distanza, giacchè la S. Cong. dei Riti 26 aprile 1704 sentenziò che i Canonici devono associare il loro Vescovo purchè la distanza non superi i 300 metri. Se poi la distanza è molto maggiore si adunino in un luogo vicino la Chiesa, come nell' atrio, o sul piazzale, o alle basi della gradinata per ivi riceverlo ed accompagnarlo. Che se il Vescovo lasciasse il Coro prima dell' ora di Sesta, allora i canonici non sono disobbligati di accompagnarlo almeno fino all' atrio della Chiesa.

I Canonici sono altresì obbligati di assisterlo e servirlo anche in altra Chiesa della stessa Città, secondo le norme del Cerimoniale Romano, la cui osservanza il Vescovo deve curare

§ 11.

Dei Canonici onorarii.

E cosa diremo dei Canonici onorarii, vanno essi soggetti a questi obblighi?

Mainò — I Canonici Onorarii non sono propriamente canonici, ma ne portano solo il nome vuoto: *nomen sine re* dice il Coccoperio *et nomenclaturam vacuam et inanem.* Come dunque non hanno diritti canonicali, tranne gli onorifici di occupare in coro lo stallo e d' indossare le canonicali insigne così non hanno nessun dovere, salvo quelli a cui si fossero obbligati nello accettare quell' onore. Onde il Bouix (de capitulo; Set. II.° cap. 26 pac. 6)

conchiude « *nec ad residentiam nec ad ullum in Choro servitium, nec ad assistentiam tenentur* ».

Essi non possono indossare le insigne Canonicali fuori la propria Chiesa, solamente lo possono quando in altra Chiesa si va in corpo col Capitolo, non già quando un canonico vada da solo.

Così ha prescritto più volte la sacra congregazione dei Riti e notantemente nel decreto generale del 31 maggio approvato da Pio VII.° ove dichiarasi: *Canonicalium insignium usum extra propriam Ecclesiam licitum esse dumtaxat quando (canonici onorarii) capitulariter incedunt, vel assistunt, vel peragunt sacras functiones: non autem si intersint ut singuli, nisi speciale privilegium etiam singulariter et distincte ad personas extendatur.* »

Nondimeno avendo un Vescovo di Francia esposto alla S. Congregazione la generale consuetudine che vi è colà (e altrettanto può dirsi d' Italia) che ciascun canonico di cattedrale in qualunque Chiesa per predicazione, o altra cerimonia, vesta le insigne canonicali e lo sconcerto che ne verrebbe condannandola, la S. Congreg. (Agosto 1875) rispose: *Nihil esse innovandum* Leone XIII.°, con breve 21 Gennaio 1894, concesse ai canonici onorarii di portare le insigne canonicali *extra corali* dentro la Diocesi, ove furono nominati, ma proibì loro severamente di portare così fatte insegne extra corali fuori la propria diocesi, giacchè il contesto del breve pontificio sopracitato è restrittivo e non largativo.

I Canonici onorarii finalmente essendo quelli, i quali servono unicamente per accrescere il culto ed il decoro del Capitolo, non hanno altro dritto, che semplicemente l' uso delle insegne corali, e lo stallo nel Coro dopo tutti i Canonici titolari. Per i grandi abusi però che si vedevano nella Chiesa a causa di coloro, che per ambizione si procuravano qualche canonicato onorario, Leone XIII con il Breve del 21 gennaio 1894 ha stabilito: 1.° Che qualora un Vescovo volesse procedere alla nomina di un canonico onorario nella persona di un chierico di aliena Diocesi deve chiedere il consenso del Capitolo suo, ed il voto dell' Ordinario cui il chierico appartiene, facendogli conoscere quali sieno le onorificenze ed i privilegii, che il chierico andrebbe a godere. 2.° Che questi canonici sieno di numero minore della terza parte dei canonici tutti della Chiesa Cattedrale o Basilica o Collegiata, alla quale dovranno appartenere. 3.° Che le insegne ed i privilegii non potranno usarsi fuori la Chiesa Collegiata o Basilica, se trattasi di Roma, e non fuori della Diocesi, se trattasi di Basilica Cattedrale o Collegiata fuori Roma. 4.° Finalmente tali prescrizioni valere non solo per i canonici da nominarsi, ma anche pei già nominati, come dal Breve *Illud est proprium* di Leone XIII, 21 gennaio 1884.

Da tale prescrizione si ricava anche, che i detti Canonici onorarii non possono fare uso fuori Diocesi neppure delle insegne minori, sia perchè nella Istruzione non si fa distinzione tra insegne maggiori e minori, corali ed ex-

tracorali; sia anche perchè fu questo lo scopo che si prefisse la S. Sede cioè evitare lo sconcio di vedere Sacerdoti per età e meriti inferiori ad altri in propria Diocesi far mostra di quei segni esterni che sono più comuni e manifesti, cioè anello, fiocco nel cappello, calze violacee ecc.

Capitolo XIII.

Sommario — 1. Della natura del parroco, sua origine e sviluppo storico — 2. Doveri dei Parroci in genere ed in ispecie, della residenza. — 3. Doveri in ispecie, della predicazione, dell' amministrazione dei sacramenti del battesimo, della penitenza, della eucaristia, dell'estrema unzione e del matrimonio. Di altri doveri.—4. Diritti dei parroci in genere—5. Dei diritti parrocchiali in ispecie— 6. Funzioni parrocchiali — 7. Del modo di creare i parroci.

§ 1.

Della natura del Parroco, sviluppo storico della sua origine.

La parola Parroco, secondo alcuni, è derivato dal greco παρεχω (parico) che significa, porgere, dare, perciò che il Parroco *ex officio* porge e dispensa la predicazione ed i sacramenti; altri lo vogliono derivato dal greco παροικος che significa abitatore, perciò che egli risiede stabilmente entro quel recinto o territorio ch' è soggetto alla sua cura. Dalle due intelligenze riunite si può raccogliere la compiuta idea del Parroco, il quale cura stabilmente e come propria una determinata porzione del gregge cristiano racchiusa in un determinato territorio.

Più accuratamente e dietro le traccie dei canonisti e dei Responsi delle cong. Romane, il Parroco può definirsi « Un ecclesiastico legittimamente deputato a dispensare, per officio e a nome proprio, la parola di Dio e i sacramenti a un determinato numero di Diocesani, i quali hanno il rispettivo dovere di riceverli da lui. »

Spiego la definizione: Si dice *ecclesiastico legittimamente deputato* per indicare il soggetto idoneo ad essere Parroco.

Si continua: *a dispensare la parola di Dio e i sacramenti* perchè il suo ufficio si raggira su tali cose e non si estende a far leggi giudicare e punire. Si aggiunge: *per officio e a nome proprio* perchè egli è obbligato a tal ministero e lo esercita, non a nome altrui come un vicario o coadiutore, ma in virtù del posto che tiene.

Onde s' inferisce che il Parroco, per ciò ch' è costituito tale, è autorizzato a udir le confessioni dei suoi Parrocchiani, se pure sia sacerdote. Si dice infine: *a un determinato numero di Diocesani*, per distinguerlo dal Ve-

scovo, che ha la cura di tutta la Diocesi e perciò propriamente non si chiama Parroco.

L' obbligo poi dei parrocchiani di ricorrere al Proprio Parroco pei Sacramenti, almeno in determinate circostanze, è relativo al diritto che ha il Parroco di amministrarli.

Dal fin qui detto sembra che il Parroco fosse inammessibile per sua natura, ma per sua natura non lo è; perchè può concepirsi ottimamente che amministri a proprio nome una data porzione di popolo, senza che l' uffizio di amministrare sia perpetuo. In fatti si dànno i benefizii manuali, dai quali i Parroci possono essere rivocati. Tali sono d' ordinario i Benefizii Regolari, i cui Parrochi o Priori sono amovibili *ad nutum*, pel voto emesso di ubbidienza; ed anche tra benefizi secolari non è raro che vi sieno dei manuali, i quali non si conferiscono *in titulum*, ossia in perpetuo, ma revocabilmente. Nè valga l' obbiettare che il Benefizio di sua natura essendo perpetuo, *in perpetuum percipiendi fructus* ecc. chi n' è investito non può esserne rimosso; perchè la perpetuità del Benefizio si verifica, anche se perpetuo non ne sia il possessore, come si fa manifesto durante la vacanza. Quanto alla perpetuità del Beneficato si concede pei benefizi conferiti *in titolo*, non pei *manuali* che portano il *nudo esercizio di cura;* ora dello sviluppo storico di essi.

Antico è nella Chiesa il ministero Parrocchiale nella sostanza, poichè, in quanto alla forma, il Cristianesimo, tribulato dalle sanguinose persecuzioni con cui la forza brutale dei Cesari che congiurati a danno della Chiesa di G. Cristo, la volevano spenta nella sua infanzia, non ebbe nei primi secoli della sua esistenza un organismo regolare.

Tuttavia in fondo a quella forma vaga, indefinita ove si osservano le somme linee di quella sapiente costituzione dell' ecclesiastico regime, a cui l' opera dei concilii doveva dare ammirabile sviluppo, nella persona del Pescatore di Galilea cui G. C. affidò il mandato di pascere le pecore e le agnella, e di confermare nella fede i fratelli, è il concetto del supremo Pontificato il cui infallibile magistero doveva continuare l' opera di Pietro; negli altri apostoli a cui diede il carico d' insegnare a tutte le genti, è il plasma dell' Episcopato, che forma la Chiesa docente, ed ha in custodia il deposito della verità rivelata; e nei settantadue discepoli, che preparavano i popoli alla venuta del messia, l' embrione del ministero Parrocchiale, a cui l' episcopato partecipava il pesante fardello della cura delle anime. Comunque si fossero le vicende di questo ministero, egli è certo ch' essendo un sacerdozio in azione ed avendo il diritto di amministrare ai fedeli i più importanti sacramenti non si può disconfessare che l' origine di tale missione non sia divina; e come il Papa manda, Vescovi a reggere le Chiese particolari, così alla sua volta il Vescovo ripete ai Parroci quelle grandi parole di G. C. — *Sicut misit me pater ego mitto vos.* Infatti le disposizioni dei Concilii richiedono pro-

bità, scienza, pietà, prudenza in colui che viene assunto a sì delicata missione, la quale, pel carattere sovrannaturale della sua origine supera in eccellenza tutte le missioni della terra.

Pei primi secoli della Chiesa non vi erano parrochi che avessero una dimora stabile e un numero certo di fedeli: Solo nella città episcopale vi era la Chiesa a cui convenivano fedeli anche dei villaggi per gli uffici divini, epperò il solo vescovo era il pastore di questi fedeli.

Cresciuto il numero dei fedeli, dovè crescere il numero di chi li guidasse e così nei piccoli paesi furono costituiti dei preti che presedessero ai divini uffici dei fedeli colà dimoranti. Ecco la più plausibile origine dei parroci, quantunque vi sieno alcuni che li vogliano di origine divina, successori ai 72 discepoli.

Il Concilio di Trento — nella sess. 24.° Cap. 13 de Reform. ha ordinato ai Vescovi *in iis civitatibus ac locis ubi parochiales Ecclesiae certos non habent fines, nec eorum rectores proprium habent populum quem regant, sed promiscue sacramenta administrant; distincto populo in certas propriasque parrocchias unicuique (Episcopus) suum perpetuum peculiaremque assignet.* » Da queste parole del Tridentino non solo viene confutata l'opinione suddetta dell'origine divina dei Parrochi, ma risultano spontanei i *doveri* verso la Chiesa del Parroco medesimo.

§ 2.°

Doveri in genere dei Parroci, specie della residenza.

1.° Emettere pubblica professione di fede in mano del Vescovo e del suo Vicario Generale tra due mesi del possesso.

2.° Insegnare ai fanciulli ed ignoranti i rudimenti della fede e i precetti della morale cristiana nel tempo della celebrazione della messa; e le domeniche e le feste solenni da se stesso o per mezzo di altri insegnare al popolo i doveri cristiani in modo chiaro, ancorchè concioni simiglianti si tenessero in altre Chiese della Parrocchia.

3.° Annunziare le feste, i digiuni, le stagioni, le indulgenze della settimana.

4.° Prestarsi all'amministrazione dei Sacramenti, del Battesimo, penitenza, Eucaristia, e segnando nei libri Parrocchiali, i nati, i morti, e i congiunti in matrimonio;

5.° Soddisfare i legati pii di messe e altri simiglianti, applicare pel popolo tutte le messe festive di precetto e anche le soppresse o per sè o per altri standovi giusta causa;

6.° Risiedere in Parrocchia anche se questa fosse piccola o con presenza

non solo materiale, ma morale. Però anche il Parroco (standovi giusta causa) colla licenza del Vescovo e lasciato un conveniente sostituto, può assentarsi legittimamente dalla Parrocchia. Per oltre i due mesi vi bisogna una causa grave contenuta nei soli quattro motivi assegnati dal Concilio di Trento pei Vescovi. *Urgens necessitas, evidens utilitas Ecclesiae, christiana charitas, debita obedientia.*

Se poi è fra i due mesi, anche un motivo semplice di ricreazione e di sollievo basta col permesso del Vescovo, perchè il parroco si assenti dalla parrocchia; anzi se il tempo di assenza fosse molto breve basta pure il permesso del Vicario Foraneo per le parrocchie della Diocesi; e se non si potesse vedere nemmeno il Vicario, e l' assensa fosse brevissima, può anche partire il parroco lasciando al Vicario l' avviso, e al popolo un degno sostituto.

§ 3.

Doveri in ispecie.

Della predicazione e dell' amministrazione dei sacramenti — Del Battesimo, della penitenza, dell' eucaristia, dell' estrema unzione, del matrimonio, come appendice, altri doveri del Parroco.

Predicazione

Principalissimo dovere è quello della predicazione che il parroco deve fare egli stesso, e, se impedito per mezzo di altri idonei, almeno in tutte le domeniche e feste solenni (Trident. Sess. V. c. 2). Sotto grave peccato se un mese continuo o tre discontinui ometta la predicazione (S. Alfonso e gli altri comunemente). Onde conseguita essere dovere del parroco che la predicaziene non s' interrompa nel bimestre di assenza a lui consentito.

Non è tuttavia a tacersi che il Ballerini presso Goury Tom. II. Num. 112 opina che la gravità del peccato, desunta dalle parole del Tridentino, guardi piuttosto l' omissione di tre mesi continui che interrotti. La mancanza adunque a questo dovere è punibile ad arbitrio del Vescovo anche con censure (Trident. luogo cit.) — senza diritto ad elemosina o mercede che pure ad altri predicatori soglionsi dare (S. C. C. 20 marzo 1821 presso il Giraldi De *officio* Par: p. I. C. 14).

Inoltre questa predicazione dev' essere solida, sostanziosa e adatta alla intelligenza di tutti, anche idiodi (Clem. XI Lett. 16 marzo 1703) senza citazioni di autori moderni, massime se viventi (S. C. C. 27 ottobre 1849) e da non omettersi la predicazione, per altra predicazione, per pretesto di consuetudine

in contrario o della venuta periodica dei predicatori, o del piccolo numero dei parrocchiani (S. C. C. presso il citato Girardi) o in infine perchè si predichi in altra Chiesa (Trident. Sess. 24 c. 4 de Reform.). Soprattutto devonsi istruire i fanciulli e la gente rozza sui rudimenti della fede e le cose necessarie a salvarsi (Trident. luogo cit.).

Circa il Battesimo 1.° è tenuto ad amministrarlo in ogni occorrenza, anche agli appestati (come pur quello della penitenza S. C. C. 1630 presso il Zamponi). Il Suarez e il Silvio e Benedetto XIV dicono che anche pei due sacramenti del Viatico ed Estrema Unzione è tenuto il parroco a cimentare la vita tra gl' infetti di peste, a meno che non urga amministrare ad altri la penitenza come dichiarò Benedetto XIV. 2.° è tenuto a tenerne esatto registro, compreso il nome del padrino e dei padrini ed avvertire questi ultimi della parentela spirituale che contraggono col battezzato e coi suoi genitori (Trid. luogo cit.) altrettanto quanto al registro osservò pei matrimonii e pei decessi— 3. quanto ai padrini sia un solo o due al più uomo o donna, nel battesimo solenne siano battezzati, designati dai parenti o dal parroco — non fanciulli inconscienti, non mentecatti, non religiosi con voti, non infami, non apostati, non eretici, non scomunicati, che non siano contumaci al precetto pasquale come vogliono altri; e se la necessità non l'esiga, non il genitore rispetto alla prole, non un coniuge rispetto all' altro.

Circa *la penitenza*. È tenuto — e regolarmente *sub gravi* ad amministrarla ai parrocchiani ogni qualvolta ne lo richieggono. Dissi regolarmente; che il non prestarsi qualche rara volta non eccede il veniale; e nessun peccato sarà il negarsi quando la confessione si giudichi dannosa es. gr. agli scrupolosi o quando si domanda in tempo inopportuno es. gr. in tempo di pranzo, di riposo ecc. (Giraldi C. 19, N. 8).

Circa l' eucaristia. È tenuto ad amministrarla al suddito che ragionevolmente la chiede anche ai fanciulli, all' età della discrezione (che suole computarsi dal 10.° al 14.° anno secondo il Suarez e la Comune) per l' obbligo che ne hanno (Trid. Sess. 13 C. 9) ed agli stessi se siano gravemente infermi, in età minore che sia capace di peccato, di confessione e di estrema unzione (Benedetto XIV, *de Syn. dioec. lib. 7 Cap. 12*); ai semi fatui nei lucidi intervalli—ai peccatori occulti che pubblicamente la dimandano—agli infermi digiuni nelle feste principali, se la desiderano—agli infermi gravi non digiuni, due o tre volte la settimana se la chieggono (Benedetto XIV luogo citato).

Al contrario non può darla nella notte di Natale senza speciale indulto— nè il Venerdì Santo fuorchè agl'infermi. (S. C. R. 10 Febb. 1622, presso Giraldi Capo 29 N. 15) nè più particole ad una persona (S. C. C. ivi); nè ai pubblici peccatori, per lo scandalo (ivi) nè ai perpetui mentecatti (ivi).

Inoltre il Parroco ha stretto dovere di rinnovare l'Eucaristia ogni 8 giorni (da più decisioni) — di curare che la lampada arda continuamente (Giraldi,

luogo cit.)—di tenere presso di sè la chiave del tabernacolo, sotto pena della sospensione dall' ufficio per 3 mesi ed altre pene da infliggersi dal Vescovo, se per la male custodita chiave, qualche furto a sacrilegio intervenga (ivi).

Circa l'Estrema Unzione — E tenuto per giustizia, *ratione officii* ad amministrarla ai suoi sudditi infermi; onde il negarla senza giusto motivo o differirla con probabilità di decesso è colpa grave. Si deve dare ai fanciulli capaci di peccato e di confessione — ai pazzi e ai frenetici che abbiano avuto uso di ragione, salvo pericolo d'irriverenza — ai vecchi che si consumino per vecchiezza senz'altra malattia—ed anche agli appestati, come si disse nella Nota precedente. Non si può usare l'Olio consacrato nell'anno precedente, se siavi il nuovo (che ogni Parroco è tenuto a procurarsi dal *proprio* Vescovo, dal Giovedì Santo al Sabato in Albis). Si brucia il vecchio al sopravvenire del nuovo e questo si può allungare al bisogno, con olio non benedetto, anche più volte; purchè ogni volta il non benedetto sia in qualità minore (Cong. S. Off. presso Giraldi Cap. 22, N. 26).

Nè l'infermo dopo l'estrema Unzione debbasi abbandonare, massime quando l'infermo pericoli; abbandonarlo sarebbe abuso grandemente riprovevole, dice il Frassinetti che porta le parole del Rituale Romano: « *Ingravescente morbo*, (dopo amministratigli i sacramenti). *Parochus infirmum frequentius visitabit et ad salutem diligenter juvare non desinet; monebitque instante pericolo se confestim vocari, ut in tempore praesto sit morienti.* » La necessità di aiuto in quei supremi momenti, e lo scandalo che altrimenti ne verrebbe, almeno fra noi, rendono evidente la ragione del precetto.

Circa il Matrimonio. È tenuto a conservare esatto registro degli Sposi, e dei testi, del giorno e del luogo del matrimonio (Trid. Sen. 24, C. 1) — ad avvertire i figli di famiglia dell'obligo grave di non contrarre senza il consenso dei genitori, semprechè questi non resistano *irragionevolmente;* a fare le tre denunzie, se non se ne ottenga la dispensa; a dar la benedizione nuziale in Chiesa, benchè il matrimonionio si facesse in casa (S. C. C. 17 Apr. 1649 presso Giraldi) a conoscere la pratica di scrivere per la facoltà di convalidare un matrimonio nullo.

Altri doveri in ispecie.

Il Parroco è obbligato senza dubbio di applicare la messa pel suo popolo in tutte le Domeniche e feste di Precetto ed anche nelle soppresse e di divozione, segnate colla Croce nell'Ordo Officii — quand'anche le rendite fossero scarse e insufficienti, essendo tale obligo annesso all' *Ufficio* e non alla *rendita*—non ostante qualsiasi contraria consuetudine che non sarebbe legittima (S. C. C. 25 Sett. 1847) — e ad applicarla personalmente, se non è legittimamente impedito — anche se celebrasse in occasione di funerale *praesenti ca-*

davere, nè ha facoltà di differirla al domani, nè di sostituire per essa altro sacerdote in sua vece (S. C. C. 26 Genn. 1771). Solo quando è impedito dal celebrarla personalmente, ex, gr. se sia infermo, o debba celebrare la messa conventuale, essendo Canonico, o sia assente per causa legittima, non soddisfacendo al suo obligo col celebrare fuori Parrocchia (S. C. C. 11 Mag. 1720) (Barbosa-Ferraris ecc.). Se non trovi chi sostituire deve supplire dappoi alle messe tralasciate durante l'impedimento. Il solo Papa in vista della penuria di certi Parroci può dispensare che applichi le sole domeniche o che si rimetta in altro giorno della settimana.

Il Parroco nel giorno festivo di precetto, se vi sia *necessità* e la *licenza* del Vescovo può celebrare due messe. La *necessità* importa che una notevole parte del popolo non possa assistere all'unica messa. La *licenza* del Vescovo è indispensabile, anche dato che la necessità chiaramente esista; poichè spetta al Vescovo di giudicare (Benedetto XIV de Sacrif. missae 3, 5, n. 1); se ne togli qualche caso urgente e repentino che non lasci luogo al ricorso. Per la seconda messa non può ricevere elemosina. Solo gli si permette ricevere un compenso per la fatica *estrinseca* che debba sostenere, es. gr. se debba recarsi in luogo distante per l'altra celebrazione. Ogni consuetudine in contrario devesi ritenere per corruttela ed abuso. A chi poi deve celebrare la seconda messa in luogo distante e deve intraprendere disastroso viaggio può servirsi di un altro Calice; ciò che non è permesso a chi celebra le due messe nella stessa Chiesa o in diverse Chiese non molto distanti.

È tenuto ancora di annunziare al Popolo i giorni festivi, i Sacri tempi, le vigilie con obbligo di digiuno, che per ventura occorrano dentro la settimana; così le Indulgenze cogli oneri annessi, le processioni, i tridui, le novene ed altre simili funzioni che occorra fare. Di prendere cognizione delle sue pecorelle e precederle colla dottrina e coll'esempio. Di aver cura dei beni della Chiesa: edifizii, poderi suppellettili, oggetti di culto. D'intervenire al Sinodo Diocesano così Bened. XIV de Syn. Dioec. lib. 3, C. 5, n. 2), ed alle conferenze per la soluzione dei casi di coscienza come risulta da più decisioni della S. C. del Concilio 1650, 1692, 1732 e riguardano non che i Parroci, tutti i confessori, presieduti dal Vicario Foraneo.

§ 4.°

Diritti del Parroco.

A questi doveri corrispondono i dritti di cui i principali sono 1.° il diritto così detto del foro penitenziale, cioè che per potere ordinario il parroco assolva i suoi parrocchiani nel sacramento della penitenza, non solo nel territorio della parrocchia ma anche fuori. 2.° conferire il battesimo e quindi

tenere fonte battesimale a meno che non sia riservato alla Chiesa matrice; amministrare l' eucaristia per precetto pasquale in modo che ricevendola altrove senza venia del parroco i parrocchiani non soddisfano al precetto, meno per la sola Chiesa cattedrale; amministrare il viatico e l' estrema unzione a parrocchiani medesimi in articolo *mortis*; 3.° assistere a matrimonii e benedirli nel senso che sarà da noi stabilito, quando parleremo degli impedimenti matrimoniali; 4.° seppellire i morti e quindi riscuotere i dritti di stola nera e bianca come si dice, esigere le obblazioni e altre decime, giusta le consuetudini; 5. tenere i libri battesimali, quelli dei morti e dei matrimonii, in modo che questi facciano pubblica autorità e per conseguenza dare testimoniali per gli ordinandi e per qualunque parrocchiano se avesse uopo; 6. Oltre questi dritti vi sono le così dette penzioni parrocchiali, chiamate così perchè erano proprie dei parrochi non in senso privativo, ma cumolativamente con le confraternite laicali e i loro cappellani; queste dettero sempre luogo a quistione, epperò bisogna consultare le convenzioni per ciascun caso fra le confraternite stesse e i parroci.

Anticamente i parrochi avevano pure giurisdizione contenziosa, ma questa venne meno quando i Vescovi nominarono i Vicarii generali: epperò oggi il parroco non ha giurisdizione che appartenga a foro esterno, nè per diritto comune può trattare cause, fare leggi o dispensarle. Nella Francia, nel Belgio e nell' Olanda, è costume che i parrochi abbiano pure vicarii e coadiutori, ma poichè tal costume non è generale noi ne parleremo altrove, ricordando solo una risposta della S. Congreg. del Concilio (26 aprile 1772) intorno alla nomina di suddetti coadiutori, la quale è detta *spectare ad parochum cum adprobatione Ordinarii.*

Generalmente parlando il concorso è richiesto per l' elezione alla parrocchia; però sono esenti dal concorso le Chiese di dritto patronato laicale, giacchè il Vescovo è tenuto mettere in possesso il candidato eletto del patrono, dopo chi nell' esame, non già nel concorso con altri, sia stato dichiarato idoneo. Invece le Chiese di diritto patronato ecclesiastico non sono esente dal concorso, ma vi è questo privilegio, che tra gli approvati scelga il patrono e non già il Vescovo, e questi debba mettere in possesso il candidato, senza fare altra quistione. Nei concorsi ordinarii è necessario che sia scelto il più degno tra i concorrenti, anzi appunto per questo il Concilio di Trento stabilì l'uso del suddetto concorso. Il concorso va fatto alla presenza del Vescovo e del suo vicario generale, e almeno tre esaminatori sinodali, i quali possono soltanto indicare quali concorrenti credano idonei, salvo al Vescovo scegliere tra gl' idonei colui, che anche per altri titoli crede più degno. Vi sono alcune parrocchie dette in *habitu*, dove la cura è abitualmente data ai capitoli, alle Collegiate, alle Abazie, e attualmente è esercitata da un Vicario del Capitolo stesso. In questo caso il Capitolo, il Collegio o l' abate elegge chi meglio crede che sia idoneo

a tale ufficio e può rimuoverlo, almeno che non vi sia consuetudine contraria. Ma di ciò diffusamente quando tratteremo il modo di creare i Parroci.

§ 5.°

Altri diritti del Parroco.

Quantunque anche dalle Congregazioni Romane si ammetta la distinzione tra *diritti Parrocchiali* e *funzioni Parrocchiali*, pure è difficile delinearne i confini.

In generale si chiamano *diritti parrocchiali* quei che apportano qualche emolumento; *funzioni parrocchiali* quelle che accennano a preminenza ed onore, ad es. la benedizlone del fonte Battesimale, la messa solenne del Giovedì Santo. Queste si differenziano altresì dalle funzioni puramente *sacerdotali*, che possono compiersi da qualsiasi Sacerdote senza consenso del Parroco. Ciò premesso diciamo dei diritti in ispecie del Parroco.

In primo luogo quelli che riguardano l' amministrazione dei Sacramenti.

1. Il Battesimo solenne è così di dritto del Parroco proprio, che gravemente pecca chi procura il Battesimo da altri, e il sacerdote, che fuori del caso di necessità, senza licenza di detto Parroco lo amministra — Si eccettua un solo caso: se vi sia il privilegio o l' antica consuetudine nella cattedrale di battezzare i fanciulli delle altre Parrocchie, ovvero per abituale consenso si faccia in Cattedrale dai Canonici;

2. La *Penitenza* può essere amministrata dal Parroco ai proprii Parrocchiani anche fuori Diocesi; benchè i parrocchiani non siano tenuti a confessarsi al proprio Parroco, neppure in pericolo di morte, ma basti che lo facciano presso qualsiasi confessore approvato (Bened. XIV, de Syn. Dioc. Lib. 11. c. 14).

3. L' Eucaristia nella Pasqua deve riceversi nella Chiesa Parrocchiale e vi sono solidi fondamenti di ammettere che si soddisfaccia ricevendola nella Cattedrale quantunque altri lo impugni. Onde nel dì solenne di Pasqua è vietato ai Regolari distribuire la Communione ai fedeli, ancorchè questi avessero di già compiuta la Pasqua.

Si fa eccezione per gli alunni del seminario, ecc. anche in ordine al Viatico ed all' estrema Unzione; per quei che hanno la licenza dal Parroco di communicarsi altrove, e qui osserva il Frassinetti che la licenza anche solo presunta del Vescovo supplirebbe al difetto della licenza del Parroco, quando cioè taluno mostrasse grande ripugnanza a ricevere la pasqua dalle mani del Parroco, disposto del resto a comunicarsi in altra Chiesa. Tale licenza si potrebbe più facilmente presumere oggidì, che non dovendosi più i biglietti, nè tenendosi nota dei renitenti, la circostanza della *propria parracchia* ha perduto assai della sua antica importanza.

4. Il matrimonio per esser valido si deve contrarre dinanzi al Parroco proprio — dello sposo o della sposa — Parroco di domicilio e non di origine — tanto meno di villeggiatura che non costituisca domicilio. Pei girovaghi e pei carcerati in perpetuo e a notabile tempo determinato, il Parroco è quello del luogo dove si trovano.

Al parroco proprio spetta far le denunzie, assistere al matrimonio e dare la benedizione nuziale. Chi senza licenza del Parroco o del Vescovo o del suo Vicario osa assistere o benedire le nozze, incorre *ipso facto* la sospensione (Trident. Sess. 24 c. 1, ritenuta nella Costit. Apost. Sedis n. 14) e il matrimonio è nullo;

5. Il Viatico e l' Estrema Unzione devono pure per dritto amministrarsi dal Parroco, benchè, amministrati dagli altri siano validi; tuttavia illeciti, fuori il caso di necessità; e i Regolari che l' amministrano ai sudditi altrui, incorrono la scomunica *ipso facto* (Ivi 2. clas. n. 14).

1.ª Eccezione per quelli che sono esenti dal compiere la Pasqua nella Chiesa Parrocchiale (come sopra nell' eucaristia);

2.ª Eccezione, pel vescovo infermo che riceve gli ultimi sacramenti dalla prima dignità del Capitolo.

Del Coadiutore del Parroco — vi è il coadiutore strettamente preso, che supplisce tutti gli ufficii del Parroco e gli vien dato per causa d' inabilità a reggere la cura; stante o la vecchiezza, o l' infermità di mente e di corpo, o l' imperizia; e tale Coadiutore vien dato autorevolmente dal Vescovo (Trid. Sess. 21 c. 6) e non già nominato dal Parroco, si equipara all' Economo o al Reggente cura.

Vi è il coadiutore preso in senso largo, volgarmente fra noi detto Curato, che non si dà al parroco, perchè inabile, ma coadiuvarlo nelle opere del ministero alle quali il Parroco da solo non basti. Tale coadiutore può eleggersi dal Parroco, ma coll' approvazione del Vescovo. Si rivela chiaramente dal Tridentino (Sen. 21 C. 4) « *Episcopi, etiam tamquam apostolicae sedis delegati.... cogant Rectores.... sibi tot sacerdotes adjungere, quot sufficiant ad sacramenta exibenda et cultum divinum celebrandum* » Il medesimo è espresso dalla Cost. *Apostolici Muneris* d' Inn. XIII e In *Supremo* di Benedetto XIII nelle quali si prescrive al Vescovo l' assegnamento d' ufficio del coadiutore, con la determinazione di una parte delle rendite, sempre che il Parroco da sè insufficiente, trascuri di assumerlo

Dei funebri. — Il suo dritto è quello di dar sepoltura ai suoi Parrocchiani che si abbiano a seppellire nel cimitero o camposanto della Parrocchia, salvo però ognuno a scegliersi se pubere la sepoltura anche fuori Parrocchia; e per gl' impubere i genitori e i parenti; ovvero volesse essere sepellito nel sepolcro dei maggiori, o di famiglia. *Sicut enim sacramenta et Verbi Dei praedicationem, et sepulturae officium fidelibus praestare ad eorum pastores*

pertinet. Ora se il defunto vien sepellito fuori Parrocchia compete al Parroco il levare il cadavere di casa, di aspergerlo di acqua benedetta e d' intonare l'*Exultabunt Domino* e di associarlo fino all'altrui chiesa, anche se il Defunto fosse canonico di cattedrale, con preferenza per simili atti sopra lo stesso Capitolo, ma giunto il Parroco alla porta della chiesa, finiscono i suoi incombenti, non può pronunziare il canto, nè compiere altra funzione. L'associazione dura quantunque avesse a passare sul territorio di altre Parrocchie « *quia dicitur continuare jus suum* » (Card. De Luca n. 53) e i Parrochi, pei cui confini si transita, non vi hanno nulla a vedere, nè possono impedire il transito (S. C. R. 1626 presso il Gardellini n. 468).

Può assistere al funerale in aliena Parrocchia, ma senza stola, a meno che non vi fosse consuetudine immemorabile. Sta dunque fermo nel giure che un Parroco non ha diritto di celebrare i funerali nella Chiesa di un altro, sia questa regolare o secolare. Laonde se il defunto elesse pei suoi funebri un'altra Chiesa Parrocchiale, al Rettore di questa e non al proprio Parroco spetta di compierli, così il Laurenio.

La croce da innalzarsi non può essere che una sola; è regola certa; — dev' essere quella della chiesa tumulante (da più decisioni della S. C. R.), ancorchè l' altra chiesa fosse Collegiata — si eccettua se interviene il Capitolo Cattedrale o della Collegiata, la cui croce esclude quella della Chiesa tumulante (Generale Decreto del 2 luglio 1661 presso Gardellini n. 1956).

Quanto alla precedenza, il Parroco che associa il cadavere, ha la precedenza su d' ogni altro e quindi sta più vicino al cadavere, salvo se intervenga il Capitolo cattedrale, e verisimilmente anche quello della Collegiata. In tal caso il Parroco incede innanzi al Capitolo e al Curato della Cattedrale o Collegiata (essendo quest' ultimo sotto la cura del Capitolare) e al Parroco spetta per sempre intonare l' antifonare secondo il rituale Romano.

Quanto agli emolumenti ognuno stia alla tassa funeraria che varia secondo le consuetudini e gli statuti particolari.

Il Parroco non può dare Benedizioni solenne, cioè quella a cui si premette il *Sit nomen Domini ect. adiutorum ec.* perchè questa è riservata *sub gravi* ai soli Vescovi e Abbati minori, salvo privilegio papale (così Nardi, dei Parroci C. 1. P. 85).

Quanto poi al portare la stola, checchè ne dicano alcuni dessa non può portarsi dal Parroco fuori delle funzioni che la esigano. Risulta da molte decisioni della S. C. R. (vedi collaz. Gardell. P. 4400 T. C.). Invero, se neppure il vescovo che prende parte ad una Processione, in cui altro ecclesiastico porti il Venerabile, o qualche Reliquia, può indossare la stola, a *fortiori* non lo potrà il Parroco.

§ 6.

Delle funzioni Parrocchiali e Sacerdotali.

È detta funzione parrocchiale quella che spetta esclusivamente al Parroco, nè può esercitarsi senza il consenso di lui da altro sacerdote. Laddove per le funzioni sacerdotali non ha bisogno il sacerdote di detto consenso.

Un Decreto della S. C. dei Riti emanato nel 10 dicembre 1703, tuttora vigente delinea i limiti delle dette funzioni.

Esse sono: 1. Benedizione del fonte Battesimale. 2. La messa solenne del Giovedì Santo. 3. L' ufficiatura funebre sopra i cadaveri dei proprii parrocchiani che sia da farsi in Cappella od oratario posti entro i confini della Parrocchia. Il decreto aggiunge la benedizione delle puerpere; ma decreti posteriori e la pratica l' ascrivono alle sacerdotali.

Le funzioni sacerdotali sono: La benedizione e distribuzione delle candele, delle ceneri, delle palme, del fuoco, delle uova, degli olii, dei cavalli e simili; le funzioni della settimana santa, meno la messa solenne del Giovedì; 3. Le messe solenni durante l' anno; 4. l' Esposizione del Venerabile per le Quarantore, come pure l' esposizione delle Imagini, Reliquie e la benedizione con esso e con esse sul popolo. 5. La denunzia delle feste e vigilie occorrenti nella settimana. 6. Il suono delle campane nel Sabato Santo, spettante non alla Parrocchia, ma alla Chiesa più degna.

Quali funzioni non Parrocchiali secondo il Decreto, possono compiersi dai cappellani delle Confraternite, indipendente dal Parroco? È da distinguere tra le confraternite erette nella Chiesa Parrocchiale ed oratorii annessi alla stessa Chiesa, e le Confraternite erette in Cappella ed Oratorii disgiunti dalla Chiesa Parrocchiale. Le prime non possono fare alcuna funzione ecclesiastica senza dipendere dal Parroco. Possono nondimeno tenere le loro adunanze nella Chiesa Parrochiale o annesso oratorio, purchè non impiccino le funzioni parrocchiali e i divini ufficii; e se il parroco v' intervenisse per mandato del Vescovo non ha voto deliberativo. Le seconde, cioè le confraternite disgiunte dalla Chiesa Parrocchiale, benchè poste nel territorio della Parrocchia, sono indipendenti dal Parroco nelle loro funzioni non parrocchiali e quindi possono: 1. Far le funzioni indicate tra le sacerdotali compresa l' esposizione del SS.mo Sacramento per le Quarantore, purchè ne abbiano licenza dal Vescovo, presupposto l' indetta dalla S. Sede di ritenere il SS.mo nella Cappella od Oratorio. 2. Cantar messa solenne, sì da vivi che da morti, ma solo nelle feste solenni della stessa Cappella od Oratorio. Tuttavia, senza licenza del Vescovo, la messa vuoi cantata, vuoi letta non dev' essere prima della parrocchiale. 3. Recitar le ore Canoniche col canto o senza, tenervi predicazione anche per tutto l' avvento, la Quaresima con esclusione del Parroco che volesse ingerirsi

ad insegnarvi il Catechismo. 4. Fare la processione nell' interno della Chiesa od Oratorio, ma non fuori nel territorio del Parroco, senza il suo consenso, o senza licenza del Vescovo. In detta processione può il Cappellano portare la stola entro il recinto della Chiesa, non fuori. 5. Amministrare i loro beni, custodire le limosine, tenerne la chiave con esclusione del Parroco. Salvo però al fin qui detto le convenzioni speciali, i patti di erezione delle Confraternite; privilegii, usi e consuetudini immemorabili almeno centenarie, come dice il surriferito decreto. « *Salvis tamen conventionibus et pactis in erectione Confraternitatum, concordiis inter partes initis et a S. Sede approbatis, indultis, constitutionibus synodalibus et provincialibus, et consuetudinibus immemorabilibus vel saltem centenariis* ». (Presso il Gardellini, N. 3521, sotto la rubrica *Urbis et Orbis).*

Ora è da notare che ciò che possono i Cappellani delle Confraternite, a miglior diritto lo possono i Regolari, i quali hanno inoltre diritto di costrurre conventi e collegi nel territorio della Parrocchia — di celebrare messa nelle loro Chiese anche prima della Parrocchiale — di cantarla nel Giovedì Santo di predicare nelle loro Chiese — Di ricevere confessioni anche dagli infermi nelle case, purchè avvertono il Parroco della confessione ricevuta, se debba allo infermo ministrarsi il Viatico — Quanto alle processioni neppur'essi possono condurle fuori del Chiostro nel territorio del Parroco, fuorchè entro l' ottava del Sacramento, o, se in altri tempi, colla licenza del Vescovo. (Bened. XIV, Inst. 105, n. 52).

§ 7.

Della Elezione del Parroco.

Dal Concilio di Trento prima, e poi da S. Pio V più precisamente fu stabilito, che i beneficii curati debbano conferirsi per concorso (1). A maggiore chiarezza però bisogna distinguere i beneficii curati di dritto patronato da quelli di libera collazione. Per i primi bisogna suddistinguere, se sieno di dritto patronato laicale, o ecclesiastico, ovvero se finalmente la cura delle anime sia annessa ad una Cattedrale, Collegiata, Abazia o Monastero, in modo che questa unione sia *quoad temporalia* soltanto, ovvero *pleno iure.* L' unione *quoad temporalia* ha luogo, allorchè le rendite parrocchiali sono assegnate al Monastero, o altro Corpo morale col dritto a questo di nomi-

---

(1) Trid. Sess. XXIV Cap. 18 De Refor. e Const. *In Conferendis* di S. Pio V. Omnes et singulas collationes provisiones institutiones parochialium Ecclesiarum ab Episcopis, aliis collatoribus tam ordinariis quam delegatis contra formam a Conc. Trid. praesertim in examine per concursum faciendo praescriptam, nullas irritas ac nullius roboris ac momenti fore. Const: *In Conferendis* par. 3.

nare il Parroco, il quale deve avere dal Vescovo diocesano la canonica istituzione. L' unione *pleno iure* ha luogo allora, che non solo le rendite sono incorporate al Monastero, o altro Corpo morale, ma a questo è attribuita altresì la cura delle anime, la quale si esercita abitualmente dal Superiore del Monastero, ed in atto da un religioso. Ora, omesso il diritto antico, dal Tridentino fu stabilito che (1): I beneficii ecclesiastici Curati, che che si trovano perpetuamente uniti e annessi a Cattedrali, Collegiate, Monasteri, Collegii. altre Chiese o qualsiasi Pio luogo, ciascun anno sieno visitati dagli Ordinarii dei luoghi, i quali sollecitamente procurino provvedere, che si eserciti lodevolmente la cura delle anime per idonei Vicarii anche perpetui (2). S. Pio V però nella Costituzione *Ad exequendum* del 15 aprile 1567 prescrisse che i Vicarii perpetui nelle Parrocchie dei regolari, unite *pleno iure*, debbono nominarsi dal Superiore regolare del Monastero, e dal Vescovo debbono essere esaminati ed approvati, come pure deve dirsi lo stesso dei Vicarii perpetui di Cattedrali, Collegiate ecc. e dopo tale approvazione, dal Vescovo si darà la collazione. Che se poi trattasi di vicarii curati amovibili ad *nutum Superioris*, o religiosi mendicanti, la nomina dei medesimi dovrà farsi dal Superiore, ed il Vescovo, trovato il nominato idoneo nell' esame, lo costituirà vicario curato amovibile *ad nutum Superioris* (3). Se poi si trattasse di Patronato ecclesiastico o laicale, nel quale si ha solamente la nomina e presentazione di uno o più chierici al beneficio curato; allora se trattasi di più presentati, o nominati, bisogna osservare la forma del Concorso, dopo del quale i patroni sceglieranno tra gli approvati colui, che essi presenteranno al Vescovo per la collazione. Dal che si è dispensato, se per legge di fondazione

(1) Cum parochialis Ecclesia vacaverit, etiamsi cura Ecclesiae vel episcopo incumbere dicatur, Episcopus statim habita notitia vacationis Ecclesiae, idoneum in ea Vicarium debeat constituere cum congrua assignatione fructuum portionis... Si vero iurispatronatus ecclesiastici erit ac institutio ad Episcopum et non alium pertineat, is quem patronus digniorem inter approbatos ab examinatoribus iudicabit episcopo praesentare teneatur et ab eo instituatur. Cum vero institutio ab alio quam ab Episcopo erit facienda, tunc Episcopus solus ex dignis eligat digniorem, quem patronus ei praesentet ad quem institututio pertinet. Quod si iurispatronatus laicorum fuerit, debeat qui a patrono praesentatus fuerit ab examinatoribus synodalibus examinari et non nisi idoneum repertus fuerit admitti. Tridentini Sess. XXIV Cap. 18 De Reform.

(2) Alioquin Vicarius. quem ecclesiae vacanti antea Episcopus arbitrio suo ad tempus deputavit, vel forsan postea deputabit ab eius Ecclesiae administratione non amoveatur, donec aut eidem, aut alteri qui probatus et electus fuerit sit provisum, Trid. loc. citato.

(3) Volumus insuper et ita mandamus, quod dicti Vicarii perpetui non ad liberam Ordinarium electionem sed ad nominationem illorum, in quorum Ecclesiis unitis, ponentur, cum ipsorum vicariorum praevio examine et approbatione deputentur. Et si dictae Parochiales unitae erunt Monasteris Regularium mendicantium, possint a superioribus dictorum Monasteriorum nominari ex ipsis mendicantibus, quos si ordinarii previo examine per se, aut eorum vicarios faciendo idoneos ad curam animarum exercedam invenerint, et ita pro idoneis approbaverit teneantur in Vicarios, ad nutum tamen Superiorum suorum amovibiles deputare. Const. Ad exequendum S. Pii V.

così fosse stabilito. Se poi è laicale, il patrono presenterà tra quattro mesi al Vescovo il chierico, il quale sosterrà l'esame soltanto fatto innanzi al Vescovo con i tre esaminatori sinodali, affinchè assicuratosi dell' idoneità del presentato, lo metta in possesso del beneficio (1). Se poi il beneficio parrocchiale è di libera collazione, dovrà conferirsi per concorso, e S. Pio V nella Costituzione *In conferendis*, ha stabilito, che se tra sei mesi dal giorno della vacanza del beneficio, non si terrà l' esame ossia il concorso per la provvista del beneficio curato, la collazione rimane devoluta alla S. Sede tolta ogni giurisdizione al Vescovo (2). E si eccettua solamente, se per troppa esiguità di rendite, o perchè nessuno si presentasse al concorso, o per ragione di risse e di gravi tumulti, che potrebbero succedere, che il Vescovo potrà procedere all' esame soltanto di chi egli crederà mettere alla cura delle anime, previo però il consiglio di uomini prudenti ed attenendosi per tutto il resto a quanto è prescritte dal Tridentino (3). Le norme poi pel concorso furono stabilite dal Papa Benedetto XIV mercè la Costituzione *Cum Illud* del dì 14 dicembre 1742. Queste norme, sono: 1. L' intimazione del Concorso, mercè un pubblico editto, col quale sono avvertiti i concorrenti che fra 10 giorni o altro spazio di tempo da stabilirsi dal Vescovo esibiscono nella Curia Episcopale le pruove, gli attestati ed i documenti. 2. Giunto il giorno del Concorso, il Cancelliere esibirà al Vescovo o Vicario Generale, ed a ciascun esaminatore il sommario ricacciato dai documenti di ciascun concorrente. 3. Nel giorno stabilito innanzi al Vescovo o Vicario Generale ciascuno degli esaminatori sinodali, almeno tre, assegnerà a tutti i concorrenti le identiche quistioni, i medesimi casi e lo stesso testo del Vangelo in un solo medesimo tempo, nel quale i candidati scioglieranno i casi e risponderanno in latino alle quistioni, e distenderanno la omelia, e non lasceranno il luogo designato pria che non abbiano compiuto e consegnati gli scritti. 4. Gli esaminatori poi per assicurarsi

---

(1) Si iuris patronatus ecclesiastici erit ac institutio ad Episcopum et non ad alium pertineat is quem patronus digniorem inter probatos ab examinatoribus iudicabit, episcopo praesentare teneatur, ut ab eo instituatur, Cum vero institutio ab alio, quam Episcopo erit facienda, tunc episcopus solus ex dignis eligat digniorem, quem patronus ei praesentet ad quem institutio spectat. Si iuris patronatus laicorum fuerit, debeat qui a patrono praesentatus fuerit ab eisdem examina toribus ut supra examinari, et non nisi idoneus repertus fuerit admitti. Tridentini loco citato.

(2) Si intra sex mensium spatium a die vacationis perfecto examine iuxta formam Concilii Trid. non providerint aut concursum habito iuxta dicti Trid. formam inter approbatos magis idoneum non elegerint, aut electus intra quatuor mensium spatium non significaverint ad quos collatio spectabit, collationem, provisionem, institutionem Nobis reservamus. Costit. In conferendis. S. Pio V.

(3) Si tamen adeo exigui fuerint reditus, aut nemo sit qui se examini quaerat subiicere, aut ob apertas factiones seu dissidia, faciles graviores rixae ac tumultus possint excitari poterit ordinarius cum deputatorum consilio, hac forma omissa, privatum aliud examen adhibere. Trid, loc. citato.

della scienza e dell' idoneità di ciascun candidato, dopochè avranno diligentemente sperimentata la perizia di ciascun candidato nella spiegazione orale di qualche capo di Ecclesiastica dottrina presa dai Santi Padri, o dal Tridentino, o Catechismo Romano, con pari diligenza esamineranno gli scritti ed i meriti di ciascuno, dando giudizio dell' idoneità di ciascuno al regime delle anime. 5. Riferiranno al Vescovo o Vicario Generale il giudizio da essi dato, rimanendo al prudente giudizio del Vescovo eleggere, quanto più presto può, fra gli approvati quello che egli giudicherà più idoneo alla cura delle anime. 6. Che se taluno dei concorrenti, si credesse leso nel suo dritto, potrà appellare fra 10 giorni al giudice superiore dall' ingiusta relazione degli esaminatori, o dall' irragionevole giudizio del Vescovo. Che se la collazione della Parrocchia appartenesse per qualunque ragione di riserva alla S. Sede, il Vescovo dovrà sempre intimare il concorso, e dopo compiuto questo, se la riserva è per ragione dei mesi, egli eleggerà fra gli approvati il più idoneo, e lo significherà alla Dataria Apostolica per la Bolla di collazione. Se poi la riserva è per qualunque altra causa, il Vescovo si asterrà dal dare qualunque giudizio, e trasmetterà gli atti del Concorso alla Dataria Apost. affinchè la S. Sede provvegga. Così Benedetto XIV nella *Cost. Cum. illud.*

Nella vigente legislazione civile d' Italia, è stabilito che qualora si trattasse di erezioni di nuove Parrocchie o di smembramento di due di esse, affinchè il Parroco nuovo abbia la civile ricognizione, si richiede l' assenso governativo. Allorchè questo si sarà ottenuto, è lasciato libero alla competente autorità ecclesiastica il conferimento del benefizio Parrocchiale. Nè l'autorità civile si ingerisce nel giudicare delle qualità canoniche necessarie nell' investito, riconoscendo in ciò il pieno diritto dell' autorità ecclesiastica competente, e solamente il nuovo Parroco avrà bisogno del Regio Placet per gli effetti civili, rappresentazione legale e percezione delle rendite ed emolumenti parrocchiali.

Capitolo XIV.

Dei Vicarii in Divinis e Coadiutori dei Parroci.

§ 1.

Idea generica.

Col nome di *Vicario in divinis* s' intende quell' ecclesiastico, al quale è confidato l' incarico di disimpegnare l' ufficio inerente al benefizio di un altro chierico, e sopratutto l' amministrazione dei Sacramenti e delle cose appartenenti al foro interno, ricevendone all' uopo un congruo assegno dalla prebenda

di colui di cui tiene le veci e supplisce la mancanza. Così inteso il titolo di vicario in divinis, esso è dato non solo per i Chierici beneficiati con cura di anime, ma anche ad altri beneficiati sia maggiori che minori.

Quantunque nel Concilio di Riems si insegni che ciascuna Chiesa debba avere un sol sacerdote che scrupolosamente e santamente la governi, come si egge altresì nel decreto Grazianeo C. 4, C. XXI q. 2., nulladimeno sia perchè talvolta il Parroco fosse impedito di tener la cura delle anime, sia perchè da solo non possa compierla fin dal medio evo furono assegnati al Parroco Sacerdoti Coadiutori o Vicarii *in divinis.* I rurali furono chiamati Vicarii se supplivano il Parroco defunto, traslocato, assente, ovvero privo per altra causa dell' amministrazione della parrocchia: furono chiamati cooperatori, coadiutori, sussidiarii se aiutavano il Parroco presente al governo della parrocchia.

Il Vicario che propriamento si mette o dal diritto o dal Superiore invece del parroco defunto, o traslocato, ovvero allontanato dalla parrocchia si chiama *Amministratore* ovvero *Economo* spirituale della parrocchia vacante. Se si mette a rappresentare il Parroco impedito ed a perpetuità, come avviene quando la parrocchia è incorporata a qualche capitolo, ovvero a qualche comunità ecclesiastica, di guisa che la cura sia *habitualiter* presso tutti i capitolari, allora si chiama *Vicario attuale perpetuo;* ed allora il capitolo od il collegio è il parroco primitivo o titolare per l' incorporazione fatta *non pleno jure,* cioè senza lo spirituale; ovvero sia talmente intimo al collegio, o monistero, ovvero anche ad una prelatura che il Superiore, Prefetto o Prelato sia ancora il parroco principale ed abituale, allora si chiama *Vicario attuale temporaneo,* e ciò per l' incorporazione fatta *pleno jure,* cioè anche quanto allo spirituale. Finalmente quello che si dà invece del parroco temporaneo impedito o per malattia, o per vecchiezza, o per imperizia, o per sospensione dall' ufficio, ovvero assente, allora si addimanda *Vicario straordinario.* Brevemente diciamo *de singulis* qualche cosa.

§ 2.

Dell' Economo spirituale.

La parrocchia vacante di dritto e di fatto per morte, rimozione o trasloco del parroco titolare, è provveduta di un idoneo sacerdote deputato dal Vescovo al regime interno della parrocchia cui si assegna parte dei frutti della parrocchia, secondo quello che si stabilisce per legge civile le singole volte dall' Economato generale, e lo Scaduto dice nella sua opera p. 372, 373, ciò si avvera se il Vicario deputato non possegga altro beneficio, imperciocchè in questa ipotesi avrebbe solamente qualche supplemento. Questo Economo spi-

rituale gode della piena potestà spirituale, quantunque solamente per mandato, a lui incombe anche l'obbligo di applicare la messa *pro populo*, come decretò la S. Cong. del Concilio 24 Luglio 1886, e 6 Agosto 1888. Questi obblighi sono per analogia da equipararsi al Vicario Capitolare. Non si provvede del benefizio, ma riceve solamente una congrua porzione dei frutti del beneficio parrocchiale da determinarsi dal Vescovo e fa suoi di dritto tutti gli emolumenti della stola parrocchiale.

§ 3.

Del Vicario perpetuo ed attuale.

Questi è eletto dal Vescovo a nome del Capitolo o Collegio ove esiste la cura abituale delle anime per incorparazione della parrocchia *non pleno jure* fatta, e l'ufficio vien conferito per concorso parrocchiale come per costume universalmente invalso. A lui incombe esclusivamente tutta la cura delle anime coi rispettivi dritti e doveri, tranne quelle cose che riguardano la difesa dei diritti della Chiesa e la manutenzione di essa. Dai redditi capitolari è da assegnarsi una porzione che deve determinarsi ad arbitrio del Vescovo. Ora, come riferisce lo Scaduto , nell'opera citata a pagina 335 per la stessa legge civile i Vicarii perpetui sono considerati come altrettanti parrochi. Non possono rimuoversi *ad nutum* dal loro ufficio, perchè si considerano come altrettanti beneficiati nello stesso senso. Ora del Vicario attuale.

Questi si eligge dal Parroco principale ed abituale tra i religiosi del monastero o del Collegio, ovvero dal Prelato cui fu conferita di pieno diritto una parrocchia. Deve essere però approvato dal Vescovo per isperimento di idoneità come vuole il Concilio di Trento Sess. XXV de reg. In mancanza dei parroci principali si nomina liberamente dal Vescovo, il quale talvolta può anche deputarlo a *Vicario perpetuo.* Può rimuoversi ad arbitrio del suo parroco principale, il quale d'altronde è tenuto provvederlo di congruo alimento. Egli gode la piena cura attuale delle anime; se non che incorporazioni di tal fatta devono ritenersi odiose, come lo stesso Tridentino afferma. (Sess. XXIV Capitolo 13, de re.)

§ 4.°

Del Vicario straodinario.

A quest' ufficio si provvede o dallo stesso parroco con approvazione del Vescovo, ovvero dal Vescovo direttamente quando il Parroco qualche volta, per causa straordinaria fosse impedito di attendere al suo officio. Questi suole

avere tutta la potestà delegata delle cure delle anime ed anche in quegli atti parrocchiali che possa ancora compiere il proprio parroco legittimamente, devesi però sempre osservare il tenore del mandato nei singoli casi. Devesi egualmente provvedere di congruo sostentamento coi frutti del benefizio parrocchiale. In caso poi di malattia incurabile e di decrepitezza può assegnarsi ancora un Vicario perpetuo, anche con futura successione; ma con indulto Apostolico, previo concorso parrocchiale, così il Tridentino, (Sessione XXV c. 7. d. r.)

§ 5.

Dei Coadiutori sussidiarii.

L' ordinaria disciplina richiede che alla necessità dei parrochi si sovvenga con dei Sacerdoti deputati nei singoli casi, senza alcuna determinazione di stabile ufficio o di dritto al benefizio. In quanto al loro ufficio bisogna vedere se loro si commette dal Vescovo *generaliter,* ovvero con dipendenza dal parroco, di guisa, nulla possano fare senza il suo comando. Quanto al loro sostentamento va provveduto o coi beneficii semplici o cappellanie, o per pensioni, censi od altri ecclesiastici provventi, di guisa che a buon giudizio del Vescovo sia provveduto congruamento al loro sostentamento. Essi non hanno alcuna inamovibilità. Il vigente Codice civile d' Italia, il 15 agosto 1867 decretava essere conservati tutti quei beneficii coadiutoriali « ai quali per la loro fondazione *(scilicet vel in limine fundationis vel ex praescriptione)*, dice lo Scaduto (p. 454) sia annessa la cura di anime attuale, o l' obbligazione principale permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura, quantunque non possono chiamarsi, nè stimarsi propriamente benefizii.

§ 6.

Della mutua relazione tra i parroci e i coadiutori.

Più che dal diritto, dalla carità deve andar regolata questa relazione, giacchè per la fragilità umana, sono frequenti tra loro i dissensi e le contese; come la esperienza insegna, con poca edificazione del popolo. E se ciò avviene talfiata per indolenza, impazienza, ed intolleranza del Parroco, spessissimo succede ancora per poca riverenza, e poca ubbidienza dalla parte dei coadiutori. Onde sapientissimo è l'avviso del Sinodo Lodigiano del 1851: « *Meminerint Vicarii, se inferiores esse et parochorum discipulos, quibus reverentiam debent et obedientiam; unde nihil novi alicuius momenti sine eorum assensu introducere presumant, neminem parochianorum nimia assiduitate colant, nec praesertim eos frequentent, qui se parochi adversarios constituerint, sed omnium reverentiam, delectionem et fiduciam parocho conciliare studeant.*

§ 6.°

Dei coadiutori Parrocchiali in ispecie.

Premesse queste generiche nozioni diciamo più dettagliatamente dei Coadiutori dei Parroci in ispecie.

1. Questo vicario *in divinis* può essere perpetuo e temporaneo: perpetuo, se a lui è affidata la cura delle anime in modo che non può esserne rimosso, che solamente per una delle cause espresse nel dritto, concernente la rimozione di un Parroco, e servendo l' ordinaria procedura. Ed è per questo che deve considerarsi come un vero Parroco, ed a lui deve applicarsi tutto quello, che dei Parrochi è detto. Temporaneo poi, se la cura delle anime è affidata a lui per causa precaria, o ad arbitrio di colui che lo ha chiamato a tale ufficio, e tali vicarii possono essere così classificati: 1.° Quello che è messo dal Vescovo per supplire la mancanza del Parroco, in modo che, sospesa la giurisdizione del Parroco, il vicario esercita la piena giurisdizione parrocchiale invece di lui. 2.° Quello che è messo dal Vescovo non per mancanza o negligenza del Parroco, ma per coadiuvarlo a causa dell' impotenza del medesimo fisica o morale, che lo impedisce esercitare l' ufficio parrocchiale. In tale caso la giurisdizione nel Vicario sarà piena o parziale, secondo che sarà il mandato che riceve dal Vescovo. 3.° Quello che è scelto dal Parroco con il consenso del Vescovo per coadiuvarlo nella cura delle anime, nel quale caso niente potrà fare senza una speciale delegazione del Parroco. 4.° Quello che in atto esercita la giurisdizione parrocchiale, rimanendo la giurisdizione abituale presso un prelato, un monastero, o un corpo morale. Ed in questo caso egli è un vero parroco, e dovrà sostenere il concorso o l' esame, secondo che è la natura del beneficio. Epperò deve dirsi vicario perpetuo non temporaneo, come i precedenti, sarà quindi inamovibile, ed eserciterà la giurisdizione a nome proprio.

2. Poichè è disposizione generale di diritto, sanzionata dal Tridentino, che la cura delle anime dev' essere perpetua, e solamente per maggiore utilità delle stesse, o per speciali condizioni di luoghi si tollera provvedere diversamente (1); così è necessario vedere per quali cause può assegnarsi un vicario temporaneo, e per quali cause deve assegnarsi un vicario perpetuo alle Parrocchie. Il vicario perpetuo si assegua: 1.° Quando la cura parrocchiale è unita ad un ente morale, al quale i S. Canoni non permettono

(1) Mandat S. Synodus Episcopis pro tutiori animarum eis commissarum salute, ut distincto populo in certas propriasque paroecias, unicuique suum perpetuum peculiaremque parochum assignet, a quo solo licite sacramenta suscipiant aut alio utiliori modo prout loci qualitas exegerit, provideant. Trid. Sess. XXIV Cap. 13 De Reform.

l' esercizio attuale del ministero della Parrocchia. Ad es.: Capitolo, Monastero, Collegio In tali casi, poichè l' esperienza dimostra, che quelle cose le quali sono comuni a tutti sono più facilmente meno curate; così i S. Canoni hanno stabilito, che rimanendo la cura abituale presso il corpo morale, l' attuale sia esercitata da un solo individuo del Collegio o estraneo, secondo la consuetudine (1). 2. Quando la cura parrocchiale spettasse al Vescovo o all' Abate ordinario del luogo. Non essendo molto facile, che costoro disimpegnassero l' ufficio parrocchiale insieme ed in regime della Diocesi, o Abazia, anzi essendo poco conveniente alla dignità episcopale o abaziale tale ufficio, si assegna un vicario perpetuo per la cura delle anime (2). 3. Quando il numero dei parrocchiani fosse così cresciuto, che un solo curato non sarà sufficiente a provvedere al bene di tutte le anime appartenenti a tale Parrocchia. In tale caso non credendosi espediente, che subito si proceda alla divisione della Parrocchia, come vorrebbe il Tridentino (3), potrà il Vescovo costituire un vicario perpetuo con una certa dipendenza dal Parroco locale. — Riguardo poi alle cause per assegnare il vicario temporaneo, esse sono: Allorchè vaca la Parrocchia per morte, o rinunzia del Parroco, avendo il Tridentino stabilito, che è obbligato il Vescovo stabilire in detta Parrocchia vacante un Vicario temporaneo con il congruo assegno, affine di provvedere al bene delle anime, fin a che non si sia provveduto del nuovo curato (4). 2. Quando il Parroco si assentasse dalla Parrocchia per lungo tempo, specialmente per ragione di studio o per viaggio ai luoghi santi (5). 3, Quando sia caduto infermo di malattie, che portano mancanza di forze fisiche, o mancanza dell' uso della ragione (6). 4. Quando sia caduto in tale ignoranza ed imperizia, che si giudichi incapace di poter compiere il proprio dovere (7). Ma in tal caso è obbligo del Vescovo chiamarlo all' esame, non ostante che fosse stato

(1 Beneficia curata, quae cathedralibus, Collegiatis vel Monasteriis perpetuo unita et adnexa reperiuntur, ab ordinariis locorum singulis annis visitentur, qui sollecite providere procurent, ut per idoneos vicarios etiam perpetuos ibidem deputandos animarum cura laudabiliter execeatur, Trid. Sess. XXIV Cap. 18 De Reform.

(2) Concedimus, ut qui dignitatem habeat, cum oporteat in majori Ecclesia deservire, in Ecclesia Parochiali idoneum et perpetuum habeat vicarium canonice institutum. C. 30 Tit. *De Praebendis et Dignit.*

(3) Vedi Trid. Sess. XXI Cap, 4 de Reform. S. Cong. Concilii 27 Settemb. 1732.

(4 Statuit S. Synodus, ut cum Parochialis Ecclesiae vacatio per obitum vel resignationem contigerit... debat Episcopus statim, habita notitia vacationis Ecclesiae, idoneum in ea vicarium cum congrua fructuum portionis assignatione constituere, qui onera ipsius Ecclesiae sustineat, donec ei de rectore provideatur Trid. Sess, XXIV Cap. 18 De Reform.

(5) Intera alicui honestae personae vices eius in dicta Ecclesia committes. Cap. Tit. *De appell.*

(6) Cap. III *De clerieo aegrot*, De rectoribus Ecclesiarum leprae macula infectis, hoc volumus te tenere, quod ei dandus est coadiutor etc.

(7) Quia illiterati et imperiti Parochialium Ecclesiarum rectores minus sunt apti officiis etc. Trid. Sess. XXI Cap. 6 De Reform.

già esaminato in altre occasioni, dal Vescovo predecessore. — Finalmente allora, che il Parroco avesse abbracciato lo Stato Religioso, giacchè nel tempo del noviziato, e fino a che non vacherà il beneficio per la professione religiosa, che costui emetterà, è tenuto il Vescovo ad eleggere un vicario temporaneo, che abbia la cura delle anime (1).

3. La nomina del Vicario perpetuo spetta a colui presso cui è la cura abituale. Così ad es. trattandosi di Capitolo o Monastero, a questo spetterà la nomina del Vicario perpetuo, sebbene la istituzione del medesimo spettasse al Vescovo, considerandosi nel Dritto Canonico la vicaria perpetua come vero beneficio. Epperò, come innanzi si è detto, spetta al Vescovo il vedere, se sia idoneo, senza però osservare la forma del Concorso, come stabilì San Pio V, nella Costituzione. *Ad exequendum* (2). La nomina poi del Vicario temporaneo d'ordinario dritto spetta al Parroco con l'approvazione del Vescovo, il quale ha dritto di esigere anche l'esame dell'eletto a tale ufficio. Abbiamo detto d'ordinario spettare al Parroco, perchè se la Parrocchia vacasse per morte o per rinunzia, oppure si trattasse d'imperizia o per idoneità del Parroco, tale nomina spetterà al Vescovo, come è stabilito dal Tridentino (3). Che se poi si trattasse di assenza del Parroco, se questa è breve, basta che il Vicario che ne farà le veci, sia scelto fra sacerdoti approvati dal Vescovo, come insegnano i DD. (4). Se poi tale assenza è per lungo tempo, varrà la norma data innanzi, cioè, come prescrisse il Tridentino, che sia nota ed approvata dal Vescovo la causa dell'assenza, che sia il Vicario approvato dal medesimo, e che gli sia assegnato un equo compenso (5). Tali vicarii avranno tutti gli obblighi dei veri Parrochi. Quindi sono obbligati alla residenza, alla predicazione, alla Messa *pro populo* ecc. ed analogamente avranno tutti i dritti, meno la congrua dei frutti del beneficio. Invece loro è assegnato un'equa porzione di frutti per il proprio sostentamento, la quale non è tassata dal dritto, ma è rimessa al prudente giudizio del Vescovo, in relazione del numero dei filiani, dei poveri e di altre circostanze di tempi e di luoghi (6).

(1) Tit: *De voto et voti Redemptione* XXXIV. Lib. III.

(2) Vedi Const. *Ad exequendum* citata a pag. 300.

(3) Tridentino Sess. XXIV Cap. 18 De Reform.

(4) Vedi Schamalzgrneber. *Ius ecclesiasticum univers.*

(5) Quandocumque Parochus causa prius per episcopum cognita et probata abesse contigerit, vicarium idoneum ab ipso Ordinario approbandum cum debita mercedis assignatione relinquat. Trid. Sess. XXIII Cap. 2 De Reform.

(6) Trid. Sess. VII Cap. 7 De Reform.

§ 7.°

Diritto vigente d' Italia circa i Parroci e i Vicarii in divinis.

Il Parroco nelle vigenti leggi civili d' Italia dopo ricevuto il *Placet* regio è ufficiale civile, e legale procuratore del suo beneficio e della sua Chiesa anche nelle cose temporali, salvo il caso in cui le cose temporali della Chiesa non fossero di diritto affidate al consiglio della Fabbriceria, così il Fineschi, nel libro « Congrue parrocchiali ed altri assegni dovuti al Clero Curato. »

È stabilito inoltre nella vigente legislazione civile d' Italia, che qualora si trattasse di erezione di nuove Parrocchie, o di smembramento di due di esse affinchè il Parroco nuovo abbia la civile ricognizione, si richiede l' assenso governativo. Allorchè questo si sarà ottenuto, è lasciato libero alla competente autorità ecclesiastica il conferimento del beneficio. Nè l' autorità civile s' ingerisce nel giudicare delle qualità cononiche necessarie nell' investito, riconoscendo in ciò il pieno diritto dell' autorità ecclesiastica competente, e solamente il nuovo Parroco avrà bisogno del *R. Placet* per gli effetti civili, rappresentazione legale e percezione delle rendite ed emolumenti parrocchiali, così il Calisse Tit. Parrochi f. 127. ed il Ruffini più diffusamente nel libro « Rappresentanza giuridica delle parrocchie. »

Quando ai Coadiutori e Vicarii in divinis diciamo che tutto ciò ch' è stabilito nel Diritto Canonico è in perfetta armonia con la vigente legislazione del Regno d' Italia, e solamente per quello che riguarda l' assegno della Congrua, poichè vacando la Parrocchia, l'Economato Regio dei beneficii vacanti si mette in possesso dei beni, così questo sarà tenuto a pagare lo assegno al Vicario Spirituale, dopo che avrà ottenuto il R. Placet, il quale assegno varia secondo le condizioni speciali delle diverse provincie — vedi Calisse Carlo, Dritto Eccl. Tratt. Coadiutori Parrocchiali.

§. 8.°

Dei Predicatori.

Precipuo dovere dei Vescovi, cui fu confidato il potere dell' insegnamento « docete » nonchè dei Curatori delle anime è la predicazione della divina parola. Senonchè di frequente avviene che, o dei sacerdoti con cura o senza cura di anime, nonchè i regolari esercitino la predicazione fuori la propria Chiesa e costoro in senso più proprio sono appellati Predicatori. Essi devono essere forniti di scienza e di prudenza sufficiente e sopratutto di specchiata onestà di costumi poichè il primo è più efficace insegnamento è quello dell' esempio *exempla trahunt!* Quindi è che devono essere approvati dal Ve-

scovo dopo speciale esame, come è stato dichiarato in diversi Concilii Pr o vinciali e come scrupolosamente praticano diverse diocesi, specie le Lombardo-Veneti.

Inoltre è mestieri che si riceva la missione e l'autorità di annunziare la parola di Dio dal Vescovo di quella diocesi dove si predichi. Questa facoltà però non riguarda i Regolari, i quali daltronde possono obbligarsi ad emettere la professione di fede, ovvero a presentare l'attestato d'averla compiuta. Si consultino al riguardo, l'istruzione della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, del 31 luglio 1894; e le istruzioni del 3.° Concilio Prov. di S. Carlo Borromeo, pei vescovi Lombardi, ove si afferma « *nullo modo concionandi facultatem* (*Episcopus*) *faciet permittere ei qui Diaconus non sit.* »

§ 9.°

Dei Cappellani.

In senso generico diconsi Cappellani, coloro che sono tenuti di celebrare in qualche chiesa minore, ovvero in qualche cappella, o in determinati altari riti liturgici, e specialmente il Santo Sacrifizio della messa o per titolo d benefizio, o per annua pensione ovvero per lo stipendio quotidianamente ricevuto, onde la prima divisione dei Cappellani in *titolari* e *mercenarii.*

Se i beni della Cappellania furono eretti in beneficio per decreto Episcopale, allora il Cappellano dicesi *Ecclesiastico;* altrimenti *laicale.* Di questi parleremo diffusamente nella materia dei beneficii.

Qui giova solamente enumerarli. — Sono cappellani:

1. Molti sacerdoti addetti al servizio delle chiese parrocchiali, specie per la celebrazione delle messe, i quali talvolta sono chiamati Cappellani Coadiutori *ad honorem* ed a questi, delle volte specie ai tempi nostri, si affida la cura sussidiaria delle anime, almeno volta per volta.

2. I cappellani militari, i quali comunemente esercitano anche la cura delle anime.

3. I cappellani degli ospedali ovvero dei pii luoghi in genere, ai quali a preferenza si concede talfiata la giurisdizione quasi parrocchiale:

4. I cappellani di monache, i quali devono essere di età matura, del clero secolare e temporanei.

5. I Cappellani regii detti ancora Cappellani maggiori di cui in seguito diffusamente.

6. I cappellani delle Confraternite.

7. I cappellani delle navi i quali ricevono la piena potestà di curatori di anime dall'ordinario del luogo donde il piroscafo proviene.

8. I cappellani dei Conservatorii, degl'istituti educativi, delle carceri ecc.

Quindi occorre rassegnare con lo Spennati, valente giurista, i principii di dritto applicabili alle frequenti dispute alle quali dan luogo la nomina di essi e l' esercizio del loro ministero.

§ 10.

Principii di dritto.

Qualunque fosse la denominazione, di questi cappellani, restano soggetti alla giurisdizione dell' Ordinario, se non evvi espressa esenzione.

Nelle Cappellanie sacerdotali, nelle quali il fondatore à disposto, che il Cappellano fosse prossimo ad ordinarsi, va preferito il Sacerdote, comunque di grado più remoto, escludendosi il concorrente che si trova in una età troppo lontana per essere ordinato in *Sacris* (1).

La idoneità di ottener fra l' anno gli Ordini Sacri deve calcolarsi dal giorno della vacanza della Cappellania.

Una petizione stragiudiziale con cui s' invoca per grazia la dispensa dell' età per ottenere la Cappellania, non impedisce i provvedimenti di giustizia, e l' esercizio dei dritti per l' esecuzione della volontà del testatore.

Quando tra più concorrenti ad una Cappellania è stata scelta a maggioranza di voti una persona idonea debbe esser questa confermata dal superiore, e non già colui che à riscosso minor numero di suffragi, comunque fosse più degno.

Allorchè in una Cappellania trovansi collettivamente chiamati più individui, la preferenza è dovuto a colui che all' epoca della vacanza riunisce nella sua persona i requisiti voluti dal fondatore, senza attendersi alla prossimità del grado.

Quando sta designata nella fondazione la linea, che deve preferirsi nella nomina del Cappellano, non può passarsi a linea diversa, anche se il chiamato nella linea prediletta avesse bisogno della dispensa dell' età per assumere la qualità di Chierico richiesta dal fondatore.

Nelle Cappellanie *ad nutum* i Cappellani possono amuoversi per giusta causa, purchè non abbiano essi diritto a rimanervi per effetto della fondazione: nel qual caso è necessario un formale giudizio.

Però l' amovibilità del Cappellano dee sempre risultare da documenti, tranne il caso di smarrimento del titolo.

Pei Cappellani Curati, evvi sempre bisogno di formale processo per essere allontanati dal loro ufficio.

---

(1) Questi ed altri simiglianti principii appresso svolti, volgono per risolvere le molte dispute sulle qualità dei Cappellani, e sul tempo in che debbono trovarsi verificate per le conseguenze del patronato passivo, giusta l' art. 23 Decreto 17 febbraio 1861.

Ma se essi non ànno altri mezzi di sussistenza convien provvedervi per non costringerli a mendicare.

Un Cappellano nominato da un agnato del fondatore, dev' essere preferito a quello che viene presentato dai cognati di lui, quando nella fondazione se ne è accordata la scelta ai discendenti della linea femminile.

Istituita una Cappellania col godimento passivo a pro de' discendenti del fondatore; e propriamente a favore di chi della famiglia divenisse Chierico, debbono riputarsi compresi in tale disposizione anche i discendenti da femmina in preferenza dei discendenti da maschi che non fossero Chierici.

Quando il fondatore à indicato unicamente la sua famiglia, come quella donde dovesse scegliersi il Cappellano, egli à inteso parlare della linea mascolina solamente, ed à voluto escludere la femminile.

Nelle Cappellanie laicali, in che sono chiamati i più prossimi consanguinei del fondatore, essendovi una specie di successione, debbono i gradi di consanguineità calcolarsi secondo il diritto civile, e non già secondo le regole del Diritto Canonico, le quali vanno limitate alla materia del matrimonio.

Colui che smette l' abito chiericale, e passa al servizio militare, non perde la capacità di ottenere una Cappellania laicale di sua famiglia, purchè riprenda l' abito suddetto, laddove la qualità clericale sia richiesta dalla fondazione.

I fondi che servono di dotazione alle Cappellanie laicali possono essere revindicate dal Cappellano, anche contro gli eredi del fondatore, se costui avesse prescritto prima della legge di ammortizzazione, che il Capppellano dovesse averne il godimento.

La suddetta regola rimane applicabile eziandio, ed indistintamente dopo la ripristinazione delle Cappellanie avvenuta nel 1831, e molto più per le nuove Cappellanie fondate dopo tale epoca.

§ 11.

Del Cappellano Maggiore.

I Principi cristiani elessero un sacro ministro, che prendea cura del loro privato Oratorio.

Nel Regno di Napoli tal Sacro Ministro si chiamò prima Proto-Cappellano, in appresso Cappellano Maggiore.

Antiche attribuzioni, ed onorificenze del Cappellano Maggiore.

Al Cappellano Maggiore fu dai Pontefici accordata giurisdizione quasi Episcopale.

Egli vien considerato come un Ordinario.

Chiamasi Ordinario, non solo chi à un determinato territorio, ma anche chi per proprio diritto, o per beneficio del Principe esercita giurisdizione sopra determinate persone.

Il Cappellano Maggiore spiega la sua potestà:

1. Su tutte le Regie Cappelle.
2. Sui Cappellani addette alle medesime.
3. Sui militari per l' amministrazione de' Sacramenti.

S' intendono per Cappelle Regie:

1. Le Cappelle costruite nei Reali Palagi.
2. Quelle erette negli accampamenti.
3. Quelle edificate dai Sovrani.
4. Le dotate dai medesimi.
5. Quelle dichiarate Regie per devozione dei Sovrani.

Le Cappelle Palatine godono di tutti i diritti come le Chiese Parrocchiali.

Il Cappellano Maggiore à piena giurisdizione sui Cappellani inferiori, e su le chiese addette al Regio Clero.

Egli, anche non essendo Vescovo, può far uso delle insegne pontificali, e può far ordinare da qualunque Vescovo i suoi Chierici, ed assolverli dalla scomunica, a dalle irregolarità in determinati casi.

Tiene la cura spirituale del Sovrano, e della Real famiglia; e dei militari.

Benedice le bandiere.

Il Cappellano Maggiore à gli onori di Arcivescovo.

E uno dei cinque capi della Real Corte.

Ha la sopraintendenza dell' amministrazione delle rendite della Badia di Scurcola.

Dipendono da lui gli impiegati delle Reali Cappelle, anche non Ecclesiastiche.

La giurisdizione temporale poi del Cappellano Maggiore, che emanava dalle antiche prammatiche dell' ex Regno e che deve tenersi presente nelle cause di beneficii che rimontano a quell' epoca, venne ristretta dalle leggi posteriori.

La bolla *Convenit* si limitò alla sola giurisdizione spirituale del Cappellano Maggiore.

§ 12.°

Delle Conferenze Pastorali e delle unioni e congregazioni clericali.

Col nome di Conferenze Pastorali, o unioni e congregazioni clericali, o unione pei casi di coscienza, o congregazioni diocesane del clero, è l' unione

o convegno di tutti i chierici, specialmente gli aventi cure di anime sia della città centrale che del vicariato foraneo affinchè mutualmente conferiscano per provvedere meglio ai doveri pastorali ed all' onestà della vita clericale. Devono convenirvi tutti coloro che hanno cura di anime anche fossero regolari, non esclusi i confessori. Anzi quasi dovunque l' obbligo d' intervenirvi incombe a tutti coloro che hanno un benefizio ecclesiastico o che siano iniziati ai sacri ordini. L' obbligo d' intervenirvi emana sopratutto dal tenore delle leggi.

L' unione avviene generalmente fuori la città cattedrale, nelle case di coloro ai quali fu commessa la cura delle anime ed a loro spese, o se in altra chiesa coll' obbligo di risarcirne le spese al proprio rettore a giudizio del Vescovo. Ogni mese dovrebbe aver luogo, a meno che il Vescovo non decreti altrimenti per difficoltà di luoghi o per angustia di tempo. Alle congregazioni fuori città presiede di diritto il Vicario foraneo; vi assiste il *Definitore* colui che ottenne nella regione della Parrocchia la prebenda teologale, o altri idoneo a giudizio del Vescovo, a cui compete esporre la dottrina ed esplicare tutte le cose chiaramente. A questi si aggiungono il cancelliere o segretario, il maestro delle cerimonie, il prefetto del coro, il confessore del clero e i puntatori che il Vescovo sceglie. Le congregazioni pei casi di coscienza si adunano nella Chiesa e nell' oratorio, a porte chiuse; v' intervengono tutti i chierici, sedendo giusta l' ordine di ecclesiastica precedenza, serbati i primi posti al Vicario foraneo ed al definitore. Si leggono solamente i casi o i dubbii proposti dal Vescovo di colui il cui nome è sortito, scritti da lui e sottoscritti. Il cancelliere curerà registrare tutti gli atti della congregazione in apposito libro. Finalmente il Vicario foraneo ogni anno deve far relazione al Vescovo dell' esito e del profitto delle unioni clericali e presentare le risposte ai preposti quesiti.

Capitolo I.

Dei monaci regolari, dello stato e professione religiosa — Origine storico-giuridico del monachismo — Esenzione dei regolari.

Tracciamo brevemente l' origine storica e giuridica dei monaci regolari, quantunque vi sono opinioni discrepanti sul proposito; difatti alcuni vogliono che vengano da G. C. in modo che la loro esistenza sia assolutamente necessaria nella Chiesa; altri vogliono che sia d'origine umana, in modo che anche senza essi la Chiesa può andare avanti. Noi riteniamo che in quanto alla sostanza essi si ricongiungano a G. C. il quale oltre i precetti ha dato anche dei consigli evangelici ma quanto al modo di praticare siffatti consigli venga stabilito dalla Chiesa, questa è l' opinione giuridica più plausibile intorno ai

monaci regolari. Per l'origine storica poi bisogna distinquere la varie epoche e varie discipline, quando cioè questi monaci non ancora erano ammessi agli ordini, epperò erano semplici laici, e quando ammessi agli ordini, vennero annoverati tra i Chierici regolari.

Con questa intelligenza passiamo alla definizione dello stato religioso, che alcuni chiamano semplicemente religione. Esso si definisce: *Coetus Fidelium ad Christianae charitatis perfectionem tendentium, editis votis perpetuo obbedientiae castitatis et paupatatis in communis vivendi modus ab Ecclesia adprobatus.* Ond'è che il *fine* dello stato religioso è la perfezione, i *mezzi* sono i tre suddetti voti ai quali vengono aggiunti altri particolari per es. l'assistenza ai moribondi, l'insegnamento ai bambini. Questo fine poi con questi mezzi si consegue per mezzo di una regola che importa perpetua obbligazione per chi se l'ha proposta, in modo che possa per i medesimi costituire un nuovo stato di vita.

Tutto finalmente deve essere approvato dalla Chiesa, giacchè essa è unica madre e maestra; e dietro questa approvazione soltanto divengono immutabili le regole dello stato religioso. Però ad intelligenza di quest'ultima parte della definizione avvertiamo, che non debbano confondersi le regole con gli statuti delle singole case, che l'immutabilità testè detta riguarda le regole non gli statuti, i quali avendo piuttosto ragion di mezzo per l'attuazione delle regole, possono talvolta venir mutate quando il bisogno lo chiede. Da questa definizione risulta che sia necessaria la professione della religione, infatti se lo stato religioso si ottiene mediante i tre voti suddetti, chi non vede la necessità di questi voti, in che appunto consiste la professione religiosa? La professione religiosa poteva farsi o espressa o tacita, oggi la seconda è abolita, nè basta che sia espressa soltanto, ma deve essere fatta liberamente, senza violenza e senza timori; una pruova conveniente è nell'età stabilita dalla Chiesa, come vedremo in breve nella vigente disciplina. Anticamente pure per i servi che volessero far professione v'era bisogno del permesso dei superiori, come pei Vescovi v'era bisogno quello del Pontefice. Anche oggi per i coniugati dopo la capula, ci vuole il mutuo consenso con altre condizioni, le quali si studiano in Teologia morale. Finalmente la professione deve essere accettata in nome di Dio dal superiore, anche perchè, quasi come in un contratto la professione porta l'obbligo nei superiori di alimentare i professi ed amministrare i loro beni ove l'abbiano. Ond'è che i Lazzaristi, per ciò che i voti loro non li fanno pubblicamente e nelle mani del Superiore, non appartengono allo stato religioso, ma al Clero secolare. Fatta con le dovute condizioni la sua professione, produce i seguenti effetti: 1.° Toglie le irregolarità *ex defectu natalium* per gli ordini sacri e non già per la dignità ecclesiastica e toglie ogni macchia ed inabilità agli effetti Civili in seguito da delitti. 2.° *Scioglie* il matrimonio non consumato e costituisce impedimento dirimente per

quello da contrarsi, come pure scioglie dalla patria potestà. 3.° Annulla tutti *i voti* minori fatti nel secolo, giacchè li contiene tutti eminentemente. 4.° Rende vacanti i benefizii ecclesiastici tenuti dal professo e lo rende incapace a conseguire altri benefici regolari. I beni temporali del professo passano agli eredi che verrebbero per legge se venisse a morte ab intestato, giacchè per la professione egli muore al secolo. 5.° Finalmente la professione porta l'obbligo di rimanere perpetuamente nello stato che si è professato, salvo a passare a qualche altro stato più perfetto.

Intanto poichè i tempi volgono presentemente difficili, la S. Sede dovette fare delle eccezioni alle regole già stabilite per la disciplina dei regolari, tanto più che contro i regolari appunto ferve più aspra la lotta. Noi già abbiamo detto che per le professioni religiose si era dovuto stabilire un anno di pruova e l' età compiuta non meno di 16 anni. Vi aggiungiamo che il Sommo Pontefice Pio IX con decreto del 25 gennaio 1848 per l'Italia specialmente e poi con quello dello stesso giorno ed anno anche per altre regioni e finalmente col decreto del 19 marzo 1857 stabilì quella specialmente che riguarda i modi e le condizioni della professione suddetta, i quali decreti furono poi maggiormente spiegati da una dichiarazione della Cong. del Concilio nel 21 giugno 1858. Anche nel 1862 con l' Enciclica *ad Universalis* Pio IX aggiunge novelle modificazioni alla disciplina dei regolari e dichiarazioni e decreti ne giungono di anno in anno secondo i nuovi bisogni a cui sono esposti i diversi religiosi.

Con decreto 18 aprile 1867 la congregazione dei Vescovi e regolari interpretando le precedenti decisioni stabilì:

1.° Che i regolari avessero facoltà di prendere una cappellania fissa ed anche uno, non più beneficii ecclesiastici, sieno pure residenziali o curati col permesso dell' ordinario Diocesano o del superiore regolare, ritenendo però questi benefizii finchè non siano richiamati al Chiostro.

2.° Conosce la facoltà di lasciare fuori Chiostro un testamento o donare tra vivi, beni o altre cose somiglianti, come pure ricevere beni ed eredità a loro spettanti per diritto, o donazione che loro se ne faccia e possedere qualunque siasi cosa non ostante il voto di povertà; tenendo però l' amministrazione di tutti i detti beni per sè finchè si è fuori Chiostro, e quando poi si torni al Chiostro o affidarla alla comunità se questa è capace di possedere o affidarla ad una terza persona: in tutti i casi il regolare potrà col permesso dei suoi superiori godere del frutto dei suoi beni. Però quest' ultima parte della concessione venne novellamente modificata con decreto 2 aprile 1879 dalla congregazione dei Vescovi e Regolari in questo senso:

1.° Nel caso di morte il religioso può dare o lasciare per testamento ciò che possiede, non più a chi meglio piaccia, ma a persone che non siano estranee all'ordine stesso, avvertendo generalmente intorno a siffatti testamenti le antiche dichiarazioni della sacra congregazione del 4 settembre 1866.

2.° Il poter poi ritenere o ricevere danaro da altri religiosi o persone secolari viene revocato solo per la parte che riguarda il denaro dei secolari.

Con un altro decreto del 28 marzo 1876 della sacra Penitenzieria si dà anche permesso ai Regolari di comperare privatamente o per sè o per gli altri i beni usurpati dal Governo civile che erano proprietà dell'Istituto al quale il regolare appartiene; ed acquistarli o con danaro dell'Istituto stesso, o con oblazioni dei fedeli: però sempre che le cautele e le dichiarazioni facciano conoscere i veri proprietarii.

§ 2.°

Dell'origine giuridica e storica del monachismo varie forme ed Ordini Monastici — Le quattro grandi regole — I Canonici regolari — Differenza tra regola e costituzione.

Quanto al giure come accennammo, chi vuole il Monachismo di diritto divino, quasi spettante all'essenza della Chiesa; chi lo vuole di solo diritto ecclesiastico, perchè istituito dalla stessa Chiesa, la quale potrebbe stare senza Ordini religiosi. Ma qui manifestamente vi è equivoco, perchè si confonde ciò che è essenziale alla Chiesa, con ciò che, essenziale o no, sia per ventura d'istituzione divina. Perciò con tutta certezza si deve dire che lo stato religioso è *sostanzialmente* di diritto divino, non precettivo, ma consultivo, in quanto non è altro che la pratica dei consigli evangelici, mercè la quale l'uomo in modo speciale si unisce a Dio e tende alla perfezione. È poi di diritto ecclesiastico, in *quanto veste la forma* di speciale e stabile istituito, perchè, come tale, è approvato e messo in essere dalla Chiesa.

Quanta all'origine storica del Monachismo diciamo che sul principio non mancarono anime elette che modellarono la loro vita sulla traccia dei consigli evangelici e si chiamavano *Asceti* dalla parola greca Aschein — esercitare — perciò che si esercitavano nella palestra della vita cristianamente perfetta. Ma vivevano isolatamente, ciascuno da sè, e, se ritirati nella solitudine o nel deserto, dicevansi *Anacoreti* od *Eremiti*. In seguito si unirono a far vita Comune e furono detti *Cenobiti* o *Monaci* — Autori della vita Anacoretica furono Paolo 1.° Eremita ed Antonio Abate; della Cenobitica, in Oriente S. Pacomio e S. Basilio; in Occidente, S. Atanasio e S. Benedetto — S. Attanasio venne a Roma a proporre la vita di S. Antonio e ebbe molti seguaci che abitarono cenobii sì in Italia che in Francia, sotto la direzione di un Abate, e la giurisdizione del Vescovo, ma senza far professione ed emetter voti. S. Benedetto fu il primo, o certamente tra i primi, che prima a Subiaco, e poi a Montecassino, prescrisse ai monaci una *regola comune* e la formola della professione solenne. Fin dal secolo IX la regola di S. Benedetto fu in pieno vigore.

In quel secolo per incuria dei Principi e per l'invasione dei Normanni,

l'osservanza della disciplina regolare si rallentò. Onde a ristorarla sorsero: 1.° Le Congregazioni dei Cluniacesi e dei Camaldolesi, autore S. Romualdo; 2.° la Congreg. dei Vallombrosani, autore S. Giovanni Gualberto; 3.° Indi quelle dei Cisterciesi e dei Trappisti ecc. che sono tutte figliazioni dell'ordine Benedettino, professanti la regola di S. Benedetto.

I monaci non devonsi confondere coi Canonici regolari, detti di S. Agostino (tra i quali si noverano quei della Basilica del Laterano e i Canonici Premonstratesi, istituiti da S. Norberto sotto la regola di S. Agostino) i quali associano alla vita monacale, lo stato ecclesiastico, epperò ubbidiscono ad una regola alquanto più larga, attendendo anche al ministero dell'ordine.

Inoltre ad emulare la vita monastica e clericale sorsero dappoi nuovi Ordini. Gli Ordini mendicanti, che professano assoluta povertà, sia in comune come in individuo. Tali sono i Minori di S. Francesco d'Assisi, i Padri Predicatori di S. Domenico, i Carmelitani istituiti da Alberto Patriarca di Costantinopoli e gli Eremitani di Sant'Agostino. Sono derivazioni di questi gli Eremiti di San Francesco di Paola. A questi ordini tennero dietro molte società e Congreg. di ecclesiastici regolari con vita comune, voti semplici o solenni e regola propria; quali sono: i Teatini, i Barnabiti, i Gesuiti, i Somaschi, gli Scolopii, i Ministri degl' Infermi, i Lazzaristi, i Redentoristi, i Mercedarii, i Passionisti.

È da avvertire come regola generale che gli Ordini mendicanti per concessione del Concilio di Trento (sin. XXV. c. 3) possono possedere beni immobili, salvo i frati Cappuccini e i Minori di stretta osservanza. Anche agl'individui è permesso il peculio per gli usi necessarii e pii sotto la dipendenza del superiore e ciò per consuetudine omai invalsa e per pratica della S. Sede (v. S. Alfonso L. 4. C. N. 15—nè tal pecunnio è contrario al voto di povertà perchè ritienisi con dispensa del superiore—Solamente il Papa ad evitare confusione può fondare nuovi ordini. Perciò il Later. IV (1215) ed il Lionese II (1273) decretarono che chi vuol abbracciare lo stato religioso si rivolga a qualcuno degli ordini già approvati. Se poi si tratta di ordini e congregazioni di ambo i sessi, ove non si fanno voti, oppure voti semplici, e professanti qualcuna delle quattro Regole grandi approvate, benchè con ispeciali Costituzioni, per invalsa consuetudine basta la licenza del Vescovo. Quattro dunque sono le grandi Regole. 1.ª Quella di S. Basilio, sotto cui militano quasi tutti i monaci dell' oriente. La 2.ª quella di S. Agostino, abbracciata dai Canonici Regolari, dagli Eremitani, dagli Agostiniani, dai Domenicani e da più altri. La 3.ª regola di S. Benedetto, professata da molti ordini filiali come sopra si è detto. La 4.ª regola di S. Francesco d'Assisi a cui appartengono i Minori osservanti, i Riformati, i Conventuali, i Cappuccini, i Minimi ecc. Le varie famiglie religiose professanti la stessa Regola si distinguono per le diverse co-

stituzioni proprie a ciascuna. Vi sono poi altri Ordini e Congregazioni che, senza adottare alcuna delle quattro grandi regole, n'ebbero una loro propria ad es. la Compagnia di Gesù.

Dal quì detto s' inferisce che vi è differenza tra Regola e Costituzione ed è notabile, benchè spesso si confondano. La regola propone i *mezzi* di tendere alla perfezione, ch' è il fine dello stato religioso; le Costituzioni determinano il *modo* di applicazione degli stessi mezzi; v. g. all'esercizio del lavoro, della preghiera voluta dalla regola; le Costituzioni stabiliscono il tempo, il luogo, la durata ecc. Le regole approvate dal Papa sono immutabili; laddove le Costituzioni date dai superiori soggiacciono a variazione, quando pure il Papa le avesse approvate nella forma comune o condizionatamente. Che se l' approvazione fosse fatta in forma specifica, ossia assolutamente e per certa scienza, sarebbero pur esse immutabili, siccome vestenti la natura di leggi papali. I Lazzaristi, perciò che i voti loro non li fanno pubblicamente e nelle mani del superiore, non appartengono allo stato Religioso, ma al Clero secolare.

§ 3.

Dell' Esenzioni dei Regolari.

Poichè le esenzioni dei Regolari dalla giurisdizione Vescovile hanno dato luogo a tante liti tra gli Ordinarii Diocesani e i regolari, bisogna che noi ce ne occupiamo un poco di proposito.

Primieramente noi intendiamo parlare della disciplina odierna, poichè avanti il Concilio di Trento l'esenzioni dei regolari erano immense e appunto per questo furono modificate dal Concilio medesimo. Di più noi non intendiamo parlare di quei privilegii concessi particolarmente ad un'ordine religioso più che ad un altro con apposite lettere apostoliche, giacchè in questo caso bisogna consultare il tenore delle lettere apostoliche per finire le quistioni.

Ma parliamo di quei privilegii ed esenzione che sono di dritto comune, ossia appartengono a tutti gli Ordini religiosi puramente regolari.

La *1.ª esenzione* è *quella della giurisdizione ordinaria del Vescovo*, esenzione che il Concilio di Trento ha ridotto nei termini seguenti, cioè che i Monaci viventi fuori del Chiostro anche con la licenza del superiore regolare, se peccano pubblicamente contro i costumi vengono puniti dall'ordinario Diocesano come delegato dalla S. S., non già dal superiore regolare; anzi se il monaco vivesse nel Chiostro, e peccasse in modo da dare scandalo di fuori allora « *instante episcopo ordinario et infra tempus ab eodem episcopo statuendum* » il monaco dovrà essere punito dal superiore regolare, il quale dovrà avvertire il Vescovo d'avere adempito alla punizione; che se nel punire questo superiore fosse negligente, allora il Vescovo potrà punire il monaco colpevole, e il su-

periore locale negligente potrà dagli altri superiori suoi gerarchici essere privato dal suo ufficio.

Confessione e Predicazione.

Per gli altri atti gerarchici le esenzioni dei regolari sono più concretamente ristretti. Infatti i regolari non possono ascoltare le confessioni dei fedeli tanto nelle Chiese *alterius* che nelle proprie senza l' approvazione dell' ordinario.

Nè possono assolvere dai casi riservati al Vescovo senza il permesso del Vescovo stesso, ancorchè per altri privilegi assolvessero dai casi riservati *al* Papa. Le confessioni dei monaci viventi nello stesso loro convento possono ascoltarle i regolari col semplice permesso del superiore regolare. Ma se si tratta di confessare le monache oltre l' approvazione dell' autorità regolare ci vuole anche quella del Vescovo Ordinario, nè l'approvazione ottenuta per un Monastero s' intende concessa anche per gli altri. Per la predicazione poi o nelle proprie Chiese o nelle Chiese altrui i regolari hanno bisogno o della benedizione o dell'approvazione del Vescovo Ordinario, trattandosi sempre di fedeli della cui istruzione religiosa è responsabile innanzi al Vescovo medesimo.

Che se i Regolari fossero disubidienti al Vescovo nel suddetto rincontro della Confessione e della predicazione, il Vescovo può procedere contro di loro con le censure ecclesiastiche; anzi in materia di censure i regolari debbono rispettare tutte quelle che sieno promulgate da ciascun Vescovo Ordinario. In quanto ai giorni festivi e alla liturgia Diocesana; i regolari debbono rispettare quelli stabiliti dal Vescovo, le preghiere pubbliche intervenendo pure alle processioni, quando non si tratta di monaci viventi in clausura perfetta.

Per l'eucaristia i regolari la possono conservare nelle proprie Chiese, ma non possono esporla in pubblico senza una causa pubblica approvata dal Vescovo. Nè possono amministrare l' eucaristia nella pasqua o per viatico, se non esclusivamente alla persona della propria casa regolare: lo stesso dee dirsi per l' estrema unzione; però si fa una quistione specie di questi tempi, in cui a varie case religiose sono stati aggiunti Convitti laicali, cioè a chi spetti la giurisdizione dei suddetti sacramenti al parroco o al superiore regolare? i canonisti discordano d'opinione però in massima i Vescovi dànno per lo più la facoltà alle case religiose sempre *certioratis Parochis*, e a condizione che in caso di morte dei convittori *juria parrocchialia salva remaneant*, giusto il decreto della Cong. dei Vescovi e Ross. 7 luglio 1848.

Finalmente i regolari non possano esporre pubblicamente nuove reliquie, pubblicare nuove indulgenze o miracoli senza l'approvazione dell'ordinario. Per i monasteri che abbiano cura di anime ricordiamo ciò che si disse a proposito del Sinodo Diocesano e della visita pastorale, cioè che essi sono soggetti al Vescovo per ciò che riguarda la cura medesima non solo in quando a giurisdizione ordinaria, ma anche quanto a correzione pene e castighi ecc.

Capitolo XVI.

Delle Monache.

1.° Chi può erigere i monasteri di monache—Dell'abbadessa—Della Consacrazione delle sacre Vergini — Dell' educande — delle novizie — 2.° Della clausura — Dell' ingresso nel Chiostro — Condizioni — 3.° Della visita dei monasteri — 4.° Appendice allo stato religioso.

§ 1.°

Gli Asceti precedettero i monaci, e le monache furono adombrate dalle vergini sacre fin dai primordii del Cristianesimo. Queste vivevano a modo di monache nel recinto delle case paterne. Il Vescovo o altri per delegazione, in qualche giorno solenne le consacrava, le vestiva, delle vesti proprie delle vergini, dava loro il velo della consacrazione. Le sante vedove ecclesiastiche donde si sceglievano le diaconesse furono altresì anteriori ai monaci.

I monasteri di monache non possono erigersi che per licenza dell' ordinario che la dà dopo aver udito gl' interessati, e veduto che si fonda in città o villaggio, come pare ordinarsi dal Tridentino sess. XXV cap. V o almeno non in campagna che non sia sicura. Eretto il monastero si determini il numero che può essere comodamente alimentato dai beni o dalle elemosine consuete; e tal numero non può essere meno di dodici, ed è determinato dal Vescovo, o dal superiore regolare se sono esenti, ed il numero stabilito non si può aumentare che per licenza della sacra congreg. dei regolari, altrimenti l'ammissione soprannumeraria è irrità oggidì, però atteso la consuetudine introdotta e la sufficiente dote non è più vietato.

La badessa perpetua e le altre che sogliono benedirsi, lo debbono dentro un anno dalla loro conferma, se pure non vi sia giusto motivo di differire; pena la privazione dell'uffizio. La benedizione e consacrazione delle monache pel velo; quello cioè della professione di color nero comune a tutte le professe vergini o vedove purchè abbiano compiuto l'anno decimosesto di età e quello della consacrazione che si dà solo alle Vergini di anni 25, almeno secondo il diritto antico, quantunque in ciò bisogna attenersi alle consuetudini. Questo velo si da dal solo Vescovo, nè si può delegare ad altri che dal Papa, mentre la professione può farsi in mano di un sacerdote, talvolta anche in quelle della Badessa o di altra monaca. Le mendicanti ed altro non si consacrano. Nei monasteri non si possano ricevere educande senza licenza della sacra congreg. e colle seguenti condizioni: che sia l'educanda tra i sette e venticinque anni; che abitino luogo separato; che siano tenute a strettissima clausura; che chi ne esce anche una sola volta non possa rientrarvi; che siano am-

messe col consenso delle monache a voti segreti; che non possono avere fantesche proprie. Le serve non sono tenute alla legge della clausura. I parenti e i tutori possono costringere una impubera ad entrare per educazione in monastero, una pubere no. Essa è di suo dritto in ciò che spetta all' anima ed è troppo grave il peso della clausura; tranne se per salvare la decenza e la custodia delle giovani sia necessario tenerle ritirate per qualche tempo nel monastero.

Tutte l'educande sembrano, come le monache, esenti dalla giurisdizione del Vescovo.

Una giovane per essere ammessa a prendere l'abito religioso deve avere il consenso del superiore e della maggior parte delle monache a voti segreti. Deve avvertirsene il Vescovo che tra 15 giorni può esaminare la giovane nella libertà del suo consenso. *An coacta an seducta sit aut sciat quid agat.*

Dev'essere cresimata, di anni 15 ed aver fatto 10 giorni di esercizio spirituale. Non però può il Vescovo costringere il monastero ad ammettere una giovane.

Le novizie portano l'abito regolare sotto il governo della maestra. Vivono in un'abitazione separata dove non è lecito entrare fuorchè alla maestra e alla compagna professa. Debbono di nuovo essere esaminate dal Vescovo prima di far professione. Più sorelle non sogliono ammettersi che sotto condizione e tra le altre che non tutte abbiano voce in capitolo. Tutte le monache velate o almeno le coriste debbono avere la dote; doppia la soprannumeraria, se sarà ammessa: tutte pagano gli alimenti pel tempo del noviziato.

§ 2.

Della Clausura.

Bonifacio VIII fu il primo che con formale ed assoluto precetto comandò la clausura osservata prima per consiglio e dipendente dalla Badessa. La Costituzione di Bonifacio rinnovò il Tridentino, sicchè al presente tutte le monache professe di qualunque regola ed ordine sieno, anche le terziarie, che vivono in cong. e fanno i tre voti essenziali, sono tenuti alla clausura, sebbene nella regola non siavene espressa legge, nè esplicitamente intendono di farne voto.

La clausura dice relazione al Chiostro e questo comprende tutto il luogo sia aia, sia giardino, siano camere nelle quali è lecito entrare alle monache, non già i luoghi attigui al monastero, nè la Chiesa pubblica, nè le case dipendenti dal medesimo.

La clausura importa 1.° La proibizione sotto pena di scomunica *ipso facto* riservato al Papa, a tutte le professe anche converse di uscire dal Chiostro,

e se è necessario che talune converse escano a raccogliere le limosine, queste abitino fuori Chiostro, nè possano entrarvi.

Si eccettuano i casi seguenti:

1.° Morbo che senza pericolo o scandalo non possa coabitare, o morbo pericoloso di guisa che la religiosa potrebbe, a giudizio del medico, anche morire se non si cura fuori:

2.° Grande e pericoloso incendio; invasione di Barbari e di eretici, di nemici e simili ed allora tutto insieme si raccolgano in luogo sicuro: 3.° Se taluna è fatta badessa o maestra di novizia in altro monastero dello stesso ordine, o se per correzione è trasferita in altro monastero. 4.° Se la badessa esce a fondare altro monastero o tutto il monastero sia trasferito in luogo più comodo. Cessata la causa la monaca che non ritorna incorre nella violata clausura e nelle pene ammesse. Queste pene colpiscono chi senza giusta causa da la licenza, chi favorisce l'uscita della monaca accompagnandola, ricevendola. Se poi la monaca la viola salendo sul tetto, o accostandosi alla Chiesa o all'abitazione delle fantesche, stanno pel sì alcuni dottori.

La clausura proibisce 2.° l' ingresso nel Chiostro senza licenza di qualsivoglia persona, anche donna, anche superiora senza necessità. Per concedere tale licenza non basta l'utilità, è richiesta una sufficiente necessità almeno morale alla quale altrimenti non può comodamente avviarsi, tutto in relazione delle persone cui si concede, del luogo o parte del monastero in cui si deve entrare. Ora tale necessità che talvolta dal diritto, talvolta dal superiore si determina, è dalla parte del monastero, o dalla parte delle singole monache. Dalla parte del monastero se deve ripararsi se hassi a trasportare cose pesanti cui non bastano le forze femminili, se si abbiano a frugar carte nell'archivio, se da cacciare un malfattore, se deve farsi la santa visita, se devono entrare donne inservienti per gli uffici bassi o per le inferme.

Dalla parte delle singole se devesi amministrare il viatico, sepellire la defunta, se deve entrare il medico il chirurgo. Compiuto l'uffizio, ciascuno deve uscire subito moralmente, non giudaicamente inteso.

Per le esenti o immediatamente soggette al Papa dà licenza il Vescovo: per le soggette a superiore regolare, o questi o il Vescovo, sebbene per dritto è richiesta da ambedue.

La licenza dev'essere speciale, espressa, in iscritto per quanto è possibile sotto pena di scomunica riservata:

La badessa non può darla.

Lo stesso dicasi dell'accesso, specialmente frequente e senza causa, ch'è proibito. Se non che in alcuni luoghi fu in ciò derogato, in altri è in istretto rigore.

Le persone reali col loro onesto seguito avevano libero accesso.

§ 3.

Della Visita.

I monasteri di monache non soggetti a superiori regolari si debbono visitare ogni anno dal Vescovo, e tutto ciò che spetta alla clausura di tutte è commesso specialmente dal Tridentino al Vescovo, il quale bada altresì al prospetto ed intraspetto delle finestre.

Le monache devono mangiare al refettorio comune e lavorare in comune, ma non dormire che isolate.

Non possono apparecchiare cibo per gli esterni, nè vendere cose mangerecce, tranne cose di poco momento per parenti infermi. Sono obbligate a leggere o cantare a canto fermo l'uffizio divino e se non sanno leggere non possono ammettersi al coro, nè alla professione.

§ 4.

Appendice dello stato religioso.

Il Tridentino (sen. 25, c. 15) stabilisce che un anno intero e continuato di prova o di noviziato debba precedere alla professione sotto pena che questa sia nulla; di guisa che, se il novizio *uscisse* di monastero anche per pochi momenti, e *smettesse* l'abito, coll' *intenzione* di abbandonare la religione (tre estremi necessarii), interromperebbe il noviziato, e converrebbe ricominciarlo.

La S. Cong. del Concilio con decreto del 19 marzo 1857, *Neminem latet* prescrive che dopo compiuti i 16 anni di età (e anche dippiù se gli Statuti dell'Ordine lo richieggano) e l'anno di noviziato, si emettano dai novizii i voti semplici, e solo dopo tre anni, da computarsi dal giorno dell' emissione dei voti semplici, si emettano i solenni. Ciò sotto pena di nullità della professione solenne per tutti gli uomini: chè quanto agli Ordini femminili, non sono compresi in questa disposizione, com' ebbe a dichiarare nel 1887 la S. Penitenzieria e si rileva ancora dall'Annibale.

Appendice quanto al voto di ubbidienza.

Il Religioso è astretto dal voto di ubbidienza a vivere secondo la Regola, epperò è soggetto ai comandi del Superiore in quanto questi riguardano cosa o necessarie, od utili, o convenienti per la esatta osservanza della Regola: « Religiosi, scrive S. Tommaso, *obedientiam profitentur quantum ad regularem conservationem, secundum quam suis Praelatis subduntur* ». Donde argomenta S. Alfonso che il religioso non è tenuto ad ubbidire in ciò che fosse imposto

contra regulam o *supra regulam* o *infra regulam. Contra regulam* come di accettare un benefizio ecclesiastico; *supra regulam* per es. penitenze più austere o difficili che la regola non imponga, se pur non siano in pena di qualche delitto; *infra regulam* come sarebbero cose inutili e vane, purchè la regola non porti che per esercizio di umiltà, o di mortificazione tali cose possano imporsi.

Della elezione dei Superiori regolari.

I soli Religiosi hanno diritto di eleggersi i loro Superiori e ciò per consuetudine, per disposizione dei Canoni e per privilegio della Santa Sede. Ciò posto, non sono elettori: 1.° I non ancora professi; 2.° i professi, ma laici; 3.° I convinti di essersi oppropriati qualche cosa, i quali per due anni restano privi di voce attiva e passiva; 4.° Quei che passarono da un Ordine di Mendicanti ad un altro di nen mendicanti, benchè colla dispensa Pontificia (Clement. 2 De Regular.).

Non sono poi eleggibili: 1.° i non elettori; gl'irregolari; 3.° In Prioresse ed Abbadesse, le religiose che non abbiano compiuti i 40 anni di età, e 8 di professione con lodevole condotta. (Così il Conc. Trid. sess. 25 cap. 7 de reg.), il quale in mancanza di persona tale, concede si possa eleggere chi conti 30 anni pieni di età e 5 di professione. Nessuna poi può assolutamente essere preposta a due Monasteri (Luogo citato).

Il superiore Religioso si deve eleggere a voti segreti, sì che i nomi degli elettori non debbano mai palesarsi (Trid. luog. Cit. Cap. 6); non è escluso il compromesso, purchè sia segreto come lo scrutinio. È vietata la elezione per acclamazione. Gli assenti non possono votare, nè surrogare altri in loro vece. (Innocenzo XIII decr. 15 maggio 1723). È eletto chi riporta la maggioranza di voti; se nessuno la riporta, si ripete la votazione e si bruciano le schede. Vi è questo di singolare nell' elezione dell' abadessa, che nel caso di una dispersione di voti impedienti la sufficienza è data facoltà alle elettrici di votare per *accesso*, vale a dire, di accedere a chi ebbe maggior numero di voti. Se nè per tal modo, nè con nuova elezione si riesce ad ottenere una maggioranza, il Superiore assegna un termine per la elezione: trascorso questo senza esito, egli deputa quella che crede bene nel Signore.

L' abbadessa dura in uflicio, secondo la Bolla *Exponit* di Gregorio XIII, in Italia e nelle isole adiacenti per due anni. La Sacra Congregazione dei VV. e RR. suol concedere la conferma per un altro triennio, se la scadente riporta due terzi di voti delle Capitolari. Per le ulteriori conferme, si richiede la totalità dei voti, e solo per gravi cause si dispensa dalla mancanza di uno o due.

La conferma del Superiore eletto si deve chiedere al Superiore imme-

diato, se pure l'eletto non goda il privilegio di piena giurisdizione ed amministrazione pel puro fatto della sua elezione, come avviene dei Generali degli Ordini Mendicanti. Quindi i Superiori immediatamente soggetti alla santa Sede sono confermati dal Papa. Gli esenti dal Vescovo, sono confermati dal Proposito Generale; i soggetti al Vescovo dallo stesso Vescovo; altrettanto dicasi delle Abbadesse e delle Prioresse, le quali frattanto possono amministrare.

Quanto alla benedizione degli Abbati ed Abbatesse diciamo: Gli Abbati che si avvicinano ai Vescovi per onore ed esercizio di certe funzioni episcopali, sogliono benedirsi dal Vescovo, se non sono esenti, o, se esenti, nella Curia Romana. Tuttavia questa benedizione non imprime loro alcun carattere, e abusivamente chiamasi consacrazione.

Più raro è che si benedicono le Abbadesse, il che si usa solo in alcuni Monasteri, e tale benedizione non conferisce loro alcuna giurisdizione spirituale propriamente detta, di cui sono incapaci le donne; ma solo una podestà *governativa* o *dominativa*, per cui possono alcuna cosa comandare, proibire, ammonire, correggere.

Avvertasi in fine che, riguardo alle elezioni dei Regolari, devesi tener conto delle costituzioni, consuetudini, privilegii porticolari di ciascun Ordine.

Giova infine avvertire che la professione religiosa purga dall' irregolarità quanto a potere ricevere gli Ordini, ma non quanto a rendere capaci di dignità.

CAPITOLO XVII.

Dei quasi regolari.

Essi abbracciano; I terziarii e terziarie Domenicani e Franccscani; Innumerevoli congregazioni di uomini e di donne formate con approvazioni o tolleranza dalla S. Sede a varii fini ese. gr. Quella dell' oratorio, della missione, le suore di carità, le suore ospidaliere, le piccole suore dei poveri, le salesiane, le missionarie del sacro cuore, le battistine, le dame del sacro cuore, le Canonissae e le Begninae.

Dei quasi regolari.

Sotto questo nome comprendiamo terziarii e terziarie dei quali brevissimamente:

Gli uni e le altre sono persone che formano delle congregazioni affini ed analoghe a qualche ordine religioso allo scopo di menare vita religiosa per quanto la loro condizione il comporta.

Le più celebri comunità dei terziarii sono quelle dei Domenicani e Francescani. In genere i terziarii non fanno di necessità i voti dell' affine istituto, ma dopo l' anno di noviziato fanno la professione, promettendo di osservare la regola scritta per essi e ricevono l' abito o a modo di scapolare da portarlo almeno occultamente per lucrare le indulgenze.

Una volta godevano tutti i privilegii dell' ordine, esenzione, immunità, foro ecc.

Ora per godere di tali privilegii, debbono gli uomini secondo il Lateranese ricevere *collegialiter*, cioè coi claustrali, e le donne di più secondo le più recenti costituzioni, fare i voti solenni, osservare la clausura, sicchè di fatto si confondono coll' ordine e sono vere monache.

Per gli uomini basta la vita collegiale a farli persone ecclesiastiche e goderne i privilegii, sebbene non sieno religiosi, per le donne non basta la vita comune solamente che doveva essere una volta approvata, ora però è soltanto tollerata alle donne la vita comune.

Avvi una seconda specie di Terziarie, quelle che vivono nelle proprie case col semplice voto di castità fatta dopo il quarantesimo anno di età.

Queste conservarono lungamente abbastanza grandi privilegii, purchè non coabitassero con uomini meno che consanguinei ed affinei in primo grado. Ora non hanno che il diritto di sepoltura nelle chiese dell' ordine.

Una terza classe abbraccia uomini e donne che vivono nel mondo ed anche nel coniugio, senza alcun voto nè hanno altro privilegio che le indulgenze, purchè portino l' abito.

Quest' abito non si può dare alle donne dal superiore regolare senza licenza del Vescovo che devono giudicare se abbiano le condizioni a ciò richieste, costumi onesti, congruo sostentamento ecc.

Le congregazioni delle terziare sono confraternite e nulla più.

Lo stesso dicasi d' innumerevoli congregazioni di uomini e di donne fornate con approvazione della S. Sede a varii fini ex. g. quella dell' oratorio, della missione le suore di carità, le suore ospidaliere, le piccole suore dei poveri, le Salesiane, le missionarie del sacro cuore, le battistine, le dame del sacro cuore, le canoniste e le begnine le quali ultime si allontanano ancor di più dallo stato regolare. De canonisse ragazze aggiunte a taluni capitoli di femmine, con prebenda, con l' onere di recitare l' Ufficio, se vogliono, passano a matrimonio. Esistono nel Capitolo di monaco in Baviera.

Le Begnine solo nel Belgio si trovano tollerate da Giovanni XVIII e distinte da quelle che furono condannate dal Concilio Viennese insieme colle Begnarde. Queste abitano in un rione della città loro riservato, ciascuna nella sua casa ma con dipendenza da una superiora detta matrona.

Hanno abito e modi di vivere speciale, ma senza voti o perpetua obbligazione.

Capitolo XVIII

Di altre cose riguardanti i Regolari.

Quali concessioni ha fatto la S. Sede ai Regolari cacciati violentamente dai loro Monasteri?

La 1.ª è, che ritenuto qualche distintivo del loro ordine, vivano sotto la ubbidienza del Vescovo locale e possano disimpegnare gli ufficii ecclesiastici. La 2.ª, che restino dispensati dai digiuni portati dalla Regola e da quelle altre prescrizioni, che difficilmente si potrebbero osservare nel secolo. La 3.ª che possano eleggersi a Confessore qualunque sacerdote approvato dall' Ordinario. La 4.ª che possano insieme adunarsi in qualche casa particolare e ivi conservare la SS.ma Eucaristia, purchè non sieno in numero minore di tre. La 5.ª, che godano dei privilegii dell' ordine, conciliabili colla nuova loro condizione. La 6.ª che possano procurarsi il sostentamento e accettare rimunerazioni e donativi da giovarsene ad una vita frugale e sobria. La 7.ª che possano disporre delle proprie sostanze, sia *inter vivos*, sia per testamento, ma a favore dell' ordine o ad altri usi onesti e pii.

A quei Regolari poi che ottennero l' indulto di rimanere stabilmente nel secolo furono apposte le seguenti condizioni: 1.° di vestire l' abito clericale, se sono costituiti in *Sacris;* o un abito secolare decente, se sono soltanto chierici o conversi; e insieme abbiano sotto la veste qualche segno dell' abito regolare, per risvegliare la ricordanza della pristina obbligazione. 2.° Di osservare sostanzialmente i voti, in quanto lo permetta il nuovo stato, fermo restando il voto di castità per gli assunti al suddiaconato. 3.° I religiosi che sono sacerdoti siano provvisti di patrimonio o di pensione dai lori Superiori, finchè non traggano d' altronde mezzi di sussistenza. 4.° Possano acquistar benefizio con cura d' anime da ritenersi a nome della Santa Sede e a titolo d' amministrazione. 5.° Se hanno fatto voti semplici, possano tornare alla propria diocesi di origine e di domicilio, e il Vescovo è tenuto ad ammetterli; diversamente devesi dire, se per professione solenne sono sottratti appieno alla giurisdizione del Vescovo. 6.° Restino sciolte le scambievoli obbligazioni tra i Regolari e l' ordine, saldi però restando i voti e quanto ha connessione co' voti. 7.° Nel caso di ritorno al Monastero non siano obbligati a rinnovare la professione e il noviziato, salva nondimeno la consuetudine legittimamente introdotta e prescritta. Possano tuttavia i superiori esigere documenti sulla condotta anteriore e obbligare agli esercizii i reduci. 8.° Se rimangono nel secolo, sono tenuti alle Regole del proprio Ordine, compatibili col nuovo stato, in quella guisa che vi è tenuto un Regolare che sia creato Vescovo. Vi è nondimeno la sentenza contraria che si fonda in ciò che il Religioso per l' indulto viene perpetuamente separato dal suo Ordine.

Quando una monaca, con voti solenni, per legittima causa, abbia ottenuto licenza di passare ad altro monastero Ella non ha diritto alla restituzione della dote come risulta da varie decisioni ed in ispecie da quella della Congregazione dei W. e RR. del 30 maggio 1859 (in Causa Tran. et Bar) essa è irrevocabilmente acquisita al Monastero ove professò; ma che questo è tenuto a somministrare il sostentamento alla monaca uscente, o se ama meglio, a restituirle la dote se si trattasse di monaca d' Istituti con voti semplici, la dote sempre deve restituirsi, salvo le regole dell' Istituto.

Capitolo XIX

Degl' Istituti e delle Case Religiose.

Oggidì Conservatorii ed Istituti senza legge di Clausura si sono moltiplicati a preferenza delle Case strettamente regolari, singolarmente nella classe femminile, dopo che i rivolgimenti sociali e singolarmente la rivoluzione di Francia hanno sbandeggiato gli ordinini monastici, e l' esigenza e lo spirito dei nuovi tempi hanno indotto quasi la necessità di piiIstituti, che, alla pratica, del resto non mai antiquata nè antiquabile dei consigli evangelici, unissero l' esercizio dell' istruzione o della carità. Cotali istituti portano voti semplici e senza legge di clausura, e mentre consacrano a Dio. i membri che ne fanno parte, li addicono altresì alla vita attiva nel seno della società. Dissi che consacrano a Dio i loro membri, poichè nella professione dei voti anche semplici sta la natura dello stato Religioso, come altrove si è dimostrato.

Quanto alla propagazione delle Regole di questi istituti si procede a passo lento: d' ordinario sono benignamente tollerati o riportano preconio di lode. Innanzi tutto la Sacra Congregazione dei W. e RR. esamina accuratamente lo scopo dell' Istituto; indi ne scruta la natura, le regole, i precetti, i voti: le quali cose tutte se trova lodevoli, emette il responso laudatorio o ne propone la lode al Pontefice — Ma all'approvazione non si diviene che dopo notevole lasso di tempo e se non costi: 1.° Che l' istituto sia largamente diffuso; 2.° che porti frutti copiosi; 3.° che le Regole siano atte a condurre alla perfezione; 4.° Che presenti tutte le condizioni volute dai sacri Canoni e dalle Costituzioni apostoliche. E notisi che non può dirsi approvato un Istituto, se approvate ne siano soltanto le Regole ma richiedesi l' approvazione dell' uno e delle altre.

Gli effetti della piena approvazione sono i seguenti: Primo effetto è l' esenzione dell' autorità del Vescovo intorno a quelle cose, di cui parlano le Regole approvate — Altro effetto, l' immutabilità delle Regole, se non si ricorra alla S. Sede. Terzo effetto, che dai voti, benchè semplici non può di-

spensare se non il Papa, sieno essi perpetui, o sieno temporanei prima che spiri il tempo. Quarto effetto, che se tutte le Religiose concordemente lo chieggono, possono ottenere la legge della clausura col diritto di far voti solenni.

FINE DEL 1.° VOLUME

N. B. — L' ampia materia de *Rebus ecclesiasticis,* De *Judiciis et Poenis* sarà obbietto del secondo volume d' imminente pubblicazione.

INDICE

delle materie contenute nel 1.° Volume

Trattato I.

Trattato II.

Del Diritto Canonico in ispecie

LIBRO PRIMO — *Diritti e doveri dei fedeli nel seno della Chiesa*

LIBRO SECONDO

LIBRO TERZO

De personis ecclesiasticis — Diritti e doveri in ispecie dei singoli membri.

Del Dominio temporale del Papa — Ossia la questione Cosmopolita del suo Principato Civile

---

Avvertenza

Non reputa l'Autore che sia necessario rettificare gli svarioni di stampa occorsi in questo volume, perchè non essendo di molta gravità ed il lettore li correggerà agevolmente da sè stesso a mano a mano che gli verranno sott' occhio.

ISTITUZIONI

DI

DIRITTO CANONICO

COMPARATO CON I CODICI DEL REGNO D'ITALIA

Con le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico e con la Giurisprudenza nuovissima

PEL

PROF. SERAFINO DE SANTI

Canonico Teologo della Cattedrale di Vallo Lucana

DOTTORE IN DIRITTO

SALERNO

STABILIMENTO TIPOGRAFICO NAZIONALE

1901

LIBRO IV.

Dei giudizii ecclesiastici.

TRATTATO I.

Della Potestà Ecclesiastica e sua divisione.

In ogni perfetta società per conservare quell' ordine che è mezzo necessario per raggiungere il proprio fine è mestieri che al potere legislativo vada congiunto il potere coercitivo. *Potestas coactiva infligendo poenas ordinem socialem servat*, disse l' Angelico Dottore (*Summa Theol. l. 2. Quest 92, art. 2*). Che se così non fosse la legge mancherebbe dell' elemento più vitale per la sua efficacia, la virtù rimarrebbe senza premio, ed il vizio senza pena, non vi sarebbe più incitamento al bene, nè timore pel male, la società si convertirebbe in vera anarchia. Ora la Chiesa è verà società, anzi è la più perfetta delle società che esistono nel mondo, suprema, indipendente, e distinta dalla società civile sia per la diversità dell' obbietto sia anchè per la diversità dei mezzi e del fine, come brevemente dimostreremo nella 1.ª parte di questo libro, circa la natura della potestà Ecclesiastica. Dunque dev' essa essere fornità non solo del potere di far leggi, ma ancora del potere di giudicare, e punire i trasgressori di tali leggi, ossia dev' essere fornita del potere giudiziario e coercitivo, perciò prima di venire a parlare dei giudizii ecclesiastici, è pregio dell' opera stabilire che la Chiesa va fornita della potestà di giudicare. A tal uopo è mestieri investigare anzitutto la natura della Chiesa, in quanto è società, per dedurne ragionevolmente il potere che le compete. Tratteremo quindi in diversi capitoli le seguenti questioni:

1.º Della natura della Chiesa in quanto società;
2.º La Chiesa è società spirituale di ordine soprannaturale;
3.º La Chiesa è società giuridica e natura del potere ecclesiastico;
4.º É società necessaria;
5.º La Chiesa è società pubblica perfetta;
6.º La Chiesa è società suprema;
7.º La Chiesa è società indipendente;
8.º Relazione fra la Chiesa e lo Stato.

Capitolo I.

Della natura della Chiesa in quanto società.

Il fondamento delle competenze giuridiche della Chiesa, ha detto il P. Liberatore della cui dottrina ci siamo avvalsi in gran parte, sta nella specifica qualità della sua natura sociale. Qual è la natura di un essere, vuoi fisico vuoi morale: tali sono le attribuzioni che ne risultano. E sebbene molti dei diritti della Chiesa furono a lei immediatamente espressamente conferiti da Cristo; tuttavolta essi lo furono in rispondenza e proporzione della forma sociale determinata, in cui volle costituirla. Anche i diritti, che essa venne poscia acquistando in virtù di fatti umani, non altronde che dalla predetta sua specificazione misurano la loro necessità o opportunità o prevalenza. Onde non è meraviglia se l' odierno liberalismo non ha creduto poter altrimenti farsi strada a manomettere i diritti della Chiesa, se non adoperandosi a pervertirne il concetto sociale, con darla a credere non altro che magistero religioso, o un' associazione morale, senza impero, propriamente detto, sopra i membri che la compongono.

Per la contraria ragione noi dobbiam tenere un cammino parallelo, ma in senso opposto; e aprirci l' adito alla difesa dei diritti della Chiesa, coll' assodare innanzi tratto il fondamento predetto, chiarendo di che specie società ella sia, secondo l' istituzione fattane da Cristo. Ecco il perchè della presente investigazione, nella quale procedendo per gradi cominceremo dalla nozione più generale e più semplice, investigando anzitutto come la Chiesa sia società.

Sotto nome di società s' intende: *Una unione di persone, cospiranti ad identico fine.* Così diciamo società un' accolta di dotti intesa all' incremento della scienza, o una unione di mercadanti cooperanti all' ampliazione del commercio. Si dice *unione di persone*, perchè i soli enti ragionevoli sono capaci di società, non potendo le creature irrazionali intendere il fine in quanto fine, e l' attitudine de' mezzi al conseguimento di esso. Si dice poi *cospiranti*, perchè se i socii non convengono nel medesimo intendimento con comune cooperazione, mancheranno di verace unione, restando ciascuno di loro come isolato. Nella pluralità fisica delle persone l' unità morale non è data, che dall' unità d' intendimento, con comunanza di mezzi. Si dice da ultimo *ad identico fine*, perchè l' identità del fine genera l' accordo delle volontà nell' ordinamento de' mezzi. E poichè i mezzi non possono debitamente ordinarsi nè le diverse volontà e i diversi intelletti de' socii insieme accordarsi (*quot capita, tot sententiae*), senza un principio regolatore; quindi è che non può darsi società senza la autorità che armonizzi e diriga al comun bene l' operazione de' singoli associati.

Il concetto di autorità è inchiuso nel concetto di cospirazione ad identico fine, la quale senza di essa non potrebbe ottenersi praticamente. Onde l' autorità si dice *forma* della società, di cui la moltitudine è come *materia*.

Ricordate di volo siffatte cose, basta aprire gli occhi per capire che la Chiesa fu istituita da Cristo qual società. E nel vero, essa ci si presenta come un' immensa congregazione di uomini, intesi al fine di prestar culto a Dio e santificare sè stessi per l' uso de' medesimi sacramenti, sotto la direzione dei sacri Pastori e massimamente del Supremo Pontefice. Si trovano dunque in lei tutti gli elementi costitutivi di società: moltitudine, identità di fine, accordo ne' mezzi, indirizzo di autorità reggitrice. Il nome poi di Chiesa le venne dallo stesso Cristo; il quale disse a san Pietro: Tu sei Pietro, e sopra questa pietra edificherò la mia Chiesa (1). Chiesa, dal greco suona *aggregazione di chiamati* (2); e chiamati si dicono giustamente i credenti in Cristo; perchè niuno viene a lui, se non per invito della grazia celeste: *Nemo potest venire ad me, nisi Pater, qui misit me, traxerit eum* (3).

Iddio per bocca del profeta Isaia avea pronunziato, che tra le genti avrebbe levato un' insegna, per raccogliere intorno ad essa dai quattro lati della terra i profughi d' Israele e i dispersi di Giuda. *Levabit signum in nationes, et congregabit profugos Israel et dispersos Juda colliget a quatuor plagis terrae* (4). Questa insegna è la croce di Cristo. I profughi d' Israele e i dispersi di Giuda, sono i fedeli. La loro congregazione, fatta dai quattro punti cardinali del globo, è la Chiesa. Cristo la iniziò per sè stesso immediatamente, mentre visse quaggiù. Appena uscito alla vita pubblica, dopo il battesimo del Giordano, cominciò a raccogliere seguaci che professassero la sua dottrina ed ubbidissero ai suoi precetti, ingiungendo loro che si riguardassero come fratelli: *Omnes autem vos fratres estis* (5). Essi andarono gradatamente crescendo; sicchè da ultimo il loro numero non era scarso, sapendo noi da san Paolo che a più di cinquecento tra loro Gesù apparve una volta dopo la sua risurrezione: *Deinde visus est plusquam quingentis fratribus* (6). Cristo li appellava pusillo gregge da doversi convertire in regno; e li paragonava al grano di senapa, che più piccolo d' ogni sementa, sarebbesi svolto in pianta maggiore di tutti gli erbaggi, fino ad agguagliare un albero... *Nolite timere, pusillus grex quia complacuit Patri vestro dare vobis regnum* (7). *Simile est regnum caelorum grano sinapis, quod accipiens homo seminavit in agro suo; quod minimum qui-*

(1) Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam. *Matthaei, XVI, 18.*

(2) Ecclesia da ἐκκάλεο in italiano si direbbe (latinamente *evoco*) *chiamata.*

(3) *Joannis* VI, 44.

(4) *Summa th.* XI, 12.

(5) *Matthaei*, XXIII, 8.

(6) 1.ª *Ad Cor.* XV, 6.

(7) *Lucae*, XII, 32.

dem est omnibus seminibus, cum autem creverit maius est omnibus oleribus, et fit arbor (1). Egli governò questa piccola società da sè medesimo finchè visse sulla terra; e nel dipartirsene per tornare al divin Padre, ne lasciò il reggimento a Pietro, in qualità di suo Vicario: *Simon Joannis... pasce agnos meos... pasce oves meas* (2).

L' esordiente Chiesa cominciò ben presto colla predicazione di Pietro ad ingrandirsi. Nella 1.ª concione da lui fatta, quando essa fu promulgata il dì di Pentecoste, si aumentò di circa tremila proseliti (3). E in una seconda concione del medesimo apostolo le si aggiunsero di soli uomini cinquemila (4). La predicazione di Pietro e quella degli altri apostoli si sparse poscia per tutto il mondo: *In omnem terram exivit sonus eorum et in fines orbis terrae verba eorum,* come dice l' apostolo ai romani: e dappertutto i fedeli erano raccolti in socievole unità. Tutti noi scriveva san Paolo ai Corinti, siamo battezzati, per formare un sol corpo, tanto se Giudei quanto se Gentili, tanto se servi quanto se liberi: *Sive servi sive liberi Omnes nos in unum corpus baptizati sumus.* La Chiesa dunque forma un sol corpo, non certamente fisico, ma morale. Ora il Corpo morale non è altro che società; giacchè in tanto una moltitudine si dice corpo morale, in quanto riveste unità in virtù di vincolo morale, ossia di un medesimo intendimento, rispetto a un dato fine.

Capitolo II.

La Chiesa è società spirituale di ordine soprannaturale.

Ogni società è specificata e quindi denominata dal proprio fine. Così voi dite *letteraria* una società che ha per iscopo le lettere e *industriale* quella che ha per iscopo l' industria. E la ragione si è perchè quelle cose, le quali in tanto sono, in quanto si ordinano a un dato fine, e da esso fine ricevono la loro specie.

Ora tale è la società; la quale non si vuole per sè stessa, essendo ridicolo il dire che gli uomini si associano per associarsi; bensì si vuole, in quanto si vuole un determinato bene al cui conseguimento conferisse l' associarsi. Ora il bene, al cui conseguimento si opera, si appella fine. Di che segue che dei quattro elementi soliti a considerarsi nella società, cioè la moltitudine, il fine, la comunanza de' mezzi, l'ordinamento dell'azione, il secondo, cioè il fine, sia quello che ne determina la natura. Per la qual cosa il fine suol anche dirsi forma della società, ma forma estrinseca non intrinseca; la forma in-

(1) *Matthaei.* XIII, 31, 32.
(2) *Joannis,* XXI, 16, 17.
(3) *Appositae sunt, in dia illa, animae circiter tria millia.*
(4) *Multi eorum qui audierant, crediderunt, et factus est numerus virorum quinque millia.*

trinseca, come si disse, è l'autorità, la quale rende *una* la moltitudine per l'unità d'indirizzo che le comunica verso il fine. Il fine quindi è l'elemento specificante e determinante la società. Esso specifica e determina lo stesso indirizzo sociale; val quanto dire l'influenza che l'autorità esercita nell'ordinare la moltitudine. La Chiesa dunque sarà società spirituale, se spirituale è il suo fine.

Ora che il fine della Chiesa sia spirituale, facilmente apparisce. Imperocchè la Chiesa non è istituita acciocchè i suoi membri abbondino di beni temporali, menino vita opulenta, fioriscano per ampiezza di commerci o per potenza di dominazione. È questo l'errore di alcuni uomini mondani, i quali vorrebbero che frutto della religione fosse la felicità temporale e la grandezza politica. Costoro confondono il fine della Chiesa col fine dello Stato, e sono simili ai Giudei del tempo di Cristo; i quali credevano che cómpito del Messia dovesse essere il ristabilimento del regno d'Israele. Tutt'altro. La Chiesa, istituita per continuare tra gli uomini la missione di Cristo, ha lo stesso scopo della venuta e della passione di Cristo. Or quale fu questo scopo? Esso ci è descritto da san Paolo in questo modo: « Apparve per tutti gli uomini la grazia di Dio Salvator nostro, ammaestrandoci che, rinnegata l'empietà e i desiderii secolareschi, viviamo sobriamente e con giustizia e piamente quaggiù, aspettando l'adempimento della beata speranza, e l'avvenimento glorioso del grande Iddio e Salvator nostro Gesù Cristo; il quale diede sè stesso per noi, a fine di redimerci da ogni iniquità e mondare a sè un popolo accettevole, seguitatore di buone opere. » *Apparuit gratia Dei Salvatoris nostri omnibus hominibus, erudiens nos ut, abnegantes impietatem et saecularia desideria, sobrie, iuste et pie vivamus in hoc saeculo; exspectantes beatam spem et adventum gloriae magni Dei et salvatoris nostri Iesu Christi, qui dedit semetipsum pro nobis, ut nos redimeret ab omni iniquitate et mundaret sibi populum acceptabilem, sectatorem bonorum operum* (1). Redimere l'uomo da ogni peccato *(ut nos redimeret ab omni iniquitate)*; farne un popolo accettevole a Dio, come operatore di sante azioni *(sectatorem bonorum operum)*; indurlo a vita osservatrice di tutti i doveri, verso Dio *(pie)*, verso sè stesso *(sobrie)*, verso i suoi simili *(iuste)*; confortarlo nell'aspettazione della sperata beatitudine *(exspectantes beatam spem)*: ecco lo scopo per cui Cristo apparve tra noi e ci ammaestrò, *erudiens nos;* ed ecco lo scopo, a cui la Chiesa, continuatrice dell'opera di Cristo, intende e mena i fedeli. Esso dunque è tutto d'ordine spirituale.

Se non che vuolsi diligentemente avvertire che esso è talmente d'ordine spirituale, che al tempo stesso sia d'ordine soprannaturale. Imperocchè qual è quella beata speranza, il cui adempimento aspetta il fedele, *exspectantes bea-*

---

(1) *Ad Titum,* II. 11, 12, 13, 14.

tam spem? È la vita eterna, riposta nella visione intuitiva di Dio, val quanto dire, nella partecipazione della stessa beatitudine onde Dio è beato.

Il veder Dio faccia a faccia, cioè non in una sua rappresentanza ideale, ma direttamente e immediatamente nella sua stessa reale essenza che a noi si disveli (visione intuitiva), è tal modo di conoscere Dio, che supera la naturale attitudine, non solo della mente umana, ma di qualsiasi creata intelligenza, quantunque nobilissima. Esso è proprio e connaturale al solo Dio. Niuna creatura è da tanto. Conciossiachè, lasciando stare che niuna natura inferiore può per virtù sua sollevarsi al modo di operare che è proprio di una natura superiore; ogni intelligente creato per ciò stesso che non è l'essere, ma partecipazione dell'essere, scade dalla proporzione richiesta per conoscere Dio direttamente e immediatamente nella sua real sussistenza. La cognizione, perchè atto immanente, cioè che non passa in esterno subbietto ma si esegue nello stesso operante, non può aver luogo, se il conoscibile non si trovi o per sè stesso o mediante una sua rappresentanza ideale nel conoscente. Ora Dio è tal conoscibile, che, attesa la sua infinità, non può essere rappresentato da niuna forma ideale finita; la quale per ciò stesso che è finita, non potrebbe rappresentar l'infinito, qual è in sè stesso. Iddio dunque nella sua real sussistenza non può altrimenti essere conosciuto, che mediante la sua stessa essenza, la quale informi l'intelletto del conoscente. Ora niuno intelletto di conoscente creato può, secondo la sua capacità naturale, ricevere siffatta forma; ma a riceverla convien che vi venga sollevato e disposto da virtù superiore, vale a dire dalla virtù increata. *Impossibile est* (così il dottor san Tommaso) *quod aliquis intellectus creatus per sua naturalia essentiam Dei videat. Cognitio enim contingit secundum quod cognitum est in cognoscente. Cognitum autem est in cognoscente secundum modum cognoscentis. Unde cuiuslibet cognoscentis cognitio est secundum modum suae naturae. Si igitur modus essendi alicuius rei cognitae excedat modum naturae cognoscentis, oportet quod cognitio illius rei sit supra naturam illius cognoscentis.* Quindi, dopo avere dimostrato che il modo di essere della natura divina è superiore al modo di essere di qualsiasi natura creata, conchiude: *Non igitur potest intellectus creatus Deum per essentiam videre, nisi in quantum Deus per suam gratiam se intellectui creato coniungit ut intelligibile ab ipso* (1).

Or al conseguimento di così fatta visione intuitiva, a cui l'uomo fu sollevato da Dio, la Chiesa guida i fedeli, come ad ultimo fine. È questa la vita eterna, promessa da Cristo. Saranno i beati, egli dice, come gli Angeli nel cielo: *Erunt sicut Angeli Dei in caelo* (2); e degli Angeli ci fa sapere che *semper vident faciem Patris* (3). L'Apostolo san Paolo poi parlando della vi-

(1) *Summa th.* I. p. q. XII, a. 4.
(2) *Matthaei,* XXII, 30
(3) *Matthaei,* XVIII, 10.

sione che avremo di Dio nel cielo, in opposizione a quella che ne abbiamo presentemente sulla terra, dice: Veggiamo ora Dio quasi specchiato nelle creature, e come una verità espressa in un enimma, ma allora lo vedremo faccia a faccia. Adesso lo conosciamo in parte, allora lo conosceremo in quel modo, onde noi siamo conosciuti da lui. *Videmus nunc per speculum in aenigmate; tunc autem facie ad faciem. Nunc cognosco ex parte; tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum* (1). Fatti così partecipi della vita stessa intellettuale di Dio, giustamente potremo dirci *deiformi*, perchè simili a Dio; giusta la frase di san Giovanni: *Cum apparuerit, similes ei erimus, quoniam videbimus eum sicuti est* (2). Qui il santo Apostolo reca per ragione della simiglianza con Dio, che i beati rivestiranno, la visione diretta e immediata di lui.

Se soprannaturale è il fine, a cui siamo guidati dalla Chiesa, soprannaturale altresì è la grazia che a quello in questa vita ci dispone e promuove, e che la Chiesa ci somministra per mezzo de' sacramenti. Il mezzo dev' essere nell' ordine stesso che il fine; perocchè è causa effettrice del fine, e la causa non può essere d'ordine inferiore dell' effetto. La Chiesa dunque è società d'ordine soprannaturale, si pel fine a cui scorge, e sì pe' mezzi di cui è dispensiera.

Oltre a ciò, è soprannaturale per la sua origine, la quale è da Cristo. È soprannaturale per la sua costituzione, la quale le è stata data da Cristo. È soprannaturale per la sua pertinenza, la quale è tutta di Cristo. Cristo è il fondatore della Chiesa; Cristo ne determinò la forma e l'organismo; Cristo ne è il capo, la vita, l' ipostasi. Egli ne è il Monarca: *Regnum meum;* il Papa non è che suo Vicario. Tutto questo trascende i termini della pura natura; e però la Chiesa anche per tali riguardi è soprannaturale e divina. Essa è il regno di Dio sulla terra.

Capitolo III.

La Chiesa è società giuridica e natura del potere ecclesiastico.

Diciamo società giuridica quella, verso cui i membri che la compongono sono stretti da dovere giuridico, sia che un tal dovere sorga da legge, sia che da patto. Per contrario chiamiamo società puramente morale quella, in cui più persone si uniscono insieme per un fine lecito, senza che per legge o per patto ne sorga veruna obbligazione, strettamente detta. Tal sarebbe una riunione formata fra amici per onesto ricreamento, e un' accademia di dotti, non astretti verso di essa da alcun dovere a cui corrisponda un diritto, donde emerge l' Ente Morale.

---

(1) 1.ª *Ad Cor.* XIII, 12.
(2) 1.ª *Joannis*, III, 2.

Per diritto romano, l'ente morale veniva nominato eziandio *persona moralis*, *persona ficta*, *collegium*, *corpus*, *curia*, in opposizione della persona fisica o persona *singularis*.

Sicchè, la riunione di più persone fisiche, aventi lo stesso scopo, costituiva l'ente morale. (Loaseo e Iorio *de universit.*).

I quali principii, perchè sorgono dalla natura delle cose, si son conservati nella vigente legislazione.

A seconda poi, che lo additato scopo è pubblico, privato, profano o religioso, gli enti morali e le corporazioni assumono denominazioni diverse. Perciò tutte le persone morali hanno comuni le norme, che sono relative al loro organamento, ed hanno poi le speciali, secondo la diversità dello scopo peculiare di ciascun ente morale, corporazione o collegio, come ho fatto notare precedentemente, allorchè ho parlato delle persone.

Or, fra le norme comuni a tutti gli enti morali, evvi quella, per la quale essi acquistano il carattere della capacità dei diritti e della personalità giuridica, dopochè è stata loro impartita l'autorizzazione dalla autorità competente, che accorda il jus coerendi, come si esprimeva il nostro celeste Giuseppe Pasquale Cirillo nelle sue allegazioni (Tom. II pag. 4). Senza di ciò i collegi si reputano illeciti (L. 1 e segg. ff. de Colleg.).

In base di questi principii, l'Art. 10 delle abolite leggi civili sanzionava, che tutte le corporazioni e tutte le società autorizzate dal governo si considerano moralmente come altrettante persone, e godono dell'esercizio de' diritti civili.

La qual sanzione si è ripetuta nell' articolo 2 del Codice Civile.

Dal che segue, che, quando la Suprema potestà dispoglia della sua autorizzazione una corporazione religiosa, essa perde la giuridica esistenza, per quanto riflette l' esercizio dei diritti Civili e la sua qualità di persona morale riconosciuta dalla potestà Civile. Ciò premesso, diciamo che non può ammettersi che la Chiesa sia società puramente morale e non giuridica. Come pretendono taluni, che riducono la missione della Chiesa a proporre autorevolmente ciò che debba credersi o praticarsi per legge divina, senza attribuire alla stessa Chiesa alcuna podestà di esigere l'osservanza della legge dai cristiani, i quali, a detta loro, sono responsabili soltanto a Dio, e non già alla Chiesa, della loro condotta. Tra Dio e la coscienza individuale di ciascheduno, sia pure negli atti esterni, non vi è intermediario, dicono costoro, seguaci in questo dei Riformatori e dei Giansenisti, che attribuiscono alla Chiesa l'ufficio di illuminare, di consigliare, come sarebbe d' una Accademia di scienziati, non quello di reggere e d' imporre con diritto l' ubbidienza; e la loro asserzione si dimostra falsa da molti passi della Scrittura. Si potrebbe dimostrare, sopratutto dalle chiavi date a Pietro e dall' incarico ch' egli ebbe di pascere tutti i fedeli, il che manifestamente indica una podestà giurisdizionale. I Vescovi

son detti posti dallo Spirito Santo a *reggere* la Chiesa di Dio, e reggere significa presiedere con comando sopra i sudditi.—S. Paolo percorreva la Siria e la Cilicia, *confirmans Ecclesias, praecipiens custodiri praecepta Apostolorum et Seniorum* (Act. XV, 41); e a Tito I[a], 13) scrive di far uso del comando: *Haec loquere et exhortare et argue cum* OMNI IMPERIO. Come si può *praecipere* ed *imperare* senza giurisdizione? O si dirà che l'Ap. si arrogò un diritto che non aveva? Nè solo l'Apostolo, ma la Chiesa universa, che dall'età apostolica sino a noi esercitò costantemente la sua giurisdizione sul popolo cristiano?

Ma per prendere una via spedita nella dimostrazione di un vero, che risulterà vieppiù evidente in appresso, dove si parlerà in particolare del potere legislativo, giudiziario e coattivo, che ha la Chiesa verso i fedeli, mi restringo a questo solo argomento: La Chiesa, in ordine ai fedeli, è rivestita del potere stesso di Cristo. Ma il potere di Cristo senza dubbio è potere giuridico. Dunque anche quello della Chiesa. La minore è certa, come è certo che le genti sono eredità di Cristo, ed Egli le giudicherà nell' ultimo dei giorni. Provo dunque la Magg.: *Sicut misit me Pater*, diceva Cristo agli Apostoli, *et ego mitto vos,* (Jo: XX, 21) vale a dire, con quella podestà io vi mando, con cui mi ha mandato il Padre. E più chiaramente nell'altro passo: *Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra. Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes etc.* Quell'*ergo* o nulla significa, o significa che essi nello andare « EUNTES » sono rivestiti di quel potere che era proprio di Cristo e che Cristo, in quell'atto, loro partecipava. Infatti gli Apostoli erano continuatori della Missione di Cristo, il quale, dovendosi assentare, non l'avrebbe più esercitata *visibilmente.* Era dunque naturale, che ai continuatori dell' opera sua comunicasse la medesima sua podestà. Egli è perciò che il Papa si dice suo Vicario e Rappresentante, e non sarebbe tale, se il suo potere fosse diverso da quello del Rappresentato. Abbiasi un esempio evidentissimo nella facoltà data alla Chiesa di rimettere i peccati. Questa facoltà è divina. Dunque la podestà della Chiesa è podestà divina. Il Gotelli dottamente osserva:

Si dirà: Cristo ha podestà anche sui non battezzati: la Chiesa non l'ha. Dunque è falso che la podestà della Chiesa sia identica con quella di Cristo.

Risp. Neg. la Conseg. e dico che l'argomento prova soltanto che il potere della Chiesa non si estende tanto, quanto quello di Cristo, e non già che sia di natura diversa. Cristo è padrone di ogni creatura: non così la Chiesa, che è stata costituita Reggitrice di quei soltanto che si fanno suoi sudditi per via del Battesimo. Perciò Cristo non disse a Pietro: *pasce omnes gentes*, ma *pasce agnos meos, pasce oves meas.*

Obb. 1.[a] L'uomo è reponsabile *immediatamente* a Dio delle sue azioni. Dunque la Chiesa non ci ha che vedere.

Rs. Disting. l'Antec. L'uomo è responsabile *immediatamente* a Dio, come a Superiore primario, *C.;* come a Superiore unico, *N.*—La responsabilità, an-

corchè immediata, verso Dio non esclude la responsabilità verso i poteri subalterni, anzi l' inchiude; dacchè Dio non si riconosce da noi ubbidito altrimenti che colla nostra soggezione ai comandi della sua Chiesa, conforme a quello: *Qui vos audit, me audit; qui vos spernit, me spernit* (Luc. X, 16).

Obb. 2.ª Se la Chiesa avesse potere giuridico, nascerebbe fra l' una e l' altra podestà continui contrasti, inevitabili quando due vogliono comandare nello stesso territorio. Ma questo certamente non volle Iddio, amatore dell' ordine e della pace. Dunque.

R. Dist. La conseguenza della Maggiore. Sarebbero inevitabili i contrasti, se non fosse distinta la sfera delle due podestà, *C.;* se è distinta, *N.* — Ora la distinzione è attestata da quelle parole del Salvatore: *Date... quae sunt Caesaris, Caesari, et, quae sunt Dei, Deo;* giacchè fra l' ordine ecclesiastico e il civile vi ha notabile distinzione essa si desume dai fini. La Chiesa ha un fine spirituale, quello di santificare gli uomini e guidarli al Cielo. Dunque nell' ordine della sua giurisdizione entreranno quelle cose, che hanno correlazione col suddetto fine e che servono a raggiungerlo. Lo Stato ha un fine temporale, quello di promuovere nei sudditi il benessere temporale. Dunque avrà giurisdizione sopra tutto ciò che serve a detto suo fine.

Obb. 3.ª. Gli atti esterni (che solo sono giuridici, perchè soli possono venire in relazione coi diritti altrui) sono sensibili e materiali. Ma l'ordine materiale e sensibile dipende incontrastabilmente dal poter temporale. Dunque la Chiesa non ha giurisdizione veruna su di essi. Altrettanto dicasi degli oggetti materiali.

R. Con simile criterio i tiranni, che comandavano ai martiri di adorare e d' incensare gl' idoli, non entravano nel campo religioso, perchè piegare il ginocchio e agitare il turibolo era atto esterno e sensibile, di competenza della laica podestà. Onde avrebbero, se vuolsi, comandato un' azione capricciosa e illegale, ma non sacrilega. Come sacrilegio non avrebbe commesso Baldassarre, servendosi nel convito dei vasi rubati al tempio, perocchè quei vasi erano oro, argento, cose materiali. Gli Apostoli, mandati da Cristo a battezzare, confermare ecc., non avrebbero potuto, senza il permesso della laica podestà, far uso dell' acqua, dell' olio ecc., perchè trattandosi di cose materiali, cadevano sotto l' esclusivo dominio del poter secolare. Le quali sono assurdità manifeste e contrarie alla pratica di tutta la Chiesa, cominciando fino dagli Apostoli.

Adunque da diverso criterio convien partire, per giudicare a qual ordine appartenga un atto umano o un dato oggetto materiale. — Se l' azione esterna o la cosa materiale è indirizzata a fine religioso, desumerà da esso fine il carattere di religiosa, e cadrà perciò sotto la giurisdizione ecclesiastica. Se al contrario sarà deputata a fine profano e secolaresco, cadrà sotto il dominio della podestà civile. E ciò è tanto conforme, come alla ragione, così al senso comune, che dicesi *Opera pia*, *Legato pio, Istituto religioso* quello che dal

fine viene determinato a scopo spirituale e religioso, quantunque in sè sia cosa sensibile e materiale. — Se all' opposto, vuolsi lo Stato signore di tutto il sensibile, e rilegar la Chiesa alle cose, che sono spirituali *per natura* e non *pel fine*, ne scenderà per diritta illazione, che la Chiesa avrà, sì, soltanto diritto sulle anime; ma lo Stato avrà per sudditi una massa di cadaveri e nulla più, cosa che non deve garbare troppo ai moderni politicanti.

*Obb. 4.*ª Se la Chiesa ha un fine spirituale, perchè non servirsi di mezzi puramente spirituali, ossia proporzionati al fine?

R. Perchè la Chiesa è una società d' uomini e non di Angioli, e i mezzi devono, sì, proporzionarsi al fine, ma anche all' agente che deve adoperarli. Or l' agente è composto di materiale e spirituale, di corpo e di anima; dunque dee usar mezzi, che sieno anche proporzionati alla sua natura e valevoli a legarli in visibile società, come dice Agostino, e come insegnò Cristo, putacaso colla istituzione dei Sacramenti.

Insist. Con tale teoria la Chiesa potrà impunemente stendere la sua giurisdizione sopra d' ogni cosa temporale col pretesto che serve al suo fine, e così manomettere i diritti dello Stato.

R. Chi sa che la Chiesa è perennemente assistita dalla Spirito Santo, e col Simbolo apostolico la crede *santa* non teme di cosiffatte usurpazioni a danno della Stato; e troverà, con S. Ambrogio, *quod Imperatores sacerdotium magis optaverint, quam imperium Sacerdotes* (Ep. ad Marcel.). Inoltre, come vi sono cose, che non possono destinarsi che a fine spirituale, v. gr. fabbrica di Chiesa, istituzione di chierici, elezione di pastori, amministrazione di Sacramenti ecc., così ve ne hanno altre moltissime, che al fine spirituale della Chiesa non importano punto, come le varie forme di governo, le norme pratiche bancarie, industriali, commerciali, finanziarie, l' ordinamento materiale dell' esercito e della marina, i varj regolamenti igienici, ferroviarii, edilizii, o per l' esercizio delle cariche politiche, amministrative e de' diritti elettorali, i trattati, le alleanze colle estere nazioni e via di questo passo: cose tutte in cui la Chiesa non ha che vedere, perchè evidentemente estranee al suo fine. Rimangono tutto al più le materie miste, per le quali la Chiesa costumò sempre di accordarsi amichevolmente coi governi. E questa pratica conferma vieppiù il potere giuridico, di cui è investita la Chiesa, poichè di materia giuridica non si tratta se non tra pari.

*Obb. 5.*ª Non si può negare che nel medio evo molti Papi esercitarono un potere politico, almeno in Italia, nel che l' usurpazione era manifesta.

R. Dist. Esercitarono un potere politico, arrogandoselo come potere ordinario e spettante a sè, come a Capi della Chiesa Cattolica, *N.* — Poichè non avrebbero potuto abdicarlo, se avessero stimato, che *per diritto divino* competesse alla Chiesa. L' esercitarono in via straordinaria, per voto spontaneo de' popoli, che invasi da barbari e abbandonati da' Cesari Bizantini, si

rifugiavano sotto la protezione de' Romani Pontefici. *C,* — Sciolti i popoli da quelle strettezze, i Papi spontaneamente abbandonarono quell' ingerenza politica, che lo spirito di amor paterno e non quello di usurpazione aveva persuaso.

Obb. 6.ª Lo Stato non vede nella Chiesa che un' associazione surta dalla libera attività degl' individui, e quindi la riguarda come soggetta alla legge comune, e non avente verso di lui altri diritti che quelli degl' individui.

R. Dist. l' Antec. Lo Stato ateo o apostata, che non riconosce altro che *uomo, natura. attività umana C.* — Lo Stato, che riconosce il Cristo e l' opera da Lui compiuta fra gli uomini, *N.* — Se si disconosce l' Opera di Cristo, certo che la Chiesa non può riguardarsi che come un fatto umano, un risultato della libertà de' cittadini. Ma questo è uno scoronare Cristo e ripetere il grido dei giudei. *Non habemus Regem, nisi Caesarem.*

Capitolo IV.

La Chiesa è società necessaria.

Or se la Chiesa è società giuridica, è conseguenza questa dell'essere ella società necessaria. A scanso di equivoco si badi bene: Noi non intendiamo dire che solo la società necessaria sia giuridica. Anche una società volontaria può esser tale, in virtù sempre o di patto o di legge. Diciamo solo che se una società è necessaria, conseguentemente è giuridica. Così per esempio diciamo che l' uomo per ciò stesso che è *uomo* è *sensitivo*, benchè possa essere sensitivo anche un *non uomo* come di fatto è il bruto. Quindi la chiesa è società necessaria: essa non appartiene a quel genere di associazioni, ad entrar nelle quali niun dovere costringe, qual sarebbe, esempligrazia, una società di commercio. Essa è società impostaci da legge divina, dalla quale senza colpa niuno può scientemente sottrarsi. « Niuno si persuada (scriveva Origene ne' primordii del terzo secolo dell' era cristiana) nè inganni sè stesso. Fuori di questa casa, cioè fuori della Chiesa, niuno si salva. *Nemo sibi persuadeat, nemo semetipsum decipiat: Extra hanc domum, idest extra Ecclesiam. nemo salvatur* (1). E a mezzo il medesimo secolo, san Cipriano: Non può avere Dio per padre chi non ha per madre la Chiesa. Se potè alcuno di quelli che si trovarono fuori dell' Arca di Noè, scampare; scamperà chi si trovi fuori della Chiesa. *Non potest habere Deum patrem, qui Ecclesiam non habet matrem. Si potuit evadere quisquam qui extra Arcam Noè fuit, et qui extra Ecclesiam foris fuerit evadet* (2). »

Ora si consideri d' onde nasce cotesta necessità. Ella nasce da legge di

(1) *Homilia 4, in Joannem.*
(2) *De unitate Ecclesiae.*

Dio; il quale ha voluto che non altrimenti l' uomo eserciti la soggezione a lui dovuta e coltivi la religione e conseguisca l' eterna salute, se non nella sua Chiesa, a fondare la quale spedì il suo stesso divin Figliuolo. E così veggiamo che Cristo a lei affidò il deposito della sua dottrina, a lei diede facoltà di santificare le anime per mezzo de' sacramenti, a lei impose di bandire che fuori di essa non si troverebbe che dannazione. « Andate, e ammaestrate tutte le genti, battezzandole in nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte le cose che vi ho comandato. *Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis* (1). Chi crederà e sarà battezzato, sarà salvo. Chi non crederà, sarà condannato, *Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit; qui vero non crediderit condemnabitur* (2). »

I fedeli adunque entrando nella Chiesa pel battesimo, che n' è la porta, vi entrano uniformandosi all' ordinamento di Cristo e riconoscendo in lei il diritto. di cui esso Cristo l' ha investita, di averli cioè a sè obbedienti e soggetti in tutto ciò che riguarda il culto di Dio e la via da tenere per giungere all' eterna salute. Essi vi entrano in qualità di sudditi, riconoscendo in lei una sovranità che in nessun modo procede da loro, ma preesiste come data da Cristo, anzi come quella di Cristo stesso. È però col solo entrare nella Chiesa, contraggono, pel fatto stesso, verace assoggettamento a lei, come a sovrana. Contraggono quindi verso lei doveri giuridici; vale a dire doveri che rispondono a diritto, e a diritto altissimo, quello cioè di sovranità, e sovranità direttamente divina. La Chiesa dunque è società giuridica, obbligante a sè, come corpo morale, le singole membra che a lei vengono aggregandosi, e producente in loro co' suoi comandi vera obbligazione giuridica.

È questo un punto che vuol essere con somma diligenza compreso, e dall' ignoranza del quale s' ingenerano, nella mente dei liberali, assurdi perniciosissimi. La Chiesa non è altro che il Regno di Dio, reso visibile sulla terra. *Pervenit in vos Regnum Dei* (3). Il Monarca di questo Regno è Cristo. E perocchè si tratta di Regno religioso, il Monarca è al tempo stesso Pontefice sommo. Nell' assenza di Cristo, salito al cielo, il Papa ne tiene il luogo qual suo rappresentante. L' autorità quindi del Papa, in altri termini della Chiesa, è l' autorità stessa di Cristo; e come tale è riconosciuta da ciascun

(1) *Matthaei*, XXVIII, 19, 20. — Scrivendo noi un trattato non teologico ma puramente giuridico, prescindiamo dalla distinzione, che suol farsi dell' anima dal corpo della Chiesa, e dall' ignoranza invincibile che può scusare chi per avventura appartenendo alla prima non appartenga al secondo.

(2) *Marci* XVI, 16.

(3) *Lucae*, XI, 20.

credente, pel fatto stesso del suo battesimo. I doveri dunque de' fedeli in faccia alla Chiesa sono quegli stessi che loro corrono verso Dio; e però sono giuridici, perchè giuridici sono in faccia all' autorità divina.

La distinzione de' doveri in giuridici e puramente morali è per rispetto alle relazioni, che passano tra uomo ed uomo. Imperocchè tranne le cose, in cui ha luogo il *ius* ossia *iustum*, oggetto della giustizia, in tutto il resto niun uomo può pretendere da altro uomo alcuna cosa, come a sè dovuta. Se ci ha obbligazione di darla o di farla, questa obbligazione non può essere che puramente morale, cioè imposta da qualche virtù diversa dalla giustizia, come per esempio, la beneficenza. Ma a rispetto di Dio non è così. Verso lui ogni nostro dovere è giuridico, perchè rispondente all' assoluto diritto che egli ha su le sue creature, le quali hanno avuto da lui tutto quello che hanno e che sono. La religione, la quale comprende i nostri doveri verso Dio, ha ragione di giustizia, e solo se ne differenzia, in quanto la creatura non può mai rendere a Dio l' equivalente di ciò che ha da lui ricevuto. Or la Chiesa non è altro che l' espressione sensibile del diritto di Dio, perchè essa è la religione, costituita da Cristo quaggiù in forma di visibile società. Quindi è che dalla Chiesa, ora nel foro interno ed ora eziandio nell' esterno, sono sindacabili e punibili le colpe, appartenenti all' intero ordine morale; ed ella può *ratione peccati* chiamare al suo tribunale qualsivoglia atto, sia individuale sia sociale, dell' uomo.

Capitolo V.

La Chiesa è società pubblica, perfetta ed indipendente.

Queste tre voci, benchè non sieno sinonime, tuttavia esprimono concetti strettamente connessi tra loro, e dei quali l' uno dipende dall' altro. Pubblico si oppone a privato, quasi manifesto a nascoso. Onde società *pubblica* vuol dire società non inchiusa in un' altra del medesimo ordine, ma sussiste da sè e, come tale, operante, diciam così, all' aperto. Onde suol dirsi anche Stato, quasi fermata in sè stessa. Il che nasce dall' essere ella *indipendente* e padrona di sè, val quanto dire non sottoposta ad altra società superiore, del cui fine il suo fine sia quasi parte o strumento. Cotesta sua indipendenza poi, di cui tratteremo diffusamente in apposito capitolo, risulta da ciò, che essa in genere di società è *perfetta*, cioè tale che possegga formalmente, o almeno virtualmente, quanto è richiesto all' effettuazione del proprio fine. Quindi, come ognun vede, le due doti di cui parliamo, stanno tra loro in questa disposizione, che la società è pubblica, perchè indipendente, come vedremo altrove; ed è indipendente, perchè perfetta. Quest' ultima nozione è radice delle due precedenti, e però conviene fermarci alquanto a chiarirla.

La società perfetta, nomata da Aristotile città *(civitas)*, è spiegata da lui in questi termini: « La società perfetta, formata da minori associazioni di famiglie (le chiama *vicos*, in italiano diremmo *tribù* o *borghi*), è la città; la quale è sufficiente a sè stessa, per essere, diciam così, giunta alla pienezza de' beni, di cui la vita umana ha mestieri (1). » Il qual luogo dello Stagirita è da san Tommaso commentato così: « La città è comunità perfetta; il che è dimostrato da ciò, che, essendo ogni comunicazione tra gli uomini intesa per alcun bene, quella dicesi *comunità perfetta*, la quale è costituita in guisa, che l' uomo abbia per essa sufficientemente le cose necessarie alla vita. Tale è la comunanza, che nomasi *città*; perocchè è del concetto di città che in essa si trovino tutte le cose, di cui l' umana vita abbisogna. E però essa componesi di minori associazioni, fatte tra le famiglie (*ex pluribus vicis*), in una delle quali si eserciti l'arte da fabbro, in altra quella dei tessitori, e così del resto. Onde è manifesto che la città è comunanza perfetta (2). »

Da questo si vede che l' idea di società perfetta è posta in ciò, che ella sia bastevole a sè stessa, rispetto al proprio fine; ossia che abbia in sè i mezzi sufficienti a conseguire il bene, per cui ella viene formata in quel dato ordine. Quindi conseguita che ella ha piena signoria di sè stessa, senza dipendere da altra società, e sia come un essere appieno in sè sussistente. Per questa ragione la famiglia non riceve il nome di società perfetta, perchè di per sè non basta a sè medesima, nel giro de' mezzi necessarii al ben essere e alla sicurezza e perfezione dell' uomo. Onde di natura sua tende a far parte della società civile, da cui per conseguenza dipende, e nella quale riveste il carattere di società privata.

Così fatta nozione di società perfetta è per analogia dalla città trasferita alla Chiesa, a cui compete per questo appunto che è società bastevole a sè medesima, siccome quella che contiene in sè medesima formalmente, o almeno virtualmente, tutti i mezzi necessarii al conseguimento del proprio fine. Ciò apparisce con evidenza, se non fosse altro, dal fatto storico; giacchè la Chiesa per ben tre secoli si conservò ed attese al suo scopo della santificazione delle anime, non solo senza aiuto, ma con aperto contrasto e crudelissima persecuzione, da parte della potenza mondana. Il che senza dubbio non sarebbe potuto avvenire, se ella non fosse stata bastevole a sè stessa e non avesse avuta pienezza de' mezzi, necessarii al proprio fine.

---

(1) *Politicorum, seu de rebus civilibus.* lib. I.

(2) *Civitas est communitas perfecta; quod ex hoc (Aristotiles) probat, quia cum omnis communicatio hominum ordinetur ad aliquid necessarium vitae, illa erit perfecta communitas, quae ordinatur ad hoc, quod homo habeat sufficienter quidquid est necessarium ad vitam; talis autem communicatio est civitas. Est enim de ratione civitatis quod in ea inveniantur omnia quae sufficiente ad vitam humanam, sicut contingit esse. Et propter hoc componitur ex pluribus vicis; in quorum uno exercetur ars fabrilis, in alio arx textoria, et sic de aliis. Unde manifestum est quod civitas est communitas perfecta.* Ivi lez. I.

Ma per confortare con qualche ragione altresì l'evidenza del fatto, diciamo che l'essere la Chiesa società perfetta nel proprio genere, è incontrastabile conseguenza della sua natura soprannaturale. Una società d'ordine soprannaturale o è perfetta, o in nessun modo è società. Imperocchè, se non basta a sè stessa e non ha in sè piena copia di mezzi pel proprio fine, essa dovrà di natura sua tendere a far parte di altra società a sè superiore: come appunto accade della famiglia, a rispetto della società civile. Ora qual sarà cotesta società superiore; se ogni altra società è d'ordine naturale? Una società d'ordine naturale che sia superiore a quella che è d'ordine soprannaturale, è una mera contraddizione ne' termini. Di più essa da cotesta società, in cui entrasse e da cui dipendesse come parte dal tutto, dovrebbe ricevere i mezzi che supplissero al difetto de' suoi, pel conseguimento del fine. Ma al conseguimento del fine d'una società soprannaturale non sono proporzionati che mezzi soprannaturali ancor essi; i quali certamente non possono somministrarsi da una società d'ordine naturale. Eccoci dunque per altra via condotti alla medesima illazione, che concepir la Chiesa come società imperfetta è un pretto assurdo.

Nè vale opporre che la Chiesa essendo composta di uomini ed operando al culto divino, non solo interno ma anche esterno, ha uopo di cose materiali; le quali non si possono avere se non nella società civile, e dalla società civile. Imperocchè è da distinguere tra i mezzi puramente sussidiarii, benchè indispensabili, e i mezzi intrinsecamente proporzionati ed operativi, rispetto al fine. Dalla insufficienza o sufficienza di questi, e non di quelli, si argomenta se una società è imperfetta o perfetta, Or al giro non dei secondi ma solo de' primi appartengono le cose dinanzi accennate. L'aver bisogno comecchessia d'un esterno aiuto non diminuisce l'interezza della signoria di sè medesimo. Altrimenti dovremmo dire che il padre di famiglia non ha pieno dominio e indipendenza in casa sua, perchè ha mestieri del servo che gli lustri le scarpe e del cuoco che gli ammannisca il desinare. Più, convien guardare al modo onde proviene l'altrui soccorso: se per provvidenza governativa, o per dovere verso chi ha diritto di esigerlo. Ora questa seconda maniera si avvera degli aiuti, che sono dati alla Chiesa dalla società civile; e però la Chiesa, se non li ha in sè *formalmente*, li ha in sè *virtualmente;* nè quinci proviene alcuno detrimento alla sua natura di società perfetta.

Se società perfetta è la Chiesa, ella è società indipendente altresì; ed è società pubblica, in quanto pubblico si oppone a privato. Essa è costituita in forma di Regno o d'Impero, benchè d'ordine spirituale. Come tale fu predetta dai Profeti: *in diebus regnorum illorum suscitabit Deus caeli Regnum, quod in aeternum non dissipabitur* (1). Come tale fu annunziata dall'Arcangelo Gabriele

(1) *Danielis*, II, 44.

a Maria: *Regni eius non erit finis* (1). E come tale fu dichiarata da Cristo alla presenza di Pilato: Il mio Regno non trae origine da questo mondo, *Regnum meum non est de hoc mundo* (2); dunque tu sei Re? *Ergo Rex es tu?* Sì, è come dici; Io sono Re: *Tu dixisti, quia Rex sum Ego* (3).

Coerentemente a ciò, i Padri designarono costantemente la lora episcopale autorità nella Chiesa col nome di Principato e d' Impero. *Quid aliud est Episcopus, quam is qui omnem principatum et potestatem in Ecclesia obtinet?* Così sant' Ignazio di Antiochia (4) E san Giovanni Crisostomo: *Duplex Imperii genus est. Alterum, cuius opera homines populis et urbibus imperant, ac civilem hanc vitam moderantur... At vero hic aliud quoque Imperii genus est, ac civili quidem Imperio sublimius. Quodnam igitur est hoc? Quod in Ecclesia viget* (5). Vegga dunque il Minghetti, co' suoi liberali, quanto contrariamente alla dottrina di Cristo e dell'ecclesiastica tradizione sostiene, non poter la Chiesa dirsi Regno o Impero.

Capitolo VI.

La Chiesa è società suprema.

Il fine, come notammo più sopra, è quello che specifica e determina le società. La differenza che proviene dalla sola moltitudine non porge che diversità numerica, rimanendo la stessa specie. Così solo numericamente differiscono tra loro le molte società che s' istituiscono, a cagion d' esempio, per l' industria o pel commercio. Ma dove in una di esse si diversificasse il fine, ed invece dell' industria o del commercio, si proponesse la scienza; issofatto voi avreste un' altra specie di società, la scientifica. Quindi l' assioma; *Societates sunt, ut fines;* perchè tutta la ragione del loro essere sta nel fine. Secondo il fine si diversificano; e, rimosso il fine, non servono a nulla; non sono più società.

Di qui segue che dal fine si misura la loro eccellenza, e la superiorità dell' una su l' altra. La ragione si è, perchè la scambievole proporzione di quelle cose, che sono pel fine, è secondo la proporzione dei loro fini (6). Ciò che determina l'essere, determina le conseguenze dell' essere.

Ciò posto, ognun vede che la Chiesa è società suprema, nè può non essere suprema; giacchè supremo è il suo fine. La salute eterna dell' anima

(1) *Lucae*, I, 33.
(2) *Joannis*, XVIII, 36.
(3) Ivi 37.
(4) *Epistola ad Trallenses.*
(5) *Homilia*, XV, in 2.° ad Cor.
(6) *Aristotile*, lib I *Politicorum*.

sta in cima a tutti gli altri interessi dell' uomo; la sua iattura non potrebbe compensarsi con l' acquisto del mondo intero. *Quam dabit homo commutationem pro anima sua* (1). E società suprema, anche perchè regolatrice delle supreme relazioni dell' uomo, quelle cioè che lo legano a Dio. *Omnis Pontifex ex hominibus assumptus pro hominibus constituitur in iis quae sunt ad Deum* (2). Da ultimo, è società suprema, perchè ha per capo lo stesso Cristo, vero Dio; *Chistus est caput Ecclesiae* (3): Laonde ella è del tutto assoluta, in quanto sotto nessun rispetto può sottostare ad altra società; non potendo il fine supremo sottostare ad altro fine, nè subordinarsi ad altra autorità l' autorità divina di Cristo.

E qui vuol evitarsi un errore, in cui cadono molti tra' liberali, i quali concedono esser la Chiesa società suprema, per l'eccellenza del fine e per la sua appartenenza a Cristo; ma credono che quinci non altro conseguiti se non una preminenza, diciam così, ideale, in quanto la Chiesa sia più apprezzabile ed onorabile d'ogni altra società, a quel modo che più apprezziamo ed onoriamo una società scientifica, in paragone d' una commerciale, senza però attribuirle alcuna superiorità pratica, o prevalenza di diritti a rispetto della seconda.

Lo sbaglio di costoro sta in ciò, che essi credono passar tra i fini secondarii dell' uomo e il fine ultimo la stessa relazione, che i fini secondarii hanno tra loro. Il che è falsissimo. I fini secondarii possono bene spesso essere disparati a vicenda, come appunto nell' esempio recato della scienza e del commercio; ed allora, benchè l' uno sia più nobile dell' altro, tuttavolta quinci non segue che l' uno sia praticamente subordinato all' altro. Ma a ririspetto del fine ultimo non è così. Il fine ultimo risponde all'uomo in quanto uomo, e però l' uomo non può secondo natura sottrarsi dalla sua influenza, nel tendere a qualsivoglia altro fine secondario, perchè nel tendere ad esso non può prescindere dalla sua natura di uomo. Nella gerarchia de' fini il fine ultimo sta a capo di tutti gli altri e a sè li subordina. In questo senso esso è supremo. Ogni altro fine deve di necessità o giovare al suo conseguimento, o almeno non contrastargli. Or la Chiesa, come vedemmo, guida appunto a questo fine ultimo; il quale per ordinazione di Cristo non può conseguirsi. che in lei e per lei. L' indirizzo dunque di lei subordina a sè tutti gli altri indirizzi della vita umana, vuoi individuali, voi sociali. Onde la Chiesa è società suprema praticamente; sicchè alle sue leggi e alla sua azione deve consonare positivamente, o almeno negativamente in quanto cioè non dissoni, l' ordinamento e l' azione di qualsiasi operante umano. Il che di natura sua

(1) *Matthaei* XVI, 26.
(2) *Ad Hebraeos*, V, 1.
(3) *Ad Ephes.* V, 23.

va inteso, non solo delle persone individue, ma ancora delle associazioni, quali che sieno; perchè è subordinazione intrinseca di fini, e le società stanno tra loro come stanno i loro fini: *Societates sunt, ut fines.*

Le cose, da noi fin qui discorse con le dottrine del dotto Gesuita, non sono che un commento ed una esplicazione di quel nobilissimo tratto dell'enciclica *Immortale Dei*, nella quale il sapientissimo Pontefice Leone XIII ci descrive la vera costituzione degli Stati, che riconoscono la Chiesa di Cristo. *Haec societas,* egli dice: *quamvis ex hominibus constat, non secus ac civilis communitas, tamen propter finem sibi constitutum, atque instrumenta quibus ad finem contendit, supernaturalis est et spiritualis; atque idcirco distinguitur ac differt a societate civili; et, quod plurimum interest, societas est genere et iure perfecta, cum adiumenta ad incolumitatem actionemque suam necessaria, voluntate beneficioque conditoris sui, omnia in se et per se ipsa possideat. Sicut finis, quo tendit Ecclesia, longe nobilissimus est, ita eius potestas est omnium praestantissima* (1).

La presente enciclica è la manifesta condanna di tutti gli errori del moderno liberalismo, di fatti: la sorgente di tutti gli errori, che offendono il liberalismo dottrinario e politico intorno alla Chiesa, sta nel riguardare la stessa Chiesa, come una società puramente umana, con diritti solo naturali, non altrimenti che se si trattasse di un'associazione surta per impulso spontaneo dei primi credenti, e basata sui diritti individuali di ciascuno associato. Il quale modo di considerare la Chiesa non è un semplice errore, ma un ammasso di errori, e si confonde col teismo, vale a dire, col sistema che rigetta tutto l'ordine soprannaturale e l'intervento di Dio nelle cose umane. Perocchè con quel principio, o si disconosce che Cristo sia Dio, ed ecco rimosso il cardine del sopranaturale, che si appoggia sopra la sua manifestazione in mezzo agli uomini: o si disconosce l'Opera sua, la santa Chiesa, non ammettendola come divina, dotata di diritti e di prerogative divine, il che torna lo stesso che disconoscer Lui. — Nè varrebbe il dire che Cristo Dio si riconosce e si ammette, ma che Egli non fece altro che predicare la sua dottrina, lasciando poi ai suoi seguaci la facoltà di liberamente associarsi; stantechè, se si ammette l'opera di Cristo, bisogna ammetterla tale qual'è, e quale ci viene narrata dalla storia evangelica, che è il documento unico ed autentico, per cui conosciamo la conversazione di Cristo in mezzo agli uomini. Ora il Vangelo espressamente ci attesta che Cristo non si limitò alla predicazione della sua dottrina, ma che istituì una vera e propria società, basandola sopra di Pietro e dandole altri reggitori che subordinatamente a Pietro e insieme con lui la reggessero, e dotandola di poteri e prerogative, le quali non possono nascere

---

(1) *Leonis* divina providentia Papae XIII epistola encyclica *De Civitatum constitutione christiana.* Die 1 Novembris anno MDCCCLXXXV.

dalla natura, ma discendono da una fonte ben superiore alla natura. — Il liberalismo non riconosce una *tale* Chiesa: dunque non riconosce l'opera di Cristo e dà apertamente una smentita a Lui. Di qui si fa manifesto, con quanta ragione fu affermato e dimostrato le cento volte dai pubblicisti cattolici, che il liberalismo è *miscredenza* e, nei battezzati, *apostasia*. Non già che tutti i liberali sieno miscredenti ed apostati, perchè non tutti per buona sorte arrivano a toccare il fondo del loro principio, ma il liberalismo nella sua essenza è tale.

Si obbietta: « La Chiesa abbisogna di molte cose materiali che appartengono alla civile società, e ancor del braccio secolare, per essere difesa ed ajutata. Dunque non ha in sè i mezzi per conseguire il proprio fine, epperò non è società perfetta. »

Omettendo che le cose materiali e l'ajuto secolare, di cui abbisogna la Chiesa, non sono mezzi intrinsecamente proporzionati ed operativi rispetto al fine, dai quali soltanto si dee giudicare se una società sia perfetta o imperfetta, *Distinguo* l'Antec: La Chiesa ha bisogno di secolari ajuti, ed ha insieme *diritto* di esigerli in nazione cattolica, *C.*; e non ha tal diritto, *N.* — Ora abbisognare di una cosa, a cui si abbia diritto, è possederla *in virtute*, e ciò non indica dipendenza, ma superiorità; altrimenti dovremmo dire che la società civile è inferiore all'esercito, perchè dell'opera sua talvolta abbisogna. Perciò della società perfetta si è detto che debba possedere i mezzi necèssarii *formalmente* o *virtualmente*.

Capitolo VII.

La Chiesa è società indipendente.

Che la Chiesa sia società indipendente è il legittimo corollario dell'essere la Chiesa società perfetta; poichè avendo in sè i mezzi sufficienti al proprio fine, senza doverli mendicare dallo Stato, non dipende da questo in modo veruno.

Inoltre la Chiesa, come si è veduto, è società d'ordine sopranaturale. Ma è assurdo che una società d'ordine più alto dipenda da un'altra d'ordine inferiore. Dunque.

Il fine della Chiesa è fine supremo così dell'uomo privato, come dell'uomo sociale. Ma le società stanno tra loro, come i loro fini: poichè da questi ripetono la loro essenza, come si è visto; donde l'assioma: *Societates sunt ut fines.* Dunque la Chiesa è società suprema, epperò indipendente.

Si obbietta contro quest'ultimo argomento: Se dal fine si debba misurare l'eccellenza di una società, ne deriva che la società civile non sia suprema, non essendo supremo il suo fine—la temporale felicità. Or ciò è contraddetto dai

Dottori della Chiesa e dallo stesso Papa Gelasio nella sua celebre lettera all'imperatore Anastasio in questi termini: *Duo sunt, Imperator Auguste, quibus principaliter hic mundus regitur, sacerdotalis auctoritas et regalis potestas. Utraque principalis, suprema utraque; neque in officio suo altera alteri obnoxia est* Dunque l'argomento tratto dal fine nulla conchiude; distinguendo la conseguenza della maggiore, rispondo: La società civile non è suprema *in senso assoluto*, C., appunto perchè supremo in senso assoluto non è il suo fine. Non è suprema *in senso relativo*, vale a dire nella cerchia delle cose temporali, N. E in questo senso dicesi suprema, in quanto nell'ordine delle cose puramente temporali non dipende da verun'altra società, neppur dalla Chiesa, il cui regno è spirituale. Quindi sapientemente nel passo citato il Pontefice S. Gelasio dice che l'una non è soggetta all'altra *in officio suo*, cioè nell'ambito delle proprie attribuzioni.

L'indipendenza della Chiesa si prova anche per via di autorità.

E 1.° dalla scritturale. Cristo diceva a Pietro: *Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in coelis, et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in coelis.* Ma queste parole esprimono una podestà indipendente da altra qualsiasi. Dunque Pietro, epperò la Chiesa è indipendente.

Provo la Minore: Se la potestà della Chiesa dipendesse dalla civile, questa potrebbe *con diritto* impedire o annullare gli statuti di quella. Ma, in tal caso, sarebbe falso che gli statuti della Chiesa trovassero sanzione nel Cielo. Dunque.

Viceversa. Se gli statuti della Chiesa ottengono ratifica in cielo, nessuna potestà terrena può impedirli o annullarli; altrimenti potrebbe impedire o annullare gli statuti del Cielo. Dunque non vi ha ingerenza intermedia tra la podestà di Dio e la podestà della Chiesa; epperò questa è al tutto indipendente.

Obb. Qui nimis probat, nihil probat. Se col citato testo si vuol il Papa libero e sciolto a sancire tutto che gli talenta, *quodcumque*, senza dipendenza da veruna autorità, potrà fare man bassa sulla podestà civile, e prescrivere, a mo' d'esempio, il modello dei cannoni e il conio delle monete, e anche interdire l'una e l'altra cosa: assurdità manifeste.

R. Il *quodcumque* va inteso in relazione alle parole che Cristo immediatamente prima aveva pronunziate, e sono queste: *Tibi dabo claves Regni coelorum.* Quindi soggiungeva che sarebbe ratificato in Cielo tutto quello che Pietro avesse statuito in terra, certamente in ordine al Regno de' Cieli, ossia in ordine alle cose spirituali, secondochè porta il contesto. E con ciò svanisce ogni assurdità.

2.° prova dell'autorità apostolica. La podestà giudaica inibiva agli Apostoli la predicazione del nome di Cristo. Ma dessi non si arresero e risposero: *Oportet obedire Deo magis quam hominibus* (Act. V). *Non possumus non loqui quae vidimus, quae audivimus* (S. Pietro). Dunque nel ministero dell'apostolato professarono di essere indipendenti.

3.ª Prova del magistero della Chiesa. Pio VI contro la gallica costituzione del Clero scriveva: *Nemini, qui catholicus est, ignotum esse potest, Jesum Christum, in sua Ecclesiae institutione, dedisse Apostolis eorumque Successoribus potestatem, nulli alii potestati obnoxiam, quam Summi Pontifices universi voce concordi agnoverunt cum Osio et S. Athanasio monentibus: Ne te* (imperator) *rebus misceas ecclesiasticis, nec nobis hisce de rebus praecepta mandes, sed a nobis potius haec ediscas.* (Breve del 19 Marzo 1872). Nel quale documento non solo afferma l'indipendenza della Chiesa, ma ne testifica il perpetuo riconoscimento. E Pio IX, come molte altre fiate, così nell'Alloc. del 17 Dic. 1869, dice: *Ecclesia..., ut vera et perfecta societas a divino Auctore suo fuit instituta, quae nullis circumscripta regionum finibus, nulli etiam civili subdatur imperio, suamque potestatem et jura ubique terrarum in hominum salutem libere exerceat.*

4.ª Prova dagli stessi Principi secolari. Costantino non sedette nel Concilio di Nicea, se non dietro invito dei Vescovi (1). Teodorico, benchè ariano, nel 4° Concilio Romano non si arrogò diritto sui Vescovi, ma disse che al Concilio spettava prescrivere il da farsi, e quanto a sè, in affari ecclesiastici non competergli che la riverenza (2). Lodovico VII Re de' Franchi così incalzava Federico I refrattario alla Chiesa: *An ignorat praedictus Imperator, a Dei Filio Principi Apostolorum esse dictum:* pasce oves meas? *Numquid sunt hic Francorum Reges. vel aliqui praelati excepti?* (Baronio. Ann. 1162, n. 10). Lungo sarebbe citare le testimonianze di tanti altri Re ed Imperatori, di Valentiniano I (presso Sozomeno), Valentiniano III (Codice Teodosiano), Teodosio il giovane (al Sinodo di Efeso), Basilio il Macedone (Atti del Conc. Costantinop. IV). Valga per ogni altro il celebre Giustiniano, che nella 1ª Novella ha queste parole: « Il Sacerdozio e il poter temporale, ecco i due più insigni « benefizj concessi agli uomini dalla misericordia divina. Il primo amministra « le cose spirituali, il secondo governa le temporali e mondane ».

Il divino Poeta:

« Due soli ha il mondo »

5.ª Prova delle confessioni degli avversarii. Il protestante Ugo Grozio confessa che l' ingerenza nelle cose di religione non appartiene al potere civile *ex natura rei:* « *Ut idem sit Rex et Sacerdos, non est ex eo genere naturalium, quae aliter se habere non possunt.* (Tract. de Imp. C. 2). Lo stesso concedono i protestanti Ornio (de Civit. L. 2), Boemer (Introd. al Diritto pubblico L. 2), Beroldo (nei politici L. 2) ed altri molti. — Dunque, se il potere civile nulla può *ex jure naturae* sulle cose sacre, converrà che, se ha qualche podestà sulle stesse, l'abbia per qualche fatto positivo. Ma non per trasferta di diritto popolare, come si è visto: nè per l' attribuzione fattagli da Cristo;

(1) Eusebio, Lib. 3. — Vita di Costantino C. 10.

(2) Presso S. Ottato.

poichè Cristo costistuì gli Apostoli e non i Re a Pastori della sua Chiesa, e dove S. Paolo dice che *Deus posuit in Ecclesia primum Apostolos, deinde Prophe'as etc.*, come osserva il Damasceno, non menziona i Re neppure in ultimo luogo. Dunque il poter civile non ha giurisdizione alcuna sulla Chiesa; epperò questa è affatto indipendente.

6.ª prova infine dagli inconvenienti. Se la Chiesa dipendesse dalla podestà laica, il suo Sposo malamente le avrebbe provveduto. Poichè 1° soggiacerebbe a tante podestà supreme, quanti fossero gli Stati, epperò l'unità sua sarebbe bella e spacciata. 2° Nei primi tre secoli il suo governo sarebbe stato affidato, e anche al presente, in paesi pagani o acattolici, si affiderebbe a suoi nemici. Si obbietta:

La Chiesa non ha proprio territorio. Dunque dee dipendere dal Principe, nel cui territorio spiega le sue tende. Rispondo, distinguendo l'antecedente: Non ha proprio territorio, ossia non ne ha il dominio di proprietà, *C.*; ma tal dominio non è necessario; altrimenti neppure il Re potrebbe stendere il potere in tutto il suo Regno, che nella massima parte è di proprietà privata. Non ha proprio territorio, ossia luogo, in cui possa con diritto esercitare la sua giurisdizione, *N.* Tale territorio le venne assegnato da Cristo, quanto disse: *Euntes in mundum universum, praedicate Evangelium omni creaturae.* Laonde tutta la terra è campo della Chiesa; e da due Pontefici Innoc. X e Clem. XI fu condannata la proposizione affermante che la Chiesa spiega la sua autorità *in territorio alieno.* Si obbietta inoltre:

Nella società pagana i Sacerdoti e le cose sacre erano soggette ai Re. Dunque anche nella cristiana: tanto più che, prima della Chiesa, la società civile possedeva tal diritto. Rispondiamo:

È assurdo trarre argomento dalle superstizioni pagane contro la Chiesa. La religione dei pagani era ordinata al bene temporale della moltitudine — oggetto proprio della potestà laica —; onde convenientemente i Sacerdoti erano soggetti ai Re. La Religione cristiana ha un fine ben più elevato e superiore a quello della podestà civile. Laonde per la Chiesa milita precisamente la ragione contraria. — Quanto al possesso, a cui si accenna, della società civile, Cristo legislatore supremo, perchè Dio, ha voluto ben distinguere le due podestà e costituirle in soggetti diversi, come apparisce dalle prove addotte e da quella sua formola: *Reddite... quae sunt Caesaris, Caesari, et quae sunt Dei, Deo.* (Matth. XXII, 2).

Capitolo VIII.

Relazione fra la Chiesa e lo Stato.

Taluni vogliono che il potere civile proceda senza tener conto dell'ecclesiastico, come se questo non esistesse, e compendiano detto lor sistema nella

nota formola: *Separazione della Chiesa dallo Stato.* — Altri vogliono che lo Stato sia superiore alla Chiesa; epperò, quando i diritti delle due parti vengono a collisione, la Chiesa, come inferiore, debba cedere, e lo Stato abbia la prevalenza. Il loro sistema si epiloga nel pronunziato: *lo Stato è tutto.* — Contro siffatti errori si dee dire che i due poteri, pur contenendosi ciascuno nella propria sfera, quando trattasi di paese cattolico, devono procedere con armonia reciproca; e quando vengono a collidersi i diritti delle due parti, la Chiesa, come potere più alto, abbia la prevalenza. Il che equivale a dire che lo Stato è soggetto alla Chiesa, non direttamente, ma indirettamente. Il Gotelli saggiamente prova dapprima la prima parte, che afferma la necessità dell' armonia fra i due poteri.

1° Questi, in paese cattolico, guardano lo stesso individuo, — il cittadino e il cristiano. — Ma nello stesso individuo le cose debbono procedere d' accordo, perchè non vi sia lotta e divisione. Dunque anche i due poteri che lo governano. Quel che dicesi dell'individuo, dicasi ancora della società, che non è altro che un'unione di individui, i quali, pel fatto di essere associati, non ismettono la loro natura e il loro fine.

2° I due poteri partono da Dio: *Non est potestas, nisi a Deo* (Rom. XIII, 1). Ma *quae a Deo sunt, ordinata sunt.* Dunque, per volere del Creatore, le due potestà devono armonizzare fra loro.

3° I Principi, che riscuotono doveroso ossequio dai sudditi, sono pur essi soggetti a un Re cui debbono onorare. Ma questo Re non si onora che colla Religione vera, che solo si pratica nella Chiesa di Cristo. Dunque sono tenuti anche come Re, a proteggere e venerare la stessa Chiesa. Laonde nelle Sacre carte sono encomiati i santi Re David, Ezechia, Giosafat, Asa e Giosia, perchè promotori della Religione; vituperati e puniti Geroboamo, Acabbo, Achaz ed Ammone suoi dispregiatori.

4° Dall'accordo dei due poteri derivano sommi vantaggi, sì alla Chiesa. che allo Stato. Dunque ragion vuole che armonizzino fra loro. — Provo lo Antec. La Chiesa prega ed offre sacrifizii per la prosperità della Repubblica: concilia l'ossequio e l' ubbidienza dei sudditi verso le podestà costituite, sia coll' annunzio della legge evangelica che ciò prescrive, sia colle condanne e pene spirituali contro i ribelli. — Lo Stato, procedendo in buon accordo colla Chiesa, facilita alla stessa l'adempimento della sua missione, dà il buon esempio ai popoli, procaccia l'osservanza delle leggi ecclesiastiche, fa nel Regno fiorire la religione e colla religione la pace. A questo proposito egregiamente il regnante Pontefice Leone XIII nella sua Enciclica *Arcanum* del 10 Febbraio 1800: — *Si cum sacra Ecclesiae potestate civilis auctoritas amice congruat, magna utrique necesse est fiat utilitatis accessio. Alterius enim amplificatur dignitas, et religione praeeunte, nunquam non erit justum imperium: alteri vero adjumenta tutelae et defensionis in publicum fidelium bonum suppeditantur.*

Al contrario dalle discordie fra i poteri traggono origine gravi danni alla Chiesa e allo Stato. Alla Chiesa: 1.° *Noncuranza e disprezzo de' suoi ministri e, in conseguenza della Religione, per gli esempi che discendono dall'alto.* 2.° *Rilassamento del vincolo, che unisce le Chiese particolari alla Chiesa Romana.* 3.° *Approvazione di leggi contrarie alla Religione, che sviano i sudditi e ne tiranneggiano la coscienza.* — Allo Stato: 1.° *Castighi del Cielo immancabili ad una nazione, che si ribella alla Chiesa.* 2.° *Il popolo, che non teme Dio, non rispetterà neppure il Re e le sue leggi.* 3.° *Rimosso il freno della coscienza, non restano che le baionette le quali non potranno contenere a lungo le passioni scatenate, sì che non trascorrano al socialismo e all'anarchia.* Una triste esperienza lo grida troppo alto. Si obbietta:

Ma il Principe deve rispettare nei sudditi la libertà di coscienza; epperò esser neutrale.

Dist. — Deve rispettare la libertà di coscienza, in ciò che questa non leda il diritto altrui, vale a dire, nel lasciare che ciascuno pensi e creda quel che vuole, *C.* — Negli atti esteriori, che possano formalizzare gli altri o far propaganda di errore. *N.* — Le offese alla Religione sono dannose alla civile società; in conseguenza il Principe ha diritto e dovere di preservarla. — Aggiungasi che i cattolici, che in uno Stato cattolico sono quasi la totalità o la gran maggioranza, hanno *a fortiori* diritto alla loro libertà di coscienza; e questa non sarebbe guarentita, se il Principe emanasse leggi senza alcun riguardo alla Chiesa e alla Religione professata dai sudditi.

Quanto alla 2.ª parte della Conclusione, in cui si è stabilito che lo Stato, è indirettamente soggetto alla Chiesa, anzitutto occorre dire cosa s' intende per soggezione diretta e per indiretta.

Chiamo *diretta* la soggezione, per cui una società, in tutti i suoi atti riguardanti il fine, dipende siffattamente da un' altra superiore, che questa possa ratificarli o annullarli. Tale è la soggezione di una società di commercio rispetto allo Stato, di una Corporazione religiosa rispetto alla Chiesa. — Si ha invece soggezione *indiretta*, quando la società superiore non ha giurisdizione sulla inferiore, se non in quanto è necessario alla propria conservazione e al conseguimento del proprio fine. E tal soggezione indiretta asseriamo dello Stato rispetto alla Chiesa, sia *negativamente*, in quanto lo Stato nulla può operare in danno della Chiesa: sia *positivamente*, in quanto lo Stato è tenuto prestare alla Chiesa quei sussidi, che questa giudichi necessari o conducenti al proprio fine, e si prova in questa maniera: La società stanno tra loro, come i loro fini. Ma il fine inteso dello Stato è subordinato al fine inteso dalla Chiesa, la felicità temporale all' eterna. Dunque lo Stato è subordinato alla Chiesa.

La Maggiore è certa e provata altrove. La Minore è in molti luoghi inculcata da Cristo: *Quid prodest homini, si mundum universum lucretur, animae vero suae detrimentum patiatur? Aut quam dabit homo commutationem pro anima*

sua? (Matth. XVI, 26) — *Si oculus tuus scandalizat te, erue eum et projice abs te... expedit enim tibi ut pereat unum membrorum tuorum, quam totum corpus tuum eat in gehennam* (Ibid. V, 29). Se la salvezza dell' anima devesi anteporre al conseguimento di qualsiasi vantaggio o scanso di danno temporali, è manifesto che il fine dello Stato è subordinato a quello della Chiesa.

Quando un corpo unico, qual' è la cristiana e civile società, è soggetto o più poteri, è necessaria la subordinazione fra questi; altrimenti quel corpo si scinderebbe sotto l' impulso dei due diversi moventi e perderebbe, coll' unità, la pace. Dunque, o il potere spirituale sottosterà al temporale, o questo a quello. Ma il primo è un manifesto disordine, come sarebbe disordine che l' anima sottostesse al corpo. Dunque dovrà dirsi il secondo.

« *Duos* (in Ecclesia) *esse gladios* (dice Bonifacio VIII nella sua celeberrima « Costit. UNAM SANCTAM, approvata e rinnovata dal V Concilio di Laterano), « *spiritualem videlicet et temporalem, evangelicis dictis instruimur. Nam dicen-* « *tibus Apostolis:* Ecce duo gladii hic, *non respondit Dominus nimis esse, sed* « *satis.... Uterque ergo est in potestate Ecclesiae, spiritualis scilicet gladius et* « *materialis. Sed is quidem pro Ecclesia, ille vero ab Ecclesia exercendus. Ille* « *Sacerdotis, is manu regum et militum, sed ad nutum et patientiam Sacerdo-* « *tis* ». — Indi insegna la subordinazione in questi termini: « *Oportet autem* « *gladium esse sub gladio et temporalem auctoritatem spirituali subjci potestati;* « *nam cum dicat Apostolus:* Non est potestas nisi a Deo: quae autem sunt a « Deo, ordinata sunt, *non autem ordinata essent, nisi gladius esset sub gladio* « *et tamquam inferior reduceretur per alium in suprema... Nam Veritate testante,* « *spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet et judicare, si bona non* « *fuerit; sic de Ecclesia... verificatur vaticinium Hieremiae:* Ecce constitutui te « hodie super gentes et regna, *etc.* ».

I Padri sono unanimi su questo punto. Ne cito due soli. Il Grisostomo (in 2 Cor., Hom. 15) dice: « *At vero heic aliud quoque imperii genus est, ac* « *civili quidem imperio sublimius. Ecquod illud est? Quod in Ecclesia viget.* Hoc « imperium tanto civili est excellentius, quanto coelum terra ». E il Nazianz. (Oraz. 17): « *At vos quoque* (Principes) *imperio meo ac trono lex Christi subjecit.* « *Imperium enim et nos gerimus: addo et praestantius et perfectius, si quidem* « *aequum videatur spiritum carni, coelestia terrenis cedere* ». Si obbietta:

La Chiesa è nello Stato. Dunque da questo dee dipendere. (Questo è l' Achille degli avversari).

Rispondo negando l' antecedente sia che materialmente si prenda, sia che formalmente. È falso *materialmente,* perchè, essendo la Chiesa più ampia di qualunque Stato, dee dirsi invece che lo Stato è nella Chiesa.—È falso *formalmente,* nel senso, cioè, che la Chiesa sia nello Stato, come la parte nel tutto, come l' inferiore nel superiore. Piuttosto, secondo le similitudini addotte nelle prove, vi è come l' anima nel corpo. Ma l' anima non è inferiore al corpo. Dunque nego la conseguenza.

TRATTATO II.

Della divisione dei poteri della Chiesa.

Dopo aver conosciuta la costituzione organica della Chiesa, i diritti che ne discendono, e la natura della potestà ecclesiastica è necessario discorrere in questo secondo trattato del modo come ella eserciti i suoi poteri; perciò lo dividiamo nei seguenti capitoli: — 1.° La Chiesa Cattolica è fornita di vero potere legislativo — 2.° La Chiesa è rivestita del potere giudiziario — 3.° Alla Chiesa conviene il potere coattivo — 4.° La Chiesa Cattolica gode del potere coattivo per virtù propria non per concessione dei Principi laici — 5.° il potere coattivo della Chiesa si estende ancora alle pene corporali — 6.° Se la Chiesa abbia ancora i diritti di spada, cioè di condannare a morte.

Capitolo I.

La Chiesa Cattolica è fornita di vero potere legislativo.

A ben intendere la proposta dottrina notisi dapprima la sostanziale differenza che passa tra il diritto ecclesiastico cattolico e il protestante. I fautori della riforma, a non sentirsi ripetere ad ogni passo che aveano abbatuto ogni principio di autorità, senza cui non esiste moltitudine associata, dissero che ciascun fedele dee obbedire all' autorità infallibile della parola divina; ma codesta autorità, non incarnata per essi in alcun visibile tribunale, non oltrepassava l' ordine de' pensieri, non usciva dalla regione delle idee astratte, ed essi per conseguenza aveano sempre l' agio di rimanersi indifferenti innanzi a lei; il che valse a gittarli potentemente in quello stato di deplorabile anarchia, di cui tuttodì sono costretti a vergognare essi stessi, quantunque facciano non pochi sforzi per mantenersi nella unione ed in una certa solidarietà e compattezza sociale.

Nel Diritto cattolico per contrario non vi è pericolo di cadere in sì gran male, perchè la sua legge indispensabile e fondamentale è il principio di soggezione e di obbedienza non ad un' autorità astratta, ma ai Vescovi nelle loro diocesi, ed al Papa, che esercita il potere regale per tutta la Chiesa. Ed affinchè si conosca la ragionevolezza di questo fondamentale principio del Diritto Cattolico, noi dimostreremo che la Chiesa è fornita del triplice potere legislativo, giudiziario e coattivo, potere che s' incentra nel Papa e in tutto il corpo de' sacri Pastori.

Non vogliamo altresì tacere che la Chiesa essendo una società di ordine soprannaturale, la quale si attua in terra, e si compone di uomini, riveste

una duplice natura, o carattere, di essere cioè una società pubblica ed esterna, ed insieme soprannaturale pel fine a cui aspira, e pe' mezzi di cui dispone; donde deriva che Ella ha bisogno di una duplice sorta di poteri, alcuni cioè assolutamente soprannaturali ed altri soprannaturali quanto al fine a cui mirano, e naturali od umani quanto al modo come si esercitano. Chi non sa che la Chiesa quanto al suo modo di esistere e di adoperare, sia nella trasmissione de' suoi insegnamenti, sia nella professione della sua fede, sia nell' uso de' mezzi pel conseguimento del suo fine, è una società visibile ed esterna? Or ciò stabilisce il perno o radice di quella gran distinzione de' poteri della Chiesa, che svolgemmo lungamente, cioè il potere di ordine e di giurisdizione.

Primo ad appartenere alla potestà di giurisdizione è il potere legislativo, che salta agli occhi di chiunque esamina attentamente le Scritture e le ragioni essenziali della Chiesa. Dalle Sacre Scritture apprendiamo che l' Unigenito Figliuol di Dio venne quaggiù di lontano paese, quanto è lungi dalla terra il cielo, come quel nobile, di cui parla S. Luca (1), per far acquisto di un regno' e poi tornarsene vincitor glorioso alla destra del Padre. Siccome però questo regno è la Chiesa, come diè a divedere S. Giovanni nell' Apocalisse, e questo regno dee rimaner nella terra, finchè Gesù torni a seco unirlo perpetuamente e farlo partecipe della sua gloria in cielo; così egli prima di sottrarre agli uomini la sua presenza e ritornarsene al Padre che lo avea mandato, stabilì gli Apostoli, e come principe fra essi Pietro, affinchè gli conservasse fedele il regno, e libero da' nemici, che avrebbero tentato di scinderlo e di sradicarlo dal mondo. Ecco il disegno che ebbe Gesù in mente quando affidò a Pietro, e a tutti gli Apostoli, il potere legislativo nella Chiesa.

Del suo regno invece Gesù favellando, affidò con vivissima allegoria le chiavi a S. Pietro, dicendogli: *Tibi dabo claves regni coelorum;* espressione che in tutta la sua forza era ben intesa nel linguaggio comune de' popoli. Presso tutte le nazioni per fermo ed anche presso gli Ebrei la metafora delle chiavi fu sempre il segno della suprema autorità. Iddio stesso promettendo ad Eliciam, Pontefice dell' Antico Testamento, il principato sulla Sinagoga disse: *Et dabo clavem domus David super humerum ejus: et aperiet, et non erit qui claudat; et claudet, et non erit qui aperiat* (2). Anche tra i gentili il prender

(1) Cap. XIX. (2) Cap. V.

(2) Is. cap. XXII, 22. Cf. Apoc. I, 18. — Lo stesso Dante, parlando delle somme chiavi, disse:

> L' una era d' oro, e l' altra era di argento.
> Pria con la bianca e poscia colla gialla,
> Fece alla porta sì, che io fui contento.
>
> *Pur.* IX, 120.

possesso di una città o di una fortezza fu sempre simboleggiato con conferimento delle chiavi. É chiarissimo adunque il senso delle parole di Cristo nella suddetta testimonianza. Egli parlò della sua Chiesa e della indefettibilità di essa, in quanto che non è fondata sull' arena, ma sopra la pietra immobile ed incrollabile; ed affinchè si fosse conosciuto che la persona determinata che egli stabiliva, cioè Pietro, come Capo visibile della Chiesa, non avesse avuto soltanto il carico di render saldo questo edifizio contro l' urto dei venti, cioè contro le oppugnazioni dei suoi nemici, ma ancora era investito della suprema autorità e giurisdizione, usò la espressione delle somme chiavi, che corrisponde esattamente alla potestà legislativa convenevole al Capo o Sovrano del regno e della nazione.

Ma ancora più chiaramente si raccoglie questo diritto di suprema potestà legislativa esistente nella Chiesa dalle altre parole dette dal Redentore a Pietro: *Quodcunque ligaveris super terram, erit ligatum et in coelis: et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in coelis.* Si noti dapprima la universalità di queste parole; non si fa distinzione di cose o di persone, non si accenna a differenza di cause; quindi la potestà conferita per virtù di queste parole a Pietro è universale, ossia suprema. Ciò significa, per conseguenza che l' oggetto delle leggi ecclesiastiche non dee restringersi soltanto alle cose meramente spirituali, come erroneamente stimò il Giannone (1), ma anche alle cose temporali, che servono al fine della Chiesa; si badi inoltre alla forza delle leggi papali, che cioè anche in cielo è convalidato ciò che ha costituito o legato il Pontefice in terra per adempimento della sua missione. Ben sappiamo per altro che i critici di Germania ad attenuare la forza di queste solenni parole pronunziate da Cristo, dissero che esse non indicano il diritto di suprema legislazione, ma semplicemente un ministero che promulga ciò che è lecito e proibisce ciò ch' è ingiusto. Così opinarono il Seldeno (2), il Linghtfoot (3), il Dalleo (4), il Bosnage (5), il Vitringam (6), il Buxtorf (7), il Carpzovio (8), il Pfaff (9), il Michaëlis (10), il Ronmüller (11), il Fischer (12), il Bloomfield (13), il Kuinoel (14) ed altri. Ma posta da parte ogni altra osservazione. basta riflettere che gli avversarii si aguzzano il palo sulle ginocchia; giacchè la postestà di supremo magistero, che essi riconoscono essere stata da Cristo a Pietro concessa, mercè le citate parole non potrebbe reggere in nessun modo, se Pietro non avesse avuto del pari il potere di rendere efficace la sua parola col vincolo morale che impone la legge. Certamenle nel

---

(1) Storia Civile del regno di Napoli, tomo I, parte I, c. 11. (2) De Synedriis, lib. II, cap. VII. (3) In Horis Hebraicis, ad h. I. (4) De Confessione Auriculari, lib. I, cap. V. (5) Hist. Judaic. Tom. VI, cap. V. (6 De Veteri Sinag., lib. III, p. 754. (7) In Lexic. Talmud, pagina 1419 et 2524. (8) In Comm., ad h. l. (9) In Origin. Ecclesiast., pa. 19 e seg. (10) Introductio in N. T. Part. I, § XIV, pag. 86, edit. Gottingae 1788. (11) In scoliis, ad h. l. (12) De Hebraismis, N. T., cap. II, sect II, § 1, n. 37. (13) In Notis, ad h. l. (14) In Comment, ad h. l.

Concilio di Gerusalemme S. Pietro sciogliendo la quistione delle osservanze legali, disse: *Ora Dio elesse fra noi, me, acciocchè per mia bocca i gentili udissero la parola dell' Evangelo, e credessero.* Colle quali parole S. Pietro, alludendo alla supremazia ed universalità del suo pastorale mandato, dà ad intendere che egli avea facoltà di comporre le discordi opinioni, e tutti devono alla sua parola conformarsi.. E veramente, come rilevasi dagli Atti apostolici, la parola di Pietro divenne legge universale per tutta la Chiesa: tanto è inseparabile in lui la potestà di magistero dal diritto di suprema legislazione nella Chiesa.

Si mostrano inoltre gli avversarii poco periti nelle Scritture, dalle quali si hanno innumerevoli testimoniaze che traducono il *ligare et solvere* per la vera potestà legislativa (1). La Sinagoga avea certamente il potere legislativo, nè alcuno degli avversarii le ha mai negato; or parlando appunto il divin Salvatore delle leggi aspre e gravi che gli Scribi e Farisei componenti il Sinedrio imponevano al popolo disse: *alligant enim onera gravia et importabilia* (2); tanto valeva dunque il *ligare et solvere* quanto imporre la obbligazione morale della legge, o liberare alcuno dalla osservanza della medesima. Presso i profani ancora questo significato era notissimo, tanto che la frase δέειν καὶ λύειν comprendeva tutto ciò che nella regale autorità si contiene (3). Lasciando qui le testimonianze autorevoli de' Padri, che possono leggersi presso il Mamachi (4), e i monumenti liturgici raccolti dal Muratori (5), dal Mabillon (6), dal Goario (7), dall' Assemani (8) e dal Renaudozio, sarem contenti di concludere, che nulla vi ha di più certo nella tradizione. di più comune fra i Padri, di più splendido nella storia, che il diritto di suprema legislazione conferito da Cristo a Pietro, quando gli diè la potestà di sciogliere e di legare in tutta la Chiesa.

Certo è ancora che Pietro rappresenta in terra le veci di Cristo, e con lui gli altri Pastori. cioè i Vescovi, compiono la stessa missione del Verbo Incarnato, il quale disse agli Apostoli: *Sicut misit me Pater et ego mitto vos.* Ma Cristo venne al mondo non solo per adempiere l' ufficio di maestro, ma anche di legislatore delle genti, dicendosi di lui nel Salmo secondo: ***Dabo***

---

(1) Cf. Isaia XXII, 22, Isaia XLV, 1; Giobbe XII, 14: ed Isaia VIII, 16.

(2) Matth. XXIII, 4.

(3) Diodoro Siculo così riferisce la interpretazione della iscrizione che ornava il tumolo d'Iside: *ego sum Isis, regina huius regionis a Mercurio erudita,* ὅσα γὰρ ἐγὼ δήσω, οὐδεὶς δύναται λῦσαι, *quaecumque enim ego ligavero, nemo solvere potest.* Lib. I, § 27.

(4) Orig. et Antiquit. Christ., lib, IV, pag 133.

(5) Muratori, Liturg. Rom. lib. II. pag. 653.

(6) Mabillon, Musaei Italici, tom. II, pag. 273.

(7) Goarius, Euchologium, pag. 689.

(8) A semani, Cod. Liturg. Eccles. Univers., lib. IV, Parte IV, pag. 75.

tibi gentes haereditatem tuam... reges eos in virga ferrea; dunque come gli Apostoli parteciparono del magistero del Salvatore, così doveano entrare a parte della sua potestà legislativa, senza della quale non si sarebbe potuta propagare nè mantenere la cattolica religione.

La esperienza infatti ne ammaestra quotidianamente, che il modo di pensare e di sentire degli uomini uniti in un regno è oltre ogni credere differente; ciascuno vorrebbe seguire ciò che più gli talenta. Or come si vincono i dispareri nello Stato, e come si uniscono le menti in un sol pensiero e si raggiunge il fine sociale? Si tolgono le difficoltà, e si armonizzano gl' individui, mercè le leggi generali, a cui i singoli membri dello Stato sono tenuti ad uniformare le loro azioni; ed in conseguenza suol dirsi, che, dove è la legge, vi è l'ordine e la vita sociale; dove essa manchi, la società cade nel dissolvimento e nella morte. Che se la Chiesa è il regno di Cristo che dee durare in perpetuo, secondo l'oracolo di Daniele, *Regnum quod in aeternum non dissipabitur,* è chiaro che le conviene il supremo potere legislativo, come primo elemento della sua vitalità e forza maravigliosa.

Ben consapevoli gli Apostoli della facoltà loro conferita divinamente da Cristo la usarono per provvedere con sante leggi e salutari precetti agl' interessi della cristianità; laonde allorchè stabilirono nel Sinodo Gerosolimitano le prime leggi disciplinari, disseso: *Visum est Spiritui Sancto et Nobis: nihil ultra imponere vobis oneris, quam haec necessaria, ut abstineatis...* Le quali leggi furono promulgate per tutta la Chiesa ed erano indicate col nome di *dogmata et praecepta Seniorum et Apostolorum* (1).

Similmente l'Apostolo nelle sue lettere spesso fa menzione del potere deliberativo ed esecutivo divinamente ricevuto: *in aedificationem, non in destructionem* (2). Così ancora interrogava i Corinti: *Vultis ut in virga veniam ad vos?* questa verga significava appunto la potestà di governo, la quale se fa leggi direttive, chiamasi *verga di direzione* (3); se punisce i trasgressori della legge dicesi *verga di ferro,* secondo quel detto del Salmo: *reges eos in virga ferrea.* Di questa verga o potestà governativa della Chiesa, parlando S. Agostino diceva: *Alios regit, alios conterit; regit spirituales, conterit carnales.*

Nè questa fu una prerogativa che cessò colla morte degli Apostoli, perchè se erano poteri dati ad edificazione della Chiesa, non potevano mancare in quelli che compiono in terra la stessa missione, e raffermano il regno di Cristo. Basta ricordare le collezioni de' canoni, per convincersi pienamente che tanto i Pontefici per la Chiesa universale, quanto i Vescovi nelle loro diocesi die-

(1) Alla fine del capo XV si dice di S. Paolo: *Perambulabat praecipiens custodire praecepta Apostolorum et Seniorum.*
(2) II. Ad Corint., c. X, v. 8.
(3) Vedi il Salmo 44.

dero sempre le leggi più savie ed opportune per governare i fedeli e dirigerli alla eterna beatitudine.

Infine la Chiesa non solo ha fatto uso di questo potere in ogni tempo, or dando leggi esplicative e determinative del diritto, ed or imponendo decreti di pura fonte ecclesiastica, ma ha sanzianato con decisioni formali siffatto potere, mettendolo al di sopra di ogni contestazione. Pio VI nella Bolla *Auctorem fidei*, pubblicata contro le dottrine del Sinodo di Pistoia, disse, che era una proposizione inducente alla eresia quella che insegnava non aver la Chiesa altra autorità di esigere obbedienza da' suoi decreti, salvo quella che nasce da' mezzi persuasivi: il che riuscendo a negare il diritto che ha la Chiesa non solo di dirigere con savi consigli i credenti, ma ancora d'imporre vere leggi e decreti, e di punirne i trasgressori, è un sistema falso, erroneo, ereticale, che per conseguenza dee abborrirsi e condannarsi da ogni fedele (1). E Pio IX nella Enciclica *Quanta cura* aggiungeva: « Non possiamo lasciare sotto silenzio la temerità di coloro, i quali mal soffrendo la sacra dottrina, si brigano a dire, che a quei giudizii e a quei decreti della Sede Apostolica, il cui obietto dichiarasi appartenere al bene generale della Chiesa, a' suoi diritti ed alla sua disciplina, si può senza peccato e senza alcuna jattura della professione cattolica negare il proprio assenso e la propria obbedienza, purchè non tocchino gl'insegnamenti della fede e della morale. La quale sentenza, quanto ripugni al domma cattolico della piena potestà divinamente conferita dallo stesso Signor N. Gesù Cristo al Romano Pontefice, di pascere di reggere e di governare tutta la Chiesa, non v'è alcuno che chiaramente ed apertamente non lo vegga e non lo intenda ». E chiaro adunque che alla Chiesa conviene il diritto di governo e di suprema legislatura.

Capitolo II.

La Chiesa Cattolica è rivestita del potere giudiziario.

Elemento integrante di ogni costituzione politica è il potere giudiziario. Senza di esso nessun governo potrebbe reggere e fiorire al mondo, perchè mancherebbe di quella forza che difende ed applica il diritto riconosciuto ed accettato, nel che sono appunto comprese le funzioni del potere giudiziario. Il governo adunque, detto da' Greci *ἀρχή*, e dai Romani *Imperium*, si appoggia

---

(1) Ecco la proposizione IV del Sinodo di Pistoia condannata da Pio VI: *Qua parte insinuat Ecclesiam non habere auctoritatem subiectionis suis decretis exigendae, aliter quam per media, quae pendent a persuasione, quatenus intendit Ecclesiam non habere collatam sibi a Deo potestatem non solum dirigendi per consilia, sed etiam jubendi per leges, ac devios contumacesque exteriori judicio ac salubribus poenis coercendi atque cogendi... inducens in systema alias damnatum ut haereticum.*

alle necessarie magistrature, che sopraintendono all' ordine ed alla pubblica disciplina. Per la qual cosa questo potere non poteva mancare alla Chiesa, che è la più vasta e la più perfetta società che vi sia al mondo.

Ma innanzi tutto vuolsi notare, che siccome la Chiesa è ordinata a recare in atto la soprannaturale comunicazione degli uomini con Dio, così ella spinge la sua benefica e maravigliosa azione fin nel santuario della coscienza, intanto che veglia a mantenere imperturbato l'ordine sociale religioso. Ciò mostra che ella spazia in un duplice campo d'azione, che chiamasi foro interno ed esterno: l'uno guarda la imputabilità delle azioni innanzi a Dio ed agli uomini, l'altro si ferma alla tutela dell'esterno organamento della società ecclesiastica.

Or intorno a siffatto potere giudiziario errarono dapprima tutti gli antichi e moderni eretici, che negarono alla Chiesa il diritto di aver tribunali e magistrature nel foro esterno, come cosa convenevole soltanto ai civili imperanti ed alle società perfette. Così opinarono, dopo Aezio eresiarca del quinto secolo, i Valdesi, gli Ussiti, i Luterani, i Calvinisti e i seguaci di Grozio, i quali seguendo il sistema collegiale null'altro attribuirono alla Chiesa, che una facoltà meramente persuasiva e direttiva, da influire pacatamente sull'animo de' fedeli, senza mai trascendere ad istituire alcun giudizio, o ad imporre alcuna pena, come è appunto la potestà che esercita un maestro su' discepoli.

I giansenisti ebbero in orrore siffatta dottrina, che scardina dalle fondamenta la giurisdizione ecclesiastica, e però a temperarla, quanto più era possibile, introdussero un nuovo sistema, che in fondo pure riesce ad offuscare e diminuire sostanzialmente tutto il potere giudiziario della Chiesa. Essi insegnarono che la Chiesa ne' secoli della sua primitiva purezza godè soltanto della giurisdizione nel foro interno, non già nel foro esterno; quindi s'ignorava in que' beati tempi perfino il nome di censura ecclesiastica; cosa che venne introdotta sol dopo l'undecimo secolo, quando il Papato uscendo da'suoi confini si trasformò in Primato, e la Chiesa cominciò ad estendere la sua giurisdizione anche nel foro esterno, giungendo fino a colpire con pene temporali i ribelli all'autorità ecclesiastica. Tali furono i sentimenti del Van-Espen (1). del Dupin (2), del Giannone (3), del Cavallari (4), e di altri.

Or noi dimostriamo contro i Protestanti, che alla Chiesa conviene il potere giudiziario, come è proprio di ogni Stato; e contro i Giansenisti, che la Chiesa ha esercitata la sua giurisdizione fin dai primi tempi, non solo nel foro della coscienza ma anche nel foro esterno.

Per fermo chi studia attentamente il capo XVIII di S. Matteo, nei versetti 15, 16, 17, vi trova quanto è necessario a costituire la vera magistra-

---

(1) *Jus Eccles.*, lib. III, tit. 1. (2 *De Antiqua Ecclesiae disciplina*, dissert. VII, § ult. (3) Vedi op. cit., lib. 2, c. ultimo, tom. 1. (4) *Instit. Juris. Can.* part. III, cap. IV.

tura ecclesiastica. Sono veramente in quel testo notati con esattezza tutti gli elementi di un vero giudizio pubblico. cioè il reo. l'accusatore, i testimoni. il giudice. la discussione. la sentenza e la pena. In quel testo il divin Salvatore, dopo aver dato il consiglio della correzione fraterna, pone il precetto e la legge. *Se il tuo fratello.* Egli dice, *abbia commesso mancamento contro di te, va e correggilo tra te e lui solo. Se egli ti ascolta, hai guadagnato il tuo fratello. Se poi non ti ascolta, prendi ancora teco una o due persone, affinchè col detto di due o tre testimoni si stabilisca tutto l'affare, che se non farà caso di essi, fallo sapere alla Chiesa; e se non ascolta nemmeno la Chiesa, abbilo come un gentile ed un pubblicano.* Si noti, di grazia, come sono qui enumerate tutte le persone che fanno parte di un vero giudizio nell'ordine pubblico ed esterno. Qui vi è l'attore, cioè colui che è stato offeso dal proprio fratello: il reo che è l'offensore, i testimoni, e sono gli arbitri, i quali non hanno potuto comporre amichevolmente la quistione: il giudice, cioè i Prelati della Chiesa, come comenta il Crisostomo (1): infine la sentenza e la pena, ed è quella decisione, la quale se non si ascolta e non si riceve dal reo, lo rende meritevole de' fulmini della Chiesa, e lo pone nella condizione di un infedele. Che altro si cerca a riconoscere in queste parole, delineato un vero ed esterno tribunale (2)?

Il che si conferma dal contesto medesimo dell'Evangelo, perciocchè il Salvatore immediatamente passò a parlare della potestà di sciogliere e di legare nel foro esterno e di separare i contumaci e ribelli dal comune consorzio dei fedeli. Che poi queste parole del Redentore vadano direttamente a dimostrare il potere giudiziario dato agli Apostoli con Pietro, appare da che nello stesso comune linguaggio forense la sentenza favorevole scioglie il reo, ossia lo assolve, e la sentenza contraria lo lega, cioè l'obbliga a subire la condanna pronunziata dal giudice.

Gli Apostoli che bene intesero la mente di Cristo, e l'arcano suo Consiglio nella fondazione della Chiesa, esercitarono non solo il potere giudiziario ma diedero talvolta norme opportune, affinchè i vescovi loro successori avessero potuto ben terminare le controversie, amministrar la giustizia, e difendere gli altrui diritti. L'Apostolo Paolo suggerendo a Timoteo gli opportuni

---

(1) S. Giovanni Crisostomo nel Commentario su questo testo dell'Evangelo, Eutimio, S. Cipriano ed altri intendono il « dic Ecclesiae, dic pastoribus seu praelatis Ecclesiae, » perchè « scire debes, » diceva S. Cipriano, « Episcopum in Ecclesia esse, et Ecclesiam in Episcopo. » Epistola LXIX, ed. Pamel.

(2) « Si peccaverit in te frater tuus, vade et corripe eum inter te et ipsum solum. Si te audierit, lucratus erit fratrem tuum. Si autem te non audierit, adhibe tecum adhuc unum vel duos, ut in ore duorum vel trium testium stet omne verbum. Quod si non audierit eos, dic Ecclesiae, si autem Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut etnicus et publicanus. » Qui la parola « audire » ha forza di « obbedire ». La espressione usata dal traduttore greco di S. Matteo risponde proprio al latino, « si autem Ecclesiae non obedierit. »

insegnamenti sul metodo da serbare nel ricevere le accuse contro i sacerdoti, diceva: *Adversus presbyterum accusationem noli recipere, nisi sub duobus, aut tribus testibus* (1). Metodo che entrò subito negli elementi integrali della procedura canonica; laonde Tertulliano scrisse: *Atque haec quidem ab Apostolo proposita judicii contra Presbyterum agendi ratio, tanquam firma constansque regula in omnibus ecclesiasticis judiciis observanda semper agnita est* (2).

Anzi pongasi mente soprattutto ad un fatto incontrastabile, che cioè nella stessa età Apostolica, quantunque l'Impero civile fosse stato pagano, gli Apostoli nondimeno ed i Vescovi loro successori esercitavano giurisdizione non solo nelle cose puramente spirituali, ma giungevano perfino a dirimere le quistioni civili degli stessi fedeli; cosa che non avrebbero potuto porre in atto se nella Chiesa non fosse stato generale il convincimento che l' autorità de' Vescovi poteva giungere a tanto, da terminar le vertenze de' cristiani, anche in materie temporali. Certamente l'Apostolo (3) vietò a' fedeli di muovere le controversie, ed istituirne i processi avanti ai giudici pagani; nè contento di tal proibizione, levossi altresì a biasimar coloro, che, in disprezzo dei giudici ecclesiastici, quasi fossero stati incapaci o incompetenti a terminar siffatte liti, amavano meglio ricorrere al giudizio de' pagani, innanzi a' quali erano astretti a giurar per gli Dèi, e correvan quindi pericolo di rinnegar la fede; e posto pure che non vi fosse stato cotal rischio, essi con questa pratica cagionavano un forte scandalo, poichè davano ad intendere che nella Chiesa di Cristo avean luogo le dissensioni, le cupidigie, le frodi ed altri delitti, donde ne deriva non lieve danno alla propagazione della cattolica fede; il perchè l' Apostolo ribadendo il principio della potestà giudiziaria inerente ai sacri pastori in materie anche temporali de' fedeli, diceva: *Nescitis quoniam Angelos, judicabimus? quanto magis saecularia?*

Tanto era ferma e comune la idea che i sacri pastori possano e debbano avere il proprio tribunale, dal foro civile dei laici, pienamente distinto ed indipendente!

Questa verità fu riconosciuta dagli stessi civili imperanti. Iniziatasi per fermo l' era della pace fra la Chiesa e lo Stato, i Principi fatti cristiani non solo riconobbero il potere autonomo giudiziario che alla Chiesa appartiene, ma ornarono di pubbliche e civili onoranze i tribunali ecclesiastici; sicchè nella legislazione romana fu consecrata la massima giuridica, che i Vescovi potevano sentenziare in materie anche civili, quando il loro giudizio fosse stato invocato dalle parti litiganti (3). Ciò dimostra senza alcun dubbio che

---

(1) I. ad Timot., c. V, v. 19.

(2) « Contra Marcion., » lib. V, c. 12, p. 477, ed Ven. 1744.

(3) I. Ad Corint., c. VI, v. 1: « Audet aliquis vestrum habens negotium adversus alterum, judicari apud iniquos et non apud sanctos? An nescitis quoniam sancti de hoc mundo judicabunt?

(3) Leg. 29, § 4, Codicis — L. 4, Novell. 125, c. 8, 22 — Novell. 79, 83, 123, c. 21.

il potere giudiziario della Chiesa era ammesso dagli stessi Imperatori Romani come natural conseguenza del diritto d'impero che ella gode su tutta la cattolica famiglia.

Le cose finora discorse ci dispenserebbero dall'entrare in diretta confutazione dell'errore de' giansenisti, perchè già dalle testimonianze arrecate salta agli occhi di tutti che la Chiesa ne' primi secoli non ebbe solo il foro penitenziale, ma anche il foro esterno e contenzioso. Il dire che la Chiesa acquistò tale magistratura dopo l'undecimo secolo è un errore, che può solo pronunziarsi da chi ha la mente offesa da' delirii del Protestantesimo e del Giansenismo.

Nondimeno a toccarne qualche cosa diciamo, che nulla vi ha nella tradizione di più chiaro e di più spiccato che questo diritto della Chiesa di potestà autonoma giudiziaria. Tertulliano afferma che fin da' suoi tempi (202) vi erano nella Chiesa le esortazioni, i consiglieri e la censura divina; le quali cose, diceva egli, con gran maturità e ponderazione si adoperano (1). Similmente S. Cipriano nella lettera a Papa Cornelio (252) parlava dell'eresiarca Privato condannato *ob multa et gravia delicta* da una sentenza di 90 Vescovi radunati a Sinodo. Lo stesso S. Cipriano in un'altra lettera parlando di alcuni eretici, che a sfuggire le condanne loro inflittë da' Vescovi irregolarmente appellavano alla Sede Apostolica, disse: « Essendo cosa stabilita a tutti noi, ed essendo parimente equo e giusto che la causa di ciascheduno sia ascoltata dov'è commesso il delitto, è necessario certamente che coloro ai quali noi presediamo, non vadano scorrendo qua e là, nè colla loro fraudolenta e fallace temerità rompano la concordia sacerdotale, ma che ivi agitino la loro causa, dove possono avere e accusatori e testimoni del loro misfatto (2). Or che manca qui a costituire il foro ecclesiastico? Chi nol vede stabilito in tutti i varii rami di solenne e pubblica magistratura?

Basterà altresì recare a mente il solo fatto dei Vescovi Ariani, i quali vedendo che sul loro capo già pendeva la sentenza fulminata da' Padri ortodossi del Concilio Niceno, fecero ricorso all'Imperatore Costantino, imitando così l'esempio de' Donatisti, che furono gravemente condannati e biasimati da S. Agostino. Ora quel grande Imperatore gittò alle fiamme il ricorso dei Vescovi Ariani, e pronunziò quella memorabil sentenza: *Deus vos constituit sacerdotes, et potestatem vobis dedit de nobis quoque judicandi; et ideo nos a vobis recte judicamur; vos autem non potestis ab hominibus judicari. Propter quod Dei solius inter vos expectate judicium; et vestra jurgia quaecumque sint, ad illud divinum reserventur examen. Vos etenim nobis a Deo dati estis dii; et*

---

(1) « Ibidem etiam exhortationes, castigationes et censura divina. Nam et judicatur magno cum pondere, ut apud certos de Dei conspectu ». Apolog., c. 39.

(2) Epist. LIX ad Cornelium.

conveniens non est, ut homo judicet deos; sed ille solus de quo scriptum est, Deus stetit in Synagoga deorum, in medio autem deos discernit (1). Il che se mostrava da una parte il dovere di obbedienza che ha lo Stato verso la Chiesa, dall'altra rendeva palese che nel Cattolicismo esiste una magistratura tutta propria, la quale è inerente all'intima costituzione della Chiesa.

Similmente nel Concilio Efesino dai Legati pontificii fu citato a comparire Nestorio, affinchè si fosse giustificato delle accuse che sia a voce sia in i-scritto contro lui si muovevano, e sol dopo la terza e perentoria citazione canonica fu condannato e scomunicato. La medesima procedura fu adoperata nel Sinodo Costantinopolitano contro Eutiche, e nel Concilio Calcedonese contro Dioscoro; sicchè in tutte le condanne degli eretici dal primo all' undecimo secolo troviamo costantemente ed inalterabilmente conservate le medesime norme di citazione del reo, di accuse, di deposizioni de' testimoni, di discussioni pubbliche e di sentenze; cose che appartengono alla stretta procedura giudiziaria, e sol potrebbero negarsi o da chi ha vaghezza di dar bando a tutti i monumenti della storia, o da chi per velo di passioni nega la verità conosciuta. È chiaro adunque che prima ancora dell' undecimo secolo la Chiesa ha avuto i suoi tribunali ecclesiastici, in cui esercitava la giurisdizione nel foro esterno e contenzioso.

Capitolo III.

Alla Chiesa conviene il potere coattivo.

Non mancarono mai nella lunga catena dei secoli uomini audaci e ribelli i quali non potendo in altra guisa sostenersi pensarono di scuotere il fondamento stesso dell' autorità, affinchè non avessero avuto più molestia ne' loro biechi divisamenti nè freno alle loro malvage azioni. Così accade che gli e-retici e i razionalisti guardarono sempre di mal occhio il potere coattivo della Chiesa, e tutto misero in opera per schiantarlo dalla sua radice.

Non tennerò per altro sempre il medesimo piano di battaglia, ma or di soppiatto ed ora in palese, or a fronte scoperta ed or per via indiretta cercarono di giungere al desiderato scopo. A classificare perciò ordinatamente i loro errori giova innanzi tutto premettere che vi hanno varie specie di pene secondo l' obbietto a cui mirano. Alcune sono puramente spirituali, e consistono primamente nella privazione dei beni spirituali, il cui conferimento fu affidato alla Chiesa, come il Sacrifizio, i Sacramenti, i suffragi comuni, le preghiere pubbliche, la sepoltura, la giurisdizione spirituale ed altri. In secondo luogo recano siffatte pene la perdita delle cariche, delle funzioni e dei di-

(1) Vedi Rufino, « Hist. Eccles., lib. X, sect. prima, cap. 2.

ritti che si posseggono in forza della investitura canonicamente ricevuta. Le prime sono puramente *medicinali*, atteso che mirano come a fine immediato e diretto alla emendazione del colpevole, e s' infliggono per conseguenza a tempo indeterminato: di tal fatta sono le censure, la scomunica, la sospensione, l' interdetto. Le altre poi sono *vendicative*, destinate a far espiare il fallo, a vendicare l' ordine pubblico turbato dal delitto, e ad ispirare in tutti i membri della Chiesa un salutare timore, come la degradazione, la deposizione, la perdita degli ufficii e cariche ecclesiastiche, e le irregolarità che s' incorrono per ragion di delitto. Diverse poi da queste pene spirituali sono le temporali, che consistono sia nella perdita de' beni di fortuna per le ammende e la confisca dei beni, sia nella privazione de' beni corporali, mercè pene afflittive, come carceri e battiture, e sia nella perdita de' beni morali e de' diritti civili e politici, mercè le pene che portano la pubblica infamia e la generale esecrazione; ma di ciò diffusamente nel trattato *De poenis*.

Ciò posto gli eretici negarono ogni potere coattivo alla Chiesa, senza fare alcuna differenza tra pene spirituali e pene temporali. Primo per audacia a spezzare una lancia contro questo potere della Chiesa fu Marsiglio di Padova, il quale affermò che i sacri Pastori non hanno alcun' autorità o giurisdizione sopra qualsivoglia chierico o laico, e che essi piuttosto, non escluso il sommo Pontefice, debbono sobbarcarsi ad ogni giudizio anche penale del governo laico, senza muoverne alcun lamento, perchè esso rappresenta al mondo la vera ed unica sovranità costituita. Fedel discepolo e compagno di Marsiglio di Padova fu il Richer, il quale sostenne che la Chiesa non possedendo territorio, a guisa de' principi temporali, non essendole stato da Cristo conferito alcun potere sulle cose mondane e civili, debba sol giudicare de' mezzi conducenti al bene soprannaturale per via di ragionamenti e di persuasioni, non già imponendosi a forza di comandi e di pene. Uscito da questa scuola il Febronio pensò a blandire l' autorità de' Vescovi per ispogliare il Papa del suo primato, e però non altro potere riconobbe nella Chiesa che quello di mera direzione pe' Vescovi, senza mai sognarsi d' infliggere alcuna pena temporale. Il Febronio fu seguìto da Eybel e dal Nuytz, e più recentemente è stato difeso dal Fridriche, da Schulte, da Ueber e da altri critici moderni.

I Gallicani poi della scuola moderata e il Sinodo di Pistoia tennero forte a dire, che la Chiesa, vuoi pel carattere del suo governo, che deve essere il più dolce e il più paterno di tutti, vuoi per la carità di Cristo che ella dee ricoprire in tutte le sue azioni non dee nè può punire con pene temporali i ribelli alle leggi ecclesiastiche; diversamente agirebbe contro il proprio fine, e lederebbe i diritti dell' autorità civile a cui solo tocca adoperar la spada, secondo diceva l' Apostolo: *Non enim sine causa glaudium portat;* le armi adunque della Chiesa sono semplicemente spirituali, e non mai, senza com-

mettere un grave abuso ella potrà ingerirsi nella corporale punizione de' delinquenti che sono in ciò soggetti al Magistrato civile.

Dimostriamo dapprima contro gli eretici che la Chiesa gode del vero potere coattivo.

Da tutt' i pubblicisti si tien per fermo ed indubitato che il diritto di punire è inseparabile dal potere legislativo. Mediante le leggi si impone ai cittadini un vincolo morale, che li obbliga ad operare nel modo prescritto, e a non allontanarsene a capriccio. Ma ben può accadere che alcuni non sentano la obbligazione imposta dalla legge, o se pur la sentono , in essi nondimeno prevalga l' impeto delle passioni. In tal caso senza l' aiuto della forza il vincolo morale diverrebbe inefficace in ordine allo scopo che le leggi si propongono. Se ciò è vero, come è certissimo, ognun vede che anche la Chiesa essendo fornita di vero potere legislativo dee far uso della forza per richiamare i delinquenti al loro dovere e far rispettare le sue leggi.

Molto più che la Chiesa sebbene intenda agli spirituali ed eterni destini dell' uomo, tuttavia è società, come dicemmo altra volta, visibile ed esterna , la quale compie tra gli uomini la sua nobilissima missione; ma chi non sa quanto siano gli uomini inchinevoli al vizio, e come facilmente si facciano trascinare dalla violenza delle passioni a rompere ogni freno , ed a contrastare ogni ragion di legge e di obbedienza? Per correggerli è necessario adoperare quei mezzi che sono proporzionati alla natura umana , ossia , o la forza fisica che prevale sul corpo o la forza morale che prevale sullo spirito. Ma quando per l' uomo non ha più valore a contenerlo nel bene la forza morale, l'unico rimedio per infrenarne le passioni è ricorrere alla forza fisica; la quale sebbene agisca direttamente sui sensi, nondimeno per la intima unione del composto umano fa che anche lo spirito ne risente tutta la influenza e rientri nell' ordine. Or se questi mezzi si riconoscono come indispensabili per ogni società civile, non si potranno mai negare alla Chiesa, che per ampiezza di territorio, per nobiltà di fine e per santità di mezzi supera ogni umana e terrena associazione, a meno che non si voglia torle ogni vita esteriore e visibile, e ridurla al solo campo delle astrazioni e della idealità, come pretendono i protestanti, il che sarebbe lo stesso che distruggerla dalle fondamenta e sradicarla dal mondo.

E' vero che molte volte la forza fisica non impedisce l' esorbitare dello spirito. Certi malvagi hanno il cuore sì corrotto , che sebbene fossero sottoposti alle più dure pene, non si piegano mai alla obbedienza, nè si emendano ; ma ciò non toglie che un gran bene ricavi la società dalla forza fisica, perchè almeno si ottiene che quell' uomo malvagio sia impedito dal mettere al cimento l' altrui salvezza; il che quanto importi alla Chiesa, che null'altro desidera che impedire gli scandali e la propagazione dell' errore , non vi è chi nol vegga.

Lo stesso divin Salvatore diè esempio alla Chiesa della forza fisica che bisogna adoperare per reprimere l' audacia de' ribelli, ed impedire gli scandali e le sacrileghe profanazioni. Nel tempio di Gerusalemme si era introdotto il gravissimo abuso che nell' atrio di esso si vendevano buoi, pecore, colombe, e si cambiavano monete, cotalchè erasi ridotto il tempio come un fondaco da traffico; or come si condusse il Salvatore? Poteva Egli tanto mite ed umile di cuore adoperare persuasioni e consigli con quei venditori e cambiatori, e ridurli a non disonorare la casa di Dio. Perchè dunque non si contentò di consigli, e nemmen di rimproveri, ma fatta come una sferza di cordicelle, tutti cacciò via quei profanatori dal tempio, rovesciando le panche e i danari? Lo fece di certo per darci ad intendere, che vi è una classe di gente, la quale calpesta impunemente ogni legge umana e divina, nè teme i castighi spirituali, ma solo ha paura delle pene afflittive del corpo. Con siffatta gente non vi è altro mezzo più opportuno e più decisivo che la fisica coazione; nè ciò ripugna allo spirito ed alla mitezza del Vangelo, come non ripugna all' infinita clemenza del Signore il punire gli empii, che calpestano le sue leggi, e ne disonorano la maestà ed il nome. L' esempio adunque di Cristo, che cacciò dal tempio quella turba di usurai e di barattieri con un flagello di funi, è più che sufficiente argomento per mostrare, che non ripugna alla Chiesa il diritto di punire, anzi essenzialmente le conviene.

Capitolo IV.

La Chiesa Cattolica gode del potere coattivo per virtù propria e non per concessione de' Principi laici.

Entriamo ora in una confutazione più diretta dell' errore di Marsiglio di Padova rinnovato da' Protestanti e riprodotto a dì nostri dai moderni eretici di Germania. Essi dicono che la Chiesa non ha mai esercitato il potere coattivo per diritto proprio, ma per facoltà concessagli da' civili imperanti.

Non sappiamo come questo errore possa entrare in mente di chi ammette la Sacra Scrittura. Certamente rilevasi dal citato testo di S. Matteo, al capo XVIII, che il Signore parlando di colui che è contumace alla correzione tanto fraterna quanto pubblica, e quindi meritevole di castigo, ordina che non si denunzi al tribunale laico, ma alla Chiesa; ed in conseguenza della disobbedienza alla Chiesa il Signore aggiunge: *abbilo come un gentile ed un pubblicano;* il che tornava il medesimo che additare l'attività giuridica della Chiesa, che per virtù trasfusale dall'alto si contrappone all' uomo ribelle e lo punisce, segregandolo dal suo seno. Non è questa la più chiara manifestazione del diritto di punire che la Chiesa gode da sè, senza chiederne l' autorizzazione ai civili imperanti?

E poi tutti sanno che la efficacia della pena è quella di restaurare l'ordine, e riaffermare il diritto che è stato violato dal delinquente; perciò Ulpiano definiva la pena *Noxae vindicta* (1); secondo questa idea il diritto di punire risiede in colui che ha la sovranità, perchè al sovrano spetta amministrar la giustizia e difendere l'ordine pubblico e sociale; la vendetta privata fu sempre colpita di biasimo universale, essa toglie al punire quella nota di imparzialità che deve accompagnare gli atti della giustizia punitrice. Donde venne l'universale convincimento, che il capo dello stato è chiamato ad esercitare il ministero sociale della punizione de' delinquenti. Applicando queste dottrine alla Chiesa troviamo, che se in essa non mancano i ribelli, che negano le verità divinamente rivelate, che violano le sante sue leggi, e si rendono pietra di scandalo all'altrui salvezza, è un dovere indispensabile il punirli, per restaurare l'ordine religioso, e difendere gli altrui diritti. Ciò importa, che se la Chiesa per l'esercizio di questo potere avesse bisogno di chiederne allo Stato civile il permesso, allora essa invece di riaffermare la sua sovranità se ne spoglierebbe a dirittura, proclamandosi ancella dello Stato. Le quali cose quanto sieno contrarie alla costituzione organica della Chiesa non vi è chi nol vegga (2).

Consapevoli del proprio diritto gli Apostoli lo esercitarono or minacciando i ribelli, ed or infliggendo loro gravissime pene, secondo che giudicavano tornar meglio all'amministrazione della giustizia penale ed alla emendazione de' delinquenti. Così S. Pietro rimproverò gravemente Anania e Saffira del mendacio che aveano pronunziato sulla vendita del loro fondo, il cui prezzo era offerto agli Apostoli; nè Pietro pronunziando contro di essi la pena si volse prima a chiederne il permesso alla sinagoga o al tribunale di Tiberio e di Cesare. Similmente l'Apostolo delle genti nel punire il mago Elima e Sergio Paolo, che co' loro scandali strappavano dal cuore di Cristo molte anime e le inducevano a peccare non chiese alcun permesso all'autorità laica, il fece da sè, come vero e proprio legislatore, altamente pronunziando che i ministri della Chiesa hanno sempre pronta la verga per punire ogni genere di trasgressioni delle leggi divine ed ecclesiastiche: *In promptu habentes ulcisci omnem inobedientiam.*

---

(1) L. 131, Dig., « De Verb. sign. »

(2) Questa verità fu conosciuta dagli stessi protestanti più assennati ed eruditi. Il Basnagio fra gli altri scrisse: « La Chiesa ha un tribunale eretto per ordine di Dio stesso, e che non trae origine dalla volontà de' Principi, ma che Gesù Cristo ha istituito allorchè ha ordinato di cacciar fuori della Chiesa l'eretico ostinato. Questa legge è stata fatta all'insaputa del magistrato civile. Sotto gl' Imperatori pagani di fatto la Chiesa colpiva de' suoi anatemi i peccatori scandalosi in virtù di un potere che le era proprio, non punto comunicatole da alcuna potestà terrena. Per lo spazio di trecento anni essa ha esercitato lo stesso potere sotto gl' imperatori, senza il concorso del magistrato, scacciando dal suo seno gli eretici del pari che i peccatori scandalosi ». Basnage, « Annot. polit. Eccl. Rom., » tom. II, dist. 4. « De Ecclesiae tribunali ».

Si mostrano ancora gli avversari poco conoscitori della storia. Certo è che ne' primi tre secoli, non mancarono esempii di pene pubbliche e salutari minacciate od inflitte contro i trasgressori delle pene ecclesiastiche.

S. Lino, immediato successore di S. Pietro, condannò coll'anatema i Menandriani che insegnarono il mondo essere stato creato dagli Angeli (1). San Igino nella metà del secondo secolo, scomunicò Cerdone, eresiarca fra i corifei dello Gnosticismo, che insegnava la teorica dei due principii (2). S. Vittore sul cominciare del terzo secolo tenne un concilio provinciale, ed in esso scomunicò gli eretici Teodoto, Artemone, Ebione, maestri di Paolo Samosateno, e lo gnostico Valentino che assegnò al Signor nostro Gesù Cristo un corpo celeste e non umano (3). Lo stesso Papa Vittore dichiarò ai Vescovi dell'Asia che si dovevano conformare alla Chiesa di Roma quanto al tempo di celebrare la Pasqua, e giunse fino a minacciarli di scomunica se non si fossero sottomessi (4). S. Fabiano confermò contro Privato, antico eretico, la scomunica inflittagli da un Concilio di Africa, secondo che ne rende testimonianza San Cipriano (5). Papa Stefano nel terzo secolo accennò a S. Cipriano che si fosse osservata la consuetudine di non ribattezzare quelli che venivano da parte eretica alla Chiesa, e intimò la stessa minaccia di scomunica per quelli che avessero mostrato disobbedienza ai suoi ordini. È certissimo adunque che i Pontefici ne' primi tre secoli adoperarono la scomunica contro gli eretici e contro i ribelli all' autorità ecclesiastica. Ma tutti sanno che in quella età lo Stato civile era in aperta lotta colla Chiesa, il Cesarismo pagano avea giurato di affogarla nel sangue; come dunque avrebbero potuto i Papi esercitare il loro diritto di punire chiedendone il permesso agli Imperatori pagani? Il solo pensarlo è indizio di grave stoltezza.

Cessate le persecuzioni, è sòrta per la Chiesa l'alba sorridente della pace, gl'Imperatori cristiani non fecero che riconoscere nella Chiesa come un diritto inerente alla sua sovranità il potere coercitivo, e si recarono ad onore di aggiungere la loro sanzione esterna alle leggi penali ecclesiastiche, sia per in-

---

(1) Cf. S. Giustino, Apol. II; S. Ireneo, lib. I, « Advers haeres, » cap. 24; Tertulliano « de Praescripsit, » c. 46, S. Epifanio, « Haeres », 22.

(2) Vedi S. Cipriano, Epist. 74; S. Ireneo lib. I, c. 27; Eusebio, « Hist. Eccl. » lib. IV, c. 11.

(3) Vedi Labbè, « Collec. Conc. » t. 1. 602; Harduin, tom. I, p. 1495.

(4) Eusebio narrando questo fatto dice, che Papa Vittore minacciò di scomunicare Policrate di Efeso e tutti quei Prelati dell'Asia minore che non volevano conformarsi alla decisione della Chiesa Romana sulla celebrazione della Pasqua, ma si tenne dal fulminarla scomunica pe' buoni ufficii adoperati da S. Ireneo a favore degli Asiani. Così molti scrittori moderni hanno esposto il testo di Eusebio, fra i quali M. Hèfelè così ha scritto: « mais il est plus exacte de dire, comme l'a dèmontrè Valois, que le Pape eut la pensèe d'excomunier les Asiatiques, et qu'il fut retenu dans la rèalisation de ce proget notamment par S. Irenèe ». « Histoire des Conciles d'après les documents origineaux, » Vol. I, « Solution de la Question Pascale, » pag. 303-307.

(5) Epist. 55, p. 180.

cutere maggior spavento ne' tristi, e sia per mostrare la loro sottomissione alla somma potestà di Pietro e di tutto l'Episcopato.

Anzi i cultori del diritto moderno non possono ignorare i grandi vantaggi che dalla legislazione canonica derivarono allo stesso diritto penale dello Stato. Sarem contenti di citare qui la testimonianza del Pessina, autore di molta fama nel diritto penale odierno. « La Chiesa, egli dice, depositaria del nuovo principio sociale, fece argine alle barbarie il più che fosse possibile. Epperò essa col *diritto di asilo*, frenò le vendette sanguinose, essa combattè le ordalie e il duello giudiziario, e in nome della fraternità umana propugnò la pace fra gli uomini; essa nel Diritto suo proprio conservò certe tradizioni romane con l'istituto del foro ecclesiastico, e col beneficio di chiericato; essa co' suoi tribunali conservò come sacro deposito il principio delle giurisdizioni legittime e delle pruove. Ma anche col Diritto penale che si venne costruendo nel suo seno essa ha renduto servigi importanti alla causa della giustizia (1).

Ci sembra dunque evidente che la Chiesa per diritto proprio e non per concessione de' principi laici eserciti il potere coattivo. Bene però e sapientemente Giovanni XXII nella costituzione *Licet juxta doctrinam* condannò l'errore di Marsiglio di Padova (2) e di Giovanni Gianduno, condanna opportunamente rinnovata da Benedetto XIV nel Breve *Ad Assiduas* (3) e da Pio IX nel breve dommatico *ad Apostolicae,* dove condannò gli errori di Nepomuceno Nuytz, che negava alla Chiesa ogni potestà coattiva, vuoi diretta vuoi indiretta, sottomettendola al dominio ed impero dello Stato Civile (4).

---

(1) *Elementi di Diritto Penale,* Napoli Ediz. 1871, pag. 42.

(2) Ecco le parole di Giovanni XXII nella citata bolla: « Quinto, adhuc isti blasphemi dicunt quod tota Ecclesia simul juncta nullum hominum punire potest punitione coactiva, nisi concedat hoc imperator; quod utique doctrinae evangelicae noscitur obviare. Constat enim quod a Christo Petro, et in persona Petri Ecclesiae, potestas coactiva concessa, vel saltem permissa existit: QUODCUMQUE LIGAVERIS SUPER TERRAM etc. Ligantur enim non solum voluntarii, sed inviti. »— (Presso il Rainaldi all'anno 1327, n. 28).

(3) Nel sullodato Breve « Ad Assiduas » diretto al Primate, Arcivescovi e Vescovi della Polonia Benedetto XIV rinnovava la condanna dell'opuscolo francese che avea per titolo: « Principes sur l'essence, la distinction et les limites des deux puissances spirituelle et temporelle, ouvrage postume du Pére La Borde de l'Oratoire; » appunto perchè questo opuscolo rinnovava gli errori contro la potestà coattiva della Chiesa, condannati come ereticali da Giovanni XXII.

(4) Pio IX il 22 agosto 1851 nel citato Breve condannava l'opera del Professor torinese Giovanni Nepomuceno Nuytz, che avea per titolo: « Juris Ecclesiasticis Institutiones, » nella quale, tra gli altri errori, era negata alla Chiesa ogni potestà coercitiva. Nel Sillabo è condannata la seguente proposizione del Nuytz: « Ecclesia vis inferendae potestatem non habet, neque potestatem ullam temporalem directam vel indirectam. » Sillab., prop. XXIV.

Capitolo V.

Il potere coattivo della Chiesa si estende ancora alle pene corporali.

Contro questa proposizione si schierano i gallicani ed i fautori del Liberalismo odierno, i quali vorrebbero che la Chiesa pensasse solo a pregare, a benedire ed a perdonare, senza mai colpire di alcuna pena temporale i trasgressori delle leggi divine ed ecclesiastiche, come cosa che è fuori i confini dell' autorità spirituale.

Ma essi s' ingannano a partito. Primamente se ammettono che la Chiesa ha il diritto di punire colla scomunica i delinquenti, già vengono a sostenere, senza avvedersene, la nostra tesi; giacchè la scomunica, sebbene sia una pena spirituale in quanto che priva il colpevole de' beni appartenenti all' ordine soprannaturale, nondimeno ha pure la sua parte sensibile e materiale; in quanto che è afflittiva insieme dello spirito e del corpo, per l' unità del composto umano a cui si riferisce. Non vi sembra una pena che travaglia lo scomunicato anche corporalmente il vedersi abbandonato da' suoi e rotta ogni comunicazione che prima avea co' fedeli? Il più vivo dolore che sentivano i lebbrosi presso gli Ebrei, era il vedersi abbandonati da' loro più cari, cacciati dal loro tetto, dalle loro conversazioni, dalla loro mensa, e da ogni altra comunanza d' interessi e di affetti. Che altro era questo se non un esilio il più doloroso ed il più triste? Eppure, sono queste le naturali conseguenze della scomunica, la quale, secondo l' unanime consentimento de' Dottori, impone talvolta questa spaventevole separazione. Il dire adunque che la Chiesa non gode della potestà coercitiva in ordine alle pene corporali, è il medesimo che ignorare il valore della scomunica e gli effetti che essa spiega anche corporalmente per ripristinare l' ordine conturbato e giungere alla emendazione del reo.

Gli Apostoli non di rado punirono con pene anche corporali certi pubblici peccatori e scandalosi che recavano maggior danno alla Chiesa. S. Paolo, come abbiamo visto di sopra, minacciò di usar la verga co' Corinti. *Quid vultis*, diceva, *in virga veniam ad vos, an in caritate et spiritu mansuetudinis* (1). Colle quali parole alludeva l'Apostolo a quella potestà prodigiosa di coazione, la quale produceva mirabili effetti, sia di spavento pe' tristi, sia di esempio pe' deboli, e sia di conforto pe' buoni, che vedevano giustamente punito il delitto e repressa l' audacia de' refrattarii e degli scandalosi. Di questa verga usò l' Apostolo, quando tolse improvvisamente la vista ad Elima il mago, che si brigava d' impedire la conversione del Proconsole Sergio Paolo. Di questa

---

(1) I. ad Cor IV, 21.

verga si servì, quando consegnò a Satana nella morte della carne un incestuoso, affinchè lo spirito fosse salvo nel dì del Signore. Or come poteva mai l'Apostolo venire a questi castighi se l'usare la forza fisica fosse stato ripugnante al Vangelo? Come poteva punire nel corpo i delinquenti se le pene corporali fossero contrarie alla mitezza della Cristiana Religione? L'aver dunque fatto uso l'Apostolo di questa potestà con tanto successo, da esser la sua parola convalidata da un miracolo è la più chiara pruova ed incontrastabile che la Chiesa può adoperare anche le pene corporali, quando lo crede espediente, per l'altrui salvezza.

La pratica antichissima della Chiesa mirabilmente lo conferma. Giacchè chi ha contezza della storia ecclesiastica può conoscere che non poche pene corporali si adoperavano ne' primi tempi per punizione de' delitti. Se il delinquente era un chierico, quando fosse stato egli convinto di delitto era punito non solo di scomunica, ma ancora di privazione dall'ufficio, di deposizione, e di degradazione, secondo la gravezza del delitto commesso. Oltrecchè esisteva la disciplina della penitenza pubblica, la quale non era di poco rilievo, ma ben grave ed afflittiva, come confessa lo stesso Morinus (1), ad emendazione del reo, e a pubblico esempio del popolo cristiano.

Avea la Chiesa le carceri, dette anticamente *Decanicae* (2), dove erano rinchiusi i ribelli per espiar la loro pena, nè le mancò l'uso della verga quando ve ne era gran bisogno. Parecchi concilii ne fanno menzione, come di cosa utilissima ne' loro tempi, e sommamente adatta a punire i colpevoli (3).

A queste pene si aggiungeva ancora la confisca de' beni. Tralasciando molti esempii dell'antichità, basterà notare che il Concilio Tridentino fulminò contro i duellanti oltre alla scomunica la pena della confisca dei beni e la infamia. Or se la Chiesa docente, vuoi per mezzo de' Romani Pontefici come pastori universali, vuoi per mezzo de' Concilii Ecumenici, provinciali e diocesani. ha dichiarato questo suo diritto nel modo più solenne e perentorio, chi sarà così audace da affermare che sia Ella caduta in inganno, arrogandosi una potestà che non le conviene, e che ripugna alla sua indole essenziale? Ogni uomo invece di sana mente dirà, che il potere coattivo della Chiesa è il più giusto nella sua natura, ed è il più utile ne' suoi effetti, come quello che con pene salutari reprime l'audacia de' ribelli, e mantiene l'unità della fede e il vincolo di tutto l'ordine religioso.

---

(1) Morinus, *De Sacramento Poenitentiae*, lib. V, c. 17, n. 7, pag. 298. Ediz. Bruxelles 1685.

(2) Cf. Giustiniano, Novella 79, cap. 3.

(3) Il Concilio Agatense nel 506 al can. 38 diceva: « *Clericum aut Monachum sine commentatiis vagum, si verborum increpatione non emendetur, etiam verberibus statuimus coerceri.* Altri esempii simili possono riscontrarsi nel Concilio di Tours anno 567 al can. 20; e nel Concilio Narbonese del 589 al canone 12.

Capitolo VI.

Se la Chiesa abbia ancora diritto di spada, cioè di condannare a morte.

Che la Chiesa abbia ancora diritto di spada cioè di condannare a morte divergono i Canonisti negando gli uni affermando gli altri. I primi si appoggiano. 1.º Nell' indole mite della Chiesa che *abhorret a sanguine.* 2.º Sul difetto di forza armata nella Chiesa. 3.º Sulla differenza fra il foro ecclesiastico ed il foro profano, dicendo che quello mira anzitutto all'emendazione del delinquente, mentre questo ha per iscopo piuttosto la pubblica tranquillità, e le ragioni della giustizia. 4.º Sopra alcuni Canoni che vietano agli ecclesiastici di spargere sangue, nonchè nelle parole di Cristo a Pietro in S. Matteo (XXVI 52) « *Converte gladium tuum in locum suum* » e soprattutto sul perpetuo non uso che ha forza di Legge. I Contrarii partono dal principio che la Chiesa è una società perfetta ed avente diritto alla propria conservazione e tranquillità quanto ogni altra. Ma in ogni società perfetta si riconosce come proprietà naturale il diritto di spada. Dunque si deve ammettere ancora nella Chiesa. Confermano la loro sentenza, dicendo che tal diritto naturale non è contrariato dal diritto divino positivo e dicono:

1.º L' Amministrazione della giustizia essendo atto di virtù non s' oppone alla mansuetudine. 2.º Se la Chiesa non ha la forza armata, ha diritto sulla forza del braccio secolare. 3.º L' incuria del delinquente come bene privato non deve anteporsi al bene pubblieo e comune. 4.º I canoni vietano lo spargimento di sangue ai magistrati inferiori non al capo della Chiesa universale — Dall' altro lato questo divieto è diritto ecclesiastico, non divino.

DIVISIONE DELLA MATERIA GIUDIZIARIA

Capitolo I.

La materia giudiziaria ecclesiastica, come pure laicale, va divisa in tre parti: 1.° Delle cause o delitti. 2.° Dell' ordine giudiziale, ossia giudizi, procedura, tribunale ecc. 3.° Delle pene ed altre censure.

In dritto pubblico ecclesiastico facemmo brevemente l'apologia del potere giudiziario e coercitivo della Chiesa; ora dobbiamo invece in Dritto privato ecclesiastico stabilire quali sieno le cause di cui devesi occupare il potere ecclesiastico.

È certo che le cause spirituali tutte appartengono al foro ecclesiastico, ed è proibito ai laici anche principi di occuparsene.

La questione sta nell' assegnare il criterio per cui una causa possa chiamarsi veramente Spirituale, oppur no.

I Canonisti si accordano quasi comunemente nel dire che tutto ciò che prossimamente si riferisce al culto di Dio ed alla salute delle anime, ancorchè per qualche altro riguardo non lo dimostri, appartiene alle cause spirituali. Con questo criterio possiamo assegnare tre gradazioni di queste cause spirituali. 1.° Cause spirituali intrinsecamente p. e. fede, costumi, sacramenti, dispensa di voto, giuramento, ufficio sacro ecc. 2.° Cause annesse alle spirituali, ossia miste p. e. oblazioni, beneficii, decime tempii, vasi sacri, ecc. ma specialmente quelle di materia beneficiaria. 3.° cause spirituali *per accidens,* ossia che se anche paiono temporali, pure son devolute al tribunale ecclesiastico per qualche circostanza sopraggiunta, cioè o per ragione di apposito giuramento, o di un contratto intervenuto innanzi ad un notaio ecclesiastico, o di peccato. o di occasione al peccato. Tutte le cause poi o che appartengono al tribunale ecclesiastico od al laicale possono essere o civili o criminali, donde il doppio appellativo di Tribunale Civile e Correzionale. Così civili sono quelle in cui trattasi di sperimentare piuttosto qualche dritto; Criminali poi quelle il cui sostrato, la cui materia è qualche delitto. E così spiegasi come in Dritto Canonico vengono usate promiscuamente le parole *crimen* e *delictum,* mentre in Dritto Romano l'una non valea l'altra. Difatti il *delictum* o *crimen* definiscesi da Canonisti « *libera ac voluntaria divini aut humani juris violatio, quae in detrimentum ecclesiae vel civilis societatis redundat.*

Con questa definizione si differenzia il *delictum* o *crimen* dei Canonisti dal semplice peccato, giacchè il peccato può aver luogo senza il detrimento della Chiesa o della civile Società. I delitti secondo che offendono direttamente più la Chiesa che la società, od entrambi insieme si chiamano *ecclesiastici* o *civili* (solo per questo punto di vista) *e misti.* Alla 1.ª Classe appartengono le apostasie, eresie, simonia, e scisma. Alla 2.ª omicidio e furto. Alla 3.ª appartengono i sortilegii, il concubinato, l'adulterio.

Capitolo II.

Dei delitti ecclesiastici in genere ed in ispecie — Tavola Sinottica.

Col nome di delitto o crimine non s'intende propriamente qualunque colpa o peccato, ma quello solamente, come dianzi accennammo, che perturba l'ordine esterno della società. Nè poi tutti i peccati esterni devono sottostare alle pene canoniche, ma quelli solamente che secondo il prudente consiglio del legislatore ecclesiastico richiedono una pubblica ammenda alla tutela dell'ordine sociale secondo le esigenze dei tempi. Lo diceva S. Tommaso (Sum. Theol. l. 2. q. 96 a 2. c.). « *Lege humana non prohibentur omnia vitia a quibus virtuosi abstinent, sed solum graviora, a quibus possibile est majorem partem multitudinis abstinere et praecipue quae sunt in nocumentum aliorum, sine quorum prohibitione societas humana conservari non posset* ». I delitti ecclesiastici si dividono in ragione di *autore* e di *competenza;* in ragione di autore si suddividono, in delitti *comuni* che si possono commettere da ciascun fedele sia chierico che laico, ed in delitti *proprii* che si possono consumare, avuto riguardo a certo grado e stato determinato; in ragione poi di competenza i delitti si suddistinguono in *puramente* ecclesiastici e del *foro misto.*

Delitti in ispecie.

Come nella stessa legge del Decalogo i doveri si classificano in privati e sociali; così ancora i delitti. Imperocchè nella Chiesa le sociali relazioni si possono rapportare o allo stesso Dio e la sua religione, o ai socii tra i quali i maggiori e i più degni sono coloro che governano — E siccome i beni del prossimo sono molteplici, contro i quali per ingiusta violazione e privazione può sussistere ragion di offesa, perciò molti sono ancora i delitti in questa materia. I più gravi, sia comuni che proprii li rassegniamo in questa tavola sinottica.

DELITTI COMUNI
- *Allontanamento dalla Chiesa*
  - apostasia
  - eresia
  - scisma
- *Contro i sacri doveri*
  - bestemmia
  - simonia
  - sacrilegio
  - sortilegio
- *Contro i doveri non sacri o civili*
  - suicidio
  - duello
  - assassinio
  - ratto
  - concubinato
  - furto
  - usura

DELITTI PROPRI
- Apostasia dell' ordine o della religione
- Irregolare usurpazione di potestà di ordine o giurisdizione
- Trasgressione delle leggi di speciale onestà
- *Abuso della potestà*
  - di ordine ex: gr: nel sacramento della penitenza
  - di giurisdizione ex: gr: l' assoluzione del complice

Circa gli altri delitti ecclesiastici in particolare se ne fa menzione nel trattatto delle sociali obligazioni sia dei chierici che dei laici; quantunque diffusamente nella teologia morale (sempre però in ordine alla sola coscienza) si trattasse, in quanto i delitti possano essere materia di Cause criminali, della di loro malizia, dei delitti misti od esclusivi del foro civile.

APPENDICE

Le Cause Matrimoniali sono esse ecclesiastiche o civili? Nel matrimonio si possono considerare tre cose; 1.° La sostanza, vale a dire, il contratto e la indissolubilità; 2.° Ciò che ha rapporto con la sostanza, come gli sponsali che sono via a contrarlo e la separazione dei conjugi quanto al talamo ed all'abitazione che sono un rallentamento dell'unione; 3.° gli effetti civili che ne risultano riguardanti la dote e donativi, la successione, gli alimenti e cose simili di ordine puramente temporale. Ora le prime due cose spettano al foro ecclesiastico, poichè il matrimonio sostanzialmente tra i battezzati è sacramento, tra i non battezzati è cantratto sacro e religioso; e tutto ciò che ha ordine a

cosa sacra, è finalmente sacro. L'ultima delle tre cose è di spettanza del magistrato civile, perchè concerne interessi affatto temporali.

E secondo tale distinzione si deve intendere il Canone 12 del concilio di Trento Sen XXIV: *Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesiasticos, anathema sit.*

Capitolo III.

Dell' apostasia. eresia, simonia, e scisma.

Apostasia è parola greca, in latino si dice diserzione, e si definisce: *recessus ab eo vitae instituto, quod quis ea mente assumpserat, ut ei perpetuo adhereret.* Ora poichè si può avere abbracciato, e si può sconsigliatamente abbandonare o la fede o lo stato chiericale o Regolare ne segue che tre sono le specie di Apostasie, cioè: apostasia della fede, dell' ordine, del monacato. La più grave apostasia è certo la prima, però anche per gli apostati della fede bisogna far distinzione, fra coloro che volontariamente rinnegano la cattolica fede, e quelli che lo facessero per timore, o per forza di tormento.

Tanto che questi ultimi nell'antica disciplina chiamavansi disertori più che apostati, e sebbene fossero soggetti alle pene canoniche come gli altri pure venivano più facilmente riabilitati e perdonati. La pena loro inflitta è la scomunica maggiore *ipso facto* riservata in modo speciale al Romano Pontefice. L'apostasia dell'ordine si ha quando un chierico, lasciato l'abito chiericale e la tonsura, abbraccia la vita secolare. Però i soli chierici ordinati in *Maioribus* possono dirsi Apostati, se lasciano l'abito e la tonsura, giacchè come risulta dalla definizione, Apostasia significa allontanarsi da uno stato di vita perpetuo, e l'obbligazione di perpetua castità e vita chiericale si assume solo nell'Ordine Maggiore, se attentano matrimonio, ancorchè civile *ipso facto* incorrono la scomunica riservata al Vescovo e l'irregolarità per bigamia simultanea. Le pene *ferendae sententiae* sono l'infamia con le sue conseguenze.

Anche questi Chierici Apostati van soggetti alle pene della Chiesa, ossia alla scomunica, alla privazione di tutti i beneficii e privilegi ecclesiastici, ma specialmente van soggetti all'infamia, perchè il popolo acquisti maggiore abominio per questo peccato, conoscendo la pena estrema da cui è colpito chi se n'è fatto reo.

Apostasia dal monacato significa abbandonare lo stato religioso solamente professato senza l'animo di più ritornarvi. In modo che quei regolari che o senza o contro la volontà dei superiori lasciano il Chiostro o l'abito ad *tempus breve*, non debbano chiamarsi Apostati. I primi col solo metter piede fuori il Chiostro incorrono nella censura *ipso facto*, riservata al Papa.

Quando alle pene degli Apostati dal monacato sono tutte, salvo la sopra-

detta *ferendae sententiae*. Invece se un regolare col pretesto di *nullitá* della sua professione, senza il giudizio della competente autorità, lasciasse l'abito e il Chiostro, deve dirsi Apostata; e se pure si fosse introdotto il processo di nullità, e si fosse avuta la prima sentenza favorevole, il Regolare che lascia l'abito e il Chiostro senza aspettare la seconda sentenza favorevole ancora deve dirsi Apostata.

Anche quest'ultima Apostasia va soggetta alla scomunica, alla perdita di tutti i privilegii dell'ordine Religioso abbandonato, e se in questo frattempo l'Apostata esercita gli ordini maggiori cade anche nell'irregolarità secondo il criterio generale.

I Religiosi espulsi restano *ipso facto* sospesi dall'esercizio dell'Ordine (Cost. Apost. Sedis V.). Ma essi non sono Apostati.

L'eresia si definisce: errore dell'intelletto con pertinacia di volontà in coloro che già ebbero ricevuto la fede. Di modo che tre sono le condizioni per aversi la vera eresia e cadere nelle pene Canoniche, cioè errore d'intelletto, pertinacia di volontà, in questo senso disse S. Agostino: *Errore potero sed haereticus non ero*, e l'aver già ricevuta la fede, altrimenti più che eresia dovrebbe dirsi *infedeltà*.

Contro gli eretici veramente tali, le pene furono maggiori di quelle già dette per l'Apostasia, giacchè non solo la Chiesa, ma le civili autorità stabilirono siffatte pene. Infatti fin nel Codice Teodosiano troviamo parecchie pene contro gli eretici, e parecchie altre ne furono aggiunte di poi anche materiali p. es. battiture, multe pecuniarie.

L'Eretico, pel fatto dell'eresia, perde la giurisdizione?

L'eretico occulto, per comune sentenza, non la perde, se pubblicamente egli non si separa dalla Chiesa, o non viene separato per sentenza. Altrimenti sarebbero dubbii tutti i suoi atti di giurisdizione con grave danno e disordine della Chiesa stessa. Se l'eretico è manifesto certa cosa è che dopo la Bolla *ad vitanda scandala* emanata dal Concilio di Costanza, non perde la giurisdizione per *legge ecclesiastica* prima della sentenza; come è altresì certo che prima di tal Concilio per antica legge ecclesiastica la perdeva. La quistione verte se ora l'eretico manifesto, prima della sentenza perde la giurisdizione ecclesiastica per *diritto divino*.

Vi sono due sentenze, la prima più comune, per cui fra gli altri milita, il Bellarmino, afferma e parte dal principio che l'eretico manifesto, anche prima della sentenza ecclesiastica è fuori della Chiesa, e già condannato per proprio giudizio come insegna S. Paolo nella lettera a Tito (III. 70-II.). Ora è impossibile che un membro separato dal corpo della Chiesa conservi qualche giurisdizione sulla medesima. Epperò in forza dell'eresia, se non per legge positiva divina od umana, perde ogni giurisdizione.

L'altra sentenza difesa dal Suarez, nega appoggiata alle seguenti ragioni:

1.° L'assoluzione data da un eretico in estrema necessità, per comune sentenza è valida. Dunque egli conserva la giurisdizione.

2.° L'eresia mentale ed occulta è vera eresia, e pure per confessione degli avversarii, non priva della giurisdizione. Dunque neppure l'eresia manifesta.

3.° Il Papa che mentalmente cadesse nell'eresia, dovrebbe o subito rinunziare al Pontificato, o esercitare una giurisdizione finta e senza valore. La prima cosa è moralmente impossibile, la seconda di grave danno alla Chiesa.

All'argomento in contrario rispondono che la fede non è fondamento assolutamente necessario alla giurisdizione ecclesiastica, perchè tale giurisdizione si fonda sul carattere sacramentale, che è indelebile, o sul ministero ecclesiastico, che non si smette che o per propria volontà o per sentenza del giudice. Quanto alle pene materiali loro inflitte la tolleranza odierna ha finito per abolire tutto, e restano solo le pene ecclesiastiche, cioè la scomunica *latae sententiae* riservata *speciali modo* al Papa, l'inabilità ai beneficii ed officii ecclesiastici con la perdita dei beneficii già ricevuti, l'irregolarità, la privazione della sepoltura ecclesiastica, ed anche specie nel passato, l'obbligo delle denunzie da fare agli Inquisitori e agli Ordinarii Diocesani di coloro che fossero caduti nell'eresia. Intanto queste pene specie la prima, danno luogo a certe quistioni intorno alla comunione cogli eretici.

La Chiesa proibì sempre la comunione cogli eretici, giacchè oltre il diritto positivo, v'è anche un argomento della legge naturale cioè che a comunicare con gente perversa v'è il pericolo di pervertirsi.

Però con l'andar del tempo anche in questo andò scemando il rigore della legge ecclesiastica, in modo che oggi, fatta distinzione fra scomunicati *vitandi* e *tollerandi*, è proibita la comunione coll'eretico espressamente e nominatamente scomunicato e col pubblico e notorio percussore dei Chierici.

Però anche per questi ultimi vi sono alcuni casi nei quali è assolutamente impossibile di non comunicare, laonde i canonisti hanno stabiliti i casi nei quali si può, e quelli nei quali non si può comunicare, comprendendoli nei due seguenti versi:

Os orare, vale, communio, mensa, negatur.
Utile, lex, umile, res ignorata, necesse.

Sotto la parola *communio* bisogna specialmente intendere il non comunicare cogli eretici anche in *divinis et in eorum* falsa religione.

Egualmente la Chiesa proibisce la lettura dei libri degli eretici, e fin la disputa con essi anche a scopo buono quando si tratti di semplici fedeli.

1.° È lecito ad un cattolico servire in casa di eretici ed anche di pagani, purchè sia lasciato libero nella pratica di religione; è comunemente ammesso.

2.° È lecito nel tempio degli eretici fare da sacristano, da campanaro,

da organista purchè ciò non porti scandalo o disprezzo della vera religione, e stante legittima causa, purchè tali incombenze non implichino partecipazione ai loro riti.

3.º Gli artefici cattolici possono costruire templi eretici purchè non abbiano in animo la riprovazione del culto cattolico.

4.º E' lecito anche ai cattolici contribuire alla spesa dei templi eretici soltanto per liberarsi dalla compagnia degli eretici nelle stesse Chiese (S. Penit. 1822).

Dei Padrini

Non è permesso farla da padrini nei battesimi degli eretici o scismatici, se il battesimo sia amministrato da un eretico o scismatico, essendo questa una partecipazione diretta al culto eterodosso (S. Inquis. 1770). Si tollera poi solamente lo ammettere come padrini gli eretici nei battesimi cattolici, per evitare maggiori guai, che potessero provenire dallo opporvisi.

Pompe funebri degli eretici — Si può prender parte alla pompa funebre di un eretico ed accompagnarne il cadavere al cimitero?

C' è divergenza di opinione — Alcuni tengono che ciò sia illecito, stante lo scandalo e la communicazione dei riti — Scavini, Guris ed altri lo permettono (se non vi sia scandalo) perchè non tratterebbesi d' altro che di una officiosità civile, massime se fossero funerali, puramente civile come oggi avviene tra i massonici, sarebbe allora calcolata la presenza dei cattolici, purchè non vi sia scandalo, come pura dimostrazione di benevolenza, e di amicizia verso il defunto. Viceversa poi se l' accompagnamento si fa con riti e cerimonie religiose.

Finalmente cosa diremo della tolleranza dei falsi culti in uno stato cattolico, quale ad esempio, fu accordata da Carlo Alberto nel 1848?

La tolleranza dei culti altra è dommatica, altra è politica. La prima è una positiva approvazione di qualsiasi culto ed equivale a dire tutti i culti sono buoni; e questo sa d' indifferentismo assurdo ed empio, non potendo la religione vera essere che una sola.

La tolleranza politica è quella, che, pure riconoscendo la verità di una religione unica, lascia nondimeno libertà a tutte le religioni.

Ora una tale tolleranza, considerata in sè, è innalzata a principio normale, si che venga a dire: il miglior sistema di governo, sempre e dovunque è la libertà dei culti, pecca pur essa d' indifferentismo, perchè agguaglia nei diritti il falso al vero, l' empietà alla giustizia e quindi è insostenibile. Se poi si considera nelle peculiari circostanze, in cui può trovarsi uno stato composto di elementi contrarii, che potrebbero esporre a serii pericoli la pace e l' ordine pubblico; in allora la tolleranza può ammettersi per causa di necessità e per evitare mali maggiori, come realmente ha luogo nelle maggior parte

degli Stati. Ma ciò, che in date circostanze, si adotta come *minor male* non può accettarsi come *principio assoluto* e proclam arsi semplicemente un *bene*.

Lo Scisma significa volontaria separazione per disprezzo della unità della Chiesa. Parlando in teoria questa è la differenza fra scisma ed eresia, che come dice S. Agostino, eretici *de Deo falsa sentiendo ipsam fidem violant, schismatici autem a fraterna caritate dissiliunt, quam vix ea credant, quae nos credimus.* Ma in pratica ogni scismatico è anche eretico, giacchè non fosse altro, tiene questa falsissima sentenza, che possa impunemente separarsi dalla Chiesa. Eppero lo Scisma fu diviso in *puro* e non *puro,* secondo che portasse positivamente unito o no anche l'eresia.

Di più lo scisma si divide eziandio in *particolare* e *universale* secondo che è un individuo od una Chiesa che si dividono dalla comunione dell'autorità legittima ecclesiastica. Per le quali cose ognun vede come le pene stabilite contro gli eretici debbono estendersi contro gli scismatici almeno contro quelli non puri, anzi chiunque pretendesse appellare dal Papa al futuro concilio incorre eziandio nella scomunica in ispeciali modo riservata al Papa, alla quale si aggiungerebbe l'interdetto, se questi che pretendono d'appellare, fossero capitolo, collegio, università ecc.

Simonia si definisce « *studiosa voluntas emendi vel vendendi aliquid spirituale vel spirituali adnexum pretio temporali* ».

Questo delitto prese nome da Simon Mago il quale offrì danaro agli Apostoli dicendo: *date et mihi hanc potestatem, ut cuicumque imposuero manus accipiat spiritum sanctum*— Ma oggi *Simonìa* vale non solo il vendere o comprare col danaro contante le cose spirituali ecc.; ma anche con qualunque altro genere di prezzo che sia temporale.

Questo altro genere di prezzo è triplice *munus a manu*, *munus ab obsequio, munus a lingua. Munus a manu* significa non solo il danaro, come dicemmo, ma anche qualunque sorta di genere equivalente. *Munus ab obsequio* vale qualunque ossequio o servitù degna di prezzo. *Munus a lingua* significa una raccomandazione o patrocinio degno di prezzo. Qualunque sia però il prezzo la simonia può essere mentale, convenzionale, reale e confidenziale.

Mentale quando resta chiusa in mente senza es ser punto manifestata.

Convenzionale quando vi fu un patto esterno espresso o tacito, ma non realizzato da veruna delle sue parti.

Reale quando il patto fu almeno e incoativamente adempiuto dall'una e dall'altra parte.

Confidenziale poi si avvera solo nei benefici e si ha quando alcuno conferisce o resigna un beneficio, elegge o presenta qualche candidato, od anche lo conferma e mette in possesso, con certa confidenza, ed anzi col patto, che il beneficiato quasi *ex* debito resigni nuovamente il beneficio in favore di una data persona, oppure sui frutti del beneficio stesso paga un tanto al collatore

od a qualche suo fratello o nipote infra qualche determinato tempo. Di modo che quest' ultima specie di simonia avviene o per *accessum* quando per es. volendosi conferire il beneficio a qualcuno che *hic et nunc* è inabile per età, si conferisce *interim* ad una terza persona col patto che questa resigni il beneficio quando l' altra sarà diventata abile a riceverlo. Oppure avviene per *ingressum*, quando alcuno resigna il proprio beneficio prima di averne preso il possesso, col patto di rientrarne in possesso, quando lo dimettesse colui in cui vantaggio egli l' ha resignato. Oppure per *regressum*, quando dopo preso possesso del beneficio, si faccia la resignazione del beneficio. Finalmente per *pensionem* quando alcuno promette e si obbliga verso chi lo presenta o verso chi gli resigna o chi gli conferisce un beneficio di passare una pensione sulla rendita del beneficio stesso, oppur viceversa chi nel presentare, resignare o conferire il beneficio si riserva con privata autorità sua una pensione per sè o per altri.

Bisogna però avvertire che per aversi la simonia devono avverarsi alcune condizioni che se mancano o non si avvera la *simonia* o invece di una specie diviene di un'altra.

Infatti 1.° deve essere sempre un medesimo beneficio quello che si lascia e si riprende per aversi simonia *confidenziale*, giacchè se fossero varii benefici in quistione si avrebbe simonia *convenzionale* e non già confidenziale; dippiù non si richiede sempre espresso il patto per cadersi nella simonia, basta che questi patti sieno impliciti ed interpretativi p. es.: se si dà qualche cosa temporale con l'idea e si muove l'anima di altri a dar cose spirituali, v'è *simonia*. Nullameno, quando queste cose temporali si dessero in tutto perfettamente *gratis* per solo titolo di gratitudine non v'è *simonia*.

Come pure non è proibito dare o ricevere qualche cosa dopo ottenuta grazia dalla S. Sede, giacchè quello che si proibisce è il patto, la convenzione antecedente, non già questa gratitudine posteriore, specie quando non vi sia scandalo. Le *pene* contro i simoniaci, sono varie secondo le diverse specie di simonia testè dette. Naturalmente le pene maggiori sono contro la simonia reale, come quella che s'intende già adempiuta dall'una e dall'altra parte, e difatti trattandosi di amministrazione o *suscezione* dell' ordine, bisogna distinguere se il fatto fu occulto o manifesto, se fu occulto v'è scomunica ipso facto per chi amministra o riceve l'ordine, v'è la sospensione dell'ordine simoniacamente ricevuto, come pure degli altri ricevuti precedentemente; e se si viola questa sospensione, v' è la irregolarità, cogli effetti di uso, cioè la perdita del beneficio e per l'ordinante poi v' è anche la sospensione dall' amministrazione di ogni altro ordine, dal l' uso dei Pontificali o dall' ingresso dalla Chiesa con la solita clausola, che violando tal pena cade anche egli nell' irregolarità e nella privazione dell'amministrazione diocesana,

Se poi la simonia fu un fatto pubblico, allora oltre le suddette pene, l'ordinante e l'ordinato cadono eziandio nella deposizione.

Oltre questa simonia reale per qualunque cosa spirituale, vi sono pene per la simonia reale specialmente nei beneficii ecclesiastici. Infatti per chiunque direttamente od indirettamente procura o presenta, conferisce o riceve un vero beneficio ecclesiastico simoniacamente, v' è la scomunica riservata *generali modo* al Papa, la privazione del beneficio in quistione, e l'inabilità a riceverne altri. Come pure se si trattasse di simonia reale per l' ingresso in religione, v'è la scomunica riservata *generali modo* al Papa, e il capitolo monastico che ammise questo tale all'ordine (alla religione) è sospeso dagli ufficì capitolari. Il novizio poi o professo che sia, deve essere chiuso perpetuamente in un monastero più rigoroso.

Per la simonia confidenziale, che come dicemmo si avvera solo nei beneficii, c' è la scomunica *generali modo* riservata al Papa, qualunque sia la dignità di chi se ne fa reo, la privazione del beneficio simoniacamente conferito, dei benefici già ricevuti, l' inabilità ad ogni altro beneficio; e intanto il beneficio rimane affetto, e i frutti vanno alla Camera Apostolica, nel che appunto si differenzia la pena tra la simonia confidenziale e quella di altra specie.

Per gli esaminatori poi di beneficii parrocchiali i quali commettessero simonia nell'esercizio di quest' ufficio, vi è la scomunica come, la perdita dei proprii beneficii anche legittimamente ricevuti e l' inabilità a riceverne altri.

Finalmente i collettori di *messe* allo scopo di farle celebrare *minoris pretii*, oppure chi va speculando sulle indulgenze e grazie spirituali, cadono tutti nella scomunica *speciali modo* riservata al Papa.

Capitolo IV.

Dell' Ordine giudiziale ossia del giudizio propriamente detto

Giudizio in senso stretto si definisce *legittima causa inter actorem et reum controversiae per iudicem facta discussio et definitio.* Da questa giusta definizione risulta come tre sono i fattori di ogni giudizio, cioè attore, reo, e giudice.

Attore è colui che chiama un altro in giudizio, reo è chi vien chiamato o convenuto in giudizio, giudice è chi fra l'uno e l'altro dà sentenza.

Dei due primi ci occuperemo poco, del giudice più a lungo. Anzi tutto bisogna vedere quali siano le condizioni richieste perchè possa essersi attore di una causa, giacchè non tutti possano esserlo. Il diritto naturale, il civile e il Canonico proibiscono ai furiosi, ai mentecatti di chiamare in giudizio, e il diritto civile col canonico si trovano d' accordo eziandio nel proibirlo ai pupilli, minori, figli di famiglia, senza tutori, curatori o padri. Dippiù il di-

ritto canonico pel tribunale ecclesiastico proibisce d'essere attori agli scomunicati, a meno che non si tratti del processo di loro scomunica. come pure per le cause matrimoniali e di beneficii e permesso ai minori agire nel tribunale ecclesiastico.

In quanto al reo bisogna avvertire che tutti anche gli scomunicati possono essere convenuti e devono presentarsi nel Tribunale ecclesiastico, perchè hanno il diritto di difendersi. Però in quanto alle donne in generale è conveniente risparmiarle che convengano di persona *propter sexus verecundiam* specie nelle cause criminali, a meno che la loro presenza non sia addirittura indispensabile.

Il Giudice può essere o ordinario o Delegato, giudici ordinari sono tutti i Vescovi e prelati inferiori *nullius*, cioè che hanno giurisdizione quasi episcopale nel territorio della loro Diocesi. Molto più è giudice ordinario e supremo il R. Pontefice. Ai Giudici ordinarii appartengono pure i Vicarii generali dei Vescovi, i quali Vicarii come dicemmo a suo tempo, formano un sol tribunale col Vescovo, sia perchè il Vicario sostituisce e rappresenta la persona del Vescovo, sia perchè esercita giurisdizione non per delegazione, ma *ratione officii*. Come pure i legati della sede apostolica che abitualmente facciano le veci del Papa o degli Ordinarii, sono pure giudici ordinarii. Il giudice Delegato è quegli che esercita il potere giudiziale per delegazione che ne abbia avuta.

La delegazione può essere generale o particolare, secondo che è data per tutte le cause o per alcune soltanto, può essere *personale* o *reale* secondo che vien data intuito *personae, sub clausola « Te personaliter delegamus »* oppure intuito *dignitatis*.

Infatti tali delegazioni si commettono sempre a persone costituite in dignità ecclesiastiche, anzi per delegazioni avute dalla S. Sede, bisogna che il delegato sia almeno Canonico Cattedrale, od abbia altre dignità personali ecc.

La delegazione può essere data eziandio non ad una sola persona, ma a più persone ed allora verrà esercitata da ciascuna persona secondo la misura delle proprie attribuzioni.

Se però dal tenore della delegazione non risulti nessuna clausola, la quale misuri le attribuzioni di ciascun delegato, la delegazione s' intende data in *solidum*, epperò l' un delegato non può agire senza l' intervento dell' altro.

Per le delegazioni *abituali* poi date ad alcuni Vescovi *tanquam delegatis S. Sedis*, dicemmo già ch' esse non passano al capitolo per la morte del Vescovo, non può entrarvi d' Ufficio il Vicario generale del medesimo Vescovo.

La delegazione secondo le sue varie specie cessa per una via e per l' altra, per la morte del delegante cessa si *res est adhuc integra*, cioé se l' affare non è ancora incominciato, altimenti cessa sbrigato l' affare medesimo.

Per la morte del delegato poi cessa purchè non si tratti di delegazione

reale, come pure cessa per la revoca del mandato, o per lo scadere del tempo stabilito alla risoluzione dell' affare. Quanto poi al cessare di questa delegazione in seguito alla sentenza del Giudice, bisogna distinquere che se trattasi d' un delegato del Vescovo, la delegazione finisce col pronunziarsi la sentenza, che l' ordinario esegue poscia; se trattasi d' un delegato del Papa, allora la delegazione cessa coll' eseguirsi la sentenza, giacchè il delegato del Papa per la dignità maggiore della sua delegazione, non solo dà, ma esegue anche la sentenza.

Doveri e qualità del giudice.

Riguardo alle qualità, è mestieri che sia scevro dagli impedimenti di natura e da quelli stabiliti dalla legge. Per natura sono inabili ad esser giudici: i mentecatti, i furiosi, i sordi, i muti, i minori di 20 anni, se pure il consenso delle parti non abilita chi ha compito 18 anni; e gl' illetterati per l' incapacità d' interpretare i canoni. — Per legge poi sono respinti: 1.° Tutti gl' infami notorii, eretici, scismatici, scomunicati, spergiuri e delittuosi pubblici. 2.° Gli schiavi per causa della condizione, e 3.° le donne *propter verecundiam* per cagione del sesso, tranne le Regine che esercitano podestà giudiziaria nei loro Stati, e le Abbadesse che, per consuetudine o privilegio, spiegano giurisdizione sia sulle Monache, sia sui chierici soggetti, vietando loro la celebrazione e gli altri atti del ministero. Inoltre, se trattisi di delegazioni pontificie, a serbar loro il dovuto decoro, i soggetti da costituirsi giudici delegati, oltre a non avere impedimenti, devono essere costituiti in dignità o essere Canonici di Cattedrale. A tal uopo il Conc. di Trento ha stabilito che nel Sinodo Diocesano o Provinciale si scelgano almeno 4 soggetti, forniti delle qualità richieste, e i loro nomi si trasmettano alla Sede Ap. — Questi diconsi Giudici Sinodali, di cui si è fatto cenno nel Libro 2.°, parlandosi dei doveri del Vescovo.

Quanto ai doveri, si dee porre per principio, che il giudice non è fattor della legge, ma applicatore. Quindi *in ecclesiasticis judiciis, non suo sensu, sed canonum auctoritate ducatur* C. 1. *de Constit.*) — Pertanto 1.° Se la legge è chiara ancorchè severa, giudichi secondo essa. 2.° Se il caso nella legge non è espresso e dia luogo ad interpretazione, la benignità prevalga al rigore. 3.° In causa civile giudichi in favore di chi ha più forti argomenti; onde è condannata lo proposizione: *Probabiliter judico judicem posse judicare juxta opinionem minus probabilem.* Se gli argomenti si bilanciano, valgono gli altri effati: *In dubio melior est conditio possidentis*, e *reus absolvitur, actore non probante*, e non essere accettator di persone. 4.° In causa criminale non bastano gli argomenti probabili o più probabili per condannare, ma si richieggono argomenti certi; perchè è meglio assolvere il reo che condannar l' innocente. 5.° Non

avventurarsi a giudicare con ignoranza o negligenza nell'esame della causa, nè lasciarsi condurre dall'odio, dall'amore, dall'amicizia, dall'interesse, dai donativi, tuttochè spontanei, che *excoecant oculos judicum.* (Eccl. XX, 31).

Alle volte invece di giudizii, le liti si finiscono per mezzo di *arbitri* scelti d'accordo delle parti contendenti a far le veci di giudice.

Gli effetti dell'arbitrato sono gli stessi che quelli del giudizio, giacchè i litiganti devono stare al parere degli arbitri, a meno che non vi sia potente lesione di diritto. Così anche l'arbitrato cessa, perciò stesso per cui può cessare la delegazione.

Capitolo V.

Dell' Arbitro. — Che s' intende per arbitri e come si distinguono. Esaminiamo gli effetti dell' arbitrato; chi può nominarsi; in quali qualità e quando cessano; ed infine qual' è la forza e quali gli effetti dell' arbitrato.

Gli arbitri sono giudici straordinarii, eletti dai litiganti, per risolvere la quistione. Se non fanno altro che dare il loro consiglio e interporre la propria influenza per comporre la quistione , si dicono pacieri o mediatori di componimento. Se poi procedono secondo le regole del diritto, citando le parti, esaminando testimonj e documenti ed osservando sostanzialmente le altre forme dei giudizii, si dicono propriamente arbitri. E questi sono : o *necessarii*, se l'elezione, che di loro fanno le parti, è stabilita per legge, per es., quando il giudice dato è sospetto, quando i giudici nominati non convengono tra loro sulla revoca delle Lettere apostoliche e in alcuni altri casi ; e la sentenza degli arbitri necessarii passa in cosa giudicata e si dà luogo ad appello. O sono arbitri *volontarii*, quando, cioè, la loro elezione non è prescritta dalla legge, ma fatta di pura volontà delle parti. Questi non hanno veruna pubblica giurisdizione, e solo per convenzione ricevono il potere di pronunziar sentenza, la quale chiamasi *arbitrato* ed anche *compromesso* , perchè le parti solevano a vicenda promettersi una multa pel caso che alcuna recedesse.

L'arbitrato provocato anche con nudo patto, senza stipulazione o aggiunte di pena, nel diritto canonico obbliga le due parti, epperò dà azione alla parte che vi persiste contro quella che recede.

Tuttavia se fu aggiunta la pena, basterà che la parte recedente paghi questa, per essere sciolta dall'arbitrato, semprechè nondimeno non sia stata aggiunta la clausola: fermo restando il compromesso. I principali effetti dell'arbitrato sono: 1. Il termine delle liti senza diritto di appello (Il codice italiano ammette l'appello tranne in alcuni casi, come di rinunzia all'appello, di causa di competenza del conciliatore di autorizzazione agli arbitri di pronunziare come amichevoli compositori cioè senza segnare le forme di legge)

a differenza dell' arbitato necessario che dà luogo ad appellarsi; se pure non vi apparisce una manifesta ingiustizia, o la sentenza fosse nulla *ab origine*, come in caso di dolo, di convinzione degli arbitri o di accesso nei limiti della loro facoltà.

2. la sospensione della causa presso il giudice ordinario in pendenza dell' arbitrato.

Chi può nominare ed essere nominato arbitro.

1. Possono compromettere negli arbitri tutti coloro che hanno la libera amministrazione dei loro beni e facoltà di alienarli. 2. Tutti quelli che per legge non sono espressamente esclusi come 1. i naturalmente incapaci ex. gr. i pazzi; 2. i laici nelle cause spirituali; 3. gli scomunicati vitandi; 4. i regolari che non devono immischiarsi nei giudizii forensi. Non sono esclusi i figli dei contendenti. Leg. 6 e 7 *de recept*. 3. In quelle sole cose è lecito il compromesso che soggiacciono a privata volontà. Tali sono generalmente parlandó le cause pecuniarie. Quindi non nelle cause matrimoniali, od in quelle in cui trattasi della libertà dell' uomo; nè nelle criminali perchè tali cause come più rilevanti esiggono giudici più alti. È lecito nondimeno negli sponsali di futuro matrimonio, perchè lo scioglimento ne dipende dal mutuo consenso.

Non è lecito il compromesso nelle cause dei benefizii, affinchè questi non abbiansi ad occupare e a ritenere senza canonica istituzione; non nelle cause di già passate in giudicato, perchè importa alla società che più non si sollevino, non finalmente nelle cause che tocchino il diritto di un terzo per es. nelle cause di esenzione in cui si potrebbe ledere il diritto del Pontefice che le concesse.

4. Il compito degli arbitri cessa 1. colla pronunzia della sentenza che non possono più mutare; 2. colla morte loro o di qualcuno di loro se non fu provveduto che, morendo uno gli altri procedono; 3. colla morte di una delle due parti, perchè il compromesso è personale, se non si fece eccezione dagli eredi; 4. col trapasso del tempo se fu fissato; 5. per mutuo consenso a transazione delle due parti.

Che s' intende per giudice conservatore?

S' intende un giudice dato per privilegio Apostolico ad ordini religiosi, congregazioni, università, capitali, per difendere i suoi protetti da manifesti soprusi o violenze. La sua nomina fatta dagli enti morali suddetti dev' essere giustificata alla curia Vescovile entro 6 mesi e cadere sopra qualcuno dei giudici sinodali, se vi sono; se non vi sono sopra qualcuno costituito in dignità e precariamente cioè fino a che non vi sieno giudici sinodali da nominarsi.

La sua giurisdizisne non si estende fuori della Diocesi per cui fu fatto.

Capitolo VI.

Dell' attore e del reo.

L' attore o il reo sieno individui, sieno comunità possono agire e rispondere in giudizio tanto personalmente quanto per altri. Questi, altri diconsi *procuratori* se trattano tutti gli affari dei clienti; *avvocati* se quelli del processo per cui sono chiamati.

Il carattere di cui devono essere forniti gli avvocati e i procuratori tanto nel diritto civile che canonico si riducono a due; scienza e probità, giacchè in questi due caratteri si compendiano tutti gli altri di minore importanza.

Quanto al diritto di comparire come attore in giudizio e di comparirvi come reo o convenuto, dico in generale che, se una legge espressa nol proibisce, tutti han diritto di comparirvi, sia come attori, sia come rei, sia come convenuti; poichè è giusto che ognuno possa far valere le sue ragioni e difendersi dagli attacchi altrui.

Ma per diritto canonico sono esclusi dall' essere attori gli scomunicati vitandi, eccetto che nella causa della scomunica, o di appello nella stessa, o se non vi siano attori necessari. — Quando agli scomunicati tollerati si possono rimuovere coll' eccezione; per le altre persone si deve consultare il gius civile che fa molte esclusioni suggerite o dall' incapacità naturale o da convenienza. Solo si osservi, che mentre dal gius civile non si ammettono, come attori, i figli di famiglia non ancora emancipati; dal diritto ecclesiatico, ed in cause ecclesiastiche, per es. beneficiali e matrimoniali, i medesimi sono ammessi dopo compiuti i 14 anni.

Riguardo a comparire in giudizio, come rei o convenuti, non sono esclusi gli scomunicati, affinchè dalla propria malvagità non abbiano a trarne vantaggio, nè i minorenni i quali, come sono ammessi ad agire nelle cause spirituali, così sono pure ammesi a difendersi. Sì gli attori poi, che i rei o convenuti, possono comparire personalmente o per procura; come per sè stessi o per mezzo di avvocati possono difendere le proprie ragioni.

Capitolo VII.

Del Procuratore, dell' avvocato e del foro competente.

Il procuratore differisce dall' avvocato in ciò che l' avvocato tratta la causa altrui in giudizio e la patrocina a norma delle leggi; il procuratore invece veste la persona stessa del suo mandante, ne promuove la causa in

giudizio e fuori giudizio, come ne fosse egli il padrone e come tale è citato e giudicato.

Il procuratore viene costituito soltanto in iscritto colla indicazione del nome del costituente, del nome di lui costituito, della causa, del giudice, del giorno, del mese e dell' anno.

Se la procura non è in debita forma, dà luogo all' eccezione, anche dopo la sentenza e la rende nulla. Il procuratore è generale o speciale, secondochè è costituito, per tutte le cause, e per qualche causa determinata e tanto può quanto nella procura è espresso.

E così il procuratore generale in forza del generale mandato, non potrà venire ad un compromesso, o ad una transazione, deferire il giuramento alla parte contraria, rimettere il debito o fare altri atti simili, che, come più ardui e di probabile pregiudizio al mandante, esigono un mandato speciale. Basta nondimeno che nella procura generale sia espressa la facoltà di venire a qualche atto che esiga mandato speciale, perchè s' intenda estesa la facoltà di altri atti simili o minori, non però maggiori e più gravi. Così nella generale procura il mandato espresso di transigere, s' intende di avere anche quello di venire a un compromesso perchè il compromesso è una specie di transazione; ma non s' intende avere il mandato di rimettere il debito, perchè la remissione del debito è atto più rilevante della transazione.

Chi può essere procuratore e quando cessa il suo mandato?

Non possono essere procuratori, nè avvocati; 1.° Gli eretici, gli scomunicati, gl' infermi, le donne, e gli strapotenti, che possono opprimere gli avversarii; 2.° i regolari se non per mandato del superiore, e per causa che riguardi il monastero; 3.° Gli ecclesiastici dinanzi a un giudice secolare ed in cause secolaresche, fuorchè in causa propria, o dei poveri o della Chiesa cui sono addetti; 4.° Gli inferiori a 25 anni non possono essere procuratori; gli avvocati si ammettono di 14 anni; perchè questi non fanno che patrocinare la causa a norma della legge: laddove il procuratore rappresentando il mandante ha sopra di sè tutto il carico e la responsabilità della gestione.

Cessa poi il mandato della gestione: 1.° colla morte del procuratore, perchè il mandato non passa agli eredi; 2.° per revoca del mandante, anche senza motivo, se la causa non è incominciata, ma dopo l' introduzione della causa è necessario un motivo ragionevole per es. la malattia del procuratore, la sua assenza prolungata, gl' indugi della trattazione della causa, la sopravvegnente affinità del procuratore coll' avversario e simili motivi.

Se questi mancano, il procuratore, che ha già introdotto la causa, può resistere alla revoca, e, insistendo l' altro la causa si porta in giudizio. Come poi il mandante per giusto motivo può rivocare la procura, così il procuratore può rinunziarvi spontaneamente, purchè ciò faccia a tempo e senza danno del mandante, o altrimenti per legittima cagione, come sarebbe infermità.

Gli enti collettivi possono avere anche i procuratori come le università, i collegi ed altre società di persone che godono gli stessi diritti, possono avere un giudice conservatore, secondo che si è detto, così possono avere il loro procuratore altramente detto sindaco. Questi differisce tuttavia dal procuratore di singolare persona in ciò che: 1° viene costituito necessariamente; 2° per maggioranza di voti; 3° il suo ufficio si ha come pubblico; 4° non cessa per morte dei costituenti, perchè la comunità non perisce; nè pel termine dell'istanza, perchè è costituito per tutte le cause, epperò anche per l'appello. Nel resto si uguaglia al procuratore ordinario.

Capitolo VIII.

Del foro competente in generale e se ve ne sia alcuno pel Romano Pontefice.

Ciò che specialmente dobbiamo stabilire è il giudice competente. Si chiama quel magistrato o quel tribunale che tanto *ratione rei*, quanto *ratione personae*, hanno il potere di giudicare p. es. una causa ecclesiastica, avrà come foro e giudice e giudice competente il tribunale ecclesiastico, e parimenti una causa laicale avrà per tribunale il laicale — ciò premesso diciamo:

Da due lati si può riguardare come accennammo la competenza del foro: vale a dire dalla qualità della *causa* che si controverte, e dalla qualità della *persona* chiamata in giudizio — se manca la competenza per l'uno dei due capi, manca la giurisdizione, e il giudizio è nullo e casso di effetto.

Nelle cause ecclesiastiche il solo tribunale della Chiesa è competente. Le cause maggiori come quelle che riguardano la fede, la disciplina ecc. spettano al solo Romano Pontefice; le minori agli ordinarii in prima istanza. Fra queste ultime sono degne di osservazione le cause che riflettono la nullità dei matrimonii e della professione religiosa. Quanto alla causa intorno alla nullità dei matrimonii, il Concilio di Trento le ha riservate ai Vescovi, escludendone i prelati inferiori. Ma trattandosi di un vincolo di somma importanza e indissolubile di sua natura, Papa Benedetto XIV (Cost. Etsi matrimonialis, 1755) ha stabilito norme pei Vescovi, mercè le quali si venga in cognizione certissima della nullità, prima di pronunziarla. Quindi in siffatte cause vuole: 1° Che vi sia d'ufficio un difensore del vincolo; 2° che sulla nullità si abbia non una sola, ma due sentenze; 3° che la causa si riprenda sempre che nuove circostanze sopravvengano a modificarla. E tal procedere si osservi scrupolosamente anche nel caso di nullità notoria e non oscurabile, salvo che nei casi di clandestinià, perchè tali matrimonii *a priori* sono nulli. Riguardo alle cause circa le nullità delle professioni religiose, per disposizione dell'istesso Concilio sono da definirsi dal Superiore Regolare e dal Vescovo uniti insieme, ed anche

er queste furono stabilite norme di procedura del prelodato Benedetto XIV nella Costituz. *Si datam.*

Quanto al foro competente per le persone, anzitutto domandiamo se c' è un foro competente per giudicare il Romano Pontefice. Se si eccettuino i casi di elezione dubbia o di eresia, nessun foro è competente a giudicare il Romano Pontefice, non avendo egli superiore altri che Dio.

Nondimeno lo stesso Pontefice può commettere la sua causa in cose temporali al foro secolare (come la commette al sacerdote nel foro della coscienza) dandogli la facoltà decisiva, ma non coattiva.

Dico: *non coattiva,* perchè la podestà delegata è sempre minore dell' ordinaria propria del Papa e quindi non può costringerlo. Dissi *decisiva*, perchà è giusto che il Pontefice non giudichi in causa propria: e posto il caso di facoltà da lui delegata e non revocata, il Pontefice è tenuto a stare alla sentenza, non per obbligo impostogli, ma piuttosto per obbligo impostosi, in altri termini non per necessità di coazione, ma di giustizia commutativa, verso la parte contraria e verso se stesso commissario, al cui giudizio si era rimesso.

Quanto al caso di elezione dubbia del Pontefice premetto, che, quando la Chiesa tutta riconosce taluno per vero Papa, questo universale riconoscimento supplirebbe ad ogni vizio occulto della sua elezione secondo che insegnano i sacri dottori. In caso di divergenza nella Chiesa e negli stessi Vescovi, come avvenne nell'epoca funesta delle tre ubbidienze, alcuni dicono che un Concilio generale potrebbe deporre i contendenti e procedere all' elezione di un Papa certo: il che non è nè secondo la scrittura, nè secondo la tradizione, giacchè l' inferiore (i Vescovi) non ha potestà sul superiore (il Papa). Altri non riconoscendo il bisogno di deposizione adottano l'adagio: *Papa dubbius, Papa nullus*, anch'essa questa sentenza è scalzata di fondamento, attribuendo alla incertezza la forza di abbattere un diritto acquistato per ventura con elezione legittima e quindi soggiungono che dovrebbesi radunarsi un' assemblea di Cardinali e di Vescovi non già per deporre semplicemente i Papi incerti, ma 1° per indagare e scrutare la elezione avvenuta se è o no legittima: 2° per indurre i seguaci dei diversi contendenti ad intendersi tra loro sopra una determinata persona, e coll'unione degli animi togliere lo scisma. Quando ciò si verificasse, il contendente deserto dai suoi sostenitori sarebbe invitato e obbligato a dimettersi, al che ricusandosi, si separerebbe da sè stesso dalla Chiesa, e come scismatico, cadrebbe *ipso facto* dalla sua dignità come insegnano S. Tommaso, Ballerini ecc.

Nel caso poi di eresia del Papa—caso teorico che mai non avvenne, nè avverrà giammai come disse Innocenzo III (alloc. avuta nel giorno della sua consacrazione). Lo stesso Pontefice dichiarò che *propter peccatum quod infide committitur, possim ab ecclesia iudicari.* E la ragione si è che un Papa eretico, non è più Papa, non potendo restare a capo della Chiesa chi da essa è diviso

per l'eresia. E quindi un generale Concilio non deporrà propriamente un Papa, ma lo dichiarerà eretico, epperciò decaduto, e la sua giurisdizione sarà resa nulla, dopo che per la dichiarazione, l'eresia sarà fatta manifesta.

Vi sono dei casi in cui per gli ecclesiastici non ha luogo il privilegio del foro, e quindi sono riferibili al foro laicale. I casi sono i seguenti:

1° Gli ecclesiastici che, non essendo beneficiati non portano l'abito e la tonsura chiericale. 2° I chierici coniugati (ove è loro consentito di portare l'abito chiericale) il che non è tra noi in ragione dello scandalo, che non adempiono alle tre condizioni volute dal Tridentino, delazione dell'abito e tonsura clericale — prestazione di servizio in qualche Chiesa — e unione di una sola che fosse nubile. 3° I degradati solennemente. Queste tre classi di ecclesiastici perdono il privilegio del foro.

In cause criminali il giudice laico non ha mai competenza su persona ecclesiastica, se pure l'ecclesiastico non abbia perduto il privilegio del foro per le ragioni su esposte.

Soltanto può il giudice laico far trarre in arresto l'ecclesiastico, o colto in fragrante o disposto alla fuga, o in procinto di consumare un immane delitto, per consegnarlo quanto prima alla ecclesiastica potestà. Anzi in un medesimo tribunale ecclesiastico potrà essere maggiore o minore competenza secondo la maggiore o minore dignità della causa ecclesiastica, così le cause maggiori spettano al Papa, le minori in prima istanza ai prelati minori, in appello ai tribunali.

Come dicemmo p. es. che dal tribunale dell'ordinario si appella al metropolitano, egualmente per tutti i chierici tribunale e foro competente è il foro o tribunale ecclesiastico, pei laici il tribunale laicale, ed anche qui un tribunale sarà più o meno competente secondo la maggiore o minore dignità di chi dev'essere giudicato. Certo il Papa è il giudice supremo nelle sue particolari sentenze a meno che non voglia degnarsi commettere ad altri la discussione; i Cardinali, Patriarchi, Primati, Metropolitani devono essere sempre giudicati dal Romano Pontefice. I Vescovi per diritto comune son giudicati, come dicemmo, dal Metropolitano; per le cause criminali, sono giudicabili dal Sinodo Provinciale; però vuole il Concilio Tridentino che nelle cause criminali dei Vescovi che portassero deposizione, o privazione dell'Ufficio i Vescovi devono essere giudicati dal Papa. Come pure gli esenti negli articoli o sieno quistioni che van compresi sotto limiti dell'esenzione, son giudicati dal Papa, o da coloro che fanno le veci del Papa.

I Regolari in cause criminali o miste per togliersi gli abusi o gli scandali son giudicati dall'ordinario del luogo in cui trovasi il Monastero.

Nullameno vi sono alcuni casi nei quali un chierico anche nel pieno uso del privilegio del foro può essere giudicato da un tribunale laicale. I canonisti citano i seguenti casi principali 1° nelle cause di Chiesa o Monasteri

che tenessero fondi laicali; 2° quando i beni immobili donati ad una Chiesa, fossero stati donati con questa condizione; 3° Nelle cause di evizione, se cioè, il compratore di una cosa da un chierico abbia bisogno di questo per evincerla contro un laico: 4° per le cause riguardanti uffici secolari occupati da un Chierico, p. es. tutore, curatore ecc.; 5° per una lite cominciata da un laico, cui defunto, succeda un Chierico; 6° per la cosidetta *riconvenzione*, quando cioè un Chierico come attore, avendo chiamato alcuno al foro laicale, questi poi giustamente riconviene, ossia richiama al foro stesso il Chierico per continuare il giudizio o per difendersi.

Però tutto ciò vale per le cause civili, giacchè nelle criminali il laico è sempre incompetente a giudicare un Chierico.

Capitolo IX.

Dell' ordine di Procedura.

Definizione, domanda, istanza o libello citazione, contumacia, eccezioni, riconvenzioni, ordine delle cause, contestazione della lite, giuramento di giustizia, delle prove in generale, prova per confessione oculare, prova per testimoni, prove per mezzo di scrittura, prova per presunzione, prova per giuramento.

§ 1.°

Definizione.

Il processo o procedura ed anche ordine giudiziale si definisce: « *Dispositio idonea omnium actorum judicialium secundum methodum et formam quam leges costituerunt* ».

Poichè i giudizii possono essere civili o criminali, secondo abbiamo detto, la procedura è varia secondo che si tratta di giudizii civili o criminali.

I periodi più salienti in ogni procedura sono dalla domanda, libello o citazione sino alla contestazione della lite; dalla contestazione della lite sino alla sentenza, da questa alla esecuzione o all' appello secondo che portano le condizioni della causa, o le disposizioni dei contendenti.

Diciamo anzitutto in ragione dell' ordine di procedura i giudizii si dividono in *solenni* e *sommarii*.

Solenni sono quelli in cui si osservano tutte le formalità che sono richieste non solo dall' intrinseca natura del giudizio ma eziandio dall' esterno apparato che d' ordinario lo accompagna.

Sommarii diconsi quelli in cui si procede più semplicemente e con quelle sole forme che per diritto naturale si richieggono a chiarire la verità quali sono: citazione, richiesta, prove, difesa e sentenza. Questi ultimi furono introdotti per cause, che non patiscono dilazione, come sono le cause di deposito, di alimenti, di mercede, di poveri, di pupilli ecc.

§ 2.

Della domanda d' istanza o libello.

La causa civile si comincia dalla *domanda* scritta che l' attore presenta nelle debite forme al giudice e dalla citazione che per mandato del giudice si fa del reo o meglio del convenuto.

Questa domanda istanza o libello deve avere molti requisiti compresi in questo adagio giuridico « *Quis, quid, cur, coram quo judice petatur et a quo recte compositus quisque libellus erit.* »

La domanda deve: 1.° il portare il nome del giudice a cui si ricorre, dello attore che ricorre e del convenuto contro cui si ricorre. 2.° Indicare il titolo del ricorso vale a dire in causa reale il dominio; in causa personale il fondamento in specie della domanda per es. deposito, locazione, vendita.

Nè basterebbe assegnare in genere la causa della domanda come a dire: « ripeto da Tizio 100 lire perchè di tanto mi è debitore », ma è duopo esprimere il titolo specifico, diversamente il convenuto non potrebbe consigliarsi se gli convenga annuire o contestare.

La domanda può corregersi prima della contestazione, non dopo, pel quasi contratto che interviene fra le parti: Con nuova citazione si comincia nuovo giudizio: le spese del primo sono a carico dell' attore.

Alla domanda segue la *citazione*, che oltre le cose dette, le quali interessa al convenuto di sapere, deve indicare 1.° il luogo della comparsa che vuol essere *soggetto* alla giurisdizione del giudice, e sicuro pel convenuto, vale a dire immune da insidie, da contagio e simili pericoli: 2° il giorno fissato che vuol essere giusto, avuta ragione delle persone del luogo e del tempo — e non feriato, — come il festivo, sotto pena di nullità del giudizio. La citazione va fatta a mezzo del pubblico usciere al convenuto in persona, e in sua mancanza, affissa alla porta della sua abitazione, ed anche consegnata ai suoi vicini o domestici, detta perciò citazione a domicilio. L' usciere stende esatto rapporto della citazione eseguita, indicandone il giorno, il luogo e il modo: e su tale rapporto si fonda il giudizio, che altrimenti sarebbe nullo.

Gli effetti della citazione sono:

1° Obbligare il citato a comparire dinanzi al giudice citante, benchè dopo la citazione, il convenuto cambiasse foro; 2° Tra più giudici competenti in-

durre la prevenzione per il giudice citante; 3° Interrompere la prescrizione e indurre lo *statu quo* nella cosa quistionata, che perciò non potrà essere alienata, nè variata fino a causa finita. Che se il convenuto contumace ingiustamente, si rifiuti di presentarsi, dà luogo alla *contumacia* detta a *contemnendo* ch' è come dirsi, un ingiusto rifiuto di presentarsi al giudice dopo tre citazioni semplici, o dopo una citazione *perentoria* equivalenti alle tre semplici: Dissi *ingiusto rifiuto*, perchè, chi fu legittimamente impedito, purchè faccia constatare dell' impedimento, e sia pronto a comparire appena il possa, non sarà contumace.

Quanto alle pene le principali sono: L'attore contumace, prima della contestazione, è condannato alle spese dopo la contestazione, è chiamato con tre intimazioni: non comparendo vien condannato alle spese, e sciolta l'altra parte: od anche sull' istanza di questa, si pronunzia la sentenza in merito della causa. Se contumace sia il convenuto, si accoglie la domanda dell' attore che vien immesso nel possesso della cosa quistionata (o dell' equivalente se l'azione è personale), salvo al contumace la questione di diritto sulla proprietà. Ciò per altro non ha luogo nelle cause de' benefizii, nelle quali la contumacia di una parte non autorizza l'immissione in persona dell'altra.

§ 3.

Eccezione.

Che se il convenuto fa un' opposizione all' altra parte per ritardarne l'azione o distruggerla del tutto allora abbiamo l'*Eccezione giuridica.* Nel 1° caso dicesi *dilatoria* se ne ritarda l'azione; *perentoria* se ne distrugge l'azione. La prima si può desumere da più capi: 1° dalla persona del giudice, mostrandolo per esempio: incompetente o sospetto; 2° dalla persona dell' attore o di chi lo rappresenta, opponendo ch'egli è scomunicato (di scomunica maggiore benchè non vitando); pupillo che il suo tutore è illegale, il suo procuratore senza mandato ecc.; 3° dalla persona dello stesso convenuto che possa scegliersi un altro foro; 4° dal merito della causa come se la domanda fosse fatta innanzi tempo; 5° dalla forma del processo, come se la citazione fosse oscura, il luogo mal sicuro, il tempo troppo breve e feriato.

L' Eccezione poi perentoria ch'esclude per sempre l'azione dell'avversario può aver luogo per molte ragioni: per timore subìto, inganno sofferto, compromesso o giuramento intervenuto, pagamento fatto, prescrizione decorsa e simili.

§ 4.

Riconvenzione.

Quando poi con apposita domanda il convenuto affaccia una petizione contro l'attore, convenendolo alla sua volta ha luogo la ***Riconvenzione*** o mutua petizione; come se Tizio cita Caio per causa di vendita, e Caio a vicenda riconviene Tizio per causa di prestito. La riconvenzione non è ammessa 1.° in cause criminali, perchè l'imputato non si giustifica che col mostrarsi innocente.

2.° In causa di deposito, il quale prima devesi restituire.

3.° In causa appellata, che di questa soltando giudica il Tribunale d'appello.

4.° In causa spirituale presso un giudice laico per ragione d'incompetenza giusta il privilegio del foro.

Se la riconvenzione avviene prima o nella contestazione della lite, può trattarsi insieme all'azione, e definirsi con unica sentenza; se dopo, no.

§ 5.

Ordine delle Cause.

Le eccezioni opposte dal convenuto, possono moltiplicare le cause ed allora si danno due regole. La prima è: che si dia preferenza alla causa di cui altra dipenda. E così prima trattare per es. dell'impedimento di consanguineità opposto, che del diritto matrimoniale; prima delle condizioni dei natali, che del diritto di eredità per parentela; prima della valida investitura del benefizio, che del pagamento delle decime e via dicendo. Similmente le eccezioni per essere esentorie o dilatorie nell'azione intentata, devono conoscersi prima. Lo stesso dicasi delle quistioni preparatorie che godono della precedenza: così la questione del possesso è da permettersi a quella della proprietà, dipendendo da quella il decidere a chi spetti di provar questa. La seconda regola è che se nessuna causa dipenda dall'altra, si tratti prima la principale, come la criminale prima della civile. Se amendue sono principali, si preferisce la prima proposta.

§ 6.

Contestazione della lite.

La contestazione della lite, è la risposta negativa del convenuto alla domanda dell'attore. Può essere *espressa* per atto positivo o *tacita* per contumacia.

Gli effetti sono:

1.° Da parte del giudice, che non può rigettarsi come incompetente o sospetto, se nuovo motivo di sospetto non sopravvenga.

2.° Da parte dell'attore la cui azione si estende per 40 anni e se personale p. es. per ingiuria, passa agli eredi del reo.

3.° Da parte del convenuto che si considera immorale ed in mala fede.

4.° Da parte dei litiganti ciascun dei quali dietro l'istanza dell'altra, è obbligato a proseguire la lite incominciata; nè spira il mandato del procuratore per la morte dell'uno dei due.

§ 7.

Giuramento di Giustizia.

Esso è un giuramento indotto dalle Decretali, pel quale le due parti giurano:

1.° Di litigare in buona fede.

2.° Di non negare la verità se interrogati.

3.° Di non produrre scientemente false prove.

4.° Di non dimandare dilazione in frode, ossia coll'idea di protrarne il giudizio.

5.° Di nulla aver dato, nè di dare o promettere a persone vietate per legge.

Il giuramento può essere tacitamente rimesso per diritto canonico; ma se l'una delle due parti lo esige devesi prestare sotto pena di soccumbenza. Tuttavia non è lecito deferirla all'imputato in causa criminale pel pericolo di spergiuro.

§ 8.

Delle prove in generale.

La prova è la dimostrazione di un fatto dubbio recato legittimamente innanzi al giudice; dicesi: di un *fatto* e non del diritto, che si suppone ben noto al giudice, salvo poi il diritto consitudinario il quale si opponga al fatto. Si

aggiunge di un fatto dubbio che il notorio o ammesso dall' avversario non è mestieri provarlo. Essa è ancora *piena* o *semi piena*. La piena è quella che basta da sè a derimere la controversia: come la confessione in giudizio, la testimonianza di due o tre testi di provata fede, un pubblico atto o altra scrittura autentica, e la presunzione della legge. Semipiena quella che è alquanto attendibile però non è sufficiente a finir la lite, come la confessione fuori giudizio, un teste solo fededegno, la privata scrittura, la fama o la leggiera presunzione.

A chi spetta produrre le prove?

Di regola generale a chi afferma, non a chi nega, perchè quest' ultimo nulla stabilisce che abbisogni di prova. Onde la regola giuridica. *Reus absolvitur actore non probante.*

Così pure il convenuto deve provare la sua eccezione, nella quale fa parte di attore: si eccettuano dalla regola data, due casi: 1° se la negazione inchiuda posizione, come se l' erede *ab intestato* neghi che l' erede per testamento sia entrato nell' eredità — o se chi ha rinunziato ad un benefizio neghi di averlo fatto spontaneamente.

Il 2. caso è quando la presunzione della legge sta per chi dovrebbe addurre la prova. Gli speciali generi di prove sono i seguenti che si verranno partitamente studiando: La confessione, l' ispezione oculare, i testi, gl' istrumenti o scritture, gl' indizii o le presunzioni, il giuramento.

§ 9.

Prova per confessione.

La prova più convincente è quella della *confessione* fatta per bocca del convenuto o dell' imputato. La confessione si divide: 1.° in *distinta* o *indistinta.* Distinta quando s' esprime la causa dell' obbligazione per es. confesso di dover a Caio 100 lire per imprestito. Indistinta quando la causa dell' obbligazione si tace « Devo 100 lire a Caio. Si divide ancora in *semplice* e *qualificata.* Semplice quando non vi si aggiunge veruna limitazione o condizione; « dichiaro di aver ricevuto da Caio lire 100. Qualificata quando vi si aggiunge qualche restrizione, condizione o circostanza, giustificante o affermante « dichiaro di aver avuto il prestito, ma insieme d' averlo pagato »; ovvero « l' ho ucciso sì, ma per mia necessaria difesa ». Si divide inoltre in *giudiziale* e in *estragiudiziale* secondo ch' è fatta innanzi al giudice competente o no. Può essere infine *espressa* quando fatta con parole, scritture o segni che rivelino la volontà; *tacita* quando si deduce da qualche fatto, o è supposte per legge, per es. Chi interpellato dal giudice non risponde alle affermazioni dell' avversario: *Qui tacet cum loqui debet consentire videtur.*

Quanto al valore di queste prove diciamo che la giudiziale fa pienissima fede e derime la controversia, perchè il confesso si ha per giudicato e condannato da sè. Tuttavia è da ritenersi 1. Che ad aver pieno valore conviene sia fatta innanzi a giudice competente, con certa scienza e libertà e da chi è maggiore di età. 2. Che tale confessione nuoca al confesso e non ad altri; onde non ai complici, non ai condebitori. Nondimeno la confessione del procuratore speciale o munito come dicesi di carta bianca, la confessione del tutore e quella del prelato nuocono al rispettivo mandante, minorenne e Chiesa se pure tali confessioni non fossero fatte per debito di ufficio e in giudizio; non già se fatte spontaneamente e fuori giudizio. La confessione estragiudiziale, fa piena fede, se emessa *scientemente* e *spontaneamente*, massime se distinta. Altrimenti prova poco o nulla, secondochè difettano meno o più delle condizioni.

Quanto alla confessione distinta (fuori giudizio) ha pieno valore se *scritta*, o, in mancanza di scrittura, se fatta innanzi all'avversario, presenti due testimoni degni di fede. L'indistinta o è fatta innanzi all'avversario e fornisce una prova semipiena, presumendosi fatta con qualche deliberazione; o è fatta assente l'avversario, e non val nulla, supponendosi irriflessivo. La prova semplice dà piena prova. Per la qualificata conviene distinguere: o la condizione opposta ha contro di sè la presunzione della legge ad es. « l'ho ucciso, io sì, ma per mia necessaria difesa », e la confessione è ricevuta, la condizione resta a provarsi; perchè l'uccisore si presume aver agito con animo malvagio. O la condizione non ha contro di sè, la presunzione della legge, e convien distinguere: o la condizione e la confessione appostavi, guardano lo stesso atto per es. « ho promesso matrimonio se i miei genitori avessero consentito » e amendue ri ricevono o si rigettano, a meno che la parte avversaria non mostri che il contrario fu semplice, o che la condizione si è verificata. Perciò *sempliciter* si libera il confesso.

O la confessione e la condizione riguardano atti diversi: « Come ho ricevuto il prestito, ma l'ho soddisfatto » e allora si ammette la confessione non la condizione se il convenuto o l'imputato non la prova. In tal caso si accoglie l'istanza dell'attore.

Per avere la confessione giuridica si deducono certi capitoli o proposizioni all'una o l'altra parte da affermarsi o da negarsi, previo giuramento dei due litiganti di proporre o di dire la verità. E chi instando una parte e il comando del giudice si rifiuta a rispondere, o è assente per contumacia, si ritiene confesso tranne 1.° se le interrogazioni sieno oscure, ambigue, *captiose* o fuori di proposito, 2. se il giudice sia incompetente o sospetto, ovvero interroghi di occulto delitto non essendo alcuno costretto ad infamarsi, 3.° se trattasi di causa criminale, in cui si richiedono prove evidenti.

§ 10.

Prova per ispezione oculare.

Dicesi prova per ispezione oculare o per accesso, quando il giudice o persona perita o deputata a ciò, accede personalmente a vedere la cosa controversa. Tali prove si adoperano per cose che cadono sotto gli occhi: confini da definirsi, servitù da verificarsi, Chiesa da ripararsi, ferimenti di persona. L' ispezione se fatta a dovere costituisce fortissima pruova, e la sentenza che ne consegue, passa secondo molti in cosa giudicata.

§ 11.

Prova per testimoni.

Possono essere testimoni in causa controversa tutti coloro cui non è proibito per legge. Alcuni sono rigettati *interamente*, altri per *certe persone*, altri in *certe cause*. Interamente sono rigettati: 1.° Gl' impuberi per difetto di età; 2.° i pazzi e gli ubbriachi per difetto di giudizio; 3.° gl' infami come sono gli spergiuri, gli scomunicati, gli eretici se pure essendo stati infami solo di *fatto*, non abbiano mutato costume e trattisi di cause civili.

Per certe persone sono rigettati: 1.° i padri pei figli e viceversa, pel sospetto di mutuo amore. Tuttavia nelle cause di affinità, di figliazione, di età e in generale nelle matrimoniali, i genitori sono ammessi attesa la loro più certa cognizione ed interesse che non avvenga ignominiosa separazione; 2.° sono riggettati i parenti e gli affini, pei parenti e per gli affini,—in linea retta—*universalmente*—ed in linea obbligua, fino al terzo grado, almeno nelle cause criminali. Così pure i domestici ed i familiari pei loro padroni. Contro certe persone sono rigettati: 1.° i genitori contro i figli, e viceversa per rispetto alla pietà; 2.° il coniuge contro il coniuge per amor di pace; 3.° gli amici contro amici, i nemici contro i nemici; 4.° gli avvocati e Procuratori contro i clienti nelle cause assunte a difensore; 5.° I giudei, i pagani contro i cristiani, e i laici contro gli ecclesiastici in cause criminali, tranne per delitti di eresia, di lesa maestà, di simonia, di omicidio, ed altri scandalosi e notorii delitti, ove non possa aversi altro teste che laico: — Infine per certe cause sono rigettati: 1.° i minorenni in cause criminali, per la sua importanza, almeno se non abbiano compiuto i 20 anni e in mancanza di altri testi, o per delitti eccettuati, come di lesa maestà; 2.° gli Ecclesiastici in causa sanguinaria; 3.° le donne in causa criminale per la loro leggerezza, ma oggidì sono introdotte in mancanza d' altri testi sufficienti e forniscono prova semipiena o meglio cumolativa; 4.° qualsiasi persona in causa propria o di proprio interesse.

Perchè poi i testi siano idonei si esiggono ancora le seguenti condizioni: 1.° che la testimonianza sia fatta a viva voce, non per iscritto, affinchè il giudice possa arguirne la veracità anche dall'aspetto, dal contegno, dalla titubanza o meno della persona. 2.° Che sia a proposito ossia conforme al punto controverso. 3.° Che sia chiara e non ambigua, nulla traendosi di certo dalle espressioni « mi pare » « se non m'inganno » « se ben mi ricordo ». 4.° che contenga il motivo della cognizione come, cioè, il teste sappia la cosa, se fu presente, se vide, se udì, se udì da altri ecc., ed è inoltre necessario che sia chiamato, nè deve già presentarsi spontaneamente. A far piena fede si richiedono almeno due che sieno idonei e concordi, se pur la legge non ne esige più di due, come in causa contro i Vescovi, nei testamenti, nei codicilli, nella donazione in causa di morte: o se non si contenta di un solo il che avviene: 1.° in cause di favore ed a nessuno di pregiudizio, per es. se la Chiesa sia stata consacrata, se Tizio battezzato; 2.° in cause spettanti al proprio ufficio come la testimonianza dell'usciere sulla seguita citazione; 3.° se trattasi di peccato da evitarsi, es. la testimonianza di un solo teste nella consanguineità basta ad impedire il matrimonio. Che se il matrimonio fosse rato e consumato non basterebbe un solo teste anche giurato a farlo disciogliere, ma se ne richiederebbero più.

Quando i testi non concordano bisogna distinguere: O la loro testimonianza singolare è *avversativa* ossia *contradittoria* e non prova nulla. O è *diversificativa* ossia riflettente cose disparate e prova per metà, avendosi per lo stesso oggetto la testimonianza di un solo. O è *cumulativa* di guisa che le testimonianze varie si aiutano l'un l'altra, come se nella causa sul diritto delle decime uno testifichi sopra di un atto di percezione, l'altro su di un'altro, e facilmente assorge a piena prova.

§ 12.

Prova per mezzo di scrittura

Le scritture sono *pubbliche* o *private*. Le pubbliche sono quelle fatte da persona investita di pubblica autorità a questo fine e secondo le formalità volute dalla legge. A queste si agguagliano i pubblici documenti, che sono tali o per autorità del giudice, come gli atti giudiziarii o pel sigillo autoritario che portano ex gr. del Vescovo, del Principe, di una università o altro corpo pubblico, di persona costituita in carica eminente. Vi si possono aggiungere i libri parrocchiali, i registri, gli atti Conciliari e simili, nonchè le scritture che si custodiscono in pubblico archivio. Scritture *private* son quelle che si scrivono da private persone, come i pro-memoria, le polizze, i libri dei conti, le lettere. Qual valore hanno? Le pubbliche scritture provano a

pieno, purchè siano *genuine, legittime, autografe*. Genuine ossia non suppositizie o false e quindi che reggano alle prove in contrario. Così pure senza cancellature almeno nelle parti sostanziali; altrimenti nulla provano. Legittime vale a dire munite di tutte le forme richieste dalla legge. Autografe, cioè, originali, giacchè alle copie ed agli estratti non si crede, se non sieno stati desunti o trascritti da pubblica persona. Le private scritture provano bene, contro lo scrivente, nulla in suo favore, tranne i libri dei mercanti in società e le scritture munite delle firme di tre testi.

§ 13.

Prova per presunzione

La presunzione è la stessa cosa che la finzione della legge?

Presunzione detta da *ante sumere*, ossia del prendere per vera una cosa prima delle prove, è opinione anticipata di un fatto dubbioso, desunta da certi indizi, argomenti e congetture; come se un uomo pregiudicato venga accusato di qualche delitto, la presunzione sta contro di lui, differisce la presunzione dalla finzione della legge in ciò, che la presunzione va dietro al vero o al verosimile; la finzione al contrario accetta per vero ciò che anche palesemente è falso, come quando, in *favorabilibus* finge nato chi è ancora nell' utero, o prende per identica persona padre e figlio. La presunzione si divide in *presunzione della legge* ed in *presunzione dell'uomo*. La prima è quella che è compresa nella legge, e non dipende dall'arbitrio del giudice. Così la legge presume la cosa sia del possessore, che il figlio nato dal matrimonio sia legittimo, sino a prova contraria. Presunzione dell' uomo è la congettura, che ragionevolmente trae il giudice, dalla qualità del fatto e dalle circostanze. Qual valore giuridico ha la presunzione? La presunzione della legge prova appieno, se non si dimostri il contrario. La presunzione dell'uomo se leggera non prova nulla, se è ben fondata fornisce una prova semipiena; se è veemente o violenta, cioè appoggiata a tali indizii che non falliscono mai, o quasi mai, prova appieno, anzi autorizza persino in cause criminali a punire l'imputato, purchè, secondo i più, di pena non capitale.

§ 14.

Prova per giuramento

Il giuramento nei giudizi ha luogo, quando le prove ordinarie, non forniscono tale certezza da potersi profferire la sentenza. Donde segue che il giuramento *giudiziario* non può deferirsi all'attore, che abbia provato appieno

la sua istanza, nè al convenuto che abbia provato appieno la sua eccezione, o quando l' attore non abbia recato nessuna prova, perchè *reus absolvitur, auctore non probante*. Inoltre non si deferisce in cause criminali, beneficiarie, o dove trattasi di valore di matrimonio, o di professione religiosa, ricercandosi in queste, prove chiare e manifeste. Il Codice Civile Italiano distinque tra giuramento deferito dal giudice, e giuramento deferito dall' altra parte. Nel primo detto *d'ufficio* concorda col detto di sopra (art. 1375). Quando al secondo giuramento — decisorio — dice che una parte può deferirlo all'altra anche quando non vi sia alcun principio di prova della domanda o dell' eccezione (art. 1366).

Il giuramento è duplice: volontario e giudiziario. Volontario è quando, fuori giudizio una parte lo deferisce all'altra. Questa può ricusarlo o riferirlo. Prestato che sia, la dà vinta al giurante e impedisce all'avversario l'ingresso nella lite, anche se si scuopra essere stato spergiuro, secondo la più probabile sentenza. Giuramento giudiziario è quello che in giudizio una parte deferisce all'altra coll'approvazione del giudice o è deferito dal giudice stesso. La parte a cui l' altra deferisce il giuramento, può riferirlo. Chi ricusa di prestarlo e di riferirlo soccombe: chi giura vince, nè si fa più luogo a nuovi testimoni, o a documenti, o a dimostrazioni di spergiuro o ad appello: perchè il rimedio tolto a finire la lite, non deve diventare principio di altra lite.

Capitolo X.

Del processo criminale in particolare — Della sentenza e della esecuzione — Dell' appello — Della restituzione in integrum.

Le cause criminali seguono un altro processo: esse s' incominciano da tre capi: Dall' *accusa*, dalla *denunzia* e dall' *inquisizione:* L' accusa è un solenne rapporto di qualche delitto fatta al giudice a pubblica vendetta. La sua solennità consiste nella garantia colla propria firma che dà l' accusatore di provare il delitto, sottomettendosi alla pena del taglione in difetto di prova. Tale accusa ove per consuetudine, ove per legge, oggidì è abolita. L' altro modo è la *denunzia*, che privatamente si fa al giudice, di qualche delinquente, senza assumersi la responsabilità di provarlo tale, ma affinchè il Giudice indaghi, e, conosciuto il tale delitto, vi metta riparo. Tale denunzia può essere imposta dalla legge canonica, come quella degl' impedimenti di matrimonio, di eresia, di simonia, di sollecitazioni a cose turpi: come anche dalla stessa legge naturale, v. gr. di ciò che possa tornare nocivo spiritualmente o materialmente al pubblico bene, ad una comunità o a qualche privata persona, secondo che vuole S. Tommaso (2° — Q.ur 2 VII. art. 1) — Il terzo modo

di scoprire i delinquenti è l' inquisizione affidata ai procuratori del fisco, e alla polizia, che devono vigilare alla moralità ed all' ordine pubblico.

La ricerca fiscale o di polizia si riduce a due capi: al delitto in genere ossia se fu commesso il delitto; e al delitto in ispecie, cioè da chi fu commesso. La prima quistione precede di necessità la seconda, e neppure un reo confesso si può punire, se il delitto non fu messo in sodo. Se il genere criminoso è permanente, vale a dire abbia lasciato tracce di sè, l' autorità fa la visita, e ne redige minuto verbale. Se il genere è transeunte, ossia non abbia lasciato tracce, o queste sieno state cancellate per astuzia dei rei, si procede per via dei testimoni, di circostanze e di congetture. Se taluno fosse fortemente indiziato come autore bisogna vedere se sia il caso di farlo catturare o di citarlo semplicemente. In massima la cattura non si opera se non quando il delitto sia assai grave, o il delinquente sia sospettato di fuga, o confessa, o colto in flagrante.

Quantunque non è mai lecito il mentire, per altro non mancano Dottori che insegnano in cause almeno assai gravi e massime in cause capitali esser lecito tacere o con sotterfugi o risposte evasive equivoche eludere le interrogazioni del giudice che legittimamente lo interroga senza grave colpa, perchè soggiungono, nè comando di giudice, nè veruna legge nuova possono obbligare ad atto eroico e moralmente impossibile, qual' è quello di mettersi da sè il capestro. S. Alfonso stima abbastanza probabile tale sentenza, quantunque S. Tommaso dica di sì e l' obbliga *sub-gravi* e ne dà per ragione che è debito di giustizia ubbidire il proprio superiore in quelle cose a cui si estende la sua giurisdizione.

Se l' imputato nega il delitto oppostogli si passa a legittimare il processo col richiamo dei testimoni dinanzi uditi affinchè confermino, previo giuramento, la deposizione già fatta, la quale non era valida prima della citazione dell' imputato. Si raccolgono ancora tutti i documenti, strumenti e segnali di accusa. Ma poichè l' imputato ha incontestabile diritto a difendersi e non potrebbe ciò fare senza conoscere tutti i particolari dell' accusa: quindi è che il processo deve essergli comunicato e accordatogli tempo sufficiente a produrre le ragioni della propria discolpa.

Ritengasi poi come regola certa che l' imputato non può condannarsi, specie a pena capitale, se le prove della sua reità non sono assolutamente chiare e manifeste.

Si può sottomettere, per estorcere la confessione, alla tortura l' imputato?

Questo mezzo è universalmente abolito, esso fu antichissimo risalendo fino ai tempi di Cicerone e ne fa menzione nel libro *de arte rethorica.* Checchè ne dicano alcuni fautori che la vorrebbero ancora, perchè altrimenti molti, colla speranza dell' impunità delinquerebbero assai facilmente e si moltiplicherebbero i delitti; noi ragioniamo così: 1.° a delitto incerto

non può certamente infligersi pena certa. Ma il delitto di chi è anche fortemente sospetto, è incerto; e la pena della tortura è certa. Dunque questa è ingiusta. Nel sistema della tortura spesso l' innocente, dice il Dottor d' *Ippona: luit pro incerto crimine certissimas poenas... ac per hoc ignorantia judicis plerumque est calamitas innocentis* ».

Ancora è la tortura una via fallace per iscuoprire la verità, perchè molti per orror dei tormenti confessano un delitto che non hanno commesso; e molti scellerati induriti di animo e di corpo persistono nei tormenti a negare il delitto vero. Dunque la tortura è ingiusta e inutile.

In tanta discrepanza di opinioni è bene sentire il dottissimo Ludovico Vives: *Fortissima sunt quaecumque contra tormenta dicunt; quae pro tormentis, futilia at quae imbecillia.*

Capitolo XI.

Della sentenza.

Dibattuta la causa da ambo le parti, prima della sentenza deve precedere la *Conclusione*, che cioè le parti rinunziando ad ulteriori prove sottomettono la controversia alla decisione del giudice. Finchè l' una o l' altra ha qualche cosa da proporre o da opporre non si viene alla sentenza. Ciò va inteso quando alcuna di dette parti non cerca con futili pretesti di differire la conclusione: che in tal caso potrà il giudice conchiudere d'ufficio fissando un termine, secondo Giustiniani « *ne litigantibus male certantibus liceat causarum exitum ultra protrahere* ». La conclusione giuridica produce questi effetti, che si chiudono gli atti giudiziarii e non s'ammettono ulteriori prove od eccezioni, benchè il giudice possa richiedere altre prove, risposte e schiarimenti.

Si eccettuano però le cause in cui vi è pericolo di peccato, come le matrimoniali: così pure le cause dei pupilli, dei minorenni e della Chiesa, nelle quali anche dopo la conclusione, è lecito addurre nuove prove. Altrettanto dicasi se improvvisamente succeda alcun che di nuovo, come la scoperta di nn nuovo documento, la confessione d' una parte, l' evidenza del fatto. Ciò premesso si emana la sentenza, la quale è la decisione fatta dal giudice della proposta controversia. Si divide in *definitiva* ed *interlocutoria*. Definitiva è quella che derime la controversia. Interlocutoria invece è una ordinanza del giudice diretta a preparare la decisione della controversia, come se il giudice ordina una ispezione. Alla sentenza interlocutoria è affine la *provvisionale*, quando cioè il giudice, non istruita ancora abbastanza la causa, provvede intanto alle cose urgenti, come agli alimenti, al divorzio, al ristoro della Chiesa che minaccia rovina.

La sentenza definitiva si suddivide in *assolutoria, condannatoria* e *dichiaratoria,* secondochè assolve il convenuto o l' imputato, ovvero lo condanna o soltanto dichiara il reo incorso nella pena precedentemente inflitta dai canoni.

In causa criminale la sentenza assolutoria non è sempre definitiva, perchè talora questa sentenza non assolve l'imputato dal *delitto,* ma solo dall'istanza, per difetto di prove sufficienti, che lo mostrino reo: onde al sopravvenire di altri argomenti, può essere di nuovo chiamato in giudizio — è il non aver luogo a procedere per mancanza d'indizii — Quando al contrario, l'assolutoria è definitiva, passa in cosa giudicata, e l' assoluto non può più soggiacere ad alcuna molestia. La differenza tra la sentenza condannatoria e la dichiaratoria è la seguente: che nella sentenza condannatoria la pena è inflitta dall' uomo, cioè dal giudice, onde incomincia ad aver vigore dal dì della profferita sentenza. Nella dichiaratoria la pena è inflitta dalla legge, epperò ha effetto retroattivo dal giorno del commesso delitto. Laonde sono nulle, p. es. le nomine e le elezioni fatte prima della sentenza da chi, per causa di delitto, perdette il diritto di nomina e di elezione. Si eccettuano nondimeno gli atti di giurisdizione emessi stante l' errore comune, o il titolo colorato, perchè diversamente grave danno ne verrebbe alla Chiesa, epperò la Chiesa ne supplisce il difetto.

Dalle solennità che accompagnano la sentenza definitiva altre sono *estrinseche* ed altre *intrinseche.*

Estrinseche: che la sentenza si pronunzii trascorso il termine della citazione, presenti, o almeno citate ambo le parti, sia scritta e letta autorevolmente dal giudice in luogo pubblico e consueto, in giorno che non sia feriato; in queste cose e simili secondo la pratica ricevuta.

Le intrinseche sono: 1° La sentenza sia generale ed assoluta, ossia comprenda anche le spese della lite, i frutti percepiti ecc. e senza condizione; poichè una sentenza condizionata non derime la causa, p. es. Tizio non pagherà frutti, se proverà d'aver pattuito così, e sarebbe *ipso jure* nulla. 2° Sia chiara e rifletta un oggetto determinato se pure la domanda non riguardi una cosa in genere, come sarebbe di essere dichiarato erede, e di conseguire in genere l' eredità del defunto. 3° Sia consentanea alla domanda, vuoi quanto all'oggetto domandato, vuoi quanto al motivo esposto, vuoi quanto all' azione intentata; che una sentenza aliena dalla domanda sarebbe sciocca, e nulla di diritto. 4° Sia conforme alla legge, chè il giudice è applicatore e non fattore della legge. Epperò sarebbe nulla ad es. la sentenza che dichiarasse valida la elezione fatta da un sospeso, valido il testamento fatto da un impubero. 5° che se sia contraria ai diritti di un litigante, per sè vale, ma è cassabile mediante appello.

Il tempo utile per l' appello è di dieci giorni, detti perciò giorni *fatali,* i quali devono computarsi dal dì della pronunziata sentenza per chi era pre-

sente, dal giorno invece della sua notizia, *postquam sciverit* (C. 8 d' appello, n. 6) per chi era assente. Trascorso quel tempo, la decisione passa in cosa *giudicata*, e cioè nel foro esterno, tenuto per vero ed inappellabile. Il Codice di Procedura Civile Italiano accorda 30 giorni per le sentenze dei Pretori e 60 per quelle dei tribunali civili (n. 465).

Tuttavolta non passano mai in cosa giudicata:

1.° Le sentenze matrimoniali od altre spirituali che portino pericolo dell' anima. Scoperto l' errore si revocano.

2.° Le sentenze criminali, perchè il condannato è sempre a tempo di provare la propria innocenza.

3.° Le sentenze nulle per vizio insanabile, quali le pronunziate da giudice incompetente, o contro cosa giudicata, o in pregiudizio di una parte assente che non sia contumace, o pretermesso l' ordine essenziale di procedura.

4.° Le sentenze manifestamente inique per corruzione del giudice, o perchè fondate sopra falso supposto, sopra testi o documenti falsi.

Capitolo XII.

Dell' esecuzione della sentenza.

L' esecuzione della sentenza è un' atto di giurisdizione, per cui la cosa giudicata si riduce ad effetto, anche malgrado il soccumbente. È regola generale che la sentenza, sia eseguita da quel giudice ordinario che l' ha pronunziata.

Dissi: dell' *ordinario* non del delegato e dell' arbitro, ai quali sia stato commessa la nuda cognizione della controversiá. Nulladimeno il Delegato Pontificio ritiene la giurisdizione per un anno allo scopo di fare eseguire la sentenza.

Quando al tempo dell' esecuzione della sentenza, in *Criminalibus* ecco la regola: *Convictos velox poena subducat, liberandos custodia diuturna non maceret* (libro 3.° *de cust: rev.*).

La seconda parte è voluta dall' umanità e dalla giustizia; la prima, specie se in pena capitale, s' intende con intervallo di qualche tempo, affinchè il reo possa, o liberarsi o disporsi a ben morire.

Nelle cause civili se l' azione è *reale*, la sentenza può eseguirsi subito; se *personale*, si danno al soccumbente quattro mesi più o meno, a parere del giudice.

Modalità circa l' esecuzione della sentenza.

Si comincia dai mobili: se questi non bastano, si passa agl' immobili. Non esitando e non bastando questi, si sequestrano i diritti. Quando alla pena del carcere per chi non soddisfa, vi vanno soggetti i falliti dolosi, e tutti coloro che dissipano o alienano i proprii beni in frode dei creditori. Il privilegio poi degli ecclesiastici (esteso dal Codice Civile ai genitori, ai patroni, ai socii, al marito per la restituzione della dote, al donatore riguardo al donatario) salva loro un congruo sostentamento, previa cauzione di soddisfare, se acquisteranno.

Capitolo XIII.

Dell' appello.

L' appello che s' interpone dal soccumbente, affinchè la data sentenza non passi in cosa giudicata e senza rimedio per lui, è *un ricorso che si fa al giudice superiore, affinchè corregga o revochi la sentenza profferita dal giudice inferiore* — si divide in *estragiudiziario* e *giudiziario.* Il primo anzichè appello è ricorso all' autorità superiore, contro un gravame imposto fuori giudizio, come sarebbe, una elezione ingiusta, uno spoglio od altri atti di giurisdizione esercitati estragiudizialmente. Il secondo è quello che s' interpone contro atti giudiziarii, vale a dire contro una sentenza interlocutoria, o definitiva. Dalla sentenza interlocutoria non si dà appello che in due casi: 1.° quando ha forza di sentenza definitiva; 2.° quando arreca un notevole gravame, che per l' appello della definitiva non si possa rimuovere, così il Tridentino (son. 24 C. 20 de Refor.). La differenza tra l'appello della sentenza interlocutoria e la definitiva stà in ciò: 1.° che l' appello della definitiva sottrae tutta la causa al giudice inferiore e la devolve al superiore, onde ogni atto ulteriore del primo in pregiudizio della causa *ipso jure* è nullo. Laddove l' appello dell' interlocutoria non impedisce al giudice inferiore di procedere, se pure il giudice di Appello non gl' inibisce il procedimento. 2.° L'appello della definitiva non è duopo che sia motivato, giacchè il giudice *sententiante* non può correggere o revocare la sua sentenza; epperò basterà che l' appellante tra gli atti a viva voce dica mi appello. L' appello dell' interlocutoria dev' essere però motivato in iscritto; potendola mutare o revocare il giudice che l' ha profferita.

L' appello può essere promosso non solo dal soccumbente ma da chiunque può avervi interesse. È lecito anche appellare a nome altrui. Così il procuratore pel suo principale, bastando la procura generale, il tutore pei

minori o pupilli, il capitolo pel vescovo, e persino qualsiasi persona, per sentimento di compassione, a favore del condannato a morte. Tuttavolta sono esclusi dall'appello: 1. Coloro che vi rinunziarono: 2. i condannati da tre sentenze conformi; 3. i veri contumaci; 4. i confessi o convinti per modo che l'appello non altro apparisca che pretesto di andare per le lunghe.

La sentenza da cui si appella può essere esecutiva non ostante l'appello secondo la qualità delle cause.

Si danno due generi di cause, nelle quali l'appello non sospende la esecuzione della sentenza, ossia come dicesi, non ha effetto *sospensivo*, ma *devolutivo*. Al primo genere appartengono le sentenze con censura per es. con interdetto; e così pure quelle che riguardano il divin culto, la salute delle anime, la riforma dei costumi, come i decreti del vescovo nella Santa Visita. Al 2.° genere appartengono: 1. Le cause che non patiscono dilazioni per es., se trattasi di alimenti, mercedi, ponte da rifarsi, testamento d'aprirsi. Lo stesso dicesi della restituzione del deposito o dello spoglio. 2.° Le cause sopra cosa manifesta e notoria, di guisa che ridicolo sia l'appello. 3.° Le cause definite per sentenza di arbitrii volontarii o con giuramento giudiziale non necessario.

Anzi in questi due casi del N. 3. neppure si dà luogo ad appello, come sopra si è visto.

Persona giuridica che debba e possa accettare l'appello.

L'appello dev'essere promosso al superiore immediato dopo il giudice da cui si appella. E così dall'Arcidiacono al Vescovo, dal Vescovo al Metropolitano, dal Metropolitano al Primate, dal Primate al Patriarca, per conservare i gradi della giurisdizione; diversamente l'appello non vale. Eccettua se si appelli al S. Pontefice, cui spetta giudicare tutta la Chiesa.

Capitolo XIV.

Della restituzione in integrum.

La restituzione in *integrum* viene definita da Isidoro (orig. L. 5,25) *causae vel rei reparatio*, ossia ristabilimento della cosa nello stato di prima; ed è un benefizio o rimedio straordinario conceduto in date circostanze dalla legge canonica, quando il rimedio ordinario dell'appello non ha più luogo.

Tizio minorenne ha subito notabile danno nella vendita di uno stabile; ma non può più appigliarsi al rimedio dell'appello, o perchè ebbe in contrario tre sentenze uniformi, o perchè dopo la prima sentenza contraria lasciò pas-

sare il tempo utile all'appello, od anche perchè dopo il danno sofferto non ricorse in tempo utile per l'annullamento del contratto. Ecco un caso da potersi invocare la restituzione in intero, cioè che si rimettano le cose nello stato che erano prima della vendita, ripigliando egli il suo stabile, e restituendo il prezzo al compratore. Si concede questa restituzione anche ai maggiori di età, qualora possano mostrare di avere incorso danno per *dolo* dell'altra parte, o per *violenza* patita o per *invincibile errore* che abbia dato causa al contratto dannoso; e similmente se mostrino di essere stati impediti dall'appellarsi in tempo utile, come sarebbe per causa di schiavitù, o di assenza motivato dal pubblico bene. Ma propriamente questo benefizio è dalla legge canonica accordato ai minorenni, a quei, cioè, che, secondo il diritto romano, non hanno ancora compiti i 25 anni. Costoro, provato che sia il danno sofferto, vengono restituiti, ancorchè senza altrui frode, ma per propria imprudenza e colpa siano stati danneggiati: in ciò stà propriamente il *privilegio* della restituzione in intero, privilegio concesso ai minorenni attesa la impubera età e la mancanza di giudizio. Nel Codice Civile Italiano non è ammesso il privilegio della restituzione in *integrum*, ma vi è qualche suppletivo a favore di tutti indistintamente coloro che abbiano incorso danno per errore, violenza o dolo, poicchè ciascuna di queste tre cause, sotto certe condizioni annulla il contratto (ved. Cod. Civ. N. 1108 e seg.). Ai minorenni si parifica nel *gius canonico* la Chiesa, che gode dello stesso beneficio; e sotto il nome della Chiesa qui vanno intesi tutti i luoghi pii e i corpi appartenenti in qualche modo alla Chiesa, come sono i monasteri, i seminarii, le case religiose, gli ospedali ecc. La Chiesa viene restituita non solo contro i privati, ma eziandio contro un'altra Chiesa, da cui abbia patito danno. Si concede questa restituzione in intero ai minori ed agli altri privilegiati sotto varie restrizioni che brevemente enumereremo:

1.° Quando non siavi altra via di ristorarsi del danno, essendo la restituzione un mezzo straordinario. Epperciò il minore indarno invocherebbe la restituzione in intero quando avesse in pronto il mezzo comune di ricorso e di appello.

2.° Quando la restituzione non può aver luogo senza venir meno ai principii dell'onestà. Così il minore non potrebbe invocarla contro il matrimonio valido, contro la professione religiosa, o gli ordini sacri validamente ricevuti. Inoltre contro l'obbligazione assunta, a pro del padre, del fratello o di altro congiunto chiuso in carcere — ovvero contro il perdono dato all'offensore e atti somiglianti che non si possono onestamente ritrattare.

3.° Quando trattasi di causa Civile e non già Criminale perchè *malorum mores infirmitas animi non excusat.*

4.° Quando il minore pervenuto a maggiorità non abbia ratificato il fatto precedente.

5.° Quando non siasi fraudolentemente finto maggiorenne, perchè le leggi favoriscono gl' ingannati non gl' ingannatori.

6.° Quando non abbia ottenuto dal Principe la dispensa dell'età per potere come fosse maggiorenne liberamente amministrare le cose sue. Tuttavia anche in questo caso non potrebbe — senza decreto del giudice — alienare i beni immobili o ipotecarli.

7.° Quando il danno non sia accaduto fortuitamente dopo stipulato il contratto — o nell'esercizio d'un'arte o d'una scienza, stimandosi taluno abbastanza perito in quell'arte o scienza che professa.

8.° Finalmente quando il Papa non abbia confermato in forma speciale la sentenza pronunziata dal giudice.

Laonde la S. Ruota Romana non può procedere sul valore dei rescritti Papali, se non come tribunale straordinario in virtù di sovrana delegazione.

Il Giudice ordinario, o il suo Delegato, ma non l'arbitro, può concedere la restituzione in intero. Inoltre si ricerca che sia giudice *competente* di colui contro il quale si domanda la restituzione, come sarebbe il giudice che profferì la sentenza di cui si chiede la revoca — o un giudice superiore — a *fortiori* il R. Pontefice, ma non mai un giudice inferiore.

Quanto al tempo per chiedere la restituzione occorrono quattro anni che pei minori si contano dal giorno di uscita da minorità; per la Chiesa dal giorno del danno sofferto, o come altri opinano dal giorno della cognizione del danno. Pei maggiorenni poi il quadriennio si computa dal giorno della rimozione della causa che li danneggiò o dell' impedimento a far valere le loro ragioni. Si eccettua l'azione per timore che si estingua in un'anno e quella per dolo che si estingue in due anni.

TRATTATO III.

Delle pene ecclesiastiche.

Capitolo I.

§ 1.°

Principii filosofico-legali sulle pene.

L'analisi della parola manoduce alla più esatta cognizione della idea, che per essa si appalesa (1).

Da ciò il sistema da me spesso ripetuto di premettere alla trattazione delle singole materie le nozioni più salienti dei relativi vocaboli.

La parola *pena* ed i suoi sinonimi *sanzione, supplizio* e simili, son tratti dal linguaggio della religione. Onde la voce pena si è fatta discendere dal pentimento con che i moralisti disegnano lo interno dolore dell'anima. Ed in vero pena è la impressione del dolore sia in senso morale, sia in senso corporeo. La qual cosa costituisce della pena l'intrinseco requisito.

Varrone derivò la voce *pena* da *pesare*, a *pendendo*. Nè altrimenti gli antichi dipinsero la giustizia che con la bilancia in atto di pesare (Nicolini, Proc. pen. part. 1, § 35). Ma ciò addita solamente uno dei principali requisiti della pena, cioè la sua proporzione col delitto. Ad ogni modo la definizione di Grozio, generalmente seguita, di essere cioè la pena un male di passione per un male di azione, compete unicamente alle pene naturali, e non già alle umane, come ampiamente ha dimostrato il Carmignani nella sua Teoria della sicurezza sociale (Vol. 3, p. 6, 12).

Il sistema penale o trae la *origine* dalla umana autorità, ovvero è indipendente dal fatto dell'uomo e scaturisce dalla mente divina e dalla essenza intima dei principii che costituiscono il morale e il fisico dell'uomo. Da ciò la distinzione delle pene: in *divine*, *naturali* ed *umane*, segnate con esettezza dal Puffendorfio (De jur. nat. et gent. lib. 8, 1, 3), e cennata dal Genovesi (Diceosina, V. 1, p. 43).

---

(1) Dalla parola si risale alla rispondente idea. La parola è la veste, ovvero lo strumento e il mezzo con che la idea si manifesta. Assai bellamente dice un recente scrittore, che l'anima rappresenta gl'immaginati concetti mercè i colori e la luce della loquela, donde il collegamento tra la ragione e la loquela. (Pietro Fanfani, Discorsi Filologici — Firenze 1870).

Nel prospettare la divisione delle pene mi attengo ad un metodo che mi è sembrato il più scientifico e coerente ai dettami del diritto canonico. Io mi propongo, come punto di partenza, il requisito intrinseco della pena. Esso consiste nella impressione del dolore: la minaccia della pena non sarebbe apprezzabile se non recasse un male. Ora il dolore morale ha la sua sede nell'animo, come il fisico l'ha nel corpo: sicchè ogni pena, anche quando priva di un piacere, non cessa d'essere afflittiva.

Sulle premesse nozioni si adagia la partizione di pene afflittive dirette e pene afflittive indirette, seguita dal Carmignani (Teor. della sic. soc. vol. 3 pag. 178); nonchè la divisione fatta dai Canonisti di pene spirituali e corporee, secondo che arrecano dolore fisico o morale, e privano di beni temporali o spirituali.

Sotto quest' ultimo punto di veduta le pene consistono in mezzi fisici o morali che arrecano un dolore o privano d' un piacere. Alla testè premessa nozione si riattaccano le suddivisioni di pene positive e privative, reali, personali e miste (Pecorelli, Jus. can. vol. 4, pag. 213). È da bandirsi però, specialmente nel Diritto Ecclesiastico, la terminologia di pene *vendicative*. La vendetta non è, che la irrogazione di un male, fatta unicamente al motivo di una passata ingiuria (Romagnosi, Genesi del Dir. pen. § 248). Di tal che differisce dalla ingiuria per la sola ragione che questa la precede (Seneca, lib. 2 de ira, cap. 32). Or le leggi non puniscono per impulso d'odio e di sdegno: *non poenae nocentium cupidis, sed emendandi vitia, corrigendique mores* (Idem). È quindi erronea in Diritto Civile e Canonico la denominazione di *leggi odiose* e di *pene vendicative*.

Le leggi ecclesiastiche segnatamente hanno per iscopo primario il miglioramento e la emenda del colpevole (S. Crisost. lib. 2 de sacerdozio, cap. 3). E lo studio dei fonti dimostra che a questi son subordinati gli altri fini che, mercè la punizione, si vogliono raggiungere (Can. 1, dist. 4 — Can. 37 qu. 5 — Can. 5, X de judic. — Can. 13, X de jure jur. — Can. 1, X de maleficis — Can. 2, 6 X de poenis — Can. 2, X de purg. canonic.)

L'attuazione di questo principio si realizzò nel carcere *penitenziario*, che Papa Clemente introdusse in Roma molto prima del 1790, che fu l'epoca nella quale si vide sorgere negli altri stati il sistema di prigioni dirette a portar la emenda nell'animo dei condannati. Sicchè bisogna rivendicare all' Italia la iniziativa dell'istituzione, che poi le altre nazioni facilmente immegliarono.

Nè diverse son le vedute delle civili legislazioni, in che la pena può apparire come mezzo di *sicurezza* e finanche di *prosperità*, in quanto che i mali che da essa derivano ne risparmiano più numerosi e più gravi (Carmignani, Teor. della Sic. Soc., Vol. 3, pag. 249). Sta quindi detto con molta verità dal Bossuet, che le pene mirano al bene del mondo, alla vendetta giammai.

§ 2.°

Divisione delle pene

Le premesse nozioni agevolano la intelligenza della seguente divisione delle pene, che io ho guardato sotto il triplice rapporto: della loro *origine*, del loro *obbietto*, e del *modo* come in esse s' incorre.

Rispetto all'*origine*, le pene sono *naturali, divine* ed *umane*, giusta il succennato sistema del Puffendorfio e del Genovesi.

Relativamente all'*obbietto*, le pene si dividono in *spirituali* e *corporee*, dette anche *temporali*.

Le spirituali affliggono direttamente lo spirito e privano dei beni spirituali (1).

Esse dividonsi in PERPETUE e TEMPORANEE, ovvero CENSURE.

Le pene spirituali perpetue, sono denominate ancora *pene canoniche* in senso stretto.

Tali sono le *irregolarità* — la *privazione simultanea dell' ufficio, del beneficio* e *dei privilegi clericali* (2).

Le pene spirituali temporanee, prendono anche il nome di *censure* (3).

Le specie delle censure sono: la *scomunica* (4); la *sospensione* (5); l'*interdetto* (6).

---

(1) Dicemmo che la Chiesa ha il foro interno ed esterno. Essa ha quindi il diritto d' infliggere non solo le pene spirituali, ma eziandio le temporali — La storia dei Concilii e l' indole della ecclesiastica Potestà respinge la contraria proposizione di Van-Espen, Cavallari, Selvaggio, Pietro de Marco e di Giovanni Marino (Devoti, Inst. Can., lib. 4, p. 195).

(2) La privazione simultanea dell' officio, beneficio e privilegi clericali vien giustamente segnata dal Gagliardi fra le pene canoniche (Inst. jur. can., tom. 4, pag. 448). Di fatto essa differisce dalla sospensione, che, essendo una censura, è meramente temporanea, nè importa sempre simultanea privazione dall'ufficio e dal beneficio. Differisce eziandio dalla deposizione, in quanto che questa non produce la privazione dei privilegi clericali. La deposizione e la degradazione non sono semplici censure, ma pene irrevocabili, che in perpetuo spogliano i Chierici da ogni esercizio di ordine, di beneficio e di officio.

(3) La censura, così denominata *a censere*, giudicare, ovvero *a privatione juris* (Ganini, Inst. Can. 192), è una specie di pena che più si avvicina ad una misura censoria e disciplinare. Perciò i Canonisti definiscono la censura una pena medicinale e spirituale che produce la temporanea privazione dei beni spirituali. Ed il Diritto Canonico nuovo ha distinto le pene dalle censure, riducendole alle tre soprasegnate (Can. 23, q. 5, cap. quaerenti 20 de verb. signif.)

(4) La scomunica importa esclusione dalla comunione dei fedeli (Lancellotto, Inst. Jur. Can. lib. 4, tit. 13, p. 128). Dividesi in *maggiore* o *minore*, e vi s' incorre o *ipso facto* o dopo sentenza del giudice. La prima, detta anche *anatema*, si fulmina contro quelli che hanno commesso gravi delitti e son pertinaci. Coloro che ne sono colpiti o sono *vitandi* in quanto che non possono essere trattati dai fedeli, o sono *tollerati* in quanto che i fedeli non hanno l' obbligo di evitarli. Ciò ai termini della Costituzione di Martino V, emanata nel Concilio di Costanza.

(5) La sospensione è una censura applicabile solamente ai Chierici, la quale, facendo rimanere salva la loro dignità, vieta l'esercizio della potestà ecclesiastica dall' officio o dal beneficio (Can. placuit 13, Dist. XXXII, can. Presb. 32 Dist. L.) – La sospensione quindi o è dal solo ufficio, o dal solo beneficio, o da entrambi — Nel primo caso la sospensione vien detta generale o maggiore; nel secondo speciale o minore. Quando la sospensione è perpetua cessa di essere censura, ma è una vera pena che eguaglia la deposizione (Gagliardi, Inst. Jur. Can. lib. 4, pagina 524 — Ganini, Inst. Can. p. 202).

(6) L'interdetto è una censura ecclesiastica, che priva di alcuni sacramenti, di tutt' i divini uffizii e della ecclesiastica sepoltura (Cap. quod in re 11 de Poeniten. et Remission.). È notevole, che sotto la denominazione di divini ufficii va compreso non solo ciò che si esercita per ragion dell'ordine, come la celebrazione della Messa; ma eziandio quel che si fa solennemente in nome della Chiesa, come le pubbliche preci, le ore canoniche ecc. (Pecorelli, Jus Can. v. 4. p. 251 in nota). Per antica disciplina l'interdetto veniva riguardato come una specie di scomunica. Ma in verità ne differisce, poichè con la scomunica s'interdice l' uso di tutte le cose sacre e la comunione co' fedeli. Nè può l'interdetto confondersi con la sospensione, la quale va limitata all'esercizio della ecclesiastica potestà, e risguarda unicamente i Chierici, non già gli altri fedeli.

Suol riguardarsi come una specie d'interdetto la *cessazione a divinus* (1).

Le censure anziriferite si dividono: in *generali*, *speciali*, *totali* e *parziali* (2).

E le censure medesime, come pene temporanee, cessano mercè la dispensa, l'assoluzione, la rivocazione della sentenza, il decorso del tempo, l'avveramento della condizione, se la censura è condizionata (3).

Fin qui delle pene spirituali — Le pene corporee poi vengon dette pene temporali, perchè privano dei beni temporali, come già ho premesso fin dal principio della suprema divisione in pene spirituali e temporali.

Ed in questa categoria figurano il *carcere* o la *reclusione* in un monistero, — la *rifazione del danno*, — il *taglione*, — l' *ignominia* (4).

Finalmente nelle pene s' incorre o per disposizione del superiore *(ab homine)*, o per disposizione della legge *(a jure)*.

E ciò o prima di profferirsi la sentenza dichiaratoria *(latae sententiae* ossia *ipso jure)*, o dopo emessa la sentenza di condanna *(ferendae sententiae)*.

Sulle quali cose non c' intratteniamo ulteriormente, perchè esse vengono

---

(1) Gli interdetti reali o locali trovansi talvolta denominati *cessazione a divinis*, perchè i divini ufficii cessano nei luoghi interdetti (Clementina 1, de sent. excom.). Ma secondo le regole della nuova disciplina la cessazione *a divinis* non va noverata fra le censure; imperciocchè la proibizione di non celebrarsi in una qualche Chiesa i divini uffizii, non ha per obietto di punire il delinquente che ha macchiato l'onor del tempio, ma si ordina per ispirare un salutare orrore al pubblico, ed eccitare il colpevole alla emenda. D'altronde il Chierico che celebra nella Chiesa in che evvi la semplice cessazione *a divinis* non cade nella irregolarità, come si avvera nell'interdetto (Pecorelli, Jus Can. v. 3. pag. 258).

(2) Le censure, e specialmente gli interdetti, sono: *generali*, quando affettano collettivamente più luoghi, o un determinato ceto di persone, come un regno, una città, un collegio; — *particolari*, se riguardano singolarmente una Chiesa, un Altare, una o più designate persone; — *totali* o *parziali*, secondochè son comminati in tutta la estensione e producono tutti gli effetti, come per esempio se si vieta il solo ingresso nella Chiesa (Lucio Ferrari, Verbo Excom. art. 2 e seg.— Pecorelli, Jus Can. vol. 4, pag. 249 e 257).

(3) Le leggi non puniscono per odio. Quindi di regola i condannati, possono ottenere la riabilitazione, ossia la cessazione di tutti gli effetti della condanna (Can. 33, caus. 23, q. 4). La qual cosa in Diritto Canonico segue mercè l'assoluzione o la dispensa.

(4) Fin da quando alla potestà spirituale dei Vescovi si aggiunse la giurisdizione temporale riguardante la disciplina e le cose temporali delle Chiese e dei Chierici, cominciarono i giudici ecclesiastici ad applicare le pene corporee, escluse la morte e la servitù, che mal corrispondono alla mitezza propria della Chiesa. La servitù per altro venne abolita anche nel Foro secolare fin dai tempi di Giustiniano. Sicchè dai tempi antichi le curie vescovili hanno inflitto le pene corporee contro gli ecclesiastici (Devoti, Inst. Can. Tom. 4, pag. 200—Gagliardi, Inst. Jur. Can. lib. 3, pag. 544). E queste si sono applicate anche in preferenza delle censure, di cui il Concilio Tridentino volle frenare l'abuso che se ne faceva (Trident. in cap. *quamvis excommunicat.* 3 sess. 15 de reform.); mentre le censure si risguardano come più gravi delle pene corporee—Giusta il Concordato del 1818, le censure si applicano dal foro ecclesiastico anche contro i laici (art. 20, § 4, Concord. Gagliardi, Inst. Jur. Can. lib. 4, pag. 560).

Però il concordato suddetto, con gli altri precedenti, è rimasto abolito col Decreto del 17 febbraio 1861, che ha portato radicali riforme nella polizia ecclesiastica dell' ex Reame di Napoli, il che si è esteso a tutti gli altri stati che componeano l' Italia.

insegnate da tutt' i Canonisti. Ma abbiam premura che siffatte particolarità si ponessero a raffronto coi principii scientifici sopra esplicati, onde vedere come a tali principii sono conformi le dottrine del giure canonico.

§ 3.°

Della natura delle pene ecclesiastiche.

Si dicono ecclesiastiche le pene che s'infliggono per autorità della Chiesa, e sono corporali o spirituali, come dicemmo, secondo che affligono il corpo o l'anima, benchè talora tutte si chiamano spirituali pel fine cui sono ordinate.

Dal fine poi si desume la loro natura; ed il fine che ha la Chiesa nell' infliggere pene, essendo la emendazione del delinguente, e il salutare esempio dato agli altri, affinchè, non trascorrano negli stessi delitti: quindi è che tutte le pene ecclesiastiche sono piuttosto *medicinali* che *vendicativi*, mirano, cioè, a bene dell' individuo e della cristiana Società, anzicchè alla vendetta dell'offesa giustizia, come dianzi accennammo.

Senonchè le spirituali sono medicinali nel senso più stretto, in quanto mirava direttamente all' emendazione del reo, epperò dopo l'emenda o il pentimento più non s' infliggono, anzi soglionsi rivocarsi: tali sono le Censure. Laddove le pene corporee che hanno per fine non tanto l' emenda del reo, quando il salutar terrore incusso agli altri, s' infliggono anche al reo pentito e durano fino al tempo prefisso; onde hanno più l' indole di preservativi che di vere e proprie medicine.

Capitolo II.

Delle Censure.

Il vocabolo Censura derivato da *Censeo* giudico presso gli antichi Romani significava la sentenza del censore, deputato a provvedere alla salute pubblica ed a correggere il mal costume. In seguito anche nella Chiesa si chiamò censura la sentenza del giudice ecclesiastico contro il delinquente. Dal secolo XIII in poi censura più propriamente significa, non la sentenza del giudice ecclesiastico, ma la pena inflitta dalla stessa sentenza. Onde la censura si può definire. « Una pena ecclesiastica medicinale, che priva il battezzato delinquente e contumace dell' uso dei comuni beni spirituali in tutto o in parte ».

Si dice: 1.° pena perchè si da per la *colpa* e colpa esterna, perchè la Chiesa dell' interno non giudica, e colpa grave perchè è grave pena la Censura, 2.° pena ecclesiastica perchè priva dei beni spirituali, sui quali ha po-

testà la sola Chiesa, e se talora priva di un bene temporale come la privazione dei frutti del benefizio, ciò non avviene che secondariamente e per la perdita del benefizio stesso. 3.° Medicinale perchè è una pena principalmente inflittta per l'emenda del delinquente, onde se questi si emenda la censura si toglie: se non vi è speranza di emenda, la censura regolarmente non s' infligge se non fosse qualche volta a salutar timore degli altri. 4.° Priva il battezzato perchè la Chiesa non ha potere sugli estranei; *delinquente* e *contumace* il che importa che pecchi con la cognizione della censura, e non si sottometta all'ecclesiastica autorità, 5.° priva dell'uso dei comuni beni spirituali, vale a dire di quei beni che soggiacciono alla disposizione della Chiesa, come sono i pubblici suffragi, la giurisdizione spirituale, il sacrifizio, i sacramenti, gli uffizii e benefizii ecclasiastici, l'esterna comunione, l'entrare in Chiesa, la sacra sepoltura, e non s' intendono già i beni puramente interni o i beni privati come il carattere, la potestà dell'ordine, la fede, la carità, la grazia, le buone opere. 6.° Finalmente si dice che priva in tutto o in parte, perchè tutte le censure non sono eguali, nè tutte privano negli stessi beni, ma quale di più e quale di meno.

Tre specie si danno di censure, come dicemmo: Scomunica, Sospensione, Interdetto, e differiscono tra loro in questo: Che la scomunica priva l'uomo della Comunione ecclesiastica, men altrimenti che se fosse un pagano; la sospensione inibisce al monaco o all'ecclesiastico l'esercizio della podestà ecclesiastica; l'interdetto proibisce l'uso di certi sacramenti, delle sacre funzioni e della sepoltura ecclesiastica. Onde la formale distinzione sta nel diverso rispetto, sotto cui è riguardata la cosa spirituale dalle tre censure. In quanto l' uso della cosa spirituale porta comunicazione coi fedeli è vietato della scomunica; in quanto è tale uso, vale a dire uso di cosa santa, sublime, pregievole, vantaggiosa è vietato dall' interdetto; in quanto l' uso medesimo si restringe all' esercizio della podestà di fare e di amministrare la cosa spirituale, è vietato dalla sospensione che perciò affetta i soli ordinati.

La deposizione, la degradazione, e l' irregolarità almeno quella che proviene per delitto, non sono censure, perchè la deposizione e la degradazione proibiscono in *perpetuo* all'ecclesiastico l'esercizio degli ordini ricevuti; onde non sono pene medicinali, epperò non censure. Lo stesso deve dirsi dell' irregolarità per delitto, la quale per sua natura è *perpetuo* impedimento a ricevere gli ordini.

Ogni specie di censura si può dividere in censura *a jure* — e censura *ab homine*. In censura *latae sententiae* e in censura *ferendae sententiae* e norme per discernerle. In riservate e non riservate. La Censura a *jure* se è inflitta dalla legge, che di sua natura è perpetua contro tutti i violatori della legge stessa e dura sempre anche dopo la morte del legislatore e guarda solo i peccati futuri. La censura *ab homine* è portata da sentenza del giudice o dal pre-

cetto del superiore e cessa con la cessazione della giurisdizione del superiore, salvochè non siasi già incorsa, e può anche punire i peccati passati, che abbiano come dicesi, tratto continuato per es. un latrocinio commesso in Chiesa che duri nella detenzione della cosa rubata.

Censura *latae sententiae* dicesi quella in cui basta la commissione del delitto a subito incorrerla, — censura *ferendae sententiae* in cui non basta la commissione del delitto per incorrerla, ma esige la sentenza di condanna. Nella 1.ª il legislatore infligge in *atto* la censura: nella 2.ª la minaccia o comanda che s' infligga.

Si discernono dalle formole usate dalla legge o dal superiore e dalla comune intelligenza. Se la legge o il superiore dica che il delinquente incorra la censura *ipso jure*, *ipso-facto*, *eo quo* sine *alia sententia* è chiaro che la censura è *latae sententiae*.

Dicasi altrettanto quando le formole adoperate escludono l' azione o il ministero altrui, come queste: *Maneat excomunicatus, se noverit excomunicatum, excomunicationem incurrat.*

Sarà invece *ferendae sententiae* quando si usano quest' altre epressioni: *Volumus excomunicari*, *suspendi* ecc. *excomunicetur*, *suspendatur* — *prohibemus sub poena excominationis, sub interminatione sub suspensione.*

Quando le formole sieno dubbie come queste: *sit excomunicatus, suspensus, sciat* se *excomunicationem incursurum* ecc., in egual dubbio si giudica che la censura sia *ferendae sententiae* perchè *in poenis benignior est facienda interpetratio.*

Giova qui avvertire che tutte le censure della Bolla di Pio IX *Apostolicae sedis,* la quale abolisce ogni altra censura inflitta *ab jure*, sono *latae sententiae.*

Dalle censure riservate non può assolvere se non il suo autore, o il suo superiore o successore. Dalle censure non riservate assolve qualunque ministro ordinario. Le censure *ab homine* sono sempre riservate; quelle *ab jure* non sempre. Anche a questo proposito fa d'uopo aver sott'occhio la Bolla *Apostolicae sedis*, la quale altre riserva al Papa *speciali modo*, altre allo stesso Papa in modo semplice, altre ai Vescovi, ed altre infine lascia senza riserva.

Capitolo III.

Della potestà d' infliggere Censure.

La Chiesa ha potestà d' infliggere censure ed è di fede definita nel Conc. di Costanza sen. VIII e XV contro gli errori di Vicleffo. Si prova primo dalle parole di Cristo agli Apostoli in S. Matteo (XVI): *Quaequnque ligaveritis* ecc. Le quali parole che debbano intendersi anche della potestà di legare con cen-

sura, è insegnamento unanime dei padri non solo, ma apertamente si rileva da ciò che Cristo aggiunse: *Si ecclesiam non audierit sit tibi sicut ethnicus et pubblicanus*, vale a dire, sia escluso dalla comunione dei fedeli cattolici, come il pagano ed il pubblicano erano esclusi dalla comunione dei giudei. *Audes Augustino.* « *Cum excomunicat Ecclesia, in coelo legatur excomunicatus: cum reconciliatur ab Ecclesia in coelo solvitur reconciliatus.* (Tract. 5 in Joan. N. 12).

2.° Si prova dall' apostolo che usò di questo potere contro l' incestuoso di Corinto e contro i bestemmiatori Imeneo ed Alessandro, dandoli in mano a Satana.

3.° Si prova dalla pratica della Chiesa fin dai tempi più remoti come consta dai canoni antichissimi detti apostolici, dai canoni dei concilii e dagli atti dei Papi.

4.° Si prova dalla ragione. In ogni repubblica bene ordinata deve esservi la potestà di privare dai beni comuni, quei che se ne rendono indegni; ciò giova al loro ravvedimento, ed è richiesto dalla pubblica utilità. Ma la Chiesa e una società perfetta, e la censura altro non è che una privazione dei beni comuni. Dunque.

Di diritto ordinario soltanto chi ha giurisdizione nel foro esterno può infliggere censure: perchè l' infliggere pene coercitive è atto di giurisdizione esteriore. Quindi il Papa e i Concilii Generali per tutta la Chiesa, il Vescovo per la sua diocesi, l' Arcivescovo per le diocesi dei suoi suffraganei, ma solo nell' atto della visita, o quando la causa sia a lui devoluta per appello; il vicario generale che forma *unum tribunal* col vescovo, il capitolo sede vacante e il Vicario capitolare che succede in luogo del Vescovo; il Cardinale per la Chiesa del suo titolo; e finalmente per privilegio i generali degli ordini religiosi che hanno giurisdizione quasi episcopale. Il Parroco nè in forza del suo ufficio, nè per legge avendo giurisdizione nel foro contenzioso, non può, come riferisce S. Tommaso, e se in certi casi fu concessa al Parroco dalla legge tale facoltà, ora è in disuso.

Per diritto delegato poi tal facoltà può essere delegata a qualsiasi chierico che fruisca dei privilegi ecclesiastici, ma non al laico, se non per delegazione Pontificia, trattandosi qui di diritto umano, in cui il Papa tiene i pieni poteri.

Il Papa può colpire di censura qualsiasi cristiano che se ne renda colpevole, quantunque Febronio impugni questo diritto al Papa che gli compete in virtù del primato e della potestà ordinaria su tutta la Chiesa per la quale si eleva in *omnes et singulos fideles, in omnes et singulos pastores.* Per ragione di questa giurisdizione universale che si assomma nel Papa lo scomunicato dello stesso Papa della sua Diocesi Romana, resta separato non solo dalla Chiesa Romana, ma da tutta quanta la Chiesa cattolica, e nessun Vescovo può ammetterlo alla comunione. Chi è colpito di censura dal proprio Vescovo non può essere assolto o ricevuto in comunione da altro Vescovo,

perchè nessun Vescovo ha giurisdizione sui sudditi altrui, e perchè il savio regime prescritto dai Canoni lo vieta. L'opposto deve dirsi del Papa per la piena ed universale sua podestà. — Se un suddito ha commesso un delitto nella propria Diocesi può essere colpito da censura dal proprio Vescovo anche il delinquente si trovasse in aliena diocesi, o ha commesso il delitto fuori diocesi ed in tal caso non è colpito dalla legge o statuto generale del proprio Vescovo perchè *extra territorium non paretur impune,* come stabiliscono i canoni. Se sia colpito dal precetto o sentenza particolare del proprio Vescovo è cosa dubia. Per la negativa potrebbe portarsi la ragione succitata, ch'è generale. Per l'affermativa milita la distinzione del Layman e di altri tra statuto generale e precetto particolare. Il primo guarda il territorio e aderisce a questo: il secondo si porta direttamente alla persona soggetta o lo ferisce ovunque e si trovi.

In genere un Vescovo può colpire di censura anche i regolari, sia per la facoltà ordinaria, sia per quella di cui gode quale delegato della S. Sede, come ha stabilito il concilio di Trento e altrove noi osservammo (del potere del Vescovo); non di meno un tal potere si deve intendere di esercitarsi in supplemento quanto cioè non provvedono i superiori proprii. E inoltre non si estende in quelle materie nelle quali i regolari non soggiacciono al Vescovo come nelle riserve episcopali, nè a quei casi, in cui godono speciale privilegio di non poter essere colpiti da censura, se non dal Papa, come dei mendicanti fa cenno il Petra *(Im Const. Paschalis II).*

Capitolo IV.

Delle cause d' infliggere censura.

La censura può fulminarsi per delitto assai grave esterno che invalga contumacia contro la Chiesa, perchè la censura è di sua natura pena assai grave. Nulladimeno una colpa leggiera di sua natura potrebbe aggravarsi per le circostanze es. gr. di scandalo o di pericolo come *frequetar* cose sospette o poricolose, la bettola per un ecclesiastico, le caccie clamorose, i negozii secolareschi, nutrir la chioma, e cose che possono perciò essere proibite sotto censura. Il delitto deve essere esterno *quia Ecclesia non judicat de internis* e percepibile, benchè non percepito e nessuno sia presente. Deve il delitto involgere contumacia, cioè che il delinquente conosce la censura se questa sia *latae sententiae*, ovvero quando sia *ferendae*, preavvisato non voglia emendarsi o astenersi dal peccato o dare giusta soddisfazione del peccato commesso. Potrebbe il Vescovo per un delitto commesso notoriamente senza previo monitorio, sospendere un sacerdote, ma ciò non sarebbe censura, ma semplice punizione.

Se la censura s'ignora ancorchè l' ignoranza sia colpevole non s' incorre in contumacia, tranne se sia ignoranza crassa o supina, senonchè allora anche scuserebbe dalla censura, quando in termini ond' è annunciata la stessa censura richiedesse una vera conoscenza, come questi: *Qui hoc fecerit scienter consulto*, ovvero *qui praesumpserit ausu temerario violare et similia*; perchè l'ignoranza sia colpevole quanto si voglia non è scienza. Quando poi la legge non usi i suddetti termini disputano i Dottori, e la sentenza che tiene per l' esecuzione della censura, benchè fosse meno accolta della contraria, pare abbastanza probabile, sia per le ragioni intrinseche sia pel numero dei suoi patrocinatori. (Veggasi la nota del Ballerini nel Gury).

Contumacia non è senza minaccia di censura, quindi ad infliggere validamente la censura è necessario che sia preavvisato il delinquente. Se la censura è minacciata dalla legge o dallo statuto generale o particolare del superiore, più probabilmente si richiede l'ammonizione per escludere l'ignoranza. Se poi la censura non è minacciata ne *ab iure*, ne *ab homine* contro un peccato anche gravissimo di certo deve precedere l' ammonizione, la quale deve essere triplice, e almeno una che si dichiari equivalente a tre. Ciò per le censure *ferendae sententiae*, che per le *latae sententiae* s' incorrono *ipso facto* per la commissione del delitto. Tuttavia anche per queste a denunziare l'incursione con sentenza dichiaratoria è da premettersi l' ammonizione ossia la citazione. Se la censura fosse ingiusta per es. colpendo un innocente, provato reo nel foro interno non produce effetto, perchè la potestà d'infliggere pene fu data dalla Chiesa, contro i rei, non contro gl' innocenti. Niente di nuovo nel foro esterno potrebbe violar la censura atteso lo scandalo che ne verrebbe a chi ignorasse l' ingiustizia della medesima; ma dovrebbe tollerare in pazienza, e appellarsi al Sommo Pontefice.

Capitolo V.

Della scomunica.

La scomunica è la più grave delle censure e si può definire « Una censura ecclesiastica che separa il battezzato dalla comunione colla Chiesa Cattolica e conseguentemente lo priva di tutti i pubblici vantaggi spirituali che si godono nella stessa Chiesa, come sono: sacramenti, sacrifizii, comuni suffragi, benefizii, dignità, giudisdizione e sepoltura ecclesiastica ». In una parola lo scomunicato decade da tutti i diritti spirituali che col battesimo si era acquistato, poichè come col battesimo entrò nella Chiesa, così colla scomunica ne vien separato. Questo s'intende della scomunica maggiore, che quando alla

minore si definisce: « Una censura ecclesiastica, che vieta il ricevimento dei sacramenti, e l'investitura dei benefizii ».

La scomunica minore dopo la Cost. *Apostolicae sedis* non ha più luogo. Dopo questa promulgazione i pubblici percussori dei chierici, non sono più vitandi come prima ed il comunicar con loro non porta alcuna censura. Scomunicati vitando restano soltanto coloro che sono denunziati nominatamente dal Papa, e la comunione con questi porta seco la scomunica non minore, ma sì maggiore ed in doppio caso. 1° O comunicando con essi in *crimine criminoso*, cioè favorendoli scientemente in quel delitto che meritò la scomunica (apost. sedis, art. XXI 2ª classe). 2° O se gli ecclesiastici *scientemente* e *spontaneamente* comunicano con loro in *divinis* come ammettendoli a celebrare o funzionando con loro (In. art. XXII). Fuori di questi due casi la comunicazione coi vitandi non arreca alcuna scomunica. Però pel pericolo che seco porta di pervertimento, è proibito sotto peccato più o meno grave, se pure non ai vanti qualcheduna delle ragioni comprese in questo verso — *Utile, lex, humile, res ignorata, necesse.*

1° *Utile:* un notabile vantaggio spirituale o temporale sì per una parte che per l' altra come predicare in presenza di un vitando, ricevere l' elemosina.

2.° *Lex:* la legge materiale che autorizza il *potere* e il *reddere.*

3.° *Humile:* l'umiltà della soggezione, dei figli verso i genitori, i servi verso i padroni *et contra.*

4.° *Res ignorata:* l' ignoranza di diritto o di fatto del divieto di comunicare.

5.° *Necesse:* una necessità ragionevole, come se tu debba al vitando pagare un debito o esigere da lui un credito.

Capitolo VI.

Della sospensione.

La sospensione è « una censura ecclesiastica, che priva il chierico, dell'uso della podestà, o del diritto ecclesiastico. » Si dice: 1.° Censura, ossia pena medicinale, che perciò si toglie quando il sospeso si emenda. (Ciò pure va inteso quando la sospensione è censura nello stretto senso, meno quando è semplice pena, o privazione come più sopra osservammo. Si dice: 2.° Che priva dell'uso perchè non toglie la podestà e il diritto ecclesiastico, ma ne impedisce solo l'esercizio. La podestà ecclesiastica è duplice di *ordine* come quella di celebrare, amministrare i sacramenti ecc. e di giurisdizione, come quella di far decreti, tenere ordinazione ecc:. La sospensione dell'esercizio dell'una e dell'altra podestà si dice sospensione dall' ufficio, vale a dire dall'esercitare l'ufficio di ordine e di giurisdizione.

Per diritto *ecclesiastico* qui s'intende il benefizio ecclesiastico, ossia il diritto di percepire i frutti del benefizio e di amministrarli. Quindi la sospensione dell'uso di tal diritto si dice sospensione del benefizio. Onde in questi due casi si divide la sospensione: « Sospensione dell'ufficio, e sospensione del benefizio ».

Una sospensione però non porta seco l' altra, ma chi è sospeso per es. dall'ufficio, può amministrare il suo benefizio e percepirne i frutti, ed in tanto soddisfare all'ufficio sia per sè recitando le ore, sia per un vicario deputato all' ecclesiastico ministero. Similmente chi è sospeso dal benefizio, non s' intende perciò sospeso dall'ufficio, perchè son pene diverse, ed una può infliggersi senza dell' altra. Anzi una stessa classe di sospensione può essere *parziale*, e non essere totale; e così taluno essere sospeso dall'esercizio dell'ordine e non da quello di giurisdizione e viceversa.

O se pure qualche atto di ordine non richieda giurisdizione come il ricevere le confessioni; sospeso dall' esercizio di un' ordine come per esempio dal presbiterato, e non dall'esercizio del Diaconato, sospeso da un'atto di giurisdizione, per es. dal conferire gli Ordini e non da un altro come conferire benefizii. Sospeso da una parte del benefizio per es. dal lucrare le distribuzioni, e non dall'altra parte come dal percepire la prebenda. Queste sospensioni sono parziali, e di loro si giudica secondo i termini della legge.

Può il Vescovo, *exstragiudizionalmente*, o come dicono *ex informata conscientia* per causa di delitto occulto ma da lui conosciuto: 1.° Sospendere taluno dagli ordini ricevuti o interdirgliene il ricevimento; 2.° sospendere dal benefizio; 3.° infliggere una sospensione perpetua ?—Affermativamente al primo quesito per l' espressa facoltà accordata dal Tridentino (sess. XIV del refer. cap. 1.°) in ordine ad ambe le parti. Al 2.° quesito, più probabilmente no, come sentono il Bouix, il d'Annibale, ove dice non *est turbandum ;* ed il Vecchiotti, che dà come ragione non doversi estendere ad altri casi la facoltà dal Tridentino concessa ai Vescovi, di negare a taluno la promozione agli Ordini severi, o di sospenderne i già ordinati, trattandosi di materia odiosa che esige stretta interpetrazione. Al 3.° quesito negativamente almeno secondo la pratica più recente della S. C. del Concilio che vuole non s' infliggano sospensioni perpetue se non precedute da monitorii.

Chi viola la sospensione dell' ordine incorre nella irregolarità che è un impedimento perpetuo, primariamente a ricevere gli ordini, in via secondaria ed indiretta ad esercitare i già ricevuti. Nel che l' irregolarità differisce dalla sospensione la quale direttamente impedisce l' esercizio degli ordini ricevuti, e solo indirettamente impedisce il ricevimento di ordini ulteriori. Dippiù differisce in questo che l'irregolarità di sua natura è impedimento perpetuo, e non può essere tolto se non per dispensa; la sospensione al contrario è pena medicinale, epperò temporanea e si toglie per assoluzione o spirato il suo

tempo. Dandosi sospensioni (come quelle della Bolla *Apost. Sedis*) le quali durano un tempo prefisso, epperò sono censure soltanto in largo senso come già s'è osservato. L'irregolarità riguarda Chierici e laici, la sospensione soltanto Chierici. Chi poi viola la sospensione dalla giurisdizione, o dal benefizio, pecca e va soggetto ad altre pene ma non diventa irregolare.

Capitolo VII.

Dell' interdetto.

È una censura Ecclesiastica, che proibisce in certi luoghi e a certe persone i divini ufficii, l' uso di certi sacramenti e la sepoltura ecclesiastica. È locale, personale e mista, secondo che affetta il luogo o la persona, o l' una e l' altra.

E sì il locale che il personale dicesi generale se colpisce il territorio di un regno, provincia, città, di una parrocchia ecc. o tutto un corpo morale, come il popolo di una città, borgo, i membri di un collegio ecc. Dicesi ***particolare*** se colpisce questa o quella Chiesa (in cui va compreso anche il cimitero contiguo) questa o quella persona o quelle persone che abbiamo commesso il tale delitto. Mitigato in gran parte il primitivo rigore è lecito in un generale interdetto:

a) perciò che concerne la celebrazione dei divini ufficii. 1.° Celebrare messa ***privata*** ogni dì e recitare in comune le ore e le altre preghiere, purchè a voce sommessa, senza suono di campana a porte chiuse, e standone fuori gl' interdetti e gli scomunicati. 2.° Predicare il vangelo al popolo. 3.° Nei giorni solenni di Natale, Pasqua, Pentecoste, Assunzione e Corpus Domini colla sua ottava suonar campane, funzionare con canto, esclusi nondimeno sempre gli scomunicati, ammessi gli interdetti, nominatamente non denunziati in Chiesa ma non al sacro altare.

b) Per ciò che concerne l'uso dei sacramenti: 1.° Amministrare il battesimo, la cresima, la Penitenza ai malati od ai sani, salvo gli interdetti nominatamente, il viatico ai moribondi, ma non l'eucaristia ai sani, non l'estrema unzione, nè conferire l' ordine. 2.° Il matrimonio più probabilmente si può contrarre attesa la necessità.

c) Per ciò che concerne la sepoltura ecclesiastica: 1.° Darla agli ecclesiastici che abbiano osservato l' interdetto, nel cimitero della Chiesa e non nella Chiesa, senza suono di campane, senza solennità e con silenzio, tranne i giorni delle cinque solennità suddette, nelle quali l' esequie degli ecclesiastici possono farsi solennemente.

Capitolo VIII.

Della deposizione e degradazione.

La deposizione è una pena gravissima per cui l' ecclesiastico non solo viene deposto ma spogliato solennemente delle insigne clericali, raso nei capelli sì che ne scompare la tonsura, e rilegato perpetuamente fra i laici con perdita altresì dei privilegi del canone e del foro. La deposizione e la degradazione convengono nell' essere ambe due pene perpetue ma si differenziano per più capi. Oltrecchè la deposizione non induce come fa la degradazione, perdita dei privilegi e del foro. La prima inoltre può effettuarsi anche dal solo Vicario Generale, e senza l'intervento di altro clero, la seconda richiede il Vescovo colla assistenza di Abati godenti del privilegio della mitra e del pastorale, o almeno di altri ecclesiastici costituiti in dignità (Conc. Trid. sessione XIII cap. del Refer.). La deposizione può essere parziale, dal benefizio o dall' ufficio e dall' esercizio dell' ordine come si è detto, la degradazione è sempre totale. Il deposto rimane soggetto alla giurisdizione del Vescovo, e può dal Vescovo essere sostituito nel grado di prima, il degradato è dato in braccio al potere secolare e non può essere restituito che dal Romano Pontefice.

Ma oggidì rarissimamente s' infligge tal pena ch' è la massima, e non basta che il delitto sia meritevole di pena capitale, è necessario che per sanzione dei Canoni porti seco la pena della degradazione. Che se pure si addivenga a sì terribile punizione, ormai non si suole rimettere l' ecclesiastico in balia del potere laico.

LIBRO V.

Dei beni ecclesiastici.

Dividiamo i beni ecclesiastici in due grandi classi, cioè *spirituali* e *temporali.*

Spirituali sono quelli che si riferiscono alla santificazione delle anime ed alla eterna salute, ch'è il fine della vita cristiana, ex gr. i sacramenti, i sacramentali, le indulgenze ecc. A queste cose spirituali appartengono come specie principali: 1° le cose *sacre*, ossia quelle che con solenne consecrazione vengono dedicate al culto divino, ad esempio, i vasi sacri, i templi, le sacre suppellettili; 2° le cose *sante*, ossia quelle che non per solenne consecrazione, ma, o per sanzione di legge, o per una benedizione vengono tolte al commercio profano, come i sacramenti, le imagini, ed anche i templi non consacrati; 3° le cose *religiose*, le quali molto più largamente che le altre precedenti servono alla Chiesa ed in istretto senso si chiamano *pie* ed *ecclesiastiche*, perchè vengono erette per autorità della Chiesa, come sono le case religiose, gli ospedali, i monti di pietà, i cimiteri ed anche i Seminarii.

Beni temporali sono quelli che servono alla vita naturale e temporale dei Chierici, dei poveri o al mantenimento esteriore del culto, come ad esempio, le decime, le oblazioni, le rendite dei benefizi ecclesiastici.

Avendo parlato nel primo libro delle cose meramente spirituali, dei sacramenti, delle chiese, degli oratorii, ospizii di pietà, dei seminarii, conservatorii, degli ospedali, delle scuole a cui i fedeli hanno diritto resta a dire anzitutto delle cose temporali annesse alle spirituali e delle cose esclusivamente temporali. Quantunque ci trovassimo nel campo del diritto privato ecclesiastico non possiamo non fare brevemente l'apologia del potere che tiene la Chiesa a possedere le cose suddette, per vedere quali siano i suoi confini e quali le diverse maniere di riscuoterne l'adempimento.

TRATTATO I.

§ 1.

Delle cose temporali connesse alle spirituali.

I vasi sacri — i sacri olii e le acque benedette — Le sacre suppellettili o parati sacri — Delle campane e dell'organo — Dei tempi sacri.

Prenotandi

Vi sono nella Chiesa molte cose le quali, quantunque in sè fossero propriamente temporali, tuttavia per destinazione dell'autorità ecclesiastica sono adibite per cose spirituali, o per consacrazione, o per benedizione, ovvero per semplice destinazione ai sacerdoti, al sacrificio ed a qualunque cosa sacra. Quelle cose che per speciale autorità divengono sacre e vengono destinate, per quanto la loro natura permette, in uso sacro si dicono connesse *antecedenter*, alle cose spirituali; ed allora occorre che diventino sacre prima che si adibiscono all'uso sacro. Di questo genere sono le cose *materiali*, con le quali si compiono i sacri riti; i *luoghi* dove il culto si compie, ovvero dove si collocano le cose sacre; finalmente i *tempi* destinati alle sacre funzioni e specialmente alle pie opere. Col nome di cose sacre qui specificamente s'intendono quelle cose materiali le quali, oltre i luoghi sacri per autorità ecclesiastica, sono usate al divin culto. Queste sono le sacre suppellettili o paramenti sacri.

Alle sacre suppellettili appartengono anzitutto quelle cose che prima di adoperarle, bisogna fossero consacrate, o benedette, di poi quelle che si tolgono in uso nelle sacre funzioni senza benedizione. Alla prima categoria appartengono i vasi sacri, i paramenti episcopali e sacerdotali, gli olii santi, le acque benedette, le campane, l'organo, certi ornamenti degli altarì e i panni eucaristici. Alla seconda categoria appartengono tutte quelle rimanenti cose che per leggi liturgiche si richiedono per compiere le funzioni sacre. Giova avvertire che le cose sacre giammai sono da convertirsi in uso profano o domestico, anche se si trattasse di cose sacre di infimo genere, come sono i tappeti. Le cose sacre specialmente e le vestimenta sacre non devono rimanere alla vista del popolo, ma custodirsi in apposito armadio o vestiario, chiuso a chiave da non toccarsi dai laici fuori il caso di necessità. Se debbonsi costrurre dei nuovi vasi bisogna ottemperarsi alla forma prescritta. Le leggi

canoniche comandano specialmente ai Sacerdoti di conservare monde e forbite le sacre suppellettili; « *Nimis enim*, disse il Conc. Lat. IV, *videtur absurdum in sacris sordes negligere, quae dedecerent etiam in profanis* ».

§ 2.

In ispecie dei vasi sacri.

I vasi sacri sono la parte più importante dei sacri arredi, poichè prossimamente o remotamente si adoperano per la celebrazione dei Sacramenti o sacramentali. Essi si possono distinguere in tre classi: 1.° quelli che si usano per confezionare la SS.ª Eucaristia, cioè calice e patena sia propriamente sacerdotali, sia ministeriali e sono detti ancora *(Vasa dominica, mystica); 2.°* quelli che sono destinati a conservare semplicemente l'Eucaristia, o ad esporla, come la pisside, il ciborio, l'ostensorio, la custodia; 3.° quelli che sono destinati a contenere e a conservare i sacri olii, le acque benedette, per conservare le sacre reliquie, ovvero anche per conservare la materia prossima della SS.ª Eucaristia.

Quanto alle leggi che riguardano i vasi sacri diciamo che i vasi eucaristici Sacerdotali o ministeriali tutti vogliono essere di metalli e dorati in quella parte ove vi aderisce la SS.ª Eucaristia. La coppa del Calice come anche la patena vogliono essere di argento o di altro metallo, meno l'alluminio, ma sempre inargentato o dorato. Così la S. C. dei Riti 1.° settembre e 6 dicembre 1866 e negli atti S. S. 20 marzo 1875. I calici e le patene devono essere consacrati dai Vescovi, mentre gli altri vasi eucaristici si benedicono semplicemente. Perdono la loro consacrazione e benedizione quando sono deteriorati a segno da riuscire inutili al loro fine; quando sono di nuovo dorati; e quando per qualche ragione vengono adibiti per uso profano. Possono convertirsi ad uso profano, meno i preziosi, con consenso del Vescovo, senza speciale atto di sconsacrazione, mutandone solamente la forma.

I vasi destinati nelle Chiese cattedrali a fare gli olii sacri ed a conservarli devono essere in apposite ampolle. I vasetti parocchiali per l'amministrazione dei sacramenti o sacramentali devono essere di forma piccola e cilindrica, in numero di tre, di argento o altro metallo. Quanto agli altri vasi che possono essere di qualunque metallo, di marmo, di vetro neppure sono proibiti tranne i lavamani, catini e lampadari, e bisogna attendere alle consuetudini diocesane, sopratutto quanto alla forma esterna.

Dei sacri olii e acque benedette.

Gli olii sacri sono di tre specie, cioè il sacro *Crisma* che si adopera nell'episcopale e sacerdotale Ordinazione, nella Cresima e nel battesimo; l'olio dei

Catecumeni e l'olio *degli infermi.* Il sacro crisma e l'olio dei catecumeni devono conservarsi nel ciborio del sacro fonte battesimale; l'olio poi degl'infermi al suo luogo, cioè al lato sinistro dell'altare maggiore in qualunque Chiesa.

Di tre specie è altresì l'acqua benedetta, cioè *episcopale* che benedice il Vescovo, la quale deve usarsi nella consacrazione e benedizione dei luoghi sacri, come nel Pontificale romano al suo luogo; *battesimale*, la quale serve come materia nell'amministrazione del battesimo; *lustrate*, la quale si usa nelle diverse aspersioni e benedizioni, usandosi anche privatamente.

L'acqua Episcopale può conservarsi presso la Chiesa Cattedrale; la battesimale nella Cattedrale, nelle pievi, nelle parrocchie, ed è quella che, in occasione della benedizione del fonte battesimale si benedice, e si conserva nel sabato Santo e sabato di Pentecoste; l'acqua lustrale finalmente è quella che si conserva in pubblica fonte in tutte le Chiese ed anche in casa e che il Sacerdote, che celebra la messa parrocchiale, deve rinnovare ogni domenica e di quella, com'è uso, deve aspergerne il popolo.

§ 3.

Dei parati Sacri.

Col nome di parati sacri s'intendono quelle vesti e ornamenti in genere dei quali si servono il Vescovo, il sacerdote, e i ministri nelle sacre funzioni; anzi in largo senso questo nome comprende tutto quel corredo che si adopera per disposizione, custodia ed amministrazione delle cose sacre.

Tra i sacri paramenti bisogna distinguere anzitutto quelli che adopera il sacerdote nel sacrifizio della messa; dipoi vengono quelli che immediatamente servono per la sacra eucaristia, come i corporali; e finalmente quelli che servono per ornare gli altari, per l'uso dei ministri, per ornamento di Chiesa e di Cappella e quelli che si usano nell'amministrazione dei sacramenti e sacramentali.

Inoltre i parati sacri altri sono Episcopali, altri Sacerdotali, altri pei ministri maggiori e minori. Alcuni sono *formaliter tantum insigni*, come il rocchetto, la mozzetta, la mantelletta, la cappa, altri sono propriamente veste liturgiche, come il pallio, la mitra, la stola ecc. Altri immediatamente riguardano la stessa persona celebrante come il camice, l'ammitto, la cotta, altri mediatamente come la tunicella, la stola, il piviale, la pianeta ecc.

Delle leggi liturgiche che riguardano i parati sacri. Quantunque nella liturgia si tratti diffusamente di questa materia, qui brevemente ne facciamo menzione ricordando, quanto è compito del diritto, le sole leggi liturgiche che riguardano i sacri indumenti. Anzitutto nei sacri parati bisogna scrupolosamente rispettare la forma liturgica, o introdotta da legittime costumanze, non

si potendo in conto alcuno riformarla senza licenza della S. Sede. La meteria dev'essere di seta per le vesti esteriori, non già di lana, lana e bombagia, si tollerano quelle che sono di seta miste a lana o cotone così la sacra congregazione dei Riti 28 Luglio 1881, 23 Marzo 1802. Anzi si ammette la nuova tessitura di seta e vegetale, 21 Aprile 1893. Le vesti inferiori poi e quelle che immediatamente aderiscono alla SS.ª Eucaristia vogliono essere di lino, e almeno di canape, così la S. cong. dei Riti 15 Mag. 1819, Bisogna osservare la rubrica pel colore secondo le diverse solennità e funzioni. Anche il colore d'oro, purchè non sia a disegni d'oro, così la S. Cong. dei Riti, 29 Marzo 1851.

I parati formalmente sacerdotali che possono adoperarsi dal solo sacerdote celebrante e dai ministri maggiori devono essere benedetti dal Vescovo, come ancora i corporali, le palle ed i panni dell' altare. Si perde questa benedizione se si rodono o perdono la pristina forma per la quale furono benedetti. Le veste sacre giammai sono da adoprarsi per uso profano. La sacra congreg. dei Riti nel 1849 decretava: Si rimproverò l' abuso di introdurre nelle tappezzerie e negli adornamenti degli altari, delle Chiese e delle porte un miscuglio di colori arbitrarii, mentre i colori sono già determinati e limitati dalla liturgia, avendo essi colori un senso simbolico in relazioni appunto colle funzioni sacre.

§ 4.

Delle campane e dell' organo.

Le campane sono strumenti metallici ed armonici costruite nella loro forma tradizionale, le quali si collocano sulle torri o campanili fabbricati accanto le Chiese o pubblici Oratorii, affinchè col loro suono il popolo, si aduni in Chiesa all' ora delle sacre funzioni, e sia avvertito dei dì festivi e delle vigilie e delle tempora. Presso le Chiese Parrocchiali ve ne sono tre o due almeno, presso le semplici Chiese ed Oratori una solamente.

L'uso delle campane rimonta al 6.º secolo. Papa Sabiniano ne propagò l'uso nelle Chiese, già prima introdotto da S. Paolino da Nola.

Le campane debbonsi consacrare o come sogliono alcuni battezzare o dal Vescovo o dal sacerdote dal Vescovo delegato se il Vescovo abbia ottenuto licenza di delegare in questa cosa dal Romano Pontefice. Così nel Pontificale Romano. Le campane consacrate o benedette non devono usarsi per convocare il popolo a cose profane, tranne se il caso di urgente necessità o altra grave e ragionevole causa, ovvero legittima consuetudine nol permetta.

Dell' organo.

Esso è un istrumento armonico di cui si serve la Chiesa per ornamento dei cantici sacri e pel decoro del sacro rito, mentre gli altri istrumenti musicali, specialmente le musiche fragorose o sono del tutto proscritte dalla Chiesa o almeno tollerate. L'organo deve adoperarsi a quell'uso che prescrivono le regole liturgiche, e quando lo si prescrive, giacchè vi sono dei tempi dell'anno che bisogna del tutto astenersene. Quanto alla benedizione dell'organo tutto è prescritto nel rituale Romano.

§ 5.

Dei tempi sacri.

Quello si chiama tempo sacro nel quale per legge ecclesiastica i fedeli devono attendere alle opere di pietà, di religione e di penitenza. Perciò al tempo sacro appartengono tutti i giorni di domenica, i festivi, le ecclesiastiche solennità, l'Avvento, la Quaresima, le vigilie delle solennità massime, il triduo della settimana maggiore, i quattro tempi ed altri minori.

Dei giorni festivi — Oltre le domeniche, di cui fa menzione S. Paolo, 1. Cor. XVI, 2; e S. Giov. Apocal. 1, 10, vanno annoverati nei giorni di festa quelli che con legge promulgata da Urbano VIII nella Costit. *Universa per orbem*, 13 sett. 1642, furono decretati a celebrarsi tali, tranne quelli che per dissuetudine legittima, o per legge abrogante furono abolite, come risulta dalla lettera di Benedetto XIV *Cum sicut*, 3 dic. 1754; Clemente XIV *Paternae charitati*, 1771; l'indulto di Pio VII, 9 aprile 1802; di Pio IX, 4 luglio 1848; da Leone XIII con breve del 3 marzo 1891 fu aggiunta la festa di S. Giuseppe. Per legge ecclesiastica nei giorni festivi i fedeli sono tenuti ad ascoltare la S. messa o nelle proprie parrocchie o in altre chiese, e ad astenersi dalle opere servili, (*legittimis rationibus non escusantibus*,) come dalla mercatura, dai negozii, dagli atti giudiziali, nonchè da quelle ricreazioni o pratiche che distraggono dal culto divino. Il calendario civile delle feste in Italia, che fu sancito il 19 ottobre 1869, oltre le domeniche enumera altri 10 giorni festivi della religione Cattolica.

Dei tempi del digiuno e della penitenza. Il digiuno propriamente detto *Ecclesiastico* importa l' uso di certi cibi solamente che si prendono per una volta nel corso del giorno, in ora determinata dopo i vespri. Il digiuno naturale consiste nell' assoluta astinenza dai cibi e dalle bevande dalla mezza notte. Un tempo anche il vino era vietato, e proibita ogni pubblica ricreazione. Il giorno si computa da una mezzanotte all'altra secondo l'uso dell' orologio,

così la S. Penit. in act. S.S. VII, 199. Quanto adesso il rigore del digiuno ecclesiastico sia mitigato, o per indulto, o per legittima consuetudine, è noto a tutti.

I principali tempi di digiuno ecclesiastico sono:

1. Il tempo quadragesimale, nel quale soprattutto devono i fedeli astenersi dall' uso delle carni. L' indulto dei latticinii e delle carni incominciò a datare fin dal Concilio di Trento, come riferisce Benedetto XIV nella costit. *Non ambigimus*, 10 Giugno 1745; circa la proibita promiscuità della carne e del pesce si consulti il medesimo dotto Pontefice nella Costit. *Libentissime* a 175.

2. Il tempo dell' avvento, cioè la quaresima di S. Martino, il cui digiuno è andato in disuso; vigendo oggidì solamente il digiuno delle feria quarta e sesta. Anticamente era in vigore la piccola quaresima di S. Giovan Battista, e nella chiesa Romana. La quaresima prima dell'Assunzione di Maria Santissima.

3. « *Quatuor tempora* » dell' anno, all' esordire delle quattro stagioni dell' anno, dipoi dall' epoca di Papa Gelasio fu destinato il digiuno anche al tempo di conferire i Sacri Ordini.

4. Nelle così dette « *Stationes* » cioè nella feria IV e VI di ogni settimana, abolito il digiuno della feria quarta, o mercoledì, rimase in pieno vigore quanto alla scelta del cibo, l'astinenza della feria VI, o venerdì.

5. Il sabato che sempre nella Chiesa romana fu giorno di digiuno, Gregorio VII lo restrinse solamente all' astinenza delle carni.

Dal digiuno della feria VI e dal sabato vanno esenti i giorni della natività del Signore.

6. In certe vigilie di solennità o feste.

7. Nei giorni delle rogazioni, o litanie maggiori o minori. Circa poi la potestà che hanno i Vescovi di dispensare dalla legge dell' astinenza si possono consultare i decreti del S. officio, 14 gennaio 1892, 5 dicem. 1894, 18 marzo 1896; gli atti della S. Sede XXIV, 380 ecc.

TRATTATO II.

DEI BENI ECCLESIASTICI.

Prenotandi

Le cose temporali che la Chiesa sceglie ed applica al divin culto, di che trattiamo costituiscono un vero patrimonio ecclesiastico, confaciente al suo regime spirituale. Ora siccome l' esteriore governo e la santificazione dei fedeli riuscirebbe impossibile senza i beni materiali, di guisa che nè coloro che governano e santificano nella società ecclesiastica potrebbero vivere, nè sarebbesi provveduto abbastanza proficuamente a coloro che sono governati e santificati, di qui il bisogno dei beni temporali co' quali si alimenta la vita corporale ed esteriore. Perciò dopo aver parlato di quei beni che quasi istrumentalmente sono diretti alla santificazione delle anime, per la celebrazione del sacro culto, resta a trattare di quei beni co' quali si alimenta la vita materiale della Chiesa.

Occorre quindi investigare anzitutto il diritto di possedere e poi il modo di acquistare i beni temporali. Diremo inoltre dell' amministrazione dei beni temporali vuoi per la parte che propriamente si dice *economica* tanto in rapporto alla conservazione di essi beni, sia in rapporto alla immunità o restituzione; vuoi per quella parte che propriamente dicesi *alienativa.*

Non mancandovi di coloro che impugnano alla Chiesa la capacità di possedere i beni ecclesiastici giova anzitutto sommariamente assodare questo diritto, benchè *de jure* più diffusamente debbasi trattare questa quistione nel dritto pubblico ecclesiastico.

Col nome di cose ecclesiastiche conseguentemente annesse alle spirituali, o beni ecclesiastici, o sacri, o di patrimonio della Chiesa vengono classificati tutti quegli oggetti materiali, cose, o luoghi il cui valore o utilità è stimabile a prezzo, che quantunque fossero in ispecial modo applicate al divin culto, nullameno servono alla conservazione e tutela della vita esteriore della Chiesa.

Le quali cose indubbiamente sono sacre vuoi per ragione del fine per cui diconsi connesse alle spirituali, vuoi per ragione del soggetto del Dominio cui si rapportano qual' è la Chiesa. Ora generalmente parlando a quella guisa che ciascun uomo di capacità giuridica, può attribuirsi l' utilità delle cose temporali, sia per diritto di proprietà, sia per altri diritti, che diconsi *reali*, come quelli di servitù, usufrutto etc. così ancora la Chiesa, ch' è per-

sona morale giuridica, come società pubblica perfetta. Ora, siccome fu detto, essere da alcuni revocata in dubbio questa giuridica capacità, occorre investigarla di proposito e perciò fermiamo la seguente proposizione.

Capitolo I.

Diritto della Chiesa ai beni temporali.

La Chiesa di Cristo per diritto proprio ed innato può possedere beni temporali per vantaggio della ecelesiastica società. Anzitutto la contradittoria proposizione fu condannata nel sillabo di Pio IX al n.° 26, come ancora dall' Enciclica « *Incredibili* » 17 Dec. 1863.

Dichiariamo la proposizione. Quando diciamo « *la Chiesa di Cristo*, prescindiamo dal soggetto specifico di questa capacità, la Chiesa stessa ne è il subbietto generico. Diciamo per *diritto proprio*, cioè che non le fu comunicato dai fedeli o da potestà civile. Diciamo *nativo o innato*, cioè che questo diritto non è punto estrinseco o sopraggiunto come parte integrante, ma che emerge dalla sua costituzione medesima e dalla sua natura.

Diciamo può possedere, e ciò non solo per semplice acquisizione di fatto, ma per vera giuridica appropriazione come di assoluto dominio. Poi con la parola *beni temporali* intendiamo qualunque cosa appropriabile sia corporale che incorporale, sia mobile che immobile, sia naturale che artificiale di qualunque genere, i quali in tanto si assumono dalla chiesa, in quanto servono in modo alcuno a conseguire il fine della Chiesa.

La presente proposizione si afferma contro gli antichi e i recenti impugnatori della proprietà ecclesiastica; sia contro i pratici usurpatori moderni dei beni ecclesiastici, sia contro i teoretici, o eretici del medio evo, come Arnaldo da Brescia, i Valdesi, Vicleffio, Huss, Marsilio da Padova, la cui dottrina fu condannato specialmente da Giovanni XXII e Martino V. Sopratutto si afferma contro gli odierni statolatri o sedicenti liberali che Pio IX condannò nel sillabo alla prop. 26.ª

Empia dottrina, per la quale le odierne leggi civili quasi dovunque impugnano alla Chiesa la capacità di possedere, e se le si consente alcuna capacità questa le vien data dalla potestà civile, sempre limitata o limitabile. Inoltre stimando i beni ecclesiastici come *manomorta* si studiarono limitarla con le leggi di *ammortizzazione*, Da ciò, quanto al diritto vigente Italiano, le leggi di *eversione* dell' asse ecclesiastico del 15 agosto 1867; quella di *conversione* di molti enti ecclesiastici; la tassa del 30 0l0, e la *quota di concorso.* Da ciò finalmente il moderno ordinamento del giure Italiano circa la necessità del consenso dei magistrati civili per l' investimento e possesso ed acqui-

sto dei beni ecclesiastici. Contro questi assurdi principii e più assurdi corollarii procediamo alla prova della enunciata proposizione.

Quanto al fatto è noto a tutti che la Chiesa possiede i beni temporali a titolo di dominio, resta a sapere, che tal dominio le compete per diritto naturale divino e umano, in quanto è società perfetta, quindi ha capacità ed è legittimo subbietto del dominio delle cose temporali.

Lo proviamo con argomenti intrinseci ed estrinseci, anzitutto con argomenti apodittici intrinseci diciamo: Quello è subbietto capace e legittimo di possedere beni temporali, che per diritto naturale, divino ed umano è subbietto perfettissimo di diritto, ma la Chiesa cattolica per diritto naturale, divino ed umano è soggetto perfettissimo di diritto. Dunque la Chiesa è subbietto capace e legittimo di possedere beni temporali. Dichiaro la maggiore: Diritto è capacità di agire legittimamente sul subietto e la sua capacità o estensione quantitativa si desume, quando si parla di legittimo subbietto, specialmente dalla necessità per conseguire il fine prestabilito dalla natura o da Dio.

Diciamo poi soggetto perfettissimo di diritto quello dal quale debba ripetersi il perfettissimo fine; il fine poi perfettissimo nella vita umana per l'armonia delle azioni è quello cui tutti gli altri fini sottostanno. Quello che affermiamo del subbietto perfettissimo del diritto debba dirsi del diritto di possedere i beni temporali, come quello che subbordinatamente e necessariamente concorre al vantaggio del subbietto *perfetto primario*. Premesse queste cose passo a provare la minore, ed anzitutto col diritto naturale.

La Chiesa Cattolica è certamente Società legittima e perciò del tutto indipendente; essa istituita per la soprannaturale perfezione di tutti gli uomini, la quale essendo il supremo tra i fini prestabiliti alla vita umana nello stato presente dell'uomo non può conseguirsi se non si acquisti la pubbliea e privata tranquillità. Ora per diritto di natura quello è subbietto di diritto il quale esiste legittimamente e deve alcun certo fine conseguire. Ma la Chiesa è Società che legittimamente esiste, come supponiamo, è società istituita a sovvenire le supreme necessità degli uomini nella stessa vita temporale perciò può dirsi subbietto perfettissimo di diritto. Si prova col diritto divino: La Chiesa come imperio di Cristo non è solamente società soprannaturale e spirituale, ma ancora un *regno* fondato e vivente sulla terra, che risulta di uomini viventi, ordinato con esterno e visibile regime. Inoltre la giuridica capacità di qualunque società consiste nella pienezza dei diritti coi quali si ordina, opera e si regge. E così, il suo regime la sua attività, la costituzione della Chiesa appartenendo non solo all'ordine spirituale, ma ancora all'ordine esteriore e temporale ne consegue essere perfettissimo subbietto di diritto tra gli uomini e le umane Società.

Si prova in fine col diritto umano, o Canonico e Civile. Difatti dal diritto Canonico risulta attraverso i secoli che la Chiesa affermò mai sempre nella

vita e negli atti suoi a lei competere questo diritto, la perfettissima capacità giuridica di possedere senza ostacolo di sorta. Risulta anche dal diritto civile delle genti, giacchè la legge e la civile potestà di frequente le riconobbero praticamente nel corso dei secoli questo diritto ne poteva altrimenti, giacchè l'Autorità Civile, quantunque nel suo campo fosse potestà creativa di persone giuridiche, e di subbietto di diritto, non può fare che diventi incapace di diritto ciò che lo è per giure naturale e divino, come la Chiesa che ha capacità giuridica perfettissima, giusto il dianzi affermato.

Non mancano argomenti estrinseci, storici, inconcussi che ribadiscono questo diritto alla Chiesa. La costante tradizione pratica e teoretica della Chiesa è argomento irrefutabile della sua legittima capacità di acquistare e possedere i beni temporali.

G. Cristo ebbe « *loculos* » come dice Giovanni XIII, 29, che Agostino con frase splendida chiamava « *fiscum reipublicae Domini.* » I fedeli portavano spontaneamente agli Apostoli i proprii beni per utilità pubblica della Chiesa, come risulta dagli Atti Apost. II, 14; IV, 32; ad Rom. XV, 26; ad Gal. II, 10. Che la Chiesa fin dai primi tempi abbia posseduto beni temporali, immobili, ce lo dice la storia e la stessa azione della Chiesa lo conferma, come dai Can. Apost. 3, 4, 40 ad Polyc. C. 4, S. Giustino nel 1.° Apolog., 21. Tertuniano nell'Apol. 39.

Nel secolo IV Licinio e Costantino imperatori comandarono restituire al Corpo, *societati seu collegio* dei Cristiani i beni confiscati dai Cesari tiranni che un tempo appartennero alla Chiesa e questi erano case e possessioni di campi e di orti.

S. Ambrogio e S. Crisostomo fra tanti ci attestano le prove teoretiche di questo legittimo dominio. Ambrogio di fatti scrive: ad *Imperatorem palatia pertinent, ad sacerdotem ecclesiae; pubblicorum tibi moenium jus commissum, non sacrorum.* Il Crisostomo poi: *Quomodo non absurdum sit ei qui terreno imperatori militat omnia suppeditare... etiam plusquam satis est...; ei vero qui militat coelesti regi, neque necessaria est suppeditare?*

Questo stesso confirmarono i Concilii eucumenici e particolari, i decreti dei Rom. Pontefici, sia nel medio evo, sia posteriormente quando i nemici del dominio temporale della Chiesa incominciarono teoreticamente e praticamente mettere in dubbio e spogliare la Chiesa di questo diritto inconcusso. Finalmente la Chiesa à diritto di amministrare con pienissima libertà i beni temporali, a quella guisa che à pienissima libertà di possedere. E poi che i beni ecclesiastici ed in ispecie quelli che devono servire pei fini intrinseci della Chiesa passano al suo dominio, perciò stesso godono della *inviolabilità*, di guisa che la loro usurpazione, distruzione, consumazione, diminuzione, non solo è contro la giustizia commutativa, ma anche contro la religione ed assume malizia di *Sacrilegio.* Suarez, nel trattato de *Virt. et statu Religionis*

ricorda le severissime pene con le quali la Chiesa punì l'usurpazione dei beni ecclesiastici v. 9, c. 2, 12, X, III, 13 — il Concil. Trid. sen. XXII c. II d. r. *Costit. Apost. sedis* parg. 1.ª n. 11, n. 12, parg. 2.ª n. 13. S. Off. 8, Giugno 1874. Contro le leggi eversive in Italia Pio Nono nella citata allocuzione: *Incredibili* e finalmente nel Codice penale A. 413. Similmente l'alienazione di essi beni non possono farsi senza speciali cautele; quelle cautele delle leggi civili, che si rapportano ai contratti reali ed ai fitti, alle prescrizioni, se non sono consone alle leggi della Chiesa, non possono applicarsi ai beni ecclesiastici. Pei fitti e prescrizione di beni mobili della Chiesa occorrono tre anni; c. 3, X, II. 26, per gl'immobili, 40 anni; c. 4 l. c. anzi cento anni se si tratta dei beni della Chiesa di Roma.

I beni ecclesiastici godono ancora della immunità dagli oneri e dai tributi civili. Conc. Trid. XXV, c. 20 Stanno compresi in questa esenzione per diritto ecclesiastico anche gli stessi beni patrimoniali dei chierici, e per diritto divino solo quei beni che appartengono al pubblico dominio della Chiesa. Ma la Chiesa per la mutata condizione dei tempi la prima immunità ritenne andata in disuso e la seconda dei beni pubblici ecclesiastici appena ne permise talfiata l'abolizione nei concordati, come risulta dal sillabo di Pio IX prop. 30.

Capitolo II.

Diritto Vigente Italico.

Gli edifizii addetti al pubblico culto sono esenti dalle imposte dei fabbricati, così la legge 21 Maggio 1861 e 26 Gennaio 1865 A. 2; Cass. di Roma, 4 Luglio 1890 in Riv. Dir. Ecc. 1, 47; Le Chiese e le case di abitazione dei *ministri di qualunque culto* vanno esente dalla tassa che dicesi di *manomorta;* l. 13 Settembre 1874. A. I, 16. I beneficii poi e quelle cose ai beneficii assimilate sottostanno ancora alla tassa che dicesi di *passaggio di usufrutto*, o di *successione*. Gli altri beni ecclesiastici sono sottoposti agli oneri comuni.

Assodate le ragioni giuridiche emergenti dal Gius naturale, divino ed umano (Canonico-civile) circa il diritto inerente alla Chiesa di possedere beni temporali passiamo, prima di trattare dell'origine e della classifica dei beni ecclesiastici, a vagliare in distinti capitoli altre attribuzioni giuridico-canoniche di esclusiva competenza della Chiesa, cioè: circa l'amministrazione dei beni ecclesiastici, se i beni delle Fabbricerie sono ecclesiastici o laicali, dei doveri degli amministratori, del superfluo dei beneficii, dell'inalienabilità dei beni ecclesiastici, della locazione ed enfiteusi, della prescrizione canonica dei beni ecclesiastici, dei testamenti in ordine alle cause pie, ed infine della esenzione dei beni ecclesiastici più diffusamente.

Capitolo III.

Diritto della Chiesa di amministrare i beni ecclesiastici — Se i beni delle Fabbriche sono ecclesiastici e laicali — Doveri degli amministratori — Del superfluo dei beneficiati.

A chi spetta amministrare i beni ecclesiastici?

Alla Chiesa, ossia alle persone ecclesiastiche e in nessun modo alla potestà civile. Provo l'asserto: 1.° A colui spetta l'amministrazione dei beni ecclesiastici, al quale spetta il dominio pieno o almeno utile dei medesimi. Ma secondo gravi autori, la Chiesa ha il dominio pieno di quei beni, benchè vincolato a certi oneri e condizioni; o almeno, secondo tutti i Dottori, la Chiesa ha di quei beni il dominio utile, salvo il dominio diretto e immediato allo stesso Dio; donde, secondo la dottrina dei Padri e dei Concilii, quei beni son detti cose di Dio e patrimonio di Cristo. Dunque alla Chiesa si spetta l'amministrazione. La maggiore è manifesta, e perchè il dominio è come il fondamento dell'amministrazione, non essendo altro che il diritto di disporre di una data cosa, e inoltre perchè l'accessorio segue il principale.

Una seconda prova si trae dalla pratica e dalla dottrina della Chiesa, sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento. Nel Vecchio, i beni, le città dote ai Sacerdoti e ai Leviti erano amministrate da loro. Nel nuovo, gli Apostoli facevano o indicevano collette e ne commettevano l'amministrazione, non ai laici, ma agli ecclesiastici, sapendosi che elessero i sette Diaconi. Non è possibile annoverare tutti i canoni della Chiesa a questo proposito. Basti per tutti il canone del 1.° Concilio di Laterano: « *Apostolorum canonibus statutum est ut omnium negotiorum ecclesiasticorum curam Episcopus habeat et ea, velut Deo contemplante, dispenset* » *Apud Harduinum.*

La disciplina subì variazioni. Di fatti nei primi secoli i Vescovi amministravano tutti i beni ecclesiastici, benchè per avere testimoni e per alleggerirsi il peso, dovessero chiamare dei cooperatori, come l'Arcidiacono e l'Economo i quali dovevano tuttavia rendere conto al Vescovo. Più tardi i provventi si divisero in 4 parti, l'una delle quali fu attribuita al Vescovo, l'altra al rimanente del Clero, la terza ai poveri, la quarta alle Fabbriche delle Chiese: come si ha dal Canone II del 2.° Concilio di Nicea. Alla spartizione dei redditi seguì la divisione dei fondi.

La porzione cui era annesso un ufficio spirituale si chiamò beneficio, la cui amministrazione andò ai beneficiati: i beni delle fabbriche furono amministrati dai Rettori delle Chiese, se i fondatori non avevano disposto altrimenti. I *luoghi pii* se eretti coll'autorità del Vescovo, avevano i proprii amministratori soggetti al Vescovo. Anche le istituzioni pie laicali non erano

esonerate dal rendere ogni anno conto al Vescovo della loro gestione; se non era stato disposto diversamente nelle tavole di fondazione, come voleva il Concilio di Trento (Sen. VII, cap. 15, sem. C. 8-9 de Refor.)

Tutti i monumenti della storia ecclesiastica quindi concorrono a stabilire che nei primi 14 secoli i beni della Chiesa erano nelle mani degli ecclesiastici, i quali li amministravano esclusivamente. Fu soltanto nel secolo XV che i Concilii autorizzarono ad affidare l'amministrazione dei beni delle Fabbriche ai laici, ma colla espressa condizione, che ciò si facesse col *consenso* del Vescovo e coll'*obbligo* di rendere a lui conto della gestione. « *Laici sine assensu praelatorum et capitulorum bona Fabbricae deputata administrare non possunt* » dice il Concilio di Salisbury nel 1420. Nello stesso senso si esprime il Concilio di Trento nel citato C. 9: e solo eccettua il caso di diverse disposizioni dei patroni. Quindi s'inferisce che la Chiesa riservò per sè il diritto di sorveglianza e di controllo in quei beni, sia coll' obbligarli alla resa dei conti, sia col riservarsi il potere di licenziarli ove fallissero al loro dovere. Ora ne conseguita la dimanda se i beni delle Fabbriche sono ecclesiastici o laicali. Benchè nella giurisprudenza civile d'Italia prevalga il concetto che sieno laicali, tuttavia la dottrina insegnata da tutti i sani Canonisti e la ragione costringono a riconoscerli come veri beni ecclesiastici, regolati dalla Bolla « *Ambitiosae* », di Paolo II. Poichè, a determinare la natura, basta considerarne la *separazione* già fattane dai beni e dagli usi profani, e il *fine* a cui furono dedicati mediante l' offerta degli oblatori, cioè il *divin culto.* Ed è semplicëmente erroneo il riguardarli come laicali, per ciò che sono amministrati da un corpo dipendente nel suo organamento e gestione, esclusivamente o no, da autorità laicale. Anche nel caso di esclusione dell'autorità ecclesiastica, la sola conseguenza legittima, che ne seguirebbe sarebbe questa; che corpi laici amministrano beni di Chiesa. Ora dei doveri degli amministratori dei beni ecclesiastici. Questi doveri sono tre: 1.° Prestar giuramento di amministrare fedelmente, far l'inventario dei beni in parola e presentare ogni anno il resoconto al Vescovo o a chi per lui; 2.° Promuovere l'incremento degli stessi beni e guardarli dal danno sotto l'obbligo di risarcimento in caso di negligenza; 3.° Impiegarne i frutti e le offerte in quegli usi a cui, secondo la mente del fondatore e degli oblatori, sono deputati.

Che diremo del superfluo dei beneficii?

I beneficiati sono strettamente tenuti ad erogarlo ai poveri o in altre cause pie e non possono senza peccato grave consumarlo in conviti, giuochi, caccie e simili usi profani, come sarebbe nello arricchire la casa o i parenti. Si disputa se quest'obbligo sia di giustizia o di carità, ma *parum refert* (scriveva il Bellarmino al suo nipote) *utrum quis damnetur ad inferos, quia peccaverit contra justitiam, an quia peccaverit contra charitatem.*

Capitolo IV.

Dell' alienazione dei beni ecclesiastici.

Non è mai lecito di alienare i beni immobili o i beni mobili preziosi, perchè interessa alla Chiesa di essere stabilmente fornita di temporali sussidii che sono necessarii all'esercizio del Culto, al sostentamento dei ministri e dei poveri, onde « *amico quidquam rapere furtum est, Ecclesiam fraudare sacrilegium est* (Con. Gloria 2). Dissi: *immobili* e *mobili preziosi.* Immobili come i poderi, le case a cui si parificano le cose incorporee, quali sono le decime i pascoli, i censi annui, le azioni ecc.; similmente le cose che aderiscono al suolo, come sono gli alberi, purchè non siano cedui, il cui frutto, cioè, consiste quasi interamente nel taglio senza danno del fondo. Mobili preziosi, o in ragione della materia, come oro, perle, ornamenti di valore; o in ragion della forma, come pitture, sculture, tessuti rari, opere stimate pel pregio della antichità ecc., ovvero che sieno di grande utile p. es. armenti di *pecore, buoi, cavalli.* L'alienazione di simili cose, se possono conservarsi, porta seco la scomunica senza riserva, come consta dalla Cost. *Apostolicae sedis* Cl. 4, n. 3.

Talvolta però l' alienazione può esser lecita, quando vi concorrono tre cose: *causa giusta*, *osservanza delle debite formalità* e *beneplacito Apostolico.* Causa giusta può essere 1.° la *necessità* come se i provventi non bastano alle spese di culto, al sostentamento dei ministri, o al pagamento dei debiti (questo diritto è di stretta interpetrazione e perciò alienar prima i mobili che gl'immobili, prima i frutti che la proprietà). 2.° *L' utilità evidente* della Chiesa: es. la vendita di un terreno sterile per comperarne uno fertile, di un lontano per uno vicino, e secondo queste norme si deve procedere per l' enfiteusi e permuta ecc. 3.° La *pietà* come sarebbe il riscatto degli schiavi, il soccorso ai poveri, la costruzione della Chiesa.

Osservanza delle debite formalità — Un tempo era il Vescovo che giudicava della giustizia della causa e procedeva in seguito il sinodo provinciale; più tardi per la rarità del sinodo tutto il clero col Vescovo. Oggi in luogo del clero stanno i Capitoli e l'adunanza dei monaci per le rispettive loro chiese. Se la chiesa non ha Capitolo, basta il Parroco, l' indagine ed il decreto del Vescovo.

Beneplacito Apostolico che tuttavia si protende solo ai beni di enti strettamente ecclesiastici, non dei laicali, sotto nullità di atto e pene gravissime, inflitte prima dalla Bolla *Ambitiosae* e ritenute poi e confermate da Pio IX nella citata Bolla *Apost. sedis.*

Vi sono anche dei casi in cui l' alienazione è anche senza il beneplacito Apostolico e sono i seguenti:

1.° Quando la cosa immobile o mobile sia di poco valore, purchè intervengano le altre condizioni: causa giusta e autorità del Vescovo. Si ritiene di poco valore se non eccede i 40 scudi Romani che corrisponde a lire 5,32 della nostra moneta. Ma apponendosi a tal somma la particella *circa* tutto si lascia a discrezione del Vescovo. Altri si estendono, come il Bouix ed altri accreditati canonisti, fino a lire 500.

2.° Quando trattasi di beni soliti a darsi in enfiteusi, purchè osservinsi tre condizioni: 1.ª si provi la consuetudine dell'enfiteusi; 2.ª non siano stati quei beni di nuovo incorporati alla Chiesa; 3.ª non ne venga danno, ma vantaggio dall' enfiteusi.

3.° Quando trattisi di beni lasciati a monastero incapace di possedere, (come sono i Cappuccini e i Minori di stretta osservanza); sia perchè quei beni non sono incorporati alla Chiesa, sia perchè la loro alienazione è richiesta dal diritto ossia dalla regola.

Senza queste cause e senza le debite formalità l'alienazlone è invalida e chi presume alienare o ricevere incorre la scomunica non riservata. Ma se il superiore Ecclesiastico ratifica il contratto fatto, l'altra parte non può rescinderlo, secondo l'uno e l'altro diritto; perchè il contratto era nullo in favor della Chiesa, ma quanto all' altra parte nulla mancava.

Per ricuperare poi i beni malamente alienati si può intentare doppia azione: *personale* contro l'alienante, o i suoi eredi, perchè indennizzino la Chiesa coi beni proprii: *reale* contro il possessore illeggittimo, sia colla rivendicazione, sia coll' interdetto. Questa doppia azione può intentarla lo stesso Prelato alienante, perchè chi allega la propria turpitudine deve ascoltarsi; il suo successore; il Capitolo; qualunque persona ecclesiastica; od anche il patrono o il Principe territoriale. Anche i frutti sieno esistenti, sieno consunti si possono rivendicare dal possessore di mala fede dal giorno del contratto. Ma dal possessore in buona fede non si possono ripetere che i frutti rimasti, ovvero dal giorno della mossa lite.

Capitolo V.

Della Compro-Vendita, Locazione ed Enfiteusi.

Se nella compro-vendita la Chiesa venga lesa nel giusto prezzo gode di questo privilegio che può rescindere il contrattro, coll' intervento del Giudice, benchè non sia stata lesa oltre la metà del prezzo giusto: sia perchè la Chiesa gode del diritto dei minori, sia perchè la compro-vendita e le altre aliena-

zioni non tengono, se non risulti la necessità o evidente utilità della Chiesa. Questo poi è privilegio, perchè al laico non si concede dai canoni il diritto di rescissione, se non sia stato leso sopra la metà del prezzo giusto, benchè il ledente sia in coscienza tenuto al compenso. Non si richiede poi il Consenso Apostolico per rivendere una cosa che la Chiesa comperò con la condizione di retrovendita, purchè in quella condizione non sia intervenuta usura ad es. che la cosa si retrovenda a prezzo minore. La ragione è che non si ha qui *nuovo contratto*, ma l'adempimento del patto inchiuso nel contratto precedente.

Della Locazione—La locazione si permette solo per tre anni, quantunque passati questi, si possa rinnovare; perchè la locazione più lunga rassomiglia all'alienazione. Al contrario la triennale non è compresa sotto il nome di alienazione, epperò neppur soggiace alle stesse condizioni e pene.

Se cessò la locazione per la morte dell'ecclesiastico locante si distingue: se i beni locati appartengono alla mensa del Prelato o del Beneficiario, la locazione spira colla morte del locante, perchè questi ha su que' beni e loro frutti un diritto solo temporaneo che cessa colla sua morte. Ora cessante il diritto del locante cessa anche quello del locatario, che dipendeva dal primo; benchè se la cosa *non sia integra*, ossia, se il campo sia seminato, e i frutti in pendenza, voglia l'equità che si finisca l'anno incominciato. — Se invece i beni locati appartengono alla Chiesa, o a luoghi pii, la locazione dura, perchè non lega il locante, ma la Chiesa o luogo pio.

I Beneficiarii non possono riscuotere anticipatamente il prezzo della locazione, perchè la Chiesa e i successori incorrerebbero pericolo di danno. Anzi *Benedetto XIV*, nella sua Costit. « *Universalis Ecclesiae cura* » vieta che i beni della Chiesa siano dati in fitto a vita del beneficato per determinata somma da sborsarsi in una volta; perchè in tal modo il Beneficiato potrebbe in breve tempo consumar quel danaro e cader nella miseria con disdoro suo e della Chiesa. Quanto al divenire i Chierici affittuatarii dei laici, nol possono, se non sieno così in bisogno da non sapersi provvedere altrimenti.

Dell'Enfiteusi — L'Enfiteusi *è un contratto*, con cui il proprietario di un fondo lo concede a lungo tempo od in perpetuo ad un terzo, detto *enfiteuta*, col diritto di goderne e disporne, mediante una determinata prestazione, detta: Canone enfiteutico a favore del concedente. Differisce dalla locazione: 1.° perchè l'Enfiteusi dura in perpetuo, o per lungo tempo, non così la locazione; 2.° e specialmente, perchè nell'enfiteusi si trasferisce il dominio *utile* del fondo nell'*enfiteuta*, di guisa che questi ha diritto *sui frutti* ancora da prodursi ossia sperati e non solamente *ai frutti*. Laddove nella locazione si trasferisce soltanto il diritto ad avere i frutti, i quali non appartengono al locatario se non dopo la raccolta e la separazione dei medesimi dal fondo. Del che è segno che i frutti ancora in pendenza sono pel padrone diretto a guisa di pegno

del Canone da pagarsi, come parla il Diritto (*L' infruct. off. in quibus causis pign. nel hypoth).* L'enfiteusi poi come vera alienazione, va soggetta alle stesse leggi e condizione di questa,

Capitolo VI.

Dei Testamenti in ordine alle Cause pie — Che cosa è Testamento e di quante specie?

Testamento è: « Una giusta sentenza della propria volontà intorno a ciò che taluno dopo la sua morte vuole che si faccia, con diretta istituzione di erede » Dicesi *sentenza giusta* per dinotare che il testatore dev' essere idoneo e osservare le solennità prescritte. Si aggiunge della *propria volontà*, perchè l' ultima volontà del testatore non può rifondersi nella volontà di un terzo, ma deve disporre da se stessa. Laonde non varrebbe il testare così: « Istituisco chi piacerà a Tizio » e ciò corre anche nel Giuscanonico, almeno per ricevuta consuetudine, checchè sembri aver scritto in contrario Innoc. III. — Si continua: *intorno a ciò che taluno dopo la sua morte vuole che si faccia;* perchè i testamenti sono ratificati colla morte e non hanno valore finchè il testatore vive. Finalmente si conchiude: *con diretta istituzione dell' erede*, affinchè il testamento conservi la propria natura che richiede la successione di alcuno nel diritto del defunto e si distingua dalle altre ultime volontà, ad esempio dal legato, dal codicillo ecc. (V. S. Alfonso N. 919).

Il testamento si divide in scritto e non scritto o nuncupativo. Il testamento scritto, se sia tutto mano del testatore, dicesi olografo dalla voce greca olos tutto — grafo (scrivere) e vale senza testimoni, purchè siavi apposta la firma e l' indicazione dell' anno, mese e giorno. A quello poi che non è olografo, sia desso scritto o no, richiedonsi molti idonei testi, secondo il Codice de' varii Stati al quale spetta regolare i testamenti in cause profane.

Le Decretali di Alessandro III, Cap. *cum esses,* dichiara validi i testamenti fatti dinanzi al proprio sacerdote o a due o tre testi soltanto dentro i confini del dominio pontificio; perchè le leggi civili di altri paesi, le quali esiggono altre solennità, versando in materia profana e indifferente, non s' intendono nè abrogate, nè corrette dal Giuscanonico.

Ora quando l' eredità è lasciata alla Chiesa o a Luogo pio, o a Istituto per bene della anime o a sollievo dei poveri allora il Testamento dicesi per causa pia.

Un testamento per causa pia a sentenza del Goury, che ei chiama comunissima e certa (T. 1. n. 818) nega che vada soggetto alle formalità della legge civile, appoggiando le sue sentenze 1.ª sulle Leggi Canoniche, che conside-

rano di loro competenza le cause pie; onde il Concilio di Trento in ordine a queste cause stabilisce i Vescovi come esecutori testamentari in qualità di delegati della S. Sede (Sess. Cap. 8 de Reform.); 2.ª sulla natura stessa della materia, che va soggetta alla giurisdizione della Chiesa come di esclusiva sua pertinenza. Ora la chiesa, come società perfetta e indipendente, è libera e immune dalla civile potestà in tutto ciò che direttamente è a lei soggetto. Quindi i sostenitori di tale sentenza conchiudono che alla validità dei testamenti per causa pia bastare le prove naturali, come la testimonianza di due o altra prova equivalente, ad es. una carta scritta o sottoscritta dal testatore, come insegna il Card. De Luca.

Non mancano tuttavia quei che sentono diversamente il Carriere, il Collet ecc. ai quali si avvicina anche il D' Annibale. (Cap. 1. De Testan n. 353). Questi riconoscono che per antico diritto i testamenti, non solo per cause pie, ma anche i profani si reggevano con le sole garenzie volute dalla legge naturale, in seguito cioè alle disposizioni di Alessandro III per lo stato Pontificio (*C. cum esses 10 et Relatum II de Test.*): disposizioni che presto furono adottate quasi in ogni Stato. Ma sopravvenute poi le leggi dei varii stati che assoggettarono i testamenti alle loro formalità, non consta che la Chiesa abbia derogate a queste leggi per ciò che riguarda i Testamenti pii. Consta infatti, che almeno pei testamenti profani, l' antico diritto è caduto in disuetudine, giacchè tutti ricoscono che questi vanno soggetti alle formalità dello stato, o civili. Si può dire altrettanto pei testamenti *ad causas pias?* Lo crede il Carriere con altri; e il D' Annibale dice che, stante l' incertezza, non devono inquietarsi coloro che ricusano di esegnire un testamento pio, che sia nullo per diritto civile. Alla prima ragione degli altri oppongono la decadenza dell' antico diritto pei testamenti profani, Alla seconda che la Chiesa non si è puranco pronunziata chiaramente sulla sottrazione dei testamenti pii all' azione della legge civile. Dunque il legato pio differisce dal testamento in questo che il testamento è volto propriamente a istituire l' erede, laddove il legato pio è una donazione lasciata dal testatore la quale deve adempiersi dall' erede verso qualche luogo pio o a pio uso.

Il legato pio gode i seguenti privilegi, secondo il Giuscanonico, come di *valere*, quand' anche l' erede chiamato non accetti l' eredità; di *passare intero* al legatario senza deduzione di spesa, e principalmente di *sussistere*, quando pure il testamento sia nullo per difetto di qualche formalità civile. Qui tuttavia ricorre la quistione fatta pei testamenti ad *causas pias*, se, cioè, il legato debbasi adempiere in coscienza, quando il testamento sia nullo per legge civile. I più affermano, perchè il legato pio soggiace alla giurisdizione della Chiesa, epperò sfugge alle formalità in cui si appoggia il testamento profano; e inoltre pel Legato pio milita il favore della Religione per non dover seguire la sorte del testameto caducato. Altri invece negano, perchè cadendo

il principale, cade anche l' accessorio *iuxta assioma: accessorium sequitur naturam principalis.* Per la pratica avvisa il Gousset che l' erede *ab intestato* deve esortarsi vivamente ad adempiere i Legati più o almeno a venire coi legatarii a qualche composizione, ma che non può costringersi, massime se sia in buona fede. La cura infine e l' esecuzione delle disposizioni pie spetta, come si disse al Vescovo, come risulta dal Cap. *Tua nobis* e da altri passi e ciò ancorchè a *testatoribus id contingat interdici* (ibid). E la ragione è, che dal momento che le leggi diedero tal facoltà al Vescovo, *nemo potest in testamento suo cavere, ne leges in suo testamento locum babeat.* Laonde il fondatore di opere pie può bensì, come dice Bened. XIV designare un esecutore; e, in difetto di questo surrogarne un altro; ma nel caso di negligenza di entrambi, non può escludere il Vescovo. A stornare poi la negligenza nella esecuzione dei Legati Pii, Innocenzo XII ordinò che nelle singole Chiese tengasi una tabella degli oneri, onde sono gravati i pii legati.

Capitolo VII.

Delle esenzioni dei beni ecclesiastici da oneri e da tributi.

I beni ecclesiastici sono di tre classi. Alla prima appartengono i templi, i cimiteri, i vasi e paramenti sacri ed altre cose di simil fatta, dedicate al divin culto mediante la Consacrazione e la Benedizione. Sono della seconda classe i beni temporali della Chiesa, dei benefizii, o dei luoghi pii, donati dai fedeli od acquistati con altro titolo, i frutti dei quali si erogano pel mantenimento del culto, dei ministri e dei poveri ed altri pii usi. Infine alla terza classe appartengono i beni proprii, ossia, patrimoniali degli ecclesiastici. È chiaro che debbano andar franchi da tutti gli oneri e tributi, sì pubblici che privati, i beni della prima classe, siccome quelli che per la consacrazione e benedizione presentano un particolar carattere di santità. La questione si muove sui beni della seconda e terza categoria.

Quanto a quelli di seconda categoria, di lor natura e per sentenza dei canoni, godono dell' esenzione da qualsiasi aggravio e tributo, fatte però due eccezioni. La prima è, che non sia parola di tributi e di oneri reali che gravitassero su quei beni, prima che pervenissero alla Chiesa. Perchè altrimenti, secondo la regola del diritto, la cosa trapassa col suo onere, e niuno può arrecar pregiudizio al diritto degli altri su data cosa. Ciò è conforme al Cap. *Tributum,* Cons. 23. Quaes. 7 e 8, alla pratica, ed alla consuetudine. Onde la conclusione va intesa di tributi ancora da imporsi. La seconda eccezione è, che si parli di oneri o pensioni che aderiscano a siffatti beni in forza di patto, di contratto, per titolo di fondazione, o di altra speciale obbligazione. Poichè

in simili casi, non si tratterebbe di soggezione o di dipendenza, ma di un atto di giustizia, obbligatoria per tutti.

Provo la conclusione. 1.° Per tacere dei canoni dei Concilii, 4.° di Laterano, e 2.° di Lione, che permettevano darsi sussidii per la spedizione in Terra Santa, è celeberrima la Costit. *Romanus Pontifex* di Urbano VIII, che dichiara invalide ed illecite tutte le imposizioni ed esazioni di contribuzioni, collette e gabelle sopra i detti beni, senza speciale facoltà della S. Sede ed abroga ogni contraria consuetudine.

2.° Tale immunità, che trae origine dalle divine leggi del V. T. (come può vedersi al Cap. VII v. 24 de Esdra e XLVII, 26 del Genesi) consuona mirabilmente col diritto naturale e divino. Poichè la prestazione dei tributi è una testimonianza di suggezzione, (come si ha nel Cap. *Omnis anima de censibus*). Ma la Chiesa per diritto divino è indipendente dalla laica potestà. Dunque anche esente ecc.

3.° La stessa immunità è conforme alla retta ragione. Ciò che si deputa al divin culto, diventa in certo modo divino, come ragiona S. Tommaso (2.ª 2.ª q. 99, art. 1) ma alle cose a Dio sacre si deve un cotale rispetto, ed è obbrobrioso metterle a fascio colle profane, assoggettandole agli stessi tributi. Dunque.

4.° Gli stessi Imperatori cristiani, riconobbero detta esenzione. Giustiniano (L. *Sancimus* 18 cod.): « *Cur*, direi, *competens praerogativa (immunitatis) coelesti favore non conservetur?* » Con le quali parole riconosce che le immunità in parola non deriva da liberalità Imperiale ma dal diritto naturale divino.

Si può stabilire la stessa conclusione pei beni patrimoniali del Clero?

Benchè per questi beni non militi la ragione che pei beni delle Chiese, perchè quelli non sono sacri a Dio, nè destinati ad usi sacri; pure devono dichiararsi immuni per un'altra ragione, ed è, che non possono assoggettarsi a tributi, senza che i loro padroni si assoggettino alla giurisdizione laica; non potendosi la giurisdizione esercitare immediatamente sulle cose irragionevoli, ma soltanto sulle persone. Ma le persone ecclesiastiche sono esenti dalla potestà laica. Dunque. Infatti più Sinodi tra i quali i due di Laterano, sotto Urbano VIII ed Inn. III, riconobbero l'esenzione dei beni appartenenti al Clero e la ragion naturale lo detta. Presso ogni nazione gli Aguri, i Flamini i Druidi e gli altri sacerdoti godettero di tale prerogativa. Or ciò che si trova comune presso tutte le genti, con ragione si giudica partito dalla natura, giusto l'assioma: *de quo omnium natura consentit, id verum esse, necesse est.*

La Chiesa e i suoi Ministri è tenuta a soccorrere co' proprii beni la civile potestà se versasse in gravi distrette, per es. fame, guerra, peste ecc.?

Certamente, e se per naturale equità od altro titolo non ricerco. Ciò è riconosciuto ed approvato dal Giuscanonico, ma sotto tre condizioni:

1.ª Sia grande necessità a cui supperire non bastino le facoltà dei laici

(Capit. *Non minus et adversus*). Il Suarez qui intende le facoltà pubbliche, non le private.

2.ª Il Vescovo col Clero giudichino della necessità (Cap. *Non minus)*; ciò, che tocca tutti, deve essere approvato da tutti. Dippiù se la bisogna non urge e non siavi pericolo nel ritardo, si consulti il Papa, supremo Amministratore. Simili largizioni fatte dai Papi innumerevoli volte provano—nel Papa il diritto di suprema amministrazione — nel principe chiedente la necessità della dipendenza—nei Vescovi e nel Clero ubbidienti, senza lagno, il riconoscimento di tale diritto nel Romano Pontefice.

3.ª Condizione: Gli ecclesiastici non abbiano a soffrire l'esazione dagli impiegati laici, ma vi sieno indotti dal Vescovo o dal superiore ecclesiastico.

Ma a che servono le esposte teorie, se quasi dappertutto i beni della Chiesa e del Clero sono sottoposti a gravosi tributi? Quanto si è detto è dottrina dei Canoni, e costituisce il Diritto Comune. Ma al diritto comune il Papa può derogare nei casi particolari, come insegnano tutti i Dottori e dimostra la pratica della Chiesa. Difatti il Papa suol concedere, attese le circostanze che i beni ecclesiastici si assoggettino a tasse, tranne tuttavia gli edifizii dedicati al divin culto. Data simile concessione, non è più illecito far ciò che rese necessarie di accordare l'iniquità dei tempi.

Capitolo VIII.

Origine dei beni ecclesiastici.

Prenozione storico-legale sulla genesi dell' asse ecclesiastico.

Secondo il concetto dei canonisti, sono beni temporali quelli che hanno per iscopo immediato il sostentamento del corpo, comunque mediatamente servono alla parte spirituale — Il che ha luogo specialmente quando i provventi o rendite ecclesiastiche s' impiegano per lo acquisto del bisognevole all' esercizio del culto, ed in generale per promuovere lo stato esteriore e la disciplina della Chiesa.

Nel suo nascimento la Chiesa ebbe unicamente sue rendite dalle spontanee oblazioni dei fedeli e dalle primizie degli agrarii prodotti, che secondo l' uso degli ebrei venivano offerti a Dio (Conc. Cart. III an. 396 cap. 24 — Cost. Apostit. II 25 VII Can. Apost. 3-4).

In processo di tempo cominciò a possedere dei fondi. (Editto di Licinio anno 313 presso Lactant: de moribus persecut. 48).

E come può intervenire in ogni nascente società, tai beni rimasero in comune fino a quando l' aumentato numero dei fedeli non rese più possibile siffatta comunione.

Allora surse l' obbligo della elemosina come unico mezzo per supplire ai più urgenti bisogni dei cristiani (1).

Una parte aliquota delle rendite apparteneva ai poveri — E questo sistema proprio della religione di Cristo, rimase in piena osservanza anche quando il patrimonio della Chiesa ebbe considerevole aumento.

E per accrescere la massa dei beni ecclesiastici, massime dopo i tempi di Costantino, vennero talvolta assegnati alla Chiesa Cattolica i fondi confiscati ai tempii pagani (Const. 20 Cod. Teodos. de paganis — E la stessa destinazione ebbero alcune fra le rendite Municipali — (L. 12 Cod. de SS. Eccles.)

Ed a tutto ciò si aggiunsero le pie largizioni dei singoli Cristiani, e quelle derivanti dalla munificenza dei Principi.

E tutti questi beni formarono una sola massa a disposizione del Vescovo (C. 7 c. X quaest. 1.ª Conc. Tolet. IV an. 633).

Ma in processo di tempo, svolgendosi gl' istituti ecclesiastici, massime mediante le Parocchie ed i varii beneficii, vennero da quelle masse distaccate le porzioni dei beni per addirsi alle Parrocchie ed ai singoli beneficii—Così sursero le dotazioni fisse assegnate a determinate Chiese, ed il godimento dei beni stabili, dei quali venivano investiti i beneficiati, come stipendio del loro ecclesiastico ufficio.

Veduta generale sui Beni Ecclesiastici.

Mobili ed immobili; loro acquisto, uso, amministrazione ed alienazione.

La surriferita genesi del patrimonio ecclesiastico rende manifesto come in esso figurano i beni mobili ed immobili.

L' è questa una distinzione che sta negli antichi e nuovi Codici, perchè sorge spontanea dalla natura delle cose.

Guardati gli elementi del patrimonio di ogni persona fisica e morale, offrono sempre l' additata doppia natural qualità che comincia dalle cose corporee e si estende alle cose incorpore, cioè sui *diritti*, e le *prestazioni*. Se non che, queste ultime additano *quod nobis debetur;* e quelle poi che già si trovino nel patrimonio costituiscono il *quod nostrum est,* secondo il linguaggio del diritto Romano. Dominio già conseguito *(jus in re)* cosa che resta a conseguirsi onde aggiungersi al nostro patrimonio *(jus ad rem.)*

---

(1) Son degne di nota sul proposito le seguenti parole del professore Abate Carlo Cucca (Programma su le dottrine di diritto Ecclesiastico pag. 15): « L' elemosina è la sola legge Agraria che sia possibile in ogni maniera di società — La Chiesa la ridusse a regola, e l' organizzò per così dire, con ogni suo potere, rimovendone ciò che potrebbe avvilire i bisognosi, facendone Ministri i Pastori, e creando il tesoro dei poveri, del quale, secondo la costante ed inconcussa dottrina della Chiesa, i chierici non sono padroni, ma semplici dispensatori ».

La quale idea, dalla scuola Alemanna, si vien precisando con la formola di *diritto delle cose e diritto delle obbligazioni.*

E questi due elementi formano il concetto del patrimonio, il quale tanto nel diritto Civile, che nell' ecclesiastico tiene regole comuni, perchè il diritto dominicale di ogni cittadino è uguale a quello di una Corporazione civile o ecclesiastica legittimamente costituita.

Però la Chiesa, pei suoi peculiari caratteri che la distinguono dalle Civili comunanze, tiene rispondenti e speciali regole per l' ACQUISTO, PER L' USO, PER L'AMMINISTRAZIONE, E PER L'ALIENAZIONE DEL SUO PATRIMONIO come esponemmo dinanzi.

Per tal motivo il vigente Codice Civile, a simiglianza delle preesistenti leggi, annunzia talune norme, le quali segnano una linea di demarcazione tra i beni dei privati, ed i beni ecclesiastici (articoli 433 e 464 Cod. Civile Italiano).

Indicazione specifica dei beni mobili ed immobili della Chiesa.

Premesse le nozioni generali e fondamentali relative al patrimonio ecclestico, è uopo discendere alle sue particolarità, specificando i beni e le peculiari regole che li riguardano.

I beni immobili abbracciano i predii rustici e gli urbani.

I beni mobili comprendono le offerte, le primizie, le decime, il peculio dei Chierici, i frutti de beneficii e le pensioni.

Occorre fermarsi su le seguenti cose che meritano speciale sviluppo.

Primizia è un nome generico; col vecchio Testamento i primi frutti dei campi che si offerivano a Dio per comando di Dio stesso erano primizie, il che passò in costume presso i primitivi cristiani, ancorchè non vi sia una legge, ma semplice tradizione.

Oggi anche questa tradizione è andata generalmente in disuso, sebbene duri anche in qualche luogo.

Sotto nome di *oblazioni* vengono le offerte spontanee di qualche cosa mobile o immobile, e specialmente mobile secondo il nostro linguaggio. Anticamente vi erano tre specie di oblazioni: 1.° per l' altare, cioè pane e vino per l'Eucaristia, olio, incenso ed altre cose simiglianti richieste o alle funzioni ecclesiastiche o al sostentamento dei cherici. Alcuni aggiungono a ciò il danaro offerto *infra missarum solemnia* e da *ciò pare, abbia origine l' elemosina della messa*—2.° ciò che si portava alla casa del Vescovo o nel gazofilaceo la cui amministrazione si teneva per mezzo degli arcidiaconi. Queste offerte servivano o per il culto in generale o pel sussidio quotidiano settimanale o mensuale ai cherici, o per sostentamento dei poveri—3.° a quelle cose che i fedeli offerivano nelle esequie, nel ricevere i Sacramenti, ed altri ufficii ecclesiastici, e di qui l'origine dei cosidetti dritti *parrocchiali di Stola.*

Nella odierna disciplina abbiamo l'elemosina per la messa e le oblazioni per le Chiese, altari, cappelle, immagini miracolose, le quali offerte spetterebbero al Parroco dovunque vengano date fra i limiti della Parrocchia, giacchè esse vengono fatte per la cura spirituale alla quale sopraintende il Parroco. Però questo v' ha detto teoricamente oppure quando gli oblatori non avessero specificato la loro volontà in proposito; giacchè la volontà dell' oblatore dev' essere rispettata.

I dritti poi di stola che, come dicemmo, in origine erano volontarii, oggi dono obbligatorii e si pagano per il Sacramento del Battesimo e del Matrimonio, ed anche per le esequie, donde la distinzione dei dritti di stola bianca e di stola nera.

Mancate intanto le obblazioni volontarie, oppure ridotte a tali proporzioni che più non bastassero, i Vescovi cominciarono ad esortare i fedeli che rinnovassero le consuetudini delle primizie, esortazione che verso il secolo VIII divenne una legge per le Chiese occidentali. Da ciò si dee ripetere l'origine delle decime, le quali sono in uso anche oggi, sebbene ridotte a proporzione più tenue.

Le decime sono una parte dei frutti o dei lucri che si paga pel fine stesso pel quale si pagavano le oblazioni o le primizie. E diciamo *una parte* e non la decima parte perchè le proporzioni di queste decime variarono sempre secondo i diversi tempi e luoghi.

Le decime si dividono in tre specie: *Personali, Prediali* e *Miste*. Le prime sono quelle che risultano dall'arte, dall'industria, dal negozio personale, non già da quello che si acquista per legato, per donazione, o per successione civile.

Le prediali poi risultano dai frutti o provventi dei fondi urbani e rustici, meno da quelli destinati alla propria abitazione. Le Miste poi sono quelle che partecipano del carattere delle une e delle altre. Vi sarebbero certe divisioni meno importanti delle decime per esempio: decime maggiori o minori secondo che vengono date su di oggetti di maggiore o minore importanza; oppure in decime *novales et veteres* secondo che sono date su di un fondo che allora comincia ad essere coltivato ovvero su di un fondo già coltivato.

Dal fine pel quale furono stabilite le decine risulta che tutti i fedeli dovevano pagarle, perchè tutti partecipavano dei servigi del Clero ed i chierici stessi debbono pagarle non in quanto tali, ma come fedeli, non già sui beni ecclesiastici, ma sui beni patrimoniali, purchè non ne sieno esenti per dritto regio; anzi per le decime prediali anche un giudeo sarebbe obbligato a pagarle, giacchè esse ineriscono al fondo, epperò chiunque possiede quel fondo dee pagarle.

Prima della divisione dei beni ecclesiastici, le decime si pagavano al Ve-

scovo, ma posteriormente si pagarono al Parroco lasciandosene solamente la quarta parte al Vescovo. Il criterio poi pel pagamento delle decime fu stabilito così: che le decime prediali si pagavano alla Parrocchia *intra cuius fines* stava il fondo ancorchè il proprietario abitasse in un'altra Parocchia.

Le decime personali poi si pagavano alla Parrocchia di cui s'era figliano. Le decime miste o si solevano pagare sei mesi all'una e sei mesi all'altra parrocchia, quando non si trovassero nella parrocchia medesima il fondo e l' industria, oppure trattandosi per esempio di animali, sui cui frutti si pagavano le decime, si ebbe sistema di pagare le decime alla Parocchia *intra cuius fines* pascolavansi gli animali. Abbiamo detto già che alcuni possono essere per privilegio esenti dal pagare le decime. Aggiungiamo pure che si può essere esenti per prescrizione o per convenzione.

Per la prescrizione vi bisognano 40 anni se vi sono titoli, e se non ve ne sono, vi bisogna un tempo immemorabile. Questo però va detto per le Parrocchie, chè per le altre Chiese basta un tempo minore. Per le une e per le altre non vi è prescrizione che tenga, quando mancando le decime venisse a mancare l' intero sostentamento delle Chiese medesime giacchè in questo caso verrebbe in collisione il dritto dei terzi contro il dritto naturale e divino che dee essere rispettato.

Per la convenzione poi, cioè pel mutuo accordo avvertiamo che questo accordo tra le Chiese e i Privati non può valere per una totale remissione del le decime, ma solo per una certa compensazione o commutazione; anzi l' istessa compensazione se è tra Chiesa e Chiesa deve essere approvata dal Vescovo, se tra Chiesa e laici dal Rom. Pontefice. Intanto dal suddetto scopo delle decime potrebbe nascere una difficoltà o una domanda come è cioè che si acquistino dritti a riscuotere le decime anche da persone laiche che non prestano servizio spirituale. Infatti nel Medio-Evo alcuni laici percepivano decime o altri diritti simiglianti.

Noi rispondiamo che a quell'epoca molti beni ecclesiastici cogli oneri e coi dritti annessi passarono ai laici *jure feudi* in premio di fatiche militari in favore della Chiesa, oppure per mantenere il laicato più unito alla Chiesa stessa, così nacquero le decime infeudate le quali però dettero luogo a molti abusi, epperò vennero annullate dal Concilio Lateranese III.

Oramai le decime sono sostituite dalla congrua parrocchiale non solo per legislazione dell'antico reame di Napoli confermata dal concordato del 1818, ma anche per le vigenti leggi civili. Anzi il Wan-Espen ritiene questa sostituzione come una tesi generale del dritto ecclesiastico.

In quanto ai rimanenti beni della Chiesa che chiamano stabili è inutile dire che non possiamo trovarne vestigia ai tempi delle persecuzioni. Alcuni vorrebbero che l'origine dei medesimi rimontino all' Imperatore Alessandro Severo, ma è certo che fatta la pace gli Imperatori dettero facoltà a chi vo-

lesse lasciare fondi alla Chiesa in testamento o anche donargliene *inter vivos;* anzi posteriormente fu dato alla Chiesa anche il dritto di successione intestata, morti senza eredi e senza testamento.

Capitolo XI.

Ancora delle decime nella loro idea specifica.

Siccome per la fertilità delle campagne s' invoca la celeste benedizione, così si è creduto doveroso offrire al tempio del Signore ed a' suoi ministri una parte dei prodotti della terra — Il quale sistema rimonta ai tempi dell'antico testamento, come fra gli altri vien precisando il Figheri (Ius Can. tom. 2.° pag. 158. — Sicchè un sentimento religioso introdusse verso la Chiesa le decime dei frutti del suolo, come un tributo che dapprima fu volontario (Can. 8 caus XVI quaest. 7 — Cyprian de unitate Eccles.) e poscia si rese obbligatorio, addivenendo così una tassa fondata su l'enunciato principio (capit. di Carlo Magno ann. 779 — cap. 7 — Extravagant. cap. 26 de Decimis — Concil. Trident. Sess. 25 cap. 12. Leggi di Federigo II, e di Carlo d'Angiò Ved. de Sariis lib. 1.° della ragione Eccles. pag. 137 (1).

Tali decime nella Chiesa Cattolica preseso il nome di decime Sacramentali, che differiscono dalle decime *prediali* o *dominicali*, riconosciute dal diritto romano (Ulp. in L. 2, ff. de pollic.)

Quest' ultime eran dovute per ragion del dominio, sia ai privati, sia al Fisco, sia ad un corpo morale qualunque, dette perciò decime dominicali, decime reali, decime feudali — Esse presentano il concetto di un canone sopra un fondo qualunque. Di tal che la Chiesa, potea talvolta esigere una doppia decima, cioè la prima come Chiesa, la seconda come proprietaria diretta del fondo.

La prima era decima puramente ecclesiastica o sagramentale, la seconda era decima secolare o laicale, che potea esigere come ogni altro dominio diretto — La prima consisteva nella decima parte dei frutti del suolo, e la seconda nella nona parte dei frutti medesimi.

Così s' intende la frase *decimae et nonae*, che s' incontra negli scrittori ecclesiastici, quando additano il diritto della Chiesa di riscuotere primamente la decima parte dei prodotti e quindi dopo questa sottrazione, esigere la nona

---

(1) Nella Chiesa di Oriente le decime non presero mai la forma di una imposizione regolare. Per l'opposto in Occidente il pagamento delle Decime divenne un obbligo prescritto dalle leggi Ecclesiastiche e Civili a carico delle popolazioni e per esse dei Municipii = Nè potea farsi diversamente quando mancano altri mezzi per alimentare i sacerdoti preposti all'amministrazione dei Sagramenti.

parte su quel che rimaneva al possessore del fondo soggetto a questo doppio peso.

La qual ragione serve per la piena intelligenza delle vigenti leggi in materia di decime *dominicali,* che nulla han di comune con le decime *Sacramentali.*

Se non che per risolvere le disputazioni facili a sorgere per queste ultime, è mestieri aggiungere le altre seguenti notizie, che più da vicino si riattaccano alla Ecclesiastica polizia dell' Ex Reame di Napoli, ed a quella ora vigente nel regno d' Italia.

Siccome non per altro motivo vennero prestate le decime ai parrochi, che per fornire loro i mezzi di sostentamento, così quando essi possono da altri cespiti ricavarlo, (Disp. 28 luglio 1772) cessa la ragion delle decime gravose alle popolazioni.

Perciò con la legge dell'ex Regno, il diritto di esigere le decime si convertì pel parroco nel diritto di avere una rendita fissa chiamata *Congrua.*

Siffatta rendita era di duc. 130; cioè 100 per se, ed annui duc. 30 pel mantenimento della Chiesa, rimanendo così abolite le decime ecclesiastiche (Disp. del 25 luglio 1772 V. *de Sariis* loc. sopracitato — Tal dispaccio vien riportato da Vaselli vol. 3 pag. 327).

Si dispose però fin d'allora, che rimaneva in arbitrio delle Università risolvere, che si continuasse la prestazione della decima, o di assegnare al parroco la Congrua (1).

Nell'art. 7 del Concordato del 1818 sta detto — « le parrocchie le quali « non hanno una sufficiente congrua, avranno un supplemento di dote in tale « proporzione, che le cure al di sotto di 2 mila anime non abbiano meno di « duc. 100, annui; quelle al di sotto di 5 mila anime ducati 150, le altre « finalmente di 5 mila anime in sopra non meno di duc. 200 annui.

« Sarà a carico dei rispettivi Comuni il mantenimento della Chiesa Parrocchiale e del sotto parroco, qualora non ci sieno rendite addette a questo « fine, e per la sicurezza se ne assegneranno i fondi a tassa privilegiata nel « pagamento (2).

« Quest'articolo non comprende le Chiese Parrocchiali di jus patronato « regio, ecclesiastico, e laicale canonicamente acquistato, le quali saranno a « carico dei rispettivi patroni ».

---

(1) Wanespen nella sua Dissertaziene della CONGRUA DE PARRCCHI (Dirit. Can. Universal. part. 2.ª Sez. IV) ritiene come incontestata tesi di diritto, che le congrue Parrocchiali stanno in luogo dell'abolita prestazione delle Decime = Nel capo IV de regular. in VI la congrua si definisce assegno proporzionato alle necessità del Ministro del Santuario cui si attribuisce = Nel Belgio la Congrua vien detta COMPETENTIA PASTORALIS, come nota il Van-Espen nella Dis. de pristinis altarium incorporationibus.

(2 Era ed è pagamento privilegiato, perché sta in luogo di alimenti. (San Crisostomo Homel. XXXVII in Matth.) Conc. Trident. Sess. 24 cap. 13 de refer. Van Espen citata Diss.—*de Çongrua*—Cap. V).

Dopo il Concordato, molti Parrochi non ebbero la Congrua completa. Perciò con sovrana determinazione del 23 giugno 1818, fu disposto di non farsi alcuna innovazione sull'oggetto delle prestazioni delle decime sacramentali, e di attendersi il risultamento delle operazioni, dalla esecuzione del Concordato affidato agli alti Commessari.

Ciò posto, ne segue;

1.° Che le decime per l'antica legislazione del Regno sono abolite e sorrogate dalla Congrua. Il che è conforme al gius Canonico universale.

2.° Che il Concordato del 1818 stabilisce la Congrua, e non concede al Parroco la esazione delle decime.

3.° Che la sovrana determinazione del 23 giugno 1818 non fu che un mezzo precario ad assicurare il mantenimento del parroco finchè non gli si fosse completata la congrua. (Considerazioni del Ministro dell'Interno nel convocare il rescritto del 5 maggio 1841, comunicato alle curie arcivescovili con Ministeriale 22 dicembre detto anno).

Tal rescritto è del tenor seguente:

« S. M. nel voto di far cessare l'uso e l'abuso della esazione delle Decime Sacramentali si è degnata determinare che per tale osservanza, mettendosi d'accordo il Ministero degli affari Ecclesiastici e quello degli affari Interni si formasse un lavoro dai Vescovi e dagli Intendenti per provvedersi le Parrocchie mancanti di corrispondenti rendite della congrua stabilita, e che ciò fatto, fra un tempo determinato ogni esazione di decime sacramentali debba essere vietata. »

In effetti con Decreto del 18 marzo 1840, venne sanzionato quanto segue:

« Abolite le decime sacramentali che prima si esigevano dal parroco nel rione di Fanuto, unito oggi al comune di Castroreggio nella Calabria Citeriore, permettiamo che la congrua già assegnata ad esso parroco in duc. 18 annui sia aumentata a duc. 60 per parte del Comune. »

Da ultimo è notevole la seguente determinazione sovrana compresa nella Ministeriale indiretta nel 3 dicembre 1838 dal Ministro degli Affari Ecclesiastici alle Amministrazioni Diocesane:

« Dopo le abilitazioni ottenute col Decreto 2 maggio 1823, non poche fra le Amministrazioni Diocesane e titolari si affrettarono di comprendere nei quadri dei debitori di rendite costituite anche le decime sacramentali. Per tal modo essi non solo ne han mantenuto e conservato il possesso, ma eziandio son venuti ad interrompere la prescrizione del diritto; ma alcune altre Amministrazioni Diocesane titolari, non avendo avuto siffatto accorgimento han dato campo ai debitori di poter loro opporre la eccezione della prescrizione, quando si faranno a sperimentare il loro diritto alle decime anzidette.

« S. M. avendo questo considerato e ponendo mente che è prossima a compiersi la prescrizione trentenaria dalla pubblicazione della legge del 1809,

si è degnata disporre che i Parrochi, che credono aver diritti a decime sacramentali, possono formare e pubblicare dei quadri, nei quali comprendono in massa cotali decime, senza che vi sia bisogno di disporvi i nomi particolari dei debitori, dispensando anche per la urgenza al rigore delle altre formalità prescritte dal Decreto 2 maggio 1853, per poterne poi fare uso contro i morosi *a solo ed unico oggetto d' interrompere la prescrizione contro di essi;* salvi i diritti rispettivi delle parti, e ferma rimanendo la sovrana risoluzione del 23 giugno 1818 sull'oggetto della esazione delle decime sacramentali ».

In questo stato di cose, sopraggiunto il *politico rivolgimento* del 1860, venne proclamato il seguente *decreto dal prodittatore Garibaldi.*

Esso ritenne precisamente le sopra esplicite norme sulla cessazione delle decime sacramentali, ed unicamente tolse ogni indugio e dispose nei seguenti termini:

« Art. 1.° È proibito dal giorno di oggi ogni riscossione di decime sa-
« cramentali a profitto delle Chiese.

« Art. 2.° Non sono comprese nella disposizione precedente le decime
« domenicali quando risultino da titoli anteriori o da giudicati. I quadri e
« ruoli intitolati varranno solo come documenti di possesso ».

Così venne necessariamente riformato il diritto della congrua per rimpiazzar le decime. E la congrua rimase a carico dei Comuni per regola generale (argomento degli articoli 116 e 237 della Legge Provinciale e Comunale del 23 marzo 1865).

E quando sopravvenne l'art. 28 della legge del 7 luglio 1866, impose al fondo del culto le spese di culto, ma con la gradazione segnata ne' diversi numeri di quell'articolo e purchè vi fossero fondi disponibili, come dichiarò il foglio del Ministro Guardasigilli indiretto al Municipio di Napoli nel dì 6 settembre 1870.

Capitolo X.

Capi pei quali si può acquistare l'esonero dalle decime.

Essi sono 4: il *privilegio Pontificio,* la *convenzione,* la *prescrizione,* la *consuetudine.* 1.° Il Romano Pontefice può dispensare per la sua suprema autorità sulle cose e diritti ecclesiastici, come dispensò di fatto coi Monaci e Regolari. Ma non può il Principe secolare, perchè non gode di alcun diritto sulle cose spirituali. E neppur il Vescovo, che, fuori dei casi di concessione speciale, nulla può nel diritto comune. Or le decime, *formalmente* prese, son dovute per diritto *comune* ecclesiastico. — 2.° Per Convenzione, che tuttavia non sia condono gratuito, ma compenso, permuta o altro patto oneroso, e purchè in-

tervenga l'autorità pontificia. L'autorità vescovile basta soltanto per convenzioni tra Chiesa e Chiesa, come stabilì Alessandro III (Cap. 2 *de Transact.*) — 3.° Per Prescrizione, quando sia di 40 anni col titolo almeno colorato, o di tempo immemorabile senza titolo, perchè in tal caso il titolo si presume. — 4.° Per consuetudine di 40 anni, che, secondo il Bonacina, non esige, per essere indotta, nè titolo nè buona fede, ma il solo consenso, benchè tacito, del Legislatore. La consuetudine differisce dalla prescrizione in ciò, che questa favorisce persone particolari, quella l'intera Comunità. Dopo l'assegnamento fatto alle Chiese dei redditi convenienti, quasi ogni quistione di decime deve decidersi dalla consuetudine, la quale, se basta di 10 anni per abrogar leggi ecclesiastiche, secondo alcuni Dottori; tuttavia, quando tocca il diritto della Chiesa, vuol essere quadragenaria, come insegnano San Tommaso, il Suarez, il Lessio ed altri molti.

D. Che cosa sono le decime infeudate?

R. Sono decime incorporate ai feudi, epperò trasformate in enti laicali. Il solo Papa può concederle ai laici, che incapaci di ufficio spirituale, in forza del quale si percepiscono le decime, le avrebbero unicamente come enti laicali, distratti dal corpo dei beni di Chiesa. Nei secoli di mezzo, e specialmente sotto le Dinastie dei Carolingi e dei Merovingi, una gran parte di decime ecclesiastiche furono dai Re infeudate ai laici o per assoldar truppe o per rimunerare servigi prestati allo Stato. Talora erano gli stessi ecclesiastici che le infeudavano ai laici; più spesso erano i nobili, che fabbricavano Chiese o Cappelle nei proprii fondi ed esigevano decime dai fondi limitrofi. Questo abuso fu tollerato per alcun tempo dalla Chiesa, ma non mai approvato. Quando alfine il Conc. III di Laterano fece divieto ai laici di acquistar nuove decime e di trasferire le antiche in altri laici a rischio delle anime loro. Da questa disposizione rilevarono comunemente i Canonisti, che le decime allora già possedute si potessero lecitamente ritenere.

Quanto poi all'abolizione delle decime per parte del Governo e delle Camere Italiane diciamo che la sacra Penitenziera nelle sue istruzioni ai Vescovi, in data 25 agosto 1887, ha dichiarato lesiva della legge di Dio, di quelle della Chiesa e dei principii fondamentali della società, l'abolizione delle decime estesa poco prima dalle Camere italiane a tutte le provincie d'Italia, e che i fedeli non erano punto disobbligati in coscienza dal pagarle.

Dissi: *estesa a tutte le Provincie d'Italia*, perchè la legislazione italiana su questa materia non era eguale in tutte le Provincie. — Abolite le decime in Piemonte il 2 marzo 1799, furono ripristinate coll'editto 21 marzo 1814, ma ripreso altresì il diritto di affrancarle a tenore delle Regie Patenti del 9 marzo 1797. — Con legge 15 aprile 1851 furono abolite in Sardegna, e in loro vece stanziato un assegno governativo di L. 800,000. La stessa legge fu estesa all'Umbria dal R. Commissario il 29 ottobre 1860. — Nelle Provincie meri-

dionali il Luogotenente Farini, il 7 gennaio 1861, abolì le decime *sacramentali* o personali; ma in tal decreto non erano compresi gli assegni derivati da transazioni seguite tra Parrocchie recedenti dal diritto di decima e le Comunità sostituenti gli assegni. Inoltre restarono in vigore le decime prediali, che tuttavia si dichiararono redimibili. — Con legge del 1864, estesa alle Provincie Venete e a quella di Mantova nel 1867, fu data facoltà a tutti i possessori d' immobili gravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, di liberarsene mediante cessione di un'annua rendita inscritta sul gran Libro del Debito pubblico. Il paese, in cui fino ai nostri giorni maggiormente si conservasse il diritto di decima, era forse la Sicilia. V. Rivar. *Governo della Parr.* p. 295 e segg.

Capitolo XI.

Pensioni.

Assai interessanti sono le nozioni su questa materia giacchè io reputo sulla scorta dei valenti giuristi, come lo Spennati, il Boni ecc. della cui dottrina ci siamo avvalsi, che la sola autorizzazione del Vescovo non basta a legittimare le pensioni di che è proposito.

Ma questo mio pensamento, ostacolato da altri, ha d'uopo di essere svolto con qualche ampiezza. Così si avranno tutti gli elementi giuridici che costituiscono quel che si addimanda pensione nel sopra espresso senso e che non debbe confondersi colle pensioni o assegni che fa il Governo a beneficio dei monaci e monache dei soppressi monisteri (1).

Nozioni Storico-Ecclesiastiche sulle pensioni.

Il primo esempio delle pensioni si riscontra nel Concilio di Calcedonia del 451, sotto Papa Leone.

Ivi si legge la petizione del Vescovo Massimo di Antiochia concepita nei seguenti termini:

« Deprecor manificentissimos et gloriosissimos judices, et Sactam hanc « et universalem synodum, ut *humanitatem* exercere in dominum qui fuit « Antiochia Episcopus, dignemini et statuere ei certos sumptus de Ecclesia, « quae sub me est. »

---

(1) *Le pensioni* accordate dal Governo ai componenti delle soppresse corporazioni ecclesiastiche, sono tutt'altra cosa, e la trattazione di esse va collegata alla materia sull' asse ecclesiastico, regolato dalle leggi del 1866 e 1867. La severità del metodo impedisce di confondere nozioni diverse, e discorrerne fuori luogo.

I legati della S. Sede risposero:

« Si quidam Maximum suo arbitrio domino voluerit esse consultum, ut « sumptus ei de me Ecclesia *miserationis intuitu,* prout aestimaverit; ut *con-* « *tentus alimoniis* quiescat in posterum. »

Il Concilio approvò questa determinazione; dalla quale risulta, che *humanitatis causa,* e *per cagion di alimenti* in pro di uno Ecclesiastico bisognoso, secondo la primitiva Polizia della Chiesa, furono ammesse le riserve di pensioni sulle rendite dei beni Ecclesiastici.

Successivamente principiarono gli abusi nelle riserve di pensioni.

Per mettere riparo a cotesto sconcio, vennero fuori le sanzioni provocate dai padri del Concilio Romano nel cominciamento del secolo 16.° Ivi venne così stabilito: « Nulla alia de causa, nulloque alio jure pensiones constitui « posse: nisi ut quasdam elemosinas, quae in pios usus et indigentibus con- « cedi debent ».

Non per questo venne a cessare lo abuso delle pensioni; che anzi aumentò grandemente; onde vennero reclami ed opposizioni per parte di moltissimi stati Cristiani.

Cotali reclami furono ripetuti innanzi al Concilio di Trento soprammodo da parte dei Legati Francesi.

Perciò l' anzidistinto Concilio aggiunse alle limitazioni dei Concilî precedenti anche quella risguardante la quantità delle pensioni, come si desume dalla sessione 24 cap. 13 de Reformat.

Esso ebbe termine nell' anno 1563 sotto Pio IV.

Venne in seguito il Concilio Nemense nell' anno 1583. Ed in esso, essendosi agitata eziandio la disputa sulle pensioni, fu dichiarato che le medesime dovessero reputarsi illecite e simoniache; senza il consentimento della Sede Apostolica.

Illustri Canonisti si sforzarono a portare una limitazione alla sanzione anzi-cennata. Essi osservarono, che quando la pensione è accordata *ex justa causa,* e massime per ragion di elemosina e di umanità, secondo la sua vera e primitiva indole, debbe reputarsi scevra di simonia. (Van-Espen. p. 2, titolo 28, cap. 5. — Thomasinus de Discipl. Eccl. par. 4, cap. 37, numeri 3 e 23 — Gargia de Beneficiis par. 1.°, cap. 5, 2 — Fagnani cap. 21 de praebend. n.° 14 e seg.).

Argomenti ed autorità per dimostrare che il Vescovo,
senza bisogno dell' assenso Apostolico, può imporre pensioni.

Il motivo pel quale si pretende tolta ai Vescovi la facoltà di accordare pensioni, non si riduce ad altro che al pericolo della simonia ed all' altro di veder divisi e diminuiti i beneficî.

Or, ogni qualvolta cessa in fatto l'anzi-cennato motivo, riede integra la episcopale autorità che liberamente conferisce i beneficî, e li grava di pensioni.

La qual cosa si avvera in fatto, quando la pensione si è conceduta *humanitatis causa;* ed in diritto, quando il *jus spirituale* del beneficio non ha patito divisione o diminuzione alcuna, la quale sia invece limitata sui frutti.

A questo in ultima analisi potrebbe ridursi il concetto, che taluni credono ricavare principalmente dal Van-Espen (par. 2.ª tit. 28, capo 1.º) e da qualche parola sfuggita agli altri sopra-cennati canonisti; senza curarsi di guardare lo insieme del dettato degli scrittori medesimi.

Argomenti ed Autorità per dimostrare che le pensioni sui beneficî debbono essere munite dello Assenso Pontificio.

La pensione Ecclesiastica, così detta a pendere, perchè dipende dal beneficio da cui si detrae, consiste in una porzione dei proventi del beneficio, assegnata al pensionario con superiore approvazione e per giuste cause.

La testè formolata definizione risponde ai requisiti giuridici che il Van-Espen assegna alla pensione stabilita nel surriferito Concilio Romano — Egli (par. 2.ª tit. 28) favellando dello enunciato Concilio così si esprime: « Itaque « ex sententiis hujus laudatissimi Patruum Concilii, pensiones aliud non sunt, « quam portio aliqua proventuum quae honestae sustentationi habentis bene- « ficium superent, per modum cujusdam elemosinae in sustentationem alicujus « clerici adsignata ».

Le toccate nozioni rendon manifesto, esser la pensione una diminuzione dei frutti del benefizio, ossia dello stipendio accordato per ragion dello ufficio.

E sotto questo rapporto rivelatore della vera indole della pensione, va essa considerata come una innovazione dei beneficii, che immuta il loro naturale requisito della indivisibilità ossia integrità dei proventi assegnati in rispondenza dell' Ecclesiastico ministerio.

Dignus est operarius cibo suo, avea lasciato scritto S. Matteo nel Vangelo.

E questo principio di universale giustizia rimane vulnerato sia nella civile, sia nella Ecclesiastica Legislazione, ogni qualvolta si viene ad assottigliare e sminuire la quantità di uno stipendio che si è stabilmente fissato in ragion dell' opera che si presta e della dignità e lustro cui vuolsi elevare un determinato ufficio.

Non è quindi a meravigliare se il Concilio Turonense definì come indecorose le diminuzioni degli stipendii assegnati ai ministri del Santuario.

« Indecorum (dice quel Concilio) nimis videtur, ut clericorum praebendae « patiantur sectionem ».

Ed il Concilio Lateranense sotto Alessandro III così si esprime:

« Ne ab abatibus. Episcopis, aliisque praelatis *novi census imponatur Ec-* « *clesiis; nec Veteres augeantur; nec per partem redditum* suis usibus appro- « priare praesumantur ».

Ora la riserva delle pensioni sopra i benefici importa indubitatamente una divisione e diminuzione dei benefici medesimi nel senso innanzi espresso, e come hanno insegnato i più dotti Canonisti (Cavallari cap. 49, n. 2—Devoti lib. 2., tit. 14, sez. 4.ª).

La quale cosa è contraria ai canoni dei Concilii sopra riferiti.

Ed essendo un postulato di giure-Canonico, che la *relaxtio canonum* non può avere luogo che per sola autorità del Pontefice, così rendesi manifesto che la imposizione di una pensione sopra un beneficio abbisogna dell' approvazione del Sommo Gerarca della Chiesa per essere validamente costituita.

E lo stesso Van-Espen, comunque acerrimo giansenista, non rifiuta l'anzi cennata conseguenza, sebbene si sforzi di attenuarla — « Hinc, egli dice, « (part. 2.ª tit. 28 cap. 5.º) non paucis persuasum fuit, pensiones solo Ro- « mani Pontificis auctoritate beneficiis imponi ».

E nel cap. 1.º dell' anzi-citato titolo, egli serba il seguente linguaggio: « Itaque ex hiis, quae in Synodo Tridentino acta stans non obscurum est Pa- « tribus usum pensionum apparuisse odiosum, multisque abusibus abnexium; « usum a synodo nonnihil fuisse restrinctum circa Episcopatus et beneficia « curata: neque ullibi positive probatum, quamquam nec omnino improbatum, « licet ad a multis postulatum esset: *obsequens in hac intentioni Pontificis* « *qui eas quasdam elemosinas per Pontificem distribuendas retinere valebat* ».

Senonchè taluni Canonisti, in cima a' quali sta il citato Van-Espen, per conciliare l' austerità dei Sacri Canoni, con la varia disciplina degli Stati Cristiani, han creduto espediente introdurre una distinzione tra pensione reale e pensione personale.

E quindi hanno insegnato, che la prima, come perpetuamente attaccata al beneficio, ed avendo afficienza sopra una parte aliquota dei frutti, possa unicamente imporsi al Papa. La seconda, ch' è circoscritta ad una determinata somma, possa essere imposta dal Vescovo. Van-Espen (par 2.ª tit. 28, cap. 5 num. 16.)

Il quale autore si esprime nei sottosegnati termini, che appalesano applicabile la sua dottrina nei soli Stati Cristiani, in cui si è conservato sinora il sistema di fare imporre dai Vescovi le pensioni « ubi auctoritas creandi pensiones hactenus conservata est ».

Sicchè lo stesso Van-Espen non ritiene come idea assoluta il potere dei Vescovi di stabilire pensioni, fossero anche personali, senza il consentimento Pontificio.

E per verità questa medesima distinzione, sino a certo punto, vien ese-

guita eziandio dal Cardinal de Luca (tract. de pensionibus Ecclesiasticis — Cap. 2.° — parte 2.ª).

Il dotto porporato, dopo aver posto a rassegna i sottonotati requisiti della pensione personale (1), conchiude per lo assenso Pontificio.

Imperocchè egli osserva, che per maggior sicurezza e per evitar disputazioni sogliono i Vescovi far approvare dalla Dateria Apostolica la riserva di pensioni quando si spedisce la investitura del beneficiato.

Volgendo poi lo sguardo alla nostra Polizia Ecclesiastica troviamo sullo obietto i dispacci del 6 gennaio 1753 — 3 settembre 1753 — 11 agosto 1753 — 19 agosto 1769 — e specialmente il dispaccio del 28 agosto 1735 accennato nella pag. 169 (tom. 3.° Dizionario delle leggi del regno di Napoli) in che si leggono le seguenti parole: « pensioni imposte da Roma a favore di persone innominate, o che non siasi specificatamente per esse ottenuto l' exequatur sopra la Bolla, non si paghino ».

Nel paragrafo ultimo dell' art. 17 del Concordato del 1818, venne prescritto, che continuava ad ammettersi la riserva delle pensioni secondo le forme canoniche.

Ed è notevole, che nello stesso paragrafo anche i pensionati di Regia nomina vengono sottoposti alla forma Canonica di ottenere dalla Santa Sede le corrispondenti Bolle Apostoliche, per essere abilitati a percepire le pensioni loro vita durante.

Nel seguente art. 18 dello stesso Concordato si tien proposito delle pensioni delle quali il Romano Pontefice potea disporre a suo piacimento.

Perlochè sorge spontanea la distinzione, fra pensioni che si possono imporre direttamente dal Papa, mediante Bolle e Brevi che han d'uopo del regio exequatur; e pensioni che si possono imporre dalla potestà civile, e maggiormente poi dall'Autorità Episcopale, serbate però le forme Cattoliche risguardanti la ingerenza che si prende la Dateria Romana.

Laonde, non vi è dubbio, che i Vescovi possano imporre pensione sopra i beneficii — L' è questa una regola incontestata che un nostro patrio scrittore ricorda nella sua Polizia ecclesiastica (Liberat. pag. 108 cap. 5).

Ma col dimostrare, come fanno taluni, la suddetta Episcopale Autorità,

---

(1) Primo ut nulla praecedat pactio, vel non adiiciatur condictio, quae respiciat substantiam collationis beneficiis ecc.

« Secundo quod reservatio sit in certa quantitate non autem in quota fructum ex ulla differentiae ratione per aliquas Doctores assignari solita; quod quando est in quota importare videtur quoddam jus vel servitutem super substantiam benefici.

« Tertio, ut reservatio fiat praesupposita capacitate et in parte exuberante eroganda in subventione pauperum.

« Quartum requisitum in paupertate pensionarii ecc.

« Quintum requisitum, ut pensio non imponatur in perpetuum et super Ecclesia vel beneficio: sed gravetur solum persona provvisa de beneficio; donec ipse erit possessor ».

non si risolve mica l'altra quistione, che i loro provvedimenti in materia di pensione vadano esentati dallo Assenso Pontificio e dal correlativo Assenso Regio; o per lo meno dall'exequatur alle carte, che sull'obietto si spediscano dalla Dateria Romana.

Concetto terminativo.

Sulla necessità dell'Assenso Apostolico in materia di pensione Ecclesiastica.

Le nozioni sin qui svolte possono menare alla duplice conseguenza della necessità dell' Assenso Pontificio, ovvero del niun bisogno dello stesso, quando il Vescovo concede una pensione sopra un beneficio di sua libera collazione.

Ma io seguo piuttosto la prima soluzione.

E ritengo, che la esclusione dello Assenso Apostolico nella fattispecie è contraria ai principii di nomotesia Civile; a quelli del giure Canonico Universale; alla nostra Polizia Ecclesiastica ed alle circostanze che si verifichino nella pensione su i frutti specialmente delle Parrocchie.

Ed in fatti — Fissati una volta con legge Organica gli stipendii dei pubblici funzionarii, non si possono essi modificare o sminuire se non dalla Suprema Potestà Civile che può abrogare e derogare il precedente organamento. A nulla varrebbero le disposizioni che all'uopo si dessero da qualunque altra Autorità dello Stato mancante del potere legislativo.

Similmente i Ministri del Santuario, considerati come organi della vita spirituale, hanno la loro giurisdizione che esplicano mercè gli ufficii ecclesiastici ai quali sono annessi stipendii fissati da un organamento che abbraccia la Chiesa universale e che tiene a sua base i Canoni de' Concilii e le Decretali dei Pontefici.

Perlochè al solo Sommo Gerarca della Chiesa compete il diritto di sminuire anche temporaneamente gli stipendi dei beneficii.

I Vescovi preposti alle singole Chiese possono conferire a chi meglio credono i beneficii di libera Collazione; ma non possono senza il consentimento della Suprema Potestà Ecclesiastica modificare una parte essenziale dell'organamento che riflette il diritto pubblico ecclesiastico.

Nè per ischivare questa conseguenza vale il trovato della pensione personale e reale.

Questa distinzione non è nelle sorgenti — E se può ritenersi sotto il solo punto di veduta meramente scolastica, non può certamente applicarsi alle specie nel senso di circoscrivere la Pontificia Autorità alle sole pensioni reali, contro il sopra svolto principio di nomotesia Canonico Civile.

E gli stessi autori, che han voluto ricorrere alla testè significata arbitraria distinzione, non hanno osato additare il loro sistema in una maniera

assoluta, ma con ripieghi e modificazioni desunte dalla Polizia Ecclesiastica dei varii Stati Cristiani, ed in ultimo han dovuto convenire essere espediente che i Vescovi facessero impetrare l'Assenso Apostolico nei casi di riserve di pensioni.

Nè potea essere diversamente subito che da un lato si riscontra il rigore de' Concilii in questa materia, giusta le sopratoccate nozioni e dall' altro si vede che il Concilio di Trento permette (cap. 5 Sess. 21 de riformat.) ai Vescovi di riunire i beneficii, ma non contiene alcun Canone che autorizzi gli ordinarii Diocesani a dividere e smisurare i beneficii.

La qual divisione dei beneficii si avvera secondo elementari principii del giure Canonico, in tutti i casi d'innovazione; cioè sia che un beneficio si divida *quoad jurisdictionem spiritualem*, creando due beneficii e due beneficiati con separata giurisdizione, sia sminuendo il beneficio, ossia lo stipendio e la prebenda, come spiega il Concilio Toronense.

In questo secondo caso rimarrebbe diviso il beneficio ossia l' utile che si percepisce *propter officium*, e rimarrebbe anche indirettamente pregiudicata l'esattezza dell'ufficio, la di cui operosità ordinariamente addimostrasi in ragione diretta dello emolumento.

Ed anche la facoltà Episcopale di riunire i beneficii venne sottomessa dal § 3 dell' art. 15 del Concordato del 1818, all' autorizzazione della Sede Apostolica, chiamata di regola ad intervenire in tutte le materie beneficiarie, salve le eccezioni segnate a favore dei Vescovi nel Concilio Tridentino, ove, come già si è rilevato, non evvi verbo con che si accordi ai Diocesani d'invocare i beneficii mercè divisioni e pesi novelli, senza l' assentimento della Sede Apostolica.

La tesi in esame acquista maggiore evidenza nei Beneficii Parrocchiali.

Ognuno sa come l'antica e la odierna Polizia Ecclesiastica si mostra rigorosa per la integrità della Congrua, che in difetto debbe esser supplita nei modi indicati dalla legge.

Poichè, unita questa circostanza alle altre nozioni racchiuse nel surriferito Concordato del 1818, si scorge come il nostro diritto Canonico municipale fosse egualmente rigoroso per serbare illese le Congrue Parrocchiali, e perciò vuol sommesse le pensioni al rito Canonico e di conseguenza, come sopra si è detto, al regio Assenso o per lo manco al Regio Exequatur.

Oltracciò i beneficii sono non altro che porzione di beni ecclesiastici donati alla Chiesa.

Da ciò la necessità del regio assenso ogni qual volta tal donazione interviene per costituirsi un beneficio. Il quale elemento compitore dei beneficii, richiesto dopo il settembre del 1769, epoca delle LL. contro l' ammortizzazione, rimase nella sua fermezza anche dopo l'art. 15 del Concordato del 1818

per effetto dell'art. 826 delle abolite LL. CC. tratto dalla L. 24 Cod. *de Episcopis et Clericis*, e ripetuto dagli art. 1060, e 932 Codice Civile.

Or, data la necessità del Regio Assenso nel tempo in che si è fondato un beneficio, esso debb'essere egualmente invocato in tutti i casi di positive innovazioni che vogliansi apportare sul beneficio medesimo, le quali arrecano di conseguenza un mutamento nella volontà del pio donatore. Il che richiama la ingerenza della regia autorità *ipsis rebus dictantibus*, e per la nota disposizione del Real Rescritto del 9 ottobre 1842 diretto a mantenere illese le regie prerogative in materia di pie disposizioni.

Essi hanno una destinazione speciale, tanto per lo scopo quanto per la persona, avendo l' unico obietto di prestare alimenti e sostentar la vita di determinata persona.

Il qual duplice requisito non si riscontra punto nella persona dello erede che vorrebbe egli godere di un mezzo destinato unicamente a sostener la vita del suo autore.

Il che mena all' altro concetto che il diritto della pensione è personale e non si comunica all'erede.

Svolte fin qui le nozioni relative agli elementi costitutivi dell'asse ecclesiastico, passiamo ad analizzare le norme direttive del medesimo.

Capitolo XII.

Dei benefizii ecclesiastici — Origine e varie specie dei medesimi Cappellanie, legati pii in genere.

I Canonisti definiscono comunemente il benefizio ecclesiastico « *Jus perpetuum percipiendi fructus ex bonis ecclesiae, ratione spiritualis officii, auctoritate ecclesiastica constitutum* ». Nei primi tempi della Chiesa non troviamo veri benefizii, perchè la vita era comune e i beni erano indivisi. Solo nel secolo VI incominciò ad aversi qualche idea di beneficio, quando i Vescovi o per motivo personale, o per atto di semplice bontà, dettero a qualche chierico l'usufrutto o l'amministrazione di qualche fondo ecclesiastico. Però neppure in queste personali concessioni può riconoscersi un vero beneficio, perchè la definizione vuole che sia *ratione spiritualis officii*, anzi vi è l'assioma giuridico « *beneficium propter officium* ». Ora nelle suddette elargizioni primitive era la sola generosità dei Vescovi o il merito dei chierici che spingeva a siffatta concessione, ma non già un ufficio spirituale che si affidasse. Di più dalla stessa definizione risulta che il benefizio deve essere perpetuo, ma tali non erano le concessioni primitive, dunque. Da ciò s' inferisce che primi e veri enefizii pare sieno stati i parrocchiali e gli altri conferiti non per ragione

di merito personale soltanto, ma principalmente per ragione di ufficio spirituale.

Dalle quali cose risulta che tre cose richiedonsi per un vero beneficio.

1.° Jus *perpetuum*, cioè non perpetuo solo obbiettivamente in quanto che eretto un beneficio rimane sempre tale, ma perpetuo subbiettivamente in preferenza in quanto che investitone un chierico, questo chierico possegga perfettamente il beneficio, finchè, s'intende bene, non ne sia privato per qualche delitto per rinunzia o per promozione, o per morte.

2.° *Officium spirituale*, cioè la predicazione del Vangelo, l'amministrazione dei Sacramenti, ed anche altri uffici minori secondo l'indole dei benefici.

3.° *L'autorità ecclesiastica*. Infatti senza autorità del R. Pontefice dal quale dipende la generale Amministrazione dei beni della Chiesa, non si potrebbe assegnare a chicchessia una parte di questi beni in premio di qualche spirituale ufficio. Queste condizioni fanno distinguere chiaramente i beneficii ecclesiastici dai patrimonii, dalle pensioni e dalle cappellanie.

Per i patrimoni ci è poco da discutere, perchè questi vengono costituiti sopra beni laicali non sopra beni della Chiesa. Le pensioni poi fanno parte sì dei frutti del beneficio, ma hanno una fisonomia speciale, giacchè vengono costituite per i bisogni personali di un prete, e finito questo bisogno o morto il prete finiscono le pensioni. Invece sulle Cappellanie bisogna parlare più lungamente.

Per Cappellania in istretto senso s'intende: « Il peso di celebrare ciascun anno un numero determinato di Messe in una cappella o in un altare. Epperò Cappellania si dice da Cappella, anzi nei fonti del dritto ecclesiastico queste voci si usano promiscuamente l'una per l'altra ».

In senso largo la cappellania si prende per beneficio e però si è introdotta in dritto canonico la distinzione di Cappellania ecclesiastica o collativa per distinguerla da quella che è laicale o manuale, che non è benefizio. Infatti queste ultime Cappellanie sono quelle in cui il cappellano può amuoversi a piacere dell'erede, del fondatore, in modo che mancando esse di perpetuità (ch'è dei veri beneficii) e mancando di canonica erezione in titolo non possono dirsi beneficii ecclesiastici.

Invece le Cappellanie collative si conferiscono sempre in titolo dal Vescovo, comunque la nomina del Cappellano possa appartenere al patrono, epperò queste Cappellanie se pur differiscano per il nome dai beneficii, in effetti sono veri beneficii ecclesiastici (siccome avverte il Ch.mo Gagliardi *De Beneficiis*). Per la stessa ragione appartengono alla suddetta categoria di beneficii anche le Cappellanie gentilizie o di dritto patronato. Dal che risulta che in prattica per vedere se una Cappellania sia laicale oppure ecclesiastica bisogna notare questi due punti, ossia: 1.° l'approvazione del Vescovo 2.° l'erezione in titolo, giacchè la Cappellania rimane laicale quando mancano i due

punti suddetti, ancorchè per volere del testatore vi fossero la perpetuità e le altre condizioni d'un vero beneficio. Di qui l'apoftegma *giuridico: Erit simplex Cappellania deficiente Ordinarii consensu.*

E perciò la prudenza richiede che nei singoli casi si consulti il tenore de' titoli di fondazione ed ove mancassero le notizie del testamento o di altri titoli di fondazione bisogna riguardare l'ultimo stato della Cappellania in quistione. Così se una Cappellania almeno da 40 anni fu conferita dal Vescovo con canonica collazione allora potrà anzi dovrà chiamarsi Cappellania ecclesiastica. Se poi vi sia la volontà contraria del testatore, allora per potersi dichiarare Cappellania ecclesiastica, ci vuole secondo alcuni canonisti un tempo immemorabile di Vescovile collazione, e secondo altri canonisti bisogna che resti sempre Cappellania laicale, giacchè, dicono essi, la volontà dei testatori deve essere rispettata.

Alle Cappellanie vi è un appendice, cioè i legati pii di messe. Legato pio significa tutto quello che va destinato per opere pie, ed una specie di legato pio è questo delle messe chiamato *onus missarum.* Però il legato pio di messe sotto nessuno aspetto può chiamarsi beneficio ecclesiastico. Infatti dice il celebre Domat nel suo trattato sulle leggi civili, « il donante imponendo l'obbligo d'invertire ogni anno la rendita di qualche fondo alla celebrazione di messe, non ebbe in mira di beneficare alcuno, ma provvedere per l'anima sua, il che invece d'importare disposizione a favore d'un terzo cioè del Sacerdote, costituisce invece un peso sull'eredità e sui fondi.

Intanto nel 1860 nella legislazione italiana incominciò una serie di leggi demolitrici delle Cappellanie e dei pii legati. Con decreto del 17 febbraio 1861 cessarono di essere riconosciute le Cappellanie ecclesiastiche e laicali, ma tacitamente furono rispettati i legati pii di messe, con decreto del 15 agosto 1867 non furono riconosciuti pii, ma enti morali le istituzioni con carattere di perpetuità; le quali sotto qualsiasi denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, quando anche non erette in titolo ecclesiastico.

In seguito di questa legge parecchi tribunali credettero che in essa venissero compresi anche i legati pii di messe. Però posteriormente si riconobbe falsa questa interpretazione, dovendosi distinguere il culto privato dal culto pubblico ed in questo senso si erano espressi i deputati al parlamento nazionale nella discussione della suddetta legge. Anzi si fu una dichiarazione posteriore del 13 agosto 1870 col quale venne confermato l'interpretazione medesima. Finalmente poi con un decreto del 3 luglio 1870 furono svincolate le Cappellanie laicali ed i beneficii vacanti.

Capitolo XIII.

Differenza che corre tra Cappellania Ecclesiastica e laicale.

Dalla differenza che corre tra Cappellania Ecclesiastica e Cappellania laicale ne derivano le seguenti conseguenze: 1.° Che all' esistenza della Cappellania ecclesiastica è essenziale l'approvazione dell'ordinario, o espressa per atto formale di erezione, o almeno presunta bastante il solo atto di volontà del testatore che fonda coi suoi beni la Cappellania ecclesiastica. Ora in Italia la Cappellania non ha più esistenza civile, come vedremo. Invece la Cappellania laicale ha base soltanto nella volontà del fondatore e quindi si considera esistere dal punto, in cui viene istituita. 2.° Che i beni della prima come ecclesiastici si possono conferire unicamente dal Rappresentante della Chiesa mediante l'atto di canonica istituzione, e sono amministrati dalla Chiesa; laddove i beni della Cappellania laicale si trasferiscono nella successione del fondatore e passano in goldita alla persona chiamata a fruirne senz' altra formalità. 3.° Che la Cappellania ecclesiastica non può conferirsi che ad un chierico, solo capace di ufficio spirituale; la laicale si dà anche ai laici e persino alle donne e ai fanciulli, secondo l'ordine stabilito nelle tavole di fondazione, adempiendo agli oneri per mezzo di altri. Per discernere poi la Cappellania laicale dal Beneficio bisogna osservare le tavole di fondazione, e, se queste mancano, bisogna consultare altre circostanze onde arguire la natura della Cappellania.

Perciò diamo le seguenti norme: Sarà laicale: 1.° Se il fondatore avrà espressamente dichiarato di voler fondare una Cappellania laicale, o se avrà escluso il Vescovo dall'erigerla o conferirla; 2.° ovvero se avrà lasciato i beni della Cappellania agli eredi coll'obligo dell'onorario da corrispondersi al Cappellano; o 3.° colla facoltà di rimuovere a piacimento lo stesso cappellano. Nel 1.° caso mancherebbe l'autorità ecclesiastica; nel 2.° la diretta percezione dei frutti; nel 3.° la perpetuità. Al contrario sarà Cappellania ecclesiastica e vero beneficio, se il fondatore avrà dichiarato di voler fondare una Cappellania ecclesiastica, o avrà richiesto il Vescovo per erigerla o conferirla; o avrà disposto che la dote fosse *direttamente* amministrata e usufruttata dal Cappellano. Nel caso di espressioni dubbie, si deve ritenere Cappellania ecclesiastica (S. C. C. 19 Giugno 1863).

Mancando le tavole bisogna consultare le circostanze e sono varie: 1° Nei Benefizii e quindi nelle Cappellanie ecclesiastiche, le rendite sono direttamente e immediatamente percepite dagli investiti, che ne amministrano i beni, esclusi affatto i patroni. All' opposto nelle cappellanie laicali, i beni possono essere amministrati dagli eredi del fondatore, purchè ne facciano adempiere gli oneri;

quindi nei patti sugli stessi beni non cadrebbe simonia confidenziale, che, a senso della Bolla di Pio IV e di Pio V, riguarda i soli benefizii. (Vedi nota del Ballerini al Goury Tom. II pag. 233). 2.º I Benefizii non si possono conferire nè a tempo determinato, nè sotto condizione di revoca; ma lo possono le Cappellanie laicali, che si danno o a tempo o in perpetuo a piacere del Patrono. 3.º I beneficii soggiacciano allo spoglio, alla riserva, al Cattedratico; le cappellanie laicali, no. 4.º Finalmente i Benefizii richiedono istituzione canonica; le cappellanie laicali si danno anche dai laici.

Quando poi si dubiti della natura di una cappellania può, mediante lo spazio di 40 anni, prescriversi dall' ordinario, se consti, cioè, che per tale spazio fu conferito dall'ordinario; in tal caso passa in ecclesiastica per diritto di prescrizione (ex Cap. 5 de Praeb.) Ma se consta della volontà contraria del fondatore, taluni a prescrivere esigono tempo immemorabile; altri dicono non bastare, pel riguardo che si deve alla volontà dei fedeli, se non intervenendo, per causa giusta e necessaria l'autorità pontificia. Secondo quest'ultima sentenza *naturalmente* ha deciso la Corte di Appello di Torino (14 maggio 1864), che attribuisce al Vescovo la esclusiva giurisdizione di definire gli oneri inerenti ad una cappellania laicale, non d' immutarne la natura primitiva (*).

Capitolo XIV.

Delle altre Istituzioni di Culto e loro differenza dalle Cappellanie.

Vi sono di altre istituzioni di Culto, che, se hanno per oggetto la beneficenza dei poveri, degl'infermi ecc. si dicono Opere pie o Legati pii di Beneficenza. Si appellano Opere pie o Legati pii di culto se mirano direttamente al culto; e di queste ultime istituzioni ci occupiamo al presente.

Delle Opere pie o Istituzioni pubbliche di *beneficenza* si occupa in Italia la legge civile, segnatamente quella del 17 luglio 1890, la quale nulla innova nelle Opere pie o legati di culto. Questa legge propriamente guarda le istituzioni di beneficenza per le classi meno agiate, come dice nel suo art. 1.º: « Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le Opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto o in parte per fine: 1º di prestare assistenza ai poveri tanto in istato di sanità, che di malattia; 2º Di procurare la educazione, l' istruzione e l' avviamento a qualche professione,

---

(*) Nota — Se una cappellania laicale, fondata per atto *inter vivos* (e quindi inconvertibile per la presunta volontà contraria del fondatore) sull' istanza dell' erede venga *eretta canonicamente*, rimane *laicale* (S. C. C. 23 Nov. 1767).

arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico ».

Donde si deduce che non sarebbe opera pia, contemplata da questa legge, un legato che avesse per iscopo di mantenere taluno agli studii per avviarlo a professioni liberali, se non fosse detto che la scelta debba cadere fra la classe meno agiata della popolazione; ma si direbbe opera di pubblica *utilità*. Al contrario sarebbe istituzione di beneficenza contemplata dalla legge il legato lasciato al Parroco *pro tempore*, i cui redditi dovrebbero distribuirsi ai cronici della parrocchia; chè questi sarebbero i legatarii e il Parroco non sarebbe che semplice amministratore. Così pure la fondazione di una scuola gratuita per le alunne esterne, e pagata dalle interne solo quanto alle spese eccedenti le rendite. Le suddette opere di beneficenza non vengono soppresse dalla legge, ma concentrate nella Congregazione di Carità (resa obbligatoria in ogni Comune), salvo se godessero di speciali amministrazioni istituite dalle tavole di fondazione, o avessero statuti regolarmente approvati (art. 5.°). Ma intorno a ciò non occorre qui diffondersi, bastando l' avere avvertito che le Opere pie o Legati di culto non sono colpiti dalla suddetta legge. E se un Opera fosse mista, come una Confraternita (civilmente riconosciuta) che avesse il doppio scopo di erogare le rendite in atti di culto e in sovvenzione ai poveri, avrebbe diritto a non essere concentrata per quella parte che rispondesse agli oneri di culto. Ciò premesso: Convien distinguere tra Opera e Legato. È *Opera pia* di culto, l'istituzione di qualche religioso servizio, dotata di propria *entità* e di *proprii beni;* è semplice *Legato pio* se manca di detta entità propria e si riduce ad un *obbligo* accollato ad altri, mediante corrispettivo. Per es. Tizio istituisce la fondazione delle Quarantore da farsi nella sua Parrocchia e vi assegna alcuni determinati beni del suo patrimonio, lasciando la proprietà di detti beni non alla Fabbriceria, nè a verun altro ente esistente, ma sì all'istituzione da esso lui creata; solo l'amministrazione vuole sia data alla Fabbriceria o ad altro corpo morale. Si ha qui l'*ente per sè stante*, godente di *personalità propria*, l' *Opera pia*, o, come dicono i Legali, *Legato-fondazione*. Viceversa, Tizio lascia quei fondi in goldita alla Fabbriceria o al Parroco *pro tempore*, coll'obbligo di procurare quella sacra funzione: ecco il *Legato semplice*. Tanto poi l'una, quanto l'altro differiscono dalla cappellania; perchè nell'opera pia manca la prestazione del religioso servizio ad *una determinata cappella* od *altare*; nel Legato pio manca la *propria entità* e la *propria dotazione*.

Capitolo XV.

Diritto vigente.

Giova riferire la legislazione civile vigente al riguardo.

« Una disposizione testamentaria a benefizio di determinata persona, col-
« l'obbligo di far celebrare delle messe, può costituire un Legato *pio cum*
« *onere*, se dette messe siano in numero che non debbono consumare se non
« una parte, più o meno, delle rendite o dei capitali lasciati.

« Quando siano per intero e direttamente destinati ad un'opera di culto
« i capitali o le rendite lasciate all'erede o al legatario, la persona di questo
« non può in sostanza considerarsi che quale semplice esecutore testamen-
« tario. » (Così la Corte Suprema di Roma 7 ag. 1891 anno XVI p. 272).

Nella prima ipotesi si ha il legato semplice mancante di entità propria ed autonoma perchè trattasi di obligo personale accollato dall'erede, il quale può godere i frutti del legato facendo celebrare scarso numero di messe, facendo suoi il capitale o la rendita, contraendo personalmente l' onere di far celebrare un dato numero di messe che potrebbe rappresentare la minor parte del capitale. Il contrario devesi dire della seconda ipotesi, per l'opposta ragione; cioè, dovendosi tutto il lascito erogare per celebrazione di messe è affetto esso stesso da questa destinazione e quindi arguisce *sussistenza propria*, indipendentemente dall'erede o dal legatario. E ciò anche quando un lascito speciale compensasse l'erede dell'incomodo a cui si sobbarca.

Dei rapporti in che si trovano i Benefizii e le altre istituzioni di culto con la vigente Legislazione civile d' Italia.

A comprendere bene anzitutto se i Benefizii ed altre istituzioni di culto godano di esistenza giuridica dinanzi alle leggi dello stato bisogna fare l'importantissima distinzione tra benefizio *doppio* e benefizio *semplice*. Benefizio doppio è quello che oltre la recita dell'ufficio inerente a tutti i beneficii, ha ancora annessa qualche altra qualità, come cura di anime, o giurisdizione nel foro esterno, o preeminenza, o amministrazione ecclesiastica, in virtù delle quali cose importa l'obbligo della residenza e la personalità del servizio. Semplice al contrario dicesi quello, che ha solo per obligo la recita dell' ufficio, od anche la celebrazione di messe, od il servizio di qualche altare o Cappella, ma che non porti obbligo di residenza nè debba compiersi *personalmente* dal provvisto.

Ciò posto tutti i beneficii semplici furono aboliti prima colla legge 8 germile, anno IX (29 aprile 1801), indi con quella del 29 maggio 1855; ed infine colle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, estese a tutta Italia.

Quanto ai benefizii doppii, solo i parrocchiali uscirono illesi per miracolo dal turbine delle due mentovate leggi del 1866 e 1867; poichè le mense vescovili furono ridotte e dimezzate, come pure i Canonicati delle Cattedrali; furono aboliti i Canonicati delle Collegiate e tutte le Cappellanie ecclesiastiche. Per quello poi che riguarda le Cappellanie laicali e le altre fondazioni ad oggetto di culto, ecco il disposto della stessa legge 1867, che tutte le colpiva a morte di un colpo solo: « Non sono più riconosciuti come enti morali... le istituzioni con carattere di perpetuità, che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii ad oggetto di culto, quand'anche non erette in titolo ecclesiastico, ad eccezione delle Fabbricerie ed Opere destinate alla conservazione dei monumenti ed edifizii sacri, che si conserveranno pel culto ». Ecco dunque ciò che sfugge a questa legge di soppressione:

1.° Le istituzioni ad oggetto di culto ristrette a tempo determinato, anche lunghissimo, perchè sarebbero destituite del carattere di perpetuità. Se non sia espressa la durata, si ritengono perpetue. 2.° I Legati ad oggetto di culto anche perpetui, che non siano per *se stanti* ed *autonomi*, ossia forniti di personalità e dotazione propria; ma sieno invece semplici oneri di culto imposti a privati o ad enti morali conservati v. g. un legato a favore del Parroco *pro tempore* per uffizii religiosi da compiersi nella Chiesa parrocchiale; perchè la legge parla di enti morali, ossia d' istituzioni che abbiano *entità propria*. Quindi ancora un capitale lasciato all' erede coll' obligo di una messa quotidiana, dacchè non costituisce un ente per *sè stante*, non soggiace a soppressione (Corte di Appello di Messina, 23 dic. 1870). 3.° Le istituzioni, che, quantunque *perpetue* e *autonome* non sieno *direttamente* destinate al culto, come una fondazione che mirasse direttamente a soccorrere i ministri della Chiesa inabili o vecchi, o ad abilitare all'ordinazione chierici poveri, o ad altri usi pii di beneficenza, sebbene contribuisca a dar lustro o decoro alla Chiesa ed abbia annesso l' obbligo di celebrazione di messe; perchè la legge ha solo voluto togliere la personalità degli enti morali inservienti *direttamente* al culto. Così il ministro delle Finanze dichiarò esenti da soppressione i patrimonii ecclesiastici, perchè sono istituzioni d'istruzione o di beneficenza (19 ott. 1868). Ora se tali istituzioni perpetue ed autonome sfuggono alla soppressione, è perchè non volte direttamente al culto, ed appartengono alla legge portata sulle istituzioni di beneficenza pei poveri; e se non vanno soggette a concentramento nelle Congregazioni di Carità, è perchè sono destinate ad integrare o completare una forma speciale di beneficenza, nondimeno restano raggruppate alle istituzioni limosiniere affini e i loro beni sono amministrati dalla Cong. di Carità, benchè con bilancio separato. Così prescrive l'art. 106 del regolamento sopra l'art. 54 della legge 17 luglio 1890 in cui si annove-

rano « gli assegni per borse di studio, i patrimonii sacri e le speciali sovvenzioni intese ad agevolare la carriera agli studenti bisognosi ».

E che diremo del Legato per l' anima propria o per le anime purganti è desso civilmente valido ?

Un tale legato non sarebbe propriamente ad oggetto di culto, perchè il culto si rende a Dio ed ai celicoli, l' anima invece si suffraga e quindi si tratterebbe di legato di *beneficenza* e non di *culto*, ma poichè il Codice Civile all'**art.** 831, dispone che « le disposizioni per l'anima e a favore dell' anima espresse genericamente sono nulle », reputandole fatte a favore di un incapace di acquistare, quindi, affinchè il legato sia valido, è d'uopo determinare l' impiego della somma destinata o dall'eredità in messe od altri suffragi coll' incarico al Parroco o ad altri di curare l' adempimento di detto Legato. Per tal modo le disposizioni non sono espresse genericamente, e si risolvono in legato di *Beneficenza* a favore del Parroco o in *aumento alla dotazione della Parrocchia* — ente conservato. Ciò è passata in cosa giudicata. È valida quindi la disposizione testamentaria colla quale il testatore istituisce erede l' anima propria, disponendo che tutta la sua eredità sia liquidata ed il prezzo ritratto sia immediatamente e senza successione di tempo impiegato in tanti suffragi per l' anima di esso testatore o di altri suoi congiunti. È generica la disposizione, in cui manchi ogni determinazione, di uso o di opera pia ». Così la Cass. di Roma 11 agosto 1891:

« È valida l'istituzione di erede, quantunque s'imponga l'obbligo di vendere tutta la sostanza ereditaria per erogarne il prezzo nella celebrazione di messe in suffragio dell' anima del testatore ». Così pure la Cassazione di Torino, 23 sett. 1891.

Ora ad ovviare alla nullità di disposizioni generiche per l'anima, la quale come incapace di personalità è ritenuta incapace di acquisto, è necessario determinare l' impiego dei beni lasciati in messe od altri suffragi; poichè in tal modo quei beni cedono a profitto di chi largisce i suffragi per es. il Parroco *pro tempore,* la Fabbriceria ecc. e anche nominare un esecutore testamentario, che sarebbe come *soggetto di diritto* o erede *sub modo*, capace di impossessarsi dell'eredità, o del legato e impiegarli nell'uso voluto dal testatore. Ma qui avvertasi ancora di evitare un altro scoglio più fatale, quello di costituire col legato e coll' eredità *un ente autonomo* a scopo di *culto* che resterebbe immantinente soppresso, come sopra fu detto. Ed ente autonomo sarebbe se i beni lasciati per messe ed altro non andassero ad aderire al Benefizio parrocchiale, od alla Fabbriceria, per quello scopo, ma formassero una cosa a parte.

La legge del 1867 sopprimeva i benefizii, le Cappellanie e altre simili fondazioni di culto, a condizione che i patroni dei benefizii potessero rivendicare e quelli delle Cappellanie potessero svincolare i beni dotali degl'istessi

enti soppressi, entro un prefisso termine, e mediante lo sborso di una somma al Demanio; e inoltre « salvo l'adempimento dei pesi sì e come di diritto » rimasto a carico dei padroni revendicatanti o svincolanti, o, se patroni non v'erano, a carico del Demanio. Donde la conclusione generalmente ammessa che le Istituzioni di culto colpite dalla legge hanno perduto la soggettività o personalità giuridica, ma sussistono oggettivamente quanto ai pesi, pel cui adempimento si può promuovere azione civile. Ecco poi come la Chiesa ha provveduto ai patroni che volessero rivendicare o svincolare i beni dotalizii dei benefizii soppressi. Anzi tutto è chiaro che senza il permesso della Chiesa i patroni dei Benefizii soppressi non potevano lecitamente rientrare in possesso di beni, che ormai formavano parte del patrimonio ecclesiastico. Ora la S. Sede, per organo della Sacra Penitenzieria con Rescritto del 13 gennaio 1868, autorizzava i Vescovi a concedere facoltà ai patroni di rivendicare quei beni sotto certe condizioni ed erano: 1.º Di ritenere quei beni *ad nutum ecclesiae;* 2.º di conservarli e migliorarli; 3.º d'impiegarne i frutti a reintegrazione degli stessi benefizii, dopo ritenutosi il compenso delle spese incontrate; 4.º di lasciare agli eredi una scritta che li rendesse avvisati delle loro obbligazioni. Queste provvidenze, come si vede, non ritornavano quei beni in proprietà dei patroni, ma li davano loro in custodia, come cosa che appartenevano per diritto alla Chiesa, la quale poteva richiederli quando che fosse. Presentemente alla custodia è sostituita la *composizione*, vale a dire si ammettono i patroni a ritener quei beni come proprii, mediante lo sborso di una somma di danaro da convenirsi col Vescovo diocesano e la rinunzia al giuspatronato. Così dispose la S. Penitenzieria nelle facoltà concesse nel 1884 e più tardi nel 24 gennaio 1890. E queste facoltà di comporsi si estendono anche ai rivendicatori illegittimi, e agli altri acquisitori, o detentori iniqui di beni ecclesiastici. Le prime disposizioni dunque non valgono più? Oibò. Non valgono per chi debba ancora aggiustarsi colla Chiesa. Quanto a coloro che già si aggiustarono nel primo modo sono esortati a venire a composizione, ma se non vogliono possono stare al primo modo. Così la clausola della Santa Penitenzieria: « *Ad compositionem adhortandi sunt etiam illi quibus concessum fuit bona aut jura supradicta ad nutum Ecclesiae retinere, subscriptis conditionibus alias assignatis; qui modus consulendi conscientiae fidelium non amplius conceditur* ».

Nè per tale composizione debba dirsi abolito il Benefizio, perchè il Vescovo deve invertire il denaro ricavato in titoli al portatore, e addirlo esclusivamente a pro di quelle opere pie a cui per diritto appartiene. E se cessa il patronato attivo, il passivo nondimeno continua a sussistere.

Per conchiudere. Si possono istituire tanto per atto tra vivi, quanto per causa di morte, Legati pii attinenti al culto, purchè non siano fondazioni autonome, come si è detto più volte; quindi non istituire o dotare benefizii

semplici, cappellanie laicali ecc. (art. 833-1075 del Cod. Civ.); e purchè si osservi il disposto dello stesso Codice in ordine alle *donazioni tra i vivi* e alle *disposizioni di ultima volontà.* Quanto alle prime debbono esser fatte per atto pubblico (art. 1056). Sì le une poi che le altre escludono la sostituzione fidecommessaria, cioè che si doni o si lasci ad uno, coll'onere ch'egli poi trasmetta il dono, o il lascito ad una terza persona (art. 899, 1073). Nell'attuale legislazione italiana non sono dunque riconosciuti i fidecommessi. Gode però interamente e senza vincolo di sostituzione il primo chiamato dal testatore sia erede o legatario, ma sono privi di effetto tutte le sostituzioni anche di primo grado (art. 900) cioè l'obbligo imposto all' erede o al legatario di sostituire a sè anche la prima volta.

Come pure non è ammessa, nei testamenti, la reversibilità, che, cioè, la cosa legata ritorni all'erede, se il legatario venga a cessare. Di qui certi fondi lasciati alla Compagnia di Gesù colla condizione riversiva di tornare agli eredi nel caso di soppressione, vennero incamerati dal Demanio. È invece ammessa la condizione sospensiva, es. g. lascio a Cajo; se egli non può o non vuole accettare lascio a Tizio. Ma qui non c'è devoluzione imposta da uno in altro ma solo sospensione.

Capitolo XVI.

Della divisione dei Benefizii.

I Benefizii si dividono per molti capi.

1.° In ragione dell' uffizio spirituale si dividono: In maggiori o minori. In parrocchiali e curati. In doppii e semplici. In uniformi e difformi. In compatibili ed incompatibili.

a) si dicono *maggiori* quelli a cui vanno annessi i primi gradi della Chiesa con giurisdizione esterna e cura di anime, come il Pontificato, il Patriarcato, l' Arcivescovato, il Vescovato, le Abbazie con giurisdizione quasi vescovile, il Cardinalato, almeno in ragione del titolo; a questi si aggiungono le Dignità. Semplicemente non chiamansi Benefizii, ma Apici di dignità; laonde nelle cose odiose non sono compresi sotto il titolo di benefizii. Gli *altri* sono *minori,* benchè portino qualche eminenza.

b) In *parrocchiali* e *curati;* giacchè non tutti i benefizii curati godono di tutti i diritti parrocchiali, per es. di assistere a' matrimonii, di battezzare, di associar cadaveri ecc.

c) In *doppii* e *semplici* dei quali si parlò precedentemente classificando quali benefizii godono di esistenza giuridica dinanzi alle leggi dello stato.

d) In *uniformi* che hanno lo stesso titolo od ufficio, da compiersi nello

stesso tempo e luogo, o, come dicesi, sotto lo *stesso tetto*, per es. due canonicati nella stessa chiesa; e in *difformi* che non hanno lo stesso officio e titolo ex g. Canonicato e Parrocchia.

e) In *compatibili;* che, cioè, si possono unire nella stessa persona per es. una Parrocchia annessa al Canonicato; e *incompatibili* che non possono conferirsi ad un solo. Il che avviene in ragione della prebenda, quando una sola basta ad onesto sostentamento del provvisto, o in ragion dell'ufficio, quando più ufficii non possono compiersi da un solo individuo.

2.° A causa delle persone conferenti i Benefizii si dividono in *riservati* e *affetti* e in *non riservati* e *non affetti*, secondochè possono conferirsi dal solo Pontefice, o anche dai Prelati inferiori.

3.° In ordine alle persone da investirsi si dividono in benefizii *regolari*, che si conferiscono a monaci, e in *secolari*, che si conferiscono al clero secolare. Il benefizio si reputa secolare, a meno di prova in contrario, che potrebbe appoggiarsi: o sulla *natura* del benefizio portante uffizii monastici, o sulla *volontà* del fondatore, o sull'*unione* perpetua ad un monastero, o sulla *prescrizione* fondata sul legittimo e pacifico possesso di 40 anni senza interruzione (Cap. 5 de Preb. in 6).

4.° Finalmente pel diverso modo di concepirsi, i benefizii si dividono in *elettivi*, *patronati* e *collativi* o *liberi* secondochè si conferiscono o per legittima elezione colla conferma del superiore — o dietro la presentazione o nomina del Patrono con l'istituzione del Vescovo — o per libera collazione del Superiore. Qui spettano ancora certi benefizii dei Regolari detti manuali, ossia revocabili, se pure sono beneficii propriamente detti.

Capitolo XVII.

Della erezione dei beneficii idea generica e specifica.

Il criterio generale per vedere chi possa erigere un nuovo benefizio si raccoglie dall'indole stessa del beneficio ecclesiastico. Il benefizio è *propter officium*, dunque coloro i quali sovraintendono ad ufficio spirituale possono soltanto erigere un beneficio ecclesiastico, e poichè all'ufficio spirituale sopraintendono in diversa misura, il Pontefice, i Vescovi e gli altri prelati, così i benefizii maggiori e quelli che ai medesimi sono congiunti ex. gr. capitoli cattedrali, collegiate, e le dignità dei capitoli stessi ha diritto di erigere il Romano Pontefice; gli altri benefizii ex. gr. le chiese Parrocchiali, ha diritto di erigerli il Vescovo ordinario. In senso largo però ancora altri potrebbero dirsi erigere un beneficio, dando ex. gr. il fondo la rendita per la vita del benefizio istesso. Infatti nell'erezione di qualunque benefizio oltre l'autorità

ecclesiastica ci vuole il *titolo*, l'*altare*, la *cappella*, da cui prenda il nome il benefizio, e ci vuole la *dote* ossia la rendita proporzionata agli oneri del benefizio e che sia una rendita certa, perpetuamente assegnata al benefizio anzi senza queste due ultime condizioni l'autorità ecclesiastica non interviene all'erezione di qualunque siasi beneficio, epperò chi dà il sostrato all'erezione di un benefizio, può in senso largo dirsi che abbia eretto un benefizio, ma di questo parleremo più a lungo a proposito del Diritto di Patronato.

Della erezione dei Benefizii.

L'erezione dei Benefizii « è un atto legittimo, per il quale viene costi-« tuito in una determinata chiesa o altare un ufficio sacro con rendita per-« petua da percepirsi dall'investito per diritto proprio, sia a causa di vitto sia « a causa degli oneri cui si sobbarca ».

Atto legittimo, perchè deve intervenire l'autorità del Superiore ecclesiastico, come si è detto nella definizione del benefizio. Ora al solo R. Pontefice spetta l'erezione delle sedi Episcopali e delle maggiori di queste, come anche l'erezione dei Capitoli sì delle Cattedrali, che delle Collegiate e anche delle Dignità che si creano negli stessi Capitoli.

Spetta allo stesso Papa il cambiamento di una Chiesa regolare in secolare, sia perchè importa deroga ai canoni, che impongono che *semel monasteria maneant perpetuo monasteria*, sia perchè si estingue il primo titolo e se ne crea un altro.

È di competenza del Vescovo di erigere gli altri benefizii, accrescere il numero dei Canonici, e delle prebende in amendue i Capitoli, ristorare le dignità soppresse, ma non creare Canonici soprannumerarii con diritto alle prebende, che si rendessero propriamente vacanti. Può inoltre il Vescovo costituire il Teologo ed il Penitenziere nelle Cattedrali ed il Teologo anche nelle Collegiate.

Ora ritornando alle altre parti della data definizione si è detto *costituirsi un ufficio sacro,* perchè non si ha benefizio senza ufficio spirituale, essendo questo il fondamento ed il fine di ogni benefizio. E poichè lo spirituale non occupa spazio, nulla vieta che nella stessa Chiesa od altare si erigano più benefizii.

Si è aggiunto *con rendita perpetua da percepirsi* ecc. Questa consiste in beni stabili e fruttiferi, che devono assegnarsi irrevocabilmente e per pubblico atto, come dote, al benefizio e applicarsi dal Vescovo nell'atto dell'erezione.

Che quantità di rendita si ricerca?

Il Tridentino stabilisce mille scudi per Vescovi, cento pei Parrochi; negli altri benefizii il giudizio è del Vescovo.

Finalmente quell'atto dell'autorità competente, per cui si erige il bene-

fizio, è un decreto col quale il Superiore ecclesiastico determina l'uffizio spirituale in qualche Chiesa od altare sotto il nome e l' invocazione di qualche Santo, e vi annette la dote, previo consenso del fondatore, del quale altresì approva le condizioni e le clausole.

Il fondatore di un benefizio può apporre condizioni a piacimento, perchè ciascuno può disporre dei proprii beni a volontà. Purchè però le condizioni non sieno turpi o ripugnanti alla natura del benefizio, come se lo volesse conferire a *tempo*, o ad un laico, o che la dote ritornasse in famiglia alla morte del provvisto. Quando pure le condizioni apposte fossero contrarie al Diritto comune, per es. se volesse conferirlo ad un chierico della parentela, o nativo di tal luogo, o non arrivato all' età prescritta come apparisce dalla risposta della S. C. C. 1750 che ritiene valide queste condizioni. È valida pure la condizione che in difetto di chierico in famiglia i frutti del benefizio fossero goduti ed amministrati dai laici non a titolo di benefizio, ma coll'onere di soddisfare agli obblighi di messe a mezzo di Cappellano, finchè non siavi chierico in famiglia.

Le leggi stabilite nella fondazione o creazione di un benefizio non possono mutarsi nè dal Vescovo, nè dal fondatore, benchè d' accordo; perchè il Vescovo agendo, non a nome proprio, ma come rappresentante della Chiesa. i patti stipulati passano in *diritto pubblico* ecclesiastico. Il Papa lo può per la suprema amministrazione e potestà che esercita nella Chiesa.

Capitolo XVIII.

Innovazione del Benefizio.

Eretto una volta il beneficio dovrebbe restare perpetuamente tale giusta la definizione, ciò non toglie però che la competente autorità ecclesiastica possa farvi delle innovazioni, le quali si riferiscono all' unione, disunione, divisione, dismembramento e soppressione.

Quali condizioni si ricercano per unire i benefizii? — È da premettersi che l'unione dei benefizii deve annoverarsi tra le cose odiose, perchè contraria alla volontà dei fondatori e al diritto comune. Alla *volontà dei testatori*, che fondato i benefizii perchè i singoli sieno conferiti ai singoli; al *diritto comune*, che vieta l'agglomeramento, perchè non soffra diminuzione il divin culto. Pertanto a vincere questa doppia contrarietà, si richiede: 1.° una giusta causa, cioè la necessità e l'evidente utilità della Chiesa, per es. se il popolo sia soverchiamente scemato; se la Chiesa sia diroccata, se le rendite siano insufficienti, se debbansi togliere litigi e gare di partito.

A queste e somiglianti ragioni si presume accondiscendere la volontà dei

fondatori, cui si deve credere stesse sopratutto a cuore il bene della Chiesa. Cede anche il diritto comune, quando interviene la legittima potestà. Perciò si richiede in secondo luogo la potestà legittima. E qual'è?

L'amplissima, anzi universale è quella del Papa cui è riservata l'unione dei Vescovadi, degli ufficii concistoriali, (che cioè importano collegio o corpo morale come sono i Capitoli) delle Dignità nei Capitoli, come si è detto parlandosi delle erezioni. Per gli altri benefizii basta il Vescovo; anzi molti credono che anche il Capitolo in vacanza di sede, purchè non pregiudichi ai diritti del Vescovo, ma non già il Vicario generale senza speciale mandato del Vescovo; nè alcun Prelato inferiore al Vescovo se non per prescrizione od ottenuto privilegio come stabilì la S. C. del Concilio.

Anche i Vescovi soffrono restrizioni e perciò, come dicemmo, non possono unire 1.° i beneficii *liberi* coi *patronati*, affinchè anche i primi non cadano sotto patronato; 2.° I benefizii *curati* con monasteri, abazie, dignità, prebende ed altri beneficii semplici o con Ospedali, Seminarii, Collegi, Luoghi pii; perchè è giusto che, chi sostiene cura di anime, percepisca interi i frutti e sia Pastore di proprio diritto e non per altrui delegazione; 3.° i benefizii di una diocesi con quelli di un'altra, perchè il medesimo non sia seggetto a più; 4.° qualunque benefizio colla mensa vescovile, per non dar sospetto di interesse; nonchè i benefizii *riservati* alla Santa Sede o comunque *affetti*, tranne i casi contemplati dal Tridentino, i quali sono i seguenti:

1.° Il caso di povertà, che autorizza il Vescovo ad unire beneficii di qualsiasi genere anche parrocchiali o riservati o affetti, purchè senza pregiudizio di chi ne fosse investito (sen. XXI cap. 5 De Reform.); 2.° caso, quando trattasi di unire un benefizio semplice a' Seminarii che per difetto di rendite non potrebbero reggersi (sen. XXIII, cap. 18 de Refor. — Benedetto XIV de Syn. Dioec. L. 9, c. 7); 3.° caso, quando trattasi di Cattedrali e di Collegiate insigni, ove le prebende siano troppo scarse (sen. XXIV, 15).

Ciò premesso diciamo specificatamente:

L'unione si ha quando per giusta causa due chiese, due benefici si aggregano. L'unione è di due specie, unione personale o temporanea, unione reale o perpetua.

Anticamente tutte le unioni erano personali, giacchè si facevano in vantaggio di coloro che non potevano tenere contemporaneamente più beneficii separati in modo che qneste unioni erano quasi una scappatoia per eludere la legge contro la molteplicità dei beneficii, perciò il Concilio di Trento sess. 7, cap. 4 de Reformazione proibì assolutamente queste unioni in modo che oggi non è permesso se non l'unione reale dei beneficii che suol farsi in tre modi: *per exequationem, per accessionem, per confusionem.*

La prima unione si chiama *aeque principalis,* si ha quando due beneficii si uniscono in modo che uno non resta soggetto all'altro, ma ognuno ritiene

i suoi titoli, le sue rendite, i suoi privilegi, e ciò si avvera per lo più nelle Chiese cattedrali, mai nei beneficii minori.

La seconda unione si ha quando un beneficio viene aggiunto all' altro quasi accessorio al principale in modo che il beneficio o la Chiesa principale si dice *matrix seu mater,* e l' altro o gli altri uniti si chiamano *filia* o *filialis,* e poichè *accessorium seguitur naturam principalis,* così questa seconda Chiesa aggiunta prende il titolo, l' indole della Chiesa a cui è unita e ne segue in tutto le sorti in modo che non potrebbe vacare per se stessa, nè essere riservata.

La terza unione la potremo chiamare quasi una soppressione di beneficio, perchè si ha quando soppressi i titoli di due o più Chiese se ne forma una terza con un nuovo titolo e. g. una nuova parrocchia, allora i dritti di ciascuna Chiesa soppressa passano alla Chiesa nuova e se di questi dritti alcuni fossero incompatibili, è naturale che debbano prevalere quelli della nuova Chiesa fondata.

Vi sono unioni dei benefici a case religiose o a capitoli canonicali fatte per rialzare la vita monastica, o il prestigio dei Capitoli. Queste unioni per lo più si facevano solo *quoad temporalia*, e da ciò venne la distinzione fra Chiese ed altari. Sotto nome di Chiese s' intendono i beni, e sotto quello di altari i Sacramenti. Ma altre volte l' unione era fatta per la parte spirituale e per la parte temporale insieme o da ciò nacquero le parrocchie tenute dagli ordini regolari. Due cause ammettono i Canoni per la unione dei beneficii: o la necessità, o la utilità.

Quelli poi che possono fare siffatte unioni sono: 1.° il Rom. Pontefice; 2.° i Vescovi, giacchè al disotto dei Vescovi « *sacra congregatio concilii censuit inferiores episcopo non posse unire nisi hanc facultatem legitime praescripserit aut ex privilegio in ecclesia sibi pleno jure subiecta jurisdictionem quasi episcopalem habeant in omnibus et per omnia* ».

Il R. Pontefice tiene anche in ciò ampio potere specie pe' Vescovati, per i rimanenti beneficii concistoriali, per le dignità dei capitoli ecc. I Vescovi invece tengono nelle proprie diocesi più limitatamente questo potere. Infatti il Vescovo non può unire, come dicemmo, un beneficio di libera collazione con un altro beneficio di dritto patronato, non può unire un beneficio curato con abazie, dignità, acciò non succeda che le rendite del beneficio curato le quali debbonsi spendere per il servizio delle anime, vengano usate a mantenere i monasteri, nuovi beneficiati; non può unire il beneficio d' una diocesi con quello d' un' altra diocesi; non può unire un beneficio riservato alla S. Sede o in qualunque altro modo affetto, sempre che egli stesso non fosse delegato dalla S. Sede. Finalmente non può unire un beneficio alla propria mensa Vescovile per non destare sospetto.

E poichè *omnis res per quascumque causas nascitur per easdem dissolvitur* è chiaro che uniti i beneficii per giuste cause, e dalla competente autorità possano per giuste cause e dalla stessa autorità venir distrutti.

Quindi cessando la causa della prima unione, oppure sopravvenendo una novella causa possono disunirsi i beneficii che erano stati uuiti, ed allora ripristinati come erano prima dell'unione tutti i dritti e privilegi che prima avevano, tornano a quelli che ne godevano: e. g. patronato, presentazione, salvo che gli interessati o non vi avessero rinunziato all'epocà di unione o non vi avessero rinunziato all'epoca della disunione.

La disunione non significa lo stesso che la divisione, giacchè quest'ultima significa una partizione del benefizio, per la quale d'un benefizio, se ne fanno due o più, e ripartite le rendite e l'ufficio se ne investono due o tre. Questi caratteri, differenza fra disunione e divisione, valgono solo per la definizione dell'una e dell'altra, giacchè quanto al resto tutto è comune per l'uno e per l'altro, sia in quanto all'autorità competente, sia in quanto alle cause che possono determinarle; quindi al Papa spetta la divisione delle Chiese cattedrali, al Vescovo quella delle Parrocchie, e per queste ultime vi dev'essere tale necessità per determinare il Vescovo a dividerle che non vi possa rimediarvi diversamente.

Medio tra la divisione e la disunione è lo smembramento, quando cioè salva l'unità di ciascun beneficio se ne piglia soltanto una parte e si aggrega ad un altro: p. e. si dismembrano i frutti d'un beneficio quando da essi si stabilisce una pensione, si dismembra il territorio quando un numero di fedeli si stacca da una chiesa e si aggrega ad un'altra, si dismembra la giurisdizione spirituale quando un potere si toglie ad una Chiesa e si dà ad un'altra, oppure questo potere si restringe nelle sue attribuzioni. Per dritto ordinario sarebbe proibito lo smembramento dei benefici, perchè osta sempre quel *jus perpetuum* di cui parlammo nella difinizione, però se vi fosse utilità, necessità e il consenso del Capitolo, il Vescovo potrebbe farlo in qualche caso eccezionale, specie quando si tratti dell'erezione di nuovi Seminarii o dello incremento dei già esistenti.

Anzi il Concilio Tridentino per il vantaggio dei Seminarii dispose che si prendesse una parte non solo della mensa episcopale, canonicale, dignità, benefici secolari, ma anche dei beneficii regolari e patronati.

Finalmente soppressione od estinsione dei beneficii e quell'atto pel qnale un benefizio viene totalmente distrutto applicandosene le rendite, i frutti, se ancora ve ne sono, ad altri usi ecclesiostici. Anche qui i Canonisti appoggiandosi al solito *jus perpetuum* dicono che non si possono sopprimere i benefizii, meno quando per sovvenire a qualche Capitolo cattedrale, o collegiata insigne, che sia per cadere, allora si sopprime qualche beneficio inferiore e se ne impiega la rendita a vantaggio del Capitolo o Collegiata. Altri canonisti opinano che generalmente parlando il Vescovo possa sopprimere i benefizii sempre che vi sieno giuste cause. Infatti argomentano essi se il Vescovo può unire i beneficii e se certe unioni importano anche soppressione, perchè ne-

gare al Vescovo questo diritto ultimo, che viene incluso nel primo? però in prattica è sempre meglio unire che sopprimere i beneficii.

Capitolo XIX.

Del benefizio considerato quale vero proprio e canonico titolo di Sacra Ordinazione e degli altri titoli permessi dalla Chiesa.

Una legge scritta nei primi canoni della Chiesa proibisce ai Vescovi l'ordinare senza titolo: è del Niceno primo tal legge; l' ordinazione senza titolo si disse: *Absoluta*, cioè *soluta ab onere ministrandi personaliter*, sciolta, vaga, libera: questa legge è in vigore anche oggidì, ma l' idea del titolo si è modificata. Ora quando i Padri del Tridentino alla sess. XX Cap. II de *reform:* ordinano, « *ne quis deinceps clericus saecularis ad sacros ordines promoveatur, nisi prius legitime constet eum beneficium ecclesiasticum quod sibi ad victum honeste sufficiat, pacifice possidere* » intesero parimenti il Titolo, ma sotto il rispetto diretto non dell' ufficio, ma dei mezzi di onesto sostentamento — Ora niuna cosa fa meglio comprendere la natura del benefizio, quanto il considerarlo sotto il punto di vista originario di Titolo di ordinazione. *Titulus* e *Tutulus*, cono ornamento caratteristico del *Flamen Dialis* e della *Flaminia* sua sposa esprime la idea di una insegna di persona o cosa. Affissa a cosa, ne indica la destinazione e la proprietà della persona, che lo imprime alla cosa, o la dipendenza della cosa dalla persona, cioè implica l' idea di pretensione giuridica. Il perchè quando i fondatori cristiani indicavano col nome loro i templi destinati al culto, *Titulus Lucinae*, *Marcelli* ecc. implicavano con ciò la idea di giuridica pretensione che ritenevano; quando li fregiarono del nome dei martiri, *Titulus Nerei et Achillei;* accennarono alla idea della lora destinazione. Nell' uno e nell' altro caso la voce *Titulus* esprimeva ottimamente il concetto. Quindi l' ordinarsi a titolo o con titolo non poteva essere altro che l' ordinarsi con fissa assegnazione ed incardinamento speciale ad una chiesa determinata; e però erano detti *Titulati*; e poichè questo incardinamento era per esercitarvi un ufficio spirituale dissesi *Titulus* la carica e l' ufficio medesimo donde derivava il diritto all' onesto sostentamento dalla massa della Chiesa cui si serviva. Oggidì riteniamo le ordinazioni con titolo ed a titolo, ma per la voce titolo direttamente indichiamo i mezzi di sussistenza e indiretttamente l' officio nel cui riguardo si riceve il beneficio o il diritto di percepire i frutti dai beni ecclesiastici pel proprio sostentamento, poichè sono sempre quei principii immutabili che il chierico per diritto divino distinto dal laico deve avere, per esercitare bene il suo ministero, una posizione libera, indipendente, eminente e la chiesa non può offrirgli il titolo

co' beni dei fedeli divenuti ecclesiastici se non in vista di un ufficio che compie in una data Chiesa. Ma in seguito i Vescovi volendo circondarsi di numeroso Clero cominciarono ad ordinare una turba di preti sprovveduti di benefizio e però vaghi senza incardinazioni perciò acefali, senza titolo perciò assolute e sciolte ordinazioni: Concilii e Pontefici levarono la voce, finchè Innocenzo III volendo riparare tali danni emanò la Decretale: *Quum secundum apostolicum*, ed obbligò i Vescovi assolutamente al sostentamento di tutti i Chierici ordinati senza Titolo. Il Cap. 16, X *de Praebend.* (III, 5) dice: *Providere volumus ordinatis donec ecclesiastica beneficia consequantur.* Tale era lo stato delle cose quando si aprì il Concilio di Trento. La succeduta esperienza, lo spogliamento di talune Chiese dei beneficii, l' assistenza dello Spirito Santo che conosceva i tempi avvenire dell' Europa, fecero dopo maturo esame determinare nella sess. 23 *de reform.* Cap. XI: 1. Non doversi ordinare niun chierico che in vista di una chiesa determinata in cui fosse obbligato ad esercitare le funzioni dell' ordine, si ritorna con ciò al titolo primitivo dell' incardinamento secondo il Calcedonese. 2. Non doversi ordinare o promuovere agli ordini maggiori che chi possedesse un beneficio: si interpetra con ciò autenticamente la Decretale *Episcopus*. 3. Eccezionalmente potrassi in vista della necessità, o utilità di una Chiesa promuovere chi abbia o della fortuna particolare, o da una pensione assicurata i mezzi di sussistenza, sess. XXI *de reform.* C. II si provvede al futuro. 4. Si rimuovano i canoni antichi in tale punto e quindi implicitamente la sospensione del Chierico ordinatosi con finto patrimonio e l' obbligo degli alimenti al Vescovo ordinatore consenziente.

Il Pontificale Romano non enumera che tre titoli per la sacra ordinazione, cioè: *Beneficii, Paupertatis, Patrimonii* cui si riduce quello di *Pensionis.* In linea di privilegio poi sonovi i titoli, *servitù, collegii, missionis, seminarii.* Il primo è il vero e proprio titolo, ed a questo in linea di supplemento va annesso quello del patrimonio e della pensione. Il Vescovo si sforzerà di ordinare a titolo di beneficio, in difetto di questo, atteso la necessità o utilità della sua Chiesa, si deciderà ad ammettere l' altro titolo. Il *Titolo paupertatis* riguarda il Clero secolare. La ragione il convince manifestamente: il religioso è addetto al servizio della Chiesa, ha assicurati colla professione i mezzi di sussistenza, dunque ha un vero titolo. La *professione* se è ecclesiastica talvolta equivale al benefizio talvolta no: se non proviene dai beni ecclesiastici, ma altronde, se è assicurata, equivale a un patrimonio. Il *Patrimonio* non *ha bisogno di dichiarazione.* Il Titolo *di servizio* si disse un privilegio accordato da Eugenio IV alla Cattedrale di Firenze di promuovere al suddiaconato quei chierici che avevano prestato 10 anni di servizio in quella Cattedrale. Può aver luogo coll' assenso Pontificio e dell' autorità immediata anche in altre chiese, quando le rendite di queste assicurarono i mezzi di sussistenza. Nel caso che il chierico voglia lasciare il servizio della Chiesa si provvegga del

Benefizio o del Patrimonio. Il Collegio Greco, quello di Propaganda di Praga, il Germanico, il Pio americano ed altri per privilegio si ordinano a titolo di Missione.

Veniamo ora alle condizioni richieste pei singoli titoli perchè siano veramente tali: ora poichè il titolo di povertà religiosa è chiaro per sè, e gli altri si giudicano dai due principali secondo ne partecipano, così l' analisi si riduce ai due cioè: Beneficio e Patrimonio.

L' ordinato a titolo di Beneficio deve averlo:

1. Ecclesiastico e non profano, altrimenti sarà patrimonio.

2. Perpetuo anche soggettivamente e però inamovibile.

3. Sufficiente all' onesto sostentamento a giudizio del Vescovo secondo la tassa del patrimonio.

4. Posseduto pacificamente, quindi nè solo sperato, nè sotto legale citazione, nè *cum jure ad rem.*

5. Che n' ha proibita la resignazione secondo il Trid. sess. XXI, Cap. II, con le pene annesse.

In caso di sospensione o privazione per sentenza, se è contumace non percepisce i frutti e ciò gli è di stimolo: se non è contumace li percepisce, nel caso che altrimenti si ridurrebbe alla mendicità. In caso di perdita di un benefizio, perchè un terremoto, un' alluvione ecc. abbia distrutto la proprietà, non pare che resti irregolare.

Al Benefizio riducesi la Pensione ecclesiastica, titolo permesso dal Tridentino per la neceesità o utilità della Chiesa. Questa è: *Jus percipiendi portionem aliquam fructuum ex alieno beneficio, alicui justa de causa, sive ad tempus sive in perpetuum concessum.*

Capitolo XX.

Del Sacro Patrimonio.

Affinchè sia titolo all' ordinazione è richiesto che sia 1.° Di proprietà dell' ordinando almeno nell' usufrutto, è ammesso il dominio utile, è escluso il diretto — Non basta il diritto del figlio all' eredità vivendo il padre. 2.° Che sia costituito sopra beni immobili, determinati, fruttiferi, liberi da pesi e da debiti, o da ipoteche. Può costituirsi su sensi purchè il costituente tale patrimonio si obblighi in caso che siano redenti a provvedere all' onesto sostentamento del Chierico; può sui canoni, purchè in caso di devoluzione debba operarsi a favore dell' ordinando. Può costituirsi su beni ipotecati, quando dedotti gli oneri siano sufficienti all' onesto sostentamento, o quando abbia la evizione o garanzia sopra altri beni liberi del costituente il sacro patrimonio.

4. La quotità è rimessa al giudizio del Vescovo, ma tra noi non può essere minore di lire 250, nè maggiore di 500. 5. I beni patrimoniali diventano ecclesiastici ed inalterabili da sè. Segue da ciò che il Patrimonio « *Sine licentia episcopi alienari, aut extingui, aut remitti nullatenus possit donec beneficium ecclesiasticum sufficiens sint adepti vel aliunde habeant unde vivere possint.* » — Tridentino Sess. XXI Cap. II. E nulla sarebbe secondo la comune sentenza la vendita, la ipotecazione, la estinzione atteso la parola *nullatenus possint;* siccome nulla è la permutazione *sine licentia Episcopi.* È proibita la fidejussione dell' ordinato; proibita la cessione della proprietà, ritenuto l' usufrutto se è stato ordinato ad *utrumque;* proibita l' enfiteusi ritenuti i canoni a suo sostentamento; proibita ogni surrogazione o mutamento dopo la costituzione del patrimonio e l' ordinazione a quel titolo.

A poter farvi mutamento due cose sono richieste il surrogamento congruo, e la licenza del Vescovo.

Delle Chiese Ricettizie.

A maniera di appendice è necessario toccare delle Chiese ricettizie così dette che erano ordinate in modo da servire di titolo di sacro patrimonio. Chiese ricettizie diconsi quelle che sono arricchite dalla pietà dei fedeli di congrua rendita da distribuirsi *pro rata* a quelli che sono addetti al servizio spirituale delle medesime. Talune erano numerate cioè aventi clero in numero determinato: altre innumerate cioè abbracciavano tutti i preti del luogo : talune curate, altre no. Pio VII emanò il breve *Impensa* ai 13 agosto 1819. Le disposizioni del Breve sono : 1. Che alle ricettizie si iscrivono chierici pii per santità e per dottrina commendevoli ed idonei al sacro ministero. 2. Perciò si premette l' esame avanti il Vescovo o Vicario con tre esaminatori sinodali. 3. I più idonei siano istituiti e messi nel possesso delle porzioni. 4. Vietato per tali cause ogni appello dal metropolitano, o al Vescovo più antico della provincia. Da tal breve ebbe origine il progetto di Monsig. Rosini di far servire le porzioni delle ricettizie per titoli di ordinazioni, costituendo nuove ricettizie dove non esistessero. Ora nulla di tutto questo perchè soppresso dal Demanio Italiano.

Capitolo XXI.

Della Collazione dei Benefizii.

Il trattare della collazione dei benefizii inchiude tre quistioni fondamentali: 1.ª *Chi conferisce i benefizii e per quante specie di diritto li conferisce;* 2.ª *A chi possono conferirsi i benefizii;* 3.ª *in quante maniere si conferiscono i beneficii.*

Noi parleremo diffusamente di ciascuna quistione.

1.ª Dalle cose già sviluppate sulla definizione del benefizio risulta che l' autorità ecclesiastica solo può conferire benefizii e poichè l' autorità ecclesiastica si sviluppa per vari gradi, così classifichiamo i collatori di benefizii: 1.º per dritto plenario il Romano Pontefice; 2.º per diritto ordinario i Vescovi; 3.º per diritto delegato i Cardinali e gli altri che ne abbiano l' indulto apostolico.

Quanto al Pontefice, giacchè per diritto divino egli è il principale e supremo amministratore dei beni della Chiesa, non vi ha dubbio che abbia il massimo potere di conferire i benefizii, i quali significano appunto *jus percipiendi fructus ex bonis ecclesiae.*

E sempre il Pontefice Romano specie il grande S. Gregorio rivendicò a sè così fatto diritto in preferenza quando i Vescovi furono poco diligenti nello adempimento del loro dovere per questa parte. In cinque maniere i Romani Pontefici solevano esercitare così fatto diritto; oggi però di queste cinque maniere due sono abolite, e non restano che le ultime tre.

I Romani Pontefici esercitarono il detto dritto: 1.º *Per viam preventionis* comandando al Vescovo collatore ordinario di dare ad un N. chierico quel tale beneficio vacante o il primo che vacasse, epperò troviamo nel dritto i così detti *mandata de provvidendo* oppure le grazie *expectativae*, secondo che era già vacante o doveva vacarsi.

2.º *Per viam concursus* quando il R. Pontefice concorreva insieme col Vescovo ordinario collatore, alla collazione d' un beneficio, nel quale caso deve prescriversi la provvista Papale; nel dubbio poi o si preferiva il possessore pacifico, oppure si preferiva quello nella cui provvista il Vescovo avesse segnato il giorno ed anche l'ora della collazione.

3.º *Per viam affectionis*, se qualche volta il Romano Pontefice *apponit manum* nella collazione del benefizio per lo che il beneficio rimane affetto per quella volta soltanto.

4.º *Per viam reservationis* quando il Papa richiama a sè e alla sua collazione determinati beneficii e proibisce ai collatori ordinarii di conferirli sotto pena di nullità e ciò in modo fisso e regolare. Anzi per questo si distinguono l'affezione dalla riserva che l'affezione si induce di fatto, la riserva si induce colle parole p. es. una regola di cancelleria, una costituzione pontificia ecc. L'affezione è per una volta sola, la riserva è perpetua.

5.º *Per viam devolutionis* quando un beneficio da conferirsi dall'ordinario per motivi specie di negligenza nel conferirsi, passa da superiore in superiore fino al Papa. Di questi motivi già abbiamo dato esempio parlando della elezione del Vicario Capitolare, anche per colpa, quando il Benefizio fu conferito ad un indegno, o trascurata la forma voluta dai sacri canoni.

Relativamente poi al potere ordinario di conferire i beneficii, il primo

posto (dopo il Papa) lo tengono i Vescovi nel perimetro di lor diocesi, per diritto insito al loro ministero. Però questo potere dei Vescovi può essere limitato: 1.° dalle suddette riserve che possa fare il Papa; 2.° dal concedere che possa il Papa ad altri il privilegio di conferire quel tale beneficio; 3.° da una consuetudine contraria; 4.° dalle leggi di fondazione del beneficio stesso; 5.° dalle leggi speciali della Diocesi come per es. nelle chiese ricettizie, o anche nei concorsi delle parrocchie.

Infine per potere delegato, è chiaro che se il Papa può da se stesso conferire i benefizii può eziandio dare ad altri il privilegio di conferirli. E perciò dicemmo che i legati a latere possono conferire i beneficii nel territorio di loro legazione; anzi possono concorrere con gli Ordinarii collatori con dritto di collazione. Però senza uno speciale mandato essi non conferiscono beneficii cattedrali, nè dignità maggiori, nè beneficii riserbati al Papa.

In quanto ai legati missi o Nunzi Apostolici, ripetiamo che concretizzata la loro attribuzione ordinaria alle relazioni piuttosto politiche tra Chiesa e Stato essi non conferiscono beneficii. Invece i Cardinali ancorchè non sieno Vescovi, conferiscono i beneficii nelle Chiese loro titolari, anzi per questa parte tengono indulti non comuni e straordinarii.

Finalmente i Prelati inferiori per privilegio e delegazione ottennero eziandio il potere di conferire i beneficii.

II. Intanto il 2.° quesito cioè a chi possono conferirsi i benefici ecclesiastici, risulta chiara la risposta dalle cose dette nella stessa definizione. Infatti se *beneficium est propter officium Spirituale*, ne segue che coloro solamente possono ottenere i beneficii ecclesiastici, i quali sono capaci d'un ufficio spirituale. E poichè solo i chierici ne sono capaci, a questi soli si possono conferire detti beneficii.

Però non ogni chierico può essere assolutamente capace, ma è duopo abbia i seguenti requisiti: 1.° Lo stato celibe od in atto non coniugale; 2.° la età Canonica; 3.° la vita senza delitto e senza difetti; 4.° la scienza sufficiente; 5.° i legittimi natali, oppure legittimati per dispensa. E qui è inutile avvertire che i natali diconsi legittimi se le nozze dei genitori furono legittime, e che per rassomiglianza diconsi pure con questo nome di illegittimi i figli degli eretici e dei loro fautori morti nell'eresia (sino al secondo grado in linea maschile ed in primo grado in linea femminile). 6.° Oltre questi requisiti generali possono qui ripetersi i requisiti particolari da noi studiati, quando parlammo dei Vescovadi, Canonicati e Parrocchie.

Però oltre i requisiti generali e particolari testè accennati vi sono relativamente a taluni beneficii soltanto certi requisiti che bisogna distintamente numerare. Noi li conosceremo sotto forma negativa affinchè più facilmente se ne riconosca la necessità.

1.° Il figlio legittimo non può avere il beneficio che tiene o che tenne

suo padre per evitare l'idea di successione simoniaca. Però può avere un altro beneficio dissimile anche nella istessa guisa; 2.° Il figlio illegittimo dispensato non può avere beneficio in una Chiesa, in cui fu ed è beneficiato il padre suo onde evitare disdecoro; 3.° Chi è provveduto d'un beneficio non può prendere un altro incompatibile. Ora in questo punto bisogna ricordare che il Conc. Trid. sess. 7 cap. 2.° e 4.° de Refor. confermando i decreti del Concilio Later. III. in vista di siffatta incompatibilità dei benefi cii, proibì le unioni personali dei beneficii come testè dicemmo. E praticamente bisogna distinguere due specie di incompatibilità di beneficii. Alcuni sono incompatibili *ratione tituli*, altri *ratione detentionis*. Incompatibili *ratione tituli* sono i beneficii aventi cure di anime ed obbligo di residenza, di modo che di questi vaca *ipso jure* uno, appena che si accetta un altro, salvo che si danno due mesi di tempo per cederlo difatti, dopo il pacifico possesso del nuovo beneficio, a fin di scorgere se vi fossero molestie sul possesso del beneficio stesso.

Sono poi incompatibili *ratione detentionis* due canonicati od in una Chiesa stessa, o in diverse. Per diritto può il chierico scegliere fra questi canonicati quale più gli aggrada, ma se egli non adempie a questa scelta, il Superiore potrà imporgli quale dei due canonicati egli debba ritenere.

Tuttociò non toglie, come già abbiamo annunziato che se un sol beneficio semplice non basta al sostentamento onesto del chierico, o se anche le rendite d'un canonicato, una Parrocchia, una dignità non bastano, si possa aggiungere al beneficio semplice, od anche alla Parrocchia, Canonicato, dignità, un altro beneficio semplice, giacchè questi sono perfettamente compatibili.

III. I modi, pei quali si acquistano i beneficii comunemente sono 4: noi ne aggiungiamo due altri quasi straordinarii. 1.° Libera e non simoniaca o violentata ecclesiastica collazione del beneficio fatta dal superiore ecclesiastico; 2.° Elezione confermata dal Superiore istesso; 3.° Postulazione, ossia elezione con dispensa di impedimento confermata dal suddetto Superiore ecclesiastico; 4.° Presentazione della postulazione del patronato alla quale segue l'istituzione che ne fa il Collatore ecclesiastico di cui diffusamente nel trattato del Giuspatronato.

Aggiungiamo, come dicemmo la *resignazione* seguita da collazione, e la *permuta del beneficio* col consenso del Superiore.

1.° Collazione si definisce assegno o commissione libera del beneficio vacante fatta da chi ne ha il potere. Si dice *libera*, non nel senso che valga una donazione, ma nel senso che non vi sia stata precedente presentazione od elezione.

Anticamente questa collazione potea farsi pure di fatto, cioè con parole o segni che indicassero la volontà del Collatore p. es. imponendo la berretta, consegnando il Pastorale o l'anello come oggidì si usa nel possesso. Ma nel

dritto nuovo bisogna spedire prima al candidato le lettere di collazione e senza esibire queste lettere non può prendersi possesso del beneficio.

Queste lettere, nelle collazioni pontificie, ossia *jure plenario,* si danno od in forma *Gratiosa* cioè *intuitu meritorum* e l' esecutore delle lettere non ha il diritto di esaminare i meriti stessi, ma deve mettere in possesso il candidato; o si danno in forma *Dignum* o *Commissaria* in quanto che non si conferisce per mezzo di esse il beneficio, ma si commette all' ordinario di conferirlo previo esame di idoneità.

In quanto poi alla forma esteriore di queste lettere ossieno bolle, ci rimettiamo a ciò che dicemmo intorno alle bolle, rescritti ecc.

2.° Elezione si definisce l'atto per cui una persona idonea ad un beneficio vacante vien chiamato al beneficio stesso da' legittimi elettori e confermata dal legittimo Superiore. L' elezione ha luogo per tre vie: 1.° per quasi ispirazione; 2.° per compromesso; 3.° per scrutinio. Se tutti gli elettori unanimemente convengono sopra una medesima persona da nominare, si avrà una quasi ispirazione. Se poi tutti e singoli gli elettori consentono a trasferire i proprii poteri elettorali in uno o più loro delegati, si avrà il compromesso. In fine se separatamente si raccolgono i voti di ciascun elettore da uno o più si avrà lo scrutinio.

Capitolo XXII.

Se la riserva dei Beneficii del mese papale, è perpetua, o si dia anche ai Vescovi.

Le riserve si originano da quattro fonti: 1. Dal Corpo del Diritto; 2. fuori del Corpo del Diritto, ossia dalle Estravaganti; 3. Dalle costituzioni dei Pontefici posteriori; 4. dalle Regole della Cancelleria Apostolica. La prima fonte concerne i luoghi e le persone della curia Romana; la seconda e la terza fonte riflettono principalmente i benefizii vacanti per delitti es.; di eresia, di simonia, di risegnazione fraudolenta, o per retenzione di più benefizii incompatibili, o per l' inosservanza della forma prescritta dal Trid. nella collazione. Infine la quarta fonte, ossia, le Regole della Cancelleria Apostolica, contiene molte riserve inchiuse nelle predette fonti e più altre, delle quali la principale è la riserva del mese papale.

Che cosa sia mai la riserva del mese Papale e se essa sia perpetua diciamo che per tale riserva s' intendono riservati al Papa i benefizii tutti, sieno curati, o senza cura, che si rendono vacanti negli otto mesi dell' anno: Gennaio, Febbraio, Aprile, Maggio, Luglio, Agosto, Ottobre e Novembre. Non è riserva perpetua, perchè non è stabilita da veruna legge o Costituzione, ma

spira colla morte del Papa, epperciò ha bisogno di essere confermata dal Successore.

Intorno a questa riserva ai Vescovi assidui alla residenza si suol concedere che conferiscano i benefizii in mesi alterni col Papa, di guisa che il primo mese sia del Papa, il secondo del Vescovo, il terzo del Papa e così di seguito. Questa concessione ha il carattere di contratto particolare tra Papa e Vescovo e richiede da parte del Vescovo la residenza personale e fisica in Diocesi; di guisa che se il Vescovo sia fuor Diocesi anche per affari della sua Chiesa, o come Legato della Santa Sede, all' oggetto indicato si considera come non residente. Anzi se il Vescovo sul principio del mese (dopo la mezzanotte del primo giorno) sia fuori diocesi, il mese è apostolico, benchè poi si trovi in Diocesi, quando il Benefizio si rende vacante.

Capitolo XXIII.

Del possesso e suoi effetti.

Il possesso, ossia investitura corporale, è come l' effetto della collazione o dell' istituzione canonica, e si può dire: « Un'azione, colla quale di fatto e corporalmente si apprende il benefizio ». Laonde, benchè nessuna forma sia sancita nel diritto, pure per consuetudine sono invalsi certi atti e segni esteriori onde viene significata la tradizione e la presa di possesso; quali sono l'entrata in Chiesa, l' occupazione dello stallo in coro, del Confessionale, del pulpito, il bacio dell'altare, ecc. Chi poi prende possesso prima della Collazione, è considerato come *intruso*, è spoglio *ipso facto* d' ogni diritto e soggiace a gravissime pene. Il possesso Canonico produce i seguenti effetti generali.

Il 1.° è: Nei benefizj di libera collazione il possesso, dato da colui che ha potere di conferire il benefizio, ha la virtù e l'efficacia di collazione. 2.° Il possessore regolarmente è immune dall'obbligo di provare; *quisquis enim possidet, jure possidere existimatur* (Lib. 2 Cod. *de acquir. possess.)* 3° *In pari causa melior est conditio possidentis* (Cap. 31 de *Praeb.* in 6); perciò se tra due è incerto a chi sia stato prima conferito il benefizio, vince il possessore. 4.° Il possesso in buona fede e con giusto titolo dà diritto alla percezione dei frutti e all'esercizio del ministero e della giurisdizione.

Ora qualche cosa degli effetti del possesso annuo e triennale.

Effetto del possesso annuale è: che il chierico possessore da un anno, non può sturbarsi dal possesso durante la lite mossagli sotto colore di collazione invalida; e intanto l' attore deve entro sei mesi chiamare il possessore in giudizio, e dentro un altro semestre proseguire la causa. Se poi il possesso sia triennale e munito delle debite condizioni, in materia di benefizj ha la

forza di prescrizione quadragenaria, nè vi è più luogo a muover lite. (Reg. 35 e 36 della Cancelleria). Le condizioni a prescrivere sono: 1.° il triennio sia completo senza il difetto di un giorno. 2.° Il possesso sia sempre stato pacifico e senza contestazione, sì nel *petitorio* (ossia quanto al dominio, e, nel caso nostro, quanto alla collazione), che nel *possessorio* (ossia quanto al possesso). 3.° Infine, ci sia la buona fede e il titolo colorato, ossia il titolo non sia infetto di simonia o di altro vizio palese.

Capitolo XXIV.

Della vacanza dei Benefizj — Della rinunzia e della Risegna.

Diciamo in questo capitolo in quanti modi un benefizio può farsi vacante e qual differenza passa tra la rinunzia e la risegna.

Un benefizio può rendersi vacante in due modi: per volontà propria, come per rinunzia, risegna o permùta — e per necessità, cioè per morte o in pena di delitto. — Secondo lo stile di Curia si dice *rinunzia*, quando il benefizio si lascia puramente e semplicemente; se si lascia con qualche riserva, come sarebbe di pensione, la rinunzia si dice condizionata. Si chiama poi *risegna*, quando si lascia il benefizio in favore di persona determinata.

Si può rinunziare *espressamente*, quando con dichiarazione verbale o scritta si dimette il benefizio — o *tacitamente*, quando si pone un fatto da cui, per disposizione della legge, consegua la rinunzia, per es. se il beneficiario meni moglie o entri in Religione o si arruoli alla milizia o prenda possesso di un altro benefizio incompatibile col primo. — Perchè poi la rinunzia sia valida, è necessario che sia 1° *libera*, cioè fatta da chi è sano di mente, e senza violenza, frode o timore incusso ingiustamente. 2° *Fatta coll'annuenza del Superiore* che esamini la causa e sciolga il vincolo (1).

---

(1) Gregorio XIII con sua Bolla *Humano vix judicio* (1583), confermata dall'altra *Ecclesiastica* di Bened. XIV (1746), prescrive, dando le forme tassative e *sub poena nullitatis*, che le rinunzie ai Benefizii si pubblichino entro 3 mesi, sia nella Chiesa Cattedrale, sia in quella del Benefizio, *inter missarum solemnia*. A questa legge non potrebbe derogare che la contraria consuetudine, della quale sufficientemente non consta: ovvero se potesse dirsi, che siffatta legge sia stata stabilita *in praesumptionem facti* (di simonia, di frode), anzichè *in praesumptionem periculi;* e ciò per quei casi, in cui manifestamente non ci fosse frode. La quistione è molto spinosa, e il d'Annibale (*Sum. Theol. Mor.*, P. I, *Prolog.*, cap. 2, n. 213) chiama *gravi* amendue le sentenze. Perciò all'Arcivescovo di Fermo, che allegava il *non uso* della forma gregoriana nella sua Archidiocesi, adducendo nondimeno l'uso di pubblicità equipollenti, e chiedeva la sanatoria pel caso di nullità nell'anteriore collazione di Benefizii, la S. Cong., addì 20 Gennaio 1894, rispondeva: *Pro gratia sanationis juxta petita quoad praeteritum, facto verbo cum SS.mo ad cautelam; quod vero ad futurum, servetur rescriptum Constitunionis* « Humano vix judicio ».

Ora delle cause per rinunziare.

Inn. III. ne enumera sei: l'accasciamento di forze, la mancanza di scienza, la coscienza di delitto, l'irregolarità, la malizia del popolo e lo scandalo grave.

La risegna di un benefizio si può fare a queste condizioni:

Oltre qualcuna delle sopradette cause e di altre apposte da S. Pio V nella sua Costit. *Quanta Ecclesiae* del 10 aprile 1568, è necessaria l'approvazione del Papa anche pei benefizj minori. Inoltre, in forza della stessa Costit., non si può conferire il benefizio risegnato ai parenti, affini, famigliari del Vescovo o del risegnante; e per la Regola 19ª della Cancelleria la risegna è nulla, se il resignante muoja pria d' aver resignato l' erede del benefizio gentilizio (1).

Capitolo XXV.

Della permuta.

Se sia lecita la permuta del benefizio e se si dà il ritorno al primiero.

I Canoni vietano la permuta, se non la richieggano la necessità o la utilità della Chiesa. Nel quale caso è necessario l'intervento dell'autorità superiore e il consenso degl'interessati: Il ritorno al primiero benefizio si concede in un caso unico; quando cioè per mancanza di facoltà in uno dei due permutanti, la permuta non si sostiene, come sarebbe, se l' uno non avesse diritto sul benefizio che risegna, l'altro ritorna al suo senza che vi sia d'uopo di nuova investitura.

Tolto questo caso neppure ai Vescovi è fatta facoltà di dispensare che alcun permutante faccia ritorno al pristino beneficio. (Conc. Trid. sess. XXV).

Capitolo XXVI.

Della vacanza necessaria.

Oltre la morte naturale, vi sono altre cause per cui i Beneficii si rendono per necessità vacanti.

---

(1) Ad impedire la frode di coloro, che tenevano nascosta la risegna fatta in buona salute fino all'ultimo e, quando poi la presentavano al Superiore procuravano ancora la dilazione dell'invio delle Bolle e della grazia d i Segnatura fino alla lor morte, per godere i frutti del benefizio: Gregorio XIII dapprima, e poi Benedetto XIV sancirono 1. che non si accogliesse la risegna, se non 8 mesi per quei d'Italia e 12 per q uei d'oltremonte dopo la presentazione. 2. Che entro due mesi dall'accoglienza della risegna si spedissero le Bolle apostoliche. 3. Che entro 6 mesi pei primi ed entro 9 pei secondi dal la spedizione delle Bolle, queste si pubblicassero e si prendesse possesso del benefizio risegnato.

La morte civile non basta, se pure il condannato non sia stato privato del beneficio per sentenza di giudice competente. Se la sentenza di privazione non fu pronunziata, il benefizio non vaca, ma viene amministrato a mezzo di Vicario. Vi sono poi delitti, per cui i benefizii si perdono *ipso facto* e sono i seguenti come già accennammo e qui notiamo diffusamente: 1. L' *Eresia* e l' *apostasia* della fede: 2. La *simonia confidenziale* colla riserva del diritto di *accesso* o di *ingresso,* o di *regresso* (vedi Goury nota Ballerini, 1 Tom., pagina 230) se la simonia sia *convenzionale* o *reale* rende nulla la risegna del benefizio, ma non ispoglia il risegnante simoniacamente; 3. La percussione, la offesa reale dei Cardinali e dei Vescovi; 4. L' assassinio commesso o comandato di qualsiasi persona e la mutilazione del Rettore o di altro ecclesiastico di quella chiesa in cui il mutilatore ha il beneficio; 5. La procura dell' aborto di feto animato, con effetto seguito; 6. La falsificazione o la corruzione di lettere apostoliche; 7. Il duello sia pubblico sia privato, provocato o no, ancorchè non seguito da morte; 8. L' ingiusta occupazione dei beni di qualunque Chiesa o Legato pio.

Altri delitti autorizzano il giudice a spogliare del Beneficio il delinquente, vale a dire se questi: 1. non risieda, sia Vescovo od altri aventi cura d' anime, previi i monitori, la privazione dei frutti e le altre censure; 2. se non riceva entro il tempo debito l' ordine annesso al Benefizio, al Canonicato a meno di ragionevole impedimento; 3. se chierico non porti l' abito chiericale e la tonsura, però dopo le ammonizioni e le altre cose da operarsi; 4. se usuraio; concubinario, dedito al giuoco e all' ubbriachezza; seminatore di risse, negoziante, portatore d' armi, vagabondo da un luogo ad un altro e reo di altri delitti contemplati dalle Costituzioni e dai Canoni.

Quanto poi agli effetti della pena di privazione inflitta o da infliggersi diciamo che la pena inflitta ha effetto appena commesso il delitto, e la sentenza (che ci vuole) dichiaratoria del delitto si retrotrae al tempo del delitto commesso, sia per i frutti indebitamente percepiti od altro atto qualsiasi — Quello della pena da infliggersi non ha effetto prima della sentenza, anzi il Vescovo può mitigarla — Per la perdita dei benefizii Cattedrali il 3.° Innocenzio assegnò le cause:

« *Debilis, ignarus, male conscius, irregularis* ».

« *Quem mala plebs odit, dans scandala, cadere possit* ».

TRATTATO III.

Diritto di patronato e di elezione (*)

CONNESSIONE TRA LE MATERIE TRATTATE INNANZI, E QUELLE CHE VANNO ORA A TRATTARSI.

Nei beneficii va distinta la parte obiettiva e la subiettiva.

La prima comprende la forma interna, ed esterna, ossia il tenore dei beneficii, che risulta dai requisiti essenziali, naturali, ed accidentali, ed il rito da osservarsi nel costituirli. La seconda riflette l' acquisto dei beneficii in base della ecclesiastica giurisdizione, e dei personali requisiti di colui, che vien chiamato al godimento del beneficio, e che acquista il diritto di percepire durante la sua vita, ed a causa del suo ufficio spirituale, i frutti dai beni che sono stati perpetuamente annessi ai singoli titoli, ed agli ecclesiastici ministerii.

Tutta la parte obiettiva dei beneficii è stata esaurita precedentemente; non così la subiettiva. Pel compimento di quest' ultima manca una sola parte, che forma una speciale trattazione, la quale ha l' obietto di esplicare il modo come taluno può concorrere con l' autorità ecclesiastica alla scelta del beneficiato ogni qual volta si vanta sul beneficio il diritto di Patronato.

Sicchè il giuspatronato, di che ora è proposito, si connette con la parte subiettiva dei beneficii, e ne forma il complemento.

(*) Pei Decreti del 17 febbraio 1861, e le posteriori leggi eversive dell' Asse Ecclesiastico, i soli compatroni hanno diritto sui beni delle soppresse Cappellanie. Perciò sorgono tuttora disputazioni per fissare le qualità giuridiche dei patroni, ed il modo di loro compartecipazione al patronato per la rispondente divisione dei beni dotalizii delle Cappellanie.

E poichè le imperanti leggi han conservato i beneficii necessarii allo esplicamento del culto Cattolico, così, accade assai spesso, dover consultare le svariate dottrine sui patronati ancora esistenti su tali beneficii.

Oltre a ciò, in talune chiese, ove ancora esistono Cappelle di dritto patronato, come per esempio nella Chiesa di S. Anna dei Lombardi in Napoli, si esercitano tuttavia alcuni dei diritti onorifici dei patroni, e che, non ha guari han formato obbietto di controversia innanzi alle autorità giudiziarie.

Dal che, torna evidente la necessità dello studio di queste materie, rendute agevole dal mio sistema, che risparmia le faticose ricerche sopra gli ampi volumi scritti su questa branca di giure canonico.

Similmente il diritto di elezione su le Cappellanie laicali, di cui si parlerà più innanzi, riflette la sola parte subiettiva delle Cappellanie medesime in ordine alla nomina dei cappellani.

La qual materia va trattata immediatamente dopo quella del Patronato, onde meglio scorgere in che somigliano, ed in che differiscono fra esse.

Per tutto il dippiù, anche la materia delle Cappellanie laicali è stata precedentemente esaurita.

Partizione generale delle materie testè accennate.

Lo sviluppo della dottrina del giurepatronato diviene più chiaro, quando si fa discendere dai punti più culminanti della materia, dai quali con progressione logico-legale dipendono le divisioni, e suddivisioni della materia medesima.

E siffatti punti di partenza, che servono come di centro a svariate molteplici idee, possono ridursi ai seguenti, cioè:

1. Rapporto tra la collazione, la istituzione canonica, e il Patronato.
2. Genesi storico-legale del Patronato.
3. Definizione, estensione, ed indole giuridica del Patronato.
4. Sue diverse specie, e norme regolatrici di esse.
5. Modi con che il Patronato si acquista.
6. Esercizii, esplicamento, e prova del diritto di Patronato in generale, e specialmente del Regio Patronato.
7. Modi mercè i quali il Patronato si trasmette.
8. Motivi che danno luogo alla perdita del Patronato.
9. Differenze che intercedono, tra il giurepatronato e il diritto di elezione.
10. Polizia ecclesiastica antica e nuova relativa al Patronato, ed al diritto di elezione su le Cappellanie.

L'è questo il prospetto di tutto quel che si riferisce alla parte teoretica delle additate materie, sotto il duplice rapporto del Diritto Canonico universale, e del diritto municipale dell' ex reame di Napoli e poscia del Regno d' Italia.

Capitolo I.

Rapporto tra la collazione, la istituzione canonica e il patronato.

Prima di addentrarsi nelle dottrine sul patronato, è indispensabile dare uno sguardo retrospettivo a quella parte della collazione, ed istituzione canonica, che ha rapporto col giurepatronato.

I. Il vocabolo istituzione è di ampia significanza.

In diritto civile suona lo stesso che disposizione: ed in questo senso si adopera negli atti tra vivi, e di ultima volontà, e nelle azioni che si istituiscono in giudizio, giusta le nozioni innanzi toccate, e che talvolta ripeto per non perder mai di vista la logica connessione delle svariate materie.

Nel giure Canonico istituzione importa istallazione nel beneficiato, ed il modo con che ogni beneficio ecclesiastico si acquista.

Sicchè per istituzione, secondo il linguaggio dei Canonisti, si intende qualunque concessione di un beneficio fatta secondo le regole Canoniche, la quale conferisce il diritto reale sul beneficio medesimo. L'è perciò un apoftegma di diritto: che il beneficio non può legittimamente ottenersi, senza canonica istituzione, derivante dalla giurisdizione ecclesiastica.

II. Ma la concessione di un beneficio può derivare o dalla libera volontà dell'autorità ecclesiastica, che lo conferisce, ovvero da un debito di giustizia, ed in seguito di nomina e presentazione del patrono. Nel primo caso la istituzione ha la giuridica sembianza di una donazione, e prende il nome di collocazione; nella seconda ipotesi poi si avvicina piuttosto ad una istallazione, ovvero investitura del beneficiato, e le rimane il nome di istituzione in senso stretto, cui suole aggiungersi l'addiettivo di Canonica, per distinguerla dalle istituzioni in materia civile.

III. Dalle premesse cose discende, che niun rapporto intercede tra la materia del patronato, e quella della libera collazione dei beneficii. E che per l'opposto la nozione del patronato si connette con la collazione necessaria, ossia con la Canonica istituzione presa in senso stretto. L'è questo il solo, e preciso punto di contatto tra il patronato, e la parte subiettiva dei beneficii.

Da ciò sorge spesso la necessità di approfondire le dottrine proprie della istituzione canonica, affin di coordinarle con quelle sul patronato. Senza di che si avrebbero isolate idee e poco esatte, come meglio si andrà vedendo in prosieguo.

Capitolo II.

Genesi storico-legale del patronato.

I. Sotto lo imperio della legge ebraica niun vestigio si trova del giure patronato, che avesse potuto trasfondersi presso i Cristiani.

Anzi ne' primi quattro secoli della Chiesa, tanto in Oriente, che nell'Occidente rimase ignoto il diritto di che è parola.

L'è vero, che coloro i quali negli antichissimi tempi della Chiesa fondavano un edifizio destinato al culto divino godeano di certe distinzioni ed onorificenze, ma non però si ebbero la speciale importantissima prerogativa d'in-

fluire regolarmente, e perpetuamente nella scelta dei ministri del santuario, il che costituisce la essenza del patronato, come sarà detto a suo luogo.

II. Allo sviluppamento del giurepatronato contribuirono, fra le altre, le seguenti circostanze, cioè:

Primamente la istituzione degli Oratorii privati, dei quali ho già parlato. Siffatti Oratorii, che i grandi possidenti erigevano in mezzo alle loro proprietà, erano di loro privato dominio, ed in essi addicevano gli ecclesiastici che stimavano più idonei per lo esercizio del loro culto domestico. E cotesti fondatori di rurali Oratorii, e Cappelle venivano chiamati padroni rispettivamente ai coloni dimoranti nelle loro fattorie (Cost. unic. Cod. Theod. ne coloni invito domino lib. V. tit. II. e Cost. unic. in eod. Cod. de Colon. lib. XI. tit. 51).

La quale denominazione naturalmente si venne estendendo anche in rapporto di quei loro Oratorii, e dei rispettivi cappellani.

E quando taluna di quelle private Cappelle veniva ampliata, e convertita in parrocchia, gli antichi padroni, se da un lato perdevano la loro proprietà, che certamente su la Chiesa parrocchiale non poteano più conservare, dall'altra parte soleano ottenere delle distinzioni, e privilegi nella Chiesa medesima (Walter diritto ecclesiastico tom. 2. § 234. Lippert. saggio di uno sviluppo storico-dogmatico della dottrina del patronato).

Oltre a ciò i Re Franchi, stretti dalla necessità, s'impadronirono talvolta dei beni ecclesiastici, e con le Chiese li assegnarono in feudo ai laici, i quali se ne considerarono proprietarii fino al punto da conferire la investitura dell'ufficio ecclesiastico a que' sacerdoti, che intendevano addirsi alle suddette Chiese venute nelle mani di quei feudatarii. Per effetto di questo abusivo sistema i laici estesero la loro nomina anche agli ecclesiastici che prestavano il loro ministero in pubbliche Chiese, che non erano mai state Oratorii privati (Cap. 1. Car. Mag. Can. 59. caus. XIV. quaest. 1.ª Conc. Cabilon II. ann. 813).

Così col fatto si cominciò ad introdurre lo esercizio di un diritto, che la nuova disciplina ecclesiastica chiamò patronato, purificandolo dagli antichi abusi, ed accordandolo come distinto premio, ed incoraggiamento ai fondatori, e benefattori delle Chiese.

Ma per meglio intendere quest'ultimo stato di cose, fa mestieri accennare quel che sul proposito avvenne dal quinto secolo della Chiesa in poi.

III. Nel quinto secolo nella Gallia venne concesso ad un Vescovo, che fondava una Chiesa in una limitrofa Diocesi, il diritto di nominarvi i chierici, onde recitarvi il divino uffizio.

IV. Altre persone laiche non conseguivano per fondazione siffatto privilegio. Ma l'ebbero nel sesto secolo, ed al diritto di nominare, e presentare i chierici venne aggiunto quello di apporre condizioni all'atto di fondazione. E su di ciò furon concordi le leggi pontificie, e quelle emanate da Giusti-

niano (Canon. Abbatem. XVIII quaest. 2. L. 46 Codice de Episcopis et Clericis).

V. Sullo scorcio del secolo settimo S. Gregorio Magno, e Papa Gelasio cercarono di limitare i diritti dei fondatori delle Chiese. Poscia nel Concilio Toletano si accordarono in caso di bisogno gli alimenti ai fondatori, e successori di essi.

VI. Dopo varie vicende, rimase sempre più confermato nei secoli successivi il diritto dei fondatori delle Chiese di nominare, e presentare i chierici.

Se non che, leggi ecclesiastiche curarono di tutelare la giurisdizione Vescovile, di toglier gli abusi che si erano introdotti nello esercizio del patronato, e di proibire le investiture che i laici si permetteano di concedere indipendentemente dai Vescovi, come se trattato si fosse di cosa meramente profana (Synod. Romana sub Eug. II. et sub Leone Canon 21 an. 85.)

E soprammodo il terzo, e quarto Concilio Lateranense ebbe lo intendimento di regolare questa materia, e di estirpare le prave usanze dei fondatori delle Chiese, i quali se ne insignorivano in modo da dividersi fra loro i beni, e le Chiese medesime, così che di un solo altare si facevano quattro porzioni, avendo ciascuna un separato presbitero, ed ognuno degli eredi investiva in una medesima Chiesa il beneficiato che egli nominava.

VII. Sicchè tutti i provvedimenti dati successivamente dalla Chiesa furono rivolti ad elevare il patronato ad una istituzione informata da pricipii di cristiana pietà da parte dei fondatori; di gratitudine e benevolenza da parte della Chiesa, ed in guisa che la influenza dei laici su la scelta dei ministri del Santuerio venisse spiegata regolarmente nei casi, e modi designati dai sacri canoni, senza ledere per nulla la giurisdizione dei Vescovi, e gli inviolabili diritti della Chiesa.

Laonde il patronato, ritenuto dalla nuova disciplina ecclesiastica su le additate vedute, poco conserva della sua primitiva origine.

Quelli antichi fondatori, de' quali Giustiniano nel secolo quinto, con la sua novella 67 ricordava l'ambizione, non possono confondersi con quei, che la posteriore disciplina intese di onorare col titolo di patroni.

Una linea di separazione si eleva tra coloro, che col titolo di fondatori si arrogano diritti che non avevano, o tutto al più ottenevano semplici distinzioni, ed onorificenze, come benefattori, e quelli che a causa della fondazione e dotazione ebbero l'importante privilegio di nominare, e presentare il chierico.

A questa privilegiata classe di fondatori la nuova disciplina ebbe lo intendimento di applicare il titolo di patroni,

VIII. É noto come S. Raimondo da Pennafor, nella compilazione delle decretali per la collezione Gregoriana, v' inserì nel libro III il titolo 38 *de jure patronatus*, ed interpose il vocabolo di *patronatus*, tra gli antichi canoni da lui raccolti.

Egli forse ebbe lo intendimento di dar siffatto titolo ai fondatori delle Chiese, sia a causa del dominio de' beni assegnati in dote, sia piuttosto perchè li considerò come tenuti al patrocinio, a difesa delle Chiese da essi edificate.

Il che accenna ad un concetto più nobile del dominio dei beni di cui i fondatori eransi dispogliati a beneficio della Chiesa, e risale alla vetusta idea che affibiavasi ai patroni, i quali venivan così detti dal vocabolo *pater* per le cure quasi paterne che avevano de' loro liberti.

Perciò s' introdusse nella nuova disciplina il nome di patrono, e venne ritenuto nel diritto Canonico quasi nello stesso anzidetto senso, in che il diritto civile avealo applicato al patrono rispettivamente ai suoi clienti o liberti (Vinnio Instit. de success. libertorum).

IX. Così il patronato prese il sembiante di un patrocinio a pro della Chiesa e la somma di tutte le sue regole, che formano il diritto canonico universale tuttora vigente, può dirsi racchiusa principalmente ne' seguenti fonti, che accade dover consultare spessissimo su questa materia; oltre del correlativo diritto municipale, che sarà rammentato a suo luogo. (Gregor. lib. 3.° titolo 38, lib. 3.°, tit 19., in VI Clement. III, 12 *de jure patronatus* lib. 3. tit. 5. *de praebend.* lib. 5.° tit. 37 *de poenis*, Conc. Trident. sess. 25 cap. 9. *de Reform.*)

X. Ma pria di dar termine alla parte che riflette la origine, e le vicende del patronato, convien fissare l' attenzione su due elementi storici, che son feraci di molte giuridiche conseguenze.

L' uno è, che in origine il diritto di presentazione venne accordato al fondatore come diritto personale, non trasmessibile ai suoi eredi (Can. 31 Caus. XVI. quaest. 1. Can. 4. e 30. Caus. XVIII. quaest. 2. Can. 32 XVI. qu. 7 Concil. Tolet. IX. an. 655).

Ciò era secondo i rigorosi principii del diritto, tostochè trattavasi di un privilegio che si concedeva, derogando alle regole generali della collazione per considerazioni individuali. Ma in seguito prese carattere di ereditario (Cap. 1. quoniam de jure patron).

La qual cosa fu una conseguenza della facoltà accordata ai fondatori, di apporre nelle fondazioni i patti che credevano opportuni.

Ed era ben naturale, che in una istituzione avente il carattere della perpetuità, avesse dovuto supporsi fatta pel fondatore, e pei suoi eredi e successori, anche quando non vi fosse stata espressa condizione.

Da ciò discende il principio, come si dirà in seguito, che qualora mancano le condizioni della fondazione, o se queste fossero dubbie, il patronato debbe reputarsi ereditario.

E dalla suddetta facoltà largita ai fondatori, ebbero origine le altre diverse modificazioni, che essi apportarono all' ordine successorio relativo al patronato.

L'altro elemento storico-giuridico, degno di speciale ricordo, si è la costante proibizione ai fondatori di amministrare i beni delle Chiese, e di esercitar su di essi qualunque siasi diritto; dovendosi invece circoscrivere a vigilare i chierici, e denunciare al Vescovo qualunque atto che fosse contrario alla fondazione, e tendesse a dilapidarne i beni, come prescrisse il Concilio Toletano (in Canone Noverint caus. X. 1., e Can. decernimus 16 caus. IX. quist. 7, *non che il Concilio Tridentino* sess. 25. cap. 9. de roformat., e sess. 24 cap. 3.

Dalla qual disposizione rampolla una delle principali differenze che intercede tra il patronato, e il diritto di elezione sulle cappellanie laicali, come sarà sviluppato in più opportuno luogo.

Se non che, rimane a notarsi che per effetto della succennata vigilanza, i fondatori presero anche il nome di guardiani, difensori, avvocati, e patroni, usati promiscuamente sino al secolo XII.

Il diritto però di avvocazia sulle Chiese, tiene delle specialità, che han dato luogo a controversie inopportune a rammentare.

XI. Le discorse cose rendono chiare le seguenti proposizioni, che presentano la sintesi di questo primo capo, cioè:

1. Che il patronato introdotto dall'uso venne poscia rettificato, e sanzionato dalle leggi, le quali nel ritenere siffatta istituzione, ebbero lo scopo di eccitare la pietà de' fedeli, e di premiare i fondatori, e benefattori delle Chiese.

2. Che sotto il titolo di patroni vanno intesi i fondatori ai quali compete il diritto di nominare, e presentare i chierici;

3. Che ogni altra distinzione ed onorificenza, che si arrogavano, o che ottenevano i fondatori nei primitivi tempi della Chiesa, non li faceva reputar patroni nel senso in che tal vocabolo venne ricevuto dalla nuova disciplina ecclesiastica.

4. Che in origine il diritto di nomina fu personalissimo, ed in prosieguo prese il carattere di ereditario.

5. Che niuna ingerenza può dispiegare il patrono sull'amministrazione de' beni coi quali egli, od il suo autore, ha dotato la Chiesa.

6. Che solo compete al patrono una vigilanza su i chierici nel senso designato dai sacri canoni.

Capitolo III.

Definizione, estensione, ed indole giuridica del patronato.

Sezione I.

Definizione del patronato.

Il diritto di patronato è un complesso di diverse prerogative, delle quali talune sono essenziali, cioè necessariamente ed inalterabilmente proprie del patronato, ed altre sono naturali, ossia si presumono esistenti per legge, finchè non si prova il contrario.

É requisito essenziale dal patronato il diritto di nominare, e presentare il chierico.

Questa prerogativa dà al patronato un carattere così speciale, che lo distingue da qualunque altra istituzione, e mette una linea di separazione tra i patroni, ed i semplici fondatori, comunque costoro avessero goduto distinzioni, e onorificenze, come sta sviluppato nel capo precedente.

Le onorificenze, e gli altri diritti del patronato non ne costituiscono la essenza, ma son requisiti naturali, nel senso spiegato innanzi.

La qual distinzione, coerente ai rigorosi principii del diritto, che in ogni ente giuridico pone i requisiti essenziali, naturali, ed accidentali, essendo stata poco avvertita, ha dato luogo a grave disputa sulla definizione del patronato.

Taluni, fra quali Aulisio (Inst. jur. can. lib. I, tit. 28,) Fleury, (Inst. jur Eccles. part. 2. cap. 16) *Scavini* Inst. jur. can. lib. 8). *Lancellotti* (Inst. jur. Eccles. lib. 1. tit. 28), e Pecorelli (Inst. jur. Eccles. pag. 136) definiscono il patronato per il diritto di presentare il chierico al vacante beneficio.

Ed è notevole, che Aulisio toglie a fondamento della sua definizione l'autorità di S. Tommaso (in 4. dist. 72. quaest. 3 art. 2).

Se non che egli stesso vien presentando la difficoltà di alcuni contro tal definizione, allorchè osserva che può anche esistere il patronato senza il diritto di presentare, come accade per quegli che edifica una Chiesa conventuale, o regolare, su cui comunque abbia il patronato, pure non può devenire ad alcuna presentazione, essendo la elezione interamente devoluta ai regolari (cap. nobis de jur. patr.). Ma in tal rincontro, prosegue a dire lo stesso autore, è stabilito nell'anzicitato capo, che dopo la elezione deve dimandarsi l'assenso del patrono, il quale può far sue eccezioni contro l'eletto se non fosse idoneo, e laddove non venissero accolte le sue ragioni, può farne denunzïa al Vescovo (Can. filiis 16. qu. 7. et arg. ex can. Abbatem 18. qu. 2). Così l'assenso posteriore del patrono sta in luogo della presentazione.

Altri, in cima dei quali evvi il dotto Gagliardi nel suo notissimo commentario sul *giure patronato*, adottano la seguente definizione: *Jus temporale, honorificum, onerosum, utile quod super Ecclesiis, vel beneficiis piisque locis alicui competit vel fundationis ac dotationis intuitu, vel ex privilegio.*

Ma per verità l'è questa una descrizione, anzichè una rigorosa definizione la quale dee comprendere i soli caratteri essenziali della cosa definita.

Ora il solo diritto invariabile, ed essenziale al patronato è quello della presentazione; tutti gli altri diritti sono una conseguenza di esso, e possono variare a seconda delle consuetudini locali, e delle leggi della fondazione. Ed oltracciò accennare in termini generali a' diritti onorifici, onerosi, ed utili, senza precisarli, importa presentare troppo vaghe idee, che non danno uno spiccato concetto della cosa definita.

Perlocchè quello che dice il Gagliardi può essere ritenuto sotto il rapporto di una pregevole descrizione, ma come definizione, io preferisco quella seguita da Aulisio.

E per non incorrere nel dubbio, che lo stesso Aulisio rileva contro la sua definizione, io penserei potersi il patronato definire nei seguenti termini:

« Il dritto di concorrere con l'autorità ecclesiastica alla scelta del beneficiato, nei casi e modi designati dalla legge ».

Oppure può adottarsi la seguente definizione desunta dai fondi del diritto Canonico, e che io ho seguito nel quadro 16 della Nomografia, cioè:

« Il diritto di presentare alla legittima autorità Ecclesiastica il chierico,
« acciocchè fosse istituito nel beneficio vacante, ed il diritto di godere gli
« altri onori, e privilegi, che sono annessi alla qualità di patrono ».

La enunciata definizione è più chiara di quella di Aulisio, e meno vaga di quella del Gagliardi; distingue la parte essenziale e la naturale nel patronato, e trova un riscontro nello insieme del concetto che leggesi nel Canone *filiis* 31, e nel Canone *decernimus 9. qu. 7.*

Sezione II.

Estensione del patronato.

Decomposta la idea complessa del patronato additata nel capo precedente, si scorge che oltre il diritto essenziale di nominare, e presentare il chierico, comprende eziandio altri diritti onorifici, utili, ed onerosi, e che esso può estendersi su qualunque luogo sacro. Le quali cose conviene sviluppare nei seguenti numeri.

1. Diritto di nominare, e presentare il chierico.

Nomina importa designazione della persona, cui vuolsi far conferire il

beneficio. La qual volontà del patrono debbe esprimersi chiaramente in i-scritto sia da lui, sia da un suo speciale procuratore.

Presentazione significa la commendazione, ed esibizione che il patrono fa alla legittima autorità ecclesiastica della persona già nominata onde le venisse impartita la canonica istituzione, ossia investitura del beneficio (*Panorm. in cap. Noscitur de his quae fiunt a Prelatis.)*

Gl' indicati vocaboli di nomina e presentazione sono stati introdotti dall' uso, e ricevuti da remotissimi tempi nella scuola, e nel Foro.

Deve però notarsi, che Giustiniano nel capo 18 novella 123, usa promiscuamente i due vocaboli di *nomina*, e *presentazione*, che in seguito i dottori hanno distinto, attribuendo la prima delle additate voci, al Regio patronato, di cui si terrà discorso nelle varie specie di patronato, e nello esercizio di esso.

Quando il presentato è idoneo, e colui che lo presenta ha il diritto di patronato attivo, deve procedersi alla necessaria collazione, ossia canonica i-stituzione, la quale vien definita « *Beneficii concessio facta ad presentationem ejus qui habet jus patronatus* ».

Se il Vescovo ricusa senza giusto motivo a procedere alla istituzione, può esservi obbligato a' termini del prescritto nel Canone 29, *de jure patronatus*. Ed è nulla la collazione che venisse fatta in contradizione del patrono, o senza il suo consentimento: ma se non reclama durante il tempo accordato a lui per la presentazione, si presume aver consentito, e la nullità resta sanata (Pecorelli Inst. jur. Eccles. Tom. 2 pag. 184).

Sotto pena di nullità deve farsi la presentazione all' autorità ecclesiastica competente, cioè al Vescovo, o all' Ordinario del luogo che ha diritto, in mancanza di espresso privilegio a favore di altri, di procedere alla Canonica i-stituzione (Conc. Tridentino cap. 13 sess. 14 de reformat).

Egualmente legittima è la presentazione che vien fatta al cospetto del Vicario Generale (Decretal. di Aless. III. in Capit. ex frequentibus 3. de institut).

Deve però seguirsi la legge della fondazione, se in essa vuolsi fatta la istituzione dal metropolitano, o dallo stesso Sommo Pontefice. Nel quale ultimo caso la presentazione va eseguita nella Dateria. presso gli atti della Cancelleria Apostolica.

Dal fin qui detto si scorge, come la presentazione si connette alla istituzione, e come da una parte evvi nel patrono un diritto, e nel Vescovo un debito di giustizia. E poichè la Canonica istituzione investe il beneficiato di un diritto spirituale, così il patronato dicesi diritto temporale in quanto alla sua origine, ed al modo come si trasmette agli eredi, ma annesso allo spirituale, cioè alla istituzione Canonica. Tutte le altre nozioni sulle persone, che possono esercitare il diritto di presentazione, e il modo, e tempo con che deve

esplicarsi vanno meglio allogate nel punto in che si parla dell' esercizio delle diverse specie di patronato laicale, ecclesiastico, e misto, senza le quali anzisegnate idee sarebbe prematuro ogni ulteriore sviluppo su l' esercizio del dritto di presentazione.

2. Diritto Onorifico.

Oltre della succennata presentazione, che è il principale fra i diritti onorifici del patrono, altre onorificenze, e distinzioni son pure a lui dovute, come l' incenso, la palma, un luogo distinto nella Chiesa, e nella processione. Il luogo nella Chiesa suol fissarsi nel Presbiterio nel coro vicino il balaustrato dell' altare, in guisa però da rimaner seduto dopo il principe o la prima autorità. (De Roye de jurep. cap. 10).

Sono pure diritti onorifici i seguenti, cioè:

Il diritto di dare alla Chiesa, o al beneficio la denominazione, o titolo; di apporre nella Chiesa medesima le armi, ed insegne di sua famiglia con analoghe iscrizioni, il privilegio di esser menzionato nominalmente nelle pubbliche preghiere, il diritto di sepoltura (Lambert. de jurepatronato lib. 3. 9. 1. num. 12 Fran. 1. e Roxe lib. 1 de juribus honorificis).

Tali distinzioni però, ed altri simili come l' aspersione dell' acque benedetta, il bacio della pace, il pane benedetto, che sogliono chiamarsi onorificenze minori, possono variare a seconda delle consuetudini locali, e delle condizioni che il patrono ha diritto di apporre nell' atto di fondazioni, potendo egli aggiungerci tutti i patti, e clausole che crede opportune, purchè non siano contrarie al diritto divino, ed ai buoni costumi (Clement. quia contingit. 2. de religios. domibus. Trident. sess. 25, cap. 5. de reformat.)

Rimane a notarsi come cosa molto facile ad avvenire, che l' erede del fondatore non può togliere dalla Chiesa le imprese gentilizie, e sostituirvi le proprie (Cardinal de Luca, disc. 32. de jurep.)

Per l' opposto un tal diritto compete al successore particolare nel patronato (De Roye de juribus honorificis in Ecclesia cap. 13.)

Ad ogni modo per toglier gli abusi, dei quali S. Epifanio ebbe a dolersi fin dal secolo quinto, il quale vedeva quasi disfigurata la Chiesa per le armi e stemmi gentilizii, che in tutti i punti, e senza limite si ponevano, venne prescritto che due o tre scudi di famiglie potessero collocarsi nelle Chiese, ed in modo da occupare una larghezza minore di due piedi (citato de Roye cap. 8.).

3. Diritto utile.

Tal diritto si aggira principalmente nel poter dimandare gli alimenti in caso di povertà.

L' è questo un atto di reciprocanza dovuto ai fondatori, loro figli, e discendenti (cap. nobis. 25. de jurep. et Decretal. di Clem. III. cap. 1. n. 22.)

Ed a simiglianza di quel che prescrive il diritto civile, la quantità di

tali alimenti è in ragion composta del patrimonio che possiede la Chiesa che deve prestarli, e delle qualità della persona cui debbono essere somministrati (Glossa in dicto cap. nobis e Ric. in praxi. ecclesiastic. par. 1. resolut. 164).

Se il patronato si fosse trasmesso ad eredi estranei, non hanno essi il dritto a pretendere gli alimenti, il che unicamente è dato per legge agli eredi del sangue (Lambert. de jurep. lib. 3. quaes. 3. art. 13.).

Però siccome siffatta regola tiene a sua base la presunta volontà del fondatore, così egli può derogarvi, ed ampliarla con espressa condizione apposta nell' atto di fondazione, in che può riserbarsi financo delle prestazioni annuali (Can. Eleuterius XVIII. ques. 2. ad argom. dal Trident. sess. 23, cap. 5. de reform.)

Può egualmente riserbarsi nella fondazione una pensione a beneficio di un terzo, anche fuori i casi di necessità (Citato Can. Eleuterius. Van-Espen. part. 2. tit. 25 cap. 6 n. 10 de jurep.)

Come pure può nell' atto di fondazione statuirsi che i frutti durante la vacanza del beneficio ceder debbano a pro del fondatore, e suoi eredi, e successori (Glossa in capite 8 de elect. in 6.). Il qual diritto sta per legge nel Regio Patronato (Lucio III. in cap. praeterea 23 de jurep.).

4. Diritto oneroso.

A primo aspetto sembra anti-legale il dir diritto oneroso. Ma vuolsi riflettere che a ciascuno degli obbighi messi a carico del patrono risponde il correlativo diritto, e che in generale i diversi pesi, ed incarichi dipendono dal diritto, e dalle qualità di patrono, senza di cui non potrebbero esercitarsi.

Così, al patrono incombe la protezione sulla Chiesa, e sopra i suoi beni; per effetto di che ha egli il doppio diritto di vigilanza, e di petizione al Vescovo in caso di cattiva amministrazione (Can. 60, causa 16. quest. 1. e Can. 31 detta causa 16. qu. 7.)

Ed in generale può egli domandare dal giudice competente tutto quel che giova alla Chiesa, far impedire la dilapidazione dei beni, e rivocare le indebite alienazioni (Lambert. de jurep. lib. 6 qu. 2.)

Il diritto del patronato però non può estendersi sull' amministrazione, e molto meno sui beni e sulle rendite (Can. 6. caus. X. quaest. 1. Can. 30. X. de praebendis lib. III. tit. 5.).

Il patrono tiene benanche il debito di riedificar la Chiesa se fosse crollata, e di costituirle una novella dotazione, laddove quella già assegnata fosse deperita, ed avesse sofferto evizione (Lambert. de jurep. lib. 3. qu. 2.).

Ed anche il testè enunciato dovere muove dal diritto che ha esclusivamente il patrono, ed i suoi aventi causa, di riedificare il tempio già scrollato, e sostituire una novella dotazione a quella deperita.

E laddove ciò trascurasse, porgendo così ad altri il destro di effettuar quella riedificazione, e dotazione, perderebbe il patrono antico ogni suo diritto, che rimarrebbe trasferito al novello fondatore (Rota decis. 405. coram. Ludovisio. Vivian. lib. 10. cap. 1. Lotterius de re beneficiar. lib. 2. qu. 31.).

Anzi il Fagnano opportunamente nota che, per mantenere illeso il diritto del patrono, bigogna prima interrogarlo se intende egli riedificar la Chiesa di suo patronato, e laddove vi si neghi, o trascuri di farlo, può permettersi che altri in sua vece vi adempia. (Fagnan. cap. 3. n. 57 de jurep.).

Il qual procedimento rivela più apertamente il diritto del patrono.

5. Da ultimo a complemento di questa sezione deve notarsi, che il patronato può estendersi sopra qualunque luogo sacro (Roye de jurep. cap. 4. in prolegom.).

Quindi può competere sulle Chiese Cattedrali (cap. 2. de jurep.), sulle Collegiate (Innocent. III L. 3. reg. epist. 192), sulle Conventuali (cap. 1. de jurep.), sulle Cappelle (tranne se fossero privati Oratorii) Baul. (Diac. lib. XVIII. cap. cum capellae 16 ex de privilegiis), sopra gli Ospedali, e gli Eremi (cap. 5 can. Eleutheurius 18. quaest. 2.).

Differisce però il suddetto patronato negli effetti, e modi di esercitarsi, non potendosi mettere allo stesso livello le diverse Chiese indicate di sopra.

Così, quegli che ha fondato una Chiesa Collegiale, comunque avesse il patronato, pure non ha il diritto di scegliere il Prelato, nè il di lui consenso, prima della elezione, deve dimandarsi (cap. 25. de jurep. Pecorelli jus. Eccles. vol. 2. pag. 188).

Similmente chi edifica una Chiesa Conventuale, o Regolare non può devenire a presentazione, ma è chiamato a presentare il suo assenso alla elezione fatta dai regolari (cap. Nobis de jurep.).

E conviene porre mente all' anziscritta distinzione, per non incorrere nell' errore di coloro i quali credono, che il patronato possa esservi unicamente sui beneficii semplici, escludendone le Chiese Collegiate, sulle quali sostengono non poter cadere diritto di patronato, perchè il patrono non potrebbe egli presentare. Il qual concetto vien seguito, fra gli altri, dagli annnotatori alle istituzioni canoniche del Lancellotti lib. 1. tit. 28. Ma essi non hanno riflettuto, che comunque sia vero che in tal caso il patrono non possa presentare (*Capite. Cum in terra, extra de elect. et cap. Nobis, eodem titulo*) pure rendesi compatibile il patronato, comunque in altra maniera si eserciti; dappoichè sempre evvi come ultimo risultamento la perpetua, e regolare influenza sulla scelta dei ministri del Santuario, il che forma l' essenza del patronato, come ho detto nella precedente sezione, e nel capo II. n. 1, e come svilupperò meglio nella sezione seguente.

Sezione III.

Indole giuridica del patronato.

Avendo fin qui fatta la rassegna delle diverse parti che costituiscono il patronato, torna più agevole intendere lo spirito che lo informa, e valutare la vera indole del patronato.

E indubitata cosa che niuna ingerenza possono prendere i laici nella scelta dei ministri del Santuario. Manca in essi ogni qualità in forza della quale potessero esercitare in modo qualunque una giurisdizione propria dell'autororità ecclesiastica, anzi ne sono espressamente incapaci (*cap. decernimus Extr. de judicis.*).

Questo d'altronde è un vero, che spontaneo promana dalla linea di demarcazione, situata tra le cose spirituali, e le temporali.

Quindi, se ai laici si accorda di prender parte in una materia di esclusiva giurisdizione ecclesiastica, lo è per eccezione all'enunciata regola, ed in via di privilegio dettato da giusti e gravi motivi.

Or, se mediante il patronato si concorre con l'autorità ecclesiastica alla scelta del chierico, che deve godere il beneficio, ne segue, che tale istituzione debba esser considerata come un vero privilegio, ed una graziosa concessione che la Chiesa fa ai laici, i quali han saputo meritare la di lei speciale benevolenza.

Perciò i Sacri Canoni considerano come titolo di grazia la istituzione del patronato (cap. 34. Extra: de Simonia: cap. 3. Extra de giurep.). Vedi pure quanto si è detto nel precedente capo II.

Il patronato poi è connesso ad obbietti spirituali, perchè è una parte del potere sacro di cui in certo modo la Chiesa fa partecipare i laici nella dispensa dei sacri ufficii. E sotto questo rapporto esso vien considerato o come preambolo della Canonica istituzione (Pecorelli inst. jur. eccles. tom. 2 pagina 137), o come un elemento che precede l'ufficio spirituale del Chierico che deve istituirsi.

Perciò i Canoni, con l'autorevole loro voce proclamano sacro, e spirituale il carattere del patronato (capo 7. Extra de jure patronatus; cap. 3 Extra de judiciis.).

Ed unicamente quanto la genesi del patronato si guarda dalla parte dei beni, vi si rinviene nella sua iniziativa un elemento temporale che rimane spiritualizzato dall'intervento dell'ecclesiastica potestà, dàlla santità dello scopo, e dalla destinazione dei beni (Vedi il precedente capo III sezione 2).

La quale origine profana del patronato rimane sino a certo punto, perchè esso si trasmette agli eredi con la universalità dei beni temporali. L'è

perciò un diritto temporale annesso allo spirituale, ossia alla Canonica istituzione.

Ma io non seguo affatto il pensamento di taluni, che si avvisano scorgere nel patronato una specie di dominio eminente sui beni già donati alla Chiesa ricavando da ciò un altro motivo per dir temporale il diritto del patronato.

Siffatta proposizione è contraria all' indole di una donazione qualunque, in che il donante si spoglia irrevocabilmente di ogni suo dominio su i beni donati, ed è contraria pure ai Sacri Canoni che, tranne il diritto di vigilanza, nessun diritto dominicale accordano al patrono (Vedi l' antecedente capo II. n. X.).

Sicchè il diritto del patrono, comunque occasionato dal patrimonio donato alla Chiesa, nulla più serba dell'antico suo dominio, ed ogni diritto si limita a quello indicato nella precedente sezione II.

E dando al patronato il carattere di diritto, non è in opposizione col sopra espresso concetto di grazia, e privilegio, imperocchè il patronato è tale quanto vien concesso dalla Chiesa, ma nel suo esercizio diviene un vero diritto rispettivamente alle singole autorità ecclesiastiche, le quali senza giusti, e ponderati motivi, non si possono negare di istituire il Chierico presentato dal patrono (Conc. Trident. sess. 7. cap. 3. Innocent. III. in capite 29 de praebendis.).

Le quali cose rendon manifesto come i patroni concorrono con le autorità ecclesiastiche alla scelta dei ministri del Santuario, il che forma la essenza del patronato.

Dal fin qui detto si raccoglie che il giurepatronato è una grazia rispetto al potere ecclesiastico, che lo concede: è un diritto temporale annesso allo spirituale relativamente alla Canonica istituzione, ed è rimpetto al patrono un diritto onorifico, utile, ed oneroso (Vedi il precedente capo III. sez. 1, e 2).

Da ultimo dee notarsi, che il patronato è un diritto obiettivamente indivisibile, ossia considerato in sè stesso, comunque subiettivamente possa esercitarsi da più persone.

Perciò, il diritto di patronato passa in solido, e non in parte ai diversi eredi, e successori del fondatore (Argomento della L. 17. de servit.).

Per tal motivo nel diritto Canonico i suddetti eredi, e successori vengono chiamati *comparticipes* in quanto all' unico diritto di patronato, di cui tutti egualmente partecipano, e per intero (Capo 2 de jurep.).

Nel risultamento poi dello esercizio di tal diritto ciascun compartecipe ha una voce (Cap. 2 de jurep.) come sarà specificato nel capo IV.

Capitolo IV.

Diverse specie di patronato, e norme regolatrici di esse.

Sezione I.

Specie diverse del patronato.

Ho detto più innanzi che il patronato nel suo nascimento fu, qual' esser dovea, un diritto personalissimo, che in seguito prese il carattere di ereditario, e che gradatamente altre modificazioni ebbe nella parte successoria, sia per legge, sia per effetto delle varie condizioni apposte nelle fondazioni (Vedi il precedente cap. 2 n. 10.).

E questo in quanto alla successione. Ma oltracciò rampollarono modificazioni ulteriori dalla maniera di esercitare il patronato, e dalla qualità dei beni, e delle persone, cui il diritto di patronato si riferisce.

In corrispondenza delle succennate idee sorsero le varie specie, e divisioni del patronato, nelle quali cade il bisogno di distinguere le principali divisioni dalle subalterne nel modo che segue.

Il patronato è:

1.º Laicale.
2.º Ecclesiastico.
3.º Misto.
4.º Personale.
5.º Reale.
6.º Attivo.
7.º Passivo.

Il patronato laicale si suddivide nel seguente modo:

1.º Ereditario.
2.º Gentilizio.
3.º Familiare.
4.º Misto.

Ed a queste tre ultime divisioni si rapportano le altre specie seguenti di patronato, cioè:

1.° Agnatizio.
2.° Cognatizio.
3.° Saltatorio.
4.° Mascolino, e Maggiorato.
5.° Lineale.
6.° Gentilizio-familiare.

Il patronato reale va suddiviso nella seguente maniera, cioè;

1.° Regio.
2.° Feudale.
3.° Privato.

Di tutte le testè cennate specie di patronato alcune trovano un riscontro ne' fonti del diritto Canonico; altre sono state introdotte dalla scuola, e dal foro per la necessità, o maggiore facilità di esprimere talune modificazioni delle principali divisioni del patronato.

Perlochè io ritengo nella maniera già innanzi prospettata, che il patronato Agnatizio, Cognatizio, Saltatorio, Mascolino, Lineare sono altrettante specie che si riportano al triplice patronato gentilizio, familiare, e misto, ed esprimono con maggior precisione i caratteri speciali di talune fondazioni, le quali bene analizzate presentano come ultimo risultamento tutti, o parte degli elementi giuridici, che costituiscono la principale suddetta divisione di patronato gentilizio, familare, e misto, come meglio si potrà scorgere esaminando più d' appresso l' indole di ciascuna delle seguenti su notate specie di patronato.

I. Si addimanda *Laicale* il patronato che compete sia ad un laico, sia ad un ecclesiastico per effetto di un titolo secolare, cioè pe' beni profani assegnati per dotazione, per successione, per donazione, e per consimili provvenienze, che rimontano ad un titolo puramente laicale, e temporale (Clement. plures. 2. §. quibus etiam de jurip. Molfesius consil. 31. ad consuet. neapolet. tom. 2.)

II. Si appella *Ecclesiastico* se è fondato con beni ecclesiastici; oppure, se fondato con beni laicali, venisse poi trasferito con donazione, testamento, od altro titolo alla Chiesa, o dignità ecclesiastica, di tal che compete o alla persona fisica ecclesiastica, come all'Ordinario, al Decano, al Primicerio, al Priore, ovvero alla persona ecclesiastica morale, come al Capitolo di una designata Chiesa (Cap. si laicus §. verum tit. de jurep. in VI.).

E risalendo alle sorgenti del diritto, si trova, che il patronato ecclesiastico ora provviene dalla effettiva fondazione di una Chiesa fatta da un altro

istituto ecclesiastico: ora è sorto dalla riserva apposta nella divisione di un beneficio (Cap. 3. X. de eccles. aedif. tit. 3. lib. 48. Conc. Trident. sess. 21. cap. 4 de refor.) e talora ha preso sua origine da donazioni che i laici han fatto del loro diritto di patronato ad uno stabilimento ecclesiastico (Cap. 7. X. de donat. lib. 3. tit. 24. cap. 8. lib. 3. tit. 38. in VI.)

Sicchè l'ecclesiastico patronato è tale, o per ragion de' beni, o per ragion della persona, quando questa lo esercita pel diritto che le viene dalla Chiesa alla quale il patronato si è trasmesso. Che se poi un ecclesiastico qualunque fondasse con particolari suoi beni un beneficio, il patronato sarà laicale per le cose dette innanzi.

E qui cade il bisogno di notare che il patronato ecclesiastico per ragion de' beni, si verifica assai di raro, dopo le transazioni tra la Camera Apostolica, ed i Capitoli Cattedrali del Regno di Napoli per effetto delle quali, non che degli speciali indulti Pontificii, possono gli ecclesiastici disporre de' beni acquistati per ragion del beneficio, *et intuitu ecclesiae*, come notano il Gonzales al cap. 5. de jurep. ed il Gagliardi cap. 3. n. 5. de jurep.

III. I patronati *Misti* partecipano delle qualità di entrambe le suddette specie.

E quante volte si disputa, se debba prevalere la qualità laicale, o la ecclesiastica è giusto che si attenda a quel torna più utile, e favorevole al patrono (Fagnano in cap. propter de jurep. n. 26 e 30).

Il qual principio risponde alle considerazioni dovute ai fondatori delle Chiese (Vedi quel che si è detto nel cap. 2. n. 4. e seg.).

Possono su questo interessante proposito riscontrarsi anche i seguenti autori (De Luca disc. 65. de jurep. n. 18. Gonzales gl. 18. n. 15. Lotterius quaest. 10. n, 27. Vivianus lib. 7. de jurep. Barbosa de potestate Episc. allegat, 72).

IV. Il patronato *Personale* compete alla persona del fondatore, a' suoi eredi, ovvero alle persone designate dal fondatore medesimo, indipendentemente dai beni.

V. E per l'opposto il patronato *Reale* è attaccato ad un designato predio, ovvero alla universalità de' beni, in guisa che compete al possessore di tali beni (Cap. ex literis de jurep.).

E per usare il linguaggio de' giureconsulti alemanni, può dirsi, che il patronato in esame è una pertinenza reale di un dato fondo. Il qual concetto trova anche un riscontro ne' fonti del diritto Canonico (Cap. 7. 13. X. de jurep. lib. 3. tit. 38).

VI. *Attivo* dicesi il patronato quando si ha il diritto di nominare, e presentare il chierico idoneo per essere investito del vacante beneficio.

VII. E per l'opposto il patronato *passivo* consiste nel diritto di essere nominato esclusivamente al godimento del beneficio. Per lo che il chiamato

può ottener direttamente la canonica istituzione, laddove il patrono non volesse, o trascurasse di nominarlo; nella quale ipotesi si ritiene come se la presentazione avesse avuto luogo per le mani dello stesso fondatore (Gagliardi cap. 3. n. 24. de jurep.)

Ed io soggiungo, che quest' ultima proposizione del Gagliardi trova un riscontro, non solo nella indole del patronato passivo, che rimarrebbe senza di ciò elusorio, ma benanche sulla considerazione che il chiamato ha un diritto proprio, che gli viene direttamente dall' atto di fondazione. Sicchè egli adempie in mancanza del patrono la volontà implicita del fondatore.

Talvolta però nelle fondazioni trovansi esplicitamente chiamati certi e determinati individui appartenenti ad una designata famiglia, ovvero ad un dato ceto di persone, o ad un paese. In questi casi la presentazione non è necessaria, e 'l patronato passivo suol chiamarsi diretto, oppure immediato (Pitonius tom. 1. Allegat. 1. controver.).

VIII. Si chiama ereditario il patronato quando passa con la universa eredità del fondatore a qualunque erede, ancorchè fosse estraneo (Cap. 1. et cap. cum saeculum de jurep. et Clement. plures de jurep.) *Jure haereditario non jure sanguinis*, come dicono i dottori.

IX. Il patronato gentilizio è riservato ad una o più generazioni, purchè siano della stirpe, o discendenza designata dal fondatore, senza differenza di agnazione, di cognazione, o di eredità; di tal che può esercitarsi il patronato gentilizio ancorchè non si abbia la qualità ereditaria (Jure sanguinis non jure haereditario).

X. Il patronato familiare poi è ristretto ad una o più famiglie, o agnazioni senza la qualità ereditaria, esclusi però i cognati. In esso vuolsi distinguere la famiglia effettiva del fondatore, la quale comprende i suoi discendenti ed i collaterali prossimi ossia i germani e germane di lui, ed i discendenti da essi dalla famiglia contentiva, come dicono i dottori, la quale si estende eziandio alla linea collaterale remota, ossia ai cugini ed agli altri congiunti.

Il patronato gentilizio da taluni suol confondersi col familiare. Ma il cardinal de Luca fa marcarne la diversità ne' seguenti termini « *Ad gentilitium vocati sunt omnes de genere, vel sanguine, sive sunt per agnationem vive per cognationem: ad familiarem vero non nisi qui sunt de familia; ideoque per agnationem attinentes* (Card. de Luca lib. XIII. pars 1. de jurep. disc. XL.)

Ed in vero la famiglia si limita a que' che discendono dalla casa stessa, e che van distinti con un sol cognome.

Il gentilizio poi si estende alla intera generazione o casato, comunque si fosse diviso in più famiglie. Così, la stirpe Giulia comprendeva tanto la famiglia de' Giulii, quanto quella de' Cesari.

Perlochè potrebbe dirsi in altri termini, che il patronato gentilizio è un tutto che abbraccia l'intera gente, o casato, e si estende a tutte le famiglie discendenti da un comune stipite; e che il patronato familiare è una parte di questo tutto, perchè contempla una famiglia sola, o più determinate famiglie.

Le voci *cippo*, *trunco*, e le altre *de domo*, *de sanguine*, che sogliono rinvenirsi nelle antiche fondazioni, accennano la qualità gentilizia, e familiare; e talvolta si limitano ai soli cognati, il che va meglio desunto dalle circostanze peculiari del fatto, e della osservanza, se la volontà del fondatore non fosse stata chiaramente espressa, come bene osservano i seguenti autori (Lotter. quaest. 2. lib. 2. Vivian. decis, 71. De Luca disc. 60 de jurep. n. 31).

XI. Il patronato misto compete a coloro, che hanno la doppia qualità ereditaria, e gentilizia, o familiare. Essi vi sono chiamati cumulativamente *jure sanguinis et haereditatis.*

XII. Agnatizio vien detto il patronato quando vi son chiamati i discendenti dei maschi, escluse le stirpi delle donne.

XIII. Se nella fondazione vengono egualmente considerati i discendenti dei maschi, e delle donne, il patronato vien distinto col nome di cognatizio.

XIV. Saltatorio suole appellarsi il patronato, quando si appartiene ai soli maschi di più linee della cognazione, perchè passa per salto da una linea all'altra in cui si trova il maschio (Gagliardi cap. 3. num. 22. de jurep.)

In questo genere di patronato non si aspetta la intera estinzione di una linea per passare all'altra contemplata in secondo luogo, ma prima di estinguersi una linea, si va di salto in quella ove si trova il maschio, se il patronato è maschile, oppure ove si rinviene la persona, che abbia le qualità designate dal fondatore. Sicchè nel patronato saltatorio non si guarda la prerogativa della linea, ma la qualità del chiamato.

XV. Il patronato mascolino va ristretto ai soli maschi di più linee (Gagliardi cap. XI. 20. de jurep.)

La quale specie di patronato non dee confondersi con l'agnatizio in cui vi son chiamati i discendenti dei soli maschi, ancorchè fossero femmine, e vi sono esclusi i maschi laddove discendessero da femmine. Mentre nel patronato mascolino debbono essere maschi e discendenti da maschi.

E se tra i maschi dovessero prescegliersi i soli primogeniti, o maggiori di età di una famiglia, un tal patronato assume il nome di maggiorato, o primogeniale, a simiglianza di quel si pratica nei fedecommessi. Ed al maggiorato possono accoppiarsi dal fondatore le altre suddette qualità. Così un maggiorato può essere agnatizio, mascolino, o cognatizio, secondo che vi son chiamati i soli maschi discendenti da maschi, o pure i maschi discendenti da femine.

XVI. XVII. Lineare, e gentilizio-familiare additano non altro che due diversi modi di esprimere i patronati familiari e gentilizii.

Nei quali se son chiamati dal fondatore tutti gli agnati, e cognati di una genia, o famiglia, senza distinzione alcuna, il patronato dicesi gentilizio-familiare. Esso comprende nei termini più ampii tutta la discendenza, senza restrizione di linee, di sesso, di cognazione, o di agnazione, di tal che ricongiunge tutto quello che evvi nel patronato gentilizio, e nel familiare, e comprende tutte le famiglie che fan parte di una determinata gente, o casato.

Per l' opposto se il fondatore indica la linea che intende alle altre preferire, allora sotto il rapporto di questa particolare designazione, il patronato si addimanda lineare o lineale.

XVIII. Patronato Regio.

Il Regio patronato appartiene ai Sovrani, ed ai Principi che hanno il supremo imperio nei loro stati (Conc. Trident. sess. 28. cap. 9. de reformat.)

A questa specie di patronato si accordano singolari prerogative, che negansi a qualunque altra sorta di patronato (Trident. citato cap. 9). L'è ciò in corrispondenza dell' alto patrocinio dei Principi verso la Chiesa.

Queste nozioni saranno maggiormente esplicate nella sezione che segue, e nel capo in cui si tratterà dello esercizio del patronato, onde ciascuna materia venisse collocata nel suo luogo opportuno.

XIX. Il patronato *Feudale* è quello che va annesso al feudo. Esso va considerato come una pertinenza reale dei feudi rispetto ai quali più specialmente il patronato reale cominciò ad applicarsi (Cap. 7. 13. X. de jurep. lib. III. tit. 38).

Perciò si esercita dal feudatario come possessore del feudo, ed in seguito della investitura (Cap. cum saeculum de jurep.) Perlocchè essendo reale siffatto patronato passa col feudo al Sovrano in tutti i casi di devoluzione, come sarà detto nella sezione che segue.

XX. Da ultimo si chiama *privato* il patronato, in opposizione del feudale. Esso non deriva dal feudo, ma per altro titolo, si possiede, sia da private persone, sia dai medesimi feudatarii per ragion dei loro beni particolari, i quali vengon detti allodiali, o burgensatici per distinguerli dai beni feudali, il cui dominio eminente appartiene al sovrano che ha concesso il feudo, mentre l' adiettivo burgensatico o allodiale addita la piena proprietà.

SEZIONE II.

Norme regolatrici delle diverse specie di patronato definite nella precedente sezione.

Essendosi testè definite, e distinte le varie specie di patronato, possono ora più agevolmente valutarsi i principii di dritto che ne regolano lo sviluppo, e l' applicazione ai singoli casi.

I. Ed a cominciare dal patronato *Laicale*, vuolsi segnare come punto di partenza la seguente regola, la quale è conforme alla sua indole, cioè: Il Pontefice non suole, anzi non si presume, senza una espressa dichiarazione, che voglia derogare ai diritti del patronato laicale, come avviene pei diritti del patronato ecclesiastico (Can. 28. de jurep.) Sono conseguenza di questa regola:

Che il patronato laicale non soggiace alle affezioni, riserve, derogazioni della Sede Apostolica, nè alle regole della Cancelleria (De Luca discet.' 65. de jurep.)

Che, a differenza del patronato ecclesiastico, non toglie ai presentati la facoltà di poter cumulare più beneficii di tal natura (succitato Card. de Luc. discet. 65, n. 24.)

Il patronato Ecclesiastico può trasformarsi in laicale, sia a titolo di permutazione, sia piuttosto a causa di donazione fatta in benefizio di persona laica. E viceversa, se il patronato laicale vien trasferito a pro di una Chiesa, o monistero diviene ecclesiastico (Pecorelli Inst. jur. Eccles. vol. 2. pag. 185.)

II. Nei patronati misti, in che evvi la duplice qualità ecclesiastica e laicale, prevale quella che torna più favorevole al patrono, pel motivo addotto nella precedente sezione n. 3, e per la ragione eziandio, che le prerogative di un compatrono non possono rimaner distrutte dal fatto della riunione di patronati di diversa indole: ed attesa l' unità obbiettiva del diritto di nomina, segue necessariamente che un patrono profitta dei vantaggi dell' altro nello esercizio del comune diritto del patronato. L' è questo, come io la penso, un evidente principio di giustizia, il quale a simiglianza dei motivi espressi dai Canonisti, e da me notati nel su citato numero terzo della precedente sezione, trovasi benanche conforme alla indivisibilità del patronato, rilevata nella sezione 3. cap, III. ed all' apoftegma legale *(Non debet alteri per alterum iniqua conditio inferri)* L. 74 ff. de regulis juris.

Per ultimo, è conforme eziandio al rigoroso principio di ragion civile e canonica, che i diritti si acquistano, e si perdono nei soli modi designati dalla legge. E questo ragionamento trova un riscontro nella (L. si comm. ff. quemadmodum servitus amit.) E nella Glossa (in capit. unic. de jurep. in VI).

Così, essendovi pel patronato laicale il tempo di quattro mesi per la presentazione, e pel patronato ecclesiastico quello di mesi sei, come sarà sviluppato in seguito, rimane pel patronato misto quest' ultimo termine come più favorevole, perchè più lungo per lo esercizio del medesimo.

Lo stesso dicasi in parecchi altri consimili casi, pei quali possono utilmente riscontransi, fra gli altri, i seguenti autori (Garcias de benefic. cap. 5. pag. 9. n. 209. de Roye de jure. prolegom. cap. 7.)

Se ad un patrono laico appartiene il dritto di nomina, ed al patrono

ecclesiastico il diritto di sola presentazione, il patronato si qualifica laicale atteso il diritto poziore di costui Pecorelli vol. 2. pag. 186.)

III. Per quel riflette il fondamento giuridico del patronato personale e reale, è bastevole senza altre addizioni tener presente quanto ho detto nel capo 2. numero X. Ed unicamente vuolsi rimarcare che il patronato si presume personale fino alla chiara dimostrazione in contrario, risultante dalla prescrizione, o da altro legittimo titolo.

Che se poi si dimostra esser patronato reale, il suffragio fra gli eredi è in ragion della rispettiva quota e porzione (Pecorelli inst. jur. Eccl. vol. 2. pag. 140.). Il che muove dallo stesso principio di giustizia che informa l'articolo 1027 codice civ. tratto dalle LL. 2 e7. Cod. de haered. act.

IV. Volgendo contemporaneamente lo sguardo sul patronato attivo e passivo, si scorge fra essi tale una correlazione, da farli trovare sotto taluni rapporti allo stesso livello. comunque rimanesse sempre fra essi la differenza nello scopo.

Perlochè i dottori studiando la vera indole delle cennate due specie di patronato, e ponendole a raffronto, ne han desunte le due seguenti regole, utilissime per la soluzione di molte quistioni.

1.ª Regola — Le qualità espresse nel fondare il patronato attivo si presumono ripetute nel patronato passivo, tranne se il fondatore avevesse dichiarato il contrario.

E per fermo in caso di dubbio, e massime nel silenzio del fondatore, non vi è alcun motivo per ritenere che egli nel gittar le basi di una istituzione unica, avesse voluto negar tacitamente ad uno degli elementi di essa ciò, che espressamente aveva dettato per l'altro correlativo elemento della fondazione medesima.

Il patronato attivo può riguardarsi come l'elemento iniziatore, e il passivo qual elemento compitore, lo insieme dei quali forma un solo tutto coordinato a realizzare la volontà del fondatore, alla quale per un identico obbietto non potrebbe darsi un diverso indirizzo, quando non si trovasse chiaramente espresso.

Da questo punto di veduta potrebbe derivarsi la seguente.

2.ª Regola — Dal patronato attivo si discende al passivo, e viceversa da questo si ascende a quello.

Segue dalle anzi scritte nozioni, che quando il patronato attivo fosse per esempio gentilizio, tale pure deve estimarsi nel silenzio, o nel dubbio il patronato passivo, in guisa che la qualità espressa per il primo, deve presumersi per il secondo (Gagliardi de jurep. cap. 21. Piton. allegat. 83. num. 10).

Ed è per conseguenza delle discorse nozioni che colui il quale è chia-

mato al patronato attivo dee intendersi a più forte ragione chiamato al godimento del patronato passivo (1).

Da ultimo sul patronato passivo può ritenersi la seguente regola, cioè:

Che quegli che hanno il patronato passivo non sentono il bisogno della attiva presentazione dei patroni, e possono presentare se stessi per via di suppliche (Gagliardi de jurep. cap. 21, e Garzia de benefi. parte 4. cap. 3 n. 63).

L'è ciò una conseguenza della distinzione tra diritto patronato passivo diretto, ed indiretto (Gagliardi citato cap. 21 n. 4) e dei principii che io mi trovo aver già additato nella precedente sezione n. VII.).

V. Nel porre a rassegna i principii più culminanti circa la successione dei patronati, vuolsi esordire dal patronato ereditario pei motivi detto innanzi (Cap. 2. num. X.).

Ed in effetti le nozioni ivi ricordate rendon palese come la successione ereditaria è la regola, e le rimanenti maniere di succedere al diritto di patronato, sono altrettante modificazioni a siffatta regola. Essa tiene a fondamento la presunta volontà del testatore, e la indole giuridica del dritto di patronato, che da personalissimo qual' esser doveva nel suo nascimento, si estese poscia dal fondatore a coloro che come eredi lo rappresentavano, e verso i quali la Chiesa veniva giustamente sospinta a continuare i medesimi tratti di benevolenza, e di gratitudine, che una volta avea addimostrato verso l' autore di essi; salvo a costui il diritto di contemplare nell' atto di fondazione in modo più o meno ampio taluni o tutti fra i suoi legittimi eredi, ovvero di disporre anche a pro di estranee persone.

Derivano dal fin qui detto, come legittime conseguenze le seguenti regole, cioè:

---

(1) Per meglio servire allo scopo di quest' opera ho procurato di elevare a principi teoretici quel che il Gagliardi, e il de Luca hanno piuttosto guardato dalla parte della pratica applicazione per meglio chiarire questa difficile materia. Il Gagliardi nel succitato Cap. 21 num. 18 si esprime nei seguenti termini: « Quoties certa sit existentia patronatus passivi, sed ambigua ejusdem sed qualitas vel pertinentia, tunc verba fundationis ita sunt fere interpretanda; ut quod fieri possint, passivus ab activo non discordet et presumatur fundator idem in passivo tacite voluisse quod in activo aperte mandaverit ». Ed il Cardinal de Luca (lib. 13 disc. 21 de jurep.) nel richiamar la osservanza della Sacra Ruota così conchiude: « Ad dictam autem coomprehensionem probandam, iidem scribentes adducebant auctoritatem Rotae decis: 49 et 84 par. 4 tom. 2 in quibus dicitur argumentum a jure patronatus activo ad passivum vel e contra at etiam decisionem 374 par. 11 num. ubi pariter de eodem argumento, cujus ratione iidem scribentes inferebant, quod cum familia Gheringhelia vocata esset ad fideicommissum activum quod est magis, vocata etiam censetur ad passivum, quod est minus ». Ognuno poi sa, che le regole de' fedecommessi sono applicabili al patronato, ed io non ho mancato cennarlo, chiamando ne' miei primi lavori su questa materia fedecommesso *spirituale* quello che si riferisce ai beni delle Cappellanie. E poscia si sente ripetere nel foro questa medesima frase, che io non ho letto in verun autore, ma desunto dalla indole giuridica delle Cappellanie.

Che nel caso di silenzio del fondatore, o laddove fosse dubbia la sua volontà, debbe il patronato ritenersi come ereditario, ed a favore di tutti gli eredi del fondatore senza distinzione alcuna (Trident. sess. 25. de reform. cap. 5 cap. 1. de jurep. Can. considerandum est 35. et Can. si plures haeredes 36. Caus XVI quaes. 7. cap. 1. et seg. de jurep. Card. de Luca disc. LVI. part. 1. n. 3. de jurep.).

Che a siffatti eredi si trasmette in solido il patronato come diritto indivisibile (Argom. dal cap. 2 de jurep. Gagliardi capo X de jurep.).

Che ogni erede ha una voce o suffragio per la nomina del beneficiato, e laddove fossero dissenzienti si esegue il voto del maggior numero di essi (Cap. 2. in Clement. de jurep. Molineus ad regulam etc. n. 53. e vedi quanto ho detto innanzi sotto al numero secondo di questa sezione).

Che laddove taluni eredi trascurassero di esercitare il proprio diritto, o per qualunque ragione lo avessero perduto, può uno solo divenire utilmente alla nomina e presentazione.

In tale ipotesi il suffragio di un solo compatrono equivale a quello che tutti gli altri avrebber potuto dare.

E ciò perchè in lui solo per diritto di accrescere si accumulano i poteri de' rimanenti compatroni, che non han voluto, o non hanno potuto dar le loro voci (Si plures sint qui eamdem actionem habent, unius loco habentur L. 9. ff. de pactis). Il qual principio è ferace di conseguenze per l'applicazione dell'art. 23 del 5.° Decreto 17 febbraio 1861.

Che il numero delle voci fra gli eredi del fondatore è in *istirpes*, e non per capi, affinchè più nipoti non superassero l'unico voto del figlio (Cap. 2, in Clement. 2. de jurep. Tyraquellus de jure primog. qu. 36. n. 3° Gratianus disc. forens cap. 521).

VI. Per l'opposto la qualità gentilizia o familiare mai si presume, se non risulta chiaramente dalla fondazione, come già ho detto nel numero precedente (E vedi pure Gagliardi de jurep. cap. XI).

In questa specie di patronato vale la regola contraria a quella segnata nel patronato ereditario, dappoichè nel patronato familiare si tien conto dei singoli componenti della famiglia contemplata dal fondatore. E perciò succedon utti per capi, senza diritto di rappresentazione, serbata la prossimità del grado, ed hanno tante voci per quanti sono i singoli individui della famiglia Cardin. de Luca de jurep. n. 61 Covarruv. praet. cap. 38. Arg. dalla legge Voluntas cod. de fideicommissis).

E comechè le femine, sino a quando non vanno a marito fan parte della famiglia, così elleno partecipano del patronato familiare se non sono maritate (Cap. quoniam e cap. nobis de jurep. et cap. final. de concessione praebendae. Pasqualigus quaest. 71, n. 6. Rota par. 1.ª Decis. 282 presso Fannaceo. Mantica de consect. lib. 8.).

Il Gagliardi pero insegna il contrario, e dice che le femine ritengono col sangue paterno l' agnome, e le prerogative della propria famiglia, e conseguentemente han diritto al patronato familiare, anche maritate (etiamsi extra familiam nuptae sint, come ei scrive nel capo IX. n. 21 de jurep.) Io però sulla scorta di non meno insigni canonisti, non seguo il pensamento del citato scrittore.

La donna è detta dalle Romane leggi *finis suae familiae.* Ella ne perde col fatto anche il cognome, vien ricosciuta sotto il cognome di suo marito, e va a costituire una novella famiglia (*est caput alterius familiae*) ai sensi delle suddette leggi. Ed in altro luogo le leggi Romane così si esprimono: *Foeminarum liberos in familia earum non esse, palam est: quia qui nascuntur patris, non matris familiam sequuntur* (L. 196 ff. de verborum significatione.).

L' è vero che Giustiniano, dopo aver abolito la distinzione tra agnazione, e cognazione, dichiarò che: nei fedecommessi doveano comprendersi anche i cognati, ossia i discendenti da femine (Cod. L. ult. de verborum et rer. significat). Ma ciò nondimeno in Italia, e nel Regno di Napoli venne costantemente applicata ai fedecommessi la legge del digesto innanzi citata in preferenza di quella del Codice. Ed anche secondo i nostri usi e il comune intendimento, la famiglia abbraccia i soli agnati (Lotterius. lib. 2. quaes II.).

Sta pure tra le fondamentali regole del patronato gentilizio e familiare, che estinta interamente la famiglia, il patronato passa agli eredi, serbata la prossimità del grado, e diviene così ereditario (Gagliardi de jurep. cap. XI. Card. de Luca de jurep. disc. 22 n. 16. Garcia de benefic. cap. 9.).

E parimenti se il fondatore avesse chiamato i soli maschi, e questi venissero a mancare, subentrano le femine (Verde inst. Canoc. n. 119.).

Così pure, mancando il primogenito contemplato dal fondatore, subentrano gli altri posteriormente nati, che si chiamano dai dottori *ultrogeniti* (Fagnano in cap. penult, de jurep. Cavarruvius praet. cap. 38.).

Negli anzicitati casi, ed in altri consimili si segue la presunta volonta del fondatore, il quale spiegando una ragione di preferenza per taluni da lui chiamati, non ha inteso verosimilmente di escludere, nella deficienza di costoro, gli altri suoi eredi, e successori. Perciò nella esistenza di costoro, il beneficio non diviene di libera collazione, tranne se dall' atto di fondazione ciò potesse dedursi (Cardinal Pietro Paolo Parisi Consil. 48 part. 4. n. 6 e 7.).

E fo notare per l' esattezza del linguaggio legale, che sotto il vocabolo di erede e successore, i dottori intendono designare gli eredi del sangue, e non gli estranei (Peregrino de fideicommissis art. 32. n. 5. Fusario cors. 113 n. 29.).

Perlochè io non seguo l' avviso palesato dal Gagliardi nel sopracitato cap. XI de jurep. cioè che il patronato familiare passa agli eredi anche estranei.

Ciò non troverebbe alcun riscontro nella presunta volontà del fondatore, che come ho già detto più innanzi, io mi penso esser l' unico fondamento della trasformazione del patronato gentilizio e familiare, in patronato ereditario.

Per ultimo in questa specie di patronato va notata la seguente regola, che può reassumersi nelle risapute parole del Cardinal de Luca — *Idem advertitur occasione juris patronatus familiaris vel gentilitii, quod regulatur eodem jure, sive cum iisdem regulis, cum quibus fideicommissum.*

È per altro una norma generale che i principii regolatori dei fedecommessi sono applicabili alle diverse specie di successioni in materia di patronato, come ho detto poco innanzi nella nota scritta sotto al paragrafo IV.

VII. Nel patronato misto poi ritengo senza alcuna esitanza la seguente regola desunta dal Gagliardi (Cap. XII. n. 4. de jurep.) cioè: Nella mancanza di successori del sangue, il diritto di patronato misto si devolve agli eredi anche estranei. E per fermo il patronato misto presenta la duplice caratteristica derivante *ex sanguine et ex haereditate* (Vedi sezione precedente numero XI.).

Quindi in deficienza della prima, rimane la seconda espressamente contemplata dal fondatore, e sulla quale va naturalmente a cumularsi ogni diritto.

E dalla qualità ereditaria che si rinviene nel patronato misto, deriva come legittima conseguenza che a tal patronato si succede per istirpi, nello stesso modo come si è detto innanzi pel patronato meramente ereditario. Fin qui della eredità propriamente detta, ossia della successione al defunto sia per testamento, sia per diritto di sangue.

Nè si può succedere, ossia subentrare al posto altrui, per titoli e motivi diversi da' due testè enunciati.

E sotto questo secondo rapporto guardata la successione nel patronato, debbono notarsi le seguenti regole:

1.ª Che al patronato ecclesiastico succede colui, che viene investito della dignità o beneficio cui il patronato è annesso.

2.ª Che se il patronato invece di competere ad una persona si appartiene ad una determinata Chiesa, ed in essa esiste un Collegio di clerici, o di monaci, il patronato passa a tutti i singoli componenti di tal Collegio.

Ma se non vi esiste Collegio, il patronato si trasmette al prelato, o al rettore di quella Chiesa. (Alessandro III. in capo relatum est de testam.).

3.ª Che il patronato reale passa successivamente ai legittimi possessori dei fondi ai quali è annesso.

4.ª Che il patronato ecclesiastico non può trasferirsi ad altri fuorchè alla stessa Chiesa, tranne il caso di alienazione consentita dalla Sede Apostolica (Van. Espen. part. 2. tit. 25. cap. 41 n. 2.). Nella quale ipotesi trasferen-

dosi ad un laico il patronato ecclesiastico diventa laicale (Rota decis. 144. num. 19.).

5.ª Che nel patronato misto rimangono illesi, e distinti i diritti di successione de' rispettivi compatroni, passando dall' ecclesiastico al suo successore, e dal laico ai suoi eredi, e successori secondo la fondazione E sono queste indispensabili nozioni per lo svolgimento del patronato misto di cui si occupa l' art. 23 Decreto 5.° del 17 febbraio 1861.

I diversi modi con che il patronato si trasmette stanno specificati nel capo VII.

Capitolo V.

Modi con che il patronato si acquista.

I. Vuolsi distinguere nel patronato, il tempo in che vien costituito, ed il tempo in cui, dopo essersi già costituito il diritto di patronato, viene a trasmettersi a persone diverse da quelle alle quali per lo innanzi si apparteneva.

Nel primo caso i modi di acquistare si chiamano originarii, perchè guardano il patronato nel suo nascimento, e quando viene a formarsi.

Nella seconda ipotesi si appellano derivativi, perchè il diritto del nuovo acquirente rampolla da un preesistente diritto già da altri acquistato.

De' modi derivativi parlerò nel capo 7, ove cade più opportuno tener proposito della trasmissione del patronato, dopo lo sviluppo di altre nozioni che debbono precederla.

Qui mi fermerò sui modi originarii; i quali van suddivisi in ordinarii, e straordinarii.

E tal suddivisione mi è sembrata consentanea al procedimento storico con che si è venuto sviluppando il giurepatronato dalla sua origine, segnata nel capo 2.° fino al Concilio di Trento, come sarà meglio chiarito più innanzi.

I modi ordinarii di acquisto del patronato si riducono alla fondazione, ed alla dotazione.

Sono modi straordinarii il privilegio, e la prescrizione.

II. I Canonisti danno un ampio significato al vocabolo fondazione, dappoichè comprendono in esso un triplice concetto, cioè l' assegnazione del suolo (*fundatio in ispecie*) la effettiva costruzione (*extructio*) l' assegno delle rendite necessarie *(dotatio)*. In altri termini, la fondazione abbraccia l' assegnazione del suolo, la edificazione, la dote. *Dos*, *ædificatio*, *fundus*, come si esprimono i Canonisti.

Fra gli scrittori di cose ecclesiastiche, evvi chi sostiene doversi verificare la concorrenza di tutte tre le mentovate condizioni per ottenersi il patronato

(Fagnano in cap. quoniam de jurep. 35.). Altri vanno a contraria sentenza (Lancellotto Ist. jur. can. lib. 1. tit. 28.).

Indubitata cosa è però, che colui il quale dà la sola area o suolo su cui debba costruirsi la Chiesa, si reputa semplice benefattore (Cardinal de Luca de jurep. cap. 13. n. 15.).

Evvi d'uopo di costruire, e dotare una Chiesa onde divenirne patrono (Decretal. Clementis III. in cap. nobis fuit 25 de jurep.) E comechè la edificazione include necessariamente il suolo, così torna evidente, che dalle tre additate condizioni scaturisce il diritto di patronato, non potendo pretendere di concorrere alla scelta de' Ministri del Santuario colui che non somministra la necessaria dotazione. E tutto al più addiviene compatrono quegli che concorre con altri alla costruzione, e dotazione di una Chiesa (Abbas. in rubr. de jurep. n. 6) (1).

Ma può intervenire che taluno ad una Chiesa già da altri edificata, e mancante di sufficiente dote, fornisse il bisognevole per lo esercizio del culto, e gli alimenti de' Clerici, a' termini di quanto sta prescritto nelle Civili Leggi, e nelle ecclesiastiche (Cap. nemo ecclesia de cons. dict. 1. nov. 67. cap. 2.).

Tal caso è preveduto dalla sessione 14. cap. 12. de reform. del Con. Trid. in che sta detto « *nemo etiam cujuvis dignitatis ecclesiasticae vel saecularis* « *quacumque ratione, nisi Ecclesiam, Beneficium, aut Cappellam de novo fun-* « *daverit, et construxerit, seu jam erectam, quae tamen sine sufficienti dote* « *fuerit, de suis propriis, et patrimonialibus bonis competenter dotaverit, jus* « *patronatus impetrare aut obtinere possit aut debeat* ».

Può anche avvenire che in una Chiesa già da altri costruita e pienamente dotata volesse unicamente fondarsi un sacro ufficio. In tale ipotesi, mi sembra chiaro doversi solo costituir la dote rispondente al sacro ufficio, o dignità che vuolsi stabilire in una Chiesa qualunque. Ed allora a simiglianza di quel che il Sacro Concilio di Trento prescrive nella testè ricordata sessione, il patronato può derivare dalla sola dotazione.

Ecco perchè il prelodato Concilio di Trento nella sess. 25. cap. 9 *de reformatione* ha sancito, che il patronato possa discendere *ex fundatione, vel dotatione;* appunto pel motivo che tali condizioni possono talora andare disgiunte nel senso che la sola dote possa servir di titolo al diritto di patronato nei casi sopra espressi.

L'è vero che parecchi autori per non allontanarsi dal sopra sviluppato principio, che richiede la cumulativa concorrenza della fondazione, e della dotazione, immaginano che quando questa è posteriore, giusta gli esempi sopra

(1) Molti municipii han dato la sola area sulla quale si è fondata la Chiesa parrochiale. Da questa sola concessione non può rampollare il patronato. Valga questo esempio per valutare anche attualmente la importanza delle dottrine che vò significando.

recati, si debba retrotarre al tempo dell' edificazione, e della costruzione, e fingersi come se fossero simultaneamente avvenute (Gagliardi cap. 5. n. 19, de jurep. Abbas. in cap. quoniam n. 5. Vivianus part. 1. lib. 2. n. 3.)

Ma io non veggo la necessità di ricorrere a questo eurema di diritto per congiunger due condizioni che possono talvolta star separate. E questo mio pensamento trova un riscontro nella succitata disposizione del Concilio Tridentino, ove testualmente si legge la particella *vel* che disgiunge le due parole *fundatio et dotatio.*

Però la dotazione e fondazione debbono essere approvate dall' Ordinario Diocesano, o dal suo Vicario con speciale mandato onde acquistare il patronato — La quale approvazione può intervenire sin da principio, o può esser data posteriormente (Garz. in capit. 9, de jurep.).

Non rimane poi a dubbitare che la dotazione, e la fondazione sono i modi ordinarii, e primitivi, mediante i quali il patronato si acquista. Ciò rendesi manifesto dalla sua genesi storica segnata nel capo 2.°, donde si raccoglie che la fondazione delle Chiese servì di base, e di titolo al patronato, e poscia il Concilio di Trento nella succitata sess. 25 mette lo stesso titolo in cima di ogni altro, come già più chiaramente avea indicato nel sopra trascritto capo 12 sess. 14 (1).

III. Per l' opposto, il *giure patronato* nasce straordinariamente da privilegio, ossia da speciale concessione, che talvolta vien fatta a causa di personali considerazioni, o per altri giusti motivi dalla Sede Apostolica, comunque mancasse ogni fondazione e dotazione.

In processo di tempo furono rivocati i privilegi meramente gratuiti,

---

(1) È notevole, che sia nel possessorio, sia nel petitorio la pruova dell' esistenza del patronato si attinge dal titolo. La quale interpetrazione del testo del Concilio Tridentino vien seguita da antiche Decisioni della S. Congregazione, e da autorevoli scrittori — Eccone il testo — « Die « 13 Febbruarii 1598 Congregatio Concilii censuit decretum Cap. 9 Sess. 25 ejusdem Concilii re- « quirens ut patronatus sit ex fundatione, vel dotatione, quae juxta formam ibidem praescribet « probari debeat, vindicare sibi locum tam in petitorio, quam in possessorio ». E così insegnano tutti gli scrittori della materia — Odasi il Viviano « Probatio per testes hoc in casu non admit- « titur: ideo libri visitationum non sufficiunt ad probandum juspatronatus, neque arma, insignia, « literae, sive epitaphia, inscripta in lapidibus marmoreis, neque dicetur authenticum instru- « mentum, in quo enunciatur aliud instrumentum, ubi fit mentio de fondatione. Hodie ex dict. « cap. 9 de refor sess. 25 Conc. Trid. non sufficit docere de quasi possessione, et ultimo statu, « nisi doceatur de legittimo titulo jurispatronatus ex fundatione, vel dotatione, quia derogat non « solum titulo, sed etiam quasi possessioni jurispatronatus aliter quaesiti, quam ex fundatione, « seu dotatione. Ideo ut quasi possessio suffragetur, est docendum de titulo ». (Praxis juris pat. patr. 2 lib. II. cap. 5 num. 16 e 22, e cap. 6 num. 25).

Queste nozioni però si riattaccano più propriamente alla pruova del patronato di cui è Parola nel capo VI num. 6, ove sta notato, che la rigorosa dimostrazione emergente dal titolo si é richiesta dal Concilio Tridentino; mentre per lo innanzi si ammetteano anche altri mezzi di pruova, il che dava troppo facile esistenza al diritto di patronato, il quale vincola la libera collazione, che di regola compete alla Chiesa.

ossia quelli che derogando al diritto comune, non partivano da effettiva dotazione e fondazione, che costituisce il patronato che i canonisti chiamano di giustizia.

Però siffatta disposizione emanata principalmente da Innocenzo VIII, da Adriano VI, e dal Concilio Tridentino (surriferito cap. 9 sess. 25) non riguardò punto i privilegii che competono a pro delle Cattedrali, delle Collegiate, dei Monisteri, e dei Sovrani (Gonzales ad reg. 8 cancell. glos. 24, n. 160. De Fargna part. 5. sess. 25. cap. 9.).

(Nel seguente capo si parlerà dell' esercizio del Regio Patronato).

Nè tampoco van compresi nella succitata disposizione i privilegi accordati sotto la condizione dell' aumento di dote del beneficio, o della riedificazione della Chiesa, perchè tali patronati non sono per mera grazia, e sogliono riguardarsi come patronati a causa mista, in che evvi la gratuita concessione unita ad una condizione onerosa (Verde inst. can. Tit. 26 de beneficiis n. 1159).

IV. Siccome la fondazione è il titolo ordinario del patronato, come si è detto nel precedente n. 2, così la prescrizione, che serve a rimpiazzare, ed a far presumere siffatto titolo, può meglio allegarsi tra i modi straordinarii di acquisto del patronato.

In effetti, finchè evvi il giusto e valido titolo di fondazione seguito dall' espresso consentimento del Vescovo, non fa d' uopo ricorrere ad altri mezzi per dimostrare l' esistenza del patronato.

Ed è questo l' ordinario andamento delle cose fino a che non sorge la necessità di provare altrimenti il patronato.

Il Concilio Tridentino, alludendo alla prescrizione fa derivare il patronato anche da molteplici presentazioni per antichissimo corso di tempo, che eccede la memoria degli uomini, il che va detto tempo immemorabile.

E siccome ogni Chiesa si presume libera, così se contro la medesima vuolsi far valere il diritto di che è parola, evvi d' uopo della prescrizione detta immemorabile dalla glossa in capo 1. de praescript. in VI. Il che è conforme al principio generale annunziato nel cap. 2. de rebus ecclesiastici non alienandis in VI. Che se poi vuolsi prescrivere contro un altro patrono, si richiede l' esercizio del patronato almeno per 40 anni, durante il qual periodo avessero avuto luogo tre presentazioni seguite da correlative collazioni (Cap. 8. extra de praescript. (Alessandro III, cap. consultationibus 19 de jurep.) (Bonifacio VIII. cap. cum de beneficio de praebendis, et dignitatibus.).

S' intende poi che per questa, a simiglianza d' ogni altra prescrizione, vi debbe concorrere il requisito della buona fede da parte del patrono, e la scienza, e la tollerenza degli interessati in contrario, cioè dei compatroni nella Chiesa di diritto patronato, e del Vescovo, se la Chiesa fosse di libera collazione.

Perlochè durante la vacanza della Sede non può correr prescrizione (Cap. 1. Ne sede vacante aliquid innovetur. Cap. 1. de praescrip. in VI.).

Però la prescrizione immemorabile, come ogni altra prescrizione, non vale a creare, ma a dimostrare il diritto.

Il Revardo nel Triboniano al §. 9. parlando degli effetti che l' antichità, ed il tempo immemorabile imprime sulle cose, dice così: « *Ut id jure possideam, cujus acquisitio memoriam excedit, non tam lex efficit humana, quam humanis mentibus velut tabellis aeneis insculpta naturalis constitutio* ».

Dal fin qui detto in ordine alla prescrizione si raccoglie, che in materia di patronato, evvi la prescrizione quadrigenaria, la prescrizione di 100 anni, e la immemorabile.

In effetti Alessandro III. rescrive che un possessore poteasi regolarmente servire della quadrigenaria *in cap. de quarta decima 4 de praescriptionibus.*

E su di ciò vanno riscontrati anche i principii generali di Diritto Civile che stanno nel Codice Giustinianeo sotto il titolo *de praescriptionibus triginta vel quatraginta annorum.*

Sulla prescrizione quadrigenaria è osservabile che non basta aver fatto decorrere 40 anni senza aver esercitato il diritto di presentazione.

L' è questo un diritto facultativo. Richiedesi invece che altri avesse presentato con l' acquiescenza dell' altro patrono, oppure che la di costui presentazione colla sua acquiescenza fosse rimasta esclusa (Rota decis. 174, n. 10. parte 3.).

Ed è egualmente degno di nota in questa materia che il fatto di un patrono non pregiudica il successore di lui, perlochè giustamente si è ritenuto che nei patronati familiari, e gentilizii tante prescrizioni sono necessarie, quante saranno le persone successivamente chiamate (De Luca disc. 73. de jure patr. n. 14).

E ciò perchè ogni patrono ha causa dal fondatore, non già dal suo predecessore. Sicchè, il fatto di ciascun patrono si reputa come isolato, e non può influire contro chi non ha causa da lui, e viene esercitando il patronato *jure proprio.*

Questo chiaro principio di ragion civile e canonica informa la dottrina che sul proposito annunzia il sullodato Cardinal de Luca, il quale nel discorso 264 num. 3, così si esprime:

« Lapsum temporis non prodesse possessori, non obesse Fideicommis-
« sario: « 1. ob regulam contra non valentem agere non currit praescriptio,
« ideoque cum jus successoris in Fideicommisso vel alio simili jure, non esset
« apertum nisi post mortem ultimi possessoris, cui ipse successit, adeo ut
« prius nullam haberet actionem: hinc sequitur quod nulla praescriptio contra
« eum currat. 2. Quia negligentia praedecessoris non debet suffragari suc-

« cessori venient jure suo independenter, et ne aliud detur inconveniens, ut « quod est directe prohibitum, ita indirecte sequatur, quod scilicet, cum per « actum expressum et positivum non possit alienare, ita sequatur alienatio « per actum negativum negligentiae. 3. In idem accedente altera considera- « tione quod dominium bonorum habitualiter esse dicitur penes ipsam Fidei- « commissariam haereditatem, adeo ut illud dominium verum (quod in hae- « rede gravato, vel alio possessore Fideicommissi habentis tractum successi- « vum) utile ac subalternum potius dicendum veniat atque haeres gravatus, « vel aliter possessor administratoris in rem propriam facere dicatur figu- « ram, ac propterea lapsus temporis non attenditur. Idem advertitur occa- « sione jurispatronatus familiaris vel gentilitii, quod regulatur eodem jure, « sive cum iisdem regulis, cum quibus Fideicommissum. »

La prescrizione immemorabile, detta nelle sorgenti del diritto VETUSTAS, si ritiene avverata quando niun superstite valga a contestare il possesso contrario a quello da cui vuolsi desumere il patronato (Glossa in capo 1. de praescript. in VI.).

Per far valere la centenaria prescrizione è mestieri provare le presentazioni per lo spazio almeno di anni novantuno, come per più volte si è deciso dalla Rota Romana.

E queste diverse prescrizioni sorgono dal testo del Concilio Tridentino citato più innanzi, ed in cui stanno le seguenti precise espressioni « *Ex multiplicatis praesentationibus per antiquissimum temporis cursum qui hominum memoriam excedat aliasve secundum juris dispositionem* (Sess. XXV. cap. IX. de reformat).

Le prime parole si riferiscono alla prescrizione immemorabile, e le altre, che sono remissive alle generali disposizioni del diritto, accennano evidentemente alla prescrizione quadrigenaria, ed alla centenaria, la quale si avvicina, e talvolta si confonde colla immemorabile, ed interpreta il titolo quando evvi la costante osservanza: *Centenaria observatia* (dice il Pitonio) *sine dubio apta est declarare legem fundationis circa personas vocatas. Observantia cum sit interpretativa non exigit requisitum contradictionis cum acquiescentia subsecuta, cum sufficiat simpliciter ita fuisse observatum* (Pitonius de controvers. Patronor. allegat. 83 n. 12). Vedi inoltre quanto sta detto nel seguente capo VI, infine del quale si parla del modo come il patronato si trova.

Vuolsi notar fin da ora l'importantissimo Dispaccio del 5 settembre 1775 donde, risulta che il patronato laicale non si perde col non uso, quando si riferisce alle Cappellanie laicali.

Capitolo VI.

Esercizio, esplicamento, e pruova del diritto di patronato in generale, e specialmente del Regio patronato.

1.° Fondato appena il diritto del patronato, comincia ad attuarsi il suo esercizio.

Ed innanzi tutto convien notare le persone, che hanno la giuridica capacità di esercitare il diritto di cui è proposito.

Di regola ogni fedele, per lo quale non vi sia speciale proibizione, è capace di esercitare i diritti inerenti al patronato (Cap. 3 de jurep. et cap. ult. de concess. praebend.) (1).

E negli anzi citati fonti del diritto ecclesiastico la incapacità va segnata contro gli eretici, i simoniaci, gli apostati e gli scomunicati.

Sono essi indegni di fruire dei vantaggi, che la Chiesa accorda a coloro che si uniformano alle sue leggi.

Per gli scomunicati però dee notarsi che la loro incapacità perdura sino a che non sono assoluti.

Ed intanto, se lo scomunicato deviene alla presentazione del Chierico, comunque il Vescovo non sia tenuto di accettarla, pure validamente discender può alla Canonica istituzione (Pecorelli quist. iur. Eccles. vol. 2 pag. 187).

Tranne le indicate eccezioni riede la soprasegnata regola, in forza della quale son capaci ad esercitare il diritto in parola tutti coloro che rappresentano il fondatore, ed i suoi aventi causa, avuto riguardo però all'atto di fondazione che può modificare siffatta regola.

Pei minori dice il nominato autore, che in *spiritualibus non attenditur potestas patris*, e che perciò possono essi direttamente esercitare il patronato senza bisogno di essere rappresentati dal padre, o dal tutore. D'altronde l'è ciò coerente alla nota regola di ragion civile « *Meliorem facere conditionem pupillo licet etiam sine tutoris auctoritate* » E certamente lo esercizio del patronato, sino ad un certo punto, niun detrimento arrecar potrebbe al patrimonio del minorenne.

I diritti del patronato nel loro esercizio, e godimento son riguardati come frutti di cose incorporali (Abbas in cap. cum olim n. 4. de possess.).

Perciò si esercitano dall'usufruttuario, non già dal nudo proprietario, egualmente che dal marito come amministratore dei beni dotali della moglie

---

(1) L'è questa una norma generale espressa anche nelle Leggi Civili comunque per diverse materie, articoli 723 e 1105 Codice Civile, ed argomento dalle LL. 21 Cod, mandati, ed ultimo Cod. de rebus al. non alien.

(Bened. XIV. de jurep. lib. 1. cap. 10. n. 35. Tiraquellus ad leges connubiales quaest. 9 n. 7). E questo principio trova al presente sua applicazione quando il marito si trova nello esercizio del patronato.

2.° Nella sezione seconda del precedente capo V. stanno le norme regolatrici delle singole specie di patronato.

Perlochè, senz'altro qui aggiungere sul proposito, converrà solamente tener conto del modo come si esercita il più nobile fra i diritti del patronato, cioè la nomina, e presentazione del Chierico, discorrer poscia dello esercizio del regio patronato attesa la sua indole singolare; ed annunciare come si prova il patronato ogni qualvolta volesse impedirsene lo esercizio, o negarsene la giuridica esistenza.

3.° Tranne le modificazioni risultanti dall' atto di fondazione, appartiene il diritto di nomina e di presentazione ai patroni, ed ai loro eredi e successori anche estranei (Cap. I. quoniam de jurep.).

E non solo si appartiene lo esercizio di tal diritto al vero patrono, ma eziandio al putativo, ossia a colui che per ragione del suo possesso è ritenuto generalmente come tale (1).

Oltracciò l' amministrazione della universalità del patrimonio, cui è annesso il patronato, porta seco il diritto di presentazione (Abbas. in capite ex his de jurep.).

Ma se evvi controversia sul diritto del patronato può per questa volta procedersi dal Vescovo alla libera collazione (Cap. 4. 12. e 32 de jurep.).

4.° Il chierico da presentarsi debb' essere idoneo secondo la natura del beneficio, e la mente del fondatore. Su di che cade il bisogno di riscontrare quanto ho detto innanzi su i requisiti dei beneficiati.

Il patrono non può presentare se stesso, sebbene un suo figliuolo (Can. 15 26 X. 4 titulo).

Può presentar se stesso, laddove in lui si riunisce anche il patronato passivo, e ne ottenesse la Pontificia approvazione (De Luca disc. 49 n, 9 de jurep.).

Fra più nominati è preferito chi ha ottenuto un maggior numero di voti, come la presentazione si effettuasse da un solo compatrono (Abbas. cap. de jurep.).

Se poi due nominati avessero ottenuto un egual numero di voti, il Vescovo dirime la parità, ed istituisce fra i due quello che egli crede (Rota decis, 240. n. 4. part. 16. Pitonius allegat. 52. n. 15).

E per verità niun sistema più regolare di questo, subito che i compa-

---

(1) Il medesimo principio, comunque per obietto diverso, sta nelle Leggi Civili — art. 1242 Cod. Civ. e LL. ff. ad S. C. Maced. 38 ff. de solutionibus, e 17 ff. de transact. Ed è celebre su questo punto di diritto la legge Barbarius Filippos — Error comunis facit jus.

troni hanno esaurito l'esercizio de' rispettivi diritti, e non possono pretendere preponderanza di voto in parità di condizioni.

Nel caso poi vi fossero più nominati, ed uno di essi volesse cedere all'altro i voti che ha ottenuto, evvi d'uopo dell'assenso Apostolico per la validità della cessione (Paris de resignatione lib. 2 quaest 33 n. 32).

L'è ciò conforme all'indole del patronato, ed ai principii che ho svolto nel seguente capo VII. Per regola generale suole usarsi un maggior rigore verso i patroni ecclesiastici (cap. 25 de jurep.).

Perciò se il patrono ecclesiastico avesse presentato un indegno, resta per quella volta privato del suo diritto che si devolve allo immediato superiore. E ciò perchè la presentazione fatta dal patrono ecclesiastico ha forza di elezione, nella quale non è lecito di variare (in Capit, pubblicato de elect. Abbas nota. in Clement 2 eod. tit.).

Ma per l'opposto se il patrono laico presentasse una persona indegna, non decade dal suo diritto, ma viene invece obbligato a presentare un idoneo individuo (1).

Finchè non sia spirato il termine legale si possono presentare più persone successivamente. Però con la posteriore presentazione non s'intende rivocata la prima, ma intendesi data al collatore la facoltà di scegliere fra più presentati (Cap. 24 X. de jurep.).

La medesima facoltà ha luogo maggiormente laddove nello stesso tempo venissero presentate più persone.

Di regola il patronato ecclesiastico non può variare, nè cumulare alla prima una seconda presentazione (Cap. 24 cum autem de jurep.).

Perciò nell'ipotesi di successiva presentazione da parte di un patrono ecclesiastico, la preferenza va data al presentato in primo luogo, come si deduce dal testo (In cap. 24, X de jurep.).

5.° In quanto al tempo utile per la presentazione debbe notarsi quel che segue: Che nel patronato laicale debba essa effettuarsi tra il termine di quattro mesi, e nel patronato ecclesiastico, e misto nel periodo di mesi sei « *licet patronus laicus ad praesentandum tempus habeat quatrimestre dumtaxat, Ecclesia tamen vel Monasterium tempus habent semestre.*

Fu questa la disposizione emessa da Bonifacio VIII. (in capit. unic de jurep. in VI.).

L'indicato termine comincia a decorrere dal giorno in che si è conosciuta la vacanza del beneficio. La qual notizia non si presume, ma debb'essere provata (cap. 47 de regul. juris in VI.).

---

(1) Questi principii sono tuttavia applicabili pe' beneficii ecclesiastici, di patronato laicale, rimasti nelle loro integrità, come le Parrocchie ed i Canonicati nel numero permesso dalla legge del 15 agosto 1867.

Laddove però sorgesse controversia tra i compatroni e la Chiesa su la esistenza del patronato, ovvero tra i soli compatroni su l'esercizio e pertinenza del diritto di patronato, rimane sospeso il suddetto termine durante la lite. E questo sistema seguito dalla Rota Romana (Decis. 42 par. 3) è consentaneo al principio del diritto, che in pendenza della lite non corre il termine per qualsiasi prescrizione, nascendo dal litigio un impedimento che debb' esser tolto con la decisione del giudice. Sicchè anche in questo caso è applicabile la regola, *contra non valentem agere non currit praescriptio,* dettata eziandio dalle leggi civili.

Che se la contesa venisse ad impegnarsi solamente tra i nominati, il termine corre contro i compatroni pe' quali non evvi in siffatta ipotesi veruno impedimento per lo esercizio de' loro diritti. E così pure opina il Pitonio (Allegat. 78. n. 9).

Similmente la morte del nominato avvenuta prima della Canonica istituzione, non che la sua incapacità non conosciuta dal patrono, danno luogo ad un nuovo termine, a fin di presentare altro individuo.

In questi ed altri consimili casi campeggia il principio legale, che un diritto non s'intende esercitato ogni qualvolta colui al quale apparteneva non ha potuto, senza sua colpa, conseguire lo scopo.

Quindi rimasta inefficace una prima elezione, perchè non accettata dalla persona eletta, si accorda agli elettori un nuovo termine per devenire ad una seconda elezione. (Cap. si electio de elect. in VI.). E ciò si adagia sulla regola 52 de reg. jur. in VI. così espressa: *Non praestat impedimentum quod de jure non sortitur effectum.* Principio e questo che può spargere molto lume anche nelle civili contestazioni.

Il termine di che è parola, può essere dilungato, o fatto più breve dalla legge della fondazione approvata dall' Ordinario, il quale dal canto suo può concedere un termine maggiore per giusti motivi, ma non può mai restringere il sopra segnato periodo, perchè verrebbe a limitare il diritto che compete al patrono (Vivian. lib. 17 cap. 1.).

Decorso il tempo utile per la presentazione, la collazione spetta all' Ordinario, il quale divenendo collatore *jure comuni, non jure devoluto,* ha per sè lo stesso spazio di tempo che il patrono godea, e che ha lasciato trascorrere senza giusto motivo, o impedimento.

La qual cosa dimostra che egli abbia voluto, almeno per quella volta, abbandonare il diritto.

6.° Quante volte l'esistenza, o l'esercizio del patronato s' impugna, deve provarsene il diritto con validi documenti, o col possesso quadrigenario, o mercè più nomine ripetute senza difficoltà, e controversia alcuna da parte degli interessati (Trid. sess. 24. cap. 12. sess. 21 cap. 7 e sess. 25 cap. 9 de reformat.).

In deficienza di istrumenti di fondazione, si attende la osservanza tanto pel modo di presentare, quanto per la qualità del patronato (Gagliardi de jurep. pag. 88).

Observantia succedit loco deperditae fundationis, come si esprimono il Fargna (de jurep. part. 2 cap. 15 n. 26) ed il Tonduto (Quaest. benefic. part. 3 cap. 157 n. 4).

Questa dottrina vien pure professata dal Cardinal de Luca, il quale così si esprime « *recurri ad observantiam solet quando ob deficientem titulum tenorem fundationis illa attendi debet.* (Dejurep. disc. 60 n. 9. Vedi quanto è detto nella fine del capo precedente).

Del resto una meno rigorosa pruova richiedevasi prima del Concilio Tridentino, che ebbe lo intendimento di frenare gli abusi, e le usurpazioni in fatto di patronato. Sulla pruova in materia di patronato vanno utilmente consultati Menochio de praesumptionibus lib. 3 Gonzales ad Glos. 18. n. 44. Valasc. consul. 16).

Dopo il Concilio Tridentino si sta più rigorosamente attaccato al titolo.

E nella classe de' titoli vanno le molteplici presentazioni fatte però durante lo spazio di tempo, e nelle condizioni sopra cennate a' sensi di quel che dispone il Concilio Tridentino sess. 25 cap. IX. de reformat.

Gli scrittori mettono fra i titoli comprovanti il patronato le antiche iscrizioni esistenti sulle porte delle Chiese.

Che se poi le iscrizioni, comunque fatte sui marmi, fossero recenti, allora evvi d'uopo di altri amminicoli, e presunzioni per completar la pruova.

I libri della visitazione non provano il diritto di patronato, perchè hanno il ben diverso scopo di ispezionare la condotta delle persone, e la regolarità delle amministrazioni de' sacramenti. Perlochè le visite Vescovili possono servire come principio di pruova per iscritto cui è mestieri di aggiungere altre pruove per dimostrare il patronato (Seraph. decis. 1141 part. 2ª).

Ed un argomento in sostegno di questo avviso può ricavarsi dalla *Glossa in capite primo. In Verbo scripturae de fide instrumentorum.*

7.° Rimane a parlarsi dello esercizio del Regio Patronato.

Ivi sta detto, fra l'altro, che a questa specie di patronato, attesa la sua indole, sogliono accordarsi privilegi che si negano a qualunque altra sorte di patronato.

E questo vero giuridico serve di fondamento prima alle regole che riflettono il Regio patronato.

Ed innanzi tutto vuolsi notare esser tanta la sua estensione da comprendere talvolta sinanche il diritto di collazione. Il che importa di non aver d'uopo di alcuna istituzione Canonica.

Nei fondi del diritto ecclesiastico suole appellarsi donazione la succennata

ampia facoltà accordata ai Sovrani in quanto che il titolo di nomina, che essi conferiscono, racchiude contemporaneamente una piena donazione, donde promana nel beneficiato il diritto del possesso senza bisogno dell'Ordinario (Cap. final. de necess. praebend.).

Così nel Regno di Napoli il Sovrano aveva il pieno diritto di Collazione in molte Chiese di Regio Patronato. Tale è il priorato di S. Nicola di Bari, l'Arcipretura di Altamura, la nomina della metà dei Canonicati nella Chiesa Cattedrale di Lucera, e simili.

Talvolta però il Regio Patronato si limita alla sola nomina, e presentazione, oltre degli altri diritti onorifici. Ed in questo secondo senso venne conceduto a Carlo V Re di Napoli la nomina di ventiquattro Chiese Cattedrali, e poscia con l'articolo 26 del Concordato del 1818 ebbe lo stesso Re di Napoli in perpetuo la nomina di tutti i Vescovi delle Cattedrali, riserbando a se il Pontefice la conferma nella provvista Concistoriale.

Di vantaggio, il Patronato Regio non è soggetto alla regola segnata nel numero precedente relativo al termine in che debbe effettuarsi la nomina, e la presentazione del beneficiato.

E comechè questo l'è un privilegio inerente alla persona del Sovrano, così non si trasmette ai feudatari, anche perchè il dominio eminente del feudo è rimasto presso il Principe, che ne ha fatto la concessione. Perciò, dopo la legge eversiva della feudalità, essendosi devoluti alla Real Corona tutti i patronati ex feudali, vengono questi esercitati dal Sovrano, come ogni altro Regio Patronato, e come accade per ogni diritto che vien reintegrato ossia restituito nella sua primitiva interezza.

Capitolo VII.

Modi mediante i quali il Patronato si trasmette.

Il trasferimento del diritto di patronato va fatto ne' modi che son conformi alla sua indole già dinotata più innanzi nella sez. 3.° capo 3.°

Ivi sta dimostrato essere il patronato un diritto temporale annesso allo spirituale, ed un privilegio conceduto a determinate persone, che senza di ciò sarebbero incapaci di partecipare della giurisdizione che ha la Chiesa di nominare i suoi Ministri, e di conferire i beneficii per ragion del loro uffizio; nello stesso modo che la Civile Potestà nomina i suoi funzionarii, senza la menoma ingerenza della Ecclesiastica autorità.

Da ciò segue che il patronato come diritto annesso allo spirituale è fuori commercio, ed in conseguenza inalienabile, ed incapace di prezzo.

Come privilegio poi compete alla persona cui si è accordato, ed a coloro

che legittimamente, e per lo intero la rappresentano; di tal che il diritto in parola non può intendersi trasfuso nel legatario particolare, il quale non si reputa come una continuazione della persona del defunto.

Per le discorse cose la Chiesa ha proibito l'alienazione del patronato per qualunque siasi titolo (Conc. Trident. cap. 9. sess. 25 de reformat. cap. 5 8 e 17 Extra de jurep.).

D'altronde farebbe opera vana il patrono se alienasse il suo diritto ad un laico, il quale non può certamente essere investito dalle mani secolari di un diritto che solo la Chiesa può concedere; in mancanza di chè rimane sempre nel laico la incapacità di partecipare del potere ecclesiastico, come si è più innanzi osservato. Ed ora s'intende di leggieri perchè l'approvazione per parte della Chiesa opera la trasmissione del patronato, mercè la donazione, e permuta a favore del laico.

Nel patronato reale la trasmissione avviene per una necessaria conseguenza dell'alienazione de' beni, dai quali il patronato è inseparabile, ma sempre senza aumento di prezzo per ragion del patronato che non può disgiungersi dal predio; di tal che l'alienante non può ritenerlo per sè, e non può tenerne calcolo nella vendita, perchè è incapace di prezzo.

Da ultimo il giure patronato ecclesiastico resta per la sua indole trasmesso a colui, che vien promosso all'ufficio ecclesiastico, cui l'esercizio del patronato compete.

Le idee sin qui sviluppate rendon manifesto perchè il diritto di patronato può unicamente esser trasmesso ne' seguenti modi, cioè:

1.° Per successione sia intestata, sia per testamento.

Il legatario della cosa particolare consegue il patronato nel solo caso in cui si tratta di patronato reale pel motivo sopra espresso.

Che se nella enunciata ipotesi il testatore avesse costituito un usufrutto sopra quel determinato predio, allora l'esercizio del patronato reale compete all'usufruttuario, e non al nudo proprietario, come si è detto nel precedente capo, ove si è tenuto proposito dell'esercizio del *giurepatronato*.

2.° Il diritto di che è parola si può trasmettere eziandio mercè i seguenti atti tra vivi, cioè:

Donazione fatta col consenso del Vescovo (Can. 4 de donat.).

Del quale consentimento non evvi uopo se la donazione va fatta ad una comunità ecclesiastica, o ad un Chierico per ragione della dignità che occupa (Can. 8 e Can. unic. de jurep. in VI.)

Permuta, la quale dev'esser fatta anche con consenso del Vescovo, e con un altro consimile diritto di patronato, non potendo aver luogo la permuta con altra cosa profana, o con altro diritto meramente temporale (Can. 5, e Can. ultim. de rerum permutatione).

Trasferimento della universalità de' beni, cui è annesso il patronato. E

ciò pel suddetto motivo della inseparabilità del diritto di patronato, dai fondi ai quali è inerente, per modo che debbe esercitarsi da qualunque siasi possessore di tali beni. Il che si verifica nella successione del feudo, e dell'enfiteusi, cui trovasi annesso il patronato (Can. 7 13 X. de jurep. in VI.)

Però se il predio al quale il patronato è inerente venisse dato in pegno, o in ipoteca non s'intende trasferito il diritto di patronato nel creditore, tostochè il dominio, e l'usufrutto della cosa seguitano ad appartenere al debitore.

La cessione dei beni non porta seco il trasferimento del patronato, tranne se questo fosse reale. Il titolo di cessione vuol riguardarsi come particolare, e non già universale, ancorchè comprendesse tutti i beni: in siffatto titolo non si comprendono tutti i diritti in generale, ma si reputa essersi fatta una alienazione di cose tra loro distinte (Benedet. XIV. de jurep. lib. 1. part. 2. quaest. 5 art. 14).

Capitolo VIII.

Motivi che danno luogo alla perdita del patronato.

Tutti i modi, che nel precedente capo si son designati come mezzi di trasferimento del patronato, ne producono la estinzione rispettivamente a colui che per sua volontà, o per disposizione di legge ne ha perduto il diritto.

Questa maniera di estinzione si fonda sul noto principio che i fatti giuridici debbono finire in quel modo nel quale originavansi. *Nil tam naturale est quam quidquam dissolvi eo modo qno colligatum est* (1).

Ma questa regola non può comprendere nella sua ampiezza taluni modi, che giammai possono esser comuni all'acquisto, ed alla estinzione dei diritti, come sarebbero quelli che derivano da una pena.

Il concetto dunque, che ho annunziato fin da principio, e che da taluni vien seguito, non offre una esatta formola sintetica che possa sotto di sè comprendere i molti modi di estinzione del patronato.

Ed io, per non presentare un nudo elenco, che può solo raccomandarsi al passivo ministerio della memoria, mi sono studiato di racchiudere in diverse categorie, e sotto una forma significativa gli svariati motivi di estinzione del patronato, e con lievi modificazioni mi attengo alla stessa partizione che ebbi a prospettare nella nomografia Canonica cioè:

La perdita del patronato può essere:

Parziale, e provvisoria.

---

(1) Ben si dice *naturale;* imperocchè anche naturalmente si verifica lo stesso *nutritur vento; vento restinguitur ignis* — Il consesso lega e scioglie — Il vento accende e smorza il fuoco.

Assoluta.

Relativa.

La prima si avvera quando si è lasciato decorrere il tempo utile per la presentazione, poichè per quella volta si perde il correlativo diritto di nomina, come si è già detto più sopra.

La perdita totale, e diffinitiva si verifica nei seguenti casi:

Per fatto del patrono.

Per disposizione di legge.

Per disposizione particolare del Pontefice.

E poichè il fatto del patrono può essere lecito, oppure illecito, così al primo degli enunciati atti volontarii si riferiscono la rinuncia espressa o tacita dal patronato, nei modi designati dai sacri canoni, il rifiuto al peso di riparar la Chiesa, il cessato esercizio del patronato pel tempo bastevole ad operar la prescrizione.

Ed alla rinuncia tacita convien riportare il caso della riunione della Chiesa patronata ad una Chiesa di libera collazione, o ad un Monistero; qualora il patrono nel prestare il consenso per tale unione non abbia fatto espressa riserva pel diritto di Patronato. (*Lib. III. tit. 24 de donat. cap. 7 X*). Ed è pur caso di tacita rinunzia quello in che il patrono permette, senza riserva alcuna, che la Chiesa di diritto patronato si converta in Collegiata, in cui non può aver luogo la presentazione, ma la elezione (*Can. 25 de jurep.*).

Il Cardinal de Luca però opina, che la mutazione dello stato della Chiesa non induce perdita del patronato (*De Luca de jurep. n.* 136).

Ma io trovo la prima delle anzi espresse opinioni più consentanea ai fonti del diritto Canonico, e massime al noto capo *nobis de jure patronatus*.

Per causa del fatto illecito, ossia per delitto, si perde il patronato nei seguenti casi, cioè: per eresia, per vendita, od acquisto simoniaco del patronato, per usurpazione di beni, o di frutti appartenenti al beneficio, per trasferimento del diritto del patronato fuori i casi permessi dai Sacri Canoni, la quale ipotesi a seconda delle speciali circostanze può figurare ancora nella precedente branca: per uccisione, o mutilazione del Rettore, o del Chierico della Chiesa patronata, ed in generale per grave reato, che portasse alla conseguenza della confisca dei beni cui il patronato è inerente. In questa ipotesi, se il patronato è reale si estingue per solo effetto della confisca, se poi fosse personale, evvi d'uopo di una sentenza che pronunzii la decadenza dal diritto del patronato.

Si perde il patronato, indipendentemente dal fatto del patrono e per sola disposizione di legge, per la estinzione delle linee chiamate dal fondatore, o per la deficienza degli eredi secondo la diversa specie di patronato; per la distruzione della Chiesa, per la perdita de' beni che la dotarono (*interitu rei*).

E rispettivamente a quest' ultima categoria può dirsi con più rigoroso

linguaggio legale, che il patronato si estingue pel totale deperimento dello obbietto, come sarebbe la distruzione della Chiesa, o dei beni, o per la estinzione del subbietto, come sarebbe la totale soppressione della corporazione, o dell'ufficio al quale il patronato si appartiene.

In tutti i su enunciati casi la perdita può essere assoluta, o relativa, secondo che il patronato si estingue rimpetto a tutti coloro che vi avevano diritto, o solamente rimpetto a taluno dei compatroni.

E laddove il patronato si estingue rimpetto a tutti gli aventi diritto, la Chiesa patronata resta di libera collazione, dappoichè ogni diritto di patronato rientra alla Chiesa dalla quale era partito, e l'Ordinario collatore rimane libero nello esercizio della sua giurisdizione (Vedi pure quanto sta detto innanzi cap. IV. sez. 2ª n, VI).

Da ultimo può perdersi il patronato per disposizione pel Pontefice. Ciò si avvera quando il Papa sopprime, o rivoca il diritto di patronato. La qual disposizione suol riguardare il patronato ecclesiastico, non già il patronato laicale (Triden. sese. 25. cap. 5 de reformat. Gagliardi cap. 23 de jurep. Van-Espen pat. 2 tit. 24 cap. 2 n. 25. E vedi innanzi cap. 4. n. 10).

L'è ciò coerente alla inviolabilità delle fondazioni laicali, ed al principio di non allontanare i fedeli da siffatte istituzioni.

Con moltissima energia difende il rispetto dovuto a tali fondazioni il celebre uditore di Benedetto XIII, Francesco Maria Pitone Vescovo di Imeria.

Egli così si esprime: « Fundatio laicalis adeo est privilegiata, ut etiam « si Concilium Tridentinum, aut omnis alia dispositio Canonica, aut Consti- « tutio Apostolica literis claris diceret, *non obstante fundatione*, haec verba « de fundationibus Clericorum intelligendum erunt, non autem laicorum, pro « quibus oportet ut expresse, et individue fiat de derogatio » (Pitonius discept. Ecclesiastic. 35 n. 38).

Capitolo IX.

Differenze tra il Giurepatronato e il diritto di elezione su le cappellanie laicali, e norme che regolano questa ultima specie di diritto.

Siccome molte differenze intercedono tra i beneficii ecclesiastici, e le Cappellanie laicali, come già innanzi ho rilevato, così parimenti va messa una linea di demarcazione tra il diritto di patronato che compete sui primi, ed il diritto di elezione che si esercita su le seconde.

Mercè lo esercizio di entrambi gli indicati diritti si tende alla scelta di un Chierico idoneo ad eseguire le sacre funzioni additate nell' atto di fondazione.

Ma cotale scelta, che nei beneficii deve necessariamente farsi con l'intervento dell'autorità ecclesiastica come ho detto più innanzi (cap. 1 e seg.) nelle cappellanie laicali va fatta indipendentemente dall' Ecclesiastico potere, il quale di regola non può avere alcuna ingerenza sopra beni rimasti profani, e sopra una pia istituzione che non ha veruna qualità ecclesiastica, Nella ipotesi di simiglianti istituzioni, le rendite che il Chierico viene a percepire non appartengono mica alla Chiesa, come si verifica negli ecclesiastici beneficii, in che i beni trovansi irrevocabilmente donati alla Chiesa.

Perlocchè sta in cima di ogni altra regola in questa materia, che la collazione nelle cappellanie laicali può effettuarsi dal fondatore, e dai suoi successori per effetto del diritto di elezione, senza bisogno di veruna canonica istituzione, od approvazione per parte del Vescovo.

E se anche il fondatore di una Cappellania laicale avesse disposto, che il Chierico venisse presentato all'Ordinario onde riceverne la istituzione, non verrebbe per questa sola circostanza a cambiarsi l' indole della istituzione; e l'intervento dell'Ordinario, lungi d' imprimere la qualità ecclesiastica all' istituzione meramente laicale, avrebbe nella specie l'unico scopo di far eseguire con maggiore esattezza la pia volontà del disponente.

Sicchè la elezione sopra le cappellanie laicali importa lo esercizio di un diritto profano, mentre il patronato è un diritto temporale annesso allo spirituale, ossia alla Canonica istituzione con la quale va necessariamente connesso (Vedi innanzi cap. III).

E questo a me sembra l' unico, e vero fondamento donde rampolla la differenza tra il patronato, e la elezione di che è parola, e dal quale si possono inferire giuridiche conseguenze, utili per la soluzione di gravi quistioni in questa materia.

Così, è una conseguenza delle premesse cose che al diritto di elezione su le Cappellanie laicali non potrebbe applicarsi quella parte delle regole, che sono proprie ed esclusive del patronato, sotto il rapporto di diritto temporale annesso allo spirituale, e sotto l'altro rapporto della necessaria dipendenza che ha lo esercizio del patronato dal potere ecclesiastico dal quale deriva; mentre il diritto di elezione su le Cappellanie rampolla unicamente dalla fondazione, e nulla ha di spirituale, ne ha veruna qualità ecclesiastica, come si è detto innanzi. Quindi le norme su la inalienabilità segnate nel soprascritto capo VII. mal si adatterebbero al diritto di elezione sopra istituzioni laicali.

Così pure, la niuna ingerenza su i beni dei quali il patrono si è spogliato a favore della Chiesa, è regola costante del patronato, come ho detto nel capo 2 n. 10, ma non può applicarsi sempre alle Cappellanie.

Similmente la regola espressa nel precedente capo VIII, cioè, che estinto il patronato per mancanza di legittimi compatroni si devolve ogni diritto alla Chiesa, non può esser mica applicabile al diritto di elezione.

Questo diritto non essendo derivato dalla Chiesa non può alla modesima ritornare; e senza fondamento alcuno si aprirebbe l'adito alla collazione, ed allo esercizio della ecclestiastica giurisdizione su cose meramente laicali e temporali.

In mancanza di persone alle quali competerebbe il diritto di elezione, esso si devolve *jure haereditario* al Fisco il quale, in mancanza di eredi, è chiamato a raccogliere l'eredità del defunto, e con essa tutti i diritti che vi sono annessi, e che meglio dicesi *jus devolutionis*.

Ma per tutto il rimanente, le regole del patronato sono comuni al diritto di elezione, e propriamente nella parte in cui il patronato è anche esso lo esplicamento di un diritto temporale in guisa che si trasmette con la eredità profana del fondatore, e con le condizioni da lui dettate, come sta detto nei precedenti capi. Ecco perchè si adopera la voce *patronato* anche respettivamente alle Cappellanie art. 23 Dec. 5° del 17 febbraio 1861.

E sotto tal rapporto, il Real Decreto del 20 luglio 1818 mette nello stesso livello il patronato, e 'l diritto di elezione su le Cappellanie laicali.

Da ultimo il diritto di elezione, su cui ho discorso finora, non deve confondersi col diritto di elezione canonica, del quale ho parlato più innanzi e che in sostanza non è altro che il diritto di patronato, il quale si esercita da un Collegio ecclesiastico per via di elezione, e col mezzo dello scrutinio, del compromesso, ovvero per ispirazione, come prescrisse il Concilio Lateranense sotto Innocenzo III. (In capite quia propter 42 de electione).

Polizia Ecclesiastica del Regno d'Italia sul patronato.

Occorre segnare, come punto di partenza l'articolo 2° del 1° Decreto del 17 febbraio 1861, in che sta detto così: « Gli atti legislativi, costituenti l'an-« teriore diritto pubblico ecclesiastico di queste provincie napoletane, e che « rimasero abrogati, sono rimessi in vigore, in quanto non sieno stati aboliti « con espresse disposizioni, indipendenti dal Concordato, e non sieno in-« compatibili con la vigente legislazione ed amministrazione delle provincie « stesse. »

Dall'anzi scritta sanzione emerge, come legittima conseguenza, di doversi volgere uno sguardo retrospettivo a' sopra segnati dispacci e reali rescritti per definire le disputazioni, che ora sorgono in materia di patronato e nelle altre materie affini.

Però l'anzisegnata regola tiene le due limitazioni, che stanno nell'articolo stesso, e che sono l'applicazione della norma premessa nell'art. 1° dello stesso decreto, ove sta sancito, che debbono rimaner fermi e non pregiudicati i diritti inerenti alla politica sovranità dello Stato.

Perlochè ogni qualvolta si presenta una disposizione del cessato Governo

in fatto di Ecclesiastica Polizia, per decidersi se ancor tiene, o pur no forza di legge, fa d'uopo indagare se essa si fosse sanzionata per attuare ed esplicare in modo qualunque il Concordato con lo intervento dei rappresentanti della Pontificia Autorità, o col diretto assenso apostolico, o se invece fosse tal disposizione partita dalla Suprema Potestà Civile.

Nella prima ipotesi, cessante causa cessat effectus LL. 129 e 178 ff. de regulis juris. E perciò cessata la efficacia del Concordato, rimangono eziandio svigorite di ogni forza giuridica tutte le conseguenze che avea prodotto; e riprendono invece il primiero vigore le disposizioni anteriori, che erano rimaste abrogate all' apparir del Concordato. Nella seconda ipotesi, la disposizione emanata dal cessato Governo rimane ferma come ogni altra legge, ancorchè l'antico legislatore avesse voluto motu proprio provocare una disposizione della Santa Sede, e quindi sanzionarla nel proprio Stato.

Ed in coerenza di tale veduta, la dicasteriale del 20 giugno 1861, dichiarò che le istruzioni del 18 novembre 1822, ed il modello di Statuti per le Chiese ricettizie, essendo state emanate dalla civile potestà nello esercizio delle proprie prerogative, senza necessaria dipendenza dal Concordato, non possono ritenersi per abrogate.

In vista degli anziricordati principii di diritto, rendesi agevole la soluzione della disputa che si elevò appena pubblicato il 1° Decreto del 17 febbraio 1861, se cioè per esso fossero tornate in vigore le celebri leggi sanzionate contro l'ammortizzazione col dispaccio del 9 settembre 1769.

Esse erano in vigore prima del concordato del 1818, il quale con l' articolo 15 le abolì; e facultò la Chiesa a fare novelli acquisti.

Ora tolto di mezzo il concordato, rimane l'art. 10 delle LL. CC. pubblicate nel 1819, ove sta sancito che la Chiesa va considerata moralmente, come una persona godente dell'esercizio dei diritti civili.

E poichè fra gli enunciati diritti, evvi la facoltà di acquistare nuovi possedimenti, così è indubitato che la Chiesa per effetto dell' anzi riferito articolo, e per argomento ancora degli articoli 826 e 861 delle LL. CC., non potè mica dirsi caduta sotto le leggi dell'ammortizzazione.

Se dopo l'abolizione del concordato, si fosse rinvenuto il solo Dispaccio del 9 settembre 1769, questo avrebbe ripigliato il suo vigore per le cose innanzi premesse.

Ma trovandosi invece il ripetuto articolo 10, viene questo a piazzarsi in luogo del concordato, e rimane nella sua fermezza al pari di ogni altra legge.

Sopragiunto poi il Cod. Civ. Ital. ha sanzionato con l'art. 2, che gl'istituti pubblici ecclesiastici, ed in generale tutt'i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone e godono dei diritti civili.

Quindi gl' istituti ecclesiastici, che proseguono ancora ad essere riconosciuti, come sono le parrocchie, ben possono fare nuovi acquisti.

L'articolo 23 del 5° Decreto del 17 febbraio 1861 devolve la proprietà de' beni a coloro che avranno il diritto di patronato, al momento della cessazione della civile personalità degli enti caduti sotto l' imperio delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico.

Gli articoli 4 e 5 della legge del 15 agosto 1867 sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, parlano eziandio del patronato in un modo così conciso da rendersene necessaria la esplicazione, mercè le dottrine del giure canonico.

Poichè per giureprudenza, ormai pacifica, le chiese palatine son rimaste sottratte dalle leggi eversive dell' asse ecclesiastico, ne consegue di esser rimasto nella sua integrità il patronato regio sulle chiese medesime, e nei sensi additati innanzi Cap. VI, n. 7.

Oltre a ciò, nel vigente diritto pubblico ecclesiastico del regno d' Italia, figurano le seguenti leggi: cioè, del 13 maggio 1871 sulle prerogative del Sommo Pontefice — 19 giugno 1873, quando, si pubblicò in Roma la legge del 7 luglio 1866 sulla soppressione delle corporazioni religiose—19 novembre 1873, quando s'istituì in Roma la Giunta liquidatrice dell' asse ecclesiastico. 9 ottobre 1874 tassa su gli stabilimenti di manomorta.

SINTESI

DELLE

Dottrine relative al Patronato

TRATTATO I.

Del patronato e dei patroni.

Capitolo I.

Genesi storico-legale, definizione, ed indole giuridica del patronato.

1. Il patronato introdotto dall' uso, venne poscia rettificato, e sanzionato dalle leggi, le quali nel ritenere siffatta istituzione, ebbero lo scopo di eccitare la pietà dei fedeli, e di premiare i fondatori e benefattori delle chiese.

2. Esso è il diritto di nominare e presentare alla legittima Autorità Ecclesiastiastica il Chierico, acciocchè venga istituito nel beneficio vacante, e di godere gli altri onori e privilegi annessi alla qualità di patrono.

3. Il patronato non deve confondersi col semplice diritto di elezione sulle Cappellanie laicali, nè col diritto di elezione canonica.

4. Patrono è solamente colui, che si trova nel legittimo possesso ed esercizio della nomina e presentazione del Chierico.

5. Ogni altra distinzione ed onorificenza che si arrogavano, e che ottenevano i fondatori nei primitivi tempi della Chiesa, non li facevano reputare patroni nel senso in che venne posteriormente ricevuto dalla nuova ecclesiastica disciplina.

6. Il diritto di patronato è sempre una grazia rispetto al potere ecclesiastico, che lo concede: è un diritto temporale annesso allo spirituale relativamente alla Canonica istituzione, e rimpetto al patronato un diritto onorifico, utile, ed oneroso.

7. Il diritto di patronato è di sua natura indivisibile, comunque possa esercitarsi da più persone.

Capitolo II.

Estensione del diritto di patronato — ossia sua analisi in rapporto alle persone dei patroni, e dei luoghi sui quali compete.

Sezione I.

Del diritto di nominare e presentare il Chierico al vacante beneficio.

8. *Il diritto di nominare e presentare il Chierico al vacante beneficio* costituisce la essenza del patronato — Gli altri diritti non sono che accidentali, e d'ordinario sono la conseguenza del primo.

9, L'esercizio del patrovato va seggetto a talune forme, che verranno designate negli articoli seguenti.

10. La volontà del patrono di *nominare il Chierico* debbe esprimersi chiaramente in iscritto, sia da lui, sia da uno speciale procuratore.

11. Il Chierico nominato verrà presentato alla legittima Autorità Ecclesiastica, che gl'impartirà la canonica istituzione — Questa dovrà sempre seguire, quando il presentato è idoneo, e colui che lo presenta ha il diritto di patronato attivo.

12. Dopo la canonica istituzione non può rivocarsi più il mandato che il patrono avea dato al Vescovo di nominare persona idonea.

13. Il principio del precedente articolo è applicabile alla ipotesi di una cessione di diritto a favore del Vescovo.

14. Quando il diritto di nomina è ceduto al Vescovo, questi deviene alla presentazione come cessionario, e dà la istituzione canonica, come Ordinario.

15. Se il diritto di nomina si appartiene ad un Comune, questo indicherà i *nominandi* in una terna nella quale il Vescovo deve scegliere quello che crede più idoneo.

Sezione II.

Dei diritti onorifici.

16. Sono *diritti onorifici* tutte le *preminenze e distinzioni,* le quali si accordano ai fondatori, o benefattori di Chiese o Cappelle.

17. Il diritto di patronato ed i *diritti onorifici*, abbenchè trovinsi ordinariamente congiunti, si diversificano però per l'obbietto e sono indipendenti fra loro.

18. I *diritti onorifici*, quando non sono una conseguenza del patronato, possono bene seguitare a sussistere anche dopo la sua cessazione.

19. Negato l'esercizio di un *diritto onorifico* non è del pari negato quello de' rimanenti ai quali il primo trovasi semplicemente unito.

20. Se ad alcuno competano per diverse cause, diritto di patronato ed altri *diritti onorifici* od *onerosi*, non cessa in lui la qualità di patrono per la sola perdita di questi diritti accessorii.

21. I diritti *onorifici* a simiglianza di ogni altro diritto spirituale, sono inalienabili non potendo formare obbietto di contratto di vendita.

22. Tale disposizione non si estende all'uso di taluni *diritti onorifici*, come è quello delle *sepolture*, il quale può bene concedersi per un determinato prezzo sborsato a favore della Chiesa o Cappella in cui vogliasi acquistare. Il che si riferisce all'abolito uso delle sepolture nelle Chiese.

Sezione III.

Dei diritti utili.

23. Sono *diritti utili* quelli che hanno per obbietto un vantaggio puramente materiale o pecuniario, che al patrono spetta sui beni del beneficio di suo patronato.

24. Il principale fra i *diritti utili* è quello agli *alimenti:* essi debbono corrispondersi dalle rendite del beneficio. (Su di che evvi anche il Dispaccio del 25 novembre 1755).

25. La ragione del precedente articolo non può essere dal patrono invocata per ottenere l'amministrazione del beneficio ancorchè fosse vacante.

26. Per la misura degli alimenti sarà tenuto conto del patrimonio che possiede la Chiesa che dee prestarli, e delle qualità delle persone cui debbono essere somministrati.

27. Il diritto agli alimenti compete ai soli eredi del sangue, e non pure agli estranei; tranne se a tale regola avesse derogato la volontà del fondatore.

28. I frutti del benaficio vacante potranno cedere a pro del fondatore, quando così trovisi espressamente statuito nell'atto di fondazione.

Tale diritto compete *ipso jure* nei beneficii di Regio patronato.

Sezione IV.

Dei diritti onerosi.

29. I diritti correlativi agli obblighi messi a carico del patrono, sono quelli che appellansi *onerosi* — Essi dipendono dal diritto e dalla qualità di patrono, senza di che non potrebbero esercitarsi.

30. Tali diritti si esercitano dal patrono sulla Chiesa, e sopra i suoi beni: non potranno mai estendersi sull'ammistrazione, e molto meno sui beni stessi o sulle rendite del beneficio; (Disp. 26 Marzo 1774 Pramm. 4 agosto 1798).

31. Compete al patrono una vigilanza sui Chierici nel senso disegnato dai Sacri Canoni, e la petizione al Vescovo in caso di cattiva amministrazione.

32. La disposizione contenuta nell' art. 30 sulla inalienabilità per parte dei patroni dei beni addetti al beneficio di loro patronato, deve più rigorosamente intendersi dettata pei beneficiati i quali non potranno nè censire nè alienare nè in qualunque modo distrarre detti beni; (Decreto 2 dicembre 1833).

33. Il patrono potrà sempre dimandare dal giudice competente tutto quello che giova alla Chiesa, fare impedire la dilapidazione dei beni, e far rivocare le indebite alienazioni; (Suddetta Pram. 4 agosto 1798).

34. Compete ancora al patrono il diritto di *riedificare la Chiesa crollata o prossima a crollare*, e di sostituire una *novella dotazione* alla prima mancata.

35. Laddove l' esercizio del diritto indicato nel precedente articolo venga dal patrono trascurato, o rifiutato, ed altri n' effettuisca la *riedificazione* e *dotazione*, il diritto di patronato cesserà in lui, e rimarrà trasferito *ipso jure* nel novello fondatore, come sta espresso nell' art. 213.

Sezione V.

Dei luoghi sui quali può competere il patronato.

36. Il diritto di patronato può competere sopra *qualunque luogo addetto al Culto divino* — e sopra ogni *Luogo Pio* in generale; (Decreto 1.° ottobre 1811).

37. Potrà quindi estendersi tanto alle Chiese Cattedrali, Collegiate, Conventuali, che agli Ospedali, agli Eremi, ed alle Cappelle, le quali però non sieno privati Oratorii.

Capitolo III.

Delle diverse specie di patronato, e delle norme regolatrici di ciascuna.

38. Il patronato riguardato in sè stesso è *personale* o *reale:* in rapporto alle persone alle quali può competere si diversifica in *laicale, ecclesiastico*, e *misto:* respettivamente al suo esercizio va distinto in *attivo* e *passivo.*

39. Patronato *laicale* si suddivide in *ereditario, gentilizio* e *familiare*: vi è ancora il patronato *misto.*

40. Debbono ritenersi come ulteriori *modificazioni* delle sopra distinte specie di patronato — l'*agnatizio*, il *cognatizio*, il *saltatorio*, il *mascolino* o *maggiorato*, il *lineale* ed il *gentizio familiare*.

41. Il patronato *reale* va distinto in *Regio*, *feudale* e *privato*.

Sezione I.

§ 1.

Del patronato laicale, ecclesiastico e misto.

Del patronato laicale.

42. Il patronato *laicale* è quello che compete per effetto di un titolo secolare sia ad un laico sia ancora a persona ecclesiastica.

43. Si dice fatta a *titolo secolare* qualunque assegnazione di beni profani, come pure ogni dotazione, donazione, successione, e qualsivoglia altra provenienza che rimonti ad un titolo laicale, e temporale.

44. Nel patronato *laicale* il Pontefice non suole, anzi non si presume senza una espressa dichiarazione, che voglia, derogare ai diritti, che ne son proprii, diversamente da quanto suol praticare nel patronato *ecclesiastico*.

45. Il patronato *laicale* non soggiace alle affezioni, riserve e derogazioni della Sede Apostolica; (Disp. 26 Sett. 1751).

46. Similmente esso non toglie, come l'*Ecclesiastico*, ai presentati la facoltà di poter cumulare più beneficii; (Disp. 3 Giugno 1766).

§ 2.

Del patronato ecclesiastico.

47. Addimandasi patronato *ecclesiastico* quello che è fondato con beni *ecclesiastici*, o che fondato con beni *laicali* venga poi trasferito per donazione, testamento od altro alla Chiesa o dignità *ecclesiastica*.

48. Il patronato *ecclesiastico* può trasformarsi in *laicale* sia a titolo di permuta, sia piuttosto a causa di donazione fatta in beneficio di persona laica.

49. Al patronato *ecclesiastico* succede colui che viene in esito della dignità o beneficio cui il patronato è annesso.

50. Se il patronato invece di competere ad una persona *ecclesiastica*, appartenga ad una determinata Chiesa, ed in essa esista un Collegio di Chierici o di Monaci, vi avranno diritto tutti i singoli componenti di tale Collegio.

51. In mancanza di detto Collegio, il patronato spetterà al Prelato, o al Rettore della Chiesa.

52. Il patronato *ecclesiastico* non può trasferirsi ad altri fuorchè alla Chiesa stessa: tranne il caso di alienazione consentita dalla Sede Apostolica: nella quale ipotesi diventerà *laicale* ai termini dell'articolo 48.

§ 3.

Del patronato misto.

53. Il patronato prende nome di *misto* quando partecipa dei caratteri di entrambe le specie significate negli art. 42 e 47.

54. Quante volte viene in disputa se debba prevalere la qualità *laicale* o la *ecclesiastica*, è uopo si attenda a quella che torna più utile e favorevole al patrono.

55. Se al patrono laico si appartiene il diritto di nomina ed al patrono *ecclesiastico* il diritto di sola presentaziono, il patronato si qualifica *laicale*, atteso il diritto poziore del primo (1).

56. Nel patronato *misto* rimangono illesi e distinti i diritti di successione dei rispettivi compatroni, passando dall'ecclesiastico al suo successore, e dal laico ai suoi eredi e successori, secondo la regola stabilita nella fondazione.

Sezione II.

Del patronato personale e reale.

§ 1.

Del patronato personale.

57. Patronato *personale* è quello che compete alla persona del fondatore, ed ai suoi eredi ovvero ad altre persone designate dal fondatore medesimo indipendentemente dai beni.

58. Il patronato si presume *personale* sino alla dimostrazione in contrario: tale dimostrazione potrà risultare dalla fondazione, dalla prescrizione o da altro legittimo titolo.

---

(1) Distinzione importante e poco avvertita allorchè nei Tribunali si sono discusse le questioni di *Patronato misto* per effetto dell'articolo 23 del Decreto 5.° del 17 febbraio 1861, e dell'art. 5.° della legge 15 agosto 1867 sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico.

§ 2.

Del patronato reale.

59. Il patronato è *reale* quando è attaccato alla universalità dei beni, o ad un designato predio, in guisa che ne formi una pertinenza *reale* da competere al possessore dei beni.

60. Non basta a qualificare *reale* il patronato la semplice circostanza di esercitarsi sulla cosa stessa di cui si abbia l'amministrazione.

61. Nel patronato *reale* il suffragio fra gli eredi è in ragione della loro rispettiva quota e porzione.

62. Il patronato *reale* passa successivamente ai legittimi possessori dei fondi, ai quali è annesso.

SEZIONE III.

Del patronato attivo e passivo.

§ 1.

Del patronato attivo.

63. È patronato *attivo* il diritto di nominare e presentare il Chierico ai sensi dell'art. 2.

64. Dal patronato *attivo* si discende al *passivo*, e viceversa dal *passivo* si ascende all' *attivo*.

65. Se nella fondazione trovasi riserbato il patronato *attivo*, e si accenna eziandio al *passivo*, potrà esercitarsi solamente il primo e non il secondo, laddove di questo non siasi fatto cenno nel Decreto di erezione in titolo *ecclesiastico* (1).

§ 2.

Del patronato passivo.

66. E passivo il patronato, che consiste nel diritto esser nominato esclusivamente al godimento del beneficio.

---

(1) Dai Tribunali si è ritenuta la esistenza dei patronati passivi, senza badare alla soprasegnata circostanza, dandosi così indebitamente una quota di beni, che sarebbe spettata al patrono attivo solamente.

67. Le qualità espresse nel fondare il patronato *attivo* si presumono ripetute nel patranato *passivo* , tranne se il fondatore avesse dichiarato il contrario.

68. Quelli che hanno il patronato *passivo*, non sentono il bisogno della *attiva presentazione* dei patroni, e possono presentare sè stessi per via di suppliche.

69. In mancanza del titolo di fondazione, il patronato *passivo* non si presume.

70. L' osservanza del patronato *passivo* esige il decorrimento di anni 100, la frequenza degli atti, e la contraddizione.

71. Fra due pretendenti il patronato *passivo*, va dato in preferenza a chi ha ottenuto un maggior numero di voci, ed in parità di requisiti a chi trovasi in età abile ad esercitare le funzioni ecclesiastiche, cui è stato chiamato dal fondatore

72. Il patronato *passivo* può provarsi per via di presunzioni contro la Chiesa: ma contro i godenti il patronato *attivo* si esiggono pruove più gravi.

Sezione IV.

Del patronato laicale nelle sue ulteriori manifestazioni.

§ 1.

Del patronato ereditario.

73. Prende nome di *ereditario* quel patronato, che passa con la universa eredità del fondatore a qualunque erede anche estraneo.

74. Nel caso di silenzio del fondatore, e laddove fosse dubbia la sua volontà, il patronato dovrà ritenersi come *ereditario* ed a favore di tutti gli eredi del fondatore, senza distinzione alcuna.

75. Ogni erede ha una voce o suffragio per la nomina del beneficiato, e laddove fossero dissenzienti si esegue il voto del maggiore numero di essi.

76. Laddove taluni eredi trascurassero di esercitare il proprio diritto o per qualunque ragione lo avessero perduto, può uno solo divenire utilmente alla nomina e presentazione — In tale ipotesi il suffragio di un sol compatrono equivale a quelli che avrebbero potuto dare tutti gli altri.

77. Il numero delle voci fra gli eredi del fondatore è *in istirpi* e non *per capi*, affinchè più nipoti non superassero l' unico voto del figlio.

78. In fatto di patronato *ereditario*, la rinuncia alla *eredità*, comprende quella del patronato, massime quando l' eredità non si è ancora adìta.

§ 2.

Del patronato gentilizio.

79. Il patronato *gentilizio* è quello riservato ad una o più generazioni, sieno della stirpe o. discendenza designata dal fondatore, senza differenza di *agnazione*, *cognazione* o *eredità*.

80. La qualità *gentilizia* o *familiare* mai si presume, se non risulta chiaramente dalla fondazione.

81. Nel patronato *gentilizio* i suffragi si danno sempre *per capi;* e così si dividono i beni fra compatroni.

82. La legittimità delle persone in materia di patronato *gentilizio e sue specie,* non può essere provata mercè i iibri del battesimo, i quali dimostrano l'età e non la discendenza.

83. I libri battesimali sotto lo imperio delle veglianti leggi in mancanza di libri dello stato civile, e più, sotto lo imperio della vecchia legislazione, possono somministrare valevoli indizi, che riuniti ad altre pruove orali, e scritte possono completare la dimostrozione, che richiedesi per documentare pienamente la controversa discendenza.

84. Quando il patronato si esercita su d'una Gappellania laicale non può, in mancanza del titolo di fondazione, rendersi *gentilizio* per osservanza di famiglia.

§ 3.

Del patronato familiare.

85. Il patronato *familiare* è ristretto ad una o più *famiglie* o agnazioni, senza la qualità ereditaria, esclusi però i cognati.

86. Nella presente specie di patronato vuolsi distinguere la famiglia effettiva del fondatore, da quella che appellasi *contentiva*, la quale si estende eziandio alla linea collaterale remota, ossia ai cugini ed agli altri parenti.

87. Nel patronato *familiare*, a differenza di quanto trovasi dettato dall'art. 77 pel patronato ereditario, si tien conto dei singoli componenti della famiglia contemplata dal fondatore.

88. Per la detta ragione, tante saranno le voci, quanti gl'individui della famiglia i quali succederanno ancora tutti *per capi,* e senza diritto di rappresentazione.

89. Se il fondatore avrà chiamato il *primogenito* o i *soli maschi,* e questi verranno a mancare, subentreranno nel patronato gli *ultrogeniti* e le *femmine* a cui quel diritto in mancanza dei primi, si troverà di spettare.

90. Sono applicabili al *patronato familiare* ed al *gentilizio*, ed in generale ad ogni specie di patronato, tutti i principii e le regole stabilite pei fedecommessi.

91. Sono ancora applicabili al detto patronato le dottrine, che sul *diritto di accrescere* vengono sanzionate dal Cod. Civ. art. 879 e seguenti.

92. Quando ad un patronato *familiare* vengon chiamate dapprima più linee e sussidiariamente delle altre, se viene ad estinguersi una delle linee chiamate in primo luogo, non può invocarsi il *diritto di accrescere* dalle rimanenti linee in pregiudizio di quelle considerate sussidiariamente.

93. Chiamata dapprima la linea *mascolina*, ed in secondo luogo i discendenti per femmine, la preferenza degli agnati ha luogo soltanto nell' istessa linea, e non già in rapporto delle altre linee.

94. Estinguendosi una delle linee *agnatizie*, il patronato nell' ultima linea superstite, da *gentilizio* o *familiare*, si converte in *ereditario*.

§ 4.

Del patronato misto.

95. Prende la denominazione di patronato *misto* quello, che compete a coloro, i quali hanno la doppia qualità *ereditaria* e *gentilizia*, o *familiare*.

96. A questa specie di patronato si succede *per istirpi;* come ancora *per istirpi* si procede nella numerazione delle voci.

97. Siffatta regola cessa, quando nella linea trasversale essendo premorti gli zii e le zie, si trovino i soli nipoti, i quali in tal caso esercitano il patronato *per capi* e senza diritto di rappresentazione.

98. Quando i successori del sangue, sieno interamente mancati, il patronato *misto* potrà bene devolversi agli eredi anche estranei.

§ 5.

Della suddivisione delle prefate specie di patronato.

99. Si riferiscono al patronato *gentilizio, familiare* e *misto*, le denominazioni di *agnatizio, cognatizio, mascolino, saltatorio, lineare* o *gentilizio familiare.*

100. Le denominazioni indicate nel precedente articolo, esprimono con maggior precisione i caratteri speciali di talune fondazioni — che bene analizzate si riducono sempre alle tre sopra segnate categorie.

101. *Agnatizio* vien detto il patronato, che si trasmette ai soli discendenti dei maschi, escluse le stirpi delle femmine: a differenza del *cognatizio* al quale sono egualmente chiamate le due discendenze suddette.

102. Quando il patronato è ristretto ai soli maschi, viene distinto col nome *mascolino*.

103. Appellasi poi *saltatorio*, quello appartenente ai soli maschi di più linee della cognazione, e nel quale si salta da una linea all'altra dove trovasi il maschio, che abbia le qualità designate dal fondatore.

104. Va distinto col come di *lineare* o *gentilizio familiare* quello, che comprende tutte le famiglie che fan parte di una determinata gente o casato.

Sezione V.

Delle diverse specie di patronato reale.

105. Il patronato *reale*, potendo per la diversa indole della cosa cui è annesso, venire distinto nelle tre specie subalterne di cui è parola nell'art. 41, va soggetto per ciascuna di esse a regole speciali che verranno dettate nei § seguenti.

§. 1.

Del patronato Regio.

106. Il patronato *Regio* si appartiene ai soli Sovrani, ed ai Principi che hanno il sommo imperio nei loro Stati.

107. Atteso l'alto patrocinio dei Principi verso la Chiesa, a questa specie di patronato si accordano prerogative che non vengono ad altra specie concesse, estendendosi talune volte sino al diritto di collazione; ed è tale quello che ancora si esercita su le chiese Palatine dal Re d'Italia e che non può modificarsi per ragione della lista Civile.

108. Per effetto delle Sovrane disposizioni contenute nel Decreto del 20 Luglio 1818, che reintegrò alla Real Corona i patronati *ex-feudali,* sono questi a ritenersi dispogliati della qualità feudale, e ritornati interamente alla loro qualità primitiva, (Disp. 6 Agosto 1757. Rescrit. 7 Novemb. 1829. Rescrit. 11 Gennaio 1832. Rescrit. 9 Maggio 1846).

109. L'articolo precedente non è estensibile ai patronati, la fondazione dei quali sia posteriore alla concessione del *feudo.*

110. La circostanza di essersi fondato il beneficio, prima della concessione del *feudo,* non impedisce la reintegrazione del patronato a vantaggio dello Stato.

111. Sarà a reputarsi *Regio* il patronato, quando così trovasi definito da una sentenza renduta dalla Curia del Cappellano Maggiore, ai termini della sua antica giurisdizione.

112. Non è pruova completa ed indubitata, che un patronato sia *Regio*, la sola circostanza di esercitarsi da un *ex-feudatario.*

113. La qualità di *feudatario* potrà unicamente offrire una presunzione, la quale ha valore sino alla pruova in contrario.

114. I *feudatarii* esercitavano il Regio patronato, come rappresentanti dei Principi, e per conseguenza dei diritti signorili.

115. Non può reintegrarsi alla Real Corona il patronato, cui manca la qualità *feudale* — e che non si esercita sopra beni ecclesiastici.

116. La regola stabilita nel precedente articolo deve intendersi dettata ancora nel caso in cui i beni ai quali il patronato è annesso si fossero acquistati mediante prezzo.

117. Se verrà spiegata azione contro un *ex barone* per la reintegra alla Real Corona di un patronato *ex feudale*, questi non potrà, dopo le Sovrane disposizioni del 20 luglio 1818, invocare la prescrizione per ritenerlo.

118. Il *Regio* patronato non è soggetto alla regola del termine per la nomina e presentazione del Chierico, come interviene per le altre specie di patronato.

§ 2.

Del patronato feudale.

119. Il patronato *feudale* è quello, che sta annesso a *feudo.* Esso va considerato, come una *pertinenza reale* del medesimo.

120. Il suddetto patronato si esercita dall' *ex feudatario* come possessore del *feudo* ed insignito della investitura.

121. Può ancora esercitarsi dall' *ex-feudatario jure feudi* sopra beni non *feudali* — nè la qualità dei beni suddetti potrà mai cangiar l' indole del patronato.

122. La sola circostanza di esercitarsi il patronato dall' *ex-feudatario* non basta a qualificarlo *feudale.*

123. Il patronato si presume *feudale*, quando è provato, che esso si eserciti dall' *ex-feudatario* nel perimetro dell' *ex feudo* — In mancanza di simili pruove vale la presunzione contraria.

124. La presunzione legale stabilita dal Decreto del 20 Luglio 1818, sulla *qualità feudale* del patronato, che rappresentasi dagli *ex-feudatarii* sulle Chiese e sui beneficii ecclesiastici di qualunque natura, non può essere distrutta dalle presunzioni abbandonate dalla legge alla prudenza e dottrina del Magistrato.

125. La pruova contraria non potrà risultare, che dall' atto di fondazione dell' ecclesiastico beneficio.

§ 3.

Del patronato privato.

126. Il patronato appellasi *privato*, quando non deriva dal feudo — ma per altro titolo si possiede, e si esercita sia da private persone, sia dai medesimi *feudatarii* per ragione dei loro beni liberi od allodiali.

127. Di regola l' *allodialità* si presume — e tale presunzione vale sino alla pruova in contrario (Decr. 20 Luglio 1818).

TRATTATO II.

Dello esercizio, esplicamento, e pruova del diritto di patronato.

Capitolo I.

Delle persone capaci del diritto di patronato.

Sezione I.

Delle persone capaci del patronato attivo.

128. *Ogni fedele* pel quale non vi sia espressa proibizione, e che rappresenti la persona del fondatore, o che abbia causa dal medesimo, è capace dell' esercizio del diritto di patronato.

129. Sono incapaci, gli *eretici* — i *simoniaci* — gli *apostati* — e gli *scomunicati* sino alla loro assoluzione.

130. Se lo *scomunicato* deviene alla presentazione del Chierico, il Vescovo, comunque non sia tenuto di accettarla, pure potrà validamente discendere alla canonica istituzione.

131. La limitazione stabilita pei *minori* dal Cod. Civ., non è estensibile al diritto di patronato che potrà bene esercitarsi dal figlio soggetto alla podestà del padre, senza che ne venga dal medesimo autorizzato.

132. I diritti di patronato si esercitano dall' *usufruttuario*, non già dal nudo *proprietario*, egualmente che dal *marito*, come amministratore dei beni dotali della *moglie*. Tali diritti vengono riguardati come frutti di cose incorporali.

133. Il diritto di nomina, e presentazione, che da principio fu *personalissimo*, prese in prosieguo il carattere di *ereditario*, di guisa che si appartiene tanto ai patroni, che ai loro eredi e successori, anche estranei.

134. Al patrono *putativo*, si appartiene l' esercizio di quei medesimi diritti, che competono al vero patrono.

135. L' *amministratore* della universalità del patrimonio, cui è annesso il diritto di patronato, gode ancora il possesso del cennato diritto.

136. Se insorgerà dubbio fondato sulla pertinenza di tale possesso potrà il Vescovo per quella volta procedere alla libera collazione.

137. I *Comuni* e le *Corporazioni* sono capaci del diritto di patronato attivo: nè per lo esercizio del medesimo hanno bisogno della superiore approvazione stabilita dalle leggi amministrative per lo esercizio degli altri diritti di ragion civile; (Rescr. 25 Luglio 1851 e 10 Marzo 1852).

Sezione II.

Delle persone capaci del patronato passivo.

138. Sono capaci del patronato passivo le *persone che hanno o possono avere la qualità ecclesiastica—e che si trovano nel possesso delle condizioni* prescritte dai Sacri Canoni e dalle leggi di polizia ecclesiastica, e che sieno rispondenti al titolo di fondazione (Disp. 25 agosto 1760. Disp. 16 Luglio 1774 confor. Disp. 11 Ott. 1737).

139. Mancando il titolo di fondazione, si accorda sempre proferenza al *cittadino* sull'*estero,* al *consanguineo* sull'*estraneo,* al *compatrono,* sul *non compatrono,* ed al *più degno* sul *meno degno:* nel solo caso però di egual numero di voti per ciascuno e senza togliere al patrono il diritto di più libera elezione (disp. 24 settembre 1774, 21 Gennaio 1775 e 9 Ottobre 1776).

140. I *Monaci secolarizzati,* non restano incapaci del patronato passivo— essi possono bene essere chiamati al godimento di ecclesiastici beneficii, e di Cappellanie laicali. Il che si riferisce all'epoca in cui i monaci non aveano ancora acquistato lo esercizio dei diritti civili in forza della nuova imperante legislazione.

Capitolo II.

Delle norme regolatrici nello esercizio del patronato, e dei diversi termini utili per esercitarlo.

Sezione I.

Delle norme regolatrici del diritto di patronato.

141. Non appena fondato il diritto di patronato, comincia ad attuarsene lo *esercizio:* esso verte principalmente sul diritto di nominare e presentare il Chierico al vacante beneficio.

142. In detto esercizio si esige una rigorosa osservanza delle leggi di

fondazione: purchè le medesime non sien contrarie ai Sacri Canoni ed ai buoni costumi.

143. Il patrono non potrà presentare sè stesso che nel solo caso della riunione in lui del patronato attivo e passivo, e dopo che ne abbia ottenuta la Pontificia approvazione.

144. Potrà presentare il figlio, purchè trovisi fornito delle qualità che gli son necessarie ai termini dell'art. 139.

145. Quando trattisi di un sol presentato, al quale non manchi, nè venga contrastata la idoneità, saranno seguite le regole designate dalla sezione I. Cap. II. Tit. I.

146. Se vi sieno più nominati, sarà preferito chi ha ottenuto un maggior numero di voti, comunque la presentazione venga effettuata da un sol compatrono.

147. Se due nominati avranno ottenuto un egual numero di voti, sarà in diritto del Vescovo dirimere la parità ed istituire fra i due quello che crede più idoneo.

148. Nel caso che vi fossero più nominati, se uno di essi vorrà cedere all'altro i voti che ha ottenuto — non vi sarà bisogno dell'Assenso Apostolico per la validità di tale cessione.

149. La regola dettata nell'art. precedente dovrà usarsi con maggior rigore verso i patroni ecclesiastici, che verso i laici.

150. Se il patronato *ecclesiastico* avesse presentato un indegno, resta per quella volta privato del suo diritto, che si devolve all'immediato superiore.

151. Diversamente è sancito dai Sacri Canoni pel patrono *laico*, il quale viene invece obbligato alla presentazione di un individuo più idoneo.

152. In fino a che non sia spirato il termine legale potranno presentarsi successivamente più persone: nè con le posteriori presentazioni s' intendono mai rivocate, ma solo data al collatore la facoltà di scegliere fra più presentati.

153. La identica facoltà ha luogo maggiormente nel caso che più persone venissero presentate in un medesimo tempo.

154. Il diritto di aggiungere presentazione a presentazione non è estensibile al patronato ecclesiastico — nel quale, se pure la detta ipotesi si avverasse, la preferenza dovrebbe sempre darsi al presentato in primo luogo.

155. In ogni specie di patronato il Chierico nominato è inamovibile — Tale regola si estende ancora al patronato che si esercita sulle Cappellanie.

Sezione II.

Dei diversi termini utili per lo esercizio del diritto di patronato.

156. La presentazione nel patronato *laicale* debb' essere effettuata tra il periodo di mesi 4, e nel patronato *ecclesiastico* e *misto* nel periodo di mesi 6.

157. Il suddetto termine comincerà a decorrere dal giorno in che si è avuta scienza della vacanza del beneficio. La qual notizia non si presume ma deve esser provata.

158.. Tale termine non è applicabile a coloro che esercitano diritto di elezione sopra Cappellanie laicali — e molto meno può applicarsi, quando vi sia il patronato passivo (1).

159. Sorgendo controversia tra i compatroni e la Chiesa, sulla esistenza del patronato, ovvero fra i soli compatroni sull' esercizio e pertinenza del medesimo, rimane sospeso il termine durante la lite.

160. Se la contesa venisse ad impegnarsi solamente tra i nominati, il termine corre contro i compatroni pei quali non evvi impedimento per lo esercizio dei loro diritti.

161. La morte del nominato, avvenuta prima della Canonica istituzione, non che la sua incapacità non conosciuta dal patrono, danno luogo ad un nuovo termine a fin di presentare altro individuo.

162. Rimasto inefficace una prima elezione, perchè non accettata dalla persona eletta, si accorda agli elettori un nuovo termine per divenire ad una seconda elezione (2).

163. Il termine può esser dilungato o fatto più breve dalla legge di fondazione, approvata dall' Ordinario.

164. Questi potrà solo concedere per giusti motivi un termine maggiore, ma non potrà mai restringere quello dalla Legge stabilito.

165. Decorso il termine utile per la presentazione, la collazione spetta all' Ordinario: il quale avrà per sè quello spazio di tempo che il patrono godea, e che ha lasciato trascorrere senza giusti motivi, od impedimenti.

---

(2) L' additata dottrina, che potrebbe sembrare inutile dopo l' abolizione delle Cappellanie, è servita per la risoluzione di recenti controversie tra più Cappellani e loro eredi sulla pertinenza dei frutti in ragione della validità delle rispettive nomine, e correlativo godimento a pro del legittimamente investito, giusta l' articolo 22 del Decreto 3.' del 17 Febbraio 1861.

(1) Queste norme debbono consultarsi anche oggidì pei beneficii ecclesiastici, sottratti dalle leggi eversive dell' asse ecclesiastico, e sui quali si esercita il diritto di patronato, come altrove ho fatto già avvertire.

166. Le nomine e le presentazioni fatte, dopo il decorrimento del succennato termine, sono inattendibili.

167. Trascorso il qual termine, ed in pendenza di lite, sopra una precedente nomina, non potrà tenersi alcun conto dei voti che potessero sopraggiungere.

168. Tanto ha luogo, ancora quando i compatroni ignoravano che ad essi competeva il diritto di nomina sul vacante beneficio — dovendosi in questo caso computare il termine dal giorno della scienza dell' avvenuta vacanza del beneficio.

Capitolo III.

Della pruova del patronato.

169. Quante volte l' esistenza o l' esercizio del patronato venga ad impugnarsi, deve provarsene il diritto, con *validi documenti,* o *col possesso quadrigenario* o mercè *più nomine ripetute senza difficoltà e controversia* alcuna da parte degli interessati.

170. In deficienza d' istrumenti di fondazione, si attende alla *osservanza,* tanto pel modo di presentazione, quanto per la qualità del patronato.

171. I *libri della visitazione,* e le *iscrizioni lapidarie* non provano giammai il diritto di patronato; ma potranno solo talvolta servire, sino a certo punto, di principio di pruova per iscritto.

TRATTATO III.

Dell'acquisto e della perdita del patronato.

Capitolo I.

Dei modi per mezzo dei quali il patronato si acquista.

172. I modi con cui il patronato si acquista sono *originarii* o *derivativi.*

Sezione I.

Dei modi originarii.

173. Si appellano *originarii* quei modi, pei quali il patronato si acquista nel tempo in cui viene costituito.

174. Essi vanno divisi in *ordinarii* e *straordinarii.*

§ 1.

Dei modi ordinarii.

175. I modi *ordinarii* si riducono alla *fondazione* ed alla *dotazione.*

176. Di regola, per divenire patrono di una Chiesa, è d'uopo di *costruirla* e *dotarla;* (Decr. 20 Luglio 1818). Il dono della sola area o suolo non dà il titolo di patrono, ma di semplice benefattore.

177. Può diventare patrono, per la sola *dotazione,* colui che in una Chiesa già da altri costruita e pienamente dotata voglia unicamente aggiungere un sacro ufficio.

178. Si acquista del pari il patronato da colui che ad una Chiesa già da altri edificata — ma rimasta mancante di sufficiente dote, fornisca il bisognevole per lo esercizio del Culto, e per gli alimenti ai Chierici.

179. Dalla *sopra dotazione* però, non deriva *ipso jure* il patronato, ma dee risultare dall'espresso consentimento dell'Ordinario Diocesano — dopo averne fatti consapevoli i precedenti compatroni.

180. Se il diritto di patronato, che taluno erasi proposto di acquistare colla *sopra dotazione,* non possa ottenersi, la donazione potrà rivocarsi, a meno che non possa il donante riguardarsi come semplice benefattore.

181. Quando più persone concorrono alla fondazione e dotazione di una Chiesa, il patronato si acquista da tutti ed in *comune*, sebbene vi abbiano conferite porzioni ineguali — e niuno fra loro potrà pregiudicare gli altri compatroni dichiarando di volerlo ritenere per sè esclusivamente.

182. La fondazione e la dotazione debbono essere approvate dall' Ordinario Diocesano o dal suo Vicario con speciale mandato—Detta approvazione può intervenire sia da principio, sia ancora posteriormente.

§ 2.

Dei modi straordinarii.

183. Sono modi straordinarii di acquistare il patronato, il *privilegio* e la *prescrizione.*

184. Per *privilegio* o *speciale concessione,* si ottiene il patronato anche senza fondazione e dotazione.

185. Non sono però riconosciuti *privilegi meramente gratuiti*—meno quelli che competono ai Monasteri, alle Collegiate, alle Cattedrali, od al Sovrano; (ibid. Reser. 25 agosto 1874).

186. La concessione del patronato a colui che ha riedificata od aumentata la dote di una Chiesa, o che le abbia resi importanti servigii, non deve intendersi data per mero privilegio, ma riguardarsi piuttosto come fatta a condizione onerosa.

187. La *prescrizione,* come mezzo di acquisto del diritto di patronato, è di tre specie — *Quadrigenaria, centenaria, immemorabile.*

188. Alla *prescrizione quadrigenaria*, non basta il solo fatto del decorrimento di anni 40, senza essersi dal legittimo patrono esercitato il diritto di presentazione.

189. Tale diritto essendo facoltativo, è in sua vece necessario che da parte di chi sostiene per sè l' acquisto del patronato, venga eseguita la presentazione con acquiescenza del patrono — ovvero che la presentazione di costui, fatta con la sua acquiscenza, rimanga esclusa dall' ecclesiastica autorità.

190. Il fatto di un patrono, non pregiudica il successore di lui, il quale avendo causa dal fondatore e non dal suo predecessore, non può dal fatto di quest' ultimo risentire svantaggio.

191. Per far valere la *prescrizione centenaria,* è mestieri provare le presentazioni per uno spazio non minore di anni 91.

192. La *prescrizione immemorabile* si ritiene avverata, quando niun super-

stite valga a contestare il possesso contrario a quello da cui vuolsi desumere il patronato.

Sezione I.

Dei modi derivativi.

193. Si contraddistinguono col nome di *derivativi* quei modi, per mezzo dei quali il patronato si acquista da persone diverse dal fondatore ed in tempo posteriore a quello della fondazione.

194. Detti modi risguardano la trasmissione del patronato e sono le seguenti:

1. La successione sia testata sia intestata; (Decret. 1.° ottobre 1811);
2. La donazione;
3. La permuta;
4. Il trasferimento dell' universalità dei beni, cui è annesso il patronato;
5. La cessione dei beni nel solo caso di patronato reale.

195. Per ciascuno di questi modi trovansi statuite speciali norme regolatrici, le quali verrano segnate negli articoli seguenti.

196. Nella *successione testata* il patronato non si acquista, che dal solo erede o legatario universale.

197. Il *legatario della cosa particolare* non diventa patrono che nel solo caso di patronato reale.

198. Se sopra quel determinato predio, cui è annesso il patronato, trovasi dal testatore costituito un usufrutto, allora il diritto del patronato compete all' usufruttuario e non al nudo proprietario.

199. Nella *successiore del feudo e della enfiteusi*, il patronato si trasmetterà a coloro ai quali il *feudo* stesso e la *enfiteusi* saranno trasmessi.

200. La *donazione* vuol essere fatta col consenso del Vescovo. Di tal consenso non v' ha duopo se la donazione è a favore di una Comunità ecclesiastica, o di un Chierico per ragione della dignità che occupa.

201. La *permuta* può farsi con un altro consimile diritto di patronato, e non già con cosa profana o con diritto meramente temporale — In essa è richiesto eziandio il consenso del Vescovo.

202. Il patronato trasmesso pel *trasferimento della universalità dei beni* cui va annesso, ed è inseparabile, verrà esercitato dal possessore dei beni cui è inerente ai termini dell' art. 62.

203. Nondimeno, se il predio al quale inerisce il patronato, venga dato in pegno o in ipoteca, non s' intenderà trasferito il diritto di patronato nel creditore.

204. La *cessione dei beni* ancorchè li contenga tutti sarà sempre ritenuta

come fatta a titolo particolare e non comprenderà diritti in generale—e molto meno il diritto di patronato. eccetto il solo caso contemplato nel n. 5 dell'art. 195.

205. Per nessuno degli additati modi acquisterà mai diritto di patronato una *Corporazione morale* cui sieno stati assegnati tutti i beni di *altra Corporazione estinta o soppressa* — Essa nulla avendo di comune colla Corporazione precedente, manca della qualità necessaria per rappresentarne la persona.

206. Per la ragione medesima dell'articolo precedente. il diritto di patronato non si trasfonde nel Governo che si impossessa dei beni appartenenti ai Corpi morali. cui esso toglie la giuridica esistenza; (ibid. D. 5 Agosto 1817).

207. Se non che. tanto le *Corporazioni* che il *Governo*. a simiglianza di ogni privato individuo. acquisteranno il diritto di patronato che va annesso ai beni. i quali sono passati in loro potere per effetto della estinzione o soppressione di cui è parola nel precedente articolo 206.

Capitolo II.

Dei motivi che danno luogo alla perdita del patronato.

208. Il patronato si perde con la *cessazione del diritto* rimpetto al patrono.

209. La perdita del patronato può essere *parziale o totale, relativa od assoluta, provvisoria o diffinitiva.*

210. La perdita *parziale e provvisoria* ha luogo. quando si è fatto trascorrere il tempo utile per la presentazione del Chierico ai termini dell'articolo 166.

211. La perdita è *relativa*, quado riguarda un sol compatrono. o una sola linea, rimanendo saldo il diritto rimpetto a tutti gli altri compatroni.

212. La perdita *totale assoluta o diffinitiva* riguarda tutti gli aventi diritto, e si avvera — 1.° per fatto del patrono — 2.° per disposizione di legge — 3.° per speciale volontà del Pontefice.

213. Il fatto del patrono è *lecito* od *illecito* — Sono fatti *leciti:* la *rinunzia* espressa o tacita; il *rifiuto* al peso. il riparare la Chiesa; ed il *cessato esercizio* del patronato per tempo bastevole ad operarne la prescrizione.

214. Si presume, che abbia rinunziato al suo diritto quel patrono. che ha prestato il consenso per la riunione del beneficio di suo patronato ad una Chiesa di libera collazione.

215. Tale presunzione vien meno. quando il patrono nel dare il suo consenso. abbia per sè fatta espressa riserva del patronato (Rescritto 25 Luglio 1831).

216. Similmente suole presumersi la rinun[illegible] sentito alla mutazione dello stato della Chiesa di s[illegible]

217. Sono fatti *illeciti: l' eresia, l' usurpazione* dei be[illegible]neficio — la *vendita* od *acquisto simoniaco* del patronato — [illegible]*sferimento* fuori i casi ed i modi permessi dai Sacri Canoni.

218. Portano anche alla perdita del patronato — il fatto della [illegible] *mutilazione* del Rettore o del Chierico della Chiesa patronata, ed ogni *reato* che porti la confisca dei beni, ai quali il patronato è annesso.

219. Indipendentemente dal fatto del patrono, il diritto di patronato si perde per sola *disposizione della legge*, cioè:

1.° Per la *estinzione della linea* chiamata dal fondatore — o per *deficienza di eredi* — secondo le diverse specie di patronato.

2.° Per *totale deperimento dell' obbietto,* come per la distruzione della Chiesa o dei beni.

3.° Per la *estinzione del subbietto,* come nel caso di totale soppressione di un ente morale.

4.° Per *abolizione dell' ufficio,* cui il patronato si appartiene.

220. Da ultimo, può perdersi il patronato, *per volontà del Pontefice* — E ciò si avvera, quando questi ne rivochi o sopprima il diritto.

Tale facoltà è ristretta al solo patronato *ecclesiastico*, e non può estendersi ancora al patronato *laicale.*

221. In qualunque modo venga ad estinguersi il diritto dei patroni, la Chiesa patronata diventerà di *libera collazione* (Decr. 16 Marzo 1807, 18 giugno 1807, 22 Dic. 1808 e 22 Luglio 1813).

FINE DEL 2.° VOLUME

INDICE

delle materie contenute nel 2.° volume

LIBRO QUARTO — *Dei giudizii ecclesiastici*

Trattato I.

Trattato II.

Della divisione dei poteri della Chiesa

Della Materia Giudiziaria

Trattato III.

Delle pene ecclesiastiche

LIBRO QUINTO — *Dei beni ecclesiastici*

Trattato I.

Delle cose temporali connesse alle spirituali

Trattato II.

Trattato III.

Diritto di patronato e di elezione

INDICE ANALITICO-ALFABETICO

A

B

C

D

E

F

G

I

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V